



**CORPO DI POLIZIA LOCALE MILANO
UNITA' ANNONARIA COMMERCIALE
PRONTUARIO COMMERCIALE 2024**

Milano



Comune
di Milano

INDICE

N°	Capitoli	Pagina/Pagina violazioni
	PREMESSA	5
1	COMMERCIO SU AREA PRIVATA	14/24
2	COMMERCIO SU AREA PUBBLICA	32/72
3	SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	88/98
4	SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI	112/122
5	VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOOLICHE	125
6	DISCIPLINA GIOCHI LECITI	135/151
7	ATTIVITÀ RICETTIVE-GUIDE TURISTICHE -AGENZIE VIAGGI	159/176
8	ATTIVITÀ ARTIGIANALI	182/185
9	ACCONCIATORI-ESTETISTI-TATUATORI-PIERCING	188/197
10	VENDITE STRAORDINARIE	206/212
11	VENDITA DI QUOTIDIANI-PERIODICI E LIBRI	218/222
12	ORARI E TURNI DI CHIUSURA	224/230
13	PUBBLICITÀ DEI PREZZI – PAGAMENTI DIGITALI	238/242
14	PESI – MISURE- PESO NETTO	244/248
15	NORME SANITARIE –DIVIETO DI FUMARE	251/258
16	FARMACIE – AMBULATORI MEDICI	268/275
17	ETICHETTATURA E IMBALLAGGI	278/314
18	COSMETICI	334/339
19	DETERGENTI SINTETICI	342/344
20	CONTRAFFAZIONE –TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE	345/355
21	TABACCHI LAVORATI ESTERI – NARGHILE'- CANAPA SATIVA	360/369
22	AGENZIE-MEDIATORI-PHONE CENTER-ARTICOLI PIROTECNICI	372/386
23	AUTORIMESSE – DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	393/400
24	FIERE,MOSTRE- LOTTERIE,RIFFE- MANIFESTAZIONI A PREMIO	403/410
25	COMMERCIO TRASPORTO E TUTELA DEGLI ANIMALI	413/425
	ALIMENTARI	
26	ALIMENTARI – ACQUE MINERALI	442/458
27	BIRRA	459
28	BURRO	459
29	CACAO	460
30	CAFFÈ	460
31	CARNI	460
32	ALIMENTI DIETETICI - INTEGRATORI	465
33	FORMAGGI	465
34	FUNGHI E TARTUFI	466

N°	Capitoli	Pagina/Pagina violazioni
	ALIMENTARI	
35	LATTE	469
36	MANGIMI	470
37	MARMELLATE	471
38	MIELE	472
39	MOLLUSCHI	472
40	OLII DI OLIVA E DI SEMI	473
41	PANE, PASTA E SFARINATI	476
42	RISO	482
43	SUCCHI DI FRUTTA	483
44	SURGELATI	484
45	UOVA	484
46	VINI, MOSTI, ACETI	486
47	ZUCCHERO	487
48	ALIMENTARI DIVERSI	488
49	TRASPORT ALIMENTARI	488
	REGOLAMENTI: LOCALE D'IGIENE E UE 852/2004	
50	REGOLAMENTO LOCALE D'IGIENE	490
51	AMBULANTI	491
52	DISTRIBUTORI AUTOMATICI	492
53	ESERCIZI COMMERCIALI	493
54	GELATI	494
55	LABORATORI	495
56	LAVANDERIE	496
57	PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	496
58	PANE	498
59	SOMMINISTRAZIONE	498
	REGOLAMENTI COMUNALI	
60	REGOLAMENTO MERCATI COMUNALI COPERTI	502/503
61	REGOLAMENTO ORTOMERCATO	505/508
62	REGOLAMENTO POLIZIA URBANA	510
63	PUBBLICITÀ	511/514
64	RIFIUTI E TUTELA DEL DECORO	516
	DISPOSIZIONI OPERATIVE	
65	COMMERCIO SU AREA PRIVATA	521
66	COMMERCIO SU AREA PUBBLICA	523
67	ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	528
68	ATTIVITA' RICETTIVE	532

PREMESSA

Il presente prontuario vuole essere uno strumento di rapida consultazione per poter affrontare le situazioni che si verificano nell'espletare i compiti relativi alla materia annonaria e commerciale.

Lo stesso consta di capitoli suddivisi per argomento, costituiti da una parte introduttiva che riporta i principali riferimenti normativi e dal relativo prontuario delle violazioni riferite al medesimo argomento.

Norme sulla compilazione dei verbali

Premesso che la Legge n. 689 del 24 novembre 1981 e più precisamente il CAPO I, Sezione I (Principi Generali) e Sezione II (applicazione), in generale nel nostro Ordinamento, è la normativa di riferimento per l'applicazione della sanzione amministrativa, considerato che la quasi totalità delle norme di carattere amministrativo relative al commercio sono rivolte a titolari di licenze o autorizzazioni, il trasgressore, che è “colui che ha commesso la violazione” in linea generale è la persona che risulta sull'atto autorizzativo (o il preposto) ma potrebbe anche essere individuato in una terza persona quale il dipendente o collaboratore.

Pertanto nell'ambito dell'accertamento è importante non limitarsi all'individuazione dell'intestatario dell'autorizzazione, ma è essenziale procedere alla valutazione della responsabilità della persona che troviamo all'interno dell'attività, che potrebbe anche essere il dipendente o il rappresentante; a titolo esemplificativo, se il dipendente ha sistemato personalmente la merce sul banco vendita di un posteggio all'interno di un Mercato Settimanale Scoperto, in quanto il titolare è assente, ed omette volontariamente di esporre i prezzi, tale collaboratore assume la figura del trasgressore per la violazione di cui all'art. 14 del D.to L.vo n. 114/1998 ed il titolare sarà indicato come obbligato in solido.

Giova precisare che nell'ambito degli atti ispettivi delle attività commerciale alcune sanzioni amministrative sono obbligatorientemente riconducibili al Titolare dell'Autorizzazione in quanto vengono violate norme che disciplinano azioni che possono essere compiute solo da essi come, ad esempio, nel caso del mancato aggiornamento dell'Attestazione annuale di un attività commerciale su area pubblica.

Prendendo spunto dall'esempio sopracitato se nel corso di un atto ispettivo presso un banco vendita di un posteggio all'interno di un Mercato Settimanale Scoperto si accerta che l'Attestazione annuale è scaduta e non si è provveduto alla richiesta nei termini ed il titolare dell'autorizzazione è assente, non si può contestare la violazione, in qualità di trasgressore, al dipendente perché è un documento che certifica degli obblighi imposti unicamente al Titolare ed in questo caso, nel verbale di contestazione, si deve indicare quest'ultimo come trasgressore e procedere alla notifica compilando l'apposita relata, indicando inoltre nella stessa le generalità di chi riceve il verbale e la qualifica dello stesso (dipendente, collaboratore, ecc.); giova precisare rilasciando, a chi riceve la notifica, la copia da consegnare al trasgressore. Quando ciò non è possibile o, in generale, se la contestazione immediata non è avvenuta per necessari ulteriori accertamenti, gli estremi della violazione debbono essere notificati al trasgressore ed all'obbligato in solido entro il termine di n. 90 giorni, se residenti nel territorio della Repubblica, o di n. 360 giorni se residenti all'estero.

Si rammenta che sul Verbale di accertamento e contestazione devono obbligatorientamente essere indicati i seguenti elementi:

- la data, l'ora e la località dell'accertamento della violazione. Nel caso in cui la contestazione avvenga in tempi e/o luoghi diversi, questa circostanza dovrà emergere nella relata di notifica compilata al momento del rilascio del verbale (*relata obbligatoria in quanto la contestazione non è avvenuta immediatamente all'atto dell'accertamento*);
- la qualifica del trasgressore che deve essere sempre una persona fisica (titolare, collaboratore, socio, ecc.) o nel caso trattasi di Società, in particolare è opportuno che sulla parte riservata al Trasgressore si indichi a fianco del nome la sua qualifica giuridica nei confronti della società (socio accomandatario se s.a.s., socio amministratore se s.n.c., dipendente o responsabile dell'esercizio ecc.) e nella parte riservata all'obbligato in solido si indichi il nome della società e nel campo “*in qualità di*” indicare: nella persona del legale rappresentante pro tempore o socio accomandatario prottempore o socio amministratore pro tempore;
- nel campo “*fatto letto e sottoscritto*”, nel caso che il verbale venga contestato direttamente nelle mani del legale rappresentante per conto di una società, si faccia sotto firmare lo stesso anche nel

campo dell'obbligato in solido che vale come notifica della copia relativa al medesimo e gliela si consegna direttamente, mentre invece nel caso il verbale venga notificato ad un collaboratore o ad un familiare, si dovrà indicare nel campo “*fatto letto e sottoscritto*”, sotto alla dicitura obbligato in solido, che è stata notificata copia;

- l'atto autorizzativo (numero, data e luogo di rilascio), la descrizione dell'esercizio (se esercizio di vicinato o esercente il commercio su area pubblica o pubblico esercizio o artigiano), il settore merceologico autorizzato;
- la descrizione sommaria della violazione come riportata nel prontuario con l'indicazione dell'articolo e della norma ed un'esaustiva descrizione degli elementi di fatto riscontrati;
- indicare sempre se si è proceduto, con separato verbale, al sequestro della merce (quando previsto) o la motivazione per la quale non si è applicata tale sanzione accessoria;
- indicare sempre le sanzioni accessorie previste dalla legge ed applicate;
- indicare sui verbali di sequestro di merce/attrezzature di vendita, come obbligato in solido il nominativo del proprietario del bene che servì per commettere la violazione qualora diverso dal trasgressore;
- si ricorda di utilizzare più verbali quando le violazioni a carico del trasgressore prevedono diversi Enti competenti a ricevere ricorsi o diversi Uffici ove effettuare il pagamento della sanzione;
- le modalità e l'ufficio ove effettuare il pagamento;
- indicare sull'originale del verbale di contestazione (su tutte le copie) anche l'Ente competente a ricevere il ricorso che, ricordiamo, può essere proposto entro 30 gg. dalla data del contesto o notifica e solo quando il trasgressore non abbia provveduto a pagare la sanzione indicata; limitarsi a indicarlo sulla copia del verbale da rilasciare al trasgressore, non permette di conservare agli atti la prova dell'avvenuta indicazione di questa informazione, indicazione peraltro obbligatoria per legge.

Le modalità di pagamento sono indicate sul retro del verbale di contestazione suddivise per competenza per materia in riferimento alle violazioni contestate.

Si ricorda che la legge n. 116 del 20/05/03, che ha modificato l'art 7 bis del D.L.vo 267/2000, prevede per la violazione delle norme di cui ai regolamenti comunali ed alle ordinanze del Sindaco l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Le modalità di pagamento sono indicate sul retro del verbale di contestazione suddivise per competenza per materia in riferimento alle violazioni contestate.

LA SANZIONE ACCESSORIA

Alcune violazioni delle normative che regolamentano il commercio prevedono la sospensione dell'attività per un periodo da determinarsi o, in alcuni casi, la revoca dell'autorizzazione.

Per dar modo all'Autorità che ha rilasciato il titolo autorizzatorio di applicare la sanzione accessoria, occorre informarla, attraverso una “*segnalazione*”, di quanto accertato.

Di seguito si elencano le norme e le violazioni che prevedono questo tipo di sanzione e per le quali è obbligatorio redigere il rapporto informativo all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

L'art. 17/ter del T.U.L.P.S. (*R.D. 18/6/1931 n° 773*), inserito dal Decreto Legislativo 13/7/1994 n° 480, dispone che quando viene accertata una violazione prevista dall'art. 17/bis - commi 1 e 2 e dall'art. 221/bis (*anche questi introdotti dal D.L.vo 480/1994*), il pubblico ufficiale “....ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.....” la quale, ai sensi dell'art. 17/ter, ordina, con provvedimento motivato la cessazione dell'attività condotta in difetto dell'autorizzazione ovvero, in caso di violazione alle prescrizioni, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

Le violazioni indicate sono quelle previste dagli articoli del T.U.L.P.S.:

8, 9, 59, 86, 87, 101, 104, 115, 120/2° comma, 121/3° comma, 135/5° comma

e quelle del Regolamento di esecuzione (*R.D. 6/5/1940 n° 635*):

131, 149, 156, 180, 181, 185, 186, 187, 211, 219, 220, 221, 222, 230 (commi 1°, 2° e 3°), 242.

Sanzioni accessorie in Attività di somministrazione alimenti e bevande

Legge Regionale 2.2.2010 n° 6 Capo III - disciplina la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. La segnalazione disposta dall'art. 17/ter del T.U.L.P.S. è disposta anche per TUTTE le violazioni accertate alle norme di questa legge.

Sanzioni accessorie in Attività di commercio su area privata

Art. 22 D.L.vo n. 114/98

In caso di particolare gravità o recidiva il sindaco può inoltre disporre la chiusura dell'esercizio di un periodo non superiore a 20 giorni. (Si riferisce alle violazioni degli artt. 5-7-8-9-16-17-18-19). La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno anche se si è provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

- Il sindaco ordina la chiusura di un'esercizio di vicinato qualora l'attività si sospenda per un periodo superiore ad un 'anno.
- Il titolare non abbia più i requisiti morali e nel caso di ulteriori violazioni di prescrizioni igienico-sanitarie avvenute dopo la sospensione per recidiva.

L'autorizzazione all'apertura per una media o grande struttura di vendita è revocata qualora:

- non inizi l'attività entro un anno dal rilascio per la media ed entro due anni per la grande struttura;
- sospende l'attività per oltre un'anno;
- il titolare non abbia più i requisiti morali;
- nel caso di ulteriori violazioni di prescrizioni igienico-sanitarie avvenute dopo la sospensione per particolare gravità o recidiva.

In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.

Sanzioni Accessorie in Attività di commercio su aree pubbliche

Art. 27 comma 1° Legge Regionale 2 febbraio 2010 n° 6

In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno anche se si è provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Art. 27 comma 4° Legge Regionale 2 febbraio 2010 n° 6

L'autorizzazione è revocata quando il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio oppure quando l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi.

L'autorizzazione è revocata anche:

- Nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di legge;
- per assenze superiori complessivamente a quattro mesi riferito all'anno solare. Sono escluse le assenze per malattia, gravidanza o servizio militare;
- In caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro 1 anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione.

La segnalazione deve essere indirizzata esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Milano, tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it

L'autorizzazione è sospesa per un periodo non superiore a venti giorni di calendario (L.R. n° 6/2010):

- Per le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree di mercato;
- Per l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
- Per il danneggiamento anche colposo della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;

Art. 16 Sezione II del "Regolamento Canone Unico Patrimoniale C.U.P."

Effettuare occupazioni di suolo pubblico eccedenti a quelle stabilite per ogni singolo posteggio, comporta la sospensione della concessione da uno a venti giorni e nei casi di maggiore gravità o recidiva, la revoca.

Sanzioni Accessorie Altre disposizioni

Ord. Sind. 29/01/2013 n° P.G. 78193/2013 - disciplina oraria degli esercizi commerciali e commercio ambulante - In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nell'Ordinanza, viene disposta l'eventuale sospensione in relazione a quanto previsto dalle normative vigenti per le diverse tipologie di esercizi.

Art. 6 legge 25/3/97 n° 77 - In caso di recidiva nell'occupazione di suolo pubblico in violazione di norme di legge e del regolamento comunale, sia per l'attività di vendita in sede fissa e su area pubblica e per la somministrazione, è disposta, previa diffida, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre giorni.

▪ **Mercati Comunali Coperti**

Per tutte le violazioni indicate dal regolamento comunale dei Mercati Comunali Coperti, è prevista la sanzione accessoria a seconda della natura e gravità dell'infrazione:

- richiamo scritto del Dirigente dei M.C.C.
- diffida dell'Assessore competente
- versamento di penale in misura determinata dal Sindaco
- inibizione di vendita di determinati generi per un periodo da un giorno a tre mesi
- sospensione del posteggio da 1 a 30 gg.
- revoca della concessione.

▪ **Attività di spettacolo e intrattenimento**

Art. 666 C.P. - E' sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza. Se l'attività è svolta in locale per cui è stata rilasciata autorizzazione di diversa attività, in caso di reiterazione delle violazioni è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni

▪ **Attività di produzione, commercio e igiene degli alimenti e bevande**

Art. 3 comma 1 D. L.vo 507/99 – Le pene accessorie previste per le violazioni, sono trasformate in sanzioni amministrative accessorie e continuano ad applicarsi nei casi e nei modi stabiliti dalle disposizioni che le prevedono. Se l'applicabilità delle pene accessorie è prevista per i casi di recidiva, le sanzioni amministrative accessorie si applicano nei casi di reiterazione delle violazioni, nei sensi stabiliti dall'art. 8-Bis della legge 24/11/81 n. 689, introdotto dall'art. 94 del D.L.vo 507/99.

□ Art. 8-Bis legge n. 689/81 introdotto dall'art. 94 D. L.vo 507/99

Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate ai fini della reiterazione quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.

La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.

Gli effetti della reiterazione cessano di diritto in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

PAGAMENTO E RICORSO VIOLAZIONI

Per il pagamento e ricorso delle violazioni riferite ad altri enti, sono state predisposte le seguenti modalità di pamaneto e ricorso, diversificate per tipologia di violazione.

Modalità di Pagamento e Ricorso del V.d.C. n.

PER LE **MODALITÀ DI PAGAMENTO E RICORSO** (sostituiscono quelle riportate sul retro del verbale di contestazione) SI INVITA A SEGUIRE LE ISTRUZIONI CONTRASSEGNAME, VALIDE SOLO PER IL VERBALE SOPRA INDICATO.

L'importo (*pagamento in misura ridotta*) sotto contrassegnato, è quello riportato sul verbale:

- € 20,00 € 172,00 € 200,00 € 206,00 € 308,00 € 333,33
 € 400,00 € 500,00 € 516,00 € 1032,00 € 1666,67 € 4000,00
 € 6666,67 € _____

Data _____ Firma di chi ritira il verbale _____

Il Pagamento della Sanzione pecunaria indicata nell'allegato verbale di contestazione, deve essere effettuato entro 60 gg dalla contestazione o notificazione, secondo le modalità indicate.

AVVISO IMPORTANTE

A PAGAMENTO ESEGUITO È NECESSARIO CHE LA S.V. INVII ALL'UFFICIO VERBALI DELL'UNITÀ ANNONARIA E COMMERCIALE COPIA DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE, E DELLA QUIETANZA CHE ATTESTI L'AVVENUTO PAGAMENTO TRAMITE

Email: PLAnnonariaverbali@comune.milano.it

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO RISCOSSIONE

- Con la compilazione del **modello 23 modulare F23** reperibile presso un agenzia dell'entrata o presso un istituto bancario anche online, sul quale oltre alla **Causale**: « Verbale P.L. Milano n. del Articolo e Legge violata », dovranno essere annotati i seguenti codici di riferimento:

Codice ufficio	9A0
Causa	PA
Codice tributi	741T
Codice territoriale	F205

- Normativa Statale sui **GIOCHI** (D.L. n.158/2012 e D.L. n.98/2011)

Causale: « Verbale P.L. Milano n. del Articolo e Legge violata »

Modello F24 accise intestato a Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- Ufficio dei Monopoli per la Lombardia riportando "Codice Ente M - Codice Tributo: n. 5248 (per art. 7/8 comma D.L. 158/2012 e art. 24/20 comma D.L. 98/2011) - n. 5400 (per art.7/3 comma D.L. 158/2012 titolare dell'esercizio) - n. 5114 (per art. 7/5 comma D.L. 158/2012)- ANNO di riferimento".



CORPO DI POLIZIA LOCALE MILANO
Unità Annonaria Commerciale
Via Friuli 30 - 20135 Milano
Tel. 02/77272316

mod. B rev. 6/2023

Modalità di Pagamento e Ricorso del V.d.C. n. _____

PER LE **MODALITÀ DI PAGAMENTO E RICORSO** (sostituiscono quelle riportate sul retro del verbale di contestazione) SI INVITA A SEGUIRE LE ISTRUZIONI CONTRASSEGNAME, VALIDE SOLO PER IL VERBALE SOPRA INDICATO.

Gli importi* (pagamenti in misura ridotta) sotto contrassegnati, sono quelli riportati sul verbale:

- € 666,00 € 466,20 € 2000,00 € 1400,00 € 3334,00 € 2333,80
 € 1600,00 € _____ € _____

Data _____ Firma di chi ritira il verbale _____

Il Pagamento della Sanzione pecuniaria indicata nell'allegato verbale di contestazione, deve essere effettuato entro 60 o entro 5 gg dalla contestazione o notificazione, secondo le modalità indicate. *Nei casi di doppia cifra, si può pagare l'importo inferiore(scontato) entro 5 gg., in caso contrario quello superiore entro 60 gg.

AVVISO IMPORTANTE

FATTO ECCEZIONE PER I PAGAMENTI IN FAVORE DEL COMUNE UTILIZZANDO IL BOLLETTINO PREMARCATO ALLEGATO AL VERBALE - È NECESSARIO CHE LA S.V. INVIL, ALL'UFFICIO VERBALI DELL' UNITÀ ANNONARIA E COMMERCIALE COPIA DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE, E DELLA QUIETANZA CHE ATTESTI L' AVVENUTO PAGAMENTO TRAMITE

Email: PL.Annonariaverbali@comune.milano.it

TESORERIA DELLO STATO

ETICHETTATURA ALIMENTI (Reg.UE n. 1169/2011 e D.L.vo n. 231/2017)

Causale: « Verbale P.L. Milano n. del Articolo e Legge violata - ICQRF-Ministero Politiche Agricole alimentari e forestali- Capo XVII, Capitolo n. 2474, art.14»

Versamento presso Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio o con bonifico bancario/postale:

IBAN IT 66O 01000 03245 139017 247414

OLIO Servito Nei Pubblici Esercizi (L. n. 9/2013)

Causale: « Verbale P.L. Milano n. del Articolo e Legge violata - ICQRF-Ministero Politiche Agricole alimentari e forestali- Capo VIII, Capitolo n. 2301»

Versamento presso Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio o con bonifico bancario/postale:

IBAN IT 86T 01000 03245 139008 230100

OLIO (Reg. CE 29/2012 - sanzioni con L. n. 103/2016)

Causale: « Verbale P.L. Milano n. del Articolo e Legge violata - ICQRF-Ministero Politiche Agricole alimentari e forestali- Capo XVII, Capitolo n.2474, art.12 »

Versamento presso Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio o con bonifico bancario/postale:

IBAN IT 15M 01000 03245 139017 247412

RISO (D.L.vo n. 131/2017)

Causale: « Verbale P.L. Milano n. del Articolo e Legge violata - ICQRF-Ministero Politiche Agricole alimentari e forestali- Capo XVII, Capitolo n.2474, art.16»

Versamento presso Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio o con bonifico bancario/postale

IBAN IT 78P 01000 03245 129017 247416

VINI Denominazione Protetta DOP e IGP (L. n. 238/2016)

Causale: « Verbale P.L. Milano n. del Articolo e Legge violata - ICQRF-Ministero Politiche Agricole alimentari e forestali- Capo XVII, Capitolo n.3373 »

Versamento presso Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio o con bonifico bancario/postale:

IBAN IT 72L 01000 03245 139017 337300

C O M U N E D I M I L A N O

Causale: « Verbale P.L. Milano n. del Articolo e Legge violata »

Tramite c/c postale n° 256271 - IBAN IT 43A 07601 01600 000000 256271
Oppure:

- con il modulo di conto corrente postale allegato al V.d.C.
 - presso un qualsiasi Ufficio Cassa di un Comando di Polizia Locale di Milano.
-

SCRITTI DIFENSIVI AL VERBALE DI CONTESTAZIONE

Con A/R o PEC entro 30 gg dalla contestazione o notificazione a:



ICQRF di Milano

Via Pitteri 110 – 20134 Milano
icqrf.milano@pec.politicheagricole.gov.it



SINDACO

POLIZIA LOCALE- Servizio Procedure Sanzionatorie – Via Friuli 30 – 20135 Milano
protocollo@postacert.comune.milano.it

Iutti pagamenti intestati all'A.T.S. Milano, devono riportare come causale:

« Verbale n. del (organo accertatore) »

IL PAGAMENTO dovrà avvenire esclusivamente tramite il sistema Pago PA entro 60 giorni dalla data di contestazione o notifica con le seguenti modalità:

Accedendo al sito web di Regione Lombardia a mezzo del seguente link:

<https://pagementinlombardia.servizirl.it>

Sul sito della ATS, al seguente link, previa autenticazione cliccando su ACCEDI:

<https://www.ats-milano.it/servizi-online/my-pay/paga>

1) Selezionare la tipologia di pagamento **SPONTANEO**_scegliendo tra:

- Sanzione Amministrativa Illeciti in Materia di FUMO
- Sanzioni Dipartimento Farmaceutico
- Sanzioni Igiene degli Alimenti e Nutrizione – ALIMENTI
- Sanzioni Prevenzione Medica
- Sanzioni Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro
- Sanzioni Veterinario
- Sanzioni Vigilanza e Controllo Strutture Sociali
- Sanzioni Vigilanza e Controllo Strutture Sociosanitarie

Devono compilarsi attentamente tutti i campi indicati. Il nome e cognome, così come il codice fiscale da indicarsi, sono quelli del soggetto trasgressore (anche se chi paga è una persona diversa). Mentre la Partita IVA è da indicarsi nel caso in cui paghi il soggetto obbligato in solido che non sia una persona fisica.

La CAUSALE deve essere la seguente:

V.d.C n. _____ del _____ P. L. MILANO
Sig. (qui indicare il cognome ed il nome del TRASGRESCORE)
L'importo e pari ad € 258,00 440,00 1000,00 1500,00 2000,00 3000,00 Altro € _____

L'e-mail e quella di chi effettua il pagamento.

E' interesse della parte dare comunicazione dell'avvenuto pagamento all'Unita in intestazione, presentando copia della quietanza anche via fax al n. 0277272351 o alla email

PL.Annonariaverbali@comune.milano.it

COMMERCIO SU AREA PRIVATA

- ❖ **Tipologia attività commerciali**
- ❖ **Requisiti Morali - Professionali e Titoli di studi validi**
- ❖ **Settori merceologici**
- ❖ **Attività escluse dalla normativa**
- ❖ **Farmacie e parafarmacie**
- ❖ **Forme speciali di vendita**
- ❖ **Affido di gestione di reparto**
- ❖ **Commercio di preziosi**
- ❖ **Merci ingombranti**
- ❖ **Codice del consumo- Diritto di recesso**

I riferimenti normativi in ordine alle attività di COMMERCIO SU AREA PRIVATA sono i seguenti:

- Il D.L.vo n. 114/98;
- La Legge Regionale n. 6/2010 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”;
- La Circolare del Ministero n. 3467/c del 28/05/1999 emanata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- Il D.L.vo 59/2010 che ha dato attuazione alla Direttiva 2006/123/CE – Direttiva Bolkestein”;
- La circolare del Ministero dello sviluppo economico n° 3656/C Prot. 0189658 del 12/9/2012
- Il Regolamento Regionale n. 3/2000;

Le attività commerciali su area privata si dividono in:

- **Esercizi di vicinato;**
- **Medie strutture di vendita;**
- **Grandi strutture di vendita;**
- **Centri commerciali**

Il subingresso, il trasferimento di sede, le modifiche di tali attività commerciali e l'apertura per il solo esercizio di vicinato, sono soggetti alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, introdotta con la modifica dell'art. 19 della Legge n. 241/90 e recepita da Regione Lombardia attraverso il provvedimento pubblicato sul B.U.R.L. il 22 marzo 2011.

La SCIA deve essere inoltrata al SUAP del Comune competente utilizzando esclusivamente il portale www.impresainun giorno.it.

SETTORI MERCEOLOGICI

I settori merceologici sono 2: **ALIMENTARE** e **NON ALIMENTARE**.

Gli operatori commerciali sono pertanto titolati a porre in vendita tutti i prodotti appartenenti al settore merceologico per il quale hanno inoltrato la SCIA, fatto salvo, per il settore alimentare, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari ed eventuali norme specifiche relative a determinate categorie di prodotti.

OBBLIGO DI VENDITA

Il titolare dell'attività commerciale al dettaglio, procede alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta come previsto dall'art 3 D.L.vo n. 114/98 ma non essendo prevista sanzione si rende necessario redigere apposita relazione di servizio da inviare al Settore Commercio per i successivi provvedimenti.

SUPERFICIE DI VENDITA

Ai fini della determinazione di attività prevalente, ai sensi dell'art 13 D.L.vo 114/98, quest'ultima deve essere svolta su una superficie non inferiore all'80% della superficie di vendita.

Per la vendita di merci ingombranti (*mobili, veicoli, legnami, ecc.*) la superficie di vendita è computata nella misura di 1/8 S.L.P. (*D.g.r. 20 dicembre 2013 - n. X/1193*).

ESERCIZI DI VICINATO

Sono le attività di vendita che hanno una superficie fino a 150 mq. per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e 250 mq. per quelli con popolazione superiore.

L'apertura, il subingresso, il trasferimento di sede, ampliamento e le modifiche degli esercizi di vicinato sono soggetti a presentazione della SCIA. Sono richiesti i requisiti morali per le attività non alimentari ed anche quelli professionali per le attività alimentari.

Qualora all'interno dell'esercizio si effettui anche attività di produzione, quest'ultima deve essere riportata in apposito riquadro.

L'attività può essere iniziata immediatamente.

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Sono le attività di vendita che hanno una superficie fino a 1500 mq. per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e fino a 2.500 mq. per i Comuni con popolazione superiore.

L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento sono soggetti ad AUTORIZZAZIONE rilasciata dal Comune competente per territorio.

Il Comune ha 90 giorni di tempo per dare riscontro al richiedente, trascorso tale periodo la domanda si ritiene accolta, mediante l'istituto del silenzio assenso.

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Sono le attività di vendita con superficie superiore a mq. 1500 per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e superiore a 2.500 mq. per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento sono soggetti ad AUTORIZZAZIONE rilasciata dal Comune competente per territorio a seguito della Conferenza di Servizi.

La domanda di rilascio viene esaminata da una Conferenza di Servizi appositamente istituita entro 60 giorni dal ricevimento e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza entro 90 giorni dall'esame della Conferenza di Servizi. Il rilascio è comunque subordinato al parere favorevole del rappresentante Regionale.

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI VENDITA SU AREA PRIVATA

Tali attività di vendita, a carattere temporaneo e svolte su aree private di cui il Comune non ha la disponibilità sono disciplinate dall'art. 16 comma 3 e dall'art. 29 quater della L.R. 6/2010.

L'art. 16/3 L.R. 6/2010 prevede l'assimilazione normativa di tali attività a quelle svolte al dettaglio in sede fissa e impone la garanzia della conformità urbanistica delle aree utilizzate nonché, se prevista dalla normativa vigente, la conformità edilizia degli edifici.

L'art. 29 quater L.R. 6/2010 prevede che le attività occasionali di somministrazione di alimenti e bevande o di vendita di prodotti alimentari o non alimentari, su area privata di cui il Comune non ha la disponibilità, svolte in via accessoria, nell'ambito di manifestazioni temporanee organizzate da soggetti senza fini di lucro, non richiedono la conformità urbanistica delle aree utilizzate.

Il comma 2 del precitato articolo specifica che non sono riconducibili alle sopracitate attività le manifestazioni o gli eventi che, ancorché temporanei e con finalità non lucrative, vedano il coinvolgimento diretto nell'organizzazione della manifestazione di soggetti che svolgono professionalmente l'attività commerciale.

SUBINGRESSO

Il subingresso si configura in caso di trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte. Il subingresso in attività commerciali è soggetto alla presentazione della SCIA o della comunicazione Unica sul portale Impresainungiorno.gov.it

Il subentrante (*persona fisica o giuridica*) deve essere in possesso: dei requisiti richiesti per l'attività in cui intende subentrare (*morali per le attività non alimentari, morali e professionali per le attività alimentari*), dell'atto (*tra vivi o mortis causa*) attestante il trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda in suo favore, redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata e registrata.

Qualora il subentrante in attività alimentare sia persona giuridica ed il legale rappresentante non sia in possesso dei requisiti professionali, può nominare una persona fisica (PREPOSTO), titolato dei requisiti richiesti. Il preposto deve essere designato attraverso la compilazione dell'apposito riquadro sulla SCIA, non ha l'obbligo di essere presente durante l'esercizio dell'attività e non può essere nominato per più società.

In caso di subentro, l'attività deve essere iniziata entro un anno (*due se trattasi di Centri Commerciali o attività con superficie superiore a 2.500 mq.*)

In caso di subentro per causa di morte, il subentrante può svolgere l'attività del dante causa se non si trova in una delle condizioni di cui all'art. 71 del D.L.vo 59/2010 e se entro un anno risulti in possesso dei requisiti richiesti per tale attività. Tale termine può essere prorogato dal Sindaco se il ritardo non è imputabile all'interessato ma, negli altri casi, ordina la cessazione dell'attività.

A partire dal 5 OTTOBRE 2015 il portale nazionale “www.impresainungiorno.gov.it” costituisce l'unico canale per inviare una SCIA al SUAP di Milano.

CESSAZIONE

In caso di cessazione dell'attività da parte dell'esercente per chiusura, cessione d'azienda, affittanza o altro motivo deve essere presentata apposita SCIA o comunicazione Unica sul portale Impresainungiorno.it

REQUISITI MORALI

L'art 71 D.L.vo 59/2010 come modificato dal D.L.vo 147/2012 prevede che non possano esercitare l'attività di vendita o somministrazione:

- a) Coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

- b) Coloro che abbiano riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato per un delitto non colposo, per il quale è prevista una condanna a pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto una condanna superiore al minimo edittale;
- c) Coloro che abbiano riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II titolo VIII capo II C.P. (*ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione*);
- d) Coloro che abbiano riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato per reati contro l'igiene e la sanità pubblica;
- e) Coloro che abbiano riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) Coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla L. 27/12/1956 n. 1423 o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla L. 31/05/1965 n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive.

Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovino in una delle condizioni di cui sopra ovvero abbiano riportato con sentenza passata in giudicato una condanna per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per reati relativi ad infrazioni sulle norme sui giochi.

Il divieto di esercizio dell'attività di cui alle lettere b), c), d) ed f) si estende per la durata di 5 anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo il termine di 5 anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto d'esercizio non si applica qualora sia intervenuta la sospensione condizionale della pena.

In caso di società, organismi collettivi, associazioni, imprese individuali i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e da altra eventuale persona addetta, preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti indicati all'art 2 comma 3 D.P.R. 252/98 (*l'interessato, le società; per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; per le società in nome collettivo, a tutti i soci; per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari; per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato*).

REQUISITI PROFESSIONALI

Per intraprendere l'attività di commercio nel settore alimentare o l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, è necessario il possesso dei requisiti professionali in capo al titolare, al Legale Rappresentante o ad un preposto appositamente designato.

I requisiti professionali, così come riformulati dal D.L.vo 59/2010, attuazione della Direttiva 2006/123/CE – Direttiva Bolkestein, si intendono posseduti in presenza di titoli di studio della scuola secondaria superiore o di laurea anche di primo livello (triennale) o di altra scuola ad indirizzo professionale almeno triennale, purché nel piano di studi siano previste materie attinenti il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

La D.G. Commercio Fiere e Mercati, con nota n 01.2010.0003847 del 02.04.2010 ha specificato che a titolo esemplificativo sono da ritenersi validi i seguenti titoli di studio:

LAUREA: medicina e veterinaria, farmacia, scienza dell'alimentazione, biologia, chimica, agraria, tecnologia delle produzioni animali e qualità dei prodotti.

DIPLOMA: alberghiero, perito agrario, perito chimico, addetto alla segreteria e amministrazione alberghiera, preparatore laboratorio chimico e biologico, esperto coltivatore, operatrice turistica.

La medesima nota specifica che per l'attività di vendita alimentare sono validi i titoli di studio già riconosciuti per il settore della somministrazione purché riferiti a corsi di studio almeno triennali.

In alternativa al possesso del titolo di studio, i requisiti professionali possono essere ottenuti come segue:

- a) aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano
- b) aver prestato la propria opera per almeno due anni anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o in quello della somministrazione, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;

I requisiti professionali sono richiesti anche per i prodotti di **erboristeria ingeribili** ma non sono richiesti per i prodotti alimentari venduti presso le farmacie o tabaccherie qualora gli esercenti siano anche titolari della tabella speciale privativa. Non sono richiesti inoltre per la vendita di mangimi (art. 71 c. 6 D.L.vo 59/2010).

ATTIVITA' ESCLUSE DALLA NORMATIVA

Sono escluse dalle sopracitate procedure le seguenti attività:

- ✓ FARMACIE qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici, presidi medico/chirurgici;
- ✓ RIVENDITE DI GENERI DI MONOPOLIO qualora vendano esclusivamente generi di monopolio;
- ✓ ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI;
- ✓ PRODUTTORI AGRICOLI;
- ✓ IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI qualora vendano esclusivamente carburante;
- ✓ ARTIGIANI per la vendita nei locali di produzione o a questi adiacenti dei beni di produzione propria;
- ✓ A CHI VENDA O ESPONGA PER LA VENDITA le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
- ✓ ALLE VENDITE DI FALLIMENTI;
- ✓ ALLE VENDITE effettuate durante il periodo di svolgimento delle FIERE CAMPIONARIE e delle MOSTRE DI PRODOTTI, purché tali vendite riguardino solo i prodotti oggetto delle manifestazioni.

FARMACIE

L'art 11 del D.L. 1/2012 convertito in Legge 27/2012, ha stabilito che l'apertura di nuove farmacie deve avvenire in rapporto di 1 ogni 3.300 abitanti con l'eventualità di aprirne una ulteriore se la popolazione eccedente supera il 50% del numero di abitanti stabilito.

Relativamente all'apertura di **una farmacia privata**, questa è possibile solo in una sede vacante o prendendo in gestione una farmacia già avviata.

Per aprire una farmacia privata occorre innanzitutto acquistare la licenza: sulla Gazzetta Ufficiale vengono pubblicati periodicamente i **concorsi per farmacista** cioè per l'assegnazione della titolarità di una farmacia in una determinata zona.

La titolarità può essere sotto forma di società di persone o di società di capitali. Secondo le norme attualmente vigenti è necessario che il titolare sia farmacista laureato e abilitato, ed è anche obbligatorio che chi è addetto alla vendita sia in possesso di laurea specialistica.

Oltre alla laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche è necessario aver superato l'esame di stato ed essere iscritti all'Albo dei Farmacisti.

L'iscrizione deve essere fatta tramite l'ordine della provincia di appartenenza. I singoli ordini sono poi riuniti sotto la **Fofi**, ovvero la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, un ente pubblico che ne coordina l'attività e che rappresenta a livello nazionale la professione del Farmacista.

L'apertura di una Farmacia è soggetta a richiesta al SUAP del Comune per la vendita dei prodotti non medicinali (*integratori, prodotti per l'igiene, prodotti erboristici, cosmetici, ecc.*), alla presentazione della Comunicazione Unica alla Camera di Commercio, da effettuarsi anche in via telematica, alla presentazione della comunicazione

al Ministero della Salute, senza la quale non si può ottenere il codice della tracciabilità del farmaco e alla richiesta ad A.T.S. della concessione sanitaria per l'esercizio farmaceutico.

PARAFARMACIA

L'apertura di una parafarmacia è subordinata alla preventiva comunicazione al Comune, da effettuarsi 30 giorni prima. La medesima comunicazione andrà inoltrata anche alla Camera di Commercio, al Ministero della Salute, all'Agenzia del Farmaco, all'Ordine dei Farmacisti e infine alla Regione.

Per quanto riguarda i requisiti professionali, non è necessario che siano posseduti dal titolare ma è richiesta la presenza costante di un Farmacista Laureato.

Secondo la normativa nazionale, le parafarmacie presenti in Italia possono vendere i seguenti prodotti:

1. i medicinali di automedicazione o da banco che non necessitano di prescrizione medica (art. 87 e 96 del Decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219);
2. medicinali per uso veterinario, che possono essere acquistati con o senza ricetta medica;
3. medicinali omeopatici per uso umano, quando sono classificati come medicinali vendibili senza obbligo di ricetta medica;
4. preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione della ricetta medica.

Per verificare quali farmaci richiedono il possesso della ricetta medica e non sono quindi vendibili nelle parafarmacie esiste un elenco, periodicamente aggiornato, che viene determinato dal Ministero della Salute in accordo con l'Agenzia Italiana del Farmaco.

SPACCI INTERNI

La vendita negli spacci interni è subordinata alla presentazione della SCIA. È richiesto il possesso solo dei requisiti morali mentre, a seguito della modifica ad opera del D. L.vo n. 147/2012, dell'art. 71 del D. L.vo n. 59/2010, non sono più richiesti quelli professionali. (*Vedi Circolare MISE n. 3656/C del 12/09/2012 al punto 2.1.1*)

DISTRIBUTORI AUTOMATICI

L'art. 17 comma 4 del D.L.vo 114/98 prevede che la vendita mediante apparecchi automatici **effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo**, sia soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.

La tipologia di tale esercizio dipenderà dunque dalla superficie di vendita dello stesso e dal numero di abitanti del Comune ove è ubicato.

Nel caso, all'interno dell'esercizio siano posizionate attrezzature quali tavoli e sedie si tratterà dunque di esercizio di somministrazione.

Tale previsione è altresì ripresa dall'art. 15 L.R. 6/2010 che, modificato dalla L.R. 3/2012 prevede che per l'avvio di un'attività di vendita per mezzo di apparecchi automatici deve essere presentata apposita SCIA ai sensi dell'art. 19 L. 241/90.

L'art 14/1 della L.R. 15/2017 ha modificato l'art 15/1 della L.R. 6/2010 per cui non è più necessario comunicare semestralmente ad ATS le nuove installazioni e le disinstallazioni dei distributori automatici.

VENDITA PER CORRISPONDENZA

Per intraprendere l'attività di vendita per corrispondenza è necessario l'invio di SCIA al Comune ove l'esercente, se titolare di impresa individuale o il legale rappresentante, se impresa collettiva, intende avviare l'attività.

In queste forme di vendita è vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per consumatore.

Nella SCIA devono essere indicati i requisiti morali e nel caso di vendita nel settore alimentare, professionali posseduti.

Nel caso in cui le operazioni di vendita siano effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare prima di mettere in onda le vendite che il titolare dell'attività sia in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 71 D.L.vo 59/2010 per l'esercizio della vendita al dettaglio.

Durante la trasmissione devono essere indicati il nome e la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il numero di iscrizione al registro imprese e il numero di partita IVA del venditore.

Agli organi di controllo è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.

Le operazioni di vendita all'asta realizzate tramite televisione o altri sistemi di comunicazione sono vietate. Chi effettua le vendite per conto terzi tramite televisione deve essere in possesso della licenza di cui all'art. 115 T.U.L.P.S., ora sostituita con SCIA.

Alle vendite per corrispondenza si applicano le disposizioni di cui al D.L.vo 206/2005 “*Codice del Consumo*” in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali.

VENDITE PRESSO IL DOMICILIO DEL CONSUMATORE

Le vendite presso il domicilio del consumatore sono soggette ad invio di apposita SCIA al Comune ove l'esercente, se titolare di impresa individuale o il legale rappresentante, se impresa collettiva, intende avviare l'attività.

È richiesta la sussistenza dei requisiti morali e professionali e qualora il titolare dell'attività intenda avvalersi di collaboratori, ne deve comunicare l'elenco all'Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo ove ha la residenza o la sede legale. Lo stesso risponde agli effetti civili dell'attività dei collaboratori i quali devono essere in possesso dei requisiti morali e dotati di apposito tesserino di riconoscimento fornito dall'impresa.

Il tesserino deve essere numerato ed aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione della sede dell'impresa e dei prodotti oggetto dell'attività, nonché il nome e la firma del responsabile dell'attività.

Il tesserino è obbligatorio anche per il titolare dell'impresa che eserciti direttamente.

Le medesime disposizioni si applicano anche qualora l'attività sia svolta su area pubblica.

AFFIDO IN GESTIONE DI REPARTO

Ai sensi dell'art. 39 Reg. Reg. 3/2000, il titolare di esercizio organizzato su più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio, può affidare uno o più di essi ad un soggetto terzo, in possesso dei requisiti richiesti, affinché li gestisca in proprio, previa comunicazione del titolare al Comune competente per territorio.

CENTRO COMMERCIALE

Trattasi di media o grande struttura di vendita, *nella quale più esercizi commerciali (al dettaglio, medie o grandi strutture di vendita)* sono inseriti in un complesso a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comune e spazi di servizio gestiti unitariamente. Non è previsto un numero minimo di esercizi per la definizione di centro commerciale.

Rientra nella definizione di centro commerciale anche l'attività composta da esercizi diversi quali cinema o ristoranti che dispongano di una superficie riservata al commercio superiore al 20 % di quella globale.

IL COMMERCIO DEI PREZIOSI

Ai sensi dell'art. 127 del T.U.L.P.S. devono munirsi della Licenza del Questore i fabbricanti e i commercianti di preziosi, sia che lavorino abitualmente che occasionalmente (*art. 243 Reg T.U.L.P.S.*).

Devono munirsi della Licenza del Questore anche i fabbricanti e i commercianti di articoli con montature e guarnizioni in metalli preziosi (*art. 244 Reg. T.U.L.P.S.*).

Sono esclusi dall'obbligo invece i fabbricanti e commercianti di penne stilografiche qualora l'impiego del metallo prezioso sia riservato unicamente alla composizione del pennino. Sono esclusi dall'obbligo anche i preposti ed i rappresentanti di commercio ma devono munirsi della copia della Licenza del Questore rilasciata alla ditta che rapprendano con riportato il nominativo del preposto o rappresentante.

La licenza è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla stessa persona o ditta.

Quando l'intestatario è titolare di più attività, in ognuna deve conservare copia della licenza del Questore ove sia annotata la località per la quale è stata rilasciata.

Se si tratta di una sede non ricompresa nella competenza territoriale del Questore che l'ha rilasciata, la stessa deve essere vistata dall'Autorità nella cui giurisdizione si trova l'esercizio.

La licenza del Questore ha scadenza il 31 dicembre dell'anno del rilascio e si intende automaticamente rinnovata mediante il pagamento delle concessioni governative.

Ai sensi dell'art. 128 T.U.L.P.S. impone la tenuta di un registro ove siano annotate tutte le operazioni compiute per il commercio di cose antiche usate e di oggetti preziosi nuovi e usati.

L'obbligo della presa d'atto per la vendita di oggetti di valore usati è stato abrogato dal D.L.vo 222/2016; si veda anche la Circolare M.I. n. 557/PAS/U/004040/12900.A(24)BIS del 21/03/2018 dalla quale si evince che il Consiglio di Stato, con parere n. 15, del 2 marzo 2018, si è espresso nel senso che l'intervento demolitorio sull'art. 126 del TULPS debba considerarsi circoscritto unicamente a tale articolo, senza riverbero alcuno sul successivo art. 128.

Nell'ipotesi che la cessione di preziosi avvenga mediante contratti a distanza, come quelli conclusi mediante la rete telematica, il Ministero dell'Interno con nota del 14/7/2011 ha specificato di non ritenere assolto l'obbligo di identificazione dell'acquirente mediante invio di una copia fotostatica del documento di identità.

VENDITA DI MERCI INGOMBRANTI

La superficie di vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di automobili e di altri veicoli a motore, rivendite di legnami, materiali edili, tipologie simili alle precedenti) è calcolata in misura di 1/8 della superficie lorda di pavimentazione. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra tassativamente indicate, salvo che si chiedano e ottengano le autorizzazioni prescritte dagli artt. 8 e 9 del D.L.vo n. 114/1998 per l'intera ed effettiva superficie di vendita. Nei casi di vendita non autorizzata di merci diverse, è applicata la sanzione di cui all'art. 22 comma 6 del D.L.vo n. 114/1998, come riportato nella D.g.r. 20 dicembre 2013 - n. X/1193.

VENDITA DI VEICOLI

La vendita di veicoli rientra nell'ambito di applicazione del D.L.vo 114/98, pertanto sia nel caso di vendita di veicoli nuovi che vendita diretta di veicoli usati, è richiesto l'invio della SCIA.

L'attività del "conto vendita", ossia qualora il concessionario non acquisisca direttamente i veicoli ma li ponga in vendita per conto terzi, configura invece attività di intermediazione d'affari, soggetta all'invio della SCIA ex art. 115 T.U.L.P.S.

Nell'intermediazione d'affari è ammessa la rappresentanza, soggetta alla dichiarazione di rappresentanza; in mancanza del titolare e della predetta documentazione si procederà alla contestazione della violazione di cui all'art. 8 T.U.L.P.S.

Per quanto attiene la vendita di veicoli usati, è tuttora ancora vigente l'obbligo della tenuta di apposito registro per il commercio di cose usate, così come specificato con nota del Ministero dell'Interno, prot. 557/PAS/U/004040/12900.A(24) BIS del 21/03/2018, in cui ha chiarito che l'abrogazione dell'art. 126 T.U.L.P.S. non intacca in alcun modo le previsioni dell'art. 128 T.U.L.P.S.,

Quando nelle concessionarie sia effettuata unicamente la vendita di auto, atteso che le stesse rientrano tra le merci ingombranti, ai sensi della D.g.r. 20 dicembre 2013 - n. X/1193, la superficie di vendita dell'esercizio è computata in ragione di 1/8 della superficie di vendita stessa. (*un esercizio con superficie di mq 2000, che operi in un Comune con più di 10.000 abitanti e che venda solo auto, è da considerarsi esercizio di vicinato*).

IL DIRITTO DI RECESSO

Esclusione del diritto di recesso:

Il diritto di recesso di cui agli articoli da 52 a 58 del Codice del Consumo, per i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali è escluso relativamente a:

- a) i contratti di servizi dopo la completa prestazione del servizio se l'esecuzione è iniziata con l'accordo espresso del consumatore e con l'accettazione della perdita del diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del professionista;

- b) la fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di recesso;
- c) la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati;
- d) la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente;
- e) la fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna;
- f) la fornitura di beni che, dopo la consegna, risultano, per loro natura, inscindibilmente mescolati con altri beni;
- g) la fornitura di bevande alcoliche, il cui prezzo sia stato concordato al momento della conclusione del contratto di vendita, la cui consegna possa avvenire solo dopo trenta giorni e il cui valore effettivo dipenda da fluttuazioni sul mercato che non possono essere controllate dal professionista;
- h) i contratti in cui il consumatore ha specificamente richiesto una visita da parte del professionista ai fini dell'effettuazione di lavori urgenti di riparazione o manutenzione. Se, in occasione di tale visita, il professionista fornisce servizi oltre a quelli specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi dai pezzi di ricambio necessari per effettuare la manutenzione o le riparazioni, il diritto di recesso si applica a tali servizi o beni supplementari;
- i) la fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software informatici sigillati che sono stati aperti dopo la consegna;
- l) la fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni;
- m) i contratti conclusi in occasione di un'asta pubblica;
- n) la fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di catering o i servizi riguardanti le attività del tempo libero qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici;
- o) la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se l'esecuzione è iniziata con l'accordo espresso del consumatore e con la sua accettazione del fatto che in tal caso avrebbe perso il diritto di recesso.

Esercizio del diritto di recesso:

Fatte salve le eccezioni previste, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto stipulato a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti.

Il periodo di recesso termina dopo quattordici giorni a partire:

- ✓ nel caso di fornitura di servizi, dal giorno della conclusione del contratto;
- ✓ nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore o un terzo designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico del bene;
- ✓ nel caso di beni multipli ordinati dal consumatore mediante un solo ordine e consegnati separatamente, dal giorno in cui il consumatore o un terzo designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene;
- ✓ nel caso di un bene costituito da lotti o pezzi multipli, dal giorno in cui il consumatore o un terzo designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo lotto o pezzo;
- ✓ Nel caso di contratti per la consegna periodica di beni durante un determinato periodo di tempo, dal giorno in cui il consumatore o un terzo designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico del primo bene;
- ✓ Nel caso di contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, se non venduto in volume limitato o quantità determinata, dal giorno della conclusione del contratto.

GARANZIA COMMERCIALE PER I BENI DI CONSUMO

Ai sensi dell'art. 128 D.L.vo 206/2005 tutti i beni di consumo sono soggetti a garanzia, con l'esclusione di:

- Beni oggetto di vendita forzata o venduti dall'autorità giudiziaria;
- L'acqua e il gas, quando non confezionati in volumi delimitati o quantità predeterminate;
- L'energia elettrica.

La garanzia applicata può essere CONVENZIONALE od ULTERIORE.

CONVENZIONALE è quella prevista per legge; per i prodotti nuovi ha validità di due anni dalla consegna del bene e per i prodotti usati non può essere inferiore ad un anno.

ULTERIORE è quella che viene garantita dal produttore o venditore oltre i termini di cui sopra.

ATTENZIONE

Qualora si riscontrino violazioni relative all'utilizzo di bombole di gas G.P.L., si consulti il capitolo relativo al commercio su area pubblica.

COMMERCIO SU AREA PRIVATA

- 1 Violazione: **Art. 3 D.Lvo 31.03.1998 n° 114** PMR: **5.164,00 €**
Non procedere alla vendita dei prodotti a chiunque ne sia disposto a pagarne il prezzo e nell'ordine temporale della richiesta
Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: **2.582,00 €** Max: **15.493,00 €**
Fare rapporto al Settore commercio per l'eventuale successiva diffida.
- 2 Violazione: **Art. 65-1° c. D. L.vo 26.03.2010 n° 59** PMR: **5.164,00 €**
Apertura, ampliamento o trasferimento di un esercizio di vicinato senza avere presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Comune
Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: **2.582,00 €** Max: **15.493,00 €**
In riferimento all'art. 7 D.L.vo 114/1998. Sanzione prevista dall'art. 22 del D.L.vo 114/98.
- 3 Violazione: **Art. 65-1° c. D. L.vo 26.03.2010 n° 59** PMR: **5.164,00 €**
Esercizio di vicinato organizzato per la vendita mediante distributori automatici, senza avere presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Comune
Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: **2.582,00 €** Max: **15.493,00 €**
In riferimento all'art. 7 D.L.vo 114/1998. Sanzione prevista dall'art. 22 del D.L.vo 114/98.
- 4 Violazione: **Art. 65-1° c. D.L.vo 26.03.2010 n° 59** PMR: **5.164,00 €**
Artigiano che vende i prodotti di sua produzione fuori dai locali in cui li produce senza la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: **2.582,00 €** Max: **15.493,00 €**
In riferimento all'art. 7 D.L.vo 114/1998. Sanzione prevista dall'art. 22 del D.L.vo 114/98.
- 5 Violazione: **Art. 65-1° c. D. L.vo 26.03.2010 n° 59** PMR: **5.164,00 €**
Apertura di esercizio di vicinato con Segnalazione Certificata di Inizio Attività inefficace in quanto(motivare l'inefficacia)
Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: **2.582,00 €** Max: **15.493,00 €**
In riferimento all'art. 7 del D.L.vo 114/1998. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività può essere inefficace in quanto l'autocertificazione è mendace per mancanza ad es. dei requisiti morali, professionali, sanitari o per altra motivazione. In tale caso redigere N.d.R. per il reato di cui all'art. 19 comma 6° della Legge 241/90 con le ulteriori previsioni normative richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.
- 6 Violazione: **Art. 8-1 c. D.L.vo 31.03.1998 n° 114** PMR: **5.164,00 €**
Apertura, ampliamento o trasferimento di una media struttura di vendita senza autorizzazione del Comune
Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: **2.582,00 €** Max: **15.493,00 €**
Vige il silenzio assenso di gg. 90 per l'eventuale diniego.
- 7 Violazione: **Art. 9-1° c. D.L.vo 31.03.1998 n° 114** PMR: **5.164,00 €**
Apertura, trasferimento di sede o ampliamento di una grande struttura di vendita senza autorizzazione del Comune
Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: **2.582,00 €** Max: **15.493,00 €**
Vige il silenzio assenso di gg. 60 + 120 per l'eventuale diniego.

8	Violazione: <u>Art. 14-1° c. D.L.vo 31.03.1998 n° 114</u>	PMR: 1.032,00 €
Omessa indicazione del prezzo di vendita sui prodotti esposti		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €
Vige l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.		
9	Violazione: <u>Art. 14-1° c. D.L.vo 31.03.1998 n° 114</u>	PMR: 1.032,00 €
Indicazione dei prezzi in modo non chiaro e ben leggibile		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €
10	Violazione: <u>Art. 66-1° c. D.L.vo 26.03.2010 n° 59</u>	PMR: 5.164,00 €
Vendita di merci in spacci interni senza avere presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Comune		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 2.582,00 € Max: 15.493,00 €
In riferimento all'art. 16 del D.L.vo 114/98. Sanzione prevista dall'art. 22 del D.L.vo 114/98.		
11	Violazione: <u>Art. 66-1° c. D.L.vo 26.03.2010 n° 59</u>	PMR: 5.164,00 €
Vendita in spacci interni a persone che non hanno titolo ad accedervi		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 2.582,00 € Max: 15.493,00 €
In riferimento all'art. 16 del D.L.vo 114/98. Sanzione prevista dall'art. 22 del D.L.vo 114/98.		
12	Violazione: <u>Art. 66-1° c. D.L.vo 26.03.2010 n° 59</u>	PMR: 5.164,00 €
Vendita in Spacci interni con Segnalazione Certificata di Inizio Attività resa inefficace - riportare i motivi		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 2.582,00 € Max: 15.493,00 €
In riferimento all'art. 16 del D.L.vo 114/98. Sanzione prevista dall'art. 22 del D.L.vo 114/98.		
13	Violazione: <u>Art. 67-1° c. D.L.vo 26.03.2010 n° 59</u>	PMR: 5.164,00 €
Distribuzione merci a mezzo apparecchi automatici in attività dedicata senza avere presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Comune		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 2.582,00 € Max: 15.493,00 €
In riferimento all'art. 17 del D.L.vo 114/98. Sanzione prevista dall'art. 22 del D.L.vo 114/98.		
14	Violazione: <u>Art. 67-1° c. D.L.vo 26.03.2010 n° 59</u>	PMR: 5.164,00 €
Esercitava attività di distribuzione merci a mezzo apparecchi automatici avendo la S.C.I.A. Resa inefficace -riportare i motivi		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 2.582,00 € Max: 15.493,00 €
In riferimento all'art. 17 del D.L.vo 114/98. Sanzione prevista dall'art. 22 del D.L.vo 114/98.		
15	Violazione: <u>Art. 68-1° c. D.L.vo 26.03.2010 n° 59</u>	PMR: 5.164,00 €
Vendita per corrispondenza - tv - internet senza avere presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Comune ove si intende avviare l'attività		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 2.582,00 € Max: 15.493,00 €
In riferimento all'art. 18 del D.L.vo 114/98. Sanzione prevista dall'art. 22 del D.L.vo 114/98.		

16 Violazione: **Art. 68-1° c. D.L.vo 26.03.2010 n° 59** PMR: **5.164,00 €**

Vendita per corrispondenza/tv/internet avendo effettuato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività resa inefficace (riportare i motivi)

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 2.582,00 € Max: 15.493,00 €

In riferimento all'art. 18 del D.L.vo 114/98. Sanzione prevista dall'art. 22 del D.L.vo 114/98.

17 Violazione: **Art. 18-2° c. D.L.vo 31.03.1998 n° 114** PMR: **5.164,00 €**

Vendita per corrispondenza/tv/internet, invio di prodotti non richiesti con spese o vincoli per il consumatore

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 2.582,00 € Max: 15.493,00 €

Sanzione prevista dall'art. 22 del D.L.vo 114/98.

18 Violazione: **Art. 69-1° c. D.L.vo 26.03.2010 n° 59** PMR: **5.164,00 €**

Vendita presso il domicilio dei consumatori senza avere presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Comune ove si intende avviare l'attività

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 2.582,00 € Max: 15.493,00 €

In riferimento all'art. 19 del D.L.vo 114/98. Sanzione prevista dall'art. 22 del D.L.vo 114/98.

19 Violazione: **Art. 69-1° c. D.L.vo 26.03.2010 n° 59** PMR: **5.164,00 €**

Esercitava attività di vendita a domicilio avendo effettuato al Comune la Segnalazione Certificata di Inizio Attività resa inefficace -riportare i motivi

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 2.582,00 € Max: 15.493,00 €

In riferimento all'art. 19 del D.L.vo 114/98. Sanzione prevista dall'art. 22 del D.L.vo 114/98.

20 Violazione: **Art. 19-5° c. D.L.vo 31.03.1998 n° 114** PMR: **5.164,00 €**

Società che effettua il commercio a domicilio senza rilasciare il tesserino di riconoscimento ai propri incaricati

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 2.582,00 € Max: 15.493,00 €

Il tesserino, rilasciato dall'impresa, deve riportare le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede dei prodotti oggetto dell'attività, il nome del responsabile dell'impresa e la sua firma, essere numerato e aggiornato annualmente.

21 Violazione: **Art. 19-6° c. D.L.vo 31.03.1998 n° 114** PMR: **5.164,00 €**

Omessa esposizione o esposizione non visibile del tesserino di riconoscimento durante la vendita al domicilio del consumatore

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 2.582,00 € Max: 15.493,00 €

Il tesserino, rilasciato dall'impresa, deve riportare le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede dei prodotti oggetto dell'attività, il nome del responsabile dell'impresa e la sua firma, essere numerato e aggiornato annualmente.

22 Violazione: **Art. 26-5° c. D.L.vo 31.03.1998 n° 114** PMR: **1.032,00 €**

Omessa presentazione della S.C.I.A. di subingresso al Comune per trasferimento della gestione o proprietà per atto tra vivi

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €

23	Violazione:	Art. 26-5° c. D.L.vo 31.03.1998 n° 114	PMR:	1.032,00 €
Omessa presentazione della S.C.I.A. al Comune per la cessazione dell'attività degli esercizi di vicinato				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €
La dichiarazione circa la cessazione dell'attività va effettuata in tutti i casi in cui termina l'attività economica presso l'esercizio tranne per l'affidamento in gestione di reparto. Si precisa che quanto concerne la cessazione definitiva dell'attività, in considerazione che la sospensione dell'attività non è soggetta a comunicazione da parte dell'esercente, la sanzione pecunaria di un esercizio di vicinato può essere comminata solamente dopo un anno, anche se i locali sono stati trovati liberi da arredi o attrezzature (vedi risoluzione del Ministero delle Attività Produttive prot. 3175 del 29 marzo 2006).				
24	Violazione:	Art. 26-5° c. D.L.vo 31.03.1998 n° 114	PMR:	1.032,00 €
Omessa presentazione della S.C.I.A. al Comune per la cessazione dell'attività delle medie e grandi strutture di vendita				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €
La dichiarazione circa la cessazione dell'attività va effettuata in tutti i casi in cui termina l'attività economica presso l'esercizio tranne per l'affidamento in gestione di reparto. Si precisa che quanto concerne la cessazione definitiva dell'attività, in considerazione che la sospensione dell'attività non è soggetta a comunicazione da parte dell'esercente, la sanzione pecunaria riferita ad una media o grande struttura di vendita può essere comminata solamente dopo un anno, anche se i locali sono stati trovati liberi da arredi o attrezzature (vedi risoluzione del Ministero delle Attività Produttive prot. 3175 del 29 marzo 2006).				
25	Violazione:	Art.39 Regolamento Regionale 21.07.2000 n° 3	PMR:	1.032,00 €
Titolare di esercizio che affida reparto in gestione senza comunicazione al Comune competente				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €
Segnalazione all'ufficio comunale competente.				
26	Violazione:	Art. 48 D.L.vo 06.09.2005 n° 206	PMR:	10.000,00 €
Contratti diversi da quelli a distanza e fuori dai locali commerciali stipulati prima di fornire l'indicazione del diritto di recesso ole altre informazioni previste dalla legge				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni	Min: 5.000,00 € Max: 50.000,00 €
Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto diverso da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista deve fornire al consumatore le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile, qualora esse non siano già apparenti dal contesto: a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi; b) l'identità del professionista, l'indirizzo geografico in cui è stabilito e il numero di telefono e, ove questa informazione sia pertinente, l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale egli agisce; c) il prezzo totale dei beni o servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o dei servizi comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se applicabili, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; d) se applicabili, le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare il servizio e il trattamento dei reclami da parte del professionista; e) oltre a un richiamo dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni, l'esistenza e le condizioni del servizio postvendita e delle garanzie commerciali, se applicabili; f) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni di risoluzione del contratto; g) se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica; h) qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con l'hardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabili. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui sopra, si applicano anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui sopra, non si applicano ai contratti che implicano transazioni quotidiane e che sono eseguiti immediatamente al momento della loro conclusione. È fatta salva la possibilità di prevedere o mantenere obblighi aggiuntivi di informazione precontrattuale per i contratti ai quali si applica il presente articolo.				

27	Violazione:	Art. 49 D.L.vo. 06.09.2005 n° 206	PMR:	10.000,00 €
Contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali stipulati senza le informazioni precontrattuali per il consumatore e inerenti il diritto di recesso				
	Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni Min: 5.000,00 € Max: 50.000,00 €
Sanzione prevista dall'art. 67 septies decies del D.L.vo 206/2005 modificato dal D.L.vo 21/2014. Per quanto attiene gli obblighi precontrattuali e le informazioni che il venditore deve fornire, vedere la parte narrativa.				
28	Violazione:	Art. 50 D.L.vo. 06.09.2005 n° 206	PMR:	10.000,00 €
Contratto stipulato fuori dai locali commerciali senza comunicazione scritta di conferma delle informazioni di legge				
	Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni Min: 5.000,00 € Max: 50.000,00 €
Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali il professionista deve fornire al consumatore le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, su supporto cartaceo o, se il consumatore e' d'accordo, su un altro mezzo durevole. Dette informazioni devono essere leggibili e presentate in un linguaggio semplice e comprensibile.				
29	Violazione:	Art. 51 D.L.vo. 06.09.2005 n° 206	PMR:	10.000,00 €
Contratto stipulato a distanza senza comunicazione scritta di conferma delle informazioni di legge				
	Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni Min: 5.000,00 € Max: 50.000,00 €
Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali il professionista deve fornire al consumatore le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, su supporto cartaceo o, se il consumatore e' d'accordo, su un altro mezzo durevole. Dette informazioni devono essere leggibili e presentate in un linguaggio semplice e comprensibile.				
30	Violazione:	Art. 56 D.L.vo. 06.09.2005 n° 206	PMR:	10.000,00 €
Omesso rimborso al consumatore delle somme eventualmente pagate entro il termine di 14 gg. in cui e' stato informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto				
	Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni Min: 5.000,00 € Max: 50.000,00 €
Il professionista deve rimborsare tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, eventualmente comprensivi delle spese di consegna, senza indebito ritardo e comunque entro quattordici giorni dal giorno in cui e' informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 54. Il professionista deve eseguire il rimborso di cui al primo periodo utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore per la transazione iniziale, salvo che il consumatore abbia esplicitamente convenuto altrimenti e a condizione che questi non debba sostenere alcun costo quale conseguenza del rimborso. Nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati all'incasso, deve procedersi alla loro restituzione. E' nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso. Fatto salvo quanto sopra, il professionista non e' tenuto a rimborsare i costi supplementari, qualora il consumatore abbia scelto esplicitamente un tipo di consegna diversa dal tipo meno costoso di consegna offerto dal professionista. Salvo che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, con riguardo ai contratti di vendita, il professionista puo' trattenere il rimborso finche' non abbia ricevuto i beni oppure finche' il consumatore non abbia dimostrato di aver rispettato i beni, a seconda di quale situazione si verifichi per prima.				
31	Violazione:	Art. 115 R.D. 18.06.1931 n° 773	PMR:	1.032,00 €
Attività di mediazione d'affari svolta senza la presentazione della comunicazione				
	Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	PREFETTO Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €
Norma modificata dall'art. 13 comma 1^ lettera f) del D.L. 5/2012. Sanzione prevista dall'art. 17/bis T.U.L.P.S. inserito dall'art. 3 del D.L.vo 480/94.				
32	Violazione:	Art. 127 R.D. 18.6.1931 n° 773	PMR:	
Commercio di preziosi senza la prescritta licenza del Questore				
	Pagamento:		Ricorso:	PREFETTO Min: 258,00 € Max: 1.549,00 €
Sanzione prevista dall'art. 705 del C.P.- Modificato dall' art. 56 D.L.vo 507/99 NON AMMESSO AL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA.				

33	Violazione:	Art. 128 R.D. 18.6.1931 n° 773	PMR:	308,00 €
Commercio di cose preziose, di valore o antiche usate senza la tenuta di un registro delle operazioni che compiono giornalmente				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	PREFETTO	Min: 154,00 € Max: 1.032,00 €
Sanzione prevista dall'art. 17/bis 3° comma T.U.L.P.S. inserito dall'art. 3 del D.L.vo 480/94.				
34	Violazione:	Art. 128 R.D. 18.6.1931 n° 773	PMR:	308,00 €
Omessa registrazione giornaliera circa la vendita di cose usate, preziose, di valore o antiche				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	PREFETTO	Min: 154,00 € Max: 1.032,00 €
Sanzione prevista dall'art. 17/bis 3° comma T.U.L.P.S. inserito dall'art. 3 del D.L.vo 480/94.				
35	Violazione:	Art. 219 R.D. 06.05.1940 n° 635	PMR:	308,00 €
Registrazione non corretta o incompleta delle operazioni inerenti la vendita di cose usate, di valore o antiche				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	PREFETTO	Min: 154,00 € Max: 1.032,00 €
Nel registro delle agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari e dei sensali e intromettitori deve essere indicato, di seguito e senza spazi in bianco, il nome e cognome e domicilio del committente, la data e la natura della commissione, il premio pattuito, esatto o dovuto e l'esito della operazione.				
36	Violazione:	Art. 2630 Codice Civile	PMR:	206,00 €
Omessa comunicazione nei termini prescritti inerenti le denunce o comunicazioni presso il Registro delle Imprese (per le SOCIETA')				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni	Min: 132,00 € Max: 1.032,00 €
Sanzione modificata dall'art. 9 della Legge 189/2011. Alla sanzione soggiace chi essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecunaria è ridotta ad un terzo.				
37	Violazione:	Art. 2194 Codice Civile	PMR:	20,00 €
Omessa comunicazione nei termini prescritti inerenti le denunce o comunicazioni presso il Registro delle Imprese (per le DITTE INDIVIDUALI)				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni	Min: 10,00 € Max: 516,00 €
Il D.L.vo 61/2002 ha modificato il C.C.. Le comunicazioni che devono essere effettuate entro 30 gg. sono quelle inerenti il nome, la ditta, l'oggetto dell'impresa ecc..				
38	Violazione:	Art. 18-3° c. D.P.R. 07.12.1995 n° 581	PMR:	20,00 €
Omessa iscrizione delle modificazioni per le ditte individuali (indicare quali tra quelle citate nel campo note)				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni	Min: 10,00 € Max: 516,00 €
Il D.L.vo 61/2002 ha modificato il C.C.. Sanzione prevista dall'art. 2194 del C.C.. Ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 581/95, si applica la medesima sanzione prevista per l'omessa iscrizione al Registro delle Imprese. Le modifiche che sono soggette all'iscrizione sono: a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza anagrafica, il codice fiscale e la partita I.V.A. dell'imprenditore; b) la ditta; c) l'attività dell'impresa, specificando, se trattasi di impresa commerciale, il capitale investito e il numero dei dipendenti e dei componenti la famiglia e, se trattasi di impresa agricola, i principali allevamenti e coltivazioni; d) la sede dell'impresa.				

39	Violazione:	Art. 6-2° c. bis D.L. 03.08.2007 n° 117	PMR:	6.666,67 €
Vendita per asporto in un esercizio di vicinato dalle ore 24.00 alle ore 06.00 di bevande alcoliche e superalcoliche				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	PREFETTO	Min: 5.000,00 € Max: 20.000,00 €
Convertito in legge con la L. 160/2007 e modificato dall'art. 54 comma 1° lettera a) della Legge 120/2010. Salvo la notte tra il 31 dicembre ed il 1 gennaio e quella tra il 15 ed il 16 agosto. Secondo la Risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n° 29804 del 20.2.2013, tale divieto opera anche per le vendite degli alcolici nelle medie e grandi strutture di vendita. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell' attivita' ovvero dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, pertanto redigere relazione all'Autorità Competente.				
40	Violazione:	Art. 6-2° c. bis D.L. 03.08.2007 n° 117	PMR:	6.666,67 €
Vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24.00 alle ore 06.00 in un esercizio di vicinato strutturato con distributori automatici				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	PREFETTO	Min: 5.000,00 € Max: 20.000,00 €
Poiché un distributore automatico inserito in un locale ad uso esclusivo è da considerare a tutti gli effetti un esercizio di vicinato, soggetto a tutte le norme riferite agli esercizi di vendita. Convertito in legge con la L. 160/2007 e modificato dall'art. 54 comma 1° lettera a) della Legge 120/2010. Salvo la notte tra il 31 dicembre ed il 1 gennaio e quella tra il 15 ed il 16 agosto. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell' attivita' ovvero dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, pertanto redigere relazione all'Autorità Competente.				
41	Violazione:	Art. 14 bis 2° c. Legge 30.03.2001 n° 125	PMR:	10.000,00 €
Vendita di bevande alcoliche tramite distributori automatici in spazi pubblici dalle ore 24.00 alle ore 07.00				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	PREFETTO	Min: 5.000,00 € Max: 30.000,00 €
Sequestro delle merci e delle attrezzature utilizzate per la successiva confisca. Modifica introdotta dall'art. 34 della Legge 4.6.2010 n° 96.				
42	Violazione:	Art. 14 bis 2° c. Legge 30.03.2001 n° 125	PMR:	10.000,00 €
Somministrazione di bevande alcoliche tramite distributori automatici in spazi pubblici dalle ore 24.00 alle ore 07.00				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	PREFETTO	Min: 5.000,00 € Max: 30.000,00 €
Sequestro delle merci e delle attrezzature utilizzate per la successiva confisca. Modifica introdotta dall'art. 34 della Legge 4.6.2010 n° 96.				
43	Violazione:	Art.14 ter -2°c. Legge 30.03.2001 n° 125	PMR:	333,33 €
Vendita o somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	PREFETTO	Min: 250,00 € Max: 1.000,00 €
Articolo introdotto dalla Legge 189/2012 di conversione del D.L. 158/2012. Con la Risoluzione n° 18512 del 4.2.2013 del Ministero dello Sviluppo Economico, la Direzione competente ha ritenuto che in linea con un precedente parere del Ministero dell'Interno alla Prefettura di Milano, che il legislatore con il termine "vende" non possa che avere voluto intendere "fornire" tali bevande ad un soggetto minore di anni 18, senza distinguere tra vendita e somministrazione o consumazione, ovvero che non può esserci alcuna differenza tra il mettere a disposizione del cliente minore di età la bevanda alcolica in bar o nel negozio e quindi tra somministrazione e vendita.				
44	Violazione:	Art. 22/3° comma lettera C Sezione I regolamento C.U.P	PMR:	231,33 €
Occupazione abusiva o in difformità rispetto a quanto indicato in concessione di suolo pubblico				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: Max:
La sanzione viene ricalcolata con cadenza biennale in riferimento agli aggiornamenti istat delle infrazioni del codice della strada. Seguiranno le notifiche per il recupero delle indennità e pr la sanzione maggiorata del 30%, calcolata dal settore finazne e tributi del Comune di Milano in riferimento alle lettere "A" e "B" dell'art 22 regolamento CUP.				

45	Violazione: <u>Art 17/2° comma Sezione I Regolamento C.U.P.</u>	PMR: 50,00 €
Omessa variazione della titolarità della concessione occupazione suolo pubblico		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 25,00 € Max: 500,00 €
46	Violazione: <u>Art 5.1 Regolamento per la qualità dell'aria</u>	PMR: 160,00 €
Mancato isolamento e/o mancata chiusura delle porte per l'accesso del pubblico verso i locali interni, da parte di esercizi commerciali in cui sia attivo un impianto di climatizzazione estivo o invernale di qualsiasi potenza termica nominale		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 80,00 € Max: 480,00 €
47	Violazione: <u>Art 5.2 Regolamento per la qualità dell'aria</u>	PMR: 160,00 €
Installazione di dispositivi a barriera d'aria non conformi negli accessi del pubblico verso i locali di esercizi commerciali, in cui sia attivo un impianto di climatizzazione invernale o estiva di qualsiasi potenza termica nominale		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 80,00 € Max: 480,00 €
I dispositivi a barriera d'aria, , devono rispettare i seguenti requisiti: - devono essere installati a regola d'arte; - il relativo flusso d'aria non deve essere riscaldato tramite resistenza elettrica; - devono garantire che la larghezza della barriera d'aria risulti non inferiore alla larghezza dell'apertura dell'esercizio commerciale verso l'esterno; - devono essere progettati per garantire una velocità del flusso d'aria al suolo (determinata conformemente alle norme tecniche vigenti) non inferiore a 2 m/s.		
48	Violazione: <u>Art 5.4 Regolamento per la qualità dell'aria</u>	PMR: 160,00 €
Mancato adeguamento dei dispositivi a barriera d'aria esistenti privi dei requisiti previsti o mancata dismissione degli apparati.		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 80,00 € Max: 480,00 €
Entro e non oltre il 01/06/2022. per le caratteristiche vedi note articolo precedente.		
49	Violazione: <u>Art 15/3° comma Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR: 3.000,00 €
Installazione di distributori automatici di prodotti alimentari in attività NON dedicata, senza aver presentato la Segnalazione Certificata d'Inizio Attività		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 1.500,00 € Max: 9.000,00 €
In relazione all'art 6/3 D.L.vo 193/2007		
50	Violazione: <u>Art 15/3° comma Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR: 1.500,00 €
Installazione di distributori automatici di prodotti NON alimentari in attività non dedicata, senza aver presentato la Segnalazione Certificata d'Inizio Attività		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 1.500,00 € Max: 1.500,00 €
51	Violazione: <u>Art 6 regolamento CE 29 aprile 2004 n°852</u>	PMR: 3.000,00 €
Omessa registrazione ad A.T.S. per l'installazione di distributori automatici di prodotti alimentari in attività dedicata.		
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso: A.T.S. Competente Min: 1.500,00 € Max: 9.000,00 €

COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

- ❖ **Titoli Autorizzativi**
- ❖ **Requisiti Morali - Professionali e Titoli di studi validi**
- ❖ **Carta d'esercizio ed Attestazione**
- ❖ **Occupazione illecita di suolo pubblico**
- ❖ **Sagre * Fiere *Feste di Via *Battitori * Street- Food**
- ❖ **Produttori Agricoli e Industriali *vendita ed esposizione opere dell'ingegno**
- ❖ **ONLUS *Cessioni a fini solidaristici**
- ❖ **Ordinanza Ministero della Salute 3 aprile 2002**

Legislazione in vigore

Con la **Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010** “*Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere*”, Regione Lombardia ha proceduto ad un riordino di tutta la normativa commerciale, ivi inclusa quella riguardante il Commercio su Area Pubblica.

Il Consiglio Comunale della Città di Milano, con Deliberazione n° 9 del 4 marzo 2013 ha emanato il **Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche**, regolamentando le diverse forme di commercio che si svolgono sulle aree pubbliche cittadine e prevedendo altresì apposite sanzioni per le inosservanze al citato atto regolamentare, sopperendo in tal modo alle carenze sanzionatorie della normativa regionale.

Definizioni e ambito di applicazione

L'art. 16 della Legge Regionale 6/2010, nel rispetto della normativa comunitaria e statale intende per :

- **Commercio su aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- **Aree pubbliche:** le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
- **Posteggio:** la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- **Mercato:** l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, **composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno**, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- **Mercato straordinario:** l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggio;
- **Fiera:** la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private

- delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);
- **Sagra:** ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);
 - **Calendario regionale delle fiere e delle sagre:** l'elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre;
 - **Presenze in un mercato o in una fiera:** il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
 - **Presenze effettive in un mercato o in una fiera:** il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale evento;
 - **Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche:** le associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche a livello provinciale ai sensi della L. 580/1993, oppure presenti a livello regionale e statale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro;
 - **Attrezzi:** i banchi e i trespoli, ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci.

VEICOLI ATTREZZATI PER LA VENDITA

Nel recepimento della Direttiva Bolkestein, con l'art 23 della L.R. 3/2011 e con la modifica dell'art 16 operata dalla L.R. 10/2016 (abrogate dall'art 2/1, lett. b) della L.R. 5/2018 ma i cui effetti sono fatti salvi dall'art 4/1 stessa L.R) la definizione di "attrezzi" è stata razionalizzata come

- AUTONEGOZI (*mezzi sempre destinati funzionalmente alla vendita ed alla somministrazione*) oggetto di sequestro/confisca, senza particolari oneri probatori;
- AUTOCARRI utilizzati solo per il trasporto della merce, non possono essere in alcun caso oggetto di sequestro/confisca ai fini della legislazione commerciale;
- AUTOCARRI utilizzati anche per l'esposizione/vendita, oggetto di sequestro/confisca solo con particolari accertamenti in relazione all'utilizzo; nella fattispecie dovremo dimostrare in che modo l'autocarro o parte di esso è stato utilizzato ai fini dell'attività commerciale.

Mentre per le prime due categorie di veicoli, ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria del sequestro propedeutico alla successiva confisca, non esistono dubbi operativi, sia per la loro destinazione d'uso, così come prevista dal vigente Codice della Strada sia per il loro reale utilizzo, la terza categoria di veicoli desta problematiche in riferimento al loro specifico utilizzo.

Quindi in sintesi, se l'autocarro è utilizzato unicamente per trasporto delle merci, non potrà essere oggetto di sequestro / confisca ma, nel caso in cui il pianale del veicolo venga utilizzato per l'esposizione e la vendita delle merci, sarà invece oggetto di sequestro ai fini della confisca. Essendo tale pianale parte integrante del veicolo stesso, ovviamente anche il mezzo sarà assoggettato al provvedimento sanzionatorio.

In tal senso sarà opportuno che venga accertato l'utilizzo come tale e sarà importante evidenziare sul verbale di contestazione, su quello di sequestro e successivamente in maniera ancora più dettagliata, sul verbale di trasmissione del sequestro stesso, le modalità secondo le quali si è accertato che il pianale del veicolo sia stato considerato come "*Apparecchio funzionale all'esposizione ed alla vendita delle merci*".

Tali evidenze possono essere riconducibili a:

- l'esposizione dei prezzi sui prodotti collocati sul veicolo;
- le sponde abbassate che permettano all'utenza di prendere visione delle caratteristiche del prodotto o la

- collocazione dei prodotti sulle sponde stesse al fine della vendita, consistenti eventualmente in un prolungamento del pianale del veicolo;
- la presenza del conducente / venditore che illustra le proprietà o le caratteristiche del prodotto all'eventuale acquirente, quando il bene sia collocato sul pianale del veicolo. In quest'ultima fattispecie è opportuno verificare le generalità del compratore stesso;
 - l'accertamento dello svolgimento di attività di vendita, supportato da elementi probatori;
 - altre eventuali evidenze che comunque devono essere dettagliate sui verbali di cui sopra.

Per l'applicazione delle sanzioni è sempre necessario accettare l'avvenuta vendita, annotando sul verbale di contestazione l'ora della stessa, il prodotto venduto e, se possibile, generalizzando l'acquirente in separati atti.

Requisiti morali e professionali per il commercio su area pubblica

A norma dell'articolo 7 lettera “*fbis*” del D. L.vo n. 59/2010 (*introdotto dalla L. 145/2018*), le disposizioni dello stesso Decreto non si applicano alle attività del Commercio al dettaglio su aree pubbliche, di conseguenza per quanto riguarda i requisiti per svolgere tali tipi di attività in Regione Lombardia, trova applicazione unicamente l'articolo 20 della L.R. n. 6/2010.

REQUISITI MORALI

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita su area pubblica coloro che:

- a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), ovvero a misure di sicurezza non detentive.
- g) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

Il divieto di esercizio dell'attività permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 85 del d.lgs. 159/2011. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

REQUISITI PROFESSIONALI

L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) **avere frequentato con esito positivo un corso professionale** per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) **avere prestato la propria opera, per almeno due anni**, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, in proprio o presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) **essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale**, o di altra scuola ad indirizzo professionale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Persona preposta all'attività commerciale

Sia per le imprese individuali sia in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Corsi professionali

La Giunta regionale stabilisce l'organizzazione, la durata e le materie del corso professionale istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, individuando le materie idonee a consentire l'apprendimento delle disposizioni relative alla tutela della salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore finale e garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei; a tal fine sono prioritariamente considerate le CCIAA, le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche e gli enti e le società da esse costituiti.

La Giunta regionale stabilisce altresì l'organizzazione, la durata e le materie di corsi di formazione finalizzati ad elevare il livello professionale o la qualificazione degli operatori, con particolare riferimento alle normative in materia di tutela dell'ambiente, della sicurezza e del consumatore. La partecipazione degli operatori ai corsi di formazione può essere valutata ai fini dell'attribuzione di punteggi accessori per la concessione dei posteggi.

Titoli di studio validi come requisiti professionali

Con la Circolare della Direzione Generale Commercio Fiere e Mercati Prot. n° O1.2010.0003847 del 02.04.2010, la regione ha precisato che a titolo esemplificativo sono da ritenere valide le seguenti qualifiche:

Laurea:

- in medicina e veterinaria;
- in farmacia;
- in scienze dell'alimentazione;
- in biologia;
- in chimica,
- in agraria;
- breve o specialistica attinente alla trasformazione dei prodotti alimentari o alla ristorazione;
- breve in tecnologie delle produzioni animali e qualità dei prodotti.

Diploma:

- alberghiero;
- di perito agrario;
- di perito chimico;
- di qualifica di addetto alla segreteria e all'amministrazione di albergo;

- triennale di addetto alla segreteria alberghiera;
- di qualifica di preparatrice di laboratorio chimico e biologico;
- di esperto coltivatore;
- di maturità professionale per operatrice turistica.

Iscrizione al R.E.C.

Giova precisare che la D.G.R. n. 9/1062 del 22.12.2010 ha stabilito che la pregressa iscrizione al R.E.C., quale requisito di accesso all'attività commerciale, ancorché non più prevista dal D.L.vo n°59/2010, si deve comunque ritenere idonea in quanto restano validi i presupposti che hanno permesso l'iscrizione.

È opportuno oltremodo evidenziare che il MISE, nel corso degli anni 2010 e 2011 è più volte intervenuto con specifiche risoluzioni volte chiarire se singoli titoli di studio possano consentire la qualificazione professionale, esplicando in ogni risoluzione che l'aspetto significativo consiste nelle materie di studio che devono rivestire carattere commerciale.

Per quanto rileva l'esperienza professionale, le Risoluzioni nn° 138846 e 139019 del 11.10.2010 hanno evidenziato che in relazione al disposto di cui all'art. 71 comma 6 del D.L.vo 59/2010, anche chi ha esercitato come addetto alla preparazione di alimenti, per almeno due anni, anche non consecutivi, nell'ultimo quinquennio, presso imprese artigiane di produzione alimentare, è da ritenersi qualificato professionalmente.

Sia per le imprese individuali sia in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Sistema autorizzatorio e Modalità di esercizio dell'attività

Tipologie dell'autorizzazione

La disciplina in vigore prevede due tipi di autorizzazione:

- **L'autorizzazione su posteggi** e la relativa concessione nei mercati e nelle fiere è rilasciata dal comune sede del posteggio previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla Legge per lo svolgimento dell'attività..
La Giunta regionale, sentiti i comuni e le associazioni di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l) della Legge Reginale n. 6/2010 definisce con deliberazione pubblicata sul BURL i criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggi nei mercati e nelle fiere, al fine di rendere omogenee sul territorio regionale le selezioni relative all'assegnazione dei suddetti posteggi.L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
Numero di concessioni :Nello stesso mercato o nella stessa fiera nessun soggetto può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni per ciascun settore merceologico nelle aree mercatali con meno di cento posteggi ovvero di tre concessioni per settore merceologico in caso di posteggi superiori a cento.
- **L'autorizzazione in forma itinerante** è rilasciata dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. La stessa abilita i titolari anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o giuridica, non può essere rilasciata più di una autorizzazione, nell'ambito della Regione Lombardia, potendo invece subentrare illimitatamente in quelle già in essere.
La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento.
La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal comune nel quale il subentrante intende avviare l'attività. Qualora il comune indicato dal subentrante nella comunicazione, sia diverso da quello del cedente, il titolo originario è trasmesso dal primo comune al secondo per gli adempimenti conseguenti.

È altresì rilevante porre in evidenza che l'art. 14 comma 2 della Legge Regionale 27 febbraio 2012 n° 3 ha indicato che il rinnovo o il rilascio di autorizzazioni doveva essere subordinato all'aver assolto il pagamento delle

sanzioni amministrative pecuniarie, iscritte a titolo definitivo, inflitte nei confronti del titolare delle autorizzazioni per violazione degli illeciti amministrativi, nei confronti del comune concedente.

La durata della concessione non può essere inferiore ai nove anni né superiore ai dodici.

Il comma 1180 dell'art. 1 della L. 205/2017 aveva stabilito, che tutte le concessioni su area pubblica sarebbero scadute il 31 dicembre 2020. **Il Comune di Milano con D.D. 222 del 17.01.2024 ha stabilito che le concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche del Comune di Milano scadute in data 31 dicembre 2020 conserveranno la loro validità sino al 31 dicembre 2025 in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggiore durata prevista per le altre concessioni.**

L'art. 13 della legge 214 del 30.12.2023 prevede che le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sancire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge.

I procedimenti tesi al rinnovo dei titoli concessori indicati all'articolo 181, comma 4 -bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 77 del 2020 erano in scadenza al 31 dicembre 2020 e che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano ancora conclusi per qualsiasi causa, compresa l'eventuale inerzia dei comuni, sono conclusi secondo le disposizioni di cui al citato articolo 181 e nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'amministrazione non concluda il procedimento nel termine predetto, le concessioni si intendono comunque rinnovate salvo rinuncia dell'avente titolo e salvo il potere di adottare determinazioni in autotutela ai sensi dell'articolo 21 -nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di successivo accertamento dell'originaria mancanza dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti prescritti. **Al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni non interessate dai procedimenti di cui al punto precedente conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggiore durata prevista.**

L'Autorizzazione

Per iniziare l'attività di commercio su aree pubbliche occorre munirsi della relativa autorizzazione che può essere rilasciata a persone fisiche, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.

Nella domanda l'interessato dichiara:

- dati anagrafici e codice fiscale
- possesso dei requisiti *moral* e per il settore alimentare *anche quelli professionali*
- il settore o i settori merceologici

Nel caso di posteggi:

- di non possedere un numero di autorizzazioni superiore a quanto previsto, nello stesso mercato o nella stessa fiera.
- la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, gli estremi identificativi, planimetrici o numerici del posteggio chiesto in concessione.

in forma itinerante:

- di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante.

Per le autorizzazioni su posteggio, entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande il comune pubblica la graduatoria. Contro le graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro quindici giorni dalla loro pubblicazione. Sull'istanza il comune si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno.

L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria, **decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della medesima**.

I posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali, sono assegnati dal comune con criteri e modalità dal medesimo stabiliti nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.

Per le autorizzazioni in forma itinerante la domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego **entro novanta giorni** dal suo ricevimento.

Giova precisare che con la D.G.R. 26 ottobre 2012 n. IX/4345, la Giunta Regionale ha ribadito che il commercio in forma itinerante è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, società di persone e società di capitali, escludendo la possibilità che l'atto autorizzativo possa essere sostituito da una S.C.I.A.

Si evidenzia che dal 3 settembre 2018, sono stati attivati, in regime telematico, sulla piattaforma “**Impresa in un giorno**”, i procedimenti amministrativi riguardanti il commercio su area pubblica in forma itinerante.

Al fine di tutelare la concorrenza, evitando situazioni di monopolio, le vigenti disposizioni prevedono che ad un operatore debba essere rilasciata ex novo una sola autorizzazione potendo invece subentrare illimitatamente in quelle già in essere.

L'autorizzazione, sia nel caso del posteggio che in forma itinerante, deve essere esibita in originale ad ogni richiesta di controllo da parte degli organi di vigilanza, al fine di agevolare gli atti ispettivi.

Anche se la legge non vieta in maniera esplicita il di effettuare la vendita su aree pubbliche in forma itinerante in più punti contemporaneamente, l'obbligo dell'esibizione dell'autorizzazione in originale non consentirebbe questa modalità, per cui l'intendimento del legislatore regionale è quello di consentire lo svolgimento del commercio su area pubblica in forma itinerante in un solo punto per volta.

I comuni dovranno rilasciare una carta di esercizio nominativa contenente gli elementi di identificazione personale ed i titoli autorizzatori **per l'esercizio dell'attività nel mercato, fiera o in forma itinerante**.

Il Posteggio

Per posteggio si intende la porzione di area pubblica appositamente destinata all'esercizio del commercio ambulante. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione decennale nei mercati è rilasciata dal comune sede del posteggio ed è automaticamente rinnovata previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.

Il posteggio nelle fiere può essere dato in concessione decennale con l'utilizzo limitato ai giorni di svolgimento della fiera.

Nelle fiere di durata fino a due giornate è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. In quelle di durata superiore a due giorni viene ritenuto assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione.

Il Commercio in forma Itinerante

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, ancorché muniti di ruote, nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie. È fatto anche divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 mt. da altro operatore itinerante, già posizionatosi in precedenza (*fatti salvi i comuni montani*). In relazione alle esigenze di viabilità, mobilità e traffico in occasione e durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera il comune interdice il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti entro un raggio di 500 metri.

Inoltre può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, igienico sanitario o di pubblico interesse, oppure storici, artistici o ambientali.

È previsto il divieto di svolgere il commercio in forma itinerante nei centri storici e di particolare pregio senza l'ausilio di mezzi o attrezzi finalizzati alla vendita (*a Milano già vige il divieto dello svolgimento del commercio itinerante nel centro storico*).

Subingresso

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della legge.

La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal comune sede di posteggio previa comunicazione del reintestatario e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturarla.

La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal comune nel quale il subentrante intende avviare l'attività. Nella comunicazione di subingresso deve essere contenuta l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi, nonché essere allegata l'autorizzazione originaria e copia dell'atto di cessione o di trasferimento in gestione.

Qualora il comune indicato dal subentrante nella comunicazione di subingresso per l'esercizio del commercio

su aree pubbliche in forma itinerante sia diverso da quello del cedente, il titolo originario deve essere trasmesso dal primo comune al secondo per gli adempimenti conseguenti, nonché alla struttura regionale competente in materia di commercio.

È importante porre in evidenza che il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta

Tempi per la comunicazione

Il subentrante per atto tra vivi deve comunicare l'avvenuto subingresso **entro quattro mesi**, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.

Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso **entro un anno dalla morte** del titolare dell'autorizzazione.

Modalità per la comunicazione

Giova precisare che il Comune di Milano, con Determinazione Dirigenziale n. 9110/2019, a far tempo dal 18/11/2019, ha determinato l'inoltro delle istanze di subingresso nei mss, per via telematica al SUAP – Sportello Unico Attività Produttive – tramite la piattaforma “impresainungiorno.gov.it” – IIUG, con piena operatività dal 25 gennaio 2020.

A seguito di esito positivo dell'istruttoria, l'amministrazione trasmetterà al richiedente in forma digitale, l'autorizzazione in originale; successivamente all'operatore commerciale sarà consegnata, da parte degli ispettori del mercato, anche un'autorizzazione cartacea conforme all'originale, con ritiro dell'autorizzazione intestata al precedente operatore.

Ad assolvimento delle finalità di cui agli art. 21 comma 10° ed art. 27 comma 6° della L R 6/2010, ad ogni richiesta degli organi di controllo, l'operatore com.le dovrà esibire l'autorizzazione in formato digitale, unitamente alla copia conforme della stessa in formato cartaceo.

Ampliamento di superficie

Nel commercio su are pubblica l'ampliamento del posteggio deve essere autorizzato dall'organo competente che tiene conto della situazione esistente sul territorio.

Trasferimento

Ogni richiesta di trasferimento deve ottenere l'assenso esplicito dell'ufficio competente, sia che la richiesta riguardi il singolo posteggio, sia che riguardi lo spazio assegnato nel mercato scoperto settimanale.

Esercizio dell'attività

L'attività di cui all'autorizzazione può essere esercitata senza la presenza fisica sul posto del titolare non essendo più obbligatoria, come prevedeva la legge 398/1976, sull'esercizio diretto di questi coadiuvato da uno o più familiari o dipendenti.

In tal caso è sempre opportuno verificare, anche attraverso lo scontrino fiscale, la denominazione del titolare per conto del quale viene esercitata l'attività che deve essere corrispondente alla titolarità dell'autorizzazione e della eventuale concessione di posteggio.

Nei mercati, i posteggi rimasti temporaneamente non occupati dal titolare della concessione sono assegnati prioritariamente agli operatori con il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.

Attività con il sistema del Battitore

Gli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore occupano i posteggi a loro riservati, a titolo di assegnazione, secondo un programma di turnazioni concordato con i comuni interessati. L'attività viene esercitata su posteggi diversi anche extramercato, assegnati secondo una turnazione prestabilita e approvata dall'ufficio preposto del Settore commercio del Comune interessato; per tali motivi, il posteggio non può essere riportato sull'autorizzazione.

I comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti devono riservare all'attività del battitore almeno un posteggio in almeno un mercato, qualora lo stesso non sia già previsto.

Nei mercati di nuova istituzione i comuni, con popolazione fino a quindicimila abitanti, possono destinare almeno un posteggio per l'esercizio dell'attività con il sistema del battitore in aggiunta a quelli che compongono il mercato. I posteggi possono essere riassegnati dai comuni, con le modalità previste dalle presenti disposizioni regionali, solo qualora i battitori rinuncino o non utilizzino gli stessi per periodi complessivamente superiori a sei mesi continuativi. Fatto salvo quanto sopra, i comuni sede dei posteggi riservati ai battitori non possono modificare la destinazione degli stessi.

Il regolamento del commercio su area pubblica del comune di Milano disciplina l'attività con il sistema di battitore come segue: I posteggi riservati agli operatori che esercitano detta attività, esistenti alla data del 8 aprile 2000, data di entrata in vigore della legge regionale n.15/2000, sono assegnati secondo un programma di turnazioni concordato tra operatori e Comune aggiornato trimestralmente.

I battitori e gli illustratori possono presentare e vendere tutti gli articoli contemplati nella autorizzazione commerciale, e possono richiamare vocalmente l'attenzione del pubblico sulle caratteristiche tecniche dei prodotti, nonché effettuare offerte promozionali, adeguatamente pubblicizzate, di almeno cinque distinti articoli con divieto ai battitori di usare amplificatori vocali.

I posteggi di mercato riservati alla categoria battitori che si rendono temporaneamente liberi sono assegnati ad altri commercianti ambulanti non appartenenti alla categoria battitori. Mentre in caso di rinuncia al posteggio da parte di battitori o di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, per un periodo superiore a 12 mesi, l'area sarà recuperata dal Comune ed inserita tra i normali posteggi da assegnare.

E' ammesso lo scambio di posti tra battitori di turno nello stesso mercato mentre, non è consentito lo scambio tra posti di mercato e luoghi di sosta e tra luoghi di sosta stessi.

Sagre

E' definita sagra ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre.

L'art. 18 ter, introdotto dalla Legge Regionale 10/2016 ha previsto la disciplina regionale per le sagre.

Questa norma indica che i comuni, sulla base di linee guida deliberate dalla Giunta regionale ed approvate con DGR 5519 del 2 agosto 2016, devono predisporre un regolamento delle sagre con il quale dovranno definire:

- le modalità di svolgimento e la durata delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea;
- le modalità di coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti già presenti sul territorio;
- i criteri atti a favorire quelle manifestazioni che abbiano finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura, delle tradizioni e dell'artigianato locale;
- le misure atte a ricondurre gli eventi e le iniziative nella calendarizzazione annuale di cui all'art.18 bis;
- le indicazioni e i limiti all'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande nelle zone sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale, in relazione alla presenza di motivi imperativi di interesse generale.

In caso di inosservanza delle disposizioni del regolamento comunale si applica la sanzione del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro secondo quanto previsto dal regolamento medesimo.

In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h), gli organizzatori sono puniti con la sanzione pecunaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro e con l'immediata interruzione della sagra.

In caso di recidiva, le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecunaria, la sagra non potrà essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa.

Al fine di preservare le caratteristiche di ciascuna tipologia di manifestazione, **il comune non può autorizzare, nei medesimi giorni e sulle stesse aree o su aree contigue**, lo svolgimento contestuale di mercati, fiere e sagre.

Dal 15 ottobre 2019 è attivo l'applicativo informatico "S&FeM" (all'interno della piattaforma Procedimenti www.procedimenti.servizirl.it) che permette di gestire l'invio e l'aggiornamento degli elenchi delle Sagre e Fiere su area pubblica, nonché quelli delle Manifestazioni Fieristiche Locali. Dalla medesima data, l'applicativo SIGEFI gestirà esclusivamente le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale.

Attività Temporanea di somministrazione nel corso di Fiere e Sagre, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari

E' definita Fiera, ogni manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e

delle sagre.

La Legge Regionale 10/2016 ha sostituito l'art. 72 della L.R. 6/2010 prevedendo che lo svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione delle sagre di cui all'articolo 16, comma 2, lettera g), nonché di fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è soggetto a SCIA.

L'attività di somministrazione temporanea di cui sopra è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune territorialmente competente:

- nelle zone sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale;
- in tutte le zone per le quali i comuni abbiano previsto l'assoggettamento ad autorizzazione delle attività di somministrazione non temporanea.

Per lo svolgimento dell'attività temporanea di fiere e sagre manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari è necessario il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 65 della L.R. 6/2010 e il rispetto delle condizioni di sicurezza e delle normative igienico-sanitarie.

L'attività può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione nei locali e nei luoghi nei quali la stessa si svolge.

Regolamento Feste di Via

Le "Feste di Via", indipendentemente dalla specifica denominazione, sono manifestazioni che creano momenti di aggregazione collettiva, perseguendo finalità promozionali di carattere sociale, culturale, economico, commerciale, turistico e sportivo che – di fatto – si caratterizzano, almeno per la parte legata alla loro autorizzazione, in iniziative temporanee di vendita e/o somministrazione organizzate in una o più vie della città.

Le suddette manifestazione su suolo pubblico, sono disciplinate nell'ambito del territorio del comune di Milano da un apposito regolamento approvato con delibera del Consiglio comunale n. 82 del 26/09/2002.

Successivamente con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2466 del 05.12.2014, sono state trasferite alla competenza dei Municipi in ordine alla proposta di programmazione, alla gestione e al monitoraggio di tali iniziative, in quanto pienamente riconducibili alle iniziative temporanee di vendita e/o somministrazione su area pubblica. Le feste di via si svolgono nelle domeniche comprese nel periodo che va dall'inizio del mese di marzo alla fine del mese di novembre di ciascun anno, in una o più vie del territorio comunale. Sono escluse la domenica di Pasqua, il 25 aprile ed il 1° maggio qualora anche queste date ricadano di domenica. Sono altresì escluse le domeniche nelle quali si svolgono le manifestazioni Sportive "Stramilano" e "Giro d'Italia".

È vietata la vendita e/o l'esibizione di animali vivi nei banchi degli operatori commerciali su area pubblica e dei produttori agricoli.

Elenchi

Annualmente gli operatori in forma ambulante, gli artigiani, i mestieranti, gli esercenti dello spettacolo viaggiante e i gestori di gonfiabili sono invitati ad iscriversi ad appositi elenchi suddivisi per categoria merceologica e per tipologia di giostre.

Il Settore Autorizzazioni Commerciali provvede a redigere tanti elenchi quanti sono i generi merceologici, le tipologie di giostre ed uno è riservato ai cosiddetti gonfiabili per bambini.

Individuazione degli operatori. L'ufficio competente, almeno quindici giorni prima della data di svolgimento della manifestazione, trasmette all'organizzatore di ciascuna festa di via i nominativi degli operatori ammessi a partecipare alla stessa.

L'organizzatore prende contatti diretti con gli operatori di cui sopra tramite raccomandata AR, telegramma, fax o email. Questi ultimi devono far pervenire all'organizzatore conferma scritta della propria partecipazione alla manifestazione almeno otto giorni prima della data di svolgimento della stessa.

L'organizzatore può sostituire gli Operatori che non hanno adempiuto all'obbligo di conferma, con altri in pari numero, a propria scelta, purché comunque iscritti negli elenchi di cui sopra.

L'organizzatore, entro il mercoledì precedente lo svolgimento della manifestazione, provvede a presentare al Settore Autorizzazioni Commerciali l'elenco degli operatori, comprensivo anche di quanti non hanno aderito e con l'indicazione delle sostituzioni operate. Tale elenco, corredata dalla planimetria, indicante il posizionamento di ogni singolo operatore, viene controllato e convalidato dall'Ufficio e costituisce titolo

autorizzatorio, per l'esercizio delle attività di vendita e di intrattenimento per gli operatori ivi indicati e solo per essi.

Nel caso in cui l'operatore, che ha confermato la partecipazione alla manifestazione, non si presenti il giorno della stessa, l'organizzatore potrà tentare di sostituire con altro operatore inserito nell'elenco sopra citato, purché l'organizzatore sia in grado di dimostrare l'assenza sopravvenuta. Delle eventuali sostituzioni effettuate la domenica mattina, l'organizzatore dovrà fare comunicazione all'ufficio, entro il mercoledì successivo alla data di svolgimento della manifestazione. Dalle suddette sostituzioni sono esclusi gli esercenti dello spettacolo viaggiante e dei gonfiabili in quanto necessitano della relativa licenza rilasciata dal Settore Autorizzazioni Commerciali.

Posizionamento

Gli operatori commerciali su area pubblica, gli esercenti dello spettacolo viaggiante ed i gestori di gonfiabili, gli artigiani e i produttori agricoli, devono disporsi secondo le posizioni date loro dagli organizzatori della Festa di Via ed indicate nella planimetria convalidata preventivamente dal Settore Autorizzazioni Commerciali.

Sanzioni:

Nei confronti dell'organizzatore che non si attiene a quanto previsto nel presente regolamento ed in particolare che operasse ingiustificate sostituzioni di operatori, viene emanato un provvedimento di inibizione a svolgere le successive eventuali manifestazioni.

Qualora gli operatori non si attengano alle disposizioni dell'organizzatore o, avendone ricevuto dallo stesso organizzatore legittima richiesta, non contribuiscano alle spese della manifestazione cui abbiano partecipato, quest'ultimo deve far accertare tale comportamento dagli organi di controllo che, effettuate le verifiche del caso, ne daranno successiva comunicazione all'Ufficio per l'assunzione dei provvedimenti di competenza.

Nei confronti degli operatori non autorizzati in base a quanto sopra esplicitato, la cui presenza abusiva sia riscontrata nell'ambito della festa di via autorizzata, sono comminate le sanzioni ed assunti i provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti.

L.R. n. 6/2010- Revoca dell'autorizzazione e Sospensione dell'attività di vendita

L'autorizzazione è revocata:

- Salvo proroga per comprovata necessità, nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 4;
- per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;
- nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 20 (*requisiti morali e professionali*), ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21, comma 4;
- in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione;

Sospensione dell'attività di vendita

In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di presenza sul posteggio o, per il commercio in forma itinerante, di esercizio dell'attività ; si considerano di particolare gravità:

- per le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- per l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
- per il danneggiamento anche colposo della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
- per il mancato pagamento dei tributi e altri oneri comunali relativi all'attività oggetto dell'autorizzazione commerciale.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Il comune interdice per due anni l'esercizio dell'attività nella fiera all'operatore che non ha utilizzato il posteggio

per due edizioni consecutive senza giustificato motivo, da comunicarsi per iscritto al comune entro trenta giorni dallo svolgimento della fiera.

Sanzioni

La Legge Regionale 29 aprile 2016 n° 10 oltre a modificare parzialmente la disciplina della L.R. 6/2010 per quanto attiene il commercio su aree pubbliche, ha altresì apportato modifiche alle sanzioni già oggetto di modifica dalla L.R. 20/2015 ed alle definizioni delle attrezzature di vendita, invero già modificate ampiamente dalla Legge Regionale 3/2011.

Le novità globalmente introdotte dalle diverse normative regionali consistono, per quanto concerne le "Attrezzature" in una definizione più ampia e comprensibile che lasci il minor numero di dubbi, quindi sono considerate attrezzature di vendita: i banchi e i trespoli ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci. La Legge Regionale 10/2016 ha apportato delle modifiche all'art. 27 della L.R. 6/2010 che rimodulano le sanzioni come segue:

Art. 27 comma 5: Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 21, comma 11 (*senza permesso del proprietario o del gestore*), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 10.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.

Viene punito chiunque non sia in possesso dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, con posteggio od in forma itinerante od eserciti in tale forma di commercio negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie o della metropolitana e negli aeroporti, senza il permesso del gestore.

Art. 27 comma 6: È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro chiunque:

- a) commette l'infrazione di cui al comma 2, lettera b (*l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata*)
- b) non assolve all'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'articolo 21, comma 10;
- c) viola la disposizione di cui all'articolo 21, comma 11 ter (*omessa esposizione di apposito cartello, in caso di vendita di merci antiche o usate e mancata esibizione di documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute*). Inoltre i prodotti esposti per la vendita devono, indicare in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico;
- d) viola i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'articolo 22, comma 8;
- e) esercita per oltre trenta minuti rispetto al termine previsto dall'autorizzazione.

Con la sanzione prevista dal comma 6 si è inteso punire unicamente in via pecuniaria (P.M.R. euro 1000,00) le seguenti violazioni:

- L'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
- L'omessa esibizione delle autorizzazioni (*per posteggio od in forma itinerante*) in originale;
- L'omessa esibizione del cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato o antico, in caso di vendita di merci antiche o usate e la mancata esibizione la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute, qualora prevista;
- L'operatore autorizzato, che esercita il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, nel giorno e nelle ore in cui egli è titolare di posteggio

Art. 27 comma 6 bis: Chiunque viola le limitazioni o i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'articolo 21, comma 2, art. 22, commi 2, 4, 5 e 7, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.

Vengono puniti in via pecuniaria e con la sanzione accessoria della confisca della merce e delle attrezzature le seguenti fattispecie di violazioni:

- l'avere esercitato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante non con mezzi mobili e con soste oltre al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, posizionando la merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote, ritornando sul medesimo punto nell'arco della stessa

- giornata ed effettuando la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante, già posizionatosi in precedenza;
- l'avere esercitato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante in violazione di limitazioni o divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse;
 - l'avere esercitato in zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale dove l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o limitato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone predette;
 - l'avere esercitato nei centri storici di particolare pregio e comunque nei centri storici dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, nonché negli ambiti territoriali a forte attrattività di cui all'articolo 103, comma 13, ove è vietato l'esercizio del commercio itinerante svolto senza l'ausilio di mezzi o attrezzature finalizzati alla vendita;
 - l'avere esercitato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante a meno di 500 metri durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera in violazione del provvedimento mediante il cui il comune ha interdetto tale forma di commercio.

Art. 27 comma 7: L'operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall'articolo 21, comma 10, o della relativa attestazione annuale prevista dall'art. 21 comma 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro. Nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro trenta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti, l'operatore è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150,00 a 1.000,00 euro.

Confisca

La Legge Regionale n°10/2016 ha interamente modificato l'art. 33 della Legge Regionale n°6/2010, come di seguito rappresentato:

Nei casi in cui la Sezione III del Capo I, Titolo II prevede la confisca delle merci e delle attrezzature, l'agente o l'ufficiale accertatore procede al sequestro cautelare delle stesse e trasmette immediatamente il verbale di accertamento e il verbale di sequestro all'autorità competente, dandone copia al trasgressore.

L'autorità competente emana il provvedimento di confisca delle merci deperibili entro quarantotto ore dal ricevimento del verbale. Salvo quanto previsto dal comma 5, le merci deperibili confiscate devono essere distrutte entro quarantotto ore dalla confisca, a spese del trasgressore.

Per le merci non deperibili e per le attrezzature si applicano le disposizioni della L. 689/1981 e della parte III della Legge Regionale 1 febbraio 2012, n°1 (*Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria*).

Nel caso di cui all'articolo 27, comma 5, se l'avente titolo, in via d'urgenza, previa audizione personale richiesta senza formalità, anche verbalmente, dimostri al competente ufficio che la vendita era oggetto di autorizzazione, le attrezzature e le merci sequestrate non sono sottoposte a confisca e sono restituite.

I generi alimentari confiscati se mantenuti in confezione integra, non in scadenza, prodotti e conservati nel rispetto della normativa riguardante l'igiene degli alimenti, devono essere donati in beneficenza.

L'autorità competente ad applicare le sanzioni è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni o altro soggetto individuato in base all'ordinamento dell'ente locale.

Questa modifica incide direttamente sul procedimento amministrativo dell'Autorità competente, in quanto differenzia i tempi della confisca delle merci e delle attrezzature, prevedendo che solo per quanto concerne la confisca dei prodotti deperibili (*alimentari freschi e fiori*) questa dovrà essere adottata immediatamente, mentre per le merci non immediatamente deperibili e quelle del settore non alimentare e le attrezzature, dovranno essere rispettate le modalità previste genericamente dalla Legge 689/1981.

La Carta di esercizio

La carta di esercizio di cui all'articolo 21, comma 10 della l.r. 6/2010 ha una finalità di natura identificativa dell'operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzatori, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.

La carta di esercizio deve essere richiesta agli operatori di altra regione che esercitano in Lombardia su posteggio nei mercati, nelle fiere con concessione pluriennale e, **a partire dal 1 settembre 2022, a coloro che operano su posteggio isolato (modifiche apportate dalla D.G.R. 14.03.2022 n. XI/6110 e dall' art.10 della L.R. n 23 del 16/12/2021). In questo caso la carta di esercizio deve riportare solo le indicazioni relative ai mercati, posteggi isolati e fiere del territorio lombardo.**

La carta di esercizio non deve, invece, essere richiesta agli operatori che esercitano in Lombardia in

forma itinerante con autorizzazione rilasciata da un comune di un'altra regione italiana o proveniente da altro Stato europeo. La DD 356 del 27/11/2017 del Comune di Milano assimilava gli operatori mercatali che esercitano l'attività con sistema di battitore ai titolari di posteggi isolati, pertanto anche i battitori, dal 1/09/2022, dovranno possedere la Carta d'Esercizio.

La carta di esercizio deve essere compilata esclusivamente in modalità telematica, attraverso l'applicativo informatico "Carta di Esercizio ed Attestazioni" presente all'interno della piattaforma informatica Procedimenti (raggiungibile dal sito www.procedimenti.servizir.it dove sono presenti indicazioni operative e manualistica dedicata all'utilizzo dell'applicativo)

Nel caso di società, la carta di esercizio deve riportare, nel “Foglio Aggiuntivo”, i riferimenti dei soli altri soci che risultano essere prestatori d’opera, i quali dovranno inoltre possedere una copia aggiornata della carta di esercizio.

In caso di società in nome collettivo, tutti i soci dovranno essere inseriti nel "Foglio Aggiuntivo soci SNC".

In caso di presenza di lavoratori dipendenti, la scheda relativa ad ogni singolo collaboratore (“Foglio Aggiuntivo”) deve essere compilata solo qualora il soggetto sia assunto a tempo indeterminato.

Negli altri casi tale scheda è sostituita dalla documentazione necessaria per dimostrare la regolarità dell'assunzione (contratto di lavoro a tempo determinato o prestazione occasionale attivata per il numero di ore di effettiva presenza sul mercato). Il collaboratore, su richiesta dell'organo di controllo, deve esibire la copia aggiornata del titolare della carta di esercizio per il quale presta la propria attività.

Sulla carta di esercizio devono essere indicate solo le fiere per le quali l'operatore su aree pubbliche ha ottenuto la concessione pluriennale del posteggio.

La carta d'esercizio va aggiornata entro 30 giorni dalla modifica dei dati in essa presenti.

La carta di esercizio deve essere generata esclusivamente dall'applicativo informatico "Carta di Esercizio ed Attestazioni" e deve essere esibita all'organo di controllo in una delle seguenti modalità:

<p>"Carta Esercizio Virtuale" (dimensioni smartcard) in uno dei seguenti formati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - file di tipo immagine (attraverso la gallery del proprio dispositivo mobile, es. smartphone); - cartacea previa stampa. 	
<p>"Tradizionale con informazioni di dettaglio" in uno dei seguenti formati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - file "pdf" da dispositivo mobile (es. smartphone); - cartacea previa stampa. 	

Tempi e scadenze

Compilazione telematica di nuove Carte di Esercizio avvalendosi dell'applicativo presente nella piattaforma procedimenti.servizi della regione:

- a partire dal 04/06/2012: gli operatori su aree pubbliche potevano compilare la propria Carta di Esercizio direttamente o delegando con procura speciale un “intermediario” (*quale ad es. un commercialista*) oppure un “intermediario esclusivo” (*Associazioni di categoria Confcommercio o Confesercenti*).

Conversione in modalità telematica delle attuali Carte di Esercizio avvalendosi dell'applicativo presente nella piattaforma MUTA:

- a partire dal 04/06/2012: gli operatori su aree pubbliche potevano compilare la propria Carta di Esercizio direttamente o delegando con procura speciale un “intermediario” (*quale ad es. un commercialista*) oppure un “intermediario esclusivo” (*Associazioni di categoria Confcommercio o Confesercenti*).

- entro il 31/12/2012: tutte le attuali Carte di Esercizio dovevano essere convertite in modalità telematica.

Termine prorogato al 28 febbraio 2013 (*D.g.r. 28 dicembre 2012 - n. IX/4615*)

Come quindi descritto tutte le nuove Carte di Esercizio già dal 4 giugno 2012 dovevano essere esclusivamente compilate avvalendosi dell'applicativo presente nella piattaforma MUTA.

Gli operatori su aree pubbliche possono scegliere una delle seguenti opzioni:

- a) nel caso siano dotati di PEC e Firma Digitale, possono compilare direttamente la propria Carta di Esercizio;
- b) nel caso NON siano dotati di PEC e Firma Digitale, dovranno rivolgersi a loro scelta tra:
 - un “intermediario” (*ad es. commercialista*);
 - ad una delle Associazioni di categoria (*Confcommercio o Confesercenti*).

Mentre le attuali Carte di Esercizio entro il 28/02/2013 dovevano essere convertite in modalità telematica.

Vidimazione dei titoli presenti nelle Carte di Esercizio

Le vidimazioni dei singoli titoli presenti nelle Carte di Esercizio (*sia quelle oggetto di conversione che per quelle nuove*) verranno gestite informaticamente:

- direttamente dalle Associazioni di categoria (*intermediario esclusivo*) nel caso in cui l'operatore su aree pubbliche si sia rivolto alle Associazioni per la compilazione della propria Carta di Esercizio;
- dai singoli Comuni in cui l'operatore svolge l'attività su posteggio nel caso in cui l'operatore su aree pubbliche abbia compilato direttamente (*o delegando un intermediario*) la propria Carta di Esercizio. Di conseguenza, l'operatore non dovrà più recarsi direttamente dai singoli Comuni per le operazioni di vidimazione.

Si ricorda che nel caso in cui la carte d'esercizio ed il relativo foglio aggiuntivo, siano compilati dalla associazioni di categoria, non è necessaria la vidiminazione dei Comuni (*circolare foglio aggiuntivo, Regione Lombardia, del 18/04/2011*).

L'Attestazione: adempimenti agli obblighi amministrativi, fiscali e previdenziali e assistenziali.

L'Attestazione è una presa d'atto rilasciata dal Comune o da un “intermediario esclusivo” che attesta, per l'impresa, l'assolvimento degli obblighi amministrativi, fiscali, previdenziali.

L'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali di cui all'articolo 21, commi 4 e 9 della l.r. 6/2010 è verificato annualmente da uno dei comuni sede di posteggio o, solo per l'attività svolta in modo itinerante, dal comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Al fine di supportare i comuni in tali controlli, la predetta verifica può essere annualmente effettuata, a titolo gratuito e con le stesse modalità adottate dai comuni, anche dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l) della l.r. 6/2010. L'attestazione può essere richiesta direttamente dall'operatore o da un intermediario standard (in questo caso l'attestazione, previa verifica di assolvimento degli obblighi di cui sopra, viene rilasciata da uno dei Comuni che ha rilasciato un titolo presente nella carta di esercizio, intestata all'impresa richiedente l'attestazione). Le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui sopra (intermediari esclusivi) possono rilasciare direttamente l'attestazione.

Come per la carta di esercizio, l'attestazione annuale deve essere redatta esclusivamente in modalità telematica, attraverso l'applicativo informatico “Carta di Esercizio ed Attestazioni”.

La verifica relativa all'assolvimento degli obblighi di cui sopra è riferita al complesso delle attività commerciali svolte dall'operatore e non alla singola autorizzazione; pertanto, l'attestazione è una sola anche in caso di titolarità di più autorizzazioni e va prodotta ogni anno.

Il comune o le associazioni verificano che l'operatore sia effettivamente in regola con tutti gli adempimenti previsti. In particolare, l'assolvimento degli obblighi:

- amministrativi, deve risultare dalla verifica dell’iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA;
- fiscali, deve risultare dalla verifica dell’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi d’impresa;
- previdenziali e assistenziali, deve risultare dalla verifica dell’iscrizione all’INPS e all’INAIL (qualora dovuta).

L’attestazione è una presa d’atto della situazione in cui si trova l’ambulante nel momento in cui la stessa è effettuata; pertanto deve essere riferita a tale momento.

L’attestazione deve essere prodotta entro il 31 dicembre di ogni anno. In particolare, dal 1 gennaio al 31 agosto è possibile richiedere l’attestazione che avrà validità fino al 31 dicembre dell’anno in corso, mentre dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno, è possibile richiedere l’attestazione con validità fino al 31 dicembre dell’anno successivo o al 31 dicembre dell’anno in corso nel caso la dichiarazione dei redditi sia riferita all’anno precedente.

Se l’operatore ha appena iniziato l’attività, dovrà comunque chiedere l’attestazione (*senza aspettare settembre*), ovviamente non potrà dimostrare di aver adempiuto agli obblighi fiscali, in quanto non avrà ancora presentato la dichiarazione dei redditi, ma ciò non è ostativo al rilascio dell’attestazione medesima.

L’operatore che risulta sprovvisto dell’attestazione annuale, pur avendo adempiuto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione di cui all’articolo 27, comma 7.

Ai sensi dell’art. 27, comma 4, lettera d), il Comune, oltre alla sanzione di cui sopra, deve procedere alla revoca dell’autorizzazione nel caso in cui siano venuti meno gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali.

Nei casi di mancato adempimento ovvero del venire meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati, si applicano le stesse sanzioni.

Richiamando quanto previsto dalla **D.D. n. 62006 del 29.07.2022**, i procedimenti delle richieste di operatori “fuori Regione”, resteranno sospesi fino a che il Comune coinvolto non risponderà alla richiesta. La mancata risposta da parte del Comune entro i **60 giorni** sarà considerata silenzio -assenso.

Durante questo lasso di tempo, gli operatori potranno continuare a lavorare anche solo in possesso della ricevuta che attesta la presentazione della domanda. Il Comune di Milano consente la partecipazione ai mercati, fiere, alle spunte nei mercati e ad ogni attività dove sia previsto il possesso della carta d’esercizio e / o attestazione annuale, a tutti gli operatori che siano in possesso della ricevuta della domanda di rilascio dell’attestazione presentata attraverso l’applicativo Carta d’esercizio e attestazione.

In caso di richiesta presentata e rifiutata, all’operatore non sarà più consentito l’esercizio dell’attività esibendo la sola richiesta dell’Attestazione.

L’attestazione annuale deve essere posseduta da tutti gli operatori che svolgono l’attività in Lombardia, sia su posteggio (nei mercati, su posteggio isolato, in fiere con concessione pluriennale), sia in forma itinerante, anche se titolari di autorizzazione rilasciata da un comune appartenente ad altra regione italiana.

I produttori agricoli non hanno l’obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell’attestazione annuale.

L’operatore titolare esclusivamente di autorizzazione rilasciata da un comune non lombardo e che opera in Lombardia, deve richiedere il rilascio dell’attestazione annuale nel rispetto di quanto prescritto prima. La richiesta deve essere inoltrata al comune lombardo nel quale l’operatore intende iniziare l’attività in Lombardia. Alla richiesta dovrà essere allegata copia dei titoli che si intendono utilizzare per l’esercizio dell’attività in Lombardia. In alternativa, la richiesta può essere presentata ad una delle associazioni

imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all’articolo 16, comma 2, lettera l) della l.r. 6/2010. L’attestazione annuale deve essere generata esclusivamente dall’applicativo informatico “Carta di Esercizio ed Attestazioni” e deve essere esibita all’organo di controllo in una delle seguenti modalità:

<p>“Tradizionale con informazioni di dettaglio” in uno dei seguenti formati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - file “pdf” da dispositivo mobile (es. smartphone); - cartacea previa stampa. 	
<p>Avalendosi della “Carta Esercizio Virtuale” (dimensioni smartcard) in uno dei seguenti formati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - file di tipo immagine (attraverso la gallery del proprio dispositivo mobile, es. smartphone); - cartacea previa stampa. 	

Funzionalità QRcode nelle Carte di esercizio ed Attestazioni

Nelle carte di esercizio e nelle attestazioni è presente la funzionalità “QRcode”: è un codice a barre bidimensionale che può essere letto mediante strumenti di comunicazione mobile quali telefoni cellulari/smartphone/tablet dotati di fotocamera, un software o un’applicazione mobile di lettura del codice e connessione ad internet.

La funzionalità del QRcode è presente quale elemento integrativo e non sostitutivo del possesso della carta di esercizio dell’attestazione annuale.

Le informazioni restituite dalla lettura del QRcode nei documenti citati sono le seguenti e sono allineate rispetto a quanto presente nell’applicativo informatico:

a) dalla lettura QRcode presente nella Carta di Esercizio (C.E.):

- Identificativo e stato di operatività della C.E.
- Denominazione e Codice Fiscale e qualifica dell’intestatario della C.E.
- Denominazione, Numero R.I. e P.IVA dell’impresa dell’intestatario della C.E.
- Per ciascuno dei titoli autorizzatori (*posteggi fissi, itineranti, fiere*) presenti nella C.E.: numero e data autorizzazione, descrizione mercato (*per posteggi su mercato*), tipologia (*per titoli itineranti*) e stato di validazione del titolo.
- Elenco dei fogli aggiuntivi (*se presenti*) con indicazione di: denominazione della persona, Codice Fiscale e ruolo/qualifica (es. collaboratore, dipendente, ecc.)
- Attestazioni Annuali approvate (*informazione relativa alle ultime 2 annualità*) associate all’impresa intestataria della C.E.: identificativo e data fine validità.

b) dalla lettura QRcode presente nell’Attestazione:

- Identificativo, stato di approvazione e nel caso in cui l’Attestazione sia in stato “*approvata*” anche: data e ora di rilascio, data fine validità
- Denominazione, Numero R.I. e P.IVA dell’impresa dell’intestatario della C.E. (*informazione non presente esclusivamente in caso di Attestazione per posteggio isolato o operatore con autorizzazione rilasciata da un comune non lombardo*) - Nome e Cognome, Codice Fiscale dell’intestatario della C.E. (*informazione non presente esclusivamente in caso di Attestazione per posteggio isolato o operatore con autorizzazione rilasciata da un comune non lombardo*)

- Informazioni della C.E. (*vedi sopra*)
- Eventuale Attestazione Annuale precedente a quella oggetto di lettura del QRcode: identificativo e data fine validità.

Indicazioni relative al DURC

Il D.U.R.C., Documento Unico di Regolarità Contributivà è previsto dall'art. 28 del D.L.vo n°114/98, come modificato dall'art. 11-bis della Legge 3 agosto 2009 n. 102 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1 luglio 2009 n°78, recante provvedimenti antincisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

Per ora, le previsioni del D.L. n°78/2009 restano solamente norme di indirizzo perché la Regione Lombardia con D.G.R. n° 11003 del 13 gennaio 2010 ha ratificato l'assolvimento degli obblighi assistenziali con l'iscrizione all'INPS ed all'INAIL (*qualora dovuta*). in luogo del D.U.R.C.. Va evidenziato peraltro che l'attestazione di cui al punto precedente integra già l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali.

Regolamento per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche

Come già citato in epigrafe il Consiglio Comunale con Deliberazione n° 9 del 4 marzo 2013 ha emanato il nuovo Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche abrogando il precedente ormai vetusto.

Oltre alle disposizioni generali, già comunque citate nelle fonti normative di riferimento, il regolamento di cui trattasi è intervenuto nella materia in maniera profonda, stabilendo paletti e modalità nell'interesse dell'intera cittadinanza.

I Mercati – Modo di utilizzo del posteggio e di vendita

I banchi di vendita, gli autonegozi e gli altri automezzi, come pure le merci esposte, devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati e indicati nelle concessioni di posteggio, in modo tale da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.

È consentito collocare nel posteggio veicoli non attrezzati, a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie concessa.

Nei mercati, qualora l'area lo consenta, previa apposita concessione, il mezzo di supporto può essere collocato alle spalle del banco vendita. Il posizionamento del mezzo di supporto comporta il pagamento del canone unico patrimoniale, alla tariffa prevista.

È vietato occupare passi carrabili e ostruire ingressi di abitazioni e negozi.

L'occupazione deve, in ogni caso, essere mantenuta ad una distanza minima di metri 1,20 dagli stabili e dagli esercizi commerciali, salvo diversa disposizione dettata da ragioni di pubblico interesse.

Qualora il mercato sia posizionato su strada, è fatto obbligo agli operatori di mantenere tra fronti vendita una distanza minima di metri 3,50 al fine di consentire, qualora necessario, l'intervento dei mezzi di soccorso/servizio.

In ogni caso, il posizionamento delle strutture di vendita deve avvenire conformemente a quanto riportato nel titolo autorizzativo e secondo le indicazioni date dagli uffici con apposita segnatura dei posteggi.

Il concessionario del posteggio è responsabile per tutti i danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività.

Le merci esposte non devono arrecare danno o intralcio agli operatori confinanti e devono essere contenute nello spazio assegnato per la vendita.

È fatto divieto agli operatori commerciali di disturbare gli astanti con grida o schiamazzi e richiamare l'attenzione con insistenti offerte di merci.

È fatto divieto agli operatori commerciali di appendere oggetti , merci , sacchi e/o attrezziature di qualsiasi genere ad alberi e comunque fuori dagli spazi o strutture esterne all'area in concessione.

Gli esercenti devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.

Al fine di tutelare i consumatori, in caso di vendita di cose usate, dovrà essere esposto un cartello ben visibile con l'indicazione Merce Usata.

L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato e al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori, fermo restando quanto previsto circa la continuità della raccolta.

Il posizionamento o l'allestimento delle attrezziature di vendita deve avvenire nel rispetto degli orari previsti nell'apposito provvedimento.

Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita, le aree di mercato dovranno essere lasciate totalmente libere e pulite. Nelle aree di mercato attrezzate con allacciamenti alla rete idrica, fognaria ed elettrica, è fatto divieto agli operatori di utilizzare impianti privati sostitutivi dei servizi approntati dal Comune.

Se l'area non è attrezzata, gli operatori commerciali devono dotarsi di impianti e strumenti idonei alla refrigerazione, lavatura degli attrezzi e scarico delle acque.

Il titolare di due posteggi contigui può occupare la superficie complessivamente assegnata con un unico autonegozio o con un unico banco.

L'accorpamento dei posteggi comporta comunque l'onere di lasciare lo spazio ai lati dell'unica postazione a compensazione di quello occupato tra i due posti singoli.

I posteggi così accorpati mantengono di diritto la propria connotazione alfa-numerica individuale.

Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione provvisoria

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il maggior numero di presenze nel mercato sede di posteggio, riferibili all'autorizzazione che intendono utilizzare. Tali operatori in gergo sono definiti “*spuntisti*”.

A parità di presenze, si considera la maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese (*lista di spunta*).

L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata giornalmente, decorsi 60 minuti dall'orario stabilito per l'inizio delle vendite, sulla base di criteri stabiliti e delle disposizioni di servizio diramate dal competente settore e comporta il pagamento immediato del canone OSAP.

L'operatore commerciale titolare di assegnazione precaria (*spuntista*), può vendere unicamente i prodotti merceologici per i quali il posteggio è stato concesso. Lo spuntista non può vendere merce usata.

I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non sono temporaneamente utilizzati dai titolari, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del maggior numero di presenze maturate sul mercato.

I posteggi riservati ai produttori agricoli qualora non occupati da tale categoria di operatori, possono essere assegnati temporaneamente agli operatori di commercio su area pubblica con le modalità di cui sopra.

Con D.D. 2062 del 21.03.2022 e D.D.558 del 30.01.2023 sono state stabilite nuove procedure per l'inserimento degli operatori nelle liste degli spuntisti. La modalità di iscrizione alla spunta resta unicamente quella telematica mediante il portale Impresa In Un Giorno (IIUG) e la ricevuta di presentazione generata dalla piattaforma telematica, dovrà essere esibita all'Ispettore di mercato. Inoltre, con la medesima autorizzazione, non è consentito l'inserimento nelle graduatorie di spunta per più di un mercato svolgentesi nella medesima giornata. Infine, la partecipazione al mercato come spuntista è consentito a partire dal 6° giorno successivo alla presentazione dell'istanza nel portale IIUG, salvo diniego alla stessa da parte degli uffici.

La D.D. 9372 del 23.10.2023 ha stabilito che l'iscrizione nelle liste di spunta può avvenire solo nella finestra temporale dei mesi di gennaio e febbraio di ogni anno

La Determina Dirigenziale n. 6549 del 28/07/2023 ha previsto il diniego all'iscrizione nelle liste di spunta agli operatori che all'atto dell'invio telematico della richiesta risultino debitori rispetto al pagamento del Canone di concessione nei mercati (Canone Unico Patrimoniale).

Prodotti compatibili vendibili nei settori alimentari dei mercati.

I titolari di concessione posizionati nel settore alimentare ed in possesso di autorizzazione per il commercio di tipo A non alimentare possono vendere la seguente merce compatibile:

-fiori e piante;

-prodotti per l'igiene della casa e della persona;

-Casalinghi;

-erboristeria.

Gli assegnatari, in fase di spunta, di posteggi del settore alimentare possono vendere prodotti del genere non alimentare ad eccezione di:

- abbigliamento di qualsiasi tipo, pregio e provenienza eccetto costumi di tradizione carnevalesca per bambini;
- accessori di abbigliamenti di ogni tipo e materiale compresi quelli per uso sportivo (cappelli, guanti, sciarpe, foulard, cravatte, cinture, cavigliere, ginocchiere, polsini elastici exx);
- calzature di ogni tipo e materiale ed accessori per calzature (calzascarpe, lucidi, tacchi, lacci, solette ed altro);
- cuscini di ogni tipo e materiale;
- tappeti orientali;
- Articoli in pelle e cuoio;
- ombrelli, ombrelloni da spiaggia e da giardino;
- prodotti tessili di qualunque tipo e pregio;
- Tovagliati di ogni tipo e materiale (eccetto tovaglie in plastica);
- biancheria intima di qualunque tipo e pregio;
- filati, articoli da ricamo e per maglieria, accessori strumentali e manuali inerenti;
- animali di qualsiasi specie e cibo per animali .

Il Regolamento - Le Fiere – L’Autorizzazione ed i criteri di priorità

La concessione del posteggio nelle fiere ha durata limitata al giorno o ai giorni di svolgimento ed ai partecipanti collocati in posizione utile nella graduatoria per tipologia merceologica., Per la formazione della graduatoria nelle fiere valgono, nell’ordine, i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze nella fiera per la quale è chiesta l’assegnazione del posteggio;
- b) anzianità nell’attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese.

A parità di titoli di priorità, la domanda è valutata in base all’ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda.

Sono valutati soltanto i titoli riferiti all’autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera.

Uno stesso soggetto non può presentare più di 2 domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche se titolare di più autorizzazioni.

Ai fini del riconoscimento della presenza nelle fiere di durata fino a due giorni è obbligatoria la presenza per l’intera iniziativa mentre, nelle fiere di durata superiore è necessaria la presenza in almeno 2/3 delle giornate previste.

Assegnazione dei posteggi non utilizzati

I posteggi non utilizzati dai rispettivi assegnatari, scaduto il termine previsto per il montaggio delle attrezzature, sono assegnati sul posto, da personale incaricato, nel rispetto dell’ordine della graduatoria per genere. Esaurita la graduatoria per genere, l’assegnazione di eventuali posteggi liberi è effettuata seguendo la graduatoria generale delle riserve, formata nel rispetto dei criteri di cui sopra e fatte salve eventuali disposizioni specifiche contenute nel disciplinare della fiera.

I Posteggi Extra Mercato

In relazione ai posteggi extra mercato è di particolare importanza il titolo IV del nuovo Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche, in quanto definisce le modalità di rilascio delle assegnazioni, il rinnovo delle autorizzazioni già esistenti, le dimensioni e le caratteristiche delle attrezzature , le modalità di utilizzo del posteggio e quelle di vendita e, in maniera innovativa, i criteri di decoro e gli ambiti territoriali nei quali, per ragioni di pubblico interesse, viene vincolata la merceologia da esitare.

Attrezzature, dimensioni e caratteristiche

Il commercio su aree pubbliche effettuato su posteggi extramercato , può essere esercitato con chiosco, banco, trespolo o autonegozio.

Si definisce chiosco, il manufatto chiuso, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, posato su suolo pubblico o su aree private soggette a servitù di uso pubblico, non rimovibile al termine della giornata lavorativa.

Si definisce banco (ancorché munito di ruote), quel manufatto aperto, formato da componenti mobili rimovibili al termine della giornata lavorativa..

Si definisce trespolo, il banco-vendita di ridotte dimensioni articolato su più piani, stabilmente poggiato al suolo non rimovibile al termine della giornata lavorativa.

Si definisce autonegozio, il mezzo mobile motorizzatoattrezzato per la vendita, rimovibile al termine della giornata lavorativa.

Criteri di Decoro

Strutture tipo banco: si prescrive l'uso di materiali durevoli ed in perfetto stato manutentivo.

Il banco vendita deve avere un' altezza massima dal suolo di mt.1,00 ed un'altezza minima dal suolo di 70 cm. e una schermatura adeguata con teli o pannelli sui lati rivolti al pubblico ed una copertura come prescritta dal regolamento.

La merce in vendita deve essere esposta esclusivamente sulla superficie del banco autorizzata.

Strutture tipo trespolo: la merce in vendita deve essere esposta esclusivamente sulla superficie dei piani della struttura autorizzata.

Per il manufatto, di altezza massima di 2,50 mt, sono prescritti l'uso di materiali durevoli di colore verde Milano RAL 6009, ed in perfetto stato manutentivo e la copertura deve essere conforme a quanto previsto dal regolamento.

Strutture tipo chiosco:

Nel caso di contesti urbani oggetto di progetti di restyling , il Settore Arredo Urbano e Verde in accordo con la Soprintendenza, potrà richiedere un progetto ad hoc per i nuovi chioschi , affinché questi per forme , colori e materiali siano in armonia con il rinnovato contesto urbano.

L'altezza massima della struttura non deve essere superiore a mt. 3,20.

In ogni caso, comunque, l'altezza massima del chiosco deve essere in allineamento con le eventuali insegne dei negozi adiacenti.

La merce in vendita deve essere esposta esclusivamente all'interno della superficie autorizzata ; non sono ammessi espositori sporgenti, affiancati o esterni al chiosco.

Le eventuali tende e ombrelloni di tessuto impermeabile ed ignifugo sono soggette ad espressa autorizzazione e devono coordinarsi armonicamente con il chiosco.

Sulle tende ed ombrelloni di dimensioni complessivamente non superiori alla metratura data in concessione, non devono essere appese merci.

Strutture tipo autonegozio: La merce in vendita deve essere esposta esclusivamente sulla superficie dei piani della struttura autorizzata.

Avuto riguardo al concreto contesto urbano nel quale si inseriscono, al fine di armonizzare le attrezzature per l'esercizio del commercio su posteggi extra-mercato con il contesto di riferimento, possono essere dettate prescrizioni di arredo urbano (*morfologiche, cromatiche, dimensionali, di tecnologia dei materiali, eccetera*), anche in via specifica.

È vietata la pubblicità su tutti i tipi di manufatti commerciali sopra indicati, in particolare su tende e ombrelloni, salvo pubblicità istituzionale e quella tesa a veicolare il brand dell'impresa esercente con logo nella forma e nelle dimensioni autorizzate.

Modalità d'utilizzo del posteggio e di vendita.

Le attrezzature e le merci esposte devono essere contenute negli spazi indicati nelle concessioni di posteggio, in modo tale da non arrecare pericolo ai passanti ed essere tenute in ordine nell'aspetto e nel decoro.

L'esposizione della merce deve essere contenuta sulle superfici autorizzate. È fatto divieto appendere la merce sugli ombrelloni, gazebo, tende ombrasole e/o altre strutture poste a protezione della superficie di vendita.

È vietato occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e negozi.

Le attrezzature e le merci esposte non devono arrecare danno o intralcio agli operatori commerciali vicini, in sede fissa o su aree pubbliche.

L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori, fermo restando quanto previsto circa la continuità della raccolta.

In caso di vendita di cose usate, dovrà essere esposto un cartello ben visibile con l'indicazione Merce Usata.

Ambiti Territoriali nei quali per ragione di pubblico interesse la merceologia da esitare viene vincolata

A tutela dei siti di interesse storico/culturale, artistico, architettonico e monumentale sono prescritti i generi merceologici e le distanze di rispetto :

Chiese: i generi merceologici esitati nel raggio di 50 mt dall'ingresso principale sono fiori.

Cimiteri: i generi merceologici esitati nel raggio di 50 mt dall'ingresso principale sono fiori freschi e recisi, articoli da ricordo e caldarroste.

Monumenti: i posteggi extramercato possono essere autorizzati e/o rinnovati a condizione che il posizionamento sia ad una distanza minima di 10mt dal monumento tutelato e salvo diversa prescrizione della Soprintendenza.

Musei e biblioteche: i generi merceologici esitati nel raggio di 50 mt dall'ingresso principale sono fiori freschi e recisi, articoli da ricordo, caldarroste e libri e stampe.

Sull'asse: piazza S. Babila- c.so Vittorio Emanuele -piazza Duomo- via Mercanti/piazza Mercanti – passaggio S. Margherita - via degli Osii - piazza Cordusio - via Dante - L.go Cairoli – L.go Beltrami - piazza Castello i

generi merceologici consentiti sono da limitare alla vendita di : fiori freschi e recisi, articoli da ricordo e souvenir, caldarroste/gelati, libri e stampe e somministrazione di alimenti e bevande.

Aree Verdi pubbliche: i generi merceologici ammessi sono: somministrazione di alimenti e bevande, palloncini, gelati e caldarroste , articoli da ricordo/souvenir e libri e stampe.

Il rinnovo delle concessioni in quest'ambito territoriale è soggetto a parere del Settore competente per materia.

In particolare, le occupazioni extramercato situate sull'asse: **piazza S. Babila- c.so Vittorio Emanuele-piazza Duomo-via Mercanti/piazza Mercanti – passaggio S. Margherita- via degli Osii- piazza Cordusio-via Dante- L.go Cairoli – L.go Beltrami-piazza Castello** verranno rinnovate previo parere obbligatorio e vincolante della soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e Settore Arredo Urbano e Verde.

I vincoli merceologici previsti nei punti precedenti, devono essere mantenuti e garantiti anche nei casi di subentro nella titolarità dell'esercizio . L'inosservanza del vincolo merceologico è causa di decadenza dalla concessione e revoca del relativo titolo autorizzativo.

Per la valenza storica/architettonica/culturale ed artistica che assumono determinate aree cittadine, viene precluso qualsiasi rilascio/rinnovo di concessione per il commercio su area pubblica. In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, si elencano gli ambiti:

1. Galleria Vittorio Emanuele II.
2. Piazza Duomo, Sagrato basso, e portici settentrionali della piazza.
3. Piazzetta Reale.
4. Piazza della Scala.
5. Via Mengoni.
6. Piazza S. Maria delle Grazie.
7. Nelle aree contermini (20 metri) con gli ambiti sopra individuati, nei cannocchiali prospettici degli edifici monumentali di particolare pregio, negli ambiti di interesse architettonico, paesaggistico e di ambiente urbano.

Il Commercio su Aree Pubbliche in forma Itinerante

Oltre a quanto previsto dalla legge, il nuovo Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche prevede che il commercio in forma itinerante possa essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo mobile adibito al trasporto della stessa.

In particolare viene previsto che è vietata su tutto il territorio comunale **la vendita con l'uso di banchi, anche se muniti di ruote e con l'esposizione della merce esternamente al mezzo.**

Comunque l'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

E' vietato il commercio itinerante nel centro storico, coincidente dal punto di vista toponomastico con la Zona di decentramento 1, a tutela dei luoghi avente valore archeologico, storico, artistico e ambientale e per gli stessi motivi nelle vie indicate nell'ordinanza sindacale nr. PG 662913/2015. Il divieto si estende alle vie direttamente confluenti nelle località di cui alla predetta ordinanza per una estensione non inferiore ai 300 mt.

Per i predetti motivi (artistici, storici, archeologici e ambientali) il commercio itinerante è anche vietato:

- nelle aree sottoposte al regolamento del verde;
- nelle aree sottoposte alla disciplina del d. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 con provvedimento del Ministero per i Beni Culturali ed Artistici;
- nelle aree escluse con provvedimenti assunti dal Comune di Milano, nelle aree di mercato (500mt), aree adiacenti lo Stadio Meazza e in occasione della manifestazioni musicali e sportive presso l'ippodromo SNAI e Allianz Cloud nelle località indicate nell'O.S. n. 28 del 15.06.2022.

Ai produttori agricoli che esercitano la vendita di propri prodotti in forma itinerante si applicano le medesime disposizioni di cui sopra.

Obbligo di esibire l'Autorizzazione commerciale, la Carta di Esercizio, la relativa Attestazione annualmente aggiornata.

L'autorizzazione commerciale deve essere esibita in originale ad ogni richiesta degli addetti alle attività di controllo, unitamente ad un documento di identità, della carta di esercizio con la relativa attestazione aggiornata.

Deve anche essere esibito riscontro di pagamento del canone occupazione suolo pubblico riferito all'ultimo anno di richiesta pagamento, qualora dovuto.

Agli operatori dei mercati è, inoltre, fatto obbligo di esporre in modo visibile durante la vendita, il cartello identificativo rilasciato dal Comune, corredata dall'autorizzazione commerciale, carta d'esercizio ed attestazione.

LO STREET FOOD

Si ritiene opportuno premettere che il termine **STREET FOOD** deriva da una definizione della FAO, con la quale si vuole individuare quelle realtà nelle quali gli alimenti, **incluse le bevande, già pronti per il consumo, vengono venduti (e spesso anche preparati) soprattutto in strada o in altri luoghi pubblici (come mercatini, sagre o fiere)**, anche da commercianti ambulanti, spesso su un banchetto provvisorio, ma anche da furgoni od altro tipo di mezzo. **Nei centri storici delle città italiane queste realtà si stanno diffondendo e si stanno affiancando a quelle già esistenti per tradizione.**

Per quanto riguarda l'ambito territoriale del **Comune di Milano** a partire dal **Maggio 2015**, con Determina Dirigenziale 49/2015 (P.G. 122536/2015), in concomitanza con l'apertura di EXPO, sono state rilasciate, previo apposito **bando di gara**, ad operatori itineranti già in possesso di titolo idoneo (*Autorizzazione Commercio Area Pubblica tipo B*), numero **50** specifici **Permessi** per il Commercio su Area Pubblica denominati proprio **"STREET FOOD"**, che consentono di **operare in condizioni speciali** rispetto ad altri operatori di area pubblica. L'intento dichiarato era quello di promuovere le specialità di strada ai numerosi turisti convenuti per l'esposizione universale il cui tema era, appunto, l'alimentazione.

In ragione di quanto sopra si ritiene quindi sia necessario porre la dovuta attenzione a non assimilare ciò che comunemente e genericamente si intende per Street Food (*auto negozi, chioschi, banchetti, ecc.*) con realtà effettivamente autorizzate ad operare con particolari condizioni commerciali.

Oltre che dal **D.L.vo 31 Marzo 98 n. 114**, dalla **L.R. 2 Febbraio 2010 n° 6**, dal **Regolamento per il Commercio Aree Pubbliche** del Comune di Milano e dalle **Ordinanza del Sindaco P.G. 78193/2013, P.G. 486532/2015 e P.G. 486596/2015**, la normativa di riferimento per gli operatori STREET FOOD è costituita anche da apposito **Disciplinare** (*Disciplinare del quale si raccomanda un attento esame*), che negli anni ha subito modifiche ed integrazioni. Con D.D. 12347 del 28.12.2022 le autorizzazioni in essere sono state prorogate fino al 31.03.2023, senza alcun obbligo per l'operatore commerciale di far apporre sull'attuale permesso la dicitura di proroga. Occorre evidenziare che con provvedimento del Sindaco P.G. 269307/2015 del 12/05/2015 è stato stabilito che per le violazioni a quanto contenuto nel disciplinare si applicano le **sanzioni previste dall'art. 7 bis del D.L.vo n°267/2000, salvo quanto già previsto da altre norme** (*leggi o regolamenti comunali*).

Si vuole quindi evidenziare che **nel caso in cui un operatore STREET FOOD** in possesso di apposito titolo, utilizzi un veicolo diverso da quello autorizzato, che sia nel contempo a propulsione termica, **nel caso in cui** operi nelle aree vietate indicate nel disciplinare, **nel caso in cui** ponga in vendita articoli diversi da quelli per i quali è stato rilasciato il permesso, **rimane soggetto alle disposizioni di cui all'art. 22, secondo comma della L.R. 6/2010** (*limitazioni e*

divieti per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse).

Analogamente **nel caso in cui l'operatore STREET FOOD** protraggia la permanenza nella stessa località rispetto a quanto stabilito, **nel caso in cui** ritornasse sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata o si posizionasse per la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza, **rimane soggetto alle disposizioni di cui all'art. 21, secondo comma della L.R. 6/2010.**

Tra le disposizioni contenute nel Disciplinare, accettato da ogni operatore prima del rilascio del titolo, si ritiene doveroso evidenziare alcune disposizioni e limitazioni riguardanti lo svolgimento dell'esercizio:

- ✓ Gli operatori sono autorizzati al commercio su area pubblica in forma itinerante **esclusivamente all'interno del territorio del Municipio 1**, in deroga al divieto generale in vigore all'interno di tale porzione di territorio, ad eccezione delle seguenti vie: Via Torino (da Piazza Duomo a Piazza San Giorgio incluse e ad eccezione della Piazzetta situata tra Via Palla e Via Torino, fronte civico 29), e l'asse viario compreso tra Piazza San Babila ed il Castello Sforzesco incluse le vie intersecanti tale asse viario per una distanza di 20 metri. E' altresì vietato l'esercizio dell'attività per una distanza di 20 metri dalle uscite/ingressi della metropolitana
- ✓ Con Determina Dirigenziale Area Attività Produttive e Commercio n 5967 del 23/07/2021 è stata integrata la Determina Dirigenziale n 70/2018 PG 255061/2018 – disciplinare street food – come segue: divieto dell'attività di commercio su area pubblica agli operatori street food nell'area di Corso Garibaldi (tratto compreso tra Via Della Moscova e Via Marsala) e in largo La Foppa negli stessi orari e giorni in cui, ai sensi delle ordinanze sindacali di volta in volta vigenti nell'area in oggetto, risulti operativo il divieto per asporto di bevande nei confronti degli esercizi in sede fissa.
- ✓ **I Permessi non hanno effetti all'esterno del territorio del Municipio 1.** Al di fuori di tali aree l'operatore itinerante potrà esercitare solo in forza della Autorizzazione per il Commercio su Area Pubblica di tipo B e nel rispetto delle leggi, delle prescrizioni e delle ordinanze che disciplinano l'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante.
- ✓ **Il permesso è strettamente personale** e non può essere ceduto a nessun titolo a favore di terzi. Deve essere presente il titolare del permesso o un socio in caso di società. La presenza di un eventuale dipendente/collaboratore/coadiuvante deve risultare dalla Carta di Esercizio del titolare o da contratto di lavoro.
- ✓ **Non è consentita la cessione dell'azienda o del ramo d'azienda.**
- ✓ **Il mezzo utilizzato deve corrispondere a quello descritto** e valutato in sede di rilascio o, in caso di necessità di natura tecnica, da mezzi con le medesime caratteristiche; le dimensioni massime consentite dei mezzi sono **metri 3,60 di lunghezza e metri 1,70 di larghezza;** sono consentiti **esclusivamente mezzi a propulsione elettrica, propulsione muscolare o assistita da motore elettrico.**
- ✓ **In caso di frittura di alimenti il mezzo dovrà essere dotato di cappa per l'abbattimento degli odori.** Non è consentita la cottura con carbone o legna.
- ✓ **Agli esercenti è consentito vendere esclusivamente la merceologia indicata nel titolo.**
- ✓ **La vendita di acqua e bevande fino a 21 gradi è consentita esclusivamente in recipienti di plastica o bicchieri di plastica.** È fatto divieto di vendere in bottiglie di vetro o somministrare in bicchieri di vetro (al momento della stesura di questo prontuario il settore commercio, su richiesta di questa P.L., sta valutando di modificare questo ultimo punto in ragione delle problematiche connesse alla vendita di alcolici).
- ✓ Non è consentito alcun tipo di occupazione di suolo pubblico con tavoli sedie ed ombrelloni. È consentito il posizionamento di bidone portarifiuti limitatamente al periodo di vendita.
- ✓ Ogni mezzo dovrà essere dotato di contenitore rifiuti.
- ✓ Per la cottura e/o la conservazione degli alimenti è consentito utilizzare esclusivamente motori elettrici.

In ogni caso, oltre alle disposizioni e limitazioni sopra descritte in sintesi, la cui inosservanza prevede l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 bis del D.L.vo n°267/2000 ed in alcuni casi comporta anche il **provvedimento di revoca del permesso (nel caso di violazioni gravi delle prescrizioni contenute nel disciplinare di funzionamento ove espressamente indicato sullo stesso oppure in caso di reiterazione delle violazioni delle prescrizioni di cui al medesimo disciplinare per n 3 volte nel periodo, indipendentemente dalla violazione - per "periodo si intende 1 anno in analogia con la normativa espressamente prevista per il commercio su area pubblica più in generale), gli operatori "STREET FOOD" rimangono soggetti alle disposizioni riguardanti la permanenza nella medesima località e la distanza da altro operatore itinerante (art. 21, secondo comma Legge Regionale 2 Febbraio 2010 n. 6 ed art. 8, settimo comma della Ordinanza del Sindaco P.G. 78193 del 29/01/2013).**

Risultano inoltre soggetti alle limitazioni riguardanti le **località vietate**, ai sensi dell'**art. 22, secondo comma** della medesima normativa per quanto concerne le seguenti località:

- ✓ L'asse viario compreso tra la P.zza San Babila ed il Castello sforzesco (*per i dettagli vedasi disciplinare*);
- ✓ La Via Torino (*da Piazza del Duomo a Piazzetta San Giorgio escluso lo slargo di Via Torino angolo Via Palla*);

- ✓ Corso Garibaldi (da Via Marsala a Via Della Moscova) e in Largo La Foppa QUALORA siano attive Ordinanza di limitazione alla vendita d'asporto riferite agli esercizi in sede fissa.
- ✓ Il divieto si estende alle vie che intersecano le predette località sino ad una distanza di metri 20 e nel raggio di metri venti dagli ingressi - uscite della metropolitana.
- ✓ Nelle località sede di svolgimento dei Mercati Settimanali Scoperti e delle Fiere è vietato svolgere l'attività ad una distanza inferiore ai 500 metri dagli stessi nelle giornate in cui questi si svolgono.

DISCIPLINARE di FUNZIONAMENTO e MODALITÀ OPERATIVE

PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO ITINERANTE SU AREE PUBBLICHE COSIDDETTO «STREET FOOD» NELLE AREE INTERNE AL MUNICIPIO 1 AI SENSI DELL'ART. 30 BIS DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

Integrazioni del Disciplinare approvato con Determina Dirigenziale n. 200/2017 atti PG 304428/2017 del 30.6.2017 a fronte di criticità sopravvenute:

Determinazione Dirigenziale n.70/2018 del 08/06/2018.

Determinazione Dirigenziale n 5967/2021 del 23/07/2021

- I permessi in oggetto - rilasciati in esito all'avviso pubblico per l'assegnazione di n. 50 permessi di cui alla Determina Dirigenziale n. 112 del 07.4.2017- autorizzano i destinatari esclusivamente all'esercizio del commercio in forma itinerante c.d. Street Food all'interno del territorio del Municipio 1, in deroga al divieto generale all'esercizio commercio in forma itinerante vigente in tale area, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche, art. 30 bis.
- I permessi non hanno effetti al di fuori del territorio del Municipio 1. Al di fuori di tali aree, gli operatori dovranno svolgere la propria attività nel rispetto della disciplina, delle ordinanze e delle prescrizioni vigenti per tutti gli operatori che svolgono il commercio su area pubblica in forma itinerante.
- I permessi sono numerati e dovranno essere visibilmente esposti e messi a disposizione degli addetti ai controlli, unitamente all'autorizzazione al commercio itinerante, senza alcuna riserva.
- Il permesso è strettamente personale, non è ammessa cessione a nessun titolo in favore di terzi. Nel punto vendita deve essere presente il titolare dell'autorizzazione o un socio, qualora il soggetto autorizzato sia una società. La presenza di eventuale collaboratore/coadiuvante, deve risultare nella carta d'esercizio del titolare ovvero da contratto di lavoro a tempo determinato. Per la tipicità dell'autorizzazione di cui trattasi, non sono ammessi sostituzioni del titolare con altre forme di collaborazione.
- Il disciplinare di funzionamento deve essere espressamente ed obbligatoriamente accettato da ciascun operatore prima del rilascio del permesso.

In data 19 dicembre 2023 con Determinazione Dirigenziale n. 12200/23 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Milano (Bandi e gare - bandi aperti - Avvisi) l'Avviso pubblico per l'assegnazione di n. 30 permessi per esercitare l'attività di commercio itinerante su aree pubbliche - cosiddetto "STREET FOOD" - nelle aree interne al Municipio 1 - per un periodo di 5 anni, ai sensi dell'art. 30 bis del regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

AREE INIBITE

È in ogni caso inibita l'attività di «Street Food» nell'asse viario compreso tra Piazza San Babila e il Castello Sforzesco:

- Beltrami (*Via*),
- Cairoli (*Largo*),
- Dante Alighieri (*Via*),
- Cordusio (*Piazza*),
- Mercanti (*Via*),
- Mercanti (*Piazza*),
- Duomo (*Piazza*),
- Vittorio Emanuele (*Galleria*),
- Scala (*Piazza*),
- Reale (*Piazzetta*),

- Vittorio Emanuele II (*CORSO*)
- San Carlo (*Piazza*)
- via Torino (*tratto da piazza Duomo a piazza S Giorgio compresa; dal divieto viene esclusa la piazzetta situata tra via Torino e via Palla antistante il civico 29 di via Torino*).
- Corso Garibaldi (da Via Marsala a Via Della Moscova) e in Largo La Foppa QUALORA siano attive Ordinanza di limitazione alla vendita d'asporto riferite agli esercizi in sede fissa.

Il divieto di commercio 'Street Food' si estende alle vie che intersecano il citato asse viario dall'intersezione dello stesso e fino a una distanza di 20 metri.

È altresì vietato l'esercizio del commercio "Street food" nel raggio di 20 metri dalle uscite/ingressi della Metropolitana Milanese.

È vietato, nelle giornate e nelle ore di svolgimento dei mercati settimanali scoperti e delle fiere, svolgere l'attività di Street Food ad una distanza inferiore ai 500 metri dagli stessi.

Ai sensi dell'art. 30 bis, c.2 del Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche, in ogni momento potranno essere individuate, con specifico e motivato provvedimento e previo parere dell'Organo di decentramento territorialmente competente, altre aree e tratti di Via e/o piazze all'interno del Municipio 1 che, per particolari caratteristiche architettoniche, viabilistiche, monumentali e/o di sicurezza ovvero per l'alta concentrazione di altre attività di commercio su area pubblica saranno comunque inibite alle attività itineranti dello Street Food.

In ogni caso, in occasione di eventi di interesse cittadino, ovvero nei casi di necessità o urgenza, l'Amministrazione si riserva di inibire temporaneamente, con apposite ordinanze, l'esercizio del commercio itinerante c.d. Street Food nelle aree all'interno del Municipio 1 che di volta in volta saranno appositamente individuate.

PRESCRIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Le attività di Street Food devono essere esercitate in ogni caso nel rispetto della normativa vigente in materia (*Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere e Regolamento per la Disciplina del commercio su aree pubbliche*) nonché dal Codice della strada, e dalle Ordinanze sindacali del Comune di Milano (PG. 78193/2013, PG 486532/2015, PG 486596/2015) e dalle ulteriori prescrizioni indicate nel disciplinare di esercizio.

In particolare, si evidenziano le seguenti principali prescrizioni generali:

- **Regolamento Commercio Aree Pubbliche Art 29. C. 5 - Nello stesso giorno, L'operatore non può sostare due volte nello stesso punto, e ogni sosta successiva può esser fatto solo in punti che distano fra loro almeno 100 mt.** (Ordinanza PG 662913 del 4/12/2015, punto 9).
- **Regolamento Commercio Aree Pubbliche Art 29, c. 6 – Ogni punto di sosta deve distare almeno 250 metri da ogni altro operatore itinerante.**
- **Ordinanza del 29/1/2013 PG 78193, punto 7** - Nelle aree ove il commercio itinerante è autorizzato, la sosta è consentita nello stesso punto per il tempo strettamente necessario alle operazioni di vendita e comunque per non più di ore.

DIMENSIONI E TIPOLOGIA DEL MEZZO, MERCEOLOGIA

- Il permesso è valido solo per l'autorizzazione al commercio itinerante e per il mezzo ad esso abbinati in sede di partecipazione all'avviso pubblico per l'assegnazione di n. 50 permessi di cui alla Determina Dirigenziale n. 112 del 07.4.2017.
- Il mezzo utilizzato per l'esercizio dell'attività dovrà corrispondere a quello descritto e valutato in sede di offerta progettuale, pena la decadenza del permesso. Eventuali sostituzioni dei mezzi che si rendessero necessarie a causa di eccessiva usura, furti, distruzione, etc. durante il periodo di validità dei permessi potranno essere autorizzate solo a favore di nuovi mezzi aventi le medesime caratteristiche di quelli sostituiti.
- Per garantire l'immagine coordinata del servizio di Street Food, il Comune di Milano potrà prescrivere

eventuali correttivi su colori e tendaggi utilizzati dall'operatore.

- Dimensioni massime del mezzo in esercizio: lunghezza mt 3,60 - larghezza mt. 1,70. Propulsione consentita: con motore elettrico ovvero con pedalata semplice e/o assistita (*EPAC - Electric pedal assisted cycle*). Nel caso di pedalata assistita, alla propulsione umana si può aggiungere solo ed esclusivamente quella di un motore elettrico.
- Estetica: l'estetica dei mezzi utilizzati dovrà essere compatibile con il contesto urbano di riferimento.
- Merceologie consentite: Agli esercenti è fatto obbligo di vendere i soli prodotti oggetto dell'istanza di partecipazione al bando pubblico e, di conseguenza, di valutazione. A tal fine, sul permesso saranno elencati i prodotti esitibili.
- In ogni caso, sono esitibili solo ed esclusivamente prodotti alimentari freschi idonei al consumo immediato, con preferenza per i prodotti della tradizione e della cultura italiana, lombarda e milanese e, in particolare, prodotti e materie prime DOP (*Denominazione di origine protetta*), IGP (*indicazione geografica protetta*), STG (*specialità tradizionale garantita*) ai sensi del regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, aggiornato al 22 luglio 2014 nonché PAT (*Prodotti Agroalimentari Tradizionali*).

MODALITÀ' DI ESERCIZIO – OBBLIGHI

- ✓ pena la revoca del permesso - sviluppare il progetto offerto come proposto in sede di partecipazione all'avviso ed approvato in sede di valutazione;
- ✓ rispettare tutte le disposizioni previste dal vigente ordinamento ai fini igienico sanitari;
- ✓ provvedere alla pulizia del proprio mezzo e al mantenimento delle pulizie e del decoro delle aree utilizzate per l'esercizio delle attività di vendita;
- ✓ pena la revoca del permesso - utilizzare esclusivamente il mezzo indicato in sede di presentazione dell'istanza;
- ✓ non cedere il permesso ad altri soggetti pena la decadenza del permesso stesso. La cessione dell'azienda o del ramo d'azienda che interessi il trasferimento dell'autorizzazione al commercio itinerante abbinata al permesso, determina la decadenza del permesso stesso;
- ✓ pena la revoca del permesso - iniziare l'attività oggetto dell'avviso entro 90 giorni dal rilascio del permesso;
- ✓ pena la revoca del permesso - corrispondere un canone annuale permanente calcolato in applicazione dell'art. 6 del Regolamento COSAP secondo le tariffe vigenti di tempo in tempo determinate per i posteggi di vendita isolati, moltiplicato per il coefficiente viario forfettario ottenuto dalla media dei singoli coefficienti delle vie ricomprese nel perimetro del Municipio 1;
- ✓ non è consentito nessun tipo di occupazione del suolo pubblico con tavoli, sedie, ombrelloni, etc. È consentito, per il solo periodo delle attività di vendita, il posizionamento di un portarifiuti;
- ✓ La vendita di bibite se prevista nel permesso personale per lo streetfood è consentita solo ed esclusivamente in aggiunta al prodotto alimentare esitato; mentre le bottigliette d'acqua possono essere vendute anche disgiuntamente del prodotto alimentare esitato.
- ✓ È fatto divieto di vendere bottiglie di vetro o somministrare in bicchieri in vetro. L'eventuale abuso, oltre che essere oggetto di sanzione amministrativa, comporterà la contestuale revoca del permesso;
- ✓ La vendita di acqua e bevande è consentita solo ed esclusivamente in recipienti chiusi, fatte salve eventuali diverse prescrizioni riportate nel permesso.
- ✓ agli esercenti è vietato l'uso di amplificatori vocali e/o strumenti di diffusione musicale;
- ✓ in caso di danno arrecato al suolo pubblico e/o ai beni pubblici, gli interessati saranno tenuti al risarcimento del danno derivante dal ripristino del luogo;
- ✓ ogni mezzo dovrà essere dotato di apposito contenitore per la raccolta dei rifiuti prodotti dall'attività. Lo smaltimento dei rifiuti è a carico dell'operatore;
- ✓ i mezzi utilizzati dovranno in ogni caso rispettare il Codice della Strada e tutte le prescrizioni previste per la circolazione nelle ZTL;
- ✓ pena la revoca del permesso - è vietato l'utilizzo di qualsiasi motore che non sia elettrico. Tale divieto opera sia per gli spostamenti del mezzo sia per l'eventuale alimentazione di strumenti/dispositivi sia per la preparazione/conservazione degli alimenti;
- ✓ qualora non già presentata, per ogni struttura (*sia a pedali sia elettrica*) dovrà essere predisposta e trasmessa apposita SCIA ai fini igienico sanitari;
- ✓ pena la revoca del permesso - gli operatori che hanno la necessità di friggere alimenti dovranno dotarsi di una cappa per l'abbattimento degli odori. Per la cottura dei cibi non può essere utilizzato

- carbone/carbonella e legna;
- ✓ per favorire le attività di controllo e di promozione delle attività di Street Food, il Comune di Milano potrà disporre l'obbligo per gli operatori di dotarsi di strumenti di rilevazione e/o geolocalizzazione dei mezzi, pena la decadenza dei permessi stessi, anche favorendo a tal fine l'implementazione di idonee applicazioni informatiche;
- ✓ l'autorizzazione, numerata rilasciata al soggetto assegnatario, deve essere messa a disposizione degli addetti ai controlli, unitamente all'autorizzazione commerciale su aree pubbliche di tipo B, senza alcuna riserva;
- ✓ pena la revoca del permesso - Ogni autorizzazione in deroga deve essere utilizzata per un solo punto vendita;
- ✓ è fatto divieto agli operatori Street Food di sostare sulle strisce gialle mentre potranno fermarsi - per il solo periodo di svolgimento delle attività - max 2 ore. sulle strisce blu.
- ✓ In caso di danno arrecato al suolo pubblico e/o ai beni pubblici, l'interessato sarà tenuto al risarcimento del danno derivante dal ripristino del luogo;
- ✓ il posteggio utilizzato per le attività di vendita dovrà essere lasciato perfettamente pulito al termine di tali attività.

NORME D'ESERCIZIO PER CHI UTILIZZA BOMBOLE E/O ATTREZZI SIMILARI

Per la revoca del permesso - gli operatori che utilizzano apparecchiature alimentate con bombole GPL (*GAS di Petrolio Liquefatto*), devono attenersi alle norme d'esercizio e prescrizioni per tale utilizzo.

In particolare alle vigenti norme UNI-CIG, alle raccomandazioni tecniche del Ministero degli Interni e, alle direttive della Procura della Repubblica di Milano in materia di Tutela della Pubblica Incolumità nell'impiego del GAS G.P.L.

SANZIONI

L'espressa accettazione del disciplinare è firmata dal titolare del permesso prima del rilascio dell'autorizzazione in deroga.

Per espressa accettazione delle disposizioni contenute nel presente disciplinare

L'operatore commerciale Sig. _____

Milano li

Firma

L'Occupazione illecita di Suolo Pubblico

Il Regolamento CUP approvato dal Comune di Milano con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 dell'11 marzo 2021 , disciplina l'utilizzo di enti pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico, stabilendo apposite sanzioni in caso di violazioni alle norme in esso contenute.

A norma dell'art 6, Legge 77/1997, in caso di recidiva per violazioni di questa natura previste da leggi o da regolamenti comunali), l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività:

- di vendita in sede fissa, ai sensi del D.L.vo n°114/1998;
 - di vendita su area pubblica, ai sensi della Legge Regionale 6/2010;
 - di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ai sensi della Legge Regionale 6/2010
- dispone, previa diffida, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre giorni.

L'Agente accertatore dovrà pertanto relazionare il Sindaco o l'Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni, per l'adozione della sanzione accessoria.

Autorizzazioni Stagionali

È prevista la possibilità di rilasciare autorizzazioni di tipo stagionale (*commercio itinerante di gelati e caldarroste*) ed è prevista l'ipotesi di destinare aree apposite per l'esercizio di queste autorizzazioni (*vendita cocomeri*).

Limitazioni e divieti

Con l'Ordinanza recante P.G. 662913 del 4.12.2015 è stata modificata l'**“ORDINANZA SINDACALE”** 78193/2013 il cui art. 8 vieta il commercio su aree pubbliche in forma itinerante a Milano:

- all'interno del territorio del centro storico coincidente dal punto di vista toponomastico con la zona 1 di decentramento;
- nelle aree sottoposte al “*Regolamento del verde*”, ad esclusioni delle autorizzazioni;
- nelle aree sottoposte ai vincoli del Ministero dei beni Culturali e artistici (*D.L.vo n. 42/04*);
- nelle aree escluse dal Comune di Milano per motivi di pubblico interesse (*aree di mercato, Stadio*);
- nelle vie incluse nell' Ordinanza sindacale P.G.78193/2013 e nelle vie a queste direttamente confluenti per una distanza di mt 300.;
- Con Determina Dirigenziale n. 2865 del 22 aprile 2021, l'Area Attività Produttive e Commercio della Direzione Economia Urbana e Lavoro ha proceduto alla ricognizione delle aree urbane inibite al commercio in forma itinerante ai sensi del Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche. Ciò non significa che sono state individuate nuove aree urbane ove è stato inibito il commercio in forma itinerante, bensì che si è proceduto a riassumere e richiamare in un unico provvedimento dirigenziale i luoghi ove tale forma di commercio è già vietata. Quindi rimangono in vigore le ordinanze sopra citate che riguardano l'esercizio del commercio in forma itinerante. Nella Determinazione dell'Area Attività Produttive e Commercio è stata allegata, come parte integrante, la rappresentazione grafica delle località ove tale forma di commercio è vietata (denominata Allegato A). L'Allegato B del suddetto provvedimento indica invece, con il colore verde, le aree urbane oggetto di vincolo di tutela e salvaguardia nelle quali è parimenti vietato esercitare il commercio in forma itinerante. La mappa di queste aree, per una migliore consultazione, nella quale tra l'altro vengono pubblicati gli eventuali aggiornamenti, è disponibile al seguente link: <https://geoportale.comune.milano.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=c7560b7d157b4954bc8d9280e0df5c80>.
- Tra queste ultime aree urbane ove è vietata tale tipologia di commercio è compresa l'area della Darsena. A titolo esemplificativo vengono indicate alcune delle vie ricomprese in tale zona: bacino della Darsena, viale G. D'Annunzio, viale Gorizia, Piazza XXIV Maggio, Piazzale Cantore, Alzaia Navigli Pavese, Alzaia Naviglio Grande, via Ascanio Sforza, via Scoglio di Quarto, via Magolfa, via Vigevano, corso Manusardi, via Corsico, via Casale, via Valenza, Ripa di Porta Ticinese, piazzale Stazione di Porta Genova etc.
- Ulteriori aree potranno essere interdette a tale forma di commercio, per motivi viabilistici di compatibilità con il contesto urbano coincidente con la tutela dei luoghi aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale o per altri motivi di pubblico interesse, tramite successivi provvedimenti;
- Nelle aree ove il commercio itinerante è autorizzato, la sosta è consentita nello stesso punto per il tempo strettamente necessario alle operazioni di vendita e comunque per non più di 2 ore;
- Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta;
- Le soste, dello stesso operatore/o delle stesse attrezzature, possono essere fatte solo in punti che distano fra loro almeno 100 metri.

La sosta è consentita nel rispetto delle norme del Codice della Strada per il tempo necessario ad effettuare le operazioni di vendita e comunque per non più di due ore nello stesso punto.

È importante evidenziare che l'art. 27 comma 6 bis della L.R. 6/2010, modificato dalla L.R. 3/2011 ha previsto, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche quella della confisca delle attrezzature e delle merci. Con la modifica dell'art. 16 comma 2, sono state definite “attrezzature” come segue: i banchi, i chioschi, i trespoli, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci.

La Somministrazione e la Vendita di bevande alcoliche

La Legge n°125 del 30.03.2001 all'art. 14 bis comma 2° (Legge Quadro in materia di alcol e di problemi di alcol correlati), dispone il divieto di vendere e somministrare alcolici, dalle ore 24 alle ore 7, su spazi o aree pubbliche, ad eccezione delle pertinenze degli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Pubblici Esercizi) (sanzione da € 2.000 a € 12.000). La norma prevede inoltre una fattispecie di violazione aggravata se la vendita è effettuata

nell'arco orario compreso tra le ore 24 e le ore 07 mediante distributori automatici posti su spazi pubblici (sanzione da € 5.000 a € 30.000).

L'art. 14 bis della Legge 125/2001 non si applica per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate.

Per le violazioni di cui all'art. 14 bis 2°c. della Legge n°125/2001 è disposta anche la confisca della merce e delle attrezature utilizzate.

Categorie e casi particolari

Gli imprenditori agricoli

L'ambito di applicazione della legge regionale 6/2010 non include gli imprenditori agricoli iscritti nel registro imprese.

Per definizione normativa tali operatori esercano le seguenti attività:: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, e più precisamente le attività dirette, alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Questi sono però tenuti ad osservare le disposizioni relative alle soste per la vendita itinerante o alla concessione di posteggio..

Il D.L.vo n°228/2001, modificato in sede di conversione del D.L. n° 69 del 21 giugno 2013, operato dalla Legge n° 98 del 09.08.2013, ha ulteriormente disciplinato la materia stabilendo che tali operatori debbano vendere in misura prevalente prodotti delle rispettive aziende (in precedenza erano tenuti a vendere esclusivamente tali prodotti).

La legge n. 145 del 30 dicembre 2018, ha disposto l'introduzione del comma 1 bis all'art. 4, consentendo altresì agli imprenditori agricoli, di poter vendere direttamente al dettaglio i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purchè direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli. La vendita dei prodotti agricoli, esercitata su superfici all'aperto, direttamente nel fondo di produzione o nell'occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico e di promozione dei prodotti tipici o locali, non è più subordinata alla segnalazione di inizio attività.

La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzioneNell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario analogamente a quanto già consentito negli esercizi di vicinato.

L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.

La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.

Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita.

Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo.

Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dall'azienda stessa nell'anno precedente sia superiore a Euro 160.000,00, per gli imprenditori individuali, ovvero a Euro 4 milioni per le società (*entità economica modificata dall'art. 1-1064 comma della Legge n° 296/2006*), si applicano le disposizioni della Legge Regionale 6/2010.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1065, della legge Finanziaria 2007 (L. 27.12.2006, n. 296), nonché dal D.M. 20.11.2007, dal 13 gennaio 2008 i Comuni possono istituire o autorizzare mercati agricoli riservati alla vendita diretta, da parte degli agricoltori, dei propri prodotti. Possono esercitare la vendita diretta nei mercati gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese che hanno l'ubicazione dell'azienda agricola nella Regione o negli ambiti definiti dalle singole amministrazioni competenti, devono esercitare la vendita di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile ed è consentita la vendita solo ai soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4, comma 6, del D. L.vo n. 228/2001.

Gli imprenditori agricoli che intendano esercitare la vendita nell'ambito dei mercati agricoli devono ottemperare

a quanto prescritto dall'art. 4 del D.L.vo n° 228/2001. Non si applica la disciplina sul commercio su aree pubbliche ma si applicano le norme igienico-sanitarie di cui al Regolamento n. 852/2004 CE e possono essere posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

I singoli Comuni devono provvedere ad approvare un disciplinare di mercato, regolante le modalità di vendita e finalizzato alla valorizzazione della tipicità e della provenienza dei prodotti agricoli commercializzati.

Il Comune di Milano, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 14/04/2019, ha approvato il "Regolamento per lo Svolgimento dei Mercati di Vendita di Prodotti Agricoli".

Ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Commercio Aree pubbliche, al produttore agricolo che esercita la vendita di propri prodotti in forma itinerante si applicano gli articoli 29 e 30 della predetta norma.

Gli Industriali e gli Artigiani, Vendita ed esposizione di opere del proprio ingegno

Il D.L.vo n°114/1998 al comma 2 dell'articolo 4 contiene un elenco di soggetti per i quali non trova applicazione il decreto, i quali pertanto possono vendere ai consumatori finali pur non essendo dettaglianti e tra i quali rammenniamo i produttori agricoli e gli artigiani iscritti all'albo di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio. Nel predetto elenco non sono compresi i produttori industriali rispetto ai quali comunque le circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 3459 del 18.01.1999 e n. 3467/C del 28.05.1999 hanno fornito ulteriori informazioni precisando che nel caso in cui i soggetti in questioni, titolari di attività industriali esercitino la vendita al pubblico nei locali di produzione o in quelli ad essi adiacenti delle merci da essi prodotte, non si concretizza la fattispecie definita nell'articolo 4-1°c. lettera b (*definisce attività di commercio al dettaglio "l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione direttamente al consumatore finale."*) e quindi anche l'attività in discorso fuoriesce dall'ambito applicativo del citato decreto legislativo.

Il D.L.vo n°114/1998 non si applica a chi vende o esponga per la vendita le **proprie** opere d'arte, nonchè quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le **proprie** pubblicazioni di natura scientifica o informatica, realizzate anche mediante supporto informatico (art. 4-2° c. lettera h) nessuna previsione normativa inerente a questi operatori è presente nella L.R. n. 6/2010, come pure gli artigiani e gli industriali, sicchè tale carattere di atipicità risulta ulteriormente confermato "*ex silentio*".

Con l'art. 4, num. 2, lett. h. del D.L.vo n. 114 del 1998, e con la disposizione di cui allo stesso art., lett. f), il legislatore ha istituito un regime di esenzione parziale per gli artigiani e di esenzione totale per gli operatori dell'ingegno: gli artigiani sono esentati dal rispetto delle norme sul commercio, ma limitatamente al caso di "vendita nei locali di produzione, o nei locali ad essi adiacenti, dei beni di produzione propria", ovvero l'esenzione non vale per la vendita su aree pubbliche, e lo stesso vale per gli industriali; gli operatori del proprio ingegno sono esentati dal rispetto delle norme sul commercio in tutti i casi (*cioè possono vendere i beni di propria produzione sia in locali propri, sia in aree pubbliche, senza ottemperare alle norme che disciplinano l'attività commerciale*). Il comune di Milano con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1903/2011 del 02/08/2011 ha approvato le linee guida per l'istituzione del "Registro degli operatori del proprio ingegno e dei mestieri storici di strada", per il commercio nelle aree mercantili ed è condizione necessaria per ottenere la concessione di occupazione di suolo pubblico in tali aree.

Le disposizioni di legge e le normative per l'assegnazione dei posteggi si applicano integralmente a tutte le categorie sopracitate che intendano vendere su aree pubbliche i loro prodotti.

Associazione di promozione sociale “ONLUS”- Legge 07.12.2000 n°383

La definizione di “*ONLUS*”, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, indica una categoria definita come associazione di promozione sociale.

Le associazioni di promozione sociale possono costituirsi soltanto con atto scritto, composto da atto costitutivo e statuto. In tale atto deve essere indicata, fra l'altro, la sede legale.

La legge non precisa se l'atto scritto richiesto debba essere redatto con la forma dell'atto pubblico, ossia da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato (art. 2699 c.c.).

Sono associazioni di promozione sociale le aggregazioni riconosciute e non, i Movimenti, i Gruppi ed i loro Coordinamenti o Federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

E' da rilevare che l'impossibilità di avere un lucro prevista dalla legge non va riferita all'associazione di promozione sociale, ma soltanto alla persona dell'associato. L'associazione, infatti, può anche realizzare degli utili, sarebbe, anzi, opportuno che ciò sia esplicitamente previsto nello statuto – l'essenziale è che tali utili non siano ripartiti fra gli associati.

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un registro nazionale al quale devono iscriversi, se aspirano ad avere i vantaggi previsti dalla legge, **le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale**, in possesso dei requisiti elencati nel paragrafo che tratta della costituzione di un'associazione, purché esse siano state costituite ed operino da almeno un anno. **Perché un organismo possa essere un'associazione di promozione sociale a carattere nazionale**, la legge stabilisce che esso deve svolgere la sua attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale

Il registro nazionale delle Associazioni di promozione sociale cesserà di esistere quando entrerà in vigore il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, pertanto i requisiti territoriali richiesti verranno meno in quanto non sarà più riconosciuta la qualifica di APS nazionale e le organizzazioni iscritte entreranno di diritto nel RUNTS. Il 15 settembre 2020 è stato approvato il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (106/2020) che disciplina il suo funzionamento, nonché le modalità di trasmigrazione dei dati dai vecchi registri speciali al RUNTS. Le Odv e le APS trasmigreranno automaticamente al RUNTS mentre le ONLUS dovranno scegliere in quali sezioni del RUNTS essere collocate. Le Ong di cui alla L125/14 potranno presentare richiesta di iscrizione al RUNTS previo adeguamento dello statuto alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo Settore.

Non sono associazioni di promozione sociale tutte quelle che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati (*partiti, sindacati, associazioni professionali e di categoria*); non lo sono inoltre i circoli privati e le associazioni che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e le discriminazioni di qualsiasi natura.

A titolo esemplificativo sono da considerare come Associazione ONLUS: i movimenti di sostegno per la lotta contro le malattie rare e non, quelle di aiuto alle persone diversamente abili per la difesa degli animali ecc.ecc..

Tali associazioni si costituiscono con atto scritto nel quale deve, tra l'altro, essere indicata la sede sociale.

Traggono le risorse economiche per il loro funzionamento anche da:

- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale ed agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria finalizzate ai raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

Le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito e la cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, nonché l'attività di somministrazione in occasioni di raduni e manifestazioni che sono da considerarsi occasionali e marginali, non necessitano di autorizzazione o comunicazione, se curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario.

Tali attività devono essere svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente quali l'uso di pubblicità dei prodotti, insegne elettriche, locali attrezzati secondo gli usi degli esercizi commerciali e di marchi di distinzioni dell'impresa (*artt.1 e 2 del Decreto Ministeriale 25.5.1995*).

Linee guida Regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici

La Regione Lombardia ha emanato la D.G.R. X/5061/2016 concernente le Linee Guida Regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici, come previsto dall'art. 29 bis della Legge Regionale 6/2010, che sono quelle messe in atto generalmente dalle Onlus.

Le linee guida forniscono, gli indirizzi per la gestione delle attività occasionali di cessione a fini solidaristici esercitate su suolo pubblico e su suolo privato aperto al pubblico e le indicazioni per la predisposizione dei relativi Piani comunali di cui all'articolo 29 bis, comma 2 della L.R. 6/2010.

Si considerano "**cessioni ai fini solidaristici**" le attività in cui enti non commerciali, direttamente, tramite

proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico indifferenziato merci in cambio di una offerta libera, anche predeterminata nell'importo minimo, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca. Ai sensi di legge, tali attività non sono considerate commerciali e di conseguenza i relativi introiti non sono soggetti alle disposizioni del TUIR e non sono soggetti all'IVA né a qualsiasi altro tributo.

Ai sensi del medesimo articolo i comuni non possono chiedere alcun tributo agli enti non commerciali.

Le attività disciplinate dalle presenti linee guida, non essendo classificate come “*attività commerciali*”, non sono soggette a SCIA ex articolo 19 della L. 241/1990.

Sono escluse dall'applicazione del presente atto le attività di raccolta fondi nei seguenti casi:

- a) qualora esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ad una cerchia determinata di persone (*ad esempio ai soli componenti o soci dell'associazione/ente organizzatrice*);
- b) qualora esercitate in aree private aperte al pubblico, appartenenti alle confessioni per le quali vige il regime concordatario con lo Stato italiano.

Soggetti

Le cessioni a fini solidaristici possono essere svolte esclusivamente da enti non commerciali regolarmente costituiti, almeno con scrittura privata registrata, da un lasso di tempo sufficiente a valutarne finalità ed attività.

L'oggetto sociale e le caratteristiche di ente non commerciale devono risultare dallo statuto e/o dall'atto costitutivo.

Merci oggetto di cessione

Le cessioni a fini solidaristici possono riguardare:

- prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione, con l'esclusione dei superalcolici;
- prodotti non alimentari di qualunque tipo con l'esclusione di armi, medicinali, tabacchi e generi da fumo, nonché di articoli comunque pericolosi, ovvero di prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione.

La cessione, sia degli alimentari che dei non alimentari, deve avvenire a corpo e non a misura. I beni devono essere di modico valore.

Individuazione delle aree

Il comune, nell'ambito del Piano comunale delle cessioni a fini solidaristici deve individuare le aree pubbliche da destinarsi all'esercizio di tali attività, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche, tenendo conto della densità delle attività commerciali e della intensità dei flussi di pubblico, così da evitare, sia l'eccessiva concentrazione delle attività promozionali in vicinanza dei negozi, sia il confinamento delle attività di cessione in aree eccessivamente marginali in cui la raccolta di fondi risulterebbe troppo esigua. Il comune deve tenere anche conto dell'opportunità di indirizzare le attività verso aree dove già si riscontrano flussi significativi di pubblico dovuti alla presenza di servizi non commerciali (*ospedali, scuole, uffici, alberghi, ecc.*), con l'obiettivo di massimizzare il risultato dell'attività di raccolta fondi minimizzando la sottrazione di risorse alle attività commerciali.

Domanda per lo svolgimento dell'attività su suolo pubblico

Gli enti che intendono svolgere le attività in parola, devono segnalare al Comune come poter reperire la relativa documentazione, anche attraverso l'indicazione di siti o archivi accessibili digitalmente; tale documentazione deve necessariamente comprendere:

- a) una copia del proprio atto costitutivo e/o statuto da cui si possono desumere le caratteristiche di cui al parag. II;
- b) una dichiarazione da cui risultino le generalità del legale rappresentante o del responsabile di zona, con la copia di un documento dello stesso in corso di validità.

In ottemperanza a quanto sopra descritto per quanto riguarda le specifiche di cui alla lettera a), gli enti non commerciali iscritti in elenchi, anagrafi, registri pubblici possono assolvere al suddetto obbligo comunicando al Comune quale sia l'amministrazione pubblica che detiene la documentazione attestante atti, fatti, qualità e stati soggettivi dell'ente stesso ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della L. 241/1990.

La documentazione di cui al comma 1 deve essere sempre tempestivamente aggiornata a cura dell'ente.

In caso di svolgimento dell'attività su suolo pubblico o su suolo privato in disponibilità pubblica, l'ente presenta al comune, almeno 30 giorni prima dell'iniziativa, una domanda di concessione del suolo pubblico, corredata dei seguenti elementi:

- generalità del soggetto responsabile dello svolgimento dell'attività;
- indicazione della precisa localizzazione territoriale dell'attività, che dovrà svolgersi osservando la distanza minima rispetto ad esercizi commerciali in sede fissa, mercati o singoli posteggi su area pubblica che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione a fini solidaristici, determinata dal Piano comunale;
- dimensione e tipologia dello spazio occupato (*banchetto, gazebo, veicolo, ecc.*);
- data, orario e finalità dell'iniziativa;
- tipo di merce offerta in cessione;
- dichiarazione dell'ente che attesti che i beni oggetto della cessione siano provenienti da una effettiva e regolare filiera produttiva;
- dichiarazione dell'ente che attesti che l'iniziativa sia destinata esclusivamente alla raccolta fondi per fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca.

In caso di pluralità di iniziative svolte presso lo stesso comune, è possibile presentare un'unica richiesta, corredata da un calendario delle iniziative medesime di durata massima annuale. Il comune determina, nel Piano comunale delle cessioni a fini solidaristici, il numero massimo annuale di iniziative sul suo territorio. Qualora le domande presentate eccedano il limite di cui al precedente periodo, le postazioni/date disponibili sono suddivise equamente tra i soggetti richiedenti, ma sono in ogni caso preferite le domande proposte nell'ambito e sulle stesse aree di eventi aggregativi e culturali rispetto a quelle organizzate al di fuori di tali contesti.

Il Comune verifica che il richiedente abbia le caratteristiche previste dal paragrafo II e che le postazioni in cui si svolge l'attività rispettino i requisiti di cui al paragrafo VI, nonché la distanza minima dagli esercizi commerciali in sede fissa, mercati o singoli posteggi su area pubblica che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione a fini solidaristici, e provvede ad emettere il provvedimento di concessione o di diniego della stessa.

In caso di svolgimento dell'attività su aree private aperte al pubblico, l'ente presenta al comune una comunicazione in carta libera con cui dichiara i medesimi elementi di cui al comma 3. Qualora l'ente promotore non sia possessore/proprietario dell'area, dovrà essere trasmesso al Comune anche il consenso scritto del proprietario. La comunicazione deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'evento o del primo evento in calendario. L'attività potrà essere svolta se il comune non avrà comunicato motivi ostativi **entro 5 giorni dall'inizio dell'iniziativa**.

Possono sempre essere esercitate, anche in deroga a quanto previsto, le iniziative promosse in collaborazione con i commercianti in sede fissa o gli ambulanti con posteggio mercatale. Deve in ogni caso essere garantita la corretta informazione sull'attività di cessione a fini solidaristici e sui beni che ne sono oggetto, distintamente dall'attività commerciale svolta dagli operatori commerciali al dettaglio in sede fissa o su posteggio.

Caratteristiche delle postazioni su area pubblica

Il comune verifica che le postazioni su area pubblica siano posizionate in modo da:

- non costituire intralcio al traffico, sia motoristico che ciclabile e pedonale;
- non danneggiare la sede stradale;
- non nascondere alla vista la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale;
- non nascondere alla vista installazioni pubblicitarie e insegne per le quali il comune percepisce introiti tributari;
- non nascondere la vista delle vetrine degli esercizi commerciali, artigiani e dei servizi.

L'attività di cessione ai fini solidaristici deve essere svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, insegne luminose, locali o strutture attrezzate secondo gli usi delle imprese commerciali e in conformità con le finalità di cui alla precedente sezione V, paragrafo 3. Sono ammesse insegne e strutture riportanti i simboli identificativi dell'ente non commerciale e dell'iniziativa di raccolta fondi.

Le postazioni e i relativi collegamenti elettrici o idraulici dovranno essere realizzati in modo da garantire la sicurezza degli operatori e del pubblico. È vietato utilizzare generatori che producano scarichi inquinanti in atmosfera e rumori molesti. È vietato far uso di amplificatori o richiami sonori.

Per tutta la durata dell'iniziativa deve essere esposta al pubblico apposita segnaletica contenente le seguenti informazioni:

- indicazione dell'ente promotore;**
- scopo perseguito con la raccolta fondi;**
- la dizione “offerta libera”, eventualmente predeterminata nell'importo minimo.**

È vietato lo svolgimento dell'attività in forma itinerante.

Occasionalità delle attività

Le postazioni per lo svolgimento delle attività non possono essere posizionate permanentemente o ripetutivamente sulla stessa area pubblica, salvo che la stessa non costituisca l'unica area individuata nel comune per tali attività, oppure qualora sussistano accordi tra varie organizzazioni e il comune per l'utilizzo a rotazione della stessa postazione, ferma restando la necessità di un'equa distribuzione del numero complessivo delle iniziative tra le aree individuate per tali finalità all'interno del medesimo comune.

Il Comune, sulla base delle caratteristiche del suo territorio e delle attività commerciali insediate, nell'ambito del Piano comunale delle cessioni a fini solidaristici, definisce:

- a)** il numero massimo di iniziative di cui al paragrafo I che possono essere svolte in contemporanea su tutto il territorio comunale;
- b)** il numero massimo di iniziative annuale, al fine di evitare che l'avvicendarsi di soggetti diversi comporti una presenza costante nello stesso luogo.

Il comune, una volta individuate le aree da destinarsi all'esercizio delle attività di cui al paragrafo I, promuove l'avvicendamento nelle stesse di diverse tipologie di prodotti. A tal fine, dopo due iniziative consecutive di cessione a fini solidaristici dello stesso prodotto nella stessa area, autorizza la successiva iniziativa solo qualora le merci oggetto della cessione a fini solidaristici appartengano ad una diversa tipologia di prodotto, ancorché appartenente allo stesso settore merceologico alimentare o non alimentare.

In attesa dell'emanaione del decreto di cui all'articolo 2, comma 3 del D.L.vo 460/1997, la durata massima di ogni singola iniziativa è di 2 giorni. Tale limite può essere derogato solo nel caso di raccolta di fondi per emergenze a fronte di eventi calamitosi straordinari.

Si evidenzia che con Deliberazione del Consiglio Comunale del 2 ottobre 2019, il Comune di Milano ha approvato il "Piano comunale delle cessioni a fini solidaristici". Con tale Piano sono state individuate le aree sulle quali è possibile effettuare le attività di cessione a fini solidaristici di beni di modico valore a fronte di un'offerta, aventi come scopo principale la beneficenza e il sostegno ad iniziative caritatevoli e di ricerca.

Chi può utilizzare le aree

Possono presentare richiesta di occupazione di suolo i seguenti soggetti giuridici non commerciali regolarmente costituiti, con scrittura privata registrata, da almeno un anno. L'oggetto sociale e le caratteristiche di ente non commerciale devono risultare dallo statuto e/o dall'atto costitutivo:

- Associazioni registrate come ONLUS alla Direzione Regionale delle Entrate come previsto comma 1 del decreto legislativo 460/97;
- Organizzazioni di volontariato di cui alla L. 11/08/1991 n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle Regioni e dalle provincie autonome ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
- Organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della L. 26/02/1987 n. 49;
- Associazioni senza scopo di lucro iscritte al registro regionale di cui all'art.3 della L.R. 16/08/1997 n. 28;
- Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'art.7 della L. 7/12/2000 n. 383;
- Associazioni di volontariato di Protezione civile iscritte al registro regionale di cui all'art. 5 della L.R. 22/05/2004 n.16;

- Associazioni familiari iscritte al registro regionale di cui all'art. 5 della L.R. 6/12/1999 n. 22;
- Cooperative sociali di cui alla L. 8/12/1991 n. 381, iscritte nella "sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio di cui al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;
- Enti ecclesiastici di confessione religiosa con i quali lo stato italiano ha stipulato patti, accordi, o intese limitatamente alle attività previste dall'art. 10 comma 1 lett. "A", D. L.vo 460 del 4/12/1997 a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25 comma 1;
- Altri Enti associativi per i quali sarà verificato di volta in volta il tipo di iniziativa e l'espressa menzione, all'interno dell'Atto Costitutivo o dello Statuto, dei seguenti requisiti:
 - assenza di fini di lucro;
 - divieto di distribuzione degli eventuali avanzi di gestione tra i soci;
 - obbligo di riutilizzo degli avanzi di gestione per il conseguimento degli scopi associativi.

COMUNE DI MILANO – PIANO COMUNALE DELLE CESSIONI AI FINI SOLIDARISTICI

Il Comune di Milano, in linea con le linee guida regionali, con deliberazione del Consiglio Comunale del 2 ottobre 2019, ha approvato il “Piano Comunale per la cessione ai fini solidaristici”.

Con tale piano sono state individuate le aree sulle quali è possibile effettuare le attività di cessione ai fini solidaristici di beni di modico valore a fronte di un’offerta, aventi come scopo principale la beneficenza ed il sostegno ad iniziative caritatevoli e di ricerca.

AREE INDIVIDUATE:

Via Brera, Piazza Cinque Giornate, Piazza Cordusio, Via Dante, Corso Garibaldi, Largo La Foppa, Largo Quinto Alpini, Piazza San Babila, Piazza San Carlo, Piazza San Marco, Piazza San Nazaro in Brolo, Via Torino, Corso Venezia, Piazza XXV Aprile, Piazza XXIV Maggio, Piazza della Repubblica, Piazza Argentina, Viale Argonne, Via Benedetto Marcello, Corso B. Aires, Piazzale Gorini, Piazzale Loreto, Piazza Oberdan, Piazza Risorgimento, Via Spallanzani, Piazzale Corvetto, Piazza Emilia, Piazza Imperatore Tito, Corso Lodi, Viale Montenero, Piazza Santa Maria del Suffragio, Largo Marinai d’Italia, Corso XXII Marzo, Piazza Buozzi, Via Gorizia, Piazza Madonna di Fatima, Largo Mahler, Via Ripamonti, Piazza Frattini, Piazza Amendola, Piazzale Baracca, Piazza de Angeli, Piazzale Piemonte, Piazzale Siena, Corso Vercelli, Piazza Wagner, Piazza Firenze, Piazza Gerusalemme, Piazza Gramsci, Via Paolo Sarpi, Via Quarenghi, Largo Zandonai, Piazzale Istria.

Per ciascuna localizzazione il Piano Comunale ha previsto apposita scheda con le indicazioni tecniche, gli enti consentiti e le prescrizioni da osservare.

L’Ufficio che si occupa del rilascio delle autorizzazioni è il SUEV del Comune di Milano (Sportello Unico Eventi)

Ordinanza Ministero della Salute 03.04.2002 – Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche.

L’Ordinanza fissa i requisiti igienico-sanitari:

- delle aree pubbliche nelle quali si svolgono , i mercati per il commercio dei prodotti alimentari;
- dei posteggi, **sia singoli, sia riuniti in un mercato, sia presenti nelle fiere**;
- delle **costruzioni stabili**, dei **negozi mobili** e dei **banchi temporanei** che insistono sui posteggi di cui alla lettera b).

Ai fini della presente ordinanza, si intende per:

- commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari:** l’attività di vendita dei prodotti alimentari al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; tale commercio può comprendere anche attività di preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari alle condizioni indicate agli articoli 6 e 7 dell’ordinanza;
- mercato in sede propria:** il mercato che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso nei documenti

urbanistici, costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti; c) mercato su strada: il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti, sui quali si alterna con altre attività cittadine;

d) **costruzione stabile**: un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;

e) **negozi mobile**: il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio; f) banco temporaneo: insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;

g) **operatori**: soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alla lettera a) sui posteggi delle aree;

h) **somministrazione di alimenti e bevande**: la vendita dei prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione degli acquirenti impianti e attrezzature, nonché locali di consumo o aree di ristorazione, che consentono la consumazione sul posto dei prodotti;

i) **alimento deperibile**: qualunque alimento che abbia necessità di condizionamento termico per la sua conservazione;

l) **acqua potabile**: acqua avente i requisiti indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 e, dal momento della sua entrata in vigore, i requisiti indicati dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modifiche e integrazioni.

Le principali norme:

- **Art. 4 comma 3** - all'interno degli autonegozi, gli alimenti devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.
- **Art. 5 comma 2** – i prodotti ortofrutticoli freschi ed i prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, devono essere collocati sui banchi temporanei ad un livello minimo di cm. 50 dal suolo.
- **Art. 5 comma 3** – Per la vendita dei prodotti della pesca, i banchi temporanei devono essere forniti di idoneo sistema refrigerante, serbatoio dell'acqua potabile, lavello con erogatore automatico di acqua, adeguato piano di lavoro.
- **Art. 5 comma 5** - i banchi temporanei possono essere adibiti alla vendita di prodotti deperibili, (*es. i latticini freschi e quelli che recano le indicazioni di mantenimento tra 0 e + 6 gradi*) o cotti già preparati, ma devono essere forniti di sistema per il mantenimento della temperatura prevista.
- **Art. 6 comma 1 lettera C numero 2** – è consentita la conservazione dei prodotti della pesca in regime di freddo per mezzo di ghiaccio purché prodotto con acqua potabile.
- **Art. 6 comma 1 lettera C numero 6** – è vietata sulle aree pubbliche la preparazione dei prodotti della pesca, la decapitazione, eviscerazione, sfilletatura, possono essere effettuate solo nelle costruzioni fisse ed autonegozi e nei banchi temporanei di cui all'art. 5 comma 3 purché al momento su richiesta dell'acquirente.
- **Art. 6 comma 3** – la vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e negli autonegozi, sui banchi temporanei è consentita la vendita di pane preconfezionato all'origine dall'impresa produttrice.

Le violazioni a tale ordinanza sono sanzionate dall'art. 17 della Legge n. 283/1962. Pertanto la cifra da indicare sul V.d.C. è di euro 258,00 e la competenza per i ricorsi ed i rapporti è dell'A.T.S. competente per territorio (*per Milano A.T.S. di C.so Italia n. 19 Uff. Denunce e Istruzione*).

Nuove disposizioni previste dal Regolamento Polizia Urbana in merito alle aree urbane in cui vige l'ordine di allontanamento.

Il comma 3 dell'art. 9 della Legge 48/2017 attribuisce ai Comuni la facoltà di individuare aree urbane, in aggiunta a quelle previste dal comma 1, dove le amministrazioni ritengano di estendere l'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 9 dell'art. 9.

Fermo restando i limiti e divieti al commercio su aree pubbliche previsti dalla L.R. 6/2010 nonché dal regolamento commercio aree pubbliche e dalle relative ordinanze sindacali, il Consiglio Comunale con la deliberazione n. 29 del

26 luglio 2019 ha approvato l'introduzione del nuovo art. 135 “*Aree urbane ove opera l'ordine di allontanamento*” nel Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Milano.

Con questa nuova disposizione sono stati trovati gli ambiti urbani del territorio, ulteriori rispetto alle infrastrutture previste dalla legge 48/2017, all'interno delle quali, dopo aver accertato e contestato una condotta di occupazione suolo illecita o uno degli illeciti previsti dal comma 2 dell'art. 9, potrà trovare applicazione l'ordine di allontanamento.

Tra gli illeciti previsti dall'art. 9 comma 2 vi sono quelli previsti dall'art. 29 del d. lgs. 114/98 (commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione e fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa nonché senza l'autorizzazione o il permesso dell'autorità marittima o del proprietario/gestore delle aree ferroviarie, dell'aeroporto, stazioni e autostrade). In relazione a questa norma si ritiene che l'ordine di allontanamento trovi applicazione contestualmente agli accertamenti delle violazioni alle corrispondenti disposizioni di cui all'articolo 27 comma 5, in relazione all'art. 21 comma 3 della legge regionale 6/2010.

Le aree di cui al nuovo art. 135 RPU sono state così individuate:

1. le scuole e i plessi scolastici di ogni ordine e grado, gli istituti universitari e di ricerca e le loro pertinenze, nonché le adiacenze entro 100 metri;
2. le aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli e loro pertinenze, nonché le adiacenze entro 100 metri;
3. le aree adibite a verde pubblico e le aree adiacenti entro 100 metri;
4. i presidi sanitari, gli ospedali, le case di cura e le cliniche e le loro pertinenze, nonché le adiacenze entro 100 metri;
5. i complessi monumentali, i parchi archeologici, i siti e luoghi della cultura e loro pertinenze, nonché le adiacenze entro 100 metri;
6. le aree urbane di cui alle planimetrie riprodotte dopo il predetto articolo:

A. Porta Venezia – Buenos Aires;

B. Ex Porto di Mare – via San Dionigi – via Fabio Massimo –via Sant'Arialdo;

C. Stadio San Siro;

D. Centro Storico – Cerchia interna;

E. Navigli;

F. Darsena – Ticinese – Conca del Naviglio;

G. Sempione – Arco della Pace;

H. Corso Garibaldi – Corso Como – Piazza Gae Aulenti;

I. Ospedali:

1. Ospedale San Paolo

2. Ospedale San Carlo – retro Area Caserma Perrucchetti

3. Ospedale Niguarda

Al fine di determinare le modalità di applicazione dell'ordine di allontanamento si richiama (circolare del Comando Polizia Locale Milano n. 11 del 02.10.2019) il comma 1 dell'art. 9 della L. 48/2017:

Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeropuertuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

Il primo step operativo prevede che, nei confronti dei contravventori alle disposizioni contenuto al comma 1 dell'art. 9 della L. 48/2017 o autori degli illeciti di cui al comma 2 dell'art. 9 della stessa legge, venga applicato da parte delle Forze di Polizia “l'ordine di allontanamento” (può valere fino a 48 ore, deve essere adeguatamente motivato e riportare in modo esplicito le vie che il destinatario non deve frequentare e la sanzione amministrativa prevista in caso di violazione); questo provvedimento deve essere formalizzato con apposito atto (non unitamente al verbale di contravvenzione amministrativa elevato dagli operanti) e deve essere immediatamente inviato alla Divisione Anticrimine della Questura.

La violazione all'ordine di allontanamento, che si realizza anche con la sola presenza fisica del destinatario del provvedimento nel luogo da cui è stato allontanato, costituisce un ulteriore e autonoma ipotesi di illecito che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 900,00 euro (PMR = 300, euro).

Il secondo step operativo riguarda il Questore, che a fronte di reiterate condotte per le quali sono state emessi ordini di allontanamento e valutate le esigenze legate alle pericolosità della Sicurezza Pubblica, può emanare nei confronti del contravventore un provvedimento motivato di “divieto di accesso” per un periodo non superiore a sei mesi ad

uno o più luoghi (Daspo Urbano).

Ai sensi dell'art. 10 comma 2 della Legge n. 48/2017 come novellato dall'art. 21-ter della legge 113/2018, la violazione del "divieto di accesso" emesso dal Questore è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno.

G.P.L.

IL GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO (GPL)

Con la sigla GPL si intendono gli idrocarburi e le loro miscele facilmente liquefacenti sotto determinate pressioni e a temperatura ambiente. Pertanto il GPL può essere lavorato e trasportato allo stato liquido con mezzi e contenitori a pareti sottili e quindi relativamente leggeri. Dal punto di vista merceologico il GPL è una miscela in quantità variabile di propano e butano.

Il GPL è normalmente contenuto nei recipienti allo stato liquido. In una bombola piena, i 3/4 del volume interno (parte inferiore), è occupato da GPL liquido ed 1/4 (parte superiore) da GPL gassoso. All'apertura del rubinetto, una parte del GPL allo stato liquido evapora assorbendo calore attraverso le pareti metalliche del recipiente a contatto con il liquido. Una bombola in esercizio perciò si raffredda. Se il prelievo del gas supera le possibilità di erogazione della bombola, l'umidità dell'atmosfera può anche condensare sulle pareti della bombola stessa (in corrispondenza della fase liquida) e addirittura brinare. Dato che l'utilizzazione del GPL deve avvenire allo stato gassoso, è dunque necessario installare la bombola sempre in posizione verticale, con la valvola in alto.

Il GPL allo stato gassoso ha un peso specifico di circa 2 kg/m³. La sua densità è quindi molto maggiore di quella dell'aria e pertanto è considerato un "gas pesante". Conseguentemente, in caso di rilascio in atmosfera (ad esempio in conseguenza di una perdita) tende a ristagnare nella parte bassa dell'ambiente contrariamente a quanto accade con il metano che, più leggero dell'aria, tende a salire verso l'alto.

Il GPL miscelato con l'aria in determinate proporzioni (dal 2% al 10% circa del gas nell'aria), forma una miscela infiammabile che si accende istantaneamente se innescata anche con una semplice scintilla (quella, ad esempio, di un interruttore elettrico), o con una fiamma (quella di un fiammifero o di un fornello), ovvero in presenza della resistenza accesa di una stufetta elettrica o della brace di una sigaretta.

Il GPL non è tossico, ma asfissiante ad alte concentrazioni, per cui è bene evitare di respirarlo. Allo stato liquido, a causa della sua evaporazione, rapida se viene a contatto con la pelle o con gli occhi può provocare lesioni simili ad ustioni. È quindi indispensabile evitarne il contatto.

Con il **DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2019, n. 23**, recante disposizioni per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE, viene modificato il testo della legge 1083/71 e contestualmente viene depenalizzata, sostituendone interamente l'articolo 5, qui riportato, già aggiornato.

"Art. 5. (Sanzioni)

1. Il fabbricante, l'importatore o il distributore che immette sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio, non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/426, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a quarantacinquemila euro. (P.M.R. € 15.000)

2. Il fabbricante, l'importatore o il mandatario, quest'ultimo nei limiti di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/426, che immette sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio con una o più non conformità formali di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) 2016/426, fermo restando l'obbligo di porre fine a tale stato di non conformità, ovvero in violazione delle prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 dell'articolo 7 e ai medesimi paragrafi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/426, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a trentamila euro. (P.M.R. € 10.000)

3. Il distributore che mette a disposizione sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio in violazione degli obblighi posti a suo carico dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/426 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilacinquecento euro a quindicimila euro. (P.M.R. € 5.000)

4. L'operatore economico che non osserva i provvedimenti delle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2016/426, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinquantamila euro. (P.M.R. € 16.666,67)

5. Il distributore è ritenuto un fabbricante, soggetto agli obblighi dei costruttori di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2016/426, se immette sul mercato un apparecchio o un accessorio con il proprio nome o marchio commerciale, o modifica un apparecchio o un accessorio già immesso sul mercato, in modo che la conformità ai requisiti del regolamento risulti modificata."

In particolare l'articolo 6, introduce sanzioni per tutti i soggetti, dal produttore all'utilizzatore finale.

6. Chiunque non osserva le disposizioni della presente legge diverse da quelle di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1. (sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a quarantacinquemila euro.) (P.M.R. € 15.000)

7. Per tutte le violazioni amministrative previste dal presente articolo, il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato alla Camera di commercio competente per territorio.

Le norme UNI CIG

Per definire il dimensionamento degli impianti di distribuzione, i materiali utilizzati e quant'altro non sia indicato nel regolamento (UE) 2016/426 o nella legge 1083/71, si fa riferimento alla norma UNI/CIG specifica per gli impianti a gas, di qualunque natura (metano, G.P.L. etc.). Attualmente, vige la norma UNI/CIG 7129/2015 che ha lo scopo di fissare i criteri per la progettazione, l'installazione, la messa in servizio e la manutenzione degli impianti domestici e similari per l'utilizzazione dei gas combustibili distribuiti per mezzo di canalizzazioni.

Per quanto riguarda l'utilizzo di gas in bombole (G.P.L.), si fa riferimento alla norma UNI/CIG 7131/2014 che stabilisce i criteri per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a GPL per uso domestico e similare non alimentati da rete di distribuzione, ivi compresa l'installazione e la sostituzione di bombole di GPL impiegati presso le utenze servite.

Detti impianti possono essere alimentati o da una bombola di GPL singola, o da più bombole di GPL fra loro collegate, o da un deposito di GPL per uso domestico.

La conformità degli impianti D.M. 37/2008

Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze.

Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

Questo significa che la conformità dell'impianto, parte dal contatore del gas; viene rilasciata da tecnici installatori iscritti in Camera di Commercio che, una volta realizzato l'impianto, rilasciano su apposita modulistica prevista dal D.M. suddetto, certificazione di conformità-installazione alla regola dell'arte.

Qualora i tecnici si trovino ad intervenire su impianti di vecchia realizzazione, una volta effettuati i dovuti controlli e verifiche, rilasciano certificato di rispondenza, sempre su apposita modulistica, attestando che gli impianti sono conformi alla normativa precedentemente in vigore.

In caso di mancanza delle certificazioni, la sanzione è prevista dall'art 7/6° comma del D.M. 37/2008, con l'importo determinato dall'art 15 dello stesso D.M. (€ 200,00).

COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

¹ Violazione: Art. 20-1°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6 PMR:

Commercio su area pubblica senza essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività legati alla personalità

Pagamento: Ricorso: Min: Max:

In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 85 del D.L.vo 159/2011. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

2 Violazione: Art. 20-6° c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6 PMR:

Commercio su area pubblica nel settore alimentare senza essere in possesso dei requisiti professionali

Pagamento: Ricorso: Min: Max:

Sia per le imprese individuali sia in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

3 Violazione: Art. 21-2°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6 PMR: 1.000,00 €

Titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante che esercita senza mezzi mobili ed oltre al tempo strettamente necessario alla vendita

Pagamento: **COMUNE** **Ricorso:** **SINDACO** Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €

Nel Comune di Milano, comunque il tempo strettamente necessario per la vendita non può essere per non più di 2 ore. Art. 8 punto 7 O.S. P.G. 78193/2013, modificata dall'O.S. P.G. 662913/2015. Sanzione prevista dall'art. 27/6° comma bis della Legge Regionale 6/2010, modificato dall'art. 1/1° comma della Legge Regionale 10/2016. Sequestro delle merci e delle attrezzature di vendita, ivi compresi, i banchi ed i trespoli ancorchè muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci.

4 Violazione: Art. 21-2°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6 PMR: 1.000,00 €

Titolare di autorizzazione itinerante che esercita posizionando la merce sul terreno o su banchi di vendita ancorché muniti di ruote

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €

Sanzione prevista dall'art. 27/6° comma bis della Legge Regionale 6/2010, modificato dall'art. 1/1° comma della Legge Regionale 10/2016. Sequestro delle merci e delle attrezzature di vendita, ivi compresi, i banchi ed i trespoli ancorchè muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci. I banchi ed i trespoli, ancorchè muniti di ruote, sono considerati come tali e non mezzi mobili.

5 Violazione: Art. 21-2°c Legge Regionale 02.02.2010 n° 6 PMR: 1.000,00 €

Titolare di autorizzazione itinerante che effettua la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante, già posizionatosi in precedenza

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €

Sanzione prevista dall'art. 27/6° comma bis della Legge Regionale 6/2010, modificato dall'art. 1/1° comma della Legge Regionale 10/2016. Sequestro delle merci e delle attrezzature di vendita, ivi compresi, i banchi ed i trespoli ancorchè muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci.

6 Violazione: **Art. 21-2°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6** PMR: **1.000,00 €**

Titolare di autorizzazione itinerante che ritorna nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €

Per punto si intende lo stallo di sosta. L'art. 8 punto 9 dell'O.S. P.G. 78193/2013, modificata dall'O.S. P.G. 662913/2015, prevede che le soste, dello stesso operatore e/o delle stesse attrezzature, possono essere fatte solo in punti che distano fra loro almeno 100 metri. Sanzione prevista dall'art. 27/6° bis comma della Legge Regionale 6/2010, modificato dall'art. 1/1° comma della Legge Regionale 10/2016. Sequestro delle merci e delle attrezzature di vendita, ivi compresi, i banchi ed i trespoli ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci.

7 Violazione: **Art. 21-3°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6** PMR: **3.000,00 €**

Commercio su area pubblica senza autorizzazione (indicare se svolto su posteggio od in forma itinerante)

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 1.500,00 € Max: 10.000,00 €

Sanzione prevista dall'art. 27/5° comma della Legge Regionale 6/2010. Sequestro delle merci e delle attrezzature di vendita, ivi compresi, i banchi, i chioschi, i trespoli, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci.

8 Violazione: **Art. 21-3°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6** PMR: **3.000,00 €**

Commercio su area pubblica fuori dal territorio previsto sull'autorizzazione

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 1.500,00 € Max: 10.000,00 €

Sanzione prevista dall'art. 27/5° comma della Legge Regionale 6/2010. Sequestro delle merci e delle attrezzature di vendita, ivi compresi, i banchi e i trespoli ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci.

9 Violazione: **Art. 21-3°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6** PMR: **3.000,00 €**

Titolare di autorizzazione esclusivamente in forma itinerante che svolge la propria attività all'interno del M.S.S.

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 1.500,00 € Max: 10.000,00 €

L'operatore commerciale munito di autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante non può esercitare all'interno del mercato se non previa assegnazione del posteggio. Sanzione prevista dall'art. 27/5° comma della Legge Regionale 6/2010. Sequestro delle merci e delle attrezzature di vendita, ivi compresi, i banchi ed i trespoli ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci. All'interno del mercato è necessaria autorizzazione per posteggio.

10 Violazione: **Art. 21/5°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6** PMR: **3.000,00 €**

Titolare di autorizzazione con posteggio che effettua commercio itinerante fuori dal territorio regionale

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 1.500,00 € Max: 10.000,00 €

Sanzione prevista dall'art. 27/5° comma della Legge Regionale 6/2010 Sequestro delle merci e delle attrezzature di vendita, ivi compresi, i banchi e i trespoli ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci. Si può effettuare il commercio itinerante nel giorno in cui non si è titolare di posteggio solo sul territorio della Regione in cui vi è il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

11 Violazione: **Art. 21-7°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6** PMR: **3.000,00 €**

Commercio su area pubblica di prodotti del settore alimentare o non alimentare non compresi nell'autorizzazione

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 1.500,00 € Max: 10.000,00 €

In riferimento all'art. 21/3° con la sanzione prevista dall'art. 27/5° comma della Legge Regionale 6/2010. Sequestro delle merci (solo quelle del settore non autorizzato) e delle attrezzature di vendita, ivi compresi, i banchi e i trespoli ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci.

12	Violazione: <u>Art. 21-10°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR: 1.000,00 €
Omessa esibizione in originale dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche (specificare se per posteggio od in forma itinerante)		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €
Sanzione prevista dall'art. 27/6° comma della Legge Regionale 6/2010, modificata dall'art. 1/1° comma della Legge Regionale 10/2016.		
13	Violazione: <u>Art. 21-11°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR: 3.000,00 €
Inosservanza del divieto di esercitare il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade senza permesso del proprietario o del gestore		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 1.500,00 € Max: 10.000,00 €
Indicare specificatamente la tipologia dell'area ovvero se trattasi di stazioni ferroviarie, della MM ecc. ed anche, se possibile, l'esatta ubicazione. Sanzione prevista dall'art. 27/5° comma della Legge Regionale 6/2010. Sequestro delle merci e delle attrezzature di vendita, ivi compresi, i banchi e i trespoli ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci.		
14	Violazione: <u>Art. 21-11°c. ter Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR: 1.000,00 €
Omessa esposizione di un apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato o antico, nel caso di vendita di tali prodotti		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €
Sanzione prevista dall'art. 27/6° comma della Legge Regionale 6/2010, modificata dall'art. 1/1° comma della Legge Regionale 10/2016. In caso di vendita di merci antiche o usate, nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e della tutela del consumatore, gli operatori devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato o antico. I prodotti esposti per la vendita devono, inoltre, indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.		
15	Violazione: <u>Art. 21-11°c. ter Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR: 1.000,00 €
Omessa esibizione della documentazione relativa alla sanificazione delle merci, QUALORA PREVISTA, nel caso di vendita di prodotti usati		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €
Sanzione prevista dall'art. 27/6° comma della Legge Regionale 6/2010, modificata dall'art. 1/1° comma della Legge Regionale 10/2016. Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci usate vendute, qualora prevista. I prodotti esposti per la vendita devono, inoltre, indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.		
16	Violazione: <u>Art. 5/1° comma Regolamento commercio aree pubbliche</u>	PMR: 166,67 €
Operatore commerciale che esercita l'attività su posteggio ottenuto di spunta all'interno di M.S.S. che vende merce usata		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 150,00 € Max: 500,00 €
In relazione D.D. 2467 del 31/03/2022 punto 6. Sanzione prevista dall'art 36 stesso regolamento. N.B. Non si applica al M.S.S. di Ripa porta Ticinese nella giornata di sabato in cui tradizionalmente viene venduta merce usata.		
17	Violazione: <u>Art. 21-9°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR: 1.000,00 €
Operatore commercio su area pubblica sprovvisto della relativa attestazione annuale		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €
IN RELAZIONE ALLA PRESENTE SANZIONE VEDI PARTE NARRATIVA. La carta di esercizio è prevista dall'art. 21/10° comma della Legge Regionale n° 6/2010. Sanzione modificata dall'art. 1/1° comma delle Legge Regionale 10/2016.		
18	Violazione: <u>Art. 21-10°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR: 1.000,00 €
Operatore commercio su area pubblica sprovvisto della relativa carta d'esercizio		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €
Sanzione prevista art 27/7° comma L.R. 6/2010. N.B. il trasgressore e O.S. è sempre il titolare dell'autorizzazione		

19	Violazione:	<u>Art. 27-7°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR:	300,00 €
Mancato aggiornamento della carta di esercizio entro trenta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 150,00 € Max: 1.000,00 €
Sanzione modificata dall'art 1/1° comma L.R. 10/2016 e prevista dall'art 277 della Legge Regionale 10/2016. N.B. Trasgressore ed O.S. è SEMPRE il titolare dell'autorizzazione commerciale.				
20	Violazione:	<u>Art. 27-7°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR:	300,00 €
Mancato aggiornamento del foglio aggiuntivo, facente parte integrante della Carta di esercizio, entro trenta giorni dalla modifica dei dati in esso presenti				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 150,00 € Max: 1.000,00 €
Sanzione e norma modificata dall'art. 1/1° comma della Legge Regionale 10/2016.				
21	Violazione:	<u>Art. 22-2°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR:	1.000,00 €
Commercio su area pubblica in forma itinerante in violazione delle limitazioni stabilite dall'Autorità per motivi di viabilità, igienico sanitario o di pubblico interesse (vedasi note)				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €
Reportare il provvedimento dell'Autorità, da cui scaturisce la violazione. Sanzione prevista dall'art. 27/6° bis comma della Legge Regionale 6/2010, modificato dall'art. 1/1° comma della Legge Regionale 10/2016. Sequestro delle merci e delle attrezzature di vendita, ivi compresi, i banchi ed i trespoli ancorchè muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci.				
22	Violazione:	<u>Art. 22-2°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR:	1.000,00 €
Commercio su area pubblica in forma itinerante in violazione delle limitazioni agli orari stabilite dal Sindaco				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €
Sanzione prevista dall'art. 112 della Legge Regionale 6/2010. Con la Sentenza del TAR Lombardia è stato annullato la parte dell'art. 8 dell'O.S. 78193/2013 che inibiva il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle zone in cui non vigeva un divieto dalle ore 08.00 alle 24.00. Con l'art. 8 punto 4 dell'O.S. P.G. 78193/2013, attualmente riformulata dall'O.S. P.G. 662913/2015, viene previsto che prevede che nelle aree non inibite al commercio su aree pubbliche in forma itinerante, a fronte di particolari motivi inerenti il rispetto dei valori archeologici, storici, artistici ed ambientali, con ulteriori provvedimenti, possono essere introdotte limitazioni orarie nella fascia tra le ore 24.00 - 08.00.				
23	Violazione:	<u>Art. 22/4° comma Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR:	1.000,00 €
Commercio su area pubblica, in forma itinerante, in violazione delle limitazioni stabilite dal Sindaco per motivi architettonici, artistici o ambientali				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €
Sanzione prevista dall'art 27/6° comma Bis L.R. 6/2010. Si applica per le inosservanze ai provvedimenti emessi ex art. 22 comma 4° della Legge Regionale 6/2010 a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale dove l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o limitato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della loro salvaguardia stabilite dall'art8 O.S. 78193/2013 e s.m.i. e dall'art 30/1° c lett d regolamento commercio aree pubbliche richiamate dalla D.D. 2865 del 22/04/2021. Sequestro delle merci e delle attrezzature di vendita, ivi compresi, i banchi ed i trespoli ancorchè muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci.				
24	Violazione:	<u>Art. 8 O.S. P.G. 78193/2013</u>	PMR:	50,00 €
Imprenditore agricolo che esercita in forma itinerante la vendita dei propri prodotti senza attenersi alle limitazioni stabilite dal Sindaco				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 25,00 € Max: 500,00 €
Sanzione prevista dall'art. 7 bis 1° comma bis del D.L.vo 267/2000.				

25	Violazione:	Art. 22-5°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6	PMR:	1.000,00 €
Inosservanza del divieto di effettuare commercio itinerante nei centri storici nonché negli ambiti ad alta attrattività senza l'ausilio di mezzi o attrezature per la vendita				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €
Sanzione prevista dall'art. 27/6° comma bis della Legge Regionale 6/2010, modificato dall'art. 1/1° comma della Legge Regionale 10/2016. Sequestro delle merci e delle attrezture di vendita, ivi compresi, i banchi ed i trespoli ancorchè muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci. A Milano è già in vigore comunque il divieto di effettuare in commercio itinerante nel centro storico coincidente con la zona di decentramento 1 (vedi art. 8 Ordinanza P.G. n° 78193/2013).				
26	Violazione:	Art. 22-7°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6	PMR:	1.000,00 €
Mancato rispetto del divieto di effettuare commercio itinerante fino ad una distanza di m.500 da una fiera o da un mercato				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €
Sanzione prevista dall'art. 27/6° comma bis della Legge Regionale 6/2010, modificato dall'art. 1/1° comma della Legge Regionale 10/2016. Sequestro delle merci e delle attrezture di vendita, ivi compresi, i banchi ed i trespoli ancorchè muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci. In relazione alle esigenze di viabilità, mobilità e traffico in occasione e durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera il comune interdice il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti entro un raggio di 500 metri. (Al momento per Milano, il vigente Regolamento su Area pubblica all'art. 30 prevede che il divieto sia esteso sino a mt. 500 sia da una fiera che da un mercato . Successivamente con delibera n. 8 del 09/03/2017 immediatamente esecutiva ,il citato art. 30 ha subito modifiche, e si è inserito l'art. 30 bis per l'attività di street food, mantenendo inalterato la citata distanza dei 500 m. estendendola di fatto, anche all'attività di street food, operanti all'interno del Municipio 1).				
27	Violazione:	Art. 22-8°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6	PMR:	1.000,00 €
Titolare di autorizzazione con posteggio che effettua il commercio in forma itinerante nei giorni e nelle ore in cui è concessionario di posteggio				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €
Sanzione prevista dall'art. 27/6° comma della Legge Regionale 6/2010, modificato dall'art. 1/1° comma della Legge Regionale 10/2016.				
28	Violazione:	Art. 25-5°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6	PMR:	3.000,00 €
Omessa comunicazione all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione per subentro di operatore su area pubblica				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 1.500,00 € Max: 10.000,00 €
La comunicazione deve avvenire entro 4 mesi dall'avvenuto subingresso, salvo una proroga di ulteriori 30 gg in caso di comprovata necessità. Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l'attività con obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione. Procedere con sequestro ai fini della confisca di merci ed attrezzi.				
29	Violazione:	Art. 27-6°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6	PMR:	1.000,00 €
Esercitare per oltre trenta minuti rispetto al termine previsto dall'autorizzazione per il commercio su area pubblica				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €
Sanzione prevista dall'art. 27/6° comma della Legge Regionale 6/2010, modificato dall'art. 1/1° comma della Legge Regionale 10/2016. La presente sanzione si applica ove l'operatore prosegua l'attività di vendita sulle aree pubbliche quando l'indicazione dell'orario è scritta direttamente sull'atto autorizzativo stesso.				
30	Violazione:	Art. 27-6°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6	PMR:	1.000,00 €
Abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €
In relazione all'art. 27 comma 2^ lettera b) della Legge Regionale 6/2010 modificato dall'art. 1/1° comma della Legge Regionale 10/2016.				

31 Violazione: **Art 21-2° c. Legge Regionale 02.02.2010 n°6** PMR: **1.000,00 €**

Operatore di STREET FOOD che esercita la vendita posizionandosi a meno di 250 mt da un altro operatore già posizionatosi.

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €

Sanzione prevista dall'art. 27/6° comma bis della L.R. 6/2010 e s.m.i.. Previsto il sequestro delle merci e delle attrezzature, ivi compresi, i veicoli attrezzati per la vendita o ogni apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci.

32 Violazione: **Art. 21-2°c. Legge Regionale 02.02.2010 n°6** PMR: **1.000,00 €**

Operatore di Street Food che esercita la vendita nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €

Sanzione prevista dall'art. 27/6° comma bis della L.R. 6/2010 e s.m.i.. Previsto il sequestro delle merci e delle attrezzature, ivi compresi, i veicoli attrezzati per la vendita o ogni apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci. Nello stesso giorno, l'operatore non può sostare due volte nello stesso punto e ogni sosta successiva può essere fatto solo in punti che distano almeno 100 mt. dai precedenti (Ordinanza P.G. 662913 del 4/12/2015, punto 9).

33 Violazione: **Art. 21-2° c. Legge Regionale 02.02.2010 n°6** PMR: **1.000,00 €**

Operatore di Street Food che esercita oltre il tempo strettamente necessario alla vendita

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €

Sanzione prevista dall'art. 27/6° comma bis della L.R. 6/2010 e s.m.i.. Previsto il sequestro delle merci e delle attrezzature, ivi compresi, i veicoli attrezzati per la vendita o ogni apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci. Ordinanza del 29/1/2013 P.G. 78193 e s.m.i. all'art. 8 punto 7 — Nelle aree ove il commercio itinerante è autorizzato, la sosta è consentita nello stesso punto per il tempo strettamente necessario alle operazioni di vendita e comunque per non più di due ore.

34 Violazione: **Art. 22-2° c. Legge Regionale 02.02.2010 n°6** PMR: **1.000,00 €**

Attività di Street Food svolta nelle località vietate dal disciplinare ** Note

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €

Riportare anche "In rel. alla D. D. N. 200/2017 P.G. 304428/2017 del 30/06/2017 e Integrazione Determina n. 70/2018 P.G. 0255061/2018 del 08/06/2018 .Sanzione prevista dall'art. 27/6°c. L.R. n.6/2010" Previsto il sequestro delle merci e delle attrezzature di vendita. L'attività di "street Food" è vietata nell'asse viario compreso tra Piazza San Babila e il Castello Sforzesco (Via Beltrami, Largo Cairoli, Via Dante Alighieri, Piazza Cordusio, Via Mercanti, Piazza Mercanti, Piazza del Duomo, Galleria Vittorio Emanuele, piazza della Scala, piazzetta Reale, Corso Vittorio Emanuele II e Piazza San Carlo).Via Torino tratto da piazza del Duomo a piazza S.Giorgio compresa ad esclusione della piazzetta situata tra via Palla e via Torino fronte civ. 29. Il divieto si estende alle vie che intersecano il citato asse viario, dall'intersezione dello stesso asse e fino a una distanza di 20 metri. E' altresì vietato nel raggio di 20 metri dalle uscite/ingressi della Metropolitana Milanese. Il divieto è esteso sino a m. 500 da un mercato o da una fiera nelle giornate di svolgimento degli stessi.

35 Violazione: **Art. 22-7° c. Legge Regionale 02.02.2010 n°6** PMR: **1.000,00 €**

Operatore Street Food che esercita a meno di 500 mt da una fiera o da un mercato

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €

Per la distanza dalla fiera o da un mercato fare riferimento all'art. 30 del Regolamento commercio area pubblica del comune di Milano.

36 Violazione: **Det.na Dirigenziale n. 200/2017 del 30.06.2017** PMR: **50,00 €**

Attività di Street Food svolta in violazione alle disposizioni del relativo disciplinare Note**

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 25,00 € Max: 500,00 €

Alla Determina indicata aggiungere " e relativa integrazione con Determina Dirigenziale n.70/2018 P.G. 0255061/2018 del 08/06/2018. Per gli obblighi si rimanda alla parte narrativa del capitolo Area Pubblica. Non applicare per i casi riportati nella sezione del disciplinare "Prescrizioni generali per l'esercizio del commercio in forma itinerante" per le cui violazioni, si rimanda alle singole fattispecie, previste dai report specifici.

37 Violazione: **Art 16/3° comma lett. C sezione II regolamento C.U.P.** PMR: **231,33 €**

Occupazione di area pubblica in un mercato con banco o attrezzature di vendita in misura superiore a quella autorizzata

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 169,00 € Max: 680,00 €

L'importo della sanzione è stabilito dall'art. 20, commi 4 del nuovo C.d.S.. L'art. 36 del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche prevede che le occupazioni abusive o difformi, rispetto a quanto concesso, sono sanzionate dal Regolamento C.U.P. fatta salva l'applicazione delle sanzioni accessorie. Informare il cittadino riportando anche sul V.d.C. che "Ai sensi dell'art. 16/3° del Regolamento C.U.P., seguiranno ulteriori sanzioni, per l'indennità e della sanzione amministrativa pecuniaria descritta ed in merito fare rapporto al Settore Finanze. Menzionare anche che" le misurazioni sono state fatte utilizzando la bindella metrica in dotazione". Indicare sul V.d.C. che verrà notiziata l'area di competenza per i provvedimenti previsti dalla D.D9358 del 30/11/2020 CONTESTARE LA PRESENTE VIOLAZIONE QUANDO LE OCCUPAZIONI ABUSIVE NON SUPERINO DI UN TERZO QUELLE AUTORIZZATE. OLTRE TALE LIMITE CONTESTARE LA VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 27/6° COMMA DELLA L.R. 6/2010.

38 Violazione: **Art 22/3° comma lett. C sezione I regolamento C.U.P.** PMR: **231,33 €**

Occupazione suolo pubblico nelle Fiere o nei posteggi extra mercato eccedente o difforme rispetto a quanto concesso

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 169,00 € Max: 680,00 €

La violazione comporta le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del nuovo C.d.S.(P.M.R. e sanzione accessoria della rimozione). Informare il cittadino riportando anche sul V.d.C. che "Ai sensi dell'art. 22/3° del Regolamento C.U.P., seguiranno ulteriori sanzioni, per l'indennità e per la sanzione amministrativa pecuniaria ed in merito fare rapporto al Settore Finanze. Menzionare anche che" le misurazioni sono state fatte utilizzando la bindella metrica in dotazione e nel caso di fiere la durata delle stesse".

39 Violazione: **Art. 17/1° comma sezione II regolamento C.U.P.** PMR: **50,00 €**

Omessa comunicazione di variazione della titolarità della concessione dell'occupazione suolo pubblico fuori dai M.S.S.

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 25,00 € Max: 500,00 €

Sanzione prevista dall'art. 29 sezione I del regolamento C.U.P.. La concessione suolo pubblico è personale, incidibile e non è prevista la sub-concessione. Tuttavia è ammessa, previa comunicazione al Settore competente, la successione nell'atto concessorio.

40 Violazione: **Art. 21 punto1 lett. b) Regolamento Comunale Darsena** PMR: **350,00 €**

Occupazione abusiva temporanea (inferiore all'anno)su spazi demaniali in zona portuale della Darsenanote**

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 60,00 € Max: 600,00 €

Seguiranno le notificazioni per il recupero dell'indennità dovute ai sensi dell'art. 21 punto 1 lett. a) del Regolamento Comunale della Darsena. Sul verbale di accertamento della Violazione intimare il trasgressore al ripristino dei luoghi. Sanzione prevista dal medesimo articolo 21 Reg. Darsena.Sono abusive le occupazioni, sia in assenza di titolo concessorio che 1e occupazioni: a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione; b) che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre 1a data di revoca, decadenza o sospensione della concessione medesima.

41 Violazione: **O.S. P.G. 103540/2016 del 24.02.2016** PMR: **50,00 €**

Mezzi a supporto dell'attività commerciale degli operatori del MSS Papiniano, non posizionati in linea ed accostati al cordolo del parterre.

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 25,00 € Max: 500,00 €

Sanzione prevista dall'art. 7 bis D.L.vo 267/2000. Le disposizioni dell'Ordinanza sono valide solo per il mercato di Viale Papiniano e nei giorni di martedì e Sabato.

42 Violazione: **Art. 5 Reg.to Commercio Aree Pubbliche** PMR: **166,67 €**

Vendita nella fiera o nel mercato di prodotti diversi da quelli autorizzati

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 150,00 € Max: 500,00 €

Sanzione prevista dall'art. 36 del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche.

43	Violazione:	Art. 5 Reg.to Commercio Aree Pubbliche	PMR:	150,00 €
Vendita nei mercati di merceologie non compatibili con la “fila” degli alimentari				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 150,00 € Max: 450,00 €
Sanzione prevista dall'art. 36 del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche. L'art. 41 del regolamento prevede che nei mercati settimanali scoperti in cui i posteggi sono disposti separatamente in file alimentari e non alimentari, sono ammessi ad operare nelle file alimentari i posteggi destinati esclusivamente alle vendita dei seguenti prodotti compatibili: a) fiori e piante, b) casalinghi, c) prodotti per l'igiene della persona e della casa, d) erboristeria.				
44	Violazione:	Art. 9 Reg.to Commercio Aree Pubbliche	PMR:	160,00 €
Posizionamento o allestimento delle attrezzature prima dell'orario consentito				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 160,00 € Max: 480,00 €
Sanzione prevista dall'art. 36 del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche. Ore 06.30 su tutti i mercati, sia durante l'ora solare che quella legale.				
45	Violazione:	Art. 9 Reg.to Commercio Aree Pubbliche	PMR:	160,00 €
Mancato sgombero delle attrezzature entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita nei mercati				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 160,00 € Max: 480,00 €
Sanzione prevista dall'art. 36 del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche. Vedi specifico provvedimento nella sezione "Orari e turni di chiusura".				
46	Violazione:	Art. 9 Reg.to Commercio Aree Pubbliche	PMR:	100,00 €
Inosservanza al divieto di collocare le merci in maniera da creare danno od intralcio agli operatori confinanti (con stendini o grucce portabiti)				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 50,00 € Max: 300,00 €
Sanzione prevista dall'art. 36 del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche.				
47	Violazione:	Art. 9 Reg.to Commercio Aree Pubbliche	PMR:	150,00 €
Posizionamento dei mezzi di trasporto merci in modo difforme da quanto previsto (a meno di metri 1,20 dagli stabili e dagli esercizi commerciali)				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 150,00 € Max: 450,00 €
Sanzione prevista dall'art. 36 del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche. Salvo diversa disposizione dettata da ragioni di pubblico interesse.				
48	Violazione:	Art. 9 Reg.to Commercio Aree Pubbliche	PMR:	150,00 €
Inosservanza del divieto nei mercati di occupare passi carrabili ed ostruire gli ingressi delle abitazioni e dei negozi				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 150,00 € Max: 450,00 €
Sanzione prevista dall'art. 36 del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche.				
49	Violazione:	Art. 9 Reg.to Commercio Aree Pubbliche	PMR:	50,00 €
Operatore che disturba gli astanti con grida e schiamazzi e ne richiama l'attenzione con insistenti offerte di merce				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 25,00 € Max: 150,00 €
Sanzione prevista dall'art. 36 del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche.				
50	Violazione:	Art. 9 Reg.to Commercio Aree Pubbliche	PMR:	100,00 €
Inosservanza del divieto nei mercati di collocare, banchi, strutture di vendita o merci in maniera da creare intralcio o pericolo ai passanti				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 100,00 € Max: 300,00 €
Sanzione prevista dall'art. 36 del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche.				

51	Violazione:	<u>Art. 9 Reg.to Commercio Aree Pubbliche</u>	PMR:	80,00 €
Inosservanza del divieto di appendere oggetti, merce, sacchi sugli alberi o collocarle in spazi esterni all'area concessa.				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 80,00 € Max: 240,00 €
Sanzione prevista dall'art. 36 del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche.				
52	Violazione:	<u>Art. 12 Reg.to Commercio Aree Pubbliche</u>	PMR:	50,00 €
Accorpamento dei posteggi contigui assegnati ad unico titolare, senza lasciare lo spazio ai lati a compensazione di quello occupato tra i due posti				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 50,00 € Max: 150,00 €
Sanzione prevista dall'art. 36 del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche. Il titolare di due posteggi contigui può occupare la superficie complessivamente assegnata con un unico autonegozio o con un unico banco. L'accorpamento dei posteggi comporta comunque l'onere di lasciare lo spazio ai lati dell'unica postazione a compensazione di quello occupato tra i due posti singoli. I posteggi così accorpati mantengono di diritto la propria connotazione alfa-numERICA individuale.				
53	Violazione:	<u>Art. 13 Reg.to Commercio Aree Pubbliche</u>	PMR:	100,00 €
Ingresso o transito dei veicoli degli operatori commerciali all'interno dell'area del mercato negli orari non consentiti				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 50,00 € Max: 300,00 €
Sanzione prevista dall'art. 36 del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche. Fatto salvo per i veicoli di pronto intervento o autorizzati.				
54	Violazione:	<u>Art. 24 Reg.to Commercio Aree Pubbliche</u>	PMR:	150,00 €
Inosservanza del divieto nei posteggio extramercato di occupare passi carrabili ed ostruire gli ingressi delle abitazioni e dei negozi				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 150,00 € Max: 450,00 €
Sanzione prevista dall'art. 36 del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche.				
55	Violazione:	<u>Art. 24 Reg.to Commercio Aree Pubbliche</u>	PMR:	160,00 €
Operatore su posteggio extramercato che appende la mercanzia sugli ombrelloni e/o tende solari e simili.				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 160,00 € Max: 480,00 €
Sanzione prevista dall'art. 36 del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche.				
56	Violazione:	<u>Art. 24 Reg.to Commercio Aree Pubbliche</u>	PMR:	100,00 €
Inosservanza del divieto in un posteggio extramercato, di collocare nei mercati, banchi, strutture di vendita o merci in maniera da creare intralcio o pericolo ai passanti				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 100,00 € Max: 300,00 €
Sanzione prevista dall'art. 36 del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche.				
57	Violazione:	<u>Art. 25 Reg.to Commercio Aree Pubbliche</u>	PMR:	160,00 €
Operatore su posteggio extramercato che non si attiene ai criteri di decoro ed alle prescrizioni ed alle modalità di vendita previste per le diverse installazioni di strutture				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 160,00 € Max: 480,00 €
Sanzione prevista dall'art. 36 del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche. I rispettivi criteri sono dettati dall'art. 25 del regolamento.				

58	Violazione:	<u>Art. 25 Reg.to Commercio Aree Pubbliche</u>	PMR:	150,00 €
Operatore su posteggio extramercato che espone la pubblicità sui manufatti ombrelloni o tende, salvo quella consentita/autorizzata				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 150,00 € Max: 450,00 €
Sanzione prevista dall'art. 36 del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche. E' vietata la pubblicità su tutti i tipi di manufatti commerciali previsti per i posteggi extramercato, in particolare su tende e ombrelloni, salvo pubblicità istituzionale e quella tesa a veicolare il brand dell'impresa esercente con logo nella forma e nelle dimensioni autorizzate.				
59	Violazione:	<u>Art. 26 Reg.to Commercio Aree Pubbliche</u>	PMR:	160,00 €
Operatore su posteggio extramercato che esita la merceologia diversa da quella prescritta negli ambiti territoriali				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 160,00 € Max: 480,00 €
Sanzione prevista dall'art. 36 del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche. L'art. 26 del regolamento prevede gli ambiti territoriali, ai quali si rimanda la lettura nella parte narrativa, nei quali per ragione di pubblico interesse la merceologia da esitare viene vincolata.				
60	Violazione:	<u>Art. 31-3° Regolamento commercio area pubblica</u>	PMR:	50,00 €
Operatore commerciale "Battitore" che fa uso di amplificatori vocali durante la vendita dei prodotti				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 25,00 € Max: 500,00 €
Sanzione prevista dall'art. 7 bis D.L.vo 267/2000.				
61	Violazione:	<u>Art. 34 Reg.to Commercio Aree Pubbliche</u>	PMR:	50,00 €
Commerciano su area pubblica che non esibisce la carta di esercizio				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 25,00 € Max: 500,00 €
Sanzione prevista dall'art 7Bis/1° comma D.L.vo 267/2000. La D.G.R. 6110 del 14/03/2022, ha introdotto la carta d'esercizio virtuale che, oltre che cartacea, può essere esibita anche in formato smart card, file immagine o pdf su smartphone.				
62	Violazione:	<u>Art. 34 Reg.to Commercio Aree Pubbliche</u>	PMR:	50,00 €
Commerciano su area pubblica che non esibisce l'attestazione				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 25,00 € Max: 500,00 €
Sanzione prevista dall'art 7Bis/1° comma D.L.vo 267/2000. La D.G.R. 6110 del 14/03/2022, ha introdotto la carta d'esercizio virtuale e tramite l'applicativo predisposto, si può generare anche l'attestazione che, oltre che cartacea, può essere esibita anche in formato smart card, file immagine o pdf su smartphone.				
63	Violazione:	<u>Art. 34 Reg.to Commercio Aree Pubbliche</u>	PMR:	160,00 €
Commerciano su area pubblica che non espone il cartello identificativo rilasciato dal Comune				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 160,00 € Max: 480,00 €
Sanzione prevista dall'art. 36 del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche.				
64	Violazione:	<u>Art. 34 Reg.to Commercio Aree Pubbliche</u>	PMR:	50,00 €
Commerciano su area pubblica che non esibisce il riscontro di pagamento del canone occupazione suolo pubblico riferito all'ultimo anno di richiesta pagamento				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 25,00 € Max: 500,00 €
Sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.L.vo 267/2000.				

65 Violazione: **Art. 35 Reg.to Commercio Aree Pubbliche** PMR: **160,00 €**

Inosservanza delle disposizioni di inquinamento acustico e atmosferico

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 160,00 € Max: 480,00 €

Sanzione prevista dall'art. 36 del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche. L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica in qualsiasi forma esercitata, ossia con posteggio permanente, temporaneo o in forma itinerante, deve rispettare le norme vigenti in materia di inquinamento acustico ed atmosferico. Le eventuali attrezzature non collegate alla rete elettrica cittadina, utilizzate per la produzione di energia elettrica devono essere di conseguenza conformi alle norme di settore vigenti.

66 Violazione: **Art. 36 Reg.to Commercio Aree Pubbliche** PMR: **150,00 €**

Mancato utilizzo o impiego di un ente quale ombrellone o similare, diverso da quello stabilito dal singolo disciplinare della fiera o del mercato

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 150,00 € Max: 450,00 €

67 Violazione: **Art. 36 Reg.to Commercio Aree Pubbliche** PMR: **160,00 €**

Inosservanza alle prescrizioni del disciplinare della fiera o del mercato

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 160,00 € Max: 480,00 €

Indicare gli estremi della fiera o del mercato ed in maniera particolare cosa prevede nello specifico il disciplinare.

68 Violazione: **Art. 36 Reg.to Commercio Aree Pubbliche** PMR: **100,00 €**

Ingresso o transito dei veicoli degli operatori commerciali all'interno dell'area della fiera negli orari non consentiti

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 50,00 € Max: 300,00 €

Fatto salvo per i veicoli di pronto intervento o autorizzati.

69 Violazione: **Art. 6 Reg. CE. 29.04.2004 n° 852** PMR: **3.000,00 €**

Omessa notifica per la registrazione inherente i mezzi mobili adibiti alla preparazione e/o distribuzione di alimenti e bevande

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 1.500,00 € Max: 9.000,00 €

Sanzione prevista dall'art. 6-3° comma del D.L.vo 193/2007.

70 Violazione: **Ord. Sindaco n° 6706/92 del 22.05.1992** PMR: **5.000,00 €**

Somministrare e vendere per asporto bevande alcoliche in aree destinate alle manifestazioni sportive e musicali

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 2.500,00 € Max: 15.000,00 €

O.S. rettificata il 6.6.1992. Sanzione prevista dall'art. 10 comma 2° della L. 287/91, modificata dall'art. 64 del D.L.vo 59/2010. E' inoltre vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda in contenitori chiusi, di vetro, alluminio ed altri materiali idonei. Il divieto si applica nelle tre ore precedenti, durante l'evento e nelle tre ore successive.

71 Violazione: **Art. 22-1°c. Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro** PMR: **50,00 €**

Omessa raccolta dei rifiuti in modo ordinato e differenziato, secondo le disposizioni previste nelle aree di vendita dei mercati settimanali scoperti

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 25,00 € Max: 154,00 €

In relazione all'art. 22 comma 2^ del Regolamento.

72	Violazione:	Art. 14 Regolamento del Verde	PMR:	80,00 €
Per aver estirpato, tagliato o comunque danneggiato la cotica erbosa e muscinale, le piante erbacee e arbustive				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 40,00 € Max: 240,00 €
Il trasgressore ai sensi dell'art. 59 del Regolamento è obbligato al ripristino dello stato dei luoghi. La sanzione è quella prevista dall'Allegato A del Nuovo Regolamento del Verde, adottato dal Consiglio Comunale nella seduta dell'11/12/2017 con deliberazione n°37 di Reg. Esecutiva dal 31/12/2017.				
73	Violazione:	Art. 48-1°c. Regolamento del Verde	PMR:	120,00 €
Per aver utilizzato aree verdi per depositi anche temporanei di materiale				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 60,00 € Max: 360,00 €
Il trasgressore ai sensi dell'art. 59 del Regolamento è obbligato al ripristino dello stato dei luoghi.				
74	Violazione:	Art. 4-3°c. Ord.Min.San. 03.04.2002	PMR:	258,00 €
Alimenti collocati all'interno di autonegozi a rischio di contaminazione				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: Max: 774,00 €
Sanzione prevista dall'art. 17 della L. 283/62.				
75	Violazione:	Art.5-1°c. lett.b) Ord.Min.San. 03.04.2002	PMR:	258,00 €
Utilizzare banchi temporanei per la vendita di prodotti alimentari deperibili con altezza inferiore ad 1 metro				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: Max: 774,00 €
Sanzione prevista dall'art. 17 della L. 283/62 (Devono anche essere di materiale facilmente lavabile e disinfectabile nonché muniti di idonei sistemi in grado di proteggere gli alimenti da contaminazioni esterne).				
76	Violazione:	Art. 5-2°c. Ord.Min.San. 03.04.2002	PMR:	258,00 €
Collocare prodotti ortofrutticoli freschi e alimentari non deperibili su banchi temporanei a meno di cm. 50 dal suolo				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: Max: 774,00 €
Sanzione prevista dall'art. 17 della L. 283/62.				
77	Violazione:	Art. 5-3°c. Ord.Min.San. 03.04.2002	PMR:	258,00 €
Vendita di prodotti della pesca su banchi temporanei non adeguati				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: Max: 774,00 €
Sanzione prevista dall'art. 17 della L. 283/62 (I banchi temporanei devono essere forniti di sistema refrigerante per la conservazione in regime di freddo, serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacità, lavello con erogatore automatico di acqua, serbatoio per lo scarico delle acque reflue e adeguato piano di lavoro).				
78	Violazione:	Art. 5-5° c. Ord.Min.San. 03.04.2002	PMR:	258,00 €
Vendita di prodotti deperibili sprovvisti di sistemi per la conservazione				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: Max: 774,00 €
Sanzione prevista dall'art. 17 della L. 283/62 (Scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto con temperatura compresa tra 60° e 65°, sistema di refrigerazione per i prodotti da mantenere a temperatura da 0° a 6°).				
79	Violazione:	Art. 6-1°c. lett.C) Ord.Min.San. 03.04.2002	PMR:	258,00 €
Prodotti della pesca non mantenuti in regime di freddo durante la vendita, il trasporto e la conservazione				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: Max: 774,00 €
Sanzione prevista dall'art. 17 della L. 283/62 (E' consentita la conservazione per mezzo di ghiaccio purchè prodotto con acqua potabile).				

80	Violazione: <u>Art. 6-1° c. lett.C) Ord.Min.San. 03.04.2002</u>	PMR: 258,00 €
Decapitare, eviscerare, sfilettare prodotti della pesca su banchi temporanei non muniti dei dispositivi previsti		
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso: A.T.S. Competente Min: Max: 774,00 €
Sanzione prevista dall'art. 17 della L. 283/62 (Sono consentite nelle costruzioni stabili e negli autonegozi e sui banchi temporanei provvisti di materiale igienicamente idoneo, essere rialzati da terra per almeno 1 metro, idoneo sistema refrigerante, serbatorio per l'acqua potabile ed il serbatoio per lo scarico delle acque reflue con idoneo lavello con erogatore di acqua).		
81	Violazione: <u>Art. 6-2° c. Ord. Min. San. 03.04.2002</u>	PMR: 258,00 €
Vendere in forma itinerante funghi freschi allo stato sfuso		
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso: A.T.S. Competente Min: Max: 774,00 €
Sanzione prevista dall'art. 17 della L. 283/62.		
82	Violazione: <u>Art. 6-3° c. Ord.Min.San. 03.04.2002</u>	PMR: 258,00 €
Vendere pane sfuso su banchi temporanei		
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso: A.T.S. Competente Min: Max: 774,00 €
Si ritiene applicabile la norma regionale di cui al seguente record in prevalenza sull'Ordinanza del Ministero della Salute del 3.4.2000, benchè ambedue riproducano il medesimo concetto. Sanzione prevista dall'art. 17 della L. 283/62 (Tale vendita è consentita solo nelle costruzioni stabili e negli autonegozi, sui banchi temporanei è consentita solo la vendita di pane preconfezionato all'origine).		
83	Violazione: <u>Art. 5-7° c. Legge Regionale 07.11.2013 n° 10</u>	PMR: 1.333,33 €
Inosservanza del divieto di vendita del pane sfuso in aree pubbliche, in banchi di esposizione privi delle idonee caratteristiche igienico-sanitarie		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 1.000,00 € Max: 4.000,00 €
Si ritiene applicabile la presente norma in prevalenza sull'Ordinanza del Ministero della Salute del 3.4.2000, benchè ambedue riproducano il medesimo concetto. In caso di recidiva l'importo è raddoppiato ed in caso di recidiva reiterata il sindaco può disporre la sospensione temporanea dell'attività da tre a dieci giorni. È consentita la vendita di pane sfuso in aree pubbliche, nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili, purché l'esercente sia dotato di appositi banchi di esposizione con idonee caratteristiche igienico-sanitarie. In assenza di tali banchi è consentita solo la vendita di pane preconfezionato all'origine dall'impresa produttrice.		
84	Violazione: <u>Art. 14 bis 2°c. Legge 30.03.2001 n° 125</u>	PMR: 4.000,00 €
Somministrazione e vendita di bevande alcoliche su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze dei pubblici esercizi autorizzati, dalle ore 24.00 alle ore 07.00		
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso: PREFETTO Min: 2.000,00 € Max: 12.000,00 €
Sequestro delle merci e delle attrezzature utilizzate per la successiva confisca. Modifica introdotta dall'art. 34 della Legge 4.6.2010 n° 96. E' fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate.		
85	Violazione: <u>Art.14 ter- 2°c. Legge 30.03.2001 n° 125</u>	PMR: 333,33 €
Vendita o somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18		
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso: PREFETTO Min: 250,00 € Max: 1.000,00 €
Articolo introdotto dalla Legge di conversione 189/2012 del D.L. 158/2012. La locuzione "o somministra" è stata introdotta dall'art. 12 comma 2° del D.L. 14/2017.		

86	Violazione: <u>Art. 14 ter- 2°c. Legge 30.03.2001 n° 125</u>	PMR: 666,67 €
Vendita o somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18, quando il fatto è commesso più di una volta		
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso: PREFETTO Min: 500,00 € Max: 2.000,00 €
Articolo introdotto dalla Legge di conversione 189/2012 del D.L. 158/2012. La locuzione "o somministra" è stata introdotta dall'art. 12 comma 2° del D.L. 14/2017. Il 2^ paragrafo dell'art. 14 ter prevede che se il fatto e' commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniera da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività da 15 gg. a 3 mesi. Fare relazione alla Prefettura.		
87	Violazione: <u>Art. 1-7°c. Decreto Legge 14.03.2005 n° 35</u>	PMR: 200,00 €
Acquisto o accettazione da parte del privato, cose senza prima accertare che non siano contraffatte o in violazione della proprietà industriale		
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso: PREFETTO Min: 100,00 € Max: 7.000,00 €
Sequestro delle merci per la successiva CONFISCA AMMINISTRATIVA. Sanzione modificata dall'art. 5 comma bis della Legge n° 49/2006 e dall'art. 17 della Legge 99/2009. Consiste nell'accettare a qualsiasi titolo, fatto salvo l'eventuale reato di ricettazione, cose che per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale.		
88	Violazione: <u>Art. 1-7°c. Decreto Legge 14.03.2005 n° 35</u>	PMR: 40.000,00 €
Operatore commerciale, imprenditore od altro soggetto diverso dall'acquirente finale che acquista cose senza averne accertata la legittima provenienza		
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso: PREFETTO Min: 20.000,00 € Max: 1.000.000,00 €
Sequestro per la successiva confisca amministrativa dei locali di produzione, deposito e vendita. Modificata dall'art. 17 della Legge 99/2009. Consiste nell'acquisto da parte del commerciante al grossista od al minuto od altro soggetto diverso dal consumatore finale, fatto salvo l'eventuale reato di ricettazione, cose che per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale.		
89	Violazione: <u>Art. 87 R.D. 18.06.1931 n° 773</u>	PMR: 1.032,00 €
Somministrazione ambulante di bevande alcoliche		
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso: PREFETTO Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €
Sanzione prevista dall'art. 17 bis T.U.L.P.S. inserita dall'art. 3 del D.L.vo 480/94.		
90	Violazione: <u>Art. 127 R.D. 18.06.1931 n° 773</u>	PMR:
Commercio di preziosi su area pubblica senza licenza		
Pagamento:		Ricorso: PREFETTO Min: 258,00 € Max: 1.549,00 €
Sanzione prevista dall'art. 705 C.P. modificato dall'art. 56 del D.L.vo 507/99. NON AMMESSO AL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA.		
91	Violazione: <u>Art. 37 R.D. 18.06.1931 n° 773</u>	PMR:
Commercio su area pubblica di strumenti da punta e da taglio senza la licenza del Sindaco		
Pagamento:		Ricorso: AUTORITA' GIUDIZIARIA Min: Max:
Arresto sino a 3 mesi o ammenda sino a € 206,00. Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di tre anni, computati secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio. Il giorno della decorrenza non è computato nel termine. Comma modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.		
92	Violazione: <u>Art 6.1 Regolamento per la qualità dell'aria</u>	PMR: 160,00 €
Utilizzo, da parte di attività di commercio o somministrazione su aree pubbliche di generatori di corrente (gruppi elettrogeni) dotati di motore a combustione interna		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 80,00 € Max: 480,00 €
Sono escluse quelle di somministrazione di generi alimentari che necessitano di sistemi per la conservazione, la refrigerazione o la cottura degli alimenti		

93	Violazione: <u>Art 6.2 Regolamento per la qualità dell'aria</u>	PMR: 160,00 €
Utilizzo di generatori di corrente (gruppi elettrogeni) dotati di motore a combustione interna, alimentati a gasolio o a miscela benzina/olio con motore a due tempi		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 80,00 € Max: 480,00 €
Si riferisce a quelle attività di vendita o somministrazione su area pubblica che necessitano di sistemi per la conservazione, la refrigerazione o la cottura degli alimenti		
94	Violazione: <u>Art 6.2 Regolamento per la qualità dell'aria</u>	PMR: 120,00 €
Mancata conservazione, da parte di qualsiasi attività di commercio su aree pubbliche della documentazione tecnica relativa alla tipologia del motore e del carburante dei generatori di corrente (gruppi elettrogeni) in uso.		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 60,00 € Max: 360,00 €
95	Violazione: <u>Art 6.3 Regolamento per la qualità dell'aria</u>	PMR: 120,00 €
Utilizzo da parte di autoveicoli attrezzati ad uso negozio di generatori di corrente integrati al veicolo alimentati a gasolio o a miscela benzina/olio con motore a due tempi.		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 60,00 € Max: 360,00 €
96	Violazione: <u>Art 6.3 Regolamento per la qualità dell'aria</u>	PMR: 120,00 €
Utilizzo da parte di autoveicoli attrezzati ad uso negozio di generatori di corrente esterni al veicolo alimentati a gasolio o a miscela benzina/olio con motore a due tempi.		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 60,00 € Max: 360,00 €
IN VIGORE DAL 01 ottobre 2023		
97	Violazione: <u>Art 6.4 Regolamento per la qualità dell'aria</u>	PMR: 120,00 €
Utilizzo da parte dei concessionari delle attività di commercio su aree pubbliche extra mercato con posteggio, operanti nella stessa località per più di 4 giorni settimanali, di impianti autonomi di erogazione di energia elettrica		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 60,00 € Max: 360,00 €
I posteggi extramercato indicati, devono avere un allacciamento alla rete elettrica; non possono utilizzare generatori.		
98	Violazione: <u>Art 5/6° comma LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1083</u>	PMR: 15.000,00 €
Utilizzo di tubo di collegamento NON metallico con lunghezza superiore a mt. 1.5 per bombole G.P.L.		
Pagamento:	Agenzia Entrate e Riscossioni	Ricorso: C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni Min: 10.000,00 € Max: 45.000,00 €
Modificato e depenalizzato dal D.L.vo 21 febbraio 2019, n. 23 in relazione norme UNI/CIG 7129/2015 punto 2.5.3.1. I tubi flessibili non metallici, devono essere messi in opera in modo che: in nessun punto raggiungano temperature maggiori di 50 °C abbiano una lunghezza non maggiore di 1 500 mm; non siano soggetti a sforzi di trazione e di torsione; non presentino strozzature e siano facilmente ispezionabili lungo tutto il percorso; non vengano a contatto con corpi taglienti, spigoli vivi e simili.		
99	Violazione: <u>Art 5/6° comma LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1083</u>	PMR: 15.000,00 €
Utilizzo di tubo di collegamento metallico con lunghezza superiore a mt. 2 per bombole G.P.L.		
Pagamento:	Agenzia Entrate e Riscossioni	Ricorso: C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni Min: 10.000,00 € Max: 45.000,00 €
Modificato e depenalizzato dal D.L.vo 21 febbraio 2019, n. 23 in relazione norme UNI/CIG 7129/2015 punto 2.5.3.2		

100 Violazione: **Art 5/6° comma LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1083** PMR: **15.000,00 €**

Utilizzo di Tubo di collegamento NON metallico privo di data stampigliata/con data impressa superata o non integro o deteriorato per bombole G.P.L..

Pagamento: **Agenzia Entrate e Riscossioni** Ricorso: **C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni** Min: 10.000,00 € Max: 45.000,00 €

Modificato e depenalizzato dal D.L.vo 21 febbraio 2019, n. 23 in relazione norme UNI/CIG 7129/2015 punto 2.7.3. La verifica dello stato di conservazione di un tubo flessibile non metallico consiste nel controllare che: non siano stati superati i termini di scadenza (5 anni), secondo quanto previsto dalla UNI 7140; non appaiono screpolature, tagli ed abrasioni, né tracce di bruciature o di surriscaldamento sulla superficie del tubo, né sulle estremità dello stesso in corrispondenza del portagomma e delle fascette stringitubo di sicurezza o dei raccordi filettati; non appaia deteriorato ed invecchiato il materiale di cui il tubo è costituito: pertanto il tubo stesso dovrà mantenere la normale elasticità e non risultare né indurito, né eccessivamente plastico.

101 Violazione: **Art 5/6° comma LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1083** PMR: **15.000,00 €**

Detenzione di più di una bombola oltre a quella collegata all'impianto

Pagamento: **Agenzia Entrate e Riscossioni** Ricorso: **C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni** Min: 10.000,00 € Max: 45.000,00 €

Modificato e depenalizzato dal D.L.vo 21 febbraio 2019, n. 23 in relazione norme UNI/CIG 7131/2014 punto 5.1.5. Le bombole non allacciate, anche se vuote, non devono essere tenute in deposito presso l'utenza.

102 Violazione: **Art 5/6° comma LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1083** PMR: **15.000,00 €**

Installazione di bombole senza osservare le limitazioni prescritte

Pagamento: **Agenzia Entrate e Riscossioni** Ricorso: **C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni** Min: 10.000,00 € Max: 45.000,00 €

Modificato e depenalizzato dal D.L.vo 21 febbraio 2019, n. 23 in relazione norme UNI/CIG 7131/2014 punto 5.4.1. L'installazione di bombole singole all'interno di locali è soggetta alle limitazioni seguenti: in locali di cubatura fino a 10 m³ è esclusa l'installazione di bombole; in locali di cubatura oltre 10 m³ e fino a 20 m³ si può installare una sola bombola singola di capacità non maggiore di 15 kg, salvo le limitazioni previste da norme specifiche riguardanti apparecchi utilizzatori provvisti di vano porta bombole; in locali di cubatura oltre 20 m³ e fino a 50 m³ si possono installare fino a due bombole singole, per una capacità complessiva non maggiore di 20 kg; in locali di cubatura oltre 50 m³ si possono installare fino a due bombole singole, per una capacità complessiva non maggiore di 30 kg; la capacità complessiva delle bombole singole installati all'interno di un'abitazione non deve comunque essere maggiore di 40 kg.

Somministrazione di alimenti e bevande

Premessa

A norma dell'art 64 L.R. 6/2010 per “somministrazione al pubblico di alimenti e bevande” si intende il consumo dei prodotti da parte degli avventori nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati. Per attrezzature di somministrazione si intendono tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande nei locali su indicati, ivi compresi i piani d'appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale.

La materia della somministrazione di alimenti e bevande, in precedenza disciplinata dalla L. 287/91, in attuazione del nuovo titolo V° della Costituzione Italiana, è stata riordinata attraverso la **Legge Regionale n° 30 del 24.12.2003** e le successive **D.G.R. 17516 del 17.5.2004 e 20117 del 23.12.2004 e 006495 del 23.1.2008**.

Con la **Legge Regionale 2 febbraio 2010 n° 6** “Testo Unico delle Leggi regionali in materia di commercio e fiere”, Regione Lombardia ha raggruppato le diverse normative regionali inerenti il commercio abrogando quelle precedenti tra cui anche la Legge Regionale 30/2003. La L.R. 3/2011 ha poi recepito quanto previsto dal D.lgs. n° 59/2010 che a sua volta ha fatto propri i concetti introdotti dalla c.d. “Direttiva Bolkestein in particolare in ordine ai requisiti morali e professionali, mantenendo comunque fermo il regime autorizzatorio delle attività di somministrazione.

La Legge Regionale 3/2012 ha ulteriormente modificato la Legge Regionale 6/2010, le cui variazioni verranno evidenziate nei singoli punti, che in parte sono anche state ribadite dal D.L.vo 147/2012.

Le disposizioni della L.R. 3/2012 inerenti la somministrazione di alimenti e bevande sono state abrogate dalla L.R. 5/2018 che, comunque all'art 4/1 ne ha fatto salvi gli effetti.

Quest'ultimo decreto ha apportato anche delle modifiche ai requisiti di onorabilità.

D.L. 223/2006 Decreto Bersani

Nella conversione del D.L. 223/2006 in Legge L. 248/2006, è stato introdotto il comma f bis all'art. 3 comma 1° che, come precisato dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n° 3603/C, stabilisce che negli esercizi di vicinato, appartenenti al settore alimentare, non può essere vietato il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia, se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione.

La circolare del MISE 372321 del 28.11.2016 specifica quali siano queste condizioni:

- Igienico sanitarie;
- la presenza di arredi nei locali dell'azienda;
- l'esclusione del servizio assistito;

Con il termine “arredi dell'azienda” si è sempre inteso quelle attrezzature intrinsecamente costituenti i locali dell'azienda, ossia banconi fissati al muro o piani d'appoggio non appositamente inseriti al fine della somministrazione; nel tempo le risoluzioni ministeriali e Regione Lombardia hanno inteso includere anche “tavoli e sedie non abbinabili” (MISE 174884/15) fino ad arrivare al più recente parere della Regione che ha precisato che, considerato che la norma di legge non specifica alcunché sul tipo di arredi da utilizzare, si ritiene non si possano prevedere limitazioni alla tipologia degli arredi medesimi.

Con la risoluzione n. 75893/13, il MISE aveva ritenuto ammissibile solo l'utilizzo di piatti e posate a perdere. Con la successiva risoluzione 59196/2018, a seguito di interpretazione volta alla tutela dell'ambiente ha ritenuto ammissibile l'utilizzo di piatti di porcellana, bicchieri di vetro e posate in metallo, purché l'utilizzo di tali attrezzature non comporti attività caratterizzanti i P.E., COME AD ESEMPIO APPARECCHIARE LA TAVOLA; gli stessi devono essere messi a disposizione della clientela in modalità self service.

Il consumo sul posto è consentito anche agli esercizi di panificazione (art. 4 D.L.223/06) mentre per le attività artigianali di produzione e vendita nei locali adiacenti, il consumo immediato è consentito nella Regione Lombardia dalla Legge Regionale 8/2009.

Autorizzazione

L'art. 69 comma 3^a della Legge Regionale 6/2010, modificata dalla Legge Regionale 3/2012 prevede che l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nelle zone del territorio comunale sottoposte a programmazione è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. È soggetto ad autorizzazione anche il trasferimento di una attività di somministrazione da una sede non sottoposta a programmazione ad una sede collocata in una zona tutelata, nonché quello all'interno della stessa zona tutelata.

L'avvio delle attività non soggette a programmazione, il trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio di somministrazione ed il trasferimento di sede, per le zone soggette alla programmazione di cui all'articolo 68, in zona non sottoposta a tutela, sono soggetti a SCIA.

Nel territorio del Comune di Milano **NON** vi sono zone sottoposte a programmazione.

Gli esercizi di somministrazioni rientrano tutti in un'unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

L'art. 19 della Legge Regionale 27 febbraio 2012 n° 3 ha modificato l'art. 67 della L.R. 6/2010 prevedendo che per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è necessario che il soggetto, titolare o delegato, che esercita effettivamente l'attività presenti uno dei seguenti documenti:

- a)** un certificato di conoscenza della lingua italiana, Certificazione Italiano Generale (CELI), a tal fine è sufficiente un CELI di livello A2 Common European Framework: livello di contatto definibile in termini di competenza relativa a routine memorizzate;
- b)** un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta o in alternativa un attestato che dimostri di avere frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare o per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Nei casi in cui l'avvio o il subingresso sia soggetto a SCIA, nella stessa deve essere attestato il possesso di uno dei documenti di cui sopra.

Qualora il richiedente, titolare o per mezzo del delegato, non presenti o attesti il possesso, in caso di SCIA, di nessuno dei documenti richiesti di cui ai punti precedenti, è tenuto a frequentare e superare positivamente il corso di formazione presso la Camera di Commercio o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Attività iniziali

La domanda di autorizzazione, per le attività situate nelle zone soggette a tutela va presentata al comune competente indicando le generalità del richiedente o la denominazione o ragione sociale, della residenza o sede legale, la nazionalità e l'ubicazione del locale.

L'accoglimento od il rigetto dell'istanza deve essere comunicato entro quarantacinque giorni dalla presentazione attestata dal protocollo del comune e non è subordinata alla disponibilità dei locali, all'indicazione dell'eventuale preposto, al possesso dell'autorizzazione sanitaria.

Gli operatori che intendono iniziare un'attività di somministrazione potranno farlo con le modalità previste al punto precedente, dovranno provvedere alla notifica per la registrazione ex art. 6 del Regolamento CE 852/2004 (che nella Regione Lombardia avviene mediante la presentazione di una S.C.I.A.) entro comunque 365 giorni dal rilascio dell'autorizzazione ed ottemperare a quanto disposto dalla disciplina sulla "sorvegliabilità" dei locali.

Va rilevato che il Tar della Lombardia sez. IV con sentenza n. 6259 del 9/11/2007 ha dichiarato che è illegittimo stabilire limiti numerici per l'apertura di nuovi bar e ristoranti. Tale sentenza è stata confermata dal Consiglio di Stato.

Nei locali di intrattenimento, l'attività di somministrazione si considera accessoria quando quella di intrattenimento occupa per il suo svolgimento almeno i 3/4 della superficie a disposizione del pubblico.

Si rammenta che l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento delle attività di somministrazione indicate all'art. 68- 4^a comma della L.R. 6/2010, possono essere effettuate mediante la presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività, la cui efficacia è immediata.

Autorizzazioni temporanee

Le attività di somministrazione temporanea sono previste dall'art. 68-4° comma lettera e) della L.R. 6/2010. Lo svolgimento di queste attività è subordinato alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Comune, previo accertamento dei requisiti morali (ai sensi dell'art. 41 comma 1° del D.L. 5/2012, l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari **non è soggetta al possesso dei requisiti professionali**), anche a mezzo dell'istituto dell'autocertificazione, nonché all'accertamento delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico sanitarie.

Gli atti autorizzatori non possono avere durata superiore a quella della manifestazione e hanno validità solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la manifestazione stessa.

Requisiti professionali

La Legge Regionale 3/2011 ha recepito quanto indicato dall'art. 71 del D.L.vo 59/2010, emesso in attuazione della Direttiva CE n° 2006/123/CE, c.d. Direttiva Bolkestein, che aveva abrogato l'art. 5-5^o comma del D.L.vo 114/98 e che aveva già stabilito che i requisiti validi per la somministrazione di alimenti e bevande costituiscano qualificazione professionale anche per la vendita al dettaglio e viceversa.

Si ritiene però comunque utile richiamare quanto previsto dal comma 6^o del descritto art. 71, integrato dall'art. 66 comma 1^o (a sua volta modificato dall'art. 17 della Legge Regionale 3/2012) il quale prevede che l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso, in capo al titolare dell'impresa individuale o suo delegato o, in caso di società, associazione od organismi collettivi al legale rappresentante, o ad altra persona preposta all'attività commerciale, di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a)** avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b)** avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c)** essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Sono esentati dalla frequenza del corso professionali coloro che sono in possesso di diploma di laurea in:

- medicina;
- veterinaria;
- farmacia;
- chimica;
- scienza dell'alimentazione;
- biologia, agraria;
- laurea breve o specialistica attinente alla trasformazione dei prodotti alimentari o alla ristorazione;
- diplomi di maturità e diplomi triennali di istruzione professionale, diplomi e attestati di qualifica rilasciati dalle regioni di durata non inferiori al biennio attinenti la conservazione, trasformazione, manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande.

Sono pertanto validi i seguenti titoli:

- laurea breve in tecnologie delle produzioni animali e qualità dei prodotti;
- diploma alberghiero;
- diploma di perito agrario;
- diploma di perito chimico;
- diploma di qualifica di addetto alla segreteria e all'amministrazione di albergo;
- diploma triennale di addetto alla segreteria alberghiera;
- diploma di qualifica di preparatrice di laboratorio chimico e biologico;
- diploma di esperto coltivatore;
- diploma di maturità professionale per operatrice turistica;

- corso professionale relativo alla qualifica di cuoco per comunità ad indirizzo dietetico;
- corso professionale relativo alla qualifica di aiuto cuoco;
- corso professionale relativo alla qualifica di operatore sala bar;
- corso professionale relativo alla qualifica di tecniche di gastronomia;
- corso professionale relativo alla qualifica di panificatore-pasticcere;
- corso professionale relativo alla qualifica di aiuto pasticcere.

Giova precisare che con la Circolare del 10 marzo 2011, la Regione Lombardia ha precisato di ritenere valido, ai fini della qualificazione professionale il R.E.C. per la vendita e la somministrazione degli alimenti e bevande. (*) Nell'ipotesi che l'imprenditore abbia esercitato in qualità di legale rappresentante di una società conduttrice un'attività di somministrazione per almeno due anni nel quinquennio precedente e quindi differentemente da quanto previsto per l'attività di commercio su area privata o pubblica, non rientra nelle possibilità previste dal D.L.vo 114/98, può comprovare di essere stato addetto alla somministrazione mediante l'esibizione di un libretto sanitario ex art. 14 della Legge 283/62, oppure mediante la certificazione attestante la frequentazione ai corsi di formazione che hanno sostituito nella Regione Lombardia detto documento ai sensi dell'art. 1 comma 2° della L.R. 12/2003.

Sorvegliabilità

L'apertura di esercizi di somministrazione è soggetta alla verifica del rispetto dei criteri di sorvegliabilità mediante accertamento in luogo.

Sorvegliabilità esterna:

- Le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private.
- In caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico.
- Nel caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico d'accesso, la visibilità esterna deve essere specificamente verificata dall'autorità di pubblica sicurezza, che può prescrivere, quando la misura risulti sufficiente ai fini della sorvegliabilità, l'apposizione di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita.

Sorvegliabilità interna:

- Le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso.
- Eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere indicati al momento della richiesta dell'autorizzazione e non può essere impedito l'accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge.
- In ogni caso deve essere assicurata mediante targhe o altre indicazioni anche luminose, quando prescritto, l'identificabilità degli accessi ai vani interni dell'esercizio e le vie d'uscita del medesimo.

Caratteristiche delle vie d'accesso:

- Nessun impedimento deve essere frapposto all'ingresso o uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio e la porta d'accesso deve essere costruita in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno.

Caratteristiche dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande annessi a circoli privati:

- locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono essere apposte

insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno.

Il Trasferimento di sede

Il trasferimento di sede di un'attività di somministrazione è soggetto alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Mentre nel caso del trasferimento di un'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da una sede collocata in zona non sotto posta a programmazione ad un'altra sede collocata in una zona tutelata oppure da una sede situata in zona tutelata ad un'altra sempre soggetta a tutela anche nella stessa zona, è sempre necessaria l'autorizzazione.

Ampliamento di superficie

L'ampliamento degli esercizi aperti al pubblico, non essendo contemplato dalle modifiche di cui al D.L.vo 59/2010, se non per quanto concerne la sorvegliabilità dei locali sede dell'esercizio, è tuttora soggetto a comunicazione al comune ove l'interessato dichiara di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, igienico sanitari, edilizi, le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso e può essere effettuato dopo gg. 30 dal ricevimento della comunicazione stessa.

Subingresso

Il subingresso per cessione od affittanza d'azienda è soggetto anch'esso alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività al comune e determina l'intestazione o la reintestazione dell'autorizzazione a patto che sia provato l'effettivo trasferimento di proprietà a mezzo del relativo contratto autenticato e registrato e che il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali. In caso di morte, l'erede o se trattasi di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che subentra, può continuare l'attività per gg. 365 alla data di morte. Tale termine può essere prorogato per altri sei mesi per ragioni non imputabili all'interessato. Entro tale termine l'interessato deve essere in possesso dei requisiti professionali.

Attività accessorie

L'autorizzazione o la SCIA per l'attività di somministrazione, abilita all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la filodiffusione sonora e di immagini nel rispetto di quanto previsto dalla DGR X/1217 del 10/01/2014 come modificata dalla DGR X/7477 del 4/10/2017 (si rimanda al capitolo dedicato all'approfondimento delle condizioni acustiche all'interno dei Pubblici Esercizi), nonché di giochi previsti dalle normative vigenti, nel rispetto di quanto previsto dalle L.R. 8/2013 e 11/2015 (si rimanda al capitolo di approfondimento Disciplina Giochi leciti).

Peraltro in caso di maggiorazione di prezzo delle consumazioni o pagamento di biglietto di ingresso nel caso di eventi televisivi quali la diffusione di partite di calcio, procedere ai sensi dell'art. 68 TULPS.

Limitazioni e divieti

La somministrazione di bevande alcoliche aventi un contenuto di alcol superiore al 21% del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre e fiere e simili, luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.

Il Sindaco con propria ordinanza, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 % del volume.

È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

Pubblicità dei prezzi

Il titolare dell'esercizio di somministrazione deve indicare in modo chiaro e ben visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo.

I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui sopra.

Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi si ritiene assolto:

- A. per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;
- B. per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera A), cui si aggiunge l'obbligo per le attività di somministrazioni tavola calda, di esposizione del menù anche all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno.

Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio.

Le modalità di pubblicità dei prezzi prescelte dall'esercente debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne somme aggiunte attribuibili al servizio.

Vendita per asporto

Il titolare dell'autorizzazione di pubblico esercizio è anche autorizzato alla vendita per asporto dei prodotti somministrati. È altresì autorizzato alla vendita dei prodotti preconfezionati quali caramelle, cioccolatini, gelati, chewing-gum ecc.

Informazioni commerciali

L'art. 67 della L.R. 6/2010, modificato dall'art. 19 della L.R. 3/2012 prevede che tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi delle merci, esposte agli utenti devono essere rese anche in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, devono avere tutti i medesimi caratteri di visibilità e leggibilità. Sono consentiti termini stranieri o derivanti da lingue straniere che sono ormai di uso corrente nella lingua italiana ed il cui significato è comunemente noto.

Decadenza dei titoli abilitativi

L'art. 76 della Legge Regionale 6/2010 prevede che i titoli abilitativi decadono quando:

- a) il titolare del titolo abilitativo, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio o presentazione;
- b) il titolare del titolo abilitativo sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- c) il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti morali;
- d) venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tali casi la decadenza è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
- e) venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga, nei casi previsti, richiesta, da parte del proprietario dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- f) il titolare dell'attività non osservi i provvedimenti di sospensione del titolo abilitativo;
- g) in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità previste dalla legge.

La proroga prevista per i casi di cui sopra non è concessa in caso di:

- a) mancata comunicazione inerente l'attività o le attività individuate per tipologia negli indirizzi generali per la somministrazione degli alimenti e delle bevande;
- b) mancata richiesta delle abilitazioni igienico-sanitarie, ovvero delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie;
- c) ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

Sanzioni

L'art. 80 della L.R. 6/2010, modificato dall'art. 25 della L.R. 3/2012 prevede che chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo abilitativo o, quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, ovvero quando il titolo autorizzatorio o abilitativo sia sospeso o decaduto, ovvero senza i requisiti morali e professionali, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17-bis, comma 1, del regio

La somministrazione di alimenti e bevande nei Circoli Privati

I circoli privati sono luoghi accessibili unicamente ad una ristretta cerchia di persone definite “soci”. La costituzione di un’associazione non necessita di autorizzazione.

La legge stabilisce che il fine principale di chi avvia un circolo privato non può essere quello di guadagnare tramite il conseguimento di un profitto, bensì deve essere lo svolgimento di un’attività che abbia valenza sociale, ricreativa e/o culturale. La finalità principale dei circoli privati, siano essi sportivi, ludico-ricreativi, turistici, universitari, dopolavoristici o di Onlus impegnate nel sociale, deve rimanere quella di favorire l’incontro, la socializzazione e lo scambio umano e culturale tra le persone che ne fanno parte in modo attivo e critico.

L’attuale normativa di riferimento è costituita dal D.P.R. 4 aprile 2001 n° 235 al cui art. 2 prevede che le associazioni e i circoli, aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentino al Comune una dichiarazione di inizio attività (oggi SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tale dichiarazione può essere presentata anche su supporto informatico, laddove le Amministrazioni comunali abbiano adottato le necessarie misure organizzative.

Associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali:

Nella dichiarazione il legale rappresentante deve dichiarare:

- a) l’ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce;
- b) il tipo di attività di somministrazione;
- c) l’ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
- d) che l’associazione si trova nelle condizioni previste dal testo unico delle imposte sui redditi;
- e) che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.

Alla denuncia deve essere allegata copia semplice, non autenticata, dell’atto costitutivo o dello statuto.

Associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali

Le associazioni e i circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, devono presentare al Comune, nel cui territorio si esercita l’attività, domanda di autorizzazione. Detta domanda può essere presentata anche su supporto informatico, laddove le Amministrazioni comunali abbiano adottato le necessarie misure organizzative.

Nella domanda, il legale rappresentante deve dichiarare:

- a) il tipo di attività di somministrazione;
- b) l’ubicazione e la superficie del locale adibito alla somministrazione;
- c) che l’associazione ha le caratteristiche di ente non commerciale, secondo il testo unico delle imposte sui redditi;
- d) che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell’interno e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.

Alla domanda deve essere allegata copia semplice, non autenticata, dell’atto costitutivo o dello statuto.

Il punto 2.1.2 della Circolare Ministeriale 3656/C del 12/9/2012 ha precisato che in riferimento alla modifica dell’art. 71 comma 6 del D.L.vo 59/2012, operata dal D.L.vo.147/2012, non è più richiesto il possesso dei requisiti professionali in caso di somministrazione di alimenti e bevande all’interno dei circoli privati, mentre rimane fermo, indistintamente per tutte le tipologie di associazioni e circoli, il possesso dei requisiti di onorabilità.

La domanda si considera accolta qualora non sia comunicato il diniego entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda.

Modalità di iscrizione al circolo

Nel caso che un soggetto intenda usufruire dei servizi di somministrazioni forniti all'interno del circolo privato che, come citato, può avvenire unicamente nei confronti del socio, deve preventivamente iscriversi al sodalizio. “Difatti, se è vero che l'estensione dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande prestate da un circolo privato ad altri soggetti invitati dai soci non costituisce, di per sé elemento sufficiente per integrare la trasformazione del circolo stesso in pubblico esercizio, è altrettanto vero che tale trasformazione deve rinvenirsi nell'ipotesi in cui è prevista una modalità di accesso al circolo da parte di una indistinta generalità di soggetti i quali, per il solo fatto di aver presentato la domanda di ammissione e di aver quindi ottenuto una sorta di tessera provvisoria dietro il pagamento di un canone associativo annuo d'importo minimo, vengono ammessi all'immediata fruizione dei servizi riservati agli iscritti. (T.A.R. Veneto, 03-02-1998, n. 114.)”

L’Impatto Acustico

I titolari degli esercizi di somministrazione ricorrono sempre più frequentemente all'utilizzo di impianti di diffusione acustica come elemento di accompagnamento; al riguardo occorre rammentare che l'art. 74 della L.R. 6/2010 prevede che: “L'autorizzazione di Pubblico Esercizio abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini ...” (circostanza già consentita dall'art. 14 della precedente L.R. 30/03).

In alcuni casi negli esercizi si può assistere ai cosiddetti **“Spettacoli di arte varia”**, costituiti generalmente da **concertini dal vivo**, dai cosiddetti **DJ Set** o da trattenimenti a cui partecipano direttamente gli stessi avventori come il **Karaoke**. In precedenza tali eventi erano subordinati, ai sensi di quanto prescritto dall'**art. 124, comma secondo del R.D. 635/40** (Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.), dal preventivo rilascio della Autorizzazione di cui all'art. 69 TULPS. In tali casi era consentito lo svolgimento (**ad esclusione dei veri e propri trattenimenti danzanti**) senza il rilascio di Licenza di agibilità di cui all'art. 80 T.U.L.P.S.

Nel caso devono pertanto essere rispettate alcune condizioni, quali:

- Ingresso libero e gratuito; l'avventore deve poter accedere all'esercizio liberamente, che ci sia o no una qualsiasi attività di intrattenimento da parte di artisti;
- Nel locale l'attività prevalente è quella di somministrazione, quindi lo svolgimento dell'attività di intrattenimento deve essere accessoria, non può funzionare da sola, ma solo contemporaneamente a quella prevalente;
- Nel locale non vi devono essere spazi appositamente allestiti per l'attività di intrattenimento (piste da ballo, sedie disposte a platea o in circolo, sale destinate esclusivamente allo spettacolo, luci soffuse ed elevato volume della musica).
- Lo svolgimento del Karaoke o simile è consentito purché non lo svolgimento non avvenga in salette appositamente allestite e volutamente separate dalla sala di somministrazione.

Successivamente l'**art. 13 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5**, abrogando il secondo comma dell'art. 124 R.D. 695/40, ha consentito ai titolari degli esercizi di somministrazione lo svolgimento di tali attività in assenza del titolo originariamente prescritto (art. 69 T.U.L.P.S.), ma ribadendo **che devono essere effettuati esclusivamente in forma accessoria alla attività di somministrazione**. In ogni caso il titolo eventualmente rilasciato prima dell'avvenuta abrogazione del comma secondo dell'art. 124 R.D. 635/1940 mantiene la sua validità nei limiti di quanto precedentemente consentito.

Sull'argomento si ribadisce quanto stabilito dall'art. 2, comma primo lettera “d” del DM 19 Agosto 1996 (in tema di Karaoke), da una nota del Ministero degli Interni alla Prefettura di Avellino del 24/10/1995, da una nota alla Prefettura di Pesaro del 20/06/1996 e da una nota della Prefettura di Milano del 09/08/2006, in tema di attività accessorie nei pubblici esercizi, nelle quali si ribadisce che l'inosservanza delle condizioni sopra esposte potrebbe costituire materia soggetta alla disciplina dell'art. 68 e 80 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.).

In materia di diffusione di musica nei pubblici esercizi occorre rammentare quanto disposto dalla vigente normativa in materia di **IMPATTO ACUSTICO**, costituita dalla **Legge 26 ottobre 1995 n. 447** (Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico) e dal **D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227** (Regolamento per la semplificazione dei provvedimenti amministrativi in materia di ambientale gravanti sulle imprese).

- **Art. 8, comma secondo** lettere “c” – “d” L. 447/95: “in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate” ... le ... **“discoteche, i circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi”** devono predisporre **“una documentazione di impatto acustico”**.
- **Art. 4, comma primo** D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227: “... ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività

ricreative ... culturali e di spettacolo ... che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali ..." hanno l'obbligo "di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447" ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, ovvero, laddove questi non sia stato adottato, ai limiti individuati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Per quanto concerne l'ambito territoriale del Comune di Milano, sino alla approvazione della **D.G.R. X/2014 del 10 Gennaio 2014**, il titolare dell'esercizio, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora, al momento dell'avvio dell'attività doveva semplicemente compilare apposita modulistica (modificata a più riprese), sostitutiva della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, nella quale l'interessato doveva autocertificare che, in caso di esercizio inserito in contesto abitativo, non si sarebbero svolti trattenimenti con musica dal vivo, Karaoke, DJ Set (per i quali, sino alla revoca del citato comma secondo dell'art. 124 RD. 635/40, era prescritto il rilascio della cosiddetta Licenza Arte Varia), che gli impianti elettromeccanici di riproduzione della musica eventualmente utilizzati e gli impianti tecnici (trattamento aria, motori refrigeranti ecc.) non avrebbero superato i limiti di emissioni previsti dalla normativa (in caso contrario sarebbe stato prescritto il divieto di diffusione di musica e l'utilizzo degli impianti tecnici in contesto notturno (dalle ore 22,00 alle ore 06,00).

Con l'approvazione della **D.G.R. X/1217** del 10 gennaio 2014, (poi sostituita dalla **D.G.R. X/7477** del 4 dicembre 2017), all'atto dell'avvio dell'esercizio viene prescritta la compilazione di apposita modulistica (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) con la quale il titolare dell'impresa che gestisce l'esercizio indica le condizioni acustiche del locale, secondo le seguenti casistiche:

- **Caso A:** Nessuna installazione - utilizzo di impianti di diffusione sonora (neppure apparecchi TV provvisti di impianto audio); nel caso in specie nessun vincolo orario di apertura al pubblico;
- **Caso B1:** Apertura al pubblico dell'esercizio esclusivamente in contesto diurno (apertura non prima delle ore 06,00, chiusura non oltre le ore 22,00); nel caso in specie nessuna limitazione per quanto concerne la potenza degli impianti utilizzati, nel rispetto delle normative a tutela del riposo e delle occupazioni delle persone;
- **Caso B2:** Esercizio non inserito e non connesso ad edificio ove siano presenti unità abitative e situato alla distanza non inferiore a metri 50 al più vicino insediamento abitativo; nel caso in specie nessun vincolo orario di apertura al pubblico e nessuna limitazione per quanto concerne la potenza degli impianti utilizzati, nel rispetto delle normative a tutela del riposo e delle occupazioni delle persone;
- **Caso B3:** Installazione ed utilizzo esclusivamente di impianti acustici a bassa potenza (misurata in Watt RMS – potenza complessiva 100 Watt RMS, escludendo dal computo i televisori purché non connessi a dispositivi che ne amplifichino la potenza) ed assenza di diffusori a bassa frequenza (i cosiddetti subwoofer); presenza di un unico impianto di trattamento aria (se collocato in area esterna). In tale casistica, nessun vincolo orario di apertura al pubblico, ma le eventuali concessioni per occupazioni esterne non devono essere usufruibili dopo le ore 24,00 e devono possedere enti e strutture (tavoli e sedie) atte ad ospitare non più di dodici persone.

In caso di prescelta delle condizioni acustiche sopra descritte non è richiesta la presentazione di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (V.P.I.A.) approntata da tecnico abilitato in acustica ambientale; in ogni caso non è assolutamente consentita l'installazione né l'utilizzo di diffusori acustici in area esterna né tantomeno è consentita la musica dal vivo, il DJ Set, il Karaoke ecc.

- **Caso C:** Installazione di più motori trattamento aria in area esterna e/o di impianti acustici di potenza complessiva eventualmente superiore ai 100 watt RMS in esercizi che operino anche in contesto notturno così come definito dall'allegato A del D.P.C.M. 1 Marzo 1991 (dalle ore 22,00 alle ore 06,00) e che siano connessi a edifici con unità abitative o ad una distanza inferiore ai 50 metri da questi; oppure nel caso di svolgimento all'interno dell'esercizio di esibizioni con musica dal vivo, DJ Set, Karaoke ed altre esibizioni di arte varia; tale casistica è subordinata alla presentazione di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (V.P.I.A.) redatta da tecnico abilitato in acustica ambientale, da inoltrare allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune, che la trasmetterà poi alla Agenzia Regionale di Protezione Ambientale (ARPA) per le valutazioni di conformità alla normativa vigente.

Si ribadisce che per quanto concerne l'ambito territoriale del Comune di Milano, ai sensi di quanto disposto dalla **Determina Dirigenziale n. 16 del 11/04/2019 (PG 167580/2019 - Linee guida in materia di previsione di impatto acustico)**, gli adempimenti si assolvono in fase di inoltro di S.C.I.A. per avvio attività.

In caso di subentro nella gestione ad esercizio già avviato che preveda la modifica delle condizioni acustiche preesistenti (o in caso di ampliamento o trasferimento) il titolare deve provvedere all'inoltro (per tramite del

portale IMPRESA in un GIORNO) di **S.C.I.A per modiche strutturali – modifica delle condizioni acustiche** allegandovi la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (con la quale esprime le proprie intenzioni) ed eventualmente la V.P.I.A..

L'avvenuta presentazione di V.P.I.A. con le modalità illustrate consente l'utilizzo degli impianti e le esibizioni previste dalla data della trasmissione, fatto salvo parere A.R.P.A. negativo e conseguente avvio di procedimento amministrativo ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della L. 241/90, debitamente notificato all'interessato a cura del settore competente dell'Amministrazione Comunale.

Il provvedimento potrebbe prescrivere: **limitazioni orarie nell'uso degli impianti o la sospensione degli eventi con musica dal vivo - Karaoke – DJ Set o la inibizione totale dell'utilizzo degli impianti o la rimozione degli stessi.** Nel caso di parere positivo gli impianti e le modalità di utilizzo dovranno essere assolutamente conformi a quanto previsto dalla V.P.I.A. Altra circostanza che potrebbe essere materia di avvio di procedimento amministrativo riguarda invece eventuali interventi tecnici (rilievi fonometrici), a cura di A.R.P.A., dai quali emergesse l'inadeguatezza della V.P.I.A. e dei piani di bonifica eventualmente adottati per rispettare le esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate. Giova precisare che anche in contesto di V.P.I.A. con parere di conformità A.R.P.A. positivo, la eventuale presenza in area esterna (anche se di natura privata) di strutture per la somministrazione, potrebbe subire limitazioni orarie o di capienza, in quanto circostanza in grado di influire sul cosiddetto **RUMORE ANTROPICO**. Parimenti potrebbero essere soggette a limitazioni le occupazioni esterne in area privata.

Si ribadisce che, considerato che il primo intervento normativo regionale riguardante la procedura semplificata in materia di impatto acustico risale al 10 gennaio 2014, si ritiene assolutamente congruo che gli adempimenti prescritti debbano essere obbligatoriamente assolti solamente dai titolari degli esercizi avviati dopo tale data.

Per quanto riguarda invece gli esercizi già attivi prima di tale data, anche nel caso di cambio della gestione senza comunicazione di modifica delle condizioni acustiche, gli adempimenti potrebbero essere richiesti a seguito di accertato superamento, per tramite di misurazione fonometrica a cura di A.R.P.A., delle emissioni sonore consentite.

Ulteriori adempimenti vengono prescritti nel caso di istanza di rilascio di plateatico esterno, o di richiesta di subentro nella concessione COSAP (poi sostituito dal Regolamento C.U.P.) inoltrata a partire dal 01/06/2011; al riguardo si precisa che per la conclusione di tali procedure il competente ufficio amministrativo (Unità Occupazione Suolo e Sottosuolo Pubblico) richiede l'assolvimento dei medesimi adempimenti.

Nel caso si accertasse, nell'ambito di un controllo, l'avvenuta modifica delle condizioni di utilizzo riguardanti l'aspetto acustico o l'utilizzo difforme di impianti acustici (impianti di potenza superiore o esecuzione di eventi con musica dal vivo - DJ Set – Karaoke), al di fuori dei casi previsti dall'art. 19, comma sesto della Legge 241/90 e fuori dai casi previsti di accertata violazione a quanto disposto dall'art. 659, comma primo del C.P. (disturbo al riposo ed alle occupazioni della persone), allo stato attuale, non essendo esplicitamente previste sanzioni dal combinato delle norme illustrate, le modalità operative adottate dalla Unità Annonaria e Commerciale della Polizia Locale di Milano prevedono che tali circostanze vengano segnalate agli uffici amministrativi competenti (SUAP somministrazione, Area Ambiente ed Energia) nell'aspettativa di eventuale avvio di procedimenti amministrativi diretti ai titolari degli esercizi in argomento.

Nel caso poi venisse accertata l'inosservanza ai provvedimenti di cui sopra, è divenuta prassi consolidata la contestazione della violazione a quanto disposto dall'art. 9 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S. – “inosservanza alle prescrizioni imposte dall'Autorità Amministrativa a tutela del pubblico interesse”).

Considerato che sempre più numerose sono le segnalazioni inoltrate dai residenti che attribuiscono fenomeni di disturbo agli esercizi di somministrazione, risulta di fondamentale importanza che, indipendentemente dall'esito degli eventuali accertamenti effettuati dagli organi di Polizia, i cittadini richiedano l'intervento dei tecnici ARPA, in grado di evidenziare i superamenti dei limiti acustici consentiti, utilizzando la modulistica disponibile sul portale on line del Comune di Milano alla voce “inquinamento acustico”.

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

1 Violazione: **Art. 65-1°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6** PMR: **1.032,00 €**

Titolare dell'attività di somministrazione o suo delegato non in possesso dei requisiti morali

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €

Sanzione prevista dall'art. 17 bis 1° comma del R.D n° 773/31. Sono necessari anche per l'installazione dei distributori automatici quando trattasi di attività esclusiva

2 Violazione: **Art. 66-1°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6** PMR: **1.032,00 €**

Titolare dell'attività di somministrazione o suo delegato non in possesso dei requisiti professionali

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €

Sanzione prevista dall'art. 17 bis 1° comma del R.D n° 773/31. Sono necessari anche per l'installazione dei distributori automatici quando trattasi di attività esclusiva

3 Violazione: **Art 69/15°comma Legge Regionale 02.02.2010 n° 6** PMR: **308,00 €**

Omessa comunicazione entro 30 giorni del nominativo della persona in possesso dei requisiti professionali

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 154,00 € Max: 1.032,00 €

La delega dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al soggetto preposto per l'esercizio dell'attività medesima deve essere comunicata al comune competente entro trenta giorni dall'avvenuto conferimento.

4 Violazione: **Art. 69-3°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6** PMR: **1.032,00 €**

Attività di somministrazione situata in una zona soggetta a tutela senza autorizzazione del Sindaco

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €

Sanzione prevista dall'art. 17 bis 1° comma del R.D. n° 773/31. Le zone tutelate sono indicate da apposito provvedimento assunto dall'amministrazione comunale.

5 Violazione: **Art. 69-3°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6** PMR: **1.032,00 €**

Attività di somministrazione situata in una zona non soggetta a tutela attivata senza la presentazione della S.C.I.A.

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €

Sanzione prevista dall'art. 17 bis 1° comma del R.D. n° 773/31. Le zone tutelate sono indicate da apposito provvedimento assunto dall'amministrazione comunale.

6 Violazione: **Art. 69-3°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6** PMR: **1.032,00 €**

Trasferimento dell'attività di somministrazione in una zona soggetta a tutela senza autorizzazione

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €

Sanzione prevista dall'art. 17 bis 1° comma del R.D. n° 773/31. Secondo l'art. 64 del D.L.vo 59/2010, il trasferimento di un'attività di somministrazione può avvenire con una S.C.I.A. solo . nel caso di trasferimento in una zona non soggetta a tutela, mentre il trasferimento di un'attività di somministrazione, sia essa precedentemente collocata in una zona soggetta a tutela o meno in una zona soggetta a tutela deve essere preventivamente autorizzato.

7	Violazione: <u>Art. 69-3°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR: 1.032,00 €
Trasferimento dell'attività di somministrazione in altra località, senza la presentazione della S.C.I.A.		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €
Sanzione prevista dall'art. 17 bis 1° comma del R.D. n° 773/31. Secondo l'art. 64 del D.L.vo 59/2010, il trasferimento di un'attività di somministrazione può avvenire con una S.C.I.A. solo . nel caso di trasferimento in una zona non soggetta a tutela, mentre il trasferimento di un'attività di somministrazione, sia essa precedentemente collocata in una zona soggetta a tutela o meno in una zona soggetta a tutela deve essere preventivamente autorizzato.		
8	Violazione: <u>Art. 69-3°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR: 1.032,00 €
Esercizio di somministrazione che svolge l'attività, benchè l'atto autorizzativo sia stato sospeso o revocato		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €
Sanzione prevista dall'art. 17 bis 1° comma del R.D. n° 773/31.		
9	Violazione: <u>Art. 69-3°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR: 1.032,00 €
Atto autorizzativo (autorizzazione o S.C.I.A.) inefficace in quanto l'attività è svolta senza il possesso dei requisiti morali e professionali		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €
Sanzione prevista dall'art. 17 bis 1° comma del R.D. n° 773/31. Si contesta quando si è provveduto altresì alla contestazione delle violazioni di cui agli artt. 65 e/o 66 della Legge Regionale 6/2010 (vedi anche art. 71 del D.L.vo 59/2010) per la mancanza dei requisiti morali o professionali. Si contesta anche nei casi di subingresso quando il subentrante non sia in possesso dei citati requisiti.		
10	Violazione: <u>Art. 69-3°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR: 1.032,00 €
Atto autorizzativo (autorizzazione o S.C.I.A.) inefficace in quanto non è stata notificata la Registrazione ai sensi del Reg. CE 852/2004 e quindi senza i requisiti sanitari		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €
Sanzione prevista dall'art. 17 bis 1° comma del R.D. n° 773/31. In considerazione che l'autorizzazione sanitaria ex 2 della Legge n° 283/62 è stata abolita dall'art. 5 della Legge Regionale 8/2007, la violazione in argomento si contesta quando non il trasgressore non ha proceduto alla notifica della registrazione a norma dell'art. 6 del Reg. CE 852/2004 o quando la notifica sia stata sospesa o revocata con un ordine impartito dall'Autorità Sanitaria.		
11	Violazione: <u>Art. 69-8°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR: 308,00 €
Inizio dell'attività oltre 365 gg. dal rilascio dell'autorizzazione nelle zone soggette a tutela senza porsi in regola con le norme vigenti		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 154,00 € Max: 1.032,00 €
Sanzione prevista dall'art. 17 bis 3° comma del R.D. n° 773/31. Il soggetto deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico sanitaria, nonché con le disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza.		
12	Violazione: <u>Art. 69-10°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR: 308,00 €
Somministrazione di alimenti e bevande in carenza dei requisiti sanitari		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 154,00 € Max: 1.032,00 €
Sanzione prevista dall'art. 17 bis 3° comma del R.D. n° 773/31. Si applica quando si riscontra che vengono somministrati dei prodotti diversi da quelli oggetto della notifica di Registrazione ex art. 6 del Reg. CE 852/2004 o in carenza dei requisiti sanitari.		

13 Violazione: **Art. 69-10°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6** PMR: **308,00 €**

Somministrazione di alimenti e bevande svolta senza rispettare le vigenti norme in materia edilizia, urbanistica ed in merito alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 154,00 € Max: 1.032,00 €

Sanzione prevista dall'art. 17 bis 3° comma del R.D n° 773/31. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.

14 Violazione: **Art. 63-2°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6** PMR: **308,00 €**

Somministrazione di alimenti e bevande senza che il titolare rispetti quanto previsto dal Reg. CE 852/2004 e dalle leggi regionali vigenti in materia di sanità

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 154,00 € Max: 1.032,00 €

Sanzione prevista dall'art. 17 bis 3° comma del R.D n° 773/31. Già a norma del Punto 21.1 della D.G.R. VIII/0006495 del 21.1.2008, alle autorizzazioni sanitarie dovevano intendersi automaticamente sostituiti con le dichiarazioni di attività produttiva e con le notificazioni ai fini della registrazione alle A.T.S. ex art. 6 del Reg. CE 852/2004.

15 Violazione: **Art. 63-3°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6** PMR: **308,00 €**

Omessa comunicazione circa l'attività o le attività del Pubblico Esercizio individuate nella tipologia negli indirizzi generali (denominazione)

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 154,00 € Max: 1.032,00 €

Sanzione prevista dall'art. 17 bis 3° comma del R.D. n° 773/31. La tipologia da indicare sulla comunicazione è tra quelle indicate dal punto 6 dell'allegato A alla D.G.R. n° VIII/006495 del 23.1.2008.

16 Violazione: **Art. 70-1°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6** PMR: **308,00 €**

Somministrazione di alcolici superiori ai 21° durante manifestazioni sportive, musicali, sagre o fiere

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 154,00 € Max: 1.032,00 €

Sanzione prevista dall'art. 17 bis 3° comma del R.D. n° 773/31.

17 Violazione: **Ord. Sindaco n° 6706/92 del 22.05.1992** PMR: **5.000,00 €**

Somministrare e vendere per asporto bevande alcoliche in aree destinate alle manifestazioni sportive e musicali

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 2.500,00 € Max: 15.000,00 €

O.S. rettificata il 6.6.1992. Sanzione prevista dall'art. 10 comma 2° della L. 287/91, modificata dall'art. 64 del D.L.vo 59/2010. È inoltre vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda in contenitori chiusi, di vetro, alluminio ed altri materiali idonei. Il divieto si applica nelle tre ore precedenti, durante l'evento e nelle tre ore successive.

18 Violazione: **Art. 71-1°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6** PMR: **308,00 €**

Ampliamento superficie di somministrazione senza comunicazione al comune

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 154,00 € Max: 1.032,00 €

Sanzione prevista dall'art. 17 bis 3° comma del R.D. n° 773/31. Sono considerati ampliamenti anche le pertinenze esterne costituite da strutture di tipo fisso realizzate interamente od in parte in muratura. Nella comunicazione l'interessato deve dichiarare di avere rispettato i regolamenti igienico-sanitario, edilizio nonché le norme urbanistiche e relative alle destinazioni d'uso.

19	Violazione: <u>Art. 71-1°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR: 308,00 €
Ampliamento superficie di somministrazione prima che siano trascorsi 30 gg. dalla comunicazione al comune		
Pagamento: COMUNE Ricorso: SINDACO Min: 154,00 € Max: 1.032,00 €		
Sanzione prevista dall'art. 17 bis 3° comma del R.D. n° 773/31. L'ampliamento deve essere messo in atto decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e nella stessa l'interessato deve dichiarare di avere rispettato i regolamenti igienico-sanitario nonché edilizio.		
20	Violazione: <u>Art. 72-1°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR: 1.032,00 €
Attività di somministrazione temporanea svolta senza la presentazione della S.C.I.A. o senza i presupposti per il suo svolgimento		
Pagamento: COMUNE Ricorso: SINDACO Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €		
Sanzione prevista dall'art. 17 bis 1° comma del R.D. n° 773/31. Poiché tale attività è inseritanelle previsioni di cui all'art. 68-4° comma L.R. 6/2010, questa è subordinata alla presentazione della Segnalazione Certificata di inizio Attività.		
21	Violazione: <u>Art. 72-4°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR: 1.032,00 €
Attività di somministrazione temporanea svolta oltre la durata della manifestazione		
Pagamento: COMUNE Ricorso: SINDACO Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €		
Sanzione prevista dall'art. 17 bis 1° comma del R.D. n° 773/31. Poiché tale attività è inserita nelle previsioni di cui all'art. 68-4° comma L.R. 6/2010, questa è subordinata alla presentazione della Segnalazione Certificata di inizio Attività.		
22	Violazione: <u>Art. 72-3°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR: 1.032,00 €
Somministrazione temporanea di alimenti e/o bevande in carenza dei requisiti morali		
Pagamento: COMUNE Ricorso: SINDACO Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €		
Sanzione prevista dall'art. 17 bis 1° comma del R.D. n° 773/31. Il richiedente di un autorizzazione temporanea deve possedere i requisiti morali.		
23	Violazione: <u>Art. 73-1°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR: 1.032,00 €
Installare distributori automatici di somministrazione svolta senza la presentazione della S.C.I.A.		
Pagamento: COMUNE Ricorso: SINDACO Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €		
Sanzione prevista dall'art. 17 bis 1° comma del R.D. n° 773/31.Si applica in locali ad uso esclusivo e nel caso che questi vengono installati in una zona soggetta a tutela, è comunque necessaria l'autorizzazione.		
24	Violazione: <u>Art. 73-2°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR: 308,00 €
Somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici		
Pagamento: COMUNE Ricorso: SINDACO Min: 154,00 € Max: 1.032,00 €		
Sanzione prevista dall'art. 17 bis 3° comma del R.D. n° 773/31.		
25	Violazione: <u>Art. 75-1°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR: 308,00 €
Subingresso dell'attività di pubblico esercizio senza avere presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività		
Pagamento: COMUNE Ricorso: SINDACO Min: 154,00 € Max: 1.032,00 €		
Sanzione prevista dall'art. 17 bis 3° comma del R.D. n° 773/31. Contestare anche la violazione prevista dall'art 6/3° comma D.L.vo 193/2007		

26	Violazione:	<u>Art. 77-1°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR:	308,00 €
Omessa esposizione in modo chiaro e ben visibile dei prezzi dei prodotti venduti per asporto esposti nelle vetrine od in altro luogo				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 154,00 € Max: 1.032,00 €
prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili sono esclusi dall'applicazione dalle disposizioni previste dall'art. 77 comma 1 ^a . Sanzione prevista dall'art. 17 bis 3° comma del R.D. n° 773/31. Con atto del 21 gennaio 2005, la Regione Lombardia ha dichiarato ammissibili per la vendita d'asporto anche le caramelle, cioccolatini, gelati, chewing-gum ed altri pastigliaggi vari, sia sfusi che confezionati.				
27	Violazione:	<u>Art. 77-3°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR:	308,00 €
Omessa esposizione all'interno dell'esercizio di somministrazione della tabella dei prezzi delle bevande				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 154,00 € Max: 1.032,00 €
Sanzione prevista dall'art. 17 bis 3° comma del R.D. n° 773/31. Per quanto concerne le bevande i prezzi devono essere esposti su apposita tabella. Il menù dei prezzi degli alimenti serviti nelle attività di ristorazione, oltre alle modalità di cui sopra, deve essere esposto anche all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno.				
28	Violazione:	<u>Art. 77-3°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR:	308,00 €
Omessa esposizione all'esterno o comunque visibile dall'esterno, negli esercizi di ristorazione, del menù riportante i prezzi degli alimenti e bevande somministrati				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 154,00 € Max: 1.032,00 €
Sanzione prevista dall'art. 17 bis 3° comma del R.D. n° 773/31. I prezzi degli alimenti serviti nelle attività di ristorazione, deve essere esposto anche all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno.				
29	Violazione:	<u>Art. 77-4°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR:	308,00 €
Listino dei prezzi non messo a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione in caso di servizio al tavolo				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 154,00 € Max: 1.032,00 €
Sanzione prevista dall'art. 17 bis 3° comma del R.D. n° 773/31. Il menù dei prezzi al tavolo deve riportare i prezzi effettivi inerenti alle consumazioni al tavolo in modo che l'effettivo costo dei prodotti somministrati sia chiaro e comprensibile.				
30	Violazione:	<u>Art. 77-5°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR:	308,00 €
Modalità di pubblicità dei prezzi prescelte dall'esercente tali da non rendere chiaro e comprensibile il prezzo dei prezzi dei prodotti somministrati e dei servizi praticati				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 154,00 € Max: 1.032,00 €
Sanzione prevista dall'art. 17 bis 3° comma del R.D. n° 773/31. Le modalità circa la pubblicità dei prezzi devono rendere facilmente comprensibile sia il prezzo dei prodotti che le somme aggiunte attribuibili al servizio quali ad esempio il "pane e coperto".				
31	Violazione:	<u>Art. 80-1°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR:	1.032,00 €
Esercitare l'attività di somministrazione benché sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €
Sanzione prevista dall'art. 17 bis 1° comma del R.D. n° 773/31.				
32	Violazione:	<u>Art. 108-2°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR:	308,00 €
Cartello orario non esposto all'interno e all'esterno dell'esercizio o esposto in modo non visibile.				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 154,00 € Max: 1.032,00 €
A norma dell'art. 110 della Legge Regionale 6/2010, la sanzione è quella prevista dall'art. 17 bis 3° comma del R.D. n° 773/31.				

33	Violazione: <u>Art. 108-2°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR: 308,00 €
Esercente di un pubblico esercizio di somministrazione che non rispetta gli orari da lui stesso prescelti		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 154,00 € Max: 1.032,00 €
Il titolare dell'esercizio può scegliere liberamente l'orario dell'attività, ma è tenuto a rispettarlo. Nel caso indicare sul verbale l'orario prescelto dall'esercente.		
34	Violazione: <u>Art. 109-1°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR: 308,00 €
Omessa comunicazione al comune per chiusura temporanea dell'esercizio superiore ai trenta giorni consecutivi		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 154,00 € Max: 1.032,00 €
A norma dell'art. 110 della Legge Regionale 6/2010, la sanzione è quella prevista dall'art. 17 bis 3° comma del R.D. n° 773/31.		
35	Violazione: <u>Art. 2-1° c. D.P.R. 04.04.2001 n° 235</u>	PMR: 5.000,00 €
Somministrare alimenti e bevande ai soci in Circolo Privato (associato a circuiti nazionali) senza la presentazione della S.C.I.A.		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 2.500,00 € Max: 15.000,00 €
Sanzione prevista dall'art. 10 della Legge n° 287/91. (per quelli associati a tali circuiti (ARCI-ACLI-ENDAS- ecc) A seguito della modifica dell'art. 19 della Legge 241/90, la Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.) è stata modificata in Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).		
36	Violazione: <u>Art. 2-6° c. D.P.R. 04.04.2001 n° 235</u>	PMR: 5.000,00 €
Omessa comunicazione al comune circa la variazione relative all'affiliazione agli enti a circuiti nazionali		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 2.500,00 € Max: 15.000,00 €
Sanzione prevista dall'art. 10 della Legge n° 287/91. Ad esemplificazione gli enti a circuito nazionale sono ARCI-ACLI-ENDAS-ecc.		
37	Violazione: <u>Art. 3-1° c. D.P.R. 04.04.2001 n° 235</u>	PMR: 5.000,00 €
Somministrazione in circolo privato non affiliato a circuiti nazionali senza presentare la domanda di autorizzazione		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 2.500,00 € Max: 15.000,00 €
Sanzione prevista dall'art. 10 della Legge n° 287/91. Alla stessa sanzione è assoggettato chi inizia l'attività di somministrazione prima di 45 gg. di silenzio assenso trascorsi i quali si può iniziare l'attività anche senza comunicazioni ulteriori del comune.		
38	Violazione: <u>Art. 69-3°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR: 1.032,00 €
Somministrazione in circolo privato che presenta le caratteristiche del Pubblico Esercizio		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €
Sanzione prevista dall'art. 17 bis 1° comma del R.D. n° 773/31. Accesso indifferenziato a chiunque, modalità di tesseramento fittizie, pubblicità dell'attività di somministrazione ecc.		
39	Violazione: <u>Art. 6 Reg. CE. 29.04.2004 n° 852</u>	PMR: 3.000,00 €
Omessa registrazione all'A.T.S. per i locali adibiti alla preparazione di alimenti e bevande destinate alla somministrazione		
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso: A.T.S. Competente Min: 1.500,00 € Max: 9.000,00 €
Sanzione prevista dall'art. 6/3° comma del D.L.vo 193/2007 A seguito dell'abolizione dell'autorizzazione sanitaria intervenuta a seguito dell'art. 5 della L.R. 8/2007 e dell'abrogazione dell'art. 2 della Legge 283/62 nonché dell'applicazione dei disposti di cui al Regolamento CE 852/2004, è stata attualata la modalità della notifica per la registrazione all'autorità sanitaria che deve avvenire mediante la presentazione della S.C.I.A. al S.U.A.P. comunale.		

40	Violazione:	<u>Art. 6-3° c. D.L.vo 06.11.2007 n° 193</u>	PMR:	1.000,00 €
Omessa notifica per l'aggiornamento in caso di modifiche al processo produttivo di un'attività già registrata				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €
In relazione all'art. 6 del Reg. CE 852/2004. Si applica quando un'attività che esegua una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti che sia già registrata che non comunichi eventuali aggiornamenti della registrazione.				
41	Violazione:	<u>Art. 9 R.D. 18.06.1931 n° 773</u>	PMR:	1.032,00 €
Inottemperanza alle prescrizioni impartite per motivi di pubblico interesse ed indicate sull'autorizzazione od atti facenti parte integrante di queste				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	PREFETTO	Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €
Sanzione prevista dall'art. 17 bis 2° comma del R.D. 773/31. si contesta questa violazione anche quando la prescrizione viene impartita con un atto facente parte integrante dell'autorizzazione stessa.				
42	Violazione:	<u>Art. 16 R.D. 18.06.1931 n° 773</u>	PMR:	
Vietava l'accesso ad ufficiali ed agenti in servizio per il controllo dell'attività				
Pagamento:		Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min: Max:
L'accesso deve essere consentito in qualsiasi ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazione di polizia.				
43	Violazione:	<u>Art. 180 R.D. 06.05.1940 n° 635</u>	PMR:	308,00 €
Omessa esposizione dell'autorizzazione comunale				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 154,00 € Max: 1.032,00 €
44	Violazione:	<u>Art. 186 R.D. 06.05.1940 n° 635</u>	PMR:	308,00 €
Esercente che all'ora di chiusura non effettua lo sgombero del locale e non cessa di servire gli avventori				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	PREFETTO	Min: 154,00 € Max: 1.032,00 €
Sanzione prevista dall'art. 17/bis T.U.L.P.S. inserito dall'art. 3 del D.L.vo 480/94.				
45	Violazione:	<u>Art. 187 R.D. 06.05.1940 n° 635</u>	PMR:	1.032,00 €
Rifiuto di prestazione da parte di un titolare di pubblico esercizio senza giustificato motivo.				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	PREFETTO	Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €
Sanzione prevista dall'art. 221/bis T.U.L.P.S. inserito dall'art. 7 del D.L.vo 480/94.				
46	Violazione:	<u>Art. 188 R.D. 06.05.1940 n° 635</u>	PMR:	
Adibire minori di anni 18 alla somministrazione di bevande alcoliche				
Pagamento:		Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min: Max:
Sanzione prevista dall'art. 221 T.U.L.P.S. - Arresto sino a 2 mesi o ammenda sino a € 103,00.				
47	Violazione:	<u>Art. 515 Codice Penale</u>	PMR:	
Ometteva di indicare nella lista delle vivande lo stato del prodotto (congelato o surgelato)				
Pagamento:		Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min: Max:
Reclusione sino a 2 anni o multa sino a € 2065,00. Somministrare alimenti o bevande diversi da quelli richiesti o pattuiti. Per concretizzarsi il reato deve configurarsi l'effettiva somministrazione dei prodotti(generalizzare gli avventori) , mentre invece se ciò non avviene vi è solo il tentativo di reato art. 56 C.P.				

48	Violazione:	<u>Art. 723 Codice Penale</u>	PMR:	
	Permettere giochi vietati (non d'azzardo) in esercizio di somministrazione			
	Pagamento:	Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min: Max:
	Ammenda sino a € 103,00.			
49	Violazione:	<u>Art. 14-1°c. Legge 30.03.2001 n° 125</u>	PMR:	2.333,33 €
	Inosservanza al divieto di vendita per asporto di bevande superalcoliche nelle aree di servizio delle autostrade o tangenziali dalle ore 22.00 alle ore 06.00			
	Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	PREFETTO
				Min: 2.500,00 € Max: 7.000,00 €
	L'art. 1 della Legge 125/2001 prevede che le bevande superalcoliche siano quelle con gradazione alcolica superiore al 21%. Articolo sostituito dall'art. 53 della Legge 120/2007.			
50	Violazione:	<u>Art. 14-2°c. Legge 30.03.2001 n° 125</u>	PMR:	3.500,00 €
	Inosservanza al divieto di somministrazione delle bevande superalcoliche nelle aree di servizio delle autostrade o tangenziali			
	Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	PREFETTO
				Min: 3.500,00 € Max: 10.500,00 €
	L'art. 1 della Legge 125/2001 prevede che le bevande superalcoliche siano quelle con gradazione alcolica superiore al 21%. Articolo sostituito dall'art. 53 della Legge 120/2007.			
51	Violazione:	<u>Art. 14-2°c. Legge 30.03.2001 n° 125</u>	PMR:	3.500,00 €
	Inosservanza al divieto di somministrazione delle bevande alcoliche nelle aree di servizio delle autostrade o tang. dalle ore 02.00 alle ore 06.00			
	Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	PREFETTO
				Min: 3.500,00 € Max: 10.500,00 €
	L'art. 1 della Legge 125/2001 prevede che le bevande alcoliche siano quelle con gradazione alcolica superiore al 1,2%. Articolo sostituito dall'art. 53 della Legge 120/2007.			
52	Violazione:	<u>Art. 14 bis 2° c. Legge 30.03.2001 n° 125</u>	PMR:	10.000,00 €
	Vendita di bevande alcoliche tramite distributori automatici posti su spazi pubblici dalle ore 24.00 alle ore 07.00			
	Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	PREFETTO
				Min: 5.000,00 € Max: 30.000,00 €
	Sequestro delle merci e delle attrezzature utilizzate per la successiva confisca. Modifica introdotta dall'art. 34 della Legge 4.6.2010 n° 96.			
53	Violazione:	<u>Art.14 bis 2° c. Legge 30.03.2001 n° 125</u>	PMR:	10.000,00 €
	Somministrazione di bevande alcoliche tramite distributori automatici posti su spazi pubblici dalle ore 24.00 alle ore 07.00			
	Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	PREFETTO
				Min: 5.000,00 € Max: 30.000,00 €
	Sequestro delle merci e delle attrezzature utilizzate per la successiva confisca. Modifica introdotta dall'art. 34 della Legge 4.6.2010 n° 96.			
54	Violazione:	<u>Art. 14 ter- 2°c. Legge 30.03.2001 n° 125</u>	PMR:	333,33 €
	Vendita o Somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18			
	Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	PREFETTO
				Min: 250,00 € Max: 1.000,00 €
	Se la somministrazione avviene a favore del minore di anni 16, si applica l'art. 689 C.P. Articolo introdotto dalla Legge di conversione 189/2012 del D.L. 158/2012. Con la Risoluzione n° 18512 del 4.2.2013 del Ministero dello Sviluppo Economico, la Direzione competente ha ritenuto che in linea con un precedente parere del Ministero dell'Interno alla Prefettura di Milano, che il legislatore con il termine "vende" non possa che avere voluto intendere "fornire" tali bevande ad un soggetto minore di anni 18, senza distinguere tra vendita e somministrazione o consumazione, ovvero che non può esserci alcuna differenza tra il mettere a disposizione del cliente minore di età la bevanda alcolica in bar o nel negozio e quindi tra somministrazione e vendita.			

55 Violazione: **Art.14 ter- 2°c. Legge 30.03.2001 n° 125** PMR: **666,67 €**

Vendita o Somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18, quando e il fatto è commesso più di una volta

Pagamento: **Agenzia Entrate Riscossione** Ricorso: **PREFETTO** Min: 500,00 € Max: 2.000,00 €

Se la somministrazione avviene a favore del minore di anni 16, si applica l'art. 689 C.P. Articolo introdotto dalla Legge di conversione 189/2012 del D.L. 158/2012. Il 2^a paragrafo dell'art. 14 ter prevede che se il fatto e' commesso piu' di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniera da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività da 15 gg a 3 mesi. Fare relazione alla Prefettura.

56 Violazione: **Art. 689 Codice Penale** PMR:

Somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 16 o a persone in manifeste condizioni di deficienza psichica

Pagamento: Ricorso: **AUTORITA' GIUDIZIARIA** Min: Max:

Arresto sino ad 1 anno. Giova precisare che per il presente reato si applicano le sanzioni previste ex art. 52, c. 2, lett. B), D.L.vo 28-8-2000, n. 474 e la competenza è devoluta al Giudice di Pace.

57 Violazione: **Art. 689-2° c. Codice Penale** PMR:

Somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 16 mediante distributori automatici che non consentono la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore

Pagamento: Ricorso: **AUTORITA' GIUDIZIARIA** Min: Max:

Arresto sino ad 1 anno. Giova precisare che per il presente reato si applicano le sanzioni previste ex art. 52, c. 2, lett. b), D.L.vo 28-8-2000, n. 474 e la competenza è devoluta al Giudice di Pace. La pena non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici. Introdotto dalla Legge 189/2012 di conversione del D.L. 158/2012.

58 Violazione: **Art. 691 Codice Penale** PMR:

Somministrazione di bevande alcoliche a persone in manifeste condizioni di ubriachezza

Pagamento: Ricorso: **AUTORITA' GIUDIZIARIA** Min: Max:

Arresto sino ad 1 anno. Arresto sino ad 1 anno. Giova precisare che per il presente reato si applicano le sanzioni previste ex art. 52, c. 2, lett. b), D.L.vo 28-8-2000, n. 474 e la competenza è devoluta al Giudice di Pace.

59 Violazione: **Art. 6-2° c. D.L. 03.08.2007 n° 117** PMR: **6.666,67 €**

Titolare o gestore di un pubblico esercizio che somministra bevande alcoliche o superalcoliche oltre le ore 03.00 e durante le tre ore successive

Pagamento: **Agenzia Entrate Riscossione** Ricorso: **PREFETTO** Min: 5.000,00 € Max: 20.000,00 €

Convertito in legge con la L. 160/2007 e modificato dall'art. 54 comma 1^o lettera a) della Legge 120/2010. Salvo la notte tra il 31 dicembre ed il 1 gennaio e quella tra il 15 ed il 16 agosto. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ovvero dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, pertanto redigere relazione all'Autorità Competente.

60 Violazione: **Art. 6-2° c. D.L. 03.08.2007 n° 117** PMR: **6.666,67 €**

Somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche in circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni oltre le ore 03.00 e durante le tre ore successive

Pagamento: **Agenzia Entrate Riscossione** Ricorso: **PREFETTO** Min: 5.000,00 € Max: 20.000,00 €

Convertito in legge con la L. 160/2007 e modificato dall'art. 54 comma 1^o lettera a) della Legge 120/2010. Salvo la notte tra il 31 dicembre ed il 1 gennaio e quella tra il 15 ed il 16 agosto. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ovvero dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, pertanto redigere relazione all'Autorità Competente.

61 Violazione: **Art. 6-2°c. quater D.L. 03.08.2007 n° 117** PMR: **400,00 €**

Conduttore di un pubblico esercizio che proseguendo l'attività oltre le ore 24,00, non mette a disposizione dei clienti un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico

Pagamento: **Agenzia Entrate Riscossione** Ricorso: **PREFETTO** Min: 300,00 € Max: 1.200,00 €

Convertito in legge con la L. 160/2007 e modificato dall'art. 54 comma 1° lettera a) della Legge 120/2010. I titolari e i gestori dei locali di cui trattasi, che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precuratore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool.

62 Violazione: **Art. 6-2°c. quater D.L. 03.08.2007 n° 117** PMR: **400,00 €**

Conduttore di un pubblico esercizio che proseguendo l'attività oltre le ore 24,00, non espone le apposite tabelle con la descrizione della quantità e dei sintomi alcolici

Pagamento: **Agenzia Entrate Riscossione** Ricorso: **PREFETTO** Min: 300,00 € Max: 1.200,00 €

Convertito in legge con la L. 160/2007 e modificato dall'art. 54 comma 1° lettera a) della Legge 120/2010. I titolari e i gestori dei locali di cui trattasi, che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano: a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata; b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

63 Violazione: **Art. 6-2°c. quater D.L. 03.08.2007 n° 117** PMR: **400,00 €**

Somministrazione di alcolici oltre le ore 24,00 in un circolo privato omettendo di mettere a disposizione dei clienti un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico

Pagamento: **Agenzia Entrate Riscossione** Ricorso: **PREFETTO** Min: 300,00 € Max: 1.200,00 €

Convertito in legge con la L. 160/2007 e modificato dall'art. 54 comma 1° lettera a) della Legge 120/2010. I titolari e i gestori dei locali di cui trattasi, che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precuratore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool.

64 Violazione: **Art. 6-2°c. quater D.L. 03.08.2007 n° 117** PMR: **400,00 €**

Somministrazione di alcolici oltre le ore 24,00 in un circolo privato, omettendo di esporre le apposite tabelle con la descrizione della quantità e dei sintomi alcolici

Pagamento: **Agenzia Entrate Riscossione** Ricorso: **PREFETTO** Min: 300,00 € Max: 1.200,00 €

Convertito in legge con la L. 160/2007 e modificato dall'art. 54 comma 1° lettera a) della Legge 120/2010. I titolari e i gestori dei locali di cui trattasi, che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano: a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata; b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

65 Violazione: **Art. 4.5.6 lett. F) Regolamento Locale d'Igiene** PMR: **50,00 €**

Mancanza di almeno un servizio igienico riservato al pubblico o in numero non adeguato, in relazione alla superficie di somministrazione

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 50,00 € Max: 150,00 €

Si riferisce agli esercizi di somministrazione quali: Ristoranti, tavole calde, trattorie, refezioni scolastiche, mense aziendali e simili. Per i bar e tavole fredde e simili si contesta l'art. 4.5.7 del R.L.I.. Per pubblico si deve intendere la clientela ovvero chi usufruisce del servizio di somministrazione. Per quanto concerne le altre persone è facoltà dell'esercente consentirne l'utilizzo (vedi Deliberazione del Min. Svil. Economico n° 0009105 del 28.09.2007).

66	Violazione:	<u>Art. 4.5.7 lett. D) Regolamento Locale d'Igiene</u>	PMR:	50,00 €
Mancanza di almeno un servizio igienico riservato al pubblico o almeno due per superficie di somministrazione superiore a 60 mq.				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 50,00 € Max: 150,00 €
Per pubblico si deve intendere la clientela ovvero chi usufruisce del servizio di somministrazione. Per quanto concerne le altre persone è facoltà dell'esercente consentirne l'utilizzo (vedi Deliberazione del Min. Svil. Economico n° 0009105 del 28.09.2007).				
67	Violazione:	<u>Art. 2630 Codice Civile</u>	PMR:	206,00 €
Omessa comunicazione nei termini prescritti inerenti le denunce o comunicazioni presso il Registro delle Imprese (per le SOCIETA')				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni	Min: 132,00 € Max: 1.032,00 €
Sanzione modificata dall'art. 9 della Legge 189/2011. Alla sanzione soggiace chi essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.				
68	Violazione:	<u>Art.22 Sezione I Regolamento C.U.P.</u>	PMR:	231,33 €
Occupazione suolo pubblico senza concessione o difforme rispetto a quanto concesso				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 169,00 € Max: 680,00 €
La violazione comporta le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del nuovo C.d.S.(P.M.R. e sanzione accessoria della rimozione). Informare il cittadino riportando anche sul V.d.C. che "Ai sensi dell'art. 22/3° del Regolamento C.U.P., seguiranno ulteriori sanzioni, per l'indennità e per la sanzione amministrativa pecuniaria, ed in merito fare rapporto al Settore Finanze. Menzionare anche che" le misurazioni sono state fatte utilizzando la bindella metrica in dotazione".				
69	Violazione:	<u>Art. 17 Sezione I Regolamento C.U.P.</u>	PMR:	50,00 €
Omessa comunicazione di variazione della titolarità della concessione dell'occupazione suolo pubblico				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 25,00 € Max: 500,00 €
Sanzione prevista dall'art. 29 sezione I del regolamento C.U.P.. La concessione suolo pubblico è personale, incedibile e non è porevista la sub-concessione. Tuttavia è ammessa, previa comunicazione al Settore competente, la successione nell'atto concessorio.				
70	Violazione:	<u>Art. 19/2° comma lettera b° Sezione I Regolamento C.U.P</u>	PMR:	50,00 €
Omessa esibizione, a richiesta degli addetti comunali preposti al controllo, dell'atto che autorizza l'occupazione nonché la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del canone				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 25,00 € Max: 500,00 €
Sanzione prevista dall'art. 29 sezione I del regolamento C.U.P.. Il titolare della concessione od occupazione suolo pubblico, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto, ha l'obbligo di ritirare e di esibire, a richiesta degli addetti comunali preposti al controllo, l'atto stesso che autorizza l'occupazione nonché la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del canone.				
71	Violazione:	<u>Art. 1-3° c. Legge 14.02.1974 n° 37</u>	PMR:	833,33 €
Titolare di esercizio aperto al pubblico che impedisce o ostacola anche indirettamente l'accesso di un privo di vista accompagnato dal cane guida				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	PREFETTO	Min: 500,00 € Max: 2.500,00 €
Articolo modificato dall'art. 1 della Legge 60/2006. Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola.				

72 Violazione: **Art. 77-4° c. Regolamento Edilizio** PMR: **50,00 €**

Per non essersi dotati di una soluzione provvisoria per garantire l'accesso a persone con disabilità

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 25,00 € Max: 500,00 €

Sanzionato dall'art. 148 del Regolamento Comunale Edilizio. Entro il 26/11/2015 le attività di tipo commerciale, ricettivo, culturali, sportivo e per lo spettacolo sono tenute a dotarsi di scivoli mobili (o altra soluzione) e campanello di chiamata.

73 Violazione: **Art. 98-1° c. Regolamento Edilizio** PMR: **50,00 €**

Spazi di cottura privi di cappa aspirante, sopra l'apparecchio di cottura, atta ad assicurare la captazione e l'allontanamento di vapori, odori e fumi

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 25,00 € Max: 500,00 €

Sono vietati tutti gli accorgimenti tecnici che non prevedono l'allontanamento all'esterno di tali prodotti; solo in presenza di piani di cottura elettrici è ammessa l'installazione di cappe filtranti non collegate a canne di esalazione negli interventi di entità non superiori alla manutenzione straordinaria. Sanzionato dall'art. 148 del Regolamento Comunale Edilizio.

74 Violazione: **Art.108-2°c. Regolamento Edilizio** PMR: **50,00 €**

Per non aver dotato le cucine per ristorazione o similari di canna di esalazione di uso esclusivo realizzate secondo le norme vigenti

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 25,00 € Max: 500,00 €

Le cucine per la ristorazione o similari devono essere dotate di canne di esalazione di uso esclusivo, di dimensioni adeguate, sfocianti in copertura e realizzate secondo la normativa vigente. Per i soli apparecchi di cottura elettrici in alternativa possono essere adottati altri accorgimenti tecnici per l'allontanamento di tali prodotti purché le esalazioni non arrechino molestia al vicinato. Sanzionato dall'art. 148 del Regolamento Comunale Edilizio.

75 Violazione: **Art. 7-6° c. D.M. 22.01.2008 n° 37** PMR: **200,00 €**

Sprovvisto di dichiarazione di conformità dell'impianto (elettrico, gas, canna fumaria)

Pagamento: **Agenzia Entrate Riscossione** Ricorso: **C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni** Min: 100,00 € Max: 1.000,00 €

Sanzionato dall'art 15 comma 1 stesso Decreto. La certificazione deve essere redatta su apposito modello ministeriale e corredata da progetto dell'impianto e visura camerale della ditta che ha effettuato l'installazione.

76 Violazione: **Art. 2.5.11 Regolamento Locale d'Igiene** PMR: **50,00 €**

Attività che provoca inquinamento senza far uso di dispositivi atti ad evitare Pericolo e molestia di ogni genere per il vicinato

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 50,00 € Max: 150,00 €

trova applicabilità nel caso siano percepibili odori di cottura esterni all'attività (finestre e porte locale cucina non chiuse)

77 Violazione: **Art 4.1 Regolamento per la qualità dell'aria** PMR: **120,00 €**

Omessa o parziale comunicazione all'Amministrazione Comunale da parte delle attività che utilizzano biomasse legnose GIA' IN ESSERE alla data di entrata in vigore del regolamento delle informazioni relative all'apparecchiatura a biomassa

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 60,00 € Max: 360,00 €

La comunicazione deve essere inviata al Comune entro il 1 marzo 2021

78 Violazione: **Art 4.2 Regolamento per la qualità dell'aria** PMR: **120,00 €**

Omessa o parziale comunicazione all'Amministrazione Comunale da parte delle attività che utilizzano biomasse legnose di NUOVA APERTURA O IN SUBENTRO alla data di entrata in vigore del regolamento delle informazioni relative all'apparecchiatura a biomassa

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 60,00 € Max: 360,00 €

La comunicazione deve essere inviata al Comune ENTRO 30 GIORNI dalla presentazione della S.C.I.A.

79	Violazione:	<u>Art 4.3 Regolamento per la qualità dell'aria</u>	PMR:	120,00 €
Omessa o parziale comunicazione all'Amministrazione Comunale da parte delle attività che utilizzano biomasse legnose delle informazioni in caso di sostituzione delle apparecchiature a biomassa e/o del sistema di abbattimento delle polveri nei fumi				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 60,00 € Max: 360,00 €
La comunicazione deve essere inviata al Comune ENTRO 30 GIORNI dalla sostituzione delle apparecchiature				
80	Violazione:	<u>Art 4.4 Regolamento per la qualità dell'aria</u>	PMR:	160,00 €
Utilizzo, per le attività produttive alimentari e di ristorazione che fanno uso di biomasse legnose, di biocombustibili certificati non conformi ad una classe non inferiore ad A1				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 80,00 € Max: 480,00 €
La classificazione dei combustibili legnosi, è redatta in base alle norme tecniche UNI EN ISO vigenti, da un Organismo di certificazione accreditato. IN VIGORE DAL 01/10/2022				
81	Violazione:	<u>Art 4.4 Regolamento per la qualità dell'aria</u>	PMR:	120,00 €
Mancata conservazione della documentazione comprovante la certificazione delle forniture di biocombustibili				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 60,00 € Max: 360,00 €
La classificazione dei combustibili legnosi, è redatta in base alle norme tecniche UNI EN ISO vigenti, da un Organismo di certificazione accreditato.				
82	Violazione:	<u>Art 4.5 Regolamento per la qualità dell'aria</u>	PMR:	120,00 €
Mancata o non conforme predisposizione di uno o più fori di campionamento dei prodotti della combustione, in caso di nuova installazione e/o sostituzione dell'apparecchiatura a biomassa e/o rifacimento della canna fumaria.				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 60,00 € Max: 360,00 €
83	Violazione:	<u>Art 5.1 Regolamento per la qualità dell'aria</u>	PMR:	160,00 €
Mancato isolamento e/o mancata chiusura delle porte per l'accesso del pubblico verso i locali interni, da parte di pubblici esercizi in cui sia attivo un impianto di climatizzazione estivo o invernale di qualsiasi potenza				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 80,00 € Max: 480,00 €
84	Violazione:	<u>Art 5.2 Regolamento per la qualità dell'aria</u>	PMR:	160,00 €
Installazione di dispositivi a barriera d'aria non conformi negli accessi del pubblico verso i locali di pubblici esercizi , in cui sia attivo un impianto di climatizzazione invernale o estiva di qualsiasi potenza termica nominale				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 80,00 € Max: 480,00 €
<p>I dispositivi a barriera d'aria, , devono rispettare i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - devono essere installati a regola d'arte; - il relativo flusso d'aria non deve essere riscaldato tramite resistenza elettrica; - devono garantire che la larghezza della barriera d'aria risulti non inferiore alla larghezza dell'apertura dell'esercizio commerciale verso l'esterno; - devono essere progettati per garantire una velocità del flusso d'aria al suolo (determinata conformemente alle norme tecniche vigenti) non inferiore a 2 m/s. 				

85

Violazione:	<u>Art 5.4 Regolamento per la qualità dell'aria</u>	PMR:	160,00 €
Mancato adeguamento dei dispositivi a barriera d'aria esistenti privi dei requisiti previsti o mancata dismissione degli apparati.			
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO
Min: 80,00 € Max: 480,00 €			

Entro e non oltre il 01/06/2022. per le caratteristiche vedi note articolo precedente.

SPETTACOLI E TRATTENIMENTI

Definizione

Secondo le definizioni correnti per **SPETTACOLI** si intendono “manifestazioni in cui il pubblico assiste in forma passiva”; per **TRATTENIMENTI** si devono intendere divertimenti in cui il pubblico partecipa attivamente (feste da ballo, giostre, ecc.).

E’ bene rammentare che sono:

- **Luoghi pubblici:** le strade, le piazze e tutti gli altri luoghi dove il pubblico può accedere senza limitazioni o vincoli di qualsiasi natura.
- **Luoghi aperti al pubblico:** tutti quei luoghi privati dove il pubblico può accedere solo dopo l’espletamento di particolari formalità (es: pagamento di una tariffa, di un biglietto di ingresso ecc).
- **Luoghi esposti al pubblico:** quei luoghi privati, non accessibili al pubblico, ma collocati in modo tale che un numero indeterminato di persone possa assistere a ciò che vi accade.

Articolo 68 R.D. 18 Giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)

Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.

Articolo 69 R.D. 18 Giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all’aperto.

Come è noto a seguito dell’emanazione **dell’art. 19 del D.P.R. 616/77 la competenza per il rilascio della LICENZA di PUBBLICO SPETTACOLO, originariamente assegnata al QUESTORE è stata trasferita ai Comuni.**

In caso di inosservanza ai predetti provvedimenti, l’entità della sanzione è determinata dall’**art. 666 C.P., depenalizzato dall’art. 49 del D.L.vo 507/99:**

“Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentocinquantotto euro a millecinquecentoquarantanove euro. Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocentotredici euro a duemila quattrocentosettantotto euro. È sempre disposta la cessazione dell’attività svolta in difetto di licenza. Se l’attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all’esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell’ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.

Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”

La licenza per spettacoli e trattenimenti è un’autorizzazione di polizia di cui è prevista la rappresentanza. In luogo, nel corso dell’attività, deve essere necessariamente presente il titolare dell’autorizzazione o, in alternativa, altra persona, con la qualifica di rappresentante il cui nominativo deve essere inserito nel medesimo titolo.

Poiché l’art. 8 del T.U.L.P.S. recita che le licenze sono personali, nel caso di cessione in proprietà od in affittanza dell’azienda, il subentrante deve richiedere il rilascio dell’autorizzazione nonché degli altri titoli autorizzatori a suo nome.

Gli spettacoli ed i trattenimenti possono svolgersi:

- in forma **permanente**, in luoghi normalmente al chiuso, a ciò espressamente destinati, come i locali di intrattenimento e svago, ad es, i teatri e i cinema, le discoteche, che offrono sistematicamente, oltre al pubblico spettacolo in se’, anche la somministrazione di alimenti e bevande ai clienti;
- in forma **temporanea**, quasi sempre in luoghi estemporaneamente utilizzati per pubblico spettacolo, come vie o piazze (si pensi, ad esempio, ai grandi concerti nelle piazze principali delle città).

Per **luogo di Pubblico Spettacolo** possiamo assumere la definizione fornita dall’art. 16 del Decreto Ministero

dell'Interno 15 Febbraio 1951 n. 16, che li individua come:

- “... l'insieme dei fabbricati, ambienti e luoghi (anche all'aperto) destinati allo spettacolo o trattenimento nonché i servizi ed i disimpegni ad essi annessi ...”

Relativamente alla peculiarità del pubblico spettacolo bisogna invece rifarsi alla Circolare Ministero dell'Interno 19 maggio 1984 n. 10.15506/13500, in base alla quale devono ritenersi assoggettabili alla normativa sugli spettacoli e trattenimenti pubblici i locali che, ancorché asseriti come privati, presentino i seguenti elementi e considerazioni:

- Pagamento del biglietto d'ingresso effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso;
- Pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti, a mezzo di giornali, manifesti, ecc., destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;
- Complessità del locale dove si svolge l'attività, nel senso che appaia trattarsi di struttura avente caratteristiche tali da essere impiegata in attività di natura palesemente imprenditoriale;
- rilevante numero delle persone che accedono ai locali.

Elemento principale affinchè una rappresentazione od un trattenimento rivestano le caratteristiche di Pubblico Spettacolo risulta costituito dalla natura imprenditoriale.

Al riguardo appare opportuno richiamare il principio ricavato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 56 del 9 aprile 1970, secondo cui ad un determinato locale va in genere attribuito il carattere di locale "pubblico" quando si accerti, con un giudizio sintetico e induttivo, che in esso si svolga una attività professionalmente organizzata a scopo di lucro, diretta allo scambio o alla produzione di beni o servizi. Deve trattarsi, in altri termini, di attività svolta da un imprenditore, inteso nel senso di cui agli artt. 2082 e 2083 del Codice Civile.

LA LICENZA DI AGIBILITA' DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Per la realizzazione di trattenimenti o spettacoli servono quasi sempre **strutture ed attrezzature** di vario genere; strutture ed attrezzature possono essere **FISSE** oppure **MOBILI**, come nel caso di spettacoli in luoghi con altre destinazioni.

La disciplina di settore individua quale bene da tutelare l'incolumità **di chi esegue il pubblico spettacolo, ma anche di chi vi assiste o vi partecipa**. Pertanto il rilascio della Licenza di Pubblico Spettacolo è subordinato a che tutte le strutture ed attrezzature, fisse o mobili, siano correttamente predisposte e presidiate.

Al riguardo l'art. 80 T.U.L.P.S. stabilisce che:

“L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.

Per l'applicazione dell'articolo 80 T.U.L.P.S. , il R.D. 635 del 6 Maggio 1940 (Regolamento attuazione T.U.L.P.S.) all'art. 141 dispone che siano istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

- Esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- Verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- Accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- Accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- Controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Art. 141 bis R.D. 635/1940; Commissione Comunale di Vigilanza (CCV)

Salvo quanto previsto dall'art. 142 la Commissione di Vigilanza è Comunale (...); è nominata ogni tre anni (...) ed è composta:

- dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
- dal Comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
- dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso

delegato;

- dal Dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- da un Esperto in elettrotecnica.

Art. 142 R.D. 635/1940; Commissione Provinciale di Vigilanza (CPV)

... quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza.

La commissione provinciale di vigilanza e' nominata ogni tre anni dal Prefetto ed è composta:

- dal Prefetto o dal Vice Prefetto con funzioni vicarie, che la presiede;
- dal Questore o dal vice Questore con funzioni vicarie;
- dal Sindaco del Comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato;
- dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- da un Ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile;
- dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- da un Esperto in elettrotecnica.

Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all'articolo 141, secondo e terzo comma, la verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente articolo e' sempre prescritta nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;

Con l'integrazione di cui all'articolo 141-bis, terzo comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della sanità.

E' sempre richiesto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 141 bis R.D. 635/40, nel caso siano "impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici ... una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione" (art. 141 bis, quarto comma).

Tale documentazione deve essere acquisita dalla Commissione di Vigilanza all'atto del sopralluogo, o consegnata dall'interessato all'atto della presentazione della istanza di rilascio di Licenza di Pubblico Spettacolo e Licenza di Agibilità

E' importante precisare quanto disposto dall'art. 141, comma terzo del R..D. 635/40, in caso di allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso Comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni. Per tali allestimenti non occorre una nuova verifica, fatta salva l'eventualità che questi richiedano invece una specifica verifica delle condizioni di sicurezza.

In caso di attività di Pubblico Spettacolo o Trattenimenti in assenza di Licenza di Pubblico Spettacolo di cui agli artt. 68 e 69 T.U.L.P.S. ed **in assenza di Licenza di Agibilità dei locali**, oltre alla sanzione amministrativa la cui entità pecuniaria è determinata dall'art. 666 C.P. , è prevista la sanzione penale di cui all'**art. 681 C.P. :**

- **Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela della incolumità pubblica, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a centotré euro.**

La medesima sanzione penale verrà applicata anche nel caso in cui fosse stata rilasciata la Licenza di Agibilità ma non venissero rispettate le condizioni da adottare per garantire la sicurezza e la incolumità delle persone.

Sempre in materia di sicurezza ed incolumità delle persone occorre però precisare che sono intervenuti negli ultimi anni elementi di semplificazione, seppur in modo limitato rispetto ad altre attività di impresa.

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

- Con l'Art. 7, comma ottavo bis del D.L. 91/2013, convertito con L. 112/2013, sono state apportate modifiche al primo comma dell'art. 68 T.U.L.P.S.):

"Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività".

Nel caso di specie, così come avviene qualora si presenti istanza per il rilascio della licenza, si dovrà approntare

la documentazione tecnica riguardante l'evento, che dovrà essere allegata alla S.C.I.A., assumendo la qualità di asseverazione.

- Con l'art. 4 del D.L.vo 25 Novembre 2016 n. 222 (cosiddetto Decreto Madia) sono state apportate modifiche all'art. 141 R.D. 635/40, disponendo quanto segue:

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma (*progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti*) **sono sostituiti**, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, **da una relazione tecnica** di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o, nell'albo degli architetti o, nell'albo dei periti industriali o, nell'albo dei geometri che **attesta** la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.

N.B.: tale modifica comunque non esclude il potere di controllo, anche preventivo, attribuito alla Commissione di Vigilanza, allo scopo di verificare la sussistenza delle condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali o degli impianti.

- Con l'**art. 38 bis del D.L. 76 del 16 Luglio 2020** questa modalità viene consentita in via sperimentale sino al 31 Dicembre 2021, ma limitatamente alla realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 08:00 e le ore 23:00 destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti (la norma è stata introdotta allo scopo di consentire la ripresa delle imprese del settore fortemente danneggiato dalla emergenza sanitaria; non si esclude una sua riconferma). L'**art. 7, comma 7 sexies, della Legge del 24.02.2023 n. 14, di conversione del DL 29 dicembre 2022, n. 198**, introdotto in Senato, estende la vigenza delle disposizioni recate dall'**art. 38 bis del decreto legge n. 76/2020** in materia di semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, sino al 31 dicembre 2023. La norma inoltre estende il campo di applicazione delle semplificazioni, includendovi le proiezioni cinematografiche, ed estende l'orario di svolgimento delle stesse: le semplificazioni si applicano a tutti gli spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, rappresentazioni danzanti e il musical e proiezioni cinematografiche che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 1.00 (non più le 23). Per la realizzazione di tali spettacoli, dunque, è sufficiente una SCIA indicante il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario dello spettacolo, corredata dalle previste dichiarazioni, oltre alla Relazione tecnica di un professionista attestante la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Sono esclusi i casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.

N.B.: le predette procedure si applicano in caso di attività di carattere temporaneo; non viene esclusa la facoltà da parte degli organizzatori, come per le imprese commerciali, di avviare lo spettacolo alla data dell'inoltro della S.C.I.A., ancor prima che vengano verificate le condizioni di sicurezza da parte della commissione di vigilanza istituita ai sensi dell'art. 141 e seguenti del R.D. 635/1940, che comunque mantiene le proprie attribuzioni.

Con il Il Decreto Milleproroghe (Decreto n 215 del 30.12.2023) il limite di 1000 partecipanti viene elevato a 2000 e la validità del Decreto Legislativo n° 76 del 16 Luglio 2020 prorogata fino alla fine del 2024

ALTRE NORME DI PUBBLICA SICUREZZA

Art. 140 R.D. 635/40:

Qualora non siano osservate le disposizioni del paragrafo 14 (*del R.D. 635/1940*), il Questore puo' sospendere, per un periodo da tre giorni a tre mesi, o revocare la licenza di cui all'art. 68 della legge, salvo le sanzioni penali. Nel caso di revoca della licenza, non si può far luogo a concessione di una licenza nuova, se non sia trascorso un anno dal giorno della revoca.

La licenza revocata ad un coniuge non può di regola essere concessa all'altro coniuge, né ai figli, né ai genitori del titolare della licenza revocata.

Art. 153 R.D. 635/40:

La licenza può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate.

Art. 9 R.D. 773/31:

La Pubblica Amministrazione deputata al rilascio della Licenza di cui agli Art. 68 e 69 T.U.L.P.S. , può adottare, per motivi di pubblico interesse diversi dalle disposizioni di legge, prescrizioni alle quali il conduttore dell'attività deve attenersi.

Ad esempio, per quanto riguarda i locali ove si svolgono trattenimenti danzanti, può essere vietato l'accesso ai minori di anni sedici non accompagnati dai familiari, oppure può essere prescritto che il personale deve adoperarsi affinchè gli avventori, al termine dei trattenimenti, non si soffermino nelle adiacenze del locale arrecando disturbo al riposo ed alle occupazioni delle persone.

Art. 16 R.D. 773/31:

Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in **qualunque ora** nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità.

LA PREVENZIONE INCENDI

Come è noto il D.P.R. 1 Agosto 2011 n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi) distingue ... le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità”.

Al punto 64 dell'Allegato 1 del D.P.R. 151/2011 i locali di spettacolo e di trattenimenti in genere sono stati distinte in tre categorie, A, B e C.

Le attività di categoria A (a basso rischio):

Teatri e studi per le riprese cinematografiche fino a 25 persone presenti; prevede il deposito di progetto e relazione tecnica con Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) da inoltrare al Comando Provinciale VVF; gli eventuali controlli potranno essere effettuati a campione entro 60 gg.

Le attività di categoria B:

Teatri e studi per le riprese cinematografiche oltre le 25 persone e fino a 100 persone presenti. Locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, fino a 200 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. (sono escluse le manifestazioni temporanee di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico): è richiesta la valutazione di conformità. L'interessato dovrà pertanto inoltrare al S.C.I.A. al Comando Provinciale VVF (senza allegare documentazione tecnica in quanto già rilasciato parere di conformità). Sono previsti controlli a campione entro i 60 gg. dalla presentazione.

Le attività di categoria C:

Teatri e studi per le riprese cinematografiche oltre le 100 persone, locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento in genere oltre 200 persone. Sono quelle definite ad alto rischio. E' richiesta la valutazione di conformità. L'interessato dovrà pertanto inoltrare S.C.I.A. al Comando Provinciale VVF (senza allegare documentazione tecnica in quanto già rilasciato parere di conformità). In questa ipotesi sono previsti controlli obbligatori entro i 60 gg. dalla presentazione.

Si vuole sottolineare come la normativa in esame escluda dall'obbligo di assolvere agli adempimenti antincendio le manifestazioni di qualsiasi genere in svolgimento in locali od in luoghi aperti al pubblico in forma temporanea (punti 65 e 69 dell'allegato 1 del DPR 151/2011); al riguardo si precisa che con nota **prot. n. 5918 del 19-05-2015** del Dipartimento VVF “per attività temporanee ... si possono intendere quelle caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita”.

IL DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 19 AGOSTO 1996

I requisiti strutturali dei locali di Pubblico Spettacolo sono determinati dal D.M. 19 Agosto 1996 **“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”** del quale si ritiene doveroso indicare alcuni aspetti di rilevante importanza.

Art. 1 - Campo di Applicazione i locali sottoposti alle disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio:

- a) Teatri;

- b) Cinematografi;
- c) Cinema-teatri;
- d) Auditori e sale convegno;
- e) Locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza (affollamento massimo) superiore a 100 persone;
- f) Sale da ballo e discoteche;
- g) Teatri tenda;
- h) Circhi;
- i) Luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento;
- j) Luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.

Occorre precisare che l'apertura di sale teatrali e cinematografiche non è soggetta al rilascio della Licenza di cui all'art. 68 T.U.L.P.S., ma è regolamentata dall'art. 4 del D.L.vo 3/1998 e dall'art. 156 del D.lgs. 112/1998.

Rientrano nel campo di applicazione del decreto i locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di intrattenimento e pubblico spettacolo.

Ai locali di trattenimento, di cui alla precedente lettera e), con capienza non superiore a 100 persone, si applicano le disposizioni di cui al titolo XI dell'allegato.

Per le caratteristiche strutturali e di sicurezza che devono essere possedute dai locali in elenco, si rimanda ad una lettura più approfondita del D.M. 19 Agosto 1996.

Art. 1 c. 2 - Sono esclusi dal campo di applicazione del decreto:

i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, ~~pureché di altezza non superiore a m-0,8~~ e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, fermo restando quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica allegata al presente decreto*;

i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;

i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo;

i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone;

i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi).

*come modificato dal D.M. 18 dicembre 2012

TITOLO IX - LUOGHI E SPAZI ALL'APERTO

L'installazione all'aperto, anche provvisoria, di strutture destinate ad accogliere il pubblico o gli artisti deve essere rispondente alle disposizioni di cui al presente decreto. L'eventuale installazione di tribune deve essere conforme alle vigenti disposizioni sugli impianti sportivi. Per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del presente decreto in quanto privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento (*o il contenimento*) del pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'appontamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

TITOLO X - LOCALI MULTIUSO

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai locali multiuso, fatto salvo quanto previsto da specifiche norme di prevenzione incendi. Nel caso di utilizzo di impianti sportivi per lo svolgimento occasionale di intrattenimenti e spettacoli, si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 18 marzo 1996 per quanto attiene la distribuzione del pubblico sulle tribune, mentre per la sistemazione del pubblico nell'area destinata all'attività sportiva si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 19 agosto 1996 con le modifiche ed integrazioni apportate nel presente decreto. La capienza del pubblico in tale area dovrà in ogni caso essere verificata sulla base della larghezza delle vie di esodo a servizio della stessa e della capacità di deflusso prevista per gli impianti sportivi dal decreto ministeriale 18 marzo 1996 (50 per impianti al chiuso e 250 per impianti all'aperto).

TITOLO XI - LOCALI DI TRATTENIMENTO CON CAPIENZA SINO A 100 PERSONE

Per i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), con capienza non superiore a 100 persone, utilizzati anche

occasionalmente per spettacoli, trattenimenti e riunioni, devono comunque essere rispettate le disposizioni del presente allegato relative all'esodo del pubblico, alla statica delle strutture e all'esecuzione a regola d'arte.

SPETTACOLI VIAGGIANTI (art. 1 punti “h” - “i” D.M. 19 Agosto 1996)

CIRCHI: locali destinati alla presentazione al pubblico di manifestazioni di abilità, forza e coraggio, con o senza l'intervento di animali feroci o domestici;

PARCHI DI DIVERTIMENTI:

luoghi destinati ad attività spettacolari, trattenimenti o attrazioni, allestiti mediante attrezzature mobili, all'aperto, ovvero in parchi permanenti; Sono costituiti da un numero variabile di attrazioni o trattenimenti grandi e piccole. Dal numero complessivo di tali attrazioni sono classificati nelle seguenti categorie:

- **PRIMA** se costituiti da un minimo di trenta attrazioni o trattenimenti di cui almeno sei grandi attrazioni.
- **SECONDA** se costituiti da quindici a ventinove attrazioni o trattenimenti di cui almeno quattro grandi attrazioni.
- **TERZA** se costituiti da sei a quattordici attrazioni o trattenimenti di cui almeno due grandi attrazioni.

Per l'esercizio di complessi attrazionistici costituiti da non più di cinque attrazioni, nonché di quelli allestiti in occasione di fiere, sagre e feste tradizionali, non è richiesta l'autorizzazione come parco di divertimento.

Queste attività oltre ad essere autorizzate in relazione all'art. 69 T.U.L.P.S. ogni volta, devono avere la licenza di agibilità dei locali (circhi) e l'autorizzazione preventiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento dello Spettacolo; tale autorizzazione è provata tramite apposizione di contrassegno apposto in modo permanente e visibile all'esterno dell'impianto.

Non sono rilasciate autorizzazioni ministeriali a coloro che risultino titolari di licenza per l'esercizio di altre attività sia pure complementari, ovvero svolgano professionalmente altre attività.

ATTIVITA' DI SPETTACOLO NEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

I titolari degli esercizi di somministrazione utilizzano sempre più sovente la musica come elemento di accompagnamento; al riguardo si rimanda all'esame del paragrafo “Impatto Acustico” inserito nel capitolo delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

SPETTACOLI E TRATTENIMENTI NEI CIRCOLI PRIVATI

I circoli privati non sono, salvo che per la somministrazione di alimenti e bevande, sottoposti a regime autorizzatorio essendo l'accesso ai locali dei medesimi consentito esclusivamente a determinati soggetti (soci). La normativa tutela il diritto di associazione per fini che non sono vietati dalla legge penale.

Però si verifica non di rado che i circoli organizzino spettacoli o trattenimenti (cabaret, spogliarelli, trattenimenti danzanti, concerti ecc.).

Nel caso occorre valutare se allo spettacolo o trattenimento partecipano esclusivamente soci del sodalizio; in tal caso si configura come evento di natura privata e quindi è esente da ogni tipo di autorizzazione (va comunque rammentato che l'attività di spettacolo ancorché svolta nell'ambito di un circolo privato, è sempre soggetta al rispetto delle normative attinenti la prevenzione degli incendi).

Se invece a tale spettacolo o trattenimento partecipano anche non soci, oppure è necessario pagare un biglietto specifico per lo spettacolo allora si applica quanto previsto dell'art. **118 del Regolamento del T.U.L.P.S.** in relazione all'art. **68 del T.U.L.P.S.** (norma che impone la licenza per i pubblici spettacoli in genere).

Art. 118 Regolamento del T.U.L.P.S.:

- **“La licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S. deve richiedersi anche per i circoli privati a cui si accede da non soci con biglietto d'invito, quando il numero delle persone invitate, o per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento”.**

Pertanto, si richiama quanto previsto dall'**art. 145 Regolamento T.U.L.P.S.:**

- **“Tutte le uscite dei locali di pubblico spettacolo devono essere, durante la rappresentazione, libere da impedimenti e aperte , oppure chiuse in modo che ognuno possa aprirne agevolmente le porte. Le porte devono essere costruite in modo da poter essere aperte verso l'esterno o, in ambo i sensi”.**

Si rammenta infine quanto disposto dall'**art. 681 C.P.:**

- **“Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela della incolumità pubblica, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a centotré euro”.**

Al riguardo si rimanda al chiarimento offerto dalla circolare **30 aprile 1996 n. 559/C.19144.12000.A** del **Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza**, con la quale viene ribadito che nel caso nei circoli vengano ammessi all'ingresso anche a non soci, facendo ricorso al rilascio di una tessera con la quale il cliente acquista, sul momento, la qualità di socio, viene posto in essere un espediente per aggirare l'obbligo di munirsi delle prescritte licenze ed autorizzazioni, e quindi svolgere una vera e propria attività Imprenditoriale in frode alla legge. Si rimanda inoltre all'esame della sentenza della **Corte di Cassazione n. 20268/2010** e della sentenza della **Corte di Cassazione n. 27633/2013**.

PERSONALE ADDETTO ALLA SICUREZZA

L'art. 3, commi settimo, ottavo e nono della **Legge 15 Luglio 2009 n. 94**, autorizza l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumità dei presenti. L'espletamento di tali servizi non comporta l'attribuzione di pubbliche qualifiche.

Con **DM 6 Ottobre 2009** (modificato dal DM 24 Novembre 2016) vengono indicati i profili ed i requisiti e viene stabilito che gli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo siano iscritti in un elenco, revisionato con cadenza biennale, tenuto, anche in forma telematica, dal Prefetto competente per territorio.

Nel decreto vengono definite le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi, il relativo impiego ed i requisiti per poter accedere all'iscrizione stessa.

Art. 1 D.M. 6 Ottobre 2009

In ciascuna Prefettura - Ufficio territoriale del Governo - e' istituito l'elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumità dei presenti. L'iscrizione nell'elenco e' condizione per l'espletamento dei servizi predetti.

I gestori delle attività di cui sopra possono provvedere ai servizi di controllo direttamente con proprio personale o avvalendosi di personale dipendente da istituti autorizzati a norma dell'art. 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

La domanda di iscrizione nell'elenco e' presentata al Prefetto competente per territorio a cura del gestore delle attività ...

Decorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione, il personale può essere avviato allo svolgimento dell'attività, nelle more che il Prefetto perfezioni l'iscrizione all'elenco ovvero formalizzi il provvedimento di diniego ...

Requisiti per ottenere l'iscrizione all'elenco prefettizio:

- Possesso dei requisiti di cui all'art.11 T.U.L.P.S. (requisiti morali);
- Età non inferiore ai 18 anni;
- Idoneità psicofisica per lo svolgimento dell'attività di controllo di cui all'art.5 del D.M. 06.10.2009, assenza di uso di alcol e stupefacenti accertate con visita medica preventiva dal medico competente o dal dipartimento di prevenzione della A.T.S.;
- Non risultare, negli ultimi 5 anni, denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui all'art.4, primo e secondo comma della legge 18.04.1975. n.110, all'art.5 della legge 22.05.1975, n. 152, all'art.2, comma 2, del decreto legge 26.04.1993, n.122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.205, nonché per uno dei delitti contro l'ordine pubblico e dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VII, capo I e titolo XII del codice penale nonché per i delitti di cui all'art.380, comma 2, lettere f) e h) del codice di procedura penale;
- Non essere sottoposti né essere stati sottoposti a misure di prevenzione ovvero destinatari di provvedimenti di cui all'art.6 della Legge 13.12.1989, n.401;
- Non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto - legge 26.04.1993, n.122, convertito dalla legge 25.06.1993, n.205;
- Diploma di scuola media inferiore;
- Superamento del corso di formazione di cui all'art.3 del D.M. 06.10.2009 (da organizzarsi a cura delle Regioni

con apposite aree tematiche (Giuridica, Tecnica, Psicologico sociale);

- Essere in possesso di un contratto di lavoro con il gestore delle attività o con il titolare dell'istituto.
- Nel caso di perdita di uno o più requisiti, il Prefetto comunica l'avvenuta cancellazione dall'elenco all'interessato, al gestore delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo o al titolare dell'istituto di cui al comma 2 per il divieto di impiego nei servizi disciplinati dal presente decreto.

Art. 4 D.M. 6 Ottobre 2009

Le disposizioni del D.M. 6 Ottobre 2009 si applicano alle attività di trattenimento e pubblico spettacolo in luogo aperto al pubblico (ad es. concerti musicali negli impianti sportivi, parchi di divertimento) ... e nei locali che svolgono anche in maniera occasionale attività d'intrattenimento e spettacolo.

Le disposizioni del D.M. 6 Ottobre 2009 non si applicano al personale addetto ai locali di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), h del decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996 (Teatri, Cinematografi, Cinema – Teatri, Sale Convegno), e lettera i) limitatamente agli spettacoli viaggianti, salvo che nei medesimi locali si svolgono, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, anche attività d'intrattenimento e spettacolo diverse da quelle cui i medesimi sono destinati. Per i parchi di divertimenti, di cui alla predetta lettera i), le disposizioni del presente decreto si applicano al solo personale addetto a svolgere tutte le attività individuate dall'art. 5. Sono altresì esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto gli spettacoli che si svolgono temporaneamente nei luoghi di culto, nonché quelli realizzati all'interno di fiere e sagre, qualora sia previsto un servizio a tutela della pubblica incolumità.

I gestori delle attività di intrattenimento e di spettacolo o dei pubblici esercizi, determinano, assumendone la relativa responsabilità penale, civile e amministrativa, dandone comunicazione preventiva al Questore competente, il numero degli addetti da impiegare, nonché le misure idonee ad assicurare l'efficace e regolare svolgimento delle attività individuate dall'ar. 5 del D.M., ivi compreso l'impiego di personale non iscritto nell'elenco, con mansioni di supporto. In ogni caso, dovrà essere previsto almeno un addetto, anche con funzioni di ordinamento del personale di supporto, in corrispondenza di varchi, ingressi, vie di esodo, aree inibite al pubblico per ragioni di sicurezza, come palco e retro palco, perimetro dell'area dove si svolge lo spettacolo ed ogni altro luogo in cui sono possibili situazioni di pericolo per la sicurezza delle persone.

L'impiego di personale non iscritto nell'elenco con mansioni di supporto, anch'esso in possesso di contratto di lavoro subordinato con il gestore delle attività ovvero con il titolare dell'istituto, è consentito anche nei seguenti ambiti: nei luoghi aperti al pubblico ove si effettuano attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo; nei pubblici esercizi; negli spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini privati, ma comunque inseriti in luoghi aperti al pubblico alle condizioni e nelle aliquote stabilite dai Protocolli d'intesa territoriali di cui all'Accordo quadro tra Ministero dell'interno e associazioni dei gestori di discoteche e dei servizi di controllo delle attività d'intrattenimento e spettacolo del 21 giugno 2016

Art. 5 D.M. 6 Ottobre 2009

Compiti del personale addetto alla sicurezza nei locali di pubblico spettacolo:

- a) controlli preliminari: osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di eventuali sostanze illecite o oggetti proibiti, nonché di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato mettendo a rischio l'incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti; adozione di ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo o intralcio all'accessibilità delle vie di fuga e comunque a garantire il regolare svolgimento delle attività di intrattenimento;
- b) controlli all'atto dell'accesso del pubblico: presidio degli ingressi dei luoghi sopraindicati e regolamentazione dei flussi di pubblico; verifica dell'eventuale possesso di un valido titolo di accesso qualora previsto e, nel caso di biglietto nominativo o di un'età minima prevista per l'accesso, verifica del documento di riconoscimento, e del rispetto delle disposizioni che regolano l'accesso; controllo sommario visivo delle persone, volto a verificare l'eventuale introduzione di sostanze illecite, oggetti proibiti o materiale che comunque possa essere pericoloso per la pubblica incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di Polizia ed alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti;
- c) controlli all'interno del locale: attività generica di osservazione per la verifica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati; concorso nelle procedure di primo intervento, che non comporti l'esercizio di pubbliche funzioni, ne' l'uso della forza o di altri mezzi di coazione o l'esposizione a profili di rischio, volto a prevenire o interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l'incolumità o la salute delle persone.

Resta fermo l'obbligo di immediata segnalazione alle Forze di Polizia e alle altre Autorita' o strutture pubbliche competenti, cui, a richiesta, deve essere prestata la massima collaborazione. Al personale addetto, anche se munito di porto d'armi, è fatto divieto di portare armi, nonché oggetti atti ad offendere e qualunque strumento di coazione fisica.

Art. 7 D.M. 6 Ottobre 2009

Durante lo svolgimento dei compiti sopraindicati, il personale addetto ai servizi di controllo deve essere munito di idoneo documento di identità e tenere esposto un tesserino di riconoscimento, di colore giallo, in caratteri facilmente leggibili con le caratteristiche sotto riportate.

Sanzioni

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato le inosservanze sono sanzionate a norma dell'art. 3, comma 13 della L. 94/2009; sono previste sanzioni anche per chiunque si avvalga di soggetti diversi da quelli indicati dall'art. 3, comma settimo della L. 94/2009.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL TESSERINO DEL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 7

Cartoncino (peso) 120 gr;

Stampa con fondino di **colore giallo** sia sul **Recto** che sul **Verso**

Dimensioni 70 mm x 100 mm;

Plastificazione in Pouch Termosaldata 106 mm X 77 mm

RECTO

- Foto Tessera 30 mm x 35 mm
- Ragione Sociale - Eventuale logo dell'esercizio
- Dicitura "ASSISTENZA" ad inchiostro di colore rosso fluorescente visibile

VERSO

- Dati Anagrafici
- Prefettura di Competenza
- Data iscrizione nell'elenco prefettizio
- Numero di iscrizione all'elenco prefettizio



SPETTACOLI E TRATTENIMENTI

1	Violazione:	<u>Art. 8 R.D. 18.06.1931 n° 773</u>	PMR:	
Adetto alla rappresentanza in un locale di pubblico spettacolo senza ottenere l'autorizzazione				
Pagamento:	Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min:	Max:
Sanzione prevista dall'art. 17 del T.U.L.P.S. Arresto fino a 3 mesi o con ammenda fino a € 206,00.				
2	Violazione:	<u>Art. 9 R.D. 18.06.1931 n° 773</u>	PMR:	
Non rispettare le prescrizioni dell'Autorità indicate nella licenza di pubblico spettacolo o intrattenimento				
Pagamento:	Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min:	Max:
Sanzione prevista dall'art. 17 T.U.L.P.S. Arresto fino a 3 mesi o con ammenda fino a € 206,00.				
3	Violazione:	<u>Art. 16 R.D. 18.06.1931 n° 773</u>	PMR:	
Impediva l'accesso ad ufficiali ed agenti in servizio per il controllo dell'attività				
Pagamento:	Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min:	Max:
L'accesso deve essere consentito in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia.				
4	Violazione:	<u>Art. 68 R.D. 18.06.1931 n° 773</u>	PMR:	
Apertura di locali di pubblico spettacolo (escluso rappresentazioni teatrali e cinematografiche) senza autorizzazione del Sindaco				
Pagamento:	Ricorso:	SINDACO	Min: 258,00 €	Max: 1.549,00 €
Sanzione prevista dall'art. 666 C.P. modificato dall'art. 49 D.L.vo n° 507/99 NON E' AMMESSO IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA. Si applica anche quando vengono utilizzati strumenti musicali all'interno dei pubblici esercizi. Redigere R.d.S. al Settore Autorizzazioni Commerciali-Ufficio Licenze Pubblici Spettacoli.				
5	Violazione:	<u>Art. 68 R.D. 18.6.1931 n° 773</u>	PMR:	
Spettacoli musicali non autorizzati in esercizio di somministrazione con maggiorazione o pagamento di biglietto				
Pagamento:	Ricorso:	SINDACO	Min: 258,00 €	Max: 1.549,00 €
Sanzione prevista dall'art. 666 C.P. modificato dall'art. 49 D.L.vo n° 507/99 NON E' AMMESSO IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA. Redigere R.d.S. al Settore Commercio-Ufficio Licenze Pubblici Spettacoli-Rientra tra le attività soggette ad autorizzazione, anche quella di karaoke (vedi spiegazione parte narrativa).				
6	Violazione:	<u>Art. 69 R.D. 18.06.1931 n° 773</u>	PMR:	
Sprovvisto di licenza del Sindaco per trattenimenti o pubbliche audizioni anche all'aperto				
Pagamento:	Ricorso:	SINDACO	Min: 258,00 €	Max: 1.549,00 €
Sanzione prevista dall'art. 666 C.P. modificato dall'art. 49 D.L.vo n° 507/99 NON E' AMMESSO IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA. Redigere R.d.S. al Settore Commercio-Ufficio Licenze Pubblici Spettacoli.				
7	Violazione:	<u>Art. 134 R.D. 18.6.1931 n° 773</u>	PMR:	
Attività di security senza licenza del Prefetto				
Pagamento:	Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min:	Max:
Arresto sino a 2 anni e ammenda da € 206,00 a € 619,00.				

8	Violazione:	<u>Art. 3-8° c. Legge 15.07.2009 n° 94</u>	PMR:	1.666,67 €
Svolgere servizi di controllo delle attività di trattenimento e di spettacolo o in pubblici esercizi senza essere iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Prefetto				
	Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	PREFETTO
Min: 1.500,00 € Max: 5.000,00 €				
Sanzione prevista dall'art. 3/13° comma della Legge 94/2009. L'apposito elenco è tenuto anche in forma telematica dal Prefetto competente per territorio.				
9	Violazione:	<u>Art. 3-13° c. Legge 15.07.2009 n° 94</u>	PMR:	1.666,67 €
Svolgere servizi di controllo delle attività di trattenimento e di spettacolo o in pubblici esercizi senza essere in possesso dei requisiti richiesti				
	Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	PREFETTO
Min: 1.500,00 € Max: 5.000,00 €				
INDICARE SUL VDC "In relazione al comma 9^ della Legge 94/2009 con i requisiti previsti dal D.M. 6 ottobre 2009" . Questa violazione si contesta unicamente quando il soggetto non sia iscritto nell'elenco, sia per cancellazione od altro ed inoltre si sia compiutamente accertato che la parte non è in possesso dei requisiti. (G.U. 9.10.2009 che prevede le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi ed il suo impiego). E' comunque vietato l'uso di armi, di oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento di coazione fisica.				
10	Violazione:	<u>Art. 7 D.M. 06.10.2009</u>	PMR:	1.666,67 €
Svolgere servizi di controllo delle attività di trattenimento e di spettacolo o in pubblici esercizi senza tenere esposto il tesserino di riconoscimento				
	Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	PREFETTO
Min: 1.500,00 € Max: 5.000,00 €				
Sanzione prevista dall'art. 3/13° comma della Legge 94/2009. In considerazione che sul tesserino deve essere indicato il numero di iscrizione all'elenco prefettizio, questa violazione può essere contestata unicamente all'operatore iscritto regolamente nello stesso elenco.				
11	Violazione:	<u>Art. 3-11° c. Legge 15 luglio 2009 n° 94</u>	PMR:	1.666,67 €
Utilizzare per i servizi di controllo delle attività di trattenimento e di spettacolo o in pubblici esercizi personale non iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Prefetto				
	Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	PREFETTO
Min: 1.500,00 € Max: 5.000,00 €				
Sanzione prevista dall'art. 3/13° comma della Legge 94/2009. L'apposito elenco è tenuto dal Prefetto anche in forma telematica. Possono iscriversi in tale elenco solo i soggetti muniti dei requisiti richiesti in relazione al decreto del Ministero dell'Interno del 6 ottobre 2009 (G.U. 9.10.2009).				
12	Violazione:	<u>Art. 3-11° c. Legge 15 luglio 2009 n° 94</u>	PMR:	1.666,67 €
Omessa preventiva comunicazione al Prefetto circa l'utilizzo di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di trattenimento e di spettacolo o in pubblici esercizi				
	Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	PREFETTO
Min: 1.500,00 € Max: 5.000,00 €				
Sanzione prevista dall'art. 3/13° comma della Legge 94/2009. Il soggetto che impiega personale addetto ai servizi in menzione deve darne preventiva comunicazione al Prefetto individuandoli tra quelli iscritti nell'apposito elenco tenuto dal Prefetto.				
13	Violazione:	<u>Art. 145 R.D. 06.05.1940 n° 635</u>	PMR:	
Uscite di sicurezza del locale di pubblico spettacolo non libere da impedimenti				
	Pagamento:		Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA
Min: Max:				
Sanzione prevista dall'art. 681 C.P. arresto sino a 6 mesi e ammenda sino a € 103,00.				
14	Violazione:	<u>Art. 161 R.D. 06.05.1940 n° 635</u>	PMR:	
Omessa esposizione al pubblico delle norme che regolano l'esercizio di scommesse alle corse				
	Pagamento:		Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA
Min: Max:				
Arresto sino a 2 mesi o ammenda sino a € 103,00 Sanzione prevista dall'art. 221 del T.U.L.P.S. modificato dall'art. 6 D. L.vo 480/94.				

15	Violazione:	Art. 659 Codice Penale	PMR:	
Rumori e abuso di strumenti musicali in pubb. eserc., con disturbo della quiete pubblica				
Pagamento:	Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min:	Max:
Arresto sino a 3 mesi o ammenda sino a € 309,00 Vedi anche art. 83 del Regolamento di Polizia Urbana.				
16	Violazione:	Art. 681 Codice Penale	PMR:	
Sprovvisto nulla-osta della Commissione Comunale Vigilanza per un locale di pubblico spettacolo				
Pagamento:	Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min:	Max:
Arresto sino a 6 mesi e ammenda sino a € 103,00.				
17	Violazione:	Art. 681 Codice Penale	PMR:	
Inosservanza delle prescrizioni della Commissione Comunale Vigilanza nei locali di pubblico spettacolo				
Pagamento:	Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min:	Max:
Arresto sino a 6 mesi e ammenda sino a € 103,00 (Capienza superiore a quella autorizzata; modifiche delle strutture; ecc.).				
18	Violazione:	Art. 6-2° c. D.L. 03.08.2007 n° 117	PMR:	6.666,67 €
Somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche oltre le ore 03.00 in locali di spettacolo o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	PREFETTO	Min: 5.000,00 € Max: 20.000,00 €
Convertito in legge con la L. 160/2007 e modificato dall'art. 54 comma 1° lettera a) della Legge 120/2010. Salvo la notte tra il 31 dicembre ed il 1 gennaio e quella tra il 15 ed il 16 agosto. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ovvero dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, pertanto redigere relazione all'Autorità Competente.				
19	Violazione:	Art. 6-2°c. quater D.L. 03.08.2007 n° 117	PMR:	400,00 €
Conduttore di un locale di spettacolo che proseguendo l'attività oltre le ore 24.00, non mette a disposizione dei clienti un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	PREFETTO	Min: 300,00 € Max: 1.200,00 €
Convertito in legge con la L. 160/2007 e modificato dall'art. 54 comma 1° lettera a) della Legge 120/2010. I titolari e i gestori degli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalita', spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, che proseguano la propria attivita' oltre le ore 24, devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precuratore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneita' alla guida dopo l'assunzione di alcool.				
20	Violazione:	Art. 6-2°c. quater D.L. 03.08.2007 n° 117	PMR:	400,00 €
Conduttore di un locale di spettacolo che proseguendo l'attività oltre le ore 24.00, non espone le apposite tabelle con la descrizione della quantità e dei sintomi alcolici				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	PREFETTO	Min: 300,00 € Max: 1.200,00 €
Convertito in legge con la L. 160/2007 e modificato dall'art. 54 comma 1° lettera a) della Legge 120/2010. I titolari e i gestori degli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalita', spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, che proseguano la propria attivita' oltre le ore 24, devono altresi' esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano: a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata; b) le quantita', espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche piu' comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.				

VENDITA e SOMMINISTRAZIONE di BEVANDE ALCOLICHE

- Vendita e Somministrazione su Aree Pubbliche
- ❖ Vendita e Somministrazione sulle "Autostrade"
- ❖ Vendita, Somministrazione e Pubblicità di alcolici a Minori di anni 18
- Vendita e Somministrazione di bevande nei Locali
- Tabelle Alcolimetriche
- Consumo e Somministrazione sui Luoghi di Lavoro
- Licenza UTF per vendita di alcolici nei Pubblici Esercizi

Premessa

La vendita e la somministrazione di bevande alcoliche sono soggette a specifica disciplina che pone regole a tutela della salute e della sicurezza sulle strade e sui luoghi di lavoro; in Italia la materia è regolata da diverse disposizioni normative.

Il consumo di alcool è ritenuto meritevole di particolare attenzione da parte del legislatore in quanto, qualora l'alcool venga miscelato con altri liquidi, ne viene ridotta la percezione e resa gradevole l'assunzione con il concreto rischio che l'uso diventi abuso; se assunto in quantità limite in un lasso di tempo ridotto infatti, può causare il sorgere di stati psicofisici di crescente impatto negativo: inizialmente il soggetto percepisce la capacità di mantenere il controllo ma prova euforia, confusione, inibizione della timidezza e continuando con l'assunzione di bevande alcoliche sopraggiungono sintomi quali sonnolenza, tristezza, depressione ed incapacità di mantenere il controllo psicomotorio.

Per alcuni soggetti il consumo abituale può causare dipendenza con conseguenze sullo stato fisico e comportamentale e risvolti negativi sulla vita sociale e lavorativa; in taluni casi, può comportare un aumento della pericolosità per sé e per gli altri.

Un altro fattore da prendere in considerazione è il tasso alcolemico, ossia la concentrazione di etanolo nel sangue espresso in g/litro. Il tasso alcolemico è rilevante ai fini dello stato psicofisico di un determinato soggetto, come mostrano le tabelle alcolimetriche, riportate nelle pagine seguenti. Con la Legge n.125 del 30.03.2001 (Legge Quadro in materia di alcol e di problemi di alcol correlati), più precisamente all'art. 1 comma 2 si è definito "Per bevanda alcolica ogni prodotto contenente alcool alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume". In riferimento alle bevande superalcoliche, ai sensi dell'articolo 177 del Regio Decreto n. 635/40 del Regolamento di Esecuzione al T.U.L.P.S., si considerano tali anche se il contenuto in alcol superiore al 21% viene ridotto al disotto di tale limite mediante diluizione e miscela all'atto della vendita al minuto.

Infine le bevande che contengono alcool con una percentuale non superiore a quella minima prevista (1,2%) sono considerate analcoliche.

Vendita e Somministrazione di alcolici su Aree Pubbliche

La Legge n.125 del 30.03.2001 all'art. 14 bis comma 2, (*come modificato dall'art. 34 della Legge 04.06.2010 n.96*), dispone il divieto di vendere e somministrare alcolici, dalle ore 24 alle ore 7, su spazi o aree pubbliche, ad eccezione delle pertinenze degli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86,

primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. La norma prevede inoltre una fattispecie di violazione aggravata se la vendita è effettuata nell'arco orario compreso tra le ore 24 e le ore 07 mediante distributori automatici posti su spazi pubblici.

Per le violazioni di cui all'art. 14 bis c. 2 della Legge n.125/2001 è disposta anche **la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate**.

L'art. 14 bis della Legge n.125/2001 **non si applica** per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate.

In merito alla vendita e somministrazione su aree pubbliche bisogna citare anche l'art. 87 del T.U.L.P.S. che vieta la vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Tuttavia, con il D.L.vo n.114/1998 (*Riforma della disciplina relativa al settore del commercio...*) sono state introdotte delle deroghe, come recita il disposto all'art. 30, comma 5 che fa salvo il *"divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1 del R.D. n.635/1940"*.

Di conseguenza possono essere vendute solo dai soggetti autorizzati:

- ✓ bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ma solo **in recipienti chiusi**
- ✓ **con capacità dei recipienti compreso e superiore a litri 0,200, per le bevande con gradazione superiore a 21°**
- ✓ **da litri 0,33 e superiori**, per le altre.

Nei casi di vendita di bevande sfuse come quelle delle birre alla spina o i cocktail venduti da ambulanti e preparati usando bevande alcoliche, anche se diluite, sono vietate e sanzionabili ai sensi dell'art. 87 TULPS.



Vendita e Somministrazione di alcolici su strade di tipo A "autostrade"

La Legge n.125 del 30.03.2001 introduce divieti alle attività situate sulle autostrade (*rientrano nella definizione anche le tangenziali*), difatti all'art. 14 così come modificato dall'art. 53 della Legge 26 luglio 2010 n.120 (*Disposizioni in materia di sicurezza stradale*) prescrive che nelle aree di servizio situate lungo le strade classificate del tipo A (*autostrade*) di cui all'articolo 2, comma 2, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la:

- **somministrazione delle bevande superalcoliche è sempre vietata;**
- **somministrazione delle bevande alcoliche non è ammessa dalle ore 02.00 alle ore 06.00;**
- **vendita di superalcolici è vietata dalle ore 22.00 alle ore 06.00.**

Il medesimo articolo 14 prevede per l'inosservanza all'orario di divieto, la sanzione di € 2500 a € 7000 per la vendita per asporto delle bevande superalcoliche e con la sanzione di € 3.500 a € 10.500 per la somministrazione, sia delle bevande alcoliche che superalcoliche.

Qualora, nell'arco di un biennio, sia reiterata una delle violazioni citate, il Prefetto territorialmente competente in relazione al luogo della commessa violazione, dispone la sospensione della licenza relativa alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per un periodo di trenta giorni.

Vendita, Somministrazione e Pubblicità di alcolici a Minori di anni 18

Con l'articolo 7 comma 3 bis del D.L. n. 158/2012 (*Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*) convertito in L. n. 189/2012, il legislatore è intervenuto con modifica alla Legge n.125/2001 introducendo con l'articolo 14 ter. il divieto assoluto di vendita di bevande alcoliche a tutti i minori con età inferiore ai 18 anni.

Con il successivo comma 3 ter, dell'art. 7 del medesimo D.L., è stata apportata un ulteriore modifica all'articolo 689 del Codice Penale, che già disciplina il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni e agli infermi di mente, estendendo il divieto ai gestori dei distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore, mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, nei casi che questi non siano presenziati da apposito personale incaricato ad effettuare il controllo.

Per il divieto di vendita di bevande alcoliche per i minori di anni 18, introdotto dall'art. 7 comma 3-bis, del D.L. 13.9.2012, n. 158, il Ministero dell'Interno, a seguito di un quesito specifico, ha fornito la propria interpretazione della norma in questione con un parere del 25 gennaio 2013.

Il parere si basa tutto su un'interpretazione "elastica" del termine vendita, che, ad avviso dell'Ufficio del Ministero, ricomprendersbbe anche la somministrazione, conclusivamente, secondo l'interpretazione più aderente allo spirito ed al tenore delle nuove disposizioni, la vendita per il consumo sul posto (*somministrazione*) di bevande alcoliche è sanzionata ai sensi dell'art. 689 C.P., se eseguita nei confronti di minori di 16 anni, e ai sensi del nuovo art. 14-ter della legge n. 125/2001, se eseguita nei confronti di minori di età compresa tra i 16 ed i 18 anni; tale ultima disposizione si applica anche alla vendita di alcolici per asporto ai minori di qualunque età. Pertanto, con la nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 158/2012 sarebbe vietata non solo la vendita, ma altresì la somministrazione di alcolici ai minori di 18 anni, aumentando così il limite dei 16 anni già previsto dall'art. 689 del Codice Penale.

Il parere del Ministero dell'Interno è stato ripreso anche dal Ministero dello Sviluppo Economico con risoluzione n. 18512 del 04.02.2013.

Di conseguenza, per il titolare di un esercizio vige l'obbligo di chiedere un documento d'identità ai ragazzi che vogliono acquistare o consumare alcolici, per accertare l'età del cliente, l'esercente non può addurre come giustificazione che il cliente dimostra più dell'età che ha.

Per le violazioni dell'art. 689 C.P. è previsto l'arresto sino ad un anno e in caso di condanna la sospensione dell'esercizio, mentre se la violazione è commessa più di una volta oltre alla denuncia penale è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 25.000 e la sospensione dell'attività per tre mesi.

Limitazione della pubblicità delle bevande alcoliche

La Legge n. 125 del 2001, con l'art. 13 stabilisce delle limitazioni per proteggere i minori dalla pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche nei seguenti casi:

- a) sia trasmessa all'interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi;
- b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della sanità;
- c) rappresenti minori intenti al consumo di alcol ovvero rappresenti in modo positivo l'assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche.
- d) la pubblicità diretta o indiretta delle bevande alcoliche e superalcoliche nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori di 18 anni di età.
- e) la pubblicità radiotelevisiva di bevande superalcoliche nella fascia oraria dalle 16 alle 19.
- f) la pubblicità in qualsiasi forma di bevande superalcoliche sulla stampa giornaliera e periodica destinata ai minori e nelle sale cinematografiche, in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione dei minori.

All'inosservanza delle disposizioni di cui sopra è prevista una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 10.329,00. La sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione. La sanzione si applica altresì alle industrie produttrici ed ai responsabili delle emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa nonché ai proprietari delle sale cinematografiche.

Vendita e Somministrazione di bevande alcoliche nei Locali

La vendita e somministrazione nei locali è regolamentata dal D.L. n. 117 del 03.08.2007 (*Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione*)

convertito con modificazioni dalla Legge n. 160 del 02.10.2007. All'art. 6, del citato D.L. così come modificato dall'art. 54 della Legge n.120 del 29.07.2010 (*Disposizioni in materia di sicurezza stradale*) viene sancito il divieto per la vendita e somministrazione di bevande acoliche e superalcoliche nelle ore notturne all'interno dei locali e delle pertinenze nelle seguenti attività:

- ❖ dalle ore 03.00 alle ore 06.00 - art.6 co.2 D.L. n.117/2007
 - ✓ **Pubblici Esercizi**
 - ✓ **Locali di Spettacoli ed altre forme di intrattenimento**
 - ✓ **Circoli**
- ❖ dalle ore 24.00 alle ore 06.00 - art.6 co.2 bis D.L. n.117/2007
 - ✓ **Esercizio di Vicinato**
 - ✓ **Distributori Automatici** - vendita effettuata in apposito locale adibito in modo esclusivo

Il divieto di vendita degli alcolici, **dalle ore 24.00 alle ore 06.00** è da intendersi valido anche per le **Medie e Grandi strutture di vendita**, come ribadito con risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico del 20.02.2013 n. 29804.

I limiti di orari per gli esercizi sopra citati, non si applicano alla vendita ed alla somministrazione di bevande acoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto (D.L. n.117/2007 art.6 comma 2 ter).

L'art. 6 del D.L. n.117/2007 ha previsto inoltre la sospensione della licenza o dell'autorizzazione delle attività sopra descritte se nel corso del biennio sono state contestate due distinte violazioni degli obblighi previsti ai commi 2 e 2-bis.

Per quanto riguarda i distributori automatici, la somministrazione di bevande acoliche di qualsiasi gradazione è vietata in Lombardia dall'art. 73 comma 2 della Legge Regionale n.6/2010; da applicarsi in fascia oraria diversa dalle ore 24 alle ore 6 e non sono previsti periodi con deroghe come nei casi precedenti.

APPARECCHIO RILEVAZIONE TASSO ALCOLEMICO - TABELLE ALCOLIMETRICHE

I titolari e i gestori dei locali degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni che proseguano la propria attività oltre le ore 24, **devono avere presso almeno un'uscita del locale** un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precuratore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool.

Devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle finalizzate ad informare i frequentatori dei locali sugli effetti del consumo delle diverse quantità e tipologie di bevande acoliche, per prevenire i danni alcol correlati e in particolare gli incidenti stradali.

Le tabelle devono riprodurre:

- a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
- b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

La messa a disposizione della clientela, dell'apparecchio nonché l'esposizione delle tabelle, oltre che a riferirsi a specifiche attività, individuate tra quelle di somministrazione e di intrattenimento, è riferito espressamente a quelle che proseguano la propria attività oltre le ore 24. Questo vuol dire, che le medesime attività, che non esercitano oltre la fascia oraria anzidetta, **non hanno l'obbligo** di assolvere a tali disposizioni. L'intento del Legislatore, è prevenire in particolare gli incidenti stradali e incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, pertanto ha volutamente individuato una specifica fascia oraria che statisticamente è a rischio elevato; e che in riferimento a questa fascia oraria, ha ritenuto importante, **mettere a disposizione ulteriori soluzioni alla clientela, per raggiungere lo scopo prefissato**. Non ha comunque imposto nessun divieto, a chiunque volesse mettere a disposizione, i sopracitati strumenti, in orari diversi.

Tabelle Alcolimetriche

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha disposto con proprio decreto del 30 luglio 2008, (*GU Serie Generale n.210 del 08-09-2008*) i contenuti delle tabelle, da esporre nei locali di cui all'art. 6 del D.L. n. 117/2007, ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche.

Considerato l'importanza che riveste per la prevenzione dei danni alcol correlati e in particolare degli incidenti stradali nonché al fine di incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione i titolari e i gestori dei locali sopra citati devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto.

- **L'allegato 1** descrive i principali sintomi correlati ai diversi livelli di grado alcolemico, a partire dal limite legale di 0,5 g/l (*ai sensi dell'art. 186 C.d.S., se si pone alla guida di un veicolo con un grado alcolemico superiore, sono previste specifiche sanzioni amministrative anche penali e accessorie*).

Nella tabella sono riportati i sintomi più frequentemente rilevati, tuttavia essi possono variare da soggetto a soggetto. Vengono identificati otto raggruppamenti di valori alcolemici, per ciascuno dei quali sono riportati in un linguaggio comprensibile i principali sintomi ed effetti psico-fisici correlati.

Per sottolineare adeguatamente che anche un'alcolemia considerata bassa (*da 0,1 a 0,3 grammi per litro*) può avere, in particolare per alcuni soggetti, effetti concreti sulla guida, si parte dal tasso alcolemico pari a zero, l'unico che può essere considerato veramente sicuro per la guida.

- **L'allegato 2** fornisce indicazioni per poter calcolare il proprio livello di alcolemia conseguente all'assunzione delle più comuni bevande alcoliche, inserendo numerosi dettagli e soprattutto un'opportuna distinzione tra uomini e donne. Si utilizza come dato di base il tasso alcolemico derivante dalla assunzione di una unità standard di bevanda alcolica. Tale unità standard fa riferimento ai bicchieri, lattine o bottiglie più comunemente serviti nei locali interessati dal D.L. n.117/2007.
Per il calcolo dei valori di tasso alcolemico è stata utilizzata la formula di Widmark corretta.
Per consentire una stima adeguata dei suddetti valori si è fatto riferimento, oltre che al peso corporeo, secondo le indicazioni del D.L. n.117/2007, anche al sesso e alla condizione dello stomaco (*pieno o digiuno*), secondo le indicazioni degli esperti della Commissione Ministeriale.
La possibile influenza di ulteriori variabili è stata peraltro sottolineata in specifiche avvertenze agli utenti per una corretta lettura della relativa tabella.

- **L'allegato 3** fornisce ai gestori dei locali pubblici, per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza e prevenzione, indicazioni in merito all'utilizzo delle tabelle, in modo che le informazioni in esse contenute possano essere facilmente lette e comprese da parte di un numero quanto più ampio possibile di utenti, (*adeguati caratteri con inserimenti di simboli per una facile lettura, idonea collocazione nel locale in modo da garantire una adeguata distanza con specifiche indicazioni luminose che ne indicano il posizionamento, informare il personale operante sul corretto uso delle tabelle*).



TABELLA DESCRITTIVA DEI PRINCIPALI SINTOMI CORRELATI AI DIVERSI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE ALCOLEMICA

(Art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007 n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160)

LIMITE LEGALE DEL TASSO ALCOLEMICO PER LA GUIDA: 0,5 GRAMMI per LITRO

Concentrazione di alcol nel sangue (g/L)	Sensazioni più frequenti (*)	Effetti progressivi e abilità compromesse (*)
0	Nessuna	Nessuna
0.1-0.2	Iniziale sensazione di ebbrezza Iniziale riduzione delle inibizioni e del controllo	Affievolimento della vigilanza, attenzione e controllo Iniziale riduzione del coordinamento motorio Iniziale riduzione della visione laterale Nausea
0.3-0.4	Sensazione di ebbrezza. Riduzione delle inibizioni, del controllo e della percezione del rischio	Riduzione delle capacità di vigilanza, attenzione e controllo Riduzione del coordinamento motorio e dei riflessi Riduzione della visione laterale Vomito

0.5 g/L : LIMITE LEGALE DEL TASSO ALCOLEMICO PER LA GUIDA

0.5-0.8	Cambiamenti dell'umore Nausea, sonnolenza Stato di eccitazione emotiva	Riduzione della capacità di giudizio Riduzione della capacità di individuare oggetti in movimento e della visione laterale Riflessi alterati Alterazione delle capacità di reazione agli stimoli sonori e luminosi Vomito
0.9-1.5	Alterazione dell'umore Rabbia Tristezza Confusione mentale, disorientamento	Compromissione della capacità di giudizio e di autocontrollo Comportamenti socialmente inadeguati Linguaggio mal articolato Alterazione dell'equilibrio Compromissione della visione, della percezione di forme, colori, dimensioni Vomito
1.6-3.0	Stordimento Aggressività Stato depressivo Apatia Letargia	Compromissione grave dello stato psicofisico Comportamenti aggressivi e violenti Difficoltà marcata a stare in piedi o camminare Stato di inerzia generale Ipotermia Vomito
3.1- 4.0	Stato di incoscienza	Allucinazioni Cessazione dei riflessi Incontinenza Vomito Coma con possibilità di morte per soffocamento da vomito
Oltre 4	Difficoltà di respiro, sensazione di soffocamento Sensazione di morire	Battito cardiaco rallentato Fame d'aria Coma Morte per arresto respiratorio

(*) A parità di quantità di alcol assunto, sensazioni ed effetti sono estremamente variabili da soggetto a soggetto, con possibilità di manifestazioni anche opposte tra di loro; in tabella sono riportati sensazioni ed effetti più frequentemente rilevati.

TABELLA PER LA STIMA DELLE QUANTITÀ DI BEVANDE ALCOLICHE CHE DETERMINANO IL SUPERAMENTO DEL TASSO ALCOLEMICO LEGALE PER LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, PARI A 0,5 GRAMMI PER LITRO

(Art. 6 del decreto legge 3 agosto 2007 n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 ottobre 2007 n. 160)

La Tabella contiene i livelli teorici di alcolemia raggiungibili dopo l'assunzione di una unità alcolica

UNITÀ ALCOLICA DI RIFERIMENTO (in cc) (Bicchiere, lattina o bottiglia serviti usualmente nei locali)				
Birra	330 cc	Superalcolici		40 cc
Vino	125 cc	Champagne/spumante		100 cc
Vini liquorosi-aperitivi	80 cc	Ready to drink		150 cc
Digestivi	40 cc	MIX	sommare i componenti	

I valori di ALCOLEMIA, calcolati in base al sesso, al peso corporeo e all'essere a stomaco vuoto o pieno, sono solo indicativi e si riferiscono ad una assunzione entro i 60-100 minuti precedenti

Se si assumono più unità alcoliche, per conoscere il valore di alcolemia raggiunto è necessario sommare i valori indicati per ciascuna unità alcolica consumata **

DONNE

BEVANDA	Gradazione alcolica (Vol. %)	STOMACO VUOTO						BEVANDA	Gradazione alcolica (Vol. %)	STOMACO PIENO							
		Peso corporeo (Kg)								Peso corporeo (Kg)							
		45	55	60	65	75	80			45	55	60	65	75	80		
Livelli teorici di alcolemia																	
birra analcolica	0,5	0,06	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03	birra analcolica	0,5	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02		
birra leggera	3,5	0,39	0,32	0,29	0,27	0,24	0,22	birra leggera	3,5	0,23	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13		
birra normale	5	0,56	0,46	0,42	0,39	0,34	0,32	birra normale	5	0,32	0,26	0,24	0,22	0,19	0,18		
birra speciale	8	0,90	0,73	0,67	0,62	0,54	0,50	birra speciale	8	0,52	0,42	0,39	0,36	0,31	0,29		
birra doppio malto	10	1,12	0,92	0,84	0,78	0,67	0,63	birra doppio malto	10	0,65	0,53	0,48	0,45	0,39	0,36		
vino	12	0,51	0,42	0,38	0,35	0,31	0,29	vino	12	0,29	0,24	0,22	0,20	0,18	0,17		
vini liquorosi-aperitivi	18	0,49	0,40	0,37	0,34	0,29	0,28	vini liquorosi-aperitivi	18	0,28	0,23	0,21	0,20	0,17	0,16		
digestivi	25	0,32	0,26	0,24	0,22	0,19	0,18	digestivi	25	0,20	0,16	0,15	0,14	0,12	0,11		
digestivi	30	0,39	0,32	0,29	0,27	0,23	0,22	digestivi	30	0,24	0,19	0,18	0,16	0,14	0,13		
superalcolici	35	0,45	0,37	0,34	0,31	0,27	0,25	superalcolici	35	0,27	0,22	0,21	0,19	0,16	0,15		
superalcolici	45	0,58	0,47	0,43	0,40	0,35	0,33	superalcolici	45	0,35	0,29	0,26	0,24	0,21	0,20		
superalcolici	60	0,77	0,63	0,58	0,53	0,46	0,43	superalcolici	60	0,47	0,38	0,35	0,33	0,28	0,26		
champagne/spumante	11	0,37	0,31	0,28	0,26	0,22	0,21	champagne/spumante	11	0,22	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12		
ready to drink	2,8	0,12	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07	ready to drink	2,8	0,07	0,06	0,06	0,05	0,04	0,04		
ready to drink	5	0,24	0,20	0,18	0,17	0,17	0,14	ready to drink	5	0,15	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08		

** Esempi: donna, peso 45 Kg, ha assunto a stomaco vuoto 1 birra leggera ed 1 aperitivo alcolico. Alcolemia attesa: $0,39+0,49 = 0,88$ grammi/litro; donna, peso 60 Kg, ha assunto a stomaco pieno 2 superalcolici (60°). Alcolemia attesa: $0,35+0,35 = 0,70$.

UOMINI

BEVANDA	Gradazione alcolica (Vol. %)	STOMACO VUOTO						BEVANDA	Gradazione alcolica (Vol. %)	STOMACO PIENO							
		Peso corporeo (Kg)								Peso corporeo (Kg)							
		55	65	70	75	80	90			55	65	70	75	80	90		
Livelli teorici di alcolemia																	
birra analcolica	0,5	0,04	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01	birra analcolica	0,5	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01		
birra leggera	3,5	0,25	0,21	0,19	0,18	0,17	0,15	birra leggera	3,5	0,14	0,12	0,11	0,10	0,10	0,09		
birra normale	5	0,35	0,30	0,28	0,26	0,24	0,22	birra normale	5	0,20	0,17	0,16	0,15	0,14	0,12		
birra speciale	8	0,56	0,48	0,44	0,41	0,39	0,35	birra speciale	8	0,33	0,28	0,26	0,24	0,22	0,20		
birra doppio malto	10	0,71	0,6	0,55	0,52	0,49	0,43	birra doppio malto	10	0,41	0,34	0,32	0,30	0,28	0,25		
vino	12	0,32	0,27	0,25	0,24	0,22	0,20	vino	12	0,18	0,16	0,15	0,14	0,13	0,11		
vini liquorosi-aperitivi	18	0,31	0,26	0,24	0,23	0,21	0,19	vini liquorosi-aperitivi	18	0,18	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11		
digestivi	25	0,20	0,17	0,16	0,15	0,15	0,12	digestivi	25	0,12	0,10	0,10	0,09	0,08	0,08		
digestivi	30	0,24	0,21	0,19	0,18	0,18	0,15	digestivi	30	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09		
superalcolici	35	0,28	0,24	0,22	0,21	0,19	0,17	superalcolici	35	0,17	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11		
superalcolici	45	0,36	0,31	0,29	0,27	0,25	0,22	superalcolici	45	0,22	0,19	0,17	0,16	0,15	0,14		
superalcolici	60	0,48	0,41	0,38	0,36	0,33	0,30	superalcolici	60	0,30	0,25	0,23	0,22	0,20	0,18		
champagne/spumante	11	0,24	0,19	0,18	0,17	0,16	0,14	champagne/spumante	11	0,14	0,11	0,11	0,10	0,09	0,08		
ready to drink	2,8	0,08	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	ready to drink	2,8	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03		
ready to drink	5	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	ready to drink	5	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06		

** Esempi: uomo, peso corporeo 75 Kg, ha assunto a stomaco vuoto 2 birre speciali. Alcolemia attesa: $0,41+0,41 = 0,82$ grammi/litro; uomo, peso corporeo 55 Kg, ha assunto a stomaco vuoto 1 birra doppio malto ed 1 superalcolico di media gradazione (45°). Alcolemia attesa: $0,71+0,36 = 1,07$ grammi/litro.

AVVERTENZE PER UNA CORRETTA LETTURA DELLA TABELLA

La tabella fornisce informazioni volte a favorire una autovalutazione dei livelli di alcolemia (concentrazione di alcol nel sangue) conseguenti all'assunzione delle più comuni bevande alcoliche; lo scopo principale è quello di contribuire ad identificare o calcolare le quantità di alcol che determinano il superamento del limite legale fissato per la guida e di promuovere una guida sicura e responsabile.

A tal fine è importante sapere che:

- esiste un legame diretto tra livelli crescenti di alcolemia (concentrazione di alcol nel sangue) e rischio relativo di causare o essere coinvolti in un incidente grave o mortale;
 - le alterazioni delle capacità alla guida sono direttamente influenzate dalla quantità di alcol consumata e si manifestano con l'assunzione di tutti i tipi di bevande alcoliche, senza distinzione;
 - tutte le quantità di alcol, anche quelle minimhe o moderate, pongono l'individuo in una condizione di potenziale rischio;
 - a parità di quantità di alcol consumate, individui differenti possono registrare variazioni anche notevoli nei livelli di alcolemia, in funzione: del genere (con differenze tra maschi e femmine), dell'età, della massa corporea (magrezza o obesità), della assunzione o meno di cibo (se a stomaco pieno o a digiuno), della consuetudine con cui si assume alcol, della presenza di malattie o condizioni psico-fisiche individuali o genetiche, della assunzione di farmaci anche di uso comune (es. aspirina, antistaminici, anticoncezionali, antinfiammatori, antipertensivi, anticoagulanti, antibiotici, farmaci per il sistema nervoso).
- Di conseguenza, a fronte delle molteplici variabili che possono influenzare il livello individuale di alcolemia, è nella pratica impossibile calcolare con precisione la quantità esatta di alcol da assumere senza superare il limite legale di alcolemia dello 0,5 grammi/litro.

Non esistono livelli di consumo alcolico sicuri alla guida.

Il comportamento più sicuro per prevenire un incidente alcolcorrelato è di evitare di consumare bevande alcoliche se ci si deve porre alla guida di un qualunque tipo di veicolo.

NOTA BENE: i valori di alcolemia riportati in tabella non hanno una validità legale, rappresentano solo una stima della concentrazione di alcol nel sangue conseguente all'assunzione di un'unità di bevanda alcolica e forniscano un valore puramente indicativo che non può essere in alcun modo acquisito come garanzia di sicurezza e/o di idoneità psico-fisica alla guida.

Allegato n. 3

Indicazioni ai titolari e gestori dei locali per l'uso delle tabelle di cui agli allegati n. 1 e 2 (*)

Per un razionale uso delle tabelle è auspicabile che i titolari e i gestori dei locali adottino le raccomandazioni sottoindicate.

- 1.** I titolari e gestori dei locali curano la riproduzione dei contenuti delle tabelle di cui agli allegati nn. 1 e 2 in modo da assicurarne l'idonea lettura tramite:
 - l'uso di caratteri di immediata e facile leggibilità
 - l'adozione di un'adeguata veste grafica
 - l'uso funzionale del colore per facilitare la corretta comprensione dei contenuti
 - l'adozione di formati adeguati ad una facile lettura, anche in rapporto alla collocazione delle tabelle nello spazio
 - l'inserimento di immagini o simboli ove ritenuto opportuno per facilitare una comprensione immediata e intuitiva dei contenuti delle tabelle.
- 2.** I titolari e gestori dei locali assicurano, nell'ambito delle postazioni previste dalla legge (*all'entrata, all'interno e all'uscita del locale*) la piena visibilità e leggibilità delle tabelle tramite:
 - l'idonea collocazione nello spazio
 - l'idonea illuminazione
 - una facile accessibilità da parte dei possibili fruitori e una idonea distanza atta a consentirne una corretta lettura
 - specifiche segnalazioni, grafiche, luminose o di altra natura, che ne evidenzino la postazione.
- 3.** I titolari e i gestori dei locali informano il personale operante nei locali, e in particolare quello addetto alla somministrazione di bevande alcoliche, sulla disponibilità, la finalità e il corretto uso delle tabelle, al fine di promuovere negli stessi:
 - la sensibilità alla somministrazione responsabile delle bevande alcoliche;
 - la disponibilità ad essere di ausilio per una corretta lettura delle tabelle;
 - la collaborazione per la sensibilizzazione degli utenti sull'importanza di leggere le tabelle e di adottare i comportamenti suggeriti dai contenuti delle stesse.

(*) Il presente allegato riporta, a titolo indicativo, alcune misure che possono essere utilmente adottate dai titolari e gestori dei locali allo scopo di favorire la lettura, la corretta comprensione e il concreto uso delle informazioni contenute nelle tabelle da parte di un numero quanto più ampio possibile di utenti, facilitando in tal modo il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e sicurezza cui è finalizzata la Legge 160/2007.

Consumo e Somministrazione di alcolici sui luoghi di Lavoro

La Legge n. 125/2001 all'art. 15 dispone che nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (*Attuazione delle direttive europee riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro*), ora sostituito dal D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.

L'Intesa Conferenza Stato-Regioni con provvedimento del 16.03.2006 (G.U. n. 75 del 30.03.2006) (*individuazione delle attività lavorative ad elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'art.15 della Legge n. 125/2001*) ha sancito che le attività lavorative comportano un elevato rischio dovuta all'assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche, sono quelle individuate nell'allegato n.1, che forma parte integrante della presente intesa.

Inoltre in relazione alla peculiarità dei compiti istituzionali e delle esigenze connesse all'espletamento delle correlate mansioni, al personale delle Forze di polizia delle Forze armate, degli altri Corpi armati e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio per gli aspetti disciplinati dalla presente intesa.

ALLEGATO 1

ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITÀ O LA SALUTE DEI TERZI.

- 1) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione** per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
 - a) impiego di gas tossici (*art. 8 del R.D. 9 gennaio 1927, e successive modificazioni*);
 - b) conduzione di generatori di vapore (*D.M. 1 marzo 1974*);
 - c) attività di fochnino (*art. 27 del D.P.R. 9 marzo 1956, n. 302*);
 - d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (*art. 101 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635*);
 - e) vendita di fitosanitari, (*art. 23 del D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290*);
 - f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (*D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche*);
 - g) manutenzione degli ascensori (*D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162*);
- 2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (*art. 1 del D.L.vo 17 agosto 1999, n. 334*);
- 3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;
- 4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;
- 5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
- 6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
- 7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;
- 8) **mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:**
 - a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B,C,D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
 - b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
 - c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;
 - d) personale navigante delle acque interne;
 - e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;
 - f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
 - g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
 - h) responsabili dei fari;
 - i) piloti d'aeromobile;
 - l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
 - m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
 - n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
 - o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
 - p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;

- 9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
- 10) lavoratori addetti ai compatti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
- 11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
- 12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
- 13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
- 14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

Reintroduzione della Licenza UTF per vendita di alcolici nei Pubblici Esercizi

La Legge n.124/2017(*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*) con l'art.1 co. 178, aveva escluso a partire dal 29.08.2017, dall'obbligo della denuncia all'Agenzia delle dogane prevista dall'art. 29 del D.L.vo n. 504/1995 (*Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi*), “**gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini**”.

Con l'art. 13 bis del D.L. n.34/2019 (*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*) conv. dalla Legge n. 58/2019 è stato riformulato l'art. 29 del D.L.vo n. 504/1995, sopprimendo la parte in cui si escludeva l'obbligo per le attività di cui sopra e con decorrenza 30.06.2019.

Per fare chiarezza sull'applicazione della normativa è intervenuta l'Agenzia Dogane e Monopoli con la **Direttiva n.131411/RU del 20 settembre 2019** specificando che gli operatori in esercizio antecedentemente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 178, della Legge n. 124/2017 (29 agosto 2017) ed in possesso della licenza fiscale di cui all'art. 63, comma 2, lett. e), del D.L.vo n. 504/1995 non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento, in forza della piena efficacia della licenza in precedenza rilasciata, **mentre le attività che fino al 29.06.2019 erano escluse dall'obbligo, entro fine anno dovranno regolarizzare la propria posizione, presentando la modulistica richiesta direttamente all'Ufficio territoriale dell'Agenzia doganale competente entro il 31 dicembre 2019; lo stesso vale per le attività già in possesso della licenza UTF, che ne hanno variato la titolarità dopo il 29 agosto 2017.**

Per gli esercizi attivati dopo la reintroduzione dell'obbligo la denuncia andrà presentata unitamente alla SCIA presso l'ufficio SUAP del comune territorialmente competente seguendo le disposizioni emanate in merito.

L'Agenzia Dogane e Monopoli è intervenuta poi con la **Circolare Prot. 220911/RU del 18 dicembre 2019** per dare ulteriori indirizzi applicativi in merito alla Direttiva n.131411/RU del 20 settembre 2019, come ad esempio nei casi di cessazione attività, cambio di titolarità o nelle comunicazioni di attività avviate con SCIA unica e indirizzate al SUAP competente.

Le competenze all'attività di controllo sono demandate all'Ufficio delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente e alla Guardia di Finanza, come ha definito il Ministero dell'Economia e Finanze con il Decreto del 29 ottobre 2009, n. 169.

In base alla **Direttiva dell'Agenzia delle Dogane prot.RU 113015 del 9 ottobre 2017 (Esercizi di vendita di prodotti alcolici. Esclusione dall'obbligo di denuncia)**, le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo, permangono non soggette all'obbligo di denuncia fiscale pertanto in fase di presentazione della SCIA possono tralasciare l'inoltro della licenza UTF, in quanto non operanti in forma permanente all'interno del territorio statale.

**PER LE SANZIONI SI INVITA ALLA
LETTURA DEI RELATIVI CAPITOLI**

DISCIPLINA DEI GIOCHI LECITI

IL GIOCO D'AZZARDO

L'art. 718 e seguenti del Codice Penale vietano il gioco d'azzardo che, secondo l'art. 721, è quello in cui si concretizzano due requisiti essenziali:

- il fine di lucro della persona che gioca allo scopo di trarne vantaggi economicamente valutabili in denaro o altre utilità;
- l'aleatorietà della vincita in quanto essa non dipende dall'abilità del giocatore, ma è frutto del caso.

Il gioco d'azzardo non è vietato quando è lo Stato che lo organizza attraverso le lotterie nazionali, le tombole o il gioco del "gratta e vinci" e, previa licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, sono consentiti i giochi dei totalizzatori, degli allibratori e di altri tenitori di scommesse nelle corse di animali, nelle regate, nei giochi di pallone e simili gare.

La legge punisce sia chi "tiene" o "agevola" il gioco d'azzardo (art. 718), sia chi vi "prende parte" (art. 720). Tale condotta, per essere reato, deve essere tenuta "in un luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli privati di qualunque specie".

I minori

Nell'elenco delle circostanze aggravanti del gioco d'azzardo, di cui all'art. 719 del Codice Penale, la pena a carico dei tenutari è aumentata quando viene consentita la partecipazione al gioco ai minori degli anni 18.

I Giochi Leciti

L'art. 86 del T.U.L.P.S. recita: "Non possono esercitarsi senza la licenza del questore sale pubbliche o per biliardi o per altri giochi leciti".

L'art. 88 del T.U.L.P.S. recita: "Non può essere concessa licenza per l'esercizio di scommesse, fatta eccezione per le scommesse nelle corse" (sanzione: reclusione da 6 mesi a 3 anni). Secondo il parere del Ministero dell'Interno (n° 1804/95), le ricevitorie delle scommesse sulle corse dei cavalli denominate "TRIS" (e non quelle del TOTIP) devono essere in possesso della licenza prevista dal presente articolo.

L'art. 161 del Regolamento del T.U.L.P.S. prevede l'esposizione al pubblico delle "norme che regolano l'esercizio delle scommesse" (sanzione: arresto sino a 2 mesi o ammenda sino a € 103.00).

Nelle sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco deve essere esposta la Tabella dei Giochi proibiti di cui al **comma 1° dell'art. 110 del T.U.L.P.S.** nella quale, oltre ai giochi d'azzardo, sono indicati anche quelli che il questore intende vietare.

Sempre ai sensi **dell'art. 110 del T.U.L.P.S.** nelle sale da biliardo deve esser altresì essere esposto il costo della singola partita ovvero quello orario.

I minori

I minori di 18 anni non possono utilizzare i giochi leciti previsti dal comma 6° dell'art. 110 T.U.L.P.S. (art. 110 comma 8^).

Giova precisare che l'art. 24-comma 20^ del D.L. 98/2011 prevede che sia vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto. Il successivo comma 21^ prevede che il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o comunque del punto di offerta del gioco, che consenta la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5000,00 a euro 20.000,00. Indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione sopra indicata è punita anche con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o comunque del punto di offerta del gioco, da dieci fino a trenta giorni.

Ai fini di quanto indicato, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o comunque del punto di offerta del gioco, all'interno dei predetti esercizi, deve identificare i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento. Le sanzioni amministrative previste nei periodi precedenti sono applicate dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito. Per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, alle norme sopra indicate è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione

amministrativa.

A tal fine, l'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato che ha accertato la violazione deve effettuare apposita comunicazione alle competenti autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni o concessioni ai fini dell'applicazione della predetta sanzione accessoria.

Le autorizzazioni

L'art. 74 della Legge Regionale n° 6/2010 (come modificata dalla L.R. 15/2011), prevede al comma 1 bis, che l'installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110/6 T.U.L.P.S., è subordinata al rilascio dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88 dello stesso regio decreto.

In merito a quanto sopra esplicato, giova precisare che la Regione ha indicato che la modifica apportata dalla L.R. n. 11/2015 all'art. 74 della L.R. n. 6 del 2010 ha inteso escludere gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito dalle procedure di SCIA unica prevista per i pubblici esercizi di cui all'art. 69 della legge regionale n. 6 del 2010, in considerazione del fatto che le preminent ragioni di tutela della salute pubblica possono legittimamente portare ad escludere la materia del gioco d'azzardo lecito dalla normativa di semplificazione.

Pertanto, sulla base di quanto stabilito dal comma 1 bis dell'art. 74 della L.R. n. 6 /2010, le autorizzazioni/SCIA per le **nuove** aperture di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, dopo l'entrata in vigore della L.R. n.11/2015, non sono più abilitanti all'esercizio di tutti i giochi leciti, ma sarà necessario il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). Ovviamente la nuova normativa non è retroattiva, quindi sono fatte salve le attività già in essere sulla base di autorizzazioni/SCIA antecedenti al 23 maggio 2015, data di entrata in vigore della L.R. n. 11 del 2015.

Si fa presente che il nuovo decreto direttoriale AAMS sui contingenti numerici del 27 luglio 2011, all'art 3, comma 6 dice che è necessaria, comunque, la licenza ex artt. 86 e 88 TULPS. Il tabacchi con ricevitoria la possiede già, il tabacchi senza ricevitoria dovrà dotarsi di licenza ex art. 86 TULPS (SCIA). La novità apportata dal nuovo decreto sta nel fatto che **anche i semplici esercizi di commercio, edicole e tabacchi senza licenza ex art. 88 TULPS possono installare i giochi di cui all'art. 110 TULPS dato che anche per loro è stato previsto un contingente specifico (prima di tale decreto non era mai stato previsto un contingente per queste tipologie).** Tali esercizi (esercizi di commercio, edicole e tabacchi senza licenza ex art. 88 TULPS) devono quindi presentare la SCIA (in sostituzione della licenza ex art. 86 TULPS) ex art. 110 TULPS di cui sotto.

Per quello che riguarda l'art. 3, comma 3, dove dice dell'attività di gioco riferibile alla concessione già esistente, citando rivendite di tabacchi e ricevitorie, si deve intendere che si riferisca a quegli esercizi (tabacchi) che comunque sono anche raccoglitori di scommesse.

SALE da GIOCO e SALE PUBBLICHE da GIOCO

Le autorizzazioni

Il rilascio di autorizzazione per **sala giochi** rientra nella fattispecie del silenzio-assenso previsto dall'art. 20 della legge 241/90 e successive modifiche. Chi intende aprire una sala giochi o da biliardo deve far richiesta al Comune. Trascorsi 60 giorni senza l'emissione da parte dell'autorità di alcun provvedimento di diniego, la domanda è considerata accolta.

Per ottenere il nulla-osta è necessario presentare una documentazione in cui si attesta la conformità degli apparecchi alle norme vigenti, l'installazione su ciascun esemplare di un dispositivo di sicurezza idoneo a garantire l'immodificabilità delle caratteristiche e delle modalità di funzionamento nonché della distribuzione dei premi. È necessario inoltre ottenere preventivamente il nulla-osta sanitario per la destinazione dell'ambiente all'uso di sala giochi.

Comprendono esclusivamente i giochi di cui all'art 110 comma 7 lettere **a) e c)** del T.U.L.P.S. e comma 6 lettera **a) New Slot:**

ART 110 comma 7 lett. a):

- ✓ Sono privi di video, dispositivi a rulli, a led e ottici;
- ✓ La modalità di gioco si basa sull'abilità del giocatore;
- ✓ Attivabili unicamente con monete di valore non superiore ad 1 €;
- ✓ I premi consistono nell'erogazione di piccola oggettistica visibile al giocatore e non consentono accumuni di punteggio;
- ✓ Sono identificabili attraverso un codice apposto su supporto;

- ✓ Sono dotati di scheda esplicativa e registro manutenzioni;
- ✓ Non sono ammessi: il gioco del poker, roulette, 21, sette e mezzo, dadi, black jack, chemin de fer, baccarat e altri giochi d'azzardo di cui al comma 5 dell'art 110 T.U.L.P.S., ne giochi che ne riproducano le regole fondamentali.
- ✓ Non sono ammessi contenuti osceni o violenti.

ART. 110 comma 7 lett. c):

- ✓ Il costo per partita può essere superiore a 0.50 cent.;
- ✓ Dispongono di una scheda di gioco e sono basate sull'abilità del giocatore;
- ✓ Possono essere multi postazione ed avere dispositivi periferici per l'interazione;
- ✓ Sono privi di dispositivi a rulli, led e ottici;
- ✓ Non prevedono vincite di qualsiasi natura e non prevedono l'accumulo di punteggio.
- ✓ Identificabili con codici e dotati di scheda esplicativa e di registro manutenzioni;
- ✓ Non sono ammessi: il gioco del poker, roulette, 21, sette e mezzo, dadi, black jack, chemin de fer, baccarat e altri giochi d'azzardo di cui al comma 5 dell'art 110 TULPS, ne giochi che ne riproducano le regole fondamentali.
- ✓ Non sono ammessi contenuti osceni o violenti

ART. 110 comma 6 lett. a): NEW SLOT

- ✓ a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

Chi intende aprire una **sala pubblica da gioco** di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S. deve far richiesta al Questore. Le sale pubbliche da gioco possono includere oltre alle New Slot, anche le VLT Video Lottery Terminal; tali ultimi apparecchi, contemplati dall'art 110 comma 6 lettera a) T.U.L.P.S.

ART 110 comma 6 lett. b): VLT

- ✓ b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
 - 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
 - 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
 - 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
 - 4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
 - 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
 - 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera

La Prevenzione Incendi

Per quanto attiene una più dettagliata spiegazione in merito alle procedure inerenti la semplificazione circa la normativa per la prevenzione degli incendi, si rimanda la lettura al capitolo Spettacoli e Trattenimenti, ma va evidenziato che nella tabella allegata al D.P.R. 151/2011, non vengono incluse le sale giochi, che però si presume possano essere inserite invece nelle attività di trattenimento in genere pertanto, di seguito vengono elencate le tabelle riferite alle singole attività che devono ottemperare alle norme di cui sopra:

Tabella categoria B:

- Locali di intrattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, fino a 200 persone, ovvero di superficie linda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. (sono escluse le manifestazioni temporanee di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico)

Tabella categoria C:

- Oltre ai limiti di cui sopra per i locali di intrattenimento in genere ecc. oltre 200 persone

A Milano per le sale giochi e le sale da biliardo il limite orario massimo giornaliero è di 14 ore: dalle ore 10.00 alle ore 01.00. I titolari sono tenuti all'esposizione al pubblico del cartello orario.

Sale da gioco in Circoli privati

Lo svolgimento di giochi leciti o l'allestimento di sale da biliardo nei Circoli privati non prevede il rilascio di alcuna licenza. Se però sono presenti anche video-giochi è necessario munirsi preventivamente del nulla-osta dell'Amministrazione Finanziaria. Resta il divieto di effettuare il gioco d'azzardo, mentre è consentito lo svolgimento di tutti i giochi leciti elencati nella tabella prevista dall'art. 110 T.U.L.P.S. Va precisato infine che se il Circolo si rivela attività imprenditoriale a tutti gli effetti trasformando di fatto lo stesso circolo in un pubblico esercizio, a carico del titolare dovranno essere contestate tutte le violazioni previste per colui che apre una sala giochi aperta al pubblico non autorizzata.

Le disposizioni relative al numero di apparecchi installabili di cui al D.D. 27.7.2011, si applicano per i circoli privati unicamente alla superficie destinata alla attività ed al tipo di somministrazione.

I minori

Sulle licenze viene sempre posta la prescrizione che vieta l'ingresso nelle sale giochi ai minori di anni 18 o 16 o 14, a seconda del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e dei giochi ai quali si riferisce.

I videogiochi

I videogiochi, i flipper e le slot-machine

La Legge finanziaria 2006, n. 266 del 23/12/2005 art. 1-525° comma e seguenti, ha sostituito ulteriormente parte dell'art. 110 del T.U.L.P.S., stabilendo che i suddetti apparecchi o congegni sono considerati d'azzardo quando hanno insita la scommessa o consentono vincite puramente affidate al caso di un qualsiasi premio in denaro o in natura superiore a € 100,00. Non sono considerate d'azzardo le macchine vidimatiche per il gioco del Totocalcio, del Lotto, dell'Enalotto e del Totip.

In particolare, gli apparecchi di cui all'art. 110-6° comma così come rinnovellato, sono stati suddivisi come segue:

Lettera a): New Slot

- collegati alla rete telematica;
- attivabili anche mediante apposito strumento di pagamento elettronico definiti con apposito provvedimento
- costo della singola partita non superiore a 1 euro;
- durata della partita non inferiore a 4 secondi;
- divieto di riproduzione, anche parziale, delle regole fondamentali del gioco del poker;

- distribuzione delle vincite in denaro, ciascuna di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina subito dopo la conclusione del gioco ed esclusivamente in monete metalliche. La norma stabilisce inoltre che le vincite computate, in modo non predeterminabile, in un ciclo complessivo di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 % delle somme giocate.

Lettera b): VLT

- facenti parte della rete telematica;
- che si attivano in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa.

L'utilizzo degli apparecchi di cui al comma 6° è vietato ai minori di anni 18. Tali apparecchi non possono riprodurre in toto od in parte il gioco e le regole fondamentali del poker.

Sono leciti i giochi elettromeccanici la cui vincita consista in prodotti di piccola oggettistica di modesto valore economico con annesso gioco di abilità (gru magnetiche o elettriche) il cui costo della partita non deve essere superiore a € 1,00 ed il valore del premio non deve esserne superiore a venti volte. (*7° comma lettera a*). Rientrano nella categoria degli apparecchi elettromeccanici, previsti dall'art. 110-7° comma lettera a) così come descritti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 8.11.2005 art. 2: quelli a funzionamento con modalità elettromeccaniche con la presenza di componenti elettroniche che azionano dispositivi meccanici per l'esecuzione del gioco.

La sola presenza di dispositivi utilizzati dal giocatore per interagire con l'apparecchio (pulsanti, joystick ecc.) nonché quelli di erogazione dei premi non qualifica l'apparecchio come elettromeccanico.

Conseguentemente tali apparecchi:

- sono privi di video e di altri strumenti per visualizzare immagini inerenti al gioco;
- sono privi di dispositivi a rulli, rulli virtuali ovvero di dispositivi a led od ottici, inerenti alle fasi di gioco;
- si basano su modalità di gioco tramite le quali il giocatore esprime la sua abilità;
- sono attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche di valore prefissato non superiore ad un euro per ciascuna partita;
- distribuiscono, direttamente ed immediatamente dopo la conclusione della partita tramite dispositivi di erogazione, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica contenuti all'interno dell'apparecchio di gioco e visibili dal giocatore, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie;
- non consentono l'accumulo di punti tramutabili in crediti a favore del giocatore per prolungamenti o ripetizioni di partite ovvero usufruibili in partite successive;
- prevedono meccanismi i quali rendano impossibile l'alterazione, sotto qualsiasi forma, delle memorie elettroniche o delle componenti meccaniche che determinano il funzionamento, le modalità di gioco od il suo risultato; tali meccanismi devono prevedere il blocco del funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, l'impiego di dispositivi che impediscano l'accesso alla memoria e ne segnalino le manomissioni, anche solo tentate;
- non devono prevedere meccanismi di qualsiasi natura diversi dai comandi a disposizione del giocatore per l'effettuazione del gioco che possano influenzare, anche indirettamente, l'andamento del gioco stesso, il relativo punteggio e l'erogazione dei premi;
- devono essere identificabili attraverso il codice apposto su un supporto dotato di caratteristiche che assicurino l'inalterabilità, posizionato all'esterno dell'apparecchio o, in alternativa, all'interno in modo visibile dall'esterno;
- sono accompagnati dalla scheda esplicativa e dal registro delle manutenzioni;

Per tali apparecchi non sono ammessi:

- il gioco del poker o giochi che riproducano, anche in parte, le sue regole fondamentali;
- roulette, ventuno, sette e mezzo, dadi in tutte le forme, black jack, chemin de fer, baccarat e altri giochi d'azzardo di cui all'art. 110 comma 5° del T.U.L.P.S. o giochi che riproducano, anche in parte, le loro regole fondamentali;
- giochi di contenuto ritenuto osceno o violento.

Requisiti obbligatori degli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, lettera c) del T.U.L.P.S.

Gli apparecchi in questione, il cui costo per partita può essere superiore a 0,50 euro:

- dispongono di una scheda di gioco;
- prevedono modalità di gioco basate esclusivamente sull'abilità del giocatore;
- possono consentire il gioco in contemporanea tra più giocatori attraverso apparecchi multi postazione;
- possono prevedere dispositivi periferici utilizzabili dal giocatore per interagire con l'apparecchio;
- sono privi di dispositivi a rulli, rulli virtuali ovvero di dispositivi a led od ottici, atti a visualizzare fasi di gioco;
- non prevedono la distribuzione di premi o l'erogazione di vincite di qualsiasi natura;
- non consentono la ripetizione della partita né l'accumulo di punti tramutabili in crediti a favore del giocatore per ripetizione di partite ovvero usufruibili in partite successive;
- prevedono meccanismi i quali rendano impossibile la modifica, eseguita in modo non conforme a quanto previsto all'art. 4, comma 1, lettera i) del D.M. 8.11.2005, delle memorie elettroniche o delle componenti meccaniche che determinano il funzionamento, le modalità di gioco od il suo risultato; tali meccanismi devono prevedere il blocco del funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria e ne segnalino le manomissioni, anche solo tentate;
- possono prevedere meccanismi per l'aggiornamento, anche a distanza, delle memorie elettroniche, da effettuare con le modalità descritte nella scheda esplicativa di cui all'art. 4, comma 1, lettera i) del D.M. 8.11.2005, subordinatamente all'esecuzione, con esito positivo, della verifica di cui all'art. 7, comma 2 dello stesso Decreto Ministeriale, in tutti i casi in cui si modifichi il «codice eseguibile» del software di gioco;
- non devono prevedere meccanismi di qualsiasi natura, diversi dai comandi a disposizione del giocatore, per l'effettuazione del gioco che possano influenzare, anche indirettamente, l'andamento del gioco stesso ed il relativo punteggio;
- devono essere identificabili attraverso il codice identificativo apposto su un supporto dotato di caratteristiche che assicurino l'inalterabilità, posizionato all'esterno dell'apparecchio o, in alternativa, all'interno in modo visibile dall'esterno;
- sono accompagnati dalla scheda esplicativa, dal registro delle manutenzioni;

Per gli apparecchi di cui al presente articolo non sono ammessi:

- il gioco del poker o comunque giochi che riproducano, anche in parte, le sue regole fondamentali;
- giochi quali roulette, ventuno, sette e mezzo, dadi in tutte le forme, black jack, chemin de fer, baccarat e altri giochi d'azzardo di cui all'art. 110, comma 5 del T.U.L.P.S. o che, comunque, riproducano, anche in parte, le loro regole fondamentali;
- giochi contenenti immagini o altri contenuti ritenuti osceni o violenti.

Per ogni modello di apparecchio, i produttori o gli importatori predispongono, sia in forma cartacea che elettronica (CD o DVD) la scheda esplicativa.

Per ciascun apparecchio deve essere predisposto e conservato il registro delle manutenzioni, unitamente alla scheda esplicativa in forma cartacea.

Per tali giochi [previsti dall'art. 110 comma 7° lettere a) e c)] esternamente a ciascun apparecchio devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana:

- il costo della partita;
- le regole del gioco;
- l'età minima del giocatore, consigliata per l'utilizzo del gioco.

Per gli apparecchi già in funzione si devono adeguare entro 6 mesi dall'adozione del Decreto (25.11.2005) e in pari data decadono i relativi nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio.

Disposizioni Comuni

Ciascun apparecchio automatico da gioco di cui all'art. 110 comma 6° lettera a) e 7° e del T.U.L.P.S. installato in luogo pubblico o aperto al pubblico, deve essere munito di copia del **nulla osta** rilasciato dall'Amministrazione delle Finanze (A.A.M.S.) che ne attesti la conformità alla legge e deve essere identificato con un numero progressivo e accompagnato da un'apposita scheda esplicativa delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità di funzionamento, distribuzione dei premi e dei dispositivi di sicurezza. I titoli autorizzatori per i congegni e gli apparecchi devono essere apposti su ogni apparecchio.

Il nuovo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 2011/30011/giochi/UD del 27 luglio 2011,

che ridisegna il numero dei giochi che possono essere installati nelle attività, definisce in maniera puntuale le attività stesse e le modalità:

Punti vendita con attività di gioco esclusivo:

- agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi;
- negozi di gioco di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006 n. 223 (per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori);
- sale bingo;
- esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.
- sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito.

Punti vendita assimilabili a gioco esclusivo con attività di somministrazione:

- dall'insegna risulti chiaramente la destinazione commerciale all'attività di gioco, e l'eventuale riferimento all'attività di somministrazione non risulti autonomo rispetto all'attività di gioco;
- l'accesso all'area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l'offerta di gioco;
- l'area di somministrazione non sia situata immediatamente dopo aver varcato l'ingresso al locale;
- l'attività di somministrazione avvenga esclusivamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa.

Punti vendita gioco non esclusivo: Sono soggetti all'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art 86 T.U.L.P.S.

- Bar ed esercizio assimilabile;
- Ristorante ed esercizio assimilabile;
- Stabilimento balneare;
- Albergo o esercizio assimilabile;
- Edicole;
- Ogni altro esercizio commerciale o pubblico diverso da quelli di cui sopra e i circoli privati, nonché altre aree aperte al pubblico, autorizzate ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S., purché ne sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi, ne sia garantita la Sorvegliabilità e sia identificata la titolarità, ai fini della determinazione delle responsabilità, ai sensi della normativa vigente.

Qualora un punto di vendita sia riconducibile in una o più delle categorie di cui sopra, si applicano i parametri numerici quantitativi riferiti alla tipologia che consenta l'installazione del maggior numero di apparecchi.

Ai fini di poter installare apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni per i suddetti punti di vendita è comunque necessario il possesso di una delle licenze previste dagli artt. 86 o 88 del T.U.L.P.S.

Per poter installare gli apparecchi, in attività diverse da quelle previste dagli artt. 86 o 88 T.U.L.P.S. (es tabaccherie) è necessaria la presentazione di una S.C.I.A. al S.U.A.P. che provvederà successivamente all'inoltro agli uffici competenti della Questura.

Il numero di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. installabili è previsto in relazione alle diverse tipologie di punti di vendita, nonché all'estensione della superficie del punto di vendita, non considerando come superficie utile ai fini del contingentamento quella adibita a magazzini o luoghi di lavorazione, secondo quanto previsto nella seguente tabella:

Tipologia punto vendita	Numero apparecchi installabili 110 comma 6 lettera a)	N°apparecchi installabili 110 co. 6 lettera b)
Punti di vendita con attività di gioco esclusiva e punti di vendita esclusiva	Fino a n. 4 apparecchi in esercizi con superficie fino a 20 mq , <i>(purché nel rispetto di quanto previsto dai</i>	<u>Da 50 a 100 mq:</u> 30 VLT; <u>Tra 101 e 300 mq:</u> 70 VLT;

assimilabili a quelli con attività di gioco esclusiva	<i>regolamenti e dalle convenzioni con AAMS per altre forme di gioco).</i> Oltre i 20 mq, n. 1 apparecchio ogni ulteriori 5 mq della superficie del punto di vendita, sino ad un massimo di 75.	<u>Oltre 300 mq:</u> 150 VLT
Punti di vendita come le sale scommesse ma aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici nonché rivendite di tabacchi e ricevitorie lotto	Fino a n. 2 apparecchi in esercizi <u>con superficie fino a 10 mq</u> , e fino a n. 4 in esercizi <u>con superficie fino a 20 mq</u> . (purché nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti e dalle convenzioni con AAMS per altre forme di gioco). Oltre i 20 mq, n. 1 apparecchio ogni ulteriori 10 mq della superficie del punto di vendita, sino ad un massimo di 8.	
Tipologia punto vendita	Numero apparecchi installabili 110 comma 6 lettera a)	N° apparecchi installabili 110 co. 6 lettera b)
Punti di vendita aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici come i: bar, ristoranti ed esercizi assimilabili, edicole ed ogni altro esercizio commerciale come indicato nell'apposito spazio	Fino a n. 2 apparecchi in esercizi con superficie fino <u>a 15 mq</u> , e fino a n. 4 in esercizi <u>con superficie fino a 30 mq</u> . (purché nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti e dalle convenzioni con AAMS per altre forme di gioco). Oltre i 30 mq , un numero massimo di 6 apparecchi in esercizi <u>con superficie fino a 100 mq</u> , ed un numero massimo di 8 apparecchi in esercizi <u>con superficie oltre i 100 mq</u>	
Punti di vendita aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici come gli: stabilimenti balneari e alberghi o esercizi assimilabili	Fino ad un massimo di 10 apparecchi	

Gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 del T.U.L.P.S., non possono, in alcun caso, essere installati nei punti di vendita citati nella seguente tabella, qualora gli stessi si trovino all'interno di luoghi di cura, istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto.

MODIFICHE NORMATIVE IN ATTO

Rispetto all'attuale classificazione degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, in particolare SLOT e VLT, a partire dalla Legge Finanziaria 2018 è iniziato un iter procedimentale volto alla dismissione degli attuali

apparecchi AWP (SLOT) in favore di nuovi apparecchi AWPR.

La Legge di bilancio 2019 (L 145/2018) al **comma 1098** prevede che le autorizzazioni per gli attuali apparecchi da gioco AWP (SLOT) non possano più essere rilasciate “dopo il 31 dicembre 2019” e tali apparecchi sarebbero dovuti essere dismessi entro il “31 dicembre 2020”. Tale comma proroga di un anno le precedenti scadenze. I commi dal 1095 al 1097 stabiliscono la proroga delle attuali concessioni del Superenalotto (fino al 30 settembre 2019), del Bingo (al 31 dicembre 2019) e delle scommesse sportive (al 31 dicembre 2019). Il Comma 569 del provvedimento prevede che “al fine di rendere effettive le norme degli enti locali che disciplinano l’orario di funzionamento degli apparecchi”, **a partire dal 1° luglio 2019 Comuni ed Enti locali potranno rivolgersi all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per verificare l’effettiva applicazione delle ordinanze emanate sulle limitazioni degli orari da gioco** relative agli apparecchi da intrattenimento. Una possibilità in precedenza limitata alla sole Videolottery (VLT), mentre per quanto concerne le slot machine (AWP) la disposizione è rimandata all’effettiva introduzione delle AWPR, le slot di nuova generazione a controllo remoto.

L’articolo 25 del DL 119/2019 proroga ulteriormente l’introduzione dei nuovi apparecchi AWPR. Le autorizzazioni per le attuali slot machine (AWP) non potranno essere più rilasciate “decorsi nove mesi” dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale recante le regole tecniche di produzione dei nuovi apparecchi AWPR, slot di nuova generazione a controllo remoto. Anche la dismissione degli attuali apparecchi AWP è prorogata: il termine ultimo è fissato al dodicesimo mese successivo alla data di pubblicazione del decreto sopra citato.

L’articolo 27 istituisce il Registro Unico degli Operatori del gioco pubblico presso ADM, a decorrere dall’esercizio finanziario 2020; l’iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo all’esercizio di attività legate al gioco pubblico, è disposta e rinnovata annualmente da ADM, previa verifica di specifici requisiti.

Il D.L. 124/2019 autorizza la costituzione di un fondo di importo non superiore ad € 100.000 annui da destinare alle operazioni di gioco ai fini di controllo da parte di “agenti sotto copertura” (personale ADM), per prevenire il gioco da parte dei minori (oltre all’introduzione della tessera sanitaria per l’accesso ad apparecchi AWP), l’esercizio abusivo del gioco nonché l’evasione fiscale. Tale facoltà è estesa anche a Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza.

Il D.L. 4/2019 introduce altresì una specifica e nuova sanzione per chiunque produca, distribuisca, installi o comunque metta a disposizione in luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie apparecchi destinati a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale non rispondenti alle caratteristiche del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza. Per tale fattispecie è prevista una sanzione amministrativa pecunaria da € 5000.00 ad € 50.000.00 per ciascun apparecchio e la chiusura dell’esercizio da 30 a 60 giorni.

L’art 9 quater del DL 87/2018 stabilisce che l’accesso a SLOT e VLT sia consentito esclusivamente mediante inserimento della tessera sanitaria

La **Legge 160/2019** (Legge di Bilancio 2020) al comma 727 prevede che “entro il 31 dicembre 2020” sia indetta gara per affidare le seguenti concessioni:

- 200mila AWPR (attualmente denominate AWP, vedi sopra): il 24% in meno rispetto alle attuali 263mila AWP presenti sul territorio nazionale
- 50mila VLT (Videolottery): il 12% in meno rispetto alle attuali 57mila
- 35mila diritti per l’esercizio di punti vendita presso bar e tabacchi, in cui è possibile collocare le AWPR.
- 2.500 diritti per l’esercizio di sale in cui è possibile collocare gli apparecchi AWPR e VLT.
- 40 diritti per poter offrire gioco a distanza (cd. “gioco online”)

Il Comma 729 specifica che le concessioni di cui al comma 727 hanno durata di nove anni, non rinnovabile.

*Per effetto dell'emergenza legata al Covid-19 il cd. **Decreto Cura Italia (n.18 del 2020)** ha disposto all'articolo 69 la proroga dei termini per l'indizione, da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, della gara per le concessioni in materia di apparecchi da intrattenimento e gioco a distanza, la proroga di 6 mesi dei termini per l'indizione di gare per le scommesse e il Bingo, del termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco e per l'entrata in vigore del Registro unico degli operatori del gioco pubblico.*

*La Legge di Bilancio 2021 (**n.178 del 30 dicembre 2020**) proroga le concessioni delle sale Bingo al 31 marzo 2023 (articolo 1, comma 1130)*

*Sempre per effetto dell'emergenza Covid-19 il cd. **Decreto Agosto (n.104 del 2020)** ha disposto (**articolo 101**) la proroga dei termini degli adempimenti tecnico-organizzativi ed economici previsti dall'aggiudicazione della gara indetta per la concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale.*

Apparecchiature negli Esercizi Pubblici connesse a reti telematiche

L'art. 7 comma 3 quater del Decreto Legge 13 settembre 2012 n° 158 prevede che fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari online, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.

Le sanzioni sono irrogate dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – area monopoli, territorialmente competente; per i soggetti con sede all'estero è competente l'ufficio dei monopoli del Lazio.

Legge Regionale n. 8/2013, “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico”

La Legge Regionale 8/2013, modificata dalla Legge Regionale 11/2015 (in vigore dal 23.05.2015) reca delle disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito, nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie. Stabilisce, inoltre, misure volte a contenere l'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco d'azzardo lecito sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sul governo del territorio.

Il dispositivo normativo in argomento prevede che per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da GAP, è vietata la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 (New Slot e VLT), in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori. Il comune può individuare altri luoghi sensibili, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 bis, della legge regionale 11 marzo 2005, n.12 (Legge per il governo del territorio), in cui si applicano le disposizioni di cui al punto precedente, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti sopra descritti, sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. A seguito della modifica normativa introdotta dalla L.R. 11/2015, si deve intendere come nuova installazione il collegamento degli apparecchi, quali le New Slot e le VLT (art. 110 comma 6 lettere a) e b) del T.U.L.P.S.), alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data successiva alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale del 28.1.2014, relativa alla determinazione della distanza da luoghi sensibili avvenuta il 24.1.2014.

Sono equiparati alla nuova installazione:

- a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
- b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o

- risoluzione del contratto in essere;
- c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.

È comunque sempre ammessa, nel corso di validità del contratto per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito già installati, la sostituzione dei medesimi per vetustà o guasto;

Non potrà nemmeno, in caso del trasferimento dell'azienda, installare gli apparecchi elettronici, benché siano gli stessi siano stati già precedentemente installati in altro luogo. Ovviamente ciò a meno che il nuovo esercizio si trovi ad una distanza superiore ai 500 metri dai luoghi sensibili ovvero il trasferimento dell'attività avvenga nella medesima via e numero civico (FAQ Regione Lombardia)

È altresì vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco d'azzardo lecito, che si ponga in contrasto con l'articolo 7, commi 4, 4 bis e 5 del D.L. 158/2012 che si rammenta già prevede che siamo vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori e nei trenta minuti precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse.

È altresì vietata, in qualsiasi forma, la pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori. Sono anche vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet nei quali si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi:

- a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica;
- b) presenza di minori;
- c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco, nonché dell'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione ai sensi della legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti di raccolta dei giochi. La pubblicità dei giochi che prevedono vincite in denaro deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, deve essere indicata la percentuale storica per giochi similari.

È stato anche introdotto l'obbligo di indicare su ogni apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 (New Slot e VLT) in modo che risulti chiaramente leggibile:

- a) la data del collegamento alle reti telematiche;
- b) la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi.

Viene anche introdotta la sanzione prevista per tale inosservanza. La medesima disposizione sanzionatoria si applica anche nell'ipotesi in cui sia stata indicata una data non veritiera di collegamento alle reti telematiche.

Per quanto concerne la nuova installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 in violazione della distanza determinata con la deliberazione della Giunta regionale, questa comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di 15.000 euro per ogni apparecchio e la chiusura del medesimo mediante sigilli da rimuovere in caso di ricollocazione nel rispetto della distanza.

La sanzione pertanto dovrà essere erogata per ogni singolo apparecchio.

Per quanto riguarda l'eventuale effrazione dei sigilli, è' opportuno evidenziare che la Corte di Cassazione a Sezioni Riunite Penali con la Sentenza del 10/02/2010 (Ud. 26/11/2009 n. 5385, ha stabilito il principio che il sigillo si configura come un mezzo di portata generale destinato a rafforzare la protezione delle cose che l'autorità giudiziaria o amministrativa è autorizzata dalla legge a rendere indisponibili per il perseguitamento dei suoi compiti istituzionali. Sicché, le finalità indicate dall'art. 349 C.P. non sono di per sé escluse dalla eventuale compresenza di fini ed obiettivi ulteriori rispetto alla conservazione o alla identità della cosa. Va quindi affermato il principio di diritto che il reato di cui all'art. 349 C.P. è configurabile anche quando la condotta tipica abbia riguardo a sigilli apposti per impedire l'uso illegittimo della cosa.

Corsi di Formazione per i Gestori delle Sale da Gioco

Con la D.G.R. 31 ottobre 2014 - n. X/2573, recante le disposizioni relative alle modalità di formazione dei gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito, in attuazione dell'art. 9, comma 1, della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 è stato stabilito che tutti i gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito devono adeguarsi all'obbligo formativo entro 12 mesi dalla data della sua pubblicazione sul BURL avvenuta il 4.11.2014; altresì ha stabilito che per i nuovi gestori, l'obbligo formativo deve essere assolto entro 6 mesi dalla data di installazione delle apparecchiature.

Regione Lombardia ha inoltre approvato le modalità di attivazione dei corsi di aggiornamento obbligatori a cadenza triennale. La delibera n. 7443 del 28 novembre 2017 precisa che:

- al fine dell'iscrizione al corso di aggiornamento è **necessario avere frequentato il corso di formazione obbligatorio di 4 ore** e aver acquisito l'attestato di competenza regionale.
- la **durata del corso di aggiornamento è pari a 2 ore**; è prevista una **prova finale**, al superamento della quale viene rilasciato un **attestato di competenza regionale**.
- il costo a carico del singolo partecipante non può essere superiore a 50,00 euro, Iva esclusa tutti i gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito sono obbligati a frequentare, con esito positivo, **un corso di aggiornamento ogni tre anni**. Il triennio decorre dalla data apposta sull'attestato di competenza regionale.
- per non incorrere in sanzioni amministrative (da 1.000 a 5.000 euro), il gestore dovrà frequentare il corso di aggiornamento **nel corso dell'anno solare di scadenza dei tre anni** (per esempio, un gestore che ha concluso il corso obbligatorio il 15 giugno 2015 dovrà frequentare il corso di aggiornamento a partire dal 1° gennaio 2018 ed entro il 31 dicembre 2018).
- in via transitoria, l'obbligo formativo deve essere assolto entro il 30 giugno 2018 per i soli gestori che hanno concluso con esito positivo i corsi obbligatori entro il 31 dicembre 2014.
- i **nuovi gestori** che installano apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito devono prima frequentare il corso di formazione obbligatorio nei termini in cui è stato regolamentato dalla delibera n. 2573 del 31 ottobre 2014, entro sei mesi a decorrere dalla data di installazione delle apparecchiature.

La D.G.R. n. 7443 del 2017 conferma che i corsi di aggiornamento possono essere organizzati esclusivamente dagli **Enti accreditati ai servizi formativi** in Regione Lombardia.

D.G.R. 24 gennaio 2014 n. X/1274. Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito.

La Giunta Regionale ha approvato il provvedimento di cui sopra e l'Allegato A) denominato «Distanza dai luoghi sensibili» per la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931, in attuazione dell'art. 5, comma 1, della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8», che ne costituisce parte integrante e quindi il provvedimento si applica a tutte le nuove installazioni di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931, effettuate dopo la sua pubblicazione sul BURL avvenuto il 28 gennaio 2014.

Si ritiene opportuno riportare integralmente le disposizioni inserite nel provvedimento regionale:
“DISTANZA DAI LUOGHI SENSIBILI PER LA NUOVA INTRODUZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO DI AZZARDO LECITO DI CUI ALL'ART. 110 COMMA 6 DEL T.U.L.P.S., IN ATTUAZIONE DELL'ART. 5, COMMA 1, DELLA L.R. 21 OTTOBRE 2013, N. 8”;

1. PRINCIPI.

1. Le determinazioni che seguono si informano ai seguenti principi:
 - a) tutela dei minori;
 - b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di:
 - b1) contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione della prevenzione del gioco d'azzardo patologico;
 - b2) contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi derivanti dal fenomeno della sindrome da gioco patologico e dall'effetto che questi potrebbero avere nel contesto familiare;
 - c) tutela della sicurezza urbana, della salute e della quiete della collettività;
2. La distanza massima per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito nei locali, viene stabilita inoltre tenendo conto della prossimità dei locali dove si gioca ai luoghi c.d. sensibili, e della loro destinazione d'uso.

2. DEFINIZIONI:

- 1). Per “Apparecchi per il gioco di azzardo lecito” si intendono quelli di cui all'art. 110 commi 6 del regio decreto 18.06.1931 n. 773 (New Slot e VLT) “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”.
- 2). “Luoghi sensibili” sono:
 - a) istituti scolastici di ogni ordine e grado,
 - b) luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose di cui all'articolo 70, commi 1 e 2, della L.R. 11 marzo

- 2005, n.12, “Legge per il governo del territorio”, ivi comprese le strutture di cui all’articolo 71 della medesima legge regionale;
- c) impianti sportivi,
 - d) strutture residenziali o semiresidenziali di cui all’articolo 1, comma 2 della l.r. 12 marzo 2008, n. 3, operanti in ambito sanitario o socio - assistenziale,
 - e) strutture ricettive per categorie protette,
 - f) luoghi di aggregazione giovanile,
 - g) oratori;
3. Per “nuova installazione” di apparecchi per il gioco di azzardo lecito si intende la prima installazione di apparecchi da gioco oppure l’installazione di apparecchi ulteriori rispetto a quelli già detenuti lecitamente.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti determinazioni si applicano a tutte le nuove collocazioni di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110, comma 6 del regio decreto n. 773 del 1931, effettuate dopo la pubblicazione sul BURL del provvedimento di cui il presente Allegato A) costituisce parte integrante.

4. DETERMINAZIONE DELLA DISTANZA.

1. Non è ammessa la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in locali che si trovino entro la distanza di 500 metri dai luoghi sensibili come sopra definiti.
2. Tale distanza è calcolata autonomamente dai Comuni considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile, ovvero un raggio di 500 metri dall’ingresso considerato come principale.

5. ESCLUSIONE.

1. Sono esclusi dalle presenti determinazioni gli apparecchi già installati lecitamente dai titolari di esercizi commerciali o altre aree aperte al pubblico, prima della data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di cui il presente Allegato A) costituisce parte integrante.
2. Sono esclusi altresì gli apparecchi di cui al comma che precede, che successivamente alla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di cui il presente Allegato A) costituisce parte integrante, siano oggetto di sostituzione per ragioni tecniche o di vetustà.

Regolamento Regionale 16 dicembre 2014 n. 5

Sul B.U.R.L. n° 51 del 19 dicembre 2014, è stato pubblicato il regolamento per l’accesso alle aree e ai locali per il gioco d’azzardo lecito, che disciplina i criteri, regole tecniche, relative modalità attuative, forme di controllo per l’introduzione di un sistema di regolazione per l’accesso:

- a) alle aree dedicate all’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito accessibili direttamente dall’utenza in numero superiore a tre;
- b) ai locali destinati a sala da gioco d’azzardo lecito.

Ai sensi del regolamento si deve intendere:

- a. per «gestore»: il titolare dell’esercizio, anche con diversa attività prevalente, in cui sono installati gli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito o, in caso di sua assenza, il soggetto responsabile dell’attività;
- b. per «aree dedicate all’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo»: gli spazi destinati agli apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e allo stazionamento del giocatore all’interno di esercizi con diversa attività prevalente;
- c. per «locali destinati a sala da gioco d’azzardo lecito»: i locali allestiti specificatamente per l’esercizio del gioco d’azzardo lecito mediante l’installazione di apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Nei locali destinati a sala da gioco d’azzardo lecito l’accesso, vietato ai minori di anni diciotto, deve avvenire mediante esibizione di un documento di identità.

Negli esercizi diversi da quelli di cui sopra, deve essere individuata un’unica area dedicata all’installazione degli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in modo da garantire la visibilità e Sorvegliabilità da parte del gestore. L’area, accessibile in modo da non arrecare disturbo o intralcio agli avventori, al normale funzionamento dei locali, alla sicurezza e quiete pubblica, deve essere chiaramente riconoscibile e delimitata con colonnine a nastro o corda.

In questa area le finestre non devono essere oscurate e gli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito devono essere posti in posizione frontale l’uno rispetto all’altro.

È vietata l’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito all’esterno dei locali.

I gestori devono esporre all'interno dei locali, in maniera ben visibile al pubblico, il materiale informativo reso disponibile dalla Regione tramite le A.T.S., finalizzato ad evidenziare i rischi correlati al gioco ed a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza accreditati per le persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico, nonché il decalogo delle azioni sul gioco sicuro e responsabile.

I gestori devono esporre all'ingresso e all'interno dei locali, in maniera ben visibile al pubblico, il divieto di utilizzo, per i minori di anni diciotto, degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito.

I gestori degli esercizi con diversa attività prevalente sono tenuti a chiedere l'esibizione di un documento di identità qualora la maggiore età del giocatore non sia manifesta.

Sanzioni previste dalla Legge Regionale 8/2013

La nuova installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 in violazione della distanza determinata con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di 15.000 euro per ogni apparecchio e la chiusura del medesimo mediante sigilli da rimuovere in caso di ricollocazione nel rispetto della distanza.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento regionale 16 dicembre 2014, n. 5 (Regolamento per l'accesso alle aree e ai locali per il gioco d'azzardo lecito, in attuazione dell'art. 4, comma 10, della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 500 a un massimo di 5.000 euro.

Fatte comunque salve le sanzioni previste dai commi 1 e 1 bis, la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 5, comma 6 bis, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di 500 euro. La medesima sanzione si applica anche nell'ipotesi in cui sia stata indicata una data non veritiera di collegamento alle reti telematiche di cui all'articolo 5, comma 1 bis.

L'inosservanza delle disposizioni riferite all'attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco d'azzardo lecito, che si ponga in contrasto con l'articolo 7, commi 4, 4 bis e 5 del D.L. 158/2012, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.

La mancata partecipazione ai corsi di formazione obbligatoria per i gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.

Ordinanza Sindacale n° 63 del 15.10.2014 (modificata dall'O.S. 65/2014) Disciplina comunale delle sale giochi di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S. e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro.

Con l'Ordinanza Sindacale di cui sopra, sono stati disciplinati gli orari di esercizio delle sale giochi (ex art. 86 T.U.L.P.S.) e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco) autorizzati ex artt. 86 e 88 T.U.L.P.S., così come sotto indicato:

ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATI EX ART. 86 T.U.L.P.S.

- L'orario di esercizio delle sale giochi autorizzate dal Comune ex art. 86 del T.U.L.P.S., è fissato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00 di tutti i giorni, festivi compresi, con l'esclusione delle sale biliardo e le sale bowling, in ragione della loro natura di attività prevalentemente sportiva.
- gli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., collocati nelle sale biliardo e bowling, seguono comunque gli orari di funzionamento stabiliti con l'ordinanza sindacale n. 63/2014 di cui al punto che segue.

ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO CON VINCITA IN DENARO, DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6, DEL T.U.L.P.S., R.D. N. 773/1931, COLLOCATI IN ALTRE TIPOLOGIE DI ESERCIZI (commerciali, locali o punti di vendita del gioco)

- a. Autorizzati ex art. 86 T.U.L.P.S. (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, ricevitorie lotto, esercizi commerciali, ecc.)
- b. Autorizzati ex art. 88 T.U.L.P.S. (agenzie di scommesse, negozi di gioco, sale bingo, negozi dediti esclusivamente al gioco, ecc.)
 - L'orario massimo di funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., collocati nelle tipologie di esercizi di cui sopra, è fissato dalle 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00, di tutti i giorni, festivi compresi.
 - gli apparecchi di intrattenimento con vincita in denaro, di cui all'art. 110, 6° comma, del T.U.L.P.S., nelle ore di "non funzionamento", devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio
 - la sanzione amministrativa pecuniaria deve intendersi riferita ad ogni singolo locale o punto di vendita del gioco, indipendentemente dal numero di apparecchi di intrattenimento ivi collocati

Poiché in caso di particolare gravità e recidiva si applicherà, per un periodo da uno a cinque giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex art. 86 ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art. 110, comma sesto T.U.L.P.S., collocati in altre tipologie di esercizi, in caso di contestazione delle violazioni sotto descritte, redigere relazione di servizio al Settore Commercio.

Modalità operative

Nell'ambito di un controllo presso un'attività di somministrazione o una sala giochi si dovrà avere cura di verificare soprattutto che:

- Il possesso di idonea autorizzazione;
- Sia presente l'attestazione di partecipazione al corso sulla ludopatia;
- Sia esposta la tabella dei giochi leciti (art. 110-1° comma T.U.L.P.S.);
- I videogiochi di cui all'art. 110-comma 7 (calcio, tennis, automobili ecc.) prevedano effettivamente la prosecuzione della partita in ragione dell'abilità del giocatore e non la casualità inherente a quella riferita ai tipici giochi slot;
- l'apposizione sugli apparecchi del nulla osta di distribuzione e della messa in esercizio; questi atti devono essere esposti in originale al fine di impedire l'attivazione di altri giochi non specificatamente muniti dei citati nulla osta (art. 110-9° comma lettera f) del T.U.L.P.S.);
- Il codice identificativo permanente posto sui nulla osta corrisponda a quello in accensione;
- gli apparecchi siano collegati alla rete telematica
- I giochi proposti non riproducano il videopoker o le regole del poker (da un'interpretazione corrente si intende per videopoker il gioco in cui vengano utilizzate le carte o i numeri, non già segni riproducenti frutta o oggetti di colore diversi, (art. 110-9° comma lettera c T.U.L.P.S.);
- Gli apparecchi con vincite in denaro non siano utilizzati dai minori di anni 18 (art. 110-8° comma T.U.L.P.S.);

Le attività diverse da quelle tipicamente riferite ai giochi di cui al presente capitolo, che intendano installare videogiochi, possono farlo unicamente a seguito della presentazione di una S.C.I.A. con gli appositi modelli comunali.

Giova precisare che l'A.A.M.S. ha istituito un albo cui tutti gli esercenti delle attività in cui sono installate videogiochi sono tenuti ad iscriversi e devono avere presentato la S.C.I.A. in riferimento all'art. 86 comma 3[°] del T.U.L.P.S.

Nel caso di sequestro per la successiva confisca, il sequestro dovrà essere operato a carica del proprietario dei videogiochi affidandone la custodia giudiziaria al titolare dell'esercizio.

Le sanzioni

- L'esercizio del gioco d'azzardo è punito dal Codice Penale.
- L'art. 1-86° comma della Legge Finanziaria 2007 L. 27 dicembre 2006 n° 296 ha parzialmente modificato il comma 9° dell'art. 110 del T.U.L.P.S.

- Quando il gioco d'azzardo viene realizzato mediante l'uso (o la semplice installazione) degli apparecchi vietati dall'art. 110 del T.U.L.P.S., oltre alla denuncia penale, si deve provvedere al sequestro dei congegni (arnesi ed oggetti destinati al gioco) e del denaro esposto per il gioco (della posta) in quanto è sempre ordinata la confisca (art. 722 C.P.).
- La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 110-9° comma del T.U.L.P.S., così come rinnovellato, per chi produce od importa apparecchi o congegni non conformi alle caratteristiche previste, è da € 1000 a 6000 per ciascun apparecchio oltre alla confisca degli stessi;
- La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 110-9° comma del T.U.L.P.S., così come rinnovellato, per chi produce od importa apparecchi o congegni sprovvisti dei titoli autorizzatori (nulla osta), è da € 500 a 3000 per ciascun apparecchio oltre alla confisca degli stessi;
- La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 110-9° comma del T.U.L.P.S., così come rinnovellato, nei casi in cui i titoli autorizzatori (nulla osta) non siano apposti su ogni apparecchio, è da € 500 a 3000 per ciascun apparecchio;
- La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 110-9° comma del T.U.L.P.S., così come rinnovellato, per chi distribuisce, installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico od in circoli o associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non conformi alle caratteristiche previste, è pari ad € 4000 per ciascun apparecchio oltre alla confisca degli stessi;
- La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 110-9° comma del T.U.L.P.S., così come rinnovellato, per chi consentendo l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico od in circoli o associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni conformi alle caratteristiche previste, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi è pari ad € 4000 per ciascun apparecchio;
- Se il responsabile degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza di cui all'art. 86 oppure di autorizzazione di pubblico esercizio le relative autorizzazioni sono sospese dal sindaco per un periodo da 1 a 30 giorni e sono da Lui revocate in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'art. 8 bis della Legge n° 689/81;
- Gli stessi provvedimenti sono disposti dal Questore in nei confronti dei titolari di autorizzazioni ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.;
- Oltre a quanto previsto dall'art. 100 del T.U.L.P.S., il Questore quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore di 15 gg.;
- La sanzione per chi attiva una sala giochi o da biliardo senza l'autorizzazione prevista dall'art. 86 del T.U.L.P.S., è quella disposta dall'art. 17/bis dello stesso Testo Unico, introdotto dal D.L.vo 480/94;
- La mancata osservanza di una prescrizione indicata in licenza (minori, orario, esposizione licenza, ecc.) viene sanzionata dall'art. 9 del T.U.L.P.S.;
- La mancata esposizione della "Tabella dei giochi leciti" prevista dall'art. 110-1° comma del T.U.L.P.S. è sanzionata dall'articolo 17 del T.U.L.P.S. (arresto sino a tre mesi o con l'ammenda sino a € 206,00 - elezione di domicilio - notizia di reato - segnalazione al Comune se trattasi di titolare di licenza);
- L'omessa esposizione nelle sale da biliardo della tariffa oraria o del costo della singola partita è sanzionata dall'articolo 17 del T.U.L.P.S. (arresto sino a tre mesi o con l'ammenda sino a € 206,00 - elezione di domicilio - notizia di reato - segnalazione al Comune se trattasi di titolare di licenza);
- Quando si riscontri la violazione ai disposti dell'art. 110-6° e 7° comma del T.U.L.P.S. deve essere sanzionato anche il gestore degli apparecchi da intrattenimento (vedi art. 1-499° comma della Legge n° 311/2004).

Nel caso di reiterazione di una delle violazioni, è preclusa all'A.A.M.S. la possibilità di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 per un periodo di 5 anni.

Art. 16 R.D. 18.06.1931 n. 773

Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità.

DISCIPLINA DEI GIOCHI LECITI

1	Violazione:	Art. 718 Codice Penale	PMR:	
Giochi d'azzardo utilizzando apparecchi e congegni automatici ed elettronici .				
Pagamento:	Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min:	Max:
Arresto sino a 1 anno e ammenda sino a € 206,00 Il divieto vale anche per i circoli privati. Trattasi di quelli che hanno insita la scommessa o vincite di valore superiore ai limiti fissati dall'art. 110/6° comma.				
2	Violazione:	Art. 720 Codice Penale	PMR:	
Partecipare al gioco d'azzardo				
Pagamento:	Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min:	Max:
E' applicabile alla persona che nel frangente stà utilizzando i videogiochi considerato gioco d'azzardo e si sia indagato il titolare dell'attività per il reato ex art. 718 del C.P.				
3	Violazione:	Art. 723 Codice Penale	PMR:	
Avere permesso lo svolgimento dei giochi vietati dall'Autorità di P.S. ma che non si configurano come gioco d'azzardo				
Pagamento:	Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min:	Max:
Ammenda sino a € 103,00.				
4	Violazione:	Art. 86-1° c. R.D. 18.06.1931 n° 773	PMR:	1.032,00 €
Apertura di sale da gioco senza Autorizzazione del Comune				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	PREFETTO	Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €
Sanzione prevista dall'art. 17/bis T.U.L.P.S. inserito dall'art. 3 del D.L.vo 480/94. Vige la disciplina del silenzio-assenso trascorsi 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.				
5	Violazione:	Art. 8 R.D. 18.06.1931 n° 773	PMR:	1.032,00 €
Adetto alla rappresentanza in attività di Sala giochi, (autorizzata ai sensi dell'art. 86 TULPS) senza ottenere l'autorizzazione				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	PREFETTO	Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €
Trattasi di sala giochi autorizzata dal Comune dove non vi sono attività che necessitano dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 88 TULPS quali ad esempio: sale scommesse o sale giochi con presenza di VLT. Sanzione prevista dall'art. 17 bis del T.U.L.P.S. Fattispecie della violazione prevista dal comma 2 del citato Testo Unico.				
6	Violazione:	Art. 86-3° c. lett. a) R.D. 18.06.1931 n° 773	PMR:	1.032,00 €
Attività di produzione e importazione di videogiochi senza autorizzazione				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	PREFETTO	Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €
Comma così modificato dall'art. 1-534 comma della Legge 23.12.2005 n° 266.				
7	Violazione:	Art 110/3° comma R.D 18.06.1931 n° 773	PMR:	
Installazione di apparecchi per il gioco lecito in attività commerciali diverse da quelle previste dagli art 86 e 88 del T.U.L.P.S. senza avere presentato la S.C.I.A. in Comune				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	PREFETTO	Min: Max:
Sanzione prevista art 110/9° comma lett. F bis D.R.D. 773/31. "chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecunaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio (P.M.R. € 3000,00 per ogni apparecchio- senza interruzione del gioco)". Con la circolare Protocollo n 2011/30011/giochi/UD del Ministero dell'economia e delle finanze, viene indicata all'art. 3 lett. F, la possibilità di installare apparecchi per il gioco lecito in attività commerciali differenti da quelle previste dagli artt. 88 ed 86 T.U.L.P.S. (pubblici esercizi, sale gioco, sale VLT etc.). Per poter installare gli apparecchi, è necessaria la presentazione di una S.C.I.A. al S.U.A.P. che provvederà successivamente all'inoltro agli uffici competenti della Questura.				

8	Violazione: <u>Art. 86-3° c. lett. b) R.D. 18.06.1931 n° 773</u>	PMR: 1.032,00 €
Attività di distribuzione e gestione di videogiochi senza autorizzazione		
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso: PREFETTO Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €
Comma così modificato dall'art. 1-534 comma della Legge 23.12.2005 n° 266.		
9	Violazione: <u>Art. 88 R.D. 18.06.1931 n° 773</u>	PMR: 1.032,00 €
Esercitare l'attività di scommesse alle corse senza la licenza del Questore (corsa Tris)		
Pagamento:		Ricorso: AUTORITA' GIUDIZIARIA Min: Max:
Sanzione stabilita dall'art. 4-comma 1^ della Legge 13.12.1989 n° 401 Reclusione da 6 mesi a 3 anni.		
10	Violazione: <u>Art. 88 R.D. 18.06.1931 n° 773</u>	PMR: 1.032,00 €
Esercitare l'attività di sala pubblica da gioco senza la licenza del Questore		
Pagamento:		Ricorso: AUTORITA' GIUDIZIARIA Min: Max:
Sanzione stabilita dall'art. 17 T.U.L.P.S. L'art. 2 quater del D.L. 40/2010 prevede che la licenza di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' richiesta altresi' per la gestione delle sale ove si installano gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b).		
11	Violazione: <u>Art. 8 R.D. 18.06.1931 n° 773</u>	PMR: 1.032,00 €
Adetto alla rappresentanza in attività, autorizzata ai sensi dell'art. 88 TULPS, senza ottenere l'autorizzazione**Note		
Pagamento:		Ricorso: AUTORITA' GIUDIZIARIA Min: Max:
Specificare il tipo di attività svolta. Sanzione prevista dall'art. 17 del T.U.L.P.S. Arresto fino a 3 mesi o con ammenda fino a € 206,00.		
12	Violazione: <u>Art. 9 R.D. 18.06.1931 n° 773</u>	PMR: 1.032,00 €
Inottemperanza al divieto di svolgere giochi proibiti, sia nei pubblici esercizi che nei circoli privati		
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso: PREFETTO Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €
Sussiste la violazione quando ad esempio si svolga il gioco Ramino senza però che si configuri il gioco d'azzardo.		
13	Violazione: <u>Art. 9 R.D. 18.06.1931 n° 773</u>	PMR: 1.032,00 €
Inosservanza degli orari di apertura e chiusura di una sala giochi (ex art 86 T.U.L.P.S.) disposti mediante la prescrizione sull'autorizzazione		
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso: PREFETTO Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €
La presente violazione si applica quando la limitazione dell'orario di chiusura è inserita come prescrizione sulla singola autorizzazione. Diversamente deve essere contestata la violazione all'ordinanza comunale concernente la disciplina degli orari. La sanzione è prevista dall'art. 17 bis del R.D. 773/1931.		
14	Violazione: <u>Art. 9 R.D. 18.06.1931 n° 773</u>	PMR: 1.032,00 €
Inosservanza degli orari di apertura e chiusura di una sala pubblica da gioco (ex art. 88 T.U.L.P.S.) disposti mediante la prescrizione sull'autorizzazione		
Pagamento:		Ricorso: AUTORITA' GIUDIZIARIA Min: Max:
Sanzione prevista dall'art. 17 T.U.L.P.S. La presente violazione si applica quando la limitazione dell'orario di chiusura è inserita come prescrizione sulla singola autorizzazione. Diversamente deve essere contestata la violazione all'ordinanza comunale concernente la disciplina degli orari. La sanzione è prevista dall'art. 17 bis del R.D. 773/1931.		

15 Violazione: **Art. 13-1° c. O.S. P.G. 78193/2013** PMR: **50,00 €**

Inosservanza degli orari di apertura e chiusura di una sala giochi

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 25,00 € Max: 500,00 €

Orario dalle ore 10.00 alle ore 01.00 del giorno successivo. Trattasi delle sale giochi autorizzate ex art. 86 del T.U.L.P.S. rilasciate dal Settore Commercio.

16 Violazione: **Art. 13-2° c. O.S. P.G. 78193/2013** PMR: **50,00 €**

Inosservanza degli orari di apertura e chiusura di una sala pubblica da gioco

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 25,00 € Max: 500,00 €

Orario dalle ore 10.00 alle ore 01.00 del giorno successivo. Trattasi delle sale pubbliche da giocogiochi autorizzate ex art. 86 del T.U.L.P.S. rilasciate dal Settore Commercio.

17 Violazione: **Art. 13-1° c. O.S. P.G. 78193/2013** PMR: **50,00 €**

Omessa comunicazione al comune degli orari di apertura e chiusura di una sala giochi

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 25,00 € Max: 500,00 €

Orario dalle ore 10.00 alle ore 01.00 del giorno successivo. Trattasi delle sale giochi autorizzate ex art. 86 del T.U.L.P.S. rilasciate dal Settore Commercio.

18 Violazione: **Art. 13-2° c. O.S. P.G. 78193/2013** PMR: **50,00 €**

Omessa comunicazione al comune degli orari di apertura e chiusura di una sala pubblica da gioco

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 25,00 € Max: 500,00 €

Orario dalle ore 10.00 alle ore 01.00 del giorno successivo. Trattasi delle sale pubbliche da giocogiochi autorizzate ex art. 86 del T.U.L.P.S. rilasciate dal Settore Commercio.

19 Violazione: **O.S. 63/2014 P.G. 625214/2014 Punto 1 come modificata ed integrata dall'O.S. n.65/2014** PMR: **450,00 €**

Inosservanza dell'orario di chiusura delle sale giochi autorizzate ex art. 86 del T.U.L.P.S.

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 25,00 € Max: 500,00 €

Orario di funzionamento dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00 di tutti i giorni, festivi compresi. P.M.R. stabilito dalla d.G.C. n° 2040 del 17 ottobre 2014. Trattasi delle sale giochi autorizzate ex art. 86 del T.U.L.P.S. rilasciate dal Settore Commercio, con l'esclusione delle sale biliardo e le sale bowling, in ragione della loro natura di attività prevalentemente sportiva.

20 Violazione: **O.S. 63/2014 P.G. 625214/2014 Punto 2 come modificata ed integrata dall'O.S. n.65/2014** PMR: **450,00 €**

Inosservanza dell'orario di funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S.

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 25,00 € Max: 500,00 €

Orario di funzionamento dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00 di tutti i giorni, festivi compresi, degli apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110 comma 6° lettere a) (new slot) e b) (Video lottery terminal). P.M.R. stabilito dalla d.G.C. n° 2040 del 17 ottobre 2014.

21 Violazione: **Art. 110-1° c. R.D. 18.06.1931 n° 773** PMR:

Omessa esposizione nelle sale da gioco, pubblici esercizi e circoli privati della tabella dei giochi proibiti

Pagamento: **AUTORITA' GIUDIZIARIA** Ricorso: **AUTORITA' GIUDIZIARIA** Min: Max:

Deve essere fatta menzione circa il divieto delle scommesse. Sanzione stabilita dall'art. 17 del T.U.L.P.S.

22	Violazione:	Art. 110-1° c. R.D. 18.06.1931 n° 773	PMR:	2.000,00 €
Omessa esposizione nelle sale da gioco, pubblici esercizi e circoli privati del costo della partita di biliardo ovvero del suo costo orario				
Pagamento:	Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min:	Max:
Sanzione stabilita dall'art. 17 del T.U.L.P.S.				
23	Violazione:	Art. 110-9° c. lett. a) R.D. 18.06.1931 n° 773	PMR:	2.000,00 €
Produrre o importare apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 per destinarli all'uso sul territorio nazionale con caratteristiche non conformi				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	Direttore. A.A.M.S.	Min: 1.000,00 € Max: 6.000,00 €
La sanzione vede applicata per ciascun apparecchio. Sequestro degli apparecchi per la successiva confisca. Il rapporto va presentato al Direttore dell'Ufficio regionale dell'A.A.M.S. competente per territorio. Se l'autore degli illeciti è titolare di licenza ai sensi dell'art. 86 o è titolare di P.E., fare relazione al Sindaco per l'adozione della sanzione accessoria.				
24	Violazione:	Art. 110-9° c. lett. b) R.D. 18.06.1931 n° 773	PMR:	1.000,00 €
Produrre o importare apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 per destinarli all'uso sul territorio nazionale sprovvisti dei titoli autorizzatori				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	Direttore. A.A.M.S.	Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €
Per titoli autorizzatori si intendono i nulla osta per la distribuzione e la messa in esercizio. La sanzione vede applicata per ciascun apparecchio. Sequestro degli apparecchi per la successiva confisca. Il rapporto va presentato al Direttore dell'Ufficio regionale dell'A.A.M.S. competente per territorio. Se l'autore degli illeciti è titolare di licenza ai sensi dell'art. 86 o è titolare di P.E., fare relazione al Sindaco per l'adozione della sanzione accessoria.				
25	Violazione:	Art. 110-9° c. lett. c) R.D. 18.06.1931 n° 773	PMR:	1.333,33 €
Detenere videogiochi riproducenti il gioco del POKER o parte delle sue regole fondamentali				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	Direttore. A.A.M.S.	Min: Max: 4.000,00 €
Sanzione modificata dall'art. 15 bis del D.L. 78/2009, convertito in legge dalla Legge 3 agosto 2009 n° 102. Si applica quando non si configuri il gioco d'azzardo. La sanzione vede applicata per ciascun apparecchio. Sequestro degli apparecchi per la successiva confisca. Il rapporto va presentato al Direttore dell'Ufficio regionale dell'A.A.M.S. competente per territorio. Se l'autore degli illeciti è titolare di licenza ai sensi dell'art. 86 o è titolare di P.E., fare relazione al Sindaco per l'adozione della sanzione accessoria.				
26	Violazione:	Art. 110-9° c. lett. c) R.D. 18.06.1931 n° 773	PMR:	1.333,33 €
Distribuire o installare apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 in luoghi pubblici o aperti al pubblico con caratteristiche non conformi				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	Direttore. A.A.M.S.	Min: Max: 4.000,00 €
Sanzione modificata dall'art. 15 bis del D.L. 78/2009, convertito in legge dalla Legge 3 agosto 2009 n° 102. La sanzione vede applicata per ciascun apparecchio e si applica anche nei confronti di chiunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie. Sequestro degli apparecchi per la successiva confisca. Il rapporto va presentato al Direttore dell'Ufficio regionale dell'A.A.M.S. competente per territorio. Se l'autore degli illeciti è titolare di licenza ai sensi dell'art. 86 o è titolare di P.E., fare relazione al Sindaco per l'adozione della sanzione accessoria.				
27	Violazione:	Art. 110-9° c. lett. c) R.D. 18.06.1931 n° 773	PMR:	1.333,33 €
Corrispondere a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi pur con apparecchi e congegni conformi alla legge				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	Direttore. A.A.M.S.	Min: Max: 4.000,00 €
Sanzione modificata dall'art. 15 bis del D.L. 78/2009, convertito in legge dalla Legge 3 agosto 2009 n° 102. La sanzione vede applicata per ciascun apparecchio. Il rapporto va presentato al Direttore dell'Ufficio regionale dell'A.A.M.S. competente per territorio. Se l'autore degli illeciti è titolare di licenza ai sensi dell'art. 86 o è titolare di P.E., fare relazione al Sindaco per l'adozione della sanzione accessoria.				

28	Violazione: <u>Art. 110-9° c. lett. d) R.D. 18.06.1931 n° 773</u>	PMR: 1.000,00 €
Distribuire, installare o consentire l'uso di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori (nulla osta)		
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso: Direttore. A.A.M.S. Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €
Per titoli autorizzatori si intendono i nulla osta per la distribuzione e la messa in esercizio. La sanzione và applicata per ciascun apparecchio. Sequestro degli apparecchi per la successiva confisca. Il rapporto va presentato al Direttore dell'Ufficio regionale dell'A.A.M.S. competente per territorio. Se l'autore degli illeciti è titolare di licenza ai sensi dell'art. 86 o è titolare di P.E., fare relazione al Sindaco per l'adozione della sanzione accessoria.		
29	Violazione: <u>Art. 110-9° c. lett. f) R.D. 18.06.1931 n° 773</u>	PMR: 1.000,00 €
Omessa apposizione su ogni apparecchio dei titoli autorizzatori in originale		
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso: Direttore. A.A.M.S. Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €
Per titoli autorizzatori si intendono i nulla osta per la distribuzione e la messa in esercizio. La sanzione và applicata per ciascun apparecchio. Il rapporto va presentato al Direttore dell'Ufficio regionale dell'A.A.M.S. competente per territorio. Se l'autore degli illeciti è titolare di licenza ai sensi dell'art. 86 o è titolare di P.E., fare relazione al Sindaco per l'adozione della sanzione accessoria.		
30	Violazione: <u>Art. 7-3°c. quater Decreto Legge 13.09.2012 n° 158</u>	PMR:
Inosservanza del divieto di mettere a disposizione apparecchiature presso esercizi pubblici che consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco online		
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso: Direttore. A.A.M.S. Min: Max: 20.000,00 €
Competente per le attivita' di contestazione degli illeciti, nonche' di irrogazione delle sanzioni e' l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato(ora incorporata nell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), PERTANTO NEL CASO DI ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE ALLA PRESENTE NORMA, REDIGERE RAPPORTO ALL'A.M.M.S. Sanzione prevista dall'art. 1 comma 923° della Legge 208/2015. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attivita' di offerta di giochi con vincita in denaro, e' vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorita'. Il titolare della piattaforma dei giochi promozionali è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 50.000,00 ad euro 100.000,00.		
31	Violazione: <u>Art. 7-5° c. Decreto Legge 13.09.2012 n° 158</u>	PMR:
Omessa esposizione, all'ingresso ed all'esterno di tutti i luoghi dove siano installati giochi leciti previsti dall'Articolo 110 comma 6 lettera A del TULPS, del materiale informativo inerente ai rischi correlati dal gioco		
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso: Direttore. A.A.M.S. Min: Max: 50.000,00 €
Competente per le attivita' di contestazione degli illeciti, nonche' di irrogazione delle sanzioni e' l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato(ora incorporata nell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), PERTANTO NEL CASO DI ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE ALLA PRESENTE NORMA, REDIGERE RAPPORTO ALL'A.M.M.S.. I gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P.		

32 Violazione: **Art. 7-8° c. Decreto Legge 13.09.2012 n° 158** PMR: **6.666,67 €**

Inosservanza del divieto d'ingresso dei minori di anni 18 nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro

Pagamento: **Agenzia Entrate Riscossione** Ricorso: **Direttore. A.A.M.S.** Min: 5.000,00 € Max: 20.000,00 €

Competente per le attivita' di contestazione degli illeciti, nonche' di irrogazione delle sanzioni e' l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato(ora incorporata nell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), PERTANTO NEL CASO DI ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE ALLA PRESENTE NORMA, REDIGERE RAPPORTO ALL'A.M.M.S. E' vietato ai minori di anni diciotto l'ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonche' nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e nei punti di vendita in cui si esercita come attivita' principale quella di scommesse su eventi <sportivi, anche ippici e non sportivi. >>L'articolo 22 del DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla LEGGE 15 luglio 2011, n. 111 prevede che nell'ipotesi in cui titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco sia una società, associazione o, comunque, un ente collettivo, le disposizioni previste dal presente comma e dal comma 21 si applicano alla società, associazione o all'ente e il rappresentante legale della società, associazione o ente collettivo è obbligato in solido al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.<<

33 Violazione: **Art. 24-20°c. Decreto Legge 06.07.2011 n° 98** PMR: **6.666,67 €**

Inosservanza del divieto di consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto

Pagamento: **Agenzia Entrate Riscossione** Ricorso: **Direttore. A.A.M.S.** Min: 5.000,00 € Max: 20.000,00 €

Competente per le attivita' di contestazione degli illeciti, nonche' di irrogazione delle sanzioni e' l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato(ora incorporata nell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), PERTANTO NEL CASO DI ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE ALLA PRESENTE NORMA, REDIGERE RAPPORTO ALL'A.M.M.S. Sanzione prevista dall'art. 24 comma 21° del D.L. 98/2011 convertito con la Legge 111/2011.

34 Violazione: **Art. 10-1°c. Legge Regionale 21.10.2013 n° 8** PMR: **5.000,00 €**

Installazione nei locali di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in violazione delle distanze previste dalla D.G.R. X1274/14

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: **5.000,00 €** Max: 15.000,00 €

La sanzione deve essere applicata per ogni apparecchio e la chiusura del medesimo mediante sigilli da rimuovere in caso di ricollocazione nel rispetto della distanza. Sono equiparati alla nuova installazione: a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi; b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere; c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività. Non è ammessa la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (New Slot e VLT) in locali che si trovino entro la distanza di 500 metri dai luoghi sensibili quali: istituti scolastici di ogni ordine e grado, b) luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose; c) impianti sportivi, d) strutture residenziali o semiresidenziali, strutture territoriali, domiciliari, diurne, operanti in ambito sanitario o socio - assistenziale, e) strutture ricettive per categorie protette, f) luoghi di aggregazione giovanile, g) oratori. Per "nuova installazione" di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, si intende, non solo la prima installazione di apparecchi da gioco, ma anche l'installazione di apparecchi ulteriori rispetto a quelli già detenuti lecitamente. Sono esclusi gli apparecchi prima della data di pubblicazione del provvedimento avvenuta il 28.1.2014, cui il presente Allegato A) costituisce parte integrante e gli apparecchi di cui sopra, che successivamente, sempre alla data di pubblicazione già citata, siano oggetto di sostituzione per ragioni tecniche o di vetustà o per modifiche imposte da leggi e regolamenti.

35 Violazione: **Art. 10-3°c. Legge Regionale 21.10.2013 n° 8** PMR: **1.666,67 €**

Mancata partecipazione ai corsi di formazione per i gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 1.000,00 € Max: 5.000,00 €

Con la D.G.R. 31 ottobre 2014 - n. X/2573, in attuazione dell'art. 9, comma 1, della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 è stato stabilito che tutti i gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito devono adeguarsi all'obbligo formativo entro 12 mesi dalla data della sua pubblicazione sul BURL avvenuta il 4.11.2014; altresì ha stabilito che per i nuovi gestori, l'obbligo formativo deve essere assolto entro 6 mesi dalla data di installazione delle apparecchiature.

36	Violazione:	<u>Art.10-3° c. Legge Regionale 21.10.2013 n° 8</u>	PMR:	1.666,67 €
Mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento TRIENNALE, di formazione per i gestori delle sale da gioco o dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 1.000,00 € Max: 5.000,00 €
In relazione alla D.G.R. n.X/7443 del 28.11.2017 i corsi di aggiornamento sono stati equiparati ai corsi di formazione obbligatori di cui al art.9 della L.R. 8/2013. Tutti i gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito e solo quelli che hanno già conseguito il primo attestato di formazione , devono adeguarsi all'aggiornamento obbligatorio triennale della durata di 2 ore , a partire dall'1 gennaio 2018. Il triennio decorre dalla data apposta sull'attestato di competenza regionale del primo corso di formazione obbligatorio. In via transitoria, per i soli gestori che hanno concluso con esito positivo i corsi obbligatori entro il 31/12/2014, l'obbligo formativo deve essere assolto entro il 30/6/2018 . Per non incorrere in sanzioni, il gestore dovrà frequentare il corso di aggiornamento nel corso dell'anno solare di scadenza dei tre anni (per esempio un gestore che ha concluso il corso obbligatorio il 15 giugno 2015 dovrà frequentare il corso di aggiornamento a partire dall'1 gennaio 2018 ed entro il 31 dicembre 2018).				
37	Violazione:	<u>Art. 5-6°c. Legge Regionale 21.10.2013 n° 8</u>	PMR:	1.666,67 €
Attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco d'azzardo lecito, che si ponga in contrasto con l'articolo 7, commi 1 e 2 del D.L. 158/2012				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 1.000,00 € Max: 5.000,00 €
Sanzione prevista dall'art. 10 comma 2° della L.R. 8/2013, in relazione al D.L. 158/2012. Vedi parte narrativa.				
38	Violazione:	<u>Art. 5-6°c. bis Legge Regionale 21.10.2013 n° 8</u>	PMR:	166,67 €
Omessa indicazione sugli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito dell'indicazione della data di collegamento alle reti telematiche o della data di scadenza del contratto				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: Max: 500,00 €
Sanzione prevista dall'art. 10 comma 1° ter della L.R. 8/2013 modificata dalla L.R. 11/2015. E' stato introdotto l'obbligo di indicare su ogni apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 (New Slot e VLT) in modo che risulti chiaramente leggibile: a) la data del collegamento alle reti telematiche; b) la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi.				
39	Violazione:	<u>Art.10/1° comma Ter Legge Regionale 21.10.2013 n° 8</u>	PMR:	166,67 €
Indicazione sugli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di una data non veritiera di collegamento alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: Max: 500,00 €
Sanzione prevista dall'art. 10, 1° comma ter della L.R. 8/2013 modificata dalla L.R. 11/2015. E' stato introdotto l'obbligo di indicare su ogni apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 (New Slot e VLT) in modo che risulti chiaramente leggibile: a) la data del collegamento alle reti telematiche; b) la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi.				
40	Violazione:	<u>Art. 4-1°c. Regolamento Regionale 16.12.2014 n° 5</u>	PMR:	1.000,00 €
Consentire l'accesso alle aree dicate al gioco d'azzardo lecito vietate ai minori di anni 18 senza richiedere il documento d'identità che comprovi la maggiore età				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 500,00 € Max: 5.000,00 €
Sanzione prevista dall'art. 1 bis dell Legge Regionale 8/2013 L'accesso alle sale ove venga praticato il gioco d'azzardo lecito ove l'accesso è vietato ai minori di anni diciotto (sale scommesse, negozi da gioco, sale pubbliche da gioco ecc.) deve avvenire mediante l'esibizione di un documento d'identità.				
41	Violazione:	<u>Art. 4-2°c. Regolamento Regionale 16.12.2014 n° 5</u>	PMR:	1.000,00 €
Omessa individuazione dell'area riconoscibile con colonnine a nastro o corda ove sono posizionati oltre n° 3 apparecchi di cui all'art. 110 comma 6° TULPS (New Slot o VLT)				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 500,00 € Max: 5.000,00 €
Sanzione prevista dall'art. 6 del R.R. 5/2014. Negli esercizi diversi dai locali destinati a sala da gioco d'azzardo lecito ove l'accesso è vietato ai minori di anni diciotto (sale scommesse, negozi da gioco, sale pubbliche da gioco ecc.) e sono installati oltre tre apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, le finestre non devono essere oscurate.				

42	Violazione: <u>Art. 4-3°c. Regolamento Regionale 16.12.2014 n° 5</u>	PMR: 1.000,00 €
Oscuramento delle finestre dell'area riconoscibile con colonnine a nastro o corda ove sono posizionati oltre n° 3 apparecchi di cui all'art. 110 comma 6° TULPS (NewSlot o VLT)		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €
43 Violazione: <u>Art. 4-3°c. Regolamento Regionale 16.12.2014 n° 5</u> PMR: 1.000,00 €		
Omessa collocazione in posizione frontale degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in numero superiore a tre nell'area riconoscibile con colonnine a nastro o corda		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €
Sanzione prevista dall'art. 6 del R.R. 5/2014. Negli esercizi diversi dai locali destinati a sala da gioco d'azzardo lecito ove l'accesso è vietato ai minori di anni diciotto (sale scommesse, negozi da gioco, sale pubbliche da gioco ecc.) e sono installati oltre tre apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, questi devono essere posti in posizione frontale l'uno rispetto all'altro.		
44	Violazione: <u>Art. 4-4°c. Regolamento Regionale 16.12.2014 n° 5</u>	PMR: 1.000,00 €
Inosservanza del divieto di installare all'esterno dei locali apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110 comma 6° del TULPS (New Slot o VLT)		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 500,00 € Max: 5.000,00 €
Sanzione prevista dall'art. 10 comma 1 bis della Legge Regionale 8/2013, modificata dalla L.R. 11/2015.		
45	Violazione: <u>Art. 5-1° c. Regolamento Regionale 16.12.2014 n° 5</u>	PMR: 1.000,00 €
Omessa esposizione all'interno dei locali, del decalogo delle azioni sul gioco responsabile		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €
Sanzione prevista dall'art. 6 del R.R. 5/2014. I gestori devono esporre all'ingresso e all'interno dei locali, in maniera ben visibile al pubblico, il divieto di utilizzo, per i minori di anni diciotto, degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito.		
46	Violazione: <u>Art. 5-4°c. Regolamento Regionale 16.12.2014 n° 5</u>	PMR: 1.000,00 €
Omessa esposizione all'ingresso e all'interno dei locali, del divieto di utilizzo, per i minori di anni diciotto, degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (New Slot e VLT)		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 500,00 € Max: 5.000,00 €
Sanzione prevista dall'art. 10 comma 1 bis della Legge Regionale 8/2013, modificata dalla L.R. 11/2015. I gestori devono esporre all'ingresso e all'interno dei locali, in maniera ben visibile al pubblico, il divieto di utilizzo, per i minori di anni diciotto, degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito.		
47	Violazione: <u>Art 9 Quater D.L.12 luglio 2018 , n. 87</u>	PMR: 10.000,00 €
Apparecchi per il gioco lecito installati in una sala V.L.T. sprovvisti di lettore della tessera sanitaria		
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso: PREFETTO Min: Max:
Convertito in legge 09/08/2018 n°96. Dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi di cui al presente comma privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di età l'accesso al gioco devono essere rimossi dagli esercizi. La violazione è punita con la sanzione amministrativa di euro 10.000 per ciascun apparecchio non conforme.		

ATTIVITA' RICETTIVE GUIDE TURISTICHE e AGENZIE VIAGGIO

Per attività ricettiva si intende la organizzazione, la produzione e l'erogazione dei servizi per l'ospitalità in edifici, strutture e luoghi destinati al soggiorno ed al pernottamento. Questa la definizione introdotta dal comma secondo dell'art. 8 del D.lgs. 79/2011.

Per quanto concerne l'esercizio delle attività ricettive, la normativa, originariamente costituita dal RD 773/31 (TULPS) e dal RD 635/40 (Regolamento Attuazione TULPS), prevedeva che per l'apertura di alberghi, locande, pensioni o stabilimenti balneari fosse necessario il rilascio di apposita Licenza da parte del Questore.

Successivamente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 del DPR 616/77 la competenza per il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi venne trasferita al Sindaco.

La norma statale attuale risulta costituita dal D.lgs. 23 maggio 2011 n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo).

Proprio il D.lgs. 79/2011 è stato materia di contenzioso con alcune regioni ed oggetto di dichiarazione di illegittimità di alcune norme in esso contenute da parte della Corte Costituzionale con Sentenza n. 80/2012; ciò in quanto, nel fissare i criteri generali per l'avvio e l'esercizio con l'intento di armonizzarli ed uniformarli su tutto il territorio nazionale e nel fissare gli standard minimi nazionali, è stato ritenuto che abbia accentuato funzioni legislative la cui competenza è attribuita alle Regioni dalla Legge Costituzionale 3/2011, travalicando la delega legislativa che consentiva solo riordinare le leggi esistenti i materia di turismo.

Per ciò che concerne l'ambito territoriale della Regione Lombardia, la materia è attualmente disciplinata dalla Legge Regionale 1 ottobre 2015 n. 27 - Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo.

Entrambe le norme hanno inteso adeguare l'offerta turistica alle attuali esigenze di un settore del mercato divenuto sempre più importante.

In ogni caso occorre precisare che per quanto concerne le attività ricettive le disposizioni delle due normative appaiono molto simili (in alcuni casi perfettamente sovrapponibili) e che la definizione dell'art 8 del D.Lgs. 79/2011 appare del tutto congrua.

Le attività ricettive vengono distinte (art. 18 e seguenti LR 27/2015) in:

- **Strutture Ricettive Alberghiere**
- **Strutture Ricettive Extra Alberghiere**

Il principio di semplificazione delle attività di impresa, vigente ormai da tempo in ambito commerciale, è stato esteso anche alle imprese operanti nel settore turistico, pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 38 della LR 27/2015:

- Le attività ricettive alberghiere e non alberghiere ... ad esclusione delle case e appartamenti per vacanze e dei bivacchi fissi per i quali occorre la preventiva comunicazione al Comune competente per territorio, sono intraprese previo inoltro di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990.

Occorre precisare che la medesima modalità di accesso, per quanto concerne l'ambito territoriale della Lombardia, veniva già precedentemente consentita dalla D.G.R. della Regione Lombardia n° 1062 del 22.12.2010.

La SCIA (per tramite della piattaforma "IMPRESA IN UN GIORNO") è inoltrata al Comune competente per territorio esclusivamente con modalità telematica, corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti in base alle disposizioni vigenti (es: requisiti morali, conformità edilizia ed igienico sanitaria, conformità alle normative antincendio); dovranno essere indicate anche il numero di stanze e la capienza massima espressa in posti letto; l'esercizio può essere avviato dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

ATTIVITA' RICETTIVE ALBERGHIERE

"Attività Ricettive Alberghiere" sono le aziende organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio in almeno sette camere o appartamenti (con o senza servizio autonomo di cucina) ed altri **servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante**. Le attività in argomento possono essere avviate in stabili o porzioni di stabili che possiedono apposita destinazione urbanistica.

Le strutture ricettive alberghiere si distinguono in:

- a) **alberghi o hotel;** strutture con capacità ricettiva totale o prevalente in camere, con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative.
- b) **residenze turistico-alberghiere;** strutture ricettive con capacità ricettiva totale o prevalente in unità abitative e con eventuale capacità ricettiva residuale in camere.

c) alberghi diffusi; strutture ricettive caratterizzate da servizi di ricevimento e accoglienza centralizzati e dalla dislocazione degli altri servizi ed eventualmente delle sale comuni, ristorante, spazio vendita in particolare di prodotti tipici locali e delle camere o alloggi, in uno o più edifici separati, anche con destinazione residenziale, purché situati nel medesimo ambito definito ed omogeneo di comuni con popolazione non superiore a cinquemila residenti. Per le aree montane nella individuazione dell'ambito definito e omogeneo si tiene conto delle peculiarità del territorio e in particolare della necessità di valorizzazione degli antichi nuclei. Le strutture centrali e gli edifici adibiti a camere o alloggi possono essere di proprietà di soggetti distinti a condizione che venga garantita la gestione unitaria di albergo.

d) condhotel. Esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da uno o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere e in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il quaranta per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari a destinazione.

Nei casi vengano attivati esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno delle attività ricettive alberghiere dovranno essere assolti tutti gli adempimenti prescritti dalle vigenti normative (inoltre SCIA per attività di somministrazione rivolta agli alloggiati o, nel caso, anche rivolta al pubblico).

STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE e ALLOGGI IN LOCAZIONE per FINALITA' TURISTICHE

Le “strutture ricettive non alberghiere” si distinguono in:

a) case per ferie (art. 23 L.R. 27/2015); strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici o religiosi, enti privati, associazioni e fondazioni operanti, senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali o sportive, nonché da enti o imprese. Se gestite da imprese, sono riservate solo ai dipendenti delle stesse e i loro familiari.

b) ostelli per la gioventù (artt. 24 e 25 L.R. 27/2015); strutture ricettive destinate al soggiorno, prevalentemente di giovani, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità turistiche, sociali, culturali ed educative.

c) foresterie lombarde (art. 27 L.R. 27/2015) (in precedenza Affittacamere); strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale, in non più di sei camere, con un massimo di quattordici posti letto.

d) locande (art. 28 L.R. 27/2015); strutture ricettive complementari all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, gestite dallo stesso titolare in forma imprenditoriale in non più di sei camere, con un massimo di quattordici posti letto. I locali destinati all'esercizio di locanda **attivi sino alla L.R. 27/2015** possiedono le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste per i locali di civile abitazione. I locali di nuova costruzione **dopo la L.R. 27/2015** destinati a locanda, devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste per le strutture ricettive alberghiere.

e) case e appartamenti per vacanze (art. 26 L.R. 27/2015); strutture ricettive gestite in modo unitario e organizzate per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari, in unità abitative, o parti di esse, con destinazione residenziale. La conduzione delle attività ricettive **Case Appartamenti per Vacanze** è consentita, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa, anche in forma non imprenditoriale (da coloro che hanno la disponibilità fino a un massimo di tre unità abitative e svolgono l'attività in maniera non continuativa, osservando a tal fine un periodo di interruzione dell'attività non inferiore a novanta giorni all'anno, anche non continuativi).

f) bed & breakfast (art. 29 e 30 L.R. 27/2015); attività svolta a conduzione familiare in forma non imprenditoriale da chi, in maniera non continuativa, fornisce alloggio e prima colazione in non più di quattro camere con un massimo di dodici posti letto. E' prescritto che il titolare risieda al numero civico dove viene esercitata l'attività e deve osservare un periodo di interruzione dell'attività non inferiore a novanta giorni anche non continuativi. Ogni periodo di interruzione dell'attività deve essere comunicato preventivamente alla provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Milano. La conduzione di **Bed & Breakfast** è consentita esclusivamente in forma non imprenditoriale, non necessita d'iscrizione nel registro delle imprese e di apertura di partita IVA e beneficia delle agevolazioni previste dalla Regione.

g) Strutture Alpinistiche (art. 32 L.R. 27/2015):

Rifugi alpinistici (strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a 1.000 metri di altitudine in zone isolate di montagna, inaccessibili mediante strade aperte al traffico ordinario o linee funiviarie di servizio pubblico, a esclusione delle sciovie, oppure distanti da esse almeno 1.500 metri lineari o 150 metri di dislivello), **rifugi excursionistici** (strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a seicento metri di altitudine, al di fuori dei centri abitati, in luoghi accessibili anche mediante strade aperte al traffico di servizio o impianti di trasporto pubblico, ad esclusione delle sciovie) e **bivacchi fissi** (sono locali di alta montagna incustoditi e senza viveri, allestiti con un minimo di attrezzatura per fornire riparo ad alpinisti ed escursionisti, posti in luoghi isolati a quota non inferiore a 2.000 metri di altitudine e distanti almeno 3.000 metri lineari o 300 metri di dislivello da strade aperte al traffico di servizio, rifugi alpinistici o impianti di risalita).

h) aziende ricettive all'aria aperta (art. 42 L.R. 27/2015):

Villaggi turistici, campeggi e aree di sosta. aziende ricettive all'aria aperta che, in aree recintate e attrezzate, forniscono alloggio in propri allestimenti o offrono ospitalità in piazzole attrezzate alla sosta e/o al rimessaggio di tende o altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà dei turisti. **L'appartenenza alla tipologia “villaggio turistico” o “campeggio”** è determinata dalla prevalenza nel computo delle capacità ricettive tra unità abitative per turisti sprovvisti di mezzi autonomi e piazzole disponibili per turisti provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.

Villaggi turistici: Sono villaggi turistici le strutture ricettive che offrono ospitalità prevalentemente in allestimenti messi a disposizione dal gestore e costituiti da unità abitative fisse o mobili, inserite in piazzole.

Campeggi: Sono campeggi le strutture ricettive che, prevalentemente, offrono ospitalità in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o di altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà di turisti.

Aree di sosta: Sono aree di sosta gli esercizi riservati esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti, realizzati dal proprietario o gestore dell'area, con piazzole dotate dei servizi di alimentazione elettrica e di scarico delle acque reflue. 10. Le aree di sosta sono istituite dal comune e la Regione può programmare la loro localizzazione, disciplinandone le caratteristiche con il regolamento. In tali aree, la sosta è consentita per un periodo massimo di due notti.

Il Regolamento Regionale 19 gennaio 2018 n. 3 disciplina le attività ricettive all'aria aperta.

Per lo svolgimento delle attività ricettive extra alberghiere di cui ai punti a), c, d), e), f), non è prescritto il cambio di destinazione d'uso e possono essere esercitate in stabili o porzioni di stabili con destinazione urbanistica residenziale (art. 38 comma 9 L.R. 27/2015).

Alloggi in locazione per finalità turistiche; la locazione (art. 1571 del codice Civile) per quanto concerne espressamente gli immobili a scopo abitativo è disciplinata dalla L. 431/1998 che ne regolamenta la durata (anche nei casi di contratti di durata transitoria); l'art. 1, secondo comma lettera "c" esclude dalla norma i "contratti di locazione proprio gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche"; si precisa inoltre quanto disposto dall'art. 53 del D.lgs. 79/2011 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo): **"gli alloggi locali esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione"**; l'art. 4, comma primo del D.L. 50/2017, infine, limita la durata massima di tali contratti a gg. 30, oltre tale periodo di tempo si ricade nuovamente nella disciplina dei contratti a scopo abitativo. In attuazione di quanto sopra all'offerta costituita dalle **case ed appartamenti per vacanze, ai bed & breakfast, ed alle foresterie**, viene consentita la locazione di alloggi o parti di unità immobiliare in locazione, con eventuale produzione e l'erogazione dei servizi a favore dell'alloggiato, circostanza che costituisce elemento che contraddistingue l'attività ricettiva dalla locazione coi come definita dalla L. 431/98. Questa distinzione viene comunemente condivisa anche dalla giurisprudenza (Sentenza n. 1063 I° sezione TAR Piemonte del 09/10/2013, Cassazione 2265/2010).

Gli adempimenti amministrativi da assolvere nell'ambito territoriale della Regione Lombardia sono previsti da due distinti Decreti del Dirigente di Unità Organizzativa (il n. 13056 del 17 Settembre 2019, n. 17869 del 6 Dicembre 2019, con i quali la Direzione Generale del Turismo della Regione Lombardia ha stabilito che la stipula di **contratti di locazione con finalità turistiche di durata non superiore ai 30 giorni sia soggetta a preventiva comunicazione al Comune a partire dal 1 Gennaio 2020**, determinando la modulistica da inoltrare esclusivamente con modalità telematica al SUAP del Comune competente per territorio e prevedendo anche la possibilità di riclassificazione delle unità immobiliari già avviate come CAV in alloggi in locazione per finalità turistiche).

Nel caso specifico l'unico riferimento contenuto nella LR 27/2015 riguarda il comma ottavo (introdotto dalla Legge Regionale 2/2018) che prescrive, anche nel caso in argomento, l'obbligo di assolvere ad alcuni degli adempimenti previsti per i gestori delle attività ricettive, soprattutto in ordine alla comunicazione alla Questura del nominativo degli alloggiati ed alla riscossione della imposta di soggiorno).

CLASSIFICAZIONE - STANDARDS QUALITATIVI - SERVIZI MINIMI OBBLIGATORI

Per quanto concerne la **classificazione e gli standard qualitativi ed i servizi minimi obbligatori** delle **attività ricettive**, questi vengono determinati dalla Giunta regionale, anche in coordinamento con le altre regioni e nel rispetto degli standard minimi uniformi sul territorio nazionale, che predispone un sistema di classificazione omogenea sul territorio regionale al fine di garantire la qualità dei servizi, tenendo conto anche degli orientamenti a livello internazionale.

La classificazione per le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta è rappresentata anche da stelle attribuite sulla base di parametri tecnici e servizi forniti.

Le strutture ricettive non alberghiere devono fornire i servizi e rispettare gli standard di qualità previsti dal Regolamento Regione Lombardia 5 agosto 2016 n. 7.

I titolari delle strutture ricettive non alberghiere ostelli, case e appartamenti per vacanze e bed & breakfast che offrono i servizi e rispettano gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie previste dalle disposizioni vigenti all'entrata in vigore della L.R. 27/2015, si devono adeguare a quanto previsto dal regolamento e sopra descritto, entro l'8 agosto 2017, fatta eccezione per gli adeguamenti relativi alle caratteristiche costruttive e dimensionali, così come le attività di affittacamere esistenti all'entrata in vigore della L.R. 27/2015.

ANIMALI AL SEGUITO

Si tratta di un argomento che lascia ampi spazi interpretativi, comunque privo di speciale normativa; l'unico aspetto oggetto di trattazione da parte del legislatore riguarda i cani guida per i non vedenti (Legge 14 febbraio 1974 n. 37, integrata e modificata dalla Legge 25 agosto 1988 n. 376 e dalla Legge 8 febbraio 2006 n. 60).

“Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa. Al privo della vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida. Sui mezzi di trasporto pubblico, ove richiesto esplicitamente dal conducente o dai passeggeri, il privo di vista è tenuto a munire di museruola il proprio cane guida”.

Per quanto riguarda le altre ipotesi invece, sebbene la sensibilità comune per gli animali di affezione abbia determinato un aumento delle strutture che accettano gli animali al seguito (soprattutto strutture all'aria aperta o alloggi turistici) l'ospitalità è lasciata alla discrezione del gestore dell'attività ricettiva, il quale può determinare una tariffa aggiuntiva che comprenda anche le operazioni di sanificazione.

DISPOSIZIONI COMUNI PER LE ATTIVITA' RICETTIVE

Avvio attività previa presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 della L. 241/90, ad esclusione delle Case Appartamenti per Vacanze e dei Bivacchi Fissi; per tali attività, nell’ambito territoriale della Regione Lombardia è prevista, con apposita modulistica, la preventiva comunicazione al Comune. Giova però precisare che per quanto concerne il Comune di Milano, per l'avvio delle Case Appartamenti per Vacanze viene disposto l'utilizzo della modulistica SCIA, mentre per quanto riguarda gli alloggi in locazione per finalità turistiche anche nell’ambito del Comune di Milano è prescritta la “comunicazione” in modalità telematica attraverso la piattaforma informatica /Impresa in un Giorno”; giova però osservare, in quest’ultimo caso, che nella LR 27/2015 non sarebbe prevista sanzione in caso di inosservanza.

Obbligo di comunicazione alla Questura dei dati degli alloggiati, ai sensi di quanto disposto dall’art. 109, comma terzo del RD 773/31, così come modificato dall’art. 40 del DL 201/2011 (entro le 24 ore con modalità telematica; entro 6 ore in caso di soggiorni di un solo giorno); i gestori delle strutture ricettive, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.

N.B. Con Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza protocollo n. 4023 del 26/06/2015 viene ribadito che anche nella eventualità di stipula dei contratti di locazione con finalità turistiche, il titolare della unità immobiliare oggetto della stipula è soggetto ai medesimi adempimenti.

Comunicazione dei flussi turistici agli uffici della Città Metropolitana (attraverso l'applicativo informatico "TURISMO 5") preposti per le successive comunicazioni alla Regione ed all'Istituto Nazionale di Statistica (art. 38 LR 27/2015, sanzioni previste art. 40 LR 27/2015); precezzo valido per tutte la attività turistiche alberghiere e non alberghiere, compresi gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche.

Classificazione delle attività ricettive (ove previsto) – esposizione contrassegno categoria (ad esclusione CAV ed alloggi in locazione per finalità turistiche) (art. 38 LR 27/2015, sanzioni previste art. 40 LR 27/2015); per quanto riguarda le attività ricettive extra alberghiere i contrassegni dovranno possedere il logo distintivo della singola tipologia di struttura, marchio di Regione Lombardia, logo di promozione turistica 'in Lombardia', logo eventuale della zona o del percorso turistico.

Esposizione nei locali di ricevimento, in lingua italiana ed in almeno altre due lingue, delle tariffe massime (art. 38 LR 27/2015, sanzioni previste art. 40 LR 27/2015).

Stipula di polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva.

CODICE IDENTIFICATIVO DI RIFERIMENTO - CIR

A far tempo dal 1 novembre 2018, ai sensi di quanto disposto dalla LR 25 gennaio 2018 n. 7, che ha introdotto i commi 8 bis ed 8 ter all’art. 38 dell’LR 27/2015, al fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell’offerta delle strutture ricettive Case ed Appartamenti per Vacanze, compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche, con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato, devono indicare apposito codice identificativo di riferimento (CIR) di ogni singola unità ricettiva.

Tale codice è riferito al numero di protocollo rilasciato al momento della ricezione della comunicazione di avvio attività. La Giunta disciplina il codice identificativo di riferimento con propria delibera da adottarsi entro il 30 giugno 2018. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività in argomento, pubblicano il CIR sugli strumenti utilizzati. Al riguardo si precisa che avverso l'introduzione del Codice Identificativo di Riferimento è stato presentato ricorso di legittimità da parte del Consiglio dei Ministri; con sentenza n. 84/2019 la Corte Costituzionale ha confermato la legittimità costituzionale della Regione Lombardia nell'introdurre tale strumento. Si deve segnalare comunque una giustificata difficoltà da parte dei settori preposti al rilascio con puntualità dei codici.

LA NORMATIVA ANTINCENDIO

Il DPR 151/2011 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi) stabilisce che le attività turistico – ricettive “Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie” con oltre 25 posti - letto e le “Strutture turistico - ricettive all'aria aperta - camping, villaggi turistici” con capacità ricettiva superiore alle 400 persone” sono soggette ai controlli di prevenzione incendi; le attività di verifica delle condizioni di sicurezza antincendio, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo Nazionale VVF.

Come è noto il DPR 151/2011 distingue ... le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità”.

Al punto 66 dell'Allegato 1 del DPR 151/2011 le predette attività turistico - ricettive vengono suddivise nelle seguenti categorie:

Categoria “A” (ritenuta a rischio poco significativo), risulta costituita da esercizi con capienza superiore ai 25 posti letto e fino ai 50 posti letto prevede il deposito di progetto e relazione tecnica con Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.); gli eventuali controlli potranno essere effettuati a campione entro 60 gg.

Categoria “B” (rischio medio), costituita da esercizi con capienza superiore ai 50 posti letto e fino ai 100 posti letto; per questa categoria è richiesta la valutazione di conformità, soggetta alla richiesta di integrazione da parte del Comando Provinciale VVF entro i trenta giorni successivi, da rilasciare entro i 60 gg. dalla acquisizione completa della documentazione necessaria. L'interessato dovrà pertanto presentare S.C.I.A. (senza allegare documentazione tecnica in quanto già rilasciato parere di conformità). Anche in questa ipotesi sono previsti controlli a campione entro i 60 gg. dalla presentazione.

Categoria “C” (alto rischio), costituita da attività con capienza superiore ai 100 posti letto; anche per questa categoria è richiesta la valutazione di conformità, soggetta alla richiesta di integrazione da parte del Comando Provinciale VVF entro i trenta giorni successivi, da rilasciare entro i 60 gg. dalla acquisizione completa della documentazione necessaria. L'interessato dovrà pertanto presentare S.C.I.A. (senza allegare documentazione tecnica in quanto già rilasciato parere di conformità). In questa ipotesi sono previsti controlli obbligatori entro i 60 gg. dalla presentazione.

REGOLAMENTO REGIONALE 5 AGOSTO 2016 n. 7

Come già illustrato allo stato attuale il **Regolamento Regionale 5 agosto 2016 n. 7** stabilisce gli standard qualitativi ed i servizi minimi obbligatori delle strutture ricettive non alberghiere.

Al riguardo si ritiene utile pubblicare gli allegati del R.R. 7/2016 riguardanti gli esercizi maggiormente attivi nei contesti turistici urbani (ostelli per la gioventù - case e appartamenti per vacanze - foresterie lombarde – locande - bed & breakfast), rimandando, per ciò che riguarda le strutture alpinistiche, all'esame della normativa in argomento.

Regolamento Regionale 5 agosto 2016 – Allegato A: “OSTELLI per la GIOVENTU’

Gli immobili sede di Ostelli per la Gioventù devono possedere i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti in materia;

STANDARD MINIMI OBBLIGATORI	
Almeno un terzo delle camere deve avere capacità ricettiva di 4 posti letto; numero massimo di posti letto per camera	DIECI
Numero di camere con relativo bagno, attrezzate per i turisti con disabilità e/o con limitate capacità motorie	ALMENO UNA
Superficie minima delle camere	NOVE METRI QUADRATI

Cubatura minima per ogni posto letto	OTTO METRI CUBI, RIDUCIBILI A SEI NELLE LOCALITA' SITUATE OLTRE I SEICENTO METRI DI ALTITUDINE
Percentuale minima di camere con bagno privato	SESSANTA PER CENTO
Sale ad uso comune rapportate al numero degli ospiti, dotate di libri o giornali multilingue e giochi da tavolo; Aria condizionata nelle sale ad uso comune, fatta eccezione per le località situate oltre i seicento metri di altitudine; Aria condizionata nelle sale ad uso comune, fatta eccezione per le località situate oltre i seicento metri di altitudine; Riscaldamento in tutto l'esercizio; Almeno un punto ristoro anche con distributori automatici; Almeno un punto ristoro anche con distributori automatici; Servizio di custodia dei valori in cassaforte; Servizio di custodia dei valori in cassaforte; Disponibilità di sistemazione per biciclette e motocicli. Disponibilità di sistemazione per biciclette e motocicli.	
DOTAZIONI MINIME DELLE CAMERE E DEI BAGNI NEGLI OSTELLI PER LA GIOVENTU'	
Ogni camera si intende adeguatamente attrezzata se dotata, in base alla capienza, degli elementi di arredo completi per ogni ospite. Per la sicurezza degli ospiti, inoltre, ogni camera deve essere dotata di adeguato dispositivo per la chiamata di emergenza, ove manchi il bagno privato	
I bagni privati ed i bagni comuni devono essere dotati di biancheria da bagno distinta per ciascun ospite ed essere completi di tutte le apparecchiature igieniche idonee a rispondere alle diverse esigenze. Tali apparecchiature sono costituite, di norma, da lavabo, wc, bidet (o soluzione analoga) vasca o doccia. Per la sicurezza degli ospiti, inoltre, i bagni devono essere dotati di adeguato dispositivo per la chiamata di emergenza.	
REQUISITI FUNZIONALI E STARDARD MINIMI DI QUALITA' DEI SERVIZI OFFERTI NEGLI OSTELLI PER LA GIOVENTU'	
Connessione Internet gratuita (WI-FI) fatta salvo impedimenti tecnici	ALMENO NELLE ZONE COMUNI PREFERIBILMENTE ANCHE IN TUTTI I LOCALI
Periodo minimo di apertura	SEI MESI L'ANNO
Cadenza del servizio di pulizia	QUOTIDIANO
Numero di ore minimo del servizio di ricevimento	SEI SU VENTIQUATTRO
Conoscenza linguistica minima degli addetti al ricevimento	INGLESE
Sistema di ricevimento automatizzato, trasferimento di chiamata o segreteria telefonica da attivarsi nell'arco temporale non coperto dal servizio di ricevimento; Possibilità di soggiorno anche per singoli ospiti; Possibilità di assegnazione di un posto letto anche in camere multiple;	
Cadenza delle attività di promozione di eventi sociali o culturali	MENSILE
Disponibilità di materiale utile a promuovere le specificità del territorio regionale e locale, con particolare attenzione all'ambito culturale, paesaggistico, ambientale, enogastronomico Partecipazione a una rete di relazioni tra gli Ostelli della Lombardia e diffusione di ogni notizia utile sulle possibilità di soggiorno presso gli stessi Ostelli Indicazioni del numero unico 112 per le chiamate di emergenza in italiano e inglese	
Disponibilità di materiale utile a promuovere le specificità del territorio regionale e locale, con particolare attenzione all'ambito culturale, paesaggistico, ambientale, enogastronomico Partecipazione a una rete di relazioni tra gli Ostelli della Lombardia e diffusione di ogni notizia utile sulle possibilità di soggiorno presso gli stessi Ostelli	
Indicazioni del numero unico 112 per le chiamate di emergenza in italiano e inglese	

Regolamento Regionale 5 agosto 2016 – Allegato B: “Case Appartamenti per Vacanze”

Gli immobili sede di “Case Appartamenti per Vacanze ‘devono possedere i requisiti previsti per la civile abitazione;

CAPACITA' RICETTIVA
Il massimo della capacità ricettiva, fatti salvi i requisiti di abitabilità, è calcolata in relazione alla Superficie Utile (al netto dei servizi e della cucina) con la seguente formula applicando una tolleranza del 5%.
n. massimo di ospiti = Superficie Utile / mq Fino a 48 mq, n. 1 posto letto per ogni 8 mq; Da 49 a 84 mq, n. 1 posto letto o ogni 12 mq; Oltre 85 mq, n. 1 posto letto o ogni 14 mq i parametri via via crescenti vanno applicati alle differenti fasce di superficie di ogni alloggio (es: appartamento di 84 mq; 48/8 = 6 posti letto più (84 - 48)/12 = 3, capacità ricettiva dell'alloggio 9 posti letto)
Oltre 8 posti letto vi deve essere un secondo bagno
Il divano letto può essere utilizzato nei monolocali e nel soggiorno degli appartamenti con più locali
DOTAZIONI STRUTTURALI
Fornitura di energia elettrica, Fornitura di acqua calda e fredda, riscaldamento dell'alloggio e di eventuali parti comuni (Gli impianti devono essere in regola con la normativa di settore e con i controlli periodici previsti dalla stessa.).
SERVIZI & STANDARD QUALITATIVI

Servizio ricevimento e/o recapito	Concordato anticipatamente
Pulizia unità abitabile	Ad ogni cambio cliente
DOTAZIONI PER LA PREPARAZIONE DI ALIMENTI (facoltativa in caso di alloggio fornito in porzione di unità abitative)	
Cucina con lunghezza minima di 1,50 m con almeno due fuochi o piastre e relativa alimentazione, Lavello con scolapiatti, Forno o forno a microonde, Tavolo con sedie proporzionate alla massima capacità ricettiva, 2 sedie aggiuntive per eventuali ospiti.	
Frigorifero con scomparto freezer - litri 130	fino a tre posti letto
Frigorifero con scomparto freezer - litri 200	oltre tre posti letto
Per ciascuna unità abitativa: 1 batteria di pentole da cucina, 2 coltelli da cucina, 1 zuccheriera, 1 caffettiera, 1 scolapasta, 1 mestolo, 1 insalatiera, 1 grattugia, 1 spremiagrumi, 1 apribottiglie/cavatappi, 1 bricco per il latte, 1 bollitore elettrico per te e tisane, 1 pattumiera con sacchetti, 1 adattatore elettrico universale, 1 tovaglia, 2 canovacci da cucina	
Per ciascuna persona ospitabile: 2 coltelli, 2 forchette, 2 cucchiai, 2 piatti piani, 1 piatto fondo, 2 bicchieri, 1 tazza, 1 tazzina	
Divano ed eventualmente poltrona - almeno tre sedute, Mobile da soggiorno	
DOTAZIONE CAMERA	
Arredo completo composto da: Letto (singolo o doppio), Comodino o equivalente per ogni posto letto, Armadio, Specchio, Cestino rifiuti, Lampada da comodino o equivalente.	
DOTAZIONI BAGNO	
Lavandino, Doccia o vasca, Tazza, Bidet (in caso di impossibilità tecnica è ammessa la deroga), Chiamata di allarme, tappeto da bagno, carta igienica con riserva, sacchetti igienici, cestino rifiuti, specchio e contigua presa per energia elettrica, mensola, scopettino, asciugacapelli	
DOTAZIONI GENERALI	
Televise (preferibilmente), Lavatrice e stendino per la biancheria (da posizionare in un locale comune, o in assenza dello stesso, da collocare nel singolo appartamento) o modalità alternativa, Scopa, paletta, secchio, spazzolone e straccio per pavimenti e prodotti detergenti per la pulizia della casa e delle stoviglie, Cassetta di pronto soccorso ed estintore (nel rispetto della normativa vigente in materia) (da posizionare in un locale comune, o in assenza dello stesso, da collocare nel singolo appartamento), Documentazione di informazione turistica (piantina e brochure con indirizzi utili, cultura, svago e divertimento) fornita dal titolare in italiano e in inglese. Il materiale informativo turistico deve essere messo a disposizione in formato cartaceo e può essere messo inoltre a disposizione anche in formato elettronico, Elenco delle dotazioni dell'unità abitativa in italiano e in inglese, Elenco dei servizi complementari offerti a richiesta e dei relativi prezzi, Manuale con informazioni minime relative al funzionamento delle dotazioni della casa in italiano e inglese, Indicazioni del numero unico 112 per le chiamate di emergenza in italiano e inglese	
SERVIZIO DI MANUTENZIONE	
Manutenzione dell'alloggio - Assistenza di manutenzione delle unità abitative - Riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate (Il servizio di assistenza deve essere garantito con un intervento risolutivo in tempi ragionevolmente compatibili con il termine di permanenza degli ospiti nell'appartamento). Tutti i dispositivi e le attrezzature sono funzionanti, efficienti, in condizioni impeccabili e devono rispettare tutte le norme di sicurezza. Pareti e pavimenti devono essere puliti e in buono stato di conservazione.	

Regolamento Regionale 5 agosto 2016 – Allegato C: “Foresterie Lombarde”

Gli immobili sede di “Foresterie Lombarde” devono possedere i requisiti previsti per la civile abitazione;

CAPACITA' RICETTIVA	
Numero camere	massimo 6
Numero posti letto	massimo 14
REQUISITI DIMENSIONALI MINIMI OBBLIGATORI – LOCALE COMUNE	
Locale comune esclusivamente qualora siano offerti servizi di somministrazione per consumazione prima colazione, sala pranzo.	14 mq
Superficie camere stabilita dal regolamento edilizio del Comune. Per Milano:	8 mq singola 12 mq doppia 4 mq in più per ogni posto letto in aggiunta
BAGNO	
Bagno almeno uno ogni due camere; In riferimento ai requisiti di abitabilità, superficie idonea a contenere, wc, lavabo, doccia (o vasca) e bidet. Se tecnicamente impossibile installare il bidet, è ammessa deroga	
DOTAZIONI STRUTTURALI	
Riscaldamento in tutto l'esercizio: unità abitative ed eventuali parti comuni; Impianto di erogazione acqua calda e fredda.	
SERVIZI & STANDARD QUALITATIVI	
CONTRASSEGNO DISTINTIVO REGIONALE	Da esporre all'esterno della residenza
SERVIZIO RICEVIMENTO E/O RECAPITO	Concordato anticipatamente
BIANCHERIA	

Lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana.

Asciugamani nelle camere e nei bagni: ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana

PULIZIA UNITA' ABITABILE

Ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana; Riaspetto giornaliero delle stanze e pulizia dei bagni

DOTAZIONE CAMERA

Letto (singolo o doppio), Comodino o equivalente per ogni posto letto, Armadio, Specchio, Cestino rifiuti, Lampada da comodino o equivalente, Televisore (preferibilmente), Vassoio di cortesia con bollitore elettrico per te e tisane

DOTAZIONI BAGNO

Lavandino; Doccia o vasca; Tazza; Bidet (in caso di impossibilità tecnica è ammessa la deroga); Chiamata di allarme; Per ciascuna persona ospitabile: telo da bagno, asciugamano, salvietta; tappeto da bagno, carta igienica con riserva, sacchetti igienici, cestino rifiuti, specchio e contigua presa per energia elettrica, mensola, scopettino, asciugacapelli.

DOTAZIONI GENERALI

Connessione internet gratuita (Wi-Fi) fatta salva l'impossibilità tecnica	almeno nelle zone comuni e preferibilmente anche in tutti i locali
---	--

Telefono ad uso comune; Cassetta di pronto soccorso e dotazione antincendio nel rispetto della normativa vigente in materia, Documentazione di informazione turistica (piantina e brochure con indirizzi utili, cultura, svago e divertimento) fornita dal titolare in italiano e in inglese. Il materiale informativo turistico deve essere messo a disposizione in formato cartaceo e può essere messo inoltre a disposizione anche in formato elettronico; Elenco delle dotazioni dell'unità abitativa in italiano e in inglese; Elenco dei servizi complementari offerti a richiesta e dei relativi prezzi in italiano e Inglese; Manuale con informazioni minime relative al funzionamento delle dotazioni in italiano e inglese; Indicazioni del numero unico 112 per le chiamate di emergenza in italiano e inglese

SERVIZIO DI MANUTENZIONE

Manutenzione dell'alloggio; Assistenza di manutenzione delle unità abitative; Riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate; Il servizio di assistenza deve essere garantito con un intervento risolutivo in tempi ragionevolmente compatibili con il termine di permanenza degli ospiti nell'appartamento.

Tutti i dispositivi e le attrezature sono funzionanti, efficienti, in condizioni impeccabili e devono rispettare tutte le norme di sicurezza. Pareti e pavimenti devono essere puliti e in buono stato di conservazione.

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Esclusivamente per le persone alloggiate

Regolamento Regionale 5 agosto 2016 – Allegato D: “Locande”

Gli immobili sede di “Locande” devono possedere i requisiti previsti per la civile abitazione; quelli costruzione successiva al 1 ottobre 2015 devono possedere i requisiti richiesti per le attività alberghiere.

CAPACITA' RICETTIVA LOCANDE

Numero camere	MASSIMO SEI
Posti letto	MASSIMO 14

LOCALE COMUNE

Locale comune per lettura, intrattenimento ed altri usi polivalenti

BAGNO (LOCANDE COSTRUITE ANTE 2 OTTOBRE 2015)

Bagno almeno uno ogni due camere

In riferimento ai requisiti di abitabilità, superficie idonea a contenere, wc, lavabo, doccia (o vasca) e bidet.

Se tecnicamente impossibile installare il bidet, è ammessa deroga.

BAGNO (LOCANDE COSTRUITE POST 2 OTTOBRE 2015)

Ogni camera deve essere dotata di bagno

completo dotato di acqua calda e fredda con lavabo, wc, bidet, doccia o vasca.

DOTAZIONI STRUTTURALI

Riscaldamento in tutto l'esercizio: unità abitative ed eventuali parti comuni; Impianto di erogazione acqua calda e fredda.

SERVIZI & STANDARD QUALITATIVI

CONTRASSEGNO DISTINTIVO REGIONALE	Da esporre all'esterno della residenza
SERVIZIO RICEVIMENTO E/O RECAPITO	Concordato anticipatamente

BIANCHERIA

Lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana.

Asciugamani nelle camere e nei bagni: ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana	
PULIZIA UNITA' ABITABILE	
Ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana; Riaspetto giornaliero delle stanze e pulizia dei bagni	
DOTAZIONE CAMERA	
Letto (singolo o doppio), Comodino o equivalente per ogni posto letto, Armadio, Specchio, Cestino rifiuti, Lampada da comodino o equivalente, Televisore (preferibilmente), Vassoio di cortesia con bollitore elettrico per te e tisane	
DOTAZIONI BAGNO	
Lavandino; Doccia o vasca; Tazza; Bidet (in caso di impossibilità tecnica è ammessa la deroga); Chiamata di allarme; Per ciascuna persona ospitabile: telo da bagno, asciugamano, salvietta; tappeto da bagno, carta igienica con riserva, sacchetti igienici, cestino rifiuti, specchio e contigua presa per energia elettrica, mensola, scopettino, asciugacapelli.	
DOTAZIONI GENERALI	
Connessione internet gratuita (Wi-Fi) fatta salva l'impossibilità tecnica	almeno nelle zone comuni e preferibilmente anche in tutti i locali
Telefono ad uso comune; Cassetta di pronto soccorso e dotazione antincendio nel rispetto della normativa vigente in materia; Documentazione di informazione turistica (piantina e brochure con indirizzi utili, cultura, svago e divertimento) fornita dal titolare in italiano e in inglese. Il materiale informativo turistico deve essere messo a disposizione in formato cartaceo e può essere messo inoltre a disposizione anche in formato elettronico; Elenco delle dotazioni dell'unità abitativa in italiano e in inglese; Elenco dei servizi complementari offerti a richiesta e dei relativi prezzi in italiano e Inglese; Manuale con informazioni minime relative al funzionamento delle dotazioni in italiano e inglese; Indicazioni del numero unico 112 per le chiamate di emergenza in italiano e inglese	
SERVIZIO DI MANUTENZIONE	
Manutenzione dell'alloggio; Assistenza di manutenzione delle unità abitative; Riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate; Il servizio di assistenza deve essere garantito con un intervento risolutivo in tempi ragionevolmente compatibili con il termine di permanenza degli ospiti nell'appartamento. Tutti i dispositivi e le attrezature sono funzionanti, efficienti, in condizioni impeccabili e devono rispettare tutte le norme di sicurezza. Pareti e pavimenti devono essere puliti e in buono stato di conservazione.	

Regolamento Regionale 5 agosto 2016 – Allegato E: “Bed & Breakfast”

Gli immobili sede di “B&B”devono possedere i requisiti previsti per la civile abitazione;

CAPACITA' RICETTIVA	
Numero camere	MASSIMO QUATTRO
Posti letto	MASSIMO 12
LOCALE COMUNE	
Locale comune per consumazione prima colazione, lettura, intrattenimento ed altri usi polivalenti situato all'interno della struttura ricettiva	14 MQ
BAGNO	
Qualora l'attività si svolga in più di una stanza devono essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa.	In riferimento ai requisiti di abitabilità, superficie idonea a contenere, wc, lavabo, doccia (o vasca) e bidet. Se tecnicamente impossibile installare il bidet, è ammessa deroga.
DOTAZIONI STRUTTURALI	
Riscaldamento in tutto l'esercizio: unità abitative ed eventuali parti comuni; Impianto di erogazione acqua calda e fredda.	
SERVIZI & STANDARD QUALITATIVI	
Contrassegno distintivo regionale	Da esporre all'esterno della residenza
Servizio ricevimento e/o recapito	Concordato anticipatamente
BIANCHERIA	
Lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana. Asciugamani nelle camere e nei bagni: ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana	
PULIZIA UNITA' ABITABILE	
Ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana; Riaspetto giornaliero delle stanze e pulizia dei bagni	
DOTAZIONE CAMERA	
Letto (singolo o doppio), Comodino o equivalente per ogni posto letto, Armadio, Specchio, Cestino rifiuti, Lampada da comodino o equivalente, Televisore (preferibilmente), Vassoio di cortesia con bollitore elettrico per te e tisane	

DOTAZIONI BAGNO

Lavandino; Doccia o vasca; Tazza; Bidet (in caso di impossibilità tecnica è ammessa la deroga); Chiamata di allarme;

Per ciascuna persona ospitabile: telo da bagno, asciugamano, salvietta; tappeto da bagno, carta igienica con riserva, sacchetti igienici, cestino rifiuti, specchio e contigua presa per energia elettrica, mensola, scopettino, asciugacapelli.

DOTAZIONI GENERALI

Connessione internet gratuita (Wi-Fi) fatta salvo l'impossibilità tecnica

almeno nelle zone comuni e preferibilmente anche in tutti i locali


Telefono ad uso comune; Cassetta di pronto soccorso e dotazione antincendio nel rispetto della normativa vigente in materia; Documentazione di informazione turistica (piantina e brochure con indirizzi utili, cultura, svago e divertimento) fornita dal titolare in italiano e in inglese. Il materiale informativo turistico deve essere messo a disposizione in formato cartaceo e può essere messo inoltre a disposizione anche in formato elettronico; Elenco delle dotazioni dell'unità abitativa in italiano e in inglese; Elenco dei servizi complementari offerti a richiesta e dei relativi prezzi in italiano e Inglese; Manuale con informazioni minime relative al funzionamento delle dotazioni in italiano e inglese; Indicazioni del numero unico 112 per le chiamate di emergenza in italiano e inglese

SERVIZIO DI MANUTENZIONE

Manutenzione dell'alloggio; Assistenza di manutenzione delle unità abitative; Riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate; Il servizio di assistenza deve essere garantito con un intervento risolutivo in tempi ragionevolmente compatibili con il termine di permanenza degli ospiti nell'appartamento. Tutti i dispositivi e le attrezature sono funzionanti, efficienti, in condizioni impeccabili e devono rispettare tutte le norme di sicurezza. Pareti e pavimenti devono essere puliti e in buono stato di conservazione.

Con DGR 6117 del 16 gennaio 2017 sono stati approvati i contrassegni identificativi delle strutture ricettive non alberghiere (ostelli, foresterie lombarde, locande, bed & breakfast, rifugi alpinistici ed escursionistici).






BED & BREAKFAST

L'immagine del contrassegno è da riprodurre come da esempio allegato ed è composto da:

- Un pittogramma in negativo nella parte alta con tre elementi posizionati su due livelli:
 - Sul primo livello: sono rappresentati gli elementi tipici della prima colazione, a sinistra l'icona di una tazza da colazione e a destra un pittogramma che evoca la forma di una brioche.
 - Sul secondo livello: è raffigurata l'icona di un letto matrimoniale visto frontalmente.
- Denominazione della tipologia di struttura ricettiva in negativo nella parte centrale allineata a sinistra:
- Loghi in negativo di inLombardia e Regione Lombardia alla base.

Dimensioni: Formato: **A5** (148 x 210 mm)
Sfondo: Texture metallo antichizzato/ossidato
Materiale: **DBOND** o **DILITE** (spessore 3 mm)

Eventuale logo dell'ambito territoriale dovrà essere apposto con apposita fascia (dimensioni di 148 x 27 mm) nella parte terminale del contrassegno. L'apposizione del logo dell'ambito territoriale dovrà essere preventivamente autorizzato dal dirigente della Direzione Generale competente.



FORESTERIA

L'immagine del contrassegno è da riprodurre come da esempio allegato ed è composto da:

- Un pittogramma in negativo nella parte alta caratterizzato dall'Icona di un letto matrimoniale visto frontalmente con la struttura che sorregge la base del letto su cui è posizionato centralmente un cuscino;
- Denominazione della tipologia di struttura ricettiva in negativo nella parte centrale allineata al centro;
- Loghi in negativo di inLombardia e Regione Lombardia alla base.

Dimensioni: Formato: **A4** (210 x 297 mm)
Sfondo: Texture metallo antichizzato/ossidato
Materiale: **DBOND** o **DILITE** (spessore 3 mm)

Eventuale logo dell'ambito territoriale dovrà essere apposto con apposita fascia (dimensioni di 210 x 35 mm) nella parte terminale del contrassegno. L'apposizione del logo dell'ambito territoriale dovrà essere preventivamente autorizzato dal dirigente della Direzione Generale competente.

L'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Applicata nell'ambito territoriale del Comune di Milano dal 1 settembre 2012, è dovuta da tutti coloro che, non residenti, soggiornano nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere presenti sul territorio comunale di Milano. Le tariffe, stabilite con Delibera della Giunta Comunale, si applicano per persona e per giorno di permanenza, prendendo come riferimento la registrazione presso la struttura, in relazione alla sua tipologia (Attività Ricettiva Alberghiera o Extra Alberghiera) e, nel caso di Attività Alberghiera, in relazione alla classificazione (espressa in stelle).

In caso di rifiuto di corrispondere l'imposta da parte dell'alloggiato, è prevista la compilazione di apposito modulo da parte dell'alloggiato stesso. L'avvenuta riscossione dovrà essere certificata al cliente in apposito spazio della fattura o con altra ricevuta. Il titolare dovrà poi versare gli importi incassati.

In alcuni casi può essere previsto il pagamento in forma preventiva e cumulativa a cura dell'organizzatore di convegni, congressi o viaggi di gruppo o da chi in via continuativa effettua il servizio di prenotazione e pagamento nella struttura ricettiva. Al riguardo, alcuni operatori turistici attivi online hanno già stipulato convenzioni con il Comune di Milano, impegnandosi ad incassare direttamente l'imposta per poi versarla al Comune.

Con apposito Regolamento, emanato ai sensi di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e dall'art. 4 del D.Lgs. 23/2011, i Comuni stabiliscono le modalità di pagamento, riscossione e le esenzioni. Per quanto riguarda il Comune di Milano attualmente risulta vigente il Regolamento approvato il 11 giugno 2012, così come modificato da Deliberazione del Consiglio Comunale del 11 marzo 2019; sono previste le seguenti esenzioni:

- i minori di 18 anni
- i giovani fino a 30 anni che pernottano negli Ostelli per la Gioventù, gestiti da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità sociali, culturali ed educative, così come definito dalla vigente normativa regionale
- i familiari e/o affini o comunque accompagnatori, limitatamente al periodo di ricovero, di soggetti in degenza nelle strutture sanitarie sul territorio della Città Metropolitana di Milano. Per ottenere l'esenzione devono presentare un'attestazione in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, in cui si dichiara che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del familiare
- i soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le strutture sanitarie milanesi e della Provincia di Milano. L'esenzione si estende ai loro accompagnatori
- chi soggiorna in residence, case e appartamenti per vacanze e nelle case per ferie gestite da enti no profit, come sopra individuati. L'esenzione si applica oltre il quattordicesimo giorno consecutivo di permanenza. Se la consecutività si interrompe, si ricomincia il conteggio per i successivi pernottamenti
- il personale appartenente alle forze dell'Ordine e/o forze armate che per ragioni di servizio alloggia nella Città di Milano e limitatamente al servizio medesimo.
- gli studenti universitari fino a 26 anni, iscritti agli Atenei milanesi, che alloggiano in strutture, in pensionati o residenze universitarie.
- le persone con disabilità e i loro accompagnatori.
- tutti i volontari coordinati dalla Protezione Civile provinciale, regionale e nazionale e gli appartenenti ad associazioni di volontariato in caso di calamità e grandi eventi individuati dall'Amministrazione.
- Coloro che sono stati alloggiati nelle strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche e/o dallo stesso Comune di Milano per far fronte a situazioni di emergenza sociale o di natura straordinaria.

Solo il Comune di Milano - non l'ospite - comunica, preventivamente, alle strutture ricettive le motivazioni di ordine e pubblica sicurezza che consentono la non applicazione dell'imposta.

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esporre in modo visibile, (bacheche o altro supporto), il materiale informativo istituzionale fornito dall'Amministrazione comunale e devono informare i clienti sulle tariffe in vigore e sulle agevolazioni eventualmente applicabili.

Le sanzioni nei confronti del SOGGETTO PASSIVO (alloggiato) sono comminate dall'ufficio competente alla riscossione cui si riferisce l'imposta, e sono quelle prevista dal D.lgs. 472/1997 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie); nei confronti dell'impresa, le inosservanze al regolamento si applicano le sanzioni previste dall'art. / del D.lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali – da € 25,00 a € 500,00 – PMR € 50,00); è sempre prevista la riscossione coattiva delle somme incassate quale tributo di imposta e non versate entro il periodo di 60 gg.

AGRITURISMO

Pur trattandosi di attività tuttora residuale nell'ambito territoriale del Comune di Milano, si ritiene doveroso introdurre almeno gli aspetti essenziali del fenomeno.

L'attività di agriturismo è disciplinata **Legge n. 96/2006 e dalla Legge Regionale 5 dicembre 2008 n° 31 (titolo X - dall'art. 151 all'art. 163)** "Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" (così come aggiornata dalla LR 11/2019), nonché dal **Regolamento Regionale 4/2008**.

In particolare l'art. 2 della L.96/2006, che attribuisce alle regioni la competenza per stabilire criteri amministrativi per lo svolgimento dell'attività agritouristica e per disciplinare le modalità di conduzione, definisce le attività agrituristiche quali:

- **"attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, che devono rimanere attività prevalenti".**

La normativa indica che la prevalenza dell'attività agricola si realizza quando il tempo impiegato per lo svolgimento dell'attività agritouristica nel corso dell'anno solare è inferiore al tempo impiegato nell'attività agricola nel medesimo periodo.

Gli imprenditori agricoli che intendono svolgere attività agritouristiche si dotano di una **certificazione**, rilasciata dalla Provincia di Sondrio (per il relativo territorio) e dalla Regione (per la restante parte del territorio), **comprovante la connessione dell'attività agritouristica e frequentano un apposito corso di formazione istituito o riconosciuto dalla Regione in esito al quale è rilasciato un attestato di partecipazione.**

L'uso della denominazione agriturismo e dei termini attributivi derivati, nonché la possibilità di fregiarsi di idonei segni distintivi nell'esercizio dell'attività e nei rapporti con i terzi sono riservati esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l'attività agrituristica.

Rientrano tra le attività agrituristiche:

- l'ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori fino a un massimo di cento ospiti al giorno e sempre nel rispetto del rapporto di connessione tra attività agricola e attività agritouristica;
- la somministrazione di alimenti e bevande per il consumo sul posto o anche in modalità d'asporto e di consegna a domicilio, prevalentemente improntati alla tradizione e tipicità della cucina rurale lombarda, fino ad un massimo di centosessanta pasti al giorno e sempre nel rispetto del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agritouristica;
- l'organizzazione, all'interno delle strutture aziendali, di attività di degustazione di prodotti aziendali;
- l'organizzazione, nell'ambito dell'azienda o delle aziende associate o anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, di attività agri-turistico-venatorie e cinotecniche, ricreativo-culturali, ludico-didattiche, di rilevanza sociale, nonché di ittitorismo e di ippoturismo.

Locali ove esercitare l'attività di agriturismo

Possono essere utilizzati per attività agrituristiche tutti gli immobili in possesso del requisito di ruralità rilevante ai fini fiscali, già esistenti da almeno tre anni, a condizione che la loro destinazione all'attività agritouristica non comprometta l'esercizio dell'attività agricola.

Sono da ritenersi inclusi anche il nucleo centrale dell'azienda agricola o posti nelle sue immediate vicinanze, compresa l'abitazione dell'imprenditore agricolo, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei fabbricati, purché posseggano i requisiti di abitabilità e agibilità previsti per i locali di abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, tenuto conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene all'altezza e al volume dei locali in rapporto alle superfici aero illuminanti; possono inoltre essere utilizzati edifici distaccati dal centro aziendale, purché con destinazione agricola, qualora sussista un rapporto di connessione fisica o funzionale dell'intera azienda. Il riuso degli immobili rurali destinati ad agriturismo, anche distaccati, può avvenire attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro e risanamento conservativo e attraverso ampliamenti necessari all'adeguamento igienico-sanitario e tecnologico.

È altresì consentito, per una sola volta, l'ampliamento nella misura massima del dieci per cento della superficie linda di pavimento destinata a uso agritouristico sulla base della potenzialità agritouristica risultante dal certificato di connessione.

Le attività agrituristiche di somministrazione pasti possono essere esercitate anche utilizzando l'abitazione e la cucina dell'imprenditore agricolo, purché non vengano somministrati più di quarantacinque pasti al giorno e non vengano ospitate più di quindici persone al giorno.

Per gli edifici e manufatti destinati all'esercizio di attività agrituristiche la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere compatibili con le loro caratteristiche di ruralità.

Nelle aree destinate dagli strumenti urbanistici generali a zona agricola è ammesso l'appontamento di spazi per la sosta di mezzi da campeggio, nonché la realizzazione degli impianti tecnologici e dei servizi igienici accessori da destinare alla sosta di campeggiatori.

Produzione, preparazione e somministrazione di alimenti

La produzione, la preparazione, il confezionamento, la conservazione e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004.

Per quanto concerne l'attività di somministrazione di alimenti e bevande l'operatore agritouristico somministra pasti e bevande utilizzando una quota di prodotto proprio ottenuta anche attraverso lavorazioni interne o esterne all'azienda.

impiegando le seguenti tipologie di prodotto:

- a. prodotti propri dell'azienda agricola direttamente trasformati oppure ottenuti attraverso lavorazioni esterne di materie prime aziendali in misura non inferiore al trentacinque per cento
- b. prodotti direttamente acquistati da altre aziende agricole lombarde, prodotti lombardi a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG, prodotti lombardi a denominazione comunale (De.Co.), acque minerali di fonti situate in Lombardia e prodotti acquistati da aziende agricole delle province contigue alla provincia dove ha sede l'azienda agritouristica, anche di altre Regioni.

Sono assimilate ai prodotti di origine locale, non propri, le carni di selvaggina selvatica prelevata sul territorio regionale nel rispetto della normativa vigente, utilizzate conformemente a quanto disposto dalla disciplina sull'immissione in commercio e sull'igiene degli alimenti.

La somma dei prodotti di cui alle, lettere a) e b), è pari, in valore, ad almeno l'ottanta per cento del totale dei prodotti utilizzati nel corso dell'anno. Nel restante venti per cento non possono essere compresi prodotti ittici di provenienza marina e vini provenienti da altre Regioni. Il divieto di utilizzare prodotti ittici di provenienza marina non si applica nel solo caso di somministrazione di alimenti a bambini che frequentano agri-nidi e agri-asili presso le fattorie sociali.

L'operatore agritouristico è tenuto ad esporre al pubblico la carta di provenienza dei prodotti serviti inclusi i vini.

Modalità di svolgimento dell'attività di agriturismo

Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agritouristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale, fermi restando il rispetto e l'applicazione delle disposizioni legislative relative a questo tipo di attività, nonché dei contratti nazionali e provinciali in vigore per il settore di appartenenza. Tali addetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.

Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

Sono attività agritouristiche, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dal testo unico:

Sono assimilate alle attività agritouristiche e ad esse sono applicabili le norme del testo unico quelle svolte dai pescatori professionisti relativamente all'ospitalità, alla somministrazione dei pasti se costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca.

Avvio di una nuova attività di agriturismo

Gli operatori agritouristici presentano allo sportello unico del comune in cui hanno sede gli immobili da utilizzare per lo svolgimento dell'attività una SCIA attestante il possesso dei requisiti richiesti.

Il comune trasmette copia della SCIA alla competente struttura regionale o della Provincia di Sondrio e all'Agenzia di tutela della salute (ATS) competente per territorio. Nella SCIA sono specificate le attività che si intendono esercitare con i relativi limiti e i periodi di apertura dell'azienda agritouristica.

In caso di variazioni del codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA) e della partita IVA l'operatore agritouristico richiede entro sessanta giorni alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio l'emissione di un nuovo certificato di connessione e presenta una nuova SCIA al comune.

L'operatore agritouristico è tenuto ad esporre al pubblico, in luogo accessibile e ben visibile, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e le tariffe praticate, nonché la provenienza dei prodotti utilizzati per la somministrazione di pasti e bevande.

Le aziende agritouristiche, oltre al marchio adottato in ambito regionale utilizzano il marchio nazionale dell'agriturismo di cui all'allegato C del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2013 (Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agritouristiche).

Utilizzano inoltre i criteri di classificazione di cui all'allegato A del decreto dirigenziale 23 dicembre 2014, n. 12589. Si tratta di classificazione espressa in simboli (numero massimo 5) indicanti il livello di comfort, varietà di servizi offerti, qualità del contesto ambientale; può essere auto dichiarato dall'azienda o assegnato a seguito di valutazione di autorità competenti.

Le persone alloggiate devono essere registrate e le loro generalità comunicate ai sensi di quanto prescritto dall'art. 109 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)





ESERCIZIO della PROFESSIONE di Guida Turistica ed Accompagnatore Turistico

L’attività di **guida turistica** è caratterizzata dall’esercizio professionale di accompagnamento di persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d’arte, musei, gallerie, scavi archeologici, con l’illustrazione delle attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, naturali, etnografiche, produttive ed enogastronomiche.

L’attività di **accompagnatore turistico** è caratterizzata dall’esercizio professionale di accompagnamento di persone singole o gruppi di persone nei viaggi, curando l’attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, assistendo i singoli o i gruppi, anche fornendo elementi significativi di conoscenza o notizie di interesse turistico sulle zone di transito, anche in occasione di semplici trasferte, arrivi e partenze di turisti.

Nel corso dello svolgimento dell’attività **le guide turistiche e gli accompagnatori turistici devono essere muniti di un tesserino personale di riconoscimento** per l’esercizio della professione che deve essere mantenuto visibile sulla persona.

Il tesserino personale di riconoscimento per l’esercizio delle professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico è rilasciato dalle province e dalla Città Metropolitana di Milano, secondo le caratteristiche individuate dalla deliberazione regionale, che stabilisce anche le competenze specifiche per ciascuna professione.

A meri fini conoscitivi, le province e la Città metropolitana di Milano iscrivono le guide turistiche e gli accompagnatori turistici abilitati in specifici elenchi, pubblicati sul portale regionale.

Come si è visto la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 assegna alle Regioni in esclusiva la competenza legislativa in materia di turismo, in quanto tale materia non risulta compresa nell’elenco delle materie di cui lo Stato possiede la competenza esclusiva o concorrente con gli enti locali.

Trattandosi nel caso delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici di figure professionali, la disciplina di settore risulta di competenza concorrente tra Stato ed Enti Locali, pertanto la determinazione dei principi fondamentali risulta riservata alla legislazione dello Stato, cui quindi spetta il compito di individuare le figure professionali, i relativi profili ed i titoli abilitanti, definiti, sentito anche il parere della Conferenza Unificata, dall’art. 3 della Legge 6 Agosto 2013 n. 97 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea - Legge Europea 3/2013 - 13G00138).

La norma dispone che l’abilitazione alla professione turistica è valida su tutto il territorio nazionale, anche se conseguita da cittadino europeo in un altro stato membro; sebbene il DM 11 Dicembre 2015 n. 565 avesse previsto i requisiti e gli adempimenti da assolvere per intraprendere la professione di guida turistica per accedere ai siti di rilevanza individuati dal DM 7 Aprile 2015, a sua volta integrato dal DM 11 Dicembre 2015 n. 564, disponendo inoltre l’istituzione di apposito Elenco Nazionale e demandando alle Regioni, alle Province ed alle Città Metropolitane la competenza per la formazione professionale; sebbene gli artt. 50 e 51 della LR 27/2015 prevedano una deliberazione con la quale vengono individuati i nuovi requisiti per l’accesso alla attività ed il percorso formativo, allo stato attuale, non solo la Regione Lombardia non ha ancora deliberato, ne è stato promulgato apposito Decreto Ministeriale, ma parrebbe che un contenzioso sorto tra le istituzioni coinvolte abbia al momento bloccato lo sviluppo dell’attività professionale in argomento. Pertanto, in attesa di ulteriori provvedimenti certi e cogenti, per quanto concerne l’ambito territoriale della Regione Lombardia, i settori competenti della Città Metropolitana di Milano non sono possibilmente ad effettuare le prove di esame per il rilascio del titolo abilitante; giova però aggiungere che attualmente vengono rilasciati titoli per conversione a cittadini UE, formati in altri paesi membri, al termine di un percorso formativo di affiancamento con guide già titolate.

Le Guide e gli Accompagnatori Turistici, nell’esercizio della propria professione devono mantenere ben visibile sulla persona il tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia o dalla Città Metropolitana di Milano.

Sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Milano sono consultabili gli elenchi delle Guide Turistiche e degli accompagnatori turistici già abilitati che ne hanno acconsentito la pubblicazione:

www.cittametropolitana.mi.it/turismo/professionituristiche/



AGENZIE DI VIAGGIO

Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano in via principale attività di produzione, organizzazione, prenotazione e vendita di biglietti di viaggi e soggiorni, ovvero intermediazione nei predetti servizi o entrambe le attività, che possono essere realizzate anche nella forma virtuale on line (Titolo V Legge Regione Lombardia 1 ottobre 2015 n. 27). Le agenzie di viaggio e turismo, nell'esercizio delle loro attività, stipulano contratti di viaggio, previa proposta di programmi, ai sensi della normativa nazionale vigente ed in aggiunta alle attività esercitate, possono svolgere ulteriori attività stabilite con deliberazione di Giunta regionale, ivi comprese attività di incoming e quelle di informazione e accoglienza turistica.

APERTURA DELLE AGENZIE DI VIAGGIO

L'esercizio delle attività delle agenzie di viaggio e turismo è soggetto alla preventiva presentazione di una SCIA, con modalità telematica per tramite del portale "IMPRESAINUNGIORNO", al Comune competente per territorio.

Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che in via principale forniscono, organizzano, vendono, offrono o agevolano servizi e pacchetti turistici secondo le definizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio). E' consentito lo svolgimento dell'attività con modalità online.

E' prevista la nomina del Direttore Tecnico in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 63 della LR 27/2015 ed iscritto al Registro Regionale di cui all'art. 64, a cui è affidata la direzione tecnica dell'agenzia. I direttori tecnici possono prestare prestano la propria attività lavorativa con carattere di continuità ed esclusività in una sola agenzia.

L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare, non è soggetta a SCIA autonoma ma a comunicazione al comune ove sono ubicati i locali in cui viene svolta l'attività, nonché al comune a cui è stata inviata la SCIA dell'agenzia principale e non necessita della nomina di un nuovo direttore tecnico.

La comunicazione SCIA è prescritta nei seguenti casi:

Avvio l'attività - Avvio attività on-line - Subentro nell'esercizio dell'attività - Comunicazione di trasferimento di sede operativa nello stesso Comune - Comunicazione di trasferimento della sede operativa in altro comune - Comunicazione di trasferimento della sede legale - Comunicazione di cessazione dell'attività - Comunicazione di apertura filiale con sede operativa in Regione Lombardia - Comunicazione apertura filiale con sede operativa fuori dalla Regione Lombardia - Comunicazione chiusura filiale con sede operativa in Regione Lombardia - Comunicazione chiusura filiale con sede operativa fuori dalla Regione Lombardia - Comunicazione di cambio ragione sociale/denominazione agenzia/variazione sito web - Comunicazione variazioni (legale rappresentante, sostituzione del Direttore Tecnico).

La cessione per atto tra vivi o a causa di morte, di azienda o di suo ramo, esercenti attività di agenzia di viaggio e turismo, è consentita purché tale attività alla data di presentazione della SCIA non sia soggetta a provvedimenti di sospensione o interruzione. Il subentrante deve comunque garantire il rispetto delle disposizioni previste dal titolo specifico della Legge Regionale 27/2015. Il Comune è tenuto a verificare, utilizzando i sistemi informativi messi a disposizione dallo Stato, che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni, province o regioni italiane.

Le agenzie di viaggio e turismo stipulano, prima della presentazione della SCIA, congrua polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto e i programmi di viaggio, e in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla normativa nazionale in vigore.

L'agenzia invia entro il 31 dicembre di ogni anno al comune competente per territorio la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa dell'attività autorizzata per l'anno successivo.

Nel caso di apertura di agenzia di viaggio che operi in forma virtuale on line non è richiesta la destinazione d'uso dei locali.

Nel caso in cui la sede dell'agenzia on line si trovi in uno Stato diverso da quello italiano, a tutela del turista, il titolare dell'attività ha l'obbligo di indicare il responsabile della stessa per il territorio della Lombardia.

Le agenzie di viaggio e turismo devono esporre in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio dell'attività oppure la SCIA, anche per la pubblicità delle iniziative, in qualsiasi forma realizzata e diffusa.

Non è più richiesto il versamento preventivo al Comune di cauzione per l'apertura di un'Agenzia di viaggio (adempimento originariamente prescritto dall'art. 62 della LR 27/2015 ed abrogato dall'art. 18, comma 1, lett. b) della l.r. 26 maggio 2016, n. 14).

Le disposizioni della Legge Regionale 27/2015 non si applicano all'apertura di uffici da parte delle imprese esercenti servizi pubblici di trasporto ferroviario, automobilistico, di navigazione aerea, marittima, lacuale e fluviale, se l'attività svolta in tali uffici si limita esclusivamente alla prenotazione e vendita di propri biglietti di trasporto. Sono altresì escluse dalla presente legge le mere attività di distribuzione dei titoli di viaggio.

Entro trenta giorni dall'apertura degli uffici di biglietteria da parte delle imprese di cui sopra, l'impresa esercente deve dare comunicazione alla provincia e alla Città metropolitana di Milano competente per territorio.

Particolare novità introdotta dalla Legge Regionale 27/2015 consiste nel fatto che **Il Comune, nell'ambito delle competenze a esso conferite, deve disporre la revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di agenzia di viaggio e turismo o nel caso adotta i provvedimenti di inibizione dell'attività in caso di perdita di anche uno solo dei requisiti necessari per l'ottenimento della stessa, ovvero per mancata comunicazione, entro trenta giorni, delle variazioni intervenute.**

ASSOCIAZIONI SENZA FINE DI LUCRO

L'art. 67 della Legge Regionale 27/2015, così come modificato dalla LR 10 Dicembre 2019 n. 22 (che nel contempo ha abrogato l'art. 66) stabilisce che le associazioni di cui all'art. 5 del D.lgs. 79/2011 (associazioni che operano nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali) purché operino occasionalmente, nel limite di due volte l'anno e per un gruppo limitato di viaggiatori senza offerta al pubblico, non sono soggette alle disposizioni della LR 27/2015.

Ovviamente è fatto assoluto divieto di effettuare promozione commerciale al di fuori dei propri associati, in qualsiasi forma, le iniziative afferenti all'organizzazione di viaggi.

Le associazioni in esame sono tenute a stipulare un'assicurazione a copertura dei rischi derivanti agli associati e a dare preventiva comunicazione delle attività al comune sede dell'associazione.

La polizza assicurativa di responsabilità civile deve essere esibita in caso di controllo.

Il comune, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, deve ingiungere la cessazione di ogni ulteriore attività, qualora accerti che non è stata stipulata la sopra richiamata assicurazione.

Gli enti locali e le scuole devono avvalersi per l'organizzazione di viaggi di agenzie di viaggio e turismo autorizzate, fatti salvi, per i soli enti locali, i viaggi che rientrano nelle loro attività istituzionali e quelli svolti a esclusivo favore di anziani, minori e disabili, nel qual caso devono essere assicurati.

ATTIVITA' RICETTIVE GUIDE E AGENZIE DI VIAGGIO

1 Violazione: **Art. 9 R.D. 18.06.1931 n° 773** PMR: **1.032,00 €**

Omesso rispetto delle prescrizioni dell' Autorità indicate nella licenza di un'attività ricettiva

Pagamento: **Agenzia Entrate Riscossione** Ricorso: **PREFETTO** Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €

In caso di attività ricettive alberghiere tuttora condotte in ragione di Licenza rilasciata ai sensi delle normative precedenti, si ritiene che mantenga le connotazioni di licenza di P.S. Nel caso di accertamento di avvenute modifiche strutturali (ad esempio la realizzazione di un numero di camere superiore a quanto previsto in licenza), la sanzione viene determinata dall'art. 17/bis T.U.L.P.S. inserito dall'art. 3 del D.L.gs. 480/94. Tale condotta, nel caso invece di attività avviata in regime di comunicazione SCIA, diviene invece oggetto di applicazione della sanzione prevista dall'art.38 della LR 27/2015. Nel contempo, in caso di eccedenza che determina il passaggio a classi superiori in materia di normativa antincendio, inoltrare comunicazione al Comando Provinciale VVF.

2 Violazione: **Art. 38 Legge Regionale 01.10.2015 n° 27** PMR: **4.000,00 €**

Apertura di alberghi o hotel esercitati senza la preventiva presentazione della S.C.I.A. al comune

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 2.000,00 € Max: 20.000,00 €

Sanzione prevista dall'art. 39 comma 1° della L.R. 27/2015. Per la definizione dell'attività, vedi la parte narrativa.

3 Violazione: **Art. 38 Legge Regionale 01.10.2015 n° 27** PMR: **4.000,00 €**

Apertura di residenze turistico-alberghiere esercitate senza la preventiva presentazione della S.C.I.A. al comune

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 2.000,00 € Max: 20.000,00 €

Sanzione prevista dall'art. 39 comma 1° della L.R. 27/2015. Per la definizione dell'attività, vedi la parte narrativa.

4 Violazione: **Art. 38 Legge Regionale 01.10.2015 n° 27** PMR: **4.000,00 €**

Apertura di alberghi diffusi esercitati senza la preventiva presentazione della S.C.I.A. al comune

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 2.000,00 € Max: 20.000,00 €

Sanzione prevista dall'art. 39 comma 1° della L.R. 27/2015. Per la definizione dell'attività, vedi la parte narrativa.

5 Violazione: **Art. 38 Legge Regionale 01.10.2015 n° 27** PMR: **4.000,00 €**

Apertura di condhotel esercitati senza la preventiva presentazione della S.C.I.A. al comune

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 2.000,00 € Max: 20.000,00 €

Sanzione prevista dall'art. 39 comma 1° della L.R. 27/2015. Per la definizione dell'attività, vedi la parte narrativa.

6 Violazione: **Art. 38 Legge Regionale 01.10.2015 n° 27** PMR: **4.000,00 €**

Apertura di case per ferie esercitati senza la preventiva presentazione della S.C.I.A. al comune

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 2.000,00 € Max: 20.000,00 €

Sanzione prevista dall'art. 39 comma 1° della L.R. 27/2015. Per la definizione dell'attività, vedi la parte narrativa.

7 Violazione: **Art. 38 Legge Regionale 01.10.2015 n° 27** PMR: **4.000,00 €**

Apertura di ostelli per la gioventù esercitati senza la preventiva presentazione della S.C.I.A. al comune

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 2.000,00 € Max: 20.000,00 €

Sanzione prevista dall'art. 39 comma 1° della L.R. 27/2015. Per la definizione dell'attività, vedi la parte narrativa.

8	Violazione:	<u>Art. 38 Legge Regionale 01.10.2015 n° 27</u>	PMR:	4.000,00 €
Apertura di foresterie lombarde esercitate senza la preventiva presentazione della S.C.I.A. al comune				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 2.000,00 € Max: 20.000,00 €
Sanzione prevista dall'art. 39 comma 1° della L.R. 27/2015. Per la definizione dell'attività, vedi la parte narrativa.				
9	Violazione:	<u>Art. 38 Legge Regionale 01.10.2015 n° 27</u>	PMR:	4.000,00 €
Apertura di locande esercitate senza la preventiva presentazione della S.C.I.A. al comune				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 2.000,00 € Max: 20.000,00 €
Sanzione prevista dall'art. 39 comma 1° della L.R. 27/2015. Per la definizione dell'attività, vedi la parte narrativa.				
10	Violazione:	<u>Art. 38 Legge Regionale 01.10.2015 n° 27</u>	PMR:	4.000,00 €
Apertura di case ed appartamenti per vacanze esercitati senza la preventiva presentazione della comunicazione al comune				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 2.000,00 € Max: 20.000,00 €
Sanzione prevista dall'art. 39 comma 1° della L.R. 27/2015. Per la definizione dell'attività, vedi la parte narrativa.				
11	Violazione:	<u>Art. 38 Legge Regionale 01.10.2015 n° 27</u>	PMR:	4.000,00 €
Apertura di bed & breakfast esercitati senza la preventiva presentazione della S.C.I.A. al comune				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 2.000,00 € Max: 20.000,00 €
Sanzione prevista dall'art. 39 comma 1° della L.R. 27/2015. Per la definizione dell'attività, vedi la parte narrativa.				
12	Violazione:	<u>Art. 38 Legge Regionale 01.10.2015 n° 27</u>	PMR:	4.000,00 €
Apertura di rifugi alpinistici o rifugi escursionistici esercitati senza la preventiva presentazione della S.C.I.A. al comune				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 2.000,00 € Max: 20.000,00 €
Sanzione prevista dall'art. 39 comma 1° della L.R. 27/2015. Per la definizione dell'attività, vedi la parte narrativa.				
13	Violazione:	<u>Art. 38 Legge Regionale 01.10.2015 n° 27</u>	PMR:	4.000,00 €
Apertura di bivacchi fissi esercitati senza la preventiva presentazione della comunicazione al comune				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 2.000,00 € Max: 20.000,00 €
Sanzione prevista dall'art. 39 comma 1° della L.R. 27/2015. Per la definizione dell'attività, vedi la parte narrativa.				
14	Violazione:	<u>Art. 38 Legge Regionale 01.10.2015 n° 27</u>	PMR:	4.000,00 €
Utilizzare e pubblicizzare una denominazione per le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere diversa da quella prevista				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 2.000,00 € Max: 20.000,00 €
Sanzione prevista dall'art. 39 comma 1° della L.R. 27/2015. Per la definizione dell'attività, vedi la parte narrativa.				
15	Violazione:	<u>Art. 38 Legge Regionale 01.10.2015 n° 27</u>	PMR:	4.000,00 €
Utilizzare una denominazione aggiuntiva, rispetto a quella assegnata, in maniera ingannevole per il turista o coincidente con quella assegnata				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 2.000,00 € Max: 20.000,00 €
Sanzione prevista dall'art. 39 comma 1° della L.R. 27/2015. Per la definizione dell'attività, vedi la parte narrativa.				

16 Violazione: **Art. 39-2°c. Legge Regionale 01.10.2015 n° 27** PMR: **3.333,33 €**

Esercitare un'attività ricettiva alberghiera o non alberghiera in mancanza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 2.000,00 € Max: 10.000,00 €

Per la definizione dell'attività, vedi la parte narrativa.

17 Violazione: **Art. 39-3°c. Legge Regionale 01.10.2015 n° 27** PMR: **1.333,33 €**

Esercitare l'attività di gestore dei rifugi senza avere ottemperato all'obbligo formativo e non possedendo i requisiti richiesti

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 1.000,00 € Max: 4.000,00 €

Il gestore dei rifugi è assoggettato ad un corso di formazione o deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 33 della L.R. 27/2015. Vedi parte narrativa.

18 Violazione: **Art 38/8°bis comma Legge Regionale 01/10/2015 n°27** PMR: **833,33 €**

promozione e commercializzazione dell'offerta di attività ricettiva CAV o alloggi per finalità turistiche senza indicare il codice identificativo di riferimento CIR di ogni singola unità ricettiva offerta

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 500,00 € Max: 2.500,00 €

Sanzione prevista art 39/3° comma bis L.R. 27/2015. Per la definizione dell'attività vedi la parte narrativa. La sanzione si applica per ogni unità proposta e si applica anche ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché quelli che gestiscono portali telematici e che pubblicizzano l'offerta.

19 Violazione: **Art. 40-4°c. Legge Regionale 01.10.2015 n° 27** PMR: **1.666,67 €**

Titolare di un'azienda alberghiera o non alberghiera che rifiuta di fornire le informazioni richiestegli ai fini della verifica della classificazione

Pagamento: **Città Metropolitana di Milano** Ricorso: **Città Metropolitana di Milano** Min: 2.000,00 € Max: 5.000,00 €

Le sanzioni sono riscosse dalle province e dalla Città metropolitana di Milano.

20 Violazione: **Art. 40-4°c. Legge Regionale 01.10.2015 n° 27** PMR: **1.666,67 €**

Titolare di un'azienda alberghiera o non alberghiera che denuncia elementi non conformi alla classificazione od ai servizi della propria struttura

Pagamento: **Città Metropolitana di Milano** Ricorso: **Città Metropolitana di Milano** Min: 2.000,00 € Max: 5.000,00 €

Le sanzioni sono riscosse dalle province e dalla Città metropolitana di Milano.

21 Violazione: **Art 21/4° comma Legge Regionale 01.10.2015 n° 27** PMR:

Attività ricettiva che successivamente all'avvio abbia mutato i requisiti di classificazione, modificando quella precedentemente ottenuta

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: _____ Max: _____

Non eseguire contesti, redigere rapporto di servizio da inviare a CITTA' METROPOLITANA.

22 Violazione: **Art. 40-5°c. Legge Regionale 01.10.2015 n° 27** PMR: **1.666,67 €**

Titolare di attività ricettiva alberghiera e non alberghiera che omette di esporre il contrassegno identificativo della categoria o della classificazione attribuita

Pagamento: **Città Metropolitana di Milano** Ricorso: **Città Metropolitana di Milano** Min: 2.000,00 € Max: 5.000,00 €

Le sanzioni sono riscosse dalle province e dalla Città metropolitana di Milano. Alla stessa sanzione soggiace il titolare di attività ricettiva alberghiera e non alberghiera che attribuisce al proprio esercizio con scritti o stampati o supporti digitali o in qualsiasi altro modo una denominazione o una classificazione diversa da quella effettivamente posseduta, ovvero afferma la disponibilità di attrezzatura diversa da quella esistente.

23	Violazione: <u>Art. 38/4° comma Legge Regionale 01.10.2015 n° 27</u> Omessa indicazione dei prezzi massimi praticati i quali devono essere esposti in modo visibile all'interno nei locali di ricevimento del pubblico	PMR: 1.666,67 €
Pagamento: Città Metropolitana di Milano Ricorso: Città Metropolitana di Milano Min: 2.000,00 € Max: 5.000,00 €		
Sanzione prevista dall'art 40/7° comma L.R. 27/2015. Le sanzioni sono riscosse dalle province e dalla Città metropolitana di Milano.		
24	Violazione: <u>Art. 40-8°c. Legge Regionale 01.10.2015 n° 27</u> Superamento della capacità ricettiva consentita	PMR: 66,67 €
Pagamento: Città Metropolitana di Milano Ricorso: Città Metropolitana di Milano Min: 100,00 € Max: 200,00 €		
Le sanzioni sono riscosse dalle province e dalla Città metropolitana di Milano. Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi alpinistici, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 100 a euro 200 per ogni persona in più		
25	Violazione: <u>Art. 38-8°c. Legge Regionale 01.10.2015 n° 27</u> Titolare di attività ricettiva alberghiera e non alberghiera, nonché proprietario dell'alloggio che omette la comunicazione dei flussi turistici o li comunica in modo incompleto	PMR: 500,00 €
Pagamento: Città Metropolitana di Milano Ricorso: Città Metropolitana di Milano Min: 250,00 € Max: 2.500,00 €		
Sanzione prevista dall'art 40/9° comma L.R. 27/2015. Le sanzioni sono riscosse dalle province e dalla Città metropolitana di Milano. Il titolare di attività ricettiva alberghiera e non alberghiera, nonché il proprietario dell'alloggio o della porzione di alloggio data in locazione per finalità turistiche ai sensi della L. 431/1998, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500 per ciascun mese di omessa o incompleta comunicazione dei flussi turistici ai sensi dell'articolo 38, comma 8.		
26	Violazione: <u>Art. 55-2°c. Legge Regionale 01.10.2015 n° 27</u> Esercizio di guida turistica senza essere in possesso della relativa abilitazione professionale	PMR: 1.333,33 €
Pagamento: Città Metropolitana di Milano Ricorso: Città Metropolitana di Milano Min: 1.000,00 € Max: 4.000,00 €		
Le sanzioni sono riscosse dalle province e dalla Città metropolitana di Milano.		
27	Violazione: <u>Art. 55-2°c. Legge Regionale 01.10.2015 n° 27</u> Esercizio di accompagnatore turistico senza essere in possesso della relativa abilitazione professionale	PMR: 1.333,33 €
Pagamento: Città Metropolitana di Milano Ricorso: Città Metropolitana di Milano Min: 1.000,00 € Max: 4.000,00 €		
Le sanzioni sono riscosse dalle province e dalla Città metropolitana di Milano.		
28	Violazione: <u>Art. 55-2°c. Legge Regionale 01.10.2015 n° 27</u> Esercizio di guida o di accompagnatore turistico svolto in violazione delle norme che regolano l'esercizio della professione	PMR: 1.333,33 €
Pagamento: Città Metropolitana di Milano Ricorso: Città Metropolitana di Milano Min: 1.000,00 € Max: 4.000,00 €		
Le sanzioni sono riscosse dalle province e dalla Città metropolitana di Milano.		
29	Violazione: <u>Art. 50-2°c. Legge Regionale 01.10.2015 n° 27</u> Esercizio di guida o accompagnatore turistico sprovvisto del tesserino personale di riconoscimento o non mantenuto visibile sulla persona	PMR: 1.333,33 €
Pagamento: Città Metropolitana di Milano Ricorso: Città Metropolitana di Milano Min: 1.000,00 € Max: 4.000,00 €		
Sanzione prevista dall'art. 55 comma 2^ della Legge Regionale 27/2015. Le sanzioni sono riscosse dalle province e dalla Città metropolitana di Milano.		

30 Violazione: **Art. 58-1°c. Legge Regionale 01.10.2015 n° 27** PMR: **5.000,00 €**

Esercizio dell'attività di viaggi e turismo svolto senza la preventiva presentazione della SCIA

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 5.000,00 € Max: 15.000,00 €

Sanzione prevista dall'art. 69 comma 2° lettera a) della L.R. 27/2015.

31 Violazione: **Art. 63-1°c. Legge Regionale 01.10.2015 n° 27** PMR: **5.000,00 €**

Titolare dell'attività di viaggi e turismo che si avvale di un direttore tecnico non iscritto al registro nazionale

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 5.000,00 € Max: 15.000,00 €

Sanzione prevista dall'art. 69 comma 2° lettera b) della L.R. 27/2015. Il registro dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo è tenuto e aggiornato presso la direzione generale competente per materia della Regione.

32 Violazione: **Art. 69-3°c. lett.a) Legge Regionale 01.10.2015 n° 27** PMR: **1.666,67 €**

Associazione senza scopo di lucro che opera per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali che effettua attività viaggi in modo diffforme da quella previsto

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 2.000,00 € Max: 5.000,00 €

Il registro dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo è tenuto e aggiornato presso la direzione generale competente per materia della Regione.

33 Violazione: **Art. 69-2°c. lett.b) Legge Regionale 01.10.2015 n° 27** PMR: **5.000,00 €**

Svolgere l'attività di direttore tecnico dell'attività di viaggi e turismo senza possedere il requisito dell'iscrizione nel registro regionale

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 5.000,00 € Max: 15.000,00 €

Il registro dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo è tenuto e aggiornato presso la direzione generale competente per materia della Regione.

34 Violazione: **Art. 109 R.D. 18.06.1931 n° 773** PMR:

Titolare attività ricettiva che omette di comunicare entro 24 ore le generalità delle persone alloggiate

Pagamento: Ricorso: **AUTORITA' GIUDIZIARIA** Min: Max:

Entro le ventiquattro ore successive all'arrivo, gli esercenti devono comunicare alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Poiché l'art. 109, non prevede una specifica sanzione si applica quella in via generale prevista dall'art. 17 del T.U.L.P.S. Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 206,00 Euro. Giova precisare che con la sentenza n° 32777 del 23.07.2014 ad avviso della Cassazione deve escludersi invece che il fatto costituisca reato, in quanto alla luce dell'impianto normativo vigente è solamente imposto che entro le ventiquattro ore successive all'arrivo vengano comunicate alle questure le generalità delle persone alloggiate. Si precisa che è solo una sentenza di Cassazione non una modifica normativa.

35 Violazione: **Art. 109 R.D. 18.06.1931 n° 773** PMR:

Alloggiamento di persone non munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.

Pagamento: Ricorso: **AUTORITA' GIUDIZIARIA** Min: Max:

Per gli stranieri extracomunitari e' sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare. Poiché l'art. 109, non prevede una specifica sanzione si applica quella in via generale prevista dall'art. 17 del T.U.L.P.S. Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 206,00 Euro.

36	Violazione:	<u>Art. 12 Decreto Legge 21.03.1978 n° 59</u>	PMR:	206,00 €
Cessione in proprietà o godimento fabbricati per più di 30 gg. senza dare comunicazione entro 48 ore all' aut. di P.S.				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 103,00 € Max: 1.549,00 €
Convertito con la Legge 191/78. La comunicazione di cui trattasi non deve più essere effettuata nel caso il contratto di locazione, vendita od altro, sia stato registrato all'Agenzia delle Entrate.				
37	Violazione:	<u>Art. 231 R.D. 27.07.1934 n° 1265</u>	PMR:	34,33 €
Omessa presentazione della S.C.I.A. concernente l'aspetto sanitario per l' apertura di attività ricettive (alberghi, locande, pensioni e affittacamere)				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: 20,00 € Max: 103,00 €
Contestare la stessa violazione anche in caso di modifiche o ampliamento dei locali.				
38	Violazione:	<u>Art. 154 Legge Regionale 05.12.2008 n° 31</u>	PMR:	1.000,00 €
Imprenditore agricolo che esercita l'attività agritouristica senza avere presentato la Dichiarazione di Avvio Attività				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €
Sanzione prevista dall'art. 163 della L.R. 31/2008. Oltre alla sanzione pecuniaria, il comune dispone la chiusura dell'attività.				
39	Violazione:	<u>Art. 163-2°c. Legge Regionale 05.12.2008 n°31</u>	PMR:	3.333,33 €
Uso della denominazione "Agriturismo" senza essere in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per lo svolgimento dell'attività				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 2.000,00 € Max: 10.000,00 €
Oltre alla sanzione pecuniaria, il comune dispone la chiusura dell'attività. L'uso della denominazione "Agriturismo" e dei relativi segni distintivi è riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l'attività agritouristica.				
40	Violazione:	<u>Art. 163-3°c. Legge Regionale 05.12.2008 n°31</u>	PMR:	1.666,67 €
Imprenditore agritouristico che non rispetta i limiti e le modalità di esercizio dell'attività agritouristica previsti dalla legge				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 1.000,00 € Max: 5.000,00 €
In caso di reiterazione della violazione il comune può disporre la sospensione dell'esercizio dell'attività per un periodo non superiore a trenta giorni.				
41	Violazione:	<u>Art. 8 Regolamento Comunale Imposta di soggiorno</u>	PMR:	50,00 €
Omesso versamento al comune da parte del gestore di un'attività ricettiva dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ogni mese				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 25,00 € Max: 500,00 €
Il versamento potrà avvenire a mezzo versamento sul c/c bancario intestato al Comune di Milano, in contanti nei limiti stabiliti dalla legge presso gli sportelli della banca tesoreria, oppure mediante bonifico bancario od anche mediante altre forme di versamento che potranno essere attivate e conseguentemente comunicate dall'Amministrazione Comunale quale l'acquisizione di marche dell'imposta di soggiorno, l'istituzione di un portale dei pagamenti, etc.				

ATTIVITÀ ARTIGIANALI

Attività Artigianali

L'impresa artigiana

L'imprenditore artigiano è essenzialmente un piccolo imprenditore che esercita professionalmente, in qualità di titolare, un'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti la gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

(Art. 2/1° comma legge 8/8/85 n. 443 e art. 2 L.R. 73/1989)

Lo scopo dell'impresa artigiana deve essere:

- la produzione di beni, anche semilavorati
- la produzione di servizi

Per quanto sopra **non possono** essere catalogate come imprese artigiane:

- le attività agricole
- le attività di prestazione dei servizi commerciali
- le attività di intermediazione nella circolazione di beni
- le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (salvo quando siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa)

I limiti dell'impresa

L'artigiano può anche avvalersi della prestazione d'opera di lavoratori dipendenti, a condizione che siano diretti dallo stesso imprenditore e non superino, compresi i familiari, i seguenti limiti indicati dalla legge in relazione al tipo e al settore dell'attività produttiva:

- **impresa che non lavora in serie:** 18 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9
- **impresa che lavora in serie:** 9 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5
- **impresa che opera nei settori delle lavorazioni artistiche tradizionali e dell'abbigliamento su misura:** 32 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16
- **impresa di trasporti:** 8 dipendenti
- **impresa di costruzioni edili:** 10 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5

Per la vendita nei **locali di produzione o ad essi contigui** dei beni di propria produzione, le disposizioni relative alle norme sul Commercio **non si applicano alle imprese artigiane regolarmente iscritte al Registro delle Imprese Artigiane, (Art. 5 legge 443/85).**

È SEMPRE VIETATA LA SOMMINISTRAZIONE ASSISTITA degli alimenti e delle bevande (L.R. 6/2010) ma è consentito il loro consumo sul posto, anche attraverso arredi non abbinabili e stoviglie non monouso. Tale attività deve avere carattere accessorio.

Forme di Società

L'impresa artigiana può essere costituita anche da una Società, se la forma giuridica è quella di Società Semplice (S.s.), Società in Nome Collettivo (S.n.c.), Società in Accomandita Semplice (S.a.s.), Società a Responsabilità Limitata, o Società Cooperativa.

Tuttavia la maggioranza dei Soci (o almeno uno quando i Soci sono soltanto due) deve svolgere il proprio lavoro personalmente, nel processo produttivo dell'impresa e in caso di Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.) la maggioranza dei soci (o almeno uno quando i Soci sono soltanto due) deve detenere anche la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società.

Non possono essere artigiane le Società per azioni (S.p.a.) e le Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)

Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato può presentare all'ufficio del Registro delle Imprese, per via telematica o su supporto informatico la comunicazione unica presso le Camere di Commercio.

L'annotazione della qualifica delle imprese artigiane nel registro delle imprese ha carattere costitutivo ed è

condizione essenziale per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane e loro consorzi.

Nessuna impresa può adottare nella propria insegna, ditta o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se non sia annotata nel registro delle imprese con la qualifica di "impresa artigiana". Nessun prodotto o servizio può essere denominato, venduto, prestato o pubblicizzato come artigianato, se non proviene da imprese annotate nel registro delle imprese come imprese artigiane.

Le Camere di commercio devono procedere all'annotazione e alla cancellazione d'ufficio delle imprese, consorzi e società consortili che, pur avendone l'obbligo, non abbiano provveduto alla presentazione delle comunicazioni necessarie. A tal fine le Camere di commercio possono disporre accertamenti e controlli avvalendosi dell'attività istruttoria dei comuni.

Gli orari di esercizio del Consumo immediato

Gli orari di apertura e chiusura al pubblico delle imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che effettuano la vendita dei propri prodotti per il consumo immediato nei locali dell'azienda sono rimessi alla libera determinazione degli imprenditori, nel rispetto della fascia oraria compresa **dalle ore sei all'una del giorno successivo, salvo deroghe motivate da parte dei comuni.**

Le attività artigianali che effettuano la vendita degli alimenti di propria produzione per il consumo immediato devono pubblicizzare gli orari di apertura e chiusura mediante appositi cartelli e hanno l'obbligo di esporre l'elenco delle materie prime utilizzate e di specificare i prodotti eventualmente congelati. Resta inteso che le attività artigiane che non effettuano il consumo immediato, non sono tenute alla chiusura all'orario di cui al punto precedente ma unicamente a quella, se prevista, dalla singola amministrazione comunale.

La comunicazione per l'esercizio del Consumo Immediato

L'attività del consumo immediato nelle attività artigianali è soggetta a previa comunicazione al comune in cui si svolge ed è esercitata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare. Le imprese artigiane che, alla data di entrata in vigore della legge, già effettuavano la vendita di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato erano tenute a trasmettere la comunicazione di cui trattasi entro il 31 dicembre 2009.

L'art. 2 comma 2^a della Legge Regionale 3/2012 ha previsto che nel caso di cittadini dei paesi non europei e dell'Unione Europea, nella comunicazione di avvio dell'attività deve essere altresì attestato il possesso da parte del soggetto che esercita effettivamente l'attività, a fronte di motivi imperativi di interesse generale, in particolare tutela dei consumatori e sanità pubblica, di uno dei documenti di cui all'articolo 67, comma 2 bis, della L.R. 6/2010, ovvero:

- un certificato di conoscenza della lingua italiana, Certificazione Italiano Generale (CELI), a tal fine è sufficiente un CELI di livello A2 Common European Framework: livello di contatto definibile in termini di competenza relativa a routine memorizzate;
- un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta o in alternativa un attestato che dimostri di avere frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare o per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Qualora il soggetto richiedente che esercita effettivamente l'attività non attesti il possesso di nessuno dei documenti di cui sopra, è tenuto a frequentare e superare positivamente un corso per valutare il grado di conoscenza di base della lingua italiana presso la Camera di Commercio territorialmente competente per il comune dove intende svolgere l'attività di somministrazione non assistita, o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano. La Giunta regionale delibera i criteri, la durata e la modalità del corso.

Le informazioni commerciali

Tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi degli alimenti di propria produzione, esposte agli utenti devono essere rese anche in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, devono avere tutte i medesimi caratteri di visibilità e leggibilità. Sono consentiti termini stranieri o derivanti da lingue straniere che sono ormai di uso corrente nella lingua italiana ed il cui significato è comunemente noto.

OPERATORI DEL PROPRIO INGEGNO

Molto spesso in alcuni angoli della città troviamo operatori che, su suolo pubblico, espongono per la vendita oggetti originali a carattere creativo frutto del loro ingegno.

Questi operatori producono personalmente i loro oggetti seguendo tutte le fasi della lavorazione.

La vendita deve avvenire in modo non professionale e diretta ai privati.

È importante il criterio della occasionalità, ovvero, l'attività deve essere svolta in modo occasionale e saltuario senza il carattere della continuità in modo da non configurarsi come attività di impresa.

Si precisa che i requisiti di “professionalità” e “abitudine” sussistono ogni volta che un soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo (risoluzione del Ministero delle Finanze del 24 novembre 1988, n. 550326).

Nella legislazione nazionale questa attività viene citata solo dall’articolo 4, comma 2, lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il quale stabilisce che lo stesso decreto non si applica a chi vende o esponga per la vendita le proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico”.

Pertanto non è richiesta la SCIA per la vendita di questi prodotti.

Il Comune di Milano, in data 2 agosto 2011, ha deliberato le linee guide per l’istituzione del registro degli operatori del proprio ingegno e dei mestieri storici di strada per il commercio mercatale, la cui iscrizione è condizione essenziale per ottenere la concessione di occupazione di suolo pubblico nelle aree mercatali.

Non sono ammessi al registro i soggetti già titolari di autorizzazione alla vendita e somministrazione nonché quelli sprovvisti di uno (o più) dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione al registro delle imprese artigiane presso la C.C.I.A.A., ai sensi della legge n. 443/1985, “legge quadro per l’artigianato”, e s.m.i;
- b) in alternativa, essere lavoratore autonomo come attestato dal rilascio di partita IVA;
- c) nessuna morosità da parte del richiedente nei confronti del Comune per debiti relativi al mancato pagamento di canoni, tasse o sanzioni amministrative esecutive, afferenti l’esercizio dell’attività stessa; in caso contrario la domanda sarà rifiutata.

ATTIVITA' ARTIGIANALI

1	Violazione:	<u>Art. 5-8° c. Legge 08.08.1985 n° 443</u>	PMR:	860,67 €
Uso da parte di imprenditori della denominazione artigiana quando non ricorrono i presupposti				

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: Max: 2.582,00 €

Sanzione fino a 2582,00 euro. Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta all'albo; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.

2	Violazione:	<u>Art. 11 Legge Regionale 16.12.1989 n° 73</u>	PMR:	500,00 €
Esercizio dell'attività artigiana senza l'annotazione della qualifica nel registro delle imprese				

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 250,00 € Max: 2.500,00 €

Sanzione modificata dall'art. 55/8° comma della L.R. 7/2012.

3	Violazione:	<u>Art. 11 Legge Regionale 16.12.1989 n° 73</u>	PMR:	833,33 €
Presentazione, ai fini dell'annotazione, modificazione o cancellazione dell'impresa artigiana, di dichiarazioni non veritieri				

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 500,00 € Max: 2.500,00 €

Salvo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per il reato di false attestazione a pubblico ufficiale. Sanzione modificata dall'art. 55/8° comma della L.R. 7/2012.

4	Violazione:	<u>Art. 11 Legge Regionale 16.12.1989 n° 73</u>	PMR:	500,00 €
Uso non consentito di qualsiasi riferimento all'artigianato da parte di imprese, società, consorzi, società consortili o associazioni temporanee				

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 250,00 € Max: 2.500,00 €

Sanzione modificata dall'art. 55/8° comma della L.R. 7/2012. La violazione si riferisce all'uso non consentito da parte di imprese, società, consorzi, società consortili anche in forma di cooperativa, associazioni temporanee, di qualsiasi riferimento all'artigianato nella ditta, nella ragione sociale, nella denominazione, nell'insegna, nel marchio e nella definizione, commercializzazione. La sanzione si applica, per ogni singolo episodio o prodotto messo in commercio.

5	Violazione:	<u>Art. 65-1° D.L.vo 26.03.2010 n° 59</u>	PMR:	5.164,00 €
Artigiano che vende i prodotti di sua produzione fuori dai locali in cui li produce senza avere presentata la S.C.I.A. per l'apertura di un esercizio di vicinato				

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 2.582,00 € Max: 15.493,00 €

In riferimento all'art. 7 del D.L.vo 114/98. Sanzione prevista dall'art. 22 del D.to L.vo 114/98. Poiché si evince l'attività di commercio su area privata è necessaria la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l'apertura di un esercizio di vicinato.

6	Violazione:	<u>Art. 69-3°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR:	1.032,00 €
Somministrazione nei locali di vendita di un'impresa artigiana senza autorizzazione del Sindaco				

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €

Sanzione prevista dall'art. 17 bis 1° comma del R.D. n° 773/31. La Legge Regionale n° 6/2010 si applica nel caso in cui si configuri una vera e propria attività di somministrazione mediante l'utilizzo di piatti in ceramica, posateria metallica e con il servizio di assistenza e somministrazione.

7 Violazione: **Art. 2-1° c. Legge Regionale 30.04.2009 n° 8** PMR: **300,00 €**

Artigiano che effettua la vendita di alimenti per il consumo immediato in maniera difforme a quanto previsto

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 150,00 € Max: 1.000,00 €

Sanzione prevista dall'art. 4/1° comma della L.R. 30.04.2009 n° 8, è prevista altresì la facoltà del comune, in caso di reiterazione della violazione, di sospendere l'attività di vendita di alimenti di propria produzione per il consumo immediato per un periodo non superiore a tre mesi (fare segnalazione al settore competente). L'attività di vendita di alimenti di propria produzione per il consumo immediato è consentita purchè tale attività sia strumentale e accessoria alla produzione ed alla trasformazione.

8 Violazione: **Art. 2-2° c. Legge Regionale 30.04.2009 n° 8** PMR: **300,00 €**

Artigiano che effettua la vendita di alimenti per il consumo immediato utilizzando arredi diversi da quelli consentiti

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 150,00 € Max: 1.000,00 €

Sanzione prevista dall'art. 4/1° comma della L.R.30.04.2009 n° 8, è prevista altresì la facoltà del comune, in caso di reiterazione della violazione, di sospendere l'attività di vendita di alimenti di propria produzione per il consumo immediato per un periodo non superiore a tre mesi (fare segnalazione al settore competente). L'attività di vendita di alimenti di propria produzione per il consumo immediato è consentita unicamente tramite gli arredi dell'azienda escludendo quindi i tipici arredi delle attività di somministrazione.

9 Violazione: **Art. 2-2° c. Legge Regionale 30.04.2009 n° 8** PMR: **300,00 €**

Artigiano che effettua la vendita di alimenti per il consumo immediato con il servizio e assistenza di somministrazione

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 150,00 € Max: 1.000,00 €

Salvo che si configuri l'attività di somministrazione di alimenti e bevande non autorizzata. Sanzione prevista dall'art. 4/1° comma della L.R.30.04.2009 n° 8, è prevista altresì la facoltà del comune, in caso di reiterazione della violazione, di sospendere l'attività di vendita di alimenti di propria produzione per il consumo immediato per un periodo non superiore a tre mesi (fare segnalazione al settore competente). L'attività di vendita di alimenti di propria produzione per il consumo immediato è consentita senza il servizio di assistenza e somministrazione.

10 Violazione: **Art. 2-4° c. Legge Regionale 30.04.2009 n° 8** PMR: **300,00 €**

Artigiano che effettua la vendita di alimenti per il consumo immediato senza avere provveduto alla comunicazione al comune

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 150,00 € Max: 1.000,00 €

Sanzione prevista dall'art. 4/2° comma della L.R.30.04.2009 n° 8. L'attività di vendita di alimenti di propria produzione per il consumo immediato è soggetta a previa comunicazione in cui si svolge e deve essere esercitata nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza alimentare. Le attività già in funzione alla data dell'entrata in vigore della legge regionale 8/2009 dovevano presentare la comunicazione entro il 31.12.2009.

11 Violazione: **Art. 3-1° c. Legge Regionale 30.04.2009 n° 8** PMR: **300,00 €**

Artigiano che effettua la vendita per il consumo immediato che non osserva l'orario di apertura o di chiusura

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 150,00 € Max: 1.000,00 €

Sanzione prevista dall'art. 4/3° comma della L.R.30.04.2009 n° 8, è prevista altresì la facoltà del comune, in caso di reiterazione della violazione di sospendere l'attività di vendita di alimenti di propria produzione per il consumo immediato per un periodo non superiore a tre mesi (fare segnalazione al settore competente). Gli orari di apertura e di chiusura sono rimessi alla libera determinazione delle imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che effettuano la vendita dei propri prodotti per il consumo immediato sono rimessi alla libera determinazione degli imprenditori nella fascia oraria 06.00-01.00 .

12 Violazione: **Art. 3-2° c. Legge Regionale 30.04.2009 n° 8** PMR: **300,00 €**

Artigiano che effettua la vendita per il consumo immediato che non espone appositi cartelli indicanti l'orario di apertura o di chiusura

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 150,00 € Max: 1.000,00 €

Sanzione prevista dall'art. 4/3° comma della L.R.30.04.2009 n° 8, è prevista altresì la facoltà del comune, in caso di reiterazione della violazione di sospendere l'attività di vendita di alimenti di propria produzione per il consumo immediato per un periodo non superiore a tre mesi (fare segnalazione al settore competente). Gli orari sono rimessi alla libera determinazione degli imprenditori nella fascia oraria 06.00-01.00 .

13 Violazione: **Art. 3-2° c. Legge Regionale 30.04.2009 n° 8** PMR: **300,00 €**

Artigiano che effettua la vendita per il consumo immediato che non espone cartelli indicanti le materie prime utilizzate e la specifica dei prodotti eventualmente congelati

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 150,00 € Max: 1.000,00 €

Salvo che si riscontrì il reato ex art. 56 e 515 C.P. e violazione amministrativa specifica ex art. 19 del D.L.vo 231/2017. Sanzione prevista dall'art. 4/3° comma della L.R.30.04.2009 n° 8, è prevista altresì la facoltà del comune, in caso di reiterazione della violazione di sospendere l'attività di vendita di alimenti di propria produzione per il consumo immediato per un periodo non superiore a tre mesi (fare segnalazione al settore competente). La legge regionale stabilisce l'obbligo dell'esposizione delle materie prime utilizzate e di specificare i prodotti eventualmente congelati.

14 Violazione: **Art. 3-2°c. bis Legge Regionale 30.4.2009 n°8** PMR: **300,00 €**

Artigiano che effettua la vendita per il consumo immediato che non espone appositi cartelli indicanti le informazioni commerciali in lingua italiana

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 150,00 € Max: 1.000,00 €

Sanzione prevista dall'art. 4/3° comma della L.R.30.04.2009 n° 8. Tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi degli alimenti di propria produzione, esposte agli utenti devono essere rese anche in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, devono avere tutte i medesimi caratteri di visibilità e leggibilità. Sono consentiti termini stranieri o derivanti da lingue straniere che sono ormai di uso corrente nella lingua italiana ed il cui significato è comunemente noto.

15 Violazione: **Art. 3-2°c. bis Legge Regionale 30.4.2009 n°8** PMR: **300,00 €**

Artigiano che effettua la vendita per il consumo immediato che espone cartelli con indicazioni in più lingue senza avere i medesimi caratteri di visibilità e leggibilità

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 150,00 € Max: 1.000,00 €

Sanzione prevista dall'art. 4/3° comma della L.R.30.04.2009 n° 8. Tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi degli alimenti di propria produzione, esposte agli utenti devono essere rese anche in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, devono avere tutte i medesimi caratteri di visibilità e leggibilità. Sono consentiti termini stranieri o derivanti da lingue straniere che sono ormai di uso corrente nella lingua italiana ed il cui significato è comunemente noto.

ACCONCIATORI – ESTETISTI- TATUATORI

L'Acconciatore

Ai sensi della Legge n° 174 del 17.8.2005, l'attività professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inherente o complementare.

L'art. 4 comma 2^a della Legge Regionale 27 febbraio 2012 n° 3 prevede che l'attività di acconciatore è soggetta a S.C.I.A.

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività, unitamente alla ricevuta di deposito rilasciata dal SUAP costituisce titolo per l'avvio immediato dell'attività.

Modalità di esercizio dell'attività di acconciatore

I legali rappresentanti e titolari d'impresa, i soci e i direttori tecnici indicati nella S.C.I.A. devono essere in possesso dei requisiti morali di cui alla Legge 31 maggio 1965 n° 575 e s.m.i. e di qualificazione professionale. I locali destinati all'esercizio dell'attività devono possedere i requisiti di conformità alla normativa urbanistica ed igienico sanitaria.

Le suddette attività possono essere esercitate in forma di impresa, individuale o societaria , ai sensi delle norme vigenti sia che si tratti di società di persone che di capitale o di imprese artigiane e non artigiane.

Per esercitare l' attività di acconciatore è necessario essere in possesso dei requisiti professionali di cui alla normativa vigente in materia (art.3 Legge 17 agosto 2005 n. 174 e s.m.i.) e della certificazione relativa rilasciata da parte della Commissione Provinciale dell'Artigianato presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Milano.

Per le imprese individuali o societarie non artigiane è necessaria la nomina di un direttore tecnico in possesso dei requisiti professionali e l'eventuale variazione di tale figura professionale deve essere preventivamente comunicata allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) compilando apposito modello SCIA "modifica soggetti titolari dei requisiti" ed allegando dichiarazione di accettazione della nomina da parte dell'interessato.

Il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di acconciatore.

Modalità di svolgimento dell'attività di acconciatore

L'esercizio dell'attività di acconciatore disciplinata dal Regolamento Comunale è consentito esclusivamente nei locali, come dichiarati e documentati nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività. I locali adibiti a tale attività devono avere le caratteristiche previste dal Regolamento Comunale di Igiene.

È consentito l'esercizio in un'unica sede di più attività, con un unico ingresso, in locali di lavoro separati con pareti o con artifici tecnici tali da non permettere la visibilità, anche se comunicanti tra di loro, purché per ogni attività esercitata vi sia la presenza di un soggetto in possesso dei requisiti professionali.

Resta ferma la prescrizione della dotazione di un servizio igienico ad uso esclusivo dell'esercizio accessibile dall'interno per le nuove attività (apertura d'esercizio, trasloco, ampliamento di superficie, cumulo di tipologia anche con l'estetica). Nel solo caso di subingresso è ammessa la disponibilità di un servizio igienico esterno, purché funzionalmente collegato e ad uso esclusivo.

L' attività di acconciatore può essere esercitata anche presso altre strutture, quali palestre e centri sportivi, alberghi e stabilimenti termali, luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano state stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni; per tali esercizi è fatto salvo comunque il rispetto dei limiti stabiliti dalle Leggi e dai regolamenti regionali nonché delle normative igienico-sanitarie, urbanistiche ed edilizie vigenti.

Questa può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali in cui viene esercitata siano diversi e disimpegnati da quelli adibiti a civile abitazione, dotati di impianti conformi alle normative del settore e dei correlati servizi igienici a disposizione dei clienti. In questo caso l'esercente dovrà consentire i controlli da parte delle autorità.

A coloro che esercitano le attività di acconciatore è consentito effettuare prestazioni, di natura esclusivamente occasionale, al domicilio del cliente, qualora lo stesso abbia validi motivi per non recarsi presso l'esercizio.

È altresì consentito svolgere l'attività di acconciatore unitamente a quella di estetista mediante la costituzione

di

una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti per lo svolgimento delle distinte attività.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

Alle imprese che svolgono attività di acconciatore che vendono o comunque cedono alla clientela prodotti strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 31/3/1998, n. 114.

Subingresso e cessazione dell'attività di acconciatore

Subingresso per atto tra vivi

Il subingresso per atto tra vivi, senza modifica dei locali, consente l'immediato inizio dell'attività con decorrenza dal giorno in cui è presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, a condizione che sia provata l'effettiva cessione dell'azienda (mediante contratto redatto nella forma dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata e registrata) e il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali.

Subingresso per mortis causa

Nel caso di decesso, gli eredi aventi diritto possono entro un anno dall'evento, anche se l'attività risulta nel frattempo sospesa:

- in caso di possesso dei requisiti professionali, continuare l'esercizio dell'attività, presentando Segnalazione Certificata di Inizio Attività per subingresso;
- in caso di assenza dei requisiti professionali, continuare l'esercizio dell'attività, presentando Segnalazione Certificata di Inizio Attività per sub ingresso e nominando un Direttore Tecnico in possesso dei requisiti professionali;
- cedere l'attività, il subentrante potrà iniziare l'attività del de cuius, presentando Segnalazione Certificata di Inizio Attività per subingresso.

Cessazione dell'attività

La cessazione dell'attività di acconciatore deve essere comunicata all'ufficio preposto SUAP contestualmente e comunque, non oltre il trentesimo giorno dalla chiusura dell'esercizio.

Orari e Tariffe- modalità di esposizione al pubblico

Le attività di acconciatore nel comune di Milano possono rimanere aperte dalle ore 07.00 alle 22.00.

Gli orari praticati devono essere esposti in modo visibile con cartello all'esterno dell'esercizio o sulla porta d'ingresso.

E' consentita la prosecuzione dell'attività a porte chiuse oltre l'orario solo per l'ultimazione delle prestazioni in corso.

Qualora l'attività sia esercitata all'interno di stabili condominiali ovvero in strutture ove si esercitino anche altre attività, è obbligatorio esporre il cartello degli orari praticati anche sulla porta condominiale ovvero all'esterno della struttura, in posto ben visibile.

La tabella delle tariffe praticate deve essere completa di ogni prestazione ed esposta in modo ben visibile all'interno dell'esercizio.

Deve essere parimenti esposto l'attestato di riconoscimento dei requisiti professionali.

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività e la ricevuta di deposito devono essere esposte e rese disponibili per la visione da parte degli organi di controllo preposti.

Affido di poltrona/cabina

L'Affido di poltrona è un istituto con cui un acconciatore o un estetista, a titolo oneroso, consente all'interno del proprio esercizio l'utilizzo di uno spazio ad altri soggetti giuridici, quali estetisti o acconciatori, al fine di esercitare in piena autonomia la propria professione.

I soggetti coinvolti nel rapporto di affido di poltrona sono: il titolare del salone/centro, detto affidante e il professionista abilitato, detto affidatario, che dovranno stipulare un contratto.

Il contratto dovrà essere realizzato nella forma dell'atto pubblico o scrittura privata, registrato all'Agenzia delle

Entrate, con la durata di almeno un anno, fatte salve le clausole di rescissione espressa.

Il contratto dovrà obbligatoriamente contenere specifici riferimenti relativi a:

- la durata, la facoltà di recesso anticipato e le clausole di risoluzione anticipata;
- la superficie data in uso con la relativa planimetria;
- la puntuale identificazione delle postazioni date in uso che non potranno essere utilizzate dall'affidante;
- il rapporto economico tra le parti;
- la tipologia di attività che verrà esercitata sulla poltrona/e – cabina/e.

Per evitare un uso improprio del rapporto in menzione, sono stati indicati i seguenti limiti quantitativi di utilizzo dell'affido di poltrona come di seguito elencati:

- non più di una poltrona per le imprese che hanno da 0 a 3 dipendenti;
- un massimo di due poltrone per le imprese che hanno da 4 o 9 dipendenti;
- un massimo di tre poltrone per le imprese che hanno un numero di dipendenti superiori a 10.

In ogni caso l'affidatario in possesso dei requisiti professionali dovrà esercitare direttamente l'attività con il divieto di avvalersi di collaboratori.

E' vietato affidare la poltrona:

- a chi non ha i requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'attività comprensivi anche del possesso di Partita I.V.A.;
- a chi ha lavorato all'interno dello stesso salone negli ultimi 5 anni, in qualità di dipendente;
- per i titolari che abbiano effettuato licenziamenti negli ultimi 24 mesi.

Per quanto concerne l'aspetto autorizzativo, la responsabilità rimane in capo al titolare dell'attività, quindi non occorre presentare una nuova SCIA bensì una comunicazione congiunta (affidante ed affidatario), comprensiva del contratto sottoscritto tra le parti.

La comunicazione abilita l'attività dell'affidatario e deve contenere la definizione dei criteri per l'utilizzo della strumentazione, ovvero se propria o dell'affidante, nonché le indicazioni relative al tipo di prodotti utilizzati.

La comunicazione non costituisce titolo di subingresso ma è atto propedeutico necessario per svolgere l'attività, in carenza della quale è da considerarsi abusiva.

Ogni variazione deve essere segnalata sempre con comunicazione congiunta.

Per quanto concerne la sicurezza sui luoghi di lavoro, ognuna delle parti risponde per la sua attività ma ad esclusione della "zona poltrona o cabina" l'affidante si assume la responsabilità in toto delle parti comuni.

E' fatto obbligo per l'affidatario rispettare gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio all'interno di quelli stabiliti dall'affidante con la possibilità di esporre un proprio cartello orario personalizzato.

L'affidante in quanto titolare e responsabile della conduzione dell'esercizio, dovrà essere presente, durante il periodo di esercizio dell'affidatario, o personalmente o tramite il suo direttore tecnico. Qualora il soggetto affidante fosse una ditta individuale senza dipendenti, l'attività dell'affidatario in assenza del titolare è consentita per giustificati motivi e dovrà essere idoneamente comprovata.

E' fatto obbligo per ogni professionista esporre il proprio cartello prezzi, anche in caso di prezzi identici all'interno dello stesso esercizio.

RIFERIMENTI INFORMATIVI:

- ✓ Regolamento Regione Lombardia n. 5 del 22/3/2016 relativo all'attività di estetista;
- ✓ Regolamento Regione Lombardia n. 4 del 01.02.2018 relativo all'attività di parrucchiere;
- ✓ Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di acconciatore (delibera di C.C. n°45 del 4/11/2010);
- ✓ Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di estetista, affini e specializzazioni (delibera di C.C. n°46 del 8/11/2010);
- ✓ Delibera Giunta Comunale n. 1269 del 28.06.2013
- ✓ Delibera Giunta Comunale n. 120 del 26.01.2018.

L'Estetista

La legge n° 1 del 4 gennaio 1990 ha sostanzialmente definito e riconosciuto professionalmente l'attività di estetista. Rientrano nell'attività di estetista tutte quelle prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano (da intendersi come epidermide), aventi quale scopo esclusivo quello di mantenerlo in perfette condizioni, migliorandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli aspetti estetici negativi presenti (la norma li definisce inestetismi), escludendo tutte le prestazioni dirette a finalità di carattere terapeutico.

L'attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'ausilio di apparecchi elettromeccanici per uso estetico o con l'applicazione di prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11/10/86 n° 713.

L'apertura di un'attività di estetista è soggetta alla presentazione della S.C.I.A.

La Regione Lombardia, con il Regolamento Regionale 22 marzo 2016 n° 5, ha ulteriormente disciplinato l'attività di estetista definendo quegli aspetti non meglio trattati dalle norme di cui sopra.

Attività sanitaria e attività di estetista

Il principio sancito dalla legge del legittimo uso delle apparecchiature elettroestetiche, elencate in un apposito allegato, risulta utile al fine di individuare il confine tra questa attività e quella avente carattere sanitario. Il criterio per differenziare le due attività consiste nel fare riferimento all'esistenza o meno di uno stato morboso di colui che si avvale di queste apparecchiature, ossia una accertata alterazione dell'organismo (attraverso un certificato medico), per la cui eliminazione è necessario ricorrere all'adozione di specifici rimedi medici. Per contro, l'intervento dell'estetista è rivolto a soggetti sani e le sue prestazioni, riferite solamente alla superficie del corpo umano e finalizzate al mantenimento di una buona forma fisica generale dell'organismo, possono risultare idonee a tutelare indirettamente la salute della persona, anche se, per raggiungere questo scopo, vengono utilizzate le stesse apparecchiature usate nell'attività sanitaria e parasanitaria. Ciò non vuol dire che le due attività non possano coesistere. Se in uno studio medico, sono installate attrezzature elettromeccaniche utilizzate per scopi terapeutici, le stesse possono essere impiegate anche per finalità estetiche, a condizione che la seconda attività sia regolarmente autorizzata ai sensi della legge n° 1/90.

Modalità e requisiti per l'attività di estetista

Per esercitare le attività di estetista è necessario essere in possesso dei requisiti professionali di cui alla normativa vigente in materia.

Per esercitare l'attività di Dermopigmentatore oltre al requisito professionale di estetista di cui sopra è necessario aver frequentato apposito corso di formazione istituito dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'ATS. Nelle more dell'organizzazione dei suddetti corsi, è consentito intraprendere nuove attività e continuare quelle già in essere, purché gli esercenti dichiarino di essere a conoscenza di tutta la normativa in materia e si impegnino a frequentare i corsi una volta attivati.

Non è consentito l'esercizio dell'attività ai soggetti non iscritti al Registro imprese artigiane di cui all'art.5 della Legge 8 agosto 1985 n. 443 o al nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993 n.580.

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale.

Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperative, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 3 della legge n. 1/1990 e s. m. i.

Per le imprese individuali o societarie non artigiane è necessaria la nomina di un direttore tecnico in possesso dei requisiti professionali.

La variazione del direttore tecnico nell'attività di estetista, affini e specializzazioni deve essere preventivamente comunicata allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) compilando apposito modello SCIA ed allegando dichiarazione di accettazione della nomina da parte dell'interessato.

Il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica e affini.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.

Alle imprese che svolgono attività di estetista che vendono o comunque cedono alla clientela prodotti strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni di cui al D.L.vo 31/3/1998, n.114.

Elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico

- ✓ Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato
- ✓ Stimolatori ad ultrasuoni: **(A1)** Vibrazione meccanica peeling, **(A2)** Ultrasuoni per trattamenti superficiali
- ✓ Stimolatori a micro correnti
- ✓ Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA
- ✓ Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni e pulizia del viso: **(a)** Apparecchio con aspirazione e con cannule, **(b)** Apparecchio con azione combinata per la levigatura della pelle con polvere minerale o fluidi materiali equivalenti
- ✓ Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore a 100 kPa
- ✓ Apparecchi per massaggi: **(a)** Apparecchi per massaggi meccanici al solo livello cutaneo, **(b)** Apparecchi per massaggi elettrici con oscillazione orizzontale o rotazione, **(c)** Rulli elettrici e

- manuali, **(d)** Vibratori elettrici oscillanti, **(e)** Apparecchi per massaggi meccanici, **(f)** elettrici picchiettanti
- ✓ Solarium per l'abbronzatura: **(a)** Lampade abbronzanti UV-A, **(b)** Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR)
- ✓ Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore a 100 kPa
- ✓ Apparecchi per massaggio idrico con aria a pressione non superiore a 100 kPa
- ✓ Scalda cera per ceretta
- ✓ Attrezzi per ginnastica estetica: **(a)** Attrezzo per ginnastica estetica, **(b)** Attrezzo con pedana vibrante per la tonificazione muscolare
- ✓ Attrezzature per manicure e pedicure
- ✓ Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale: **(a)** Apparecchio per il trattamento di calore totale o parziale, **(b)** Apparecchio per il trattamento di calore parziale tramite radiofrequenza resistiva e/o capacitiva
- ✓ Apparecchio per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate e con aspirazione non superiore a 80 kPa
- ✓ Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati
- ✓ Depilatori elettrici ed elettronici: **(a)** Elettro depilatore ad ago, **(b)** Elettro depilatore a pinza o accessorio equipollente a sonda, **(c)** Apparecchiatura elettronica ad impulsi luminosi per foto depilazione
- ✓ Apparecchi per massaggi subacquei
- ✓ Apparecchi per presso - massaggio
- ✓ Elettrostimolatore ad impulsi
- ✓ Apparecchi per massaggio ad aria con pressione superiore a 100 kPa
- ✓ Soft laser per trattamento rilassante, tonificante della cute o foto stimolante delle aree riflessogene dei piedi e delle mani
- ✓ Laser estetico defocalizzato per la depilazione
- ✓ Saune e bagno di vapore
- ✓ Dermografo per micro pigmentazione

Qualificazione e formazione professionale

La qualificazione professionale di estetista, che consente l'esercizio dell'attività di estetista, si intende conseguita con il rilascio dell'attestato di competenza regionale di estetista con valore di specializzazione. Tale attestato è conseguito a seguito del superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un apposito percorso di formazione professionale presso un ente accreditato al sistema di istruzione e formazione professionale. Sono ritenuti validi, ai fini dell'esercizio dell'attività, gli attestati rilasciati in altre Regioni e i titoli professionali conseguiti in un paese estero, previo riconoscimento da parte del Ministero competente.

La verifica dei requisiti professionali spetta al Comune.

Al fine di conseguire la qualificazione professionale, è consentito al dipendente, non ancora in possesso dell'attestato di qualifica, di esercitare l'attività ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere b) e c) della L. 1/90.

Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale richiesta dalla vigente normativa. Nelle imprese diverse da quelle esercitate in forma artigiana, i soci dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale richiesta dalla vigente normativa.

Responsabile tecnico

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale, il quale **deve essere costantemente presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività**.

Luogo di svolgimento dell'attività

L'attività di estetista deve essere svolta in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico.

A coloro che esercitano l'attività di estetista è consentito effettuare prestazioni, di natura esclusivamente occasionale, al domicilio del cliente nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti.

È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di estetista nei luoghi di assistenza e cura, di riabilitazione, o simili, sulla base di apposite convenzioni con i relativi enti gestori, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti.

L'esercente l'attività di estetista, può consentire l'utilizzo dei propri spazi ad estetisti ed acconciatori, in possesso dei prescritti titoli abilitativi, anche mediante il contratto di affitto di cabina o di poltrona.

L'attività congiunta esercitata tra distinte imprese o all'interno della stessa impresa è soggetta alla presentazione della relativa Comunicazione Unica Regionale.

Nuove Attività di Estetista

La nuova apertura di esercizio, il trasferimento di sede, il subingresso con o senza modifica dei locali, le modifiche dei locali delle attrezzature delle attività, sono soggette alla presentazione di S.C.I.A. allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune.

L'impresa individuale artigiana deve presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività e nel caso apra ulteriori unità locali rispetto alla sede, deve presentare distinte S.C.I.A. e nominare un direttore tecnico, in possesso dei requisiti per ciascuna unità locale aggiuntiva alla sede, laddove non siano posseduti dagli altri soci diversi da quello che assume la direzione tecnica nella sede.

I legali rappresentanti e titolari d'impresa, i soci e i direttori tecnici indicati nella SCIA devono essere in possesso dei requisiti morali di cui alla Legge 31 maggio 1965 n° 575 e s.m.i. e di qualificazione professionale nei termini di cui al successivo art. 3. I locali destinati all'esercizio dell'attività devono possedere i requisiti di conformità alla normativa urbanistica ed igienico sanitaria.

Subingresso e cessazione dell'attività di estetista

Subingresso per atto tra vivi

Il subingresso per atto tra vivi, senza modifica dei locali, per le attività di estetica, consente l'immediato inizio dell'attività con decorrenza dal giorno in cui è presentata la S.C.I.A., a condizione che sia provata l'effettiva cessione dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali.

Subingresso per mortis causa

Nel caso di decesso, gli eredi aventi diritto possono, entro un anno dall'evento, anche se l'attività risulta nel frattempo sospesa, svolgere l'attività nei seguenti modi:

- in caso di possesso dei requisiti professionali, continuare l'esercizio dell'attività, presentando la S.C.I.A. per subingresso;
- in caso di assenza dei requisiti professionali, continuare l'esercizio dell'attività, presentando la S.C.I.A., per subingresso, nominando un Direttore Tecnico in possesso dei requisiti professionali;
- cedere l'attività, il subentrante potrà iniziare l'attività presentando S.C.I.A per subingresso.

Cessazione dell'attività

La cessazione dell'attività di acconciatore deve essere comunicata all'ufficio preposto (SUAP) contestualmente e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla chiusura dell'esercizio

Ampliamento di superficie e modifica locali

Per ampliare la superficie o modificare i locali i titolari devono presentare la relativa S.C.I.A. per la parte ampliata allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.).

Trasferimenti

Il trasferimento di sede è soggetto alla presentazione della citata S.C.I.A.; i locali devono essere conformi alla normativa igienico sanitaria.

Circoli privati

In questi luoghi, se vi è un'attività di estetista o di massaggi, chi esercita tale attività deve essere in possesso dell'abilitazione professionale e deve presentare la S.C.I.A. ed i locali devono essere conformi sanitariamente.

Disegno Epidermico o Trucco Semipermanente

L'attività relativa al disegno epidermico o trucco semipermanente comprende un insieme di trattamenti eseguiti sul viso o sul corpo allo scopo di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Richiede comunque un elevato grado di qualificazione professionale a tutela della clientela.

Tali trattamenti avvengono attraverso l'introduzione del pigmento a livello superficiale (epidermide) e debbono essere nettamente distinti e separati rispetto ai trattamenti di tatuaggio i quali interessano il derma (lo strato della cute posto inferiormente all'epidermide).

Inoltre il trucco semipermanente è duraturo ma contrariamente al tatuaggio, non è definitivo in quanto si autoelimina senza ricorrere agli interventi esterni.

Quindi l'attività di disegno epidermico o trucco semipermanente, svolte in forma imprenditoriale, rientrano nella sfera di applicazione della Legge 1/90 sull'attività di estetista.

Attività di Onicotecnica

L'attività di onicotecnica, consiste nell'applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di materiali di varia natura, nonché l'applicazione del prodotto sulle unghie, con la sola esclusione della decorazione.

Per esercitare le attività dei Centri di onicotecnica e trucco è necessario essere in possesso dei requisiti professionali di cui alla Legge 1/90.

Si richiama a riguardo il parere reso dalla Commissione Regionale per l'Artigianato della Lombardia, la quale ha ritenuto di operare una precisa distinzione tra la mera attività di applicazione e decorazione unghie artificiali e l'attività di ricostruzione unghie. Nel caso di applicazione e decorazione ha ritenuto che il valore del lavoro prestato sia nettamente prevalente rispetto a quello della protesi applicata, per cui tale attività si qualifica come artigianale e non richiede gli specifici requisiti di cui alla Legge 1/1990; mentre nel caso di ricostruzione unghie ha ritenuto di ravvisare una prestazione eseguita sulla superficie del corpo umano e pertanto rientrante nelle attività dell'estetista.

Tatuaggi - Piercing

Il Tatuatore è un professionista che avvalendosi della tecnica di scarificazione realizza, mediante appositi strumenti (aghi), indelebili disegni decorativi sulla pelle introducendo nel derma sostanze chimiche (pigmenti) di diverso colore.

Il piercer, ovvero, l'applicatore di piercing, è colui che perfora tessuti superficiali del corpo al fine di inserire oggetti decorativi di diversa forma o fattura.

In Lombardia queste attività vengono disciplinate dalla Legge Regionale n. 13 del 23 luglio 2021.

Per aprire, trasferire o modificare una attività di Tatuatore e Piercing occorre presentare al SUAP del Comune una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Requisito fondamentale per svolgere queste attività è quello di aver frequentato specifici corsi regionali riconosciuti dalla Regione Lombardia e realizzati da Enti accreditati. I Tatuatori e i piercer devono altresì frequentare corsi di aggiornamento con cadenza triennale, affiggere in modo visibile al pubblico le informazioni inerenti al rispetto dei requisiti di formazione professionale, dei materiali e dei prodotti utilizzati, esporre l'informativa circa i rischi legati all'esecuzione di tatuaggi e piercing, far sottoscrivere ai clienti il consenso informativo sui rischi legati all'esecuzione di tatuaggi e piercing e le precauzioni da tenere dopo la loro esecuzione, (in caso di soggetti minori, a coloro che su di essi esercitano la responsabilità genitoriale o altra forma di tutela prevista dall'ordinamento civile).

I tatuaggi sono vietati sui minori di anni 16, mentre i piercing sui minori di anni 14, in quest'ultimo caso è consentita l'esecuzione del piercing al lobo dell'orecchio con il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale. Tra i 16 e i 18 anni per effettuare tatuaggi e piercing è necessario sempre il consenso genitoriale.

L'esercizio di dette attività in forma itinerante o di posteggio è vietato, tranne in alcune occasioni come fiere o altri eventi pubblici. E' vietato, l'uso di farmaci o anestetici assoggettati a prescrizione medica, l'utilizzo di dispositivi meccanici per la foratura di parti anatomiche (palpebre, labbra, seno, lingua, apparato genitale), praticare tatuaggi e piercing in parti del corpo interessate da lesioni o in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze permanenti, praticare l'eliminazione dei tatuaggi in strutture non sanitarie, consumare alimenti o detenere animali da compagnia all'interno dei locali e utilizzare monili o pigmenti che non rispettano le normative europee.

Disciplina dei Centri Massaggi di esclusivo benessere

L'art. 6 comma 1° della Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 ha inserito l'art. 4 bis alla Legge Regionale 27 febbraio 2012, n. 3, prevedendo la disciplina dei centri massaggi di esclusivo benessere, esplicando in tal modo che questi sono dei centri massaggi aperti al pubblico, dotati di postazione di massaggio, senza alcun macchinario estetico, i cui trattamenti non hanno alcuna finalità estetica.

L'apertura di un centro massaggi di esclusivo benessere è subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) territorialmente competente. Nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, la segnalazione deve essere presentata tramite il portale "Impresainun giorno.it", presso il registro delle imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP. La segnalazione deve contenere la dichiarazione relativa al rispetto delle norme igienico-sanitarie, edilizie e di tutela della salute sui luoghi di lavoro.

Nel caso di cittadini dei paesi non europei e dell'Unione europea, nella SCIA deve essere altresì attestato il possesso, da parte del soggetto titolare o delegato che esercita effettivamente l'attività, di uno dei seguenti documenti:

- un certificato di conoscenza della lingua italiana, Certificazione Italiano Generale (CELI); a tal fine è sufficiente un CELI di livello A2 Common European Framework;
- un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta.

In caso di mancata attestazione del possesso di uno dei suddetti documenti, il soggetto che esercita effettivamente l'attività è tenuto a frequentare e superare positivamente un corso per valutare il grado di conoscenza di base della lingua italiana presso la Camera di Commercio territorialmente competente per il comune dove intende svolgere l'attività o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Regione Lombardia ha emanato in data 9/01/2018 il Regolamento Regionale n 1/2018 che disciplina i "**Requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e di decoro urbano per lo svolgimento dell'attività dei centri massaggi di esclusivo benessere**".

In particolare:

1. Chi esercita l'attività di centro massaggi di esclusivo benessere deve assicurare la pulizia di locali e arredi e, fatta salva l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), osservare le disposizioni di cui alle seguenti lettere:

a) ciascuna postazione di lavoro deve essere dimensionata in maniera da consentire lo svolgimento dei trattamenti senza ostacoli per l'accesso del cliente e l'attività dell'operatore;

b) il personale deve:

1. lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone prima di iniziare ciascun trattamento;

2. essere informato sugli eventuali rischi connessi all'impiego di prodotti ed essere dotato degli opportuni dispositivi di protezione individuale;

3. informare preventivamente il cliente riguardo a controindicazioni rispetto a trattamenti manuali e a controindicazioni in caso di forme allergiche all'utilizzo di prodotti o altri materiali che vengano a contatto con la cute con il rilascio da parte del cliente di attestazione sottoscritta con firma leggibile dell'avvenuta informativa;

c) gli impianti tecnologici devono essere realizzati nel rispetto delle normative vigenti e, se previsto, sottoposti a verifiche periodiche;

d) le strutture, le superfici, gli impianti e gli arredi utilizzati devono essere lavabili e mantenuti in condizioni di efficienza, di igiene e sicurezza;

e) devono essere disponibili presidi di primo soccorso;

f) deve essere rispettato il divieto di utilizzare attrezzi, apparecchi, utensili e taglienti, anche se monouso,

nonché di utilizzare lampade abbronzanti o dispositivi che emettono radiazioni UV per l'abbronzatura artificiale;

g) i prodotti cosmetici utilizzati devono essere conformi alle disposizioni della specifica normativa e conservati nelle rispettive confezioni originali;

h) la manipolazione delle diverse sostanze deve avvenire nel rispetto di quanto contenuto nelle specifiche schede di sicurezza dei prodotti utilizzati;

i) la biancheria pulita deve essere custodita in luogo idoneo; può essere utilizzata anche biancheria monouso;

j) la biancheria usata, prima del suo riutilizzo, deve essere lavata con prodotto detergente e disinfettante e deve essere tenuta separata da quella pulita e comunque conservata in contenitori o arredi chiusi;

k) il titolare o legale rappresentante, per ogni sede operativa dell'impresa, deve redigere ed applicare un protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione di materiali, arredi e locali; deve inoltre applicare una corretta procedura per la gestione dei rifiuti. Gli operatori allegano il protocollo operativo all'atto di presentazione della SCIA allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP);

l) per gli operatori devono essere disponibili, in apposito locale o anche in un vano nel caso gli operatori siano inferiori a cinque, spazi destinati a spogliatoi dotati di armadietti individuali per la custodia degli indumenti di lavoro;

m) tutta la rubinetteria deve essere dotata di comandi non manuali;

n) i lavabi devono essere attrezzati con dispenser di sapone e sistemi di asciugatura monouso.

2. Chi esercita l'attività di centro massaggi di esclusivo benessere deve assicurare il rispetto del decoro urbano e, in particolare, salve le disposizioni comunali in materia, deve osservare le seguenti prescrizioni:

a) l'aspetto esterno dei locali in cui è svolta l'attività deve essere tale da non arrecare pregiudizio all'estetica complessiva dell'edificio in cui gli stessi sono collocati anche in rapporto agli edifici circostanti; è necessario che le insegne, le tende, le vetrine, i corpi illuminanti e gli elementi decorativi risultino quanto più possibile congruenti con il carattere della facciata alla quale afferiscono;

b) gli elementi collocati all'esterno devono essere mantenuti in buona e decorosa condizione;

c) gli elementi decorativi posti all'esterno del locale, il materiale pubblicitario ed ogni altro oggetto eventualmente esposto non devono essere contrari alla pubblica decenza.

Sentenza Corte Costituzionale in merito ai Centri Massaggi

La Sentenza della Corte Costituzionale n° 98 del 20 maggio 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune norme della Legge Regionale n° 3 del 27 febbraio 2012 ed in particolare del 4° comma dell'art. 3 che trattando le attività di estetista recitava : «Ogni attività che comporti prestazioni, trattamenti e manipolazioni sulla superficie del corpo umano, ivi compresi i massaggi estetici e rilassanti, finalizzate al benessere fisico, al miglioramento estetico della persona o alla cura del corpo priva di effetti terapeutici, con esclusione delle attività esercitate dagli operatori iscritti al registro di cui all'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Norme in materia di discipline bio-naturali) è da intendersi attività ai sensi della L. 1/1990 sia che si realizzi con tecniche manuali e corporee sia che si realizzi con l'utilizzo di specifici apparecchi».

Opportuno rilevare in maniera particolare che nella dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui sopra, questa fa riferimento alla individuazione non legittima di nuove figure professionali ma anche alla ridefinizione delle attività di estetista, pertanto tutti i provvedimenti comunali, ancorché regolamentari, che prevedano l'inquadramento nell'attività di estetista di quelle pratiche non rientranti nell'art. 1 comma 1 della Legge 1/90 che appunto prevede “L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti”, quali a titolo esemplificativo i centri massaggi operati con tecniche orientali, che infatti non rientrano esplicitamente nella definizione di cui sopra, sono di dubbia applicazione e cagionevoli di annullamento.

ACCONCIATORI - ESTETISTI

1 Violazione: **Art. 2-2° c. Legge 17.08.2005 n° 174** PMR: **500,00 €**

Attività di acconciatore, manicure, pedicure, svolta senza avere presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività al comune (S.U.A.P.)

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 250,00 € Max: 5.000,00 €

Modifica normativa introdotta dall'art. 10 del D.L. 31.1.2007 n° 7, convertito in legge dalla L. 2.4.2007 n° 40. Vedi anche l'art. 19 della Legge 241/90 modificato dall' articolo 49, comma 4-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122.

2 Violazione: **Art. 2-4° c. Legge 17.08.2005 n° 174** PMR: **500,00 €**

Attività' di acconciatore svolta in forma ambulante o con posteggio

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 250,00 € Max: 5.000,00 €

Il servizio a domicilio è soggetto alla S.C.I.A. ed è fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nelle caserme, luoghi di cura o di detenzione ecc. Vedi anche l'art. 5 del regolamento Comunale per le attività di acconciatore.

3 Violazione: **Art. 3 Legge 17.08.2005 n° 174** PMR: **500,00 €**

Persona che svolge l'attività di acconciatore senza qualifica professionale

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 250,00 € Max: 5.000,00 €

E' consentito il periodo di Apprendistato che però deve essere svolto alla presenza del titolare munito della qualifica professionale od in sua assenza di altra persona avente medesima qualificazione.

4 Violazione: **Art. 3-5° c. Legge 17.08.2005 n° 174** PMR: **500,00 €**

Omessa designazione di almeno un responsabile tecnico per ogni sede dell'impresa in possesso dell'abilitazione professionale

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 250,00 € Max: 5.000,00 €

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale. Non costituiscono qualifica professionale gli attestati o i diplomi rilasciati da scuole non autorizzate dagli organi competenti. I soggetti qualificati professionalmente per l'attività di parrucchiere per uomo o donna, alla data di entrata in vigore della presente legge, assumono di diritto la qualifica di "acconciatore".

5 Violazione: **Art. 3-5° c. bis Legge 17.08.2005 n° 174** PMR: **500,00 €**

Mancata presenza del direttore tecnico munito della qualifica professionale durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 250,00 € Max: 5.000,00 €

Norma introdotta dall'art. 77 comma 2° del Decreto Legislativo 59/2010.

6 Violazione: **Art. 2-2°c. Regolamento Attività di Acconciatore** PMR: **166,67 €**

Svolgimento dell'attività di acconciatore in locali sprovvisti dei requisiti di conformità alla normativa urbanistica ed igienico sanitaria

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 250,00 € Max: 500,00 €

7 Violazione: **Art. 3-5°c. Regolamento Attività di Acconciatore** PMR: **166,67 €**

Mancata comunicazione al comune della variazione del direttore tecnico in possesso della qualifica professionale all'attività di acconciatore

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 250,00 € Max: 500,00 €

La variazione del direttore tecnico nell'attività di acconciatore deve essere preventivamente comunicata al SUAP compilando apposito modello SCIA ed allegando dichiarazione di accettazione della nomina da parte dell'interessato.

8 Violazione: **Art. 4-1°c. Regolamento Attività di Acconciatore** PMR: **166,67 €**

Omessa esposizione degli orari di apertura e dei turni di chiusura di un esercizio di acconciatore

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 250,00 € Max: 500,00 €

Gli orari praticati devono essere esposti in modo visibile con cartello all'esterno dell'esercizio o sulla porta d'ingresso.

9 Violazione: **Art. 4-3°c. Regolamento Attività di Acconciatore** PMR: **166,67 €**

Omessa esposizione degli orari di apertura e dei turni di chiusura di un esercizio di acconciatore situato all'interno di stabile condominiale

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 250,00 € Max: 500,00 €

Qualora l'attività sia esercitata all'interno di stabili condominiali ovvero in strutture ove si esercitino anche altre attività, è obbligatorio esporre il cartello degli orari praticati anche sulla porta condominiale ovvero all'esterno della struttura, in posto ben visibile.

10 Violazione: **Art. 4-4°c. Regolamento Attività di Acconciatore** PMR: **166,67 €**

Omessa esposizione delle tariffe praticate

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 250,00 € Max: 500,00 €

La tabella delle tariffe praticate deve essere completa di ogni prestazione ed esposta in modo ben visibile all'interno dell'esercizio.

11 Violazione: **Art. 4-6°c. Regolamento Attività di Acconciatore** PMR: **166,67 €**

Omessa esposizione dell'attestato di riconoscimento dei requisiti professionali

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 250,00 € Max: 500,00 €

Omessa esposizione della S.C.I.A. e della ricevuta di deposito.

12 Violazione: **Art. 4-7°c. Regolamento Attività di Acconciatore** PMR: **166,67 €**

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività e la ricevuta di deposito devono essere esposte e rese disponibili per la visione da parte degli organi di controllo preposti

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 250,00 € Max: 500,00 €

13 Violazione: **Art. 5-1° c. Regolamento Attività di Acconciatore** PMR: **166,67 €**

Svolgimento dell'attività di acconciatore in locali diversi e/o difformi da quelli dichiarati

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 250,00 € Max: 500,00 €

L'esercizio dell'attività di acconciatore è consentito esclusivamente nei locali, come dichiarati e documentati nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività . I locali adibiti a tale attività devono avere le caratteristiche previste dal regolamento comunale di igiene.

14 Violazione: **Art. 5-4° c. Regolamento Attività di Acconciatore** PMR: **166,67 €**

Esercizio dell'attività di acconciatore presso il domicilio dell'esercente in locali non adibiti ad uso esclusivo

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 250,00 € Max: 500,00 €

L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali in cui vengono esercitate dette attività siano diversi e disimpegnati da quelli adibiti a civile abitazione, dotati di impianti conformi alle normative del settore e dei correlati servizi igienici a disposizione dei clienti.

15	Violazione: <u>Art. 5-4° c. Regolamento Attività di Acconciatore</u>	PMR: 166,67 €
Mancato consenso ai controlli nei locali adibiti all'esercizio dell'attività di acconciatore anche se svolta presso il domicilio dell'esercente		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 250,00 € Max: 500,00 €
L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali in cui vengono esercitate dette attività siano diversi e disimpegnati da quelli adibiti a civile abitazione, dotati di impianti conformi alle normative del settore e dei correlati servizi igienici a disposizione dei clienti.		
16	Violazione: <u>Art. 5-5° c. Regolamento Attività di Acconciatore</u>	PMR: 166,67 €
Svolgimento di prestazioni di acconciatore presso il domicilio dell'esercente in maniera non occasionale		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 250,00 € Max: 500,00 €
A coloro che esercitano le attività di acconciatore è consentito effettuare prestazioni, di natura esclusivamente occasionale, al domicilio del cliente, qualora il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso l'esercizio.		
17	Violazione: <u>Art. 6-1°c. Regolamento Attività di Acconciatore</u>	PMR: 166,67 €
Omessa presentazione della S.C.I.A. per il trasferimento di sede dell'esercizio di acconciatore		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 250,00 € Max: 500,00 €
18	Violazione: <u>Art. 6-1°c. Regolamento Attività di Acconciatore</u>	PMR: 166,67 €
Omessa presentazione della S.C.I.A. per le modifiche dei locali o delle attrezzature		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 250,00 € Max: 500,00 €
19	Violazione: <u>Art. 6-3°c. Regolamento Attività di Acconciatore</u>	PMR: 166,67 €
Omessa presentazione della preventiva comunicazione al SUAP circa la sospensione dell'attività oltre 30 giorni o della riapertura anticipata		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 250,00 € Max: 500,00 €
La sospensione temporanea dell'attività di acconciatore, oltre ai trenta giorni naturali e consecutivi, è soggetta a preventiva comunicazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune, indicando il periodo di chiusura, che non potrà essere superiore all'anno solare (massimo un anno) e le motivazioni. La riapertura anticipata rispetto a quanto indicato va ugualmente comunicata.		
20	Violazione: <u>Art. 7-1°c. Regolamento Attività di Acconciatore</u>	PMR: 166,67 €
Subentro nell'attività di acconciatore (per atto tra vivi) senza avere presentato la S.C.I.A.		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 413,00 € Max: 500,00 €
La presentazione della S.C.I.A. per il subingresso per atto tra vivi, senza modifica dei locali, consente l'immediato inizio dell'attività con decorrenza dal giorno in cui è presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (già DIAP), a condizione che sia provata l'effettiva cessione dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali.		
21	Violazione: <u>Art. 8-1°c. Regolamento Attività di Acconciatore</u>	PMR: 166,67 €
Subentro nell'attività di acconciatore (per mortis causa) senza avere presentato la S.C.I.A.		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 413,00 € Max: 500,00 €
Per le modalità inerenti il subingresso per mortis causa, vedi il capitolo specifico.		
22	Violazione: <u>Art. 9-1°c. Regolamento Attività di Acconciatore</u>	PMR: 166,67 €
Omessa presentazione della comunicazione della cessazione dell'attività di acconciatore		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 413,00 € Max: 500,00 €
La cessazione delle attività di cui al presente Regolamento deve essere comunicata all'ufficio preposto SUAP contestualmente e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla chiusura dell'esercizio.		

23	Violazione:	<u>Art. 3 Legge 04.01.1990 n° 1</u>	PMR:	860,67 €
Attivita' di estetista, con uso di apparecchielettromeccanici, senza qualifica professionale				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 516,00 € Max: 2.582,00 €
Tutti coloro che esercitano l'attività di estetista devono essere in possesso della qualifica professionale.				
24	Violazione:	<u>Art. 3 Legge 04.01.1990 n° 1</u>	PMR:	860,67 €
Attivita' di estetista (massaggiatore o tecnico dionicotecnica, trucco cosmetico, dermopigmentazione), svolta senza la qualifica professionale				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 516,00 € Max: 2.582,00 €
Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attivita' di estetica.				
25	Violazione:	<u>Art 3/8° comma Regolamento estetisti.</u>	PMR:	50,00 €
Assenza del responsabile tecnico munito della qualifica professionale durante le prestazioni di estetista (con o meno l'uso di apparecchiature elettromeccaniche)				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 25,00 € Max: 500,00 €
Il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento delle attivita' di estetica. Sanzione prevista art 27 Legge 241/90				
26	Violazione:	<u>Art. 12 Legge 04.01.1990 n° 1</u>	PMR:	344,00 €
Attività di estetista, con uso di apparecchi elettromeccanici, senza avere presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività al comune				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 516,00 € Max: 1.032,00 €
Modifica normativa introdotta dall'art. 10 del D.L. 31.1.2007 n° 7, convertito in legge dalla L. 2.4.2007 n° 40. Vedi l'art. 19 della Legge 241/90 modificato dall' articolo 49, comma 4-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122.				
27	Violazione:	<u>Art. 12 Legge 04.01.1990 n° 1</u>	PMR:	344,00 €
Attività di estetista, mediante massaggi di carattere estetico senza avere preventivamente presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 516,00 € Max: 1.032,00 €
Indicare "In relazione all'art. 2". Vedi l'art. 19 della Legge 241/90 modificato dall' articolo 49, comma 4-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122.				
28	Violazione:	<u>Art. 3 Regolamento Attività di Estetica</u>	PMR:	166,67 €
Esercizio dell'attività di tatuatore senza la frequenza al prescritto corso di formazione				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 250,00 € Max: 500,00 €
Nelle more dell'organizzazione dei suddetti corsi, è consentito intraprendere nuove attività e continuare quelle già in essere, purché gli esercenti dichiarino di essere a conoscenza di tutta la normativa in materia e si impegnino a frequentare i corsi una volta attivati (giusta precisare che la sanzione è riportata nella parte sanzionatoria del regolamento mentre non è specificatamente riportato nella parte precettiva nell'art. 3).				
29	Violazione:	<u>Art. 3 Regolamento Attività di Estetica</u>	PMR:	166,67 €
Esercizio dell'attività di applicatore di piercing senza la frequenza al prescritto corso di formazione				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 250,00 € Max: 500,00 €
Nelle more dell'organizzazione dei suddetti corsi, è consentito intraprendere nuove attività e continuare quelle già in essere, purché gli esercenti dichiarino di essere a conoscenza di tutta la normativa in materia e si impegnino a frequentare i corsi una volta attivati (giusta precisare che la sanzione è riportata nella parte sanzionatoria del regolamento mentre non è specificatamente riportato nella parte precettiva nell'art. 3).				

30	Violazione: <u>Art. 3-10°c. Regolamento Attività di Estetica</u>	PMR: 166,67 €
Mancata comunicazione al Comune della variazione del Direttore Tecnico in possesso dell'abilitazione professionale all'attività di estetica		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 250,00 € Max: 500,00 €
La variazione del direttore tecnico nell'attività di estetista, affini e specializzazioni deve essere preventivamente comunicata allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) compilando apposito modello SCIA, (modifica soggetti titolari dei requisiti)", ed allegando dichiarazione di accettazione della nomina da parte dell'interessato.		
31	Violazione: <u>Art. 3-11°c. Regolamento Attività di Estetica</u>	PMR: 166,67 €
Attività svolta in modo ambulante o di posteggio		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 413,00 € Max: 500,00 €
Vedi anche l'art. 4 della Legge 1/90.		
32	Violazione: <u>Art. 4-1°c. Regolamento Attività di Estetica</u>	PMR: 103,00 €
Omessa esposizione del cartello degli orari praticati		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 206,00 € Max: 309,00 €
33	Violazione: <u>Art. 4-3°c. Regolamento Attività di Estetica</u>	PMR: 103,00 €
Omessa esposizione del cartello degli orari praticati da un esercizio posto all'interno di uno stabile condominiale		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 206,00 € Max: 309,00 €
Qualora l'attività sia esercitata all'interno di stabili condominiali ovvero in strutture ove si esercitino anche altre attività, è obbligatorio esporre il cartello degli orari praticati anche sulla porta condominiale ovvero all'esterno della struttura, in posto ben visibile.		
34	Violazione: <u>Art. 4-4°c. Regolamento Attività di Estetica</u>	PMR: 103,00 €
Omessa esposizione del cartello indicante le tariffe praticate		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 206,00 € Max: 309,00 €
La tabella delle tariffe praticate deve essere completa di ogni prestazione ed esposta in modo ben visibile all'interno dell'esercizio.		
35	Violazione: <u>Art. 4-6°c. Regolamento Attività di Estetica</u>	PMR: 103,00 €
Omessa esposizione dell'attestato di riconoscimento dei requisiti professionali o l'attestato di partecipazione al corso di formazione		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 206,00 € Max: 309,00 €
36	Violazione: <u>Art. 4-6 c. bis Regolamento Attività di Estetica</u>	PMR: 50,00 €
Omessa esposizione del cartello in cui sia riconoscibile il nome del Direttore Tecnico e dei nomi degli operatori dipendenti nonché la loro qualifica		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 25,00 € Max: 500,00 €
Sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.L.vo 267/2000. Tali dati devono anche essere depositati in un apposito elenco degli operatori e dei lavoratori del settore e consegnato in copia presso il Comando della Polizia Locale.		
37	Violazione: <u>Art. 4-7°c. Regolamento Attività di Estetica</u>	PMR: 103,00 €
Omessa esposizione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività unitamente alla ricevuta di deposito		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 206,00 € Max: 309,00 €
La Segnalazione certificata di Inizio Attività, unitamente alla ricevuta di deposito devono essere esposte e rese disponibili per la visione da parte degli organi di controllo preposti.		

38 Violazione: **Art. 5-1°c. Regolamento Attività di Estetica** PMR: **166,67 €**

Svolgimento dell'attività in locali diversi e/o difformi da quelli dichiarati

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 413,00 € Max: 500,00 €

L'esercizio dell'attività di estetica è consentito esclusivamente nei locali, come dichiarati e documentati nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività (già DIAP). I locali adibiti ad attività di estetista devono avere le caratteristiche previste dal regolamento comunale di igiene.

39 Violazione: **Art. 5-4°c. Regolamento Attività di Estetica** PMR: **166,67 €**

Esercizio dell'attività di estetista presso il domicilio dell'esercente in locali non adibiti ad uso esclusivo

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 250,00 € Max: 500,00 €

Le attività di estetista possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali in cui vengono esercitate siano diversi e disimpegnati da quelli adibiti a civile abitazione e dotati di impianti conformi alle normative del settore e dei correlati servizi igienici a disposizione dei clienti.

40 Violazione: **Art. 5-5°c. Regolamento Attività di Estetica** PMR: **166,67 €**

Svolgimento di prestazioni di estetista al domicilio del cliente di natura non occasionale

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 250,00 € Max: 500,00 €

A coloro che esercitano le attività di estetista è consentito effettuare prestazioni, di natura esclusivamente occasionale, al domicilio del cliente, qualora il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso l'esercizio.

41 Violazione: **Art. 5-7°c. Regolamento Attività di Estetica** PMR: **166,67 €**

Mancata informazione ai clienti sui rischi e tossicologia da parte del tatuatore e dell'applicatore di piercing

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 250,00 € Max: 500,00 €

E' fatto obbligo a chi esercita l'attività di tatuatore e di applicatore di piercing, e di dermopigmentazione di fornire al cliente, o ai/ai genitore/tutore nel caso di minori, corrette ed esaustive informazioni tossicologiche in merito ai materiali e ai prodotti che saranno utilizzati.

42 Violazione: **Art. 5-8°c. Regolamento Attività di Estetica** PMR: **166,67 €**

Esecuzione di trattamenti di tatuaggio o applicazione di piercing senza aver ottenuto il preventivo consenso informato dell'interessato o di colui che esercita la patria potestà

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 250,00 € Max: 500,00 €

E' fatto obbligo a chi esercita l'attività di tatuatore e di applicatore di piercing, e di dermopigmentazione di acquisire, in forma scritta, il consenso informato dell'interessato se maggiorenne, oppure se minorenne dai/dal genitori/tutore, all'esecuzione dello specifico trattamento.

43 Violazione: **Art. 6-1°c. Regolamento Attività di Estetica** PMR: **166,67 €**

Esercizio dell'attività di tatuatore senza presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 250,00 € Max: 500,00 €

In riferimento anche all'art. 2 comma 1^a del Regolamento. E' attività di tatuatore, quella inherente all'inserimento di sostanze chimiche di diverso colore nel derma con lo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle.

44 Violazione: **Art. 6-1°c. Regolamento Attività di Estetica** PMR: **166,67 €**

Esercizio dell'attività di applicatore di piercing senza presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 250,00 € Max: 500,00 €

In riferimento anche all'art. 2 comma 1^a del Regolamento. E' attività di applicatore di piercing, quella inherente al trattamento cruento mediante l'inserimento di anelli metallici di diversa forma e fattura o altri oggetti in varie zone del corpo.

45	Violazione:	<u>Art. 6-1°c. Regolamento Attività di Estetica</u>	PMR:	166,67 €
Trasferimento di sede dell'attività di estetica senza presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 250,00 € Max: 500,00 €
Indicare la tipologia specifica dell'attività.				
46	Violazione:	<u>Art. 6-1°c. Regolamento Attività di Estetica</u>	PMR:	166,67 €
Trasferimento di sede dell'attività di tatuatore senza presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 250,00 € Max: 500,00 €
47	Violazione:	<u>Art. 6-1°c. Regolamento Attività di Estetica</u>	PMR:	166,67 €
Trasferimento di sede dell'attività di applicatore di piercing senza presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 250,00 € Max: 500,00 €
48	Violazione:	<u>Art. 6-2°c. Regolamento Attività di Estetica</u>	PMR:	166,67 €
Mancata comunicazione al Comune della sospensione temporanea dell'attività oltre 30 giorni naturali o consecutivi e della riapertura anticipata rispetto a quanto comunicato				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 250,00 € Max: 500,00 €
49	Violazione:	<u>Art. 7 Regolamento Attività di Estetica</u>	PMR:	166,67 €
Subingresso (per atto tra vivi) nell'attività di estetista senza la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 250,00 € Max: 500,00 €
Il subingresso per atto tra vivi, senza modifica dei locali, nell'attività di estetica (anche nelle altre attività disciplinate dal regolamento), consente l'immediato inizio dell'attività con decorrenza dal giorno in cui è presentata la S.C.I.A., a condizione che sia provata l'effettiva cessione dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali.				
50	Violazione:	<u>Art. 7 Regolamento Attività di Estetica</u>	PMR:	166,67 €
Subingresso (per atto tra vivi) nell'attività di tatuatore senza la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 250,00 € Max: 500,00 €
51	Violazione:	<u>Art. 7 Regolamento Attività di Estetica</u>	PMR:	166,67 €
Subingresso (per atto tra vivi) nell'attività di applicatore di piercing senza la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 250,00 € Max: 500,00 €
52	Violazione:	<u>Art. 8 Regolamento Attività di Estetica</u>	PMR:	166,67 €
Subingresso (per mortis causa) nell'attività di estetista senza la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 250,00 € Max: 500,00 €
Per quanto concerne le possibilità per proseguire l'attività da parte dell'erede, vedi la parte narrativa del capitolo 10^.				

53 Violazione: **Art. 9 Regolamento Attività di Estetica** PMR: **166,67 €**

Omessa presentazione della comunicazione della cessazione dell'attività di estetica

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 250,00 € Max: 500,00 €

La cessazione delle attività di estetica deve essere comunicata al SUAP contestualmente e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla chiusura dell'esercizio.

54 Violazione: **Art. 9 Regolamento Attività di Estetica** PMR: **166,67 €**

Omessa presentazione della comunicazione della cessazione dell'attività di tatuatore

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 250,00 € Max: 500,00 €

La cessazione delle attività di estetica deve essere comunicata al SUAP contestualmente e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla chiusura dell'esercizio.

55 Violazione: **Art. 9 Regolamento Attività di Estetica** PMR: **166,67 €**

Omessa presentazione della comunicazione della cessazione dell'attività di applicatore di piercing

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 250,00 € Max: 500,00 €

La cessazione delle attività di estetica deve essere comunicata al SUAP contestualmente e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla chiusura dell'esercizio.

56 Violazione: **Art. 3.12.0 Regolamento Locale d'Igiene** PMR: **100,00 €**

Subentrante nell'attività di parrucchiere od estetista che non presenta la Segnalazione Certificata di Inizio Attività al S.U.A.P.

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 100,00 € Max: 300,00 €

La presentazione della S.C.I.A.. relativa alla parte sanitaria, va effettuata nel caso di cambio ragione sociale e/o acquisizione/affitto d'azienda.

57 Violazione: **Art. 3.12.7 Regolamento Locale d'Igiene** PMR: **100,00 €**

Attività di barbiere o parrucchiere per uomo o donna, estetista senza avere presentato la S.C.I.A. inerente i locali dell'esercizio

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 100,00 € Max: 300,00 €

La presentazione della S.C.I.A. (modello A) relativa alla parte sanitaria, va presentata nel caso dell'inizio della nuova attività, ampliamento, trasferimento di sede o per modifica del ciclo tecnologico. E' necessaria anche per le attività di tatuaggi, piercing, trucco permanente e bagno turco.

58 Violazione: **Art.4 bis- 2° c. Legge Regionale 27.02.2012 n° 3** PMR: **5.000,00 €**

Omessa presentazione della S.C.I.A. per l'apertura di un centro massaggi di esclusivo benessere

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 5.000,00 € Max: 15.000,00 €

Norma introdotta dall'art. 6, comma 1, lett. b) della l.r. 26 maggio 2016, n. 14. Sanzione prevista dall'art. 4 bis comma 7 della Legge Regionale 3/2012. L'apertura di un centro massaggi di esclusivo benessere, ovvero un centro massaggi aperto al pubblico, dotato di postazione di massaggio, senza alcun macchinario estetico, i cui trattamenti non hanno alcuna finalità estetica, è subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) territorialmente competente. La stessa deve contenere la dichiarazione relativa al rispetto delle norme igienico-sanitarie, edilizie e di tutela della salute sui luoghi di lavoro. Nel caso di cittadini dei paesi non europei e dell'Unione europea, nella SCIA deve essere altresì attestato il possesso, da parte del soggetto titolare o delegato che esercita effettivamente l'attività, di uno dei seguenti documenti: a) un certificato di conoscenza della lingua italiana, Certificazione Italiano Generale (CELI); a tal fine è sufficiente un CELI di livello A2 Common European Framework; b) un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta. In caso di mancata attestazione del possesso di uno dei documenti di cui al comma 3, il soggetto che esercita effettivamente l'attività tenuto a frequentare e superare positivamente un corso per valutare il grado di conoscenza di base della lingua italiana, presso la C.C.I.A.A. o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

59 Violazione: **Art.4 bis- 6° c. Legge Regionale 27.02.2012 n° 3** PMR: **5.000,00 €**

Accertata carenza dei requisiti inerenti le norme igienico- sanitarie, edilizie e di tutela della salute sui luoghi di lavoro di un centro massaggi ad esclusivo benessere

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 5.000,00 € Max: 15.000,00 €

Norma introdotta dall'art. 6, comma 1, lett. b) della L.R. 26 maggio 2016, n. 14. Sanzione raddoppiata in caso di recidiva. In riferimento all'art. 4 bis- comma 2° - terzo periodo, della Legge Regionale 3/2012.

60 Violazione: **Art.4 bis- 6° c. Legge Regionale 27.02.2012 n° 3** PMR: **5.000,00 €**

Accertata carenza del conseguimento di un documento attestante la conoscenza della lingua italiana, ovvero un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 5.000,00 € Max: 15.000,00 €

Norma introdotta dall'art. 6, comma 1, lett. b) della L.R. 26 maggio 2016, n. 14. Sanzione raddoppiata in caso di recidiva. In riferimento all'art. 4 bis- comma 3° e 4° della Legge Regionale 3/2012. In caso di mancata attestazione del possesso di uno dei documenti di cui sopra, il soggetto che esercita effettivamente l'attività è tenuto a frequentare e superare positivamente un corso per valutare il grado di conoscenza di base della lingua italiana presso la Camera di Commercio territorialmente competente per il comune dove intende svolgere l'attività o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Coloro che alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 14/2016 (31 maggio 2016), esercitano l'attività hanno l'obbligo, entro sei mesi da tale data, di porsi in regola con i requisiti circa la conoscenza della lingua italiana.

61 Violazione: **Art.4 bis- 6° c. Legge Regionale 27.02.2012 n° 3** PMR: **5.000,00 €**

Accertata carenza dei requisiti sanitari e di sicurezza di un centro massaggi ad esclusivo benessere, previsti dal regolamento regionale(vedasi note)

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 5.000,00 € Max: 15.000,00 €

Norma introdotta dall'art. 6, comma 1, lett. b) della L.R. 26 maggio 2016, n. 14. In riferimento all'art. 4 bis- comma 5° della Legge Regionale 3/2012. Al fine di garantire condizioni di uniformità, la Giunta regionale ha disciplinato, con il regolamento n. 1 del 09/01/2018 (BURL Suppl. n.2 del 12/01/2018) , specifici requisiti igienico-sanitari e di sicurezza necessari per lo svolgimento dell'attività(vedasi la parte narrativa presente nel capitolo Acciicatori ed Estetisti). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli operatori che esercitano l'attività di centro massaggi devono ottemperare alle disposizioni previste, pena l'applicazione della presente sanzione.

VENDITE STRAORDINARIE

Per vendite straordinarie si devono intendere quelle di liquidazione, di fine stagione e promozionali, ossia vendite nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive di acquisto dei propri prodotti.

Nella Regione Lombardia le vendite straordinarie sono disciplinate dal Titolo III Capo II della L.R. 6/2010. Le disposizioni della legge si applicano alle attività di vendita al dettaglio ed alle attività in cui la vendita è presente anche se effettuata in modo non continuativo o non prevalente, comprese le attività di vendita effettuate dai produttori e dagli artigiani in luoghi diversi dai locali di produzione o a questi adiacenti.

INFORMAZIONI E TUTELA DEL CONSUMATORE

Art. 117 Legge Regionale n. 6/2010

Durante le vendite straordinarie, sui prodotti oggetto di tali vendite, devono essere esposti:

- il prezzo normale di vendita
- lo sconto ed il ribasso effettuato, espresso in percentuale
- **facoltativamente** il prezzo effettivamente praticato a seguito dello sconto, indicato in cifra fissa

Per quanto concerne l'esposizione dei prezzi, si fa riferimento all'art 6 bis della direttiva del Parlamento Europeo 98/6/CE del 16/02/1998, modificato dalla direttiva del Parlamento Europeo 2019/2161, (recepito con il D.L.vo 07/03/2023 n°26) secondo il quale ogni annuncio di riduzione di prezzo indica il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell'applicazione di tale riduzione. Per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all'applicazione della riduzione del prezzo. (N.B. In vigore dal 05/05/2023).

Nei cartellini esposti sui prodotti, tra le altre cose (prezzo precedente, prezzo scontato, percentuale di riduzione), dovranno indicare anche il prezzo più basso praticato per ogni singolo prodotto nei 30 giorni precedenti. L'obbligo di indicazione del prezzo più basso degli ultimi 30 giorni NON si applica alle vendite sottocosto di cui all'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 114 del 1998.

I messaggi pubblicitari relativi alle vendite devono essere presentati, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore. Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative a tali vendite, devono contenere gli estremi delle comunicazioni al comune quando previste dalla presente legge e la durata esatta della vendita stessa.

L'operatore commerciale ha l'obbligo di fornire informazioni veritieri relativamente agli sconti praticati, tanto nelle comunicazioni pubblicitarie, quanto nella indicazione dei prezzi nei locali di vendita e dimostrare la veridicità delle informazioni fornite agli organi di controllo.

Le merci oggetto delle vendite straordinarie devono essere fisicamente separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Qualora la separazione non sia possibile, è necessario indicare con cartelli o altri mezzi idonei i prodotti che non sono oggetto delle vendite straordinarie, sempre che ciò possa essere fatto in modo chiaro e non ingannevole per il consumatore. In caso contrario, non possono essere poste in vendita merci a condizioni ordinarie, tali merci devono essere vendute ai compratori secondo l'ordine cronologico delle richieste, senza limitazioni di quantità e senza abbinamenti con altre merci fino all'esaurimento delle scorte. A tal fine i quantitativi disponibili delle predette merci devono essere comunicati al comune contestualmente alle altre comunicazioni previste. L'eventuale esaurimento delle scorte di taluni prodotti deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile.

Nel corso di vendite straordinarie, il rivenditore è comunque tenuto a sostituire i prodotti difettosi o a rimborsarne il prezzo pagato. Nelle vendite straordinarie è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari" come pure ogni riferimento a fallimenti, procedure esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone.

LIQUIDAZIONI

Le vendite di liquidazioni possono essere fatte a seguito di:

- Cessazione dell'attività commerciale
- Trasferimento in gestione o cessione in proprietà dell'azienda
- Trasferimento dell'azienda in altri locali
- Trasformazione o rinnovo locali

Per ognuna di queste situazioni la normativa prevede determinati adempimenti

Cessazione dell'attività

La vendita ha una durata massima di **TREDICI settimane** e non può proseguire oltre.

Dopo la conclusione della vendita, l'autorizzazione è revocata d'ufficio e quindi non ha più valore. (artt. 114/3 e 114/16 L.R. 6/2010).

Il titolare dell'attività per un periodo di almeno sei mesi successivi alla vendita di liquidazione, non può aprire un nuovo esercizio dello stesso settore merceologico nei medesimi locali (art. 114/10 c. L.R. 6/2010).

Adempimenti

- Effettuare Comunicazione al Comune almeno 15 gg. prima dell'inizio della vendita straordinaria. (art. 114/8 c. L.R.6/2010) che riporti l'ubicazione dei locali, la data di inizio e quella di cessazione della vendita (art. 114/9 c. L.R. 6/2010)
- Inviare copia dell'atto di rinuncia all'autorizzazione o comunicazione di cessazione attività. (art. 114/10 c. L. R. 6/2010). Considerato che il SUAP non riceve positivamente la SCIA di cessazione con la quale l'imprenditore indica come data di chiusura definitiva dell'esercizio una data non immediata, si è convenuto che l'obbligo della presentazione della predetta SCIA agli organi di controllo può essere assolto esibendo la stessa entro 30 giorni dalla chiusura.
- Inviare l'elenco delle merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche, con indicazione della quantità delle stesse. (art.114/9 c. L.R. 6/2010).

Trasferimento in Gestione o Cessione dell'Azienda

La vendita ha una durata massima di TREDICI settimane e non può proseguire oltre. Dopo la conclusione della vendita, l'autorizzazione è revocata d'ufficio e quindi non ha più valore (artt. 114/3 e 114/16 L.R. 6/2010).

Non è consentita l'effettuazione della vendita di liquidazione nell'ipotesi di cessione dell'azienda, nei casi in cui la cessione avvenga tra aziende controllate o collegate, quali definite dall'art. 2359 del Codice Civile. (art. 114/7c. L.R. 6/2010).

Adempimenti

- Effettuare Comunicazione al Comune almeno 15 gg. prima dell'inizio della vendita straordinaria (art. 114/8 c. L.R. 6/2010) che riporti l'ubicazione dei locali, la data di inizio e quella di cessazione della vendita (art. 114/9 c. L.R. 6/2010)
- Inviare copia dell'atto pubblico o scrittura privata registrata di compravendita dell'azienda. (art. 114/11c. L.R. 6/2010). È facoltà dell'esercente produrre tale atto entro il termine del periodo della vendita straordinaria
- Inviare l'elenco delle merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche, con indicazione della quantità delle stesse. (art.114/9 c. L.R. 6/2010).

Trasferimento dell'Azienda

La vendita ha una durata massima di 13 settimane e non può proseguire oltre (art. 114/3 c. L.R. 6/2010).

Adempimenti

- Effettuare Comunicazione al Comune almeno 15 gg. prima dell'inizio della vendita straordinaria (art. 114/8 c. L.R. 6/2010)
- Inviare copia della comunicazione di trasferimento o autorizzazione al trasferimento (art. 114/12 c. L.R. 6/2010)
- Inviare l'elenco delle merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche, con indicazione della quantità delle stesse. (art.114/9 c. L.R. 6/2010).

Trasformazione o rinnovo dei locali

La vendita ha una durata massima di SEI settimane e non può proseguire oltre (art. 114/4 c. L.R. 6/2010). Le vendite per rinnovo locali non possono essere effettuate per più di una volta nell'anno solare.

Adempimenti

- Effettuare Comunicazione al Comune almeno 15 gg. prima dell'inizio della vendita straordinaria (art. 114/8 c. L.R. 6/2010)
- Inviare al Comune copia della eventuale concessione o autorizzazione edilizia, oppure preventivo dei lavori che si intendono eseguire. (art. 114/13 c. L.R. 6/2010)
- Inviare l'elenco delle merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche, con indicazione della quantità delle stesse. (art.114/9 c. L.R. 6/2010)

Quest'ultima forma di vendita non può essere praticata nei trenta giorni precedenti il periodo delle vendite di fine stagione. L'operatore commerciale ha l'obbligo di chiusura dell'esercizio per un periodo pari ad un terzo della durata della vendita di liquidazione e comunque per almeno sette giorni, con decorrenza dalla cessazione della vendita straordinaria. (art. 114/5c. L.R. 6/2010)

La trasformazione o il rinnovo dei locali deve comportare l'esecuzione di rilevanti lavori di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria o ordinaria dei locali di vendita, relativi ad opere strutturali, all'installazione o alla sostituzione di impianti tecnologici o servizi, o loro adeguamento alle norme vigenti (art.114/6 c. L.R. 6/2010).

Per le operazioni di rinnovo di minore entità quali ad esempio: la tinteggiatura delle pareti, la sostituzione degli arredi, la riparazione o sostituzione di impianti, la comunicazione deve recare una descrizione della natura effettiva dell'intervento. (art.114/14 c. L.R. 6/2010).

Le comunicazioni di cui sopra devono, in ogni caso, indicare esattamente il periodo di chiusura dell'attività dopo aver effettuato la vendita di liquidazione (art. 114/15 c. L. R. 6/2010).

Nel caso di vendite di liquidazione per cessione o in gestione dell'attività, per la cessazione od il trasferimento di sede, le autorizzazioni o comunicazioni per la vendita al dettaglio, mantengono la loro validità per la durata delle vendite di liquidazione e comunque non oltre le 13 settimane (art. 114/16 c. L. R. 6/2010).

Dall'inizio delle vendite di liquidazione, è vietato introdurre nei locali e nelle pertinenze dell'esercizio di vendita, merci del genere di quelle offerte in vendita di liquidazione, siano esse acquistate o acquisite ad altro titolo, anche in conto deposito (art. 114/18 c. L.R. 6/2010).

VENDITE PROMOZIONALI

Sono quelle vendite che vengono effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita.

Le vendite promozionali dei prodotti non alimentari di carattere stagionale o di moda e in genere prodotti che se non venduti entro un certo tempo siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento, non possono essere messe in atto durante i saldi e nei trenta giorni antecedenti gli stessi.

Per le vendite promozionali **non è prevista alcuna comunicazione**.

Pertanto le vendite promozionali, eccetto i periodi ed i prodotti sopraccitati, possono effettuarsi per tutto il corso dell'anno senza limitazioni temporali.

In presenza di casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi per i quali è stato decretato dal Governo lo stato di emergenza o dalla Regione lo stato di crisi, la Giunta regionale può adottare, sentite le associazioni maggiormente rappresentative del settore commercio ai sensi della legge 580/1993, nonché l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), provvedimenti motivati che derogano ai divieti sopra citati. Nel caso in cui l'evento calamitoso non riguardi l'intera Regione, i provvedimenti possono essere adottati per singole parti del territorio regionale, anche su proposta del comune o dei comuni interessati.

VENDITE DI FINE STAGIONE

SALDI- Art. 115 L. R. 6/2010

Si intendono le vendite di prodotti di carattere stagionale, di articoli di moda ed in genere di quei prodotti che siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento se non esitati durante una certa stagione o entro breve tempo.

Pertanto al fine di verificare l'effettiva possibilità di porre in saldo determinati prodotti, deve essere tenuta in considerazione l'effettiva necessità economico commerciale di tale vendita. A titolo esemplificativo: orologi posti in saldo ed appartenenti ad una linea dell'anno precedente, se non esitati entro un breve periodo di tempo perderanno di valore in quanto sono già in vendita quelli appartenenti alla linea dell'anno in corso, in quest'ottica è lecita la loro vendita in saldo.

Le vendite di fine stagione, possono essere effettuate, tenuto conto delle consuetudini locali e delle esigenze del consumatore, soltanto in due periodi dell'anno, con decorrenza, per il periodo invernale dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania e per il periodo estivo, dal primo sabato del mese di luglio di ciascun anno solare (durata massima sessanta giorni).

Giova precisare che in assenza di una specifica normativa che disciplini diversamente gli esercizi denominati "Outlet", queste attività restano sottoposte alla medesima disciplina degli altri esercizi commerciali.

VENDITE SOTTOCOSTO

D.P.R. 218 del 6/4/2001

Si intende per vendita sottocosto la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dall' IVA e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 7 del D.L.vo n. 114/98. Con Circ. n. 3548/C del 25/7/02 è stata stabilita la possibilità per l'esercente, ai fini del controllo dell'effettivo prezzo sottocosto dei prodotti, di produrre, in luogo delle fatture d'acquisto, specifico modello ove sia il produttore che il distributore dichiarino che il prodotto è venduto sottocosto.

La vendita sottocosto può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno, deve essere comunicata al comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio, non può avere una durata superiore a 10 giorni e il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita non può essere superiore a 50, tra una vendita ed un'altra devono trascorrere almeno 20 giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno.

In una vendita sottocosto per prezzo di vendita al pubblico di un prodotto, si intende il prezzo effettivamente praticato ai consumatori alle casse.

In deroga all'obbligo della comunicazione è consentita la vendita sottocosto per:

Prodotti alimentari freschi e deperibili
Prodotti tipici delle festività tradizionali, qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della celebrazione
Prodotti non alimentari difettati dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza e quelli usati per fiere, mostre, dimostrazioni o prove
Prodotti alimentari quando manchino meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di 15 dalla data del termine minimo di conservazione
Prodotti il cui valore commerciale è diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti o di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione.
<i>In caso di ricorrenza dell'apertura dell'esercizio commerciale con cadenza almeno quinquennale, di apertura o di ristrutturazione dell'esercizio</i>

PROSPETTI RIEPILOGATIVI

VENDITE DI LIQUIDAZIONE

Possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno, escluse quelle per trasformazione o rinnovo locali. La comunicazione deve essere presentata al Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio della vendita.

circostanza	numero settimane	documenti obbligatori da allegare alla comunicazione
Cessazione dell'attività commerciale o chiusura di una succursale dell'azienda	13	copia dell'atto di rinuncia dell'autorizzazione amministrativa o della comunicazione di cessazione per la vendita al dettaglio (entro 30gg dalla chiusura)
Trasferimento in gestione o Cessione in proprietà dell'azienda	13	copia dell'atto registrato cui consegue la cessione o dichiarazione notarile sostitutiva (l'atto registrato può essere presentato nel corso dell'esitazione). In questo caso come nel precedente il titolare dell'attività per almeno sei mesi non può aprire un nuovo esercizio dello stesso settore merceologico negli stessi locali
Trasferimento d'azienda in altri locali	13	copia della relativa comunicazione trasmessa al Comune in via preventiva o autorizzazione al trasferimento.
Trasformazione o rinnovo locali (non possono effettuarsi nei 30 gg. Antecedenti i SALDI, nonché per una sola volta all'anno, al termine della vendita vi è l'obbligo di chiudere l'esercizio per un terzo del periodo della vendita e per almeno gg. 7)	6	copia della concessione edilizia o documentazione equivalente prevista dal Regolamento Edilizio per altre operazioni la descrizione della natura effettiva dell'intervento, la comunicazione deve indicare esattamente il periodo di chiusura dopo il termine della vendita di liquidazione
La comunicazione deve indicare l'ubicazione dei locali, la data di inizio e fine della vendita, deve essere allegata una distinta per voci merceologiche delle merci poste in vendita con l'indicazione della quantità delle stesse.		

VENDITE PROMOZIONALI

Articoli	Comunicazione	Osservazioni – Periodo
Prodotti alimentari e quelli per l'igiene della persona	esentati	Possono essere rivenduti durante tutto l'anno senza limitazione
Prodotti non alimentari che non rientrano tra quelli che potranno essere rivenduti durante il periodo dei "saldi"	esentati	Possono essere rivenduti durante tutto l'anno senza limitazione (trapani, lavatrici, autoveicoli ecc.)
Prodotti non alimentari di carattere stagionale (abbigliamento) o di moda, o prodotti esentati che se non venduti in un certo periodo sono soggetti a notevole deprezzamento	esentati	sono vietati nei periodi dei saldi e nei trenta giorni antecedenti a questi
Prodotti per la casa	esentati	senza limitazione

VENDITE DI FINE STAGIONE (Saldi)

CONSENTITE IN DUE PERIODI ALL' ANNO:
1) Periodo Invernale, dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania; 2) Periodo Estivo, dal primo sabato del mese di luglio di ciascun anno solare e rispettivamente per 60 giorni consecutivi.
La legge non prevede esplicitamente alcuna comunicazione

Nei cartellini esposti sui prodotti, tra le altre cose (prezzo precedente, prezzo scontato, percentuale di riduzione), dovranno indicare anche il prezzo più basso praticato per ogni singolo prodotto nei 30 giorni precedenti. L'obbligo di indicazione del prezzo più basso degli ultimi 30 giorni NON si applica alle vendite sottocosto di cui all'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 114 del 1998.

VENDITE SOTTOCOSTO

Articoli	Comunicazione	Osservazioni - Periodo
Prodotti alimentari freschi e deperibili, Prodotti alimentari, quando mancano meno di 3 gg alla data di scadenza o meno di gg 15 alla data del termine minimo di conservazione, prodotti tipici delle festività tradizionali qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della celebrazione. Prodotti non alimentari difettati dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza e quelli usati per fiere, mostre, dimostrazioni o prove. Prodotti il cui valore commerciale è diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti o di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione. In caso di ricorrenza dell'apertura dell'esercizio commerciale con cadenza almeno quinquennale, di apertura o di ristrutturazione dell'esercizio	esentati	Non sono soggetti ad alcune limitazioni
Altri prodotti	Almeno 10 giorni prima dell'inizio della vendita	si possono effettuare solo per tre volte nel corso dell'anno solare, ogni vendita non può avere una durata superiore ai 10 giorni e il numero delle referenze per ciascuna vendita non può essere superiore a 50
La comunicazione deve indicare i prodotti, il quantitativo disponibile per ciascuna referenza, il periodo temporale della vendita. I prodotti in vendita sottocosto devono essere inequivocabilmente identificati come tali, all'interno dell'esercizio.		

VENDITE STRAORDINARIE

1 Violazione: Art. 114-1°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6 PMR: **1.000,00 €**

Vendita di liquidazione senza che esistano le circostanze.

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €

2 Violazione: Art. 114-3°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6 PMR: **1.000,00 €**

Proseguire la vendita di liquidazione per cessazione, cessione, trasferimento dell'attività oltre il periodo consentito

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €

Massimo 13 SETTIMANE.

3 Violazione: Art. 114-4°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6 PMR: **1.000,00 €**

Prolungare il periodo di vendita di liquidazione per rinnovo o trasformazione dei locali oltre a quello consentito

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €

Massimo 6 SETTIMANE.

4 Violazione: Art. 114-5°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6 PMR: **1.000,00 €**

Vendita di liquidazione per rinnovo locali in periodi non consentiti

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €

Non possono effettuarsi nei trenta giorni antecedenti i saldi, con l'obbligo di chiudere l'esercizio per almeno 7 giorni dopo la vendita straordinaria di liquidazione "e per una sola volta in ciascun anno solare".

5 Violazione: Art. 114-6°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6 PMR: **1.000,00 €**

Vendita di liquidazione per rinnovo locali senza l'esecuzione di rilevanti lavori di ristrutturazione

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €

Le comunicazioni per tali vendite, devono menzionare o allegare in copia le documentazioni inerenti ai lavori da eseguire.

6 Violazione: Art. 114-8°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6 PMR: **1.000,00 €**

Omessa comunicazione al Comune della vendita di liquidazione

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €

7 Violazione: Art. 114-8°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6 PMR: **1.000,00 €**

Vendita di liquidazione prima che siano trascorsi 15 giorni dalla data della comunicazione

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €

8 Violazione: Art. 114-9°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6 PMR: **1.000,00 €**

Comunicazione senza le indicazioni previste dalla legge per le vendite di liquidazione

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €

Ubicazione dei locali in cui si effettua la vendita, data di inizio e di fine della vendita, elenco merci poste in vendita distinte per voci merceologiche e con indicazione della quantità delle stesse.

9	Violazione: <u>Art. 114-10°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR: 1.000,00 €
Titolare di att.cessata o ceduta che dopo la vendita di liquidazione non rispetta il termine di legge per nuova attività		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €
Chi cessa o cede l'attività dopo la vendita di liquidazione per un periodo di 6 mesi non può aprire un nuovo esercizio dello stesso settore merceologico nei medesimi locali.		
10	Violazione: <u>Art. 114-10°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR: 1.000,00 €
Omessa indicazione della comunicazione della cessazione di attività		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €
11	Violazione: <u>Art. 114-11°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR: 1.000,00 €
Omessa indicazione o mancato invio dell'atto registrato della cessione dell'azienda nella comunicazione		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €
E' facoltà dell'esercente di produrre tale atto entro il termine del periodo di durata della vendita di liquidazione.		
12	Violazione: <u>Art. 114-12°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR: 1.000,00 €
Omessa indicazione o mancato invio nella comunicazione del trasferimento in altri locali dell'azienda		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €
Per medie e grandi strutture di vendita allegare l'autorizzazione al trasferimento.		
13	Violazione: <u>Art. 114-13°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR: 1.000,00 €
Comunicazione per rinnovo locali senza menzionare o allegare in copia le autorizzazioni o concessioni edilizie		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €
14	Violazione: <u>Art. 114-14°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR: 1.000,00 €
Comunicazione per rinnovo locali con lavori di minore entità senza descrizione dell'intervento		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €
Tinteggiatura pareti, sostituzione arredi, riparazione o sostituzione impianti.		
15	Violazione: <u>Art. 114-15°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR: 1.000,00 €
Comunicazione per vendita per rinnovo locali senza indicare esattamente il periodo di chiusura		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €
16	Violazione: <u>Art. 114-17°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR: 1.000,00 €
Vendita di liquidazione con il sistema del pubblico incanto		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €
17	Violazione: <u>Art. 114-18°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR: 1.000,00 €
Introduzione nei locali di nuove merci del genere di quelle offerte nel corso di una vendita di liquidazione		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €
Siano esse acquistate o acquisite a qualunque titolo, anche in conto deposito.		

18 Violazione: **Art. 115-1°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6** PMR: **1.000,00 €**

Vendita di fine stagione di prodotti non di carattere stagionale o di moda o non suscettibili di notevole deprezzamento

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €

Nell'analisi della possibilità di rivendere i prodotti, deve essere tenuto conto dell'effettiva necessità di esitare tali beni in quanto siano suscettibili di notevole deprezzamento.

19 Violazione: **Art. 115-2°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6** PMR: **1.000,00 €**

Vendita di fine stagione (saldi) in periodo non consentito

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €

Si possono effettuare in soli due periodi dell'anno e per la durata massima di gg. 60.

20 Violazione: **Art. 116-2°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6** PMR: **1.000,00 €**

Vendita promozionale di prodotti stagionali, moda o suscettibili di notevole deprezzamento in periodo non consentito

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €

Le vendite promozionali di questi prodotti sono vietate durante il periodo dei saldi, nei gg. 30 antecedenti tale periodo.

21 Violazione: **Art. 117-1°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6** PMR: **1.000,00 €**

Mancata indicazione del prezzo iniziale di vendita e lo sconto o ribasso espresso in percentuale

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €

Tali indicazioni devono figurare su un unico cartellino dei prezzi posto sul prodotto in vendita. Si fa riferimento all'art 6 bis della direttiva del Parlamento Europeo 98/6/CE del 16/02/1998, introdotto dalla direttiva del Parlamento Europeo 2019/2161 secondo il quale ogni annuncio di riduzione di un prezzo deve indicare il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell'applicazione di tale riduzione. Per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato dal professionista durante un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni prima dell'applicazione della riduzione del prezzo.

22 Violazione: **Art. 117-3°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6** PMR: **1.000,00 €**

Indicazione di prezzi ulteriori da quelli previsti dalla legge ovvero il prezzo iniziale di vendita, lo sconto o ribasso espresso in percentuale ed il prezzo finale di vendita

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €

23 Violazione: **Art 17 Bis D.I.vo 06.09.2005 , n. 206** PMR: **1.032,00 €**

Mancata indicazione sul cartellino segnaprezzo del prezzo più basso praticato per ogni singolo prodotto nei 30 giorni precedenti

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €

Sanzione prevista dall'art'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 114 del 1998, da irrogare con le modalita' ivi previste e tenuto conto dei seguenti criteri: a) natura, gravita', entita' e durata della violazione; b) eventuali azioni intraprese dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio; c) eventuali violazioni commesse in precedenza dal professionista; d) i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dal professionista in conseguenza della violazione, se i relativi dati sono disponibili; e) sanzioni irrogate al professionista per la stessa violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri in cui informazioni relative a tali sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017; f) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso.

24 Violazione: **Art. 117-4°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6** PMR: **1.000,00 €**

Messaggi pubblicitari relativi alle vendite straordinarie presentati in maniera ingannevole per il consumatore

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €

Anche con messaggi grafici.

25 Violazione: **Art. 117-5°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6** PMR: **1.000,00 €**

Comunicazione pubblicitaria senza indicare gli estremi della comunicazione al comune della vendita di liquidazione

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €

26 Violazione: **Art. 117-6°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6** PMR: **1.000,00 €**

Comunicazioni pubblicitarie senza indicare la durata esatta della vendita stessa

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €

Nella pubblicità per la vendita straordinaria, deve essere sempre presente la durata esatta della vendita stessa.

27 Violazione: **Art. 117-7°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6** PMR: **1.000,00 €**

Fornire notizie non veritiero relative agli sconti pubblicizzati e prezzi praticati

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €

Nelle comunicazioni pubblicitarie devono essere indicati gli sconti ed i prezzi praticati.

28 Violazione: **Art. 117-7°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6** PMR: **1.000,00 €**

Saldi non veritieri In data _____ si accertava che il/i prodotti_____ venivano rivenduti al medesimo prezzo praticato nel corso dei saldi al netto dello sconto

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €

Indicare che nel sopralluogo operato in data antecedente i saldi si è accertato che veniva praticato il prezzo del prodotto e che sono stati eventualmente esperiti dei rilievi fotografici. Il prezzo originale, quello barrato, lo sconto praticato e quello finale. Si contesta la violazione anche se il prezzo originale è stato modificato in quanto lo sconto risulterebbe maggiore quindi non veritiero.

29 Violazione: **Art. 117-8°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6** PMR: **1.000,00 €**

Fornire notizie non veritiero nella comunicazione ed agli organi di controllo

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €

30 Violazione: **Art. 117-9°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6** PMR: **1.000,00 €**

Mancata separazione netta delle merci in vendita straordinaria da quelle in vendita ordinaria

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €

Se ciò non è possibile occorre indicare in modo inequivocabile le merci in vendita ordinaria, in caso contrario non possono essere poste in vendita merci a condizioni ordinarie.

31 Violazione: **Art. 117-10°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6** PMR: **1.000,00 €**

Limitazione delle quantità di merci in vendita promozionale o abbinamento a prodotti in vendita ordinaria

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €

32 Violazione: **Art. 117-10°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6** PMR: **1.000,00 €**

Omessa indicazione del quantitativo delle merci disponibili nella comunicazione al comune

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €

33 Violazione: **Art. 117-11°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6** PMR: **1.000,00 €**

Esaurimento delle scorte senza avviso al pubblico ben visibile

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €

34	Violazione:	<u>Art. 117-12°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR:	1.000,00 €
Omessa sostituzione dei prodotti difettosi o mancata restituzione del denaro per il prezzo pagato per essi				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €
35 Violazione:				
<u>Art. 117-13°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>				
Uso nelle vendite straordinarie della dizione "vendite fallimentari" o riferimenti simili anche come termine di paragone				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €
36	Violazione:	<u>Art. 15-7°c. D.Lvo. 31.03.1998 n°114</u>	PMR:	1.032,00 €
Pubblicizzare una vendita sottocosto senza che vi siano le circostanze				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €
La parte deve esibire le fatture d'acquisto delle merci dalle quali si possa verificare che il prezzo di vendita sia inferiore al prezzo pagato dal rivenditore. Normativa prevista anche dall'art. 1 del D.P.R. 218/01 ma poiché la violazione a quest'ultima norma non prevede la sanzione, si contesta la violazione alla norma prevista dal testo di legge. Fare segnalazione all'Autorità Garante della Concorrenza del Mercato (Antitrust) di cui al D.L.vo n°206 del 06.09.2005.				
37	Violazione:	<u>Art. 1-2° c. D.P.R. 06.04.2001 n° 218</u>	PMR:	1.032,00 €
Vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale in regime di monopolio				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €
Trattasi di esercizio che da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al 50% della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza.				
38	Violazione:	<u>Art. 1-4° c. D.P.R. 06.04.2001 n° 218</u>	PMR:	1.032,00 €
Vendita sottocosto senza la comunicazione al Comune almeno 10 giorni prima dell'inizio				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €
39	Violazione:	<u>Art. 1-4° c. D.P.R. 06.04.2001 n° 218</u>	PMR:	1.032,00 €
Vendita sottocosto con una durata superiore a 10 giorni (sono esclusi dal computo i festivi anche infrasettimanali)				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €
40	Violazione:	<u>Art. 1-4° c. D.P.R. 06.04.2001 n° 218</u>	PMR:	1.032,00 €
Vendita sottocosto effettuate in un anno solare superiore a quelle previste (al massimo tre)				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €
41	Violazione:	<u>Art. 1-4° c. D.P.R. 06.04.2001 n° 218</u>	PMR:	1.032,00 €
Vendita sottocosto con un numero superiore di prodotti di quelli previsti (massimo cinquanta ogni volta)				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €

42 Violazione: **Art. 1-4° c. D.P.R. 06.04.2001 n. 218** PMR: **1.032,00 €**

Comunicazione di vendita di prodotti sottocosto incompleta o senza il numero dei prodotti stessi

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €

La comunicazione deve contenere: la data d'inizio, la durata, il numero delle referenze oggetto della vendita, le volte che è stata effettuata questa vendita nel corso dell'anno di riferimento.

43 Violazione: **Art. 1-4° c. D.P.R. 06.04.2001 n. 218** PMR: **1.032,00 €**

Vendita sottocosto senza attendere il decorso dei 10 giorni dalla comunicazione

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €

44 Violazione: **Art. 1-5° c. D.P.R. 06.04.2001 n° 218** PMR: **1.032,00 €**

Vendita sottocosto senza far decorrere almeno 20 giorni da quella precedente

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €

Salvo che si tratti della prima vendita sottocosto dell'anno.

45 Violazione: **Art. 1-6° c. D.P.R. 06.04.2001 n° 218** PMR: **1.032,00 €**

Pubblicizzare come vendita sottocosto, operazioni non consentite dal decreto 218/2001

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €

Le vendite sottocosto sono esclusivamente quelle previste dal D.P.R. n. 218/01. Fare segnalazione all'Autorità Garante della Concorrenza del Mercato (Antitrust) di cui al D.L.vo n° 206 del 6.9.2005.

46 Violazione: **Art. 3-1° c. D.P.R. 06.04.2001 n° 218** PMR: **1.032,00 €**

Vendita sottocosto senza le specifiche comunicazioni all'interno o all'esterno del locale

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €

Sono l'indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascun prodotto (per le attività organizzate su più punti vendita nel singolo esercizio deve essere indicato il quantitativo minimo disponibile), della durata della vendita. Per le attività condotte da gruppi commerciali titolari di più esercizi, l'obbligo dell'indicazione del quantitativo disponibile può essere espletato mediante l'esposizione del quantitativo minimo per lo specifico esercizio.

47 Violazione: **Art. 3-1° c. D.P.R. 06.04.2001 n° 218** PMR: **1.032,00 €**

Vendita di prodotti sottocosto all'interno dell'esercizio senza differenziarli in modo inequivocabile dagli altri in vendita ordinaria

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €

Devono essere divisi in modo fisico da quelli in vendita normale.

48 Violazione: **Art. 3-2° c. D.P.R. 06.04.2001 n° 218** PMR: **1.032,00 €**

Omessa comunicazione circa la fine anticipata della vendita sottocosto

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €

I mezzi per comunicare tale cessazione devono essere uguali a quelli che pubblicizzavano la vendita stessa.

49 Violazione: **Art. 3-2° c. D.P.R. 06.04.2001 n° 218** PMR: **1.032,00 €**

Omessa comunicazione della fine anticipata dell'offerta circa la vendita sottocosto di una o più referenze

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €

I mezzi per comunicare tale cessazione devono essere uguali a quelli che pubblicizzavano la vendita stessa.

VENDITA di QUOTIDIANI e PERIODICI

La distribuzione e la rivendita di giornali e periodici è disciplinata in via generale dal **D.L.vo n. 170/2001** “*Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica*”, il quale è stato recentemente modificato dall’articolo 64 bis del D.L. 24 giugno 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge n. 96/2017. In seguito alle modifiche, per l’apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non, anche a carattere stagionale, viene richiesta, in luogo dell’autorizzazione, la SCIA prevista dall’articolo 19 della legge 241/90; viene abrogato l’obbligo della parità di trattamento a carico dei soli punti esclusivi e vengono date nuove opportunità imprenditoriali e commerciali ai punti esclusivi situati nelle zone dove la fornitura della stampa quotidiana e periodica non è sempre garantita dai distributori. Si evidenzia inoltre che, per motivi di viabilità, di salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico, etc., viene data la facoltà ai Comuni di individuare le zone nelle quali l’apertura è regolamentata sulla base delle disposizioni regionali vigenti in materia e dei criteri adottati con Intesa in sede di Conferenza Unificata. Di conseguenza, la Regione Lombardia ha precisato che i Comuni possono continuare ad applicare la delibera di Consiglio Regionale n. 730/2015.

Definizioni

Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita **esclusivi e non esclusivi**.

- ✓ **I punti esclusivi** sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici;
- ✓ **i punti non esclusivi** possono vendere quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci.

Possono esercitare l’attività di vendita, in regime di non esclusività, le seguenti tipologie di esercizi:

- a) le rivendite di generi di monopolio;
- b) le rivendite di carburanti e di oli minerali;
- c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio e nell’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ad esclusione dei punti di ristoro: ristoranti, rosticcerie e trattorie;
- d) le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita e i centri commerciali;
- e) le librerie con una superficie di vendita superiore a mq. 120;
- f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

Esenzioni

Non è richiesta la SCIA per la vendita nelle seguenti situazioni (art. 3 D.L.vo n. 170):

- nelle sedi dei Partiti, Enti, Chiese, Comunità Religiose, Sindacati e per le pubblicazioni specializzate;
- per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali, religiosi, quando viene fatta da volontari a scopo di propaganda;
- per la vendita nelle sedi di società editrici e dalle loro sedi distaccate, dei giornali da esse editi;
- per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- per la vendita in alberghi e pensioni, quando costituisce servizio esclusivo ai clienti;
- Installazione all’interno di stabile o area privata;
- per la vendita effettuata all’interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

Modalità di Vendita

- a)** il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;
 - b)** le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;
 - c)** i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
 - d)** è comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico;
- d-bis)** gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;
- d-ter)** gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito, nel rispetto del periodo di permanenza in vendita stabilito dall'editore, a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;
- d-quater)** fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia;
- d-quinquies)** le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viziano il contratto cui accedono;
- d-sexies)** le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti editoriali garantiscono a tutti i rivenditori l'accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali; la fornitura non può essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore;
- d-septies)** le imprese di distribuzione territoriale assicurano ai punti vendita forniture di quotidiani e di periodici adeguate, per tipologia e per quantitativi, a soddisfare le esigenze dell'utenza del territorio; le pubblicazioni fornite in eccesso rispetto alle esigenze dell'utenza del territorio o quelle che non sono oggetto della parità di trattamento possono essere rifiutate ovvero restituite anticipatamente dagli edicolanti senza alcuna limitazione temporale.

La D.C.R. della Regione Lombardia n° X/730 del 23 giugno 2015 ha stabilito che i punti di vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie di vendita alla erogazione di servizi di interesse pubblico, ivi inclusi quelli inerenti l'informazione e l'accoglienza turistica, alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali, ossia pastigliaggi confezionati, prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione ivi incluse le bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate e prodotti del settore non alimentare, purché l'attività prevalente rimanga quella della vendita di quotidiani e periodici. Risulta chiaro che per attività prevalente possa intendersi quella riferita all'area dell'attività di vendita, anche se in genere si può identificare tale prevalenza in ordine al giro d'affari.

Fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e alle attrezzature utilizzate, la vendita dei prodotti alimentari nei punti vendita esclusivi, fatta eccezione per i pastigliaggi e per le bevande preconfezionate e pre-imbottigliate, è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 comma 6 del D.L.vo 26 marzo 2010 n. 59.

La D.C.R. non soggetta a SCIA, la vendita di giornali effettuata nei bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio e all'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ad esclusione dei punti di ristoro, quali in particolare, ristoranti, rosticcerie e trattorie.

Installazione su suolo pubblico

In tal caso l'operatore deve ottenere preventivamente l'assenso della Amministrazione Comunale per occupare suolo pubblico e attendere quindi l'autorizzazione esplicita.

Ampliamento di Superficie

Per le attività inserite in locali privati, l'ampliamento della superficie è disciplinato dalla medesima normativa prevista per gli esercizi di vendita. Quando sono ubicate su area pubblica, i titolari devono effettuare la richiesta e attendere la relativa autorizzazione esplicita dell'ente competente.

Trasferimento in altro luogo – Subingresso

Al trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda avente ad oggetto l'attività di vendita della stampa Quotidiana e periodica si provvede mediante voltura della relativa autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale. Nel caso di trasferimento in proprietà dell'azienda avente ad oggetto la vendita della stampa dei quotidiani e periodici nei punti non esclusivi, l'attività di vendita della stampa non può essere ceduta separatamente dall'attività primaria o prevalente dell'esercizio.

È consentito il trasferimento in gestione della attività di vendita della stampa quotidiana o periodica anche separatamente dalla attività primaria, a condizione che venga svolta nei medesimi locali.

Il trasferimento di sede dei punti vendita esclusivi, qualora compatibile con il piano di localizzazione, può essere effettuato decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata al Comune, se questo non notifichi al richiedente, il ricorrere di cause ostative.

A seguito dell'avvenuto trasferimento il Comune procede alla variazione dell'autorizzazione con la nuova ubicazione dell'esercizio.

VENDITA DI LIBRI

La Legge 27 luglio 2011 n° 128, aggiornata dalla Legge del 13 febbraio 2020 n.15, disciplina il prezzo di vendita dei libri. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente fissato dall'editore o dall'importatore ed è da questo apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato. La vendita di libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, è consentita con uno sconto fino al 5 per cento del prezzo apposto dall'editore o dall'importatore. Il limite massimo di sconto è elevato al 15 per cento per i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo. I limiti massimi di sconto (5% e 15%) si applicano anche alle vendite di libri effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete internet. I predetti limiti massimi di sconto non si applicano alle vendite di libri alle biblioteche, purché' i libri siano destinati all'uso dell'istituzione, restando esclusa la loro rivendita. Per un solo mese all'anno, per ciascun marchio editoriale, le case editrici possono offrire sul prezzo di vendita dei propri libri uno sconto maggiore del limite del 5%, ma comunque non superiore al 20 per cento del prezzo apposto. L'offerta è consentita nei soli mesi dell'anno, con esclusione del mese di dicembre, stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. L'offerta non può riguardare titoli pubblicati nei sei mesi precedenti a quello in cui si svolge la promozione.

È fatta salva la facoltà dei venditori al dettaglio, che devono in ogni caso essere informati e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali. In uno dei mesi individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, una sola volta all'anno, i punti di vendita possono offrire sconti sui libri con la percentuale massima del 15 per cento. Sono vietate iniziative commerciali, da chiunque promosse, che accordino sconti superiori ai limiti previsti, anche nel caso in cui prevedano la sostituzione dello sconto diretto con la consegna di buoni spesa utilizzabili contestualmente o successivamente all'acquisto dei libri sui quali sono riconosciuti.

Le limitazioni di sconto non si applicano per i seguenti prodotti:

- a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata qualità formale e tipografica;
- b) libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale;
- c) libri antichi e di edizioni esaurite;
- d) libri usati;
- e) libri posti fuori catalogo dall'editore;
- f) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio;
- g) edizioni destinate in via prioritaria ad essere cedute nell'ambito di rapporti associativi.
- g-bis) libri venduti a centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e università.

Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato in via preventiva, può essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono.

Le violazioni per la vendita dei libri effettuata in difformità dalle disposizioni previste dalla normativa di cui trattasi sono soggette alle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del D.L. 31 marzo 1998, n. 114, rispettivamente se trattasi di commercio sulle aree private o su quelle pubbliche. Alla vendita dei libri non si applicano le norme in materia di vendite promozionali, di saldi di fine stagione e di disciplina del settore della distribuzione commerciale di cui ai commi 1, lettere e) e f), 3 e 4 dell'articolo 3 del Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248.

VENDITA QUOTIDIANI - PERIODICI E LIBRI

1 Violazione: Art.4 bis 1°c. D.L.vo 24.04.2001 n° 170 PMR: **5.164,00 €**

Attività iniziale di rivendita di giornali senza la presentazione della SCIA

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 2.582,00 € Max: 15.493,00 €

La sanzione è quella prevista dal D.L.vo n° 114/98 art. 22/1°.

2 Violazione: Art. 26-5° c. D. L.vo 31.03.1998 n° 114 PMR: **1.032,00 €**

Omessa presentazione della S.C.I.A. al Comune per la cessazione dell'attività di rivendita di quotidiani e riviste

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €

L'art. 9 del D.L.vo 170/2001 prevede che per quanto non previsto dal decreto stesso si applica il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

3 Violazione: Art. 26-5° c. D.L.vo 31.03.1998 n° 114 PMR: **1.032,00 €**

Omessa presentazione della S.C.I.A. al Comune per il subingresso nell'attività di rivendita di quotidiani e riviste

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €

L'art. 9 del D.L.vo 170/2001 prevede che per quanto non previsto dal decreto stesso si applica il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

4 Violazione: Art.4-2° c. D.L.vo 24.04.2001 n° 170 PMR:

Riservare diverso trattamento alle tipologia dei quotidiani e periodici prescelta per la vendita da parte di punti non esclusivi

Pagamento: Ricorso: Min: Max:

Con l'abrogazione della Legge Regionale 64/1982, in attesa della definizione delle sanzioni relative da parte della regione, non appare che vi sia la norma sanzionatoria in riferimento alla violazione al presente preceitto.

5 Violazione: Art.5-1°c. lett.a) D.L.vo 24.04.2001 n° 170 PMR:

Variazione del prezzo stabilito dal produttore, in relazione ai punti di vendita esclusivi e non esclusivi che effettuano la rivendita

Pagamento: Ricorso: Min: Max:

Con l'abrogazione della Legge Regionale 64/1982, in attesa della definizione delle sanzioni relative da parte della regione, non appare che vi sia la norma sanzionatoria in riferimento alla violazione al presente preceitto.

6 Violazione: Art.5-1°c. lett.d) D.L.vo 24.04.2001 n° 170 PMR: **1.000,00 €**

Esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 1.000,00 € Max: 3.000,00 €

Salvo che l'esposizione del materiale pornografico possa configurarsi come reato ai sensi dell'art. 528 o 600 ter C.P. Sanzione prevista dall'art. 119 della Legge Regionale n° 6 del 02.02.2010.

7 Violazione: Art. 2-2° Legge 27.07.2011 n° 128 PMR: **1.032,00 €**

Vendita di libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata sulle aree private praticando uno sconto superiore al 15%

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €

Ai sensi del comma 8 della stessa legge si applica la sanzione dall'art. 22 co. 3 del D.L.vo N° 114/98, (Alcune tipologie di libri come quelli usati, fuori catalogo, edizioni esaurite ecc. non sono soggetti a limitazioni di sconto; per i dattagli si rimanda alla parte narrativa del capitolo libri).

8	Violazione:	<u>Art. 2-2° Legge 27.07.2011 n° 128</u>	PMR:	1.032,00 €
Vendita di libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata sulle AREE PUBBLICHE praticando uno sconto superiore al 15%				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €
Ai sensi del comma 8 della stessa legge si applicano le sanzioni dall'art. 29 co. 2 e 3 del D.L.vo N° 114/98, compreso la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni in caso di particolare gravità o di recidiva che il Sindaco può disporre. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante obbligazione. (Alcune tipologie di libri come quelli usati, fuori catalogo, edizioni esaurite ecc. non sono soggetti a limitazioni di sconto; per i dattagli si rimanda alla parte narrativa del capitolo libri).				
9	Violazione:	<u>Art. 2-2° Legge 27.07.2011 n° 128</u>	PMR:	1.032,00 €
Vendita di libri ai consumatori finali per corrispondenza anche mediante commercio elettronico, praticando uno sconto superiore al 15%				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €
Ai sensi del comma 8 della stessa legge si applica la sanzione dall'art. 22 co. 3 del D.L.vo N° 114/98, in occasione di manifestazioni internazionali, nazionali, regionali e locali, è consentito uno sconto sino al 20%. (Alcune tipologie di libri come quelli usati, fuori catalogo, edizioni esaurite ecc. non sono soggetti a limitazioni di sconto; per i dattagli si rimanda alla parte narrativa del capitolo libri).				
10	Violazione:	<u>Art. 2-4° Legge 27.07.2011 n° 128</u>	PMR:	1.032,00 €
Vendita di libri nell'ambito di manifestazioni (vedi note) effettuata sulle aree private praticando uno sconto superiore al 20%				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €
Ai sensi del comma 8 della stessa legge si applica la sanzione dall'art. 22 co. 3 del D.L.vo N° 114/98. La vendita di libri ai consumatori finali è consentita con sconti fino ad una percentuale massima del 20 per cento sul prezzo fissato, in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; (Alcune tipologie di libri come quelli usati, fuori catalogo, edizioni esaurite ecc. non sono soggetti a limitazioni di sconto; per i dattagli si rimanda alla parte narrativa del capitolo libri).				
11	Violazione:	<u>Art. 2-4° Legge 27.07.2011 n° 128</u>	PMR:	1.032,00 €
Vendita di libri nell'ambito di manifestazioni (vedi note) effettuata sulle aree pubbliche praticando uno sconto superiore al 20%				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €
Ai sensi del comma 8 della stessa legge si applicano le sanzioni dall'art. 29 co. 2 e 3 del D.L.vo N° 114/98. La vendita di libri ai consumatori finali è consentita con sconti fino ad una percentuale massima del 20 per cento sul prezzo fissato, in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. (Alcune tipologie di libri come quelli usati, fuori catalogo, edizioni esaurite ecc. non sono soggetti a limitazioni di sconto; per i dattagli si rimanda alla parte narrativa del capitolo libri).				
12	Violazione:	<u>Art. 22 Sezione I regolamento C.U.P</u>	PMR:	231,33 €
Occupazione suolo pubblico senza concessione o difforme a quanto concesso da parte dei rivenditori di giornali				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 169,00 € Max: 680,00 €
La violazione comporta le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del nuovo C.d.S.(P.M.R. e sanzione accessoria della rimozione). Informare il cittadino riportando anche sul V.d.C. che seguiranno ulteriori sanzioni, per l'indennità e per la sanzione amministrativa pecunaria ed in merito fare rapporto al Settore Finanze. Menzionare anche che le misurazioni sono state fatte utilizzando la bindella metrica in dotazione".				
13	Violazione:	<u>Art 17 Sezione I Regolamento C.U.P.</u>	PMR:	50,00 €
Omessa comunicazione di variazione della titolarità della concessione dell'occupazione suolo pubblico da parte dei rivenditori di giornali				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 25,00 € Max: 500,00 €
Sanzione prevista dall'art. 29 Sezione I del regolamento C.U.P. La concessione suolo pubblico è personale, incedibile tuttavia è ammessa, previa comunicazione al Settore competente, la successione nell'atto concessorio.				

ORARI E TURNI DI CHIUSURA

Legge Regionale 2 febbraio 2010 n° 6, “Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Commercio” aveva riunito nel Titolo III “Regolazione della Condotta” Capo I, la disciplina concernente gli orari delle varie attività commerciali, ma il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n° 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici”, convertito nella Legge 214/2011, ha modificato la lettera d) bis del 1° comma dell’art. 3 del D.L.vo 223/2006, che era stata introdotta dal D.L. 98/2011 (convertito dalla Legge 111/2011).

Sostanzialmente tale modifica ha fatto sì che la lettura della norma di cui sopra, debba essere intesa che le attività commerciali, come individuate dal D.lgs. 114/98 e di somministrazione di alimenti e bevande devono potere essere svolte senza limitazioni e prescrizioni riferite al rispetto degli orari di apertura e chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quella della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio. Onde adeguarsi alle novità normative è stata emanata l’O.S. recante P.G. 78193 del 29.1.2013 inerente la Disciplina degli Orari delle attività di commercio sulle aree private e su quelle pubbliche, l’attività di vendita da parte degli artigiani, di trattenimento e svago, di somministrazione di alimenti e bevande, l’attività di acconciatore, di estetista e affini nonché degli esercizi di rimessa.

Attività Commerciali su Area Privata

A seguito della modifica normativa sopra accennata l’orario di apertura e chiusura delle attività commerciali non è più soggetta a limiti o vincoli pertanto l’esercente, qualunque tipologia di esercizio conduca, può liberamente scegliere l’orario di funzionamento della propria attività, con l’unico onere di esporre il cartello orario.

TABELLA RIEPILOGATIVA

Omessa esposizione cartello degli orari	La norma entrata in vigore non ha abrogato l’obbligo di comunicare all’utenza, mediante cartello orario, gli orari di funzionamento del singolo esercizio
Mancato rispetto dell’orario di chiusura	L’art. 1 comma 2° dell’O.S. 78193/2013 prevede che gli esercenti si debbano attenere all’orario di apertura e chiusura indicato sull’apposito cartello

Attività Artigianali

La disciplina del Capo 2 dell’O.S. 78193/2013 si applica agli artigiani che effettuano attività di vendita al pubblico di beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti.

In caso di attività artigianale di vendita al pubblico mista ad attività commerciale o di somministrazione si applicano le disposizioni previste per l’attività prevalente. Per attività prevalente si intende quella riferita alla maggiore superficie utilizzata.

Sono escluse dalla disciplina del presente capo le attività artigianali di servizi.

Gli artigiani di cui sopra possono articolare l’orario giornaliero di apertura entro i seguenti limiti:

- ✓ apertura non prima delle ore 6.00
- ✓ chiusura non oltre le ore 1.00 del giorno seguente, salvo deroghe motivate, sentite le associazioni di categoria.

Gli artigiani di cui trattasi, sono tenuti ad esporre, in maniera che risulti ben visibile all’esterno, un cartello o altro mezzo idoneo di informazione indicante l’orario di apertura e chiusura effettivamente praticato, attenendosi a tale orario.

Commercio su Aree Pubbliche

La disciplina del Capo 3[^] dell'O.S. 78193/2013 si applica ai mercati e alle altre attività di vendita e somministrazione che si svolgono su aree pubbliche, incluse quelle degli artigiani e industriali che vendono i prodotti di loro fabbricazione e quelle dei produttori agricoli che vendono i prodotti di loro coltivazione o allevamento.

L'orario di vendita nelle fiere, fiere-mercato e sagre a cadenza annuale, riservate agli operatori del commercio su aree pubbliche, è stabilito nel provvedimento di autorizzazione di ciascuna manifestazione.

In merito è opportuno precisare che a seguito di due sentenze del T.A.R. della Lombardia, più precisamente la n° 2286 del 19.12.2013 e 141 del 14.1.2014, che hanno annullato alcune disposizioni dell'ordinanza di cui sopra, di fatto hanno liberalizzato gli orari di svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggi extra mercato ed in forma itinerante, mantenendo fermi altri aspetti rilevanti che verranno esplicati nei successivi capoversi.

Inoltre l'art. 1/1º comma della Legge Regionale 10/2016 ha modificato l'art. 111 della Legge Regionale 6/2010 prevedendo che la fascia oraria massima di articolazione dell'orario per il commercio su aree pubbliche è stabilita tenendo conto dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), del D.L.vo 59/2010.

Orario dei Mercati settimanali su Aree Pubbliche

I mercati settimanali scoperti cittadini che si tengono dal lunedì al venerdì, devono osservare per l'intero anno il seguente orario: dalle ore 07.30 alle ore 14.00.

Il posizionamento delle attrezzature deve avvenire non prima delle ore 6.30 e lo sgombero delle stesse entro le ore 15.00.

Nella giornata di sabato i mercati settimanali scoperti, osservano orari diversi sia nel periodo dell'ora legale che durante il periodo dell'ora solare, comunque, il posizionamento delle attrezzature deve avvenire non prima delle ore 06.30.

Il sabato, i mercati osservano l'orario 7,30 – 14.00 con sgombero entro le 15.00, tranne il mercato Tabacchi che invece osserva l'orario 7,30 -15.00 con sgombero entro le 16.00 con l'ora solare e con orario 7,30 -16.00 con sgombero entro le 17.00 con l'ora legale, il mercato Osoppo che osserva l'orario 7,30 -17.00 con sgombero entro le 18.00 per tutto l'anno ed il mercato Benedetto Marcello che osserva l'orario 7,30 – 16.00 con sgombero entro le ore 17.00 per tutto l'anno.

I mercati Ciccotti, Darsena, Fauchè, Garigliano e Valvassori Peroni osservano l'orario 7,30 -18.00 con sgombero entro le 19.00 con l'ora solare e con orario 7,30 -19.00 con sgombero entro le 20.00 con l'ora legale.

Per il **mercato Papiniano**, con ordinanza 3/2024 del 27/03/2024, è stato parzialmente modificato il capo 3, art. 6, dell'Ordinanza PG 78193/2013, definendo i seguenti orari:

Martedì

- in viale Papiniano tra via Bragadino e p. le Cantore - orario di vendita dalle 7.30 alle 14.00, con posizionamento delle attrezzature non prima delle 6.30 e sgombero delle attrezzature entro le ore 15.00;
- in p.zza S. Agostino - file esterne - orario di vendita dalle 7.30 alle 14.00, con posizionamento delle attrezzature non prima delle 6.30 e sgombero delle attrezzature entro le ore 15.00;
- in p.zza S. Agostino - file centrali - orario di vendita dalle 7.30 alle 14.00, con possibilità di posizionamento delle attrezzature a partire dalle ore 6.00 e sgombero delle attrezzature entro le ore 15.30;

Sabato - durante il periodo in cui vige l'ora legale

- in viale Papiniano tra via Tristano Calco e p. le Cantore - orario di vendita dalle 7.30 alle 19.00, con posizionamento delle attrezzature non prima delle 6.30 e sgombero delle attrezzature entro le ore 20.00;
- in viale Papiniano tra via Tristano Calco e via degli Olivetani (tre posteggi riservati alla categoria ittici) - orario di vendita dalle 7.30 alle 16.00, con posizionamento delle attrezzature non prima delle 6.30 e sgombero delle attrezzature entro le ore 17.00;
- in p.zza S. Agostino - file esterne - orario di vendita dalle 7.30 alle 16.00, con posizionamento delle attrezzature non prima delle 6.30 e sgombero delle attrezzature entro le ore 17.00;
- in p.zza S. Agostino - file centrali - orario di vendita dalle 7.30 alle 16.00, con possibilità di posizionamento delle attrezzature a partire dalle ore 6.00 e sgombero delle attrezzature entro le ore 17.30;

Sabato - durante il periodo in cui vige l'ora solare

- in viale Papiniano tra via Tristano Calco e p. le Cantore - orario di vendita dalle 7.30 alle 18.00, con posizionamento delle attrezzature non prima delle 6.30 e sgombero delle attrezzature entro le ore 19.00;

- in viale Papiniano tra via Tristano Calco e via degli Olivetani (tre posteggi riservati alla categoria ittici) - orario di vendita dalle 7.30 alle 16.00, con posizionamento delle attrezzature non prima delle 6.30 e sgombero delle attrezzature entro le ore 17.00;
- in p.zza S. Agostino - file esterne - orario di vendita dalle 7.30 alle 16.00, con posizionamento delle attrezzature non prima delle 6.30 e sgombero delle attrezzature entro le ore 17.00;
- in p.zza S. Agostino - file centrali - orario di vendita dalle 7.30 alle 16.00, con possibilità di posizionamento delle attrezzature a partire dalle ore 6.00 e sgombero delle attrezzature entro le ore 17.30;

Nelle giornate di domenica e negli altri giorni festivi non si effettuano mercati, salvo diverso provvedimento dell'Amministrazione Comunale, previa consultazione della Commissione Consultiva di cui all'art. 19 della L.R. 6/2010.

Orario delle attività di commercio su aree pubbliche con Posteggio Extramercato

Con la Sentenza n° 2886 del 19 dicembre 2013, il T.A.R. della Lombardia ha dichiarato la nullità dell'art. 7 commi 1° e 2° di fatto liberalizzando gli orari delle attività di commercio su aree pubbliche svolte sui posteggi extra mercato nonché delle attività di somministrazione su aree pubbliche già autorizzate ai sensi della Legge 287/91 (chioschi di somministrazione), mentre rimangono vigenti, per quanto compatibili, le altre disposizioni previste dall'Ordinanza Sindacale n° 78193 del 29 gennaio 2013.

L'inosservanza dell'orario dell'attività e/o del turno di chiusura comporta la sanzione prevista dall'art. 112 della L.R. 02/02/2010 n. 6.

L'attività di commercio extra mercato con posteggio, deve svolgersi conformemente alle giornate lavorative riportate sulla concessione stessa.

Le rivendite di fiori operanti nelle aree immediatamente adiacenti agli ingressi de cimiteri devono garantire almeno gli orari di apertura e chiusura stabiliti per i cimiteri.

L'attività di commercio extra mercato svolta all'interno dei parchi deve seguire gli orari di apertura e chiusura del parco.

Nel rispetto della fascia oraria l'operatore commerciale può determinare liberamente l'orario, garantendo comunque un'apertura minima giornaliera di 6 ore.

Commercio Itinerante

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, si può svolgere con mezzi mobili, così come definiti nel regolamento del commercio su aree pubbliche.

È vietato il commercio itinerante nelle aree interne alla Zona di decentramento 1 e nelle seguenti Vie e Piazze:

V.le Abruzzi - P. Le Argentina - Via Cenisio – P. Le Cimitero Monumentale - Via Coriolano - V.le G. da Cermenate - Piazzale Lima – Piazzale Loreto – Via Melchiorre Gioia- Via Pecchio – Via Plinio – Viale F. Restelli – Via Sassetti – Viale Don Luigi Sturzo – Piazza XXV Aprile – Piazza Belfanti – Via Valtellina – Piazza Lega Lombarda – Via Castelbarco – Corso Buenos Aires – Corso XXII Marzo – Piazza Trento – Via Palladio – Via Crema – Largo Marinai d'Italia - Viale Umbria angolo XXII Marzo angolo Cena – Piazzale Bologna – Corso Vercelli – Via Paolo Sarpi – Via Bramante – Via Canonica – Via Marghera – Piazza Luigi di Savoia – Viale Vittor Pisani – Via Sammartini – Via Ferrante Aporti – Via Vitrubio – Via Fabio Filzi – Via Andrea Doria – Via Napo Torriani – Via Pirelli – Via Belfiore – Piazza Duca d'Aosta – Piazza IV Novembre – Piazzale Accursio – Via Arbe – Via Impastato – Via dell'Innovazione – Piazzale Maciachini – Via Natta area MM Lampugnano – Via Padova – Piazza Repubblica – Via di Toqueville.

Il divieto si estende alle vie direttamente confluenti nelle località sopraindicate per una estensione non inferiore ai 300 metri.

È vietato altresì il commercio itinerante:

- nelle aree sottoposte al "regolamento del verde",
- nelle aree sottoposte alla disciplina del D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 42 con provvedimento del Ministero per i Beni Culturali ed Artistici;
- nelle aree escluse con provvedimenti assunti dal Comune di Milano per motivi di pubblico interesse (aree di mercato, aree adiacenti lo Stadio Meazza)

Ulteriori aree potranno essere interdette a tale forma di commercio, per motivi viabilistici, di ordine pubblico, di

compatibilità col contesto urbano o per altri motivi di pubblico interesse, tramite successivi provvedimenti.

Nelle aree ove il commercio itinerante è autorizzato, la sosta è consentita nello stesso punto per il tempo strettamente necessario alle operazioni di vendita e comunque per non più di 2 ore.

Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta.

Con Determinazione Dirigenziale - Area Attività Produttive e Commercio n° 2865 del 22/04/2021 vengono forniti 2 allegati grafici con l'indicazione puramente indicativa delle aree vietate al commercio itinerante, consultabili all'indirizzo internet <https://geoportale.comune.milano.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=c7560b7d157b4954bc8d9280e0df5c80>

Chioschi con autorizzazione di somministrazione alimenti e bevande

Come già sopra citato, a seguito della Sentenza del T.A.R. della Lombardia n° 2886/2013, gli orari dei chioschi di somministrazione sono stati di fatto liberalizzati.

Vendite Stagionali di commercio su Aree Pubbliche di Cocomeri e Poponi

I punti stagionali di commercio su aree pubbliche per la vendita e la somministrazione di cocomeri e poponi, per

la loro caratteristica stagionale e merceologica, possono operare nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre osservando i seguenti orari: apertura non prima delle ore 08.00 e chiusura non oltre le ore 01.00 del giorno seguente.

Attività di somministrazione di alimenti e bevande – Pubblici Esercizi

I titolari dei pubblici esercizi devono rispettare l'orario prescelto e devono pubblicizzarlo mediante l'esposizione di appositi cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio.

Fatte salve limitazioni di orario definite dai Distretti Urbani del Commercio nell'ambito di aree da sottoporre a tutela, come individuate dal regolamento comunale dei Pubblici Esercizi, i titolari dei pubblici esercizi possono scegliere liberamente gli orari di apertura e di chiusura e gli eventuali turni di chiusura settimanale.

L'orario di apertura e chiusura praticato, deve essere comunicato all'Amministrazione Comunale a cura dell'esercente. La comunicazione può essere effettuata utilizzando come fac-simile il modello presente sul sito <http://fareimpresa.comune.milano.it>.

L'attività di somministrazione esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, deve osservare l'orario di apertura e di chiusura dettata dall'attività prevalente con riferimento alla superficie riservata a ciascuna attività.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, collocati all'interno degli impianti stradali di distribuzione carburanti, devono osservare l'orario di apertura e di chiusura dell'impianto. Possono, comunque, non osservare l'obbligo di chiusura tra il turno antimeridiano ed in turno pomeridiano previsto per l'attività prevalente.

Giochi ed Attività di Trattenimenti Danzanti nei Pubblici Esercizi

I giochi leciti ed elettronici (*carte, biliardi, bocce, flipper, videogiochi, ecc.*), *giochi di società (monopoli, Risiko, giochi leciti da tavolo, ecc.)* in pubblici esercizi: devono terminare almeno mezz'ora prima della chiusura dell'esercizio.

L'attività di trattenimenti danzanti, svolta all'interno dei pubblici esercizi in forma accessoria, deve terminare entro le ore 03.00.

Attività di Intrattenimento

Per locali di pubblico spettacolo si intendono gli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande può essere svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

Rientrano in tale categoria le fattispecie previste all'art. 6 lettera l) della Delibera di Giunta Regionale 17.5.2004 n. 7/17516: "*Discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima*". **Per tali attività l'orario di apertura non può avvenire prima delle ore 07.00 e quello di chiusura non può essere protratto oltre le ore 05.00.**

Non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia.

I titolari delle predette attività:

- non dovranno consentire nuovi ingressi dopo le ore 4.00;
- dovranno adoperarsi perché gli avventori, al termine dei trattenimenti, non arrechino disturbo alla quiete pubblica mediante schiamazzi, suoni acustici ed altro;
- dovranno mantenere pulite le aree prospicienti e/o pertinenti al locale, normalmente utilizzate dai clienti che escono fuori a fumare anche in funzione dell'entrata in vigore della normativa sul divieto di fumo nei locali pubblici;

L'Autorità Comunale ha la facoltà di modificare, con provvedimento motivato, l'orario prescelto dall'esercente in presenza di situazioni particolari o di circostanze eccezionali e comunque per obiettive esigenze di interesse pubblico.

Orari delle attività di Pubblico Spettacolo svolte in via Temporanea

Le attività temporanee di pubblico spettacolo sia all'aperto che al chiuso deve terminare l'attività alle ore 01.00. Le discoteche e sale da ballo temporanee, sia all'aperto che al chiuso, con durata superiore ai 15 giorni, devono terminare l'attività alle ore 03.00, previo parere favorevole del Settore Ambiente ed Energia del Comune di Milano.

L'attività dello spettacolo viaggiante può essere svolta dalle ore 10.00 alle ore 20.00.

È fatta salva la possibilità per l'Autorità Comunale di derogare ai su indicati orari.

Cartello orario

I locali di pubblico spettacolo e di trattenimento non sono tenuti ad esporre il cartello orario e non è obbligatoria l'osservanza dei giorni di chiusura settimanali.

L'esercente, con congruo anticipo, deve comunicare all'Amministrazione Comunale gli orari prescelti e l'eventuale variazione degli stessi.

Deroghe attività di spettacolo

È consentito protrarre l'orario di chiusura dell'attività di spettacolo nei seguenti giorni:

- sino alle ore 06.00 del giorno successivo in occasione del veglione di Carnevale (sabato grasso);
- sino alle ore 06.00 del giorno successivo in occasione della Festa di Halloween (31 ottobre);
- sino alle ore 06.00 del giorno successivo in occasione della Festa di Fine Anno (31 dicembre).

Sale Giochi e Sale Pubbliche da Gioco

Le Sale giochi, di cui all'art. 86 T.U.L.P.S. devono osservare l'orario massimo d'apertura dalle ore 10.00 alle ore 01.00 del giorno successivo.

L'orario di apertura delle Sale pubbliche da gioco, a seguito della Sentenza del T.A.R. della Lombardia n° 2479/2013, è stato di fatto al momento liberalizzato.

Attività di Acconciatore e di Estetista

La disciplina del Capo 6 dell'O.S. 78193/2013 si applica:

- agli esercizi di acconciatore, estetista e affini (massaggi, centri benessere, centri di onicotecnica, centri di trucco cosmetico, centri di dermopigmentazione, tatuatori e applicatori di piercing) come individuati nei relativi regolamenti comunali,
- ai centri di discipline bio-naturali iscritti nello specifico registro di cui alla L.R. 2/2005.

Orario giornaliero

L'orario giornaliero può essere articolato entro i seguenti limiti:

- apertura non prima delle ore 07.00
- chiusura non oltre le ore 22.00.

Nel rispetto di tali limiti l'operatore può liberamente determinare l'orario di effettiva apertura o chiusura.

Cartello indicatore

I titolari delle attività di cui sopra sono tenuti ad esporre, in maniera che risulti ben visibile all'esterno, un cartello o altro mezzo idoneo di informazione indicante l'orario di apertura e chiusura effettivamente praticato, attenendosi a tale orario. Tale obbligo è previsto anche nei casi di modifiche giornaliere e/o temporanee.

L'orario di apertura e chiusura praticato, deve essere comunicato all'amministrazione comunale a cura dell'esercente. La comunicazione può essere effettuata utilizzando il modello presente sul sito <http://fareimpresa.comune.milano.it>.

Devono essere considerate nulle le comunicazioni che non rispettino i limiti temporali sopra indicati.

Distributori di Carburante

Calendario dei Turni di apertura festiva e domenicale

L'articolo 81, comma 2, lett. c), della legge regionale 6/2010 assegna a Regione Lombardia la competenza di definire gli indirizzi generali per i Comuni sugli orari ed i turni di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione dei carburanti.

Con la Deliberazione n° X/4071 del 25 settembre 2015 la Giunta regionale ha fissato gli “indirizzi generali per i Comuni sugli orari e i turni di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione dei carburanti”. Tali indirizzi sono stati ripresi nella D.G.R. del 9 giugno 2017, n. 6698 di riordino e razionalizzazione delle disposizioni attuative in materia di carburanti (artt. 28, 29 e 30). Recependo questi indirizzi con il Decreto del Dirigente di Unità Organizzativa n. 10080, del 23 novembre 2015 sono stati definiti i turni di servizio dei giorni festivi e dei turni di ferie degli impianti di distribuzione carburanti da osservare a partire dall'anno 2016. nello stesso decreto si stabilisce che per la definizione dei calendari per le annualità successive la turnazione ricomincerà in sequenza dal gruppo successivo a quello che ha effettuato l'ultima turnazione. Regione Lombardia sul sito istituzionale ha reso disponibili gli elenchi degli impianti di carburante, presenti sul territorio regionale, riportanti i turni di servizio, i turni di apertura e i turni di ferie.

ORARI E TURNI DI CHIUSURA

1 Violazione: Art. 103-16°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6 PMR: **66,67 €**

Omessa esposizione del cartello indicante l'orario di apertura e di effettiva chiusura di un esercizio di vicinato

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 100,00 € Max: 200,00 €

Sanzione prevista dall'art. 104 comma 3^a Legge Regionale 6/2010.

2 Violazione: Art. 103-16°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6 PMR: **1.000,00 €**

Omessa esposizione del cartello indicante l'orario di apertura e di effettiva chiusura di una media struttura di vendita

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 1.000,00 € Max: 3.000,00 €

Sanzione prevista dall'art. 104 comma 3^a Legge Regionale 6/2010.

3 Violazione: Art. 103-16°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6 PMR: **3.333,33 €**

Omessa esposizione del cartello indicante l'orario di apertura e di effettiva chiusura di una grande struttura di vendita

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 3.000,00 € Max: 10.000,00 €

Sanzione prevista dall'art. 104 comma 3^a Legge Regionale 6/2010.

4 Violazione: Art. 1-2° c. O.S. P.G. 78193/2013 PMR: **50,00 €**

Inosservanza dell'orario di apertura e chiusura indicato sul cartello orario esposto in un esercizio di vicinato

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 25,00 € Max: 500,00 €

Sanzione prevista dall'art. 7 bis-1°comma bis del D.L.vo 267/2000. I titolari degli esercizi commerciali sono tenuti ad esporre un cartello o altro mezzo idoneo di informazione indicante l'orario di apertura e chiusura effettivamente praticato e si devono attenere a tale orario.

5 Violazione: Art. 1-2° c. O.S. P.G. 78193/2013 PMR: **50,00 €**

Inosservanza dell'orario di apertura e chiusura indicato sul cartello orario esposto in una media struttura di vendita

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 25,00 € Max: 500,00 €

Sanzione prevista dall'art. 7 bis-1°comma bis del D.L.vo 267/2000. I titolari degli esercizi commerciali sono tenuti ad esporre un cartello o altro mezzo idoneo di informazione indicante l'orario di apertura e chiusura effettivamente praticato e si devono attenere a tale orario.

6 Violazione: Art. 1-2° c. O.S. P.G. 78193/2013 PMR: **50,00 €**

Inosservanza dell'orario di apertura e chiusura indicato sul cartello orario esposto in una grande struttura di vendita

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 25,00 € Max: 500,00 €

Sanzione prevista dall'art. 7 bis-1°comma bis del D.L.vo 267/2000. I titolari degli esercizi commerciali sono tenuti ad esporre un cartello o altro mezzo idoneo di informazione indicante l'orario di apertura e chiusura effettivamente praticato e si devono attenere a tale orario.

7	Violazione:	<u>Art. 3 O.S. P.G. 78193/2013</u>	PMR:	50,00 €
Inosservanza degli orari di apertura e chiusura da parte degli artigiani che non mettono in atto il consumo immediato				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 25,00 € Max: 500,00 €
Orario giornaliero di fascia 06.00 - 01.00. Gli artigiani non sono tenuti all'obbligo della chiusura domenica e festiva. Sanzione prevista dall'art. 7 bis-comma 1 bis del D.L.vo 267/2000. Poiché detta norma indica che tale sanzione si applica per le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di Legge è importante indicare la fonte normativa di riferimento: Art. 50 del D.L.vo 267/2000.				
8	Violazione:	<u>Art. 4 O.S. P.G. 78193/2013</u>	PMR:	50,00 €
Omessa esposizione del cartello indicante l'orario di apertura e chiusura effettivamente praticato di un'attività artigiana che non mette in atto il consumo immediato				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 25,00 € Max: 500,00 €
Orario giornaliero di fascia 06.00 - 01.00. Gli artigiani non sono tenuti all'obbligo della chiusura domenica e festiva ma sono tenuti ad esporre, in maniera che risulti ben visibile dall'esterno, un cartello od altro mezzo idoneo di informazione indicante l'orario di apertura e chiusura effettivamente praticato, attenendosi a tale orario. Sanzione prevista dall'art. 7 bis- comma 1 bis del D.L.vo 267/2000. Poiché detta norma indica che tale sanzione si applica per le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di Legge è importante indicare la fonte normativa di riferimento: Art. 50 del D.L.vo 267/2000.				
9	Violazione:	<u>Art. 3-1° c. Legge Regionale 30.04.2009 n° 8</u>	PMR:	300,00 €
Artigiano che effettua la vendita per il consumo immediato che non osserva l'orario di apertura o di chiusura				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 150,00 € Max: 1.000,00 €
Sanzione prevista dall'art. 4/3° comma della L.R.30.04.2009 n° 8, è prevista altresì la facoltà del comune, in caso di reiterazione della violazione di sospendere l'attività di vendita di alimenti di propria produzione per il consumo immediato per un periodo non superiore a tre mesi (fare segnalazione al settore competente). Gli orari di apertura e di chiusura sono rimessi alla libera determinazione delle imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che effettuano la vendita dei propri prodotti per il consumo immediato sono rimessi alla libera determinazione degli imprenditori nella fascia oraria 06.00-01.00 .				
10	Violazione:	<u>Art. 3-2° c. Legge Regionale 30.04.2009 n° 8</u>	PMR:	300,00 €
Artigiano che effettua la vendita per il consumo immediato che non espone appositi cartelli indicanti l'orario di apertura o di chiusura				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 150,00 € Max: 1.000,00 €
Sanzione prevista dall'art. 4/3° comma della L.R.30.04.2009 n° 8, è prevista altresì la facoltà del comune, in caso di reiterazione della violazione di sospendere l'attività di vendita di alimenti di propria produzione per il consumo immediato per un periodo non superiore a tre mesi (fare segnalazione al settore competente). Gli orari sono rimessi alla libera determinazione degli imprenditori nella fascia oraria 06.00-01.00 .				
11	Violazione:	<u>Art. 9 Regolamento Commercio Aree Pubbliche</u>	PMR:	160,00 €
Posizionamento o allestimento delle attrezzature prima dell'orario consentito				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 160,00 € Max: 480,00 €
Sanzione prevista dall'art. 36 del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche. Ore 06.30 su tutti i mercati, sia durante l'ora solare che quella legale.				
12	Violazione:	<u>Art. 9 Regolamento Commercio Aree Pubbliche</u>	PMR:	160,00 €
Mancato sgombero delle attrezzature entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita nei mercati				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 160,00 € Max: 480,00 €
Sanzione prevista dall'art. 36 del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche. Vedi specifico provvedimento nella sezione "Orari e turni di chiusura".				

13	Violazione:	<u>Art. 6 O.S. P.G. 78193/2013</u>	PMR:	1.000,00 €
Inosservanza degli orari di apertura e chiusura delle vendite nei mercati settimali scoperti				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €
Sanzione prevista dall'art. 112 della L.R. 6/2010.				
14	Violazione:	<u>Art. 6 O.S. P.G. 78193/2013</u>	PMR:	50,00 €
Inosservanza degli orari di apertura e chiusura delle vendite nel mercato settimale scoperto PAPINIANO				
Pagamento:	COUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 25,00 € Max: 500,00 €
Modifica introdotta dalla O.S. 3 DEL 27/03/2024				
15	Violazione:	<u>Art. 6 O.S. P.G. 78193/2013</u>	PMR:	50,00 €
Posizionamento o allestimento delle attrezzature prima dell'orario consentito solo per mercato settimale scoperto PAPINIANO				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 25,00 € Max: 500,00 €
Modifica introdotta dalla O.S. 3 DEL 27/03/2024				
16	Violazione:	<u>Art 7 /1° comma O.S. P.G. 78193/2013</u>	PMR:	50,00 €
Posteggio isolato che non provvede a comunicare gli orari praticati al Comune				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 25,00 € Max: 500,00 €
Sanzione prevista dall'art. 7 bis-1°comma bis del D.L.vo 267/2000. Si precisa che l'art 112 della L.R. 6/2010 non è più applicabile alla mancata comunicazione degli orari in quanto l'art. 11 della mdesima legge è stato abrogato.				
17	Violazione:	<u>Art 7 /3° comma O.S. P.G. 78193/2013</u>	PMR:	50,00 €
Posteggio isolato che non rispetta gli orari comunicati al Comune				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 25,00 € Max: 500,00 €
Sanzione prevista dall'art. 7 bis-1°comma bis del D.L.vo 267/2000. Si precisa che l'art 112 della L.R. 6/2010 non è più applicabile alla mancata comunicazione degli orari in quanto l'art. 11 della mdesima legge è stato abrogato.				
18	Violazione:	<u>Art. 7-4° c. O.S. P.G. 78193/2013</u>	PMR:	1.000,00 €
Attività di commercio in posteggio isolato che non si attiene alle giornate lavorative riportate sulla concessione				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €
Sanzione prevista dall'art. 112 della L.R. 6/2010.				
19	Violazione:	<u>Art. 7-5° c. O.S. P.G. 78193/2013</u>	PMR:	1.000,00 €
Attività di rivendita di fiori operante nelle aree immediatamente adiacenti agli ingressi dei cimiteri che non garantiscono almeno gli orari di apertura e chiusura dei cimiteri				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €
Sanzione prevista dall'art. 112 della L.R. 6/2010.				

20 Violazione: **Art. 8 O.S. P.G. 78193/2013** PMR: **1.000,00 €**

Effettuare commercio su aree pubbliche in forma itinerante nel centro storico e nelle vie e piazze vietate

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €

Sanzione prevista dall'art. 27/6° comma bis della L.R. 6/2010 in riferimento all'art. 22/2° comma, modificato dall'art. 1/1° comma della Legge Regionale 10/2016. Sequestro delle merci e delle attrezzature di vendita, ivi compresi, i banchi ed i trespoli ancorchè muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci. Tale divieto si estende alle vie direttamente confluenti nelle località inibite al commercio per una estensione non inferiore ai 300 mt. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di orari degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa.

21 Violazione: **Art. 21-2°c Legge Regionale 02.02.2010 n° 6** PMR: **1.000,00 €**

Titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante che esercita oltre al tempo strettamente necessario alla vendita

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €

Nel Comune di Milano, comunque il tempo strettamente necessario per la vendita non può essere per non più di 2 ore. Art. 8 punto 7 O.S. P.G. 78193/2013, modificata dall'O.S. P.G. 662913/2015. Sanzione prevista dall'art. 27/6° comma bis della Legge Regionale 6/2010, modificato dall'art. 1/1° comma della Legge Regionale 10/2016. Sequestro delle merci e delle attrezzature di vendita, ivi compresi, i banchi ed i trespoli ancorchè muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci.

22 Violazione: **Art. 14 O.S. P.G. 78193/2013** PMR: **50,00 €**

Omessa comunicazione al Comune dell'orario prescelto dall'esercente di un pubblico esercizio e delle eventuali modifiche dell'orario di apertura o chiusura

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 25,00 € Max: 500,00 €

Sanzione prevista dall'art. 7 bis 1^ comma del D.L.vo 267/2000.

23 Violazione: **Art. 108-2°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6** PMR: **308,00 €**

Esercente di un pubblico esercizio di somministrazione che non rispetta gli orari da lui stesso prescelti

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 154,00 € Max: 1.032,00 €

Il titolare dell'esercizio può scegliere liberamente l'orario dell'attività, ma è tenuto a rispettarlo. Nel caso indicare sul verbale l'orario prescelto dall'esercente.

24 Violazione: **Art. 108-2°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6** PMR: **308,00 €**

Omessa esposizione del cartello orario dell'attività di pubblico esercizio all'interno ed all'esterno dell'esercizio

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 154,00 € Max: 1.032,00 €

Il cartello deve essere visibile sia dall'interno che dall'esterno dell'esercizio. Sanzione prevista dall'art. 17 bis 3° comma R.D. 773/1931.

25 Violazione: **Art. 13-3° c. O.S. P.G. 78193/2013** PMR: **50,00 €**

Consentire lo svolgimento di giochi leciti ed elettronici (carte , biliardi, bocce, flipper) o di società, nei pubblici esercizi, oltre mezzora prima della chiusura dell'esercizio

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 25,00 € Max: 500,00 €

Sanzione prevista dall'art. 7 bis-1° comma bis del D.L.vo 267/2000 in riferimento all'art. 50-7° comma dello stesso decreto legislativo. I giochi leciti ed elettronici (carte, biliardi, bocce, flipper) o giochi di società (monopoli, risiko, giochi leciti da tavolo, ecc.) in pubblici esercizi, devono terminare almeno mezzora prima dell'orario di chiusura dell'esercizio.

26	Violazione:	<u>Art. 9-2° c. O.S. P.G. 78193/2013</u>	PMR:	308,00 €
Inosservanza dell'orario di chiusura di discoteche, sale da ballo, night-club				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 154,00 € Max: 1.032,00 €
Sanzione prevista dall'art.17 bis-comma 3 del R.D. 773/1931 in riferimento all'art. 108 comma 3 ^a della L.R. 6/2010. Trattasi dei locali di cui al punto 6 lettera J della Delibera regionale n° VIII/6495 del 23.1.2008. Orario massimo previsto 7.00-05.00.				
27	Violazione:	<u>Art. 9-4° c. lett. a) O.S. P.G. 78193/2013</u>	PMR:	308,00 €
Consentire nuovi ingressi nelle discoteche, sale da ballo, night-club oltre le ore 04.00				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 154,00 € Max: 1.032,00 €
Sanzione prevista dall'art.17 bis-comma 3 del R.D. 773/1931 in riferimento all'art. 108 comma 3 ^a della L.R. 6/2010. Trattasi dei locali di cui al punto 6 lettera J della Delibera regionale n° VIII/6495 del 23.1.2008. Orario massimo previsto 7.00-05.00.				
28	Violazione:	<u>Art. 9-4° c. lett. b) O.S. P.G. 78193/2013</u>	PMR:	50,00 €
Titolare dell'attività di spettacolo che non si adopera, al termine dei trattenimenti, affinchè gli avventori non arrechino disturbo alla quiete pubblica con schiamazzi od altro				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 25,00 € Max: 500,00 €
Sanzione prevista dall'art. 7 bis-1°comma bis del D.L.vo 267/2000.				
29	Violazione:	<u>Art. 9-4° c. lett. c) O.S. P.G. 78193/2013</u>	PMR:	50,00 €
In qualità di titolare di attività di pubblico spettacolo, non mantenere pulite le aree prospicienti/pertinenti al locale				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 25,00 € Max: 500,00 €
Sanzione prevista dall'art. 7 bis-1°comma bis del D.L.vo 267/2000. L'obbligo circa il mantenimento della pulizia è riferito a quelle aree normalmente utilizzate dai clienti che escono a fumare dai locali in ragione del divieto di fumare all'interno dei medesimi.				
30	Violazione:	<u>Art. 10 O.S. P.G. 78193/2013</u>	PMR:	50,00 €
Inosservanza dell'orario di chiusura di attività di pubblico spettacolo temporanee all'aperto ed al chiuso				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 25,00 € Max: 500,00 €
Trattasi delle attività di pubblico spettacolo svolte in via temporanea sia all'aperto che al chiuso che devono terminare entro le ore 01.00. Sanzione prevista dall'art. 7 bis-comma 1 bis del D.L.vo 267/2000. Poiché detta norma indica che tale sanzione si applica per le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di Legge è importante indicare la fonte normativa di riferimento: Art. 50 del D.L.vo 267/2000.				
31	Violazione:	<u>Art. 10 O.S. P.G. 78193/2013</u>	PMR:	50,00 €
Inosservanza dell'orario di chiusura di discoteche e sale da ballo temporanee con durata superiore ai 15 gg.				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 25,00 € Max: 500,00 €
Trattasi delle discoteche e sale da ballo temporanee con durata superiore ai 15 gg. che devono terminare entro le ore 03.00, purchè vi sia parere favorevole del Settore Ambiente e Energia del Comune di Milano. Sanzione prevista dall'art. 7 bis-comma 1 bis del D.L.vo 267/2000. Poiché detta norma indica che tale sanzione si applica per le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di Legge è importante indicare la fonte normativa di riferimento: Art. 50 del D.L.vo 267/2000.				
32	Violazione:	<u>Art. 16. O.S. P.G. 78193/2013</u>	PMR:	50,00 €
Inosservanza degli orari di apertura e chiusura da parte degli acconciatori				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 25,00 € Max: 500,00 €
Orario giornaliero massimo di 13 ore nella fascia 7 - 22.				

33 Violazione: **Art. 4-1°c. Regolamento Attività di Acconciatore** PMR: **166,67 €**

Omessa esposizione degli orari di apertura e dei turni di chiusura di un esercizio di acconciatore

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 250,00 € Max: 500,00 €

Gli orari praticati devono essere esposti in modo visibile con cartello all'esterno dell'esercizio o sulla porta d'ingresso.

34 Violazione: **Art. 4-3°c. Regolamento Attività di Acconciatore** PMR: **166,67 €**

Omessa esposizione degli orari di apertura e dei turni di chiusura di un esercizio di acconciatore situato all'interno di stabile condominiale

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 250,00 € Max: 500,00 €

Qualora l'attività sia esercitata all'interno di stabili condominiali ovvero in strutture ove si esercitino anche altre attività, è obbligatorio esporre il cartello degli orari praticati anche sulla porta condominiale ovvero all'esterno della struttura, in posto ben visibile.

35 Violazione: **Art. 17 O.S. P.G. 78193/2013** PMR: **50,00 €**

Omessa comunicazione dell'orario praticato da parte degli acconciatori

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 25,00 € Max: 500,00 €

Sanzione prevista dall'art. 7 bis-1° comma bis del D.L.vo 267/2000 in riferimento all'art. 50-7° comma dello stesso decreto legislativo.

36 Violazione: **Art. 16 O.S. P.G. 78193/2013** PMR: **50,00 €**

Inosservanza degli orari di apertura e chiusura in esercizio di estetista

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 25,00 € Max: 500,00 €

Orario giornaliero massimo di 13 ore nella fascia 7-22.

37 Violazione: **Art. 16 O.S. P.G. 78193/2013** PMR: **50,00 €**

Inosservanza degli orari di apertura e chiusura in esercizio di tatuatore o applicatore di piercing

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 25,00 € Max: 500,00 €

Orario giornaliero massimo di 13 ore nella fascia 7-22.

38 Violazione: **Art. 4-1°c. Regolamento Attività di Estetica** PMR: **103,00 €**

Omessa esposizione del cartello degli orari praticati in esercizio di estetista

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 206,00 € Max: 309,00 €

39 Violazione: **Art. 4-3°c. Regolamento Attività di Estetica** PMR: **103,00 €**

Omessa esposizione del cartello degli orari praticati da un esercizio posto all'interno di uno stabile condominiale

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 206,00 € Max: 309,00 €

Qualora l'attività sia esercitata all'interno di stabili condominiali ovvero in strutture ove si esercitino anche altre attività, è obbligatorio esporre il cartello degli orari praticati anche sulla porta condominiale ovvero all'esterno della struttura, in posto ben visibile.

40 Violazione: **Art. 17 O.S. P.G. 78193/2013** PMR: **50,00 €**

Omessa comunicazione dell'orario praticato da parte degli estetisti

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 25,00 € Max: 500,00 €

Sanzione prevista dall'art. 7 bis-1° comma bis del D.L.vo 267/2000 in riferimento all'art. 50-7° comma dello stesso decreto legislativo.

41	Violazione:	<u>Art. 13-1° c. O.S. P.G. 78193/2013</u>	PMR:	50,00 €
Inosservanza degli orari di apertura e chiusura di una sala giochi				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 25,00 € Max: 500,00 €
Orario dalle ore 10.00 alle ore 01.00 del giorno successivo. Trattasi delle sale giochi autorizzate ex art. 86 del T.U.L.P.S. rilasciate dal Settore Commercio.				
42	Violazione:	<u>Art. 13-1° c. O.S. P.G. 78193/2013</u>	PMR:	50,00 €
Omessa comunicazione al comune degli orari di apertura e chiusura di una sala giochi				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 25,00 € Max: 500,00 €
Orario dalle ore 10.00 alle ore 01.00 del giorno successivo. Trattasi delle sale giochi autorizzate ex art. 86 del T.U.L.P.S. rilasciate dal Settore Commercio.				
43	Violazione:	<u>Art. 9 R.D. 18.06.1931 n° 773</u>	PMR:	1.032,00 €
Inosservanza degli orari di apertura e chiusura di una sala giochi (ex art 86 T.U.L.P.S.) disposti mediante la prescrizione sull'autorizzazione				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	PREFETTO	Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €
La presente violazione si applica quando la limitazione dell'orario di chiusura è inserita come prescrizione sulla singola autorizzazione. Diversamente deve essere contestata la violazione all'ordinanza comunale concernente la disciplina degli orari. La sanzione è prevista dall'art. 17 bis del R.D. 773/1931.				
44	Violazione:	<u>Art. 9 R.D. 18.06.1931 n° 773</u>	PMR:	
Inosservanza degli orari di apertura e chiusura di una sala pubblica da gioco (art. 88 T.U.L.P.S.) disposti mediante la prescrizione sull'autorizzazione				
Pagamento:		Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min: Max:
Sanzione prevista dall'art. 17 T.U.L.P.S. La presente violazione si applica quando la limitazione dell'orario di chiusura è inserita come prescrizione sulla singola autorizzazione. Diversamente deve essere contestata la violazione all'ordinanza comunale concernente la disciplina degli orari.				
45	Violazione:	<u>Art. 97-1°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR:	666,67 €
Omessa esposizione all'interno dell'area di pertinenza di un distributore di carburante del cartello con riportati l'orario di servizio ed i turni di apertura				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 1.000,00 € Max: 2.000,00 €
Sanzione prevista dall'art. 101-4° comma delle L.R. 6/10- P.M.R. secondo le modalità previste dall'art. 16 Legge 689/81.				
46	Violazione:	<u>Art. 101-3°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR:	666,67 €
Inosservanza dell'orario diurno di esercizio da parte di un distributore di carburante, come da cartello esposto				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 500,00 € Max: 2.000,00 €
In relazione all'art. 5 O.S. n° 1229746 del 9.12.2004.				
47	Violazione:	<u>Art. 101-3°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR:	666,67 €
Inosservanza dell'obbligo di apertura festiva o chiusura compensativa di un distributore di carburante				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 500,00 € Max: 2.000,00 €
In relazione all'art. 6 O.S. n° 1229746 del 9.12.2004.				

48 Violazione: **Art. 101-3°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6** PMR: **666,67 €**

Mancata attivazione dell'impianto di distribuzione carburante in ore notturne (dalle 22.00 alle 07.00)

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 500,00 € Max: 2.000,00 €

In relazione all'art. 7 O.S. n° 1229746 del 9.12.2004.

49 Violazione: **Art. 101-3°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6** PMR: **666,67 €**

Distributore di carburante che prolunga le ferie estive o le effettua in periodo diverso da quello stabilito.

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 500,00 € Max: 2.000,00 €

In relazione all'art. 10 O.S. n° 1229746 del 9.12.2004.

50 Violazione: **Art. 91-5° c. Legge Regionale 30.12.2009 n° 33** PMR: **166,67 €**

Inosservanza degli orari stabiliti per una farmacia in servizio ordinario a battenti aperti

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 100,00 € Max: 500,00 €

Sanzione prevista dall'art. 94/1° c. della L.R. 33/2009. Orario compreso tra le ore 8 alle 20.

51 Violazione: **Art. 91-14° c. Legge Regionale 30.12.2009 n° 33** PMR: **166,67 €**

Inosservanza dei turni di servizio stabiliti per una farmacia

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 100,00 € Max: 500,00 €

Sanzione prevista dall'art. 94/1° c. della L.R. 33/2009. Il calendario dei turni di servizio diurno, notturno e festivo e delle ferie annuali viene predisposto entro il mese di marzo dall'A.T.S., sentiti l'Ordine dei farmacisti competente per territorio e le associazioni di categoria, sia pubbliche sia private, presenti sul territorio, previo parere dei comuni interessati. Entro il mese di maggio di ciascun anno, il direttore generale dell'A.T.S. adotta il calendario. In caso di ritardata o mancata adozione del calendario per il nuovo anno si osserva la rotazione dell'anno precedente. Del calendario dei turni è data informazione alla popolazione mediante i mezzi di comunicazione più idonei.

52 Violazione: **Art. 93-1° c. Legge Regionale 30.12.2009 n° 33** PMR: **166,67 €**

Cartello orario e segnaletica obbligatoria per una farmacia non esposti o non ben leggibili

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 100,00 € Max: 500,00 €

Sanzione prevista dall'art. 94/1° c. della L.R. 33/2009 (modificata dalla L.R. 6/2017). Le farmacie espongono, in posizione ben visibile e illuminata, un cartello indicante le farmacie di turno, in ordine di vicinanza, l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio e l'eventuale numero verde al quale rivolgersi per qualsiasi informazione relativa al servizio. 2. Le sole farmacie aperte e quelle di turno tengono accesa un'insegna luminosa della misura fino a 1 mq per facciata, a forma di croce di colore verde che ne faciliti l'individuazione, in conformità alle disposizioni del codice della strada e dei regolamenti comunali. La croce verde di segnalazione è utilizzata esclusivamente dalle farmacie aperte al pubblico.un'insegna luminosa, della misura fino ad un metro quadrato per facciata, preferibilmente a forma di croce di colore verde che ne faciliti l'individuazione.

53 Violazione: **Art. 20 O.S. P.G. 78193/2013** PMR: **50,00 €**

Omessa comunicazione per iscritto al Comune degli orari di un'autorimessa

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 25,00 € Max: 500,00 €

Sanzione prevista dall'art. 7 bis-1°comma bis del D.L.vo 267/2000 in riferimento all'art. 50-7° comma dello stesso decreto legislativo.

54 Violazione: **Art. 20 O.S. P.G. 78193/2013** PMR: **50,00 €**

Omessa esposizione del cartello indicante l'orario di un'autorimessa ed il turno di chiusura settimanale (Facoltativo)

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 25,00 € Max: 500,00 €

Sanzione prevista dall'art. 7 bis-1°comma bis del D.L.vo 267/2000 in riferimento all'art. 50-7° comma dello stesso decreto legislativo.

PUBBLICITÀ DEI PREZZI

La normativa in vigore

Art. 14 D.L.vo 31 marzo 1998 n. 114

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio, nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio, l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.
3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2°.
4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

PERTANTO HANNO L'OBBLIGO DEL PREZZO CHIARAMENTE VISIBILE TUTTI I PRODOTTI CHE VENGONO VENDUTI ATTRAVERSO IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E NON PIU' SOLO GLI ALIMENTARI E L'ABBIGLIAMENTO.

RITORNA L'OBBLIGO DEL PREZZO VISIBILE ANCHE PER I PREZIOSI

La Circolare Ministeriale n. 3467/c del 28/5/99 al punto 6 specifica che per i prodotti d'arte e di antiquariato nonché di oreficeria l'obbligo della pubblicità dei prezzi possa ritenersi assolto anche tramite l'utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile dall'interno dell'esercizio e non dall'esterno.

Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 - Codice del Consumo

Questo decreto impone ai commercianti l'obbligo di esporre, oltre al prezzo di vendita, anche quello per unità di misura, vale a dire il prezzo al chilogrammo o al litro, o al metro, secondo i casi.

Il prezzo per unità di misura si riferisce ad una quantità dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore. Sono esenti da tale obbligo i seguenti prodotti: **quelli commercializzati sfusi che ai sensi della legge 441/81 possono essere venduti a pezzo o a collo, di diversa natura posti in una stessa confezione, commercializzati nei distributori automatici, destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio, alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l'alimento finito, prodotti di fantasia, gelati monodose, prodotti non alimentari che possono essere venduti a pezzo o a collo.**

Il decreto non si applica: ai prodotti forniti in occasione di prestazione di servizi, compresa la somministrazione di alimenti e bevande, ai prodotti offerti nelle vendite all'asta, agli oggetti d'arte e antiquariato, e ai prodotti usati negli allestimenti e nelle esposizioni.

Attenzione: il decreto definisce come **professionista o produttore** qualsiasi persona fisica o giuridica che vende o mette in commercio prodotti che rientrano nella sfera della sua attività commerciale o professionale. **Ciò vuol dire che qualsiasi soggetto che vende un prodotto professionalmente rientra in questa normativa (sono quindi compresi gli artigiani e gli industriali che vendono i loro prodotti).**

VETRINA IN ALLESTIMENTO: Trattasi di operazione di carattere tecnico che giustifica la mancata esposizione del prezzo solo durante l'effettivo allestimento della vetrina stessa, non essendo sufficiente la mera esposizione del cartello con tale indicazione. Ne deriva che viola le disposizioni dell'art. 14 D.L.vo n. 114/98 chi dopo aver apposto il citato cartello introduce nella vetrina merce priva dell'indicazione del prezzo senza procedere all'istante all'operazione di allestimento, oppure la interrompa per servire un cliente nel frattempo entrato nel negozio. (Corte Cassazione Civile sez. I n. 7146/93).

PAGAMENTI DIGITALI

Premesso che il Dispositivo dell'art. 693 Codice Penale prevede che **chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 30** (Tale sanzione è stata depenalizzata ai sensi dell'art. 33, lett. a), l. 24 novembre 1981, n. 689).

In data 30 aprile 2022 il Governo ha emanato il Decreto Legge n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 79/2022 (G.U. n. 150 del 29/06/2022), recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Tale Decreto prevede, in via d'urgenza e con riferimento all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ulteriori misure rispetto a quelle adottate con il Decreto Legge n. 152/2021 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” (G.U. Serie Generale n. 265 del 06-11-2021).

Si tratta di misure che hanno lo scopo di accelerare i tempi di attuazione dei 45 obiettivi del PNRR, tra cui vi è l'anticipo dell'applicazione, a decorrere dal 30 giugno 2022, delle sanzioni previste nei confronti degli esercenti e dei professionisti che non accettano i pagamenti con POS (art. 18, comma 1, D.L. n. 36/2022).

Il termine inizialmente previsto per l'applicazione delle sanzioni era infatti originariamente stabilito dall'art. 19-ter del primo “decreto Pnrr” (D.L. n. 152/2021) alla data del 1° gennaio 2023.

Il citato art. 19-ter, oltre ad anticipare l'operatività delle norme in questione al 30 giugno 2022, contempla inoltre le sanzioni applicabili in caso di mancata accettazione del pagamento con carte di debito, credito e prepagate. In particolare, il Legislatore con l'art. 19-ter del D.L. n. 152/2021 ha apportato una modifica all'art. 15 del D.L. n. 179/2012, introducendo il comma 4-bis che definisce le sanzioni correlate alla violazione in argomento.

Si richiama in merito la circostanza che con il d.lgs n. 179/2012 (art. 15, commi 4 e 5) era entrato in vigore l'obbligo del POS già a partire dal 1° gennaio 2014 ma che, tuttavia, detto obbligo non comportava alcuna sanzione in caso di relativa violazione; il consumatore, in caso di mancata accettazione del pagamento Pos, a fronte della mancata previsione di un regime sanzionatorio non poteva che limitarsi a inoltrare una segnalazione all'Agenzia delle Entrate, con ciò confidando nell'eventuale avvio di successivi controlli fiscali a carico dell'attività segnalata.

L'art. 19-ter del D.L. n. 152/2021 è intervenuto quindi a sanare tale vuoto sanzionatorio, apportando all'art. 15 del D.L. 179/2012 una rilevante modifica consistente nella formulazione di un nuovo comma, il 4-bis, contenente la specifica disciplina sanzionatoria associata alla violazione in argomento.

In primis si rileva che l'obbligo di accettazione riguarda le “carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito” (art. 15, comma 4, D.L. n. 179/2012); rientrano in tale nozione anche le carte prepagate, per effetto di una modifica introdotta in sede di conversione del dianzi citato decreto PNRR2. Il riferimento “almeno una carta ...”, riportato nella norma sopra citata, specifica il fatto che l'esercente, ai fini della disciplina sanzionatoria in argomento, è tenuto ad avere almeno un circuito di pagamento e, in via consequenziale, non è per contro obbligato ad accettare tutte le carte, risultando egli libero di optare anche per un solo fornitore di terminali da lui individuato e adottato.

Per quanto riguarda il circuito di pagamento elettronico, si richiama la circostanza che non tutti i terminali sono in grado di accettare qualsiasi circuito di pagamento; se infatti buona parte dei servizi POS in Italia accettano i circuiti Bancomat, Visa, Mastercard e Maestro (che veicolano la quasi totalità dei pagamenti con carta nel nostro Paese), tuttavia anche altri circuiti sono allo stato operativi, e tra di essi American Express, UnionPay, Diners Club.

Pertanto l'esercente, qualora il proprio gestore dovesse accettare solo pagoBancomat, Visa e Mastercard, può legittimamente non accettare un pagamento con American Express o altro circuito.

Dirimente, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo giuridico, sarà in ultima analisi la circostanza che egli sia dotato di almeno un circuito e, ove richiesto, acconsenta alla relativa transazione elettronica.

Relativamente al profilo soggettivo, sono interessati dall'obbligo di pagamento con POS mediante utilizzo di carta di credito, debito o prepagata “i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali” (art. 15 comma 4 D.L. 179/2012).

L'obbligo si estende pertanto a un contesto ampio di soggetti, riguardando le attività commerciali nel loro complesso (anche il commercio in forma itinerante) nonché il lavoro autonomo (liberi professionisti, artigiani). Non sono previste, a ulteriore specificazione di quanto sopra, esclusioni di alcuna natura con riferimento ai soggetti e alle categorie merceologiche interessate dall'obbligo, confermandosi pertanto la portata generale dello stesso riguardo qualunque attività rivolta al consumatore finale (di prodotti o servizi).

Qualora tali soggetti non accettino un pagamento con uno degli strumenti elettronici previsti, trova applicazione una sanzione amministrativa pecunaria il cui ammontare si compone di una somma fissa pari a euro 30, e una somma variabile pari al 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione con carta.

Sotto tale aspetto è possibile rilevare che la norma sanzionatoria è formulata in termini di oggettività, in quanto prescinde dall'entità del corrispettivo (il cliente ha diritto di pagare anche un solo caffè con bancomat, in quanto la legge non prevede alcuna soglia o importo minimo), dalle modalità di svolgimento dell'attività (locali aperti al pubblico o meno), dalla natura del cedente (imprenditore, professionista, ente non commerciale per l'attività commerciale, etc.)

Dalla testuale lettura del precitato art. 15 comma 4 bis, si evince poi che la violazione si concretizza soltanto con la mancata accettazione della richiesta del cliente di effettuare il pagamento tramite carta elettronica (credito, debito, prepagata), non assumendo pertanto rilievo autonomo ai fini sanzionatori il mero fatto che l'esercente risultò privo delle strumentazioni tecniche necessarie; tale circostanza (la mancata installazione del POS e la sua indisponibilità) risulta in altri termini censurabile sotto l'aspetto sanzionatorio solo ed esclusivamente nel momento in cui risultò associata a un rifiuto da parte dell'esercente di consentire il pagamento richiesto con modalità elettronica: non possedere il POS non costituisce, in sé, violazione sanzionabile.

Sul punto occorre inoltre precisare che il pagamento elettronico costituisce una facoltà del cittadino e non un obbligo, ben potendo quindi lo stesso liberamente optare per il ricorso al contante nei limiti di utilizzo normativamente consentiti (pari a euro 2.000 fino al 31 dicembre 2022 e a euro 1.000 a decorrere dal 1° gennaio 2023 – art. 49, commi 1 e 3 –bis del Decreto legislativo n. 231/2007) o alla moneta elettronica; soltanto nel caso in cui egli propenda per il pagamento elettronico, il relativo rifiuto da parte dell'esercente assurge a violazione; in tal caso risulta comunque esclusa dalla previsione sanzionatoria (sempre sulla scorta della lettura testuale del comma 4-bis del citato art. 15) l'ipotesi del rifiuto di pagamenti richiesti mediante utilizzo di altri e diversi strumenti alternativi al contante (app quali Satispay, Paypal e simili, come anche assegni bancari e circolari, etc.).

L'art. 15 comma 4-bis prevede una specifica ipotesi di esclusione della responsabilità nel caso di “oggettiva impossibilità tecnica”.

Tali situazioni, non individuate né specificate dal dettato della norma, possono a titolo di esempio configurarsi al verificarsi di problemi di connettività o malfunzionamento tecnico dei dispositivi impiegati per l'accettazione del pagamento elettronico, o essere ricondotte alla eventuale momentanea cessazione nell'erogazione dell'energia elettrica, circostanze queste che, ove sussistenti al momento della richiesta di accettazione del pagamento, determinano il venire meno della responsabilità dell'esercente nel caso in cui lo stesso sia in grado di fornirne dimostrazione e/o prova.

A ulteriore precisazione di quanto sopra, si richiama inoltre il fatto che nel caso in cui il consumatore chieda di effettuare un pagamento con POS, la eventuale dichiarazione dell'esercente di non disporre della relativa dotazione strumentale non configura ipotesi di “oggettiva impossibilità tecnica”, con conseguente esenzione di responsabilità ai fini sanzionatori.

Ciò in quanto la indisponibilità della dotazione strumentale è conseguenza di una inosservanza dell'obbligo giuridico riconducibile a una determinazione soggettiva dell'esercente, non derivante sul piano causale da alcun fattore tecnico di impedimento.

Il tema costituito dall'impedimento oggettivo pone invero possibili problematiche in tema di elusione

dell’obbligo giuridico, non disponendo di fatto il cittadino di alcuno strumento per verificare la fondatezza o meno delle eccezioni tecniche che gli siano eventualmente sollevate all’atto della richiesta di pagamento elettronico; egli, nel caso in cui dovesse individuare nel rifiuto espresso dall’esercente elementi di pretestuosità, dovrà attivarsi in via diretta (con una inevitabile esposizione personale) richiedendo l’intervento delle forze di polizia per un accertamento tempestivo, volto a definire nell’immediatezza i termini del contrasto insorto.

Eventuali segnalazioni pervenute fuori dal contesto di immediatezza dianzi citato, pur nel dare avvio a successivi accertamenti, potrebbero verosimilmente risultare gravate da innegabili difficoltà di verifica, attesa la plausibile rappresentazione che dei fatti e delle circostanze oggetto di segnalazione l’esercente potrebbe, in modo divergente se non specularmente opposta rispetto all’esponente, fornire nella ricostruzione postuma dell’accaduto.

Per quanto riguarda l’aspetto della natura giuridica della sanzione in argomento, occorre rilevare che la stessa non può essere qualificata di carattere tributario in quanto non correlata alla violazione di un obbligo fiscale, configurandosi per contro quale ordinaria sanzione amministrativa.

E infatti, in coerenza con tale inquadramento, il comma 4-bis dell’art. 15 esplicita che alla violazione si applicano le procedure e i termini previsti dalla Legge n. 689/1981.

Tale qualificazione determina conseguenze riguardo al profilo della competenza in materia di accertamento, potendo a tali attività procedere gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria (art. 13 Legge n. 689/1981).

Gli stessi procedono all’accertamento ai sensi dell’articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981, con possibilità quindi di assumere informazioni, procedere a ispezione di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, effettuare rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica necessaria. Per espresso dettato della norma in esame, non trova invece applicazione l’art. 16 della legge n. 689/1981 in materia di pagamento in misura ridotta, risultando pertanto preclusa la possibilità di pervenire ad un pagamento anticipato liberatorio.

L’agente o ufficiale che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l’ipotesi prevista nell’articolo 24 della citata legge (connessione obiettiva con un reato), dopo avere effettuato la contestazione della violazione e la notifica dell’atto di contestazione ai trasgressori e ai soggetti obbligati in solido, è tenuto pertanto a presentare il rapporto previsto dall’art. 17 L. n. 689/1981, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al “Prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione” (art. 15, comma 4-bis).

Con Determinazione Direttoriale Prot.: 484555/RU del 24 ottobre 2022 dell’Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli, i rivenditori di generi di monopolio nonché i titolari di patentino sono stati esentati dall’obbligo di accettare forme di pagamento elettronico relativamente alle attività connesse alla vendita dei generi di monopolio, valori postali e valori bollati.

PUBBLICITA' DEI PREZZI

1	Violazione:	<u>Art. 14 D.L.vo 31.03.98 n° 114</u>	PMR:	1.032,00 €
Mancata indicazione dei prezzi di vendita al minuto delle merci esposte				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €
2	Violazione:	<u>Art. 14 D. L.vo 31.03.98 n° 114</u>	PMR:	1.032,00 €
Non indicava in modo chiaro e leggibile il prezzo delle merci esposte in vendita				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €
3	Violazione:	<u>Art. 14 D. L.vo 31.03.98 n° 114</u>	PMR:	1.032,00 €
Mancata indicazione dei prezzi delle merci sui banchi di vendita nel commercio ambulante				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €
4	Violazione:	<u>Art. 17 D.L.vo 06.09.2005 n° 206</u>	PMR:	1.032,00 €
Omessa indicazione del prezzo per unità di misura dei prodotti esposti per la vendita al pubblico				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €
Sono esclusi i preconfezionati esenti dall'indicazione della quantità netta, quelli venduti dai distrib. autom., i precucinati o preparati, i prodotti di fantasia, i gelati monodose, i preconfez. in gamme di quantità nominali previste dalle norme vigenti e prodotti non alimentari che possono essere venduti a pezzo o a collo.				
5	Violazione:	<u>Art. 17 D.L.vo 06.09.2005 n° 206</u>	PMR:	1.032,00 €
Omessa indicazione del prezzo per unità di misura dei prodotti sui cataloghi e nella pubblicità scritta				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €
Sanzione prevista dall'art. 22 comma 3 del D.Lvo n. 114/98.				
6	Violazione:	<u>Art. 77-1°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR:	308,00 €
Omessa esposizione in modo chiaro e ben visibile dei prezzi dei prodotti venduti per asporto esposti nelle vetrine od in altro luogo				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 154,00 € Max: 1.032,00 €
prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili sono esclusi dall'applicazione dalle disposizioni previste dall'art. 77 comma 1^. Sanzione prevista dall'art. 17 bis 3° comma del R.D. n° 773/31. Con atto del 21 gennaio 2005, la Regione Lombardia ha dichiarato ammissibili per la vendita d'asporto anche le caramelle, cioccolatini, gelati, chewing-gum ed altri pastigliaggi vari, sia sfusi che confezionati.				
7	Violazione:	<u>Art. 77-3°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR:	308,00 €
Omessa esposizione della tabella dei prezzi dei prodotti somministrati				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 154,00 € Max: 1.032,00 €
Sanzione prevista dall'art. 17 bis 3° comma del R.D. n° 773/31. Per quanto concerne le bevande i prezzi devono essere esposti su apposita tabella. Il menù dei prezzi degli alimenti serviti nelle attività di ristorazione, oltre alle modalità di cui sopra, deve essere esposto anche all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno.				
8	Violazione:	<u>Art. 77-3°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR:	308,00 €
Omessa esposizione all'esterno o comunque visibile dall'esterno, del menù riportante i prezzi degli alimenti somministrati				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 154,00 € Max: 1.032,00 €
Sanzione prevista dall'art. 17 bis 3° comma del R.D. n° 773/31. I prezzi degli alimenti serviti nelle attività di ristorazione, deve essere esposto anche all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno.				

9	Violazione: <u>Art. 77-4°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR: 308,00 €
Listino dei prezzi non messo a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione in caso di servizio al tavolo		

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 154,00 € Max: 1.032,00 €

Sanzione prevista dall'art. 17 bis 3° comma del R.D. n° 773/31. Il menù dei prezzi al tavolo deve riportare i prezzi effettivi inerenti alle consumazioni al tavolo in modo che l'effettivo costo dei prodotti somministrati sia chiaro e comprensibile.

10	Violazione: <u>Art. 77-5°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR: 308,00 €
Modalità di pubblicità dei prezzi prescelte dall'esercente non tali da rendere chiaro e comprensibile il prezzo dei prezzi dei prodotti somministrati e dei servizi praticati		

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 154,00 € Max: 1.032,00 €

Sanzione prevista dall'art. 17 bis 3° comma del R.D. n° 773/31. Le modalità circa la pubblicità dei prezzi devono rendere facilmente comprensibile sia il prezzo dei prodotti che le somme aggiunte attribuibili al servizio quali ad esempio il "pane e coperto".

11	Violazione: <u>Art. 97-2°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR: 666,67 €
Omessa esposizione in un distributore di carburante del cartello indicante i prezzi praticati alla pompa erogati secondo le modalità del servizio offerto		

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 1.000,00 € Max: 2.000,00 €

Sanzione prevista dall'art. 101-4° comma delle L.R. 6/10- P.M.R. secondo le modalità previste dall'art. 16 Legge 689/81. I gestori devono esporre altresì in prossimità degli accessi un altro cartello, fornito dai titolari delle autorizzazioni, in cui sono riportati i prezzi praticati riferiti a ogni singola tipologia di carburante in vendita. L'obbligo si intende assolto con l'esposizione di un solo prezzo per ciascuna categoria merceologica (gasolio, benzina, gpl, metano o carburanti di altra natura).

12	Violazione: <u>Art. 18 D.L. 30/04/2022, n. 36 e art. 15, c. 4 bis del D.L.18/10/2012, n. 179</u>	PMR:
Operatore commerciale che nell' effettuare la vendita di prodotti/prestazione di servizi rifiutava un pagamento con mezzi di pagamento elettronici (POS)		

Pagamento: Ricorso: Min: Max:

Sanzione amministrativa pecuniera di euro 30,00 aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è stata rifiutata l'accettazione del pagamento elettronico. N.B. Pagamento in misura ridotta NON CONSENTITO (art. 15 c. 4 bis del D.L. 8/10/2012) Redigere verbale di contestazione senza cifra da inviare al Prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa.

13	Violazione: <u>Art. 693 Codice Penale</u>	PMR: 10,00 €
Operatore commerciale che rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato,		

Pagamento: **Agenzia entrate e riscossioni** Ricorso: **Prefetto** Min: Max: 30,00 €

Sanzione depenalizzata ai sensi dell'art. 33, lett. a), l. 24 novembre 1981, n. 689.

PESI e MISURE – PESO NETTO

L'art. 515 del Codice Penale prevede il reato di "Frode in commercio" quando viene consegnata all'acquirente una cosa che, per **origine**, per **provenienza**, per **qualità**, per **quantità** è diversa da quella dichiarata o pattuita.

L'art. 692 del C.P. che disciplina la detenzione dei pesi e delle misure nelle attività commerciali è stato depenalizzato (art. 55 D. L.vo 507/99), pertanto chi detiene pesi e misure non conformi è punito con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 619,00 (V.d.c. euro 206,00).

Soggiace alla stessa sanzione colui che non mette "in bolla" la bilancia alterando di fatto il peso. Se il fatto è commesso con dolo si configura il reato di frode in commercio.

Legge 05.08.1981 n° 441

La legge 5/8/1981 n° 441 Uniformandosi alle direttive CEE è stata emanata la legge 5/8/1981 n° 441 e il relativo regolamento il D.M. del 21/12/1984 con i quali vengono imposti ai commercianti i seguenti obblighi:

- ✓ vendere a peso tutte le merci sfuse il cui prezzo sia fissato per unità di peso, al netto della tara;
- ✓ munirsi di strumenti metrici (bilance) che abbiano la possibilità dell'azzeramento della tara e che consentano al cliente la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto della merce;
- ✓ collocare la bilancia in modo tale da consentire all'acquirente "la visione libera e immediata" non solo dell'indicatore del peso, ma anche dell'intera parte frontale e laterale dello strumento di pesatura.
- ✓ usare, nel commercio all'ingrosso, solo imballaggi di misure determinate e sui quali siano riportati sia il peso degli imballaggi stessi, sia lo scostamento massimo da tale peso dovuto al grado di umidità. Lo scostamento non può superare mai il 15% del peso dell'imballaggio.

Il Regolamento, attraverso un allegato, stabilisce le classi di precisione delle bilance che devono essere utilizzate per i diversi prodotti.

Per vendita a pezzo di merci allo stato sfuso si intende la vendita di prodotti il cui prezzo sia fissato per ogni unità, mentre per vendita a collo si intende la vendita di più pezzi omogenei contenuti in un imballaggio.

Vi sono alcuni tipi di prodotti ortofrutticoli che possono essere venduti a pezzo o a collo.

Essi sono quelli per cui le modalità di vendita sono previste nella "Raccolta Provinciale degli Usi" della camera di Commercio (ratificati ed approvati dalla Giunta Camerale con deliberazione n° 1118 del 27/11/1970) esempio

- carciofi contrattati a numero
- ravanelli contrattati a mazzetto
- quelli calibrati.

La vendita a pezzo o a collo è indicata dall'art. 10 del regolamento come una facoltà, pertanto il commerciante è libero di fissarne la contrattazione e la vendita secondo il sistema più congeniale alla propria clientela.

In tal caso si possono verificare due ipotesi:

- 1) la contrattazione viene effettuata sulla base del prezzo fissato per unità di peso. In questo caso la vendita avverrà a peso netto e gli imballaggi dovranno riportare l'indicazione del proprio peso e dello scostamento;
- 2) la contrattazione viene determinata a pezzo o a collo. In tal caso non è necessario che l'imballaggio porti l'indicazione del proprio peso.

Con la circolare n°3082/C del 01/10/1985, del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato viene stabilito che i prodotti per i quali sia consentita la vendita a pezzo o a collo, qualora non siano posti in vendita con tale modalità, devono essere sottoposti ad operazione di pesatura per poter essere ceduti nel quantitativo richiesto.

Strumenti di misura - Bilance

La legge stabilisce che le pesature dei prodotti e le verifiche in genere devono essere effettuate mediante strumenti metrici legali.

L'illecito in tema di pesi e misure non legali sussiste quando viene accertata non solo la **detenzione** di pesi e misure diversi da quelli stabiliti dalla legge ma anche **quando si usa** una misura e un peso per una destinazione diversa da quella destinata dalla legge stessa, come nel caso in cui si utilizzi il peso i luogo della capacità e viceversa.

In particolare le bilance devono:

- essere di tipo approvato;
- dotate di punzoni e sigilli che devono essere intatti;
- essere dotate di un dispositivo di livellamento (bolla) che per le bilance di tipo analogico dovrà essere sempre impostato sul centro, mentre quelle digitali possono essere dotate di un congegno autolivellante;
- essere collocate nel locale in modo tale da consentire all'acquirente la visione libera e immediata del dispositivo indicatore del peso e dell'intera parte frontale della bilancia stessa.
- essere sottoposte alla successiva verifica con gli intervalli stabiliti dall'allegato IV del D.L. 93/2017, comprovata dall'apposizione di un contrassegno autoadesivo distruttibile con le caratteristiche indicate dall'allegato I del D.L 93/2017;

La verificazione periodica su tutte le tipologie di strumenti di misura utilizzati per una funzione di misura legale ha lo scopo di accertare se essi riportano i bolli di verificazione prima nazionale, o di quelli CEE/CE, o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare M e se hanno conservato gli errori massimi tollerati per tale tipologia di controllo.

Ove non vi abbia già provveduto il fabbricante, l'organismo che esegue la prima verificazione periodica dota lo strumento di misura, senza onere per il titolare dello stesso, di un **libretto metrologico**; lo stesso onere è a carico della Camera di commercio che esegue la verificazione periodica sugli strumenti già in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento (D.L. 93/2017)



Nel caso in cui il contrassegno attestante l'avvenuta revisione non possa essere applicato direttamente sullo strumento oggetto della verificazione, questa viene annotata sul libretto metrologico.



L'organismo che effettua la verificazione periodica degli strumenti di misura deve presentare Segnalazione Certificata d'Inizio Attività a Unioncamere che forma l'elenco degli organismi per lo svolgimento di attivita' di verificazione periodica ai sensi del suddetto decreto.

Tale elenco è reso pubblico, è consultabile anche per via informatica e telematica e contiene almeno i seguenti dati:

- a) nome, denominazione o ragione sociale dell'organismo;
- b) nome e cognome del responsabile delle attivita' di verificazione periodica;
- c) indirizzo completo della sede legale e delle eventuali sedi operative dell'organismo;
- d) elementi identificativi assegnati, compresi i sigilli utilizzati;
- e) tipi di strumenti dei quali si esegue la verificazione periodica;
- f) recapito telefonico, di fax ed indirizzo di posta elettronica certificata;
- g) data di inizio attivita', dell'eventuale divieto di prosecuzione dell'attivita' e di cessazione;
- h) pubblicazione delle eventuali violazioni accertate.

A decorrere dal giorno 19 marzo 2019, gli Uffici metrici delle Camere di Commercio, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.M. 2 aprile 2017 n. 93, non eseguiranno più le verifiche periodiche sugli strumenti di misura.

Dopo tale data, i titolari degli strumenti metrici dovranno presentare richiesta di verificazione periodica esclusivamente agli organismi accreditati in possesso dei requisiti specificati all'Allegato I del D.M. n. 93/2017, che abbiano presentato apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività ad Unioncamere e che risultino iscritti nell'apposito elenco nazionale, consultabile all'indirizzo web:

<https://www.metrologialegale.unioncamere.it/elenchi-organismi-di-verificazione-periodica/elenco-degli-organismi-che-effettuano-la-verificazione>

Marcatura di conformità

La conformità di uno strumento di misura a tutte le disposizioni di legge è attestata dalla presenza, sul medesimo, della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare che devono essere apposte dal fabbricante o sotto la responsabilità di quest'ultimo.

Detti strumenti di misura possono essere commercializzati unicamente se muniti delle marcature di cui sopra.

La marcatura CE prevista dall'art. 13 del D.L.vo 22/2007 è costituita dalle iniziali CE secondo il simbolo grafico previsto dalla normativa comunitaria e nazionale e non può essere di altezza inferiore a 5 mm.

La marcatura metrologica supplementare e' costituita dalla lettera maiuscola M e dalle ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura, iscritti in un rettangolo. L'altezza del rettangolo è uguale all'altezza della marcatura CE. La marcatura metrologica supplementare deve seguire immediatamente la marcatura CE.

La marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare devono essere indelebili. Il numero d'identificazione dell'organismo notificato, che deve essere approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, è applicato anch'esso in modo indelebile e non può essere rimosso senza essere distrutto.

Tutte le marcature devono essere chiaramente visibili o facilmente accessibili.

L'eventuale contestazione della violazione ai disposti di cui sopra deve essere effettuata nei confronti del fabbricante.

Decreto Legislativo n° 206 del 26.09.2005 - Codice del Consumo

Il D.L.vo 206/2005 ha abrogato il D.L.vo 84/2000 che già disciplinava la vendita dei prodotti per unità di misura, precisando che i prodotti offerti al pubblico devono recare oltre al prezzo di vendita anche quello per unità di misura. Giova precisare che il testo normativo di cui sopra non ha abrogato né modificato la Legge 441/81 ed il suo regolamento che in parte già prevedeva la vendita a pezzo ed a collo. Per i prodotti immersi in un liquido di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per unità di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato. E' ammesso l'indicazione del prezzo per unità di misura di multipli o sottomultipli, decimali delle unità di misura, nei casi in cui taluni prodotti sono generalmente ed abitualmente commercializzati in dette quantità.

L'art. 13 del Codice del consumo indica che per:

- prezzo di vendita: si intende il prezzo finale valido per una unità di prodotto o per determinate quantità i di prodotto;

- prezzo per unità di misura: il prezzo finale valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se essa è impiegata generalmente ed abitualmente per la commercializzazione dei prodotti specifici;
- prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare ed è misurato alla presenza del consumatore;
- prodotto venduto al pezzo: un prodotto che non può essere frazionato senza subire una modifica della sua natura o delle sue proprietà;
- prodotto venduto a collo: insieme di pezzi omogenei contenuti in un imballaggio;
- prodotto preconfezionato: l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte in tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.

Sono esenti dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura:

- ✓ prodotti che possono essere venduti a pezzo o a collo;
- ✓ prodotti di una diversa natura posti in una stessa confezione;
- ✓ prodotti commercializzati nei distributori automatici;
- ✓ prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;
- ✓ prodotti preconfezionati che siano esentati dall'obbligo di indicazione della quantità netta;
- ✓ alimenti precucinati e preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l'alimento finito;
- ✓ prodotti di fantasia;
- ✓ gelati monodose;
- ✓ prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente a pezzo o a collo.

PESI E MISURE - PESO NETTO

1	Violazione:	<u>Art. 515 C.P. in rel. Art. 1 Legge n° 441/1981</u>	PMR:	Yellow Box
Pesatura di merci non al netto della tara				
Pagamento:	Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min:	Max:
La violazione sussiste quando l'esercente non aziona il dispositivo di sottrazione con l'intento fraudolento di consegnare una quantità diversa di quella pattuita qualificandosi in tal modo una "frode quantitativa in commercio".				
2	Violazione:	<u>Art. 2 Legge 05.08.1981 n° 441</u>	PMR:	172,00 €
Bilancia collocata in modo tale da non consentire l'immediata visualizzazione del peso netto				
Pagamento:	Ricorso:	Agenzia Entrate Riscossione	Min: 154,00 €	Max: 516,00 €
Deve essere visibile sia l'intera parte frontale che le parti laterali dello strumento di pesatura.				
3	Violazione:	<u>Art. 3 Legge 05.08.1981 n° 441</u>	PMR:	344,00 €
Vendita all' ingrosso di merci, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, NON al netto della tara				
Pagamento:	Ricorso:	Agenzia Entrate Riscossione	Min: 309,00 €	Max: 1.032,00 €
4	Violazione:	<u>Art. 3 Legge 05.08.1981 n° 441</u>	PMR:	344,00 €
Vendita all' ingrosso, a pezzo o a collo, di prodotti ortofrutticoli non calibrati				
Pagamento:	Ricorso:	Agenzia Entrate Riscossione	Min: 309,00 €	Max: 1.032,00 €
5	Violazione:	<u>Art. 3 Legge 05.08.1981 n° 441</u>	PMR:	344,00 €
Vendita all' ingrosso, a pezzo o a collo di merci escluse da tali modalità di vendita				
Pagamento:	Ricorso:	Agenzia Entrate Riscossione	Min: 309,00 €	Max: 1.032,00 €
Sono tutti quei prodotti non risultanti dalla "Tabella provinciale degli usi".				
6	Violazione:	<u>Art. 3 Legge 05.08.1981 n° 441</u>	PMR:	344,00 €
Vendita all' ingrosso di merci il cui prezzo è fissato per unità di peso, senza sottrarre la tara				
Pagamento:	Ricorso:	Agenzia Entrate Riscossione	Min: 309,00 €	Max: 1.032,00 €
Nei casi più gravi ricorre la violazione all'art. 515 del Codice Penale.				
7	Violazione:	<u>Art. 3 Legge 05.08.1981 n° 441</u>	PMR:	344,00 €
Omessa indicazione su imballaggi, in vendita all' ingrosso del peso dell'imballaggio relativo allo scostamento max				
Pagamento:	Ricorso:	Agenzia Entrate Riscossione	Min: 309,00 €	Max: 1.032,00 €
Art. 9 D.M. 21/12/84. L'obbligo compete sia al commerciante che al fabbricante degli imballaggi. Lo scostamento è del 15% per il legno e dell'8% per il cartone.				
8	Violazione:	<u>Art. 4 Legge 05.08.1981 n° 441</u>	PMR:	344,00 €
Omessa indicazione su documenti (bollette, ecc.) del peso netto delle merci o del numero dei colli				
Pagamento:	Ricorso:	Agenzia Entrate Riscossione	Min: 309,00 €	Max: 1.032,00 €
Art. 13 D.M. 21/12/84.				

9	Violazione:	Art. 17 D.L.vo 06.09.2005 n° 206	PMR:	1.032,00 €
Omessa indicazione del prezzo per unità di misura dei prodotti esposti per la vendita al pubblico				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €
Sono esclusi i preconfezionati esenti dall'indicazione della quantità netta, quelli venduti dai distrib. autom., i precucinati o preparati, i prodotti di fantasia, i gelati monodose, i preconfez. in gamme di quantita' nominali previste dalle norme vigenti e prodotti non alimentari che possono essere venduti a pezzo o collo.				
10	Violazione:	Art. 472 Codice Penale	PMR:	
Uso e detenzione di misure o pesi contraffatti o alterati o con sigilli rimossi abusivamente				
Pagamento:		Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min: Max:
Reclusione sino a 6 mesi o multa sino a € 516,00 Detenere bilance con scala avanzata oppure con congegni fraudolenti in modo da far apparire un peso maggiorato.				
11	Violazione:	Art. 515 Codice Penale	PMR:	
Consegnare all'acquirente una cosa mobile per quantità diversa da quella dichiarata o pattuita				
Pagamento:		Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min: Max:
Reclusione sino a 2 anni o multa sino a € 2.065,00.				
12	Violazione:	Art. 692 Codice Penale	PMR:	206,00 €
Detenzione e uso di pesi o misure diversi da quelli legali, ovvero senza osservare le prescrizioni di legge				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	PREFETTO	Min: 103,00 € Max: 619,00 €
Depenalizzato ai sensi del D.L.vo n. 507/99 Utilizzare strumenti privi di bollo di prima verificazione; non vidimati; non aggiustati come ordine in seguito a verifica.				
13	Violazione:	Art. 692 Codice Penale	PMR:	206,00 €
Uso di strumenti di misura non conformi, difettosi o inaffidabili				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	PREFETTO	Min: 103,00 € Max: 619,00 €
Depenalizzato dall'art. 55 del D.L.vo 507/99. Fare segnalazione alla C.C.I.A.A. Area Regolazione e Tutela del Mercato- Ufficio Metrico via Camperio n° 1 Milano.				
14	Violazione:	Art. 4 D.M. 21/04/2017 n°93	PMR:	500,00 €
Omessa o ritardata richiesta di verifica periodica di strumenti per pesare a funzionamento non automatico				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni	Min: 500,00 € Max: 1.500,00 €
Sanzione prevista dall'art 13/2° Comma D.L.vo 517/92. La verifica deve essere fatta ogni tre anni anche a cura di laboratori accreditati dalle C.C.I.A.A.				
15	Violazione:	Articolo 8 comma 1 D.M. 21/04/2017 n°93	PMR:	500,00 €
Mancato rispetto degli obblighi previsti per titolari strumenti a funzionamento non automatico				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni	Min: 500,00 € Max: 1.500,00 €
Sanzione prevista dall'art 13/2° Comma D.L.vo 517/92. Il titolare dello strumento di misura deve comunicare inizio/fine/sospensione utilizzo strumento; mantenere e curare integrità di marchi contrassegni sigilli; conservare il libretto metrologico; curare il corretto funzionamento dello strumento e non utilizzarlo se palesemente difettoso/inaffidabile)				

16	Violazione: <u>Art. 4/3° comma D.M. 21/04/2017 n°93</u>	PMR: 500,00 €
Uso di uno strumento di misura non sottoposto alla verifica entro 60 giorni dalla sua prima utilizzazione		
Pagamento: Agenzia Entrate Riscossione Ricorso: C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni Min: 500,00 € Max: 1.500,00 €		
Sanzione prevista art. 13/2° comma D.L.vo 517/92. L'avvenuta verificazione periodica si attesta mediante l'apposizione di un etichetta di colore verde con carattere di stampa nero con annotato l'anno ed il mese di scadenza, di forma quadrata, delle dimensioni per lato di mm. 40. Successivamente la verificazione deve essere effettuata ogni tre anni. La prima verificazione periodica può essere eseguita, se autorizzato, da fabbricante stesso nel luogo di produzione o sul luogo di utilizzazione.		
17	Violazione: <u>Art. 692 Codice Penale in rif. D.L.vo 517/92</u>	PMR: 206,00 €
Non livellare la bilancia mettendo la "BOLLA" in centro		
Pagamento: Agenzia Entrate Riscossione Ricorso: PREFETTO Min: 103,00 € Max: 619,00 €		
LE BILANCE DI ULTIMA GENERAZIONE SONO DOTATE DI AUTOLIVELLAMENTO AUTOMATICO PERANTO NON DEVONO AVERE LA BOLLA. Salvo che non si configuri il reato di cui all'art. 515 del C.P. Depenalizzato ai sensi del D.L.vo n. 507/99. La bilancia deve avere la bolla al centro. La stessa è posizionata usualmente alla base della colonna dello strumento di misura (vedi All. I punto 11 del D.L.vo 517/92).		
18	Violazione: <u>Art. 692 Codice Penale in rif. D.L.vo 517/92</u>	PMR: 206,00 €
Uso di strumenti di misura non dotati di dispositivo sottrattivo della tara		
Pagamento: Agenzia Entrate Riscossione Ricorso: PREFETTO Min: 103,00 € Max: 619,00 €		
Depenalizzato ai sensi del D.L.vo n. 507/99. Sequestro amministrativo della bilancia. Trattasi delle vecchie "stadere". Già previsto anche dal D.M. 21.12.1984.		
19	Violazione: <u>Art. 10 D.M. 21.12.1984</u>	PMR: 172,00 €
Effettuava la vendita a pezzo o a collo di prodotti diversi da quelli previsti dalla normativa		
Pagamento: Agenzia Entrate Riscossione Ricorso: C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni Min: 154,00 € Max: 516,00 €		
Possono essere venduti a pezzo i prodotti ortofrutticoli calibrati o quelli indicati nelle raccolte usi e consuetudini della C.C.I.A.A. Milano. Con la circolare 3082/c del 01/10/1985,del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, viene indicato che anche i prodotti che possono essere venduti a pezzo o a collo, quando non siano venduti con tale modalità devono essere sottoposti a pesatura per poter essere ceduti nel quantitativo richiesto.		
20	Violazione: <u>Art. 9-3°c. D.M. 21.12.1984</u>	PMR: 344,00 €
Vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli utilizzare imballaggi superiori allo scostamento massimo previsto		
Pagamento: Agenzia Entrate Riscossione Ricorso: C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni Min: 309,00 € Max: 1.032,00 €		
Lo scostamento e' del 15% per il legno e dell'8% per il cartone.		
21	Violazione: <u>Art. 8 D.M. 21.12.1984</u>	PMR: 172,00 €
Uso di strumenti metrici di pesature, acquistati dopo il 31.12.1982, non conformi alla classe di precisione		
Pagamento: Agenzia Entrate Riscossione Ricorso: C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni Min: 154,00 € Max: 516,00 €		
Classi di precisione: gr. 5 per ortofrutticoli, pane e cereali; gr. 2 per salumi, carni, formaggi, ecc.; gr. 1 per spezie, tartufi, erbe aromatiche.		
22	Violazione: <u>Art 13/1° comma D.Lvo 29/12/1992 n° 517</u>	PMR: 500,00 €
Commercializzazione di strumenti di misura a funzionamento non automatico privi della marcatura CE		
Pagamento: Agenzia Entrate Riscossione Ricorso: C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni Min: 500,00 € Max: 1.500,00 €		
Tale contestazione deve essere effettuata nei confronti del fabbricante. L'applicazione della sanzione amministrativa va effettuata per ciascuno strumento di misura commercializzato e messo in servizio privo della marcatura CE.		

NORME SANITARIE e DIVIETO di FUMARE

Norme Sanitarie e Legge Regionale 8/2007

È da porre in evidenza che la Legge 283/62, che di fatto è la “madre” delle norme che attengono la disciplina igienica della produzione e della vendita di bevande continua ad essere vigente.

Già a far tempo dal 1° gennaio 2006, con termine differito al 1° gennaio 2007, erano già divenuti applicabili i Regolamenti CE 852 e 853/2004. In particolare l'art. 6 del Regolamento 852/2004 stabilisce l'obbligo per ogni operatore del settore alimentare di notificare all'opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti.

Pertanto la novità era costituita dall'obbligo di Registrazione che doveva ricoprire numerose attività tra le quali:

- ✓ **stabilimento industriale**
- ✓ **laboratorio artigianale con annessa vendita (anche su aree pubbliche)**
- ✓ **ristorazione pubblica**
- ✓ **ristorazione collettiva-assistenziale**
- ✓ **distribuzione all'ingrosso**
- ✓ **commercio in sede fissa**
- ✓ **commercio con strutture mobili su aree pubbliche**
- ✓ **trasporto**

Dalla data di cui sopra però la procedura inerente alla “Notifica di Registrazione” era stata attuata unicamente per le attività di vendita in sede fissa, ivi comprese quelle per la vendita delle carni, per le quali sono ormai consolidate le procedure mediante la presentazione della citata notifica presso il comune.

La Legge Regionale 2 aprile 2007 n° 8, entrata in vigore il 7.4.2007 ha abolito diversi atti autorizzativi tra i quali:

- ✓ **nulla osta per le attività lavorative ed i depositi**
- ✓ **autorizzazioni sanitarie per la vendita dei prodotti fitosanitari**
- ✓ **autorizzazioni sanitarie per la vendita delle carni**
- ✓ **autorizzazioni sanitarie per la produzione degli alimenti**
- ✓ **autorizzazioni sanitarie per il trasporto degli alimenti**

Contestualmente la citata fonte del diritto ha previsto altresì che conseguentemente all'abolizione delle menzionate autorizzazioni o nulla osta, si applichino immediatamente le disposizioni nonché le procedure di registrazione previste dal Regolamento CE n° 852/2004.

La Circolare della Regione Lombardia n° 11/SAN/2007 aveva dato delle ulteriori indicazioni per quanto concerne le modalità applicative della legge ed in particolare ha esplicito che il titolare dell'attività doveva presentare la D.I.A.P., attualmente sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività, allo Sportello Unico per le Attività Produttive oppure agli altri uffici comunali a seconda del tipo di attività che si svolgerà, corredando la stessa di specifiche informazioni.

La circolare in menzione aveva anche precisato anche che la S.C.I.A., corredata da tutte le sue parti ed unitamente alla ricevuta di presentazione al comune, costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività.

Il Decreto Legislativo 6 novembre 2007 (Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare) ha stabilito le sanzioni per le inosservanze alle disposizioni dei regolamenti comunitari tra cui il Reg. CE 852/2004 ed ha abrogato l'art. 2 della Legge 283/62.

Onde meglio evidenziare le modalità operative si prega di attenersi a quanto qui di seguito esplicato:

Attività già in possesso di autorizzazione o nulla osta per le attività produttive ed i depositi o comunque registrati presso l'ATS ai sensi della normativa vigente	Non devono inoltrare la notifica. Il competente Dipartimento di prevenzione dell'ATS provvederà in questi casi alla registrazione d'ufficio sulla base di dati già in proprio possesso.
Nuove attività lavorative o depositi precedentemente soggetti a nulla osta	Devono presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività

Nuove attività precedentemente soggette ad autorizzazione sanitaria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 283/62 per la preparazione degli alimenti o dell'articolo 44 del D.P.R. 327/80 per il trasporto degli alimenti	La relativa domanda, è assimilabile alla notifica di cui al punto precedente che deve essere corredata da tutte le informazioni e presentata nella forma della Segnalazione certificata di Inizio Attività, agli uffici comunali.
---	---

PROCEDURE DI CONTROLLO DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE

GLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE DOVRANNO OPERARE SECONDO LE SEGUENTI FATTISPECIE:

Attività munite di nulla osta igienico sanitario (4.3.1 R.L.I.) oppure di autorizzazione per la sola vendita di carni (art. 29 R.D. 3298/28) senza cottura/girarrosto etc.	Queste attività si ritengono automaticamente registrate.
Attività prive di nulla osta igienico sanitario (ex 4.3.1 R.L.I.) oppure prive di autorizzazione per la vendita di carni (art. 29 R.D. 3298/28) o che hanno ricevuto diniego al rilascio	Violazione art. 6 Regolamento CE 29 aprile 2004 n°852 Sanzione prevista dall'art. 6-3° comma del D.L.vo 193/2007 da Euro 1500,00 a 9000,00 P.M.R. Euro 3000,00
Esercizi commerciali avviati dopo il 31/12/2006 o con subentri dopo tale data in cui si rileva una violazione palese all'art. 4.3.2. R.L.I. (ad es. mancanza di un servizio igienico ad uso esclusivo degli addetti)	Il soggetto che intende aprire una nuova attività o subentrarvi, nella comunicazione di apertura/subentro di esercizio di vicinato o in apposita dichiarazione in caso di medie e grandi strutture di vendita, deve autocertificare che sono stati rispettati i regolamenti igienico sanitari tra cui l'art. 4.3.2. del Regolamento locale d'Igiene. Contestare quindi la violazione all'art. 4.3.2 del Reg. Locale d'Igiene; Provvedere infine ad indagare il soggetto per l'autocertificazione mendace, come già in passato nel caso si accertava la carenza da parte dell'esercente del N.O. igienico sanitario, dandone informazione all'AT.S.
Esercizi commerciali avviati dopo il 31/12/2006 o con subentri dopo tale data in cui si ipotizza una violazione riferita ad una caratteristica strutturale dell'ambiente il cui accertamento comporti il possesso di competenze tecniche proprie del personale ATS (ad es., l'ampiezza dello spazio di vendita o la larghezza degli spazi per la clientela)	Provvedere a comunicare mediante fax all'A.T.S. di riferimento, richiedendo una verifica tecnica che dovrà essere effettuata da parte del personale sanitario entro il termine di 90 gg. al fine di procedere alle eventuali contestazioni previste dalla legge. Peraltra l'ATS valuterà soprattutto le irregolarità edilizie (rapporti aero-illuminati, utilizzo di locali con caratteristiche di anti-igienicità) e circa le modalità di conservazione degli alimenti
Nuove attività lavorative o depositi precedentemente soggetti a nulla osta, messi in essere senza la presentazione della S.C.I.A.	Contestare la violazione all'art. 3.4.1 del Regolamento Locale d'Igiene in quanto il nulla osta è sostituito dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Nuove attività di preparazione di alimenti e bevande	I titolari devono presentare la S.C.I.A. (per nuova apertura) concernente la notifica per la registrazione. Violazione art. 6 Regolamento CE 29 aprile 2004 n°852 Sanzione prevista dall'art. 6-3° comma del D.L.vo 193/2007 da Euro 1500,00 a 9000,00 P.M.R. Euro 3000,00
Utilizzo di un deposito in attività di vendita o somministrazione che non risulta indicato nella planimetria allegata alla notifica ex art. 5 Reg. CE 852/2004	Non necessita di alcuna notifica o comunicazione. Informare la competente A.T.S. mediante fax per le eventuali verifiche
Ampliamento del locale deposito	Non necessita di alcuna notifica o comunicazione. Informare la competente A.T.S. mediante fax per le eventuali verifiche
Locale indicato sulla planimetria come deposito utilizzato invece per la preparazione, vendita o somministrazione	È necessaria la presentazione di una notifica per la modifica della registrazione Violazione art. 6 Regolamento CE 29 aprile 2004 n°852 Sanzione prevista dall'art. 6-3° comma del D.L.vo 193/2007 da Euro 500,00 a 3000,00 P.M.R. Euro 1000,00
Esercizio già registrato che esegue una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti senza comunicare l'aggiornamento all'autorità competente circa eventuali modifiche	Violazione art. 6 Regolamento CE 29 aprile 2004 n°852 Sanzione prevista dall'art. 6-3° comma del D.L.vo 193/2007 da Euro 500,00 a 3000,00 P.M.R. Euro 1000,00
Ampliamento di un'area di vendita o somministrazione rispetto a quanto indicato nella planimetria allegata alla notifica ex art. 6 Reg. CE 852/2004	Non necessita di alcuna notifica o comunicazione. Informare la competente A.T.S. mediante fax per le eventuali verifiche
Attività di vendita di generi alimentari di ortofrutta che effettua la sua attività in diversi Mercati Settimanali Scoperti	È sufficiente un'unica notifica per la registrazione in quanto è soggetta alla registrazione l'attività non il singolo posteggio
Attività di trasporto degli alimenti già autorizzati per il trasporto degli alimenti ex art. 44 del D.P.R. n°327/80	Si intendono automaticamente registrati
Nuove attività di trasporto di alimenti	Sono compresi i trasporti intesi come impresa commerciale che gestisce l'attività di trasporto di alimenti e non più riferiti al singolo automezzo pertanto questa deve provvedere alla S.C.I.A. inerente la notifica per la registrazione dell'impresa indicando gli automezzi Sanzione prevista dall'art. 6-3° comma del D.L.vo 193/2007 da Euro 1500,00 a 9000,00 P.M.R. Euro 3000,00

Aggiunta di un automezzo in un'attività primaria di trasporto alimenti	È sufficiente solo una comunicazione all'A.T. S
Attività di preparazione, somministrazione o vendita di alimenti che utilizzi un furgone per il trasporto di alimenti	Non necessita di alcuna notifica o comunicazione

RESTA SALVA LA VERIFICA DELL'OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO LOCALE D'IGIENE PER QUANTO COMPATIBILI

Vendita degli Occhiali

La vendita diretta al pubblico di occhiali e lenti su misura, protettive e correttive dei difetti visivi, è, per motivi di interesse sanitario e di tutela della salute, riservata agli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico.

L'esitazione deve essere effettuata dall'esercente l'arte sanitaria ausiliaria di ottico, direttamente o sotto il suo diretto controllo.

L'esercente l'attività di ottico, unitamente agli occhiali e lenti, deve consegnare all'utente un attestato sui materiali utilizzati e le loro caratteristiche nonché le istruzioni per l'uso.

È possibile, senza il possesso della qualifica di ottico, la vendita degli occhiali premontati con produzione di tipo industriale, per la correzione del difetto semplice della presbiopia o di lenti a contatto cosmetiche non graduate. Si definiscono premontati gli occhiali incorporanti un paio di lenti monofocali di eguale potere sferico positivo, limitati ad una ben definita gamma di poteri correttivi e il cui montaggio non è stato eseguito su diretta corrispondenza ad una specifica ricetta scritta di un professionista qualificato, aventi, nello specifico, i seguenti requisiti:

- a) montatura: le montature devono essere realizzate in materiale non infiammabile;
- b) lenti: entrambe le lenti monofocali devono avere lo stesso identico potere diottrico, all'interno dei limiti da + 1 a + 3,50 diottrie;
- c) allineamento centri focali: gli occhiali devono avere i centri focali di entrambe le lenti allineati sullo stesso asse.

Sugli occhiali premontati, oltre alla marcatura CE, devono essere indicate, in modo indelebile, le seguenti informazioni minime:

- a) il nome o il marchio del costruttore o del responsabile dell'immissione in commercio;
- b) il potere diottrico espresso in diottrie.

Gli occhiali premontati, per la vendita al pubblico, devono essere accompagnati dalle seguenti indicazioni e istruzioni d'uso:

- a) distanza interpupillare annotata su etichetta o su adesivo applicato sulle lenti o sulla montatura;
- a) **bis** avvertenza riportata su etichetta o adesivo applicato sulle lenti o sulla montatura, indicante la non idoneità del prodotto alla guida ed uso su strada;
- b) avvertenze e precauzioni per l'uso, unite alla confezione di vendita al pubblico, stampate in lingua italiana, come da foglio allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Gli occhiali premontati con le caratteristiche di cui ai commi precedenti possono essere venduti, oltre che negli esercizi commerciali di ottica, anche nelle farmacie e negli esercizi commerciali del settore non alimentare.

I Dispositivi Medici

Tutti i dispositivi medici, ovvero qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento, e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; di studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico; di intervento sul concepimento, il quale prodotto non eserciti l'azione principale, nel o sul corpo umano, cui è destinato, con mezzi farmacologici o immunologici né mediante processo metabolico ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi e tutti gli accessori medici, ovvero i prodotti che, pur non essendo dei dispositivi, siano destinati in modo specifico dal fabbricante ad essere utilizzato con un dispositivo per consentirne l'utilizzazione prevista dal fabbricante stesso, devono recare al momento dell'immissione in commercio una marcatura di conformità CE.

La marcatura di conformità CE, deve essere apposta in maniera visibile, leggibile ed indelebile sui dispositivi medici o sul loro involucro sterile o sulla confezione commerciale, sempre ché ciò sia possibile ed opportuno, e sulle istruzioni per l'uso.

È vietato apporre marchi o iscrizioni che possono indurre terzi in errore riguardo al significato o alla grafica della marcatura di conformità CE.

Divieto di Fumare

L'art. 51 della Legge n° 3 del 16 gennaio 2003, Tutela della salute dei non fumatori, ha **Vietato di Fumare in tutti i locali chiusi ad eccezione di:**

- quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
- quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

I locali riservati ai fumatori devono essere contrassegnati e realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi, dove è **Vietato Fumare**, conformemente alle disposizioni previste dall'Allegato 1 del D.P.C.M. del 23.12.2003, in attuazione dell'art. 51-2° comma della Legge n° 3 del 16 gennaio 2003.

A tal fine devono rispettare i seguenti requisiti strutturali:

- essere delimitati da pareti a tutt'altezza su quattro lati;
- **essere dotati di ingresso con porta a chiusura automatica, abitualmente in posizione di chiusura;**
- Il locale per fumatori non può essere passaggio obbligato per i non fumatori che intendano recarsi ai servizi igienici od in altri locali, pertanto deve essere collocato in modo tale che vi possano accedere unicamente i fumatori o coloro i quali siano consapevoli che tale area è a loro riservata.
- essere forniti di adeguata segnaletica, in particolare da cartelli con l'indicazione luminosa contenente la scritta "**AREA PER FUMATORI**"; devono altresì essere installati altri cartelli luminosi con la dizione "**VIETATO FUMARE PER GUASTO ALL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE**" che si devono accendere automaticamente in caso di mancato o inadeguato funzionamento degli impianti di ventilazione supplementare, determinando la contestuale esclusione della scritta indicativa dell'area riservata;
- la superficie destinata ai fumatori negli esercizi di ristorazione, deve comunque essere inferiore alla metà della superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio (il Ministero della Salute ha precisato che per esercizi di ristorazione si intendono tutti quelli di pubblico ristoro, non già solo i ristoranti o le trattorie così indicati nell'art. 5-1° comma lettera a della Legge n° 287/91);
- l'aria proveniente dai locali per fumatori non è riciclabile, ma deve essere espulsa all'esterno attraverso idonei impianti e funzionali aperture, secondo le leggi in materia;
- la progettazione, l'installazione, la manutenzione ed il collaudo dei sistemi di ventilazione devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza; i soggetti abilitati all'installazione sono tenuti a rilasciare la relativa certificazione tecnica.

Nei locali in cui è **VIETATO FUMARE** si devono installare idonei cartelli con:

- evidenziata la scritta **VIETATO FUMARE**;
- **l'integrazione della prescrizione di legge;**
- **le sanzioni applicabili ai contravventori;**
- i soggetti a cui spetta fare osservare il divieto.



Nelle strutture con più locali, oltre al modello di cartello su indicato, da situare nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza, sono adattabili cartelli con la sola scritta "**VIETATO FUMARE**".

Luoghi ove vige il divieto

Il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in quelli privati che siano aperti al pubblico od a utenti. Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti. La Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004 ha confermato il **DIVIETO DI FUMARE** nei seguenti luoghi: scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione, autoveicoli di proprietà dello stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo di persona, taxi, metropolitane, treni, sale di attesa di aeroporti, stazioni ferroviarie, autotreni e portuali-marittime, biblioteche, musei, pinacoteche. Ha inoltre precisato che le prescrizioni indicate dalla norma giuridica succitata sono applicabili e vincolanti nei bar, ristoranti, circoli privati e tutti i locali di intrattenimento, come le discoteche e quelli assimilati come le palestre, le sale corse, le sale gioco, le sale videogame, le sale Bingo, i cinema e i teatri. In caso di dubbio circa il luogo particolare ove l'eventuale fumatore disattenda il divieto, deve essere valutato nell'ambito del principio che è proibito fumare in tutti i locali chiusi ad eccezione delle abitazioni private e dei locali riservati ai fumatori, se esistenti e purché dotati delle caratteristiche tecniche previste.

Il Ministero della Salute ha indicato che negli alberghi, pensioni ecc. il divieto di fumare si applica negli spazi comuni (reception, bar, sale da pranzo, salotti ecc.), mentre le camere possono essere assimilate alle private abitazioni, ma possono anche essere previste apposite camere per fumatori o non fumatori, secondo le preferenze dei clienti.

Misure a tutela dei minori

L'art. 24 del Decreto Legislativo 6/2016 estende il divieto di fumare, già a sua volta esteso dal comma 1 bis dell'art. 51 della Legge 3/2003, anche alle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri e IRCCS pediatrici e alle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS»

Introduce il comma 1-ter alla norma di cui sopra estendendo il divieto di fumare al conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza.».

Sostituisce l'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità e infanzia, di cui al Regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni, con il seguente:

«Art. 25. - Chiunque vende prodotti del tabacco o sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.

A chiunque vende o somministra ai minori di anni diciotto i prodotti del tabacco o sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 e la sospensione per quindici giorni della licenza all'esercizio dell'attività. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 8.000,00 e la revoca della licenza all'esercizio dell'attività.».

Viene anche sostituito il secondo comma dell'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, e successive dal seguente:

“I distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti del tabacco ovvero sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica contenenti nicotina, dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica dell'acquirente e considerati idonei per la lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione, possono essere sottoposti all'atto dell'installazione e, comunque, devono essere sottoposti periodicamente a verifica effettuata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.”

Le disposizioni di quest'ultima sezione, differentemente a tutte quelle del decreto si applicano a decorrere dal 2 febbraio 2016, mentre per tutte le altre dal 20 maggio 2016.

Di rilievanza anche la modifica apportata dalla Legge 221/2015 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. Questa norma ha introdotto al D.L.vo 152/2006, l'art. 232 bis che prevede il divieto di abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi, per cui è prevista una sanzione edittale da 30,00 a 300,00 euro, con il corrispondente P.M.R. di euro 60,00.

Responsabili dell'osservanza del Divieto di Fumare

Il conduttore dei locali non ha l'obbligo di attrezzare un vano e riservarlo ai fumatori, in quanto è considerata una possibilità offerta dalla normativa nello spirito di comprensione verso i fumatori. **Ha solo l'obbligo di esporre la cartellonistica.**

La Sentenza del T.A.R. Regione Lazio n° 6068 del 1.8.2005 ha annullato la parte della Circolare Ministeriale del 17.12.2004 nella parte riferita all'obbligo dell'esercente di fare rispettare il divieto e di richiamare gli avventori all'osservanza dello stesso nonché di segnalare il fatto alle competenti Autorità.

Ciò in ragione del fatto che una fonte secondaria del diritto non può indicare precetti che la fonte primaria non ha previsto.

Sanzioni

Le sanzioni previste per le violazioni alla normativa inerente il Divieto di Fumare sono previste dall'art. 7 della Legge n° 584 del 11 novembre 1975, così come previsto dall'art. 51-5° comma della Legge n° 3 del 16 gennaio 2003 e con le modalità indicate nell'Accordo sancito nell'ambito della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 16 dicembre 2004 nonché con le ulteriori indicazioni della Circolare interpretativa del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004. L'entità delle sanzioni previste per il Divieto di Fumare è stata aumentata del 10%, a far corso dal 1° gennaio 2005, dall'art. 1-189° comma della Legge n° 311 del 30 dicembre 2004.

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 584/75 il Questore può sospendere l'attività da tre giorni a tre mesi.

In caso di contestazioni a carico dell'esercente o di un suo dipendente di un'attività di pubblico spettacolo, è pertanto necessario notiziare il Questore.

Note Operative

Modalità di accertamento delle infrazioni a carico di:

avventore o frequentatore fumatore:

- ovviamente il trasgressore deve esser colto sul fatto con la sigaretta accesa, a suo carico si contesterà la violazione all'art. 51-1° comma della Legge n° 3 del 16.1.2003, con le sanzioni previste dall'art. 7 della Legge 584/75;
- indicare sul V.D.C. se l'accertamento è d'iniziativa o in seguito a segnalazione del responsabile del controllo sul divieto di fumare;
- in caso di controllo d'iniziativa verificare se il responsabile aveva diffidato il fumatore al rispetto del divieto, eventualmente interpellando il trasgressore stesso e se si era adoperato per segnalare la violazione agli organi competenti.

conduttore o responsabile:

- accertare se presso i locali dell'attività sono esposti i cartelli indicanti il **DIVIETO DI FUMARE** con le informazioni aggiuntive previste;
- verificare se l'eventuale area per fumatori sia conforme a quanto previsto dal D.P.C.M. del 23.12.2003, con la certificazione tecnica dell'impianto di aerazione;
- descrivere la situazione ambientale riscontrata con la specifica del numero dei fumatori e dell'ampiezza dei locali.

Narghilè

Con la [circolare 28/2022](#) l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) ha stabilito che **dal 1° gennaio 2023** per esercitare l'attività di vendita di melassa per **narghilè** e tabacco per **pipa ad acqua** finalizzata al consumo sul posto (i cosiddetti "shisha bar") sarà necessario dotarsi di un patentino speciale che sarà rilasciato dall'Ufficio dei monopoli competente per territorio.

Tali patentini – che potranno essere rilasciati esclusivamente ai Pubblici Esercizi dotati di licenza per la somministrazione di cibi e bevande e a persone che abbiano la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea – avranno **validità biennale** (rinnovabile) e abilitano alla sola ed esclusiva vendita dei prodotti (melassa per narghilè e tabacco per pipa ad acqua) **finalizzata al consumo all’interno dell’esercizio**.

È fatto, quindi, **divieto di vendita per asporto e non è consentito neppure l’asporto della quantità di prodotto residuo di chi abbia precedentemente consumato.**

Con la circolare n° 4/2023 Prot. 82917 del 9 febbraio 2023, dell’amministrazione delle Dogane e Monopoli, viene indicato che “*In via preliminare, si rileva che, salve le specifiche limitazioni discendenti dalla vigente normativa di livello sia nazionale sia locale in tema di divieto di fumo e salvi futuri interventi legislativi, in linea generale risulta consentito fumare in spazi esterni ai locali ed aperti al pubblico.*”

Ne consegue che per poter fumare il narghilè all’interno di pubblici esercizi di somministrazione, l’esercente deve dotare il locale di idonea area per fumatori, esterna o interna, realizzata secondo le indicazioni previste dalla normativa vigente.

Si precisa infine che la melassa per narghilè o tabacco per pipa ad acqua, rientrano nella qualificazione di “altri tabacchi da fumo” (Tabella E) di cui all’articolo 39 bis, comma 1, lettera c), numero 2), del d.lgs. 504/1995.

Inoltre, trattandosi di prodotti soggetti ad accisa, è di tutta evidenza che l’immissione in consumo debba avvenire in base al regime dei depositi fiscali di cui al sopra citato T.U. e la successiva **vendita per il tramite esclusivo delle rivendite e dei patentini** (tabaccherie o depositi autorizzati) in base al disposto dell’articolo 16 della legge n.1293/57 (con esclusione della vendita online).

Si precisa inoltre che tali prodotti, proprio per la loro natura, soggiacciono all’obbligo di apposizione di contrassegno di legittimazione nonché di avvertenze sanitarie di cui al d.lgs. n. 6/2016.

NORME SANITARIE E DIVIETO DI FUMARE

1 Violazione: **Art. 6 Reg. CE. 29.04.2004 n° 852** PMR: **3.000,00 €**

Omessa registrazione all'A.T.S. per i locali adibiti alla preparazione di alimenti e bevande destinate alla somministrazione

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 1.500,00 € Max: 9.000,00 €

Sanzione prevista dall'art. 6-3° comma del D.L.vo 193/2007. A seguito dell'abrogazione dell'art. 2 della Legge 283/62 e dell'abolizione dell'autorizzazione sanitaria già prevista dall'art. 5 della L.R. 8/2007, l'esercente deve presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Si intende la preparazione di qualsiasi alimento, compresi dolci, gelati o che comportino una manipolazione o una cottura, anche parziale.

2 Violazione: **Art. 6 Reg. CE. 29.04.2004 n° 852** PMR: **3.000,00 €**

Omessa registrazione all'A.T.S. per i locali adibiti alla vendita di alimenti

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 1.500,00 € Max: 9.000,00 €

Sanzione prevista dall'art. 6-3° comma del D.L.vo 193/2007. A seguito dell'abrogazione dell'art. 2 della Legge 283/62 e dell'abolizione dell'autorizzazione sanitaria già prevista dall'art. 5 della L.R. 8/2007, l'esercente deve presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Si intende la preparazione di qualsiasi alimento, compresi dolci, gelati o che comportino una manipolazione o una cottura, anche parziale.

3 Violazione: **Art. 6 Reg. CE. 29.04.2004 n° 852** PMR: **3.000,00 €**

Omessa registrazione all'A.T.S. per laboratori di produz. preparaz. confez. depositi di sostanze alimentari

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 1.500,00 € Max: 9.000,00 €

Sanzione prevista dall'art. 6-3° comma del D.L.vo 193/2007. A seguito dell'abrogazione dell'art. 2 della Legge 283/62 e dell'abolizione dell'autorizzazione sanitaria già prevista dall'art. 5 della L.R. 8/2007, l'esercente deve presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività Produttiva.

4 Violazione: **Art. 6 Reg. CE. 29.04.2004 n° 852** PMR: **3.000,00 €**

Omessa registrazione all'A.T.S. per negozio mobile in cui vengono preparati, somministrati o venduti prodotti alimentari

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 1.500,00 € Max: 9.000,00 €

Sanzione prevista dall'art. 6-3° comma del D.L.vo 193/2007. A seguito dell'abrogazione dell'art. 2 della Legge 283/62 e dell'abolizione dell'autorizzazione sanitaria già prevista dall'art. 5 della L.R. 8/2007, l'esercente deve presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività Produttiva.

5 Violazione: **Art. 6 Reg. CE. 29.04.2004 n° 852** PMR: **3.000,00 €**

Omessa registrazione all'A.T.S. per la vendita di prodotti alimentari effettuata tramite distributori automatici in locali dedicati e non dedicati

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 1.500,00 € Max: 9.000,00 €

Sanzione prevista dall'art. 6-3° comma del D.L.vo 193/2007.

6 Violazione: **Art. 6-3° c. D.L.vo 06.11.2007 n° 193** PMR: **1.000,00 €**

Omessa notifica per l'aggiornamento in caso di modifiche della titolarità di un'attività già registrata

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €

In relazione all'art. 6 del reg. CE 852/2004. Si applica nel caso di subingresso per: compravendita, affittanza d'azienda, donazione, successione, fusione, reintestazione o altre cause che modifichano la titolarità dell'esercizio con ad esempio la cessione di quote con modifica della denominazione sociale mentre non è necessaria per il cambio di amministratore (società di capitali), variazione del consiglio di amministrazione (società di capitali) o cessione di quote se non cambia la denominazione della società.

7	Violazione:	<u>Art. 6-3° c. D.L.vo 06.11.2007 n° 193</u>	PMR:	1.000,00 €
Omessa notifica per l'aggiornamento in caso di modifiche di una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di un'attività già registrata				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €
In relazione all'art. 6 del Reg. CE 852/2004. Si applica nel caso di un'attività già registrata che modifichi una delle fasi di produzione, trasformazione o distribuzione senza comunicazione all'autorità competente .				
8	Violazione:	<u>Art 6-3° comma D.L.vo 06/11/2007 n° 193</u>	PMR:	3.000,00 €
Operatore commerciale che prosegue l'attività nonostante la stessa sia stata sospesa da A.T.S.				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: 1.500,00 € Max: 9.000,00 €
Verificare la corretta notifica del provvedimento da parte di A.T.S.				
9	Violazione:	<u>Art. 6-5° c. D.L.vo 06.11.2007 n° 193</u>	PMR:	1.000,00 €
Apparecchiature ed attrezzi che vengono a contatto con gli alimenti non mantenuti efficacemente puliti				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €
INDICARE: In riferimento all'Allegato II Capitolo V comma 1 Reg. CE 852/2004.				
10	Violazione:	<u>Art. 6-5° c. D.L.vo 06.11.2007 n° 193</u>	PMR:	1.000,00 €
Distribuire alimenti ai fini della donazione alimentare senza verificare che non siano dannosi per la salute e che siano adatti al consumo umano				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €
In relazione All'allegato II cap V bis punto 2 regolamento UE 852/2004, introdotto dal regolamento UE 382/2001. Gli operatori del settore alimentare che manipolano gli alimenti devono valutare se gli alimenti non siano dannosi per la salute e siano adatti al consumo umano tenendo conto almeno dei seguenti elementi: il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, assicurandosi che la durata di conservazione residua sia sufficiente per consentire la sicurezza della ridistribuzione e dell'uso da parte del consumatore finale; l'integrità dell'imballaggio, se opportuno; le corrette condizioni di magazzinaggio e trasporto, compresi i requisiti applicabili in materia di temperatura; la data di congelamento; le condizioni organolettiche; la garanzia di rintracciabilità alimentare				
11	Violazione:	<u>Art. 6-5° c. D.L.vo 06.11.2007 n° 193</u>	PMR:	1.000,00 €
Omessa protezione degli alimenti da qualsiasi forma di contaminazione atta a renderli inadatti al consumo umano				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €
INDICARE: In riferimento all'Allegato II Capitolo IX comma 3^ Reg. CE 852/2004. In tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione gli alimenti devono essere protetti da qualsiasi forma di contaminazione atta a renderli inadatti al consumo umano, nocivi per la salute o contaminati in modo tale da non poter essere ragionevolmente consumati in tali condizioni.				
12	Violazione:	<u>Art 6-5° comma D.L.vo 06.11.2007 n° 193</u>	PMR:	1.000,00 €
Utilizzare per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze, veicoli e/o i contenitori che non siano stati puliti e controllati per verificare la presenza di tali sostanze o prodotti				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €
In relazione all'allegato I parte A, sezione II punto 5 bis del regolamento UE 852/2004, modificato dal regolamento UE 382/2021 del 03/02/2021				

13	Violazione:	Art. 6-5° c. D.L.vo 06.11.2007 n° 193	PMR:	1.000,00 €
Mancata rimozione al più presto, dei rifiuti alimentari, dei sottoprodotti non commestibili e degli altri scarti, dai locali ove si trovano gli alimenti				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €
In relazione all'Allegato II Capitolo VI punto 1 del del Regolamento CE 852/2004. I rifiuti alimentari, i sottoprodotti non commestibili e gli altri scarti devono essere rimossi al più presto, per evitare che si accumulino, dai locali in cui si trovano gli alimenti.				
14	Violazione:	Art. 6-5° c. D.L.vo 06.11.2007 n° 193	PMR:	1.000,00 €
Non depositare in contenitori chiudibili i rifiuti alimentari, i sottoprodotti non commestibili e gli altri scarti.				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €
In relazione all'Allegato II Capitolo VI punto 2 del del Regolamento CE 852/2004. I rifiuti alimentari, i sottoprodotti non commestibili e gli altri scarti devono essere depositati in contenitori chiudibili, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di contenitori o sistemi di evacuazione utilizzati sono adatti allo scopo. I contenitori devono essere costruiti in modo adeguato, mantenuti in buone condizioni igieniche, essere facilmente pulibili e, se necessario, disinfeettabili.				
15	Violazione:	Art. 6-5° c. D.L.vo 06.11.2007 n° 193	PMR:	1.000,00 €
Negozi mobile le cui apparecchiature ed attrezzi che vengono a contatto con gli alimenti non sono mantenute in condizioni idonee di pulizia				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €
INDICARE: In riferimento all'Allegato II Capitolo V comma 1 Reg. CE 852/2004.				
16	Violazione:	Art. 6-5° c. D.L.vo 06.11.2007 n° 193	PMR:	1.000,00 €
Negozi mobile sprovvisti di idoneo punto lavamani attrezzato con sapone e con asciugamani monouso				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €
INDICARE: In riferimento all'Allegato II Capitolo III comma 2 lettera a) Reg. CE 852/2004.				
17	Violazione:	Art. 6-5° c. D.L.vo 06.11.2007 n° 193	PMR:	1.000,00 €
Negozi mobile sprovvisti di serbatoio o di una disponibilità di acqua per l'eventuale lavaggio delle stoviglie ed delle attrezzi o prodotti alimentari offerti o somministrati				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €
INDICARE: In riferimento all'Allegato II Capitolo III comma 2 lettera e) Reg. CE 852/2004.				
18	Violazione:	Art. 6-5° c. D.L.vo 06.11.2007 n° 193	PMR:	1.000,00 €
Negozi mobile in cui non viene effettuata la separazione merceologica degli alimenti nonché la fisica separazione tra gli alimenti cotti e quelli crudi				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €
INDICARE: In riferimento all'Allegato II Capitolo IX comma 2 Reg. CE 852/2004.				
19	Violazione:	Art. 6-5° c. D.L.vo 06.11.2007 n° 193	PMR:	1.000,00 €
Negozi mobile in cui non vengono protetti gli alimenti dalle possibili forme di contaminazione				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €
INDICARE: In riferimento all'Allegato II Capitolo IX comma 3 Reg. CE 852/2004.				

20	Violazione:	<u>Art. 6-5° c. D.L.vo 06.11.2007 n° 193</u>	PMR:	1.000,00 €
Negozi mobile sprovvisti delle attrezzature per la conservazione degli alimenti in legame caldo (bagnomaria, piastre ecc.)				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €
INDICARE: In riferimento all'Allegato II Capitolo III comma 2 lettera g) Reg. CE 852/2004.				
21	Violazione:	<u>Art. 6-5° c. D.L.vo 06.11.2007 n° 193</u>	PMR:	1.000,00 €
Negozi mobile sprovvisti delle attrezzature per la conservazione degli alimenti in legame freddo (frigoriferi, banchi refrigerati ecc.)				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €
INDICARE: In riferimento all'Allegato II Capitolo III comma 2 lettera g) Reg. CE 852/2004.				
22	Violazione:	<u>Art. 6-5° c. D.L.vo 06.11.2007 n° 193</u>	PMR:	1.000,00 €
Negozi mobile sprovvisti delle attrezzature per il controllo della temperatura (termometro)				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €
INDICARE: In riferimento all'Allegato II Capitolo III comma 2 lettera g) Reg. CE 852/2004.				
23	Violazione:	<u>Art. 6-6° c. D.L.vo 06.11.2007 n° 193</u>	PMR:	2.000,00 €
Omessa predisposizione del piano delle procedure di "Autocontrollo" basato sui principi dell'HACCP				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: 1.000,00 € Max: 6.000,00 €
Proporre Ricorso a: A.T.S. Competente L'operatore di Polizia Locale non ha competenza per quanto attiene alla verifica delle singole procedure di autocontrollo ma può solo verificare se è stato predisposto il piano. Fare relazione all'A.T.S. competente.				
24	Violazione:	<u>Art. 6-6° c. D.L.vo 06.11.2007 n° 193</u>	PMR:	2.000,00 €
Negozi mobile per il quale non è stato predisposto il piano delle procedure di "Autocontrollo" basato sui principi dell'HACCP				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: 1.000,00 € Max: 6.000,00 €
L'operatore di Polizia Locale non ha competenza per quanto attiene alla verifica delle singole procedure di autocontrollo ma può solo verificare se è stato predisposto il piano. Fare relazione all'A.T.S. competente.				
25	Violazione:	<u>Art. 6-8° c. D.L.vo 06.11.2007 n° 193</u>	PMR:	2.000,00 €
Mancato rispetto delle procedure previste nel piano di "Autocontrollo" basato sui principi dell'HACCP				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: 1.000,00 € Max: 6.000,00 €
Occorre verificare la rispondenza di quanto previsto nel piano delle procedure di autocontrollo e quanto effettivamente messo in atto dall'operatore, tenendo conto che per tutte le attività che trattano alimenti sia preparandoli che meramente rivendendoli in ogni area, pubblica o privata, devono essere redatte le procedure di autocontrollo. Nel caso dell'accertamento del mancato rispetto di una di queste procedure, ricordarsi di indicare compiutamente sul verbale: la procedura prevista (possibilmente quanto realmente scritto) con l'eventuale indicazione del numero di pagina, il capitolo ed il giorno di redazione del piano, nonché trascrivere quello che effettivamente l'esercente ha messo in atto.				
26	Violazione:	<u>Art. 6-8° c. D.L.vo 06.11.2007 n° 193</u>	PMR:	2.000,00 €
Mancato rispetto, in un negozio mobile, delle procedure previste nel piano di "Autocontrollo" basato sui principi dell'HACCP				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: 1.000,00 € Max: 6.000,00 €
Occorre verificare la rispondenza di quanto previsto nel piano delle procedure di autocontrollo e quanto effettivamente messo in atto dall'operatore. Nel caso dell'accertamento del mancato rispetto di una di queste procedure, ricordarsi di indicare compiutamente sul verbale: la procedura prevista (possibilmente quanto realmente scritto) con l'eventuale indicazione del numero di pagina, il capitolo ed il giorno di redazione del piano, nonché trascrivere quello che effettivamente l'esercente ha messo in atto.				

27 Violazione: **Art. 6-5° c. D.L.vo 06.11.2007 n° 193** PMR: **1.000,00 €**

Pulizia personale non idonea (specificare le condizioni di pulizia personale riscontrata)

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €

In relazione all'Allegato II Capitolo VIII punto 1 del del Regolamento CE 852/2004. Ogni persona che lavora in locali per il trattamento di alimenti deve mantenere uno standard elevato di pulizia personale ed indossare indumenti adeguati, puliti e, ove necessario, protettivi.

28 Violazione: **Art. 6-5° c. D.L.vo 06.11.2007 n° 193** PMR: **1.000,00 €**

Indossare indumenti non adeguati, puliti e, ove necessario, protettivi.

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €

In relazione all'Allegato II Capitolo VIII punto 1 del del Regolamento CE 852/2004. Ogni persona che lavora in locali per il trattamento di alimenti deve mantenere uno standard elevato di pulizia personale ed indossare indumenti adeguati, puliti e, ove necessario, protettivi.

29 Violazione: **Art. 5 lettera "B" Legge 30.04.1962 n° 283** PMR:

Detenere sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione nocivo per la salute pubblica

Pagamento: Ricorso: **AUTORITA' GIUDIZIARIA** Min: Max:

Arresto fino ad un anno o ammenda da € 309,00 a € 30.987,00. Sostanze insudicate, invase da parassiti, in stato di alterazione.

30 Violazione: **Art. 5 lettera "D" Legge 30.04.1962 n° 283** PMR:

Detenere sostanze alimentari insudicate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione

Pagamento: Ricorso: **AUTORITA' GIUDIZIARIA** Min: Max:

Arresto fino ad un anno o ammenda da € 309,00 a € 30.987,00. Private anche in parte degli elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualita' inferiore; in cattivo stato di conservazione; con cariche microbiche superiori ai limiti consentiti; illegalmente colorate artificialmente; con aggiunta di additivi non autorizzati; con residui di prodotti usati in agricoltura.

31 Violazione: **Art. 6 Legge 30.04.1962 n° 283** PMR:

Mancata autorizzazione del Ministero Sanità per produzione e commercio di fitofarmaci destinati agli alimentari

Pagamento: Ricorso: **AUTORITA' GIUDIZIARIA** Min: Max:

Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da € 2.582,00 a € 46.481,00.

32 Violazione: **Art. 9 Legge 30.04.1962 n° 283** PMR:

Detenzione e impiego nei laboratori per la manipolazione di alimenti di sostanze non consentite

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 154,00 € Max: 7.746,00 €

Depenalizzato dal D.L.vo N. 507/99. Non ammesso al pagamento in misura ridotta.

33 Violazione: **Art. 10 Legge 30.04.1962 n° 283** PMR:

Impiego di coloranti non autorizzati

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 309,00 € Max: 7.746,00 €

Depenalizzato dal D.L.vo N. 507/99. Non ammesso al pagamento in misura ridotta.

34	Violazione:	<u>Art. 31 D.P.R. 26.03.1980 n° 327</u>	PMR:	258,00 €
Inosservanza dei requisiti prescritti negli esercizi di vendita e somministrazione alimenti e bevande				
	Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente
				Min: Max: 774,00 €
Le sostanze alimentari devono essere adeguatamente conservate: Pasticceria con crema, prodotti di gastronomia, jogurt e latte fresco: +4°C; cibi da consumarsi cotti: +60°C/-65°C; cibi da consumarsi freddi, paste alim. con ripieno: +10°C; Questi criteri valgono anche per la vendita ambulante.				
35	Violazione:	<u>Art. 31 D.P.R. 26.03.1980 n° 327</u>	PMR:	258,00 €
Inosservanza alle norme di conservazione degli alimenti preparati (gastronomia, pasticceria)				
	Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente
				Min: Max: 774,00 €
Alimenti deperibili con salse o pasticceria fresca con creme a non oltre +4°C; alimenti deperibili cotti e paste fresche a non oltre +10°C; alimenti deperibili cotti da consumarsi caldi (Selfe-service) a non meno di +60°C.				
36	Violazione:	<u>Art. 36 D.P.R. 26.03.1980 n° 327</u>	PMR:	258,00 €
Vendita di prodotti in confezioni originali con evidenti segni di alterazione				
	Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente
				Min: Max: 774,00 €
Si applica quando la confezione originale presenta segni di bombatura, gonfiatura ed ammaccatura. (Circolare Ministero della Sanità n° 11 del 7.12.1970).				
37	Violazione:	<u>Art. 440 Codice Penale</u>	PMR:	
Adulterazione e contraffazione delle sostanze alimentari rendendole dannose per la salute				
	Pagamento:		Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA
				Min: Max:
Reclusione da 3 a 10 anni.				
38	Violazione:	<u>Art. 442 Codice Penale</u>	PMR:	
Commercio sostanze alimentari contraffatte o adulterate				
	Pagamento:		Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA
				Min: Max:
Reclusione da 3 a 10 anni.				
39	Violazione:	<u>Art. 444 Codice Penale</u>	PMR:	
Commercio sostanze alimentari nocive e pericolose per la salute				
	Pagamento:		Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA
				Min: Max:
Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa sino a € 51,00 Le sostanze non devono essere contraffatte ne adulterate.				
40	Violazione:	<u>Art. 516 Codice Penale</u>	PMR:	
Vendita di sostanze alimentari non genuine				
	Pagamento:		Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA
				Min: Max:
Reclusione sino a 6 mesi o multa sino a € 1.032,00.				
41	Violazione:	<u>Art. 141 R.D. 27.07.1934 n° 1265</u>	PMR:	2.500,00 €
Esercizio della professione di ausiliario sanitario senza licenza/attestato di abilitazione				
	Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	PREFETTO
				Min: 2.500,00 € Max: 7.500,00 €
Importo della sanzione modificato dalla legge n.3/2018. E' consentita, nelle farmacie, nei negozi di ottica e nei negozi autorizzati a vendere tra l'altro articoli sanitari, la vendita degli occhiali premontati le cui caratteristiche sono descritte nella parte narrativa del prontuario (Vedi D.M. 23.7.1998 modificato dai D.M. 21.12.99 e 26.11.2004).				

42	Violazione: <u>Art. 146 R.D. 27.07.1934 n° 1265</u>	PMR:	
Commercio di sostanze velenose in esercizio non autorizzato			
Pagamento:	Ricorso: AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min:	Max:
Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da € 51,00 a € 516,00.			
43	Violazione: <u>Art. 65 D.L.vo 09.04.2008 n° 81</u>	PMR:	
Adibiva al lavoro locali chiusi sotterranei o semi- sotterranei			
Pagamento:	Ricorso: AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min:	Max:
Sanzione stabilita dall'art. 68 comma 2° del D.L.vo 81/2008. Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da € 1000,00 a € 4.800,00 In deroga al divieto in menzione possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrono particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.			
44	Violazione: <u>Art. 20 regolamento CE 05/04/2017 n°2017/745</u>	PMR:	48.333,33 €
Immissione in commercio, vendita o messa in servizio di dispositivi medici privi di marcatura CE di conformita' o dispositivi privi di attestato di conformita'			
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	Prefetto
Min: 24.200,00 € Max: 145.000,00 €			
Sanzione prevista art 27/21° comma D.L.vo 05/08/2022 n° 137. E' da considerare dispositivo medico, qualunque strumento, apparecchio, impianto, software, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software destinato dal fabbricante ad essere impiegato specificamente con finalita' diagnostiche o terapeutiche e necessario al corretto funzionamento del dispositivo, destinato dal fabbricante ad essere impiegato sull'uomo a fini di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; di studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico; di intervento sul concepimento, il quale prodotto non eserciti l'azione principale, nel o sul corpo umano, cui e' destinato, con mezzi farmacologici o immunologici he' mediante processo metabolico ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi.			
45	Violazione: <u>Art 19 regolamento CE 05/04/2017 n°2017/745</u>	PMR:	40.000,00 €
Immissione sul mercato o messa in servizio di dispositivi medici sprovvisti di attestato di conformità			
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	Prefetto
Min: 26.000,00 € Max: 120.000,00 €			
Sanzione prevista dall'art 27/20° comma D.L.vo 05/08/2022 n° 137. La dichiarazione di conformità UE attesta che le prescrizioni del presente regolamento sono state rispettate in relazione al dispositivo interessato. Il fabbricante aggiorna continuamente la dichiarazione di conformità UE. La dichiarazione di conformità UE riporta come minimo le informazioni di cui all'allegato IV ed è tradotta in una lingua o nelle lingue ufficiali dell'Unione richieste dallo Stato membro nel quale il dispositivo è messo a disposizione.			
46	Violazione: <u>Art. 7 regolamento CE 05/04/2017 n°2017/745</u>	PMR:	3.766,67 €
Inosservanza al divieto di utilizzare forme di pubblicità sui dispositivi medici che inducono terzi in errore riguardo la destinazione d'uso, la sicurezza e le prestazioni del dispositivo			
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	Prefetto
Min: 2.800,00 € Max: 11.300,00 €			
Sanzione prevista dall'art 27/4° comma D.L.vo 05/08/2022 n° 137			
47	Violazione: <u>Art. 51-1° c. Legge 16.01.2003 n° 3</u>	PMR:	55,00 €
Non osservare il "Divieto di fumare nei locali chiusi".			
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente
Min: 27,50 € Max: 275,00 €			
Indicare che il pagamento può essere effettuato soltanto tramite sistema Pago PA. Fornire separatamente modalità di pagamento e ricorso all'uopo predisposte. Sanzione aumentata dall'art. 1-189° comma della Legge n° 311 del 30.12.2004. Tale divieto non sussiste solo nei locali privati non aperti ad utenti o al pubblico e in quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati. L'importo è raddoppiato se la violazione è commessa in presenza di donna in evidente gravidanza o di bambini fino a 12 anni. La superficie riservata ai fumatori deve essere inferiore alla metà della superficie di somministrazione complessiva.			

48 Violazione: **Art. 51-1° c. Legge 16.01.2003 n° 3** PMR: **110,00 €**

Non osservare il "Divieto di fumare nei locali chiusi" in presenza di donne in evidente stato di gravidanza o bambini

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 55,00 € Max: 550,00 €

Indicare che il pagamento può essere effettuato soltanto tramite sistema Pago PA. Fornire separatamente modalità di pagamento e ricorso all'uopo predisposte. I bambini devono essere chiaramente di età inferiore ad anni 12. Sanzione aumentata dall'art. 1-189° comma della Legge n° 311 del 30.12.2004. Tale divieto non sussiste solo nei locali privati non aperti ad utenti o al pubblico e in quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati. L'importo è raddoppiato se la violazione è commessa in presenza di donna in evidente gravidanza o di bambini fino a 12 anni. La superficie riservata ai fumatori deve essere inferiore alla metà della superficie di somministrazione complessiva. Il pagamento delle sanzioni accertate da organi statali è effettuato presso la tesoreria provinciale o tramite bollettino postale intestato alla tesoreria provinciale. In tale caso l'ente preposto alla ricezione del rapporto di cui all'art. 17 della Legge 689/81 è il Prefetto.

49 Violazione: **Art. 51-1°c. bis Legge 3/03 in rel. D.P.C.M. 23.12.03** PMR: **55,00 €**

Fumare pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri e IRCCS pediatrici dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 27,50 € Max: 275,00 €

Norma introdotta dall'art. 24 del D.L.vo 6/2016. Indicare che il pagamento può essere effettuato soltanto tramite sistema Pago PA. Fornire separatamente modalità di pagamento e ricorso all'uopo predisposte. Sanzione prevista dall'art. 7-2° comma- 2° capoverso della Legge n° 584 del 11.11.1975.

50 Violazione: **Art. 51-1°c. bis Legge 3/03 in rel. D.P.C.M. 23.12.03** PMR: **110,00 €**

Fumare nelle pertinenze esterne delle strutture di cui al report precedente, in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di minore di dodici anni

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 55,00 € Max: 550,00 €

Norma introdotta dall'art. 24 del D.L.vo 6/2016 che ha esteso il divieto di fumare anche alle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri e IRCCS pediatrici e alle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS. Indicare che il pagamento può essere effettuato soltanto tramite sistema Pago PA. Fornire separatamente modalità di pagamento e ricorso all'uopo predisposte. Sanzione prevista dall'art. 7-2° comma- 2° capoverso della Legge n° 584 del 11.11.1975.

51 Violazione: **Art. 51-1°c. ter Legge 3/03 in rel. D.P.C.M. 23.12.03** PMR: **55,00 €**

Conducente o passeggero di veicolo che fuma a bordo di autoveicolo, in sosta od in movimento, in presenza di minore di età tra 12 e 18 anni e di donne in stato di gravidanza

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 27,50 € Max: 275,00 €

Norma introdotta dall'art. 24 del D.L.vo 6/2016. Indicare che il pagamento può essere effettuato soltanto tramite sistema Pago PA. Fornire separatamente modalità di pagamento e ricorso all'uopo predisposte. Sanzione prevista dall'art. 7-2° comma- 2° capoverso della Legge n° 584 del 11.11.1975.

52 Violazione: **Art. 51-1°c. ter Legge 3/03 in rel. D.P.C.M. 23.12.03** PMR: **110,00 €**

Conducente o passeggero di veicolo che fuma a bordo di autoveicolo, in sosta od in movimento, in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di minore di dodici anni

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 55,00 € Max: 550,00 €

Norma introdotta dall'art. 24 del D.L.vo 6/2016. Indicare che il pagamento può essere effettuato soltanto tramite sistema Pago PA. Fornire separatamente modalità di pagamento e ricorso all'uopo predisposte. Sanzione prevista dall'art. 7-2° comma- 2° capoverso della Legge n° 584 del 11.11.1975.

53 Violazione: **Art. 232 bis D.L.vo 03.04.2006 n°152** PMR: **100,00 €**

Abbandono di mozziconi di prodotti da fumo sul suolo, nelle acque o negli scarichi

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 60,00 € Max: 300,00 €

Norma modificata dalla Legge 221/2015, sanzione prevista dall'art. 255/1° comma bis D.L.vo 152/2006.

54 Violazione: **Art. 51-2° c. Legge 3/03 in rel. D.P.C.M. 23.12.03** PMR: **440,00 €**

Indicare come "AREA PER FUMATORI", locali non corrispondenti alle caratteristiche previste dal D.P.C.M. 23.12.2003

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 220,00 € Max: 2.200,00 €

Indicare che il pagamento può essere effettuato soltanto tramite sistema Pago PA. Fornire separatamente modalità di pagamento e ricorso all'uopo predisposte. Il D.P.C.M. del 23.12.2003 prevede che i locali devono essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati, essere dotati di ingresso con porta a chiusura automatica, essere forniti di adeguata segnaletica con l'indicazione luminosa contenente la scritta "AREA PER FUMATORI" ed altri cartelli luminosi con la dizione "VIETATO FUMARE PER GUASTO ALL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE", che si devono accendere automaticamente in caso di mancato o inadeguato funzionamento dell'impianto di aereazione, non rappresentare un passaggio obbligato per i non fumatori, verso i servizi igienici oppure agli altri locali vietati ai fumatori ed essere dotati di certificazione tecnica che deve essere tenuta a disposizione delle autorità preposte. Sanzione prevista dall'art. 7-2° comma- 2° capoverso della Legge n° 584 del 11.11.1975. Nel caso di accertamenti esperiti presso attività di Pubblico Spettacolo, fare segnalazione al Questore per l'eventuale applicazione delle sanzioni accessorie.

55 Violazione: **Art. 51-2° c. Legge 3/03 in rel. D.P.C.M. 23.12.03** PMR: **440,00 €**

Omessa esposizione dei cartelli "VIETATO FUMARE" nei locali chiusi ove vige il divieto

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 220,00 € Max: 2.200,00 €

Indicare che il pagamento può essere effettuato soltanto tramite sistema Pago PA. Fornire separatamente modalità di pagamento e ricorso all'uopo predisposte. Il D.P.C.M. del 23.12.2003 prevede che la dovuta dicitura deve essere integrata dalla prescrizione di Legge, dalle sanzioni applicabili ai contravventori ed ai soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto. Nelle strutture con più locali, sono adattabili ulteriori cartelli con la sola scritta "VIETATO FUMARE". Tale obbligo non sussiste nei locali privati non aperti ad utenti o al pubblico e in quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati. La superficie riservata ai fumatori deve essere inferiore alla metà della superficie di somministrazione complessiva. Il pagamento delle sanzioni accertate da organi statali è effettuato presso la tesoreria provinciale o tramite bollettino postale intestato alla tesoreria provinciale. In tale caso l'ente preposto alla ricezione del rapporto di cui all'art. 17 della Legge 689/81 è il Prefetto. Nel caso di accertamenti esperiti presso attività di Pubblico Spettacolo, fare segnalazione al Questore per l'eventuale applicazione delle sanzioni accessorie.

56 Violazione: **Art. 51-2° c. Legge 3/03 in rel. D.P.C.M. 23.12.03** PMR: **440,00 €**

Esposizione dei cartelli "VIETATO FUMARE" nei locali chiusi ove vige il divieto, carenti delle indicazioni necessarie

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 220,00 € Max: 2.200,00 €

Indicare che il pagamento può essere effettuato soltanto tramite sistema Pago PA. Fornire separatamente modalità di pagamento e ricorso all'uopo predisposte. Sanzione aumentata dall'art. 1-189° comma della Legge n° 311 del 30.12.2004. Il D.P.C.M. del 23.12.2003 prevede che la dovuta dicitura deve essere integrata dalla prescrizione di Legge, dalle sanzioni applicabili ai contravventori ed ai soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto. Nelle strutture con più locali, sono adattabili ulteriori cartelli con la sola scritta "VIETATO FUMARE". Tale obbligo non sussiste nei locali privati non aperti ad utenti o al pubblico e in quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati. La superficie riservata ai fumatori deve essere inferiore alla metà della superficie di somministrazione complessiva. Il pagamento delle sanzioni accertate da organi statali è effettuato presso la tesoreria provinciale o tramite bollettino postale intestato alla tesoreria provinciale. In tale caso l'ente preposto alla ricezione del rapporto di cui all'art. 17 della Legge 689/81 è il Prefetto. Nel caso di accertamenti esperiti presso attività di Pubblico Spettacolo, fare segnalazione al Questore per l'eventuale applicazione delle sanzioni accessorie.

57 Violazione: **Art. 51-2° c. Legge 3/03 in rel. D.P.C.M. 23.12.03** PMR: **660,00 €**

Nei locali riservati ai fumatori non tenere gli impianti di condizionamento funzionanti ed in perfetta efficienza

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 330,00 € Max: 3.300,00 €

Indicare che il pagamento può essere effettuato soltanto tramite sistema Pago PA. Fornire separatamente modalità di pagamento e ricorso all'uopo predisposte. Sanzione ulteriormente aumentata dall'art. 1-189° comma della Legge n° 311 del 30.12.2004. Il D.P.C.M. del 23.12.2003 prevede che la dovuta dicitura deve essere integrata dalla prescrizione di Legge, dalle sanzioni applicabili ai contravventori ed ai soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto. Nelle strutture con più locali, sono adattabili ulteriori cartelli con la sola scritta "VIETATO FUMARE". Tale obbligo non sussiste nei locali privati non aperti ad utenti o al pubblico e in quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati. La superficie riservata ai fumatori deve essere inferiore alla metà della superficie di somministrazione complessiva. Il pagamento delle sanzioni accertate da organi statali è effettuato presso la tesoreria provinciale o tramite bollettino postale intestato alla tesoreria provinciale. In tale caso l'ente preposto alla ricezione del rapporto di cui all'art. 17 della Legge 689/81 è il Prefetto. Nel caso di accertamenti esperiti presso attività di Pubblico Spettacolo, fare segnalazione al Questore per l'eventuale applicazione delle sanzioni accessorie.

58	Violazione:	<u>Art. 51-3° c. Legge 3/03 in rel. D.P.C.M. 23.12.03</u>	PMR:	440,00 €
Destinare ai fumatori negli esercizi di ristorazione una superficie di somministrazione prevalente				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: 220,00 € Max: 2.200,00 €

Indicare che il pagamento può essere effettuato soltanto tramite sistema Pago PA. Fornire separatamente modalità di pagamento e ricorso all'uopo predisposte. Per esercizi di "RISTORAZIONE" si intendono integralmente tutti quelli di pubblico ristoro, non quindi solo le trattorie o i ristoranti. Sanzione aumentata dall'art. 1-189° comma della Legge n° 311 del 30.12.2004. Il D.P.C.M. del 23.12.2003 prevede che la superficie riservata ai fumatori deve essere inferiore alla metà della superficie di somministrazione complessiva. Il pagamento delle sanzioni accertate da organi statali è effettuato presso la tesoreria provinciale o tramite bollettino postale intestato alla tesoreria provinciale. In tale caso l'ente preposto alla ricezione del rapporto di cui all'art. 17 della Legge 689/81 è il Prefetto.

59	Violazione:	<u>Art 9-1°comma regolamento per la qualità dell'aria</u>	PMR:	80,00 €
Inosservanza del divieto di fumo negli spazi all'aperto (vedi note)				

Pagamento:	Comune	Ricorso:	Sindaco	Min: 40,00 € Max: 250,00 €
------------	--------	----------	---------	----------------------------

E vietato fumare nelle aree destinate a verde pubblico salvo in luoghi isolati dove sia possibile il rispetto della distanza di 10 metri, nelle aree destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini, presso le fermate dei mezzi pubblici e taxi, fino ad una distanza di 10 metri dalle pensiline, nelle aree cimiteriali, nelle aree per cani, nelle strutture sportive di qualsiasi tipologia. A far tempo dal 01/01/2025, il divieto è esteso a tutte le aree pubbliche salvo in luoghi isolati dove sia possibile il rispetto della distanza di almeno 10 metri da altre persone.

60	Violazione:	<u>Art 16 LEGGE 22 /12/1957 n. 1293</u>	PMR:	
Attività di somministrazione ove viene fornita alla clientela per il consumo sul posto melassa per narghilè sprovvista di patentino speciale				

Pagamento:	Agenzia Dogane e Monopoli	Ricorso:	Agenzia Dogane e Monopoli	Min:	Max:
------------	---------------------------	----------	---------------------------	------	------

Redigere V.d.C. senza cifra. Per i successivi provvedimenti previsti dagli artt 18,34,35 stessa legge, la sanzione viene determinata dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli. Il prodotto fornito alla clientela può anche contenere nicotina.

FARMACIE – AMBULATORI MEDICI

Per **aprire una farmacia** è necessario rispettare una serie di **requisiti personali**, territoriali e societari. Sarà necessario **disporre di partita IVA**, un'operazione che potrà essere effettuata online o rivolgendosi a un consulente esperto.

Si tratta di elementi presenti proprio per il ruolo che svolgono queste attività nella **vendita dei farmaci** e nella **prevenzione e tutela della salute**. Basta considerare che la distribuzione delle farmacie è effettuata in base a un parametro demografico e precisamente una farmacia per ogni 3.271 abitanti.

Oggi, in rapporto alla densità della popolazione italiana, le farmacie sono circa 18.549 di cui 1.656 **comunali e le restanti private**.

Come aprire una farmacia in Italia

Le **opportunità per aprire una farmacia** sono diverse.

Si potrà **subentrare** in una già esistente rilevando la relativa licenza, oppure **acquisire delle quote** in una società che gestisce una farmacia.

Un'altra possibilità è quella di partecipare a un **bando pubblico** e acquisire la gestione di una comunale.

Infine, si avrà l'**opportunità di allestire un nuovo esercizio** in un comune in cui non si è raggiunto il numero di farmacie stabilito in rapporto alla percentuale di abitanti.

Allestire e gestire una farmacia, data la particolare natura di questa attività, sarà necessario conoscere tutte le **normative di riferimento**.

Le leggi che regolano il settore della vendita dei farmaci sono:

- **legge n° 475 del 2 aprile 1968:** prevede le normative di base riguardanti il settore farmaceutico;
- **D.Lgs. numero 362 del 1991:** sono state aggiornate diverse regole riguardanti l'apertura delle farmacie;
- **legge 4 agosto del 2006:** sono presenti una serie di normative con riferimento al rilancio economico e sociale riguardanti anche il settore delle farmacie.
-

Infine, l'ultima normativa, la **legge numero 124/2017**, che ha stabilito delle profonde novità per quanto riguarda le autorizzazioni necessarie e i requisiti per aprire una farmacia. Le regole per questa attività sono molto rigide, dato il fatto che si avrà l'autorizzazione a vendere farmaci e, in quanto titolare di una farmacia, svolgerà un ruolo determinante nella tutela e prevenzione della salute di ogni cittadino italiano.

Vediamo quali sono gli elementi che dovrà considerare:

- requisiti;
- struttura societaria;
- apertura partita IVA;
- autorizzazioni.

Come si fa ad aprire una farmacia? I requisiti

Rispetto all'[apertura di altre attività](#) di vendita, in cui è sufficiente un iter burocratico per la loro apertura, il mondo delle farmacie prevede una **serie di paletti e di limitazioni** sia in ambito societario e personale, sia per ciò che riguarda l'aspetto territoriale.

Per questo, prima di investire anche solo un euro nella creazione di una società o nella ricerca di una farmacia, si dovranno valutare quali sono i requisiti previsti:

- personali;
- territoriali;
- relativi alla forma giuridica della società.

Nella tabella seguente abbiamo riassunto quali sono gli aspetti principali.

Tipologia requisito	Requisiti di legge per aprire una farmacia – legge 124/2017
Requisiti personali	Non è richiesta una laurea in farmacia
Requisiti territoriali	È possibile aprire una farmacia ogni 3.271 abitanti
Requisiti societari	Sarà possibile aprire una ditta individuale, una società o una Cooperativa a responsabilità limitata

La legge 124 del 2017 ha introdotto profondi cambiamenti nel settore farmaceutico offrendo una maggiore opportunità di investimento nelle farmacie. Vediamo quali sono le condizioni necessarie per dedicarti a questa attività.

Per aprire una farmacia serve una laurea?

Posso aprire una farmacia **se non sono un farmacista**? Questa è una delle domande ricorrenti quando ci si avvicina al settore. Per rispondere al quesito, una precisazione è d'obbligo.

Prima della legge 124/2017, per aprire una farmacia era necessario che l'attività venisse svolta solo da persone che disponevano di una laurea in farmacia. In particolare, una società doveva essere composta da:

- almeno un soggetto iscritto all'albo dei farmacisti;
- da soggetti che avessero vinto un concorso nel settore farmaceutico;
- da praticanti con almeno due anni di attività nel settore.

Quindi, in un modo o nell'altro la compagine sociale di una farmacia era composta solo da farmacisti.

Con la nuova normativa i requisiti personali sono cambiati. Infatti, si potrà **aprire una farmacia anche senza laurea**, creandola ex novo, entrando a far parte di una società o acquisendone una già esistente.

Se non si dispone del titolo di farmacista, dovrà essere nominato un *responsabile della farmacia* o anche definito il *direttore della farmacia*, iscritto all'Albo dei Farmacisti dopo aver superato l'esame di abilitazione. Questo fattore ha cambiato anche la composizione societaria, dato che una farmacia potrà essere gestita da soli imprenditori che vogliono puntare su questo settore. Infine, potrai essere socio anche di più farmacie.

Al fine di limitare eventuali monopoli sui farmaci o contrasti etici sono previste però delle **incompatibilità**. Ecco quelle da considerare:

- non potrai essere socio di una farmacia se svolgi altre attività nell'ambito della produzione dei farmaci;
- le società che gestiscono farmacie non possono detenere più del 20% di quelle esistenti su un territorio regionale;
- se svolgi la **professione di medico** non potrai essere socio di una farmacia, dato che è considerato incompatibile;
- non potrai essere socio di una farmacia, e direttore, o collaboratore, di un ulteriore esercizio collegato alla vendita dei farmaci.

Dove aprire una farmacia

Questo principio vale per l'allestimento di una farmacia, ma dovranno essere considerati anche i **requisiti territoriali previsti dalla legge**.

In base ad essi deve essere presente al massimo una farmacia per ogni **3.271 abitanti**.

Nel caso in cui vi sia ancora un numero di esercizi ridotto rispetto quanto stabilito, si dovrà attendere un eventuale bando in Gazzetta Ufficiale per l'attribuzione di una licenza e successivamente iniziare l'iter burocratico per le relative autorizzazioni.

Invece, se è possibile aprire un nuovo esercizio, l'alternativa sarà quella di acquisire una licenza di una farmacia già esistente o di una comunale.

Le tipologie di società

La legge 124/2017 ha portato profondi cambiamenti anche per quanto concerne l'aspetto societario, offrendo nuove soluzioni.

Oggi è possibile aprire una farmacia nelle seguenti forme:

- ditta individuale;
- società di persone o di capitali;
- cooperativa sociale a responsabilità limitata.

Per tutte le tipologie di società, vale la regola in base alla quale basterà nominare un **direttore della farmacia** che abbia l'iscrizione all'Albo dei Farmacisti, se non si possiede questo requisito.

Prima della legge 124/2017	Dopo la legge 124/2017
Obbligo di laurea in farmacia	Si Può aprire una farmacia senza laurea specifica
Non erano ammessi soci di capitali	Si ha l'opportunità di essere socio in più farmacie
La compagine sociale doveva essere composta solo da farmacisti	Si può entrare a far parte di una farmacia anche acquisendo quote come società
Limite territoriale	Rimane la limitazione delle licenze

Cosa serve per aprire una farmacia: autorizzazione e licenze

Vediamo qual è l'iter burocratico da seguire. Ecco cosa si deve ottenere:

- licenza;
- codice tracciabilità del farmaco;
- dichiarazione di inizio attività;
- autorizzazione dell'ASL.

La licenza per la farmacia

Cos'è la licenza di una farmacia? È un documento che ti autorizza ad aprire un esercizio per la vendita di farmaci in un preciso comune. Non si deve confondere con la dichiarazione di inizio attività fatta al comune di appartenenza, ma la concessione sanitaria sarà rilasciata dall'ASL di competenza. Come fare per ottenerla? Avrai due possibilità:

- richiedere una **nuova licenza**;
- subentrare in una già **esistente**.

Nel primo caso, si dovrà verificare se vi è una zona vacante nella tua regione in poter aprire una farmacia, in base al requisito di territorialità che abbiamo indicato prima. Si potrà controllare sulla Gazzetta Ufficiale la presenza di un **eventuale bando** per l'assegnazione delle zone di riferimento. L'altra soluzione è quella di **acquistare la licenza** di una farmacia già presente sul territorio.

Il codice di tracciabilità del farmaco

In base all'art 71 del D.P.R 445/2000 e successive modifiche, dovrai ottenere il **codice di tracciabilità del farmaco**.

Questo è un numero identificativo univoco che viene assegnato direttamente dal Ministero della Salute. Può essere richiesto come titolare della Farmacia solo dopo aver ottenuto la licenza e l'autorizzazione da parte dell'ASL, per l'agibilità dei locali. A cosa serve questo codice unico? Avrà la funzione di identificare quale farmacia ha venduto il farmaco, indispensabile per verificare se quel particolare prodotto richiedeva specifiche prescrizioni mediche.

La procedura di richiesta è stata semplificata, dato che è sufficiente accedere al portale del **Ministero delle Salute** e scaricare l'apposito modulo riguardante il codice di attribuzione del farmaco.

A questo punto bisognerà:

- compilare il modulo;
- allegare copia del documento di identità del legale rappresentante;
- avere la documentazione di autorizzazione dell'attività.

Tutta la documentazione potrà essere inviata via PEC oppure direttamente e online.

L'autorizzazione ASL per aprire una farmacia

L'autorizzazione ASL è un **nulla osta** in base alla quale il locale, in cui viene svolta l'attività di vendita dei farmaci, è considerato sicuro e abilitato al pubblico.

È importante precisare che ogni **comune** richiede delle specifiche per quanto riguarda l'autorizzazione sanitaria. Per questo può essere utile controllare, presso l'ufficio competente, la documentazione da consegnare o velocizzare il processo rivolgendosi a un consulente.

La dichiarazione di inizio attività

Per iniziare l'attività di farmacia, l'ultimo passo da compiere è quello di effettuare la **dichiarazione di inizio attività**.

Aprire una farmacia: comunale o privata?

A questo punto è utile precisare la differenza tra **farmacia privata** e **quella comunale**. Oggi sul territorio nazionale sono circa 1.600 quelle che vengono definite con questo termine mentre il numero di quelle private si aggira sui 16.000 esercizi.

Cosa significa **aprire una farmacia comunale**? Sono esercizi che vengono **allestiti dal Comune** rappresentato dal sindaco. Sarà quindi l'ente a gestire direttamente la licenza.

Questo potrà essere fatto in diversi modi:

- direttamente dal Comune inserendo persone che hanno superato un concorso pubblico;
- con delega a un ASL del territorio con la presenza di un farmacista iscritto all'Albo;
- tramite consorzi comunali;
- con affidamento a una società come può essere la tua, previa gara di appalto.

Una possibilità da considerare è anche quella di scegliere di [aprire una parafarmacia](#), un'attività commerciale da cui è possibile acquistare prodotti da banco e parafarmaci. Le procedure da seguire sono molto simili a quelle per l'apertura di una farmacia.

Aprire una farmacia online: è possibile?

La pandemia e lo sviluppo degli e-commerce hanno portato l'attenzione su questo quesito. Rispondiamo subito che **oggi è possibile vendere farmaci online**, ma con alcune limitazioni.

Infatti, se si ha una licenza per la farmacia, potrai puntare nel creare un e-commerce.

Basta considerare che si potranno vendere anche altri prodotti collegati alla salute e al benessere, in base alla tipologia di codice ATECO che è stata attivata.

Quali sono i farmaci che posso essere venduti online? Vediamo quali sono quelli previsti per una farmacia tradizionale:

- **farmaci che richiedono prescrizione medica**: sono quelli che puoi rilasciare solo previa ricetta;
- **prodotti OTC**: sono definiti, *over the counter* o farmaci da banco e sono quelli che possono essere venduti senza ricetta;
- **farmaci SOP**: sono quelli che non prevedono prescrizione medica.

Con una farmacia online potrai vendere solo i **farmaci da banco o quelli SOP**, senza prescrizione. Un settore che comunque comprende un vasto numero di prodotti che incide per il 40% sul fatturato di una farmacia: dagli antinfiammatori agli articoli omeopatici, fino agli integratori.

AMBULATORI MEDICI

Studio medico o ambulatorio?

Che differenza c'è tra uno studio medico e un ambulatorio? Sono la stessa cosa? Hanno bisogno delle stesse autorizzazioni?

Generalmente si definiscono **ambulatori** quelle strutture nelle quali:

- si praticano attività diagnostiche o terapeutiche di particolare complessità invasive e semi-invasive in anestesia topica, locale, loco regionale
- vi sia utilizzo di apparecchiature elettromedicali che comportano rischi per la salute del paziente, quali: apparecchiature radiologiche o con sorgenti radioattive, apparecchi elettromedicali di classe IIB e III, laser (classi 3R, 3B e 4, ai sensi della norma CEI EN 60825-1)
- vi siano procedure diagnostiche o terapeutiche complesse e/o rischiose che prevedono l'intervento contemporaneo di più operatori o endoscopie e utilizzo di metodiche invasive o semi-invasive
- vi sia attività esclusivamente o prevalentemente di diagnostica strumentale

Rivestono inoltre status di ambulatorio:

- le strutture sanitarie che fanno capo a società
- le strutture sanitarie in cui prevale l'aspetto organizzativo sul semplice atto professionale

Per l'apertura di ambulatori, così come per l'apertura di case o istituti di cura medico-chirurgica, è necessaria la speciale autorizzazione del sindaco di cui all'art. **193 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265** (testo unico delle leggi sanitarie).

Non è richiesta, invece, la speciale autorizzazione del sindaco per l'apertura di **uno studio medico**, dovendosi qualificare come tale il locale adibito al solo esercizio dell'attività professionale di uno o più medici, **senza alcuna finalità terapeutica**.

In Italia, le norme alle quali fare riferimento se si vuole aprire un poliambulatorio sono due in particolare:

- il **decreto legislativo num. 517 del 1993**
- il **numero 229 del 1999**

Bisogna tener presente, inoltre, che la competenza in ambito sanitario fa capo alla Regione, per cui è necessario informarsi di volta in volta presso le ASL locali rispetto a eventuali norme o ulteriori requisiti specifici.

Queste leggi e le integrazioni successive stabiliscono i requisiti necessari perché un medico sia abilitato ad aprire un poliambulatorio. Ossia:

- essere iscritto all'Ordine dei Medici
- avere un indirizzo di posta elettronica certificata e averlo comunicato all'Ordine dei Medici
- possedere una partita Iva
- essere regolarmente iscritto alla cassa di previdenza dei medici (Enpam)

Presenta una segnalazione Certificata di Inizio Attività alla ATS (SCIA)

L'**art. 15 comma 1 della legge regionale 23/2015** stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria è rilasciata dalla ATS ed è richiesta solo per le Strutture sanitarie di ricovero e cura, i centri di procreazione medicalmente assistita e per la residenzialità psichiatrica.

Tutte le altre Strutture sanitarie **devono presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività all'ATS**. Sono pertanto soggette a SCIA le strutture ambulatoriali ed odontoiatriche definite come Attività Odontoiatriche Monospecialistiche (AOM).

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) deve essere presentata **anche nei casi di ampliamento e di trasformazione**.

- Per **ampliamento** si deve intendere l'attivazione (aggiunta) di funzioni sanitarie precedentemente non

svolte (es: nuova specialità). La struttura che richiede l'ampliamento deve essere già in possesso di titolo autorizzativo o equivalente per l'esercizio dell'attività. Le AOM non possono presentare istanze di ampliamento.

- Per **trasformazione** si intende la modifica delle funzioni sanitarie già autorizzate (es. da specialistica ambulatoriale a diagnostica per immagini) o il cambio d'uso di edifici o di parti di essi (con o senza interventi edili), destinati a ospitare nuove funzioni sanitarie (es. acquisizione di nuovi locali precedentemente non adibiti ad attività ambulatoriale).

Non configura invece una trasformazione il caso in cui vengano apportate modifiche alla destinazione d'uso dei locali precedentemente utilizzati per scopi sanitari. In quest'ultimo caso dovrà essere inviata una comunicazione con presentazione di planimetrie aggiornate allo stato di fatto e dovranno essere aggiornate le certificazioni di conformità elettrica, soprattutto se vengono destinati ad attività sanitaria locali che prima non lo erano.

Non sono soggetti a presentazione di SCIA:

- gli adeguamenti in materia di sicurezza
- gli adeguamenti ai requisiti strutturali e tecnologici generali
- gli adeguamenti ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi specifici

Tali interventi dovranno, comunque, essere oggetto di comunicazione preventiva corredata dalla documentazione attestante gli adeguamenti in atto (planimetria, relazione tecnica e relazione sanitaria).

Non sono oggetto di SCIA e neppure comunicazione preventiva, gli interventi di manutenzione ordinaria che non vadano ad incidere sui requisiti specifici.

Requisiti dell'ambulatorio medico

I locali dovranno essere conformi ai regolamenti edilizi e di igiene, al **DPR 14.01.1997**, al **D.M. 236 del 14/06/1989** e al **DDG n. 8100 del 17.05.2004**:

- **Sala attesa:** superficie minima 9 mq (8 mq solo per la città di Milano); rapporto aeroilluminante naturale di 1/8 (1/10 solo per la città di Milano) eventualmente integrabile con impianto di condizionamento secondo i parametri dettati dai Regolamenti di Igiene e UNI 10339. Pavimento in materiale lavabile e disinfectabile. Pareti lavabili fino ad altezza di m. 1,80;
- **Ambulatorio:** superficie minima 9 mq (8 mq solo per la città di Milano), le pareti del locale devono essere lavabili e disinfectabili fino a 1,8 metri da terra, pavimento in materiale lavabile e disinfectabile; rapporto aeroilluminante naturale di 1/8 (1/10 solo per la città di Milano) eventualmente integrabile con impianto di condizionamento secondo i parametri dettati dai Regolamenti di Igiene e UNI 10339; deve essere presente un lavabo con rubinetteria a comando non manuale, dotazione di sapone liquido e asciugamani monouso. Lo sguscio (raccordo del battiscopa al pavimento) seppur consigliato, non è obbligatoriamente richiesto;

Nei casi particolari di suddivisione di spazi mediante pareti di altezza non superiore ai 2/3 dell'altezza del locale occorre che sia verificata la presenza delle seguenti superfici:

- riuniti in batteria per odontoiatria pediatrica: 7.5 mq
- terapie fisiche a paziente seduto: 2.00 mq
- terapie fisiche a paziente allettato: 5.00 mq

Deve essere sempre assicurata la privacy del paziente

- L'ambulatorio, ove necessario, deve avere uno spazio per **consentire al paziente di spogliarsi**: è sufficiente un arredo anche di tipo mobile (come ad es. paravento)
- La **sterilizzazione** deve essere svolta, preferibilmente, in apposito vano anche cieco di opportuna superficie atta a contenere la strumentazione e la fruibilità dell'operatore purché sia dotato di lavabo e aspirazione forzata dell'aria regolamentare
- Ad eccezione del bagno per disabili, i servizi igienici devono essere disimpegnati rispetto ad altri locali con permanenza di persone

- Per il personale sanitario dovrà essere previsto anche un idoneo locale spogliatoio
- Gli ambulatori, gli uffici, le reception e le sale d'attesa, di regola, devono essere dotati di illuminazione naturale diretta; in caso di impossibilità tecnica è ammessa l'illuminazione artificiale. L'aerazione potrà essere di tipo naturale o artificiale come previsto dai regolamenti di igiene e dalle **norme UNI 10339**; per i bagni e gli antibagni (con lavabo) è sufficiente l'aspirazione forzata dell'aria regolamentare come pure per gli spogliatoi e i vani per la sterilizzazione; le sale di attesa possono essere illuminate artificialmente
- Gli ambulatori devono essere accessibili ai portatori di handicap
- Ogni ambulatorio deve essere dotato di attrezzature e farmaci per la gestione dell'emergenza
- Devono essere soddisfatte tutte le norme vigenti in materia di prevenzione antincendio o antinfortunistica, di igiene del lavoro e di tutela contro i rischi di radiazioni ionizzanti, nonché le **norme UNI-CEI 64-8/7/V2** (impianti elettrici)
- Devono essere **previsti spazi** per le attività amministrative, per il deposito del materiale pulito e per lo sporco, uno spazio per il deposito delle attrezzature e delle strumentazioni

FARMACIE - AMBULATORI MEDICI

1	Violazione:	Art. 1 Legge 02.04.1968 n° 475	PMR:	
Apertura di una farmacia senza l'autorizzazione della Giunta Regionale				
Pagamento:	Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min:	Max:
Arresto sino a 1 mese e ammenda da € 2.582,00 a € 5.164,00 sanzione art. 3 legge 362/91.				
2	Violazione:	Art. 11 Legge 02.04.1968 n° 475	PMR:	
Affidare la conduzione temporanea di una farmacia ad altra persona che non sia un farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti				
Pagamento:	Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min:	Max:
Arresto sino a 1 mese e ammenda da € 2.582,00 a € 5.164,00 sanzione art. 3 legge 362/91. L'unità sanitaria locale competente per territorio autorizzata, a seguito di motivata domanda del titolare della farmacia, la sostituzione temporanea con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti nella conduzione professionale della farmacia: a) per infermità; b) per gravi motivi di famiglia; c) per gravidanza, parto ed allattamento, nei termini e con le condizioni di cui alle norme sulla tutela della maternità; d) a seguito di adozione di minori e di affidamento familiare per i nove mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia; e) per servizio militare; f) per chiamata a funzioni pubbliche elettive o per incarichi sindacali eletti a livello nazionale; g) per ferie.				
3	Violazione:	Art. 5-2° c. D.L. 04.07.2006 n° 223	PMR:	
Effettuare la vendita di farmaci da banco o di automedicazione senza la presenza e con l'assistenza personale e diretta di un farmacista abilitato				
Pagamento:	Ricorso:		Min:	Max:
Fare segnalazione all'Agenzia Provinciale del farmaco. Convertito in legge dalla L. 248/2006, gli esercizi commerciali di vicinato, le medie e le grandi strutture di vendita, previa comunicazione al Ministero della Salute e alla regione ove ha sede l'esercizio commerciale, possono effettuare l'attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica. Questi farmaci sono quei medicinali che, per la loro composizione ed il loro obiettivo terapeutico, sono concepiti e realizzati per essere utilizzati senza l'intervento di un medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza del corso del trattamento. Per automedicazione si intende la decisione autonoma da parte del paziente di assumere sostanze farmacologiche per trattare disturbi di lieve entità e sono facilmente riconoscibili per comune esperienza del paziente stesso. La vendita deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto ALLA PRESENZA E CON L'ASSISTENZA PERSONALE E DIRETTA AL CLIENTE di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato purchè lo stesso sia espresso in maniera chiara e leggibile.				
4	Violazione:	Art. 5-2° c. D.L. 04.07.2006 n° 223	PMR:	
Effettuare concorsi, operazioni a premio o mediante vendita sottocosto aventi ad oggetto farmaci				
Pagamento:	Ricorso:		Min:	Max:
Fare segnalazione all'Agenzia Provinciale del farmaco.				
5	Violazione:	Art. 122 R.D. 27.07.1934 n° 1265	PMR:	102,00 €
Vendita di medicinali a dosi o forma di medicamento non nelle farmacie				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: 51,00 € Max: 516,00 €
6	Violazione:	Art. 125 R.D. 27.07.1934 n° 1265	PMR:	
Vendita al pubblico di specialità medicinali a prezzo diverso da quello indicato sull'etichetta				
Pagamento:	Ricorso:		Min:	Max:
Non contestare, ma relazionare l'Ufficio Farmaceutico Provinciale.				

7	Violazione: <u>Art. 141 R.D. 27.07.1934 n° 1265</u>	PMR: 2.500,00 €
Esercizio della professione di ausiliario sanitario senza licenza o attestato di abilitazione		
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso: PREFETTO Min: 2.500,00 € Max: 7.500,00 €
Importo della sanzione modificato dalla Legge n.3/2018. E' consentita, nelle farmacie, nei negozi di ottica e nei negozi autorizzati a vendere tra l'altro articoli sanitari, la vendita di occhiali premontati con produzione di tipo industriale per la correzione del difetto semplice della presbiopia. Entrambe le lenti devono essere monofocali ed avere identico potere diottrico che non superi le 3,50 diottrie e devono riportare l'indicazione della non idoneità del prodotto alla guida ed uso su strada (Vedi D.M. 26.11.2004).		
8	Violazione: <u>Art. 173 R.D. 27.07.1934 n° 1265</u>	PMR:
Commercio sotto qualsiasi forma di campioni di medicinali		
Pagamento:		Ricorso: Min: Max:
Non contestare, ma relazionare l'Ufficio Farmaceutico Provinciale.		
9	Violazione: <u>Art. 254 R.D. 27.07.1934 n° 1265</u>	PMR: 60,00 €
Omessa denuncia da parte di un medico di malattia diffusiva o infettiva		
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso: A.T.S. Competente Min: 30,00 € Max: 516,00 €
10	Violazione: <u>Art. 264-1° c. R.D. 27.07.1934 n° 1265</u>	PMR: 20,00 €
Omessa denuncia al Sindaco da parte di veterinari o proprietari di animali di malattie infettive o diffuse		
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso: A.T.S. Competente Min: 10,00 € Max: 103,00 €
11	Violazione: <u>Art. 264-3° c. R.D. 27.07.1934 n° 1265</u>	PMR: 860,67 €
Inosservanza a ordinanze sindacali mirate ad evitare la diffusione di malattie infettive animali all'uomo		
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso: A.T.S. Competente Min: 516,00 € Max: 2.582,00 €
Salvo l'applicazione dell'art. 500 Codice Penale.		
12	Violazione: <u>Art. 443 Codice Penale</u>	PMR:
Commercio di medicinali guasti o imperfetti o scaduti		
Pagamento:		Ricorso: AUTORITA' GIUDIZIARIA Min: Max:
Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa sino a € 103,00.		
13	Violazione: <u>Art. 6 D.L.vo 24.04.2006 n° 219</u>	PMR:
Immissione in commercio di medicinali senza avere ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC)		
Pagamento:		Ricorso: Autorità Giudiziaria Min: Max:
Sanzione prevista dall'art. 147/2° c. del D.L.vo 219/06, arresto sino a un anno e con l'ammenda da Euro 2000,00 a 10000,00. La stessa sanzione si applica per i medicinali per i quali l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.		
14	Violazione: <u>Art. 147-3°c. D.L.vo 24.04.2006 n° 219</u>	PMR: 3.333,33 €
Farmacista che vende o detiene per la vendita medicinali per le quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio		
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso: A.T.S. Competente Min: 5.000,00 € Max: 10.000,00 €
La sanzione prevista è quella dell'ammenda, attualmente depenalizzata dalla legge n. 8/2016, mentre rimane invariata la sospensione dell'esercizio sino ad un mese, pertanto provvedere alla segnalazione.		

15 Violazione: **Art. 148-7°c. D.L.vo 24.04.2006 n° 219** PMR: **[Yellow]**

Farmacista che omette di apporre il timbro sulla ricetta medica all'atto di vendita del prodotto

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 200,00 € Max: 1.200,00 €

La ripetibilità della vendita è consentita per un periodo NON superiore ai 6 mesi dalla data di compilazione della ricetta e la medesima ricetta può essere utilizzata al massimo 10 volte. Il farmacista deve apporre un timbro sulla ricetta ogni volta che il cliente ne fa uso. NON CONTESTARE LA VIOLAZIONE, ma relazionare l'Ufficio provinciale dell'AIFA.

16 Violazione: **Art. 148-7°c. D.L.vo 24.04.2006 n° 219** PMR: **[Yellow]**

Farmacista che vende medicinali senza presentazione di ricetta medica quando questa sia prevista

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 300,00 € Max: 1.800,00 €

I farmaci per cui è prevista la ricetta medica sono quelli indicati all'art. 88 del D.to L.vo 219/2006. Quando siano medicinali inclusi nell'art. 89 la sanzione è da Euro 500,00 a 3000,00. NON CONTESTARE LA VIOLAZIONE, ma relazionare l'Ufficio provinciale dell'AIFA.

ETICHETTATURA E IMBALLAGGI

CODICE DEL CONSUMO (ETICHETTATURA DEI PRODOTTI NON ALIMENTARI)

Decreto Legislativo n° 206 del 06.09.2005

Il D.L.vo n° 206 del 6.9.2005, "Codice del Consumo", che ha abrogato la Legge n° 126 del 10/4/1991, obbliga chi commercializza prodotti nel territorio nazionale ad apporre sulle confezioni poste in commercio o sulle etichette **nel momento in cui sono poste in vendita al consumatore** (non durante le fasi precedenti quali trasporto, immagazzinamento) delle informazioni chiaramente visibili ed **in lingua italiana**.

Queste possono essere anche riportate su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.

Il contenuto minimo delle informazioni debbono almeno essere relative:

- A) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
- B) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nella U.E;
- C) al paese di origine se situato fuori dalla U.E.
- D) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
- E) ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
- F) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso ove utili ai fini di fruizione o sicurezza del prodotto.

Qualora le indicazioni siano rese in più lingue, i caratteri di visibilità e leggibilità in lingua italiana non devono essere inferiori a quelli delle altre lingue; sono tuttavia consentite espressioni non in lingua italiana di uso comune.

E' vietato il commercio sul territorio nazionale che non riporti le informazioni di cui sopra.

Sono esclusi dall'applicazione del Decreto i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali in recepimento.

Per i prodotti oggetto di disposizioni in materia di informazione al consumatore, le norme di cui sopra si applicano per gli aspetti che non sono disciplinati dalle singole normative.

Le sanzioni

L'art. 11 del D.L.vo 206/2005 prevede il **divieto di commercializzazione** sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti il contenuto minimo delle informazioni, chiaramente visibili e leggibili di cui agli artt. 6, 7 e 9 del Decreto stesso.

L'art. 12 stabilisce una sanzione amministrativa da Euro 516,00 a Euro 25.823,00, (**P.M.R. euro 1032,00**) determinando l'entità della sanzione, facendo riferimento in ogni singolo caso, al prezzo di listino di ciascun prodotto e dal numero delle unità poste in vendita. Pertanto sarà necessario indicare in modo chiaro sull'eventuale verbale di contestazione questi due elementi per consentire all'Ufficio della Camera di Commercio della Provincia in cui vi è la residenza o la sede legale del professionista, di determinare l'entità della successiva ordinanza ingiunzione.

ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Regolamento (UE) 1169/2011

In data 13 dicembre 2014 è divenuto applicativo il Regolamento (UE) n. 1169/2011, per le disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti.

Con il Regolamento viene operato un complesso riassetto della normativa previgente e consolidato in un unico testo le precedenti norme di carattere generale sulla pubblicità, sull'etichettatura, sull'indicazione degli allergeni e sull'etichettatura nutrizionale. Infatti, a partire dal 13 dicembre 2014 sono abrogate sei direttive ed un regolamento,

nonché vengono modificati il Regolamento (CE) n. 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ed il Regolamento (CE) n. 1925/2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti.

Con l'entrata in vigore del Decreto legislativo 15 Dicembre 2017 n° 231, vengono stabilite le sanzioni relative al succitato Regolamento (UE); le disposizioni non armonizzate dal Regolamento o che rientrano nelle materie la cui disciplina è stata espressamente demandata agli Stati membri, vengono comprese nella disciplina sanzionatoria dello stesso decreto che, inoltre, abroga completamente il Decreto Legislativo 109/92.

L'art. 9 del Regolamento 1169/2011 prevede che conformemente agli articoli da 10 a 35 e fatte salve le eccezioni previste nel capo inerente i requisiti generali relativi all'informazione sugli alimenti e le responsabilità degli operatori del settore alimentare (OSA), sono obbligatorie le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione dell'alimento;
- b) l'elenco degli ingredienti;
- c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi **allergie o intolleranze** usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
- d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
- e) la quantità netta dell'alimento;
- f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
- g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego;
- h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 1;
- i) il paese d'origine o il luogo di provenienza ove previsto all'articolo 26;
- j) le istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento;
- k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
- l) una dichiarazione nutrizionale.

Le indicazioni di cui sopra devono espresse mediante parole e numeri. Fatto salve le forme e le espressioni delle informazioni supplementari, esse possono in aggiunta essere espresse attraverso pittogrammi o simboli.

Le informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati (preconfezionati) devono apparire direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta.

Per quanto attiene la denominazione dell'alimento, questa è la sua denominazione legale.

In mancanza di questa, la denominazione dell'alimento è la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, deve essere fornita una denominazione descrittiva. La denominazione dell'alimento non può essere sostituita con una denominazione protetta come proprietà intellettuale, marchio di fabbrica o denominazione di fantasia.

L'elenco degli ingredienti deve recare un'intestazione o deve essere preceduto da un'adeguata indicazione che consiste nella parola «ingredienti» o la comprende. L'elenco deve comprendere tutti gli ingredienti dell'alimento, in ordine decrescente di peso, così come registrati al momento del loro uso nella fabbricazione dell'alimento.

Per i seguenti alimenti **non** è richiesto un elenco degli ingredienti:

- a) gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi;
- b) le acque gassificate dalla cui descrizione risulti tale caratteristica;
- c) gli aceti di fermentazione provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base, purché non siano stati aggiunti altri ingredienti;
- d) i formaggi, il burro, il latte e le creme di latte fermentati, purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai prodotti derivati dal latte, gli enzimi alimentari e le colture di microrganismi necessari alla fabbricazione o ingredienti diversi dal sale necessario alla fabbricazione di formaggi che non siano freschi o fusi;
- e) alimenti che comprendono un solo ingrediente a condizione che la denominazione dell'alimento:
 - i) sia identica alla denominazione dell'ingrediente; oppure
 - ii) consenta di determinare chiaramente la natura dell'ingrediente.

E' opportuno evidenziare che le informazioni previste all'art. 9 paragrafo 1 lettera c) ovvero, qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico o derivato da una sostanza o un prodotto che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata, devono figurare nell'elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell'elenco delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze; nonché la denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell'allegato II deve essere evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo.

L'indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti utilizzati nella fabbricazione o nelle preparazione di un alimento è richiesta quando tale ingrediente o categoria di ingredienti figura nella denominazione dell'alimento o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore; è evidenziato nell'etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica o è essenziale per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto.

Per gli alimenti che richiedono condizioni particolari di conservazione e/o d'uso, tali condizioni devono essere indicate e per consentire una conservazione o un uso adeguato degli alimenti dopo l'apertura della confezione, devono essere indicate le condizioni di conservazione e/o il periodo di consumo, se del caso.

L'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria:

- a) nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza;
- b) per le carni dei codici della nomenclatura combinata (NC) elencati all'allegato XI. L'applicazione della presente lettera è soggetta all'adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 8.

Quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario deve essere indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario oppure il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell'alimento.

Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta, è obbligatoria la fornitura delle indicazioni relative a qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione.

La fornitura di altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 non è obbligatoria, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro elementi.

Vi sono delle indicazioni obbligatorie che devono accompagnare la denominazione dell'alimento quando questo ha subito uno specifico trattamento, ovvero questa deve comprendere od essere accompagnata da un'indicazione dello stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito (ad esempio «*in polvere*», «*ricongelato*», «*lioofilizzato*», «*surgelato*», «*concentrato*», «*affumicato*»), nel caso in cui l'omissione di tale informazione potrebbe indurre in errore l'acquirente.

Nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti decongelati, la denominazione dell'alimento deve essere accompagnata dalla designazione «*decongelato*».

Tale obbligo non si applica agli ingredienti presenti nel prodotto finale, agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione ed agli alimenti sui quali lo scongelamento non produce effetti negativi in termini di sicurezza o qualità.

Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2014 che non soddisfano i requisiti del Regolamento (UE) 1169/2011, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

TUTTE LE INFORMAZIONI RIPORTATE IN ETICHETTA O FORNITE SEPARATAMENTE, DEVONO ESSERE IN LINGUA ITALIANA

Termine minimo di conservazione(TMC) Data di scadenza Data di congelamento

Nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico che potrebbero pertanto costituire, dopo un breve periodo, un pericolo immediato per la salute umana, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza. Successivamente alla data di scadenza un alimento è considerato a rischio a norma dell'articolo 14, paragrafi da 2 a 5, del Regolamento (CE) n. 178/2002.

Il termine minimo di conservazione è indicato come segue: la data è preceduta dalle espressioni:

- «*da consumarsi preferibilmente entro il ...*» quando la data comporta l'indicazione del giorno,
- «*da consumarsi preferibilmente entro fine ...*», negli altri casi.

Le suddette espressioni devono essere accompagnate dalla data stessa, oppure dall'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichetta.

Ove necessario, tali indicazioni devono essere completate da una descrizione delle modalità di conservazione che devono essere garantite per il mantenimento del prodotto per il periodo specificato.

La data comprende, nell'ordine e in forma chiara, il giorno, il mese ed eventualmente l'anno. Tuttavia, per gli alimenti

- conservabili per meno di tre mesi, è sufficiente l'indicazione del giorno e del mese,

- conservabili per più di tre mesi ma non oltre diciotto mesi, è sufficiente l'indicazione del mese e dell'anno,
- conservabili per più di diciotto mesi, è sufficiente l'indicazione dell'anno;

Fatte salve le disposizioni dell'Unione che prescrivono altre indicazioni di data, **l'indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta nei casi:**

- degli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi; questa deroga non si applica ai semi germinali e prodotti analoghi quali i germogli di leguminose,
- dei vini, vini liquorosi, vini spumanti, vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti a base di frutta diversa dall'uva, nonché delle bevande del codice NC 2206 00 ottenute da uva o mosto di uva,
- delle bevande con un contenuto di alcol pari o superiore al 10 % in volume,
- dei prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le ventiquattro ore successive alla fabbricazione.
- degli aceti,
- del sale da cucina,
- degli zuccheri allo stato solido,
- dei prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri aromatizzati e/o colorati,
- delle gomme da masticare e prodotti analoghi.

La data di scadenza deve essere preceduta dai termini «da consumare entro ...» seguita:

- dalla data stessa, oppure
- dall'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichetta.

Tali indicazioni sono seguite dalla descrizione delle condizioni di conservazione da rispettare; la data comprende, nell'ordine e in forma chiara, il giorno, il mese ed eventualmente l'anno e deve essere indicata su ogni singola porzione preconfezionata.

La data di congelamento o la data di primo congelamento della carne, preparazioni a base di carne e prodotti non trasformati a base di pesce congelati deve essere indicata preceduta dall'espressione «**Congelato il ...»;** Le espressioni di cui sopra devono essere accompagnate dalla data stessa, oppure dall'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichetta. Questa deve comprendere, nell'ordine e in forma chiara, il giorno, il mese e l'anno.

Decreto Legislativo 231/2017

Come detto in precedenza, in data 13 dicembre 2014 è divenuto applicativo il regolamento (UE) n. 1169/2011, per le disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti mentre troverà applicazione dal 13 dicembre 2016, per quanto riguarda le disposizioni sull'etichettatura nutrizionale. Con il Regolamento viene operato un complesso riassetto della normativa previgente e vengono comprese in un unico testo le norme di carattere generale sulla pubblicità, sull'etichettatura, sull'indicazione degli allergeni e sull'etichettatura nutrizionale. Infatti, a partire dal 13 dicembre 2014 sono abrogate sei direttive ed un regolamento e vengono modificati il regolamento (CE) n. 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ed il regolamento (CE) n. 1925/2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti.

Ciò premesso, vista la circolare esplicativa rilasciata dal Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari in data 8 maggio 2018 che fornisce ulteriori chiarimenti in merito all'applicazione del D.L.vo 231/17, emergono ulteriori considerazioni in merito al regime sanzionatorio da applicare.

In particolare, Nel titolo I del decreto viene riportata la definizione di **“soggetto responsabile”**; il medesimo articolo inoltre individua un unico soggetto responsabile delle informazioni sugli alimenti riportate in etichetta, laddove il D. Lgs. n. 109/92 ne individuava uno da indicare facoltativamente fra il fabbricante, il confezionatore o il venditore dell'alimento.

Il soggetto responsabile è l'operatore del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore avente sede nel

territorio dell'Unione.

A queste figure, l'art. 2 del decreto ha aggiunto anche l'operatore del settore alimentare il cui nome/ragione sociale sia riportato in un marchio depositato o registrato: di conseguenza, l'identificazione del soggetto responsabile delle informazioni può essere effettuata anche tramite un marchio, regolarmente depositato o registrato presso gli uffici competenti, che contenga il nome o la ragione sociale dell'interessato. Va precisato, a tal ultimo riguardo, che per "nome" non si intende esclusivamente la denominazione dell'azienda interessata, ma anche un'indicazione o un marchio di fantasia che risulti comunque associato al responsabile.

L'articolo 3 del decreto legislativo, reca la sanzione per le violazioni delle pratiche leali di informazione di cui all'articolo 7 del regolamento. Si ritiene, tuttavia, opportuno evidenziare che la sanzione prevista da questo articolo deve essere irrogata anche nel caso in cui le informazioni sugli alimenti non siano riportate in lingua italiana, per i prodotti esposti al consumatore finale, considerato il chiaro richiamo all'art. 7 del regolamento (violazione delle pratiche leali di d'informazione), che al paragrafo 2 prevede espressamente che «Le informazioni sugli alimenti sono precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore», nonché tenuto conto della disposizione di cui all'art. 15 del medesimo regolamento, secondo cui «le informazioni obbligatorie sugli alimenti appaiono in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali l'alimento è commercializzato».

La stessa circolare, precisa anche la procedura per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni. La competenza all'irrogazione delle sanzioni è attribuita all'ICQRF (articolo 26). Con decreto prot. n. 3091 dell'1 marzo 2018, l'irrogazione delle sanzioni previste dal decreto è stata delegata ai Direttori degli Uffici territoriali in relazione alla rispettiva circoscrizione di competenza. Il **PAGAMENTO** delle sanzioni va effettuato mediante versamento in Tesoreria o mediante bonifico bancario/postale **IBAN IT66O 01000 03245 139017247414** sul Capitolo n. 2474, articolo 14 (di nuova istituzione) intitolato **"Entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231"**. Per le spese di notifica/procedimento/analisi, si utilizzerà il consueto modello F23 con il codice tributo 948T (per le violazioni accertate in Provincia di Milano).

RICORSO entro 30 giorni ICQRF Lombardia Via Pitteri 110 - 20134 Milano per le violazioni accertate in Provincia di Milano.

Per tutte le violazioni sono applicabili l'istituto della **diffida** (si ricorda che per l'applicazione della diffida sono necessari i seguenti presupposti: violazione accertata per la prima volta, illecito sanabile con un'opera successiva di regolarizzazione, **irrogazione della sola sanzione amministrativa pecunaria**), qualora ne ricorrono le condizioni, e la riduzione del 30% per il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione dell'illecito.

All'atto pratico, qualora durante l'atto ispettivo si dovessero ritrovare in deposito, quindi non ancora posti in vendita, con numero di lotto differente da quelli esitati sugli scaffali, prodotti alimentari con etichettatura non conforme, si deve redigere verbale di diffida, il cui modello può essere ricavato dal sito:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7926>

e diffidare il trasgressore dal porre in vendita i prodotti sino all'apposizione di etichette conformi o altro provvedimento si voglia adottare (distruzione, restituzione al fornitore etc.).

La circolare summenzionata inoltre, prevede regimi sanzionatori differenti tra imprese "normali" e microimprese.

La stessa circolare, definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone E realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EURO.

Si fa notare che le due condizioni suddette (numero dipendenti e fatturato) **devono essere entrambe presenti nella valutazione di una microimpresa**. In caso contrario, si considera una impresa "normale".

In caso di violazioni commesse da imprese aventi i requisiti della microimpresa di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, l'articolo 27, comma 3, dispone la riduzione sino ad un terzo della sanzione amministrativa prevista.

Quindi nel caso della mancata indicazione della lingua italiana in etichetta, la violazione prevista è quella dell'articolo 15 del Regolamento (UE) 1169/2011 in relazione all'articolo 7 dello stesso regolamento e sanzione prevista dall'articolo 3 del D. L.vo 231/2017:

Sanzione da € 3000 a € 24000 P.M.R. € 6000,00 se pagata entro 5 giorni € 4200,00

Nel caso si tratti di una **microimpresa** si applica 1/3 del pagamento in misura ridotta, quindi

P.M.R. € 2000,00 se pagata entro 5 giorni € 1400,00

A complicare la vita, la circolare in narrativa prevede che - già in sede di programmazione dell'attività di controllo – gli organi accertatori verifichino l'eventuale appartenenza alla citata categoria delle imprese sulle quali prevedono di svolgere le proprie ispezioni: in tal modo sarà possibile applicare a tali imprese la prescritta riduzione già in fase di contestazione e di concessione della facoltà del pagamento in misura ridotta della sanzione.

Quindi, si dovrebbe prevedere una certa programmazione degli interventi, con l'espletamento a monte di tutti gli accertamenti relativi per individuare una microimpresa, e, una volta accertata la sussistenza di entrambi i citati requisiti, l'organo accertatore procederà, dapprima, alla rideterminazione della sanzione pecuniaria riducendola ad un terzo dell'importo edittale previsto; successivamente, sull'importo rideterminato, applicherà le disposizioni in tema di pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689/81 ed all'art. 1, comma 4, della legge n. 116/2014.

Allo stato attuale, non ci è possibile programmare con anticipo gli interventi ne tanto meno effettuare accertamenti di carattere fiscale/tributario sulle imprese, avendo accesso telematico al solo terminale della Camera di Commercio, dal quale si possono ricavare informazioni parziali.

Quindi, tenuto conto delle direttive indicate dalla circolare in menzione, nonché delle risultanze dell'incontro tenuto con personale dell'ICQRF, si propone di adottare la seguente linea operativa.

La maggior parte delle attività che operano sul territorio del Comune di Milano, nella fattispecie negozi etnici ed attività artigiane e di somministrazione, attività che nella stragrande maggioranza dei casi sono gestite da cittadini extracomunitari, **verranno considerate microimprese**, pertanto si procederà al contesto indicando entrambe le cifre sul verbale di contestazione, quella ridotta di 1/3 e quella scontata del 30 %, indicando nelle note che sono stati effettuati gli accertamenti dai quali emerge che si tratta di microimpresa.

Qualora sia necessario porre in vincolo dei prodotti, redigere verbale di sequestro amministrativo indicando il numero del Verbale di contestazione.

Non potendo garantire una corretta conservazione dei prodotti e visti gli spazi esigui a disposizione, si è inoltre deciso che i prodotti posti sotto sequestro saranno distrutti trascorsi i 20 giorni previsti dall'istituto della diffida, pertanto si provvederà ad informare verbalmente la parte e si indicherà nelle note del verbale di sequestro che **“trascorsi 20 giorni senza che la parte regolarizzi l'etichettatura dei prodotti posti sotto sequestro, si procederà d'ufficio alla loro distruzione”**

Nel caso ci si trovi davanti ad attività di cui non si è certi rientrino in tale tipologia, qualora sia necessario porre in vincolo dei prodotti, redigere verbale di sequestro amministrativo senza indicare il numero di Verbale di contestazione, descrivendo accuratamente la sanzione violata.

Sarà possibile effettuare gli opportuni accertamenti in ufficio e successivamente provvedere alla notifica del verbale di contestazione con la cifra esatta ed indicando ora e data del sequestro.

I NUOVI ALIMENTI – NOVEL FOOD

Dal 1° gennaio 2018, il **Regolamento (UE) 2015/2283** sui nuovi alimenti (novel food), è entrato in vigore, abrogando il precedente Regolamento (CE) 258/97.

Nel nuovo regolamento, come già nel precedente, si intendono per **novel food** tutti quei prodotti e sostanze alimentari privi di storia di consumo “significativo” al 15 maggio 1997 in UE, e che, quindi, devono sottostare ad

un'autorizzazione, per valutarne la loro sicurezza, prima della loro immissione in commercio.

Una delle novità del Regolamento (UE) 2015/2283 è la centralizzazione della [richiesta di autorizzazione](#), che deve essere presentata direttamente alla Commissione europea, attraverso un sistema online, anziché ad uno degli Stati membri come avveniva con il precedente regolamento. La richiesta, preparata conformemente alle linee guida pubblicate dall'autorità per la sicurezza alimentare ([EFSA](#) - European Food Safety Authority), deve contenere i dati scientifici a supporto della sicurezza della sostanza oggetto della domanda di autorizzazione.

L'accertamento della sicurezza viene fatto dall'EFSA. La Commissione rilascia l'autorizzazione attraverso l'inserimento del "novel food autorizzato" nell'elenco dell'Unione (Union list) insieme a tutte le specifiche previste, incluse le eventuali tipologie alimentari in cui può essere contenuto, le dosi e altre caratteristiche.

Il regolamento si applica anche agli alimenti privi di consumo in UE ma già in commercio al di fuori dell'UE.

Qualora, però, un alimento derivato dalla produzione primaria abbia fatto registrare una storia sicura e comprovata di consumo in un paese extra UE, il nuovo regolamento prevede una procedura agevolata per l'immissione sul mercato dell'Unione di "alimenti tradizionali da Paesi terzi". La richiesta, anche in questo caso redatta secondo le linee guida specifiche dell'EFSA, va presentata alla Commissione corredata dei dati sulla sicurezza d'uso nel paese di provenienza.

Il regolamento esclude dal suo campo di applicazione gli aromi, gli additivi e i solventi di estrazione già disciplinati da norme specifiche.

Un'ulteriore novità introdotta dall'art.4 del Regolamento 2015/2283 è la procedura di determinazione dello status di nuovo alimento, le cui modalità di esecuzione sono state definite dal [Regolamento \(UE\) 2018/456](#).

Attraverso questa procedura gli operatori del settore alimentare verificano se l'alimento che intendono immettere sul mercato dell'Unione è o meno un novel food, inviando una richiesta ad uno degli Stati Membri, secondo quanto definito, appunto, nel Regolamento 2018/456, e fornendo tutte le informazioni richieste.

Sulla Gazzetta Ufficiale n° 302 del 29/12/2023, sono stati pubblicati 4 decreti del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (del 06/04/2023), relativi a 4 tipi di insetti (larva di tenebrio, polvere di acheta domesticus, verme della farina minore, locusta migratoria). Vengono evidenziate le informazioni da fornire in etichetta, disponendo che siano evidenziate le probabili reazioni allergiche che tali prodotti possono indurre, bene indicata la presenza all'interno del prodotto e che lo stesso non può essere assunto da persone minori di 18 anni.

Viene altresì disposta la vendita di tali prodotti in compatti separati dagli altri alimenti ed evidenziati da apposita cartellonistica.

Le sanzioni sono quelle previste dal D.L.vo 15 dicembre 2017 n° 231

LA TRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

Il Regolamento (CE) 28 gennaio 2002 n. 178, del Parlamento europeo e del Consiglio, oltre a istituire l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissare procedure nel campo della sicurezza alimentare, stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare.

Nello specifico, l'articolo 18 del citato regolamento introduce nel diritto alimentare europeo una prescrizione generale, la «**rintracciabilità**» di tutti gli alimenti e mangimi.

Difatti l'art. 18 del Regolamento CE 178/2002 stabilisce che è disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.

Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.

A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo.

Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese

alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.

Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche.

Narrato quanto è previsto dalla norma in argomento è importante evincere quali siano gli obblighi a carico degli OSA, in particolare il secondo comma dell'art. 18 stabilisce un primo obbligo, a carico di tutti i soggetti obbligati: ***quello cioè di essere in grado di individuare i propri fornitori di materie prime, vale a dire chi abbia fornito cosa.***

Nota essenziale è che all'operatore non viene richiesto di risalire all'origine della materia prima, ma semplicemente di individuare il soggetto che gli ha fornito la stessa: ***soggetto che potrebbe essere, ad esempio, un imprenditore agricolo, un centro di raccolta, un'industria di prima trasformazione, ma anche un commerciante, un broker, un importatore.***

Difatti il regolamento non prescrive agli operatori l'adozione di specifici mezzi (es. criteri di archiviazione delle fatture commerciali, strumenti elettronici, codici a barre, etc.) in quanto gli strumenti di raccolta e custodia delle predette informazioni sono rimessi alle responsabili scelte organizzative dei soggetti obbligati.

L'obbligo viene invece espresso in termini di risultato: i soggetti obbligati, a prescindere dalle procedure adottate, devono essere in grado di fornire alle autorità competenti (autorità sanitarie e di controllo), su richiesta, le informazioni essenziali in merito ai loro approvvigionamenti: nominativo e recapito del fornitore; natura del bene ricevuto.

Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti (comma 3). Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.

Inoltre, il terzo comma dell'articolo 18 definisce un secondo obbligo, a carico dei soggetti obbligati: essere in grado di individuare gli operatori economici a cui hanno consegnato i propri prodotti, ***vale a dire: chi ha ricevuto quali prodotti.***

Più precisamente, all'operatore viene richiesto di individuare il proprio cliente diretto, ***con esclusione del consumatore finale***: non viene invece prescritto di conoscere le successive fasi di trasformazione/commercializzazione del proprio prodotto sino alla vendita e/o somministrazione finale.

Anche questo obbligo è espresso in termini di risultato: i soggetti obbligati devono essere in grado di fornire, su richiesta, alle autorità competenti le informazioni essenziali circa le loro vendite di prodotti: nominativo e recapito dell'acquirente (***escluso il consumatore***) e natura dei prodotti venduti.

In conclusione, gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche.

Prodotti Ittici

Il giorno 13 dicembre 2014 è entrato in vigore il Regolamento CE 1379/2013 il quale prevede al Capitolo IV le informazioni che devono essere date ai consumatori, differenziandole tra quelle obbligatorie e quelle facoltative.

Pertanto i prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'allegato I del regolamento commercializzati nell'Unione, indipendentemente dall'origine e dal loro metodo di commercializzazione, possono essere offerti per la vendita al consumatore finale o a una collettività solo a condizione che un contrassegno o un'etichettatura adeguati indichino:

- a) la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico;
- b) il metodo di produzione, in particolare mediante i termini: "...pescato..." o "...pescato in acque dolci..." o "...allevato...",
- c) la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato e la categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci, come previsto nella prima colonna dell'allegato III del presente regolamento;
- d) se il prodotto è stato scongelato;
- e) il termine minimo di conservazione, se appropriato.

Una importante modifica, rispetto alla previgente normativa consiste essenzialmente nell'obbligo di indicare specificatamente il luogo di cattura o di allevamento ed anche la categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura.

Per quanto interessa il luogo di cattura non è più sufficiente indicare la zona FAO (ad esempio la FAO 37 per il Mare Mediterraneo) ma in maniera più specifica il mare in cui il prodotto è stato pescato o dove è stato allevato, al fine di dare una maggiore conoscenza al consumatore delle informazioni previste.

Pertanto l'indicazione della zona di cattura o di produzione dovrà recare:

- nel caso di prodotti della pesca catturati in mare, la denominazione scritta della sottozona o divisione compresa nelle zone di pesca della FAO, nonché la denominazione di tale zona espressa in termini comprensibili per il consumatore, oppure una carta o un pittogramma indicante detta zona o, a titolo di deroga da tale requisito, per i prodotti della pesca catturati in acque diverse dall'Atlantico nord-orientale (zona di pesca FAO 27) e dal Mediterraneo e dal Mar Nero (zona di pesca FAO 37), la denominazione della zona di pesca FAO;
- nel caso di prodotti della pesca catturati in acque dolci, la menzione del corpo idrico di origine dello Stato membro o del paese terzo di origine del prodotto;
- nel caso di prodotti dell'acquacoltura, la menzione dello Stato membro o del paese terzo in cui il prodotto ha raggiunto oltre la metà del suo peso finale o è rimasto oltre la metà del periodo di allevamento o, nel caso di molluschi e crostacei, è stato sottoposto alla fase finale del processo di allevamento o di coltura per almeno sei mesi.

Per esemplificazione si dovrà indicare non più la zona FAO, come riportata nella tabella che segue, ma il mare corrispondente:

Mare	Zone FAO
Mare Artico	n. 18
Atlantico nord-occidentale	n. 21
Atlantico nord-orientale	n. 27
Mar Baltico	n. 27. III.d
Atlantico centro-occidentale	n. 31
Atlantico centro-orientale	n. 34
Atlantico sud-occidentale	n. 41
Atlantico sud-orientale	n. 47
Mar Mediterraneo	n. 37,1, 37,2 e 37,3
Mar Nero	n. 37,4
Oceano Indiano	n. 51 e 57
Oceano Pacifico	n. 61, 67, 71, 77, 81 e 87
Atlantico	n. 48, 58 e 88

La Circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n°m 0025798 del 12.12.2014, indica anche i mari e le relative eventuali sottozone.

Per il Mar Mediterraneo deve essere indicato altresì la sotto zona (***Mediterraneo Centrale*** o ***Mediterraneo Occidentale***) e può essere indicata **anche una ulteriore definizione dell'area in questione** in termini comprensibili per il consumatore come ad esempio:

- Prodotto pescato al largo di Chioggia
- Mediterraneo Centrale
- Mare Adriatico.

Per quanto riguarda invece la categoria di attrezzi della pesca, la stessa si riferisce non al prodotto allevato o preallevato in acquacoltura, ma al pescato; questi si suddividono in:

- sciabiche;
- reti da traino;
- reti da imbrocco e reti analoghe;
- reti da ciruizione e reti da raccolta;
- ami e palangari;
- draghe;
- nasse e trappole.

Non deve essere indicato se il prodotto è stato scongelato per quanto attiene:

- a) gli ingredienti presenti nel prodotto finito;
- b) gli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione;
- c) **i prodotti della pesca e dell'acquacoltura precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria,**
- d) conformemente all'allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- e) i prodotti della pesca e dell'acquacoltura che sono stati scongelati prima di essere sottoposti ad affumicatura, salatura, cottura, marinatura, essiccatore o ad una combinazione di uno di questi processi.

In aggiunta alle informazioni obbligatorie sopra indicate, possono essere fornite su base volontaria, delle informazioni a condizione che siano chiare e inequivocabili riferite a:

- a) la data di cattura dei prodotti della pesca o della raccolta dei prodotti dell'acquacoltura;
- b) la data dello sbarco dei prodotti della pesca o informazioni riguardanti il porto di sbarco dei prodotti;
- c) informazioni più dettagliate sul tipo di attrezzi da pesca ai sensi della seconda colonna dell'allegato III;
- d) nel caso di prodotti della pesca catturati in mare, informazioni sullo Stato di bandiera del peschereccio che ha catturato tali prodotti;
- e) informazioni di tipo ambientale;
- f) informazioni di tipo etico e/o sociale;
- g) informazioni sulle tecniche e sulle pratiche di produzione;
- h) informazioni sul contenuto nutrizionale del prodotto.

L'indicazione delle informazioni facoltative non deve occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie sul marchio o sull'etichettatura e non devono essere fornite informazioni facoltative che non sia possibile verificare.

I prodotti della pesca e dell'acquacoltura e i loro imballaggi che sono etichettati o contrassegnati prima del 31 dicembre 2014 e che non sono conformi alle disposizioni di cui sopra, possono essere commercializzati fino ad esaurimento di detti stock.

Carne Bovina e prodotti a base di carne bovina

La carne bovina fresca e i prodotti a base di carne bovina freschi a norma dei Reg. CE 1760/2000 e 1825/2000 nonché del D.M. 30.8.2000, con l'esclusione dei preparati a base di carni bovine con l'aggiunta di ingredienti diversi dal sale, devono riportare sull'etichetta se preconfezionati, o su apposito cartello se venduti sfusi, le seguenti indicazioni obbligatorie:

- Il codice e/o numero di riferimento (numero di identificazione dell'animale)
- Nato in (stato CE o paese terzo dove l'animale è nato)
- Allevato/ingrassato in (stato CE o paese terzo dove l'animale è stato allevato/ingrassato)
- Macellato in (stato CE o paese terzo dove l'animale è stato macellato)
- Sezionato in (stato CE o paese terzo dove l'animale è stato sezionato)

Se la carne bovina fresca e i prodotti a base di carne bovina freschi sono venduti **macinati** devono riportare sull'etichetta se preconfezionati, o su apposito cartello se venduti sfusi, le seguenti indicazioni obbligatorie:

- Il codice e/o numero di riferimento (numero di identificazione dell'animale)
- Macellato in (stato CE o paese terzo dove l'animale è stato macellato)
- Preparato in (stato CE o paese terzo dove il prodotto è stato preparato)
- Origine di nascita/Allevamento (stato CE o paese terzo dove l'animale è nato e allevato)

Etichetta tipo carni bovine vendute al taglio

N° identificativo Animale o	Paese di Nascita GERMANIA Paese di Ingrasso
------------------------------------	--

Etichetta tipo carni bovine macinate

N° identificativo animale/animali o	Paese di Macellazione GERMANIA
--	--

codice di riferimento 76553625	OLANDA Paese/Op di Macell. ITALIA-0034 M Paese/Op Sezion. ITALIA-5467 S
--	---

codice di riferimento 53427678	Paese di Preparazione ITALIA Origine GERMANIA
--	--

Etichetta tipo carni bovine preconfezionate

Marchio o nome del produttore	
Tipo di carne Vitellone	Paese di Nascita GERMANIA
N° identificativo animale o cod. di riferimento 76553625	Paese di Ingrasso OLANDA
Da consumarsi Entro 26.12.05	Paese/Op di Macell. ITALIA-0034 M
	Paese/Op Sezion. ITALIA-5467 S

Etichetta tipo carni bovine preincartate

Marchio o nome del produttore	
Tipo di carne VITELLONE	Paese di Nascita GERMANIA
N° identificativo animale o cod. di riferimento 76553625	Paese di Ingrasso OLANDA
	Paese/Op di Macell. ITALIA-0034 M
	Paese/Op Sezion. ITALIA-5467 S

Carni di Pollame, Carni di Selvaggina allevata ed oggetto di attività venatoria

Il Ministero della salute, allo scopo di intervenire per la corretta informazione del consumatore in riferimento alla possibile diffusione dell'influenza aviaria, ha emesso in data 26 agosto 2005 un'Ordinanza, coordinata da una successiva datata 14 ottobre 2005, recante Misure di sicurezza in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili. In base a ciò le carni ed i prodotti a base di carni di cui al presente titolo devono riportare sulle confezioni un'etichetta o per i prodotti venduti freschi un cartello, con inserire alcune informazioni circa la loro provenienza, macellazione ed il loro sezionamento.

Tipologia di etichetta che deve essere collocata sulle carni di volatili allevati in Italia:

L'operatore che effettua la **macellazione** delle carni di volatile **allevati in Italia** deve apporre su un'etichetta le seguenti informazioni:

IT-XXX-YYY-NNN

IT-XXX (oppure Italia per esteso): seguita dal numero identificativo di registrazione presso l'A.T.S. dell'allevamento di provenienza dell'animale;

YYY: la data o il numero di lotto di macellazione;

NNN: il numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazione.

L'operatore che effettua il **sezionamento** delle carni di volatili **allevati in Italia** deve apporre invece le seguenti informazioni:

IT MI-RRR-VVV

IT (oppure Italia per esteso) **MI:** seguita dalla provincia o province degli allevamenti che hanno costituito il lotto di sezionamento delle carni;

RRR: la data di sezionamento o il lotto di sezionamento;

VVV: il numero di riconoscimento dello stabilimento di sezionamento.

Nei punti in cui vengono vendute carni fresche di volatili non confezionate o preincartate (sfuse), queste informazioni devono essere esposte o collocate su specifici cartelli alla vista del pubblico.

Tipologia di etichetta che deve essere collocata sui volatili provenienti vivi da paesi comunitari o terzi e venduti freschi nelle attività di vendita:

L'operatore che effettua la **macellazione** delle carni di volatile **provenienti da paesi comunitari e terzi** deve apporre su un etichetta le seguenti informazioni:

GERMANIA-TTT-QQQ

GERMANIA: l'origine con specifica in chiaro del paese di provenienza non in sigla;

TTT: la data o il numero di lotto di macellazione

QQQ: il numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazione

L'operatore che effettua il **sezionamento** delle carni di volatili **provenienti da paesi comunitari o terzi** deve apporre invece le seguenti informazioni:

BRASILE-GGG-UUU

BRASILE: l'origine delle carni con specifica con specifica in chiaro del paese di provenienza non in sigla

GGG: la data o il numero di lotto di sezionamento

UUU: il numero di riconoscimento dello stabilimento di sezionamento

L'operatore che **introduca** da un **paese comunitario o terzo** carni di volatili intere o sezionate per essere commercializzate tal quali, deve apporre su un'etichetta di ogni singola confezione le seguenti informazioni:

BRASILE-KKK

BRASILE: l'origine con specifica del paese di provenienza non in sigla

KKK: la data di introduzione nel territorio italiano (vedi nota precedente per cartello presso vendita)

Nei punti ove **vengono vendute** carni fresche di volatili da non confezionate o preincartate, queste informazioni devono essere esposte o collocate su apposite etichette da apporre sul prodotto per incartato.

Preparazioni o prodotti a base di carne di volatili

L'operatore che produce preparazioni o prodotti a base di carne contenenti carni di volatili preparati in Italia, deve apporre sull'etichetta di ogni singola confezione o su apposito cartello (fino al 31.1.2006, e dopo tale data solo sull'etichetta) le seguenti informazioni:

IT-MMM-CCC

IT MMM: l'origine della materia prima avicola (Italia) seguita dal numero di riconoscimento preceduta dalla lettera **P** (se si tratta di preparazioni di carne avicola) e dalla lettera **L** (se si tratta di prodotti a base di carni avicole)

CCC: la data di preparazione od il numero del lotto

Per i Prodotti Avicunicoli Cotti Preparati nelle gastronomie e venduti preincartati o sfusi direttamente nel luogo di preparazione deve essere solo indicato SU UN CARTELLO la provenienza delle carni

GERMANIA

L'operatore che **introduce da un Paese comunitario o terzo** preparazioni o prodotti a base di carne contenenti

carni di volatili preparati in Italia, deve apporre sull'etichetta di ogni singola confezione oppure su un apposito cartello (fino al 31.1.2006, e dopo tale data solo sull'etichetta) le seguenti informazioni:

BRASILE-PPP- Bollo CE o Bollo Paese Terzo

BRASILE: l'origine con specifica in chiaro del paese di provenienza (non in sigla)

PPP: data di introduzione nel territorio italiano (l'applicazione della data di introduzione può essere anche riportata presso il punto vendita su apposito cartello a cura del venditore sulla base di un documento commerciale sulla quale sia riportata tale data).

Elenco dei paesi Orientali e non dai quali **È VIETATA** l'importazione di carni avicole e animali vivi: **Cambogia, Indonesia, Giappone, Laos, Pakistan, Cina, Hong Kong, Corea del Sud, Thailandia, Vietnam, Russia Kazakistan.**

Suini Ovini Caprini e Volatili

Dal 1° aprile è divenuto applicabile il Regolamento (UE) 1337/2013 riguardante le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili. Il Regolamento prevede l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili. La scritta "origine Italia" darà garanzia che tutte le fasi, dalla nascita all'allevamento fino alla macellazione si sono svolte sul territorio nazionale.

Con l'entrata in vigore del Regolamento Ue 1337/2013 dal primo aprile 2015 sull'etichetta delle carni di suino, ovino, caprino e volatili in vendita dovrà essere riportata una delle due seguenti indicazioni:

- "Allevato in..."** seguito dal nome dello Stato membro o del Paese terzo e poi **"Macellato in..."**
(seguito dal nome dello Stato membro o del Paese terzo, oppure si può indicare
- "Origine..."** seguito dal nome dello Stato membro o del Paese terzo ma solo se l'animale è nato, allevato e macellato in un unico Stato membro o Paese terzo

GLI ASPETTI PRINCIPALI DEL REGOLAMENTO

TRACCIABILITÀ

L'art. 3 dispone che gli operatori del settore alimentare in ogni fase e distribuzione delle carni della specie suina, ovina o caprina e di volatili debbano applicare il sistema di identificazione e di registrazione in modo da poter garantire:

- il collegamento tra le carni e l'animale, o il gruppo di animali, da cui sono state ottenute; in fase di macellazione la responsabilità di tale collegamento spetta al macello;
- la trasmissione, insieme alle carni, delle informazioni relative agli operatori nelle successive fasi di produzione e distribuzione.

Ogni operatore del settore alimentare è responsabile dell'applicazione del sistema di identificazione e di registrazione nell'ambito della fase di produzione e di distribuzione in cui opera.

L'operatore del settore alimentare che confeziona o etichetta la carne garantisce la correlazione tra il codice della partita che identifica la carne fornita al consumatore o a una collettività e la relativa partita, o le partite, di carne da cui è costituita la confezione o la partita etichettata. Tutte le confezioni con lo stesso codice di partita devono corrispondere alle stesse indicazioni.

Il sistema di tracciabilità registra, in particolare, gli arrivi allo stabilimento dell'operatore del settore alimentare, e le partenze da quest'ultimo, di animali, carcasse o tagli, secondo il caso, e garantisce la correlazione tra arrivi e partenze.

ETICHETTATURA

L'art. 5 dispone che le etichette delle carni suine, ovicaprine e di volatili destinate al consumatore finale o ad una

collettività, dovranno contenere le seguenti indicazioni:

il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l'allevamento indicato come «Allevato in: (nome dello Stato membro o del paese terzo)», conformemente ai criteri seguenti:

SUINI:

- nel caso in cui l'animale abbattuto sia di età superiore a sei mesi, il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l'ultimo periodo di allevamento di almeno quattro mesi,
- nel caso in cui l'animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi e con un peso a vivo di almeno 80 kg, il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l'allevamento dopo che l'animale ha raggiunto i 30 kg,
- nel caso in cui l'animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi e con un peso a vivo inferiore a 80 kg, il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l'intero periodo di allevamento.

OVINI E CAPRINI:

- il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l'ultimo periodo di allevamento di almeno sei mesi, o, nel caso in cui l'animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi, dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l'intero periodo di allevamento;

VOLATILI:

- il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l'ultimo periodo di allevamento di almeno un mese, o, nel caso in cui l'animale abbattuto sia di età inferiore a un mese, dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l'intero periodo di allevamento dopo che l'animale è stato immesso all'ingrasso;
- il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione indicato come «Macellato in: (nome dello Stato membro o del paese terzo)»
- il codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività.

Qualora il periodo di allevamento non sia stato raggiunto in nessuno degli Stati membri né dei paesi terzi in cui l'animale è stato allevato, l'indicazione è sostituita da «Allevato in: vari Stati membri dell'UE» o, nel caso in cui le carni o gli animali siano stati importati nell'Unione, da «Allevati in: vari paesi extra UE» o «Allevati in: vari paesi dell'UE e paesi extra UE».

Tuttavia, qualora il periodo di allevamento non sia stato raggiunto in nessuno degli Stati membri o dei paesi terzi in cui l'animale è stato allevato, l'indicazione è sostituita da «Allevato in: (elenco degli Stati membri o dei paesi terzi in cui l'animale è stato allevato)» se l'operatore del settore alimentare dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'animale è stato allevato in tali Stati membri o paesi terzi.

Le indicazioni sopracitate possono essere sostituite dall'indicazione «Origine: (nome dello Stato membro o del paese terzo)» se l'operatore del settore alimentare dimostra, con soddisfazione dell'autorità competente, che le carni sono state ottenute da animali nati, allevati e macellati in un unico Stato membro o paese terzo.

Se più pezzi di carne, della stessa specie animale o di specie diverse, corrispondono a indicazioni di etichettatura diverse e sono presentate nella stessa confezione al consumatore o a una collettività, l'etichetta dovrà indicare:

- a) per ciascuna specie, l'elenco dei relativi Stati membri o paesi terzi;
- b) il codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività.

Deroga per carni provenienti da paesi terzi

L'etichetta delle carni importate sul mercato UE e per le quali le informazioni riguardanti il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l'allevamento, non sono disponibili, dovrà contenere l'indicazione «Allevato in: non UE» e «Macellato in: (nome del paese terzo in cui l'animale è stato macellato)».

Deroghe per carni macinate e rifilature

Per quanto riguarda le carni macinate e le rifilature, possono essere utilizzate le seguenti indicazioni:

- a) «Origine: UE», qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni ottenute da animali nati, allevati e macellati in più Stati membri;
- b) «Allevato e macellato in: UE», qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con

- carni ottenute da animali allevati e macellati in più Stati membri;
- c) «Allevato e macellato in: non UE», qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni importate nell'Unione;
 - d) «Allevato in: non UE» e «Macellato in: UE» qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni ottenute da animali importati nell'Unione come animali da macello e macellati in uno o più Stati membri;
 - e) «Allevato e macellato in: UE e non UE» qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte con: carni ottenute da animali allevati e macellati in uno o più Stati membri e da carni importate nell'Unione o con carni ottenute da animali importati nell'Unione e macellati in uno o più Stati membri.

Informazioni facoltative

Gli operatori del settore alimentare potranno utilizzare informazioni supplementari relative alla provenienza delle carni che non siano in contrasto con quelle previste dagli articoli del regolamento e dovranno rispettare le norme del capo V del Regolamento (UE) n. 1169/2011.

SCHEMA INDICATIVO E RIEPILOGATIVO PER TUTTE LE SPECIE

L'indicazione “ORIGINE ITALIA” può essere utilizzata solo se l'animale è nato, allevato e macellato in Italia.

SUINI

L'indicazione “**ALLEVATO IN ITALIA**” può essere utilizzata solo se:

- 1) L'animale viene macellato sopra i 6 mesi ed ha trascorso almeno gli ultimi 4 mesi in Italia;
- 2) L'animale è entrato in Italia ad un peso inferiore ai 30 kg e viene macellato ad un peso superiore ad 80 kg;
- 3) L'animale viene macellato ad un peso inferiore ad 80 kg ed ha trascorso l'intero periodo di allevamento in Italia.

OVI-CAPRINI

L'indicazione “**ALLEVATO IN ITALIA**” può essere utilizzata solo se:

- 1) L'animale ha trascorso almeno gli ultimi 6 mesi in Italia;
- 2) L'animale viene macellato sotto i 6 mesi ed ha trascorso l'intero periodo di allevamento in Italia.

POLLAME

L'indicazione “**ALLEVATO IN ITALIA**” può essere utilizzata solo se:

- 1) L'animale ha trascorso almeno l'ultimo mese in Italia;
- 2) L'animale viene macellato sotto 1 mese di età ed ha trascorso l'intero periodo di ingrasso in Italia.

U O V A

Per uova, senza altra qualificazione a seguire, deve intendersi l'uovo di gallina.

Sugli imballi delle uova di **categoria "A"** deve essere riportata la dicitura relativa ad uno dei tre sistemi di allevamento (uova da allevamento aperto, uova da allevamento a terra, uova da allevamento in gabbie, per le uova biologiche è prevista, invece, l'indicazione specifica), mentre le uova in essi contenute **devono recare stampigliato sul guscio un codice che identifica il produttore ed il sistema di allevamento delle galline ovaiole**. La timbratura delle uova può essere effettuata sia presso l'azienda di produzione sia presso il centro d'imballaggio che effettua la classificazione.

Il regolamento europeo 2022/2258 estende la data di scadenza delle uova fresche di categoria “A” fino a 28 giorni dalla deposizione. La novità è che prima le confezioni dovevano essere vendute entro il 21° giorno dalla deposizione, dando così al consumatore una settimana di tempo per cucinarle; adesso invece i negozi possono venderle sino al giorno precedente la scadenza. Questa variazione è stata decisa per ridurre lo spreco visto che le confezioni ritirate dagli scaffali dopo tre settimane sono destinate all'industria pur essendo ancora

perfettamente commestibili.

Le uova della “**categoria B**” sono esclusivamente destinate all’industria alimentare e non alimentare.

L’etichetta delle uova è una delle più complete fra tutti i prodotti alimentari, poiché oltre alle altre indicazioni riporta:

- la categoria di freschezza "extra" (o extra fresche) fino al settimo giorno dall’imballaggio o il nono dalla deposizione, categoria "A" (o "fresche") fino al 21° giorno;
- le dimensioni (XL uova grandissime - L uova grandi - M uova medie- S uova piccole);
- la data di deposizione della gallina (facoltativa);
- la data dell’imballaggio (facoltativa);
- la data di scadenza (obbligatoria, non può essere posteriore al 28° giorno successivo alla data di deposizione per il consumatore, non può essere posteriore al periodo massimo di 21 giorni dalla data di deposizione per il venditore);
- il sistema di allevamento delle galline.

Inoltre sul guscio dell’uovo deve essere presente un codice alfanumerico che fornisce, nell’ordine, le informazioni seguenti:

- Un numero indicante il **tipo di allevamento**: 0=biologico, 1=all’aperto, 2=a terra, 3=gabbie;
- La lettera **sigla della nazione**, per l’Italia (IT);
- Il **codice ISTAT del Comune** di ubicazione dell’allevamento;
- La **sigla della provincia** dell’allevamento;
- Il **codice dell’allevamento**.

Le diverse tipologie di allevamento che devono essere indicate sul guscio dell’uovo sinteticamente significano:

- **Biologico**: Uova da agricoltura biologica, è soggetta alle principali caratteristiche e normative degli allevamenti biologici, mangimi biologici e allevamento per lo più in un terreno naturale e all’aperto;
- **All’aperto**: Allevamento all’aperto, le galline per alcune ore al giorno possono razzolare in un ambiente esterno (solitamente protetto e controllato per ragioni sanitarie, mirate a prevenire contagi con animali esterni all’allevamento) e le uova vengono deposte sul terreno o nei nidi;
- **A terra**: Allevamento a terra, le galline vengono allevate in un capannone dove sono libere di muoversi all’interno di esso, le uova vengono deposte nei nidi o sul terreno;
- **Gabbie**: Allevamento in gabbia (batteria), galline allevate in un ambiente confinato, depongono le uova direttamente in una macchina preposta alla raccolta.



Sono **esonerate** dagli obblighi sulle norme di commercializzazione, ai sensi dell’allegato XIV, sez. A. I. 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le uova vendute direttamente dal produttore al consumatore finale:

- nel luogo di produzione**
- nell’ambito della «regione di produzione», in un «mercato pubblico locale» o nella «vendita porta a porta»**, in tali casi, le uova non sono classificate in base alla qualità e al peso.

Le uova, vendute in un mercato pubblico locale, devono comunque essere marchiate con il codice del produttore, ai sensi dell’allegato XIV, sez. A. III. 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, **ad eccezione di quelle provenienti da**

produttori aventi fino a 50 galline ovaiole ed a condizione che il nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita o comunicati all'acquirente nel caso di vendita porta a porta.

Prodotti Ortofrutticoli

Il D. L.vo 10/12/2002 n. 306 ha disposto in attuazione del Regolamento CE n. 1234/2007, le sanzioni relative ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione degli ortofrutticoli freschi

- Tali prodotti devono essere commercializzati con esposte in modo chiaro e ben leggibile le indicazioni relative: Alla varietà (esatta tipologia del prodotto – es. mele stark)
- All'origine del prodotto (il paese di origine o zona di produzione)
- Alla categoria (classificazione del prodotto – es. Extra, Categoria I°) Queste indicazioni devono essere fornite sia per prodotti offerti nell'imballaggio che per quelli venduti sfusi

Prodotti Preincartati

Si intende per “prodotto preincartato” l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio; «alimento preimballato» non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta.

GLI IMBALLAGGI

Sono definiti “materiali e oggetti a contatto con gli alimenti” (**MOCA**) quei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (utensili da cucina e da tavola recipienti e contenitori, macchinari per la trasformazione degli alimenti, materiali da imballaggio etc.). Con tale termine si indicano anche i materiali ed oggetti che sono in contatto con l’acqua ad esclusione degli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico.

I MOCA sono disciplinati sia da provvedimenti nazionali che europei.

Per quanto riguarda la disciplina comunitaria il Regolamento UE 1935/2004 (norma quadro) stabilisce i requisiti generali cui devono rispondere tutti i materiali ed oggetti in questione, mentre normative specifiche contengono disposizioni dettagliate per i singoli materiali (materie plastiche, ceramiche etc).

In particolare, il suddetto Regolamento, si applica ai materiali e agli oggetti, compresi quelli attivi e intelligenti, allo stato di prodotti finiti:

- a) che sono destinati a essere messi a contatto con prodotti alimentari;
- b) che sono già a contatto con prodotti alimentari e sono destinati a tal fine; o
- c) di cui si prevede ragionevolmente che possano essere messi a contatto con prodotti alimentari o che trasferiscano i propri componenti ai prodotti alimentari nelle condizioni d’impiego normali o prevedibili.

Il regolamento non si applica:

- a) ai materiali e agli oggetti forniti come oggetti di antiquariato;
- b) ai materiali di ricopertura o di rivestimento, come i materiali che rivestono le croste dei formaggi, le preparazioni di carni o la frutta, che fanno parte dei prodotti alimentari e possono quindi essere consumati con i medesimi;
- c) agli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico.

Dal punto di vista sanzionatorio, il D.Lvo 23/08/1982 n° 777, che prevedeva le sanzioni per i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, è stato parzialmente abrogato dal D.L.vo 10/02/2017 n° 29, che ha introdotto le sanzioni al summenzionato Regolamento CE.

In particolare, quest'ultimo prevede le sanzioni per l'operatore economico, che, produce o immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti che costituire un pericolo per la salute umana.

I materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto coi prodotti alimentari sono disciplinati dal D.P.R. 23/8/1982 n° 777, modificato dal Decreto Legislativo 10/02/2017 n° 29.

E' vietato (art. 2/bis D.P.R. 23/8/1982 n° 777) detenere materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti che siano:

- a) di piombo, di zinco o leghe con più del 10% di piombo;
- b) stagnati interamente con stagno contenente piombo oltre 1%;
- c) rivestiti con strati vetrificati, verniciati o smaltati che possano cedere piombo alla temperatura ordinaria;
- d) costituiti da materiali con più di 3 centigrammi di arsenico per 100 grammi di materiale.

Le Indicazioni

I materiali e gli oggetti non ancora entrati in contatto con il prodotto alimentare al momento dell'immissione sul mercato sono corredati di quanto segue (art 15 Regolamento UE 1935/2004):

- a) la dicitura «per contatto con i prodotti alimentari» o un'indicazione specifica circa il loro impiego (ad esempio come macchina da caffè, bottiglia per vino, cucchiaio per minestra), o il simbolo riprodotto nell'allegato II, rappresentante un bicchiere ed una forchetta stilizzati; e
- b) se del caso, speciali istruzioni da osservare per garantire un impiego sicuro e adeguato; e
- c) il nome o la ragione sociale e, in entrambi i casi, l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del trasformatore o del venditore responsabile dell'immissione sul mercato, stabilito all'interno della Comunità; e
- d) un'adeguata etichettatura o identificazione, che assicuri la rintracciabilità del materiale od oggetto di cui all'articolo 17; e
- e) nel caso di materiali e oggetti attivi, le informazioni sull'impiego o sugli impieghi consentiti e le altre informazioni pertinenti come il nome e la quantità delle sostanze rilasciate dalla componente attiva, in modo da permettere agli operatori del settore alimentare che impiegano tali materiali od oggetti di conformarsi ad altre disposizioni comunitarie pertinenti o, in difetto, alle disposizioni nazionali sui prodotti alimentari, comprese le disposizioni sull'etichettatura dei prodotti alimentari.

Le informazioni di cui sopra non sono tuttavia obbligatorie per gli oggetti che, per le loro caratteristiche, sono chiaramente destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari.

Le informazioni inoltre sono scritte in modo ben visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed in una lingua facilmente comprensibile per gli acquirenti.

Eccezioni

Le norme non si applicano agli impianti fissi che servono per la distribuzione dell'acqua; agli oggetti di antiquariato ed altri oggetti artistici manifestamente non destinati ad uso alimentare; ai materiali a contatti con quegli alimenti consumati personalmente dall'utilizzatore.

SACCHETTI DI PLASTICA

Dall'1 gennaio 2018 è entrata in vigore in Italia il D.L. 91/2017; che modificando il Titolo II della Parte IV del D.L.vo 152/2006, anche conosciuto come Testo Unico Ambientale (TUA), regolamenta l'uso dei sacchetti di plastica leggeri e ultraleggeri.

Questi sacchetti – comunemente utilizzati nei supermercati per imbustare frutta, verdura e altri prodotti freschi come carne e salumi – **devono** essere biodegradabili e saranno pagati dai consumatori.

Tale decreto ha introdotto nuove misure sull'uso dei sacchetti leggeri, prodotti particolarmente nocivi per la salute dell'ambiente: impone che i sacchetti di plastica per la spesa (chiamati da molti “shopper”) con spessore della singola parete inferiore ai 15 micron (0,015 millimetri) debbano avere determinate caratteristiche.

Devono essere sia biodegradabili che compostabili, certificati come tali da appositi enti e con le diciture previste dalla

normativa stampigliate sulla busta.

Ricordiamo in sintesi che per **biodegradabile** si intende un prodotto o composto chimico inquinante che, disperso nell'ambiente, si decompone facilmente in composti meno o per nulla inquinanti. Per **compostabile** si intende invece un materiale che, in seguito alla sua degradazione, naturale o industriale, si trasforma in utile compost.

In termini pratici ciò significa che le attività commerciali che usano questo tipo di sacchetti (supermercati, alimentari, fruttivendoli, macellai, pescivendoli...) dal primo gennaio 2018 non possono più usare i "normali" sacchetti leggeri, ma devono usarne di biodegradabili e compostabili. Inoltre dovranno farli pagare ai clienti, come già avviene per le "buste della spesa", con tanto di riscontro scritto sullo scontrino fiscale.

Quanto al divieto di commercializzazione, è utile premettere, innanzitutto, che per commercializzazione si intende la "fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti" (art. 218, comma 1, lett. dd-octies del D.L.vo 152/2006).

È bene precisare che nella nuova disciplina resta consentita la fornitura delle borse biodegradabili e compostabili, certificate da enti accreditati e conformi ai requisiti stabiliti dalla norma UNI EN 13432:2002, a prescindere dal loro spessore (nuovo art. 226-bis).

Al contrario, per le borse in materiale leggero, quelle, cioè, con uno spessore per singola parete inferiore a 50 micron, fornite per il trasporto di merci o prodotti, il divieto di commercializzazione è, invece, categorico, a prescindere dalla tipologia dei prodotti: vale, quindi, per tutti gli esercizi commerciali.

È, allo stesso modo, fatto divieto di fornire anche determinati tipi di borse di plastica riutilizzabili.

Precisamente, il discriminio è individuato nello spessore della parete e nella percentuale di plastica riciclata che compone la borsa.

Ulteriore divieto viene dall'art. 226-ter, che introduce un sistema di riduzione progressiva della commercializzazione dei sacchetti ultraleggeri, quelli, cioè, il cui spessore è inferiore a 15 micron, e che sono richiesti a fini di igiene o forniti specificamente per imballare alimenti sfusi, come frutta, verdura ed altri alimenti che non siano già stati preincartati dal produttore.

L'obiettivo della riduzione progressiva del loro utilizzo verrà perseguito a tappe: dal 1° gennaio 2018 possono essere distribuiti solo i sacchetti ultraleggeri che siano biodegradabili e compostabili e costituiti, almeno, dal 40% di materia prima rinnovabile. Tale percentuale salirà a 50 per il 2020, e arriverà a 60 per il 2021.

Per le sanzioni, basta guardare il nuovo art. 261 (imballaggi): La violazione dei divieti di commercializzazione e di distribuzione gratuita (artt. 226-bis e 226-ter).

È punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro, mentre è aumentata fino al quadruplo del massimo (100.000) se la violazione riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica, oppure un valore di queste ultime superiore al 10% del fatturato del trasgressore, così come in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi conseguenti ai nuovi divieti.

SICUREZZA DEI GIOCATTOLI

Il Decreto Legislativo 11 aprile 2011 n° 54, Attuazione della Direttiva 2009/48/CE (che ha abrogato il D.L.vo n° 313/91) prevede le disposizioni normative concernenti la sicurezza del giocattolo e si applica ai prodotti progettati e destinati, in modo esclusivo o meno, ad essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni e non si applica: alle attrezzature per aree da gioco per uso pubblico, alla macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico, ai veicoli-giocattolo con motore a combustione, alle macchine a vapore giocattolo ed alle fionde e catapulte.

E' importante evidenziare che la fonte normativa di cui sopra identifica con precisione le varie figure che contribuiscono all'immissione sul mercato dei giocattoli ed in particolare individua:

- **il fabbricante**: persona fisica o giuridica che fabbrica un giocattolo, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
- **l'importatore**: una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità' che immette sul mercato

- comunitario un giocattolo proveniente da un Paese terzo;
- **il distributore**: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un giocattolo.

I fabbricanti devono preparare la documentazione tecnica concernente l'analisi dei pericoli che il giocattolo può presentare includendo la descrizione dello stesso nonché l'indicazione del luogo di fabbricazione, incluso l'indirizzo ed eseguono o fanno eseguire, prima dell'immissione sul mercato, allo scopo di dimostrare che il giocattolo e' conforme ai requisiti prescritti dalla normativa, la procedura di valutazione della conformita'. Qualora la conformita' di un giocattolo alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti devono redigere, una dichiarazione CE di conformita', e appongono la marcatura CE.

La Marcatura <CE> e le indicazioni

La marcatura CE deve essere e' apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo o su un'etichetta affissa o sull'imballaggio.

Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti la marcatura CE puo' essere apposta su un'etichetta oppure su un foglio informativo. Qualora cio' risulti tecnicamente impossibile, nel caso di giocattoli venduti in espositori e a condizione che l'espositore sia stato inizialmente utilizzato come imballaggio per i giocattoli, la marcatura CE deve essere affissa sull'espositore stesso. Qualora non sia visibile dall'esterno dell'imballaggio, la marcatura CE va apposta almeno sull'imballaggio.

La marcatura CE puo' essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.

I giocattoli che non recano la marcatura CE o che non sono altrimenti conformi al decreto possono essere presentati ed utilizzati in occasione di fiere ed esposizioni, purché vi sia un'indicazione chiara che precisi che il giocattolo non e' conforme al decreto e che prodotti dello stesso tipo non saranno messi a disposizione sul mercato comunitario prima di essere resi conformi.

Gli importatori devono immettere sul mercato comunitario solo giocattoli conformi.

Prima di immettere un giocattolo sul mercato gli importatori devono assicurarsi che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformita'. Essi devono assicurarsi che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che la marcatura di conformita' prescritta sia apposta sul giocattolo, che il giocattolo sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni.

Gli importatori devono indicare sul giocattolo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo a cui possono essere contattati oppure, ove cio' non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo.

Gli importatori devono anche assicurarsi che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana.

Sono fatti salvi gli oneri informativi relativi alla conformita' dei processi di lavorazione alle norme in materia di lavoro, con particolare riguardo al lavoro minorile, e in materia di tutela ambientale.

Gli importatori devono conservare per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo la dichiarazione CE di conformita', che deve essere tenuta a disposizione dell'autorita' di vigilanza del mercato.

Prima di immettere un giocattolo a disposizione sul mercato, i distributori devono verificare che il giocattolo in questione rechi la marcatura prescritta, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana, e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di legge sopra indicate.

Un importatore o distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini del Decreto Legislativo 54/2011 ed e' soggetto agli obblighi del fabbricante, quando immette sul mercato un giocattolo con il proprio nome, denominazione commerciale o marchio o modifica un giocattolo gia' immesso sul mercato, in modo tale che la conformita' alle prescrizioni previste dal presente decreto potrebbe esserne condizionata.

Le avvertenze nonche' le istruzioni per l'uso di cui i giocattoli sono corredati, devono essere tali da richiamare l'attenzione degli utilizzatori o di chi effettua la sorveglianza sui pertinenti pericoli e sui rischi di danno che l'uso dei giocattoli comporta e sul modo di evitare tali rischi e pericoli.

La Documentazione Tecnica

La documentazione tecnica deve contenere tutti i dati necessari o i dettagli relativi agli strumenti utilizzati dal

fabbricante per garantire la conformita' del giocattolo ai requisiti previsti dalla legge. Questa deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Comunita' Europea ed a seguito a una richiesta motivata da parte dell'autorita' di vigilanza del mercato, il fabbricante deve fornire una traduzione delle parti pertinenti della documentazione tecnica in italiano o in inglese.

Essa deve in particolare contenere, nella misura in cui sia rilevante per la valutazione, la documentazione seguente:

- a) una descrizione dettagliata della progettazione e della fabbricazione, compreso un elenco dei componenti e dei materiali utilizzati nei giocattoli, nonche' le schede di sicurezza relative alle sostanze chimiche utilizzate da richiedere ai fornitori delle sostanze medesime;
- b) la o le valutazioni di sicurezza effettuate;
- c) una descrizione della procedura di valutazione della conformita' seguita;
- d) una copia della dichiarazione CE di conformita';
- e) l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento;
- f) copie dei documenti che il fabbricante ha presentato all'organismo notificato se coinvolto;
- g) relazioni delle prove e descrizione dei mezzi mediante i quali il fabbricante ha garantito la conformita' della produzione alle norme armonizzate nel caso in cui il fabbricante si sia avvalso della procedura controllo interno della produzione;
- h) una copia del certificato d'esame CE del tipo, una descrizione dei mezzi mediante i quali il fabbricante ha garantito la conformita' della produzione al tipo descritto in detto attestato, nonche' copia dei documenti presentati dal fabbricante all'organismo notificato, nel caso in cui il fabbricante abbia sottoposto il giocattolo alla procedura di esame CE del tipo ed abbia seguito la procedura di dichiarazione di conformita'.

Le Avvertenze per la Sicurezza dell'uso del giocattolo

Laddove cio' risulti opportuno per la sicurezza dell'uso, le avvertenze devono indicare, conformemente alle prescrizioni previste dalla legge, le opportune restrizioni relative agli utilizzatori, che devono comprendere perlomeno l'eta' minima o massima dell'utilizzatore e, se del caso, le abilita' ed il peso massimo o minimo dell'utilizzatore e la necessita' che l'utilizzo del giocattolo avvenga solamente sotto la sorveglianza di un adulto. Per quanto riguarda le categorie di giocattoli potenzialmente pericolosi per i bambini di eta' inferiore a 36 mesi, devono recare un'avvertenza quale: "**Non adatto a bambini di eta' inferiore a 36 mesi**" oppure "**Non adatto a bambini di eta' inferiore a tre anni**" oppure **un'avvertenza nella forma di un disegno convenzionale**.

I giocattoli non devono recare una o piu' delle avvertenze specifiche, qualora esse contraddicono l'uso al quale e' destinato il giocattolo, quale determinato in base alla sua funzione, alle sue dimensioni e alle sue caratteristiche. Il fabbricante deve apporre le avvertenze in modo chiaramente visibile e facilmente leggibile, facilmente comprensibile ed accurato sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio, nonche', se del caso, sulle istruzioni per l'uso di cui e' corredato. Per i giocattoli di piccole dimensioni venduti senza imballaggio, le avvertenze appropriate sono apposte sul giocattolo stesso.

Le avvertenze, che determinano la decisione di acquistare il giocattolo, quali quelle che precisano l'eta' minima e l'eta' massima degli utilizzatori e le altre avvertenze applicabili di cui all'allegato V, devono figurare sull'imballaggio destinato al consumatore o essere altrimenti chiaramente visibili al consumatore prima dell'acquisto, anche nelle ipotesi di acquisto per via telematica.

Le avvertenze e le istruzioni di sicurezza devono essere redatte almeno in lingua italiana. Le avvertenze sono precedute dalla parola:

«Attenzione» o dalla parola: **«Avvertenza»** o: **«Avvertenze»** a seconda dei casi.

Vengono evidenziate di seguito alcune delle avvertenze:

I giochi di attivita' devono recare la seguente avvertenza:

"Solo per uso domestico".

I giochi di attivita' fissati a un elemento trasversale e altri giochi di attivita', se del caso, devono essere muniti di istruzioni che richiamino l'attenzione sulla necessita' di effettuare un controllo e una manutenzione periodici delle parti fondamentali (mezzi di sospensione, attacchi, ancoraggi, ecc.) e che precisino che l'omissione di detti controlli puo' comportare rischi di caduta o rischi di ribaltamento del giocattolo.

Debbono inoltre essere fornite istruzioni per il corretto montaggio del giocattolo, precisando le parti che possono presentare pericoli qualora non correttamente montate. Vanno fornite informazioni specifiche circa la superficie idonea per l'installazione del giocattolo.

Giocattoli funzionali

I giocattoli funzionali devono recare l'avvertenza:

"Da usare sotto la diretta sorveglianza di un adulto".

Questi giocattoli devono essere inoltre corredate delle istruzioni operative e delle precauzioni cui l'utilizzatore deve attenersi, con l'avvertenza che il mancato rispetto di dette precauzioni esporrebbe l'utilizzatore ai pericoli (da precisare) propri dell'apparecchio o del prodotto di cui il giocattolo costituisce un modello in scala o un'imitazione. Va, altresì, indicato che il giocattolo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto di una certa età, che deve essere stabilita dal fabbricante.

Giocattoli chimici

Ferma restando l'applicazione delle disposizioni previste dalla legislazione comunitaria applicabile relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di determinate sostanze o miscele, le istruzioni per l'uso dei giocattoli contenenti sostanze o miscele intrinsecamente pericolose devono recare un'avvertenza circa la natura pericolosa di dette sostanze o miscele, e indicare le precauzioni che l'utilizzatore deve adottare per evitare i relativi pericoli che vanno brevemente precisati per ogni tipo di giocattolo.

E' anche indicato quali sono le prime cure urgenti da dare in caso di incidenti gravi dovuti all'utilizzo di questo tipo di giocattoli. Va, altresì, indicato che il giocattolo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto di una certa età, che deve essere specificata dal fabbricante.

Oltre alle istruzioni di cui sopra, i giocattoli chimici devono recare sull'imballaggio la seguente avvertenza:

"Non adatto a bambini di età inferiore a [*] anni. Da usare sotto la sorveglianza di un adulto".

Sono in particolare considerati giocattoli chimici: i set per esperimenti chimici, i set di inclusione, i laboratori in miniatura di ceramica, di smaltatura o fotografia e i giocattoli analoghi che danno luogo a reazioni chimiche o ad analoghe trasformazioni della sostanza durante l'uso.

Pattini, pattine a rotelle, pattini in linea, skateboard, monopattini e biciclette giocattolo destinati ai bambini

Questi giocattoli, quando sono posti in vendita come tali, devono recare la seguente avvertenza:

"Si raccomanda di indossare un dispositivo di protezione. Non usare nel traffico".

Le istruzioni per l'uso devono inoltre ricordare che il giocattolo va usato con prudenza in quanto è richiesta particolare abilità per evitare cadute e collisioni con conseguenti lesioni dell'utilizzatore e di terzi. Vanno anche fornite indicazioni sui dispositivi di protezione raccomandati (caschi, guanti, ginocchiere, gomitiere, ecc.).

Giocattoli nautici

I giocattoli nautici devono recare la seguente avvertenza:

"Da utilizzare unicamente in acqua dove il bambino tocca il fondo con i piedi e sotto la sorveglianza di un adulto".

Giocattoli contenuti nei prodotti alimentari

I giocattoli contenuti nei prodotti alimentari o ad essi incorporati devono recare la seguente avvertenza:

"Contiene giocattolo. Si raccomanda la sorveglianza di un adulto".

Imitazioni di maschere e caschi di protezione

Le imitazioni di maschere e caschi di protezione devono recare la seguente avvertenza:

"Questo giocattolo non fornisce protezione".

Giocattoli destinati ad essere appesi ad una culla, a un lettino o ad una carrozzina per mezzo di lacci, corde, elastici o nastri I giocattoli destinati ad essere appesi ad una culla, a un lettino o ad una carrozzina per mezzo di lacci, corde, cavi, elastici o nastri devono recare la seguente avvertenza sull'imballaggio; l'avvertenza deve figurare in modo permanente anche sul giocattolo:

"Per evitare eventuali lesioni da impigliamento, rimuovere questo giocattolo quando il bambino comincia a tentare di alzarsi sulle mani e sulle ginocchia in posizione di gattonamento".

PRODOTTI TESSILI

REG.(UE) N. 1007/2011 del 27/09/2011, denominazioni delle fibre tessili ed etichettatura e contrassegno

della composizione fibrosa dei prodotti tessili – D.L.vo n°190 del 15/11/2017.

Il Regolamento (UE) N. 1007/2011 stabilisce norme relative all'uso delle denominazioni delle fibre tessili, all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili, norme concernenti l'etichettatura o il contrassegno dei prodotti tessili contenenti parti non tessili di origine animale e norme per la determinazione della composizione fibrosa dei prodotti tessili mediante analisi quantitativa delle mischie binarie e ternarie di fibre tessili, al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno e di fornire informazioni accurate ai consumatori. Si applica ai prodotti tessili messi a disposizione sul mercato dell'Unione e ai i prodotti seguenti che sono assimilati ai prodotti tessili:

- a) i prodotti le cui fibre tessili costituiscano almeno l'80 % in peso;
- b) i rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni le cui parti tessili costituiscano almeno l'80 % in peso;
- c) le parti tessili: i) dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per pavimenti; ii) dei rivestimenti di materassi; iii) dei rivestimenti degli articoli da campeggio; purché tali parti tessili costituiscano almeno l'80 % in peso di tali strati superiori o rivestimenti;
- d) i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne sia specificata la composizione.

Il presente regolamento non si applica ai prodotti tessili dati in lavorazione a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali forniti loro senza dar luogo a cessione a titolo oneroso.

Il presente regolamento non si applica altresì ai prodotti tessili confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi.

Ai fini del regolamento si intende per:

- a) **«prodotto tessile»:** il prodotto grezzo, semilavorato, lavorato, semi manufatto, manufatto, semi confezionato o confezionato, esclusivamente composto di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato;
- b) **«fibra tessile»**, alternativamente: i) un elemento caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che lo rendonoatto ad applicazioni tessili; ii) una lamella flessibile o un tubo di larghezza apparente non superiore a 5 mm, comprese le lamelle tagliate da lamelle più larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere le fibre elencate nella tabella 2 dell'allegato I e atti ad applicazioni tessili;
- c) **«larghezza apparente»:** la larghezza della lamella o del tubo in forma piegata, appiattita, schiacciata o torta o, nel caso di larghezza non uniforme, quella media;
- d) **«componente tessile»:** una parte di prodotto tessile avente un contenuto di fibre identificabile;
- e) **«fibre estranee»:** le fibre diverse da quelle indicate sull'etichetta o sul contrassegno;
- f) **«fodera»:** un componente separato utilizzato nella confezione di capi di abbigliamento e altri prodotti, comprendente uno o più strati di materia tessile fissati lungo uno o più orli;
- g) **«etichettatura»:** l'esposizione sul prodotto tessile delle informazioni richieste tramite l'apposizione di un'etichetta;
- h) **«contrassegno»:** l'indicazione delle informazioni richieste sul prodotto tessile mediante cucitura, ricamo, stampa, impronta a rilievo o qualsiasi altra tecnologia di applicazione;
- i) **«etichettatura globale»:** l'uso di un'etichetta unica per più prodotti o componenti tessili;
- j) **«prodotto monouso»:** il prodotto tessile destinato a essere utilizzato una sola volta ovvero per breve tempo, il cui normale impiego non è destinato a un ulteriore uso identico o analogo;
- k) **«tasso convenzionale»:** il valore della ripresa di umidità da usare nel calcolo della percentuale della massa di componenti fibrosi secchi e depurati, dopo aver applicato i fattori convenzionali.

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni previste all'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008 di:

«messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

«immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario;

«fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio;

«importatore»: una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e immetta sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese terzo;

«distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto;

«operatori economici»: il fabbricante, il mandatario, l'importatore e il distributore;

«norma armonizzata»: una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione

«vigilanza del mercato»: le attività svolte e i provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per garantire che i prodotti siano conformi ai requisiti stabiliti nella pertinente normativa comunitaria di armonizzazione e non pregiudicano la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse;

«autorità di vigilanza del mercato»: un'autorità di uno Stato membro preposta alla vigilanza del mercato nel territorio di tale Stato;

I prodotti tessili sono messi a disposizione sul mercato a condizione che siano etichettati, contrassegnati o accompagnati da documenti commerciali in conformità del regolamento

I prodotti tessili sono etichettati o contrassegnati al fine di indicare la loro composizione fibrosa ogni volta che sono messi a disposizione sul mercato. L'etichettatura e il contrassegno dei prodotti tessili sono durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili; nel caso si tratti di un'etichetta, questa è saldamente fissata al prodotto. Le etichette o i contrassegni possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento quando i prodotti sono forniti agli operatori economici nella catena di fornitura o quando sono consegnati in esecuzione di un ordine di un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

Le denominazioni delle fibre tessili e le descrizioni delle composizioni fibrose previste dal Regolamento sono indicate chiaramente nei documenti commerciali d'accompagnamento.

Non si possono utilizzare abbreviazioni ad eccezione di codici meccanografici o qualora le abbreviazioni siano definite da norme internazionali, purché nel medesimo documento commerciale ne sia spiegato il significato. Con il Decreto Legislativo 15 novembre 2017 n° 190, è stato recepito il regolamento succitato e vengono previste le sanzioni relative ai prodotti tessili ed alle calzature.

CALZATURE

DIRETTIVA 94/11/CE del 23 marzo 1994 - D.L.vo n°190 del 15/11/2017

Definizione di calzature

Sono definite come calzature

- ✓ Tutti i prodotti dotati di suole che proteggono o coprono il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente;
- ✓ Scarpe con o senza tacco da portare all'interno o all'esterno;
- ✓ Stivali fino alla caviglia, stivali a metà gamba, stivali fino al ginocchio e stivali che coprono le cosce;
- ✓ Sandali di vario tipo, espadrilles;
- ✓ Scarpe da tennis, scarpe da jogging e per altre attività sportive, scarpe da bagno ed altre calzature di tipo sportivo;
- ✓ Calzature speciali concepite per un'attività sportiva e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili, calzature per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato, il ciclismo,

- calzature cui sono fissati dei pattini da ghiaccio o a rotelle;
- ✓ Scarpe da ballo;
 - ✓ Calzature in un unico pezzo formato in gomma o plastica, esclusi gli articoli usa e getta in materiale poco resistente (carta, fogli di plastica, ecc., senza suole riportate);
 - ✓ Calosce portate sopra altre calzature, in alcuni casi prive di tacco
 - ✓ Calzature ortopediche

Conformità dell'etichettatura delle Calzature

Deve essere presente un'etichetta su almeno una delle calzature.

L'etichetta deve contenere informazioni sul materiale di cui è composta ciascuna parte della scarpa (**tomaia, rivestimento della tomaia e suola interna, suola esterna**) per almeno l'80%.

Se nessun materiale raggiunge almeno l'80% deve riportare indicazioni sulle due componenti principali.

L'etichetta può contenere o simboli o informazioni scritte in lingua italiana sui materiali usati e le relative parti della scarpa a cui si riferiscono.

L'etichetta può essere stampata, incollata, goffrata o applicata ad un supporto attaccato

L'etichetta deve essere visibile, saldamente applicata ed accessibile al consumatore.

Le dimensioni dei simboli devono essere sufficienti a rendere agevole la comprensione delle informazioni contenute nell'etichetta

L'etichetta non deve indurre in errore il consumatore.

Possono essere presenti anche altre indicazioni scritte supplementari, in una delle lingue ufficiali della Comunità.

Nei luoghi di vendita al consumatore finale deve essere esposto, in modo chiaramente visibile, un cartello illustrativo della simbologia adottata sull'etichetta.

Materiale	Descrizione	Pittogramma identificativo a livello comunitario
Tomaia	La tomaia è la superficie esterna dell'elemento strutturale attaccato alla suola esterna. Sono esclusi gli accessori (fibbie, occhielli, ecc.) e i rinforzi (bordure, linguette, ecc.).	
Rivestimento della tomaia e suola interna	Si tratta della fodera e del sottopiede che costituiscono l'interno della calzatura.	
Suola esterna	Si tratta della superficie inferiore della calzatura soggetta ad usura abrasiva e attaccata alla tomaia.	
Cuoi	Termino generale per designare la pelle o il pellame di un animale che ha conservato la sua struttura fibrosa originaria più o meno intatta, conciato in modo che non marcисca. I peli o la lana possono essere asportati o no.	
Cuoi rivestiti	Un prodotto nel quale lo strato di rivestimento o l'accoppiatura a colla non superano un terzo dello spessore totale del prodotto, ma sono superiori a 0,15 mm.	
Materie tessili	Materie tessili naturali e materie tessili sintetiche o non tessute.	
Altre materie	Altri materiali non compresi nelle faticispecie precedentemente indicate.	

Con il Decreto Legislativo 15 novembre 2017 n° 190, è stato recepito il regolamento succitato e vengono previste le sanzioni relative ai prodotti tessili ed alle calzature.

MATERIALE ELETTRICO A BASSA TENSIONE

DISCIPLINA SULLA SICUREZZA -DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2016, n. 86

Per materiale elettrico a bassa tensione si intende quello destinato ad essere utilizzato ad una tensione compresa tra 50 e 1000 volt in corrente alternata e fra 75 e 1500 volt in corrente continua (es. cavi, tubi metallici, canali portatavi, prese a spina industriali, interruttori, trasformatori, quadri elettrici, apparecchi utilizzatori elettrici come frigoriferi, lavabiancheria ecc.).

Essi si possono così riassumere:

- Apparecchi di illuminazione;
- Sorgenti luminose;
- Alimentatori;
- Trasformatori;
- Portalampade.

Prima di essere immesso sul mercato, il materiale elettrico deve essere munito della marcatura CE.

Tale marchio deve essere apposto sul materiale elettrico in maniera leggibile ed indelebile o, quando non possibile, sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sulla garanzia.

Sul materiale elettrico, sul suo imballaggio o sulla garanzia può essere apposto ogni altro marchio che non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.

Per quanto concerne le pile e le batterie per auto si applica il Decreto Legislativo 206/2005, in quanto la tensione elettrica è inferiore a 50 volt.

Le disposizioni della Legge non si applicano ai:

- ✓ Materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione;
- ✓ Materiali elettrici per radiologia ad uso clinico;
- ✓ Parti elettriche di ascensori e montacarichi;
- ✓ Contatori elettrici;
- ✓ Prese e spine per uso domestico;
- ✓ Dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;
- ✓ Materiali nei riguardi dei disturbi radioelettrici;
- ✓ materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipa l'Italia;
- ✓ kit di valutazione su misura per professionisti, destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini.

ETICHETTATURA A.E.E - APPARECCHI ELETTRICI o ELETTRONICI

La normativa di riferimento è il D. L.vo 14 marzo 2014 , n. 49, in attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), che si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, definite dall'art. 4 come *"apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente Continua"* e rientranti nelle categorie di cui all'Allegato I ed elencate a titolo esemplificativo all'Allegato II, (grandi elettrodomestici, piccoli elettrodomestici, apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni, apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici, apparecchiature di illuminazione, strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni), dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati), strumenti di monitoraggio e di controllo, distributori automatici).

Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto legislativo:

- a) le apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, comprese le armi, le munizioni e il materiale bellico, purche' destinate a fini specificamente militari;
- b) le apparecchiature progettate e installate specificamente come parte di un'altra apparecchiatura che e' esclusa o che non rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto legislativo, purche' possano svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura;
- c) le lampade a incandescenza.

A far data dal 15 agosto 2018 sono altresi' escluse dal campo di applicazione del presente decreto legislativo:

- a) le apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;
- b) gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
- c) le installazioni fisse di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di dette installazioni;
- d) i mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati;
- e) le macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale;
- f) le apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese;
- g) i dispositivi medici ed i dispositivi medico-diagnosticci in vitro qualora vi sia il rischio che tali dispositivi siano infetti.

Su ogni etichetta degli apparecchi, deve essere apposto il simbolo (indicato nell'allegato IX e previsto dall'art 28 del regolamento) che indica la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche; è un contenitore di spazzatura su ruote barrato come indicato sotto, accompagnato da una barra piena orizzontale che identifica le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005.

L'unione del simbolo (bidone e barra) deve avere una altezza minima di 7 mm ($a = 3,33$ mm), mentre l'altezza della barra deve essere superiore a 0,3 a o 1 mm. La barra non deve contenere alcun tipo di testo.



In merito, salvo che il fatto non costituisca reato, il produttore che, immette sul mercato AEE prive del simbolo di cui all'articolo 28, comma 5, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 ad euro 500 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato (€ 166,67 per ogni pezzo; sul verbale di contestazione dovrà essere indicato nelle note che l'importo viene calcolato moltiplicando tale cifra per il numero di pezzi).

PILE ED ACCUMULATORI

La normativa di riferimento è il Decreto Legislativo 20 novembre 2008 , n. 188 - Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE che disciplina l'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose, nonche' la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e di accumulatori, al fine di promuoverne un elevato livello di raccolta e di riciclaggio.

Il Decreto 188/2008, sopra menzionato, è stato modificato dal Decreto Legislativo. 27/2016 che ha introdotto una formale sostituzione dei riferimenti alla normativa RAEE (viene ora richiamato il D.Lgs. 49/2014 al posto del vecchio D.Lgs 151/05), all'eliminazione della deroga all'immissione sul mercato nazionale di accumulatori nichel-cadmio per utensili elettrici senza fili (dal 1 gennaio 2017), e di quella relativa al mercurio nelle pile a bottone, nonché all'inserimento di nuovi obblighi in capo ai Produttori in materia di istruzioni che devono essere fornite circa la corretta rimozione dei rifiuti di pile e accumulatori dagli apparecchi.

La raccolta delle pile esauste avviene in modalità diverse a seconda della categoria di appartenenza.

In ogni caso, però, il servizio di raccolta e conferimento deve essere messo a disposizione dei cittadini in modo gratuito, senza obblighi di nessun genere.

Ad esempio, non può essere chiesto al cittadino di acquistare nuove pile per conferire quelle esauste.

Per le pile portatili di uso domestico è possibile trovare degli appositi contenitori in numerosi punti vendita sul territorio nazionale, dai grandi centri commerciali alle piccole tabaccherie di provincia.

Per le pile esauste per uso industriale o professionale, i produttori possono organizzare dei punti di conferimento o provvedere alla raccolta direttamente presso gli utilizzatori finali.

I distributori di pile o degli accumulatori portatili espongono in evidenza, in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico con indicata la possibilità di lasciare presso i loro punti di vendita i rifiuti di pile o accumulatori portatili. L'avviso informa altresì circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta separata e circa il significato dei simboli apposti, ai sensi del presente decreto, sulle pile e sugli accumulatori.

Anche per pile ed accumulatori, è necessario apporre sull'etichetta il simbolo che indica la raccolta separata rappresentato da un contenitore di spazzatura su ruote barrato, accompagnato da una barra piena orizzontale.

Prodotti disciplinati da Direttive Comunitarie e Leggi Nazionali

Alcune tipologie di prodotti che non rientrano nell'ambito dal Decreto Legislativo n°206/2005, perché disciplinati da direttive comunitarie e relative norme nazionali di recepimento.

Direttiva Comunità	Norme nazionali	INDICAZIONI PER IL CONSUMATORE
Alimentari		
Reg. CE 1169/2011	D.L.vo n°231/2017 per quegli aspetti non regolamentati dal Reg. CE 1169/2011	Denominazione di vendita, elenco degli ingredienti, quantità, data di scadenza o termine minimo di conservazione, nome o ragione sociale o marchio depositato e sede del fabbricante o di un confezionatore o di un venditore stabilito nella Ue, sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento, titolo alcolimetrico effettivo (per bevande di contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume), lotto di produzione, modalità di conservazione o utilizzazione (se necessario), luogo di origine o di provenienza (se l'omissione può trarre in inganno il consumatore).
Reg. CE 1169/2011		Caratteristiche nutrizionali dell'alimento
Materiali e Oggetti a contatto con Alimenti		
Reg. CE 1935/2004	DPR 777/82 modificato dal D.L.vo n°108/1992 D.M. 1.3.1973 Decreto Minis. Lavoro 24.9.2008	Disciplina l'etichettatura di tutti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.
Calzature		
Dir. 94/11/CE	D.L.vo n°190/2017	Materiali utilizzati nelle tre principali componenti delle calzature: tomaia, rivestimento della tomaia e suola interna, suola esterna
Cosmetici		

Reg. CE 1223/2009	D.L.vo n°300/1991 D.L.vo n°126/1997 D.L.vo n°50/2005 D.L.vo n°204/2015	Nome o ragione sociale e sede o del fabbricante o del responsabile dell'immissione nella Comunità, contenuto nominale, durata minima, precauzioni particolari nell'uso, lotto di produzione, Paese di origine (se extrUE)
Detersivi		
Reg. CE 648/2004	Legge n°136/1983 D.L.vo n°266/2006	Denominazione del prodotto, nome o ragione sociale e sede o marchio del responsabile dell'immissione in commercio, grado di biodegradabilità e, per i detersivi da bucato, il tenore dei composti di fosforo, indicazione e istruzione sull'impiego.
Giocattoli		
Dir. 2009/48/CE	D.L.vo n°54/ 2011, Attuazione della Direttiva CE a lato indicata	Oltre all'apposizione della marcatura <CE> che attesta la conformità del giocattolo alle norme comunitarie, nome o ragione sociale e sede o del fabbricante o del responsabile dell'immissione nella Comunità, particolari avvertenze e precauzioni nell'utilizzo.
Presidi medico - Chirurgici		
	DPR 392/1998 DM 25/6/1990	Disciplina l'etichettatura dei presidi medico -chirurgici (presidi chimici, dispositivi medici, diagnostici, in vitro). Sempre richiesto un visto preventivo del Ministero della Sanità per l'etichettatura e le istruzioni prima dell'immissione in commercio.
Prodotti Elettrici per Uso Domestico		
Reg. CE 369/2017	Legge n°10/1991 D.L.vo n° 104/2012 D.M. 2/4/1998 D.M. 7/10/1998	Per gli apparecchi domestici (<i>come scaldabagni, forni, frigoriferi e congelatori, lavatrici, televisori, lavastoviglie</i>) indicazione del consumo di energia tramite l'applicazione di apposita etichetta.
Prodotti pericolosi		
Reg. CE 1272/2008 Reg. CE 1907/2006 Dir. 91/442/CE	D.L.vo n° 65/2003 Direttive recepite con D.M. 28/1/1998 Legge n° 52/1996	Disciplina imballaggio ed etichettatura dei prodotti considerati pericolosi perché tossici, nocivi, irritanti, infiammabili, corrosivi, prescrivendo oltre all'indicazione della sostanza pericolosa anche l'apposizione di determinati simboli indicanti il tipo di pericolosità.
Tabacco		
Dir. 2014/40/CE	D.L.vo n° 6/2016	Disciplina l'etichettatura dei prodotti del tabacco, in particolare prescrivendo l'apposizione di diciture relative alla sua pericolosità per la salute e al contenuto di catrame e nicotina.
Tessili		
Reg. CE 1007/2011	D.L.vo n°194/1999 D.L.vo n°190/2017	In particolare prescrive l'obbligo di indicare, con apposita etichetta, la composizione anche in percentuale dei prodotti tessili che compongono il prodotto.
Occhiali da Sole (DPI)		

Reg.CE 425/2016	D.L.vo n°475/1992	In particolare prescrive l'obbligo di apporre in modo visibile, leggibile ed indelebile la marcatura CE, se ciò non fosse possibile perché la montatura è troppo sottile, tale marchio può essere apposto sull'imballaggio.
-----------------	-------------------	---

MARCATURA CE

La marcatura CE è la procedura di valutazione della conformità che comprende la marcatura CE stampato sui prodotti immessi sul mercato, e significa che tali prodotti sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di una direttiva "Nuovo approccio". La marcatura CE deve essere quindi considerata il passaporto che consente la libera circolazione del prodotto nell'ambito del territorio dell'Unione europea.

La Marcatura CE: gli elementi caratterizzanti

La marcatura CE:

- attesta che il prodotto è stato sottoposto alle procedure di valutazione della conformità;
- attesta la conformità del prodotto a tutti i requisiti comunitari applicabili imposti al fabbricante
- non può essere apposta se non a controlli ultimati;
- conferisce al prodotto il diritto alla commercializzazione, alla libera circolazione e all'utilizzazione nel territorio comunitario;
- deve essere apposta dal fabbricante o dall'importatore nel territorio comunitario;
- è composta dalla sigla CE e, nel caso un organismo notificato intervenga nella fase del controllo della produzione, dal numero d' identificazione dell'organismo o degli organismi (si veda figura in basso);
- deve essere visibile, leggibile e indelebile e deve figurare direttamente sul prodotto (qualora ragioni tecniche lo rendessero impossibile, la marcatura può essere apposta sull'imballaggio o sui documenti d' accompagnamento);
- non può essere apposta se il prodotto non rientra tra quelli oggetto di una direttiva di nuovo approccio;

La Marcatura CE è obbligatoria:

- per tutti i prodotti nuovi, fabbricati nella Comunità o nei Paesi terzi, ricadenti nell'ambito d'applicazione delle direttive del nuovo approccio;
- per i prodotti usati importati da Paesi terzi;
- per i prodotti che hanno subito modifiche rilevanti tali da configurarli prodotti nuovi.

La Marcatura CE di Conformità è disciplinata dalla Decisione 768/2008/CE


Il dispositivo comunitario:

- Istituisce una serie di procedure di valutazione della conformità dei prodotti industriali agli obiettivi o "requisiti essenziali" fissati dalle direttive di armonizzazione tecnica, in particolare in materia di sicurezza, di salute e tutela dei consumatori;
- Stabilisce il regime di apposizione della marcatura "CE" di conformità da utilizzare nelle direttive del "nuovo approccio" relative alla progettazione, alla fabbricazione, all'immissione sul mercato, alla messa in servizio o all'utilizzazione dei prodotti industriali.

E' importante ricordare un concetto:

È vietato apporre sul prodotto marcature o iscrizioni che possano trarre in inganno i terzi sul significato e sul simbolo grafico della marcatura CE. Sull'apparecchio o sulla targa di identificazione può essere apposto ogni altro marchio - quali ad esempio i marchi di conformità a norme nazionali o europee, oppure il marchio di qualità dell'organismo di certificazione abilitato - purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.

In caso di riduzione o di ingrandimento del simbolo grafico CE devono essere rispettate le proporzioni indicate nell'immagine sotto indicata.



D.P.I. – DISPOSITIVI INDIVIDUALE

DI PROTEZIONE

I DPI, ovvero Dispositivi di Protezione Individuale, sono attrezzature e strumentazioni che hanno l'obiettivo di ridurre al minimo i danni derivanti dai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.

A seconda del grado di rischio dell'attività lavorativa è previsto l'utilizzo di dispositivi specifici, che in alcune circostanze possono essere anche obbligatori per legge.

L'obbligo di uso dei DPI, infatti, riguarda tutti i casi in cui determinati fattori di rischio non possano essere evitati o ridotti da misure di prevenzione o mezzi di protezione collettiva. In questo articolo vedremo, nello specifico, cosa sono i Dispositivi di Protezione Individuale.

La normativa di riferimento è il Regolamento UE 425/2016 che individua soggetti e fasi diverse tra fabbricazione e vendita, in particolare:

- **«messa a disposizione sul mercato»:** la fornitura di DPI per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione nell'ambito di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
- **«immissione sul mercato»:** la prima messa a disposizione di un DPI sul mercato dell'Unione;
- **«fabbricante»:** qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un DPI o che lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza con il proprio nome o marchio commerciale;
- **«mandatario»:** qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività;
- **«importatore»:** qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione DPI originari di un paese terzo;
- **«distributore»:** qualsiasi persona fisica o giuridica inserita nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette DPI a disposizione sul mercato;
- **«operatori economici»:** il fabbricante, il mandatario, l'importatore e il distributore.

DPI: cosa sono

Il regolamento UE 425/2016, dà la seguente definizione di DPI: **dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza.**

Tra i requisiti dei DPI è previsto che essi debbano:

- essere adeguati ai rischi da prevenire (senza costituire un rischio maggiore);
- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo lavorativo;
- tenere conto delle esigenze ergonomiche e di salute dei lavoratori;
- essere compatibili tra loro, qualora i rischi siano molteplici e sia necessario l'utilizzo in contemporanea di più DPI;
- essere facili da indossare e da togliere in caso di emergenza.

Prima di andare a vedere, nel dettaglio, quali sono i Dispositivi di Protezione Individuale, è bene evidenziare subito quali attrezzi e strumentazioni **vanno escluse** da tale definizione:

- indumenti di lavoro ordinari e uniformi non destinate in modo specifico alla salute e sicurezza del lavoratore;
- attrezzi dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- attrezzi di protezione individuale di forze armate, forze di polizia e personale per il mantenimento dell'ordine pubblico (caschi, scudi, ecc.);
- attrezzi di protezione individuale dei mezzi di trasporto stradali (Caschi e visiere per utilizzatori di veicoli a motore a due o tre ruote);
- materiali sportivi;
- materiali per l'autodifesa o dissuasione (generatori aerosol, armi individuali deterrenti, ecc.);
- apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
- DPI progettati e fabbricati per uso privato contro: le condizioni atmosferiche (copricapi, indumenti per la stagione, scarpe e stivali, ombrelli, ecc.), l'umidità, l'acqua (guanti per rigovernare, ecc.), il calore (guanti, ecc.)

DPI: categorie

I Dispositivi di Protezione Individuale vengono classificati in tre categorie, in ordine crescente a seconda del grado di rischio connesso all'attività lavorativa.

DPI di prima categoria: sono dispositivi di protezione per attività che hanno rischio minimo e che procurano danni di lieve entità (come l'effetto di vibrazioni, raggi solari, urti lievi, fenomeni atmosferici, ecc. ad esempio la scelta di guanti da lavoro piuttosto che da giardinaggio, gli occhiali da sole o visiere) Sono autocertificati dal produttore.

DPI di seconda categoria: semplicemente, qui vengono inclusi i DPI che non rientrano nelle altre due categorie e che sono legati ad attività con rischio significativo (il D.lgs. 475/92 non fornisce una vera e propria definizione di tale categoria ad esempio scarpe anti infortunistiche, mascherina FFP2, FFP3).

È richiesto un attestato di certificazione di un organismo di controllo autorizzato.

DPI di terza categoria: dispositivi che proteggono il lavoratore da danni gravi o permanenti per la sua salute, o dal rischio di morte.

Secondo le norme vigenti in ambito salute e sicurezza sul lavoro, è previsto un addestramento specifico obbligatorio per poterli utilizzare in modo corretto. Alcuni esempi di DPI di terza categoria sono: imbragature, caschi con allaccio sottogola, autorespiratori, guanti ignifughi, ecc.).

In questa categoria rientrano i Dispositivi di Protezione Individuale:

- per protezione respiratoria (filtranti);
- isolanti;
- per ambienti molto caldi (+ di 100°C) o molto freddi (da -50°C in giù);
- contro le aggressioni chimiche;
- contro le cadute dall'alto;
- per protezione dal rischio elettrico.

Attività lavorative sottoposte all'utilizzo di DPI di terza categoria sono, ad esempio, quelle che operano in spazi confinati o lavori in quota.

In generale, i DPI possono essere classificati anche in base alla tipologia di protezione, che può essere:

- degli arti superiori
- degli arti inferiori
- di occhi e viso
- dell'udito
- del capo


- delle vie respiratorie
- del corpo e della pelle
- dalle cadute dall'alto
- per la visibilità.

Marcatura CE sui DPI

Deve essere apposta su ogni DPI in modo visibile, leggibile ed indelebile per tutto il prevedibile periodo di durata del DPI. Tuttavia, se ciò risulta impossibile date le caratteristiche del prodotto, la marcatura CE può essere apposta sull'imballaggio.

È vietato apporre sul DPI marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE.

Sul DPI o sul suo imballaggio può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità o la leggibilità della marcatura CE; Il modello della marcatura CE è riportato nell'allegato IV Marcatura CE sui DPI - (art. 12, all. IV D.lgs. 475/1992)



In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate per il simbolo grafico e i diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm.

Nel caso di DPI di piccole dimensioni si può derogare a detta dimensione minima.

Documentazione tecnica

Per tutte le categorie: deve comprendere i dati utili sui mezzi impiegati dal fabbricante per ottenere la conformità di un DPI ai pertinenti requisiti essenziali

Per la II e III categoria:

- Un fascicolo tecnico di fabbricazione così costituito: progetti generali e dettagliati del DPI, accompagnati eventualmente dalle note di calcolo e dai risultati delle prove di prototipi entro i limiti del necessario alla verifica dell'osservanza dei requisiti essenziali;
- elenco esaustivo dei requisiti essenziali per la sicurezza e la salute, nonché delle norme armonizzate o altre specifiche tecniche, tenuti presenti al momento della progettazione;
- descrizione dei mezzi di controllo e di prova applicati nello stabilimento del fabbricante;
- una copia della nota informativa

La Nota informativa è preparata e rilasciata dal fabbricante/rappresentante UE/importatore, deve **essere redatta in italiano in modo preciso e comprensibile**, deve contenere nome e indirizzo del fabbricante/rappresentante UE/importatore.

Deve contenere le seguenti informazioni:

- a) le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione

- b) le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI
- c) gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati
- d) le classi di protezione adeguate a diversi livelli a rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione
- e) la data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti
- f) il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI
- g) il significato di qualsiasi marcatura o pittogramma relativi, direttamente o indirettamente, alla salute e alla sicurezza dell'utilizzatore
- h) se del caso, i riferimenti ad altre direttive applicate
- i) nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi notificati che intervengono nella fase di certificazione dei DPI

PLASTICA

È entrato in vigore il Decreto legislativo n.196 del 8 novembre 2021 per l'attuazione in Italia della direttiva (UE) 2019/904, ovvero la direttiva SUP sulle plastiche monouso. SUP sta per “Single-Use Plastic” e comprende una vasta gamma di prodotti che troppo spesso finiscono per inquinare l'ambiente e soprattutto i mari e le spiagge. Oltre l'80% dei rifiuti marini rinvenuti sulle spiagge europee sono di plastica; di questi, il 50% sono oggetti di plastica monouso e il 27% sono attrezzatura collegata alle attività di pesca.

La messa al bando di prodotti monouso

L'obiettivo di riduzione della plastica monouso e della sua dispersione nell'ambiente passa anche dal divieto, riduzione o dalla regolamentazione del consumo degli oggetti di plastica monouso che più frequentemente si rinvengono sulle spiagge dell'Unione europea:

- Bastoncini cotonati (già vietati in Italia)
- Piatti, posate, cannucce, agitatori per bevande e bicchieri (aggiunti nel recepimento italiano)
- Palloncini e aste per palloncini (esclusi i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi)
- Contenitori in polistirene per asporto e consumo diretto di alimenti

Questi prodotti non potranno più essere commercializzati se sono fatti di plastica tradizionale: è consentita la presenza sul mercato solo **fino a esaurimento delle scorte**.

Al bando anche tutti gli oggetti in plastica oxo-degradabile (di materiale in grado di decomporsi all'aria), già abbandonati diversi anni fa dal mercato italiano.

Bicchieri. Nella direttiva non c'è traccia dei bicchieri in plastica usa e getta: ciò significa che saranno ancora in vendita in tutti i paesi dell'Unione.

L'apertura italiana ai prodotti biodegradabili e compostabili

Rispetto a quanto previsto dalla direttiva UE, il recepimento italiano prevede che possano essere immessi in commercio prodotti monouso realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, purché certificati conformi allo standard europeo UNI EN 13432 (se sono imballaggi) o UNI EN 14995 (se sono altri manufatti in plastica).

Queste alternative biodegradabili e compostabili devono anche avere percentuali crescenti di materia prima rinnovabile: almeno il 40% da subito e almeno il 60% a partire dal 1° gennaio 2024.

Il recepimento italiano prevede il ricorso alle soluzioni biodegradabili e compostabili solo in alcuni casi specifici:

- quando l'uso di alternative riutilizzabili non sia possibile
- quando l'impiego avvenga in circuiti controllati, con destinazione dei rifiuti alla raccolta differenziata (es. mense, ospedali)
- quando le alternative riutilizzabili non offrono adeguate garanzie di igiene e sicurezza
- nei casi in cui si ha presenza di un elevato numero di persone (es. sagre, fiere...)
- in tutti i casi in cui le alternative riutilizzabili abbiano un impatto ambientale peggiore delle soluzioni biodegradabili e compostabili (sulla base di analisi del ciclo di vita da parte del produttore).

Questa apertura all'uso delle soluzioni biodegradabili e compostabili che è stata da più parti criticata e rischia ancora di portare l'Italia a una procedura di infrazione da parte della Commissione UE, poiché sono state prese decisioni diverse da quelle individuate con le Linee Guida di orientamento delle Commissione UE per l'applicazione della Direttiva SUP.

Oltre a indebolire gli obiettivi di riduzione al ricorso ai prodotti monouso, in favore di soluzioni riutilizzabili, l'apertura italiana ai prodotti biodegradabili e compostabili lascia anche qualche perplessità in merito alla sicurezza di nuovi prodotti nel contatto con alimenti.

Bottiglie di plastica: dal 2024 solo con tappo vincolato

Cambio di rotta anche per le bottiglie in plastica. **A partire dal 3 Luglio 2024**, le bottiglie fino a 3 litri di volume potranno essere commercializzate esclusivamente **se il loro tappo di plastica rimane attaccato alla bottiglia dopo l'apertura**, per la durata dell'uso previsto del prodotto. Le bottiglie per bevande in PET, inoltre, dovranno contenere almeno il 25% di PET riciclato entro il 2025 e almeno il 30% a partire dal 2030.

Ambiziosi anche i target di raccolta e riciclo per le bottiglie, più restrittivi rispetto ad altri imballaggi in plastica: in Italia, così come negli altri paesi UE si dovrà raccogliere il 90% di quanto immesso al consumo entro il 2029, con una tappa intermedia del 77% entro il 2025.

Salviette e assorbenti con un'apposita marcatura

Un'altra importante modifica riguarda i prodotti per l'igiene personale e della casa. Per esempio le salviette umidificate per l'igiene personale o domestica a base di fibre di plastica (poliestere e poliidrossialcanoati - PHA) devono riportare una precisa etichettatura che ne evidenzi il contenuto di plastica e le conseguenze della dispersione di questi prodotti nell'ambiente. Anche assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi devono riportare l'apposita marcatura. Per i prodotti come le salviette umidificate, interamente costruite con polimeri naturali non modificati chimicamente (come la viscosa e il lyocell), non si applicano le regole della direttiva: non esiste quindi alcun obbligo di indicazione sulle confezioni. Rientrano tra gli oggetti per cui è obbligatorio riportare l'apposita marcatura anche i prodotti del tabacco con filtri e le tazze o bicchieri per le bevande, se contengono parti o strati di plastica.

Esclusi mascherine e guanti monouso

Non sono coperti dalla direttiva, antecedente allo scoppio della pandemia da virus COVID 19, le mascherine e i guanti monouso. Nonostante il boom dei consumi e la massiccia dispersione nell'ambiente, per

questi prodotti non esistono regole. Per il loro corretto smaltimento a fine vita, rimane il buon senso e la sensibilizzazione dei cittadini.

Requisiti di marcatura

Ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell'allegato del D.L.vo 196/2021 e immesso sul mercato reca sull'imballaggio o sul prodotto stesso una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili, secondo le modalità indicate dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020.

Tale marcatura informa i consumatori su:

- a) appropriate modalità di gestione del rifiuto coerenti con i sistemi di raccolta esistenti, nonché' le forme di smaltimento da evitare per lo stesso in conformità con la gerarchia dei rifiuti;
- b) la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull'ambiente della dispersione o di altre forme di smaltimento improprie del rifiuto.

Restano ferme, per i prodotti del tabacco, le disposizioni del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, a cui si aggiungono le disposizioni del presente articolo.

La messa a disposizione sul mercato nazionale, come definita all'articolo 3, comma 1, lettera g), dei prodotti in plastica monouso non conformi ai requisiti di marcatura di cui al comma 1, è consentita fino ad esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l'immissione sul mercato in data antecedente alla decorrenza dell'obbligo.

icona da utilizzare per tazze e bicchieri per bevande nel caso di prodotto monouso fabbricato parzialmente in plastica:



marcatura da apporre su tazze e bicchieri monouso fabbricati interamente in plastica



ETICHETTATURA E IMBALLAGGI

1	Violazione:	<u>Art. 11 D.L.vo n° 206 del 6.09.2005</u>	PMR:	1.032,00 €
Commercializzazione di prodotti senza indicare in modo chiaramente visibile il contenuto minimo delle informazioni prescritte				
Pagamento:	Agenzia entrate- Riscossione	Ricorso:	C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni	Min: 516,00 € Max: 25.823,00 €
In relazione all'art. 6 del D.to L.vo 206/2005. Indicare sul V.D.C. il numero delle unità poste in vendita ed il prezzo di listino. Le indicazioni minime sono: a)denominazione legale o merceologica del prodotto; b) nome o ragione sociale del produttore o di un importatore se situato fuori dall'Unione Europea; c) al paese di origine se situato fuori dall'Unione Europea; d) all'eventuale presenza di materiali impiegati o sostanze che possano arrecare danno all'uomo; e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione, ove siano determinanti per la qualità o le caratteristiche del prodotto; f) alle istruzioni per l'uso ed alle precauzioni. Si applica per prodotti non contemplati da altre leggi o per gli aspetti non disciplinati da queste.				
2	Violazione:	<u>Art. 11 D.L.vo n° 206 del 6.09.2005</u>	PMR:	1.032,00 €
Commercializzazione di prodotti omettendo di indicare il contenuto minimo delle informazioni prescritte IN LINGUA ITALIANA				
Pagamento:	Agenzia entrate- Riscossione	Ricorso:	C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni	Min: 516,00 € Max: 25.823,00 €
In relazione all'art. 9 del D.L.vo 206/2005, indicare sul V.D.C. il numero delle unità poste in vendita ed il prezzo di listino.				
3	Violazione:	<u>Art. 4-1°c. D.L.vo n° 306 del 10.12.2002</u>	PMR:	1.100,00 €
Vendita di prodotti ortofrutticoli senza indicare la varietà, l'origine del prodotto e la categoria				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 550,00 € Max: 15.500,00 €
Per varietà si intende l'esatta tipologia del prodotto (es. mele golden), per origine si intende lo stato o la zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale (es. valtellina), per categoria può essere, extra, 1° o 2°.				
4	Violazione:	<u>Art. 18/2° comma Reg. UE n° 178 del 28.01.2002</u>	PMR:	1.500,00 €
Mancanza delle indicazioni idonee alla tracciabilità degli alimenti				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: 750,00 € Max: 4.500,00 €
Sanzione prevista dall'art. 2 della Legge 5 aprile 2006, n. 190. In tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.				
5	Violazione:	<u>Art. 8-4°c. D.L. n° 158 del 13.09.2012</u>	PMR:	1.166,67 €
Operatore del settore alimentare che offre in vendita pesce e cephalopodi freschi senza esporre un cartello riportante le informazioni per il trattamento sanitario *vedasi note				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: 600,00 € Max: 3.500,00 €
Sanzione prevista dall'art. 8 co. 5° del D.L. 158/2012. L'operatore del settore alimentare che offre in vendita al consumatore finale pesce e cephalopodi freschi, nonché prodotti di acqua dolce, sfusi o preimballati per la vendita diretta ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (UE) 1169/2011, è tenuto ad apporre in modo visibile apposito cartello con le informazioni indicate con decreto del Ministro della salute, riportanti le informazioni relative alle corrette condizioni di impiego. Si riferisce in maniera particolare al trattamento sanitario avverso la contaminazione dell'Anisakis Simplex. Il cartello da esporre, come previsto dal decreto 17 luglio 2013, deve riportare: "INFORMAZIONI AL CONSUMATORE PER UN CORRETTO IMPIEGO DI PESCE E CEFALOPODI FRESCHI-In caso di consumo crudo, marinato o non completamente cotto il prodotto deve essere preventivamente congelato per almeno 96 ore a – 18 °C in congelatore domestico contrassegnato con tre o più stelle".				
6	Violazione:	<u>Art. 13 Legge n° 283 del 30.04.1962</u>	PMR:	
Pubblicità ingannevole relativa agli alimenti e bevande				
Pagamento:		Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: 309,00 € Max: 7.746,00 €
Depenalizzato dal D. L.vo n. 507/99 non ammesso il pagamento in misura ridotta.				

7 Violazione: **Art. 517 Codice Penale** PMR:

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci atti ad indurre in inganno il compratore

Pagamento: Ricorso: **AUTORITA' GIUDIZIARIA** Min: Max:

Reclusione sino a 1 anno o multa sino a € 1.032,00.

8 Violazione: **Art. 7 Reg. UE n°1169 del 25.10.2011** PMR:

Operatore del settore alimentare che pone in commercio alimenti con informazioni che inducono in errore

Pagamento: **Tesoreria dello Stato** Ricorso: **ICQRF Competente** Min: 3.000,00 € Max: 24.000,00 €

PMR € 6000,00 >> entro 5 gg € 4200,00 Microimpresa: € 2000,00 >> entro 5 gg € 1400,00

** Il pagamento in misura ridotta si riduce a un 1/3 se si tratta di microimpresa e ad ulteriore riduzione del 30% per tutte le imprese se il pagamento viene effettuato entro 5 gg. dalla contestazione o notificazione. Per microimpresa si intende una impresa con: a) un numero di dipendenti annui, inferiore a 10, b) un fatturato o bilancio annuo inferiore a €2000.000,00; le condizioni a) e b) devono verificarsi entrambe. Rimane a carico del verbalizzante riportare gli importi della violazione a secondo del tipo di impresa ed è quindi necessario, menzionare gli accertamenti effettuati, che né hanno determinato la scelta. Sanzione prevista dall'art 3 D.L.vo 15/12/2017 n° 231. Le informazioni sono caratteristiche dell'alimento in particolare, la natura, l'identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d'origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione; effetti o proprietà che non possiede ecc.; le informazioni devono essere precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore. Si applicano anche: alla pubblicità; alla presentazione degli alimenti, in particolare forma, aspetto o imballaggio, materiale d'imballaggio utilizzato, modo in cui sono disposti o contesto nel quale sono esposti.

9 Violazione: **Art. 7-2° parag. Reg. UE n°1169 del 25.10.2011** PMR:

Commercializzazione di alimenti con informazioni non precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore

Pagamento: **Tesoreria dello Stato** Ricorso: **ICQRF Competente** Min: 3.000,00 € Max: 24.000,00 €

PMR € 6000,00 >> entro 5 gg € 4200,00 Microimpresa: € 2000,00 >> entro 5 gg € 1400,00

Sanzione prevista per l'Operatore del settore alimentare, dall'art 3 D.L.vo 15/12/2017 n° 231.

10 Violazione: **Art. 7-4° parag. Reg. UE n°1169 del 25.10.2011** PMR:

Informazioni PUBBLICITARIE sugli alimenti che inducono in errore o non precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore

Pagamento: **Tesoreria dello Stato** Ricorso: **ICQRF Competente** Min: 3.000,00 € Max: 24.000,00 €

PMR € 6000,00 >> entro 5 gg € 4200,00 Microimpresa: € 2000,00 >> entro 5 gg € 1400,00

Sanzione prevista dall'art 3 D.L.vo 15/12/2017 n° 231. Si riferisce alle forme pubblicitarie utilizzate nella presentazione degli alimenti, come la forma, l'aspetto o imballaggio, materiale d'imballaggio utilizzato, modo in cui sono disposti o contesto nel quale sono esposti.

11 Violazione: **Art. 8-3°parag. Reg. UE n°1169 del 25.10.2011** PMR:

Fornitura di alimenti con informazioni non conformi alla normativa vigente, da parte di operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni.

Pagamento: **Tesoreria dello Stato** Ricorso: **ICQRF Competente** Min: 500,00 € Max: 4.000,00 €

PMR € 1000,00 >> entro 5 gg € 700,00 Microimpresa: € 334,00 >> entro 5 gg € 233,80

Sanzione prevista dall'art 4/1° co. D.L.vo 15/12/2017 n° 231.

12 Violazione: **Art. 8-4°parag. Reg. UE n°1169 del 25.10.2011** PMR:

Modifica apportata alle informazioni che accompagnano un alimento che induce in errore il consumatore finale

Pagamento: **Tesoreria dello Stato** Ricorso: **ICQRF Competente** Min: 2.000,00 € Max: 16.000,00 €

PMR € 4000,00 >> entro 5 gg € 2800,00 Microimpresa: € 1334,00 >> entro 5 gg € 933,80

Sanzione prevista dall'art 4/2° co. D.L.vo 15/12/2017 n° 231. Si riferisce agli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano.

13 Violazione: **Art. 8-6°parag. Reg. UE n°1169 del 25.10.2011** PMR:

Omessa trasmissione delle informazioni obbligatorie sugli alimenti NON preimballati agli operatori che li ricevono, da fornire al consumatore

Pagamento: **Tesoreria dello Stato** Ricorso: **ICQRF Competente** Min: 1.000,00 € Max: 8.000,00 €

PMR € 2000,00 >> entro 5 gg € 1400,00 Microimpresa: € 666,00 >> entro 5 gg € 466,20

Sanzione prevista dall'art 4/3° co. D.L.vo 15/12/2017 n° 231. Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, assicurano che le informazioni sugli alimenti non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività siano trasmesse all'operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti, in modo che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano fornite, ove richiesto, al consumatore finale.

14 Violazione: **Art. 8-7° parag. Reg. UE n°1169 del 25.10.2011** PMR:

Alimenti le cui informazioni obbligatorie non sono presenti sul preimballaggio o su etichetta o documenti commerciali.

Pagamento: **Tesoreria dello Stato** Ricorso: **ICQRF Competente** Min: 1.000,00 € Max: 8.000,00 €

PMR € 2000,00 >> entro 5 gg € 1400,00 Microimpresa: € 666,00 >> entro 5 gg € 466,20

Sanzione prevista dall'art 4/4° co. D.L.vo 15/12/2017 n° 231. Le indicazioni obbligatorie sono quelli degli artt. 9 e 10 del Reg. UE 1169/2011 ; mentre devono figurare anche sull'imballaggio esterno nel quale gli alimenti preimballati sono presentati al momento della commercializzazione 1)la denominazione dell'alimento, 2)termine minimo di conservazione o la data di scadenza, 3)condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego ,4) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

15 Violazione: **Art. 9-1° parag. lett. C Reg. UE n°1169 del 25.10.2011** PMR:

Omessa apposizione delle indicazioni obbligatorie relative alle sostanze che possono provocare allergie o intolleranze

Pagamento: **Tesoreria dello Stato** Ricorso: **ICQRF Competente** Min: 5.000,00 € Max: 40.000,00 €

PMR € 10.000,00 >> entro 5 gg € 7000,00 Microimpresa: € 3334,00 >> entro 5 gg € 2333,80

Sanzione prevista dall'art 5/1° co. D.L.vo 15/12/2017 n° 231. Le indicazioni obbligatorie sono quelle riportate all'art. 9 par. 1 lett. c) del regolamento UE 1169/2011.

16 Violazione: **Art. 9-1° parag. Reg. UE n°1169 del 25.10.2011** PMR:

Mancata apposizione sugli alimenti di una o più informazioni obbligatorie previste

Pagamento: **Tesoreria dello Stato** Ricorso: **ICQRF Competente** Min: 3.000,00 € Max: 24.000,00 €

PMR € 6000,00 >> entro 5 gg € 4200,00 Microimpresa: € 2000,00 >> entro 5 gg € 1400,00

Sanzione prevista dall'art 5/2° co. del D.L.vo 15/12/2017 n° 231. La violazione descritta non riguarda le sostanze che provocano allergie o intolleranze già sanzionate dall'art. 5/1° c. del D.L.vo n°231/2017; inoltre sono escluse le informazioni di cui all'art. 10 parag. 1 ed allegato III del Reg.UE n°1169/2011. Sono obbligatorie le seguenti indicazioni: a) la denominazione dell'alimento; b) l'elenco degli ingredienti; c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata; d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti; e) la quantità netta dell'alimento; f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego; h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 1; i) il paese d'origine o il luogo di provenienza ove previsto all'articolo 26; j) le istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento; k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo; l) una dichiarazione nutrizionale.

17 Violazione: **Art. 9-1° parag. lett. G Reg. UE n°1169 del 25.10.2011** PMR:

Immissione sul mercato di prodotti alimentari senza indicare in etichetta, le condizioni particolari d'impiego o le modalità di conservazione

Pagamento: **Tesoreria dello Stato** Ricorso: **ICQRF Competente** Min: 3.000,00 € Max: 24.000,00 €

PMR € 6000,00 >> entro 5 gg € 4200,00 Microimpresa: € 2000,00 >> entro 5 gg € 1400,00

Sanzione prevista per il Soggetto responsabile dall'art 5/2° co. del D.L.vo 15/12/2017 n° 231. L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore nel mercato dell'Unione.

18 Violazione: **Art. 9-1° parag. lett. H Reg. UE n°1169 del 25.10.2011** PMR: **[Yellow]**
Immissione sul mercato di prodotti alimentari senza indicare in etichetta, i dati del produttore o del confezionatore.

Pagamento: **Tesoreria dello Stato** Ricorso: **ICQRF Competente** Min: 3.000,00 € Max: 24.000,00 €
PMR € 6000,00 **>> entro 5 gg € 4200,00** **Microimpresa: € 2000,00** **>> entro 5 gg € 1400,00**

Sanzione prevista per il Soggetto responsabile dall'art 5/3° co. D.L.vo 15/12/2017 n° 231. In etichetta devono essere riportati il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare. Se il prodotto è stato confezionato da persona diversa dal produttore, i dati devono essere riferiti al soggetto che ha proceduto al confezionamento.

19 Violazione: **Art. 9-2° e 3° parag. Reg. UE n°1169 del 25.10.2011** PMR: **[Yellow]**
Commercializzazione di alimenti con informazioni in etichetta con modalità differenti da quelle prescritte

Pagamento: **Tesoreria dello Stato** Ricorso: **ICQRF Competente** Min: 1.000,00 € Max: 8.000,00 €
PMR € 2000,00 **>> entro 5 gg € 1400,00** **Microimpresa: € 666,00** **>> entro 5 gg € 466,20**

Sanzione prevista per il Soggetto responsabile dall'art 6/1° co. del D.I.vo 15/12/2017 n° 231. Le indicazioni previste sono espresse mediante parole e numeri. Fatto salvo l'articolo 35, esse possono in aggiunta essere espresse attraverso pittogrammi o simboli. Se la Commissione adotta atti delegati e di esecuzione di cui al presente articolo, segnatamente quelli di cui al paragrafo 1, esse possono essere in alternativa espresse attraverso pittogrammi o simboli invece che parole e numeri.

20 Violazione: **Art. 10-1°parag. Reg. UE n°1169 del 25.10.2011** PMR: **[Yellow]**
Porre in vendita prodotti alimentari carenti delle informazioni complementari. * vedasi note

Pagamento: **Tesoreria dello Stato** Ricorso: **ICQRF Competente** Min: 3.000,00 € Max: 24.000,00 €
PMR € 6000,00 **>> entro 5 gg € 4200,00** **Microimpresa: €2000,00** **>> entro 5 gg € 1400,00**

Sanzione prevista dall'art 5/2° co. del D.L.vo 15/12/2017 n° 231. Oltre alle indicazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, indicazioni obbligatorie complementari sono previste all'allegato III per tipi o categorie specifici di alimenti. Si riferisce a alimenti imballati in taluni gas, alimenti contenenti edulcoranti, alimenti contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio, bevande con elevato tenore di caffeina o alimenti con caffeina aggiunta, alimenti con aggiunta di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri di fitostanolo, carne, preparazioni a base di carne e prodotti non trasformati a base di pesce congelati.

21 Violazione: **Art. 12 Reg. UE n°1169 del 25.10.2011** PMR: **[Yellow]**
Alimenti con informazioni obbligatorie previste dal regolamento non disponibili e facilmente accessibili

Pagamento: **Tesoreria dello Stato** Ricorso: **ICQRF Competente** Min: 1.000,00 € Max: 8.000,00 €
PMR € 2000,00 **>> entro 5 gg € 1400,00** **Microimpresa: € 666,00** **>> entro 5 gg € 466,20**

Sanzione prevista dall'art 6/1° co. D.L.vo 15/12/2017 n° 231. Solo per gli alimenti pre imballati le informazioni obbligatorie devono essere presenti direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta.

22 Violazione: **Art. 13 Reg. UE n°1169 del 25.10.2011 in relaz. Allegato IV** PMR: **[Yellow]**
Presentare le informazioni obbligatorie in modo difforme

Pagamento: **Tesoreria dello Stato** Ricorso: **ICQRF Competente** Min: 1.000,00 € Max: 8.000,00 €
PMR € 2000,00 **>> entro 5 gg € 1400,00** **Microimpresa: € 666,00** **>> entro 5 gg € 466,20**

Sanzione prevista dall'art 6/1° co. del D. L.vo 15/12/2017 n° 231. le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire ecc..

23	Violazione:	<u>Art. 14 Reg. UE n°1169 del 25.10.2011</u>			PMR:							
Soggetto responsabile che effettua la vendita a distanza di prodotti alimentari preimballati con etichetta NON conforme												
Pagamento:	Tesoreria dello Stato	Ricorso:	ICQRF Competente	Min: 2.000,00 €	Max: 16.000,00 €							
PMR € 4000,00	>> entro 5 gg € 2800,00		Microimpresa: € 1334,00	>> entro 5 gg € 933,80								
Sanzione prevista dall'art 7 D. L.vo 15/12/2017 n° 231. le informazioni obbligatorie sugli alimenti, a eccezione del termine minimo di conservazione o la data di scadenza , sono disponibili prima della conclusione dell'acquisto e appaiono sul supporto della vendita a distanza o sono fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall'operatore del settore alimentare. Quando si usano altri mezzi adeguati, le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono fornite senza che l'operatore del settore alimentare imponga costi supplementari ai consumatori; tutte le indicazioni obbligatorie compreso quelle escluse sono disponibili al momento della consegna. Non si applica agli alimenti messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati.												
24	Violazione:	<u>Art. 15 Reg. UE n°1169/2011 in relaz. all'art. 7 Reg.to.</u>			PMR:							
Immissione in commercio di prodotti alimentari privi delle informazioni previste in LINGUA ITALIANA												
Pagamento:	Tesoreria dello Stato	Ricorso:	ICQRF Competente	Min: 3.000,00 €	Max: 24.000,00 €							
PMR € 6000,00	>> entro 5 gg € 4200,00		Microimpresa: € 2000,00	>> entro 5 gg € 1400,00								
Sanzione prevista dall'art 3/1° comma D.L.vo 231/2017. Sul loro territorio, gli Stati membri nei quali è commercializzato un alimento possono imporre che tali indicazioni siano fornite in una o più lingue ufficiali dell'Unione. Le informazioni possono essere espresse in più lingue.												
25	Violazione:	<u>Art. 15 Reg. UE n°1169/2011 in relaz. all'art. 8/2° comma Reg.to.</u>			PMR:							
Operatore commerciale che pone in commercio prodotti alimentari con etichetta riportante le indicazioni non in lingua italiana												
Pagamento:	Tesoreria dello Stato	Ricorso:	ICQRF Competente	Min: 500,00 €	Max: 4.000,00 €							
PMR € 1000,00	>> entro 5 gg € 700,00		Microimpresa: € 334,00	>> entro 5 gg € 233,80								
Sanzione prevista dall'art 4/1° comma D.L.vo 231/2017. Si applica all'operatore commerciale che pone in vendita prodotti alimentari con etichettatura non conforme.												
26	Violazione:	<u>Art. 17-1° paraq. Reg. UE n°1169 del 25.10.2011</u>			PMR:							
Soggetto responsabile che commercializza alimenti senza indicarne la denominazione												
Pagamento:	Tesoreria dello Stato	Ricorso:	ICQRF Competente	Min: 2.000,00 €	Max: 16.000,00 €							
PMR € 4000,00	>> entro 5 gg € 2800,00		Microimpresa: € 1334,00	>> entro 5 gg € 933,80								
Sanzione prevista art 8/1° co. D. L.vo 15/12/2017 n° 231. La denominazione dell'alimento è la sua denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione dell'alimento è la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, è fornita una denominazione descrittiva.												
27	Violazione:	<u>Art. 17-1° paraq. Reg. UE n°1169/2011 in rel. art. 35 Reg. UE</u>			PMR:							
<u>1379/2013</u>												
Prodotti della pesca/acquacoltura posti in vendita privi di contrassegno o etichettatura riportanti le denominazioni e le informazioni obbligatorie ** note												
Pagamento:	Tesoreria dello Stato	Ricorso:	ICQRF Competente	Min: 2.000,00 €	Max: 16.000,00 €							
PMR € 4000,00	>> entro 5 gg € 2800,00		Microimpresa: € 1334,00	>> entro 5 gg € 933,80								
Sanzione prevista art 8/1° co. D. L.vo 15/12/2017 n° 231. Le indicazioni obbligatorie sono: a) la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico;b) il metodo di produzione, in particolare mediante i termini "...pescato..." o "...pescato in acque dolci..." o "...allevato...",c) la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato e la categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci;d) se il prodotto è stato scongelato;e) il termine minimo di conservazione, se appropriato.												

28	<p>Violazione: <u>Art. 17-2° e 3° parag. Reg. UE n°1169 del 25.10.2011</u></p> <p>Commercio di alimenti con denominazione che non consente di distinguerli da altri prodotti</p>	<p>PMR:</p>				
	<p>Pagamento: Tesoreria dello Stato Ricorso: ICQRF Competente Min: 500,00 € Max: 4.000,00 €</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; padding: 2px;">PMR € 1000,00</td> <td style="width: 25%; padding: 2px;">>> entro 5 gg € 700,00</td> <td style="width: 25%; padding: 2px;">Microimpresa: € 334,00</td> <td style="width: 25%; padding: 2px;">>> entro 5 gg € 233,80</td> </tr> </table>	PMR € 1000,00	>> entro 5 gg € 700,00	Microimpresa: € 334,00	>> entro 5 gg € 233,80	
PMR € 1000,00	>> entro 5 gg € 700,00	Microimpresa: € 334,00	>> entro 5 gg € 233,80			
		<p>Sanzione prevista dall'art 8/3° co. D. L.vo 15/12/2017 n° 231. Nel caso in cui la denominazione non consente ai consumatori dello Stato membro di commercializzazione di conoscere la natura reale dell'alimento e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbero confonderlo, la denominazione del prodotto è accompagnata da altre informazioni descrittive che appaiono in prossimità della denominazione dell'alimento.</p>				
<hr/>						
29	<p>Violazione: <u>Art. 17- 4° parag. Reg. UE n°1169 del 25.10.2011</u></p> <p>Soggetto responsabile che commercializza alimenti con la denominazione indicata in modo difforme</p>	<p>PMR:</p>				
	<p>Pagamento: Tesoreria dello Stato Ricorso: ICQRF Competente Min: 2.000,00 € Max: 16.000,00 €</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; padding: 2px;">PMR € 4000,00</td> <td style="width: 25%; padding: 2px;">>> entro 5 gg € 2800,00</td> <td style="width: 25%; padding: 2px;">Microimpresa: € 1334,00</td> <td style="width: 25%; padding: 2px;">>> entro 5 gg € 933,80</td> </tr> </table>	PMR € 4000,00	>> entro 5 gg € 2800,00	Microimpresa: € 1334,00	>> entro 5 gg € 933,80	
PMR € 4000,00	>> entro 5 gg € 2800,00	Microimpresa: € 1334,00	>> entro 5 gg € 933,80			
		<p>Sanzione prevista art 8/1° co. D. L.vo 15/12/2017 n° 231. La denominazione dell'alimento non è sostituita con una denominazione protetta come proprietà intellettuale, marchio di fabbrica o denominazione di fantasia.</p>				
<hr/>						
30	<p>Violazione: <u>Art. 17-5° parag. Reg. UE n°1169/2011 in relaz. Allegato VI</u></p> <p>Commercializzazione di prodotti alimentari senza indicare le disposizioni specifiche sulla denominazione e sulle indicazioni che la accompagnano</p>	<p>PMR:</p>				
	<p>Pagamento: Tesoreria dello Stato Ricorso: ICQRF Competente Min: 1.000,00 € Max: 8.000,00 €</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; padding: 2px;">PMR € 2000,00</td> <td style="width: 25%; padding: 2px;">>> entro 5 gg € 1400,00</td> <td style="width: 25%; padding: 2px;">Microimpresa: € 666,00</td> <td style="width: 25%; padding: 2px;">>> entro 5 gg € 466,20</td> </tr> </table>	PMR € 2000,00	>> entro 5 gg € 1400,00	Microimpresa: € 666,00	>> entro 5 gg € 466,20	
PMR € 2000,00	>> entro 5 gg € 1400,00	Microimpresa: € 666,00	>> entro 5 gg € 466,20			
		<p>Sanzione prevista per il Soggetto responsabile dall'art 8/4° co. D.L.vo 15/12/2017 n° 231. La denominazione dell'alimento comprende o è accompagnata da un'indicazione dello stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito (ad esempio «in polvere», «ricongelato», «liofilizzato», «surgelato», «concentrato», «affumicato»), nel caso in cui l'omissione di tale informazione potrebbe indurre in errore l'acquirente.Nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti decongelati, la denominazione dell'alimento è accompagnata dalla designazione «decongelato».</p>				
<hr/>						
31	<p>Violazione: <u>Art. 18 Reg. UE n°1169 del 25.10.2011 in relaz. Allegato VIII</u></p> <p>Soggetto responsabile che commercializza prodotti alimentari senza indicare gli ingredienti in ordine decrescente di peso</p>	<p>PMR:</p>				
	<p>Pagamento: Tesoreria dello Stato Ricorso: ICQRF Competente Min: 1.000,00 € Max: 8.000,00 €</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; padding: 2px;">PMR € 2000,00</td> <td style="width: 25%; padding: 2px;">>> entro 5 gg € 1400,00</td> <td style="width: 25%; padding: 2px;">Microimpresa: € 666,00</td> <td style="width: 25%; padding: 2px;">>> entro 5 gg € 466,20</td> </tr> </table>	PMR € 2000,00	>> entro 5 gg € 1400,00	Microimpresa: € 666,00	>> entro 5 gg € 466,20	
PMR € 2000,00	>> entro 5 gg € 1400,00	Microimpresa: € 666,00	>> entro 5 gg € 466,20			
		<p>Sanzione prevista dall'art 9/3° co. D.L.vo 15/12/2017 n° 231.L'elenco degli ingredienti reca un'intestazione o è preceduto da un'adeguata indicazione che consiste nella parola «ingredienti» o la comprende. L'elenco comprende tutti gli ingredienti dell'alimento, in ordine decrescente di peso, così come registrati al momento del loro uso nella fabbricazione dell'alimento.</p>				
<hr/>						
32	<p>Violazione: <u>Art. 18-1° parag. Reg. UE n°1169 del 25.10.2011</u></p> <p>Commercializzazione di prodotti alimentari senza indicare tutti gli ingredienti dell'alimento nell'elenco riportato in etichetta</p>	<p>PMR:</p>				
	<p>Pagamento: Tesoreria dello Stato Ricorso: ICQRF Competente Min: 2.000,00 € Max: 16.000,00 €</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; padding: 2px;">PMR € 4000,00</td> <td style="width: 25%; padding: 2px;">>> entro 5 gg € 2800,00</td> <td style="width: 25%; padding: 2px;">Microimpresa: € 1334,00</td> <td style="width: 25%; padding: 2px;">>> entro 5 gg € 933,80</td> </tr> </table>	PMR € 4000,00	>> entro 5 gg € 2800,00	Microimpresa: € 1334,00	>> entro 5 gg € 933,80	
PMR € 4000,00	>> entro 5 gg € 2800,00	Microimpresa: € 1334,00	>> entro 5 gg € 933,80			
		<p>Sanzione prevista per il Soggetto responsabile dall'art 9/1° co. D.L.vo 15/12/2017 n° 231.</p>				

33	<p>Violazione: <u>Art. 18-3° parag. Req. UE n°1169 del 25.10.2011</u> PMR: </p> <p>Commercializzazione di prodotti alimentari con ingredienti sotto forma di nanomateriali ingegnerizzati non indicati chiaramente nell'elenco degli ingredienti.</p>				
	<p>Pagamento: Tesoreria dello Stato Ricorso: ICQRF Competente Min: 2.000,00 € Max: 16.000,00 €</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; background-color: yellow; color: white; text-align: center; padding: 2px;">PMR € 4000,00</td> <td style="width: 25%; text-align: center; padding: 2px;">>> entro 5 gg € 2800,00</td> <td style="width: 25%; background-color: yellow; color: white; text-align: center; padding: 2px;">Microimpresa: € 1334,00</td> <td style="width: 25%; text-align: center; padding: 2px;">>> entro 5 gg € 933,80</td> </tr> </table> <p>Sanzione prevista dall'art 9/1° co. D.L.vo 15/12/2017 n° 231.Tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali ingegnerizzati sono chiaramente indicati nell'elenco degli ingredienti. La dicitura «nano», tra parentesi, segue la denominazione di tali ingredienti.</p>	PMR € 4000,00	>> entro 5 gg € 2800,00	Microimpresa: € 1334,00	>> entro 5 gg € 933,80
PMR € 4000,00	>> entro 5 gg € 2800,00	Microimpresa: € 1334,00	>> entro 5 gg € 933,80		
34	<p>Violazione: <u>Art. 21 Reg. UE n°1169 del 25.10.2011 in relaz. Allegato II</u> PMR: </p> <p>Indicava IN MODO NON CONFORME, la presenza nei prodotti alimentari commercializzati, di prodotti o sostanze che possono provocare ALLERGIE o INTOLLERANZE</p>				
	<p>Pagamento: Tesoreria dello Stato Ricorso: ICQRF Competente Min: 2.000,00 € Max: 16.000,00 €</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; background-color: yellow; color: white; text-align: center; padding: 2px;">PMR € 4000,00</td> <td style="width: 25%; text-align: center; padding: 2px;">>> entro 5 gg € 2800,00</td> <td style="width: 25%; background-color: yellow; color: white; text-align: center; padding: 2px;">Microimpresa: € 1334,00</td> <td style="width: 25%; text-align: center; padding: 2px;">>> entro 5 gg € 933,80</td> </tr> </table> <p>Sanzione prevista per il Soggetto responsabile dall'art 10 D.L.vo 15/12/2017 n° 231.Figurano nell'elenco degli ingredienti, con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell'elenco dell'allegato II del Reg. UE 1169/2011; la denominazione della sostanza o del prodotto figurante nel citato allegato II, è evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo, ecc.</p>	PMR € 4000,00	>> entro 5 gg € 2800,00	Microimpresa: € 1334,00	>> entro 5 gg € 933,80
PMR € 4000,00	>> entro 5 gg € 2800,00	Microimpresa: € 1334,00	>> entro 5 gg € 933,80		
35	<p>Violazione: <u>Art. 22 Reg. UE n°1169 del 25.10.2011</u> PMR: </p> <p>Commercializzazione di alimenti con ingrediente caratterizzante non indicato in etichetta</p>				
	<p>Pagamento: Tesoreria dello Stato Ricorso: ICQRF Competente Min: 1.000,00 € Max: 8.000,00 €</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; background-color: yellow; color: white; text-align: center; padding: 2px;">PMR € 2000,00</td> <td style="width: 25%; text-align: center; padding: 2px;">>> entro 5 gg € 1400,00</td> <td style="width: 25%; background-color: yellow; color: white; text-align: center; padding: 2px;">Microimpresa: € 666,00</td> <td style="width: 25%; text-align: center; padding: 2px;">>> entro 5 gg € 466,20</td> </tr> </table> <p>Sanzione prevista per il Soggetto responsabile dall'art 11 D.L.vo 15/12/2017 n° 231. L'indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti utilizzati nella fabbricazione o nelle preparazione di un alimento è richiesta quando tale ingrediente o categoria di ingredienti: a) figura nella denominazione dell'alimento o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore; b) è evidenziato nell'etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica; c) è essenziale per caratterizzare un alimento e distinguere dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto. Vedi Allegato VIII Reg. UE 1169/2011.</p>	PMR € 2000,00	>> entro 5 gg € 1400,00	Microimpresa: € 666,00	>> entro 5 gg € 466,20
PMR € 2000,00	>> entro 5 gg € 1400,00	Microimpresa: € 666,00	>> entro 5 gg € 466,20		
36	<p>Violazione: <u>Art. 23 Reg. UE n°1169 del 25.10.2011</u> PMR: </p> <p>Soggetto responsabile che commercializza prodotti alimentari senza indicare, la QUANTITA' NETTA del prodotto in etichetta</p>				
	<p>Pagamento: Tesoreria dello Stato Ricorso: ICQRF Competente Min: 1.000,00 € Max: 8.000,00 €</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; background-color: yellow; color: white; text-align: center; padding: 2px;">PMR € 2000,00</td> <td style="width: 25%; text-align: center; padding: 2px;">>> entro 5 gg € 1400,00</td> <td style="width: 25%; background-color: yellow; color: white; text-align: center; padding: 2px;">Microimpresa: € 666,00</td> <td style="width: 25%; text-align: center; padding: 2px;">>> entro 5 gg € 466,20</td> </tr> </table> <p>Sanzione prevista dall'art 11 D.L.vo 15/12/2017 n° 231. La quantità netta di un alimento è espressa utilizzando, a seconda dei casi, il litro, il centilitro, il millilitro, il chilogrammo o il grammo: a) in unità di volume per i prodotti liquidi; b) in unità di massa per gli altri prodotti.</p>	PMR € 2000,00	>> entro 5 gg € 1400,00	Microimpresa: € 666,00	>> entro 5 gg € 466,20
PMR € 2000,00	>> entro 5 gg € 1400,00	Microimpresa: € 666,00	>> entro 5 gg € 466,20		
37	<p>Violazione: <u>Art. 24 Reg. UE n°1169/2011 in relaz. Allegato X parag. 1</u> PMR: </p> <p>Indicava in modo NON CONFORME in etichetta il TERMINE MINIMO di conservazione</p>				
	<p>Pagamento: Tesoreria dello Stato Ricorso: ICQRF Competente Min: 1.000,00 € Max: 8.000,00 €</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; background-color: yellow; color: white; text-align: center; padding: 2px;">PMR € 2000,00</td> <td style="width: 25%; text-align: center; padding: 2px;">>> entro 5 gg € 1400,00</td> <td style="width: 25%; background-color: yellow; color: white; text-align: center; padding: 2px;">Microimpresa: € 666,00</td> <td style="width: 25%; text-align: center; padding: 2px;">>> entro 5 gg € 466,20</td> </tr> </table> <p>Sanzione prevista dall'art 12/1° co. D.L.vo 15/12/2017 n° 231.Il termine minimo di conservazione è indicato come segue:a) la data è preceduta dalle espressioni:«da consumarsi preferibilmente entro il ...» quando la data comporta l'indicazione del giorno, «da consumarsi preferibilmente entro fine ...», negli altri casi;b) le espressioni di cui alla lettera a) sono accompagnate: dalla data stessa, oppure dall'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichettatura. Ove necessario, tali indicazioni sono completate da una descrizione delle modalità di conservazione che devono essere garantite per il mantenimento del prodotto per il periodo specificato;c) la data comprende, nell'ordine e in forma chiara, il giorno, il mese ed eventualmente l'anno.Tuttavia, per gli alimenti:conservabili per meno di tre mesi, è sufficiente l'indicazione del giorno e del mese, conservabili per più di tre mesi ma non oltre diciotto mesi, è sufficiente l'indicazione del mese e dell'anno, conservabili per più di diciotto mesi, è sufficiente l'indicazione dell'anno.</p>	PMR € 2000,00	>> entro 5 gg € 1400,00	Microimpresa: € 666,00	>> entro 5 gg € 466,20
PMR € 2000,00	>> entro 5 gg € 1400,00	Microimpresa: € 666,00	>> entro 5 gg € 466,20		

38 Violazione: **Art. 24 Reg. UE n°1169/2011 in relaz. Allegato X parag.2 e 3** PMR:

Indicazione NON CONFORME in etichetta della data di SCADENZA e di congelamento per i prodotti della carne e preparati e/o prodotti della pesca non trasformati congelati

Pagamento: **Tesoreria dello Stato** Ricorso: **ICQRF Competente** Min: 2.000,00 € Max: 16.000,00 €

PMR € 4000,00 >> entro 5 gg € 2800,00 Microimpresa: € 1334,00 >> entro 5 gg € 933,80

Sanzione prevista dall'art 12/2° co. D.L.vo 15/12/2017 n° 231. La data di scadenza per la carne, le preparazioni di carne e della data di congelamento per i prodotti della pesca non trasformati congelati, è indicata nel modo seguente:a) è preceduta dai termini «da consumare entro ...»;b) l'espressione di cui alla lettera a) è seguita: dalla data stessa, oppure dall'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichettatura.Tali indicazioni sono seguite dalla descrizione delle condizioni di conservazione da rispettare; c) la data comprende, nell'ordine e in forma chiara, il giorno, il mese ed eventualmente l'anno; d) la data di scadenza è indicata su ogni singola porzione preconfezionata. La data di congelamento o la data di primo congelamento di cui al punto 6 dell'allegato III del Reg. UE 1169/2011 è indicata nel modo seguente:a) è preceduta dall'espressione «Congelato il ...»;b) le espressioni di cui alla lettera a) sono accompagnate: dalla data stessa, oppure dall'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichetta;c) la data comprende, nell'ordine e in forma chiara, il giorno, il mese e l'anno. Se in etichetta è riportato l'espressione «Surgelato il ...», in luogo dell'espressione «Congelato il ...» prevista alla lettera a), non comportano l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo.

39 Violazione: **Art. 26 Reg. UE n°1169 del 25.10.2011** PMR:

Commercializzazione di prodotti alimentari a denominazione protetta (D.O.P. I.G.P. etc.)senza indicare il paese d'origine o luogo di provenienza

Pagamento: **Tesoreria dello Stato** Ricorso: **ICQRF Competente** Min: 2.000,00 € Max: 16.000,00 €

PMR € 4000,00 >> entro 5 gg € 2800,00 Microimpresa: € 1334,00 >> entro 5 gg € 933,80

Sanzione prevista per il Soggetto responsabile dall'art 13/1° co. D.L.vo 15/12/2017 n° 231.

40 Violazione: **Art. 28 Reg. UE n°1169 del 25.10.2011** PMR:

Commercializzazione di alcolici con titolo alcolometrico riportato in etichetta in maniera difforme

Pagamento: **Tesoreria dello Stato** Ricorso: **ICQRF Competente** Min: 500,00 € Max: 4.000,00 €

PMR € 1000,00 >> entro 5 gg € 700,00 Microimpresa: € 334,00 >> entro 5 gg € 233,80

Sanzione prevista per il Soggetto responsabile dall'art 14 D.L.vo 15/12/2017 n° 231. Il titolo alcolometrico volumico effettivo delle bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume è indicato da una cifra con non più di un decimale. Essa è seguita dal simbolo «% vol.» e può essere preceduta dal termine «alcol» o dall'abbreviazione «alc.». Vedi Allegato XII Reg. UE 1169/2011.

41 Violazione: **Art.30 Reg. UE n°1169 del 25.10.2011** PMR:

Commercializzazione di prodotti alimentari con dichiarazione nutrizionale carente delle indicazioni prescritte

Pagamento: **Tesoreria dello Stato** Ricorso: **ICQRF Competente** Min: 2.000,00 € Max: 16.000,00 €

PMR € 4000,00 >> entro 5 gg € 2800,00 Microimpresa: € 1334,00 >> entro 5 gg € 933,80

Sanzione prevista per il Soggetto responsabile dall'art 15 D.L.vo 15/12/2017 n° 231. La dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca le indicazioni seguenti: a) il valore energetico; b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. Una dicitura indicante che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente può figurare, ove opportuno, immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale.

42 Violazione: **Art. 34 Reg. UE n°1169 del 25.10.2011 in relaz. Allegato XV** PMR:

Commercializzazione di prodotti alimentari con dichiarazione nutrizionale presentata in maniera non conforme

Pagamento: **Tesoreria dello Stato** Ricorso: **ICQRF Competente** Min: 2.000,00 € Max: 16.000,00 €

PMR € 4000,00 >> entro 5 gg € 2800,00 Microimpresa: € 1334,00 >> entro 5 gg € 933,80

Sanzione prevista per il Soggetto responsabile dall'art 15 D.L.vo 15/12/2017 n° 231. Le indicazioni previste dall'articolo 30, figurano nello stesso campo visivo. Tali indicazioni sono presentate insieme in un formato chiaro e, se del caso, nell'ordine di presentazione previsto dall'allegato XV Reg. UE 1169/2011. Le indicazioni sono presentate in formato tabulare, se lo spazio lo consente, con allineamento delle cifre. In mancanza di spazio, la dichiarazione è presentata in formato lineare.

43	Violazione: <u>Art. 8-2°c. D.L.vo n° 231/2017 in relaz. art. 17-1° parag.</u>	PMR:
	<u>Reg. UE 1169/2011</u>	

Soggetto responsabile che commercializza alimenti indicando errori od omissioni formali riferita alla denominazione

Pagamento: Tesoreria dello Stato	Ricorso: ICQRF Competente	Min: 500,00 €	Max: 4.000,00 €
PMR € 1000,00	>> entro 5 gg € 700,00	Microimpresa: € 334,00	>> entro 5 gg € 233,80

44	Violazione: <u>Art. 9-2°c. D.L.vo n° 231/2017 in relaz. Art. 18 ed Allegato VII Reg. UE 1169/2011</u>	PMR:
----	--	------

Soggetto responsabile che commercializza alimenti indicando gli ingredienti con errori od omissioni formali

Pagamento: Tesoreria dello Stato	Ricorso: ICQRF Competente	Min: 500,00 €	Max: 4.000,00 €
PMR € 1000,00	>> entro 5 gg € 700,00	Microimpresa: € 334,00	>> entro 5 gg € 233,80

45	Violazione: <u>Art. 12-3°c. D.L.vo n° 231 del 15.12.2017</u>	PMR:
----	---	------

Vendita o esposizione di prodotti alimentari OLTRE la data di SCADENZA

Pagamento: Tesoreria dello Stato	Ricorso: ICQRF Competente	Min: 5.000,00 €	Max: 40.000,00 €
PMR € 10.000,00	>> entro 5 gg € 7000,00	Microimpresa: € 334,00	>> entro 5 gg € 233,80

In relazione all'art 24 Reg. UE 1169 del 25/10/2011 ed Allegato X stesso regolamento. Sanzione applicabile al cedente o al soggetto che espone i prodotti.

46	Violazione: <u>Art. 13-2°c. D.L.vo n° 231 del 15.12.2017</u>	PMR:
----	---	------

Soggetto responsabile che commercializza prodotti alimentari indicando il paese d'origine o il luogo di provenienza commettendo errori ed omissioni formali

Pagamento: Tesoreria dello Stato	Ricorso: ICQRF Competente	Min: 500,00 €	Max: 4.000,00 €
PMR € 1000,00	>> entro 5 gg € 700,00	Microimpresa: € 334,00	>> entro 5 gg € 233,80

47	Violazione: <u>Art. 18-1°c. D.L.vo n° 231 del 15.12.2017</u>	PMR:
----	---	------

Vendita di prodotti alimentari NON preimballati tramite DISTRIBUTORI automatici senza le indicazioni previste

Pagamento: Tesoreria dello Stato	Ricorso: ICQRF Competente	Min: 1.000,00 €	Max: 8.000,00 €
PMR € 2000,00	>> entro 5 gg € 1400,00	Microimpresa: € 666,00	>> entro 5 gg € 466,20

Sanzione prevista dall'art 22/1° co. D.L.vo 15/12/2017 n°231. Fatte salve le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte da norme nazionali e dell'Unione europea per tipi o categorie specifici di alimenti, nel caso di distribuzione di alimenti non preimballati messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati, devono essere riportate sui distributori e per ciascun prodotto le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) (la denominazione dell'alimento), b) (elenco degli ingredienti) e c) (qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se informa alterata), del regolamento, nonché il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede dell'impresa responsabile della gestione dell'impianto.

48	Violazione: <u>Art. 18-2°c. D.L.vo n° 231 del 15.12.2017</u>	PMR:
----	---	------

Vendita di prodotti alimentari non preimballati tramite DISTRIBUTORI automatici senza indicare le informazioni minime in lingua italiana

Pagamento: Tesoreria dello Stato	Ricorso: ICQRF Competente	Min: 1.000,00 €	Max: 8.000,00 €
PMR € 2000,00	>> entro 5 gg € 1400,00	Microimpresa: € 666,00	>> entro 5 gg € 466,20

Sanzione prevista dall'art 22/1° co. D.L.vo 15/12/2017 n°231.

49 Violazione: **Art. 19 D.L.vo n° 231 del 15.12.2017** PMR: **[Yellow]**

Omessa indicazione delle informazioni previste sui prodotti alimentari venduti o somministrati SFUSI

Pagamento: **Tesoreria dello Stato** Ricorso: **ICQRF Competente** Min: 1.000,00 € Max: 8.000,00 €

PMR € 2000,00 **>> entro 5 gg € 1400,00** **Microimpresa: € 666,00** **>> entro 5 gg € 466,20**

Sanzione prevista dall'art 23/1° co. D.L.vo 15/12/2017 n° 231. I prodotti alimentari offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio, i prodotti imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore, i prodotti preimballati ai fini della vendita diretta, nonché i prodotti non costituenti unità di vendita, devono essere muniti di apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono oppure di altro sistema equivalente, anche digitale, facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in cui sono esposti. Le fascette e le legature, anche se piombate, non sono considerate imballaggio. Devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni a) la denominazione dell'alimento; b) l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione disposti dal regolamento Reg. UE 1169/2011. Nell'elenco ingredienti devono figurare le indicazioni delle sostanze o prodotti di cui all'Allegato II del regolamento citato, con le modalità e le esenzioni prescritte dall'articolo 21 del medesimo regolamento; c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario; d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187; e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2 per cento in volume; f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati; g) la designazione «decongelato» di cui all'Allegato VI, punto 2, del regolamento, fatti salvi i casi di deroga previsti.

50 Violazione: **Art. 19-2°c. lett. b) D.L.vo n° 231 del 15.12.2017** PMR: **[Yellow]**

Alimentari venduti o somministrati sfusi PRIVI delle informazioni prescritte, riferite alle sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze

Pagamento: **Tesoreria dello Stato** Ricorso: **ICQRF Competente** Min: 3.000,00 € Max: 24.000,00 €

PMR € 6000,00 **>> entro 5 gg € 4200,00** **Microimpresa: € 2000,00** **>> entro 5 gg € 1400,00**

Sanzione prevista dall'art 23/2° co. D.L.vo 15/12/2017 n° 231.

51 Violazione: **Art. 19-2°c. lett. b) D.L.vo n° 231 del 15.12.2017** PMR: **[Yellow]**

Alimentari venduti o somministrati sfusi con informazioni DIFFORMI da quelle prescritte, riferite alle sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze

Pagamento: **Tesoreria dello Stato** Ricorso: **ICQRF Competente** Min: 1.000,00 € Max: 8.000,00 €

PMR € 2000,00 **>> entro 5 gg € 1400,00** **Microimpresa: € 666,00** **>> entro 5 gg € 466,20**

Sanzione prevista dall'art 23/3° co. D.L.vo 15/12/2017 n° 231. Quando la violazione riguarda solo aspetti formali, essa comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.

52 Violazione: **Art. 19-2°c. Lett. e) D.L.vo n° 231 del 15.12.2017** PMR: **[Yellow]**

Omessa indicazione per le bevande NON preimballati con contenuto alcolico superiore a 1,2 per cento in volume, del titolo alcolometrico volumico effettivo

Pagamento: **Tesoreria dello Stato** Ricorso: **ICQRF Competente** Min: 1.000,00 € Max: 8.000,00 €

PMR € 2000,00 **>> entro 5 gg € 1400,00** **Microimpresa: € 666,00** **>> entro 5 gg € 466,20**

Sanzione prevista dall'art 23/1° co. D.L.vo 15/12/2017 n° 231.

53 Violazione: **Art. 19-5°c. D.L.vo n° 231 del 15.12.2017** PMR: **[Yellow]**

Omessa indicazione delle diciture previste sulle acque non preconfezionate somministrate alla collettività o in altri esercizi pubblici

Pagamento: **Tesoreria dello Stato** Ricorso: **ICQRF Competente** Min: 1.000,00 € Max: 8.000,00 €

PMR € 2000,00 **>> entro 5 gg € 1400,00** **Microimpresa: € 666,00** **>> entro 5 gg € 466,20**

Sanzione prevista dall'art 23/1° co. D.L.vo 15/12/2017 n° 231. Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita «acqua potabile trattata» o «acqua potabile trattata e gassata» se è stata addizionata di anidride carbonica.

54 Violazione: **Art. 19-6°c. D.L.vo n° 231 del 15.12.2017** PMR:

Omessa indicazione delle informazioni prescritte sui prodotti DOLCIARI e da FORNO preconfezionati ma destinati ad essere venduti a pezzo o sfusi

Pagamento: **Tesoreria dello Stato** Ricorso: **ICQRF Competente** Min: 1.000,00 € Max: 8.000,00 €

PMR € 2000,00 **>> entro 5 gg € 1400,00** **Microimpresa: € 666,00** **>> entro 5 gg € 466,20**

Sanzione prevista dall'art 23/1° co. D.L.vo 15/12/2017 n° 231. I prodotti dolciari e da forno preconfezionati, ma destinati ad essere venduti a pezzo o alla rinfusa, generalmente destinati al consumo subito dopo l'acquisto, possono riportare le indicazioni solamente sul cartello o sul contenitore, in modo da essere facilmente visibili e leggibili dall'acquirente. Le indicazioni sono:a) la denominazione dell'alimento;b) l'elenco degli ingredienti;c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario;d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno;e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2 per cento in volume;f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati;g) la designazione «decongelato».

55 Violazione: **Art. 19-7°c. D.L.vo n° 231 del 15.12.2017** PMR:

Operatore del settore alimentare che omette le indicazioni obbligatorie nelle fasi precedenti la vendita al consumatore o alle collettività

Pagamento: **Tesoreria dello Stato** Ricorso: **ICQRF Competente** Min: 500,00 € Max: 4.000,00 €

PMR € 1000,00 **>> entro 5 gg € 700,00** **Microimpresa: € 334,00** **>> entro 5 gg € 233,80**

Sanzione prevista dall'art 23/4° co. D.L.vo 15/12/2017 n° 231. Nelle fasi precedenti la vendita al consumatore e alle collettività, devono essere riportate le menzioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento, con le medesime modalità e deroghe previste per i prodotti preimballati, il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare, nonché l'indicazione del lotto di appartenenza, di cui all'articolo 17, quando obbligatoria; tali menzioni possono essere riportate soltanto su un documento commerciale, anche in modalità telematica, se è garantito che tali documenti accompagnano l'alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.

56 Violazione: **Art. 20 D.L.vo n° 231 del 15.12.2017** PMR:

Omessa indicazione delle informazioni previste sui prodotti non destinati al consumatore finale

Pagamento: **Tesoreria dello Stato** Ricorso: **ICQRF Competente** Min: 500,00 € Max: 4.000,00 €

PMR € 1000,00 **>> entro 5 gg € 700,00** **Microimpresa: € 334,00** **>> entro 5 gg € 233,80**

Sanzione prevista dall'art 24 D.L.vo 15/12/2017 n° 231. Prodotti destinati agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni nonché i semilavorati non destinati al consumatore devono riportare le menzioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c) ed e), del Reg. UE 1169/2011, con le medesime modalità e deroghe previste per i prodotti preimballati, il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo dell'operatore alimentare, nonché l'indicazione del lotto di appartenenza, di cui all'articolo 17 del citato regolamento, quando obbligatoria. Le indicazioni possono essere riportate sull'imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta apposta o sui documenti commerciali, anche in modalità telematica, purché agli stessi riferiti.

57 Violazione: **Art. 21-1°c. D.L.vo n° 231 del 15.12.2017** PMR:

Operatore del settore alimentare che commercializza prodotti alimentari senza indicare in etichetta il LOTTO di produzione

Pagamento: **Tesoreria dello Stato** Ricorso: **ICQRF Competente** Min: 3.000,00 € Max: 24.000,00 €

PMR € 6000,00 **>> entro 5 gg € 4200,00** **Microimpresa: € 2000,00** **>> entro 5 gg € 1400,00**

In relazione all'art 17 co. D.L.vo 15/12/2017 n° 231.

58 Violazione: **Art. 21-2°c. D.L.vo n° 231 del 15.12.2017** PMR:

Operatore del settore alimentare che commercializza prodotti alimentari con l'indicazione del lotto di produzione in maniera difforme

Pagamento: **Tesoreria dello Stato** Ricorso: **ICQRF Competente** Min: 1.000,00 € Max: 8.000,00 €

PMR € 2000,00 >> entro 5 gg € 1400,00 Microimpresa: € 666,00 >> entro 5 gg € 466,20

In relazione all'art 17 co. D.L.vo 15/12/2017 n° 231. Per lotto, o partita, si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze sostanzialmente identiche. I prodotti alimentari non possono essere posti in vendita qualora non riportino l'indicazione del lotto di appartenenza. Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nell'Unione europea ed è apposto sotto la propria responsabilità; esso figura in ogni caso in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed è preceduto dalla lettera «L», salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura.

59 Violazione: **Art. 22-2° c. D.L.vo n° 231 del 15.12.2017** PMR:

Vendita di prodotti alimentari non preimballati tramite DISTRIBUTORI automatici omettendo di indicare le sostanze o i prodotti che possono provocare allergie o intolleranze

Pagamento: **Tesoreria dello Stato** Ricorso: **ICQRF Competente** Min: 5.000,00 € Max: 40.000,00 €

PMR € 10.000,00 >> entro 5 gg € 7000,00 Microimpresa: € 3334,00 >> entro 5 gg € 2333,80

60 Violazione: **Art. 23-2° c. D.L.vo n° 231 del 15.12.2017** PMR:

Sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, non indicati nella vendita dei prodotti alimentari NON preimballati

Pagamento: **Tesoreria dello Stato** Ricorso: **ICQRF Competente** Min: 3.000,00 € Max: 24.000,00 €

PMR € 6000,00 >> entro 5 gg € 4200,00 Microimpresa: € 2000,00 >> entro 5 gg € 1400,00

Nella vendita dei prodotti non preimballati di cui all'articolo 19 del medesimo decreto e degli alimenti non preimballati serviti dalle collettività, devono essere indicati le sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento UE 1169/2011.

61 Violazione: **Art.3 D.Lvo n°145 del 15.09.2017** PMR: **4.000,00 €**

Omessa indicazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento dei prodotti alimentari preimballati

Pagamento: **Tesoreria dello Stato** Ricorso: **ICQRF Competente** Min: 2.000,00 € Max: 15.000,00 €

Sanzione prevista dall'art. 5/1° c. del medesimo decreto. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai prodotti alimentari preimballati, in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia o fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

62 Violazione: **Art.4-4° c. D.Lvo n°145 del 15.09.2017** PMR: **4.000,00 €**

Omessa punzonatura o altro segno per evidenziare l'effettivo stabilimento di produzione nel caso in cui siano riportati più di un stabilimento

Pagamento: **Tesoreria dello Stato** Ricorso: **ICQRF Competente** Min: 2.000,00 € Max: 15.000,00 €

Sanzione prevista dall'art. 5/2° c. del medimo decreto. La sede dello stabilimento di produzione o, di confezionamento, è identificata dalla località e dall'indirizzo dello stabilimento. L'indirizzo della sede dello stabilimento può essere omesso qualora l'indicazione della località consenta l'agevole e immediata identificazione dello stabilimento. Può essere omessa nel caso in cui:a) la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento coincida con la sede già indicata in etichetta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1169/2011; b) i prodotti alimentari preimballati riportino il marchio di identificazione di cui al regolamento n. (CE) 853/2004 o la bollatura sanitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004;c) il marchio contenga l'indicazione della sede dello stabilimento.

63	Violazione: <u>Art.4-5° c. D.Lvo n°145 del 15.09.2017</u>	PMR: 2.000,00 €
Diversa modalità di presentazione in etichetta dell' indicazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento dei prodotti alimentari preimballati		
Pagamento:	Tesoreria dello Stato	Ricorso: ICQRF Competente Min: 1.000,00 € Max: 8.000,00 €
L'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento e' riportata in etichetta secondo le modalita' di presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1169/2011.		
64	Violazione: <u>Art. 3-1°c. D.L.vo n° 54 del 11.04.2011</u>	PMR:
Immissione sul mercato da parte del fabbricante di GIOCATTOLI che non rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'art. 9		
Pagamento:	Ricorso: AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min: Max:
Indicare anche che la sanzione è stabilita dall'art. 31 del Decreto stesso. Arresto sino ad un anno e ammenda da € 10000,00 a € 50.000,00.		
65	Violazione: <u>Art. 5-1°c. D.L.vo n° 54 del 11.04.2011</u>	PMR:
Immissione sul mercato di giocattoli da parte di un importatore, il quale non si assicura che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata valutazione della conformità		
Pagamento:	Ricorso: AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min: Max:
Indicare anche che la sanzione è stabilita dall'art. 31 del Decreto stesso. Arresto sino ad un anno e ammenda da € 10000,00 a € 50.000,00.		
66	Violazione: <u>Art. 14-1°c. D.L.vo n° 54 del 11.04.2011</u>	PMR: 5.000,00 €
Fabbricante o importatore che immettono sul mercato un giocattolo privo della marcatura <CE>		
Pagamento:	Agenzia entrate- Riscossione	Ricorso: C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni Min: 2.500,00 € Max: 30.000,00 €
Indicare anche che la sanzione è stabilita dall'art. 31 co. 4^ del D.L.vo 54/2011.		
67	Violazione: <u>Art. 14-1°c. D.L.vo n° 54 del 11.04.2011</u>	PMR: 3.000,00 €
Distributore che mette a disposizione sul mercato un giocattolo privo del marcatura <CE>		
Pagamento:	Agenzia entrate- Riscossione	Ricorso: C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni Min: 1.500,00 € Max: 10.000,00 €
Indicare anche che la sanzione è stabilita dall'art. 31 co. 7^ del D.L.vo 54/2011.		
68	Violazione: <u>Art. 31-2°c. D.L.vo n° 54 del 11.04.2011</u>	PMR:
Inosservanza ai provvedimenti dell'Autorità di vigilanza, di divieto di immissione sul mercato, di circolazione sul territorio nazionale od all'ordine di ritiro e di richiamo		
Pagamento:	Ricorso: AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min: Max:
Arresto da sei mesi ad un anno e ammenda da € 10000,00 a € 50.000,00.		
69	Violazione: <u>Art. 31-3°c. D.L.vo n° 54 del 11.04.2011</u>	PMR: 5.000,00 €
Fabbricante o importatore che immette sul mercato un giocattolo privo di documentazione tecnica di cui all'Allegato IV		
Pagamento:	Agenzia entrate- Riscossione	Ricorso: C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni Min: 2.500,00 € Max: 40.000,00 €
Vedi riferimento nella parte narrativa.		
70	Violazione: <u>Art. 10-5°c. D.L.vo n° 54 del 11.04.2011</u>	PMR: 5.000,00 €
Fabbricante o importatore che immette sul mercato giocattoli privo delle avvertenze o le riporta NON in lingua italiana		
Pagamento:	Agenzia entrate- Riscossione	Ricorso: C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni Min: 2.500,00 € Max: 30.000,00 €
Indicare anche che la sanzione è stabilita dall'art. 31 co. 5^ del Decreto stesso.		

71	Violazione: Art. 10-5°c. D.L.vo n° 54 del 11.04.2011	PMR: 3.000,00 €
Distributore che immette sul mercato un giocattolo con le avvertenze e le istruzioni di sicurezza redatte almeno in lingua italiana		
Pagamento:	Agenzia entrate- Riscossione	Ricorso: C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni Min: 1.500,00 € Max: 10.000,00 €
Sanzione prevista dall'art. 31/7° co. del D.L.vo 54/2011. Vedi riferimento nella parte narrativa.		
72	Violazione: Art. 4-1°c. D.L.vo n.190 del 15.11.2017	PMR: 6.000,00 €
Fabbricante o Importatore che immette sul mercato prodotti TESSILI privi di etichetta o del contrassegno con i dati e le denominazioni delle fibre di composizione		
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso: C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni Min: 3.000,00 € Max: 20.000,00 €
Un distributore è considerato fabbricante ai fini del presente regolamento qualora immetta un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l'etichetta o ne modifichi il contenuto.		
73	Violazione: Art. 4-2°c. D.L.vo n.190 del 15.11.2017	PMR: 6.000,00 €
Fabbricante o Importatore che immette sul mercato prodotti tessili con documento commerciale di accompagnamento privo dei dati sulla composizione fibrosa		
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso: C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni Min: 3.000,00 € Max: 20.000,00 €
La sanzione è applicabile quando il documento commerciale di accompagnamento è sostitutivo dell'etichetta o il contrassegno.		
74	Violazione: Art. 4-3°c. D.L.vo n.190 del 15.11.2017	PMR: 1.166,67 €
Distributore che immette sul mercato prodotti tessili privi dell'etichetta o del contrassegno con i dati sulla composizione fibrosa		
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso: C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni Min: 700,00 € Max: 3.500,00 €
75	Violazione: Art. 4-4°c. D.L.vo n.190 del 15.11.2017	PMR: 3.000,00 €
Fabbricante o importatore che immettono sul mercato prodotti tessili con composizione diversa da quella riportata		
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso: C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni Min: 1.500,00 € Max: 20.000,00 €
La sanzione si configura quando non corrisponde a quanto riportato in etichetta o sul documento commerciale di accompagnamento.		
76	Violazione: Art. 4-5°c. D.L.vo n.190 del 15.11.2017	PMR: 1.166,67 €
Distributore che immette sul mercato prodotti tessili con composizione diversa da quella indicata in etichetta		
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso: C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni Min: 700,00 € Max: 3.500,00 €
La composizione fibrosa dichiarata in etichetta deve corrispondere a quella dichiarata nel documento di accompagnamento.		
77	Violazione: Art. 4-6°c. D.L.vo n.190 del 15.11.2017	PMR: 3.000,00 €
Fabbricante o importatore che immettono sul mercato prodotti tessili con etichetta riportante denominazioni diverse da quelle previste e NON in lingua italiana		
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso: C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni Min: 1.500,00 € Max: 20.000,00 €
Le denominazioni delle fibre devono essere quelle dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1007/2011, non devono essere espresse in sigle, devono essere riportate in ordine decrescente.		

78	Violazione: <u>Art. 4-7°c. D.L.vo n.190 del 15.11.2017</u>	PMR: 333,33 €
Distributore che immette sul mercato prodotti tessili con etichetta riportante denominazioni diverse da quelle previste e NON in lingua italiana		
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso: C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni Min: 200,00 € Max: 1.000,00 €
Le denominazioni delle fibre devono essere quelle dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1007/2011, non devono essere espresse in sigle, devono essere riportate in ordine decrescente. La medesima sanzione si applica se vi è la presenza di parti di origine animale e viene riportata in modo errato la seguente frase «Contiene parti non tessili di origine animale».		
79	Violazione: <u>Art. 4-8°c. D.L.vo n.190 del 15.11.2017</u>	PMR: 3.000,00 €
Non fornire nei cataloghi o via WEB, le indicazioni relative alla composizione fibrosa di un prodotto tessile		
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso: C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni Min: 1.500,00 € Max: 20.000,00 €
La sanzione si applica al Fabricante, Importatore e Distributore all'atto della messa a disposizione sul mercato dei prodotti tessili.		
80	Violazione: <u>Art. 4-9°c. D.L.vo n.190 del 15.11.2017</u>	PMR: 3.000,00 €
Fabricante o importatore che immette sul mercato prodotti tessili contenenti parti di origine animale senza indicarlo sull'etichetta o sul contrassegno		
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso: C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni Min: 1.500,00 € Max: 20.000,00 €
L'indicazione da riportare è composta dalla seguente frase «Contiene parti non tessili di origine animale» è si contesta al momento della messa a disposizione sul mercato.		
81	Violazione: <u>Art. 3-1°c. D.L.vo n.190 del 15.11.2017</u>	PMR: 6.000,00 €
Fabricante o importatore che immettono sul mercato CALZATURE prive di etichetta		
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso: C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni Min: 3.000,00 € Max: 20.000,00 €
L'art 4 paragrafo 3 della DIRETTIVA 94/11/CEA prevede che l'etichettatura consiste nel munire almeno uno degli articoli di ciascun paio di calzature delle indicazioni prescritte. L'etichetta può essere stampata, incollata, goffrata o applicata a un supporto attaccato.		
82	Violazione: <u>Art. 3-2°c. D.L.vo n.190 del 15.11.2017</u>	PMR: 1.166,67 €
Distributore che mette a disposizione sul mercato calzature prive di etichetta		
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso: C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni Min: 700,00 € Max: 3.500,00 €
Ai sensi dell'art. 4 paragrafo 5 della direttiva 94/11/ CE Il venditore al dettaglio deve assicurarsi della presenza sulle calzature in vendita dell'idonea etichetta prescritta dalla presente direttiva.		
83	Violazione: <u>Art. 3-3°c. D.L.vo n.190 del 15.11.2017</u>	PMR: 3.000,00 €
Fabricante o importatore che immette sul mercato calzature con composizione diversa da quella dichiarata in etichetta		
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso: C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni Min: 1.500,00 € Max: 20.000,00 €
La composizione è relativa ai materiali usati nei principali componenti delle calzature indicati nell'allegato I della direttiva 94/11/CE ossia: 1) Suola esterna (superficie inferiore della calzatura soggetta ad usura abrasiva e attaccata alla tomaia), 2) Rivestimento della tomaia e suola interna(fodera e sottopiede che costituiscono l'interno della calzatura.), 3) Tomaia (superficie esterna dell'elemento strutturale attaccato alla suola esterna).		

84	Violazione:	Art. 3-4°c. D.L.vo n.190 del 15.11.2017	PMR:	3.000,00 €
Fabbricante o importatore che immette sul mercato calzature con etichetta non conforme o con le indicazioni previste NON in lingua italiana				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni	Min: 1.500,00 € Max: 20.000,00 €
L'etichetta deve essere conforme alle indicazioni stabilite dall'articolo 4, paragrafi 1, 2, 3 e 4, della direttiva 94/11/CE quali: a) informazioni sul materiale delle principali componenti che costituisce almeno l'80 % della superficie della tomaia, del rivestimento della tomaia e suola interna della calzatura e almeno l'80 % del volume della suola esterna. Se nessun materiale raggiunge almeno l'80 % è opportuno fornire informazioni sulle due componenti principali; b) deve essere visibile, saldamente applicata e accessibile e la dimensione dei simboli deve essere sufficiente a rendere agevole la comprensione delle informazioni contenute sull'etichetta.; c) L'etichetta non deve poter indurre in errore il consumatore ecc..				
85	Violazione:	Art. 3-6°c. D.L.vo n.190 del 15.11.2017	PMR:	333,33 €
Distributore che immette sul mercato calzature omettendo di informare correttamente il consumatore finale del significato della simbologia adottata in etichetta				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni	Min: 200,00 € Max: 1.000,00 €
L'informazione deve essere data in modo che i consumatori sia informati correttamente del significato dei simboli e può essere data mediante apposizione di apposito cartello in cui ai simboli usati sia abbinato il corrispondente significato espresso almeno in italiano; ad esempio: Simbolo del cuoio accompagnato dalla scritta "Cuoio" simbolo del Cuoio rivestito accompagnato con la scritta " Cuoio rivestito" Simbolo della tomaia accompagnata dalla scritta "Tomaia" ecc..				
86	Violazione:	Art. 2-bis D.P.R. n° 777 del 23.08.1982	PMR:	30.986,00 €
Utilizzare in commercio materiali contenenti piombo, stagno o altri elementi vietati destinati a venire a contatto con alimenti				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: 15.493,00 € Max: 92.962,00 €
Depenalizzato dal D. L.vo n° 507/99. Articolo modificato dall'art. 2 del D.L.vo 25/1/92 n° 108.				
87	Violazione:	Art. 2-3°c. D.L.vo n° 29 del 10.02.2017	PMR:	9.000,00 €
Immissione sul mercato di materiali o oggetti che trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da deteriorare le caratteristiche organolettiche				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: 5.000,00 € Max: 27.000,00 €
88	Violazione:	Art. 2-1°c. D.L.vo n° 29 del 10.02.2017	PMR:	20.000,00 €
Immissione sul mercato di materiali o oggetti che trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da costituire pericolo per la salute umana				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: 10.000,00 € Max: 80.000,00 €
I materiali e gli oggetti, compresi i materiali e oggetti destinati a prolungare la conservabilità o mantenere o migliorare le condizioni dei prodotti alimentari imballati o che controllano le condizioni del prodotto alimentare imballato o del suo ambiente, devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinché, in condizioni d'impiego normali o prevedibili, non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti pericolosi.				
89	Violazione:	Art. 4 D.L.vo n° 29 del 10.02.2017	PMR:	3.000,00 €
Omessa indicazione sugli imballaggi delle informazioni prescritte, oppure poco visibili,non chiaramente leggibili ed indelibili oppure non in lingua italiana				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: 1.500,00 € Max: 15.000,00 €
In relazione all'art.15 del regolamento (CE) n. 1935/2004. Al momento della vendita al dettaglio, le informazioni devono essere visibili: sui materiali e gli oggetti o loro imballaggi oppure su etichette poste sugli stessi o su cartellini, chiaramente visibili per gli acquirenti, posti nelle immediate vicinanze dei materiali e degli oggetti quanto per motivi tecnici non è possibile riportarli sugli stessi.Le informazioni sono:speciali istruzioni da osservare per garantire un impiego sicuro e adeguato se è il caso, il nome o la ragione sociale e, in entrambi i casi, l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del trasformatore o del venditore responsabile dell'immissione sul mercato, stabilito all'interno della Comunità; un'adeguata etichettatura o identificazione, che assicuri la rintracciabilità del materiale ecc..				

90	Violazione:	<u>Art. 6 D.M. 21.03.1973</u>	PMR:	860,67 €
Omessa dichiarazione del produttore attestante che gli imballaggi che vengono a contatto sono conformi alle norme vigenti				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: 516,00 € Max: 2.582,00 €
<hr/>				
91	Violazione:	<u>Art. 14-6°c. D.L.vo n° 86 del 19.05 2016</u>	PMR:	
Operatori economici che mettono a disposizione sul mercato MATERIALE ELETTRICO privo di marcatura CE o apposta irregolarmente				
Pagamento:	Agenzia entrate- Riscossione	Ricorso:	C.C.I.A.A. Uff. Sanzioni	Min: 50,00 € Max: 150,00 €
<p>La sanzione và applicata per ogni pezzo ed in ogni caso per una somma non inferiore nel minimo a Euro 800,00 e non superiore nel massimo a Euro 5000,00, pertanto andrà applicato il P.M.R. di Euro 800,00 fino a 16 pezzi e di Euro 5000,00 da 100 pezzi ed oltre, mentre da 17 a 99 pezzi l'importo deve essere determinato in base ai numeri dei pezzi x euro 50,00. In caso di vendita di prodotti senza il marchio CE (solo per questo motivo), procedere altresì al sequestro della merce.</p>				
92	Violazione:	<u>Art.14-6°c. D.L.vo n°86/2016 in relaz. all'art. 1-3° c. ed Allegato I</u>	PMR:	
Poneva in vendita materiale elettrico in violazione alle prescrizioni previste in materia di sicurezza				
Pagamento:	Agenzia entrate- Riscossione	Ricorso:	C.C.I.A.A. Uff. Sanzioni	Min: 50,00 € Max: 150,00 €
<p>Si verifica ad esempio quando una ciabatta ha innesti da 10 e 16 Ampere e come spina per l'alimentazione per ingressi da 10 A. Citare anche le norme UNI CEI 23-50 :2007 e successive varianti. Per salvaguardare la sicurezza dei possibili acquirenti procedere al sequestro della merce. La sanzione và applicata per ogni pezzo ed in ogni caso per una somma non inferiore nel minimo a Euro 800,00 e non superiore nel massimo a Euro 5000,00, pertanto andrà applicato il P.M.R. di Euro 800,00 fino a 16 pezzi e di Euro 5000,00 da 100 pezzi ed oltre, mentre da 17 a 99 pezzi l'importo deve essere determinato in base ai numeri dei pezzi x euro 50,00.</p>				
93	Violazione:	<u>Art. 13 D.L.vo n° 104 del 28.06.2012</u>	PMR:	2.000,00 €
Elettrodomestici posti in vendita senza etichetta per il consumo di energia				
Pagamento:	Agenzia entrate-Riscossione	Ricorso:	C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni	Min: 1.000,00 € Max: 10.000,00 €
94	Violazione:	<u>Art. 12 D.L.vo n° 475 del 04.12.1992</u>	PMR:	5.164,00 €
Vendita di occhiali da sole privi della marcatura CE				
Pagamento:	Agenzia entrate- Riscossione	Ricorso:	C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni	Min: 2.582,00 € Max: 15.493,00 €
95	Violazione:	<u>Art. 226 ter D.L.vo 03.04.2006 n°152</u>	PMR:	5.000,00 €
Commercializzazione di borse di plastica in materiale ultraleggero prive delle indicazioni previste relative alla compostabilità/biodegradabilità				
Pagamento:	CITTA METROPOLITANA	Ricorso:	CITTA METROPOLITANA	Min: 2.500,00 € Max: 25.000,00 €
<p>La sanzione prevista dall'art. 261 co.4 bis del D.L.vo 152/2006 si applica ,anche quando le borse, vengono cedute a titolo gratuito. La sanzione amministrativa e' aumentata fino al quadruplo del massimo come meglio descritto nelle note del report successivo. Le borse di plastica di tipo ultraleggero vengono utilizzate a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi. Su ogni singola busta devono essere presenti le certificazioni di organismi accreditati che attestino che le stesse abbiano le caratteristiche di legge come ad es. "OK Compost", "Compostable" e "Compostabile CIC", "OK Vincotte", "Mater Bi"; inoltre,come previsto dal Decreto 18 marzo 2013 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, riportano la seguente dicitura, che di solito viene riportata lateralmente o nella zona frontale, «Sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002. Sacco utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici» .</p>				

96 Violazione: **Art. 226 bis D.L.vo 03.04.2006 n°152** PMR: **5.000,00 €**

Commercializzazione di borse di plastica in materiale leggero con caratteristiche diverse da quelle previste (vedasi note)/o prive delle indicazioni

Pagamento: **CITTA METROPOLITANA** Ricorso: **CITTA METROPOLITANA** Min: 2.500,00 € Max: 25.000,00 €

La sanzione prevista dall'art. 261 co.4 bis del D.Lvo 152/2006 si applica ,anche quando le borse, vengono cedute a titolo gratuito.. La sanzione amministrativa e' aumentata fino al quadruplo del massimo per ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonche' in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-bis e 226-ter. Le borse di tipo leggero consentite devono riportare le seguenti diciture: 1) con maniglia esterna «Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 200 micron per uso alimentare» o «Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron per uso non alimentare»; 2) con maniglia interna «Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron per uso alimentare» o «Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 60 micron per uso non alimentare». Sono consentiti sacchi riutilizzabili per l'asporto delle merci realizzati in carta, in tessuti di fibre naturali, in fibre di poliammide e in materiali diversi dai polimeri.

97 Violazione: **Art 11 Regolamento UE 09/03/2016 n° 425** PMR:

Distributore che immette sul mercato DPI privi della marchiatura CE

Pagamento: **GENZIA ENTRATE E RISCOSSIC** Ricorso: **PREFETTO** Min: **Max:**

Sanzione prevista dall'Articolo 14 D.L.vo 475/92Se si tratta di DPI di prima categoria da € 1000 a € 6000 PMR € 2000; Se si tratta di DPI di seconda categoria da € 2000 a €12000 PMR € 4000; Se di tratta di DPI di terza categoria da € 10000 a € 60000 PMR 20000

98 Violazione: **Art 11 Regolamento UE 09/03/2016 n° 425** PMR:

Distributore che immette sul mercato DPI privi delle indicazioni previste dal punto 1.4 dell'allegato II

Pagamento: **GENZIA ENTRATE E RISCOSSIC** Ricorso: **PREFETTO** Min: **Max:**

Sanzione prevista dall'Articolo 14 D.L.vo 475/92. (Le istruzioni fornite obbligatoriamente dal fabbricante con i DPI devono recare, oltre al nome e all'indirizzo del fabbricante, ogni informazione utile concernente: le istruzioni di magazzinaggio, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione).Se si tratta di DPI di prima categoria da € 1000 a € 6000 PMR € 2000
Se si tratta di DPI di seconda categoria da € 2000 a €12000 PMR € 4000
Se di tratta di DPI di terza categoria da € 10000 a € 60000 PMR 20000

99 Violazione: **Art 11 Regolamento UE 09/03/2016 n° 425 – in riferimento allegato II punto 2.12** PMR:

Distributore che immette sul mercato DPI con le indicazioni non in lingua italiana

Pagamento: **GENZIA ENTRATE E RISCOSSIC** Ricorso: **PREFETTO** Min: **Max:**

Sanzione prevista dall'Articolo 14 D.L.vo 475/92. Se si tratta di DPI di prima categoria da € 1000 a € 6000 PMR € 2000 ; Se si tratta di DPI di seconda categoria da € 2000 a €12000 PMR € 4000; Se di tratta di DPI di terza categoria da € 10000 a € 60000 PMR 20000

100 Violazione: **Art 11 Regolamento UE 09/03/2016 n° 425 – in riferimento allegato II punto 2.4** PMR:

Distributore che immette sul mercato DPI senza indicare mese ed anno di fabbricazione e/o la data di scadenza

Pagamento: **GENZIA ENTRATE E RISCOSSIC** Ricorso: **PREFETTO** Min: **Max:**

Sanzione prevista dall'Articolo 14 D.L.vo 475/92.Se si tratta di DPI di prima categoria da € 1000 a € 6000 PMR € 2000; Se si tratta di DPI di seconda categoria da € 2000 a €12000 PMR € 4000; Se di tratta di DPI di terza categoria da € 10000 a € 60000 PMR 20000

101 Violazione: **Art 14/7° comma D.L.vo 4 dicembre 1992, n. 475** PMR: **2.000,00 €**

Apporre o fare apporre marcature, segni ed iscrizioni che possono indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità.

Pagamento: **GENZIA ENTRATE E RISCOSSIC** Ricorso: **PREFETTO** Min: 1.000,00 € Max: 6.000,00 €

102	Violazione:	Art 11 D.Lvo 14/03/2014 n°49	PMR:	
Distributore che non ritira gratuitamente R.A.E.E. in caso di acquisto di un nuovo apparecchi o in caso di conferimento da parte di piccoli nuclei domestici				
Pagamento:	CITTA METROPOLITANA	Ricorso:	CITTA METROPOLITANA	Min: Max:
Sanzione prevista dall'art 38/1 comma stesso D.L.vo. E' soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 400, ((per ciascun RAEE non ritirato o ritirato a titolo oneroso)). P.M.R. 133,33 per ogni pezzo. Indicare sul verbale di conetstazione che la sanzione viene calcolata moltiplicando tale cifra per il numero dei pezzi.				
103	Violazione:	Art 28 D.Lvo 14/03/2014 n°49	PMR:	
Immissione in commercio di A.E.E. privi del simbolo che ne indichi il corretto smaltimento				
Pagamento:	CITTA METROPOLITANA	Ricorso:	CITTA METROPOLITANA	Min: Max:
Per assicurare che i RAEE non vengano smaltiti come rifiuti urbani misti e facilitarne la raccolta differenziata, il produttore appone sulle apparecchiature il simbolo riportato all'Allegato IX. Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio del produttore e il simbolo sull'apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia, anche se in formato digitale, dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica. Sanione prevista dall'art 38 stesso D.I.vo da € 100 a € 500 per ciascuna apparecchiatura (P.M.R. 166,67). Indicare sul verbale di conetstazione che la sanzione viene calcolata moltiplicando tale cifra per il numero dei pezzi.				
104	Violazione:	Art 26 D.Lvo 14/03/2014 n°49	PMR:	1.666,67 €
Immissione in commercio di A.E.E. privi delle informazioni obbligatorie				
Pagamento:	CITTA METROPOLITANA	Ricorso:	CITTA METROPOLITANA	Min: 2.000,00 € Max: 5.000,00 €
Sanzione prevista art 38 stesso D.I.vo. Il produttore di AEE fornisce, all'interno delle istruzioni per l'uso delle stesse, adeguate informazioni concernenti: a) l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti e di effettuare, per detti rifiuti, la raccolta differenziata; b) i sistemi di ritiro o di raccolta dei RAEE, nonche' la possibilita' e le modalita' di consegna al distributore del RAEE equivalente all'atto dell'acquisto di una nuova AEE o di conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissime dimensioni c) gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla eventuale presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e ad una scorretta gestione delle stesse; d) il ruolo degli acquirenti nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei RAEE; e) il significato del simbolo riportato all'Allegato IX.				
105	Violazione:	Art 9 D.L.vo 20/11/2008 n° 188	PMR:	1.666,67 €
Immissione in commercio di apparecchi contenenti pile od accumulatori non facilmente rimovibili				
Pagamento:	CITTA METROPOLITANA	Ricorso:	CITTA METROPOLITANA	Min: 2.000,00 € Max: 5.000,00 €
Sanzione prevista art 25/7° comma stesso D.L.vo. Violazione da contestare al PRODUTTORE in caso di smaltimento del prodotto. Gli apparecchi contenenti pile ed accumulatori sono progettati in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano facilmente rimovibili. ((Qualora tali rifiuti non possano essere prontamente rimossi dall'utilizzatore finale, i suddetti apparecchi sono progettati in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano prontamente rimovibili da professionisti qualificati indipendenti dai produttori. Gli apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori sono altresi' corredati di istruzioni che indicano come l'utilizzatore finale o i professionisti qualificati indipendenti possano rimuoverli senza pericolo.				
106	Violazione:	Art 11 D.L.vo 20/11/2008 n° 188	PMR:	
Immissione in commercio di pile o accumulatori privi del simbolo che ne indichi il corretto smaltimanto				
Pagamento:	CITTA METROPOLITANA	Ricorso:	CITTA METROPOLITANA	Min: Max:
Sanzione prevista Art 25/1° comma stesso D.L.vo. Le pile e gli accumulatori (e i pacchi batterie) sono immessi sul mercato solo se contrassegnati in modo visibile, leggibile e indelebile con il simbolo raffigurato nell'allegato IV. In aggiunta al simbolo, le pile, gli accumulatori e le pile a bottone contenenti più di 0,0005 per cento di mercurio (simbolo chimico Hg), più di 0,002 per cento di cadmio (simbolo chimico Cd) o più di 0,004 per cento di piombo (simbolo chimico Pb) sono contrassegnati (in modo visibile, leggibile e indelebile) con il simbolo chimico del relativo metallo. Sanzione da € 50,00 a € 1000,00. P.M.R. € 100,00 per ogni pezzo. Indicare sul verbale di contestazione che l'importo viene ricavato moltiplicando tale cifra per il numero di pezzi.				

107 Violazione: **Art 22/2° comma D.L.vo 20/11/2008 n° 188** PMR: **666,67 €**

Mancata esposizione presso i distributori di pile ed accumulatori di un cartello indicante la possibilità di ritiro dei rifiuti di pile o accumulatori

Pagamento: **CITTA METROPOLITANA** Ricorso: **CITTA METROPOLITANA** Min: 500,00 € Max: 2.000,00 €

Sanzione prevista art 25/6° comma stesso D.L.vo. Le pile e gli accumulatori esusti devono essere ritirati a titolo gratuito

108 Violazione: **Art 25/5° comma D.L.vo 20/11/2008 n° 188** PMR:

Distributore che non ritira a titolo gratuito pile o accumulatori esusti

Pagamento: **CITTA METROPOLITANA** Ricorso: **CITTA METROPOLITANA** Min: Max:

Sanzione da € 30,00 a € 150,00 (P.M.R. € 50,00 per ogni pezzo non ritirato). Indicare sul verbale di contestazione che l'importo viene ricavato moltiplicando tale cifra per il numero di pezzi. Le pile e gli accumulatori esusti devono essere ritirati a titolo gratuito.

COSMETICI

Il Decreto Legislativo 4 dicembre 2015 n° 204 ha previsto la disciplina sanzionatoria per la violazione del Regolamento (CE) n.1223/2009 sui prodotti cosmetici, abrogando nel contempo la legge 11 ottobre 1986, n.713, e successive modificazioni ma, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 2013, n. 97, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 11, commi da 1 a 6, 9-bis e 9-ter, della citata legge n. 713 del 1986.

Definizione

L'art. 2 del Regolamento CE 1223/2009 definisce come,

Prodotto cosmetico:

- ✓ qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei. Rientrano quindi nella disciplina le creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle (mani, piedi, viso, ecc.), le maschere di bellezza, i fondotinta, la cipria, il talco per il dopobagno, i saponi da toeletta e deodoranti, i profumi e le acque di Colonia, i prodotti per i bagni e le docce, per la depilazione e la rasatura, i deodoranti e gli antisudoriferi, i prodotti per il trattamento dei capelli, per il trucco, per le labbra, per l'igiene dei denti edella bocca, delle unghie e per l'igiene intima, i prodotti solari e gli abbronzanti senza sole, le creme per schiarire la pelle e quelle antirughe;

Sostanza:

- ✓ un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurezze derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione.

Miscela:

- ✓ una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze.

Fabbricante:

- ✓ una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto cosmetico oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio.

Distributore:

- ✓ una persona fisica o giuridica nella catena della fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione un prodotto cosmetico sul mercato comunitario.

Utilizzatore finale:

- ✓ un consumatore o un professionista che utilizza il prodotto cosmetico;

Messa a disposizione sul mercato:

- ✓ la fornitura di un prodotto cosmetico per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

Importatore:

- ✓ una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e immetta sul mercato comunitario un prodotto cosmetico originario di un paese terzo;

Persona responsabile

L'art. 4 del Regolamento CE 1223/2009 definisce la persona responsabile.

Sono immessi sul mercato soltanto i prodotti cosmetici per i quali una persona fisica o giuridica è stata designata come «persona responsabile» all'interno della Comunità.

Per ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato, la persona responsabile ne garantisce il rispetto degli obblighi pertinenti stabiliti dal presente regolamento.

Per i prodotti cosmetici fabbricati all'interno della Comunità e successivamente non esportati e reimportati nella Comunità, il fabbricante stabilito all'interno della Comunità è la persona responsabile.

Il fabbricante può designare tramite mandato scritto una persona stabilita all'interno della Comunità quale persona responsabile, che accetta per iscritto.

Per i prodotti cosmetici importati il rispettivo importatore è la persona responsabile del prodotto cosmetico specifico che immette sul mercato.

L'importatore può designare tramite mandato scritto una persona stabilita all'interno della Comunità quale persona responsabile, che accetta per iscritto.

Il distributore è la persona responsabile quando immette un prodotto cosmetico sul mercato con il suo nome o con il suo marchio o modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale che possa essere compromessa la conformità con i requisiti applicabili.

La traduzione delle informazioni relative a un prodotto cosmetico già immesso sul mercato non è considerata modifica di tale prodotto di natura tale da poter compromettere la conformità con i requisiti applicabili dal regolamento.

Obblighi dei distributori

Nel contesto delle loro attività, i distributori, quando rendono disponibile sul mercato un prodotto cosmetico, devono agire con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili.

Prima di rendere un prodotto cosmetico disponibile sul mercato, i distributori verificano che:

- **l'etichetta contenga le informazioni previste** dall'articolo 19, paragrafo 1, lettere **a), e) e g)** ed all'articolo 19, paragrafi 3e 4; siano rispettati i requisiti linguistici di cui all'articolo 19, paragrafo 5 del Regolamento CE 1223/2009;
- **non sia decorso il termine di durata minima specificato**, ove applicabile, all'articolo 19, paragrafo 1.3.

Qualora i distributori ritengano o abbiano motivo di ritenere che:

- **un prodotto cosmetico non è conforme ai requisiti** stabiliti nel presente regolamento, non rendono disponibile il prodotto sul mercato finché non è reso conforme ai requisiti applicabili;
- **un prodotto cosmetico** che hanno reso disponibile sul mercato **non è conforme al presente regolamento**, verificano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, se del caso.
- **Inoltre, qualora il prodotto cosmetico presenti un rischio per la salute umana**, i distributori devono informare immediatamente la persona responsabile e le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno reso disponibile il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e le misure correttive prese.
- **I distributori devono garantire che**, fintantoché un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non pregiudichino la conformità ai requisiti del regolamento comunitario.
- **I distributori devono cooperare con le autorità competenti**, su richiesta di queste ultime, per qualsiasi azione intesa ad evitare i rischi presentati dai prodotti che essi hanno reso disponibili sul mercato. In particolare, i distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti previsti in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità.

Sperimentazione animale

Fatti salvi gli obblighi generali è vietata l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici la cui formulazione finale sia stata oggetto, allo scopo di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento, di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE. E' altresì vietata la realizzazione, all'interno della Comunità, di sperimentazioni animali relative a prodotti cosmetici finiti, allo scopo di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento.

Etichettatura

Fatte salve le altre disposizioni previste dal Regolamento CE 1223/2009, i prodotti cosmetici devono esseremessi a disposizione sul mercato solamente se il recipiente e l'imballaggio dei prodotti cosmetici recano le seguenti indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili:

- **il nome o la ragione sociale e l'indirizzo della persona responsabile.** Tali indicazioni possono essere abbreviate, purché l'abbreviazione permetta di identificare tale persona e il suo indirizzo. Qualora vengano indicati più indirizzi, quello presso cui la persona responsabile tiene ad immediata disposizione la documentazione informativa sul prodotto è messo in evidenza. Per i prodotti cosmetici importati è specificato il paese di origine;
- **il contenuto nominale al momento del confezionamento,** espresso in peso o in volume, fatta eccezione per gli imballaggi con un contenuto inferiore a 5 g o a 5 ml, i campioni gratuiti e le monodosi; per quanto riguarda gli imballaggi preconfezionati, che vengono solitamente commercializzati per insieme di pezzi e per i quali l'indicazione del peso o del volume non ha alcun rilievo, il contenuto può non essere indicato, purché sull'imballaggio venga menzionato il numero di pezzi. Questa indicazione non è necessaria qualora il numero di pezzi sia facile da determinare dall'esterno o qualora il prodotto venga solitamente commercializzato solo ad unità;
- **la data fino alla quale il prodotto cosmetico,** stoccati in condizioni adeguate, continuerà a svolgere la sua funzione iniziale e, in particolare, resterà conforme alla «data di durata minima». La data stessa oppure le indicazioni relative alla sua localizzazione sull'imballaggio devono essere precedute dal simbolo indicato al punto 3 dell'allegato VII oppure dalla dicitura: «Usare preferibilmente entro». La data di durata minima deve essere indicata in modo chiaro e si compone, nell'ordine, del mese e dell'anno oppure del giorno, del mese e dell'anno. Se necessario, tale indicazione è completata precisando anche le condizioni da rispettare per garantire la durata indicata. L'indicazione della data di durata minima non è obbligatoria per i prodotti cosmetici che abbiano una durata minima superiore ai trenta mesi. Per tali prodotti deve essere riportata un'indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, è sicuro e può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore. Tale informazione deve essere indicata, tranne nei casi in cui il concetto di conservazione dopo l'apertura non è rilevante, tramite il simbolo indicato al punto 2 dell'allegato VII, seguito dal periodo (espresso in mesi e/o anni);
- **le precauzioni particolari per l'impiego,** almeno quelle indicate negli allegati da III a VI, nonché le eventuali indicazioni concernenti precauzioni particolari da osservare per i prodotti cosmetici di uso professionale;
- **il numero del lotto di fabbricazione** o il riferimento che permetta di identificare il prodotto cosmetico. In caso di impossibilità pratica, dovuta alle modeste dimensioni dei cosmetici, questa indicazione può figurare solamente sull'imballaggio;
- **la funzione del prodotto cosmetico,** salvo se risulta dalla sua presentazione;
- **l'elenco degli ingredienti.** Tali informazioni possono figurare unicamente sull'imballaggio. L'elenco viene preceduto dal termine «ingredienti». Non sono considerati ingredienti le impurezze contenute nelle materie prime utilizzate e le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella miscela ma che non compaiono nella composizione del prodotto finito. I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime sono indicati con il termine «parfum» o «aroma». Inoltre, la presenza di sostanze la cui indicazione è prescritta ai sensi della colonna «Altre» dell'allegato III figura nell'elenco degli ingredienti oltre ai termini parfum e aroma;
- **nell'elenco gli ingredienti** sono indicati in ordine decrescente di peso al momento dell'incorporazione nel prodotto cosmetico. Gli ingredienti presenti in concentrazioni inferiori all'1 % possono essere elencati in ordine sparso, dopo quelli presenti in concentrazioni superiori all'1 %;
- **Tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali** sono chiaramente indicati nell'elenco degli ingredienti. La dicitura «nano», tra parentesi, segue la denominazione di tali ingredienti.

Qualora, nel caso del sapone e delle perle da bagno, nonché di altri prodotti piccoli, sia praticamente impossibile far figurare le informazioni inerenti gli ingredienti su un'etichetta, una fascetta o un cartellino, oppure su un foglio di istruzioni allegato, dette informazioni devono figurare su un avviso collocato in prossimità del contenitore nel quale il prodotto cosmetico è esposto per la vendita.

Con il **Decreto 27 settembre 2018 del Ministero della Salute** "Procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi inclusi i controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione, nonché degli adempimenti e delle comunicazioni che gli operatori del settore sono tenuti ad espletare nell'ambito dell'attività di vigilanza e sorveglianza di cui agli articoli 7, 21, 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.", all'articolo 3, indica chiaramente "*Per i prodotti cosmetici di cui all'art. 2 del citato regolamento (CE) n.1223/2009 messi a disposizione sul mercato nazionale, le informazioni di cui al successivo art. 19, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed f), e paragrafi 2, 3 e 4, vanno indicate in lingua italiana. Qualora le indicazioni di cui al presente comma siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana fedeli nel contenuto al testo originale, e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune*".

Sanzioni

Il Decreto Legislativo 204/2015 prevede le sanzioni avverso le disposizioni del Regolamento CE 1223/2009 come di seguito rappresentate:

- Chiunque produce, detiene per il commercio o pone in commercio prodotti cosmetici che, nelle condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, possono essere dannosi per la salute umana, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 3 del regolamento, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad euro 1.000;
- La persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento che, essendo venuta a conoscenza di uno o più fatti specifici dai quali si desume che un prodotto che essa ha immesso sul mercato non è conforme al regolamento e non adotta immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, o che non fornisce le informazioni previste dall'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento, è punita con la sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 25.000.
- La persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento, che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento, è punita con la sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 25.000.
- Il distributore che non effettua le verifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento, è punito con l'ammenda da euro 3.000 ad euro 30.000. Alla stessa pena soggiace il distributore che, essendo venuto a conoscenza di uno o più fatti specifici dai quali si desume il verificarsi di una delle circostanze indicate dall'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento, non ottempera agli obblighi ivi previsti, nonché il distributore che non ottempera agli obblighi previsti dal paragrafo 3, secondo comma, e dai paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo.
- La persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento o il distributore che non risponde alle richieste di identificazione di cui all'articolo 7 del regolamento, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 25.000.
- Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 8 del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 6.000.
- La persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento che immette sul mercato prodotti cosmetici non sottoposti alla valutazione di sicurezza, o per i quali non è stata elaborata una relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici ai sensi dell'allegato I del regolamento, è punita con l'ammenda da euro 10.000 a euro 100.000. Alla stessa pena soggiace la persona responsabile quando viola le disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento o qualora la valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico non rispetta le condizioni di cui all'articolo 10 del regolamento.
- E' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 6.000 la persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento che, prima di immettere sul mercato il prodotto cosmetico, non effettua la notifica secondo le modalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento ovvero non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento.
- Sono soggetti alla medesima sanzione amministrativa di cui al comma 1 il distributore che non ottempera all'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento nonché il distributore e la persona responsabile che contravvengono agli obblighi di comunicazione loro rispettivamente imposti dall'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento o agli obblighi di aggiornamento

di cui all'articolo 13, paragrafo 7, del regolamento.

- Salvo che i fatti costituiscano i più gravi reati previsti dall'articolo 3, chiunque impiega nella fabbricazione di prodotti cosmetici le sostanze di cui all'allegato II del regolamento è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 15.000, o, se il fatto è commesso per colpa, con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 1.000 ad euro 10.000.
- Salvo che i fatti costituiscano i più gravi reati previsti dall'articolo 3, chiunque impiega nella fabbricazione di prodotti cosmetici sostanze comprese negli allegati III, IV, V e VI del regolamento senza osservare i limiti e le condizioni specificate nei medesimi allegati è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da euro 500 a euro 5.000. Se il fatto è commesso per colpa si applica l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda da euro 250 ad euro 2.500.
- Salvo che i fatti costituiscano i più gravi reati previsti dall'articolo 3, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 15 del regolamento, in materia di sostanze classificate come sostanze CMR, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 ad euro 15.000, o, se il fatto è commesso per colpa, con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 1.000 ad euro 10.000.
- La persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento che non provvede alla notifica prevista dall'articolo 16, comma 3, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 6.000.
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette sul mercato prodotti cosmetici in violazione dei divieti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000.
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque realizza sperimentazioni animali in violazione dei divieti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento è punito con l'arresto da uno a sei mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000.
- La persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento che immette sul mercato un prodotto cosmetico con etichettatura non conforme alle disposizioni dell'articolo 19 e dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 4.000.
- Salvo che il fatto costituisca reato, la persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento che impiega nell'etichettatura, nella presentazione sul mercato o nella pubblicità dei prodotti cosmetici diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni figurativi che attribuiscono ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000.
- La persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento che non garantisce l'accesso del pubblico, con mezzi idonei, alle informazioni di cui all'articolo 21 del regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 6.000.
- Salvo che il fatto costituisca reato, la persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento e i distributori che non ottemperano all'obbligo di informazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000.
- La persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento che non ottempera alla richiesta da parte delle autorità competenti di produrre, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento, l'elenco di tutti i prodotti cosmetici contenenti sostanze sulle quali sorgano seri dubbi in merito alla sicurezza, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000.
- Salvo che il fatto costituisca reato, la persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento o il distributore che non adotta provvedimenti richiesti dall'autorità competente ai sensi degli articoli 25 e 26 del regolamento o adotta misure non sufficienti a rendere il prodotto cosmetico conforme alle disposizioni del regolamento, ovvero non adotta dette misure entro i termini stabiliti dall'autorità, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 25.000.

Le sanzioni previste dal decreto non si applicano al commerciante che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti cosmetici in confezioni originali, qualora la mancata rispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione e la confezione non presenti segni di alterazione o che possa produrre documentazione che ne attesti l'acquisto.

All'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.L.vo 204/2015, deve provvedere l'organo regionale territorialmente competente con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

COSMETICI

1 Violazione: **Art. 3-1° c. D.L.vo 04.12.2015 n° 204** PMR: [REDACTED]

Produrre o detenere per il commercio o porre in commercio cosmetici che nelle normali condizioni d'uso o ragionalmente prevedibili possono essere dannosi per la salute

Pagamento: [REDACTED] Ricorso: **AUTORITA' GIUDIZIARIA** Min: [REDACTED] Max: [REDACTED]

Reclusione da 1 a 5 anni e multa non inferiore a € 1000,00. In riferimento all'art. 3 del Regolamento CE 1223/2009 il quale prevede che i prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato devono essere sicuri per la salute umana se utilizzati in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, tenuto conto in particolare di quanto segue: a) presentazione, compresa la conformità alla direttiva 87/357/CEE, b) etichettatura, c) istruzioni per l'uso e l'eliminazione, d) qualsiasi altra indicazione o informazione da parte della persona responsabile definita dall'articolo 4. La presenza di avvertenze non dispensa le persone definite agli articoli 2 e 4 dal rispetto degli altri obblighi previsti dal regolamento.

2 Violazione: **Art. 4-1° c. D.L.vo 04.12.2015 n° 204** PMR: **16.666,67 €**

Persona responsabile che essendo venuta a conoscenza che un prodotto immesso sul mercato non è conforme al regolamento, non provvede a ritirarlo o richiamarlo

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 10.000,00 € Max: 50.000,00 €

Norma depenalizzata ex art. 1 D.L.vo 8/2016. La persona responsabile è quella prevista dall'art. 4 del Regolamento 1223/2009. Vedi note nella parte narrativa.

3 Violazione: **Art. 5-1° c. D.L.vo 04.12.2015 n° 204** PMR: **16.666,67 €**

Distributore che non effettua le verifiche prima di rendere un prodotto cosmetico disponibile sul mercato,

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 10.000,00 € Max: 50.000,00 €

Norma depenalizzata ex art. 1 D.L.vo 8/2016. Il distributore deve effettuare le verifiche circa l'etichetta contenga le informazioni previste dall'articolo 19, paragrafo 1, lettere a), e) e g) e dall'articolo 19, paragrafi 3 e 4; siano rispettati i requisiti linguistici di cui all'articolo 19, paragrafo 5; non sia decorso il termine di durata minima specificato, ove applicabile, all'articolo 19, paragrafo 1.

4 Violazione: **Art. 6-1° c. D.L.vo 04.12.2015 n° 204** PMR: **8.333,33 €**

Persona responsabile che non risponde alle richieste di identificazione nella catena di fornitura

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 10.000,00 € Max: 25.000,00 €

La persona responsabile è quella prevista dall'art. 4 del Regolamento CE 1223/2009. Su richiesta di un'autorità competente le persone responsabili devono identificare i distributori ai quali forniscono il prodotto cosmetico; il distributore deve identificare il distributore o la persona responsabile che ha fornito il prodotto cosmetico e i distributori ai quali detto prodotto è stato fornito. Il presente obbligo si applica per un periodo di tre anni dopo la data in cui il lotto del prodotto cosmetico è stato messo a disposizione del distributore.

5 Violazione: **Art. 7-1° c. D.L.vo 04.12.2015 n° 204** PMR: **2.000,00 €**

Contravvenire alle disposizioni circa le buone pratiche di fabbricazione al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 1.000,00 € Max: 6.000,00 €

In riferimento all'art. 8 del Regolamento CE 1223/2009. Qualora la fabbricazione avvenga conformemente alle pertinenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presume il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione.

6 Violazione: **Art. 8-1° c. D.L.vo 04.12.2015 n° 204** PMR: **16.666,67 €**

Persona responsabile che viola gli obblighi in materia di valutazione della sicurezza e documentazione informativa del prodotto

Pagamento: **A.T.S Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 10.000,00 € Max: 50.000,00 €

Norma depenalizzata ex art. 1 D.L.vo 8/2016. La persona responsabile è quella prevista dall'art. 4 del Regolamento CE 1223/2009. La persona responsabile deve garantire l'uso verosimile cui è destinato il prodotto cosmetico e l'esposizione sistematica anticipata ai singoli ingredienti in una formulazione finale siano presi in considerazione nellavalutazione della sicurezza. Quando un prodotto cosmetico è immesso sul mercato, la persona responsabile deve tenere una documentazione informativa su di esso. La documentazione informativa sul prodotto deve essere conservata per un periodo di dieci anni dopo la data in cui l'ultimo lotto del prodotto cosmetico è stato immesso sul mercato.

7 Violazione: **Art. 9-1° c. D.L.vo 04.12.2015 n° 204** PMR: **2.000,00 €**

Persona responsabile che prima di immettere sul mercato un prodotto cosmetico non effettua la notifica prensita dall'art. 13 del Regolamento CE 1223/2009

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 1.000,00 € Max: 6.000,00 €

Prima di immettere sul mercato il prodotto cosmetico, la persona responsabile (di cui all'art. 4 del Regolamento CE 1223/2009) deve trasmettere alla Commissione le seguenti informazioni in formato elettronico: a) la categoria del prodotto cosmetico e il nome o i nomi che consentono la sua identificazione specifica; b) il nome e l'indirizzo della persona responsabile presso la quale viene tenuta ad immediata disposizione la documentazione informativa sul prodotto; c) il paese di origine in caso di importazione; d) lo Stato membro in cui deve essere immesso sul mercato il prodotto cosmetico; e) le informazioni che consentano di contattare una persona fisica in caso di necessità.

8 Violazione: **Art. 13-1° c. D.L.vo 04.12.2015 n° 204** PMR: **1.000,00 €**

Persona responsabile che immette sul mercato un prodotto cosmetico con etichettura non conforme

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 500,00 € Max: 4.000,00 €

L'etichettatura deve essere conforme alle disposizioni di cui all'art. 19 e dell'art. 20 paragrafo 3 del Regolamento CE 1223/2009.

9 Violazione: **Art. 12-1° c. D.L.vo 04.12.2015 n° 204** PMR:

Immettere sul mercato prodotti cosmetici in violazione dei divieti di cui all'art. 18 del Reg. CE 1223/2009

Pagamento: Ricorso: **AUTORITA' GIUDIZIARIA** Min: Max:

Arresto da un mese ad un anno e ammenda da euro 500,, ad euro 5000,00. E' vietata l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici la cui formulazione finale sia stata oggetto, allo scopo di conformarsi alle disposizioni del Regolamento CE 1223/2009, di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE; la realizzazione, all'interno della Comunità, di sperimentazioni animali relative a ingredienti o combinazioni di ingredienti allo scopo di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento, dopo la data in cui dette sperimentazioni vanno sostituite da uno o più metodi alternativi convalidati.

10 Violazione: **Art. 13-2° c. D.L.vo 04.12.2015 n° 204** PMR: **1.000,00 €**

Persona responsabile che impiega nell'etichettatura dei prodotti cosmetici diciture, denominazioni, marchi o altri segni che attribuiscono caratteristiche che non possiedono

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 500,00 € Max: 5.000,00 €

Salvo che il fatto costituisca reato, la persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento che impiega nell'etichettatura, nella presentazione sul mercato o nella pubblicità dei prodotti cosmetici diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni figurativi che attribuiscono ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono, e' soggetta alla sanzione amministrativa.

11 Violazione: **Art. 14-2° c. D.L.vo 04.12.2015 n° 204** PMR: **2.000,00 €**

Persona responsabile che non garantisce l'accesso al pubblico, con mezzi idonei alle informazioni relative alla composizione qualitativa e quantitativa del prodotto

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 1.000,00 € Max: 6.000,00 €

Fatta salva la tutela, in particolare, della segretezza commerciale e dei diritti di proprietà intellettuale, la persona responsabile (vedi nota in narrativa) deve garantire che le informazioni relative alla composizione qualitativa e quantitativa del prodotto cosmetico e, per i composti odoranti e aromatici, il nome e il numero di codice del composto e l'identità del fornitore, nonché le informazioni esistenti in merito agli effetti indesiderabili e agli effetti indesiderabili gravi derivanti dall'uso del prodotto cosmetico siano rese facilmente accessibili al pubblico con ogni mezzo idoneo. Le informazioni quantitative relative alla composizione del prodotto cosmetico che devono essere messe a disposizione del pubblico, sono limitate alle sostanze pericolose.

12 Violazione: **Art. 13 D.L.vo 24.04.97 n° 126** PMR: **5.164,00 €**

Impresa che ha omesso di trasmettere al Ministero della Sanità i dati previsti

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 2.582,00 € Max: 25.822,00 €

I dati sono quelli previsti dall'art. 10/6°, 7° e 8° c. della L. 713/86 modificati e la sede dove sono conservate le informazioni relative alla clausola di riservatezza.

DETERGENTI SINTETICI

Detergente è definito come qualsiasi sostanza o miscela contenente saponi e/o altri tensioattivi, destinato ad attività di lavaggio e pulizia. In tali attività **non sono intese quelle per la pulizia del corpo umano**. Tale definizione comprende:

- Preparazioni ausiliarie per lavare: destinate all'ammollo (prelavaggio), al risciacquo o al candeggio di indumenti, biancheria da casa, ecc.;
- Ammorbidenti per tessuti;
- Preparazioni per pulire: destinate ai prodotti generali per la pulizia domestica e/o altri prodotti di pulizia per le superfici (ad es. materiali, prodotti, macchine, ecc.);
- Altre preparazioni per pulire e lavare: destinate a tutte le altre attività di lavaggio e pulizia

La definizione di pulizia della Norma EN ISO 862 è: «Processo mediante il quale lo sporco viene staccato dal suo substrato e portato in soluzione o dispersione».

Oggi esiste in Europa un complesso di Regolamenti sui detergenti i quali vertono particolarmente sui punti seguenti:

- Assicurare la biodegradabilità totale di tutti i tensioattivi utilizzati in qualsiasi detersivo.
- Informare adeguatamente il consumatore, definendo le informazioni da riportare in etichetta e da mettere a disposizione dei consumatori e dei medici.
- Limitare il contenuto di composti di fosforo nei detersivi per bucato e per lavastoviglie destinati ai consumatori (in particolare a seguito del Regolamento 259/2012).

Come sono composti

I detergenti sono costituiti da una miscela di sostanze chimiche in polvere o liquide che servono per rimuovere lo sporco da una superficie.

Oggi i componenti principali dei detergenti sono diversi da quelli che costituiscono i saponi (oli e grassi) e contengono in aggiunta sostanze sbiancanti; essi sono:

- tensioattivi per emulsionare lo sporco. In effetti le uniche sostanze che lavano.
- sequestranti per addolcire l'acqua
- candeggianti (ad esempio ipoclorito perborato di sodio, acqua ossigenata) per sbiancare. Sono utilizzati solo nei prodotti per bucato.
- enzimi per decomporre lo sporco formato da proteine, grassi o carboidrati
- solventi come etanolo, isopropanolo o ammoniaca
- altri componenti per il controllo della schiumosità, profumi, coloranti, azzurranti ottici, emulsionanti, addensanti.

Sono meno biodegradabili dei saponi.

Tutti i tensioattivi usati nei detergenti (*anionici, nonionici, cationici, anfoteri*) devono essere completamente biodegradabili (*biodegradazione aerobica*).

La biodegradazione può essere:

- **Biodegradazione completa:** quando un tensioattivo viene suddiviso in biossido di carbonio, acqua e sali minerali e assorbito nell'ambiente.
- **Biodegradazione primaria:** quando un tensioattivo perde la sua proprietà tensioattiva. dovrebbe portare direttamente a composti meno tossici meno stabili e più facilmente degradabili di quelli iniziali.

La biodegradazione si rivela molto importante per ridurre il più possibile gli effetti negativi che tali sostanze possono avere sull'ambiente attraverso gli scarichi civili ed industriali.

Sono permesse deroghe solo per i detergenti per uso industriale ed istituzionale sulla base di una “valutazione di rischio”.

L'etichettatura dei detergenti

Le seguenti informazioni devono figurare a caratteri leggibili, visibili ed indelebili sulla confezione con cui i detergenti sono venduti al consumatore e riportati in lingua italiana.

L'etichettatura dei detergenti

Denominazione e marchio commerciale del prodotto

Nome, indirizzo e telefono del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato

Indirizzo, e-mail (*se disponibile*) e telefono a cui richiedere le schede tecniche (*)

Indicazioni sulla formulazione (*)

Istruzioni per l'uso ed eventuali precauzioni

La presenza degli ingredienti quando presenti in concentrazioni > 0.2 % utilizzando le seguenti percentuali in termini di peso, in linea con la Raccomandazione 89/542/CEE

La presenza di 26 fragranze allergizzanti quando presenti in concentrazioni > 0.01 % (100 ppm)

Ingredienti di cui indicare la presenza (se > 0.2%):

EDTA ed i suoi Sali

Policarbossilati

Fenoli e fenoli alogenati

Sapone

Fosfati

Sbiancanti a base di ossigeno

Fosfonati

Sbiancanti a base di cloro

Idrocarburi aromatici

Tensioattivi anfoteri

Idrocarburi alifatici

Tensioattivi non ionici

Idrocarburi alogenati

Tensioattivi anionici

NTA ed i suoi Sali

Tensioattivi cationici

Paradiclorobenzene

Zeoliti

Le seguenti classi di componenti, qualora aggiunti, devono esser riportate indipendentemente dalla concentrazione:

Enzimi

Disinfettanti

Sbiancanti ottici

Profumi

(*) Alcune di queste indicazioni non sono necessarie per i prodotti I&I, se disponibili sulla scheda tecnica

DETERGENTI SINTETICI

1	Violazione:	<u>Art. 11 Reg. CE 31.03.2004 n° 648</u>	PMR:	10.000,00 €
Omessa indicazione delle informazioni previste dal Regolamento CE sulle confezioni di detergenti				

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 5.000,00 € Max: 30.000,00 €

Sanzione prevista dall'art. 5 del D.L.vo 18.09.2006 n° 266. Denominazione del prodotto, e il marchio commerciale del prodotto, nome o la denominazione commerciale o il marchio depositato e l'indirizzo completo con il numero telefonico del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato; l'indirizzo e l'indirizzo e-mail, se disponibile, con il numero telefonico presso il quale può essere ottenuta la scheda tecnica; l'indicazione del contenuto in conformità alle specifiche dell'Allegato VII.A (le percentuali in termine di peso dei componenti indicati nell'allegato devono essere indicati in concentrazioni superiori a 0,2% -inferiore a 5%-uguale o superiore al 5% ma inferiore al 15%-uguale o superiore al 15% ma inferiore al 30%-30% ed oltre. Devono essere indicate anche le informazioni sul dosaggio: quantità raccomandate di detersivo da utilizzare e/o istruzioni di dosaggio espresse in millilitri o grammi, la capacità di ogni misurino fornito che deve essere espressa in millilitri o grammi.

2	Violazione:	<u>Art. 11-5° c. Reg. CE 31.03.2004 n° 648</u>	PMR:	10.000,00 €
Omessa indicazione in lingua italiana delle informazioni previste dal Regolamento CE sulle confezioni di detergenti circa ingredienti e dosaggio				

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 5.000,00 € Max: 30.000,00 €

Sanzione prevista dall'art. 5 del D.L.vo 18.09.2006 n° 266. L'indicazione del contenuto in conformità alle specifiche dell'Allegato VII.A (le percentuali in termine di peso dei componenti indicati nell'allegato devono essere indicati in concentrazioni superiori a 0,2% -inferiore a 5%-uguale o superiore al 5% ma inferiore al 15%-uguale o superiore al 15% ma inferiore al 30%-30% ed oltre. Devono essere indicate anche le informazioni sul dosaggio: quantità raccomandate di detersivo da utilizzare e/o istruzioni di dosaggio espresse in millilitri o grammi, la capacità di ogni misurino fornito che deve essere espressa in millilitri o grammi.

3	Violazione:	<u>Art. 3-5° c. Decreto Legge 25.11. 1985 n° 667</u>	PMR:	16.666,67 €
Detenzione e commercio di detergenti con composizione di fosforo in misura superiore al 2,50 %				

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 10.000,00 € Max: 50.000,00 €

Decreto legge convertito in legge dalla L. n. 7 del 24.01.1986. Fanno eccezione i preparati da lavastoviglie che prevedono una percentuale non superiore al 6%. La sanzione prevista dall'art. 14/1° c. del D.L. 667/1985 risulta depenalizzata dalla legge n. 8/2016.

4	Violazione:	<u>Art. 8 Decreto Legge 25.11.1985 n° 667</u>	PMR:	1.032,00 €
Omessa indicazione di ulteriori messaggi al consumatore sulla confezione di detersivi				

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 516,00 € Max: 5.164,00 €

Composizione chimica del prodotto, particolare riferimento alla durezza dell'acqua e impiego quantitativo del prodotto.

5	Violazione:	<u>Art. 5 Legge 26.04.1983 n° 136</u>	PMR:	3.098,00 €
Mancata autorizzazione sanitaria del Sindaco per produrre preparare o confezionare detergenti				

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 1.549,00 € Max: 15.493,00 €

6	Violazione:	<u>Art. 2 Legge 26.04.1983 n° 136</u>	PMR:	
Detenere, commerciare detergenti sintetici con biodegradabilità non ammessa (vedi note)				

Pagamento: **AUTORITA' GIUDIZIARIA** Ricorso: **AUTORITA' GIUDIZIARIA** Min: Max:

Arresto sino a 6 mesi e ammenda da € 1.032,00 a € 10.329,00/ E' vietata la produzione, la detenzione, la immissione in commercio, l'introduzione nel territorio dello Stato e l'uso da parte degli stabilimenti industriali o degli esercizi pubblici di detersivi quando la biodegradabilità media dei tensioattivi sintetici in essi contenuti sia inferiore al 90 per cento per le categorie cationici e anfoltici, e allo 80 per cento per le categorie non ionici e anionici calcolati secondo i metodi riconosciuti dalle Comunità europee.

CONTRAFFAZIONE E TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE

La contraffazione, la pirateria intellettuale, le violazioni in materia di "Made in Italy" sono fenomeni criminali che colpiscono significativamente il sistema produttivo italiano e mondiale. Si pensi che solo in Italia, nel 2020, il fatturato del mercato del contraffatto è stimato in 30 miliardi di euro, con abbigliamento e calzature che rimangono tra i settori più colpiti. I numeri rilevano un incremento del 48% per l'abbigliamento, del 307% per le calzature e di oltre il 90% per le attrezzature elettriche ed informatiche. A seguito della pandemia, l'Ufficio Europeo per la lotta antifrode ha individuato oltre 340 società che agiscono come intermediari o commercianti di prodotti contraffatti o non conformi agli standard legati alla pandemia, facendo aumentare la percentuale di prodotti contraffatti anche tra medicinali e presidi medici.

Il fenomeno della contraffazione danneggia l'immagine del Made in Italy, la salute e sicurezza dei consumatori, la sicurezza sul lavoro, la competitività e favorisce condotte illecite come l'immigrazione clandestina, lavoro "nero" e il riciclaggio. Rispetto a qualche anno fa, quando i prodotti della moda erano quelli maggiormente contraffatti, ora si può notare come le organizzazioni criminali manifestano un'incredibile capacità di diversificare l'offerta di prodotti spaziando in quasi tutti i settori produttivi, da quello alimentare a quello farmaceutico e della cosmesi, dai giocattoli all'abbigliamento, dagli oggetti di design alla meccanica.

Di fronte alla crescita di questo fenomeno, avvenuta grazie anche alla moltiplicazione dei canali di vendita (bancarelle, negozi, venditori ambulanti, web) e l'esistenza di una domanda massiccia da parte dei consumatori che sono convinti di compiere un affare senza preoccuparsi del fatto di compiere un atto illecito, in Italia si è intervenuti in modo significativo rimodellando l'assetto normativo, con Legge del 2 luglio 2009, n. 99, nota come Legge Sviluppo, in grado di dare maggiore forza alla capacità di prevenzione e contrasto.

La Contraffazione

Con il reato di contraffazione, in generale sanzionato dagli artt. 473 e seguenti del codice penale, s'intende la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e/o industriale effettuata attraverso la riproduzione illecita di un bene e la relativa commercializzazione, (marchi d'impresa e altri segni distintivi, brevetti per invenzione, modelli di utilità, industrial design, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, diritti d'autore, ecc.).

Con la contraffazione il consumatore viene tratto in inganno sulla reale provenienza dei prodotti.

Merci Contraffatte e Merci Usurpative

Il Regolamento (UE) N. 608/2013 del 12 giugno 2013 fornisce le seguenti definizioni:

- **per merci contraffatte si intendono:**
le merci oggetto di un atto che viola un marchio nello Stato membro in cui si trovano e cui sia stato apposto senza autorizzazione un segno che è identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio; le merci oggetto di un atto che viola un'indicazione geografica nello Stato membro in cui si trovano e su cui sia stato apposto un nome o un termine protetto rispetto a tale indicazione geografica o che sono descritte da tale nome o termine; c) l'imballaggio, l'etichetta, l'adesivo, il prospetto, il foglio informativo, il documento di garanzia e ogni altro elemento analogo, anche presentati in modo distinto, oggetto di un'azione che viola un marchio o un'indicazione geografica, che contiene un simbolo, un nome o un termine che è identico ad un marchio validamente registrato o a un'indicazione geografica protetta, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio o indicazione geografica, e che può essere usato per gli stessi tipi di merci per cui sono stati validamente registrati il marchio o l'indicazione geografica;
- **per merci usurpative si intendono:**
le merci oggetto di un'azione che viola un diritto di autore o un diritto connesso o un disegno o modello nello Stato membro in cui le merci sono state trovate e che costituiscono o contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o del diritto connesso o del disegno o modello, o di una persona da questi autorizzata nel paese di produzione;

Il Marchio

I marchi hanno la funzione di distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese. Quindi ci si trova di fronte a segni capaci di permettere al pubblico di operare una scelta tra quanto disponibile sul mercato.

La brevettagione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale.

Sono oggetto di brevettagione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali.

Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori 1.

Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, i segreti commerciali, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti.

Diritti derivanti dalla Registrazione

I diritti derivanti al titolare di un marchio sono conferiti con la registrazione dello stesso e consistono, come recita la Legge, nella facoltà che ha il titolare del marchio registrato di "far uso esclusivo" dello stesso.

Tali diritti consistono, sostanzialmente:

- nell'imporre il divieto all'utilizzo di segni identici per prodotti o servizi identici;
- nell'imporre il divieto all'utilizzo di segni identici o simili per prodotti o servizi identici o affini se esiste la possibilità di rischio di confusione presso il pubblico;
- nell'imporre il divieto all'utilizzo di segni identici o simili per prodotti o servizi non affini nel caso in cui il marchio registrato goda di rinomanza entro i confini dello Stato.

La registrazione dura dieci anni a partire dalla data del deposito della relativa domanda di registrazione e può essere rinnovata all'infinito per ulteriori periodi di dieci anni.

Al fine di rivendicare i prodotti/servizi interessanti la registrazione di un marchio si utilizzano le Classi in cui i prodotti/servizi sono elencati nella convenzione di Nizza.

Cosa non può essere registrato

Uno dei requisiti di una valida registrazione di marchio consiste nella novità dello stesso; quindi, prima di tutto non possono essere registrati marchi non nuovi. Oltre a questi, non possono godere di valida registrazione:

- i segni che risultino essere contrari alla legge, all'ordine pubblico, al buon costume;
- i segni che siano costituiti solo da denominazioni generiche di prodotti o servizi che si riferiscono al marchio stesso;
- i segni che siano costituiti solo da indicazioni descrittive che si riferiscono al marchio stesso (ad es. la provenienza geografica di un dato prodotto);
- i segni che siano imposti dalla natura e dalla forma del prodotto;
- i segni costituiti da simboli, emblemi, stemmi considerati nelle convenzioni internazionali e quelli che rivestano un interesse pubblico;
- i segni contenenti la idoneità ad ingannare il pubblico;
- i segni capaci di ledere diritti esclusivi di terzi (ad es. il diritto d'autore, quello di proprietà industriale).

Oltre ai casi appena menzionati, non possono essere registrati:

- i ritratti di persone senza l'autorizzazione delle stesse o, in caso di loro morte, dei loro eredi fino al quarto grado incluso;
- i nomi di persona diversi dal richiedente la registrazione solo nel caso in cui l'utilizzo degli stessi non arrechi discredito di colui il quale abbia diritto di portare tali nomi;
- i nomi e i segni notori senza il consenso degli aventi diritto (nomi di persone, sigle ed emblemi di Enti e manifestazioni, i segni utilizzati in campo artistico, letterario, scientifico, politico, sportivo)

Non devono esistere, in data anteriore alla domanda di registrazione di un marchio, segni identici o simili al marchio stesso o confondibili con esso, registrati (e anche non, nel caso di marchi che godano di notorietà non locale) appartenenti alla stessa Classe della citata Convenzione di Nizza.

Al fine di evitare che marchi scaduti o non utilizzati impediscono la registrazione di nuovi validi marchi, è disposto che marchi anteriori scaduti da almeno due anni o non utilizzati effettivamente entro cinque anni dalla loro registrazione o il cui utilizzo è stato sospeso per un ininterrotto periodo sempre di cinque anni non possano invalidare nuovi marchi.

Non sono da considerarsi nuovi anche i segni che interferiscono con marchi rivendicanti prodotti e/o servizi di Classi diverse qualora tali marchi godano di rinomanza. Neppure sono da considerarsi nuovi i segni entrati nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio.

Il Falso Grossolano

Il reato di cui all'art. 474 C.P. è volto a tutelare non la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei consumatori nei marchi, quali segni distintivi della particolare qualità ed originalità dei prodotti messi in circolazione.

Ne consegue che non incide sul perfezionamento del reato (nè in relazione ad esso può parlarsi di reato impossibile) il solo fatto che la grossolanità della contraffazione sia riconoscibile dall'acquirente in ragione delle modalità della vendita, in quanto la tutela della buona fede, apprestata dalla norma, non si rivolge solo al compratore occasionale, ma alla generalità dei soggetti possibili destinatari dei prodotti provenienti dalle imprese titolari dei marchi ed anche alle imprese medesime, che hanno interesse a mantenere certa la funzione del marchio (Cass. Sez. 5^, 20.9.2004, Chianella, rv. 231913- Cass. Sez. 5^ penale Sentenza 29 maggio 2008, n. 21787- Cass. Sez. 5^ penale (up) sentenza 6 aprile-30 agosto 2006, n. 29377).

Invero una parte della giurisprudenza (Cass. Sez. V sent. n. 3336 del 16.3.2000, ud. 26.1.2000) ha rilevato che la contraffazione grossolana non punibile è soltanto quella che è riconoscibile *ictu oculi*, senza necessità di particolari indagini e che si concretizza in una imitazione così ostentata e macroscopica per il grado di incompiutezza, da non poter ingannare nessuno.

Giova precisare però che rispetto a quanto sopra citato con la sentenza 29 maggio 2008 n. 21787 la Corte di Cassazione ha annullato la decisione del Tribunale di Napoli che aveva assolto l'imputato dai reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p. con la formula "perché il fatto non sussiste". In particolare, riguardo il delitto di "Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi", il giudice partenopeo, aveva ritenuto difettare l'elemento della tipicità, stante la grossolanità del falso, riconoscibile da un compratore di media diligenza. La Suprema Corte ha ribadito che l'art. 474 c.p. è norma posta a tutela della bene della fede pubblica, come affidamento collettivo nei marchi e nei segni distintivi, non prevedendo, tra i propri elementi costitutivi, la realizzazione di un inganno nei confronti di un singolo acquirente.

Il Reato di Contraffazione

L'art. 473 C.P. punisce la condotta di chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

L'art. 474 C.P. invece punisce il soggetto che fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, che introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi,

nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

L'art. 474 bis C.P. prevede che nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.

L'art. 474 ter C.P. prevede che i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, se sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.

L'art. 474 quater prevede la circostanza attenuante consistente nelle pene previste dagli articoli 473 e 474 le quali sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 473 e 474, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.

L'art. 514 C.P. punisce chi, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione prodotti con marchi contraffatti o alterati, cagiona un nocume all'industria nazionale. Questa norma non è molto applicata per la difficoltà che si riscontra nella sua applicazione.

L'art. 517 C.P. invece sanziona penalmente il comportamento di chi ponga in vendita o metta in circolazione prodotti con nomi, marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, sulla provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. È il caso di prodotti con lo stesso segno, marchio, nome del produttore ed addirittura con il simbolo oggetto del copyright ed eventualmente anche la confezione identica a quella originale.

Questa norma è maggiormente applicata in quanto il comportamento antigiuridico è facilmente rilevabile.

L'art. 517 bis C.P. indica che le pene stabilite dagli articoli 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.

L'art. 517 ter C.P. prevede che, salvo l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

L'art. 648 C.P. integra il reato di ricettazione che può configurarsi nell'ambito della contraffazione. Di fatto tale reato si concretizza nell'ipotesi in cui il rivenditore sia a conoscenza del fatto che i prodotti siano stati realizzati in contrasto con le disposizioni di legge (ad esempio quando l'esercente non voglia assolutamente e in maniera chiara, fornire notizie circa la provenienza della merce).

Particolari Reati di contraffazione

Sempre più frequentemente avviene che ci si imbatta in casi particolari di contraffazione, ove ciò che viene riprodotto è la raffigurazione di un soggetto che integra l'illecita riproduzione di un oggetto protetto dalla legge sulla tutela del diritto d'autore. È il caso di riproduzioni di personaggi tipici di opere cinematografiche, televisive, sitcom oppure serie a fumetti o addirittura nomi di gruppi musicali o squadre di calcio nazionali od estere. In tale ipotesi è necessario accertare se sia stato registrato il marchio figurativo. In quest'ultimo caso si

raffigura il comportamento antigiuridico avverso ai precetti degli art. 474 C.P. e 171/ 1° comma lettera a) della Legge 633/1941.

Se invece tale marchio non risulta registrato si integrerà unicamente il reato connesso alla violazione dei diritti d'autore.

Modalità Operative

Nel caso in cui l'operatore di Polizia Locale effettui un controllo presso un rivenditore di prodotti che ritenga presumibilmente contraffatti, deve rammentare che l'onere della prova è a carico dell'Agente di Polizia Giudiziaria, che deve indicare quali siano stati i presupposti che gli hanno fatto supporre che i prodotti oggetto dell'accertamento fossero realmente contraffatti. Non è sufficiente quindi che alcuni prodotti "griffati" vengano rivenduti sulle aree pubbliche in quanto, salvo rari casi (come gli articoli con marchio Louis Vuitton, che vengono posti in vendita solo in negozi di proprietà del marchio stesso), numerosi prodotti giungono sulle bancarelle per motivi vari. È pertanto importante evidenziare sin dall'inizio quali particolari hanno portato al convincimento che un determinato prodotto fosse contraffatto e quali elementi siano tali che l'operante possa essere in grado di sostenere la tesi investigativa anche nei diversi gradi di giudizio, come ad esempio la violazione di sistemi di anticontraffazione che alcune aziende inseriscono nei propri prodotti, il packaging non corrispondente, ecc. Difatti il mero sospetto che un prodotto sia contraffatto solo perché sia vagamente somigliante con prodotti raffiguranti segni o figure oggetto di registrazione, non permette di validamente supportare gli elementi probanti.

Giova ulteriormente precisare che gli elementi documentali sono di tale rilevanza che a causa di vizi, gli eventuali procedimenti penali possono essere oggetto di archiviazione direttamente nell'esercizio dell'azione penale.

Nel caso di sequestri a carico di persone note è da ritenere indispensabile la campionatura dei prodotti, tramite rilievi fotografici, soprattutto nel caso di sequestri di notevoli entità ed è altresì importante provvedere ad immettere in un collo i campioni dei prodotti oggetto di sequestro.

Tale attività è propedeutica ai fini del completamento della procedura di certificazione del reato di contraffazione ad opera di periti o aziende appositamente delegati dai singoli proprietari dei marchi. Peraltro i rilievi fotografici digitali vengono trasmessi ai citati tecnici tramite posta elettronica e questo consente una celere definizione del fascicolo nonché l'informazione diretta alle aziende che così possono decidere o meno di costituirsi parte civile nel procedimento penale a carico dell'indagato.

Giova infine aggiungere che l'avvenuta registrazione di un marchio, sia essa nazionale o internazionale, è anche possibile verificando quanto sopra tramite alcuni siti internet tra i quali www.uibm.gov.it oppure "[//oami.europa.eu/CTMOnline](http://oami.europa.eu/CTMOnline)".

La Contraffazione dei Farmaci

Il fenomeno della produzione e vendita di farmaci contraffatti, sviluppatosi nell'ultimo decennio con andamento esponenziale, ha ormai raggiunto proporzioni tali da rappresentare un grave problema di salute pubblica oltre che un ingente danno economico. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce come contraffatto quel farmaco la cui etichettatura è stata deliberatamente e fraudolentemente preparata con informazioni ingannevoli circa il contenuto o l'origine del prodotto. La contraffazione può riguardare sia prodotti originatori che prodotti generici e include diverse tipologie:

- Prodotti che contengono la corretta quantità del principio attivo specificato ma la cui origine è diversa da quella dichiarata;
- Prodotti contenenti il principio attivo specificato ma in dosaggio diverso da quella dichiarato o contenenti principi attivi di scarsa qualità;
- Prodotti non contenenti alcun ingrediente attivo;
- Prodotti contenenti principi attivi differenti da quelli dichiarati.

Una particolare categoria di farmaci contraffatti è rappresentata da medicinali prodotti legalmente e successivamente riconfezionati in confezioni contraffatte attestanti un dosaggio più elevato o riconfezionati dopo la data di scadenza in confezioni che riportano una data di scadenza falsa.

È evidente come le diverse tipologie di contraffazione abbiano un impatto differente sulla salute pubblica.

Talvolta le conseguenze sanitarie sono trascurabili e vi è solamente un danno economico per la Ditta produttrice, ma nella maggior parte dei casi l'utilizzo di un farmaco contraffatto costituisce un grave rischio per la salute. Nei casi di sotto-dosaggio, infatti, si può avere inefficacia terapeutica e, se il farmaco è un antibiotico, un antimalarico o un antiretrovirale, anche l'insorgenza di fenomeni di resistenza.

La Pirateria Musicale

Rispetto a quanto sopra citato, la "pirateria" consiste nella riproduzione di un bene in maniera sufficientemente grossolana, tanto che l'utente non può essere ingannato e quindi è perfettamente consapevole di trattare, commercializzare o acquistare un bene in violazione della privativa industriale o sul diritto d'autore.

La pirateria nel campo dei supporti musicali e cinematografici, vale a dire l'illecita produzione di copie dell'originale senza l'autorizzazione dell'autore o del produttore e senza la vidimazione della S.I.A.E. (Società Italiana Autori ed Editori), a norma dell'art. 17 del Decreto Legislativo n° 685 del 16 novembre 1994, relativo all'attuazione della direttiva 92/100/CEE del 19/11/92(attualmente sostituita da Direttiva 2006/115/CE del 12.12.2006) concernente: "il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale", ha introdotto l'art. 171-ter nella legge 22 aprile 1941 n° 633 emanata per proteggere le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, ecc. (modificato dall'art. 14 della Legge 18/8/2000 n. 248 e dal D.L.vo n° 68 del 9/04/03).

Tale norma di legge prevede la sanzione della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 che punisce chiunque che a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico vende o noleggia con qualsiasi procedimento in tutto o in parte, opere dell'ingegno destinate al circuito cinematografico o televisivo, dischi, nastri, audiovisivi, supporti analogici o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette, diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) Pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) Detiene per vendere o distribuire, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette via radio o televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche ecc. privi del contrassegno S.I.A.E., o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) In assenza di accordo con il legittimo distributore ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (è il caso nel quale si diffonde in un Pubblico Esercizio delle partite di calcio od altro accedendo al servizio Pay-Tv con contratto privato anziché quello pubblico oppure in abitazione diversa da quella concordata)
- f) Introduce nel territorio dello stato, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciali che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- f bis) Fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza o detiene per noleggio per scopi commerciali attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi finalizzati ad eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;
- h) Rimuove od altera le informazioni elettroniche di cui dispongono i supporti informatici ovvero distribuisce, importa, diffonde per radio o televisione o mette a disposizione del pubblico opere od altri materiali protetti dai quali siano state rimosse od alterate le informazioni elettroniche stesse (file di protezione ecc.).

È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2582,00 euro a 25822,00 euro, chiunque ai fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di essi atti alla decodificazione di trasmissione audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica che digitale (art. 171-octies).

L'art. 171-ter comma 2^a prevede anche che sia punito con la reclusione da un anno a quattro anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque:

- a) Duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente **oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore;**
- b) Imprenditore delle attività indicate, si rende colpevole di quanto sopra;
- c) Promuove o organizza l'attività illecita di cui sopra.

La condanna comporta l'applicazione delle pene accessorie di cui agli artt. 30 e 32 bis del C.P. la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani a diffusione nazionale ed in uno o più periodici specializzati. Trattandosi di reato, la merce in questione deve essere sequestrata e posta a disposizione dell'Autorità Giudiziaria nei modi previsti dalla legge.

Chiunque, abusivamente utilizza, duplica, riproduce anche in parte, un'opera dell'ingegno tutelata dal diritto d'autore, acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici, multimediali, non conformi alle prescrizioni sul diritto d'autore, se il fatto non costituisce reato, è punito con la sanzione pecuniaria di euro 154,00 e con la confisca del materiale e la pubblicazione del provvedimento su un quotidiano a diffusione nazionale, in caso di recidiva la sanzione è aumentata sino a euro 1.032,00 con la confisca del materiale e la pubblicazione del provvedimento su un quotidiano a diffusione nazionale

È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5000,00 ad euro a 30000,00 euro (art. 171 quater, norma depenalizzata ex art. 3 del D.L.vo 8/2016) chiunque abusivamente ed ai fini di lucro:

- a) concede in noleggio o comunque in uso a qualsiasi titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto d'autore
- b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovideo delle prestazioni artistiche di cui all'art. 80 (sono quelle effettuate da artisti quali, cantanti, attori, ballerini ecc.)

Va evidenziato che a norma dell'art 1 comma 7 della Legge 14 maggio 2005 n 80, punisce con la confisca amministrativa delle cose e la sanzione pecuniaria da € 100,00 a 7.000,00 il privato che acquista o accetta cose senza prima accertare che non siano contraffatte o in violazione della proprietà intellettuale.

Alla stessa sanzione soggiace colui che si adopera per fare acquistare o accettare a qualsiasi titolo al privato le cose suddette, mentre l'operatore commerciale, imprenditore od altro soggetto diverso dall'acquirente finale che acquista cose senza averne accertata la legittima provenienza, soggiace alla sanzione amministrativa da € 20.000,00 a 1.000.000,00.

È importante evidenziare che l'art. 174 bis della Legge 633/1941, recita altresì che "Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione (Sezione, II dall'art. 171 al 174 quinque) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto".

È intuibile che quasi sempre non è dato conoscere il prezzo di mercato del supporto "piratato" pertanto è applicabile la sanzione amministrativa del doppio del minimo (ex art. 16 della Legge 689/81) per ogni prodotto riprodotto abusivamente. In considerazione che sovente i sequestri consistono in diverse migliaia di prodotti, la sanzione applicabile sarà anche vicina o superiore al milione di euro, pertanto è auspicabile redigere un verbale di ispezione con tutte le spiegazioni e le modalità di pagamento, al fine di consentire una corretta difesa della parte.

Le pellicole cinematografiche

I produttori, gli importatori, gli esportatori e coloro che fanno commercio di pellicole cinematografiche, sono obbligati a tenere un registro in ordine cronologico delle pellicole trattate (**art. 131 del Regolamento T.U.L.P.S.**).

La Sentenza n° 55 del 22 gennaio 1993 della Corte Suprema di Cassazione - Sezione Penale ha stabilito che sia l'art. 667/2^a comma del Codice Penale (Esecuzione abusiva di azioni destinate ad essere riprodotte col cinematografo), sia l'art. 75 del T.U.L.P.S., **si riferiscono alle pellicole cinematografiche** e non alle

videocassette, peraltro non ancora conosciute al momento della formulazione di quelle disposizioni di legge sanzionate con la pena dell'ammenda.

Ne consegue che, in virtù del principio di legalità in materia penale, (nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge), le citate disposizioni, dettate per le “pellicole cinematografiche”, **non possono essere applicate alle videocassette**.

La Vendita e il Noleggio delle videocassette e dei supporti audiovisivi

Gli audiovisivi, intesi come cassette vergini, possono essere esitati solo dagli operatori del Settore non alimentare. Per la vendita ed il noleggio di videocassette è necessario il preventivo avviso al Questore (presa d'atto) che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro (art. 75 bis del T.U.L.P.S. introdotto dall'art. 8 della legge 18/8/2000 n. 248).

Le prescrizioni

Il Ministero dell'Interno, con Circolare n° 599/C.18195.13500(9)3 del 13 dicembre 1986, ha emanato alle Questure alcune disposizioni.

Tra quelle ancora in vigore, vi è la disposizione secondo la quale il locale adibito alla vendita o al noleggio non deve essere dotato di ulteriori sale destinati alla proiezione e le videocassette devono riportare, in modo visibile, il timbro della S.I.A.E. e il numero del nulla osta di proiezione in pubblico nonché l'eventuale prescrizione relativa al divieto di visione per i minori di anni 14 o 18, e di conseguenza, il divieto assoluto di vendita a tali soggetti.

Le videocassette pornografiche

La vendita e il noleggio delle videocassette a contenuto pornografico è lecita a condizione che tale attività venga svolta con criteri di riservatezza, ricorrendo cioè all'esposizione di detto materiale in locali appartati o aderendo alla commercializzazione solo a specifica richiesta degli interessati, purché maggiori di anni 16.

In caso contrario si incorre nella violazione di cui all'art. 528 del Codice Penale - pubblicazioni e spettacoli osceni o all'art. 725 del Codice Penale- commercio di scritti, disegni ed altri oggetti contrari alla pubblica decenza.

Per osceno “si considerano gli atti e gli oggetti che offendono il pudore secondo il comune sentimento. L'offesa al pudore consiste generalmente nel senso di disgusto e repulsione che l'atto o l'oggetto fa sorgere nell'animo di coloro che ne vengono a conoscenza e può consistere anche nel fatto di suscitare nei terzi desideri erotici idonei a indebolire o a far venir meno il senso della continenza sessuale e quindi a favorire il diffondersi del malcostume”

Legge n. 269 del 03.08.1998 (modifiche e aggiunte di articoli del C.P.)

Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù.

L'Articolo 600 ter del C.P. prevede al:

- II comma, chiunque fa commercio di materiale pornografico realizzato con minori di anni diciotto è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000,00 a 240.000,00.
- IV comma, Chiunque consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549,00 a euro 5.164,00.

PENE ACCESSORIE:

Nel caso di condanna per i delitti di cui sopra è sempre ordinata la confisca del materiale ed è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risultò finalizzata ai delitti previsti dai detti articoli.

Legge n° 355 del 17.07.1975

L'articolo unico esclude dalla punibilità per i reati di cui agli artt. 528 e 725 del Codice Penale i titolari e gli addetti a rivendite di giornali e riviste per il solo fatto di detenere, rivendere, o esporre nell'esercizio normale della loro attività, pubblicazioni ricevute dagli editori e distributori autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni. Tale esclusione non si applica quando siano esposte, in modo da renderle immediatamente visibili al pubblico, parti palesemente oscene di pubblicazioni o quando dette pubblicazioni siano vendute ai minori di anni 16. In tal caso la pena è della reclusione sino a un anno.

Quando è un editore di libri o di stampa periodica a commettere il reato previsto dall'art. 528 del Codice Penale, si applica la reclusione da uno a tre anni e della multa non inferiore a euro 206,00.

Duplicazione di Scritti e Documenti

Pur restando fermo il divieto riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuate mediante fotocopie, xerocopia o sistema analogo.

In tal caso è necessaria la compilazione, da parte del titolare dell'esercizio di riproduzione, del registro in cui devono essere annotati il titolo e l'autore del testo nonché la casa editrice e la quantità delle pagine riprodotte. I responsabili dei centri di riproduzione, che mettano a disposizione dei propri clienti il servizio di duplicazione, anche a titolo gratuito, devono corrispondere un compenso agli autori ed editori (diritti S.I.A.E.). È comunque vietato la vendita al pubblico delle copie riprodotte ed in genere ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti d'autore.

L'eventuale copiatura di libri per uso personale dei lettori, fatta a mano o con l'uso di macchine da scrivere o simili, in ogni caso non fotocopiate o "scannerizzate", è libera.

Il Pagamento dei Diritti

I Diritti S.I.A.E.

La legge speciale 22 aprile 1941, n. 633 istituisce la tutela delle opere dell'ingegno di carattere creativo, che appartengano alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro, al cinema. La tutela consiste in una serie di diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera (diritti patrimoniali dell'autore) e di diritti morali a tutela della personalità dell'autore, che nel loro complesso costituiscono il "diritto d'autore". I diritti morali sono assicurati dalla legge a difesa della personalità dell'autore e si conservano anche dopo la cessione dei diritti di utilizzazione economica. Essi non sono soggetti a termini legali di tutela.

I principali diritti morali sono:

- il diritto alla paternità dell'opera (cioè il diritto di rivendicare la propria qualità di autore dell'opera);
- il diritto all'integrità dell'opera (cioè il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione o modifica dell'opera che possa danneggiare la reputazione dell'autore);
- il diritto di pubblicazione (cioè il diritto di decidere se pubblicare o meno l'opera).

I principali diritti di utilizzazione economica dell'opera sono:

- diritto di riproduzione: cioè il diritto di effettuare la moltiplicazione in copie dell'opera con qualsiasi mezzo;
- diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura pubblica dell'opera: cioè il diritto di presentare l'opera al pubblico nelle varie forme di comunicazione sopra specificate;
- diritto di diffusione: cioè il diritto di effettuare la diffusione dell'opera a distanza (mediante radio, televisione, via satellite o via cavo, su reti telematiche, ecc.);
- diritto di distribuzione, cioè il diritto di porre in commercio l'opera;
- diritto di elaborazione, cioè il diritto di apportare modifiche all'opera originale, di trasformarla, adattarla, ridurla ecc.

Tutti questi diritti permettono all'autore di autorizzare o meno l'utilizzo della sua opera e trarne i benefici economici.

I "diritti connessi" al diritto d'autore sono quei diritti che la legge riconosce non all'autore di un 'opera, ma ad altri soggetti comunque collegati o affini (si veda al riguardo il Titolo II della legge speciale 633/1941). I diritti

connessi più importanti sono quelli riconosciuti agli artisti interpreti ed esecutori, quelli che spettano ai produttori di dischi fonografici o supporti analoghi, quelli dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive e quelli riconosciuti alle emittenti radiofoniche e televisive

Altri diritti connessi, con forme di tutela più debole rispetto al diritto d'autore, sono poi riconosciuti agli autori (o agli editori) in relazione a creazioni che non costituiscono vere e proprie "opere dell'ingegno": è il caso dei diritti sulle fotografie, sui bozzetti di scene teatrali, sulle edizioni critiche di opere di dominio pubblico, sugli inediti pubblicati dopo la scadenza del termine di tutela del diritto d'autore ecc.

I Diritti S.C.F.

La S.C..F (*Società Consortile Fonografici*) gestisce e tutela i diritti relativi alla registrazione discografica (cioè all'incisione su supporto dell'opera musicale). L'associazione in argomento pretende la corresponsione di questi diritti in quanto l'art. 73 della Legge 633/1941 prevede:

1. Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. Il compenso è riconosciuto, per ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi ed agli artisti interpreti o esecutori.
2. La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative modalità sono determinate secondo le norme del regolamento.
- 2-bis. Il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori ai sensi dei commi 1 e 2 non è da essi rinunciabile né può in alcun modo formare oggetto di cessione
3. Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della comunicazione istituzionale fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato.

Per una migliore comprensione si evidenzia che la S.I.A.E. tutela i diritti degli artisti mentre S.C.F. tutela i produttori discografici.

Recentemente il Tribunale di Milano ha emesso una sentenza che appare "di tendenza", n° 02289/2010 (Rep.1858/10), riconoscendo la validità della pretesa della SCF in quanto diritti diversi da quelli richiesti dalla S.I.A.E.

CONTRAFFAZIONE E TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE

- 1 Violazione: **Art. 473 Codice Penale** PMR: [REDACTED]
Potendo essere a conoscenza dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffarre o alterare marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali
- Pagamento: [REDACTED] Ricorso: **AUTORITA' GIUDIZIARIA** Min: [REDACTED] Max: [REDACTED]
- Reclusione da sei mesi a 3 anni e con la multa da euro 2500 a 25000. Il delitto qui previsto è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
- 2 Violazione: **Art. 473 Codice Penale** PMR: [REDACTED]
Fare uso di dei marchi o segni contraffatti o alterati, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione
- Pagamento: [REDACTED] Ricorso: **AUTORITA' GIUDIZIARIA** Min: [REDACTED] Max: [REDACTED]
- Reclusione da sei mesi a 3 anni e con la multa da euro 2500 a 25000. Il delitto qui previsto è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
- 3 Violazione: **Art. 473 Codice Penale** PMR: [REDACTED]
Contraffarre o alterare brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero farne uso senza essere concorso nella contraffazione o alterazione
- Pagamento: [REDACTED] Ricorso: **AUTORITA' GIUDIZIARIA** Min: [REDACTED] Max: [REDACTED]
- Reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da euro 3500 a 35000. Il delitto qui previsto è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
- 4 Violazione: **Art. 474 Codice Penale** PMR: [REDACTED]
Porre in vendita, mettere in circolazione o introdurre nello stato italiano opere dell'ingegno o prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati
- Pagamento: [REDACTED] Ricorso: **AUTORITA' GIUDIZIARIA** Min: [REDACTED] Max: [REDACTED]
- Reclusione fino a 2 anni e con la multa fino a euro 20.000.
- 5 Violazione: **Art. 514 Codice Penale** PMR: [REDACTED]
Porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione prodotti con marchi contraffatti o alterati, cagionando un nocimento all'industria nazionale
- Pagamento: [REDACTED] Ricorso: **AUTORITA' GIUDIZIARIA** Min: [REDACTED] Max: [REDACTED]
- Reclusione da 1 a 5 anni e con la multa non inferiore a euro 516.
- 6 Violazione: **Art. 517 Codice Penale** PMR: [REDACTED]
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci atti ad indurre in inganno il compratore
- Pagamento: [REDACTED] Ricorso: **AUTORITA' GIUDIZIARIA** Min: [REDACTED] Max: [REDACTED]
- Reclusione fino a 2 anni e con la multa fino a ventimila euro.
- 7 Violazione: **Art. 648 Codice Penale** PMR: [REDACTED]
Ricettazione nell'ambito della contraffazione.
- Pagamento: [REDACTED] Ricorso: **AUTORITA' GIUDIZIARIA** Min: [REDACTED] Max: [REDACTED]
- Reclusione da 2 ad 8 anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329 e reclusione sino a 6 anni e multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

8	Violazione:	<u>Art. 171 bis Legge 22.04.1941 n° 633</u>	PMR:	
Duplicare,importare,distribuire,vendere,noleggiare programmi per elaboratori senza timbro SIAE				
Pagamento:	Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min:	Max:
Articolo così sostituito dall'art. 13 L. 248/2000 SEQUESTRO PENALE DELLA MERCE. Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da € 2.582,00 a € 15.493,00.				
9	Violazione:	<u>Art. 171 ter lett. A) Legge 22.04.1941 n° 633</u>	PMR:	
Abusiva duplicazione, riproduzione, diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, opere, dischi, nastri				
Pagamento:	Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min:	Max:
Articolo inserito dall'art. 17 del D.L.vo 16/11/94 n. 685 modificato dall'art. 14 L. 248/2000 SEQUESTRO PENALE DELLA MERCE. Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da € 2.582,00 a € 15.493,00.				
10	Violazione:	<u>Art. 171 ter lett. B) Legge 22.04.1941 n° 633</u>	PMR:	
Riprodurre abusivamente in esemplari plurimi opere dell'ingegno letterario o parte di esse mediante fotocopia, xerocopia				
Pagamento:	Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min:	Max:
Articolo inserito dall'art. 17 del D.L.vo 16/11/94 n. 685 modificato dall'art. 14 L. 248/2000 La fattispecie si riferisce alle opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali, ovvero multimediali che devono essere riprodotte in PIU'(almeno due) esemplari affinchè possa configurarsi la condotta dolosa dell'indagato. SEQUESTRO PENALE. Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da € 2.582,00 a € 15.493,00.				
11	Violazione:	<u>Art. 171 ter lett. B) Legge 22.04.1941 n° 633</u>	PMR:	
Noleggio, uso, detenzione, introduzione, proiezione in pubblico, trasmitt. tv, di duplicaz. o riproduz. abusive				
Pagamento:	Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min:	Max:
Articolo inserito dall'art. 17 del D.L.vo 16/11/94 n. 685 modificato dall'art. 14 L. 248/2000 La fattispecie si riferisce ai nastri, dischi, musicassette, videocassette, abusivamente duplicate o riprodotte. SEQUESTRO PENALE. Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da € 2.582,00 a € 15.493,00.				
12	Violazione:	<u>Art. 171 ter lettera C) Legge 22.04.41 n° 633</u>	PMR:	
Vendere, noleggiare o trasmettere musi-video cassette, foto- videogrammi oggetto di duplicazioni o riproduzioni abusive				
Pagamento:	Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min:	Max:
Articolo inserito dall'art. 17 del D.L.vo 16/11/94 n. 685 modificato dall'art. 14 L. 248/2000 SEQUESTRO PENALE DELLA MERCE. Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da L. 5.000.000 a L. 30.000.000. Se le copie o esemplari sono più di 50 la reclusione è da 1 a 5 anni e la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00.				
13	Violazione:	<u>Art. 171 ter lett. D) Legge 22.04.1941 n° 633</u>	PMR:	
Vendere, noleggiare, distribuire o trasmettere supporti contenenti foto o videogrammi privi di contrassegno S.I.A.E.				
Pagamento:	Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min:	Max:
Modificato dal D.L.vo 68 del 9.04.2003. Reclusione da sei mesi a tre anni e multa da Euro 2582,00 a Euro 15493,00.				
14	Violazione:	<u>Art. 171 ter lett. E) Legge 22.04.1941 n° 633</u>	PMR:	
Trasmettere il servizio criptato (Pay-Tv) senza l'accordo del legittimo distributore				
Pagamento:	Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min:	Max:
Modificato dal D.L.vo 68 del 9.04.2003. Reclusione da sei mesi a tre anni e multa da Euro 2582,00 a Euro 15493,00 E' il caso nel quale si diffonde il servizio Pay-Tv con contratto privato in un locale pubblico oppure in luogo diverso da quello concordato.				

15 Violazione: Art. 171 ter lett. F) Legge 22.04.1941 n° 633 PMR:

Installazione, distribuzione, vendita, noleggio di dispositivi per un servizio criptato senza pagamento del canone

Pagamento: **Ricorso:** **AUTORITA' GIUDIZIARIA** Min: Max:

⁶ Violazione: Art. 171 ter lett. F-bis) Legge 22.04.1941 n° 633 PMR:

Fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, prodotti o componenti per l'elusione di protezioni

Pagamento: **Ricorso:** **AUTORITA' GIUDIZIARIA** Min: Max:

Introdotto dal D.L.vo 68 del 9.4.2003. Dette protezioni consistono in misure tecnologiche. E' proibita anche la detenzione a scopo commerciale di attrezzature o programmi per lo scopo.

17 Violazione: **Art. 171 ter lett. H) Legge 22.04.1941 n° 633** PMR: **[Yellow Box]**

Rimuovere od alterare le informazioni elettroniche di protezione ovvero diffondere le opere alterate

Pagamento: **Ricorso:** **AUTORITA' GIUDIZIARIA** Min: Max:

Introdotto dal D.L.vo 68 del 9.4.2003. E' proibita anche la diffusione per radio o televisione di opere alle quali siano state rimosse le informazioni elettroniche.

18 Violazione: **Art. 171 ter-2°c. Legge 22.04.1941 n° 633** PMR:

Duplicare, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico, vendere o porre in commercio e cedere a qualsiasi titolo oltre 50 copie di opere tutelate dal diritto d'autore

Pagamento: **Ricorso:** **AUTORITA' GIUDIZIARIA** Min: Max:

Introdotto dal D.L.vo 68 del 9.4.2003. Reclusione da uno a quattro anni e multa da 2582,00 a 15493,00 euro.

19 Violazione: Art. 171 quater lett. A) Legge 22.04.1941 n° 633 PMR: **10.000,00 €**

Concedere in noleggio supporti nonostante il contrassegno SIAE riporti la dicitura "NOLEGGIO VIETATO"

Pagamento: **Agenzia Entrate Riscossione** Ricorso: **PREFETTO** Min: 5.000,00 € Max: 30.000,00 €

Introdotto dall'art. 18 del D.Lvo 685 del 16.11.1994. Norma depenalizzata ex art. 3 del D.L.vo 8/2016. In caso di reiterazione specifica non è ammesso il pagamento in misura ridotta e l'autorità competente applica la sanzione accessoria della concessione o della licenza, dell'autorizzazione o di altro provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività, da un minimo di dieci giorni a un massimo di tre mesi.

20 Violazione: **Art. 171 quater lett. A) Legge 22.04.1941 n° 633** PMR: **10.000,00 €**

Porre in vendita singolarmente dei supporti con contrassegno SIAE recanti la dicitura "ABBINAMENTO EDITORIALE"

Pagamento: **Agenzia Entrate Riscossione** Ricorso: **PREFETTO** Min: 5.000,00 € Max: 30.000,00 €

E' il caso dei supporti posti in vendita separatamente dalla pubblicazione editoriale e sul cui contrassegno sia indicata la dicitura di cui sopra.. Introdotto dall'art. 18 del D.L.vo 685 del 16.11.1994. Norma depenalizzata dall'art. 3 del D.L.vo 8/2016. In caso di reiterazione specifica, non è ammesso il pagamento in misura ridotta e l'autorità amministrativa competente, con l'ordinanza ingiunzione, applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della concessione, della licenza, dell'autorizzazione o di altro provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attivita' da un minimo di dieci giorni a un massimo di tre mesi.

21 Violazione: **Art. 171 quater lett. A) Legge 22.04.1941 n° 633** PMR: **10.000,00 €**

Oltre ai casi di cui sopra, porre in commercio supporti al di fuori delle condizioni indicate sul contrassegno "SIAE"

Pagamento: **Agenzia Entrate Riscossione** Ricorso: **PREFETTO** Min: 5.000,00 € Max: 30.000,00 €

Si applica in tutti i casi in cui il contrassegno SIAE indichi una condizione ed il supporto venga commercializzato in un'altra (es. porre su un CD il contrassegno riferito ad un DVD ecc.). Introdotto dall'art. 18 del D.L.vo 685 del 16.11.1994. Norma depenalizzata ex art. 3 del D.L.vo 8/2016.

22 Violazione: **Art. 174 bis Legge 22.04.1941 n° 633** PMR:

Utilizzare, riprodurre, duplicare, vendere o noleggiare un'opera tutelata dal diritto d'autore, abusivamente duplicata o riprodotta (per le sanzioni vedi note)

Pagamento: **Agenzia Entrate Riscossione** Ricorso: **PREFETTO** Min: 103,00 € Max: 1.032,00 €

Oltre alle sanzioni penali previste, la violazione alle norme inserite nella Sezione 2 II del Capo III della Legge 22.4.1941 n° 633 (dall'art. 171 all art. 174 quinque) è punita con la sanzione amministrativa pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione in misura non inferiore a Euro 103,00. Se il prezzo non è facilmente determinabile, (INDICARE CHE PER LA FATTISPECIE IN ARGOMENTO NON E' STATO POSSIBILE DETERMINARE IL PREZZO DI VENDITA) la sanzione amministrativa è da Euro 103,00 a 1032,00. LA SANZIONE AMMINISTRATIVA SI APPLICA PER OGNI ESEMPLARE ABUSIVAMENTE DUPLICATO O RIPRODOTTO. Es. n° 50 esemplari: 50 X € 103,00 = € 5150,00 - 50 X € 1032,00 = € 51600,00 - P.M.R. € 5150,00 X 2 = € 10300,00.

23 Violazione: **Art. 174 ter Legge 22.04.1941 n° 633** PMR: **51,33 €**

Utilizzare, riprodurre, duplicare, acquistare o noleggiare un'opera tutelata dal diritto d'autore, senza commettere reato

Pagamento: **Agenzia Entrate Riscossione** Ricorso: **PREFETTO** Min: Max: 154,00 €

Anche opere letterarie drammatiche, scientifiche o didattiche od altro. Sanzione accessoria della confisca del materiale e pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale. Se vi è recidiva Art. 16/2° c. la sanzione è sino a € 1.032,00 V.d.C. senza cifra.

24 Violazione: **Art. 75 bis R. D. 18.06.1931 n° 773** PMR: **1.032,00 €**

Mancanza del preventivo avviso al questore con ricevuta di eseguita iscrizione nel registro

Pagamento: **Agenzia Entrate Riscossione** Ricorso: **PREFETTO** Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €

Articolo introdotto dall'art. 8 L. 248/2000 per produrre, riprodurre, duplicare, vendere, noleggiare, cedere a qualsiasi titolo dischi, nastri, videocassette o altro supporto contenenti fonogrammi o videogrammi. L'iscrizione non deve essere rinnovata annualmente ed ha carattere permanente (vedi nota Dipartimento della Sicurezza n°557/B.22262.13500(9)3. Sanzione prevista dall'art. 17bis del R.D. n. 773/31 come modificato dal D.L.vo 480/94.

25 Violazione: **Art. 68-3° c. Legge 22.04.1941 n° 633** PMR: **1.721,33 €**

Riprodurre, mediante stampa o fotocopia, in misura superiore al 15% di ogni opera

Pagamento: **Agenzia Entrate Riscossione** Ricorso: **PREFETTO** Min: 1.032,00 € Max: 5.164,00 €

Sanzione prevista dall'art. 171-4° comma della Legge n° 633/1941. Fare segnalazione alla Prefettura per l'eventuale adozione del provvedimento di sospensione dell'attività.

26 Violazione: **Art. 68-4° c. Legge 22.04.1941 n° 633** PMR: **1.721,33 €**

Omesso pagamento del diritto d'autore nel caso di riproduzione di scritti entro il limite del 15% dell'opera

Pagamento: **Agenzia Entrate Riscossione** Ricorso: **PREFETTO** Min: 1.032,00 € Max: 5.164,00 €

Sanzione prevista dall'art. 171-4° comma della Legge n° 633/1941. Fare segnalazione alla Prefettura per l'eventuale adozione del provvedimento di sospensione dell'attività.

27	Violazione:	Art. 1-7° c. Decreto Legge 14.03.2005 n° 35	PMR:	200,00 €
Acquistare o accettare cose senza prima accertare che non siano contraffatte o di illegittima provenienza				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	PREFETTO	Min: 100,00 € Max: 7.000,00 €
Sequestro delle merci per la successiva CONFISCA AMMINISTRATIVA. Sanzione modificata dall'art. 5 comma bis della Legge n° 49/2006 e dall'art. 17 della Legge 99/2009. Consiste nell'accettare a qualsiasi titolo, fatto salvo l'eventuale reato di ricettazione, cose che per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale.				
28	Violazione:	Art. 1-7° c. Decreto Legge 14.03.2005 n° 35	PMR:	40.000,00 €
Operatore commerciale, imprenditore od altro soggetto diverso dall'acquirente finale che acquista cose senza averne accertata la legittima provenienza				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	PREFETTO	Min: 20.000,00 € Max: 1.000.000,00 €
Sequestro per la successiva confisca amministrativa dei locali di produzione, deposito e vendita. Modificata dall'art. 17 della Legge 99/2009. Consiste nell'acquisto da parte del commerciante al grossista od al minuto od altro soggetto diverso dal consumatore finale, fatto salvo l'eventuale reato di ricettazione, cose che per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale.				

Tabacchi Lavorati Esteri e Normativa

Contrabbando di Tabacchi Lavorati Esteri

L'art. 1 della Legge 19 marzo 2001 n° 92 ha modificato il D.P.R. n° 43/1973 inserendovi in particolare l'art. 291bis e l'art. 291 ter al fine di contrastare il fenomeno del contrabbando dei tabacchi lavorati esteri.

Art 291 bis: "Chiunque introduce, vende, trasporta acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a 10 kg convenzionali è punito con la multa da lire 10.000 (€5,00) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'art 9 della L. 76/85 e con la reclusione da 2 a 5 anni. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a 10 kg convenzionali sono puniti con la multa di lire 10.000 (€ 5,16) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione € 5000,00 – Procedimento sanzionatorio ex L 689/81)".

Il Decreto L.vo 8/2016 ha depenalizzato l'art. 292 bis 2° comma pertanto per tale violazione è attualmente prevista la sola sanzione amministrativa.

- Art. 291 bis 1° comma:** quantità superiore a dieci chilogrammi convenzionali, il reo è punito con la multa di euro 5,16 per ogni grammo convenzionale di prodotto e reclusione da 2 a 5 anni
- Art. 291 bis 2° comma:** quantità fino a dieci chilogrammi convenzionali, il trasgressore è punito con una sanzione amministrativa di euro 5,16 per ogni grammo convenzionale di prodotto, e comunque in misura non inferiore ad € 5000.00.

Giova precisare che l'art. 39 quinques del D.L.vo 504/95 prevede che per **chilogrammo convenzionale** si intendono duecento sigari o quattrocento sigaretti ovvero mille sigarette, pertanto si deve ritenere che ad ogni sigaretta si assegna nominalmente il peso convenzionale di n°1 grammo e quindi ad ogni pacchetto da n° 20 sigarette il peso convenzionale di n° 20 grammi.

L'art. 2 della Legge 92/2001 prevede altresì che per la fattispecie avente ad oggetto quantitativi di tabacchi lavorati non superiori a 10 chilogrammi convenzionali, punibili con la sola sanzione amministrativa, il trasgressore può estinguere la violazione effettuando il pagamento di una somma pari ad un decimo della sanzione applicata, con un minimo di euro 258.

Tale possibilità di definizione in via amministrativa della violazione, che invece avrebbe carattere penale e non soggetta ad estinzione in quanto delitto, deve esserne dato avviso al trasgressore con la notifica del primo atto di polizia giudiziaria redatto per l'accertamento del reato.

Il versamento della somma deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento, presso **l'Ufficio Regionale Monopoli di Stato della Lombardia- Sezione distaccata di Brescia**, via Solferino n° 36 25121 Brescia- c.c. 11354255 intestato a Ufficio Contenzioso Ispettorato Monopoli di Stato Brescia. Ove il pagamento non sia effettuato direttamente, il trasgressore provvederà ad inviare copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento all'ufficio competente entro i dieci giorni successivi al termine ultimo per il versamento, che è di sessanta giorni. Fino alla scadenza dei termini di cui sopra, il procedimento penale rimane sospeso.

Modalità Operative in caso di Sequestro di Tabacchi Lavorati Esteri

Pertanto nel caso di accertamento della violazione di cui all'art 291 bis si dovranno seguire le seguenti procedure:

Quantità di tabacco superiore a 10 chilogrammi, art. 291 bis 1° comma :

- sequestro penale T.L.E.
- verbale di identificazione ed elezione di domicilio
- nomina del difensore
- notizia di reato e invio di copia degli atti ad AAMS e alla G.d.F.

Quantità di tabacco sino a 10 chilogrammi art. 291 bis 2° comma :

- sequestro dei T.L.E.
- verbale di accertamento
- invio degli atti ad AAMS e alla G.d.F.

N.B.: In presenza di circostanze aggravanti previste dall'art 291 ter D.P.R. 43/73 la violazione di cui all'art 291 bis 2 comma torna ad avere carattere penale, pertanto si procederà come per l'art 291 bis 1 comma.

Art. 291 Ter D.P.R. 23 gennaio 1973 n°43

Come già accennato il legislatore ha introdotto anche l'art. 291 ter al fine di contrastare il fenomeno del contrabbando dei tabacchi lavorati esteri, in particolare l'art. 291 ter prevede che:

- nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
- nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- se il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
- nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei provventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando
- si applica la multa di euro 25,80 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni.

Normativa prodotti del Tabacco

Sulla G.U. n.13 del 18-1-2016 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 «Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati».

Norme generali

Le disposizioni del decreto legislativo sono dirette, tra l'altro a:

- garantire un elevato livello di protezione della salute umana soprattutto dei giovani;
- ad agevolare il buon funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati.

Il decreto disciplina:

- gli ingredienti e le emissioni dei prodotti del tabacco e i relativi obblighi di segnalazione, compresi
- livelli massimi di emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette;
- alcuni aspetti dell'etichettatura e del confezionamento dei prodotti del tabacco, comprese le avvertenze relative alla salute che devono figurare sulle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco e sull'eventuale imballaggio esterno, come pure la tracciabilità e gli elementi di sicurezza che sono applicati ai prodotti del tabacco;
- le vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco e dei prodotti correlati;

- l'immissione sul mercato e l'etichettatura di alcuni prodotti correlati ai prodotti del tabacco, ossia le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica e i prodotti da fumo a base di erbe;
- il divieto di immissione sul mercato del tabacco per uso orale.

Definizioni

Vengono date delle definizioni ai prodotti del tabacco alcune delle quali vengono di seguito riportate:

tabacco: foglie e altre parti naturali, lavorate o non lavorate della pianta di tabacco, compreso il tabacco espanso e ricostituito; c) tabacco da pipa: il tabacco che puo' essere consumato mediante un processo di combustione e destinato esclusivamente a essere utilizzato in una pipa;

prodotto del tabacco non da fumo: un prodotto del tabacco che non comporta un processo di combustione, quale il tabacco da masticare, il tabacco da fiuto e il tabacco per uso orale;

tabacco da masticare: un prodotto del tabacco non da fumo destinato esclusivamente ad essere masticato;

tabacco da fiuto: un prodotto del tabacco non da fumo che puo' essere consumato per via nasale;

prodotti del tabacco per uso orale: tutti i prodotti del tabacco destinati a un uso orale, ad eccezione di quelli destinati a essere inalati o masticati, costituiti totalmente o parzialmente da tabacco, sotto forma di polvere, di particelle fini o di qualsiasi combinazione di tali forme, specialmente quelle presentate in sacchetti-porzioni o sacchetti porosi;

tabacco da fumo: i prodotti del tabacco diversi dai prodotti del tabacco non da fumo;

sigaretta: un rotolo di tabacco che puo' essere consumato mediante un processo di combustione come anche definito all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE;

sigaro: un rotolo di tabacco che puo' essere consumato mediante un processo di combustione come anche definito all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE;

prodotto del tabacco di nuova generazione: un prodotto del tabacco che soddisfa congiuntamente le seguenti condizioni:

- 1) non rientra nelle categorie seguenti: sigarette, tabacco da arrotolare, tabacco da pipa, tabacco per pipa ad acqua, sigari, sigaretti, tabacco da masticare, tabacco da fiuto o tabacco per uso orale;
- 2) è immesso sul mercato dopo il 19 maggio 2014;

prodotto da fumo a base di erbe: un prodotto a base di piante, erbe o frutta che non contiene tabacco e che puo' essere consumato mediante un processo di combustione;

sigaretta elettronica: un prodotto utilizzabile per il consumo di vapore contenente nicotina tramite un bocchino o qualsiasi componente di tale prodotto, compresi una cartuccia, un serbatoio e il dispositivo privo di cartuccia o di serbatoio. Le sigarette elettroniche possono essere usa e getta o ricaricabili mediante un contenitore di ricarica o un serbatoio oppure ricaricabili con cartucce monouso;

contenitore di liquido di ricarica: flacone che contiene un liquido contenente nicotina utilizzabile per ricaricare una sigaretta elettronica;

ingrediente: il tabacco, un additivo e qualunque sostanza o elemento presente in un prodotto finito del tabacco o in prodotti correlati, compresi cartina, filtro, inchiostro, capsule e agenti collanti;

nicotina: gli alcaloidi nicotinici; v) catrame: il condensato di fumo grezzo anidro ed esente da nicotina;

emissioni: le sostanze rilasciate quando un tabacco o un prodotto correlato e' utilizzato nel modo previsto, ad esempio le sostanze presenti nel fumo o le sostanze rilasciate durante l'uso dei prodotti del tabacco non da fumo;

Etichettatura ed Avvertenze

Per quanto concerne l'etichettatura, ciascuna confezione unitaria di un prodotto del tabacco e l'eventuale imballaggio esterno devono recare le avvertenze relative alla salute di cui al Decreto Legislativo 6/2016.

Le avvertenze relative alla salute devono coprire tutta la superficie della confezione unitaria o dell'imballaggio esterno ad esse riservata e non sono devono essere oggetto di alcun commento, parafrasi o riferimento in qualsivoglia forma.

Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti del tabacco da fumo devono recare la seguente avvertenza generale:

- ✓ «**Il fumo uccide - smetti subito**», nonché il seguente messaggio informativo:
- ✓ «**Il fumo del tabacco contiene oltre 70 sostanze cancerogene**».

Le avvertenze inerenti la salute devono essere apposte in maniera indelebile e sono contornate da un bordo nero dello spessore di 1 mm.

La sopracitata avvertenza generale ed il messaggio informativo devono essere stampati in caratteri Helvetica grassetto su fondo bianco, determinando il corpo del font in modo che il testo occupi la maggior parte possibile della superficie riservata a tali avvertenze relative alla salute; al centro della superficie riservata loro, e sulle confezioni dalla forma parallelepipedica e l'eventuale imballaggio esterno, devono essere paralleli al bordo laterale della confezione unitaria o dell'imballaggio esterno

Le avvertenze combinate relative alla salute devono anche comprendere una delle avvertenze testuali tra le quali:

- 1) Il fumo causa il 90% dei casi di cancro ai polmoni.
- 2) Il fumo causa il cancro alla bocca e alla gola.
- 3) Il fumo danneggia i tuoi polmoni.
- 4) Il fumo causa attacchi cardiaci.
- 5) Il fumo causa ictus e disabilità.
- 6) Il fumo ostruisce le tue arterie.
- 7) Il fumo aumenta il rischio di cecità.
- 8) Il fumo è dannoso per i tuoi denti e le tue gengive.
- 9) Il fumo può uccidere il bimbo nel grembo materno.
- 10) Il tuo fumo può nuocere ai tuoi figli, alla tua famiglia e ai tuoi amici.
- 11) I figli dei fumatori hanno più probabilità di cominciare a fumare.
- 12) Smetti di fumare - Vivi per i tuoi cari.
- 13) Il fumo riduce la fertilità.
- 14) Il fumo aumenta il rischio di impotenza.

Nonché **una fotografia a colori corrispondente**, compresa nel catalogo delle immagini di cui all'allegato 2 del D.L.vo 6/2016.

Tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco devono essere contrassegnate da un identificativo univoco. Per garantirne l'integrità, questo deve essere stampato o apposto in modo inamovibile, indelebile e non deve essere dissimulato o troncato, ad esempio da bolli fiscali o da etichette del prezzo, ne' a seguito dell'apertura della confezione unitaria.

Sigarette Elettroniche

Le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica possono essere immessi sul mercato solo se conformi alle disposizioni del Decreto Legislativo 6/2016.

I fabbricanti e gli importatori di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica devono effettuare una notifica al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze di eventuali prodotti di tale tipo che intendono immettere sul mercato. La notifica è presentata elettronicamente sei mesi prima della prevista immissione sul mercato. Per sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica immessi sul mercato prima del 20 maggio 2016, la notifica deve essere presentata entro sei mesi da tale data. Per ogni modifica sostanziale del prodotto deve essere presentata una nuova notifica.

Il liquido contenente nicotina contenuto nelle sigarette elettroniche ovvero nei contenitori di liquido di ricarica deve rispettare i seguenti requisiti:

- a) può essere immesso sul mercato solo:
 - in contenitori di liquido di ricarica appositi il cui volume non superi i 10 ml;
 - in sigarette elettroniche usa e getta con serbatoi di volume non superiore a 2 ml;

- in cartucce monouso con cartucce di volume non superiore a 2 ml;
- b)** presentare un contenuto di nicotina non superiore a 20 mg/ml;
- c)** non deve contenere gli additivi elencati all'articolo 8, comma 3;
- d)** deve essere prodotto utilizzando solo ingredienti di elevata purezza. Le sostanze diverse dagli ingredienti di cui al comma 3, lettera b), possono essere presenti nel liquido contenente nicotina solo a livello di tracce, se tali tracce sono tecnicamente inevitabili durante la produzione;
- e)** ad eccezione della nicotina, deve contenere solo ingredienti che non presentano, anche se riscaldati, pericoli per la salute umana.

Le sigarette elettroniche devono rilasciare le dosi di nicotina a livelli costanti in condizioni normali d'uso. Le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica devono essere a prova di bambino e manomissione, e devono essere protetti contro la rottura e le perdite e muniti di un meccanismo per una ricarica senza perdite.

Le confezioni unitarie di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica devono essere corredate di un foglietto con:

- istruzioni per l'uso e la conservazione del prodotto, compreso il riferimento al fatto che l'uso del prodotto è sconsigliato ai giovani e ai non fumatori;
- controindicazioni;
- avvertenze per specifici gruppi a rischio;
- informazioni su eventuali effetti nocivi;
- capacità di indurre dipendenza e tossicità;
- recapito del fabbricante o importatore e di una persona giuridica o fisica di contatto all'interno dell'Unione europea.

Le confezioni unitarie e l'eventuale imballaggio esterno delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica:

- devono includere un elenco di tutti gli ingredienti contenuti nel prodotto in ordine decrescente di peso e un'indicazione del contenuto di nicotina del prodotto e della quantità rilasciata per dose, il numero del lotto e una raccomandazione che invita a tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini;
- fatte salve le disposizioni di cui sopra, non devono includere elementi o caratteristiche di cui all'articolo 14 (presentazione dei prodotti), ad eccezione dell'articolo 14, comma 1, lettere a) e c), riguardante le informazioni sul contenuto di nicotina e sugli aromi;
- devono recare la seguente avvertenza relativa alla salute: «Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori.»
- le avvertenze relative alla salute devono essere conformi ai requisiti specificati all'articolo 13, comma 2.

Sono vietate le comunicazioni commerciali nei servizi dell'informazione, sulla stampa e altre pubblicazioni stampate, aventi lo scopo o l'effetto diretto o indiretto di promuovere le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica, ad eccezione delle pubblicazioni destinate esclusivamente ai professionisti del commercio delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica e delle pubblicazioni stampate e edite in paesi terzi, se tali pubblicazioni non sono destinate principalmente al mercato dell'Unione europea, nonché le comunicazioni commerciali via radio aventi lo scopo o l'effetto diretto o indiretto di promuovere le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica.

Misure a tutela dei Minori

L'art. 24 del Decreto Legislativo 6/2016 estende il divieto di fumare, già a sua volta esteso dal comma 1 bis dell'art. 51 della Legge 3/2003, anche «alle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri e IRCCS pediatrici e alle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS».

Introduce il comma 1-ter alla norma di cui sopra estendendo il divieto di fumare «al conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza.».

Sostituisce l'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità e infanzia, di cui

al Regio Decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni, con il seguente:

«**Art. 25.** - Chiunque vende prodotti del tabacco o sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione **ha l'obbligo di chiedere all'acquirente**, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.

A chiunque vende o somministra **ai minori di anni diciotto** i prodotti del tabacco o sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 e la sospensione per quindici giorni della licenza all'esercizio dell'attività. Se il fatto e' commesso piu' di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 8.000,00 e la revoca della licenza all'esercizio dell'attività».

Viene anche sostituito il secondo comma dell'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, e successive dal seguente: «*I distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti del tabacco ovvero sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica contenenti nicotina, dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'eta' anagrafica dell'acquirente e considerati idonei per la lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione, possono essere sottoposti all'atto dell'installazione e, comunque, devono essere sottoposti periodicamente a verifica effettuata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.*»

Le disposizioni di quest'ultima sezione, differentemente a tutte quelle del decreto si applicano a decorrere dal 2 febbraio 2016, mentre per tutte le altre dal 20 maggio 2016.

Di rilevanza anche la modifica apportata dalla Legge 221/2015 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali. Questa norma ha introdotto al D.L.vo 152/2006, l’art. 232 bis che prevede il divieto di abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi, per cui è prevista una sanzione edittale da 30,00 a 300,00 euro, con il corrispondente P.M.R. di euro 60,00.

Narghilè

Con la [circolare 28/2022](#) l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) ha stabilito che **dal 1° gennaio 2023** per esercitare l’attività di vendita di melassa per **narghilè e tabacco per pipa ad acqua** finalizzata al consumo sul posto (i cosiddetti “shisha bar”) sarà necessario dotarsi di un **patentino speciale** che sarà rilasciato dall’Ufficio dei monopoli competente per territorio.

Tali patentini – che potranno essere rilasciati esclusivamente ai Pubblici Esercizi dotati di licenza per la somministrazione di cibi e bevande e a persone che abbiano la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea – avranno **validità biennale** (rinnovabile) e abilitano alla sola ed esclusiva vendita dei prodotti (melassa per narghilè e tabacco per pipa ad acqua) **finalizzata al consumo all’interno dell’esercizio**.

È fatto, quindi, **divieto di vendita per asporto e non è consentito neppure l’asporto della quantità di prodotto residuo di chi abbia precedentemente consumato**.

l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli effettuate le verifiche rilascia il patentino entro 130 giorni dal ricevimento dell’istanza.

Il Patentino Speciale viene rilasciato con la forma del procedimento Amministrativo ed informativa ai soggetti interessati, con particolare riferimento al titolare della rivendita più vicina, dal quale il richiedente, in caso di rilascio avrà l’obbligo di approvvigionamento in via esclusiva (RIVENDITA DI AGGREGAZIONE)

Stante la specifica finalità del consumo in loco **NON** trovano applicazione le disposizioni previste in linea generale in tema di patentini, relativamente a: orario prolungato, giorno di riposo, distanze, dimensioni ed ubicazione dell’esercizio e presenza di distributori automatici

Con la circolare n° 4/2023 Prot. 82917 del 9 febbraio 2023, dell’amministrazione delle Dogane e Monopoli, viene indicato che *“In via preliminare, salve le specifiche limitazioni discendenti dalla vigente normativa di livello sia*

nazionale sia locale in tema di divieto di fumo e salvi futuri interventi legislativi, in linea generale risulta consentito fumare in spazi esterni ai locali ed aperti al pubblico.”

Ne consegue che per poter fumare il narghilè all'interno di pubblici esercizi di somministrazione, l'esercente deve dotare il locale di idonea area per fumatori, esterna o interna, realizzata secondo le indicazioni previste dalla normativa vigente. Si precisa infine che la melassa per narghilè o tabacco per pipa ad acqua, rientrano nella qualificazione di “altri tabacchi da fumo” (Tabella E) di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera c), numero 2), del d.lgs. 504/1995.

Inoltre, trattandosi di prodotti soggetti ad accisa, è di tutta evidenza che l'immissione in consumo debba avvenire in base al regime dei depositi fiscali di cui al sopra citato T.U. e la successiva **vendita per il tramite esclusivo delle rivendite e dei patentini** (tabaccherie o depositi autorizzati) in base al disposto dell'articolo 16 della legge n.1293/57 (con esclusione della vendita online).

Si precisa inoltre che tali prodotti, proprio per la loro natura, soggiacciono all'obbligo di apposizione di contrassegno di legittimazione nonché di avvertenze sanitarie di cui al d.lgs. n. 6/2016.

La tipologia di avvertenze sanitarie obbligatorie dipende dalla tipologia di prodotto: melassa da narghilè e tabacco per pipa ad acqua che sono definiti come segue:

MELASSA PER NARGHILE' D.lgs. 6/2016 Art 2/1 lett q)

Prodotto da fumo a base di erbe: un prodotto a base di piante, erbe o frutta che non contiene tabacco e che può essere consumato mediante un processo di combustione;

TABACCO PER PIPA AD ACQUA D.lgs. 6/2016 Art 2/1 lett o)

Un prodotto del tabacco che può essere consumato mediante una pipa ad acqua. Ai fini del presente decreto, il tabacco per pipa ad acqua è considerato un prodotto del tabacco da fumo. Se un prodotto può essere usato sia mediante una pipa ad acqua che come tabacco da arrotolare, è considerato tabacco da arrotolare.

Etichettatura tabacco per pipa ad acqua

L'art 9 del D.lgs. 6/2016 reca indicazioni generali sulle caratteristiche delle etichette applicate ai prodotti del tabacco.

INDICAZIONI GENERALI: obbligo di inserire le indicazioni relative alla salute, inamovibili e pienamente visibili; per i prodotti diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare possono essere utilizzati adesivi che comunque devono essere inamovibili, devono rimanere intatti all'apertura con la sola eccezione delle confezioni «flip top» nelle quali possono essere divisi all'apertura ma devono rimanere leggibili, devono essere contornate da bordo nero di mm 1.

Art 10 - INDICAZIONI RELATIVE ALLA SALUTE: deve essere inserita la dicitura «IL FUMO UCCIDE –SMETTI SUBITO» sulla confezione unitaria e sull'imballaggio esterno nonché la dicitura «IL FUMO DEL TABACCO CONTIENE PIU' DI 70 SOSTANZE CANCEROGENE»; tali indicazioni devono essere impresse in carattere Helvetica grassetto su fondo bianco in posizione parallela al bordo laterale.

Art 11 INFORMAZIONI COMBINATE: ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno devono recare avvertenze combinate relative alla salute, tali informazioni sono costituite da testo + foto di cui all'allegato 2; e devono riportare messaggi finalizzati alla dissuasione ed il n verde 800554088; le stesse devono coprire il 65% della superficie, si trovano sia fronte che retro e sono uguali tra loro.

Etichettatura melassa da narghilè

L'Art 22 del D.lgs. 6/2016 impone l'obbligo di apposizione della dicitura «IL FUMO DI QUESTO PRODOTTO NUOCE ALLA TUA SALUTE»; la dicitura è in fronte retro, in carattere Helvetica grassetto nero su fondo bianco, parallelo al bordo; sono vietati messaggi che ne incoraggino il consumo, finalizzati a sminuirne la nocività o che rendano il prodotto somigliante ad un prodotto alimentare o estetico. Sono vietate le informazioni relative al contenuto di catrame o nicotina nonché l'indicazione «non contiene additivi o aromi».

CANAPA SATIVA

La Legge 242/2016 che reca norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.), ha disciplinato la produzione di canapa industriale, di fatto creando una duplice definizione rispetto alla Canapa Sativa intesa come:

1. **PIANTA AGRICOLA E INDUSTRIALE** ai sensi della L 242/2016 che si applica unicamente alle varietà ammesse nel CATALOGO COMUNE DELLE VARIETA' DI SPECIE DELLE PIANTE AGRICOLE OTTENUTE TRAMITE SEMENTI CERTIFICATE;
2. **PIANTA DA DROGA** ai sensi del DPR 309/90: qualsiasi varietà di canapa indipendentemente dal THC quanto a fiori, foglie olii e resine ad eccezione della canapa coltivata per la produzione di fibre o altri usi industriali consentiti dall'UE.

La coesistenza delle normative sopra citate ha prodotto diverse sentenze di Cassazione, una per tutte Cassazione sezione V penale 4920/19 ha stabilito che il commerciante non potrà essere punito ex DPR 309/90 se in possesso della regolare documentazione (provenienza prodotti da piantagioni e sementi certificate) ed il consumatore non potrà essere punito ex art 75 DPR 309/90 se in possesso di prodotti con THC < 06%, di fatto escludendo l'applicazione del DPR 309/90 ai prodotti che rispettano la procedura di cui alla Legge 242/16, ossia quelle piantagioni certificate che interessino esclusivamente le varietà di canapa ammesse e che abbiano un livello di THC <06%.

Da ciò discerne che la vendita di prodotti contenenti canapa sia esclusa dal regime del DPR 309/90 e dunque consentita qualora il livello di THC sia inferiore <06%, anche se il Ministero dell'Interno con Circolare del 31/07/2019, ritiene che il limite legale debba essere <05%

Per quel che riguarda le INFIORESCENZE, le stesse rientrano nella previsione dell'art 2/2 lettera g) L 242/16 «coltivazioni destinate al florovivaismo», pertanto la vendita di tali prodotti è consentita esclusivamente per uso tecnico e per collezionismo.

Le sostanze principali contenute nella pianta della canapa sono:

Il THC – tetraidrocannabinolo – che ha effetti psicoattivi ed effetti collaterali e causa dipendenza ed il CBD – cannabidiolo - che non è psicoattivo, non crea assuefazione e ha una vasta gamma di applicazioni terapeutiche. Ha proprietà ansiolitiche, calmanti, analgesiche e antinfiammatorie

I dettami della Legge 242/2016 si applicano alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.

Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1 Legge 242/16 è possibile ottenere:

- a) alimenti e cosmetici;
- b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;
- c) materiale destinato alla pratica del sovescio;
- d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;
- e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
- f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché' di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
- g) coltivazioni destinate al florovivaismo.

Ai sensi dell'art 4 Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie.

Qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità è posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni previste dalla legge.

Il limite specificato tra 0,2 e 0,6 ha significato in quanto le produzioni agricole e industriali di prodotti con THC<0,2%

godono di incentivi da parte del Ministero delle Politiche Agricole.

In ragione dell'utilizzo ai fini cosmetici e alimentari della Canapa è intervenuto il Regolamento UE 12/08/2022 che in base alle modifiche approvate dal comitato permanente per piante, animali, alimenti e mangimi della Commissione Ue, ha stabilito che il livello massimo di THC per l'olio derivato dai semi di canapa deve essere 7,5 mg/kg, per gli alimenti secchi come semi di canapa decorticati, farina e proteine in polvere il limite è di 3 mg/kg. Il Regolamento contiene obbligo di adeguamento per i paesi appartenenti all'UE ma nelle more dello stesso consente la prosecuzione della vendita di prodotti con THC superiore.

In Italia è ancora vigente il Decreto del Ministero della Salute 4 novembre 2019 Pubblicato il 15 gennaio 2020 in Gazzetta Ufficiale che fissa i valori delle concentrazioni massime (limiti massimi) di tetraidrocannabinolo (THC) totale ammissibili negli alimenti ai fini del controllo ufficiale:

- Semi di canapa, farina ottenuta dai semi di canapa: 2,0 mg/Kg
- Olio ottenuto dai semi di canapa: 5,0 mg/Kg
- Integratori contenenti alimenti derivati dalla canapa: 2,0 mg/Kg

Poiché dai prodotti della canapa è possibile ottenere ALIMENTI e COSMETICI, tali prodotti soggiacciono alle norme di settore per quanto riguarda l'etichettatura (si vedano i rispettivi capitoli):

TABACCHI LAVORATI ESTERI

1	Violazione:	Art. 282 D.P.R. 23.01.1973 n° 43	PMR:	
Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali				
Pagamento:	Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min:	Max:
Multà non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti				
2	Violazione:	Art. 291 bis 1°c. D.P.R. 23.01.1973 n° 43	PMR:	
Vendita ed acquisto di Tabacchi Lavorati Esteri di contrabbando in quantità superiore ai 10 Kg.				
Pagamento:	Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min:	Max:
Multà di Euro 5,00 per ogni grammo convenzionale di prodotto e con la reclusione da 2 a 5 anni				
3	Violazione:	Art. 291 bis 2° c. D.P.R. 23.01.1973 n° 43	PMR:	
Vendita ed acquisto di Tabacchi Lavorati Esteri di contrabbando in quantità sino a 10 Kg.				
Pagamento:	Ricorso:	MONOPOLI DI STATO	Min: 5,00 €	Max: 5.000,00 €
Sanzione depenalizzata ex D.L.vo 8/2016. In attesa che sia emanata una circolare esplicativa per la violazione amministrativa di cui all'art. 291-bis, comma 2, D.P.R. n. 43/1973 l'Agente di P.L. accertato il fatto dovrebbe: procedere al sequestro amministrativo dei T.L.E. ai fini della confisca amministrativa, rilasciando al trasgressore copia del verbale di sequestro , contestare la violazione amministrativa, rilasciando al trasgressore copia del verbale. Il verbale di contestazione dovrà indicare la facoltà di pagamento in misura ridotta, da effettuare entro 60 giorni, determinato come segue: per quantità < 1 kg : P.M.R. = 1666,67 euro; per quantità ≥ 1 kg e comunque ≤ 10 kg : P.M.R. = 1,67 euro ogni grammo convenzionale (per esempio a 1 kg corrisponde un P.M.R. di 1670 euro e a 10 kg corrisponde un P.M.R. di 16700 euro). ATTENZIONE: I MONOPOLI DI STATO (AMMS) HANNO CONTESTATO, A SEGUITO DI INTERVENTO DELLA P.L., LA SANZIONE NON PROGRESSIVA (DA EURO 5000 a EURO 50000).				
4	Violazione:	Art. 291 ter 2°c. lett. a) D.P.R. 23.01.1973 n°43	PMR:	
Contrabbando commesso con uso delle armi o condotta diretta al compimento o alla agevolazione dello stesso reato				
Pagamento:	Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min:	Max:
Multà da euro 25,00 per ogni grammo di prodotto convenzionale e reclusione da 3 a 7 anni.				
5	Violazione:	Art. 291 ter 2°c. lett. b) D.P.R. 23.01.1973 n°43	PMR:	
Contrabbando commesso da due o più persone o in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia				
Pagamento:	Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min:	Max:
Multà da euro 25,00 per ogni grammo di prodotto convenzionale e reclusione da 3 a 7 anni.				
6	Violazione:	Art. 291 ter 2°c. lett. c) D.P.R. 23.01.1973 n°43	PMR:	
Contrabbando connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione				
Pagamento:	Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min:	Max:
Multà da euro 25,00 per ogni grammo di prodotto convenzionale e reclusione da 3 a 7 anni.				
7	Violazione:	Art. 291 ter 2°c. lett. d) D.P.R. 23.01.1973 n°43	PMR:	
Contrabbando usando mezzi di trasporto con caratteristiche alterate per ostacolare le forze di polizia				
Pagamento:	Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min:	Max:
Multà da euro 25,00 per ogni grammo di prodotto convenzionale e reclusione da 3 a 7 anni.				

8 Violazione: **Art. 25-5° c. D.L.vo 12.01.2016 n° 6** PMR: **40.000,00 €**

Fabbricante o importatore che immettono sul mercato prodotti del tabacco privi delle avvertenze e dei messaggi informativi

Pagamento: **Agenzia Entrate Riscossione** Ricorso: **PREFETTO** Min: 20.000,00 € Max: 120.000,00 €

Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti del tabacco da fumo recano la seguente avvertenza generale: «Il fumo uccide - smetti subito» e «Il fumo del tabacco contiene oltre 70 sostanze cancerogene». Inoltre devono essere presenti anche avvertenze combinate relative alla salute tra quelle riportate all'Allegato 1 della norma (vedi parte narrativa) ed una fotografia tra quelle riportate all'allegato 2.

9 Violazione: **Art. 25-5° c. D.L.vo 12.01.2016 n° 6** PMR: **1.000,00 €**

Distributore o rivenditore che vende prodotti del tabacco privi delle avvertenze e dei messaggi informativi

Pagamento: **Agenzia Entrate Riscossione** Ricorso: **PREFETTO** Min: 500,00 € Max: 5.000,00 €

Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti del tabacco da fumo recano la seguente avvertenza generale: «Il fumo uccide - smetti subito» e «Il fumo del tabacco contiene oltre 70 sostanze cancerogene». Inoltre devono essere presenti anche avvertenze combinate relative alla salute tra quelle riportate all'Allegato 1 della norma (vedi parte narrativa) ed una fotografia tra quelle riportate all'allegato 2.

10 Violazione: **Art. unico Legge 10.04.1962 n° 165** PMR: **5.164,00 €**

Inosservanza del divieto di propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo, nazionale od estero

Pagamento: **Agenzia Entrate Riscossione** Ricorso: **PREFETTO** Min: 2.582,00 € Max: 25.882,00 €

11 Violazione: **Art. 25-2° c. R.D. 24.12.1934 n° 2316** PMR: **1.000,00 €**

Vendere prodotti del tabacco o sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione ai minori

Pagamento: **Agenzia Entrate Riscossione** Ricorso: **PREFETTO** Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €

Norma modificata dall'art. 24 del D.L.vo 6/2016. Sospensione per quindici giorni della licenza all'esercizio dell'attività. Chiunque vende prodotti del tabacco ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta. Se il fatto e' commesso piu' di una volta si applica la sanzione amministrativa pecunaria da 1000 a 8.000 euro e la revoca della licenza all'esercizio dell'attività'.

12 Violazione: **Art. 25-2° c. R.D. 24.12.1934 n° 2316** PMR: **2.000,00 €**

Vendere per PIU' DI UNA VOLTA prodotti del tabacco o sigarette elettroniche o contenitori di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione ai minori

Pagamento: **Agenzia Entrate Riscossione** Ricorso: **PREFETTO** Min: 1.000,00 € Max: 8.000,00 €

Norma modificata dall'art. 24 del D.L.vo 6/2016. Sanzione accessoria della revoca della licenza all'esercizio dell'attività. Chiunque vende prodotti del tabacco ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.

13 Violazione: **Art. 730-2° c. Codice Penale** PMR:

Inosservanza del divieto di vendere o somministrare tabacco ai minori di anni 14

Pagamento: Ricorso: **AUTORITA' GIUDIZIARIA** Min: Max:

Ammenda sino a Euro 103,00. Redigere N.D.R.

14 Violazione: **Art. 20-1° c. Legge 08.08.1977 n° 556** PMR:

Distributore automatico di sigarette non dotato di sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica dell'acquirente

Pagamento: Ricorso: Min: Max:

I distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti del tabacco devono dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'eta' anagrafica dell'acquirente. Sono considerati idonei i sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione. Poiché non sono previste specifiche sanzioni amministrative, redigere informativa all'A.M.M.S.

15 Violazione: **Art 96 Legge 17 luglio 1942, n. 907** PMR:

Attività di somministrazione ove viene fornita alla clientela melassa per narghilè/tabacco per pipa ad acqua per il consumo sul posto sprovvista di patentino speciale (N.B. IN QUANTITA' INFERIORE A 5 KG)

Pagamento: **Agenzia Dogane e Monopoli** Ricorso: **Agenzia Dogane e Monopoli** Min: 5.000,00 € Max: 10.000,00 €

Redigere V.d.C. senza cifra. SEQUESTRO AMMINISTRATIVO ART 13 Legge 689/81.La sanzione viene determinata dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli. Il prodotto fornito alla clientela può anche contenere nicotina e deve essere dotato di "tassello" dei Monopoli di Stato. In caso di prodotti sprovvisti (prodotto di contrabbando) procedere art 291 bis D.P.R 43/1973

16 Violazione: **Art 96 Legge 17 luglio 1942, n. 907** PMR:

Attività di somministrazione ove viene fornita alla clientela melassa per narghilè/tabacco per pipa ad acqua per il consumo sul posto sprovvista di patentino speciale (N.B. IN QUANTITA' SUPERIORE A 5 KG)

Pagamento: Ricorso: **AUTORITA' GIUDIZIARIA** Min: Max:

SEQUESTRO PENALE. Se trattasi di prodotti non "tassellati" (prodotti di contrabbando)dai monopoli di stato si applica la procedura del 291 bis D.P.R. 43/1973.

AGENZIE - MEDIATORI - ATTIVITÀ DIVERSE

Attività Funebre

L'art. 74 della Legge Regionale n. 30 dicembre 2009 n. 33, "Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità", disciplina l'attività funebre.

Per attività funebre s'intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- ✓ attività di agenzia d'affari per il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti al decesso, su mandato dei familiari;
- ✓ preparazione e vendita di casse, accessori ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- ✓ sanificazione, composizione, vestizione e trattamenti sanitari della salma e del cadavere e relativa collocazione in bara e relativo suggello e confezionamento del feretro;
- ✓ trasporto funebre;
- ✓ trattamenti di tanatocosmesi;
- ✓ recupero di salme, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;
- ✓ eventuale gestione di case funerarie.

Lo svolgimento dell'attività funebre è subordinato alla presentazione di SCIA al Comune ove l'impresa ha sede legale, operativa o secondaria e alla sussistenza e permanenza dei seguenti requisiti:

- a) una sede destinata al disbrigo delle pratiche amministrative, alla vendita di casse e articoli funebri e ad ogni altra attività connessa al funerale;
- b) un carro funebre;
- c) un'autorimessa;
- d) un direttore tecnico, dotato di poteri direttivi e responsabile dell'attività funebre, in particolare dello svolgimento delle pratiche amministrative e della trattazione degli affari, in possesso dei requisiti formativi;
- e) un addetto, per ogni sede oltre la prima, abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari, in persona diversa da quella utilizzata per la sede principale o altre sedi, che mantiene i rapporti con i clienti e con il pubblico in rappresentanza dell'impresa e avente titolarità della negoziazione degli affari, in possesso dei previsti requisiti formativi, assunto con regolare rapporto di lavoro;
- f) almeno quattro operatori funebri o necrofori, con regolare rapporto di lavoro continuativo e permanente, in base a quanto previsto dal CCNL di categoria e in possesso dei relativi requisiti formativi.

I requisiti di cui alle lettere b), c) ed f) si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità continuativa venga acquisita congiuntamente attraverso la stipulazione, in via esclusiva, con un centro servizi, di specifici contratti continuativi di appalto di servizi, idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre, dichiarati tramite SCIA e registrati presso la camera di commercio. Tali contratti devono essere comunicati, sulla base delle previsioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 76, al comune dove opera l'impresa, nonché all'utente finale.

L'attività funebre è incompatibile con:

- a) la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali;
- b) il servizio obitorio;
- c) la gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, socio assistenziali, di ricovero e cura ed assimilate, sia pubbliche sia private
- d) il servizio di ambulanza e trasporto malati.

Alle imprese funebri è vietata la prestazione dei servizi di ambito necroscopico, intendendosi per tali la gestione di servizi mortuari di strutture sanitarie e assimilabili e di depositi di osservazione e obitori, nonché la fornitura a questi di servizi diversi dal trasporto funebre.

Centri servizi

Il centro servizi è una impresa che svolge attività funebre e che garantisce in via continuativa a terzi il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all'articolo 74, comma 3, lettere b), c) ed f) deve possedere in via continuativa e diretta i seguenti requisiti minimi dichiarati in SCIA e registrati presso la camera di commercio:

- a) due carri funebri;
- b) un'autorimessa;
- c) otto unità lavorative annue, con mansioni di operatori funebri o necrofori, con regolare rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dal CCNL di categoria e in possesso dei relativi requisiti formativi, secondo un criterio di proporzionalità, definito dal regolamento di cui all'articolo 76, crescente in relazione al numero di contratti

stipulati con imprese funebri e di servizi in appalto per conto delle medesime imprese.

Agenzie Pubbliche d’Affari

L’art. 115 T.U.L.P.S. definisce “Agenzie Pubbliche” quelle imprese che si offrono come intermediarie nell’assunzione o trattazione di affari e/o servizi, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta. In pratica fungono da soggetti di collegamento tra il compratore e il venditore.

L’art. 13-1^a comma lettera f) del Decreto Legge 5/2012 ha modificato l’art. 115 del T.U.L.P.S. prevedendo che per l’inizio dell’attività di Agenzia d’Affari di cui a seguito, sia necessaria unicamente una comunicazione al S.U.A.P.

Tale comunicazione per l’apertura di una Agenzia Pubblica d’Affari è richiesta per l’attività di:

- disbrigo in conto terzi delle pratiche amministrative, infortunistiche;
- intermediazione nella vendita o nella sola esposizione di beni nuovi ed usati;
- intermediazione nella acquisizione di spazi pubblicitari;
- agenzia di spedizioni;
- intermediazione nella trattazione di affari altrui nel settore delle spedizioni e dei trasporti in conto terzi senza utilizzo di mezzi ed autoveicoli propri;
- intermediazione nella trattazione di affari altrui ai fini della prestazione del servizio di prevendita di biglietti per spettacoli e eventi;
- intermediazione nella trattazione di affari altrui nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie.

Non è necessaria l’autorizzazione per l’attività di visurista e rappresentante degli artisti dello spettacolo.

Mediatori - Legge n° 39 del 03.02.1989

L’agente di affari in mediazione è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza, anche se esercitata in modo occasionale o discontinuo, nei seguenti settori o sezioni:

- a) **immobiliare** (conclusione di affari relativi ad immobili ed aziende);
- b) **merceologico** (conclusione di affari concernenti merci, derrate o bestiame);
- c) **con mandato a titolo oneroso nel settore immobiliare** (c.d. mediazione unilaterale per la conclusione di affari relativi al solo settore immobiliare - immobili o aziende - in nome e per conto di una sola parte, detta mandante, dalla quale l’agente potrà esclusivamente pretendere il compenso);
- d) **servizi vari** (conclusione di affari relativi al settore dei servizi nonché di altri settori che non trovano collocazione in uno delle sezioni precedenti).

Sono esclusi dall’applicazione di quanto sopra in quanto soggetti ad altre normative:

- **mediatori marittimi**
- **mediatori assicurativi (brokers)**
- **soggetti che esercitano attività di intermediazione nei servizi turistici**
- **mediatori creditizi**

COSA PUO’ FARE

Il mediatore può svolgere attività quali: la consulenza in funzione della vendita e della locazione di immobili, inclusa la stima del loro valore; la predisposizione di perizie e di stime relative a immobili ad uso abitativo o commerciale, o ad altri tipi di edifici e di terreni; lo svolgimento di attività di marketing in materia immobiliare; l’organizzazione di sopralluoghi presso beni immobili; l’assistenza nella negoziazione di contratti di compravendita e di locazione di immobili; la creazione e l’agevolazione della comunicazione tra il venditore e il compratore, o tra il locatore e il conduttore; la predisposizione e la registrazione di contratti preliminari e di locazione di immobili; l’assistenza nella costituzione, modifica, estinzione, trascrizione, iscrizione e registrazione di diritti su beni immobili; l’assistenza al cliente nella richiesta e nell’esame della necessaria documentazione presso gli Uffici tecnici comunali, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia del territorio; la verifica della eventuale esistenza di spese condominiali arretrate o di spese preventivate per interventi straordinari.

COSA SERVE

Le imprese che iniziano l’attività di mediazione devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività utilizzando la Comunicazione unica al Registro delle imprese nella cui provincia esercitano l’attività oppure, se esercitano l’attività in più sedi o unità locali, devono presentare una SCIA per ciascuna di esse al competente

Registro delle imprese. I requisiti di idoneità (professionali e morali) previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività di mediazione devono essere posseduti dal titolare di impresa individuale, da tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, anche dagli eventuali preposti, dipendenti e da tutti coloro che operano a qualunque titolo per l'impresa svolgendo l'attività in parola presso eventuali localizzazioni o sedi dell'impresa stessa. L'obbligo non sussiste per dipendenti o collaboratori adibiti a mere funzioni di segreteria e di amministrazione in quanto non svolgono attività utili o necessarie alla conclusione dell'affare.

Non è richiesta la licenza prevista dall'art. 115 del T.U.L.P.S. per l'attività di mediatore.

Il D.L.223/2006 convertito in Legge dalla L. 248/2006 ha abrogato la Commissione per la Tenuta nel Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione. La competenza a disporre l'iscrizione nell'albo passa così dalla Commissione alla dirigenza dell'Ente camerale

DEPOSITO MODULI E FORMULARI

Il mediatore che per l'esercizio della propria attività si avvalga di moduli o formulari, nei quali siano indicate le condizioni del contratto, deve depositarne copia presso l'ufficio del Registro delle imprese. I moduli e/o formulari devono essere chiari, redatti con caratteri tipografici facilmente leggibili, di facile comprensione e ispirati ai principi della buona fede contrattuale; sui moduli e formulari depositati deve essere indicato il numero R.E.A. e il codice fiscale dell'impresa. Il deposito dei moduli e formulari al Registro delle imprese può avvenire esclusivamente in modalità telematica. Il deposito dei moduli o formulari al Registro delle imprese non è obbligatorio ma va effettuato solo se l'impresa ne fa uso ed è finalizzato all'archiviazione di copia degli stessi nell'archivio ottico degli atti e dei documenti del Registro delle imprese in modo tale che chiunque può chiederne ed ottenerne copia. Nel caso in cui l'impresa si avvalga dei moduli o formulari per l'esercizio della propria attività non depositati o diversi da quelli depositati incorre in sanzioni amministrative pecuniarie.

Agenti o Rappresentanti in Commercio Legge 03.05.1985 n° 204

L'esercizio di questa attività è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.

L'agente di commercio è colui che viene incaricato da una o più imprese a promuovere la conclusione di contratti, sulla base di un incarico stabile e in una o più zone determinate.

Il rappresentante di commercio è colui che viene incaricato da una o più imprese a concludere contratti, sulla base di un incarico stabile e in una o più zone determinate.

L'attività di agente o rappresentante di commercio svolta in forma di impresa deve essere iscritta nel Registro delle imprese / R.E.A.; per i soggetti diversi dalle imprese l'iscrizione avviene in un'apposita sezione del R.E.A. ed ha effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività.

I requisiti di idoneità (professionali e morali) previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività di agente o rappresentante di commercio devono essere posseduti dal titolare di impresa individuale, da tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, anche dagli eventuali preposti e da tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività in parola per conto dell'impresa sia presso la sede che presso eventuali localizzazioni della stessa.

L'impresa che esercita l'attività in più sedi o unità locali nomina per ciascuna di esse un soggetto, in possesso dei requisiti di idoneità che eserciti l'attività di agente o rappresentante di commercio per conto dell'impresa. Qualora il titolare o il legale rappresentante non svolga in prima persona tale funzione presso l'unità locale, è tenuto a nominare un preposto, immedesimato con l'impresa, che deve possedere i requisiti per il legittimo esercizio dell'attività dichiarata. Tale soggetto non può ricoprire detta qualifica per altre unità locali o sedi della stessa impresa. L'obbligo di iscrizione del preposto non sussiste per dipendenti o collaboratori adibiti a mere funzioni di segreteria e di amministrazione in quanto non svolgono attività utili o necessarie alla promozione del contratto, alla sottoscrizione o acquisizione di ordini.

In data 12 maggio 2012 è divenuto efficace il D.M. 26 ottobre 2011 con conseguente effettiva soppressione del Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di commercio, istituito presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; pertanto ad ogni effetto di legge i richiami al suddetto Ruolo si intendono riferiti alle iscrizioni previste nel Registro delle imprese o nel R.E.A.

L'iscrizione è incompatibile con:

- l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti pubblici o privati, ad eccezione dei dipendenti pubblici che lavorano con un contratto a tempo parziale non superiore al 50%
- l'attività di mediazione per la quale è prescritta l'iscrizione nel relativo ruolo.

L'iscrizione al Registro Imprese **non è incompatibile** con le attività sopraindicate solo se l'interessato è

contemporaneamente legale rappresentante e lavoratore dipendente della stessa società che chiede l'iscrizione al Ruolo Agenti.

Disciplina delle arti di strada

Con delibera n. 36 del 17/09/2012 il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per la disciplina delle arti di strada, i cosiddetti mestieri girovaghi (attività non più sottoposte al certificato di iscrizione ad apposito registro previsto dall'art. 121 T.U.L.P.S. abrogato dall'art.6 DPR 311/01).

Sono considerate arti di strada le attività artistiche e creative proprie delle arti, svolte individualmente o in gruppo, in spazi aperti al pubblico, inquadrate in due distinte tipologie, così descritte:

le “*espressioni artistiche di strada*”: attività che non prevedono un corrispettivo predeterminato per la prestazione e/o un titolo di accesso per la partecipazione del pubblico, fermo restando la possibilità di raccogliere libere offerte. Ad esempio attività come: acrobati, giocolieri, equilibristi, contorsionisti, cantastorie, attori di strada, clown, statue viventi, mimi, fachiri, mangiafuoco, burattinai, danzatori, musicisti, onemanband, streetband, madonnari,dream painters;

I “*mestieri artistici di strada*” attività finalizzate alla produzione e vendita al pubblico delle opere a carattere espressivo frutto dell’ingegno creativo di chi le propone e/o all’offerta di prestazione estemporanea a carattere artistico-espressivo per le quali venga richiesto uno specifico corrispettivo (pittori, scultori, ritrattisti, fotografi, scultori di palloncini, truccatori).

Dette attività possono essere svolte in determinate postazioni sull’intero territorio comunale decise dalla giunta comunale con delibera n. 515 del 22/03/2013.

Le richieste di assegnazione degli spazi devono essere presentate allo sportello Artisti di Strada di Via Dogana 2; per le sole espressioni artistiche oltre allo sportello è possibile presentare la richiesta on line mediante una piattaforma informatica denominata “Stradaperta”.

Le arti di strada possono svolgersi dalle ore 09.00 alle ore 24.00 da lunedì a domenica. Le espressioni artistiche di strada sono esentate al pagamento del Canone (CUP); mentre i mestieri artistici di strada sono soggetti al pagamento CUP nei casi di occupazione superiore a mezzo metro quadrato o lineare per la parte eccedente tale misura, qualora siano utilizzate attrezzature che ingombrano il suolo e/o postazioni fisse.

Le attività artistiche devono svolgersi senza effettuare alcun messaggio o promozione pubblicitaria; nello spazio assegnato possono essere solo collocati manifesti che pubblicizzano il nome dell’artista o del gruppo, l’attività esercitata e/o le opere esposte; lo spazio assegnato non può essere occupato con strutture, elementi o costruzioni stabili; è consentito l’uso di piccoli impianti di amplificazione alimentati a batteria, di limitata potenza, purché le emissioni sonore non arrechino pregiudizio alla quiete pubblica. Inoltre è vietato svolgere contemporaneamente un’attività espressiva o un mestiere artistico; è invece consentito lo svolgimento di diverse attività espressive nella stessa esibizione ovvero di diversi mestieri artistici nello spazio assegnato, purchè dichiarati al momento della dichiarazione.

In caso di accertata violazione gli agenti operanti ordinano al trasgressore, annotandolo nel verbale di contestazione, di cessare il comportamento vietato ovvero, in relazione alle diverse fattispecie, di allontanarsi dal luogo della violazione, di ricondurre le modalità dell’esibizione entro i limiti in accordo con le prescrizioni dell’assegnazione, di ricondurre le modalità dell’esibizione entro i limiti che consentono il ripristino della normale circolazione e/o della libera accessibilità agli immobili; in caso di inosservanza ai predetti ordini trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 13, secondo comma, e 20, terzo comma, della legge 689/81 relativo al sequestro e alla confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione.

In tali casi, potranno altresì trovare applicazione le disposizioni penali di cui all’art 650 c.p.

Regolamento d’uso dello Stadio “Giuseppe Meazza”

Il Regolamento d’uso dello stadio Giuseppe Meazza, in vigore dal 8 novembre 2012, prevede che l’accesso e la permanenza nell’area dello stadio comportano l’accettazione, da parte dello spettatore, del regolamento stesso e delle normative emanate dalla FIFA, dalla UEFA, dalla F.I.G.C., dalla Lega Calcio e dall’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Norme di comportamento

- Chiunque accede all’interno dello stadio è tenuto al rispetto del presente regolamento;
- Il possesso del titolo di accesso ed il rispetto del presente regolamento sono condizioni per l’ingresso e la permanenza nell’impianto; l’inosservanza dello stesso comporta l’immediata risoluzione del

contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall'impianto del contravventore, nonché l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. Qualora il contravventore risulti già sanzionato nella stessa stagione sportiva, anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del regolamento d'uso, la sanzione potrà essere aumentata sino alla metà del massimo e potrà essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive;

- L'ingresso, di norma, deve avvenire attraverso il cancello indicato sulla ricevuta di acquisto o sui pannelli luminosi posti in prossimità dell'accesso;
- Il titolo di accesso allo stadio è personale e non può essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previste dalla normativa in materia e dalla società organizzatrice dell'evento;
- Allo spettatore che acquisti il titolo di accesso in violazione delle procedure per la separazione dei sostenitori delle squadre, potrà essere inibito l'accesso nello stadio. La società organizzatrice dell'evento potrà procedere, altresì, al suo allontanamento dallo stadio ove la rilevazione della violazione abbia luogo dopo l'avvenuto accesso;
- Per l'accesso all'impianto è richiesto il possesso di un documento d'identità valido, da esibire ai varchi di prefiltraggio contestualmente al titolo di accesso, onde consentire agli addetti al controllo di verificare la corrispondenza tra l'intestatario (o legittimo cessionario) del titolo di accesso e l'effettivo utilizzatore;
- Il titolo di accesso va esibito in qualsiasi momento a richiesta degli stewards e, comunque, conservato fino all'uscita dallo stadio;
- Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato e, pertanto, con l'acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo espressa autorizzazione della società che organizza l'evento;
- Lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte degli stewards ed a mezzo di metaldetector, a controlli finalizzati ad evitare l'introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli stewards;
- L'accesso alle aree Hospitality è disciplinato dal regolamento esposto in prossimità degli accessi ed all'interno delle sale stesse;
- La società può rifiutare l'ingresso allo stadio, anche in occasione di incontri successivi, alle persone che violino il presente regolamento d'uso;
- Le coreografie possono essere proposte e realizzate, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle determinazioni assunte in sede di GOS, soltanto nell'ambito di singoli settori dello stadio e solo ad iniziativa di soggetti o gruppi che occupino storicamente o abitualmente o per consuetudine tali settori, impegnandosi alla completa gestione di tutte le attività connesse.
- L'eventuale allestimento di particolari coreografie interessanti una pluralità di settori dello stadio resta di esclusiva pertinenza della società sportiva organizzatrice dell'evento, che sottoporrà la proposta alla valutazione del GOS e, dopo l'approvazione, ne darà informazione al pubblico anche attraverso il proprio sito ufficiale.

All'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna:

È VIETATO:

- Introdurre o detenere armi da sparo o da fuoco, materiale esplosivo, artifizi pirotecnicici, fumogeni, torce illuminanti, pietre, coltelli o altri oggetti da punta o taglio, strumenti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, strumenti sonori (tamburi, trombe, strumenti musicali di qualsiasi genere), megafoni ed altri sistemi di emissione od amplificazione del suono, strumenti per l'emissione di raggi luminosi concentrati (puntatori laser e simili) ed altri oggetti che possano costituire pericolo per l'incolumità dei soggetti presenti nell'impianto, arrecare disturbo ovvero compromettere lo svolgimento regolare delle competizioni sportive;
- Introdurre bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
- Introdurre o detenere sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, vernici od altro materiale imbrattante;
- accedere e trattenersi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- Introdurre o vendere all'interno dell'impianto sportivo bevande contenute in lattine od in bottiglie di vetro o di plastica;
- Introdurre animali di qualsiasi genere;
- Introdurre pettorine od indumenti di colore e foggia uguale o simile a quelli degli stewards e degli altri addetti ai servizi;
- Introdurre bandiere dotate di doppia asta;
- Introdurre ed esporre striscioni, cartelli, standardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni,

materiale stampato o scritto, diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) su richiesta della società sportiva organizzatrice dell'evento, alla quale gli interessati devono preventivamente rivolgersi e far pervenire l'apposita prescritta documentazione; gli stessi, ove autorizzati, non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla società sportiva e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione;

- Allestire coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate, previa verifica dei prescritti requisiti, dal GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) su richiesta della società sportiva organizzatrice dell'evento, alla quale gli interessati devono preventivamente rivolgersi e far pervenire l'apposita prescritta documentazione;
- Introdurre ed esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni od altro materiale stampato o scritto, contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche religiose, o asserzioni o concetti che incitino alla violenza, all'odio razziale, etnico o religioso o comunque offensivi o che si ritenga possano compromettere od ostacolare il regolare svolgimento delle competizioni sportive;
- Esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri spettatori o interferisca con la segnaletica di emergenza o che, comunque, sia di ostacolo alle vie di fuga verso le uscite o verso il terreno di gioco;
- Porre in essere atti arbitrari o aggressivi nei confronti degli stewards e/o del personale addetto al controllo ed alla sicurezza;
- Esternare, anche con cori o esposizioni di scritte, qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa, ovvero porre in essere altre manifestazioni di intolleranza;
- Effettuare qualsiasi forma di propaganda, di qualsivoglia genere ed in qualunque modo che non sia stata preventivamente autorizzata, per iscritto, dalla società organizzatrice dell'evento;
- Svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata, per iscritto, dalla società organizzatrice dell'evento;
- Tenere comportamenti che possono arrecare danni agli altri spettatori;
- Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto;
- Arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisorii ed altre strutture non destinate alla permanenza del pubblico;
- Stazionare sulle scalinate, sui percorsi di accesso e di esodo e su ogni altra via di fuga;
- Introdurre, senza il preventivo assenso degli stewards addetti al filtraggio, cinture con fibbie metalliche di rilevanti dimensioni, ombrelli, stampelle ed altri accessori od ausili; gli stewards,
- in presenza di elementi che facciano fondatamente ritenere possibile la destinazione ad usi impropri di tali oggetti e strumenti, potranno denegare l'assenso.
- l'accesso di carrozzine per disabili, nonché di passeggini e carrozzine per infanti può avvenire solo attraverso l'ingresso appositamente dedicato;

Si evidenzia che i comportamenti sopraindicati costituiscono violazione amministrativa punita ai sensi dell'art. 1-septies comma 2^a del D.L. 24.02.2003 n° 28 ed in particolari circostanze anche fattispecie di reato.

PHONE CENTER E INTERNET POINT

Phone Center

Nel Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (decreto "Mille proroghe") non è stata prevista alcuna proroga di un ulteriore anno dell'obbligo di licenza del Questore a carico degli esercizi pubblici di telefonia e Internet. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, si può aprire un Internet Point senza licenza dal Questore.

Cosa sono

I "Phone Center" sono centri di telefonia soprattutto internazionale che utilizzano la commutazione telefonica avvalendosi di internet con un conseguente minor costo delle telefonate anche intercontinentali.

Tali esercizi, presenti attualmente nel numero di circa 2000 sul territorio lombardo e concentrati a volte soprattutto in alcune zone delle rispettive città, vengono frequentati in maggior parte da cittadini di origine extracomunitaria che intendono mettersi in contatto con le famiglie nei paesi di origine.

Tale frequentazione pone di fatto problemi di ordine pubblico nonché di carattere ambientale derivanti dai rumori notturni nonché igienico sanitari a causa dei comportamenti dei cittadini di cui sopra.

Frequentemente unitamente all'attività di telefonia vengono svolte anche attività commerciali in genere, quali

la vendita di alimenti o altri oggetti nonché il cambio di denaro e l'invio del medesimo nei paesi di origine.

Normative di riferimento

D.L.vo n° 259 del 1.08.2003 Codice delle Comunicazioni elettroniche

La Sentenza della Corte Costituzionale n° 350 del 22 ottobre 2008 ha dichiarato la illegittimità costituzionale della Legge Regionale n° 6 del 3.03.2006

Attività iniziali

E bene innanzi tutto chiarire che fondamentalmente i “Phone center” sono centri ove viene fornito un servizio di telecomunicazioni pertanto il conduttore di tale attività, se persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica, deve presentare al Ministero delle Comunicazioni una dichiarazione contenente l'intenzione di iniziare il servizio di comunicazione elettronica.

Tale dichiarazione, che vale come S.C.I.A., va presentata sul modello di cui all'allegato 9 del **Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Dichiarazione per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 2 del Codice.**

Le imprese operanti sono tenute all'iscrizione nel Registro degli Operatori Elettronici (R.O.C.).

Secondo la Deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n° 102/2003, non vengono considerati fornitori di un servizio pubblico di telecomunicazioni e quindi non soggetto alla dichiarazione in parola, le attività commerciali, quali tabaccai, bar, pizzerie, alberghi o cartolerie ecc., che non avendo come oggetto principale l'attività di telecomunicazioni, mettono semplicemente a disposizione della propria clientela apparecchiature telefax o altri tipi di apparecchiature terminali.

Mentre già non era già più necessario inviare la comunicazione al Garante della Privacy in quanto su specifica richiesta della Polizia Postale questi non lo ha ritenuto necessario.

Internet Point

Gli Internet Point sono esercizi in cui sono collocati uno o più apparecchi per la connessione telematica a disposizione del pubblico previo pagamento di un corrispettivo.

Non è considerato “internet point” l'esercizio, nel quale pure in presenza di un apparecchio per la connessione telematica, questi è utilizzato unicamente dal conduttore per i propri fini professionali o privati.

Normative di riferimento

D.L.vo n° 259 del 01.08.2003 Codice delle Comunicazioni elettroniche

Attività iniziali

Parimenti per i Phone center per iniziare l'attività è necessario che il titolare dell'esercizio, se persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica, presenti al Ministero delle Comunicazioni una **dichiarazione** contenente l'intenzione di iniziare il servizio di comunicazione elettronica. Tale dichiarazione, che vale come D.I.A., va presentata sul modello di cui all'allegato 9 del Codice come già sopra descritto. Giova ripetere che secondo la Deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n° 102/2003, non vengono considerati fornitori di un servizio pubblico di telecomunicazioni e quindi non soggetto alla dichiarazione in parola, le attività commerciali, quali tabaccai, bar, pizzerie, alberghi o cartolerie ecc., che non avendo come oggetto principale l'attività di telecomunicazioni, mettono semplicemente a disposizione della propria clientela apparecchiature terminali di rete.

Come già accennato in riferimento ai Phone Center chiunque intenda aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni telematiche, deve attenersi alle medesime disposizioni riferite ai Phone Center.

Attività vietate

In considerazione che negli internet point è possibile collegarsi alla rete, sono vietati i videogiochi, se il conduttore dell'esercizio non è munito di autorizzazione per sala giochi.

È altresì vietata la connessione telematica a siti particolari quali quelli per i pedofili o rivolti ad una qualsiasi attività illecita.

ARTICOLI PIROTECNICI

Articoli pirotecnicci

Con il D.L.vo 29 luglio 2015, n. 123 è stata data attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnicici.

Il decreto definisce la disciplina volta ad attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnicici nel mercato interno, assicurando, nel contempo, le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumità, la tutela dei consumatori e la protezione ambientale. Inoltre individua, i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnicici devono possedere per poter essere messi a disposizione sul mercato.

Le disposizioni del decreto non si applicano:

- agli articoli pirotecnicici destinati ad essere utilizzati a fini non commerciali, conformemente alla normativa vigente, dalle Forze armate, dalle Forze di polizia e dai vigili del fuoco;
- agli articoli pirotecnicici da impiegarsi nell'industria aeronautica e spaziale;
- alle capsule a percussione da utilizzarsi specificamente nei giocattoli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, sulla sicurezza dei giocattoli;
- agli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e successive modificazioni;
- alle munizioni;
- ai fuochi artificiali riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e muniti di etichetta, prodotti dal fabbricante per uso proprio e che siano destinati ad essere utilizzati, sul territorio nazionale, direttamente dal fabbricante medesimo per spettacoli eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda;
- agli articoli pirotecnicici esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni per la commercializzazione di articoli pirotecnicici, oppure fabbricati ai fini di ricerca, sviluppo e prova
- alle campionature di articoli pirotecnicici nuovi destinati ad essere movimentate o trasferite in ambito UE per la sottoposizione a prova degli organismi notificati.

Definizioni

Ai fini dell'applicazione della norma si intende per:

«articolo pirotecnico»: qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute;

«fuoco d'artificio»: un articolo pirotecnico destinato a fini di svago;

«articoli pirotecnicici teatrali»: articoli pirotecnicici per uso scenico, in interni o all'aperto, anche in film e produzioni televisive o per usi analoghi;

«articoli pirotecnicici per i veicoli»: componenti di dispositivi di sicurezza dei veicoli contenenti sostanze pirotecniche utilizzati per attivare questi o altri dispositivi;

«munizioni»: i proiettili e le cariche propulsive, nonché le munizioni a salve utilizzati in armi portatili, altre armi da fuoco e pezzi d'artiglieria;

«persona con conoscenze specialistiche»: una persona abilitata secondo l'ordinamento vigente a manipolare o utilizzare fuochi d'artificio di categoria F4, articoli pirotecnicici teatrali di categoria T2 o altri articoli pirotecnicici di categoria P2

«messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un articolo pirotecnico per la distribuzione, il consumo o l'uso nel mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

«immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione europea di un articolo pirotecnico; i fuochi d'artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio e che siano stati riconosciuti da uno Stato membro sul suo territorio non sono considerati immessi sul mercato;

«fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica un articolo pirotecnico, o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale articolo pirotecnico con il proprio nome o marchio commerciale;

«importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che immette sul mercato dell'Unione europea un articolo pirotecnico originario di un Paese terzo;

«distributore»: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione un articolo pirotecnico sul mercato;

«marcatura CE»: la marcatura mediante la quale il fabbricante indica che l'articolo pirotecnico è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto relativi agli articoli pirotecnici, secondo le modalità stabilite all'Allegato IV;

«NEC (contenuto esplosivo netto)»: il quantitativo di materiale esplodente attivo presente in un articolo pirotecnico ed indicato nel certificato di conformità rilasciato da un organismo notificato. (Questa definizione ha sostituito il QEN quantità equivalente netta). Entrambi indicano la massa attiva pirotecnica (peso netto) presente nei fuochi d'artificio. Il peso lordo è dato da: NEC + peso materiali inerti + micce. Gli articoli prodotti fino al 2015 in luogo del NEC potranno riportare l'acronimo QEN presente nel sostituito D.L.vo 58/2010 che aveva recepito la «vecchia» direttiva 2007/23/CE

Classificazione degli articoli pirotecnici

Gli articoli pirotecnici sono classificati in categorie dal fabbricante conformemente al loro tipo di utilizzazione, alla loro finalità e al livello di rischio potenziale, compreso il livello della loro rumorosità.

Gli articoli pirotecnici sono classificati nelle seguenti categorie:

Fuochi d'artificio:

categoria F1: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione;

categoria F2: fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;

categoria F3: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;

categoria F4: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, comunemente noti quali «fuochi d'artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;

Articoli pirotecnicci teatrali:

categoria T1: articoli pirotecnici per uso scenico che presentano un rischio potenziale ridotto;

categoria T2: articoli pirotecnici per uso scenico che sono destinati esclusivamente all'uso da parte di persone con conoscenze specialistiche;

Altri articoli pirotecnicci:

categoria P1: articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnicci teatrali, che presentano un rischio potenziale ridotto;

categoria P2: articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnicci teatrali, che sono destinati alla manipolazione o all'uso esclusivamente da parte di persone con conoscenze specialistiche.

L'art. 34 del D.L.vo 123/2015 prevede che sia consentita la messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnicci conformi al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e immessi sul mercato entro il 1° luglio 2015, pertanto sino al 4 luglio 2017 potranno trovare in vendita ancora prodotti con la seguente classificazione:

Fuochi d'artificio:

- categoria 1: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione
- categoria 2: fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale, un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;
- categoria 3: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;
- categoria 4: fuochi d'artificio professionali che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da «persone con conoscenze specialistiche», comunemente noti quali «fuochi d'artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana.

Articoli pirotecnicici teatrali:

categoria T1: articoli pirotecnicici per uso scenico, che presentano un rischio potenziale ridotto;

categoria T2: articoli pirotecnicici professionali per uso scenico che sono destinati esclusivamente all'uso da parte di persone con conoscenze specialistiche.

Altri articoli pirotecnicici:

- **categoria P1:** articoli pirotecnicici diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnicici teatrali che presentano un rischio potenziale ridotto;
- **categoria P2:** articoli pirotecnicici professionali diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnicici teatrali che sono destinati alla manipolazione o all'uso esclusivamente da parte di persone con conoscenze specialistiche.

Decreto Ministero dell'Interno 4 giugno 2014 Comparazione classificazione articoli pirotecnicici

L'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno 4 giugno 2014 ha modificato l'art. 6 del decreto ministeriale 9 agosto 2011, come modificato dal decreto ministeriale 26 novembre 2012, sostituendo i commi 1-bis e 1-ter prevedendo quanto segue:

Per gli articoli pirotecnicici ivi indicati, negli esercizi commerciali non muniti della licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all'art. 47 del T.U.L.P.S. e al capitolo VI dell'allegato B al regolamento T.U.L.P.S. sono consentite:

a) la detenzione e la vendita di complessivi kg. 50 netti di manufatti indicati nell'art. 98, ultimo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, qualora rientrino tra gli artifizi da divertimento, nonché, fermo restando il predetto quantitativo massimo, la detenzione e la vendita, nelle loro confezioni minime di vendita, dei seguenti articoli pirotecnicici marcati CE:

- 1) **articoli pirotecnicici della categoria Cat. 1 (F1);**
- 2) **articoli pirotecnicici della categoria P1 della tipologia di prodotti da gioco;**
- 3) **articoli pirotecnicici della categoria Cat. 2 (F2), AD ECCEZIONE DEI PRODOTTI DI SEGUITO ELENCATI:**

3.1) artifici ad effetto scoppio con massa attiva (NEC) superiore a mg 150:

- petardi
- petardi flash
- doppio petardo
- petardo saltellante
- loro batterie e combinazioni;

3.2) artifici del tipo:

- sbruffo
- mini razzetto
- razzo
- candela romana
- tubi di lancio (tubi monogetto)
- loro batterie e combinazioni;

4) articoli pirotecnicici appartenenti alla categoria T1, della tipologia e nei limiti di massa attiva (NEC) di seguito indicati, a condizione che gli stessi non siano dotati di un sistema di accensione elettrica:

- 4.1) fiamma bengala: con NEC non superiore a g 250;
- 4.2) bengala a torcia: con NEC non superiore a g 250;
- 4.3) bengala a bastoncino;
- 4.4) carretilla: con carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante ≤ mg 150;
- 4.5) combinazione: batterie o assortimenti contenenti solo fontane con NEC non superiore a g 600;
- 4.6) sostanza pirotecnicica desensibilizzata: se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante mg 150; se presente carica solo effetto visivo NEC fino a g 250;
- 4.7) fontane: con NEC non superiore a g 250;
- 4.8) dispositivi lancia coriandoli;
- 4.9) dispositivo fumogeno: con NEC non superiore a g 250;

La detenzione, in un locale dove non è permesso l'accesso al pubblico, fino a complessivi kg 150 netti degli articoli pirotecnicici di cui alla lettera a), purché conservati negli imballi di trasporto approvati e posti a distanza

di 2 metri da altra merce oppure ad un metro con interposizione di materiale di classe zero di reazione al fuoco, e ci sia una distribuzione pari a 3,5 Kg per m³. Per le attività commerciali che non rientrano nel punto 69 dell'Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, il locale deve essere dotato di un idoneo apparecchio portatile di estinzione incendi e l'accesso al locale, che può avvenire anche attraverso l'area di vendita, deve avvenire tramite porta incombustibile.

Per le attività commerciali che rientrano nel punto 69 dell'Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, per il locale si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi.".

Per una migliore interpretazione circa la comparazione e classificazione d'ufficio dei manufatti già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplosivi con le categorie europee di cui alla Direttiva CE 2007/23/CE degli articoli pirotecnici, si allega di seguito l'Allegato 1 del D.M. 9 agosto 2011:

Cat.1	V E (se singoli petardini da ballo contenenti non più di 2,5 mg di fulminato di argento o se singoli articoli pirotecnici realizzati esclusivamente con tale carica) V D
Cat.2	V D V C: 1) Razzi e loro batterie. Batterie e combinazioni di petardi e petardi flash, di sbruffi, di candele romane, di tubi monogetto. Singoli sbruffi, candele romane, di tubi monogetto. 2) Artifizi singoli o comunque collegati ad esclusivo effetto scoppiente e/o crepitante e/o fischiante, con una carica per singolo effetto superiore a 150 mg. 3) Artifizi di cui al punto 2) anche nel caso in cui sia associato un effetto luminoso. Ai fini della classificazione non è computata la miscela luminosa. (1)
Cat.3	IV
Cat.4	IV

Limitazione alla vendita degli articoli pirotecnici

L'art. 5 del D.L.vo 123/2015 prevede che gli articoli pirotecnici non sono messi a disposizione sul mercato per le persone al di sotto dei seguenti limiti di età:

Fuochi d'artificio:

- **di categoria F1** a privati che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno;
- **di categoria F2** a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità;
- **di categoria F3** a privati che non siano maggiorenni e che non siano muniti di nulla osta rilasciato dal questore ovvero di una licenza di porto d'armi
- **articoli pirotecnici teatrali di categoria T1 e altri articoli pirotecnici di categoria P1** a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità.

I fabbricanti, gli importatori e i distributori possono mettere a disposizione sul mercato i seguenti articoli pirotecnici esclusivamente a persone con conoscenze specialistiche di cui all'articolo 4 ed in possesso della licenza di cui all'articolo 47 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o del nulla osta del questore di cui all'articolo 55, terzo comma, del medesimo testo unico:

- **fuochi d'artificio di categoria F4;**
- **articoli pirotecnici teatrali di categoria T2 e altri articoli pirotecnici di categoria P2.**

Ai minori degli anni 18 è vietata la vendita, la cessione a qualsiasi titolo o la consegna dei prodotti pirotecnici del tipo «petardo» che presentino un contenuto esplosivo netto (NEC) di materiale scoppiente attivo fino a grammi sei di polvere nera, o fino a grammi uno di miscela a base di nitrato e metallo, o fino a grammi 0,5 di miscela a base di perclorato e metallo, nonché' articoli pirotecnici del tipo «razzo» con un contenuto esplosivo netto (NEC) complessivo fino a grammi 35, con una carica lampo e di apertura, se presente, di non oltre 5 grammi di polvere nera o 2 grammi di miscela a base di nitrato e metallo, o 1 grammo di miscela a base di perclorato e metallo.

Gli articoli pirotecnici del tipo «razzo» con limiti superiori a quelli previsti al comma 5 e con un contenuto esplosivo netto (NEC) complessivo fino a grammi 75, con una carica lampo e di apertura, se presente, di non oltre 10 grammi di polvere nera o 4 grammi di miscela a base di nitrato e metallo, o 2 grammi di miscela a base di perclorato e metallo, sono riservati ai maggiori di anni 18 in possesso del nulla osta del Questore o della licenza di porto d'armi.

Etichettatura degli articoli pirotecnicci diversi dagli articoli pirotecnicci per i veicoli

I fabbricanti assicurano che gli articoli pirotecnicci diversi dagli articoli pirotecnicci per i veicoli siano etichettati, in modo visibile, leggibile e indelebile. Tale etichettatura deve essere chiara, comprensibile, intelligibile ed in lingua italiana.

L'etichetta degli articoli pirotecnicci deve comprendere almeno:

- le informazioni sul fabbricante e, qualora questi non sia stabilito nell'Unione europea, le informazioni sul fabbricante e sull'importatore;
- il nome e il tipo dell'articolo pirotecnico, il suo numero di registrazione e il suo numero di prodotto, di lotto o di serie;
- i limiti minimi d'età e le altre condizioni per la vendita di cui all'articolo 5;
- la categoria pertinente e le istruzioni per l'uso;
- l'anno di produzione per i fuochi d'artificio delle categorie F3 e F4 nonché, se del caso, la distanza minima di sicurezza
- il contenuto esplosivo netto (NEC).

I fuochi d'artificio devono inoltre essere corredati delle seguenti informazioni minime:

- **categoria F1:** se del caso, «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima di sicurezza;
- **categoria F2:** «da usarsi soltanto in spazi aperti» e, se del caso, indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;
- **categoria F3:** «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;
- **categoria F4:** «può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza.

Gli articoli pirotecnicci teatrali devono indicare le seguenti informazioni minime:


- **categoria T1:** se del caso, «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;
- **categoria T2:** «può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza.

Se l'articolo pirotecnico non presenta uno spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura dei commi di cui sopra, le informazioni devono essere riportate sulla confezione minima di vendita.

Marcatura CE

Il D.L.vo 123/2015 stabilisce che i fabbricanti devono redigere una dichiarazione di conformità UE e apporre la marcatura CE. Questi devono conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'articolo pirotecnico è stato immesso sul mercato.

La marcatura CE di conformità è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n.765/2008 e deve corrispondere al modello previsto dall'allegato IV.



La marcatura CE deve essere apposta:

- in modo visibile, leggibile e indelebile sugli articoli pirotecnicci. Qualora non sia possibile o la natura dell'articolo pirotecnico non lo consenta, essa è apposta sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento;
- deve essere apposta sull'articolo pirotecnico prima della sua immissione sul mercato;
- la marcatura CE deve essere seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione. Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante;

- la marcatura CE e, se del caso, il numero di identificazione dell'organismo notificato possono essere seguiti da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare
- È vietato apporre sugli articoli pirotecnicici marchi o iscrizioni ingannevoli o comunque tali da ridurre la visibilità, la riconoscibilità e la leggibilità della marcatura CE di conformità e del contrassegno di identificazione dell'organismo notificato.

Il T.U.L.P.S.

Prima del recepimento della Direttiva 2007/23/CE con il D.L.vo 4/4/2010, N.58 I fuochi d'artificio erano quasi interamente normati dal TULPS e dal suo Regolamento di Esecuzione, rispettivamente R.D. 773/1931 e R.D. 635/1940. Con l'attuazione della Direttiva di cui sopra, gli articoli pirotecnicici erano stati classificati nelle varie categorie, fuochi d'artificio 1- 2 – 3 – 4, articoli pirotecnicici teatrali T1- T2, altri articoli pirotecnicici P1 - P2. Con la Direttiva attualmente in vigore, 2013/29/UE, gli articoli pirotecnicici sono stati riclassificati ma per quanto concerne i depositi, sono comunque applicabili le disposizioni di cui all'art. 82 del R.D. 635/40.

Norme transitorie

Le autorizzazioni concesse antecedentemente al 4 luglio 2010 per i fuochi d'artificio delle categorie F1, F2 e F3, e per gli articoli pirotecnicici rientranti nel campo di applicazione del D.L.vo 123/2015, riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, ivi compresi i manufatti classificati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 9 agosto 2011, e quelle concesse antecedentemente al 4 luglio 2013 per gli altri articoli pirotecnicici, per i fuochi d'artificio della categoria F4 e per gli articoli pirotecnicici teatrali continuano a essere valide sul territorio dello Stato fino alla loro data di scadenza o fino al 4 luglio 2017, a seconda di quale dei due termini è il più breve, anche ai fini dello smaltimento.

Decorsi tali termini decadono i provvedimenti di riconoscimento e classificazione, ai sensi dell'articolo 53 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, dei manufatti di qualunque categoria e gruppo, ivi compresi i provvedimenti dei prodotti classificati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 9 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011.

Sanzioni

L'art. 33 del D.L.vo 123/2015 prevede la disciplina sanzionatoria come di seguito riportata sinteticamente:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la vendita di fuochi artificiali o altri prodotti pirotecnicici a minori di anni quattordici è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la vendita o la consegna di fuochi d'artificio della categoria F2 e articoli pirotecnicici delle categorie T1 e P1 a minori di anni diciotto o fuochi d'artificio della categoria F3 in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero in violazione delle previste autorizzazioni di legge, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 20.000 euro a 200.000 euro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la vendita o comunque la consegna di fuochi d'artificio della categoria F4 e articoli pirotecnicici professionali delle categorie T2 e P2 a persone prive dell'abilitazione e dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, ovvero in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione previsti o delle prescrizioni di cui alle licenze di polizia, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 30.000 euro a 300.000 euro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del divieto circa la compravendita per corrispondenza di articoli pirotecnicici di categoria F4, di categoria P2 e di categoria T2, di quelli indicati al comma 7, di quelli appartenenti alla categoria 4, è punita con l'arresto da un anno a tre anni e con l'ammenda da 15.000 euro a 150.000 euro.

Le licenze di polizia per la produzione, commercio, importazione ed esportazione, dei prodotti di cui al D.L.vo 123/2015, nonché l'autorizzazione per lo svolgimento delle procedure di valutazione della conformità degli articoli pirotecnicici di cui all'articolo 20, comma 1, non possono essere concesse, o se concesse, non possono essere rinnovate, al soggetto privo dei requisiti di cui all'articolo 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Per le violazioni, nei confronti dei titolari delle licenze di polizia nonché' dei titolari delle licenze di polizia per il trasporto, deposito, detenzione, impiego e smaltimento dei prodotti di cui al D.L.vo 123/2015, può essere disposta la sospensione dell'autorizzazione di polizia, ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Nelle ipotesi più gravi o in caso di recidiva, può essere, altresì, disposto il provvedimento di revoca.

Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata comunicazione circa l'introduzione degli articoli pirotecnicici marcati CE , al prefetto della provincia di destinazione, almeno 48 ore prima della movimentazione, contenente

i dati identificativi dei prodotti, del mittente e del destinatario, il quantitativo complessivo netto di materiale esplodente attivo, nonché le modalità di trasferimento circa e previa comunicazione, al Prefetto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.

Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione totale dell'apposizione delle etichette regolamentari sui prodotti pirotecnicici, comunque detenuti, di cui al D.L.vo 123/2015, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 200 euro a 700 euro per ciascun pezzo non etichettato ovvero per ciascuna confezione ancora integra, qualora i singoli pezzi non etichettati siano contenuti nella stessa.

Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione della sospensione dell'autorizzazione di polizia o, nei casi più gravi, della revoca, si applica anche nei confronti di chiunque detiene, per la sua immissione sul mercato, un prodotto, ovvero, se previsto, la sua confezione minima di vendita, che non recano comunque:

- a) la marcatura «CE del tipo» ovvero gli estremi del riconoscimento ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- b) gli estremi del provvedimento di riconoscimento e la classificazione del Ministero dell'interno, ove previsti;
- c) le complete istruzioni per l'uso, le avvertenze e le indicazioni per il trasporto in sicurezza, nonché la data di scadenza, se prevista, e l'anno di produzione, scritte in italiano, con caratteri chiari e facilmente leggibili;
- d) le precise ed univoche indicazioni su elementi essenziali per l'individuazione del fabbricante, dell'importatore, del distributore e per tracciare il prodotto, compreso l'indicazione in grammi del NEC (contenuto esplosivo netto).

Nei confronti del soggetto che detiene, per l'immissione nel mercato, un prodotto sul quale nell'etichetta sono state omesse, anche parzialmente, indicazioni previste dalla vigente normativa, diverse da quelle di cui al comma 8, si applica la sanzione amministrativa da 20 euro a 60 euro per ciascun pezzo parzialmente etichettato.

Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di apporre sugli articoli pirotecnicici marchi o iscrizioni ingannevoli o comunque tali da ridurre la visibilità, la riconoscibilità e la leggibilità della marcatura CE di conformità e del contrassegno di identificazione dell'organismo notificato, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 200 euro a 700 euro per ciascun pezzo.

La vendita in forma ambulante degli articoli pirotecnicici

In linea generale non vi sono divieti esplicativi per quanto concerne la vendita degli articoli pirotecnicici in forma ambulante.

Va però rammentato che i prodotti "classificati", a norma dell'art. 47 del T.U.L.P.S., possono essere venduti solo da chi è in possesso della licenza del Prefetto. Condizione essenziale per il rilascio dell'atto autorizzatorio sono i locali ove detenere le polveri piriche addirittura in camere o armadi blindati.

È quindi ovvio che tale licenza non possa essere rilasciata agli operatori commerciali su area pubblica e quindi non sia ammessa la vendita su tali aree dei prodotti di cui sopra.

Diverso è per i cosiddetti libera vendita, i quali sono stati riconosciuti dal Ministero come declassificati, debbano intendersi di libero commercio, sussistendo per il venditore il solo obbligo della titolarità dell'atto autorizzativo riferito all'attività commerciale. Pertanto questi prodotti possono essere legittimamente rivenduti anche su area pubblica.

AGENZIE, MEDIATORI, ATTIVITA' DIVERSE

1	Violazione:	<u>Art. 74-2°c Legge Regionale 30.12.2009 n° 33</u>	PMR:	3.000,00 €
Attività funebre condotta senza la presentazione della SCIA				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 3.000,00 € Max: 9.000,00 €
Sanzione prevista dall'art. 77/1° comma lettera e) della L.R. 33/2009. L'autorizzazione abilita al disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari, la vendita di casse e altri articoli funebri, in occasione del funerale e il trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio.				
2	Violazione:	<u>Art. 74-4°c Legge Regionale 30.12.2009 n° 33</u>	PMR:	3.000,00 €
Conferimento di incarico per il disbrigo delle pratiche per l'attività funebre svolta in luoghi diversi da quelli indicati sulla SCIA				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 3.000,00 € Max: 9.000,00 €
Sanzione prevista dall'art. 77/1° comma lettera f) della L.R. 33/2009. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita di casse e articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale si può svolgere unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo, purché non all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private e locali di osservazione, strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private e locali di osservazione.				
3	Violazione:	<u>Art. 115 R.D. 18.06.1931 n° 773</u>	PMR:	1.032,00 €
Attività di mediazione d'affari svolta senza comunicazione				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	PREFETTURA	Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €
Modificato dall'art. 13 comma 1^ lettera f) del Decreto Legge 9 febbraio 2012 n° 5. Sanzione prevista dall'art. 17/bis T.U.L.P.S. inserito dall'art. 3 del D.L.vo 480/94. Sono escluse quelle di recupero crediti, pubblici incanti, matrimoniali e pubbliche relazioni.				
4	Violazione:	<u>Art. 115 R.D. 18.06.1931 n° 773</u>	PMR:	1.032,00 €
Illecita intermediazione girovaga consistente nella vendita di n° ___ biglietti della manifestazione non sportiva ___				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	PREFETTURA	Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €
Sanzione prevista dall'art. 17/bis T.U.L.P.S. inserito dall'art. 3 del D.L.vo 480/94. E' possibile la confisca facoltativa dei biglietti, pertanto in tal caso procedere al sequestro degli stessi annotando il n° di matrice sui relativi verbali (Si ritiene opportuno segnalare quanto indicato dalla Sentenza della Cassazione n. 12826 del 31.5.2007, secondo cui l'attività di bagarinoaggio non rientra nel concetto di "agenzia di affari", per il cui esercizio è necessaria la licenza prevista dall'art. 115 del T.U.L.P.S., in quanto non sarebbe, secondo quanto citato nella sentenza, strumentale all'intermediazione nella conclusione di affari altrui, né consta di una organizzazione finalizzata allo svolgimento continuativo e professionale di tale attività di intermediazione e non è, quindi, per essa irrogabile alcuna sanzione amministrativa).				
5	Violazione:	<u>Art. 120 R.D. 18.06.1931 n° 773</u>	PMR:	308,00 €
Agenzia di affari che non espone la tabella delle tariffe o non tiene aggiornato il registro delle operazioni				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	PREFETTO	Min: 154,00 € Max: 1.032,00 €
Sanzione prevista dall'art. 17/bis 3° T.U.L.P.S. inserito dall'art. 3 del D.L.vo 480/94. La tabella delle operazioni con la tariffa delle relative mercedi, deve essere permanentemente affissa nei locali dell'agenzia, in modo visibile. Non è consentito fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella predetta, né ricevere mercedi maggiori di quelle indicate.				
6	Violazione:	<u>Art. 25-4° c. D.L.vo 01.08.2003 n° 259</u>	PMR:	
Omessa presentazione di dichiarazione di inizio attività al Ministero delle Comunicazioni per l'attivazione di servizio di telefonia				
Pagamento:		Ricorso:		Min: 15.000,00 € Max: 2.500.000,00 €
Non redigere verbale di contestazione ma riferire all'Ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni. Sanzione modificata dall'art. 34 del D.L.vo 262/2006.				

7	Violazione:	Art. 8 R.D. 18.06.1931 n° 773	PMR:	1.032,00 €
Adetto alla rappresentanza in un agenzia di mediazione d'affari senza ottenere l'autorizzazione				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	PREFETTO	Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €
Sanzione prevista dall'art. 17 bis del T.U.L.P.S. Fattispecie della violazione prevista dal comma 2 del citato Testo Unico.				
8	Violazione:	Art. 8-1 c. Legge 03.02.1989 n° 39	PMR:	5.000,00 €
Esercizio della professione di mediatore senza essere iscritto alla C.C.I.A.A al Registro delle Imprese o al R.E.A.				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni	Min: 7.500,00 € Max: 15.000,00 €
Le attività disciplinate dalla legge n. 39/1989, dopo la soppressione del ruolo ai sensi del D.L.vo n. 59/2010, sono soggette a segnalazione certificata di inizio di attività, da presentare alla Camera di commercio, la quale dopo la verifica del possesso dei requisiti provvede ad iscrivere i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).				
9	Violazione:	Art. 8-2°c. Legge 39/89 in relaz. Art. 348 C.P.	PMR:	
Mediatore che svolge l'Attività nonostante sia già incorso nella sanzione per mancata iscrizione alla C.C.I.A.A al Registro delle Imprese o al R.E.A.				
Pagamento:		Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min: Max:
Anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio, si applicano le pene previse dall'art. 348 del codice penale, nonchè l'art. 2231 del codice civile. La violazione si contesta al secondo accertamento e non più alla terzo come in precedenza, per effetto della legge n. 3/2018.				
10	Violazione:	Art. 21-1° c. D.M. 21.12.90 n° 452	PMR:	516,33 €
Mediatore che utilizza moduli e/o formulari non depositati preventivamente presso il Registro delle Imprese				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni	Min: Max: 1.549,00 €
Alla sanzione fissata dalla norma in 3 milioni di lire convertita in euro 1549,00, deve essere applicata la disposizione di cui all'art. 16 comma 1^ della Legge 689/81.				
11	Violazione:	Art. 21-2° c. D.M. 21.12.90 n° 452	PMR:	172,00 €
Mediatore che utilizza moduli e/o formulari diversi da quelli depositati presso il Registro delle Imprese				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni	Min: Max: 516,00 €
Alla sanzione fissata dalla norma in un milioni di lire convertita in euro 516,00, deve essere applicata la disposizione di cui all'art. 16 comma 1^ della Legge 689/81.				
12	Violazione:	Art. 9 Legge 03.05.1985 n° 204	PMR:	688,33 €
Esercitare professione di agente o rappresentante di commercio senza iscrizione alla C.C.I.A.A al Registro delle Imprese o al R.E.A.				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni	Min: 516,00 € Max: 2.065,00 €
Le attività disciplinate dalla legge n. 204/1985, dopo la soppressione del ruolo ai sensi del D.L.vo n. 59/2010, sono soggette a segnalazione certificata di inizio di attività, da presentare alla Camera di commercio, la quale dopo la verifica del possesso dei requisiti provvede ad iscrivere i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività e' svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).				
13	Violazione:	Art. 9 Legge 03.05.1985 n° 204	PMR:	688,33 €
Agenzia di commercio che si avvale di persone non iscritte alla C.C.I.A.A al Registro delle Imprese o al R.E.A.				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni	Min: 516,00 € Max: 2.065,00 €

14 Violazione: **Art. 1 quinques 7°c. D.L. 24.02.2003 n° 28** PMR: **172,00 €**

Accesso indebito all'interno di un impianto sportivo privo del titolo di accesso

Pagamento: **Agenzia Entrate Riscossione** Ricorso: **PREFETTO** Min: 103,00 € Max: 516,00 €

Introdotto dall'art. 2 del D.L. n° 162 del 17.8.2005 (convertito in legge dalla Legge 210/2005). Trattasi di impianti sportivi di capienza superiore alle 7.500 unità.

15 Violazione: **Art. 1 sexies D.L. 24.02.2003 n° 28** PMR: **3.333,33 €**

Vendita di n° ___ biglietti inerenti la manifestazione sportiva _____ senza appartenere alla società incaricata

Pagamento: **Agenzia Entrate Riscossione** Ricorso: **PREFETTO** Min: 2.500,00 € Max: 10.000,00 €

Introdotto dall'art. 2 del D.L. n° 162 del 17.8.2005 (convertito in legge dalla Legge 210/2005). Alla stessa sanzione soggiace colui che rivende i titoli di accesso alla sosta ed al transito di coloro che partecipano alla manifestazione sportiva, senza appartenere alla società incaricata. E' possibile la confisca facoltativa dei biglietti, pertanto in tal caso procedere al sequestro degli stessi annotando il n° di matrice sui relativi verbali e provvedere alla trasmissione dell'originale del V.D.C. alla Prefettura unitamente al Rapporto di cui all'art. 17 della Legge 689/81.

16 Violazione: **Art. 1 sexies D.L. 24.02.2003 n° 28** PMR:

Vendita di n. ___ biglietti a prezzo MAGGIORATO inerente la manifestazione sportiva _____ senza appartenere alla società indicata

Pagamento: **Agenzia Entrate Riscossione** Ricorso: **PREFETTO** Min: 2.500,00 € Max: 10.000,00 €

Introdotto dall'art. 2 del D.L. n° 162 del 17.8.2005 (convertito in legge dalla Legge 210/2005). Alla stessa sanzione soggiace colui che rivende i titoli di accesso alla sosta ed al transito di coloro che partecipano alla manifestazione sportiva, senza appartenere alla società incaricata. E' possibile la confisca facoltativa dei biglietti, pertanto in tal caso procedere al sequestro degli stessi annotando il n° di matrice sui relativi verbali. NON INDICARE SUL VERBALE LA SANZIONE COME P.M.R.(la sanzione puo' essere aumentata fino alla metà del massimo) e provvedere alla trasmissione dell'originale del V.D.C. alla Prefettura unitamente al Rapporto di cui all'art. 17 della Legge 689/81.

17 Violazione: **Art. 1 septies 2°c. D.L. 24.02.2003 n° 28** PMR: **166,67 €**

Entrare negli impianti in violazione del regolamento d'uso dell'impianto, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento

Pagamento: **Agenzia Entrate Riscossione** Ricorso: **PREFETTO** Min: 100,00 € Max: 500,00 €

Introdotto dall'art. 2 del D.L. n° 162 del 17.8.2005 (convertito in legge dalla Legge 210/2005). Questa norma si contesta in modo particolare quando l'accesso all'impianto sportivo avviene con un titolo intestato a persona diversa da quella che assiste all'evento.

18 Violazione: **Art. 1 septies 2°c. D.L. 24.02.2003 n° 28** PMR: **166,67 €**

Inosservanza del regolamento d'uso dell'impianto (indicare quale norma regolamentare viene violata)

Pagamento: **Agenzia Entrate Riscossione** Ricorso: **PREFETTO** Min: 100,00 € Max: 500,00 €

Introdotto dall'art. 2 del D.L. n° 162 del 17.8.2005 (convertito in legge dalla Legge 210/2005). Questa norma si contesta quando viene violata una delle norme regolamentari d'uso dell'impianto (ad esempio introdurre bevande alcoliche) Indicare chiaramente quale norma regolamentare viene violata.

19 Violazione: **Art. 1 septies 2°c. D.L. 24.02.2003 n° 28** PMR:

Ingresso negli impianti o vi si trattiene in violazione del rispettivo regolamento d'uso dell'impianto, pur essendo stato sanzionato per la medesima violazione

Pagamento: **Agenzia Entrate Riscossione** Ricorso: **PREFETTO** Min: 100,00 € Max: 500,00 €

NON INDICARE SUL VERBALE LA SANZIONE COME P.M.R.(la sanzione puo' essere aumentata fino alla metà del massimo) e provvedere alla trasmissione dell'originale del V.D.C. alla Prefettura. Introdotto dall'art. 2 del D.L. n° 162 del 17.8.2005 (convertito in legge dalla Legge 210/2005). Questa norma si contesta in modo particolare quando l'accesso all'impianto sportivo avviene con un titolo intestato a persona diversa da quella che assiste all'evento.

20	Violazione: <u>Art. 10-2° c. Legge 05.02.1992 n° 122</u>	PMR: 5.164,33 €
Esercizio di attività di autoriparazione da parte di impresa non iscritta nel Registro delle Imprese		
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso: C.C.I.A.A. Uff. Sanzioni Min: 5.164,00 € Max: 15.493,00 €
Il richiamo contenuto nella norma di cui sopra (sezioni e registro delle imprese esercenti l'attività di autoriparazione) nonché al registro di cui all'art. 2 (ora abrogato dall'art. 13 del D.P.R. n° 558/1999), devono intendersi riferiti, per le attività di autoriparazione, al "Registro delle Imprese" e nel caso di impresa artigiana all'"Albo delle Imprese Artigiane" (ora apposita sezione speciale a loro riservata dopo l'abolizione dell'Albo). E' prevista altresì la confisca delle attrezzature di vendita, pertanto provvedere al sequestro delle medesime.		
21	Violazione: <u>Art. 6 Legge 05.02.1992 n° 122</u>	PMR: 86,00 €
Affidare veicoli per la manutenzione e la riparazione ad imprese non iscritte al Registro delle Imprese		
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso: C.C.I.A.A. Uff. Sanzioni Min: 51,00 € Max: 258,00 €
Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, rifornimento carburante, di sostituzione dei vari filtri, dell'olio lubrificante e di altri lubrificanti o di raffreddamento che devono essere smaltiti nel rispetto delle norme vigenti.		
22	Violazione: <u>Art. 3 Legge 08.08.1991 n° 264</u>	PMR: 3.443,00 €
Attività esclusiva di agenzia per mezzi di trasporto e natanti sprovvisto di autorizzazione		
Pagamento:	Città Metropolitana di Milano	Ricorso: Città Metropolitana di Milano Min: 2.582,00 € Max: 10.329,00 €
23	Violazione: <u>Art. 5 Legge 08.08.1991 n° 264</u>	PMR:
Attività esclusiva di agenzia per mezzi di trasporto e natanti sprovvisto di idoneità professionale		
Pagamento:		Ricorso: AUTORITA' GIUDIZIARIA Min: Max:
Sanzione prevista dall'art. 348 C.P.		
24	Violazione: <u>Art. 2630 Codice Civile</u>	PMR: 206,00 €
Omessa comunicazione nei termini prescritti inerenti le denunce o comunicazioni presso il Registro delle Imprese (per le SOCIETA')		
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso: C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni Min: 132,00 € Max: 1.032,00 €
Sanzione modificata dall'art. 9 della Legge 189/2011. Alla sanzione soggiace chi essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.		
25	Violazione: <u>Art. 9-1° c. lett. A) Regolamento disciplina delle arti di strada</u>	PMR: 120,00 €
Per aver esercitato l'arte di strada utilizzando strumenti musicali o impianti sonori con caratteristiche diverse da quelle consentite e autorizzate nella località assegnata, in accordo con quanto stabilito con delib. G.C. 115/2013		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 25,00 € Max: 150,00 €
Verbalizzare sul VDC l'ordine di cessare il comportamento vietato ovvero riconduca le modalità dell'esibizione nei limiti consentiti, nel caso di inottemperanza sequestrare gli oggetti serviti o destinati a commettere la violazione. Sanzionato dall'art.7-bis del D.L.vo 18/08/2000 n.267 con l'ammontare dell'importo massimo di Euro 150,00 determinato dalla Delibera di Giunta.		

26	Violazione: <u>Art. 9-1°c. lett. C) Regolamento disciplina delle arti di strada</u>	PMR:	60,00 €
----	--	------	----------------

Per aver esercitato l'arte di strada non rispettando il mantenimento del libero accesso agli esercizi commerciali, agli immobili pubblici e privati

Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 25,00 €	Max: 150,00 €
------------	---------------	----------	----------------	--------------	---------------

Verbalizzare sul VDC l'ordine di cessare il comportamento vietato ovvero riconduca le modalità dell'esibizione nei limiti consentiti, nel caso di inottemperanza sequestrare gli oggetti serviti o destinati a commettere la violazione. Sanzionato dall'art.7-bis del D.L.vo 18/08/2000 n.267 con l'ammontare dell'importo massimo di Euro 150,00 determinato dalla Delibera di Giunta.

27	Violazione: <u>Art. 10-7°c. Regolamento disciplina delle arti di strada</u>	PMR:	150,00 €
----	--	------	-----------------

Per aver esercitato l'arte di strada senza avere ricevuto l'assegnazione dello spazio da parte dell'Amministrazione Comunale

Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 25,00 €	Max: 150,00 €
------------	---------------	----------	----------------	--------------	---------------

Verbalizzare sul VDC l'ordine di cessare il comportamento vietato ovvero riconduca le modalità dell'esibizione nei limiti consentiti, nel caso di inottemperanza sequestrare gli oggetti serviti o destinati a commettere la violazione. Sanzionato dall'art.7-bis del D.L.vo 18/08/2000 n.267 con l'ammontare dell'importo massimo di Euro 150,00 determinato dalla Delibera di Giunta.

28	Violazione: <u>Art. 10-7°c. Regolamento disciplina delle arti di strada</u>	PMR:	120,00 €
----	--	------	-----------------

Per aver esercitato l'arte di strada nel giorno e nell'orario assegnati,ma in località diversa da quella assegnata dall'Amministrazione Comunale

Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 25,00 €	Max: 150,00 €
------------	---------------	----------	----------------	--------------	---------------

Verbalizzare sul VDC l'ordine di cessare il comportamento vietato ovvero riconduca le modalità dell'esibizione nei limiti consentiti, nel caso di inottemperanza sequestrare gli oggetti serviti o destinati a commettere la violazione. Sanzionato dall'art.7-bis del D.L.vo 18/08/2000 n.267 con l'ammontare dell'importo massimo di Euro 150,00 determinato dalla Delibera di Giunta.

29	Violazione: <u>Art. 10-7°c. Regolamento disciplina delle arti di strada</u>	PMR:	120,00 €
----	--	------	-----------------

Per aver esercitato l'arte di strada nel giorno e nella località assegnati,ma in un orario diverso, anche soltanto anticipato o protratto, da quello assegnato dall'Amministrazione Comunale

Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 25,00 €	Max: 150,00 €
------------	---------------	----------	----------------	--------------	---------------

Verbalizzare sul VDC l'ordine di cessare il comportamento vietato ovvero riconduca le modalità dell'esibizione nei limiti consentiti, nel caso di inottemperanza sequestrare gli oggetti serviti o destinati a commettere la violazione. Sanzionato dall'art.7-bis del D.L.vo 18/08/2000 n.267 con l'ammontare dell'importo massimo di Euro 150,00 determinato dalla Delibera di Giunta.

30	Violazione: <u>Art. 121-3°c. R.D. 18.06.1931 n° 773</u>	PMR:	1.032,00 €
----	--	------	-------------------

Esercitare il mestiere di ciarlatano (vedasi art. 231 del R.D. 6/5/1940 n° 635)

Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	PREFETTO	Min: 516,00 €	Max: 3.098,00 €
------------	------------------------------------	----------	-----------------	---------------	-----------------

Sanzione prevista dall'art. 17/bis 3° T.U.L.P.S. inserito dall'art. 3 del D.L.vo 480/94.

31	Violazione: <u>Art. 47 R.D. 18.06.1931 n° 773</u>	PMR:	
----	--	------	--

Attivare un deposito o vendere polveri piriche, fuochi artificiali e prodotti affini senza la licenza del Prefetto

Pagamento:		Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min:	Max:
------------	--	----------	------------------------------	------	------

Sanzioni previste dall'art. 678 del C.P. - Arresto sino a 18 mesi e ammenda sino a € 247,00.

32	Violazione:	Art. 53-1°c. R.D. 18.06.1931 n° 773	PMR:	
Fabbricazione, detenzione in casa o altrove, trasporto, immissione sul mercato, vendita di prodotti esplodentiche nonsiano stati riconosciuti e classificati				
Pagamento:	Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min:	Max:
(Modificato dall'art. 17 del D.L.vo 2/4/2010 n° 58). Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da euro 10.000,00 sino a 100.000,00. Compreso anche l'importazione, l'esportazione ed il trasferimento, oltre a quanto sopra anche negli stabilimenti o laboratori, depositi o spacci autorizzati.				
33	Violazione:	Art. 53-1°c. R.D. 18.06.1931 n° 773	PMR:	
Fabbricazione, detenzione in casa o altrove, trasporto, immissione sul mercato, vendita di prodotti esplodenti privi della marcatura CE				
Pagamento:	Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min:	Max:
(Modificato dall'art. 17 del D.L.vo 2/4/2010 n° 58). Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da euro 10.000,00 sino a 100.000,00. Compreso anche l'importazione, l'esportazione ed il trasferimento, oltre a quanto sopra anche negli stabilimenti o laboratori, depositi o spacci autorizzati. Salvo quelli che sono destinati ad essere utilizzati direttamente dal fabbricante per spettacoli eseguiti da questi direttamente.				
34	Violazione:	Art. 57 R.D. 18.06.1931 n° 773	PMR:	
Accendere fuochi d'artificio, razzi, mortaretti, petardi e simili in luogo abitato o in pubblica via				
Pagamento:	Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min:	Max:
Sanzioni previste dall'art. 703 del C.P. - ammenda sino a € 103,00 - N.B. In presenza di più persone, arresto sino a 1 mese.				
35	Violazione:	Art. 33-1°c. D.L.vo 29.07.2015 n° 123	PMR:	
Vendita di fuochi artificiali o altri prodotti pirotecnicci ai minori di anni 14				
Pagamento:	Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min:	Max:
Salvo che il fatto costituisca più grave reato: arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda da euro 2.000,00 sino a 20.000,00.				
36	Violazione:	Art. 33-2°c. D.L.vo 29.07.2015 n° 123	PMR:	
Vendita di fuochi artificiali della categoria 2 o altri articoli pirotecnicci della categoria T1 e P1 a minori di anni 18				
Pagamento:	Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min:	Max:
Salvo che il fatto costituisca più grave reato: arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da euro 20.000,00 sino a 200.000,00.				
37	Violazione:	Art. 33-2°c. D.L.vo 29.07.2015 n° 123	PMR:	
Vendita di fuochi d'artificio della categoria F3 in violazione degli obblighi di identificazione e di violazione delle prescritte autorizzazioni di legge				
Pagamento:	Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min:	Max:
Salvo che il fatto costituisca più grave reato: arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da euro 20.000,00 sino a 200.000,00.				
38	Violazione:	Art. 33-3° D.L.vo 29.07.2015 n° 123	PMR:	
Vendita o consegnare fuochi d'artificio della categoria F4 e articoli pirotecnicci delle categorie T2 e P2 a persone non abilitate				
Pagamento:	Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min:	Max:
Salvo che il fatto costituisca più grave reato: arresto da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 30.000,00 sino a 300.000,00. La norma prevede che la vendita o comunque la consegna dei fuochi d'artificio della categoria F4 e degli articoli pirotecnicci professionali delle categorie T2 e P2, non sia consentita a persone prive dell'abilitazione e dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, ovvero in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione previstio delle prescrizioni di cui alle licenze di polizia.				

39	Violazione:	<u>Art. 33-4°c. D.L.vo 29.07.2015 n° 123</u>	PMR:	
Inosservanza del divieto circa la compravendita per corrispondenza di articoli pirotecnicici di categoria F4, di categoria P2 e di categoria T2				
Pagamento:	Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min:	Max:
Salvo che il fatto costituisca più grave reato: arresto da 1 anno a 3 anni e con l'ammenda da euro 15.000,00 sino a 150.000,00. Altresì di quelli indicati i prodotti pirotecnicici del tipo «petardo» con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 e del tipo «razzo» con limiti superiori a quanto previsto, di quelli appartenenti alla categoria 4 riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.				
40	Violazione:	<u>Art. 33-8°c. D.L.vo 29.07.2015 n° 123</u>	PMR:	233,33 €
Omissione totale dell'apposizione delle etichette regolamentari sui prodotti pirotecnicici, comunque detenuti				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	PREFETTO	Min: 200,00 € Max: 700,00 €
L'inosservanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 200 euro a 700 euro per ciascun pezzo non etichettato ovvero per ciascuna confezione ancora integra, qualora i singoli pezzi non etichettati siano contenuti nella stessa.				
41	Violazione:	<u>Art. 33-10°c. D.L.vo 29.07.2015 n° 123</u>	PMR:	20,00 €
Detenzione per l'immissione nel mercato, di un prodotto sul quale nell'etichetta sono state omesse, anche parzialmente, indicazioni previste dalla normativa vigente				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	PREFETTO	Min: 20,00 € Max: 60,00 €
La sanzione amministrativa da 20 euro a 60 euro, si applica per ciascun pezzo parzialmente etichettato. Vedi parte narrativa circa la corretta etichettatura degli articoli pirotecnicici.				
42	Violazione:	<u>Art. 33-11°c. D.L.vo 29.07.2015 n° 123</u>	PMR:	233,33 €
Inosservanza del divieto di apporre marchi od iscrizioni tali da ridurre la visibilità e la riconoscibilità o la leggibilità della marcatura CE				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	PREFETTO	Min: 200,00 € Max: 700,00 €
E' vietato apporre sugli articoli pirotecnicici marchi o iscrizioni ingannevoli o comunque tali da ridurre la visibilita', la riconoscibilita' e la leggibilita' della marcatura CE di conformita' e del contrassegno di identificazione dell'organismo notificato.				
43	Violazione:	<u>Art.15-2°c. Regolamento Regionale 29.04.2015 n°3</u>	PMR:	120,00 €
Inosservanza del divieto di balneazione e delle attività subacquee su tutti i canali (indicare il canale, naviglio o darsena)				
Pagamento:	Città Metropolitana di Milano	Ricorso:	Città Metropolitana di Milano	Min: 60,00 € Max: 600,00 €
Sanzione prevista dall'art. 57 comma 3° della Legge Regionale 6/2012.				
44	Violazione:	<u>Art 15/1° comma Legge Regionale 12/03/2008 n° 3</u>	PMR:	5.000,00 €
Apertura di asilo nido famiglia senza la presentazione di una comunicazione preventiva al comune competente per territorio.				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 2.500,00 € Max: 25.000,00 €
Sanzione prevista dall'art.15/3° c. ter lettera a stessa L.R.				

Autorimesse e Distributori di Carburante

L'esercizio dell'attività

L'attività di "rimessa di veicoli" è la gestione imprenditoriale di aree chiuse o all'aperto, appositamente adibite ed attrezzate, per la temporanea custodia, di vetture, motocicli, biciclette, natanti, roulettes o caravans.

L'esercizio di tale attività è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata Inizio Attività da presentarsi, ai sensi dell'art. 19 della Legge 07.08.1990 n. 241, al comune nel quale si svolge l'attività.

Il comune trasmette, entro 5 giorni, copia della SCIA al Prefetto. Il Prefetto, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'articolo 1, comma 2, del Regio Decreto 18.06.1931, n. 773, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso, anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.

Gli esercenti l'attività di rimessa veicoli hanno l'obbligo di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo. Dall'annotazione dei dati sono esonerati tutti i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con contratto di custodia.

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività va presentata non solo da chi, professionalmente ed in via principale, gestisce un'autorimessa pubblica, ma anche per coloro che, titolari di un'autorizzazione di somministrazione, trattamento, attività ricettiva, ecc., gestiscono la rimessa di pertinenza come attività accessoria, anche quando l'attività sia limitata alla custodia temporanea dei veicoli dei clienti.

Le rimesse possono essere dotate di servizi quali: officine di riparazione di parti meccaniche e di carrozzerie; stazioni di lavaggio e di lubrificazione, esercizi di vendita carburante; uffici; guardiola; alloggio custode.

Esclusioni

Non sussiste l'obbligo della presentazione della S.C.I.A. per coloro che, in forma principale, gestiscono le autofficine, le carrozzerie, per i gommisti o gli elettrauto, nelle cui strutture vengono ricoverati i veicoli, temporaneamente e per il tempo necessario alla riparazione ed il ricovero non è soggetto a autonoma retribuzione.

Non è neppure necessaria la S.C.I.A. per chi affitta un box a terzi per il ricovero della propria vettura in quanto, nella fattispecie, ricorre un contratto di locazione e non di deposito.

Definizioni

Con la pubblicazione del decreto ministeriale 15 maggio 2020, che ha sostituito integralmente il capitolo V.6 della Sezione V dell'allegato I al decreto del ministero dell'interno 3 agosto 2015 "Codice di Prevenzione Incendi", è stato definitivamente abrogato il decreto del Ministro dell'interno 1º febbraio 1986 recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili»; il vigente decreto reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti autorimesse di superficie complessiva superiore a 300 mq e definisce:

Autorimessa: area coperta, con i servizi annessi e pertinenze, destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta, ed alla manovra degli autoveicoli. Non sono considerate autorimesse le aree coperte destinate al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli in cui:

- a) ciascun posto auto sia accessibile direttamente da spazio scoperto con un percorso massimo inferiore a due volte l'altezza del piano di parcheggio (es. box a schiera, piccole tettoie,...);
- b) il ricovero sia destinato all'esposizione, alla vendita o al deposito di veicoli provvisti di quantitativi limitati di carburante per la movimentazione (es. autosaloni,...)

Posto auto: spazio destinato al parcheggio del singolo veicolo.

Montauto: apparecchio elevatore destinato alla movimentazione dei veicoli da e verso l'autorimessa

Autosilo: compartimento destinato al ricovero, alla sosta e alla manovra di autoveicoli eseguita a mezzo di dispositivi meccanici.

GESTIONE SICUREZZA INCENDI

Operazioni vietate

Nelle autorimesse è vietato: usare fiamme libere; depositare sostanze infiammabili o combustibili; eseguire riparazioni o prove motori; parcheggiare veicoli con perdite anormali di carburante o lubrificanti. E' vietato fumare e tale divieto deve essere riportato su cartelli con caratteri ben visibili. Il parcheggio di un numero di veicoli superiore a quello previsto, il riempimento o lo svuotamento di serbatoi di carburanti

Negli "autosilo" non è consentito l'accesso a persone non addette. Il veicolo deve essere consegnato al personale incaricato che provvede alla successiva riconsegna in prossimità dell'ingresso.

Il parcheggio dei veicoli alimentati a gas è consentito soltanto nei piani fuori terra, non comunicanti con piani interrati. al fine del mantenimento dell'affidabilità degli impianti di rilevazione e spegnimento degli incendi, dovrà essere previsto il loro controllo almeno ogni 6 mesi da parte di personale qualificato (da rilevarsi sui cartellini applicati agli estintori portatili).

Obblighi degli esercenti

Individuare i posti distinti per tipologia (e. auto, moto,...) indicando l'eventuale presenza di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici o impianti similari;

In presenza di montauto, esporre all'esterno dell'autorimessa, in prossimità del vano di caricamento, il regolamento per l'utilizzazione dell'impianto con le limitazioni e le prescrizioni di esercizio.

Deve essere predisposta idonea cartellonistica o segnaletica riferita agli specifici divieti ed obblighi da osservare.

Distributori di Carburante

Con l'emanazione della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n° 6 "Testo Unico delle Leggi regionali in materia di commercio (modificata dalla Legge Regionale 19/2011), è stata abrogata la Legge Regionale n° 24 del 5 ottobre 2004, che era stata già modificata dalla Legge Regionale n° 25 del 7 agosto 2008, la quale di fatto aveva trasferito ai comuni la competenza per il rilascio delle autorizzazioni per i nuovi impianti oppure per le modifiche a quelli esistenti.

Carburanti

Per carburanti si intendono i seguenti prodotti:

- Benzine
- Miscele di benzine e olio lubrificante
- Gasolio per autotrazione
- GPL per autotrazione
- Gas metano
- Idrogeno
- Miscele gas-idrogeno
- Bio-carburanti
- Ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici

Tipi di impianti

Tipi di impianti:

- **Impianto:** il complesso commerciale unitario costituito da una o più colonnine di erogazione di

carburante per autotrazione, con i relativi serbatoi nonché dai servizi e dalle attività economiche accessorie ed integrative;

- **Impianto self-service pre-pagamento:** il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale con pagamento preventivo al rifornimento;
- **Impianto self-service post-pagamento:** il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento successivo al rifornimento;
- **Impianto non assistito (ghost):** impianto funzionante unicamente in modalità self-service pre-pagamento, senza la presenza del gestore durante l'orario di apertura;

Impianto di distribuzione ad utilizzo pubblico:

- impianto che può cedere il carburante per autotrazione a chiunque ne faccia richiesta.

Impianto di distribuzione ad uso privato:

- impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intende tutte le attrezzature fisse o mobili composte da erogatore collegato a serbatoio interrato, oppure da contenitori-distributori fuori terra, completi di erogatore, di tipo omologato ai sensi della normativa vigente, ubicate in spazi all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, di proprietà o in uso esclusivo, destinate al rifornimento di automezzi, o mezzi targati e non targati, di proprietà o oggetto di contratto di leasing in uso al titolare dell'autorizzazione, con esclusione delle attrezzature fisse o mobili destinate ai carburanti agevolati per uso agricolo. Per questa tipologia di impianti vige il divieto di cessione di carburanti a terzi, a titolo oneroso o gratuito.

Impianto di distribuzione autostradale:

- impianto ubicato lungo le autostrade e i raccordi autostradali

Impianto GPL o di metano per autotrazione:

- impianto per l'erogazione di GPL o metano per autotrazione ad uso pubblico o privato; possono erogare solo detti prodotti oppure in aggiunta a altri prodotti in impianti già esistenti.

Autorizzazioni

L'autorizzazione per l'installazione di nuovi impianti stradali di carburanti è di competenza del comune ed è subordinata esclusivamente alle seguenti verifiche di conformità a:

- a) disposizioni degli strumenti urbanistici comunali;
- b) prescrizioni fiscali;
- c) prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale;
- d) disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici;
- e) provvedimenti di cui all'articolo 83;
- f) parere vincolante di conformità di cui all'articolo 81, comma 2, lettera c);
- g) adempimenti di cui all'articolo 89, comma 2, fino al raggiungimento del numero minimo di impianti di cui al comma 1 dello stesso;
- h) verifica di compatibilità degli impianti rispetto alla sicurezza viabilistica da attestarsi con riferimento ai vincoli relativi alle condizioni di sicurezza previsti dal regolamento regionale 24 aprile 2006, n. 7 (Norme tecniche per la costruzione delle strade) e dalle sue norme tecniche attuative e loro successive modifiche e integrazioni. Per quanto non previsto dal regolamento regionale, si applicano le norme in materia stabilite dal codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione, nonché quelle stabilite dalle province e dagli altri enti proprietari o concessionari delle strade.

L'autorizzazione di cui sopra è rilasciata dal comune che, a tal fine, indice una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano:

- a) la Regione, per il parere vincolante di conformità di cui all'articolo 81, comma 2, lettera c);
- b) l'A.T.S. territorialmente competente, per gli aspetti di sicurezza sanitaria;
- c) l'azienda regionale per l'ambiente (ARPA) territorialmente competente, per gli aspetti di sicurezza e tutela dell'ambiente;
- d) il comando provinciale dei vigili del fuoco e l'ente proprietario della strada, per il parere di conformità alle norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia di rispettiva competenza.

In caso di inerzia del comune nell'indizione della conferenza di servizi nei termini individuati dai provvedimenti attuativi di cui all'articolo 83, comma 2, la Regione dispone, previa diffida ad adempiere, per l'indizione della conferenza di servizi.

Qualora il Comune, previa richiesta scritta da effettuarsi entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, raccolga nei successivi quarantacinque giorni il parere positivo di tutti i soggetti invitati alla conferenza di servizi procede al rilascio dell'autorizzazione senza dare luogo alla conferenza, dandone comunicazione a tutti i soggetti interessati.

Modifiche agli impianti

Sono soggette a preventiva autorizzazione del comune territorialmente competente le seguenti modifiche degli impianti di distribuzione carburanti:

- a. aggiunta di nuovi prodotti petroliferi o idrocarburi diversi da quelli già autorizzati;
- b. ristrutturazione totale dell'impianto;
- c. trasformazione di impianti da servito in impianti di cui all'articolo 82, comma 1, lett. f). L'autorizzazione può essere rilasciata, anche in deroga ai vincoli stabiliti dalla presente legge, esclusivamente nei Comuni appartenenti alle comunità montane e nei piccoli comuni di cui alla L.R. 11/2004, a condizione che non esistano altri impianti a distanza stradale inferiore a quattro chilometri dall'impianto che si prevede di trasformare. Le procedure amministrative ed ogni altra previsione relativa all'applicazione del presente comma sono determinate dai provvedimenti di cui all'articolo 83.

A queste modifiche sui applica la disciplina del silenzio-assenso di 120 giorni.

Ogni altra modifica degli impianti di distribuzione carburanti diversa da quelle di cui sopra è soggetta a comunicazione al Comune territorialmente competente. In tali casi il titolare dell'autorizzazione invia al Comune, alla Regione, ai Vigili del Fuoco, all'ARPA, all'A.T.S., all'Agenzia delle Dogane competenti per territorio e all'ente proprietario della strada o alla società titolare della concessione autostradale, apposita comunicazione nella quale attesta che le modifiche rispettano le norme edilizie, urbanistiche, ambientali, fiscali, di sicurezza sanitaria e stradale e di prevenzione incendi.

Comunicazioni agli utenti

I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione devono esporre in modo visibile al pubblico **idoneo cartello**, fornito dai titolari delle autorizzazioni e posizionato in prossimità degli accessi recante:

- i prezzi praticati alla pompa erogati secondo le modalità del servizio offerto;
- l'orario di apertura ed i turni di apertura degli impianti.

Revoca Sospensione e decadenza dell'autorizzazione

Le autorizzazioni relative agli impianti di distribuzione di carburanti sono revocate dal comune in caso di:

- a) sospensione non autorizzata dell'esercizio dell'attività dell'impianto, previa diffida alla riapertura entro un termine compreso fra un minimo di quindici giorni ed un massimo di sessanta definito dal comune;
- b) cessione di carburanti a terzi a titolo oneroso o gratuito negli impianti ad uso privato;
- c) esercizio dell'impianto in assenza del preventivo collaudo o autorizzazione all'esercizio provvisorio.

Nel caso di singoli componenti dell'impianto non collaudati, la revoca viene disposta solo per gli stessi; d) impianto risultato non compatibile dopo le verifiche di cui all'articolo 85, comma 1, lettera l).

Nel caso di cui al comma 1, lettera d), il provvedimento di revoca è sospeso per un periodo massimo di dodici mesi, qualora il titolare dell'autorizzazione dell'impianto incompatibile dichiari di voler realizzare un nuovo impianto.

Trascorso tale termine il provvedimento di revoca è definitivo.

Il comune può sospendere l'autorizzazione con provvedimento motivato, per un periodo definito, nei seguenti casi:

- a) esercizio dell'impianto in violazione delle prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria, di tutela ambientale e di prevenzione incendi. La sospensione dura fino a quando il titolare dell'autorizzazione non adempia, nel termine fissato dal provvedimento di sospensione, alle prescrizioni previste dalle normative di riferimento. Nel caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni nel termine assegnato, salvo proroga per gravi e comprovati motivi, il comune procede alla revoca dell'autorizzazione;
- b) esercizio dell'impianto in difformità da quanto stabilito nell'autorizzazione, sino alla eliminazione delle difformità.

La decadenza dell'autorizzazione, dichiarata dal comune interessato, si verifica nei seguenti casi:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione non attivi l'impianto entro ventiquattro mesi dal suo rilascio, salvo proroga concessa su richiesta dell'interessato, per gravi e comprovati motivi;
- b) quando il titolare dell'autorizzazione per impianti metano non attivi l'impianto entro un anno dal suo rilascio o dalla maturazione del silenzio assenso, salvo proroga concessa su richiesta dell'interessato, per gravi e comprovati motivi;
- c) perdita da parte del titolare dell'autorizzazione dei requisiti soggettivi;
- d) rimozione degli impianti senza la preventiva autorizzazione comunale;

Le autorizzazioni revocate e decadute non sono utilizzabili ai fini della rilocalizzazione degli impianti in relazione alla programmazione regionale della rete distributiva.

Vigilanza e Sanzioni

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni normative spetta ai comuni.

Comunicazione dei prezzi al Ministero delle imprese e del made in Italy

Al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull'intero territorio nazionale, è fatto obbligo a chiunque eserciti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato.

In attuazione dell'articolo 51 della Legge 23 luglio 2009 n. 99, recante Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti sono stati emessi il Decreto Ministeriale 15 ottobre 2010 (pubblicato nella G.U. del 26 novembre 2010, n. 277) ed il Decreto Ministeriale 17 gennaio 2013 (pubblicato nella GU n. 63 del 15 marzo 2013), i quali prevedono le modalità circa la conoscibilità dei prezzi.

Al fine di realizzare una corretta trasmissione e ricezione delle comunicazioni dei prezzi di cui all'art. 51 della L. 99/2009 e relativi decreti attuativi, i soggetti interessati dall'obbligo di pubblicizzazione, sono tenuti ad osservare le seguenti procedure.

1) Soggetti destinatari dell'obbligo di comunicazione e responsabilità relativa alla fissazione dei prezzi

La norma individua nel *gestore dell'impianto*, il destinatario dell'obbligo a comunicare i prezzi di vendita praticati al pubblico, relativamente ai carburanti per autotrazione.

Il gestore, ai sensi della normativa di riferimento, resta **unico responsabile** della fissazione finale dei prezzi dei carburanti erogati presso il proprio distributore e destinatario dell'obbligo di trasmissione degli stessi, a prescindere dalle modalità di invio delle informazioni sui prezzi (ovvero mediante accesso diretto al sito del

Ministero, delega a terzi o trasmissione mediante piattaforma di terzi).

2) Decorrenza dell'obbligo di comunicazione

Dal 16 settembre 2013 l'obbligo è in vigore per tutti gli impianti di distribuzione stradali di carburante sul territorio nazionale (a prescindere dalla tipologia di strade, dalla tipologia di carburante o di modalità di erogazione

3) Oggetto della comunicazione

È fatto obbligo di comunicare i seguenti dati:

- i prezzi praticati per ***tutte le tipologie di carburanti erogati.***
- con esclusivo riferimento ad ***una sola forma di vendita per ciascuna tipologia di carburante commercializzato*** e, se tale forma di vendita è presente presso l'impianto interessato durante l'intero orario di apertura e per la relativa tipologia di carburante, è riferito alla sola vendita effettuata mediante sistemi *self service* e senza avvalersi dell'operatore.

Su base volontaria possono essere comunicati anche i prezzi relativi ad altra forma di vendita. le eventuali comunicazioni volontarie, una volta presentate e fino a rinuncia espressa a tale facoltà, rispondono ai medesimi obblighi di veridicità ed aggiornamento periodico di quelle obbligatorie.

I prezzi devono essere comunicati con tutte le cifre decimali effettivamente applicate.

Si ricorda che **i prezzi comunicati devono essere veritieri,**

4) Cadenza della comunicazione

L'obbligo è individuato esclusivamente con riferimento:

- a) alla *comunicazione iniziale*;
- b) a comunicazioni successive con cadenza almeno *settimanale*, da effettuare in ogni caso di variazioni di prezzo, anche in assenza di variazioni di prezzo in aumento, **entro l'ottavo giorno dall'ultima comunicazione inviata;**
- c) alla comunicazione, almeno *contestuale* all'applicazione, di *tutte le variazioni in aumento* praticate rispetto all'ultimo prezzo comunicato, anche se anteriori alla decorrenza del periodo settimanale ordinario di comunicazione.

5) Modalità di trasmissione dei prezzi

Attualmente l'invio dei prezzi deve avvenire **esclusivamente mediante l'utilizzo dell'applicativo** messo a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico raggiungibile all'indirizzo

<https://carburanti.mise.gov.it/OssPrezziSearch>

Non è ammessa la trasmissione dei prezzi mediante e-mail né mediante PEC. Il Ministero ha installato un sistema per la continuità operativa e, qualora si verificassero problemi perduranti, i gestori verranno informati circa la sospensione temporanea degli obblighi di comunicazione.

A seguito della comunicazione dei prezzi il sistema genera automaticamente un'attestazione dell'invio (una ricevuta in formato pdf che viene archiviata nella sezione Ricevute del sistema e conservata on-line per almeno 120 giorni) e che comprova l'avvenuta trasmissione anche nei casi di controllo successivo. Il Ministero procederà periodicamente alla "storicizzazione dei prezzi" risalenti a date anteriori ai 120 giorni al fine di consentire maggiore efficienza al sistema. Per qualsiasi legittima richiesta, in caso di necessità da parte del gestore, lo stesso potrà richiedere al Ministero l'estrazione del database storico delle comunicazioni effettuate.

Come stabilito dall'art. 51 L. 99/2009 in caso di omessa comunicazione o di prezzo praticato alla pompa superiore a quello comunicato si applica la sanzione di cui all'art. 22 del d.lgs. 114/1998 con le modalità indicate. Peraltro, al fine di monitorare *in loco* l'effettivo adempimento il Ministero può sulla base dei riscontri ottenuti dal sistema segnalare al Comune territorialmente competente il mancato aggiornamento dei prezzi.

ORARI DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE

La DGR X6698 del 9/6/2017 all'articolo 28 dell'allegato A stabilisce che nei giorni feriali infrasettimanali, incluso il sabato, l'orario minimo obbligatorio settimanale degli impianti stradali è di 52 ore. Tale limite può essere aumentato fino ad un massimo di 72 ore. Fermo restando l'obbligo di garantire l'apertura assistita degli impianti stradali su tutto il territorio regionale nelle fasce orarie che vanno dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.30, i gestori stabiliscono l'articolazione giornaliera e settimanale dell'orario di apertura dell'impianto non superando il limite delle 11 ore giornaliere. Il sabato pomeriggio l'apertura è facoltativa.

All'esterno dell'impianto è posizionato apposito cartello indicante l'orario osservato ed i turni di apertura.

L'orario è comunicato al Comune; in assenza di comunicazione il gestore è tenuto ad osservare il seguente orario: 07.30/12.15 – 15.00/19.00.

La Direzione Generale della Giunta Regionale disciplina le aperture nei giorni festivi attraverso apposito decreto dirigenziale.

Nota: il Decreto-Legge 14 gennaio 2023, n. 5 convertito con modificazioni dalla Legge 10 marzo 2023, n. 23 che ha modificato la legge 99/2009, prevedeva l'obbligo di comunicazione dei prezzi dei carburanti praticati alla pompa, almeno con cadenza settimanale e l'esposizione di un cartello indicante il prezzo medio di riferimento.

Detto decreto, è stato annullato con sentenza del T.A.R. del Lazio del 10 novembre 2023, n. 16777.

AUTORIMESSE E DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

¹ Violazione: Art. 1 D.P.R. 19.12.2001 n° 480 PMR: XXXXXXXXXX

Attività di rimessaggio veicoli senza la presentazione della prescritta Segnalazione Certificata di Inizio Attività

Pagamento: **Ricorso:** **PREFETTO** Min: Max:
Non fare contesto ma redigere R.D.S. al Settore Commercio Ufficio ex Licenze di P.S.

² Violazione: Art. 2 D.P.R. 19.12.2001 n° 480 PMR: 
Esercente di autorimessa che omette di annotare su apposita ricevuta le registrazioni di legge

Pagamento: **Ricorso:** **PREFETTO** Min: Max:

³ Violazione: Art. 9 R.D. 18.06.1931 n° 773 PMR: **1.032,00 €**
Non rispettare le prescrizioni dell'Autorità indicate nella licenza di autorimessa

Pagamento: **Agenzia Entrate Riscossione** Ricorso: **PREFETTO** Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €
Si applica quando supera il numero dei veicoli (o motocicli) indicati in licenza e tutte le altre prescrizioni (orario attività).

4 Violazione: Art. 1 D.P.R. 19.12.2001 n° 481 PMR: **Noleggio di veicoli senza conducente senza la presentazione della prescritta Segnalazione Certificata di Inizio Attività**

Pagamento: Ricorso: **PREFETTO** Min: Max:

Non fare contesto ma redigere R.d.S. al Settore Commercio Ufficio ex Licenze P.S.

5 Violazione: Art. 87 Legge Regionale 02.02.2010 n° 6 **PMR:** **26.666,67 €**
Installare impianti di distribuzione carburanti senza autorizzazione comunale.

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 20.000,00 € Max: 80.000,00 €

Anche impianti CRL e Metano per catturazione. Sono iniziate a seguire delle confine delle attrezzature non autorizzate.

⁶ Violazione: **Art. 87 Legge Regionale 02.02.2010 n° 6** PMR: **26.666,67 €**
Esercitare l'attività di distribuzione carburanti senza autorizzazione comunale

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 20.000,00 € Max: 80.000,00 €

⁷ Violazione: Art. 88-3°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6 PMR: **2.666,67 €**
Realizzare modifiche agli impianti espressamente soggetto ad autorizzazione, senza la preventiva autorizzazione.

Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 2.000,00 €	Max: 8.000,00 €
------------	---------------	----------	----------------	-----------------	-----------------

8	Violazione: <u>Art. 91 Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR: 1.666,67 €
Esercitare l'attività di distribuzione carburanti ad uso privato senza autorizzazione comunale		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: Max: 5.000,00 €
Anche impianti GPL e Metano per autotrazione. P.M.R. prevista dall'art. 16 della Legge 689/81- Sanzione accessoria della confisca delle attrezzature non autorizzate.		
9	Violazione: <u>Art. 91 Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR: 1.666,67 €
Inosservanza del divieto di cessione di carburanti a terzi, sia a titolo oneroso che gratuito, in un impianto di distribuzione ad uso privato		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: Max: 5.000,00 €
Anche impianti GPL e Metano per autotrazione. P.M.R. prevista dall'art. 16 della Legge 689/81- Sanzione accessoria della confisca delle attrezzature non autorizzate.		
10	Violazione: <u>Art. 101-3°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR: 666,67 €
Inosservanza dell'orario di esercizio da parte di un distributore di carburante, come da cartello esposto		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 500,00 € Max: 2.000,00 €
In relazione all'art. 5 O.S. n° 1229746 del 9.12.2004.		
11	Violazione: <u>Art. 101-3°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR: 666,67 €
Inosservanza dell'obbligo di apertura festiva o chiusura compensativa di un distributore di carburante		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 500,00 € Max: 2.000,00 €
In relazione all'art. 6 O.S. n° 1229746 del 9.12.2004.		
12	Violazione: <u>Art. 101-3°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR: 666,67 €
Mancata attivazione dell'impianto di distribuzione carburante in ore notturne (dalle 22.00 alle 07.00)		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 500,00 € Max: 2.000,00 €
In relazione all'art. 7 O.S. n° 1229746 del 9.12.2004.		
13	Violazione: <u>Art. 101-3°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR: 666,67 €
Distributore di carburante che prolunga le ferie estive o le effettua in periodo diverso da quello stabilito.		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 500,00 € Max: 2.000,00 €
in relazione all'art. 10 O.S. n° 1229746 del 9.12.2004.		
14	Violazione: <u>Art. 97-1°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6</u>	PMR: 666,67 €
Omessa esposizione all'interno dell'area di pertinenza di un distributore di carburante del cartello con riportati l'orario di servizio ed i turni di apertura		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 1.000,00 € Max: 2.000,00 €
Sanzione prevista dall'art. 101-4° comma delle L.R. 6/10- P.M.R. secondo le modalità previste dall'art. 16 Legge 689/81.		

15 Violazione: **Art. 97/2°c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6** PMR: **666,67 €**

Omessa esposizione, nei pressi degli accessi del distributore di carburante, del cartello indicante i prezzi praticati alla pompa erogati secondo le modalità del servizio offerto

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 1.000,00 € Max: 2.000,00 €

Sanzione prevista dall'art. 101-4° comma delle L.R. 6/10- P.M.R. secondo le modalità previste dall'art. 16 Legge 689/81. I gestori devono esporre in prossimità degli accessi un altro cartello, fornito dai titolari delle autorizzazioni, in cui sono riportati i prezzi praticati riferiti a ogni singola tipologia di carburante in vendita. L'obbligo si intende assolto con l'esposizione di un solo prezzo per ciascuna categoria merceologica (gasolio, benzina, gpl, metano o carburanti di altra natura).

16 Violazione: **Art 51/1° c. Legge 23.07.2009 n° 99** PMR: **1.032,00 €**

Omessa comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico dei prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commericalizzato

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €

Sanzione prevista dall'art 22/3° comma del D.L.vo 114/98. La comunicazione deve avvenire tramite il portale del Ministero. Per le modalità vedere la parte narrativa

17 Violazione: **Art 51/1° c. Legge 23.07.2009 n° 99** PMR: **1.032,00 €**

Prezzo praticato per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato superiore a quello comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €

Sanzione prevista dall'art 22/3° comma del D.L.vo 114/98. La comunicazione deve avvenire tramite il portale del Ministero. Per le modalità vedere la parte narrativa

FIERE - MOSTRE

La Regione Lombardia ha emanato la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di Commercio” abrogando nel contempo la legge Regionale 10/12/2002 n. 30.

Il Titolo IV della legge prevede che l'attività fieristica è libera ed è esercitata secondo i principi di pari opportunità e di parità di trattamento fra gli operatori nazionali e quelli appartenenti a paesi esteri. La Regione e i comuni interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà d'impresa, anche tutelando la parità di condizioni per l'accesso alle strutture, nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi agli espositori ed agli utenti e assicurando il coordinamento delle manifestazioni ufficiali, nonché la pubblicità dei dati e delle informazioni ad esse relativi. Sono escluse dall'ambito di applicazione della legge:

- le esposizioni di beni e servizi, permanenti oppure realizzate da un singolo produttore, organizzate a scopo promozionale e rivolte alla clientela;
- le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali, purché non superino i 1.000 metri quadrati di superficie netta;
- le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio in aree pubbliche.

Classificazione

Ai fini della normativa in argomento si intendono per:

Manifestazioni fieristiche: le attività commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato ed in ambito concorrenziale per la presentazione e la promozione o la commercializzazione, limitate nel tempo ed in idonei complessi espositivi, di beni e servizi, destinate a visitatori generici e ad operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti. Tra le manifestazioni fieristiche si individuano le seguenti tipologie:

- **Fiere generali:** fiere senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione e all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;
- **Fiere specializzate:** fiere limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;
- **Mostre mercato:** mostre limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali, dirette alla promozione o anche alla vendita dei prodotti esposti;

Definizioni:

- **Espositori:** quanti partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere beni e servizi, siano essi produttori, rivenditori, enti pubblici e associazioni appartenenti anche a paesi esteri operanti nei settori economici oggetto delle attività fieristiche o i loro rappresentanti;
- **Visitatori:** coloro che accedono alle attività fieristiche, siano essi pubblico indifferenziato od operatori professionali del settore o dei settori economici oggetto della rassegna;
- **Quartieri fieristici:** le aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche internazionali, ovvero nazionali e regionali e a tal fine destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale;
- **Organizzatori di manifestazioni:** i soggetti pubblici e privati anche appartenenti a paesi esteri che esercitano attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche;
- **Superficie netta:** la superficie in metri quadrati effettivamente occupata, a titolo oneroso, dagli espositori nei quartieri fieristici;
- **Enti fieristici:** i soggetti che hanno la disponibilità, a qualunque titolo, dei quartieri fieristici, anche alfine di promuovere l'attività fieristica.

La qualificazione

Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici cui la manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi dell'iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori.

La Regione, con decreto del dirigente competente, provvede al riconoscimento o alla conferma della qualifica delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali nel rispetto della normativa comunitaria e fatte salve le funzioni statali derivanti dalle norme in materia di tutela della concorrenza.

Il riconoscimento o la conferma della qualifica delle manifestazioni fieristiche locali è di competenza dei comuni che trasmettono alla Regione i dati delle manifestazioni al fine della redazione del calendario regionale.

E' prevista anche una sorta di promozione alle qualifiche superiori per quelle manifestazioni che nel corso degli anni incrementano la loro sfera di applicazione, nonché delle retrocessioni quando siano venuti meno i necessari requisiti.

Comunicazione per lo svolgimento delle Manifestazioni

L'esercizio delle attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche viene svolto dai soggetti pubblici e privati appartenenti a paesi dell'Unione Europea secondo i criteri definiti, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa comunitaria, dalla legge.

I soggetti pubblici e privati che, nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge, svolgono manifestazioni fieristiche devono tassativamente darne comunicazione, allegando il regolamento della manifestazione, alla Regione se si tratta di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali o al comune nel caso di manifestazioni fieristiche locali.

La comunicazione deve indicare la denominazione, la qualifica posseduta, il luogo di effettuazione, le categorie e i settori merceologici e le date di inizio e chiusura della manifestazione.

Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione la Regione o il comune possono chiedere informazioni integrative. La manifestazione fieristica può essere effettuata decorsi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richieste, delle informazioni integrative. I termini e le modalità di presentazione della comunicazione sono determinati con apposito regolamento.

Su espressa richiesta presentata alla DG Sviluppo Economico U.O. Commercio, Reti Distributive e Fiere di Regione Lombardia relativamente alla necessità di registrazione sanitaria **per la vendita e somministrazione di prodotti alimentari all'interno di fiere**, è emerso che per tali attività **deve essere inoltrata Segnalazione Certificata d'Inizio Attività ai soli fini igienico sanitari**. Ciò risulta dal modello unificato e standardizzato approvato dalla Conferenza Unificata nel quale, nella parte relativa al commercio di alimenti e bevande, prevede la voce "Vendita temporanea (anche nell'ambito di manifestazioni)".

Calendari Fieristici

Entro il 30 Novembre di ogni anno è pubblicato il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche comunicate dagli organizzatori per l'anno successivo.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli organizzatori di manifestazioni fieristiche comunicano alla Regione la richiesta per il riconoscimento della qualifica internazionale, nazionale o regionale e ai comuni per la qualifica locale; qualora tale comunicazione non pervenga entro tale data la manifestazione decade dal diritto all'inserimento nel calendario regionale relativo all'anno seguente. Comunque decorsi gg. 60 dal ricevimento della comunicazione la manifestazione si potrà effettuare.

Entro il 31 marzo di ogni anno la Regione comunica agli organizzatori il riconoscimento della qualifica. Tale riconoscimento si intende definitivo salvo la verifica, da attuarsi in sede di coordinamento interregionale, dell'insussistenza di concomitanze con manifestazioni di altre regioni.

Entro il 31 luglio di ogni anno la Giunta regionale approva il calendario regionale per le manifestazioni internazionali, nazionali e regionali, che contribuirà alla formazione del calendario nazionale.

Le C.C.I.A.A. provvedono alla trasmissione alla Regione dei calendari delle manifestazioni locali comunicate ai comuni, entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le manifestazioni, sulla scorta di un elenco predisposto dai comuni trasmesso alle C.C.I.A.A. competenti per territorio entro il 30 luglio di ogni anno.

Le sanzioni

L'art.130 della legge regionale prevede per il soggetto organizzatore, di una manifestazione fieristica che non corrisponda alla normativa in questione o con modalità diverse da quelle previste, la sanzione da un minimo di € 5,00 ad un massimo di € 50,00 per ciascun metro quadro di superficie netta occupata nonché la revoca della qualifica e l'esclusione dal calendario regionale per un periodo da due a cinque anni.

Nel caso di mancata o tardiva comunicazione una sanzione pecuniaria da € 8000,00 fino a € 20.000,00.

Nel caso di recidiva la sanzione è aumentata fino a € 100.000,00 e l'esclusione dal calendario regionale per un periodo da due a cinque anni. Nel caso di abuso della qualifica una sanzione pecuniaria di una somma compresa tra il 10 e il 30% del fatturato della manifestazione e l'esclusione dal calendario regionale per un periodo di due anni. Nel caso di violazione sulla correttezza e veridicità dell'informazione e pubblicità verso gli utenti, di una sanzione pecuniaria pari ad una somma compresa tra l'1 e il 10% del fatturato della manifestazione. L'accertamento delle violazioni è delegato ai comuni nel cui territorio si svolge la manifestazione fieristica. Per l'applicazione delle relative sanzioni e la riscossione delle somme dovute dai trasgressori si osservano le norme della Legge Regionale 5/12/1983 n. 90 di attuazione della Legge n. 689/81.

AUTORIZZAZIONI PER LA VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DEGLI ALIMENTI NELLE FIERE

Tipologia attività	Autorizzazioni Sanitarie	Autorizzazioni Amministrative
Vendita di prodotti confezionati all'origine o sfusi	È richiesta Segnalazione Certificata d'Inizio Attività per la sola registrazione sanitaria	Non è prevista alcuna autorizzazione (art. 4 D.L.vo 114/98)
Vendita di prodotti confezionati e non con degustazione offerta al pubblico (per esempio: olio, formaggi, salumi, ecc.). L'attività può comprendere anche il taglio e l'affettatura di prodotti, eventualmente accompagnata con crackers, fette di pane, ecc. ai fini della degustazione, offerta a titolo gratuito o anche a pagamento.	È richiesta Segnalazione Certificata d'Inizio Attività per la sola registrazione sanitaria È comunque esclusa la possibilità di servire gli avventori a tavoli con sedie al fine di escludere, in modo perentorio, che si configuri una situazione di somministrazione al pubblico	Non è prevista alcuna autorizzazione (art. 4 D.L.vo 114/98)
Attività di produzione effettiva di alimenti effettuata in loco (presso lo stand) con lavorazione di diverso genere dei prodotti destinati alla vendita o alla degustazione in fiera (produzione gelati, tortelli, pasta fresca, ecc.)	Poiché in questo caso si configura una vera e propria produzione di alimenti, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 8/2007 e del Reg. CE 852/04, è necessaria la presentazione della Segnalazione Certificata d'Inizio Attività ai soli fini igienico sanitari. In tal caso è inderogabilmente prevista la disponibilità di servizi igienici ad uso del personale in attività.	Non è prevista alcuna autorizzazione (art. 5 L.443/85 e art.4 D. L.vo 114/98)

Attività di ristorazione con somministrazione presso lo stand della ditta ad esempio: bar, trattoria, ristorante, tavola calda, ecc.	Trattasi di attività di somministrazione a tutti gli effetti, con possibilità di servizio pubblico al tavolo e quindi soggetta a Segnalazione Certificata d’Inizio Attività temporanea	Autorizzazione temporanea per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’art. 72/1° della Legge Regionale n° 6/2010
--	--	--

MANIFESTAZIONI A PREMIO

Definizione

Per Manifestazioni a Premio si intendono eventi commerciali cui viene ricollegata la promessa di un premio a fronte dell’acquisto del prodotto o del servizio. La gratuità è pertanto la caratteristica essenziale di tutte le manifestazioni a premio con in conseguente divieto di maggiorare il prezzo del prodotto.

Il D.P.R. n° 430/2001 ha previsto il passaggio dal regime autorizzatorio ad un sistema che, per i concorsi, prevede l’obbligo della comunicazione cui va allegato il regolamento e la documentazione comprovante il versamento della cauzione e per le operazioni a premio, la redazione e la conservazione del regolamento autocertificato presso la sede della ditta promotrice nonché il passaggio dell’attività di controllo dall’Agenzia delle Entrate al Ministero delle Attività produttive.

Concorsi a premio

Sono ricomprese nei concorsi a premio anche le manifestazioni che prevedono la consegna di premi a terzi oltreché ai partecipanti diretti e che prevedano l’assegnazione di un numero preordinato di premi ai partecipanti che per primi e nell’ambito di detto numero soddisfano i requisiti previsti dal regolamento a patto che essi siano messi in grado di conoscere l’eventuale esaurimento delle possibilità di vincita. I vincitori dovranno essere individuati alla presenza di un notaio o di un responsabile della tutela del consumatore. I concorsi a premi hanno una durata massima di un anno e per il loro svolgimento è necessaria una comunicazione al Ministero delle Attività Produttive prima dell’inizio della manifestazione alla quale si dovrà allegare il regolamento e la documentazione relativa alla cauzione che è stabilita nel 100% del valore dei prodotti promessi e che potrà prestarsi mediante deposito in denaro oppure in una fideiussione bancaria corrispondente al valore dei premi promessi.

Operazioni a premio

L’operazione a premio è la manifestazione pubblicitaria nel corso della quale viene conferito

- un premio a tutti coloro che acquistano un prodotto al solo verificarsi dell’acquisto medesimo. Trattasi della classica operazione mediante la quale si consegue il diritto al premio al solo compiersi dell’acquisto o della vendita del prodotto promozionato;
- un premio a tutti coloro che acquistano un determinato o vendono un determinato quantitativo di prodotti oservizi e se ne offre la documentazione raccogliendo un certo numero di prove d’acquisto (bollini, contro-marche, etichette, figurine, punti). Rientrano in questa casistica quelle iniziative tese alla fidelizzazione della clientela e subordinano alla dimostrazione di avere acquistato un certo numero di prodotti.
- un diverso prodotto o servizio a prezzo scontato a tutti coloro che, dietro la presentazione un determinato numero di prove d’acquisto o mediante un contributo di spesa, acquistano uno o più prodotti oggetto della promozione; in questo caso si evidenzia il diritto a partecipare al altra vendita con offerte di regalo o quote diregallo, infatti in questo caso il destinatario del servizio non gode di uno sconto ma bensì è obbligato ad effettuare un secondo acquisto avendo come vantaggio, anche in termini di sconto del prodotto scontato che in effetti costituisce il regalo del primo.

Nel prevedere la possibilità di effettuazione delle c.d. operazioni a contributo, che consistono nell’opportunità date agli acquirenti di un determinato bene di ottenere un bene diverso a prezzo scontato, è stabilito che il contributo dovuto non deve essere superiore al 75% del costo del prodotto sostenuto dall’azienda promotrice. Si intende con questo che quando si possa ottenere un prodotto a prezzo inferiore a quello di norma rivenduto a

seguito di un certo numero di punti o contromarche, il costo di questi non deve essere superiore al 75% di quello che lo ha pagato l'azienda.

Le operazioni a premio hanno una durata massima di cinque anni e per il loro svolgimento è necessaria la redazione dell'apposito Regolamento della Manifestazione che dovrà essere autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio e l'obbligo di prestare una cauzione pari al 20% del valore complessivo dei premi. Lo stesso dovrà essere redatto prima dell'inizio della manifestazione e conservato presso la sede dell'impresa promotrice durante la stessa e nei dodici mesi successivi. Le eventuali modifiche dovranno essere certificate e conservate con le stesse modalità di cui sopra ed eventualmente ricalcolata la cauzione dovuta in ragione dell'ampliamento dei premi.

Esclusioni

Non si considerano concorsi ed operazioni a premio:

- i concorsi indetti nell'ambito delle iniziative letterarie, artistiche e scientifiche nonché la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale nelle quali il conferimento del premio all'autore ha il carattere di corrispettivo o rappresenta il riconoscimento del merito personale;
- le iniziative pubblicitarie riconducibili alle loro strutturazioni di gioco-spettacolo poste in essere dalle emittenti radiotelevisive a spettatori presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse sempre che non vengano svolte per promozionali, prodotti o servizi di altre imprese;
- le operazioni a premio con l'offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo qualora essi siano conferiti per l'acquisto di prodotti o servizi dello stesso genere di quelli acquistati o di genere diverso, ma a condizione che essi siano offerti per promuovere la vendita del prodotto acquistato, ovvero quando il premio sia costituito da quantità aggiuntive del prodotto oggetto della promozione; in altri termini la condizione è che a ricevere un beneficio in termini di vendita sia il prodotto che si acquista a prezzo pieno e non a quello scontato. Pertanto, qualora il prodotto scontato appartenga allo stesso genere del bene acquistato a prezzo pieno sarà soddisfatta la condizione e l'iniziativa non è da ritenersi assoggettata alla norma, considerando dello stesso genere quei beni aventi caratteristiche merceologiche simili o elementi costitutivi comuni che possano indifferentemente ed ampiamente sostituirsi tra loro;
- in virtù di quanto sopra esposto non sono da assoggettare alla norma in parola anche le classiche vendite "tre per due" in riferimento allo stesso genere del prodotto;
- le manifestazioni nelle quali i premi siano di modesto valore quando la corresponsione di essi non dipende in alcun modo dalla natura e dall'entità delle vendite alle quali le offerte siano collegate. In questo caso è motivo di esclusione il fatto che il premio di minimo valore non sia conferito a seguito dell'acquisto di un determinato prodotto al fine di incentivare la vendita o che non dipenda dal valore di acquisto prescindendo ovviamente dalla natura del bene.

Manifestazioni vietate

Vi sono altresì delle manifestazioni che per la loro natura sono da considerarsi vietate e quindi è vietato il loro svolgimento quando:

- il congegno dei concorsi non garantisce la pubblica fede, l'uguale trattamento dei concorrenti in quanto consenta al soggetto promotore di influenzare l'individuazione dei partecipanti;
- quando vi è l'elusione del monopolio statale dei giochi per la mancanza di reali scopi promozionali, in quanto il prezzo richiesto è superiore al valore commerciale del bene il cui acquisto costituisce il presupposto per la partecipazione alla manifestazione a premio;
- quando vi è lo scopo di favorire la vendita o la conoscenza di beni per i quali sono previsti divieti alla pubblicità od altre forme di comunicazione commerciale;
- vi sono delle violazioni alle disposizioni del D.P.R. in parola.

Sanzioni

Nel caso di svolgimento di manifestazioni vietate si applica la sanzione amministrativa da una a tre volte l'ammontare dell'Imposta del Valore Aggiunto e comunque non inferiore a 2.582,28 euro. La sanzione è raddoppiata nel caso i concorsi e le manifestazioni a premio quando ne è stato vietato lo svolgimento. Sarà conseguentemente effettuata la pubblicazione, a spese del soggetto promotore, attraverso i mezzi d'informazione individuati dal Ministero delle Attività Produttive, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata. In caso di effettuazione dei concorsi a premio senza l'invio della comunicazione o con

la stessa priva del regolamento o della documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione: da 2.065,83 a 10.329,14 euro. Quando la comunicazione viene inviata successivamente all'inizio della manifestazione, ma prima della contestazione di eventuali violazioni sarà applicata una sanzione corrispondente al 50% della sanzione prevista. Quando invece vi sarà l'effettuazione del concorso con delle modalità differenti da quelle indicate nella comunicazione e nel regolamento allegato la sanzione è da 1032,91 a 5.164,57 euro. Nel caso si accerti una manifestazione del tipo di cui ai punti precedenti, è necessario informare il Ministero delle Attività Produttive (nella persona del Responsabile della Fede Pubblica presso la Camera di Commercio) onde procedere all'iter previsto per l'irrogazione della sanzione su indicata che avverrà a seguito di specifica richiesta di controdeduzioni del promotore

Manifestazioni di sorte locali

Il D.P.R. n° 430/2001 indica che è vietata ogni forma di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche ad eccezione di quelle di seguito elencate:

- le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali e culturali, ricreativi e sportivi e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale se dette manifestazioni sono necessarie per fare fronte alle esigenze finanziarie degli enti precitati;
- le lotterie le tombole e le pesche o banchi di beneficenza organizzate dai partiti o movimenti purché siano svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dai medesimi. Al di fuori delle dette manifestazioni si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui al punto precedente;
- le tombole effettuate in ambito familiare organizzate per fini ludici.

Definizioni

Ai fini della disposizione di cui alla lettera a) dell'art. 13-1° comma del D.P.R. 430/2001 si intende:

- per lotterie: la manifestazione di sorte locale effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice che consentono la vincita ad estrazione di uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. Le stesse sono consentite se la vendita di biglietti è limitata al territorio della provincia, se l'importo degli stessi comunque sia frazionato non superi 51.645,68 euro e che siano contrassegnati da serie e numerazione progressiva;
- per tombole si intendono le manifestazioni di sorte effettuate con l'utilizzo di cartelle portanti una quantità di numeri dall'1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, vi verifichino per primi delle condizioni stabilite. Sono consentite se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui si estrae la tombola ed ai comuni limitrofi e che le stesse siano contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Il numero delle cartelle per ogni tombola non è limitato ma i premi non devono superare 12.911,42 euro;
- per pesche o banchi di beneficenza si intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Queste manifestazioni sono consentite se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione ed il ricavato non eccede la somma di 51.645,68.

È vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi. I premi delle manifestazioni di cui alle lettere a) e c) del 2° comma dell'art. 13 del D.P.R. 430/2001 possono consistere solo in premi mobili o servizi con l'esclusione del denaro, titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.

Adempimenti dei promotori

Ad eccezione delle lotterie svolte nell'ambito familiare e delle altre manifestazioni di sorte locale organizzate da partiti o movimenti politici e svolte nell'ambito degli eventi stessi, chi intende effettuare una lotteria, tombola, riffa nonché una pesca o banco di beneficenza, deve darne comunicazione al Prefetto competente ed al Sindaco del comune in cui è effettuata l'estrazione. Per le pesche o banchi di beneficenza si dovrà indicare nella stessa il numero dei biglietti ed il relativo prezzo mentre per le altre manifestazioni di sorte si dovrà allegare:

- per le lotterie: il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed i giorni fissati per l'estrazione e la consegna dei premi;
- per le tombole: il regolamento con la specificazione dei premi e con il prezzo di ogni singola cartella, la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione pari al valore complessivo dei premi promessi. Tale cauzione dovrà essere prestata a favore del comune nel cui la tombola si estrae con scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione, mediante il deposito in denaro o in titoli di stato o garantiti da quest'ultimo o con fideiussione bancaria o assicurativa in bollo con l'autentica della firma del fideiussore.

La serie e la numerazione dei biglietti dovrà essere indicata nella fattura di acquisto dei medesimi.

Modalità inerenti l'estrazione dei numeri ed adempimenti del Prefetto e del Comune

Un' importante innovazione apportata dal D.P.R. 430/01 è la competenza demandata al Prefetto ed ai comuni. Difatti il Prefetto della provincia in cui avviene la manifestazione di sorte locale vieta lo svolgimento della stessa quando manchino delle condizioni previste dal predetto Decreto nonché in carenza della necessità di ricorrere allo svolgimento dell'evento per fare fronte alle esigenze finanziarie dell'ente promotore, diverso dai partiti e movimenti politici mentre un importante funzione viene attribuita ai comuni ai quali viene demandata la competenza circa il controllo del regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e sono l'autorità competente a ricevere il rapporto ed a cui pervengono le sanzioni. Un'altra importante figura è rappresentata dall'incaricato dal Sindaco che verifica la regolarità della documentazione prodotta, disponendo l'immediato svincolo della cauzione o l'eventuale incameramento della stessa nel caso della mancata consegna dei premi e presiede alle operazioni di estrazione. L'estrazione della lotteria e della tombola deve essere pubblica e le cui modalità debbono essere portate a conoscenza del pubblico, indicando gli estremi della comunicazione, il programma dell'evento, le finalità che ne motivano lo svolgimento nonché la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita. Prima dell'estrazione per le manifestazioni su citate un rappresentante dell'ente promotore deve ritirare i biglietti e le cartelle invendute e tutti i registri e verifica che gli stessi corrispondono a quelli indicati sulle fatture d'acquisto. In merito giova precisare che i biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco e ne viene dato atto al pubblico prima dell'estrazione. La stessa è effettuata alla presenza dell'incaricato del Sindaco al quale viene consegnato un verbale delle operazioni mentre un'altra copia deve essere inviata al Prefetto.

Per le tombole, entro 30 giorni dall'estrazione, l'ente organizzatore presenta all'incaricato del Sindaco la documentazione attestante la regolare consegna dei premi e, come già citato, dispone l'immediato svincolo della cauzione.

Sanzioni

Un'importante novità introdotta dall'art. 14-5° comma del D.P.R. n° 430/01 consiste nel fatto che il legislatore ha individuato i comuni come autorità competente a ricevere il rapporto e a cui pervengono i proventi delle sanzioni.

Nel caso di svolgimento di lotterie, riffe, tombole o banchi di beneficenza o di qualsiasi manifestazione comunque denominata con offerta di premi attribuiti mediante estrazione che dipenda dalla sorte o alle estrazioni del lotto pubblico, al di fuori dei casi consentiti la sanzione è da 1032 a 10329 euro art. 113 bis del R.D.L.n° 1933 del 19.10.1938 (così come introdotto dall'art. 19 comma 5° lettera a) della Legge n° 449 del 27.12.1997). La sanzione è ridotta alla metà se nel caso l'operazione sia circoscritta a poche persone ed i premi siano di scarso valore.

Alla stessa sanzione soggiace chi promuove una manifestazione di sorte locale del tipo consentito, senza darne comunicazione al Sindaco ed al Prefetto o presentandolo carente della documentazione necessaria.

Colui che reclamizza le manifestazioni su indicate è punito con la sanzione amministrativa da 309 a 3098 euro. La sanzione è raddoppiata se la pubblicità viene effettuata tramite stampa o radio o televisione.

Il giocatore, compratore o sottoscrittore di biglietti, cartelle numeri o altro relativi alle operazioni di cui sopra è soggetto alla sanzione da 154,00 a 929,00 euro.

FIERE e MOSTRE LOTTERIE e MANIFESTAZIONI A PREMIO

- 1 Violazione: **Art. 130-1° c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6** PMR: **10,00 €**
Organizzare fiere e mostre in modo difforme a quanto previsto dalla legge
Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 5,00 € Max: 50,00 €
La sanzione è applicata per ogni mq. della superficie utilizzata per l'esposizione dei prodotti (sono quindi esclusi i passaggi riservati ed i magazzini). Redigere altresì R.d.S. alla Regione per l'applicazione della sanzione accessoria.
- 2 Violazione: **Art. 6 Reg. CE. 29.04.2004 n° 852** PMR: **3.000,00 €**
Omessa registrazione all'A.T.S. per la vendita o somministrazione di alimenti e bevande durante lo svolgimento di fiere
Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 1.500,00 € Max: 9.000,00 €
Sanzione prevista dall'art. 6-3° comma del D.L.vo 193/2007. L'esercente deve presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività Produttiva, solo per la parte sanitaria.
- 3 Violazione: **Art. 130-2° c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6** PMR: **6.666,67 €**
Organizzare fiere e mostre con mancata o tardiva comunicazione alla Regione od al Comune
Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 8.000,00 € Max: 20.000,00 €
In caso di recidiva, la sanzione è aumentata fino a € 100.000,00. Redigere R.d.S. alla Regione per l'applicazione della sanzione accessoria.
- 4 Violazione: **Art. 130-3° c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6** PMR:
Utilizzare qualifica diversa da quella attribuita (es. fiera "internazionale, nazionale o regionale")
Pagamento: Ricorso: **SINDACO** Min: Max:
La sanzione corrisponde ad una somma compresa tra il 10% e il 30% del fatturato della manifestazione. Redigere apposito R.d.S. alla Regione per l'applicazione.
- 5 Violazione: **Art. 130-4° c. Legge Regionale 02.02.2010 n° 6** PMR:
Violazione dell'obbligo di veridicità dell'informazione della pubblicità verso gli utenti
Pagamento: Ricorso: **SINDACO** Min: Max:
La sanzione corrisponde ad una somma compresa tra l'1% e il 10% del fatturato della manifestazione. Redigere apposito R.d.S. alla Regione per l'applicazione.
- 6 Violazione: **Art. 8-2° c. D.P.R. del 26.10.2001 n° 430** PMR:
Organizzare manifestazioni a premio vietate
Pagamento: Ricorso: **C.C.I.A.A. Uff. Sanzioni** Min: Max:
Redigere Rapporto da inviare al Responsabile della Fede Pubblica presso la Camera di Commercio.
- 7 Violazione: **Art. 10-1° c. D.P.R. del 26.10.2001 n° 430** PMR:
Effettuare concorso a premio senza la relativa comunicazione con allegata la necessaria documentazione
Pagamento: Ricorso: **C.C.I.A.A. Uff. Sanzioni** Min: Max:
Allegare Regolamento del Concorso e documentazione circa il versamento della cauzione (Se la comunicazione viene inviata dopo l'inizio della manifestazione ma prima del controllo, la sanzione è ridotta del 50%) Redigere rapporto al Responsabile della Fede Pubblica presso la Camera di Commercio.

8	Violazione: <u>Art. 10-2° c. D.P.R. del 26.10.2001 n° 430</u>	PMR:	2.064,00 €
Modificare il Regolamento senza notificare le variazioni al Ministero delle Attività Produttive			
Pagamento:	Ricorso: C.C.I.A.A. Uff. Sanzioni	Min:	Max:
Redigere Rapporto al Responsabile della Fede Pubblica presso la Camera di Commercio.			
9	Violazione: <u>Art. 10-2° c. D.P.R. del 26.10.2001 n° 430</u>	PMR:	2.064,00 €
Pubblicizzare o svolgere concorsi a premio con modalità difformi dal regolamento o dalle modifiche			
Pagamento:	Ricorso: C.C.I.A.A. Uff. Sanzioni	Min:	Max:
Redigere Rapporto al Responsabile della Fede Pubblica presso la Camera di Commercio.			
10	Violazione: <u>Art. 10-3° c. D.P.R. del 26.10.2001 n° 430</u>	PMR:	2.064,00 €
Effettuare operazioni a premio senza redigere apposito regolamento autocertificato			
Pagamento:	Ricorso: C.C.I.A.A. Uff. Sanzioni	Min:	Max:
Autocertificazione resa con dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal rappresentante legale della ditta promotrice.			
11	Violazione: <u>Art. 13 D.P.R. del 26.10.2001 n° 430</u>	PMR:	2.064,00 €
Organizzare manifestazioni di sorte locali non consentite			
Pagamento: COMUNE	Ricorso: SINDACO	Min: 1.032,00 €	Max: 10.329,00 €
Sono quelle comunemente effettuate presso le attività commerciali utilizzando anche l'estrazione al lotto.			
12	Violazione: <u>Art. 14-1° c. D.P.R. del 26.10.2001 n° 430</u>	PMR:	2.064,00 €
Organizzare lotterie, tombole, pesche di beneficenza nei casi consentiti, senza comunicazione al Prefetto e al Sindaco			
Pagamento: COMUNE	Ricorso: SINDACO	Min: 1.032,00 €	Max: 10.329,00 €
Vige l'obbligo della comunicazione per le manifestazioni di sorte locale organizzate dagli enti morali, associazioni senza fini di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, sportivi e ricreativi necessari per fare fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi; dai partiti e movimenti politici non svolte nell'ambito delle manifestazioni stesse.			
13	Violazione: <u>Art. 14-2° c. D.P.R. del 26.10.2001 n° 430</u>	PMR:	2.064,00 €
Nei casi consentiti, non allegare alla comunicazione la documentazione prevista			
Pagamento: COMUNE	Ricorso: SINDACO	Min: 1.032,00 €	Max: 10.329,00 €
14	Violazione: <u>Art. 113 bis -1°c. R.D.L. 19.10.1938 n° 1933</u>	PMR:	2.064,00 €
Svolgere le manifestazioni di sorte locali non consentite			
Pagamento: COMUNE	Ricorso: SINDACO	Min: 1.032,00 €	Max: 10.329,00 €
La sanzione è ridotta della metà nel caso l'operazione sia circoscritta a poche persone ed i premi siano di modesto valore. Si applica in caso di svolgimento di lotterie, tombole, riffe, pesche o banchi di beneficenza o di qualsiasi altra manifestazione comunque denominata con offerta di premi attribuiti mediante estrazione, sia che questa venga effettuata appositamente sia che si faccia riferimento ad altra designazione che dipenda dalla sorte o alle estrazioni del lotto pubblico, al di fuori dei casi consentiti.			
15	Violazione: <u>Art. 113 bis -3°c. R.D.L. 19.10.1938 n° 1933</u>	PMR:	618,00 €
Pubblicizzare le manifestazioni di sorte locali non consentite			
Pagamento: COMUNE	Ricorso: SINDACO	Min: 309,00 €	Max: 3.098,00 €
La sanzione è raddoppiata se la pubblicità viene effettuata tramite stampa o radio o televisione.			

16	Violazione:	<u>Art. 113 bis -4°c. R.D.L. 19.10.1938 n° 1933</u>	PMR:	308,00 €
Comprare, giocare o sottoscrivere biglietti, cartelle o numeri relativi a manifestazioni di sorte locali non consentite				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 154,00 € Max: 929,00 €

Commercio Trasporto e Tutela degli Animali

Premessa

Verrà trattato il tema del trasporto degli animali quale attività economica, il cui riferimento normativo è il Regolamento CE 1/2005 del 22 dicembre 2004 “sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e REG. 1099/2009 e il regolamento (CE) n. 1255/97”, le cui disposizioni sanzionatorie sono previste dal Decreto Legislativo 25 luglio 2007 n° 151.

Le principali fonti normative inerenti il commercio degli animali, sono il D.L.vo 114/98 e la Legge Regionale 6/2010 e per quanto concerne l’aspetto sanitario e la loro tutela il Codice Penale, la Legge Regionale 33/2009 e il Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali.

Giova evidenziare che la citata Legge Regionale 33/2009 è stata ampiamente modificata dall’art. 2 della Legge Regionale 29 giugno 2016 , n. 15 e 26 maggio 2017, n 15.

In particolare, per quanto di interesse a questo specifico capitolo, al Capo II (Norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo) gli articoli da 104 a 114 sono sostituiti.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 3 febbraio 2020, è stato approvato il Regolamento Per Il Benessere E La Tutela Degli Animali Del Comune Di Milano che disciplina la tutela degli animali e il loro benessere nonché la loro corretta gestione nel territorio del Comune di Milano, nell’ambito delle competenze comunali previste dalla legislazione vigente, e favorisce la corretta convivenza degli animali con l’uomo nel rispetto delle rispettive esigenze. A tal fine il Regolamento promuove anche principi generali di buon comportamento nei confronti degli animali e per la gestione degli stessi.

Il Regolamento si applica a tutte le specie animali, domestiche o selvatiche, presenti stabilmente o temporaneamente sul territorio comunale, pubblico e privato.

È fatta salva la normativa comunitaria, nazionale e regionale, della quale questo Regolamento costituisce parte integrante, con validità sul territorio del Comune di Milano.

Il Commercio degli animali

Innanzitutto è bene specificare che per quanto attiene l’aspetto commerciale, un animale è da considerare come un bene e quindi per potere rivendere al consumatore finale, ad esempio un animale d’affezione, con esclusione degli allevamenti e delle attività ad essi equiparate, è necessario espletare tutte le modalità previste dalla legge. Per quanto attiene i requisiti morali e professionali, l’esercente che intende avviare un’attività per la vendita di animali vivi, così come stabilito dalla Deliberazione del Ministero dello Sviluppo Economico n° 511902 del 30.9.2002, deve essere in possesso unicamente di quelli morali.

Per l’attività di commercio di animali su area privata in un locale non superiore a 250 mq. (nel comune di Milano), deve essere preventivamente presentata la S.C.I.A. di inizio attività, per l’attivazione di un esercizio di vicinato.

Per la medesima attività, svolta su area pubblica, se in forma itinerante, deve essere richiesta l’autorizzazione al comune ove si intende svolgere l’attività, come previsto dal D.L.vo 59/2010, così pure se esercitata su posteggio, deve essere richiesta l’autorizzazione al comune ove è situato il mercato o il posteggio.

Giova precisare che per la permanenza e la degenza degli animali è necessaria l’autorizzazione sanitaria e che in maniera particolare i cani, siano iscritti all’anagrafe canina, la cui normativa specifica verrà trattata di seguito.

L’Autorizzazione per la permanenza e la degenza degli Animali

Le strutture destinate al ricovero degli animali d’affezione, per finalità sanitarie, di tutela, di allevamento, commerciali, amatoriali, sono registrate nell’anagrafe degli animali d’affezione, da parte della A.T.S. territorialmente competente; a tal fine, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, presentano una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al comune che, anche con il preventivo coinvolgimento della A.T.S., verifica la sussistenza dei requisiti richiesti

- canili gestiti da privati o da Enti a scopo di ricovero, commercio, allevamento o addestramento e cinodromi;
- gattili gestiti da privati o da Enti a scopo di ricovero, commercio, allevamento;
- negozi, autonegozi o similari e relativi depositi, strutture per il commercio
- commercio all’ingrosso, toelettature;

- mostre ed esposizioni;
- giardini zoologici, mini zoo e assimilabili;
- locali di degenza presso strutture sanitarie veterinarie;
- stalle/scuderie per il ricovero di animali ad uso zootecnico in territorio non agricolo.

Il possesso di un numero limitato di animali a scopo amatoriale (cani, gatti ed altre specie normalmente tenute in ambito domestico, quali piccoli mammiferi, roditori, uccelli, pesci, tartarughe), condotto in locali ad uso abitativo, non è soggetto ad autorizzazione.

Divieti

L'art.105 della Legge Regionale 33/2009, così modificato dalla L.R. 15/2016 prevede obblighi e divieti:
È vietato:

- esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali di età inferiore a dodici mesi, animali in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute, comunque sofferenti o in condizioni tali da suscitare pietà;
- detenere gli animali in siti di dimensioni inferiori a quelle stabilite dalla normativa regionale per i ricoveri degli animali d'affezione;
- privare gli animali della quotidiana attività motoria adeguata alla loro indole;
- usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività;
- destinare al commercio cani o gatti non identificati e non registrati in anagrafe o di età inferiore ai novantagiorni ed esporre nelle vetrine degli esercizi commerciali o all'esterno degli stessi tutti gli animali d'affezione;
- vendere animali a minorenni.

L'Anagrafe Canina

Ai sensi dell'art.105 comma 3° della Legge Regionale 30 dicembre 2009 n° 33, è previsto che il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo di un cane, compreso chi ne fa commercio, è tenuto a iscriverlo all'anagrafe regionale degli animali d'affezione, entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro trenta giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo. L'identificazione in modo unico e permanente del cane con metodologia indolore, secondo le tecniche più avanzate, è contestuale all'iscrizione nell'anagrafe regionale degli animali d'affezione ed è eseguita dai veterinari accreditati dall'A.T.S. o dai veterinari delle A.T.S.

Il proprietario, il possessore o il detentore di un cane è tenuto a denunciare all'anagrafe degli animali d'affezione entro quindici giorni qualsiasi cambiamento anagrafico, quali cessione, decesso o cambio di residenza ed entro sette giorni la scomparsa per furto o per smarrimento.

I medici veterinari, nell'esercizio dell'attività professionale, hanno l'obbligo di accertare la presenza del microchip, o del tatuaggio leggibile, sui cani. Nel caso in cui l'identificazione dovesse risultare illeggibile, il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a provvedere nuovamente all'identificazione degli animali.

I proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di animali d'affezione sono tenuti ad assicurare a essi condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della salute, del benessere, della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche.

Cani smarriti e rinvenuti

La scomparsa di un cane deve essere denunciata dal proprietario, possessore o detentore entro sette giorni al dipartimento di prevenzione veterinario o alla polizia locale territorialmente competenti. L'organo che riceve la denuncia di scomparsa deve registrarla nell'anagrafe canina.

Chiunque ritrovi un cane vagante è tenuto a darne pronta comunicazione al dipartimento di prevenzione veterinario di una A.T.S., anche diversa da quella in cui è avvenuto il ritrovamento o alla polizia locale del comune in cui è avvenuto il ritrovamento stesso, consegnandolo al più presto al canile sanitario o fornendo le indicazioni necessarie al suo ritiro. L'organo che riceve la segnalazione del ritrovamento deve comunicarla prontamente ai fini della registrazione nell'anagrafe canina.

La notifica del ritrovamento del cane al proprietario, possessore o detentore comporta l'obbligo del ritiro entro cinque giorni e del pagamento dei costi sostenuti per la cattura, le eventuali cure e il mantenimento. La Giunta regionale definisce i criteri, le modalità per la determinazione dei costi e i provvedimenti da assumere a carico degli inadempienti all'obbligo di ritiro.

Gli interventi sanitari, con particolare riguardo al controllo medico-veterinario, all'identificazione e agli

interventi di pronto soccorso prestati ai cani di cui al presente articolo, sono effettuati dal dipartimento di prevenzione veterinario intervenuto e sono posti a carico della A.T.S. competente per territorio.

Gli animali ricoverati nelle strutture sanitarie, nei rifugi e in quelle destinate al ricovero, al pensionamento e al commercio di animali d'affezione non possono essere destinati ad alcun tipo di sperimentazione.

I metodi di accalappiamento devono essere tali da evitare ai cani inutili sofferenze.

Le Colonie feline- Protezione dei Gatti

I gatti che vivono in stato di libertà sono protetti ed è vietato maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Se il comune, d'intesa con l'A.T.S. competente, accetta che l'allontanamento si rende inevitabile per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, individua altra idonea collocazione, nel rispetto delle norme igieniche. S'intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio nel quale viva stabilmente una colonia felina indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita.

La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per la sterilizzazione, per le cure sanitarie o per il succitato allontanamento inevitabile ed è effettuata dal dipartimento di prevenzione veterinario eventualmente anche delegando a privati o ad associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale od anche a organizzazioni riconosciute a livello nazionale, il cui statuto indichi come finalità la protezione degli animali e dell'ambiente. Ovviamente sempre sotto la supervisione della A.T.S. competente per territorio.

Eutanasia

I cani, i gatti e gli altri animali di affezione ricoverati nelle strutture sanitarie e rifugi e i gatti che vivono in libertà possono essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili, se affetti da gravi sofferenze o in caso di loro comprovata pericolosità.

La soppressione è effettuata ad opera di medici veterinari, con metodi eutanasici che non arrechino sofferenza all'animale, preceduti da idoneo trattamento anestetico.

Ciascuna struttura tiene un registro degli animali soppressi in cui sono specificati la diagnosi e il motivo della Soppressione

L'Anagrafe Equina

A norma della Legge 200/03 e del D.M. 5 maggio 2006, tutti gli equidi residenti in Italia devono essere identificati ed iscritti nell'Anagrafe Equina.

Al riguardo il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con Circolare n° 1 del 14 maggio 2007 ha dato istruzioni all'Associazione Italiana Allevatori, presente sul territorio attraverso le APA, per la gestione dell'Anagrafe stessa.

L'Anagrafe degli equidi ha lo scopo di rilevare il numero degli equidi presenti stabilmente sul territorio nazionale e conoscere dove sono, da dove provengono e a chi appartengono.

Vanno iscritti all'Anagrafe degli equidi tutti i cavalli, asini, muli e bardotti presenti sul territorio nazionale.

Gli equidi devono essere dotati di un documento di identificazione unico a norma del Regolamento 1012/2016.

Non vanno registrati all'Anagrafe gli equidi iscritti o iscrivibili ai Libri Genealogici e ai Registri Anagrafici ufficialmente riconosciuti (es. Haflinger, Murgese, Cavallo trottatore Italiano Unire, Cavallo da sella Italiano Unire, Maremmano, Lipizzano, TPR, Arabo, ecc..), in quanto tutta l'attività di identificazione, registrazione degli eventi e rilascio del passaporto è svolto dai rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici tenuti dall'UNIRE o dalle ANA competenti.

Ordinanza 01 agosto 2017 Proroga e modifica dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.

L'Ordinanza del Ministero della Salute del 01 agosto 2017 (G.U. Serie Generale, n. 200 del 28 agosto 2017), ha prorogato e modificato l'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.

All'art 1, il comma 2 è così sostituito:

"sono escluse dal campo di applicazione della presente ordinanza le manifestazioni con equidi che si svolgono negli impianti e nei percorsi ufficialmente autorizzati dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e

forestali e dal CONI attraverso i propri organismi di riferimento e le organizzazioni riconosciute dallo stesso ivi compresi gli enti di promozione sportiva che includono nei propri statuti le discipline cui afferiscono le manifestazioni oggetto della presente ordinanza e che prevedono nei propri statuti, regolamenti o disciplinari, misure di sicurezza almeno equivalenti a quelle stabilite dalla presente ordinanza.”

All'art 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“Nelle manifestazioni che prevedono corse di velocità, intese come corse al galoppo in cui la vittoria viene attribuita solo in base alla velocità degli equidi, è vietato l'utilizzo di cavalli purosangue inglese”

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

“5. La Asl competente per territorio, garantisce durante lo svolgimento della manifestazione e delle prove, la presenza di un veterinario ufficiale il quale deve inviare, entro 7 giorni dal termine della manifestazione, una scheda tecnica, compilata sulla base di un modello definito dalla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari all'Istituto zoo profilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna – centro di referenza per il benessere animale, il quale, entro il 30 giugno di ogni anno invia alla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute una relazione contenente la valutazione dei dati raccolti”.

All'art 3 comma 2 le parole “dagli enti tecnici ASSI o FISE” sono sostituite dalle seguenti: “dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali o dalla FISE”.

All'allegato A è soppressa la lettera E.

Il Trasporto degli Animali

Innanzitutto è importante premettere che il Regolamento 1/2005 non si applica al trasporto di animali che non sia in relazione con un'attività economica e al trasporto di animali direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza dagli stessi, in base al parere di un veterinario.

Ciò significa che il regolamento comunitario di cui trattasi attua i suoi effetti solo sui trasporti che in qualche modo siano riferibili a un'attività economica, mentre negli altri casi comunque prosegue ad essere applicato il D.P.R.320/1954 “Regolamento di Polizia Veterinaria”.

L'art.3 detta le condizioni generali per il trasporto di animali, premettendo che nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili.

Inoltre devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) siano state previamente prese tutte le disposizioni necessarie per ridurre al minimo la durata del viaggio e assicurare i bisogni degli animali durante il viaggio;
- b) gli animali siano idonei per il viaggio previsto;
- c) i mezzi di trasporto siano progettati, costruiti, mantenuti e usati in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali;
- d) le strutture di carico e scarico debbano essere adeguatamente progettate, costruite, mantenute e usate in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali;
- e) il personale che accudisce gli animali sia formato o, secondo il caso, sia idoneo a tal fine e espletati i propri compiti senza violenza e senza usare nessun metodo suscettibile di causare all'animale spavento, lesioni o sofferenze inutili;
- f) il trasporto sia effettuato senza indugio verso il luogo di destinazione e le condizioni di benessere degli animali siano controllate a intervalli regolari e opportunamente preservate;
- g) agli animali sia garantito un sufficiente spazio d'impiantito e un'altezza sufficiente considerati la loro taglia e il viaggio previsto;
- h) acqua, alimenti e riposo siano offerti agli animali, a opportuni intervalli, siano appropriati per qualità e quantità alle loro specie e taglia.

Definizioni

Il regolamento identifica altresì come:

- "animali": gli animali vertebrati vivi;
- "detentore": la persona fisica o giuridica, a esclusione del trasportatore, che ha la responsabilità degli animali o li accudisce su base permanente o temporanea;
- "guardiano": la persona direttamente incaricata del benessere degli animali che li accompagna durante un viaggio;
- "veterinario ufficiale": il veterinario designato dall'autorità competente dello Stato membro;
- "contenitore": qualsiasi cassa, box, alloggiamento o altra struttura rigida usato per il trasporto di

- animali che non sia un mezzo di trasporto;
- "viaggio": l'intera operazione di trasporto dal luogo di partenza al luogo di destinazione, comprese le operazioni di scarico, sistemazione e carico che si effettuano in punti intermedi durante il viaggio;
- "trasporto": il movimento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto e le operazioni correlate, comprese quelle di carico, scarico, trasferimento e riposo, fino a quando è completato lo scaricamento degli animali nel luogo di destinazione;
- "trasportatore": persona fisica o giuridica che trasporta animali per proprio conto o per conto terzi;
- "equidi non domati": equidi che non possono essere legati o essere condotti per una cavaezza, senza causare loro eccitazione, dolore o sofferenze evitabili;
- "veicolo": mezzo di trasporto su ruote dotato di motore o trainato;
- "mezzi di trasporto": i veicoli stradali o ferroviari, le navi e gli aeromobili usati per il trasporto di animali.

Casi particolari di divieto

Divieti per età e specie

Divieto di trasportare:

- Suini di meno di tre settimane
- Ovini di meno di una settimana
- Vitelli di meno di dieci giorni

Il trasporto delle categorie sopra indicate è possibile se avviene per distanze inferiori a 100 Km.

Divieti per età e specie nei lunghi viaggi

Divieto di trasportare nei viaggi superiori alle otto ore:

- Suini di peso inferiore ai 10 kg;
- Vitelli di età inferiore ai 14 giorni;
- Equidi di età inferiore ai 4 mesi.

Possono essere trasportati se in stalli individuali con la madre:

- suini di età superiore a tre settimane e con peso inferiore a 10 kg;
- vitelli di età superiore a 10 giorni e inferiore a 14 giorni;
- equidi di età inferiore a quattro mesi con ombelico cicatrizzato;

I cavalli non domati non possono essere trasportati per lunghi viaggi (superiori a 8 ore).

Divieti per modalità di trasporto

Divieto di trasportare:

animali nel cassone tra gli assi delle ruote del mezzo.

Il divieto vale anche se i cassoni sono attrezzati con ventole.

Disposizioni per animali malati o con lesioni

Possono essere trasportati animali:

- che presentano lesioni o malattie lievi solo se il loro trasporto non causa sofferenza addizionale; (nei casi dubbi è necessario il parere favorevole documentato del veterinario);
- sotto supervisione veterinaria per o in seguito a trattamento o diagnosi veterinaria;
- se la malattia o la lesione sono parte di un programma di ricerca autorizzata ai sensi del D.L.vo 116/92 (attuazione della direttiva 86/609 opportunamente documentata);
- se sottoposti a procedura veterinaria a scopo zootecnico (castrazione – decornazione), purché con ferite cicatrizzate (non idonei se la ferita è sanguinante o con crosta).

Gli animali che **si ammalano o subiscono lesioni** durante il viaggio vanno:

- **sempre** separati dagli altri e curati quanto prima;
- **per la cura è necessario richiedere l'intervento di un veterinario;**
- **se necessario** sottoposti a macellazione d'urgenza o ad abbattimento sul posto.

Gli animali che si ammalano o subiscono lesioni gravi durante il trasporto e non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto, devono essere storditi sul veicolo e sottoposti a macellazione d'urgenza o ad abbattimento sul posto.

N.B.: *D'estate è opportuno controllare bene soprattutto i compartimenti dietro la motrice per la presenza di animali morti o sofferenti. Questa zona infatti è particolarmente soggetta a surriscaldamenti e soprattutto i suini soffrono particolarmente il caldo.*

Per i trasporti di ovini e giovani suini è opportuno controllare in particolare se ci sono zampe incastrate tra i pianidi carico e le pareti del camion.

Mezzi di trasporto

Requisiti dei mezzi di trasporto per tutti i viaggi

Tutti i mezzi di trasporto devono essere concepiti, costruiti, mantenuti, usati in modo tale da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità agli animali.

I mezzi di trasporto indipendentemente dalla durata del viaggio devono:

- **proteggere gli animali** da intemperie, temperature estreme, variazioni climatiche avverse;
- **essere provvisti di tetto e di pareti con aperture regolabili**

Pulizia e disinfezione

- I veicoli devono essere puliti e disinfettati;
- Il cartello con scritto "mezzo disinfettato" deve essere apposto solo sui veicoli vuoti.

Rampe e piattaforme di sollevamento

Le rampe e le piattaforme di sollevamento devono essere:

- pulite e disinfettate;
- munite di barriere di protezione (come pure i piani superiori);
- ben illuminate durante le operazioni di carico e scarico;
- non essere scivolose.

I pavimenti devono essere realizzati con superficie anti sdruciolato

Lettiera

I veicoli devono essere sempre provvisti di lettiera (paglia o segatura o altro materiale idoneo) per:

- suini di peso inferiore ai 10 kg;
- agnelli di peso inferiore ai 20 kg;
- vitelli di meno di 6 mesi;
- puledri di meno di 4 mesi;
- tutte le specie nei lunghi viaggi.

Deve essere minimizzata la fuoriuscita di urina e feci.

Il Trasporto stradale

Il trasporto stradale è da considerare conforme se gli spazi messi a disposizione per ogni animale non devono essere inferiori alle superfici indicate nell'allegato I capo VII del Regolamento 1/2005 e viene garantito in ciascun compartimento e in ciascun piano spazio sufficiente per il movimento naturale.

Documenti previsti dal Regolamento CE 1/2005 CE e dall'accordo Stato Regioni

Ai sensi del Regolamento 1/2005 e in base alle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni del 20 marzo 2008 G.U. n.118 del 21/5/2008, i conducenti devono mettere a disposizione delle autorità di controllo i seguenti documenti:

- **Per trasporto in conto proprio con distanze inferiori a km. 65** nell'espletamento di un trasporto in relazione ad una attività economica;
- **in transumanza** (effettuati da allevatori con i propri mezzi – non vi è limite di percorrenza chilometrica);
- **con distanze inferiori 50 km effettuati da allevatori:** con propri mezzi, dei propri animali, per una distanza inferiore ai 50 km dalla propria azienda).

Documenti previsti:

autodichiarazione che attesti la registrazione ai sensi Reg. (CE) 852/04 come "produttore primario e di trasportare i propri animali con mezzi propri", con identificazione veicoli utilizzati e la vidimazione da parte del servizio Veterinario A.T.S. competente. (Accordo Stato Regioni)

Trasporti in conto proprio di cavalli per finalità non economiche

trasporto effettuato dal proprietario (inteso come persona fisica o appartenente allo stesso nucleo famigliare) del/i proprio/i equide/i, con un veicolo di sua proprietà, per finalità non commerciali (es: trasferimento di animali tra maneggi, movimento per attività culturali, ludiche, sportive...). (Accordo Stato-Regioni)

Documenti previsti:

autodichiarazione che attesti la registrazione come "trasportatore per conto proprio, dei propri animali con finalità non in relazione ad attività economica", con identificazione dei veicoli utilizzati e la vidimazione da parte del servizio Veterinario A.T.S. competente. (Accordo Stato-Regioni)

Nei trasporti inferiori alle 8 ore (12 ore su tratte nazionali con veicoli dotati di attrezzature per la ventilazione e l'abbeveraggio)

- tutti i trasporti conto terzi
- tutti i trasporti, anche conto proprio, superiori ai 65 km (eccetto transumanza), fino a 8 ore o alle 12 ore qualora il viaggio si svolge interamente sul territorio nazionale.

Documenti previsti:

- **Autorizzazione a svolgere l'attività di trasportatore Modello Tipo 1** (All. III, Capo I, Reg. 1/2005)
- **Check List** relativa al veicolo: (Allegato B dell'Accordo Stato-Regioni)
- **Documentazione di Trasporto*** che specifichi: a) origine e proprietà degli animali; b) luogo di partenza; c) data e ora di partenza, d) luogo di destinazione, e) **durata del viaggio** (art. 4, punto 1).
- **Certificato di Idoneità** dei conducenti (art. 6, punto 5) - (art. 37): **per il trasporto di equidi domestici, bovini, suini, ovini, caprini e pollame**
- **Modello 4:** nel trasporto nazionale di bovini, suini, equidi, ovini e caprini - D. Min. Sal. 16/05/2007 che modifica D.P.R. 317/96)

Nei lunghi viaggi (superiori alle 8 ore o alle 12 ore nei trasporti nazionali) per equidi domestici, bovini, suini, ovini e caprini

Documenti previsti:

- **Autorizzazione a svolgere l'attività di trasportatore: Modello Tipo 2** (All. III, Capo II, Reg. 1/2005)
- **Certificato di Omologazione** del veicolo (Modello All. III, Capo IV, Reg. 1/2005)
- **Check List** relativa al veicolo: (Allegato B dell'Accordo Stato-Regioni)
- **Registrazione datata delle temperature** negli scomparti di trasporto degli animali nei veicoli (All. I, capo VI, punto 3.3 Reg. 1/2005)
- **Foglio di stampa** del cronotachigrafo (per i veicoli con portata massima superiore a 35 q.)
- **Certificato di Idoneità** dei conducenti. (art. 6, punto 5; Modello All. III, Capo III, Reg. 1/2005)
- **Registrazione realizzata con il sistema di navigazione satellitare** (art. 6, punto 9, Reg. 1/2005)
- **Giornale di viaggio** - solo nei trasporti internazionali (Modello All. II, Reg. 1/2005)
- **Modello 4: nel trasporto nazionale** (D. Min. Sal. 16/05/2007 che modifica D.P.R. 317/96)

Nei viaggi superiori alle 8 ore o alle 12 ore nei trasporti nazionali per tutte le specie animali diverse da equidi domestici, bovini, suini, ovini e caprini

Documenti previsti

- **Autorizzazione a svolgere l'attività di trasportatore Modello Tipo 2**
- **Certificato di Omologazione** del veicolo: Modello All. III, Capo IV, Reg. 1/2005
- **Documentazione di Trasporto** che specifichi: a) origine e proprietà degli animali; b) luogo di partenza; c) data e ora di partenza, d) luogo di destinazione; e) **durata del viaggio** (art. 4, punto 1).
- **Certificato di Idoneità dei conducenti:** solo per il trasporto del **Pollame** (art. 6, punto 5, Modello All. III, Capo III, Reg. 1/2005)

Le Sanzioni in materia di trasporto degli animali

Le sanzioni per quanto concerne le violazioni per il trasporto degli animali di cui al Regolamento CE 1/2005, sono previste dal Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151, *"Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate"*.

Nel prontuario delle violazioni verranno riportate quelle più importanti, pertanto per tutte le altre inosservanze è necessario fare riferimento ai provvedimenti normativi citati nella presente sezione.

La Tutela degli Animali

Per tutela degli animali si può genericamente intendere l'assistenza, il rispetto e la protezione degli animali con il riconoscimento del loro diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

Il legislatore nazionale e regionale e le amministrazioni locali hanno regolamentato i rapporti dell'essere umano con gli animali, prevedendo sia per gli animali d'affezione, da reddito che selvatici ed esotici, la disciplina che permetta la loro convivenza con l'uomo, prevenendo e condannando gli atti di crudeltà.

Fortemente innovativa è stata la Legge 20 luglio 2004 n° 189 *"Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"* la quale ha introdotto talune norme nel vigente Codice Penale ha difesa degli animali inserendo dopo il titolo IX del libro II del Codice Penale il Titolo IX bis ed in particolare:

Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.

Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un

animale ovvero lo sotto pone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a 18 mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.*

Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). - *Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà:*

- 1) *se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;*
- 2) *se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;*
- 3) *se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.*

Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie). - *Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime". L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:*

"Art. 727. - (Abbandono di animali). - *Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".*

La stessa legge prevede anche il divieto di utilizzare cani (*Canis lupus familiaris*) e gatti (*felis silvestris*) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale, inoltre con la Legge 96/2010 è stata prevista una sanzione penale per chiunque produce, commercializza, esporta o introduce nel territorio nazionale qualunque prodotto derivato dalla foca.

La Legge 4 novembre 2010 n° 201 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno", ha modificato le pene di alcuni dei reati di cui sopra ed ha previsto sanzioni penali per il traffico illecito e sanzioni amministrative per l'introduzione illecita degli animali da compagnia. In particolare ha stabilito che tutti gli animali di compagnia che vengono introdotti nel territorio nazionale, devono essere provvisti di sistemi di identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale. E' anche stabilito che per quanto concerne le violazioni all'art. 5, nel caso il fatto sia commesso con un veicolo immatricolato all'estero, il conducente è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 207 del vigente C.d.S..

Per quanto concerne la tutela degli animali inoltre l'art. 105 della Legge Regionale 33/2009 stabilisce alcuni obblighi e divieti quali: I proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di animali d'affezione sono tenuti ad assicurare ad essi condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della salute, del benessere, della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche.

È vietato:

- a) abbandonare gli animali; infliggere ad essi maltrattamenti; alimentarli in modo improprio o insufficiente;

detenerli in condizioni igienico-sanitarie non adeguate o comunque in strutture o spazi non idonei, in base alle attuali conoscenze scientifiche e secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

b) esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali di età inferiore ai quattro mesi, animali comunque in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute, detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono tenuti o in condizioni tali da suscitare pietà;

c) usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività;

d) destinare al commercio cani o gatti di età inferiore ai sessanta giorni ed esporre nelle vetrine degli esercizi commerciali o all'esterno degli stessi tutti gli animali d'affezione di cui all'articolo 104;

e) vendere animali a minorenni.

Sono altresì vietati spettacoli, feste, gare, manifestazioni, giochi, lotterie, sottoscrizioni a premi ed esposizioni pubbliche e private che comportino per gli animali maltrattamenti, costrizione o detenzione inadeguata in strutture anguste. In ogni caso è vietato organizzare, promuovere o assistere a combattimenti fra animali. Gli animali d'affezione devono essere tenuti in condizioni tali da non costituire pericolo per la salute umana. L'addestramento deve essere impartito esclusivamente con metodi non violenti e non può imporre all'animale comportamenti contrari alla sua attitudine naturale. Il trasporto e la custodia degli animali d'affezione devono avvenire in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie e da evitare lesioni, consentendo altresì l'ispezione, l'abbeveramento, il nutrimento e la cura degli stessi. La ventilazione e la cubatura devono essere adeguate alle condizioni di trasporto e alla specie animale trasportata.

Il Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali, disciplina la tutela degli animali nel territorio di Milano, la loro protezione ed il loro benessere, nell'ambito delle competenze comunali, prevedendo anche le dimensioni minime dei ricoveri per gli animali.

L'importazione di cuccioli

Con la nota Prot. n. DGVA-III/32719/P-I.4.C.B/10, il Ministero della Salute ha rammentato la sussistenza del divieto di introduzione in Italia di cani, gatti e furetti di età inferiore ai tre mesi, sia se spediti per fini commerciali e sia se movimentati al seguito dei rispettivi proprietari o responsabili.

Tale proibizione è attinente alla necessità di sottoporre i piccoli animali a vaccinazione antirabbica, difatti è solo possibile introdurre in Italia cuccioli di età inferiore ai tre mesi (per motivi non commerciali), ma sempre tale movimentazione deve essere subordinata alla somministrazione del vaccino antirabbia.

E' opportuno evidenziare che la Commissione Europea ha precisato che il vaccino deve essere somministrato nel rispetto delle indicazioni fornite dalle case produttrici e che proprio le case specificano che l'età minima per sottoporre gli animali alla vaccinazione è di tre mesi.

Occorre osservare attentamente inoltre che il vaccino è considerato valido ventuno giorni dopo la somministrazione. Insomma, per ragioni diverse, è vietato portare in Italia cani, gatti e furetti di età inferiore ai tre mesi e ventuno giorni, sia per motivi commerciali, sia per motivi non commerciali. Peraltro a conoscenza del redattore del presente prontuario, non risulta che il Ministero della Salute abbia predisposto alcuna autorizzazione generale per le introduzioni dai Paesi terzi di animali (cani e gatti) di età inferiore ai 3 mesi, non vaccinati per la rabbia, e quindi, ciò stante, tali movimenti devono ritenersi vietati.

DIMENSIONE DEI RICOVERI

		BOX	POSTA
EQUIDI DA CORSA		3m x 3,5m	
EQUIDI SELEZIONATI DA RIPRODUZIONE	Stalloni	4m x 5m	
	Fattrice + redo	4m x 4m	
	Fattrice	3m x	
EQUIDI DA SELLA, DA TURISMO, DA MACELLO A FINE CARRIERA. **	Taglia grande	3m x 3,50m	2,20m x 3,50m
	Taglia media	2,50m x 3m	1,80m x 3,00m
	Taglia piccola	2,20m x 2,80m	1,60m x 2,30m

L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3,00m di media (2,50 per cavalli di taglia piccola).

* Di regola il lato minore è quello frontale,

** Taglia grande = equidi "pesanti" o da traino.

Taglia media= equidi da attacco, da sella, da concorsi e gare ippiche

Taglia piccola - equidi di altezza fil garrese inferiore a 1,45m (pony),

DEROGHE NEL CASO IL CAVALLO DISPONGA GIORNALMENTE DI SPAZI ULTERIORI (PADDOCK, TONDINI, GIOSTRE

A) DETENZIONE DI CANI PER PERMANENZE BREVI (INFERIORI A 60 GIORNI)

NUMERO CANI PER UNITÀ DI RICOVERO	PESO < 8 KG. MQ	ALTEZZA CM.	PESO DA 8KG A 20 MQ:	ALTEZZA CM.	PESO > 20 KG MQ.	ALTEZZA CM
1	0,60	0,60	1,50	0,80	2,50	120
2	1,00	0,60	2,50	0,80	3,50	120
3	1,40	0,60	3,50	0,80	4,60	120
4	1,60	0,60	4,00	0,80	-	-
5	2,00	0,60	4,70	0,80	-	-

B) DETENZIONE DI CANI PER PERMANENZE LUNGHE (SUPERIORI A 60 GIORNI)

NUMERO CANI PER UNITÀ DI RICOVERO	SUPERFICIE DI SUOLO MQ. PER CANI DI PESO < A 30 KG.	SUPERFICIE DI SUOLO MQ. PER CANI DI PESO > A 30 KG.	ALTEZZA MINIMA CM.
1	4,00	6,00	180
2	7,50	8,00	180
3	10,00	10,00	180
4	12,00	12,00	180
5	14,00	14,00	180
6	16,00	16,00	180
7	17,50	-	-
8	19,50	-	-
9	21,00	-	-
10	23,00	-	-

A) DETENZIONE DI GATTI PER PERMANENZE BREVI (INFERIORI A 60 GIORNI)

NUMERO GATTI	UNITÀ DI TENUTA	SUPERFICIE MQ.	ALTEZZA CM.
1	BOX	0,60	0,60
2	BOX	1,00	0,60
3	BOX	1,20	0,60
4	BOX	1,30	0,60
5	BOX	2,00	0,60

B) DETENZIONE DI GATTI PER PERMANENZE LUNGHE (SUPERIORI A 60 GIORNI)

NUMERO GATTI	SUPERFICIE DI SUOLO MQ.	ALTEZZA MINIMA CM.
1	2,00	100
2	2,00	100
3	2,00	150
4	2,50	150
5	3,00	150
6	3,50	180
7	4,00	180
8	4,50	180
9	5,00	180
10	5,50	180

A)

SPECIE	CATEGORIA	SUPERFICIE	ALTEZZA
CONIGLIO NANO CAVIA DOMESTICA SCOIATTOLO GIAPPONESE RATTO CINCILLA'	DA 1 A 5 CUCCIOLI (MASSIMO 2 MESI D'ETA')	MQ. 0,35	CM. 40
CONIGLIO NANO CAVIA DOMESTICA SCOIATTOLO GIAPPONESE RATTO CINCILLA'	MASSIMO 2 ADULTI	MQ. 0,42	CM. 60

B)

SPECIE	CATEGORIA	SUPERFICIE	ALTEZZA
TOPO DOMESTICO CRICETO DORATO O RUSSO GERBILLO DELLA MONGOLIA	MASSIMO 2 CUCCIOLI O ADULTI	MQ. 0,10	CM. 25
TOPO DOMESTICO CRICETO DORATO O RUSSO GERBILLO DELLA MONGOLIA	DA 2 A 4 CUCCIOLI (MASSIMO 2 MESI DI ETA') OPPURE MASSIMO 4 ADULTI	MQ. 0,16	CM. 40

C)

SPECIE	CATEGORIA	SUPERFICIE	ALTEZZA
FURETTO	MASSIMO 4 CUCCIOLI	MQ. 0,35	CM. 40
FURETTO	MASSIMO 2 ADULTI	MQ. 0,40	CM. 70

ESPOZIONE DI CANI E GATTI AVVENTI DURATA INFERIORE ALLE 48 ORE

NUMERO CANI	UNITA' DI TENUTA	PESO VIVO < 8 KG. MQ	ALTEZZA CM.	PESO VIVO DA 8 KG. A 20 KG. MQ.	ALTEZZA CM.	PESO VIVO >20 KG. MQ.	ALTEZZA CM
1	GABBIE	0,60	0,60	1,00	0,80	2,00	120
2	GABBIE	0,60	0,60	1,50	0,80	3,00	120
3	GABBIE	1,00	0,60	2,00	0,80	-	-

NUMERO GATTI	UNITA' DI TENUTA	SUPERFICIE MQ.	ALTEZZA CM
MAX 2	GABBIE	0,60	0,60
DA 2 A 5	GABBIE	1,20	0,60

Ordinanza del Ministero della Salute 20 luglio 2017 (G.U. n. 200 del 28 agosto 2017)

L'Ordinanza del 20 luglio 2017 ha prorogato di ulteriori dodici mesi dalla pubblicazione avvenuta il 28 agosto 2017, l'ordinanza contingibile e urgente del 6 agosto 2013, come modificata dall'ordinanza 3 agosto 2015, concernente la tutela dell'incolomita' pubblica dall'aggressione dei cani.

L'Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolomita' pubblica dall'aggressione dei cani del 6 agosto 2013, all'art. 1 prevede che:

- Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.
- Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprieta' ne assume la responsabilita' per il relativo periodo.
- Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di

un cane adottano le seguenti misure:

- a)** utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
- b)** portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumita' di persone o animali o su richiesta delle autorita' competenti;
- c)** affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
- d)** acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonche' sulle norme in vigore;
- e)** assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con se' strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

- I comuni e i servizi veterinari delle A.T.S. possono organizzare percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformita' al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato patentin avvalendosi della collaborazione degli Ordini professionali, dei medici veterinari, dei dipartimenti di medicina veterinaria delle Università, delle associazioni veterinarie e delle associazioni di protezione animale. Per ogni percorso formativo deve essere individuato il responsabile scientifico del percorso formativo tra i medici veterinari esperti in comportamento animale di cui all'art 1 comma 3 del D.L. 26 novembre 2009 o appositamente formati dal Centro di referencia nazionale per la formazione in sanita' pubblica veterinaria, istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna. I percorsi formativi su base volontaria possono essere organizzati anche autonomamente da medici veterinari libero professionisti, nel rispetto dei criteri sopra indicati, informando in comune, il servizio veterinario dell'A.T.S. e l'Ordine professionale.
- Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilita' di percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumita' pubblica.
- A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i comuni, su indicazione dei servizi veterinari, decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumita' pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.

Per i proprietari dei cani inseriti nel registro è stabilito:

- l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi;
- l'obbligo di applicare al cane sempre sia il guinzaglio che la museruola in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico. In quest'ultimo caso, si ritiene, mancando l'espressa esclusione, anche nelle aree per cani.

Per i cani inseriti nel registro (telefonando al ☎ 02-85789061 - fax 02-85789059 è possibile risalire all'elenco degli animali ricompresi).

I Cani guida

I cani guida, in considerazione della loro specifica attività a favore dei privi di vista possono accompagnare questi ultimi nei loro viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa.

Al privo della vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida senza alcun obbligo di munire il cane di museruola, mentre invece sui mezzi di trasporto, ove richiesto esplicitamente dal conducente o dai passeggeri, il privo di vista è tenuto a munire di museruola il proprio cane guida.

I responsabili della gestione dei trasporti e i titolari degli esercizi pubblici che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecunaria.

COMMERCIO - TRASPORTO E TUTELA DEGLI ANIMALI

1	Violazione:	<u>Art. 6.2 Regolamento per il benessere e la tutela degli Animali</u>	PMR:	80,00 €
---	-------------	--	------	---------

Mancata identificazione e iscrizione in Anagrafe regionale degli animali d'affezione dei furetti destinati al commercio.

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 40,00 € Max: 240,00 €

I furetti destinati al commercio, presenti sul territorio comunale, devono essere identificati e iscritti all'Anagrafe regionale degli animali d'affezione, da parte del venditore, prima della cessione,

2	Violazione:	<u>Art. 6.4 Regolamento per il benessere e la tutela degli Animali</u>	PMR:	80,00 €
---	-------------	--	------	---------

Mancata esposizione dell'avviso dell'obbligo di identificazione animali d'affezione e iscrizione all'anagrafe.

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 40,00 € Max: 240,00 €

I medici veterinari liberi professionisti devono esporre negli ambulatori in posizione visibile un cartello recante l'avviso dell'obbligo di identificazione degli animali d'affezione e iscrizione all'anagrafe (Legge Regionale 33/2009).

3	Violazione:	<u>Art. 7.2 Regolamento per il benessere e la tutela degli Animali</u>	PMR:	166,67 €
---	-------------	--	------	----------

Attivare una struttura destinata a giardino zoologico, mini zoo e assimilabili sprovvisto di autorizzazione

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 150,00 € Max: 500,00 €

il proprietario/detentore di animali d'affezione che non garantisce loro, in forma adeguata, tenuto conto dei bisogni fisiologici, ecologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso: a. ricovero, con opportuno arricchimento ambientale; b. alimentazione in quantità e qualità adeguate alla specie, razza, sesso ed età; c. costante disponibilità di acqua potabile; d. condizioni di pulizia e di sicurezza negli spazi di ricovero, nonché la prevenzione di eventuali rischi igienico-sanitari; e. cure veterinarie, ogni volta che le condizioni di salute lo richiedano e per la normale attività di profilassi; cure garantite da medici veterinari adeguatamente formati nella medicina veterinaria delle diverse specie trattate; f. interazioni sociali, in accordo con le caratteristiche comportamentali speciespecifiche; g. opportunità di movimento in relazione alla specie, razza, età e sesso; h. precauzioni per impedire la fuga.

4	Violazione:	<u>Art. 7.5 Regolamento per il benessere e la tutela degli Animali</u>	PMR:	166,67 €
---	-------------	---	------	-----------------

Maltrattamento di animali (leggi note)

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 150,00 € Max: 500,00 €

Ferma restando la perseguitibilità penale quando il fatto costituisce reato, è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40, il proprietario/detentore che:

- a. detiene continuativamente animali in spazi, interni o esterni (compresi terrazzi e balconi), non compatibili con le rispettive esigenze di benessere psico-fisico;
- b. segrega in contenitori o gabbie, animali che non richiedano il contenimento permanente per ragioni di incolumità pubblica o di sopravvivenza dell'animale;
- c. detiene animali in ambienti in cui microclima e/o condizioni di luminosità non siano compatibili con le esigenze fisiologiche, ecologiche e comportamentali di specie;
- d. detiene animali esposti a suoni e rumori intollerabili;
- e. colora animali mediante l'uso di pigmenti sia naturali sia artificiali, o detiene o vende animali sottoposti a colorazione;
- f. applica agli animali piercing o tatuaggi oppure detiene o vende animali a cui siano stati applicati piercing o tatuaggi;
- g. usa animali (mammiferi, uccelli, anfibi, rettili, pesci) vivi per alimentare altri animali, salvo i casi di necessità certificati da un medico veterinario, quali l'impossibilità di questi ultimi di abituarsi a prede morte. L'eventuale pasto con animali vivi non deve essere effettuato in pubblico né utilizzato come forma di spettacolo;
- h. utilizza mezzi di contenzione ed educazione non adeguati alle caratteristiche fisiche, ecologiche ed etologiche dell'animale a cui sono applicati, in relazione all'età e condizioni di salute.

5	Violazione:	<u>Art. 8.1 Regolamento per il benessere e la tutela degli Animali</u>	PMR:	166,67 €
---	-------------	---	------	-----------------

Mancato rispetto delle prescrizioni per la tutela del benessere dei cani e dei gatti.

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 100,00 € Max: 500,00 €

Ferme restando le norme in vigore e le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all'Art. 7:

- a. i recinti e i box in cui sono custoditi cani e gatti di proprietà devono avere dimensioni tali da consentire il rispetto del benessere animale e comunque possedere requisiti almeno equivalenti a quelli previsti dalla normativa regionale in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo;
- b. è vietato l'utilizzo del collare a strozzo, detto anche a scorrimento completo, fatta salva la necessità di utilizzo nei casi di adempimento di un dovere (per es. forze dell'ordine, soccorso) o per ragioni di sicurezza o tutela dell'incolumità pubblica o in caso di necessità. Il divieto di utilizzo del collare a strozzo, con le deroghe previste, si applica trascorso un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

6	Violazione:	<u>Art. 8.2 Regolamento per il benessere e la tutela degli Animali</u>	PMR:	166,67 €
---	-------------	---	------	-----------------

Mancato conseguimento del patentino

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 100,00 € Max: 500,00 €

Chiunque acquisisce la proprietà di un cane appartenente alle razze di cui all'Allegato 2 o ne è il conduttore è tenuto a conseguire il Patentino Cane Speciale (che include il Patentino per proprietari di cani di cui al DM Min. Salute 26 novembre 2009) rilasciato dall'ATS.

7	Violazione: <u>Art. 9 Regolamento per il benessere e la tutela degli Animali</u>	PMR:	166,67 €
Mancato rispetto delle prescrizioni per la tutela del benessere degli equidi.			

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 100,00 € Max: 500,00 €

Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all'Art. 7, a coloro che detengono equidi è fatto obbligo di:

- a. garantire un riparo dal sole e dalle avverse condizioni climatiche;
- b. garantire che le dimensioni del box consentano all'animale di girarsi e sdraiarsi con facilità;
- c. garantire che la lettiera nei box sia atossica, assorbente, non polverosa e in quantità sufficiente, sia pulita o cambiata quotidianamente;
- d. garantire il nutrimento in relazione alla tipologia, età, condizioni fisiche e di lavoro degli animali;
- e. garantire la possibilità agli equidi scuderizzati di compiere attività motoria fuori dal box giornalmente;
- f. consentire agli animali di avere contatti visivi, olfattivi e, se del caso, anche tattili con i propri simili, in condizioni di sicurezza;
- g. mantenere gli equidi in poste o legati, sia all'interno dei box sia all'aperto, esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di masclacia;
- h. non sottoporre gli equidi a procedure che possano causare sofferenze non necessarie e trattare in modo appropriato il dolore. In particolare è vietata la marcatura a fuoco, così come l'uso di sostanze che causino ipersensibilizzazione degli arti;
- i. non sottoporre gli equidi ad attività (addestramento, lavoro, competizioni, ecc.) che causino fatica eccessiva, ovvero siano incompatibili con le loro capacità fisiche o caratteristiche comportamentali;
- j. Non sottoporre gli equidi ad attività o situazioni che causino paura o stress non necessari;
- k. garantire un buon rapporto uomo-animale attraverso interazioni calme, rispettose e coerenti.

8	Violazione: <u>Art. 10.1 Regolamento per il benessere e la tutela degli Animali</u>	PMR:	166,67 €
---	--	------	-----------------

Mancato rispetto delle prescrizioni per la tutela del benessere degli uccelli da affezione in cattività.

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 100,00 € Max: 500,00 €

Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali d'affezione di cui all'Art. 7, a coloro che detengono in cattività uccelli, a scopo di compagnia oppure per diletto, considerando l'ampia varietà di specie potenzialmente detenibili in cattività, è fatto obbligo in primis di documentarsi sulle esigenze di specie ed è fatto, altresì, obbligo di:

- a. assicurare che le voliere abbiano dimensioni tali da consentire agevolmente il volo fra almeno due posatoi;
- b. assicurare che le gabbie siano dotate di un numero sufficiente di mangiatoie e di abbeveratoi, al fine di evitare competizioni tra soggetti;
- c. garantire la disponibilità di acqua o sabbia per la pulizia del piumaggio e, ove applicabile, cassette nido, o comunque se all'aperto un posatoio munito di riparo, per le specie che lo richiedono;
- d. non tenere gli uccelli in condizioni di sovraffollamento;
- e. non lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione da correnti d'aria, sole, eventuali predatori, o quant'altro possa interferire con il loro benessere, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
- f. non tenere volatili acquatici stabilmente in spazi privi di stagni o vasche idonee a consentire la naturale permanenza in acqua;
- g. non effettuare interventi sulle ali o sulla coda, che possano determinare una menomazione, se non per ragioni esclusivamente mediche e al fine di salvaguardare la salute dell'animale stesso; nel caso si renda necessaria, l'operazione deve essere effettuata da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso;
- h. non mantenere i volatili legati al trespolo o legati con catenelle o altro, con eccezione degli animali impiegati in attività di falconeria, tenuti da falconieri muniti di licenza, che, durante i mesi di attività venatoria, possono essere tenuti legati tramite "lunga" all'apposito posatoio.

9	Violazione:	<u>Art. 11.1 Regolamento per il benessere e la tutela degli Animali</u>	PMR:	80,00 €
---	-------------	--	------	----------------

Mancato rispetto delle prescrizioni per la tutela del benessere dei pesci, anfibi, rettili e invertebrati vita prevalentemente acquatica.

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 40,00 € Max: 240,00 €

Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all'Art. 7, a coloro che detengono in cattività, a titolo di affezione, pesci, anfibi e rettili a vita prevalentemente acquatica, considerando l'ampia varietà di specie potenzialmente presenti in cattività, è fatto obbligo in primis di documentarsi sulle esigenze di specie, ed è fatto altresì obbligo di:

- a. non tenere animali in acquari di forma sferoidale;
- b. garantire ai pesci un volume d'acqua sufficiente a consentire il loro movimento naturale. Per questo, e al fine di garantire acqua sufficientemente ossigenata, gli acquari devono avere le seguenti dimensioni minime: una capienza non inferiore a 30 litri; un'altezza (profondità) non superiore alla lato della base più corto, aumentato del 50%; il lato della base più lungo pari almeno a 10 volte la misura della specie più lunga ospitata;
- c. mantenere le specie di anfibi e rettili a vita prevalentemente acquatica in un terracquario, dotato di una parte emersa, facilmente raggiungibile dagli animali, e, ove necessario, di fonti riscaldanti, e con dimensioni non inferiori a cm 60 x 40 x 50 e comunque in relazione alle dimensioni dell'animale e alle sue esigenze ecologiche, fisiologiche ed etologiche;
- d. assicurare il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate;
- e. assicurare negli acquari e terracquari un ambiente che ricrei il più possibile quello naturale di origine della specie, compresa la presenza di rifugi;
- f. assicurare che l'ambiente nei terracquari offra condizioni di umidità e ventilazione idonee alle esigenze delle specie ospitate; in particolare, per le specie anfibie, deve essere mantenuta una percentuale di umidità dell'aria conforme a quella dell'ambiente naturale di origine delle specie stesse, per evitarne la disidratazione.
- g. assicurare agli animali un numero di ore giornaliere di luce e di buio, che riproduca al meglio possibile il fotoperiodo naturale, e condizioni di temperatura comprese entro un intervallo simile a quello presente nell'ambiente naturale di origine delle specie;
- h. assicurare che le specie sociali siano tenute in gruppi composti di un numero di esemplari adeguato alla specie, e comunque non inferiore a tre esemplari compatibili, nel rispetto della loro etologia;
- i. evitare condizioni di sovraffollamento e la convivenza di esemplari appartenenti a specie di cui è nota l'inclinazione a manifestare competizione e/o aggressività interspecifica.

10	Violazione:	<u>Art. 12.1 Regolamento per il benessere e la tutela degli Animali</u>	PMR:	80,00 €
----	-------------	--	------	----------------

Mancato rispetto delle prescrizioni per la tutela del benessere dei Rettili

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 40,00 € Max: 240,00 €

Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all'Art. 7, considerando l'ampia varietà di specie potenzialmente presenti in cattività, a coloro che detengono in cattività rettili per affezione è fatto obbligo in primis di documentarsi sulle esigenze di specie, ed è fatto altresì obbligo di:

- a. detenere i rettili in terrari sufficientemente ampi da garantire agli animali adeguate possibilità di movimento, e comunque di dimensioni minime non inferiori a cm 60 x 40 x h.50. Ai rettili, devono essere garantire al minimo una superficie di 100 cm² per ogni cm di lunghezza dell'animale, per sauri (lucertole, iguane, ecc.) e cheloni (tartarughe e testuggini), e di 60 cm² per ogni cm di lunghezza dell'animale per gli ofidi (serpenti).
- b. assicurare un ambiente che ricrei il più possibile quello naturale di origine della specie, compresa la presenza di rifugi;
- c. assicurare che, nel terrario, l'ambiente offra condizioni di temperatura, ventilazione e umidità conformi a quelle dell'ambiente naturale di origine delle specie, e ove necessario, la presenza di acqua;
- d. assicurare agli animali un numero di ore giornaliere di luce e di buio, che riproduca al meglio possibile il fotoperiodo dell'ambiente naturale di origine delle specie;
- e. evitare condizioni di sovraffollamento e la convivenza con altri esemplari con cui possa manifestare competizione e/o aggressività intra o inter specifica.

11	Violazione:	<u>Art. 13.1 Regolamento per il benessere e la tutela degli Animali</u>	PMR:	80,00 €
----	-------------	---	------	---------

Mancato rispetto delle prescrizioni per la tutela del benessere degli invertebrati terrestri.

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 40,00 € Max: 240,00 €

Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all'Art. 7, considerando l'ampia varietà di specie potenzialmente presenti in cattività, a coloro che tengono in cattività invertebrati per affezione è fatto obbligo in primis di documentarsi sulle esigenze specifiche di specie, ed è fatto altresì obbligo di:

- a. tenere gli invertebrati terrestri in terrari o terracquari di dimensioni sufficienti a garantire agli animali adeguate possibilità di movimento, e comunque di dimensioni minime non inferiori a cm. 40 x 30 x 30, e con lunghezza di due lati della base pari ad almeno tre volte la lunghezza dell'animale;
- b. assicurare un ambiente che ricrei il più possibile quello naturale di origine della specie, compresa la presenza di rifugi;
- c. assicurare che, nel terrario o terracquario, l'ambiente offra condizioni di temperatura, ventilazione e umidità conformi a quelle dell'ambiente naturale di origine delle specie; assicurare agli animali un numero di ore giornaliere di luce e di buio, che riproduca al meglio possibile il fotoperiodo dell'ambiente naturale di origine delle specie;
- d. evitare condizioni di sovraffollamento e la convivenza con altri esemplari con cui possa manifestare competizione e/o aggressività intra o inter specifica.

12	Violazione:	<u>Art. 14.1 Regolamento per il benessere e la tutela degli Animali</u>	PMR:	80,00 €
----	-------------	---	------	---------

Accattonaggio con esibizione di animali nelle condizioni vietate.

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 40,00 € Max: 240,00 €

È vietato esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali. Sono esclusi dal divieto gli animali della specie cane qualora si accerti che si tratta di "compagni di vita" del mendicante che li detiene, ai quali sono garantite condizioni di vita e tutela in accordo al Regolamento. In assenza di documenti e microchip, il cane viene ricoverato presso il canile sanitario ed il detentore dovrà produrre i documenti di proprietà. Alla mancata esibizione dei documenti può conseguire la confisca dell'animale, nel rispetto della normativa vigente in materia, con l'intestazione dello stesso al Comune di Milano.

13	Violazione:	<u>Art. 15 Regolamento per il benessere e la tutela degli Animali</u>	PMR:	166,67 €
----	-------------	---	------	----------

Uso di petardi e artifizi pirotecnici, provocando effetti negativi su animali domestici e selvatici.

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 150,00 € Max: 500,00 €

14	Violazione:	<u>Art. 16.1 Regolamento per il benessere e la tutela degli Animali</u>	PMR:	80,00 €
----	-------------	---	------	---------

Mancata custodia dei cani in pubbliche vie, luoghi aperti al pubblico e locali pubblici; mancato possesso di museruola

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 40,00 € Max: 240,00 €

Nelle pubbliche vie, nei luoghi aperti al pubblico e nei locali pubblici, nessun animale deve essere lasciato incustodito; i cani devono essere condotti al guinzaglio, utilizzato a una misura non superiore a mt 1,50 o, comunque, alla lunghezza massima stabilita per legge. Il detentore deve sempre portare con sé una museruola, da applicare tempestivamente in caso di necessità.

15	Violazione:	<u>Art. 16.2 Regolamento per il benessere e la tutela degli Animali</u>	PMR:	166,67 €
----	-------------	---	------	----------

Mancata rimozione delle eventuali deiezioni e ripristino della pulizia e dell'igiene dei luoghi.

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 150,00 € Max: 500,00 €

E' vietato detenere gli animali di affezione in condizioni igienico-sanitarie non adeguate o comunque in strutture o spazi non idonei, in base alle attuali conoscenze scientifiche e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

16	Violazione: <u>Art. 16.3 Regolamento per il benessere e la tutela degli Animali</u>	PMR:	80,00 €
----	--	------	----------------

Mancata comunicazione all'UTA e al pubblico del divieto di accesso agli animali nei locali pubblici. Mancato controllo degli animali nei locali pubblici. Mancato ripristino della pulizia e dell'igiene dei luoghi in caso di necessità.

Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 40,00 €	Max: 240,00 €
------------	---------------	----------	----------------	--------------	---------------

Qualora sussistano le condizioni per vietare l'accesso agli animali nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico di cui al comma 2, il Responsabile della struttura deve esporre un apposito cartello in posizione visibile all'ingresso, previa presentazione di comunicazione scritta, documentata e motivata, all'Ufficio Tutela Animali, copia della quale, protocollata, dovrà essere conservata nella struttura a disposizione degli organi di controllo

17	Violazione: <u>Art. 17.1 Regolamento per il benessere e la tutela degli Animali</u>	PMR:	166,67 €
----	--	------	-----------------

Assenza di Guinzaglio e Museruola all'interno delle aree verdi

Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 150,00 €	Max: 500,00 €
------------	---------------	----------	----------------	---------------	---------------

Ai cani e agli altri animali d'affezione di piccola taglia ovviamente condotti a guinzaglio, è consentito l'accesso ai parchi, ai giardini, e, in genere, alle aree verdi pubbliche, ad eccezione degli spazi espressamente riservati ai giochi per l'infanzia - e alle aree verdi a tali spazi afferenti nel diametro di 3 metri, ove questi ultimi non siano delimitati con apposita recinzione - e delle aiuole nelle quali l'Amministrazione dispone con apposito provvedimento il divieto di accesso, indicato con appositi cartelli, a protezione di vegetazione che richiede particolare tutela.

18	Violazione: <u>Art. 17.1 Regolamento per il benessere e la tutela degli Animali</u>	PMR:	80,00 €
----	--	------	----------------

Assenza del proprietario o detentore e mancato controllo degli animali all'interno delle aree verdi.

Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 40,00 €	Max: 240,00 €
------------	---------------	----------	----------------	--------------	---------------

19	Violazione: <u>Art. 17.1 Regolamento per il benessere e la tutela degli Animali</u>	PMR:	160,00 €
----	--	------	-----------------

Mancata raccolta e asportazione delle feci all'interno delle aree verdi

Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 80,00 €	Max: 480,00 €
------------	---------------	----------	----------------	--------------	---------------

20	Violazione: <u>Art. 18.2 Regolamento per il benessere e la tutela degli Animali</u>	PMR:	80,00 €
----	--	------	----------------

Mancato allontanamento dalle aree per i cani, nei casi previsti

Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 40,00 €	Max: 240,00 €
------------	---------------	----------	----------------	--------------	---------------

All'interno delle aree a loro riservate i cani possono essere lasciati liberi e privi di museruola, ma devono essere comunque sottoposti al controllo costante, vigile e attivo del proprietario o del detentore responsabile, che rispondono di qualsiasi danno causato dai loro animali e ai quali è fatto obbligo di:

- a. prevenire eventuali danni a persone, altri animali o cose;
- b. allontanarsi tempestivamente dall'area con il cane, qualora non riescano a controllarne il corretto comportamento.
- c. attenersi a principi di rispetto nella condivisione degli spazi dell'area;
- d. raccogliere e asportare le feci dell'animale;
- e. non fumare

21	Violazione: <u>Art. 18.3 Regolamento per il benessere e la tutela degli Animali</u>	PMR:	120,00 €
----	--	------	-----------------

Introduzione nelle aree per i cani di cani condotti da soggetti non idonei a trattenerli efficacemente all'occorrenza.

Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 60,00 €	Max: 360,00 €
------------	---------------	----------	----------------	--------------	---------------

22	Violazione: <u>Art. 21.1 Regolamento per il benessere e la tutela degli Animali</u>	PMR: 166,67 €
Mancata raccolta delle feci depositate dagli animali, propri o di cui si è detentori, su suolo urbano o all'interno di luoghi aperti al pubblico e locali pubblici.		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 150,00 € Max: 500,00 €
I proprietari e i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci depositate dai loro animali sul suolo urbano, nei parchi e giardini o all'interno di luoghi aperti al pubblico, comprese le aree cani (vedi art. 18), e locali pubblici.		
23	Violazione: <u>Art. 23.1 Regolamento per il benessere e la tutela degli Animali</u>	PMR: 80,00 €
Mancata segnalazione al Sindaco del superamento del numero di animali d'affezione consentito.		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 40,00 € Max: 240,00 €
Il proprietario può tenere i propri animali d'affezione, non a scopo di lucro e in numero limitato, nei propri locali o spazi abitativi, senza necessità di segnalazione al Sindaco. Ai sensi della Legge Regionale n. 33/2009, per numero limitato, nel caso di cani e gatti di età superiore a sei mesi, s'intende un numero complessivo per specie non superiore a dieci, nel caso di altri mammiferi, uccelli e rettili, s'intende un numero complessivo per specie di animali adulti non superiore a quindici. Nel caso il numero complessivo degli animali detenuti, sia superiore a quello sopra indicato, il proprietario è tenuto a darne comunicazione al Sindaco.		
24	Violazione: <u>Art. 23.2 Regolamento per il benessere e la tutela degli Animali</u>	PMR: 166,67 €
Possesso o detenzione di animali a scopo amatoriale, in condizioni tali da causare problemi di natura igienicosanitaria o da recare pregiudizio agli animali stessi o alle persone e disturbo alla quiete pubblica.		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 150,00 € Max: 500,00 €
È in ogni caso vietato possedere o detenere animali in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienico-sanitaria, odori sgradevoli o da recare pregiudizio agli animali stessi o alle persone e disturbo alla quiete pubblica		
25	Violazione: <u>Art. 23.3 Regolamento per il benessere e la tutela degli Animali</u>	PMR: 166,67 €
Detenzione nel territorio comunale di animali inseriti in Allegato 3 al presente regolamento.		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 150,00 € Max: 500,00 €
È vietata la detenzione nel territorio comunale di animali appartenenti ai gruppi tassonomici		
26	Violazione: <u>Art. 24 Regolamento per il benessere e la tutela degli Animali</u>	PMR: 116,67 €
Mancato rispetto delle condizioni per l'allevamento amatoriale.		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 154,00 € Max: 500,00 €
È fatto divieto di svolgere attività di allevamento amatoriale di animali d'affezione con modalità differenti da quelle previste dal Capitolo III "DETENZIONE E TUTELA/BENESSERE DEGLI ANIMALI" ed in particolare in solai, box e autorimesse, vani interrati o seminterrati, o comunque locali non idonei per spazio, aerazione e illuminazione.		
27	Violazione: <u>Art. 25 Regolamento per il benessere e la tutela degli Animali</u>	PMR: 80,00 €
Mancata comunicazione all'UTA delle attività di I.A.A.		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 40,00 € Max: 240,00 €
Fermo restando il recepimento delle Linee guida nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali (I.A.A.) da parte di Regione Lombardia, il responsabile del progetto di I.A.A. deve darne comunicazione all'UTA, descrivendo l'attività, indicando il tipo e il numero degli animali impiegati, motivandone la scelta.		

28	Violazione: <u>Art 26.1 Regolamento per il benessere e la tutela degli Animali</u>	PMR:	50,00 €
----	---	------	----------------

Apertura di attività di vendita, ricovero e toelettatura di animali d'affezione privi del DVSA di ATS Milano

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 25,00 € Max: 500,00 €

Sanzione prevista art 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Ai fini dell'apertura di esercizi destinati alla vendita, ricovero e toelettatura di animali d'affezione, ferme restando le norme e i regolamenti in materia di comunicazioni e adempimenti per l'attivazione di esercizi, la vendita e/o la detenzione di animali d'affezione nella fase istruttoria è subordinata all'accertamento preventivo del DVSA di ATS Milano, ai sensi della vigente normativa regionale, dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei ricoveri e/o delle aree destinate agli animali, rapportati alle esigenze degli animali da detenersi, e all'attribuzione di un codice struttura all'attività commerciale. Successivamente al rilascio di tale codice, il titolare dell'esercizio presenta Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) all'UTA per la vendita e/o detenzione di animali d'affezione, utilizzando il modulo appositamente predisposto

29	Violazione: <u>Art 26.1 Regolamento per il benessere e la tutela degli Animali</u>	PMR:	50,00 €
----	---	------	----------------

Apertura di negozi di toelettatura di animali, che non necessitano di attribuzione del Codice Struttura da parte di ATS, privi di autorizzazione

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 25,00 € Max: 500,00 €

Sanzione prevista art 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Ai fini dell'apertura di negozi di toelettatura di animali, che non necessitano di attribuzione del Codice Struttura da parte di ATS, deve essere richiesta l'autorizzazione all'UTA, utilizzando l'apposita modulistica.

30	Violazione: <u>Art 26.5 Regolamento per il benessere e la tutela degli Animali</u>	PMR:	300,00 €
----	---	------	-----------------

Esposizione di animali al pubblico, in vetrina e all'esterno dei negozi sulla pubblica via

Pagamento: **A.T.S. Milano Città metropolitan** Ricorso: **A.T.S. Milano Città Metropolitana** Min: 150,00 € Max: 900,00 €

Sanzione prevista art. 112 Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33

31	Violazione: <u>Art 26.8 Regolamento per il benessere e la tutela degli Animali</u>	PMR:	166,67 €
----	---	------	-----------------

Vendita di mammiferi prima dell'età di svezzamento naturale senza che il venditore ne attesti per iscritto età e sesso dell'animale venduto

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 150,00 € Max: 500,00 €

32	Violazione: <u>Art 26.9 Regolamento per il benessere e la tutela degli Animali</u>	PMR:	166,67 €
----	---	------	-----------------

Assenza del registro di carico e scarico degli animali, nelle attività commerciali

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 150,00 € Max: 500,00 €

Chiunque eserciti attività di commercio di animali, anche per periodi di tempo limitati, ha l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico, nel rispetto della normativa regionale.

Per gli animali non identificati individualmente, in aggiunta a quanto richiesto dalla normativa regionale, vi è l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico per partita di acquisizione/acquisto.

33	Violazione: <u>Art 26.4 Regolamento per il benessere e la tutela degli Animali</u>	PMR:	166,67 €
----	---	------	-----------------

Vendita di animali ai minori di 18 anni.

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 150,00 € Max: 500,00 €

34	Violazione:	<u>Art 26.9 Regolamento per il benessere e la tutela degli Animali</u>	PMR:	80,00 €
Mancata consegna all'acquirente di animali di informativa apposita.				
	Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO
I titolari degli esercizi commerciali, contestualmente alla vendita di un animale, hanno l'obbligo di consegnare all'acquirente un'informativa relativa alle principali caratteristiche ed esigenze della specie di appartenenza dell'animale stesso.				
35	Violazione:	<u>Art 26.11 Regolamento per il benessere e la tutela degli Animali</u>	PMR:	80,00 €
Mancata comunicazione dell'avvenuta cessazione dell'attività all'UTA e all'ATS di Milano, entro 10 giorni dalla stessa				
	Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO
Min: 40,00 € Max: 240,00 €				
36	Violazione:	<u>Art 26.12 Regolamento per il benessere e la tutela degli Animali</u>	PMR:	80,00 €
Vendita di animali vivi da utilizzare per l'alimentazione di altri animali				
	Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO
Min: 40,00 € Max: 240,00 €				
È fatto divieto di vendita di animali vivi da utilizzare per l'alimentazione di altri animali. In deroga al divieto, la vendita di tali animali è consentita previa presentazione, da parte dell'acquirente, di certificato medico/veterinario che ne indichi la necessità per l'impossibilità dell'animale di abituarsi a prede morte.				
37	Violazione:	<u>Art 27.1 Regolamento per il benessere e la tutela degli Animali</u>	PMR:	166,67 €
Vendita di animali nei mercati all'aperto e nei luoghi aperti al pubblico				
	Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO
Min: 150,00 € Max: 500,00 €				
Non è consentita la vendita di animali d'affezione né la loro detenzione a scopo ornamentale, nei mercati allestiti in modo temporaneo all'aperto o al chiuso, in luogo pubblico o privato.				
38	Violazione:	<u>Art 27.1 Regolamento per il benessere e la tutela degli Animali</u>	PMR:	166,67 €
Vendita oppure offerta anche senza corrispettivo, di animali nei luoghi pubblici.				
	Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO
Min: 150,00 € Max: 500,00 €				
Non è in alcun caso consentita la vendita, l'offerta anche senza corrispettivo, di animali nei luoghi pubblici.				
39	Violazione:	<u>Art 28.1 Regolamento per il benessere e la tutela degli Animali</u>	PMR:	166,67 €
Esposizioni o manifestazioni temporanee, anche di carattere tradizionale o rievocativo, e spettacoli aperti al pubblico con l'utilizzo di animali non normati agli articoli 34 e 35.				
	Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO
Min: 150,00 € Max: 500,00 €				
Fatta salva la normativa nazionale e regionale in materia, è vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di esposizione temporanea, anche di carattere tradizionale o rievocativo, e di spettacolo aperto al pubblico, a eccezione dei circhi e delle attività di spettacolo viaggiante normati agli articoli 34 e 35, effettuata con o senza scopo di lucro, che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche o esotiche. Sono altresì vietati i cinodromi				

40	Violazione: <u>Art 28.3 Regolamento per il benessere e la tutela degli Animali</u>	PMR:	166,67 €
----	---	------	-----------------

Esposizione di animali non svezzati, cani e gatti di età inferiore a 180 giorni

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 150,00 € Max: 500,00 €

È sempre vietata nelle esposizioni e manifestazioni temporanee l'esposizione di qualsiasi tipo di animali non svezzati e l'esposizione di cani e gatti di età inferiore a 90 giorni. In nessun caso può essere consentita, nell'ambito di queste manifestazioni, la cessione, anche a titolo gratuito, di animali

41	Violazione: <u>Art 28.6 Regolamento per il benessere e la tutela degli Animali</u>	PMR:	166,67 €
----	---	------	-----------------

Assenza di registro degli animali presenti nelle manifestazioni temporanee

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 150,00 € Max: 500,00 €

È fatto obbligo ai responsabili delle manifestazioni ed esposizioni temporanee di munirsi di un registro degli animali, da cui si possa evincere il numero degli animali presenti.

42	Violazione: <u>Art 28.9 Regolamento per il benessere e la tutela degli Animali</u>	PMR:	166,67 €
----	---	------	-----------------

Mancata presenza e/o reperibilità di un veterinario nelle manifestazioni temporanee con utilizzo di animali

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 150,00 € Max: 500,00 €

Il titolare dell'autorizzazione garantisce la presenza, in orari prefissati, e la reperibilità, nelle altre ore, di un referente responsabile degli animali e la reperibilità di almeno un veterinario libero professionista, per tutto il periodo della manifestazione. I nominativi devono essere indicati nella relazione allegata all'istanza di autorizzazione e sono esposti in luogo visibile all'esterno della struttura. Qualunque variazione deve essere tempestivamente segnalata all'UTA

43	Violazione: <u>Art 28.12 Regolamento per il benessere e la tutela degli Animali</u>	PMR:	166,67 €
----	--	------	-----------------

Liberazione di animali in occasione di feste, ricorrenze, ecc.

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 150,00 € Max: 500,00 €

44	Violazione: <u>Art 29.7 Regolamento per il benessere e la tutela degli Animali</u>	PMR:	80,00 €
----	---	------	----------------

Ostacolo all'attività di gestione di colonia felina, danneggiamento manufatti o oggetti per la cura della stessa

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 40,00 € Max: 240,00 €

È vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia felina, disturbare gli animali specie durante l'alimentazione, spostare gli animali o asportare o danneggiare i manufatti e gli altri oggetti utilizzati per la cura degli animali, fatte salve situazioni di immediato pericolo per la sicurezza pubblica o a rischio di creare gravi inconvenienti igienico-sanitari da segnalare immediatamente per iscritto all'UTA.

45	Violazione: <u>Art 31.2 Regolamento per il benessere e la tutela degli Animali</u>	PMR:	166,67 €
----	---	------	-----------------

Molestie o cattura mammiferi, uccelli e la fauna minore; danneggiamento habitat

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 150,00 € Max: 500,00 €

È vietato a chiunque molestare o catturare mammiferi, uccelli e la fauna minore, sia che si tratti di soggetti adulti, di uova o larve, o danneggiare gli habitat da cui dipende la loro sopravvivenza (incluso il divieto di alterare la posizione di barriere o strutture atte a favorire la vita e lo sviluppo delle specie presenti), fatte salve le attività consentite dalla vigente legislazione, nazionale e regionale, di settore e dalle normative sanitarie.

46	Violazione: <u>Art 31.3 Regolamento per il benessere e la tutela degli Animali</u>	PMR: 80,00 €
Fornitura di cibo a mammiferi, uccelli selvatici e fauna minore, senza autorizzazione		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 40,00 € Max: 240,00 €
È vietato nei luoghi pubblici fornire cibo a mammiferi, uccelli selvatici e alla fauna minore, senza autorizzazione dell'UTA.		
47	Violazione: <u>Art 31.4 Regolamento per il benessere e la tutela degli Animali</u>	PMR: 166,67 €
Rilasci non autorizzati di animali selvatici		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 150,00 € Max: 500,00 €
È vietato il rilascio nell'ambiente di animali selvatici, ad eccezione dei rilasci gestiti dai Centri di Recupero Animali Selvatici e fatta salva l'eventuale concessione di specifiche autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti comunali, sentito il parere del Garante per la tutela degli animali.		
48	Violazione: <u>Art 31.5 Regolamento per il benessere e la tutela degli Animali</u>	PMR: 166,67 €
Uso di dissuasori meccanici di appoggio per uccelli non consentiti; uso di reti antiuccelli		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 150,00 € Max: 500,00 €
L'uso di dissuasori meccanici di appoggio per uccelli è consentito purché le loro caratteristiche siano tali da non provocare lesioni agli animali. Per quanto riguarda le nuove installazioni e le riparazioni/sostituzioni di quelle esistenti, sono vietati i dissuasori con puntali, salvo che abbiano la sommità piatta/arrotolata e siano flessibili. È vietato l'uso di reti antiuccelli a maglie di ampiezza e forma tali da rendere possibile l'impigliarsi di uccelli e chiotteri.		
49	Violazione: <u>Art 33.3 Regolamento per il benessere e la tutela degli Animali</u>	PMR: 166,67 €
Mancata conservazione di crostacei vivi per l'alimentazione in contenitori isotermici a bassa temperatura. Conservazione dei crostacei vivi per l'alimentazione in acquari privi delle caratteristiche previste.		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 150,00 € Max: 500,00 €
Per crostacei si intendono: aragoste, astici, granciporri, granseole. La conservazione di crostacei vivi per l'alimentazione può avvenire in contenitori isotermici a bassa temperatura che, chiusi, devono assicurare condizioni di temperatura e umidità che inducano torpore, riducano il metabolismo, ma non pregiudichino la vitalità degli animali, con le modalità indicate nell'Allegato C del D.G.R. n. X/6196		
50	Violazione: <u>Art 33.5 Regolamento per il benessere e la tutela degli Animali</u>	PMR: 166,67 €
Esposizione al pubblico di crostacei vivi destinati all'alimentazione mantenuti fuori dagli acquari		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 150,00 € Max: 500,00 €
I crostacei vivi destinati all'alimentazione mantenuti fuori dagli acquari non possono essere esposti al pubblico.		
51	Violazione: <u>Art 33.6 Regolamento per il benessere e la tutela degli Animali</u>	PMR: 166,67 €
Mantenimento crostacei negli acquari		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 150,00 € Max: 500,00 €
Negli acquari, specie diverse devono essere tenute separate. La densità degli animali non deve superare i 10 kg al metro quadrato. La temperatura dell'acqua, in funzione delle diverse specie (acque temperate, acque tropicali), può variare tra i 5 e i 16 gradi. Il grado di densità dell'acqua marina deve essere tra 33,5 e 35,5 g/l. L'acqua deve essere bene ossigenata e non essere torbida, e la concentrazione di ammoniaca deve essere inferiore a 1 mg/l. Gli animali all'interno degli acquari devono avere le chele legate.		

52	Violazione: <u>Art 33.6 Regolamento per il benessere e la tutela degli Animali</u>	PMR: 166,67 €
----	---	----------------------

Vendita al dettaglio di crostacei vivi

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 150,00 € Max: 500,00 €

È consentita la vendita di crostacei vivi solo nel commercio all'ingrosso.
Per quanto riguarda la vendita al dettaglio, i crostacei devono essere uccisi, come specificato nel comma 10, dal venditore prima della consegna al consumatore.

53	Violazione: <u>Art 33.9 Regolamento per il benessere e la tutela degli Animali</u>	PMR: 166,67 €
----	---	----------------------

Cottura di crostacei vivi

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 150,00 € Max: 500,00 €

I crostacei devono comunque essere uccisi, come specificato nel comma 10, prima della loro cottura.

54	Violazione: <u>Art 33.10 Regolamento per il benessere e la tutela degli Animali</u>	PMR: 166,67 €
----	--	----------------------

Mancato utilizzo dei sistemi di uccisione previsti

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 150,00 € Max: 500,00 €

I crostacei devono essere uccisi mediante shock elettrico, con apparecchiature opportunamente validate allo scopo. In subordine, è possibile uccidere gli animali mediante distruzione meccanica del ganglio cerebrale, eseguita sul soggetto anestetizzato mediante raffreddamento. Per quanto riguarda gli animali tenuti in contenitori isotermici, è possibile anche utilizzare un rapido raffreddamento in aria (abbattitore termico a una temperatura di 4°C o inferiore)

55	Violazione: <u>Art. 544 bis Codice Penale</u>	PMR:
----	--	------

Cagionare la morte di un animale per crudeltà o senza necessità

Pagamento: Ricorso: **AUTORITA' GIUDIZIARIA** Min: Max:

Reclusione da quattro mesi a due anni.

56	Violazione: <u>Art. 544 ter Codice Penale</u>	PMR:
----	--	------

Cagionare per crudeltà e senza necessità una lesione ad un animale

Pagamento: Ricorso: **AUTORITA' GIUDIZIARIA** Min: Max:

Ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche. Reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5000 a 30000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti deriva la morte dell'animale.

57	Violazione: <u>Art. 544 quater Codice Penale</u>	PMR:
----	---	------

Organizzare o promuovere spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali

Pagamento: Ricorso: **AUTORITA' GIUDIZIARIA** Min: Max:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato. Reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarre profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

58	Violazione: <u>Art. 544 quinques Codice Penale</u>	PMR:
----	---	------

Promuovere, organizzare o dirigere combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica

Pagamento: Ricorso: **AUTORITA' GIUDIZIARIA** Min: Max:

Reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate, se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni e se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

59	Violazione:	Art. 544 quinques- 3°c. Codice Penale	PMR:	
Proprietario o detentore consenziente degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni				
Pagamento:	Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min:	Max:
Reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.				
60	Violazione:	Art. 544 quinques- 3°c. Codice Penale	PMR:	
Organizzare o effettuare scommesse sui combattimenti e sulle competizioni degli animali, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo.				
Pagamento:	Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min:	Max:
Reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.				
61	Violazione:	Art. 727 Codice Penale	PMR:	
Abbandonare animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività				
Pagamento:	Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min:	Max:
Arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.				
62	Violazione:	Art. 727 Codice Penale	PMR:	
Detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze				
Pagamento:	Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min:	Max:
Arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.				
63	Violazione:	Art. 4-1° c. Legge 04.11.2010 n° 201	PMR:	
Introdurre, al fine di procurare a se o ad altri profitto, animali da compagnia privi di sistemi di identificazione individuale e delle certificazioni sanitarie				
Pagamento:	Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min:	Max:
Reclusione da tre mesi ad un anno e multa da euro 3000 a 15000. La pena e' aumentata se gli animali hanno un'eta' accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie. Gli animali da compagnia sono quelli indicati nell'allegato I parte A, del regolamento (UE) n. 576/2013- Cani, Gatti, Furetti.				
64	Violazione:	Art. 4-1° c. Legge 04.11.2010 n° 201	PMR:	
Introdurre, al fine di procurare a se o ad altri profitto, animali da compagnia privi di passaporto individuale, ove richiesto				
Pagamento:	Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min:	Max:
Reclusione da tre mesi ad un anno e multa da euro 3000 a 15000. La pena e' aumentata se gli animali hanno un'eta' accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie. Gli animali da compagnia sono quelli indicati nell'allegato I parte A, del regolamento (UE) n. 576/2013- Cani, Gatti, Furetti.				
65	Violazione:	Art. 4-2° c. Legge 04.11.2010 n° 201	PMR:	
Trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo animali da compagnia, al fine di procurare a se o ad altri profitto, introdotti abusivamente nel territorio nazionale				
Pagamento:	Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min:	Max:
Reclusione da tre mesi ad un anno e multa da euro 3000 a 15000. La pena è aumentata come descritto nel report precedente. Si intende l'importazione di animali privi di sistemi di identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale. Gli animali da compagnia sono quelli indicati nell'allegato I parte A, del regolamento (UE) n. 576/2013- Cani, Gatti, Furetti.				

66	Violazione: <u>Art. 5-1° c. Legge 04.11.2010 n° 201</u>	PMR: 200,00 €
Introdurre, animali da compagnia privi di sistemi di identificazione individuale		
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso: A.T.S. Competente Min: 100,00 € Max: 1.000,00 €
Salvo che il fatto costituisca reato. La sanzione si applica per ogni animale introdotto. Gli animali sono quelli ricompresi nell'allegato I parte A, del regolamento (UE) n. 576/2013- Cani, Gatti, Furetti.		
67	Violazione: <u>Art. 5-2° c. Legge 04.11.2010 n° 201</u>	PMR: 333,33 €
Introdurre, animali da compagnia in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente		
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso: A.T.S. Competente Min: 500,00 € Max: 1.000,00 €
Salvo che il fatto costituisca reato. La sanzione si applica per ogni animale introdotto. Gli animali sono quelli ricompresi nell'allegato I parte A, del regolamento (UE) n. 576/2013- Cani, Gatti, Furetti.		
68	Violazione: <u>Art. 5-3° c. Legge 04.11.2010 n° 201</u>	PMR: 333,33 €
Trasportare o cedere, animali da compagnia in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente o privi di sistemi di identificazione individuale		
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso: A.T.S. Competente Min: 500,00 € Max: 1.000,00 €
Salvo che il fatto costituisca reato. La sanzione si applica per ogni animale introdotto. Gli animali sono quelli ricompresi nell'allegato I parte A, del regolamento (UE) n. 576/2013- Cani, Gatti, Furetti.		
69	Violazione: <u>Art. 5-4° c. Legge 04.11.2010 n° 201</u>	PMR: 666,67 €
Introdurre, trasportare o cedere, animali da compagnia in violazione delle norme di cui al 1^,2^ e 3^ comma, quando gli animali hanno un'età accertata inferiore alle 12 settimane		
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso: A.T.S. Competente Min: 1.000,00 € Max: 2.000,00 €
O se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie. Salvo che il fatto costituisca reato. La sanzione si applica per ogni animale introdotto. Gli animali sono quelli ricompresi nell'allegato I parte A, del regolamento (UE) n. 576/2013- Cani, Gatti, Furetti.		
70	Violazione: <u>Art. 1-1°c. lett.f) Legge 07.02.1992 n° 150</u>	PMR:
Detenere, utilizzare per scopi di lucro, acquistare, vendere, esporre o detenere per la vendita, comunque cedere senza la prescritta documentazione animali in via d'estinzione		
Pagamento:	Ricorso: AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min: Max:
Animali di cui all'Allegato A del Regolamento CE 338/97. Arresto con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquemila. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.		
71	Violazione: <u>Art. 1.4.20 Regolamento locale d'Igiene</u>	PMR: 50,00 €
Inosservanza dell'obbligo di uso congiunto di guinzaglio o museruola da parte del conduttore di cane inserito nel registro dei cani pericolosi		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 25,00 € Max: 500,00 €
In relazione all'art. 3 comma 4^ dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali del 3 marzo 2009.		
72	Violazione: <u>Art. 3-1° c. D.L.vo 25.07.2007 n° 151</u>	PMR: 2.000,00 €
Trasportatore che effettua un trasporto senza essere munito della prescritta autorizzazione; scaduta, sospesa o revocata		
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso: A.T.S. Competente Min: 2.000,00 € Max: 6.000,00 €
In riferimento al Regolamento CE 1/2005.		

73	Violazione:	Art. 3-2° c. D.L.vo 25.07.2007 n° 151	PMR:	200,00 €
Conducente che effettua un trasporto senza essere provvisto dell'autorizzazione o copia conforme a bordo				
Pagamento:	A.T.S. Competente	RicORSO:	A.T.S. Competente	Min: 200,00 € Max: 600,00 €
In riferimento al Regolamento CE 1/2005. Il trasportatore è obbligato in solido con l'autore della violazione per il pagamento della relativa sanzione.				
74	Violazione:	Art. 3-1° c. D.L.vo 25.07.2007 n° 151	PMR:	2.000,00 €
Organizzatore o detentore che si avvalgono di un trasportatore sprovvisto di autorizzazione, scaduta di validità, sospesa o revocata				
Pagamento:	A.T.S. Competente	RicORSO:	A.T.S. Competente	Min: 2.000,00 € Max: 6.000,00 €
In riferimento al Regolamento CE 1/2005.				
75	Violazione:	Art. 8-2° c. D.L.vo 25.07.2007 n° 151	PMR:	6.666,67 €
Titolare di autorizzazione che opera un trasporto eccedendone i limiti				
Pagamento:	A.T.S. Competente	RicORSO:	A.T.S. Competente	Min: 5.000,00 € Max: 20.000,00 €
In riferimento al Regolamento CE 1/2005.				
76	Violazione:	Art. 7-1° c. D.L.vo 25.07.2007 n° 151	PMR:	2.000,00 €
Animali che presentino lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie				
Pagamento:	A.T.S. Competente	RicORSO:	A.T.S. Competente	Min: 2.000,00 € Max: 6.000,00 €
In riferimento al Regolamento CE 1/2005. Vedi l'allegato 1 punto 2 del D.to L.vo 151/2007: sono gli animali che non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto, che presentano una ferita aperta di natura grave o un prolasso; femmine gravide che hanno superato il 90% del periodo di gestazione previsto ovvero femmine che hanno partorito durante la settimana precedente; mammiferi neonati il cui ombelico non e' ancora completamente cicatrizzato; suini di meno di tre settimane, ovini di meno di una settimana e vitelli di meno di dieci giorni, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km.				
77	Violazione:	Art. 7-1° c. D.L.vo 25.07.2007 n° 151	PMR:	2.000,00 €
Animali che si ammalano o si feriscono durante il trasporto e non sono stati separati e/o non hanno ricevuto cure tempestive ed adeguate.				
Pagamento:	A.T.S. Competente	RicORSO:	A.T.S. Competente	Min: 2.000,00 € Max: 6.000,00 €
In riferimento al Regolamento CE 1/2005. Vedi l'allegato 1 punto 4 del D.to L.vo 151/2007: Allorché si ammalano o subiscono lesioni durante il trasporto, gli animali devono essere separati dagli altri e devono ricevere quanto prima le cure adeguate. Devono ricevere un appropriato trattamento veterinario e, se del caso, devono essere sottoposti a macellazione d'emergenza o abbattimento in un modo che non causi loro sofferenze inutili.				
78	Violazione:	Art. 7-2° c. D.L.vo 25.07.2007 n° 151	PMR:	1.333,33 €
Mezzo non costruito o usato in modo da evitare lesioni e sofferenze				
Pagamento:	A.T.S. Competente	RicORSO:	A.T.S. Competente	Min: 1.000,00 € Max: 4.000,00 €
In riferimento al Regolamento CE 1/2005. Vedi l'allegato 2 punto 1 lettera a) del D.L.vo 151/2007.				
79	Violazione:	Art. 7-2° c. D.L.vo 25.07.2007 n° 151	PMR:	1.333,33 €
Mezzo non idoneo per la protezione da intemperie, da variazioni climatiche avverse				
Pagamento:	A.T.S. Competente	RicORSO:	A.T.S. Competente	Min: 1.000,00 € Max: 4.000,00 €
In riferimento al Regolamento CE 1/2005. Vedi l'allegato 2 punto 1 lettera b) del D.L.vo 151/2007.				

90	Violazione: Art. 7-2° c. D.L.vo 25.07.2007 n° 151	PMR: 1.333,33 €
Mezzo non pulito e disinsettato		
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso: A.T.S. Competente Min: 1.000,00 € Max: 4.000,00 €
In riferimento al Regolamento CE 1/2005. Vedi l'allegato 2 punto 1 lettera c) del D.L.vo 151/2007.		
91	Violazione: Art. 2-1°c. lett.f) Legge 07.02.1992 n° 150	PMR: 1.333,33 €
Detenere, utilizzare per scopi di lucro, acquistare, vendere, esporre o detenere per la vendita, comunque cedere senza la prescritta documentazione animale in via d'estinzione		
Pagamento:	Ricorso: AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min: Max:
Esemplari appartenenti alle specie elencate nell'Allegato B del Regolamento CE 338/97. Ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno.		
92	Violazione: Art. 7-2° c. D.L.vo 25.07.2007 n° 151	PMR: 1.333,33 €
Mezzo non munito di chiusura perché gli animali non possano fuggire		
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso: A.T.S. Competente Min: 1.000,00 € Max: 4.000,00 €
In riferimento al Regolamento CE 1/2005. Vedi l'allegato 2 punto 1 lettera d) del D.L.vo 151/2007.		
93	Violazione: Art. 7-2° c. D.L.vo 25.07.2007 n° 151	PMR: 1.333,33 €
Superficie d'impiantito che non minimizza la fuoriuscita di urina e feci		
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso: A.T.S. Competente Min: 1.000,00 € Max: 4.000,00 €
In riferimento al Regolamento CE 1/2005. Vedi l'allegato 2 punto 1 lettera h) del D.L.vo 151/2007.		
94	Violazione: Art. 7-2° c. D.L.vo 25.07.2007 n° 151	PMR: 1.333,33 €
Mezzo con pavimento sdruciololevole		
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso: A.T.S. Competente Min: 1.000,00 € Max: 4.000,00 €
In riferimento al Regolamento CE 1/2005. Vedi l'allegato 2 punto 1 lettera g) del D.L.vo 151/2007.		
95	Violazione: Art. 7-2° c. D.L.vo 25.07.2007 n° 151	PMR: 1.333,33 €
Assenza di lettiera adeguata per puledri di meno di 4 mesi, vitelli di meno di 6 mesi, agnelli di peso inferiore ai 20 kg e suini di peso inferiore ai 10 kg		
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso: A.T.S. Competente Min: 1.000,00 € Max: 4.000,00 €
In riferimento al Regolamento CE 1/2005. Vedi l'allegato 2 punto 1.5 del D.L.vo 151/2007.		
96	Violazione: Art. 7-2° c. D.L.vo 25.07.2007 n° 151	PMR: 1.333,33 €
Paratie non sufficientemente forti/non funzionanti in modo rapido / non costruito in modo da evitare lesioni/sofferenze		
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso: A.T.S. Competente Min: 1.000,00 € Max: 4.000,00 €
In riferimento al Regolamento CE 1/2005. Vedi l'allegato 2 punto 1.4 e punto 1.1. lettera a) del D.L.vo 151/2007.		
97	Violazione: Art. 7-2° c. D.L.vo 25.07.2007 n° 151	PMR: 1.333,33 €
Assenza di contrassegno per indicare la presenza di animali vivi.		
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso: A.T.S. Competente Min: 1.000,00 € Max: 4.000,00 €
In riferimento al Regolamento CE 1/2005. Vedi l'allegato 2 punto 2.1 del D.L.vo 151/2007.		

98	Violazione:	<u>Art. 7-4° c. D.L.vo 25.07.2007 n° 151</u>	PMR:	1.333,33 €
Equidi non trasportati in stalli individuali nei viaggi superiori alle 8 ore				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: 1.000,00 € Max: 4.000,00 €

In riferimento al Regolamento CE 1/2005. Ad eccezione della femmina che viaggia col puledro. Vedi l'allegato 4 punto 1.6, 1.7, 1.8 del D.L.vo 151/2007.

99	Violazione:	<u>Art. 7-5 e 6°c. D.L.vo 25.07.2007 n° 151</u>	PMR:	5.000,00 €
Personale che accudisce gli animali utilizzando, per l'espletamento dei propri compiti, violenza sull'animale, ovvero causa sofferenze inutili o lesioni.				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: 3.000,00 € Max: 15.000,00 €

In riferimento al Regolamento CE 1/2005.

ALIMENTARI

ACQUE MINERALI

La disciplina è regolamentata dal Decreto Legislativo 8 ottobre 2011 n° 176 che ha abrogato il D.L.vo n° 105 del 25/1/1992, in "Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, le cui disposizioni non si applicano alle acque minerali naturali ed alle acque di sorgente destinate alle esportazioni in Paesi terzi.

Definizioni e caratteristiche delle Acque Minerali Naturali

Sono considerate acque minerali naturali le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o piu' sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute.

Le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e sua conservazione, per il tenore in minerali, oligoelementi o altri costituenti ed, eventualmente, per taluni loro effetti. Esse vanno tenute al riparo da ogni rischio di inquinamento.

Le caratteristiche di cui ai commi 1 e 2 devono essere valutate sul piano:

- a) geologico ed idrogeologico;
- b) organolettico, fisico, fisico-chimico e chimico;
- c) microbiologico;
- d) se necessario, farmacologico, clinico e fisiologico.

La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali delle acque minerali naturali debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata.

Sono denominate «acqua di sorgente» le acque destinate al consumo umano, allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente, che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengano da una sorgente con una o piu' emergenze naturali o perforate.

L'Autorizzazione allo sfruttamento di una sorgente

L'utilizzazione di una sorgente d'acqua minerale naturale, riconosciuta come tale, è subordinata all'autorizzazione regionale.

L'autorizzazione e' rilasciata previo accertamento che gli impianti destinati all'utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprietà, corrispondenti alla sua qualificazione, esistenti alla sorgente, fatte salve le modifiche apportate con i trattamenti consentiti dalla legge.

Denominazioni consentite

Ad ogni acqua minerale naturale deve essere attribuita una denominazione propria, che la distingua nettamente dalle altre acque minerali naturali.

Il nome di una determinata località può fare parte della denominazione di un'acqua minerale naturale solo se questa proviene da tale località.

E' vietato attribuire denominazioni diverse alla stessa acqua minerale naturale.

Non e' consentita alcuna variazione di denominazione di un'acqua minerale naturale con la denominazione di un'altra acqua minerale naturale, salvo che di quest'ultima ne sia cessata la commercializzazione da almeno venti anni. Qualsiasi variazione di denominazione di un'acqua minerale naturale comporta la modifica del decreto di riconoscimento.

Il trasporto e i contenitori

E' vietato il trasporto dell'acqua minerale naturale a mezzo di recipienti che non siano quelli destinati al consumatore finale.

Ogni recipiente utilizzato per il condizionamento delle acque minerali naturali deve essere munito di un dispositivo di chiusura tale da evitare il pericolo di falsificazione, di contaminazione e di fuoriuscita. Il recipiente ed il dispositivo di chiusura devono essere conformi alla vigente normativa in materia di materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Le informazioni obbligatorie dell'Etichetta

Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali debbono essere riportate le seguenti indicazioni:

- a) «acqua minerale naturale» integrata, se del caso, con le seguenti menzioni:
 - 1) «totalmente degassata», se l'anidride carbonica libera presente alla sorgente e' stata totalmente eliminata;
 - 2) «parzialmente degassata», se l'anidride carbonica libera presente alla sorgente e' stata parzialmente eliminata;
 - 3) «rinforzata col gas della sorgente», se il tenore di anidride carbonica libera, proveniente dalla stessa falda o giacimento, e' superiore a quello della sorgente;
 - 4) «aggiunta di anidride carbonica», se all'acqua minerale naturale e' stata aggiunta anidride carbonica non prelevata dalla stessa falda o giacimento;
 - 5) «naturalmente gassata» o «effervescente naturale», se il tenore di anidride carbonica libera, superiore a 250 mg/l, e' uguale a quello della sorgente, tenuto conto della eventuale reintegrazione di una quantita'
 - 6) di anidride carbonica, proveniente dalla stessa falda o giacimento dell'acqua minerale, pari a quella liberata nel corso delle operazioni che precedono l'imbottigliamento, nonche' delle tolleranze tecniche abituali;
- b) la denominazione dell'acqua minerale naturale, il nome della sorgente o il nome della miscela, in caso di miscela di piu' sorgenti, ed il luogo di utilizzazione della stessa;
- c) l'indicazione della composizione analitica, risultante dalle analisi effettuate, con i componenti caratteristici;
- d) la data in cui sono state eseguite le analisi di cui alla lettera c) e il laboratorio presso il quale dette analisi sono state effettuate;
- e) il contenuto nominale;
- f) il titolare del provvedimento autorizzativo;
- g) il termine minimo di conservazione;
- h) la dicitura di identificazione del lotto e le informazioni circa gli eventuali trattamenti;
- i) le eventuali controindicazioni.

Possono inoltre essere riportate una o piu' delle seguenti indicazioni:

- a) «oligominerale» o «leggermente mineralizzata», se il tenore dei sali minerali, calcolato come residuo fisso a 180°C, non e' superiore a 500 mg/l;
- b) «minimamente mineralizzata», se il tenore di questi, calcolato come residuo fisso a 180°C, non e' superiore a 50 mg/l;
- c) «ricca di sali minerali», se il tenore di questi, calcolato come residuo fisso a 180°C, e' superiore a 1500 mg/l;
- d) «contenente bicarbonato» se il tenore di bicarbonato e' superiore a 600 mg/l;
- e) «solfata», se il tenore dei solfati e' superiore a 200 mg/l;
- f) «clorurata», se il tenore di cloruro e' superiore a 200 mg/l;
- g) «calcica», se il tenore di calcio e' superiore a 150 mg/l;
- h) «magnesiaca», se il tenore di magnesio e' superiore a 50 mg/l;
- i) «fluorata» o «contenente fluoro», se il tenore di fluoro e' superiore a 1 mg/l;
- j) «ferruginosa» o «contenente ferro», se il tenore di ferro bivalente e' superiore a 1 mg/l;
- k) «acidula», se il tenore di anidride carbonica libera e' superiore a 250 mg/l;
- l) «sodica», se il tenore di sodio e' superiore a 200 mg/l;
- m) «indicata per le diete povere di sodio», se il tenore del sodio e' inferiore a 20 mg/l;
- n) «microbiologicamente pura».

Sulle etichette puo' inoltre essere riportata una designazione commerciale diversa dalla denominazione dell'acqua minerale naturale, a condizione che:

- a) la denominazione dell'acqua minerale naturale sia riportata con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il carattere piu' grande utilizzato per l'indicazione della designazione commerciale;
- b) se detta designazione commerciale e' diversa dalla denominazione del luogo di utilizzazione dell'acqua minerale naturale, anche la denominazione di tale luogo sia riportata con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il carattere piu' grande utilizzato per l'indicazione della designazione commerciale;
- c) la designazione commerciale non contenga nomi di localita' diverse da quella dove l'acqua minerale naturale viene utilizzata o che comunque inducano in errore circa il luogo di utilizzazione;
- d) alla stessa acqua minerale non siano attribuite designazioni commerciali diverse.

Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali possono infine essere riportate una o più delle seguenti indicazioni, se menzionate nel decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale:

- a) puo' avere effetti diuretici;
- b) puo' avere effetti lassativi;
- c) indicata per l'alimentazione dei lattanti;
- d) indicata per la preparazione degli alimenti dei lattanti;
- e) stimola la digestione o menzioni analoghe;
- f) puo' favorire le funzioni epatobiliari o menzioni analoghe;
- g) altre menzioni concernenti le proprieta' favorevoli alla salute dell'acqua minerale naturale, sempreche' dette menzioni non attribuiscano all'acqua minerale naturale proprieta' per la prevenzione, la cura e la guarigione di una malattia umana;
- h) le eventuali indicazioni per l'uso.

Sulle etichette non sono ammesse diciture indicanti la superiorita' dell'acqua minerale naturale rispetto ad altre acque minerali o altre affermazioni che abbiano scopo pubblicitario.

Acque Potabili Condizionate

Per le acque potabili, comunque poste in commercio e per quelle sottoposte alle procedure di filtraggio e somministrate presso gli esercizi di ristorazione, e' vietato l'uso sia sulle confezioni, sulle apparecchiature o sulle etichette, sia nella pubblicita', sotto qualsiasi forma, di indicazioni, denominazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o altri segni, figurativi o meno, che possano ingenerare confusione con le acque minerali naturali; in particolare e' vietata, per tali acque, la dicitura: «acqua minerale».

Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettivita' ed in altri esercizi pubblici, devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita «acqua potabile trattata» o «acqua potabile trattata e gassata» se e' stata addizionata di anidride carbonica. (Art 19/5° comma D.l.vo 231/2017)

Carni - Norme Commerciali e Sanitarie

Al fine di rendere uniforme sul territorio dell'A.T.S. Città Metropolitana l'applicazione delle norme sanitarie inerenti la produzione e vendita di preparazioni estemporanee a base di carne negli esercizi di vendita al dettaglio, il Servizio Veterinario ha fornito dei chiarimenti e delle linee guida operative.

La normativa commerciale

Negli esercizi alimentari in regola con le prescrizioni igienico-sanitarie per la vendita di carni fresche. È consentita la vendita di prodotti comunque preparati e confezionati, anche allo stato di precotti e la cottura può essere effettuata anche nell'esercizio, fatta salva l'osservanza delle norme igienico - sanitarie". E' consentito pertanto nella macelleria produrre anche preparazioni estemporanee già pronte per la cottura, che devono comunque essere vendute esclusivamente presso il medesimo esercizio.

La normativa sanitaria

Con le modifiche introdotte dal Reg. CE 852/2004, anche per la vendita delle carni deve essere applicata la procedura della registrazione a norma dell'art. 6 del predetto Reg. CE 852/2004, con le modalità previste dalla legge mediante la quale devono essere portate a conoscenza dell'autorità altresì le fasi inerenti il ciclo afferenti la preparazione e la distribuzione degli alimenti. Devono essere altresì notificate all'autorità competente le eventuali modifiche (art. 6-3° comma D.L.vo 193/2007).

Le attività già in essere e precedentemente autorizzate a norma **dell'art. 29 del R.D. 3298/28** e più precisamente gli esercizi commerciali per la vendita di carni fresche, congelate, scongelate, comunque preparate e conservate, che già potevano vendere preparazioni a base di carne **provenienti da Laboratori autorizzati**, anche allo stato di precotti ed a cui era consentito la produzione estemporanea di carni preparate, nelle quali alla carne fresca è consentita l'aggiunta di soli aromi naturali e sale (es. rollè, spiedini, salsicce fresche, hamburger, ecc.), **si intendono automaticamente registrate**.

Così come le attività che erano autorizzate a norma **dell'art. 29 del R.D. 3298/28 e de ll'art. 2 Legge 283/62** cui gli esercizi commerciali per la vendita di carni fresche, congelate, scongelate, comunque preparate e conservate ai quali contestualmente era consentito, oltre alla produzione estemporanea di carni preparate di cui sopra, la produzione di preparazioni estemporanee a base di carne, nelle quali alla carne fresca possono essere aggiunti vari ingredienti quali: aromi, sale, condimenti ed altri alimenti di origine animale e/o vegetale (es. cotolette impanate, spiedini con verdure, polpettoni, involtini, ecc.).

Anche le macellerie che già svolgevano tali attività prima del 01/02/1995, sono automaticamente registrate.
Cottura di carni fresche: per quanto attiene la cottura delle carni si precisa che nelle macellerie già in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 29 del R.D. 3298/28 era consentita la cottura di carni fresche, con la sola aggiunta di condimenti e aromi, a mezzo di idoneo forno e/o girarrosto, **previo rilascio di Nulla - Osta da parte del Dipartimento Veterinario**, pertanto attualmente per svolgere l'attività in menzione è necessario la comunicazione inerente l'aggiornamento.

Alimenti Dietetici

Sono considerati alimenti per la prima infanzia quelli che sostituiscono in tutto o in parte l'allattamento materno e quelli che servono per lo svezzamento o per l'integrazione dell'alimentazione nel primo periodo di vita.

Etichettatura

Le indicazioni obbligatorie da riportare sull'etichetta sono:

- denominazione della natura del prodotto;
- nome - ragione sociale - sede della Ditta produttrice e dello stabilimento;
- eventuale tabella di somministrazione;
- la composizione effettiva analitica del prodotto;
- peso netto;
- data di produzione e termine minimo di conservazione;
- gli estremi dell'autorizzazione alla produzione.

Integratori Alimentari

Gli integratori alimentari sono: "prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate".

L'impiego di vitamine e minerali negli integratori e la loro aggiunta agli alimenti, con le relative fonti, è attualmente disciplinato dal regolamento (CE) 1170/2009 del 30 novembre 2009, che modifica la direttiva 2002/46/CE e il regolamento (CE) 1925/2006 "per quanto riguarda gli elenchi di vitamine e minerali e le loro forme che possono essere aggiunte agli alimenti, compresi gli integratori alimentari".

Al momento della prima commercializzazione di uno dei prodotti, l'impresa interessata ne informa il Ministero della Salute mediante la trasmissione di un modello dell'etichetta utilizzata per tale prodotto. Qualora il Ministero della salute ritenga che i prodotti presentino un pericolo per la salute, ne dispone il divieto della commercializzazione.

Gli integratori alimentari per i quali si conclude favorevolmente la procedura, vengono inclusi in un registro che il Ministero della salute pubblica ed aggiorna periodicamente.

Formaggi e Latticini

Il nome di "formaggio o cacio" è riservato al prodotto che si ricava dal latte intero, parzialmente o totalmente scremato oppure dalla crema in seguito a coagulazione acida o presamica, anche facendo uso di fermenti o di sale da cucina.

L'uso delle denominazioni di origine relative ai formaggi prodotti in zone geograficamente delimitate osservando usi locali e costanti, le cui caratteristiche merceologiche derivano prevalentemente dalle condizioni proprie dell'ambiente di produzione, nonché l'uso di denominazioni tipiche relative a formaggi prodotti nel territorio nazionale, sono tutelati da precise disposizioni di legge.

Formaggi a denominazione di Origine e Tipici

- **D'ORIGINE:** Fontina - Gorgonzola - Grana Padano - Parmigiano Reggiano - Pecorino Romano - Pecorino Siciliano – Fiore Sardo - Asiago - Robiola di Roccaverano - Castelmagno - Bra - Murazzano - Raschera - Canestrato Pugliese - Formai de Mut - Alta Val Brembana - Montasio - Pecorino Toscano - Taleggio - Caciotta d'Urbino - Bitto - Monte Veronese - Pecorino Sardo - Quartirolo Lombardo - Toma Piemontese - Valtellina Casera.
- **TIPICI:** Caciocavallo - Pressato - Provolone - Ragusano - Mozzarella di bufala.

Indicazioni dell'Origine e Classificazione degli Oli di Oliva Vergini

Legge 14 gennaio 2013 n° 9, ha previsto che l'indicazione dell'origine degli oli di oliva deve figurare in modo facilmente visibile e chiaramente leggibile nel campo visivo anteriore del recipiente, in modo da essere distinguibile dalle altre indicazioni e dagli altri segni grafici.

Questa deve essere stampata sul recipiente o sull'etichetta ad esso apposta, in caratteri la cui parte mediana deve essere pari o superiore a 1,2 mm, ed in modo da assicurare un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo.

In deroga a quanto sopra, i caratteri possono essere stampati in dimensioni uguali a quelli della denominazione di vendita dell'olio di oliva vergine, nel medesimo campo visivo e nella medesima rilevanza cromatica.

Nel caso di miscele di oli di oliva estratti in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo, l'indicazione dell'origine deve essere immediatamente preceduta dall'indicazione del termine «miscola», stampato e con diversa e piu' evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni ed alla denominazione di vendita.

Il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini conservano le loro proprieta' specifiche in adeguate condizioni di trattamento non puo' essere superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento e va indicato con la dicitura **«da consumarsi preferibilmente entro»** seguita dalla data. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono possedere idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata, ovvero devono essere etichettati in modo da indicare almeno l'origine del prodotto ed il lotto di produzione a cui appartiene.

Dal giorno 13 dicembre 2014, è entrato in vigore il Regolamento CE 29 del 13 gennaio 2012, poi modificato dal Regolamento di Esecuzione n° 1335 del 13 dicembre 2013, che ha abrogato il Regolamento CE 1019 del 13 giugno 2002.

IL Decreto Legislativo 23 maggio 2016 n° 103, entrato in vigore il giorno 4.7.2016, ha abrogato il D.L.vo 225/2005 e stabilisce le disposizioni sanzionatorie per le violazioni al sopradescritto regolamento comunitario relativo alle norme di commercializzazione nonché, nonché al Regolamento CE 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva.

Il Regolamento comunitario 29/2012 stabilisce le norme di commercializzazione specifiche per il commercio al dettaglio degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva. L'etichetta di questi oli devono recare in caratteri chiari e indelebili, oltre alla denominazione di vendita ma non necessariamente in prossimità di essa, l'informazione seguente sulla categoria di olio:

a) per l'olio extra vergine di oliva:

«olio d'oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»;

b) per l'olio di oliva vergine:

«olio d'oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»;

c) per l'olio di oliva composto da oli d'oliva raffinati e da oli d'oliva vergini:

«olio contenente esclusivamente oli d'oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive»;

d) per l'olio di sansa di oliva:

«olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l'estrazione dell'olio d'oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive»; oppure «olio contenente esclusivamente oli provenienti dal trattamento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive».

Sempre ai fini del regolamento, per «designazione dell'origine» si intende l'indicazione di un nome geografico sull'imballaggio o sull'etichetta ad esso acclusa.

Le designazioni dell'origine di cui sopra comprendono unicamente:

a) nel caso di oli di oliva originari di uno Stato membro o di un paese terzo, un riferimento allo Stato membro, all'Unione o al paese terzo — a seconda dei casi;

b) nel caso di miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro o paese terzo, una delle seguenti diciture — a seconda dei casi — in conformità alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5 ovvero la designazione dell'origine che indica uno Stato membro o l'Unione corrisponde alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l'olio:

i) miscela di oli di oliva originari dell'Unione europea» oppure un riferimento all'Unione;

ii) «miscela di oli di oliva non originari dell'Unione europea» oppure un riferimento all'origine esterna

all'Unione;

iii) «miscela di oli di oliva originari dell'Unione europea e non originari dell'Unione» oppure un riferimento all'origine interna ed esterna all'Unione, oppure;

c) una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, in conformità alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione.

Qualora le olive siano state raccolte in uno Stato membro o un paese terzo diverso da quello in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l'olio, la designazione dell'origine reca la dicitura seguente: «Olio (extra) vergine di oliva ottenuto [nell'Unione o in (denominazione dello Stato membro interessato)] da olive raccolte (nell'Unione), in (denominazione dello Stato membro o del paese terzo interessato)».

Come già sopra accennato, il Reg. CE 1335/2013 ha introdotto gli artt. 4 bis e 4 ter al Reg. CE 29/2012, i quali specificatamente prevedono che:

- Per gli oli di oliva e degli oli di salsa di oliva, le informazioni sulle condizioni particolari di conservazione degli oli, al riparo della luce e del calore, devono figurare sull'imballaggio o su un'etichetta ad esso apposta;
- Le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 3, primo comma (come già sopra descritte) e, nel caso in cui sia applicabile, quella di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, (designazione dell'origine) sono raggruppate nel campo visivo principale, come definito all'articolo 2, paragrafo 2, punto 1) del Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) sia sulla stessa etichetta o su diverse etichette apposte sullo stesso recipiente, sia direttamente sul medesimo recipiente. Ognuna di queste indicazioni obbligatorie deve apparire integralmente e in un corpo di testo omogeneo.

Il successivo art. 2 prevede esplicitamente che i prodotti conformi alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 che sono stati fabbricati ed etichettati nell'Unione o importati nell'Unione e immessi in libera circolazione prima del 13 dicembre 2014 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. L'art. 4 della Legge 9 del 14 gennaio 2013 prevede il divieto di pratiche commerciali ingannevoli indicando altresì che una pratica commerciale e' ingannevole, in conformita' al codice del consumo, quando contiene indicazioni che, anche attraverso diciture, immagini e simboli grafici, evocano una specifica zona geografica di origine degli oli vergini di oliva non corrispondente alla effettiva origine territoriale delle olive.

E' altresi' ingannevole la pratica commerciale che, omettendo indicazioni rilevanti circa la zona geografica di origine degli oli di oliva vergini, puo' ingenerare la convinzione che le olive utilizzate siano di provenienza territoriale diversa da quella effettiva.

Pane, Pasta e Sfarinati

Ingredienti consentiti nella produzione del Pane

Burro - olio di oliva in tutti i tipi previsti - strutto - farina di cereali maltati - estratti di malto - alfa amilasi – beta amilasi - latte e polvere di latte - mosto di uva - zibibbo e altre uve passe - fichi - olive - anice - origano – cumino - sesamo - malto - saccarosio - destrosio - zucca - miele - semi di lino - alcol etilico.

Ingredienti consentiti nell'impasto della produzione di Paste speciali Secche e di Paste alimentari Fresche (D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187)

Malto, glutine, germe di grano duro, proteine lattiche idrosolubili, verdure, prodotti ortofrutticoli e loro derivati, funghi eduli, tartufi, aromi naturali, spezie, piante o parti di piante aromatiche commestibili. Freschi, preparati, trasformati o comunque conservati.

Ingredienti consentiti al Ripieno (D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187)

Carni di tutte le specie animali commestibili, latte alimentare e prodotti lattiero-caseari, prodotti della pesca conservati in recipienti ermeticamente chiusi o sterilizzati, ovoprodotti, oli e grassi alimentari, farine alimentari e loro derivati, derivati del frumento, pangrattato, grissini, prodotti da forno anche dolciari, zuccheri, prodotti ortofrutticoli e loro derivati, funghi eduli, tartufi, condimenti, idrolizzati proteici ed estratti alimentari, aromi, spezie, piante o parti di piante aromatiche commestibili. Freschi, preparati, trasformati o comunque conservati.

Pane fresco, Conservato, Surgelato o Parzialmente cotto

L'art. 14 della legge 580 del 4/7/1967 definisce "PANE" il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale

comune (*cloruro di sodio*).

L'art. 4 comma 2° ter lettera a) del D.L.223/2006, convertito in legge dalla L. 248/2006, precisa altresì che la denominazione per:

- “panificio”, sia da riservare alle imprese che svolgono l’intero ciclo di produzione del pane, la lavorazione delle materie prime alla cottura finale;
- “pane fresco”, sia da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione, alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l’impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;
- inoltre l’adozione della dicitura “pane conservato” con l’indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonché delle eventuali modalità di conservazione e di consumo.

Il Consiglio di Stato - Sez. V, con decisione del 2/11/90, ha riconosciuto la possibilità di vendere il pane surgelato o parzialmente cotto agli operatori intermedi (in precedenza il prodotto surgelato, confezionato, era destinato solo al consumatore finale) i quali possono, conseguentemente, sottoporre quest’ultimo tipo di pane a doratura prima di porlo in vendita purché in possesso dell’autorizzazione sanitaria di cui agli artt. 25 e segg. del D.P.R. 26/3/80 n. 327 e non della licenza di panificazione.

Anche l’art. 44 della legge 22/2/94 n. 146 chiarisce che “il pane parzialmente cotto, surgelato o non, legalmente fabbricato e commercializzato all’interno della Comunità può essere venduto non solo al consumatore finale, ma anche agli operatori intermedi” (mense, ristoranti, supermercati, navi passeggeri, collettività in genere).

Le condizioni di vendita

Il pane surgelato, per essere venduto, deve rispettare le norme del Regolamento UE 1169/2011.

Non solo, trattandosi di surgelato, le informazioni devono essere integrate da quelle previste dal successivo D.L.vo n. 110/92 per cui le informazioni da apporre sull’etichetta sono quelle previste dalla disciplina dei surgelati (vedi argomento).

Il pane ottenuto da una cottura parziale, non surgelato, se destinato al consumatore finale, deve essere contenuto in imballaggi singolarmente preconfezionati. Sull’etichetta, oltre alle indicazioni previste dalle disposizioni vigenti, deve apparire la denominazione “pane” completata dalla menzione “parzialmente cotto” con l’avvertenza che il prodotto deve essere consumato previa ulteriore cottura.

Quando il venditore ha provveduto a completare la cottura del pane, surgelato o non, questo deve essere distribuito e messo in vendita previo confezionamento, in compatti separati da quello fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto. Se viene invece somministrato (al ristorante), queste indicazioni devono apparire sul menu.

Legge Regionale 7 novembre 2013 , n. 10

Con la Legge Regionale 7 novembre 2013 , n. 10 “Disposizioni in materia di promozione e tutela della attività di panificazione”, la Regione Lombardia ha inteso disciplinare l’attività di produzione e vendita del pane sostenendo e valorizzando:

- a) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all’informazione, alla possibilità di approvvigionamento e alla sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti;
- b) l’efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo dell’attività di panificazione, nonché l’evoluzione tecnologica dei processi produttivi in funzione del miglioramento qualitativo e dell’incremento della sicurezza igienico-sanitaria;
- c) le tipologie panarie tradizionali del territorio, anche mediante la promozione e il sostegno di appositi contrassegni o accordi intercategoriali di filiera finalizzati alla tracciabilità del prodotto;
- d) le imprese di panificazione ubicate sul territorio lombardo.

Premettendo che le definizioni di ‘attività di panificazione’, ‘panificio’, ‘pane fresco’ e ‘pane conservato’ sono quelle di cui al sopra indicato articolo 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, viene ribadito che l’apertura di un nuovo panificio, il trasferimento e la trasformazione di panifici già esistenti sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Viene anche individuata la figura del “Responsabile dell’Attività Produttiva” nella figura del titolare, ovvero un proprio collaboratore familiare, socio o lavoratore dell’impresa di panificazione, appositamente designato dal legale rappresentante dell’impresa stessa all’atto della presentazione della SCIA.

Al responsabile dell’attività produttiva è affidato il compito di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l’utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l’osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la qualità del prodotto finito.

Il responsabile dell'attività produttiva deve essere individuato per ogni panificio e per ogni unità locale di un impianto di produzione ove è presente il laboratorio di panificazione un corso di formazione accreditato dalla Giunta regionale i cui contenuti e la durata saranno stabiliti con provvedimento della Giunta regionale stessa. Non è assoggettato al corso di cui sopra il responsabile dell'attività produttiva che risulti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) avere prestato la propria opera per almeno tre anni presso un'impresa di panificazione con la qualifica di operaio panettiere o una qualifica superiore secondo la disciplina dei vigenti contratti;
- b) aver esercitato per almeno tre anni l'attività di panificazione in qualità di titolare, collaboratore familiare o socio prestatore d'opera con mansioni di carattere produttivo;
- c) diploma afferente la materia oggetto della legge in argomento; l'elenco dei diplomi di cui trattasi sarà individuato dalla Giunta regionale;
- d) diploma di qualifica di istruzione professionale in materie attinenti l'attività di panificazione conseguito nel sistema di istruzione professionale, unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno un anno presso imprese del settore, oppure di due anni qualora il diploma sia ottenuto prima del compimento della maggiore età;
- e) attestato di qualifica attinente l'attività di panificazione o ottenimento del profilo di panificatore, in base al quadro regionale degli standard professionali (QRSP), conseguito a seguito di un corso di formazione professionale, unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione della durata di almeno un anno svolta presso imprese del settore.

Viene anche evidenziata la modalità di vendita del pane fresco che in particolare deve essere venduto entro e non oltre la giornata in cui è stato concluso il processo produttivo.

Il pane conservato deve essere posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidensi lo stato e il metodo di conservazione utilizzato, il giorno di produzione, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo e deve essere esposto in scomparti appositamente riservati e deve essere chiaramente identificabile tramite apposite etichette.

È obbligatorio porre in vendita in scaffali distinti e separati, il pane fresco rispetto al pane ottenuto dagli intermedi di panificazione.

E' vietato utilizzare la denominazione di 'pane fresco' o di 'pane conservato', anche se accompagnata da integrazioni e specificazioni, per identificare prodotti che si differenziano in modo sostanziale, per modalità di composizione o per procedura di fabbricazione da quelli sopra citati.

E' fatto obbligo al venditore di pane precotto o congelato di esporre l'etichetta contenente la dicitura relativa all'indicazione del luogo di provenienza del prodotto e la ragione sociale del produttore.

È consentita la vendita di pane sfuso in aree pubbliche, nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili, purché l'esercente sia dotato di appositi banchi di esposizione con idonee caratteristiche igienico-sanitarie. In assenza di tali banchi è consentita solo la vendita di pane preconfezionato all'origine dall'impresa produttrice.

Importante è evidenziare che La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali (A.T.S.) e dai comuni cui spettano i proventi delle sanzioni amministrative previste.

Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) da 2.000 a 8.000 euro per il panificio come definito dall'articolo 2, comma 1, che non svolga nel proprio ambito l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura finale;
- b) da 1.000 a 4.000 euro ove il responsabile dell'attività produttiva non ottemperi all'obbligo formativo di cui all'articolo 4, comma 4, o non soddisfi alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 5;
- c) da 5.000 a 20.000 euro per il non rispetto dei requisiti previsti nella produzione del pane fresco di cui all'articolo 2, comma 1;
- d) da 1.000 a 4.000 euro per il non rispetto di ogni singolo obbligo di cui all'articolo 5.

In caso di recidiva gli importi di cui sopra sono raddoppiati ed in caso di recidiva reiterata il sindaco può disporre la sospensione temporanea dell'attività da tre a dieci giorni.

Prodotti della Pesca

Oltre alle disposizioni per quanto concerne l'etichettatura dei prodotti della pesca trattati nel capitolo specifico, è opportuno rammentare che è necessario il rispetto di taluni requisiti onde garantire la sicurezza ai consumatori, come di seguito si andrà a dettagliare.

Requisiti relativi ai parassiti

Il Regolamento (CE) n. 853/2004, entrato in vigore il 1 Gennaio 2006, specifica all'Allegato III, sezione VIII, capitolo III, parte D, che i prodotti ittici di seguito precisati devono essere congelati a una temperatura non superiore a -20°C in ogni parte della massa per almeno 24 ore; il trattamento dev'essere eseguito sul prodotto crudo o sul prodotto finito:

- a) i prodotti della pesca che vanno consumati crudi o praticamente crudi;
- b) i prodotti della pesca a base delle specie seguenti, se devono essere sottoposti ad un trattamento di affumicatura a freddo durante il quale la temperatura all'interno del prodotto non supera i 60°C:
 - i) aringhe,
 - ii) sgombri,
 - iii) spratti,
 - iv) salmone (selvatico) dell'Atlantico e del Pacifico;
- c) prodotti della pesca marinati e/o salati se il trattamento praticato non garantisce la distruzione delle larve di nematodi.

Gli operatori del settore alimentare non sono obbligati a praticare i trattamenti di cui al paragrafo 1 qualora:

- a) i dati epidemiologici disponibili indichino che le zone di pesca d'origine non presentano rischi sanitari con riguardo alla presenza di parassiti;
- b) le autorità competenti lo autorizzino.

I prodotti della pesca di cui sopra devono essere accompagnati, alla loro immissione sul mercato, da un'attestazione del produttore che indichi il trattamento al quale sono stati sottoposti, salvo qualora siano forniti al consumatore finale.

Requisiti per i prodotti della pesca trasformati

L'Allegato III, sezione VIII, capitolo IV stabilisce che gli operatori del settore alimentare che effettuano la cottura di crostacei e di molluschi devono garantire la conformità ai requisiti in appresso.

Alla cottura deve far seguito il raffreddamento rapido, utilizzando a tale scopo acqua potabile o, a bordo delle navi, acqua pulita. Se non viene utilizzato alcun altro metodo di conservazione, il raffreddamento deve proseguire fino a raggiungere la temperatura del ghiaccio in fusione.

La sgusciatura deve essere effettuata in condizioni igieniche evitando la contaminazione dei prodotti. Se l'operazione viene eseguita a mano, gli addetti devono lavarsi accuratamente le mani.

Una volta sgusciati, i prodotti cotti devono essere congelati immediatamente o refrigerati appena possibile alla temperatura stabilita nel capitolo VII.

Conservazione dei prodotti della pesca

L'Allegato III, sezione VIII, capitolo VII stabilisce che gli operatori del settore alimentare che effettuano la conservazione dei prodotti della pesca devono garantire la conformità ai requisiti in appresso.

I prodotti della pesca freschi, i prodotti della pesca non trasformati decongelati, nonché i prodotti di crostacei e molluschi cotti e refrigerati, devono essere mantenuti ad una temperatura vicina a quella del ghiaccio in fusione.

I prodotti della pesca congelati devono essere mantenuti a una temperatura non superiore a -18 °C in tutti i punti del prodotto; tuttavia, i pesci interi congelati in salamoia destinati alla fabbricazione di conserve possono essere mantenuti a una temperatura non superiore a -9°C.

I prodotti della pesca mantenuti vivi devono essere mantenuti a una temperatura e in condizioni che non pregiudichino la sicurezza alimentare o la loro e vitalità.

Trasporto dei prodotti della pesca

Gli operatori del settore alimentare che effettuano il trasporto di prodotti della pesca devono garantire la conformità ai requisiti in appresso.

Durante il trasporto i prodotti della pesca devono essere mantenuti alle temperature prescritte.

In particolare:

- a) i prodotti della pesca freschi, i prodotti della pesca non trasformati decongelati nonché i prodotti di crostacei e molluschi cotti e refrigerati, devono essere mantenuti ad una temperatura vicina a quella del ghiaccio in fusione;
- b) i prodotti della pesca congelati, eccetto i pesci congelati in salamoia destinati alla fabbricazione di conserve, devono essere mantenuti, durante il trasporto, a una temperatura stabile, non superiore a -18°C, in ogni parte

della massa, con eventuali brevi fluttuazioni verso l'alto, di 3°C al massimo. Gli operatori del settore alimentare non sono tenuti a conformarsi al requisito di cui al paragrafo 1, lettera b) se i prodotti della pesca congelati sono trasportati da un deposito frigorifero verso uno stabilimento riconosciuto per esservi decongelati al loro arrivo al fine della preparazione e/o trasformazione, se la distanza da percorrere è breve e se l'autorità competente lo autorizza.

Se i prodotti della pesca sono mantenuti sotto ghiaccio, l'acqua di fusione non deve rimanere a contatto con i prodotti.

I prodotti della pesca immessi vivi sul mercato devono essere trasportati in condizioni che non pregiudichino la sicurezza alimentare o la loro vitalità.

Alimenti Surgelati

La conservazione e l'imballaggio

La conservazione del prodotto deve essere sempre effettuata ad una temperatura pari o inferiore ai -18° C. È prevista una breve fluttuazione verso l'alto, durante il trasporto, di 3° C al massimo. Lo stesso limite di tolleranza è concesso nella distribuzione locale, negli armadi e nei banconi frigoriferi utilizzati per la vendita al consumatore finale.

Gli imballaggi devono essere appropriati e atti a proteggere l'alimento dalle contaminazioni esterne, microbiche o di altro genere, e soprattutto dalla dissecrazione.

L'Etichettatura

Il Decreto Legislativo n° 110 del 27 gennaio 1992, abrogando ogni disposizione precedente, detta le regole da rispettare in materia di produzione, distribuzione e vendita degli alimenti surgelati.

Su ogni prodotto deve essere indicato:

- la denominazione di vendita;
- la dicitura "surgelato";
- il termine minimo di conservazione completato dalla indicazione del periodo in cui il prodotto può essere conservato presso il consumatore a seconda se questo viene mantenuto in un freezer, in un congelatore, nella celletta del frigorifero o nel frigorifero stesso;
- l'avvertenza che il prodotto, una volta scongelato, non deve essere ricongelato;
- le eventuali istruzioni per l'uso;
- l'indicazione del lotto di appartenenza.

Queste informazioni obbligatorie sono in aggiunta a quelle per tutti gli alimenti e previste dal Reg. UE n. 1169/2011.

E' inoltre previsto che i locali adibiti ad immagazzinamento e conservazione dei surgelati siano dotati di strumenti di registrazione automatica della temperatura che misurino, frequentemente e a intervalli regolari, la temperatura dell'aria. Dette registrazioni devono essere datate e conservate dagli operatori per almeno un anno. Chi non si adegu a questa disposizione deve pagare una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 6196,00 (*da 3098,00 a 18592,00 euro*).

Secondo la Cassazione Penale, (sentenza del 25 ottobre 2000) la mancata informazione quando un prodotto è surgelato (al ristorante o nella vendita), integra il reato di frode dell'esercizio del commercio - art. 515 Codice Penale (*reclusione fino a 2 anni o multa fino a euro 2065,00*).

Peraltro per configurare la sussistenza del predetto reato occorre che al momento dell'intervento, l'attività sia aperta al pubblico con presenza di uno o più avventori per i quali vi sia già la disponibilità concreta del menù o di un listino vivande.

Tutela delle **DENOMINAZIONI di ORIGINE**, delle **INDICAZIONI GEOGRAFICHE** e delle **MENZIONI TRADIZIONALI**

Norme generali. Classificazione delle Denominazioni di Origine, delle Indicazioni Geografiche, ambito di applicazione e ambiti territoriali

Denominazione di Origine e Indicazione Geografica

Le definizioni di «denominazione di origine» e di «indicazione geografica» dei prodotti vitivinicoli sono

quelle stabilite dall'articolo 93 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Le DOP e le IGP, per le quali e' assicurata la protezione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono riservate ai prodotti vitivinicoli alle condizioni previste dalla vigente normativa dell'Unione europea e dalla Legge 238/2016.

Utilizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche

Le DOP e le IGP di cui all'articolo 26 sono utilizzate per designare i prodotti vitivinicoli appartenenti a una pluralita' di produttori, fatte salve le situazioni eccezionali previste dalla vigente normativa dell'Unione europea.

I vini frizzanti gassificati non possono utilizzare le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche. Il nome della denominazione di origine o dell'indicazione geografica e le altre menzioni tradizionali alle stesse riservate non possono essere impiegati per designare prodotti similari o alternativi a quelli previsti all'articolo 26, nè, comunque, essere impiegati in modo tale da ingenerare nei consumatori confusione nell'individuazione dei prodotti. Sono fatte salve le situazioni in cui l'uso del nome della denominazione di origine o dell'indicazione geografica sia consentito per le bevande spiritose derivate da prodotti vitivinicoli e per l'aceto di vino, nonche' per i prodotti vitivinicoli aromatizzati ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.

Classificazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche

Le DOP si classificano in:

- a) denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG);
- b) denominazioni di origine controllata (DOC).

Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall'Italia per designare i prodotti vitivinicoli DOP. Le menzioni «Kontrollierte Ursprungsbezeichnung» e «Kontrollierte und garantierte Ursprung-sbezeichnung» possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nella Provincia di Bolzano, di bilinguismo italiano-tedesco. Le menzioni «Appellation d'origine contrôlée» e «Appellation d'origine contrôlée et garantie» possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nella regione Valle d'Aosta, di bilinguismo italiano-francese. Le menzioni «kontrolirano poreklo» e «kontrolirano in garantirano poreklo» possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini a DOC e DOCG prodotti nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, in conformita' alla legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.

Le IGP comprendono le indicazioni geografiche tipiche (IGT).

L'indicazione geografica tipica costituisce la menzione specifica tradizionale utilizzata dall'Italia per designare i vini IGP. La menzione «Vin de pays» puo' essere utilizzata per i vini IGT prodotti nella regione Valle d'Aosta, di bilinguismo italiano-francese, la menzione «Landwein» per i vini IGT prodotti nella Provincia di Bolzano, di bilinguismo italiano-tedesco, e la menzione «Dež elma označka» per i vini IGT prodotti nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, in conformita' alla legge 23 febbraio 2001, n. 38.

Le menzioni specifiche tradizionali italiane di cui al presente articolo, anche con le relative sigle DOC, DOCG e IGT, possono essere indicate nell'etichettatura da sole o congiuntamente alla corrispondente espressione europea DOP e IGP.

Ambiti territoriali

Le zone di produzione delle denominazioni di origine possono comprendere, oltre al territorio indicato con la denominazione di origine medesima, anche territori adiacenti o situati nelle immediate vicinanze, quando in essi esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le medesime tecniche culturali e i vini prodotti in tali aree abbiano eguali caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche.

Solo le denominazioni di origine possono prevedere al loro interno l'indicazione di zone espressamente delimitate, comunemente denominate sottozone, che devono avere peculiarita' ambientali o tradizionalmente note, essere designate con uno specifico nome geografico, storico-geografico o amministrativo, essere espressamente previste nel disciplinare di produzione ed essere disciplinate piu' rigidamente.

I nomi geografici che definiscono le indicazioni geografiche tipiche devono essere utilizzati per contraddistinguere i vini derivanti da zone di produzione, anche comprendenti le aree a DOCG o DOC, designate con il nome geografico relativo o comunque indicativo della zona, in conformita' della normativa nazionale e dell'Unione europea sui vini a IGP.

Per i vini a DOP e' consentito il riferimento a unita' geografiche aggiuntive, piu' piccole della zona di produzione della denominazione, localizzate all'interno della stessa zona di produzione ed elencate in una lista, a condizione che il prodotto sia vinificato separatamente e appositamente rivendicato nella denuncia

annuale di produzione delle uve prevista dall'articolo 37. Tali unita' geografiche devono essere espressamente delimitate e possono corrispondere a comuni, frazioni o zone amministrative ovvero ad aree geografiche locali definite. La lista delle unita' geografiche aggiuntive e la relativa delimitazione devono essere indicate in allegato ai disciplinari di produzione in un apposito elenco.

Le zone espressamente delimitate o sottozone delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome, alle condizioni di cui all'articolo 33, comma 2, e possono essere promosse a DOCG separatamente o congiuntamente alla DOC principale. Le DOCG e le DOC possono utilizzare nell'etichettatura un nome geografico piu' ampio, anche di carattere storico, tradizionale o amministrativo, qualora sia espressamente previsto negli specifici disciplinari di produzione e a condizione che tale nome geografico piu' ampio sia separato dal nome geografico della denominazione e delle menzioni DOCG e DOC.

Protezione nell'Unione Europea. Procedura per il conferimento della protezione delle DO e delle IG

Il conferimento della protezione delle DOP e IGP nonche' delle menzioni specifiche tradizionali DOCG, DOC e IGT avviene contestualmente all'accoglimento della rispettiva domanda di protezione da parte della Commissione europea, in conformita' alle disposizioni concernenti l'individuazione dei soggetti legittimati alla presentazione della domanda e il contenuto della domanda stessa e nel rispetto della procedura nazionale preliminare e della procedura dell'Unione europea previste dal Regolamento (UE) n.1308/2013 e dagli appositi atti delegati e di esecuzione della Commissione europea.

La procedura nazionale di cui sopra è stabilita con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

A decorrere dalla data di presentazione alla Commissione europea della domanda di protezione, della domanda di conversione da una DOP ad una IGP, nonche' della domanda di modifica del disciplinare di produzione di cui all'articolo 36 della Legge 238/2016, i vini della relativa DO o IG possono essere etichettati in conformità alle vigenti norme dell'Unione europea, a condizione che il soggetto richiedente sia preventivamente autorizzato dal Ministero, d'intesa con la competente regione.

Requisiti di base per il riconoscimento delle DO e delle IG

Il riconoscimento della DOCG e' riservato ai vini gia' riconosciuti a DOC e a zone espressamente delimitate o tipologie di una DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 51 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8 della Legge 238/2016 e che rappresentino almeno il 51 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione. Nel caso di passaggio di tutta una denominazione da DOC a DOCG anche le sue zone caratteristiche o tipologie vengono riconosciute come DOCG, indipendentemente dalla data del loro riconoscimento.

Il riconoscimento della DOC e' riservato ai vini provenienti da zone gia' riconosciute, anche con denominazione diversa, a IGT da almeno cinque anni e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 35 per cento, inteso come media, dei viticoltori interessati e che rappresentino almeno il 35 per cento della produzione dell'area interessata. Il riconoscimento in favore di vini non provenienti dalle predette zone e' ammesso esclusivamente nell'ambito delle regioni nelle quali non sono presenti IGT. Inoltre, le zone espressamente delimitate o le sottozone delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome qualora le relative produzioni abbiano acquisito rinomanza commerciale e siano state rivendicate, nell'ultimo biennio, da almeno il 51 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8 e che rappresentino almeno il 51 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa area delimitata o sottozona.

Il riconoscimento dell'IGT è riservato ai vini provenienti dalla rispettiva zona viticola a condizione che la relativa richiesta sia rappresentativa di almeno il 20 per cento, inteso come media, dei viticoltori interessati e di almeno il 20 per cento della superficie totale dei vigneti oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio. Il riconoscimento di una DOCG deve prevedere una disciplina viticola ed enologica piu' restrittiva rispetto a quella della DOC di provenienza.

Il riconoscimento di una DOC deve prevedere una disciplina viticola ed enologica piu' restrittiva rispetto a quella della IGT precedentemente rivendicata.

L'uso delle DO non e' consentito per i vini ottenuti sia totalmente sia parzialmente da vitigni che non siano stati classificati fra gli idonei alla coltivazione o che derivino da ibridi interspecifici tra la Vitis vinifera e altre specie americane o asiatiche.

Per i vini a IGT e' consentito l'uso delle varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà di vite.

Etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli in relazione alla protezione delle DOP e IGP, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli a DOP e IGP

Per l'etichettatura e la presentazione dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, allegato VII, parte II, numeri da 1 a 11 e numeri 13, 15 e 16, in relazione alla protezione delle DOP e IGP, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP, sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni nazionali contenute nella presente legge e nel decreto del Ministro da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Fatto salvo quanto previsto da quanto sopra, da altre norme dell'Unione europea e nazionali vigenti in materia e dalla presente legge, nessuna bevanda diversa dalle seguenti può essere posta in vendita utilizzando nella sua etichettatura, presentazione e pubblicità, termini o raffigurazioni che comunque richiamino la vite, l'uva, il mosto o il vino:

- a) lo sciroppo e il succo di uve;
- b) le bevande spiritose a base di prodotti vitivinicoli previste dal Regolamento (CE) n.110/2008 e i prodotti vitivinicoli aromatizzati;
- c) il mosto cotto o il vino cotto e le bevande a base di mosto cotto o vino cotto comprese nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali istituito ai sensi dell'articolo 8 del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173.

Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nel caso in cui i termini che richiamano la vite, l'uva, il mosto o il vino siano riportati nell'elenco degli ingredienti, purché tutti gli ingredienti figurino in caratteri delle stesse dimensioni, tonalità e intensità colorimetrica, nonché su sfondo uniforme.

Definizioni, caratteristiche e uso di contenitori particolari

Per «**pulcianella**» si intende il fiasco in vetro costituito da un corpo approssimativamente sferico, raccordato a un collo di profilo allungato. L'altezza totale deve essere superiore a due volte il diametro del corpo rivestito in tutto o in parte con treccia di sala o di paglia o di altro materiale vegetale naturale da intreccio.

Per «**bottiglia marsala**» si intende un contenitore in vetro costituito da un corpo approssimativamente cilindrico raccordato a un collo con rigonfiamento centrale, denominato «**collo oliva**». Il fondo della bottiglia può presentare una rientranza più o meno accentuata. L'altezza totale è di circa quattro volte il diametro e l'altezza della parte cilindrica è pari a circa tre quinti dell'altezza totale. La bottiglia marsala è riservata ai vini Marsala e ai vini liquorosi.

Per «**fiasco toscano**» si intende un contenitore in vetro costituito da un corpo avente approssimativamente la forma di un ellissoide di rotazione, raccordato secondo il suo asse maggiore a un collo allungato, nel quale l'altezza totale non è inferiore alla metà e non è superiore a tre volte il diametro del corpo, rivestito in tutto o in parte con sala o paglia o altro materiale vegetale naturale da intreccio. Il fondo può essere anche piano o leggermente concavo. Il fiasco toscano è riservato ai vini a IGT, DOC e DOCG per i quali il disciplinare di produzione non fa obbligo di impiegare contenitori diversi.

ACETO

La normativa di riferimento è la LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238 - Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

La denominazione di «**aceto di ...**», seguita dall'indicazione della materia prima, intesa come liquido alcolico o zuccherino utilizzato come materia prima, da cui deriva, è riservata al prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica di liquidi alcolici o zuccherini di origine agricola, che presenta al momento dell'immissione al consumo umano diretto o indiretto un'acidità totale, espressa in acido acetico, compresa tra 5 e 12 grammi per 100 millilitri, una quantità di alcol etilico non superiore a 0,5 per cento in volume,

che ha le caratteristiche o che contiene qualsiasi altra sostanza o elemento in quantita' non superiore ai limiti riconosciuti normali e non pregiudizievoli per la salute, indicati nel decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute. Per materia prima si intende altresi', limitatamente agli aceti derivati da frutta, il prodotto agricolo primario oppure, in alternativa, il suo derivato alcolico o zuccherino ottenuto mediante il normale processo di trasformazione dello stesso prodotto agricolo primario.

Per gli aceti di alcol comunque non destinati al consumo umano, il limite massimo dell'acidita' totale, espressa in acido acetico, e' elevato fino a 20 grammi per 100 millilitri.

E' vietato produrre, detenere, trasportare e porre in commercio aceti:

a) che, all'esame organolettico, chimico o microbiologico, risultano alterati per malattia o comunque avariati o difettosi per odori o per saperi anormali in misura tale da essere inidonei al consumo umano diretto o indiretto;

b) che contengono aggiunte di alcol etilico, di acido acetico sintetico o di liquidi acetici comunque derivanti da procedimenti di distillazione, di sostanze coloranti o di acidi minerali;

c) che sono ottenuti a partire da diverse materie prime mescolate tra loro o dal taglio di aceti provenienti da materie prime diverse.

E' vietato trasportare, detenere per la vendita, mettere in commercio o comunque utilizzare per uso alimentare diretto o indiretto alcol etilico sintetico nonche' prodotti contenenti acido acetico non derivante da fermentazione acetica.

All'aceto possono essere aggiunte sostanze aromatizzanti, mediante macerazione diretta o mediante impiego di infusi, nella misura massima del 5 per cento in volume, o altri aromi naturali come definiti dalle normative dell'Unione europea e nazionali in vigore. E' consentito aromatizzare l'aceto di mele con il miele.

Tale aceto deve essere posto in commercio con la denominazione di «aceto di ... aromatizzato» e con l'indicazione della materia prima da cui deriva. Tale denominazione deve figurare sui recipienti e su tutta la documentazione prevista in materia.

Gli aceti destinati al consumo diretto devono essere posti in commercio in confezioni originali con chiusura non manomissibile, congegnata in modo tale che a seguito dell'apertura essa non risulti piu' integra.

3. Sulla confezione devono sempre figurare:

- a) l'indicazione atta a individuare chiaramente l'impresa che ha operato il riempimento del recipiente;
- b) l'indicazione in unita' o in mezze unita' o in decimale di percentuale dell'acidita' totale, espressa in acido acetico, preceduta dalla parola «acidita'» e seguita dal simbolo «%».

Attestazione A.T.P. per Trasporti Frigoriferi e Refrigerati

Descrizione dell'A.T.P.

L'A.T.P. è la regolamentazione per i trasporti frigoriferi o refrigerati a temperatura controllata di alimenti deperibili destinati all'alimentazione umana.

A.T.P. = Accord Transport Perissable è l'abbreviazione di "Accordi sui trasporti internazionali delle derrate deteriorabili e dei mezzi speciali da utilizzare per questi trasporti.

La **normativa A.T.P.** è il risultato di un accordo europeo sottoscritto da alcuni Stati, tra i quali l'Italia, che impone determinate regole nella costruzione degli allestimenti isotermici di veicoli per i trasporti refrigerati destinati al trasporto di alimenti deperibili a temperatura controllata e determinate prescrizioni per gli utilizzatori.

La **norma A.T.P.** prescrive i tipi di alimenti deperibili da trasportare in regime di temperatura controllata e le temperature alle quali devono essere effettuati i trasporti frigoriferi e refrigerati.

Le sostanze deperibili destinate all'alimentazione umana da trasportare in regime di temperatura controllata **A.T.P.** sono le seguenti:

- latte alimentare e i suoi derivati,

- carni fresche e congelate,
- prodotti ittici freschi,
- tutti gli alimenti congelati e surgelati (gelati, succhi di frutta ecc).

Scadenze

Durata e rinnovo dell'attestazione A.T.P.:

- dalla data del primo rilascio l'attestazione A.T.P. ha una validità di 6 anni,
- dopo i 6 anni il rinnovo viene effettuato tramite i centri di collaudo per altri 3 anni,
- dopo i 9 anni il rinnovo viene effettuato tramite i centri di collaudo per altri 3 anni.

Raggiunti i 12 anni di vita il rinnovo dell'A.T.P. non è più di competenza dei centri di collaudo ma bensì dei centri prova, questo rinnovo ha una durata di 6 anni.

CLASSIFICAZIONI DI TRASPORTO A.T.P. - Camion, Furgoni, Autocarri e Veicoli

IN Con questa classe di omologazione per i furgoni isotermici coibentati, anche con l'ausilio di un frigo per quanto potente possa essere, il veicolo sarà omologato solo al trasporto per la classe A.

IR Con questa classe di omologazione per i furgoni isotermici coibentati, anche con l'ausilio di un frigo per quanto potente possa essere, il veicolo potrà essere omologato al trasporto per le classi A - B - C; questa classe A.T.P. "IR" ai nove anni indistintamente subisce declassamento "IN" a 0°C.

A

fino a 0°C

B

fino a -10°C

C

oltre i -20°C

ISOTERMICO NORMALE

IN per trasporti di alimenti deperibili a cui non necessita l'ausilio del frigo; si può montare un frigo omologato anche in un secondo momento classificando il veicolo FNA.

FRIGORIFERO NORMALE classe A

FNA per trasporti di alimenti deperibili a cui necessita l'ausilio del frigo; il veicolo è omologato al trasporto di alimenti fino ad una temperatura di +0°C.

ISOTERMICO RINFORZATO

IR per trasporti di alimenti deperibili a cui non necessita l'ausilio del frigo; si può montare un frigo omologato anche in un secondo momento e a seconda della sua potenza, classificare il veicolo FRA - FRB - FRC .

FRIGORIFERO RINFORZATO classe A

FRA per trasporti di alimenti deperibili a cui necessita l'ausilio del frigo; il veicolo è omologato al trasporto di alimenti fino ad una temperatura di +0°C.

FRIGORIFERO RINFORZATO classe B

FRB per trasporti di alimenti deperibili a cui necessita l'ausilio del frigo; il veicolo è omologato al trasporto di alimenti fino ad una temperatura di -10°C.

FRIGORIFERO RINFORZATO classe C

FRC per trasporti di alimenti deperibili a cui necessita l'ausilio del frigo; il veicolo è omologato al trasporto di alimenti fino ad una temperatura di -20°C e oltre.

REFRIGERATO RINFORZATO classe C (piastre eutetiche)

RRC per trasporti di alimenti deperibili a cui necessita l'ausilio del frigo; il veicolo è omologato al trasporto di alimenti fino ad una temperatura di -20°C e oltre.

X

Le sigle di identificazione A.T.P. corrispondenti avranno come finale questa lettera nel caso in cui un mezzo di trasporto isotermico sia munito di gruppo frigorifero **NON AUTONOMO**.

**NON
AUTONOMO**

Quando il frigorifero è dotato di compressore azionato direttamente dal motore del veicolo, tramite un sistema di cinghie, si aziona solo con motore veicolo acceso; quando una parte del gruppo frigorifero è amovibile; quando le piastre eutettiche per essere raffreddate devono essere tolte dal veicolo.

AUTONOMO

Quando il gruppo frigorifero è dotato di motore diesel indipendente dal motore del veicolo, in grado di azionare il proprio compressore in modo autonomo, il frigorifero si aziona anche con motore veicolo spento.

Sanzione per la mancanza od il mancato rinnovo A.T.P.

E' possibile effettuare i rinnovi A.T.P. fino a 6 mesi prima della sua scadenza senza perdere la sua validità.
Per il rinnovo bisogna fornire :

- l'originale del certificato A.T.P. in scadenza, se smarrito la denuncia con una eventuale copia dell'A.T.P.;
- copia della carta di circolazione;

Il certificato A.T.P. è parte integrante della carta di circolazione e ne determina la scadenza.

Con A.T.P. scaduto è prevista la sanzione accessoria art. 216 comma 1 del ritiro della carta di circolazione, + art.80 comma 14 con la relativa sanzione.

Smarrimento o mancanza per altri motivi, dell'attestazione A.T.P. del veicolo durante il transito:

Art. 180 comma 7 del Codice della Strada:

Mancato possesso dei documenti di circolazione e di guida
(*sanzione amministrativa*)

da € 41,00 a € 169,00

a seguito di tale sanzione l'utente dovrà nei termini stabiliti, presentarsi presso gli uffici competenti ed esibire l'originale A.T.P.; se inadempiente comporta la seguente violazione:

Art. 180 comma 7 del Codice della Strada:

Mancanza del documento da presentare.

(*sanzione amministrativa*)

da € 422,00 a € 1695,00

Attestazione A.T.P. scaduta, ovvero, mancato collaudo A.T.P., attestazione A.T.P. non valida

Art. 80 comma 14 del Codice della Strada:

Mancanza revisione veicolo.

(*sanzione amministrativa*)

da € 169,00 a € 679,00

Annotare sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione del collaudo di rinnovo ATP. E' consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso un centro autorizzato alla revisione. Annotare sulla carta di circolazione le seguenti diciture:

- ✓ **il veicolo e' sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione - v.d.c. n° _____**
del _____ firmadell'operante _____
- ✓ **la circolazione del veicolo e' consentita sino al luogo di custodia per la via piu' breve e successivamente al solo fine di recarsi ad effettuare la revisione.**

Circolazione abusiva, nel periodo in cui il documento è ritirato

Art. 216 comma 6 del Codice della Strada:

Circolazione abusiva.

(*sanzione amministrativa*)

da € 2004,00 a € 8017,00

Sigle A.T.P. mancanti o non conformi.

Art.72 comma 9 del Codice della Strada: Mancanza dei prescritti requisiti di equipaggiamento.(*sanzione amministrativa*)

da € 85,00 a € 338,00

ALIMENTARI

ACQUE MINERALI

1 Violazione: **Art. 22 D.L.vo 08.10.2011 n° 176** PMR: **36.666,67 €**

Immissione in commercio di un'acqua di sorgente riconosciuta in assenza dell'autorizzazione regionale

Pagamento: **Tesoreria Regione Lombardia** Ricorso: **Regione Lombardia** Min: 52.000,00 € Max: 110.000,00 €

Il Riconoscimento deve avvenire ai sensi dell'art. 21 del Decreto legislativo 176/2011. Sanzione prevista dall'art. 33 comma 1^a lettera b).

2 Violazione: **Art. 18 D.L.vo 08.10.2011 n° 176** PMR: **30.000,00 €**

Porre in commercio o somministrare presso gli esercizi di ristorazione acque potabili condizionate con la dicitura sul menù "acqua minerale"

Pagamento: **Tesoreria Regione Lombardia** Ricorso: **Regione Lombardia** Min: 38.000,00 € Max: 90.000,00 €

Per le acque potabili, comunque poste in commercio e per quelle sottoposte alle procedure di filtraggio e somministrate presso gli esercizi di ristorazione, è vietato l'uso sia sulle confezioni, sulle apparecchiature o sulle etichette, sia nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, di indicazioni, denominazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o altri segni, figurativi o meno, che possano ingenerare confusione con le acque minerali naturali; in particolare e' vietata, per tali acque, la dicitura: «acqua minerale». Sanzione prevista dall'art. 33 comma 1^a lettera g) del Decreto legislativo 176/2011.

3 Violazione: **Art. 12 D.L.vo 08.10.2011 n° 176** PMR: **30.000,00 €**

Omessa indicazione sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali na

Pagamento: **Tesoreria Regione Lombardia** Ricorso: **Regione Lombardia** Min: 38.000,00 € Max: 90.000,00 €

Vedi la parte narrativa per le indicazioni previste. Sanzione prevista dall'art. 33 comma 1^a lettera d) del Decreto Legislativo 176/2011.

4 Violazione: **Art. 26 D.L.vo 08.10.2011 n° 176** PMR: **30.000,00 €**

Omessa indicazione sulle etichette o sui recipienti delle acque di sorgente, delle informazioni previste dalla legge

Pagamento: **Tesoreria Regione Lombardia** Ricorso: **Regione Lombardia** Min: 38.000,00 € Max: 90.000,00 €

Vedi la parte narrativa per le indicazioni previste. Sanzione prevista dall'art. 33 comma 1^a lettera e) del Decreto legislativo 176/2011.

5 Violazione: **Art. 19/5°c. D.L.vo n° 231 del 15.12.2017** PMR:

Omessa indicazione delle diciture previste sulle acque non preconfezionate somministrate alla collettività o in altri esercizi pubblici

Pagamento: **Tesoreria dello Stato** Ricorso: **ICQRF Competente** Min: 1.000,00 € Max: 8.000,00 €

PMR € 2000,00 >> entro 5 gg € 1400,00 Microimpresa: € 666,00 >> entro 5 gg € 466,20

Sanzione prevista dall'art 23/1° co. D.L.vo 15/12/2017 n° 231. Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita «acqua potabile trattata» o «acqua potabile trattata e gassata» se è stata addizionata di anidride carbonica.

6 Violazione: **Art. 27 D.P.R. 19.5.1958 n° 719** PMR: **3.098,00 €**

Mancata autorizzazione del Sindaco per la produzione di acqua gassata (selz - soda)

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 1.549,00 € Max: 9.296,00 €

Sanzione prevista dall'Art. 358 T.U.L.S.

7	Violazione:	<u>Art. 5 Legge 30/04/1962 n° 283</u>	PMR:	
Detenere per la vendita al pubblico acqua minerale in bottiglia esposta alla diretta luce del sole				
Pagamento:	Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min:	Max:

La conservazione di bottiglie di acqua al sole integra il reato ex Legge 283/62 evidenziato dalla Sentenza della Corte di Cassazione se. III Penale, n° 15491 del 24.04.2002, in quanto è sufficiente che nelle modalità di conservazione non siano osservate le precauzioni igienico sanitarie dirette ad evitare che il prodotto possa subire un alterazione che ne comprometta la genuinità.

BIRRA

1	Violazione:	<u>Art. 12 Legge 16.08.1962 n° 1354</u>	PMR:	154,00 €
Contenuto dei recipienti per la birra destinati al consumo diversi da quelli prescritti				
Pagamento:	Agenzia Entrate e Riscossione	Ricorso:	ICQRF Competente	Min: 77,00 € Max: 2.582,00 €
Litri: 0,20 - 0,33 - 0,50 - 0,66 - (0,34 solo in lattina) - 1 - 2 - 3 - 4 - 5. Pagamento da effettuarsi con F23 (cod. ufficio: QMI - causale: PA - estremi dell'atto: numero verbale - codice tributo: 741T - importo: 154,00)				
2	Violazione:	<u>Art. 2 Legge 16.08.1962 n° 1354</u>	PMR:	154,00 €
Vendita di birra con gradazione alcolimetrica diversa da quella prescritta				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: 77,00 € Max: 1.549,00 €

La denominazione "Birra analcolica" è riservata al prodotto con titolo alcolimetrico non superiore a 1,2%; quella di "Birra leggera" o "Birra light" con titolo alcolimetrico superiore a 1,2% e non superiore a 3,5%; la denominazione "Birra" è riservata al prodotto con titolo alcolimetrico superiore a 3,5%. Tale prodotto può essere denominato "Birra speciale" se il grado Plato(gradazione saccarometrica) non è inferiore a 12,5 e "Birra doppio malto" se il grado Plato non è inferiore a 14,5. Quando alla medesima sono aggiunti frutta e succhi di frutta, aromi od altri ingredienti caratterizzanti, la denominazione di vendita è completata con il nome della sostanza caratterizzante.

3	Violazione:	<u>Art. 12 Legge 16.08.1962 n° 1354</u>	PMR:	154,00 €
Apertura di un contenitore di birra non in presenza del consumatore				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: 77,00 € Max: 1.549,00 €

4	Violazione:	<u>Art. 19-2°c. lett. e) D.L.vo n° 231 del 15.12.2017</u>	PMR:	
Omessa indicazione della gradazione alcolica sull'impianto di spillatura (birra o vino).				
Pagamento:	Tesoreria dello Stato	Ricorso:	ICQRF Competente	Min: 1.000,00 € Max: 8.000,00 €
PMR € 2000,00	>> entro 5 gg € 1400,00	Microimpresa: € 666,00	>> entro 5 gg € 466,20	
Sanzione prevista dall'art 23/1° co. D.L.vo 15/12/2017 n° 231. Si riferisce a tutti i prodotti alcolici venduti sfusi (birra e/o vino compresi).				

BURRO

1	Violazione:	<u>Art. 1 Legge 23.12.1956 n° 1526</u>	PMR:	258,00 €
Uso di denominazioni o dizioni non riferite ai trattamenti applicati nella produzione del burro				
Pagamento:	Tesoreria dello Stato	Ricorso:	ICQRF Competente	Min: Max:
CON D.M. 14.2.2000, E' STATO INDIVIDUATO ALL'INTERNO DEL MINISTERO L'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONI FRODI QUALE STRUTTURA COMPETENTE PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMM.VE E PER LA RICEZIONE DEL RAPPORTO DI CUI ALL'ART. 17 LEGGE 689/81. Depenalizzato dal D.L.vo N. 507/99.				

2	Violazione:	<u>Art. 4 Legge 23.12.1956 n° 1526</u>	PMR:	258,00 €
Inosservanza delle modalità di vendita di burro preconfezionato all'origine, in involucri sigillati				
Pagamento:	Tesoreria dello Stato	Ricorso:	ICQRF Competente	Min: Max:
Il burro destinato al consumo diretto deve essere posto in vendita in imballaggi preconfezionati ovvero in involucri ermeticamente chiusi all'origine ovvero in involucri sigillati. Depenalizzato dal D.L.vo N. 507/99. Pezzature prescritte g. 125, 250,500,1000,1500,2000,5000.				

3 Violazione: **Art. 5 Legge 23.12.1956 n° 1526** PMR: **258,00 €**

Utilizzo di bollette per trasferimento di burro ad uso industriale sprovviste delle indicazioni prescritte

Pagamento: **Tesoreria dello Stato** Ricorso: **ICQRF Competente** Min: Max:

Depenalizzato dal D.L.vo N. 507/99. Nome della ditta speditrice, del vettore, ditta destinataria, denominazione e peso netto del prodotto, data di spedizione.

CACAO

1 Violazione: **Art. 5/2° c. D.Lvo. 12.06.2003 n° 178** PMR: **2.666,67 €**

Uso della denominazione cacao o cioccolato per prodotti con caratteristiche diverse da quelle stabilite

Pagamento: **Agenzia Entrate Riscossione** Ricorso: **Prefetto** Min: 3.000,00 € Max: 8.000,00 €

Le caratteristiche sono quelle indicate nell'allegato I del Decreto stesso ed in particolare: Cioccolato è il prodotto ottenuto da prodotti di cacao e zuccheri che presenta un tenore minimo di sostanza secca totale di cacao del 35%, di cui non meno del 18% di burro di cacao e non meno del 14% di cacao secco sgrassato.

2 Violazione: **Art. 5/7° c. D.L.vo 12.06.2003 n° 178** PMR: **2.666,67 €**

Non inserire in etichetta la dicitura "contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao"

Pagamento: **Agenzia Entrate Riscossione** Ricorso: **Prefetto** Min: 3.000,00 € Max: 8.000,00 €

Nei prodotti di cioccolato che contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao.

CAFFE'

1 Violazione: **Art. 13 D.P.R. 16.02.1973 n° 470** PMR: **258,00 €**

Vendita di caffè macinato o solubile non in confezioni sigillate

Pagamento: **Agenzia Entrate Riscossione** Ricorso: **Prefetto** Min: Max: 774,00 €

E' consentito macinare il caffè in presenza del consumatore.

2 Violazione: **Art. 14 D.P.R. 16.02.1973 n° 470** PMR: **258,00 €**

Omessa indicazione del tipo di miscela e degli eventuali coloranti nella vendita di caffè sfuso

Pagamento: **Agenzia Entrate Riscossione** Ricorso: **Prefetto** Min: Max: 774,00 €

Oltre a quanto disposto dalla D.L.vo 231/2017.

3 Violazione: **Art. 3 D.P.R. 23.08.1982 n° 774** PMR: **860,67 €**

Utilizzare denominazioni diverse per gli estratti di caffè o di cicoria

Pagamento: **Agenzia Entrate Riscossione** Ricorso: **Prefetto** Min: 516,00 € Max: 2.582,00 €

Le denominazioni sono: estratto di caffè, estratto di caffè solubile o caffè istantaneo, estratto di caffè in pasta, estratto di caffè liquido, estratto di cicoria, estratto di cicoria solubile, estratto di cicoria in pasta, estratto di cicoria liquido.

4 Violazione: **Art. 9-1° parag. Reg. UE n°1169 del 25.10.2011** PMR:

Omessa indicazione delle informazioni prescritte sulle confezioni di caffè

Pagamento: **Tesoreria dello Stato** Ricorso: **ICQRF Competente** Min: 3.000,00 € Max: 24.000,00 €

PMR € 6000,00 >> entro 5 gg € 4200,00 Microimpresa: € 2000,00 >> entro 5 gg € 1400,00

Sanzione prevista dall'art 5/2° co. del D.L.vo 15/12/2017 n° 231 e in relazione all'art. 5 D.P.R. 23.08.1982 n° 774.
Denominazione di vendita, quantita' nominale, termine minimo di conservazione, elenco ingredienti, nome e ragione sociale e sede del fabbricante o venditore, eventuale DECAFFEINATO - TORREFATTO - ALLO ZUCCHERO - ZUCCHERATO o conservato CON LO ZUCCHERO.

CARNI

1	Violazione:	<u>Art. 6 Reg. CE 29.04.2004 n° 852</u>	PMR:	3.000,00 €
Omessa presentazione della notifica per la registrazione per laboratorio di produzione carni insaccate				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: 1.500,00 € Max: 9.000,00 €
Sanzione prevista dall'art. 6-3° comma del D.L.vo 193/2007. La notifica avviene mediante la presentazione della Segnalazione di Inizio Attività produttiva.				
2	Violazione:	<u>Art. 6 Reg. CE 29.04.2004 n° 852</u>	PMR:	3.000,00 €
Omessa notifica per la registrazione per l' apertura di spacci vendita carni				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: 1.500,00 € Max: 9.000,00 €
Sanzione prevista dall'art. 6-3° comma del D.L.vo 193/2007 La notifica per la registrazione avviene mediante la presentazione della Segnalazione di Inizio Attività Produttiva.				
3	Violazione:	<u>Art. 4 Legge 04.04.1964 n° 171</u>	PMR:	1.548,00 €
Mancata esposizione in una macelleria del cartello che indichi le specie degli animali, le cui carni vengono poste in vendita (vendute sfuse)				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni	Min: 774,00 € Max: 15.493,00 €
4	Violazione:	<u>Art. 6-10° c. D.L.vo 06.11.2007 n° 193</u>	PMR:	6.000,00 €
Immissione in commercio di carni fresche, refrigerate o congelate senza la bollatura sanitaria ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2 del Regolamento CE 854/2004				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: 3.000,00 € Max: 18.000,00 €
La bollatura sanitaria deve essere apposta sulle carcasse di ungulati domestici (specie bovina, porcina, ovina, caprina ed equina), mammiferi di selvaggina di allevamento diversi dai lagomorfi (lepre, coniglio selvatico o di allevamento), selvaggina in libertà di grosse dimensioni nonché delle mezze carcasse, dei quarti e dei tagli ottenuti sezionando le mezze carcasse in tre pezzi conformemente alla sezione I, capo III, dell'allegato I del Reg. CE 854/2004. Le bollature sanitarie devono essere applicate dal veterinario ufficiale o sotto la sua responsabilità, qualora i controlli non abbiano individuato mancanze tali da rendere la carne inadatta al consumo umano.				
5	Violazione:	<u>Art. 4 Legge 04.04.1964 n° 171</u>	PMR:	1.548,00 €
Mancata esposizione al pubblico dei cartellini indicante lo stato della carne fresca o congelata (carne venduta sfusa)				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossioni	Ricorso:	C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni	Min: 774,00 € Max: 1.548,00 €
Le carni esposte al pubblico devono recare cartellini con indicazioni ben visibili, idonee ad identificare la specie e lo stato di fresca, congelata o scongelata della carne posta in vendita.				
6	Violazione:	<u>Art. 515 Codice Penale</u>	PMR:	
Vendere carne scongelata presentata come carne fresca				
Pagamento:		Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min: Max:
Sequestro della merce.				
7	Violazione:	<u>Art. 12 D.P.R. 10.08.1972 n° 967</u>	PMR:	258,00 €
Vendita di conigli o volatili non spellati o spennati ed eviscerati				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: Max: 774,00 €
Sanzione prevista dall'art. 17 Legge n° 283/62.				

8	Violazione:	<u>Art. 12 D.P.R. 10.08.1972 n° 967</u>	PMR:	258,00 €
Vendita di carni di volatili, conigli e selvaggina nel medesimo banco delle carni fresche o congelate				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: Max: 774,00 €
I prodotti devono essere fisicamente separati. Sanzione prevista dall'art. 17 Legge n° 283/62. La selvaggina deve essere debitamente bollata per comprovare l'ispezione sanitaria.				
9	Violazione:	<u>Art. 6 Req. CE 29.04.2004 n° 852</u>	PMR:	3.000,00 €
Omessa presentazione della notifica per la registrazione dell'attività di trasporto carni fresche e congelate				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: 1.500,00 € Max: 9.000,00 €
Sanzione prevista dall'art. 6-3° comma del D.L.vo n° 193/2007.				
10	Violazione:	<u>Art. 49 D.P.R. 26.03.1980 n° 327</u>	PMR:	258,00 €
Automezzi adibiti al trasporto carne fresca o congelata sprovvisto dei requisiti prescritti				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: Max: 774,00 €
Sanzione prevista dall'art. 17 Legge n° 283/62. I mezzi devono avere i ganci in materiale antocorrosivo, la carne non deve toccare il pianale (solo quelle confezionate) e nessun'altra merce deve essere trasportata oltre la carne, le frattaglie e le viscere vanno in contenitori idonei.				
11	Violazione:	<u>D.M. Sanità 02.10.1989 n° 450</u>	PMR:	258,00 €
Mancata autorizzazione sanitaria rilasciata dall' A.T.S. per i contenitori utilizzati per il trasporto carni fresche				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: Max: 774,00 €
Sanzione prevista dall'art. 17 Legge n° 283/62. Si riferisce al trasporto di volatili, conigli e selvaggina. I contenitori devono riportare una placca con: "contenitore per trasporto di carni fresche di volatili, conigli e selvaggina", "Tempo massimo trasporto 4 ore", estremi impresa costruttrice, numero del contenitore e data di costruzione.				
12	Violazione:	<u>Ordinanza Ministero Sanità 14.02.1968</u>	PMR:	3.098,00 €
Omessa indicazione della data di produzione sui salumi				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: 1.549,00 € Max: 9.296,00 €
Sanzione prevista dall'art. 358 T.U.L.S. Il giorno, il mese e l'anno. Sono esclusi quelli cotti o freschi da consumarsi sul luogo di produzione.				
13	Violazione:	<u>Art. 7 Legge 13.02.1990 n° 26</u>	PMR:	
Utilizzare marchi tipo DI PARMA o simili per prosciutti di diversa provenienza				
Pagamento:	Ricorso:	C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni	Min: 15.493,00 € Max: 92.962,00 €	
Depenalizzato dal D.L.vo n° 507/99. Non ammesso al pagamento in misura ridotta.				
14	Violazione:	<u>Art. 20 Legge 13.02.1990 n° 26</u>	PMR:	1.032,00 €
Vendere prosciutto DI PARMA in tranci o affettato senza lo specifico contrassegno sulla confezione				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni	Min: 516,00 € Max: 5.164,00 €
Il contrassegno deve essere indelebile e inamovibile con le informazioni previste dal Regolamento. (Trattasi di norma complessa da valutare caso per caso).				
15	Violazione:	<u>Art. 13 Legge 14.02.1990 n° 30</u>	PMR:	
Utilizzare marchi tipo SAN DANIELE e riferimenti simili per prosciutti di provenienza diversa				
Pagamento:	Ricorso:	C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni	Min: 15.493,00 € Max: 92.962,00 €	
Depenalizzato dal D.L.vo n° 507/99. Non ammesso al pagamento in misura ridotta.				

16	Violazione:	<u>Art. 29 Legge 14.02.1990 n° 30</u>	PMR:	1.032,00 €
Vendita di prosciutto SAN DANIELE in tranci o affettato senza lo specifico contrassegno sulla confezione				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni	Min: 516,00 € Max: 5.164,00 €
Il contrassegno deve essere indelebile e inamovibile con le informazioni previste dal Regolamento. (Trattasi di norma complessa da valutare caso per caso).				
17	Violazione:	<u>Art. 6 Legge 04.11.1981 n° 628</u>	PMR:	5.000,00 €
Uso della denominazione di origine PROSCIUTTO VENETO - EUGANEO - BERICO per prodotti privi del marchio contrass.				
Pagamento:	Tesoreria dello Stato	Ricorso:	Min. Pol. Agr. ICQRF	Min: 3.000,00 € Max: 15.000,00 €
Sanzione prevista dall'art. 2-1° comma del D.L.vo 297 del 19.11.2004. In tutti i casi deve elencare il quantitativo (pezzi) dei prodotti detenuti senza marchio.				
18	Violazione:	<u>Art. 9 Legge 30.05.1989 n° 224</u>	PMR:	5.000,00 €
Vendita di salumi di VARZI privi del particolare contrassegno che garantisce l' origine				
Pagamento:	Tesoreria dello Stato	Ricorso:	Min. Pol. Agr. ICQRF	Min: 3.000,00 € Max: 15.000,00 €
Sanzione prevista dall'art. 2-1° comma del D.L.vo 297 del 19.11.2004. Filzetta, filzettone, sottocrespone a budello semplice, cucito a budello doppio.				
19	Violazione:	<u>Art. 13-1° c. lett. a) Reg. CE n° 2081/92</u>	PMR:	4.000,00 €
Usurpare, evocare o imitare una denominazione protetta od il segno distintivo o il marchio anche se l'origine è vera				
Pagamento:	Tesoreria dello Stato	Ricorso:	Min. Pol. Agr. ICQRF	Min: 2.000,00 € Max: 13.000,00 €
Sanzione prevista dall'art. 2/2° co. del D.L.vo 297 del 19.11.2004 . Il pagamento delle sanzioni irrogate, ai sensi del D.L.vo n.297-2004,(vedasi l'art. 11 bis del D.L.vo 297-2004 e le disposizioni presenti sul sito del Ministero politiche agricole e forestali) è effettuato presso le locali tesorerie dello Stato, sul capo XVII, capitolo n.3373, o mediante IBAN IT 72L 01000 03245 139017337300. Sussiste tale violazione anche quando è accompagnata da espressioni quali: genere, tipo, metodo, alla maniera, imitazione o simili.				
20	Violazione:	<u>Art. 13-1° c. lett. b) Reg. CE n° 2081/92</u>	PMR:	4.000,00 €
Utilizzare espressioni quali, "genere, tipo, metodo, alla maniera, imitazione o simili" di prodotti D.O.P. I.G.P.				
Pagamento:	Tesoreria dello Stato	Ricorso:	Min. Pol. Agr. ICQRF	Min: 2.000,00 € Max: 13.000,00 €
Sanzione prevista dall'art. 2/2° comma del D.L.vo 297 del 19.11.2004.				
21	Violazione:	<u>Art. 13-1° c. lett. d) Reg. CE n° 2081/92</u>	PMR:	6.000,00 €
Porre in atto qualsiasi prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine del prodotto, salvo che non si ravvisi la frode				
Pagamento:	Tesoreria dello Stato	Ricorso:	Min. Pol. Agr. ICQRF	Min: 3.000,00 € Max: 20.000,00 €
Sanzione prevista dall'art. 2/4° comma del D.L.vo 297 del 19.11.2004. Con esclusione dei prodotti D.O.P. o I.G.P. già tutelati da norme specifiche.				
22	Violazione:	<u>Art. 10 e 11 D.P.R. 30.05.1953 n° 567</u>	PMR:	430,33 €
Diversa denominazione degli estratti in etichetta : di carne, di lievito, per brodo				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: Max: 1.291,00 €

23 Violazione: **Art. 8 e 19 D.P.R. 30.05.1953 n° 567** PMR: **430,33 €**

Vendita di estratti, brodi concentrati, dadi e prodotti affini non in confezioni sigillate

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: **1.291,00 €**

Salvo l'applicazione dell'art. 13 Legge n° 283/62. Oltre a quanto disposto dalla legge 231/2017, i dadi devono essere confezionati in involucro impermeabile. Non devono essere raffigurati: polli o altri animali da cortile, nomi di fantasia, figure o disegni che facciano riferimento ad animali o parti di essi.

24 Violazione: **Art. 13- 2° e 5°c. Reg. CE 17.07.2000 n°1760** PMR: **4.000,00 €**

Commercializzazione di carni bovine preconfezionate prive delle indicazioni obbligatorie

Pagamento: **Tesoreria Regione Lombardia** Ricorso: **Regione Lombardia** Min: **2.000,00 €** Max: **12.000,00 €**

Le indicazioni obbligatorie da indicare sull'etichetta sono: Stato di nascita, ingrasso, macellazione, sezionamento del bovino e codice alfanumerico. Ricorso: Reg. Lomb. D.G. Agricoltura. Se le carni provengono da animali nati detenuti e macellati nello stesso Stato, è sufficiente indicare "Origine" e nome dello Stato. La sanzione è prevista dall'art. 5/1° comma D.L.vo n. 58/04.

25 Violazione: **Art. 13- 2°e 5°c. Reg. CE 17.07.2000 n°1760** PMR: **4.000,00 €**

Commercializzazione di carni bovine vendute al taglio prive delle indicazioni obbligatorie

Pagamento: **Tesoreria Regione Lombardia** Ricorso: **Regione Lombardia** Min: **2.000,00 €** Max: **12.000,00 €**

Le indicazioni obbligatorie da indicare sull'etichetta sono: Stato di nascita, ingrasso, macellazione, sezionamento del bovino e codice alfanumerico. Ricorso: Reg. Lomb. D.G. Agricoltura. Se le carni provengono da animali nati detenuti e macellati nello stesso Stato, è sufficiente indicare "Origine" e nome dello Stato. La sanzione è prevista dall'art. 5/1° comma D.L.vo n. 58/04.

26 Violazione: **Art. 13. Reg. CE 17.07.2000 n°1760** PMR: **3.000,00 €**

Sistema di tracciabilità aziendale non idoneo a garantire la veridicità delle informazioni obbligatorie e facoltative e il nesso tra le carni e l'animale interessato

Pagamento: **Tesoreria Regione Lombardia** Ricorso: **Regione Lombardia** Min: **1.500,00 €** Max: **9.000,00 €**

Le indicazioni obbligatorie da indicare sull'etichetta sono: Stato di nascita, ingrasso, macellazione, sezionamento del bovino e codice alfanumerico. Ricorso: Reg. Lomb. D.G. Agricoltura. Se le carni provengono da animali nati detenuti e macellati nello stesso Stato, è sufficiente indicare "Origine" e nome dello Stato. La sanzione è prevista dall'art. 5/1° comma D.L.vo n. 58/04.

27 Violazione: **Art. 14 Reg. CE 17.07.2000 n°1760** PMR: **4.000,00 €**

Commercializzazione di carni bovine macinate prive delle indicazioni obbligatorie

Pagamento: **Tesoreria Regione Lombardia** Ricorso: **Regione Lombardia** Min: **2.000,00 €** Max: **12.000,00 €**

Le indicazioni obbligatorie da indicare sull'etichetta sono: Stato di nascita, ingrasso, macellazione, sezionamento del bovino e codice alfanumerico. Ricorso: Reg. Lomb. D.G. Agricoltura. Se le carni provengono da animali nati detenuti e macellati nello stesso Stato, è sufficiente indicare "Origine" e nome dello Stato. La sanzione è prevista dall'art. 5/1° comma D.L.vo n. 58/04.

28 Violazione: **Art. 15 Reg. UE n°1169/2011 in relaz. all'art.7 Req.to. **note** PMR:

Informazioni in etichetta espresse non in lingua italiana per la vendita di carne bovina

Pagamento: **Tesoreria dello Stato** Ricorso: **ICQRF Competente** Min: **3.000,00 €** Max: **24.000,00 €**

PMR € 6000,00 >> entro 5 gg € 4200,00 Microimpresa: € 2000,00 >> entro 5 gg € 1400,00

**Citate nelle note del verbale di contestazione la "Circolare Ministeriale Miaaf prot. N. 391 del 08-05-2018" la quale precisa che la sanzione prevista dall'art. 3 del D.L.vo 15/12/2017 n° 231 è applicabile, anche nei casi in cui l'etichettatura, non sia in lingua italiana. Se riportate su codice a barre devono essere espresse anche in lingua italiana. Le informazioni obbligatorie sugli alimenti appaiono in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali l'alimento è commercializzato. Sul loro territorio, gli Stati membri nei quali è commercializzato un alimento possono imporre che tali indicazioni siano fornite in una o più lingue ufficiali dell'Unione. Le informazioni possono essere espresse in più lingue.

29 Violazione: **Art. 6 D.L.vo 29.01.2004 n° 58** PMR: **6.000,00 €**

Non consentire agli organismi di controllo l'accesso ai locali o a tutta la documentazione

Pagamento: **Tesoreria Regione Lombardia** Ricorso: **Regione Lombardia** Min: **3.000,00 €** Max: **18.000,00 €**

La documentazione è quella comprovante l'esattezza delle informazioni riportate in etichetta.

30 Violazione: **Art. 7 D.L.vo 29.01.2004 n° 58** PMR: **3.000,00 €**

Utilizzare indicazioni o segni che possano ingenerare confusione con le denominazioni di origine geografica protetta

Pagamento: **Tesoreria Regione Lombardia** Ricorso: **Regione Lombardia** Min: 1.500,00 € Max: 9.000,00 €

Indicare nelle note il riferimento all'art. 16 paragrafo 6 del Regolamento CE n° 1760/2000.

DIETETICI

1 Violazione: **Art. 4 D.L.vo 27.01.1992 n° 111** PMR: **2.064,00 €**

Commerciare prodotti dietetici privi delle indicazioni obbligatorie

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 1.032,00 € Max: 6.197,00 €

Denominazione della natura del prodotto, nome, ragione sociale, sede della Ditta produttrice, eventuale tabella di somministrazione, composizione analitica e peso netto del prodotto, data di produzione e termine minimo di conservazione, gli estremi dell'autorizzazione alla produzione.

2 Violazione: **Art. 5 D.L.vo.27.01.1992 n° 111** PMR: **2.064,00 €**

Porre in vendita prodotti dietetici non preconfezionati

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 1.032,00 € Max: 6.197,00 €

3 Violazione: **Art. 6 D.L.vo 27.01.1992 n° 111** PMR: **2.064,00 €**

Usare espressioni allusive ad azioni preventive o curative nonchè riportare dichiarazioni mediche sull'etichetta

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 1.032,00 € Max: 6.197,00 €

4 Violazione: **Art 10 D.L.vo 21/05/ 2004 n° 169** PMR: **6.666,67 €**

Commercializzazione di integratori alimentari non inseriti negli elenchi redatti dal Ministero della Salute

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 3.500,00 € Max: 20.000,00 €

Sanzione prevista articolo 15 Stesso D.L.vo. Gli integratori alimentari, prima di essere immessi in commercio, devono essere registrati presso il Ministero della Salute ed inseriti in appositi elenchi, aggiornati periodicamente e scaricabili dal sito del Ministero della Salute.

FORMAGGI

1 Violazione: **Art. 9 Legge 10.04.1954 n° 125** PMR: **4.000,00 €**

Porre in vendita o comunque offrire al consumo formaggi qualificandoli come D.O.P. senza i requisiti prescritti

Pagamento: **Agenzia Entrate Riscossione** Ricorso: **Min. Pol. Agr. ICQRF** Min: 2.000,00 € Max: 13.000,00 €

Sanzione prevista dall'art. 2/2° comma del D.L.vo 19.11.2004 n° 297.

2 Violazione: **Art. 10 Legge 10.04.1954 n° 125** PMR: **4.000,00 €**

Uso della denominazione di origine dei formaggi con termini rettificativi di quelli D.O.P. quali : genere, tipo, metodo, alla maniera, o simili

Pagamento: **Agenzia Entrate Riscossione** Ricorso: **Min. Pol. Agr. ICQRF** Min: 2.000,00 € Max: 13.000,00 €

Sanzione prevista dall'art. 2/2° comma del D.L.vo 19.11.2004 n° 297.

3	Violazione:	D.P.R. del 22.09.1981	PMR:	
Omessa indicazione dell' origine tipica sui formaggi secondo le norme dei rispettivi disciplinari di produzione				

Pagamento: Ricorso: **C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni** Min: 15.493,00 € Max: 92.962,00 €

Trattasi dei formaggi venduti PRECONFEZIONATI. L'indicazione deve risultare sugli involucri che li contengono. Depenalizzato dal D.L.vo n° 507/99. Non ammesso al pagamento in misura ridotta.

4	Violazione:	Art. 9/1 paragrafo Reg. UE 1169/2011 in relazione all'art. 1 D.L. 98/1986	PMR:	
---	-------------	--	------	--

Vendita di formaggi a pasta filata privi dell'informazioni previste (venduti sfusi)

Pagamento: **Tesoreria dello Stato** Ricorso: **ICQRF competente** Min: 3.000,00 € Max: 24.000,00 €
PMR € 6000,00 **>> entro 5 gg € 4200,00** **Microimpresa: € 2000,00** **>> entro 5 gg € 1400,00**

Sanzione prevista dall'art. 5/2° dlvo 231/2017. I formaggi freschi a pasta filata, quali fiordilatte, mozzarelle ed analoghi, possono essere posti in vendita solo se appositamente preconfezionati all'origine ad eccezione dei caseifici dove vengono prodotti. Le indicazioni obbligatorie sono:a) denominazione di vendita;b) l'elenco degli ingredienti;c) la quantita' netta o nominale ovvero, nel caso di prodotto contenuto in liquido di governo, la quantita' di prodotto sgocciolato;d) la data di scadenza;e) il nome o la ragione sociale o marchio depositato e sede del fabbricante nonche' la sede dello stabilimento;f) le modalita' di conservazione;g) lotto di produzione;h) il luogo di origine o di provenienza.

5	Violazione:	Art. 31 D.P.R. 26.03.1980 n° 327	PMR:	258,00 €
---	-------------	---	------	-----------------

Esporre per la vendita formaggi mantenuti a temperatura diversa da quella prevista

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: **774,00 €**

Sanzione prevista dall'art. 17 della Legge n° 283/62. La temperatura prevista per gli yogurt è di non superiore a + 4°; per gli altri formaggi freschi la temperatura è quella indicata in etichetta

FUNGHI - TARTUFI

1	Violazione:	Art. 98 Legge Regionale 5.12.2008 n° 31	PMR:	17,22 €
---	-------------	--	------	----------------

Inosservanza della modalità prescritte dalla Regione in merito alla raccolta dei funghi

Pagamento: **Tesoreria Regione Lombardia** Ricorso: **Regione Lombardia** Min: **25,82 €** Max: **51,65 €**

Sequestro dei funghi e degli attrezzi. Sanzione prevista dall'art. 110 della L.R. n° 31. La raccolta autorizzata è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei ed è consentita dall'alba al tramonto in maniera esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun attrezzo, fatta salva l'asportazione dei corpi fruttiferi di Armillaria mellea per i quali è consentito il taglio del gambo; il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di tre chilogrammi salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di Armillaria mellea; è obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli; non sussiste obbligo di pulitura per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli ispettorati micologici. Sono vietati: la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dello strato umifero e di terriccio; la raccolta di funghi decomposti e di ovuli chiusi di Amanita cesarea; l'uso di contenitori non aerati per il trasporto; è obbligatorio l'uso di contenitori idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto.

2	Violazione:	Art. 100 Legge Regionale 5.12.2008 n° 31	PMR:	17,22 €
---	-------------	---	------	----------------

Raccolta di funghi in aree non consentite

Pagamento: **Tesoreria Regione Lombardia** Ricorso: **Regione Lombardia** Min: **25,82 €** Max: **51,65 €**

Sequestro dei funghi e degli attrezzi. Sanzione prevista dall'art. 110 della L.R. n° 31. La raccolta è vietata nei terreni di pertinenza degli immobili destinati ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari. E' anche vietata nelle aree di nuovo rimboschimento fino a che non siano trascorsi quindici anni dalla messa a dimora delle piante.

3	Violazione:	Art. 2 DPR 14.07.1995 n° 376	PMR:	344,00 €
---	-------------	-------------------------------------	------	-----------------

Vendita di funghi freschi spontanei o secchi sfusi senza avere presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: **258,00 €** Max: **1.032,00 €**

Sanzione prevista dall'art. 23 L. n° 23/8/93 n. 352. L'istituto della D.I.A.P. è stato introdotto dalla D.G.R. 6919 del 2.4.2008. Per quelli coltivati freschi, resta in vigore la normativa vigente dei prodotti ortofrutticoli.

4 Violazione: **Art. 105 Legge Regionale 05.12.2008 n° 31** PMR: **344,30 €**

Soggetto preposto alla vendita di funghi epigei freschi e secchi allo stato sfuso sprovvisto dell'attestato di idoneità all'identificazione delle specie fungine

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 258,23 € Max: 1.032,91 €

Sanzione prevista dall'art. 110 comma 5° lettera a bis) della L.R. N° 31/2008. I soggetti preposti alla vendita al consumatore finale dei funghi epigei freschi e secchi allo stato sfuso devono essere in possesso dell'attestato di idoneità all'identificazione delle specie fungine, rilasciato dalle aziende sanitarie locali.

5 Violazione: **Art. 106 Legge Regionale 05.12.2008 n° 31** PMR: **344,30 €**

Vendita di funghi freschi spontanei senza la prescritta certificazione dell'A.T.S.

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 258,23 € Max: 1.032,91 €

Sanzione prevista dall'art. 110 della L.R. n° 31/2008. La vendita di funghi epigei freschi spontanei destinati al dettaglio e alla somministrazione nella ristorazione pubblica e collettiva è consentita, previa certificazione di avvenuto controllo da parte delle A.T.S., purché effettuata secondo le seguenti modalità: funghi, suddivisi per specie, devono essere contenuti in cassette o in altri imballaggi idonei da destinare alla vendita; funghi devono essere a singolo strato e non eccessivamente pressati, devono inoltre essere freschi, interi, sani e in buono stato di conservazione, puliti dal terriccio o da corpi estranei; i funghi devono essere corredati della documentazione relativa all'acquisto o, nel caso di raccolta diretta, di una dichiarazione del venditore dalla quale risulti la data e il luogo di raccolta; i funghi devono essere corredati della certificazione dell'avvenuto controllo da parte dell'Ats, con l'applicazione su ogni contenitore di funghi controllati, contenente una sola specie fungina, di un cartellino originale numerato riportante il genere o la specie di appartenenza, la data e l'ora del controllo e le eventuali avvertenze per il consumo qualora si rendano necessarie operazioni di cottura o operazioni preliminari alla stessa, la firma dell'ispettore micologo e il timbro dell'ispettorato micologico dell'A.T.S.

6 Violazione: **Art. 107 Legge Regionale 05.12.2008 n° 31** PMR: **344,30 €**

Vendita di funghi epigei e freschi diversi da quelli autorizzati

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 258,23 € Max: 1.032,91 €

Sanzione prevista dall'art. 110 della L.R. n° 31/2008. E' consentita la commercializzazione delle specie di funghi epigei e freschi di cui all'allegato 1 del D.P.R. 376/95 integrate da quelle previste dall'art. 107 della L.R. 31/08.

7 Violazione: **Art. 108 Legge Regionale 05.12.2008 n° 31** PMR: **344,30 €**

Vendita al minuto di funghi secchi allo stato sfuso diversi da quelli consentiti

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 258,23 € Max: 1.032,91 €

Sanzione prevista dall'art. 110 della L.R. n° 31/2008. Possono essere posti in commercio le specie di cui all'art. 5/1 comma del D.P.R. 376/95. Con la denominazione "funghi porcini" possono essere venduti solo funghi appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo gruppo e deve essere venduto ALLO STATO SFUSO con autorizz. del Comune a' sensi dell'art. 2 stesso D.P.R. .

8 Violazione: **Art. 9 D.P.R. 14.07.1995 n° 376** PMR: **344,00 €**

Vendita di funghi conservati di specie non autorizzati (diversi da quelli dell'allegato II)

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 258,00 € Max: 1.032,00 €

Sanzione prevista dall'art. 23 L. n° 23/8/93 n. 352. Sono quelli sott'olio, sott'aceto, in salamoia, sottovuoto, al naturale, congelati, surgelati o altrimenti preparati. Ogni confezione PUO' contenere funghi di diverse specie che devono apparire sulla confezione con le relative quantità, in ordine decrescente (art.18 Reg. UE n°1169/2011).

9 Violazione: **Art. 10 D.P.R. 14.07.1995 n° 376** PMR: **344,00 €**

Omessa indicazione sull' etichetta "obbligo di cottura" per i funghi che non possono essere consumati crudi

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 258,00 € Max: 1.032,00 €

La violazione alla norma in argomento può essere contestata solo a seguito della definizione da parte del ministero di un elenco con le specie fungine che non possono essere consumate crude. Sanzione prevista dall'art. 23 L. n° 23/8/93 n. 352. La dicitura "ai funghi" o simili, utilizzata nell'etichettatura dei prodotti alimentari a base di funghi, non comporta l'obbligo di ulteriori specificazioni.

10	Violazione:	Art. 515 Codice Penale in rif. D.M. 02.12.1993	PMR:		
Produrre, porre in vendita o comunque utilizza prodotti aventi denominazione "FUNGO DI BORGOTARO" non rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal disciplinare					
Pagamento:	Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA	Min:	Max:	
L'indicazione geografica protetta "Fungo di Borgotaro" è riservata ai funghi freschi del genere Boletus che devono rispondere alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione. La zona di produzione del "Fungo di Borgotaro" comprende il territorio idoneo dei comuni di Borgotaro ed Albareto in provincia di Parma ed il comune di Pontremoli in provincia di Massa Carrara; Il "Fungo di Borgotaro" all'atto di immissione al consumo deve presentare per tutte le varietà caratteristiche organolettiche specifiche e devono presentare superficie liscia, non disidratata; Per l'immissione al consumo i carpofori devono essere possibilmente separati per varietà e devono essere commercializzati in contenitori di legno, preferibilmente di faggio o castagno, dalle dimensioni di 50 cm di lunghezza e 30 cm di larghezza e con sponde basse (padelle) in modo da essere collocati in un unico strato per facilitare i controlli. Al contenitore dovrà essere apposta una retina con inserita fasciatura sigillata in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo. Sui contenitori stessi dovranno essere indicati, in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture "Fungo di Borgotaro" e "Indicazione geografica protetta" oltre agli elementi atti ad individuare: nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore, data di raccolta, peso netto all'origine, nonché eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo o non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e le caratteristiche del fungo. E' fatto divieto di usare, con la denominazione "Fungo di Borgotaro" qualsiasi altra denominazione ed aggettivazione aggiuntiva.					
11	Violazione:	Art. 2 D.L.vo 19.11.2004 n° 297	PMR:	4.000,00 €	
Imitare o evocare la denominazione protetta "FUNGO DI BORGOTARO" od accompagnare espressioni quali genere, tipo, metodo o simili					
Pagamento:	Tesoreria dello Stato	Ricorso:	ICQRF Competente	Min: 2.000,00 €	Max: 13.000,00 €
Pagamento da effettuarsi presso la Tesoreria dello Stato sul Capo 17, capitolo 3373 "Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari". In riferimento all'art. 13/1° comma lettera b) del Regolamento CE n° 2081/92. Se la violazione avviene con l'intenzione fraudolenta di frodare il cliente, applicare l' art. 515 del C.P. e se ricorre anche l'art. 516.					
12	Violazione:	Art. 7 Legge 16.12.1985 n° 752	PMR:	516,46 €	
Esposizione per la vendita di TARTUFI freschi non distinti per specie e varietà.					
Pagamento:	Tesoreria Provinciale	Ricorso:	Regione Lombardia	Min: 258,23 €	Max: 2.582,28 €
Sanzione prevista dall'art. 129 comma 5^ Legge Regionale n° 31/2008.					
13	Violazione:	Art. 7 Legge 16.12.1985 n° 752	PMR:	516,46 €	
Esposizione per la vendita di TARTUFI freschi non liberi da corpi estranei (terra e materie estranee)					
Pagamento:	Tesoreria Provinciale	Ricorso:	Regione Lombardia	Min: 258,23 €	Max: 2.582,28 €
Sanzione prevista dall'art. 129 comma 5^ Legge Regionale n° 31/2008.					
14	Violazione:	Art. 7 Legge 16.12.1985 n° 752	PMR:	516,46 €	
Vendita congiunta di TARTUFI interi e tartufi spezzati					
Pagamento:	Tesoreria Provinciale	Ricorso:	Regione Lombardia	Min: 258,23 €	Max: 2.582,28 €
Sanzione prevista dall'art. 129 comma 5^ Legge Regionale n° 31/2008.					
15	Violazione:	Art. 9 Legge 16.12.1985 n° 752	PMR:	516,46 €	
Vendita di TARTUFI conservati in recipienti non chiusi ermeticamente e senza le indicazioni prescritte in etichetta					
Pagamento:	Tesoreria Provinciale	Ricorso:	Regione Lombardia	Min: 258,23 €	Max: 2.582,28 €
Sanzione prevista dall'art. 129 comma 5^ Legge Regionale n° 31/2008. Indicazioni: la Ditta, la località dello stabilimento, il nome del tartufo in latino e italiano, la classifica e il peso netto in gr., la scritta "pelati" se liberati dalla scorza.					

16 Violazione: **Art. 11 Legge 16.12.1985 n° 752** PMR: **516,46 €**

Vendita di TARTUFI conservati con l'impiego di sostanze coloranti

Pagamento: **Tesoreria Provinciale** Ricorso: **Regione Lombardia** Min: 258,23 € Max: 2.582,28 €

Sanzione prevista dall'art. 129 comma 5^ Legge Regionale n° 31/2008. E' consentito l'uso di acqua e sale o solo sale o alcolici. L'impiego di altre sostanze deve essere indicato in etichetta.

17 Violazione: **Art. 116 Legge Regionale 05.12.2008 n° 31** PMR: **206,58 €**

Inosservanza delle modalità di raccolta dei tartufi o operazioni vietate

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 103,29 € Max: 1.032,91 €

Sanzione prevista dall'art. 129 della L.R. n° 31/2008. Su tutto il territorio regionale è consentita, nell'arco delle ventiquattro ore giornaliere, nei periodi stabiliti annualmente dai calendari di raccolta in relazione alle usanze locali, la raccolta dei tartufi commestibili compresi nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 752/1985. La ricerca deve essere effettuata con l'ausilio del cane appositamente addestrato; lo scavo con attrezzi quali vanghetto o zappetta deve avvenire solo dopo il rinvenimento del tartufo da parte del cane e deve essere limitato al punto ove lo stesso lo abbia iniziato. Son vietate: la raccolta dei tartufi immaturi; nel periodo di raccolta dei tartufi, la lavorazione andante del terreno nelle zone tartufigene individuate nelle carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene, fatte salve le operazioni direttamente connesse con le normali pratiche culturali.

18 Violazione: **Art. 120-1° c. Legge Regionale 05.12.2008 n° 31** PMR: **172,16 €**

Effettuare la ricerca e la raccolta dei tartufi senza essere in possesso del tesserino di idoneità valido su tutto il territorio nazionale

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 103,29 € Max: 516,46 €

LATTE

1 Violazione: **Art. 45 R.D. 09.05.1929 n° 994** PMR: **258,00 €**

Omessa esposizione dei cartelli prescritti negli esercizi ove si vende il latte scremato o parzialmente scremato a lunga conservazione

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: **774,00 €**

Sanzione prevista dall'art. 17 L. n° 283/62.

2 Violazione: **Art. 46 R.D. 09.05.1929 n° 994** PMR: **258,00 €**

Produzione e commercio di crema di latte (panna montata) senza la prescritta autorizzazione sanitaria

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: **774,00 €**

Sanzione prevista dall'art. 17 L. n° 283/62. Tale autorizzazione non è necessaria negli esercizi annessi a laboratori di gelateria, yogurteria ecc.

3 Violazione: **Art. 1 Legge 11.04.1974 n° 138** PMR: **688,33 €**

Detenere, vendere quale latte fresco, prodotti ai quali sia stato aggiunto latte in polvere o altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati

Pagamento: **Agenzia Entrate Riscossione** Ricorso: **Prefetto** Min: 1.032,00 € Max: 2.065,00 €

SEQUESTRO DEI PRODOTTI. Salvo l'erogazione da distributori automatici che non siano installati in esercizi pubblici. È vietato detenere, vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo o utilizzare latte fresco destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari al quale sia stato aggiunto latte in polvere o altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati.

4 Violazione: **Art. 3 Legge 11.04.1974 n° 138** PMR: **172,00 €**

Sprovvisto di registro carico e scarico prescritto per gli importatori, grossisti e utilizzatori di latte in polvere

Pagamento: **Agenzia Entrate Riscossione** Ricorso: **Prefetto** Min: **516,00 €**

Esclusi i prodotti in confezione sino a Kg. 1.

5	Violazione:	<u>Art. 4 Legge 11.04.1974 n° 138</u>	PMR:	618,00 €
Utilizzare per uso alimentare latte in polvere destinato ad uso zootecnico				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	Prefetto	Min: 309,00 € Max: 5.164,00 €
6	Violazione:	<u>Art. 4-2° c. D.L.vo 20.02.2004 n° 49</u>	PMR:	2.000,00 €
Omessa indicazione delle informazioni prescritte sulle confezioni di latte parzialmente o totalmente disidratato				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: 2.000,00 € Max: 6.000,00 €
Denominazione, percentuale di materia grassa, di estratto secco magro ottenuto dal latte, istruzioni per la diluizione o ricostituzione, l'indicazione della dicitura "non è un alimento per lattanti minori di 12 mesi", peso nominale in g. o Kg., ingredienti e additivi, termine minimo di conservazione, nome o ragione sociale e sede del fabbricante o confezionatore.				
7	Violazione:	<u>Art. 5 Legge 03.05.1989 n° 169</u>	PMR:	860,67 €
Conservare latte pasteurizzato a temperature inferiori a 1 o superiori ai 6 gradi c.				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: 516,00 € Max: 2.582,00 €
8	Violazione:	<u>Art. 7 Legge 03.05.1989 n° 169</u>	PMR:	860,67 €
Vendita di latte fresco pasteurizzato in un esercizio del settore non alimentare				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 516,00 € Max: 2.582,00 €
9	Violazione:	<u>Art. 1 D.M. 22.09.1972</u>	PMR:	258,00 €
Effettuare un trasporto del latte alimentare con cisterne prive della dicitura in nero TRASPORTO LATTE				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: Max: 774,00 €
Sanzione prevista dall'art. 17 L. n° 283/62.				
10	Violazione:	<u>Art. 8-7°c. Decreto Legge 13.09.2012 n°158</u>	PMR:	4.000,00 €
Omessa esposizione nello stesso luogo ove avviene la vendita diretta di latte crudo, del cartello indicante che lo stesso deve essere soggetto a previa bollitura				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: 2.000,00 € Max: 20.000,00 €

MANGIMI

1	Violazione:	<u>Art. 4 e 20 Legge 15.02.1963 n° 281</u>	PMR:	258,00 €
Produzione e immissione in commercio di mangimi senza la prescritta autorizzazione.				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	Prefetto	Min: 309,00 € Max: 774,00 €
2	Violazione:	<u>Art 12/2° comma D.I.vo 3/2/2017 n. 26</u>	PMR:	500,00 €

Vendita di mangimi oltre la data di scadenza o con T.M.C. superato

Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	ICQRF Competente	Min: 250,00 € Max: 2.500,00 €
>> Entro 5 gg € 350,00				

Pagamento da effettuarsi su IBAN IT94R0100003245139017247417 capitolo 2474/17. INDICARE SUL VERBALE "In riferimento all'art 17 Reg. CE N. 767/2009 del 13 luglio 2009

3	Violazione:	<u>Art 16/1° comma Reg. CE N. 767 del 13/07/2009</u>	PMR:	2.000,00 €
Immissione in commercio di mangimi con etichettatura carente delle indicazioni prescritte				
Pagamento:	Tesoreria dello Stato	Ricorso:	ICQRF Competente	Min: 1.000,00 € Max: 6.000,00 €
>> Entro 5 gg € 1400,00				

Sanzione prevista art 12 D.l.vo 26/2017. Pagamento da effettuarsi su IBAN IT94R0100003245139017247417

4	Violazione:	<u>Art 4/1° comma Reg. CE N. 767 del 13/07/2009</u>	PMR:	3.000,00 €
Immissione in commecio di mangimi non sicuri o con effetti nocivi sull'ambiente o sul benessere animale				
Pagamento:	Tesoreria dello Stato	Ricorso:	ICQRF Competente	Min: 1.500,00 € Max: 15.000,00 €
>> Entro 5 gg € 2100,00				

Sanzione prevista art 3/1° comma D.l.vo 26/2017. Pagamento da effettuarsi su IBAN IT94R0100003245139017247417 capitolo 2474/17

5	Violazione:	<u>Art 11/1° comma Reg. CE N. 767 del 13/07/2009</u>	PMR:	4.000,00 €
Vendita di mangimi con etichettatura che induce in errore gli acquirenti				
Pagamento:	Tesoreria dello Stato	Ricorso:	ICQRF Competente	Min: 3.000,00 € Max: 12.000,00 €
>> Entro 5 gg € 2800,00				

Salvo che il fatto costituisca reato. Sanzione prevista art 8/1° comma D.l.vo 26/2017. Pagamento da effettuarsi su IBAN IT94R0100003245139017247417

MARMELLATE

1	Violazione:	<u>Art. 2-3°c. D.L.vo 20.02.2004 n° 50</u>	PMR:	3.000,00 €
Nel confezionamento dei prodotti, utilizzare quantità di frutta, purea , gelatina o marroni inferiore a quanto previsto				

Pagamento: A.T.S. Competente Ricorso: A.T.S. Competente Min: 3.000,00 € Max: 9.000,00 €

Per le confetture la quantità minima in riferimento a 1000 grammi deve essere: 350 grammi in genere (extra 450), 250 per il ribes rosso ed il ribes nero, sorbe, olivello cinorrodi e mele cotogne (350 extra), 150 per lo zenzero (250 extra), 160 per il pomo di acagiù (230 extra), 60 per il frutto di granadiglia (80 extra), per la gelatina la quantità non deve essere inferiore a quella prevista per le confetture, 200 grammi per la marmellata e 380 per la crema di marroni.

2	Violazione:	<u>Art. 3-2°c. D.L.vo 20.02.2004 n° 50</u>	PMR:	2.000,00 €
Omessa indicazione delle diciture concernenti il contenuto di frutta e di zuccheri				

Pagamento: A.T.S. Competente Ricorso: A.T.S. Competente Min: 2.000,00 € Max: 6.000,00 €

Sono le diciture:"Frutta utilizzata g...." e "Zuccheri totali g....".

3	Violazione:	<u>Art. 3-2°c. D.L.vo 20.02.2004 n° 50</u>	PMR:	2.000,00 €
Non indicare nel campo visivo della denominazione di vendita le diciture inerenti la quantità di frutta e zuccheri				

Pagamento: A.T.S. Competente Ricorso: A.T.S. Competente Min: 2.000,00 € Max: 6.000,00 €

Tali informazioni devono essere chiaramente leggibili nello stesso campo visivo della denominazione.

4	Violazione:	<u>Art. 3-5°c. D.L.vo 20.02.2004 n° 50</u>	PMR:	3.000,00 €
Utilizzare delle denominazioni di vendita per frutti che non sono previsti dall'Allegato I o che non sono conformi ad esso				

Pagamento: A.T.S. Competente Ricorso: A.T.S. Competente Min: 3.000,00 € Max: 9.000,00 €

Tali informazioni devono essere chiaramente leggibili nello stesso campo visivo della denominazione.

5 Violazione: [Art. 9-1° parag. Reg. UE n°1169 del 25.10.2011](#) PMR:

Omessa indicazione delle informazioni prescritte sulle confezioni di marmellate, gelatine, confetture e crema di marroni

Pagamento: **Tesoreria dello Stato** Ricorso: **ICQRF Competente** Min: 3.000,00 € Max: 24.000,00 €

PMR € 6000,00 >> entro 5 gg € 4200,00 Microimpresa: € 2000,00 >> entro 5 gg € 1400,00

Sanzione prevista dall'art 5/2° co. del D.L.vo 15/12/2017 n° 231. Sono le denominazioni, elenco additivi, quantità netta, nome o marchio e sede fabbricante, termine minimo di conservazione, modo di conservazione, albicocche essicate o disidratate se le contengono od accompagnate dal termine cotognata per le mele cotogne.

MIELE

1 Violazione: [Art. 2 D.L.vo 21.05.2004 n° 179](#) PMR: **1.200,00 €**

Detenere, produrre e vendere miele con caratteristiche di composizione difformi da quelle previste

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 600,00 € Max: 6.000,00 €

La violazione deve essere accertata sola da esami di laboratorio.

2 Violazione: [Art. 3 D.L.vo 21.05.2004 n° 179](#) PMR: **1.200,00 €**

Indicazione impropria sulla provenienza e origine del miele posto in vendita

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 600,00 € Max: 6.000,00 €

Sull'etichetta deve essere indicato il paese d'origine in cui il miele è stato raccolto. Tale indicazione può essere sostituita con quella "miscela di mieli originari della CEE oppure non originari della CEE). LE DENOMINAZIONI DEVONO ESSERE IN LINGUA ITALIANA.

3 Violazione: [Art. 3 D.L.vo 21.05.2004 n° 179](#) PMR: **1.200,00 €**

Vendere miele per uso industriale senza la menzione "Destinato solo alla preparazione di cibi cotti"

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 600,00 € Max: 6.000,00 €

4 Violazione: [Art. 3/4° c. D.L.vo 21.05.2004 n° 179](#) PMR: **1.200,00 €**

Vendere al minuto miele non confezionato all'origine in contenitori chiusi

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 600,00 € Max: 6.000,00 €

5 Violazione: [Art. 4 D.L.vo 21.05.2004 n° 179](#) PMR:

Aggiungere al miele destinato al consumo umano altri ingredienti o aggiunte alimentari

Pagamento: Ricorso: **Autorità Giudiziaria** Min: Max:

Redigere N.d.R. per la violazione all'art. 6 della Legge 30.04.1962 n° 283.

6 Violazione: [Art. 4 D.L.vo 21.05.2004 n° 179](#) PMR:

Vendere miele avariato o infestato da insetti o parassiti

Pagamento: Ricorso: **Autorità Giudiziaria** Min: Max:

Redigere N.d.R. per la violazione all'art. 5 della Legge 30.04.1962 n° 283.

MOLLUSCHI

1 Violazione: [Art. 6-13° c. D.L.vo 6.11.2007 n° 193](#) PMR: **4.000,00 €**

Immissione sul mercato di molluschi bivalvi vivi, diversi dai pettinidi provenienti da zone non classificate dalle autorità competenti

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 2.000,00 € Max: 12.000,00 €

2 Violazione: **Art. 6-14° c. D.L.vo 06.11.2007 n° 193** PMR: **10.000,00 €**

Immissione sul mercato di molluschi bivalvi vivi provenienti da zone giudicate non idonee o precluse dalle autorità competenti

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 5.000,00 € Max: 30.000,00 €

3 Violazione: **Art. 5 lett. B) Legge 30.04.1962 n° 283** PMR:

Detenere molluschi bivalvi vivi privi di vitalità

Pagamento: Ricorso: **AUTORITA' GIUDIZIARIA** Min: Max:

Arresto fino ad un anno e ammenda da Euro 309,00 a Euro 30897,00. Accertamento da effettuarsi con l'apporto del Veterinario della A.T.S..

4 Violazione: **Art. 515 Codice Penale** PMR:

Detenere per vendere molluschi bivalvi vivi con data di confezionamento successiva a quella di vendita

Pagamento: Ricorso: **AUTORITA' GIUDIZIARIA** Min: Max:

Reclusione sino a 2 anni o multa sino a euro 2065,00 SEQUESTRO DELLA MERCE.

5 Violazione: **Art. 9-1° parag. Reg. UE n°1169 del 25.10.2011** PMR:

Vendita di molluschi bivalvi vivi preconf. con le indicaz. di legge non visibili, illeggibili o non indelebili

Pagamento: **Tesoreria dello Stato** Ricorso: **ICQRF Competente** Min: 3.000,00 € Max: 24.000,00 €

PMR € 6000,00 **>> entro 5 gg € 4200,00** **Microimpresa: € 2000,00** **>> entro 5 gg € 1400,00**

Sanzione prevista dall'art 5/2° co. del D.L.vo 15/12/2017 n° 231.

6 Violazione: **Art. 12-3°c. D.L.vo 15.12.2017 n° 231** PMR:

Vendita di molluschi bivalvi vivi preconfezionati oltre la data di scadenza e ancora vitali

Pagamento: **Tesoreria dello Stato** Ricorso: **ICQRF Competente** Min: 5.000,00 € Max: 40.000,00 €

PMR € 10.000,00 **>> entro 5 gg € 7000,00** **Microimpresa: € 3334,00** **>> entro 5 gg € 2333,80**

In relazione all'art. 24 Reg. UE 1169 del 25/10/2011 ed Allegato X stesso regolamento. Sanzione applicabile al cedente o al soggetto che espone i prodotti.

7 Violazione: **Art. 19 D.L.vo 15.12.2017 n° 231** PMR:

Vendita di molluschi bivalvi vivi sfusi, senza le indicazioni previste dalla legge

Pagamento: **Tesoreria dello Stato** Ricorso: **ICQRF Competente** Min: 1.000,00 € Max: 8.000,00 €

PMR € 2000,00 **>> entro 5 gg € 1400,00** **Microimpresa: € 666,00** **>> entro 5 gg € 466,20**

Sanzione prevista dall'art 23/1° co. D.L.vo 15/12/2017 n° 231. I prodotti alimentari offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio, devono essere muniti di apposito cartello , facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei compatti in cui sono esposti.

Olii di OLIVA e di SEMI

1 Violazione: **Art. 2 Legge 27.01.1968 n° 35** PMR: **206,00 €**

Utilizzare marchi di fantasia che traggano in inganno il consumatore

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: Max:

La sanzione è per ogni quintale o frazione.

2	Violazione:	<u>Art. 6 Legge 27.01.1968 n° 35</u>	PMR:	1.548,00 €
Omessa denuncia all' U.T.I.F. e mancata tenuta del registro di carico e scarico nella produzione di glicerina				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	Prefetto	Min: 774,00 € Max: 7.746,00 €
3	Violazione:	<u>Art. 7-1° c. Legge 27.01.1968 n° 35</u>	PMR:	206,00 €
Vendita al minuto di olii di oliva e di semi in recipienti non sigillati				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: Max:
La sanzione è per ogni quintale o frazione.				
4	Violazione:	<u>Art. 7-3°c. Legge 27.01.1968 n° 35</u>	PMR:	206,00 €
Recipienti di olio d' oliva e di semi con capacità diverse				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: Max:
La sanzione e' per ogni quintale o frazione. La capacita' dei recipienti deve essere di l. 0,100, 0,250, 0,500, 0,750, 1, 2, 3, 5, 10 o oltre. Deve essere apribile mediante effrazione. Può essere chiuso con suggello di garanzia con la sigla del confezionatore applicato in maniera da impedire l'estrazione del contenuto senza la sua rottura. Modificato dall'art. 1 D.L.vo n° 507/99.				
5	Violazione:	<u>Art. 2 Legge 09.10.1980 n° 659</u>	PMR:	30.986,00 €
Olii, grassi e loro miscele destinati al consumo umano che contengono oltre il 5% di acido erucico.				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: 15.493,00 € Max: 92.962,00 €
6	Violazione:	<u>Art. 13 Legge 05.02.1992 n° 169</u>	PMR:	172,00 €
Etichettatura impropria circa la classificaz. e denominaz. degli olii di oliva (reg. CEE n. 1915 del 2.07.1987)				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni	Min: 129,00 € Max: 516,00 €
Sanzione prevista dall'art. 30. Al minuto, possono essere commercializzati soltanto: di oliva vergine extra - acidita' 1%; di oliva vergine - acidita' 2%; di oliva - acidita' 1,5%; di salsa di oliva - acidita' 1,5%.				
7	Violazione:	<u>Art. 23 R.D.L. 15.10.1925 n° 2033</u>	PMR:	258,00 €
Preparazione vendita di olii di oliva con altri olii commestibili				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	Prefetto	Min: 129,00 € Max: 2.582,00 €
8	Violazione:	<u>Art. 25 Legge 05.02.1992 n° 169</u>	PMR:	25,00 €
Uso improprio della D.O.C. per gli olii di oliva				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni	Min: Max:
La sanzione è per ogni litro o frazione, " tipo, uso,gusto, sistema, ovvero impiega maggiorativi, diminutivi, atti a trarre in inganno il consumatore.				
9	Violazione:	<u>Art. 26 Legge 05.02.1992 n° 169</u>	PMR:	516,00 €
Adottare la D.O.C. come ragione sociale o come ditta				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	Prefetto	Min: Max:

10	Violazione:	Art. 2-1°c. Reg. CE n° 29 del 13.01.2012	PMR:	1.600,00 €
Porre in vendita confezioni di olio di oliva sprovvisti di sistema di chiusura che perde la propria integrità dopo la prima utilizzazione				
Pagamento:	Tesoreria dello Stato	Ricorso:	Min. Pol. Agr. ICQRF	Min: 800,00 € Max: 4.800,00 €
Sanzione prevista dall'art. 2 comma 2° del D.L.vo 23.05.2016 n° 103. Trattasi di chiusura che dopo la prima apertura non permette la richiusura ermetica del contenitore. Per le modalità di pagamento mediante IBAN vedasi report successivo n. 16 e parte narrativa (PREMESSA) del presente Prontuario.				
11	Violazione:	Art. 2-1° Reg. CE n° 29 del 13.01.2012	PMR:	200,00 €
Porre in vendita confezioni di olio di oliva della capacità superiore ai 5 litri (vedasi note)				
Pagamento:	Tesoreria dello Stato	Ricorso:	Min. Pol. Agr. ICQRF	Min: 150,00 € Max: 600,00 €
Sanzione prevista dall'art. 2 comma 1° del D.L.vo 23.05.2016 n° 103. Gli oli di oliva e di sansa di oliva, devono essere presentati al consumatore finale preimballato in recipienti di capacità massima di cinque litri tuttavia se destinati al consumo in ristoranti, ospedali, mense o collettività simili, possono superare i venticinque litri.				
12	Violazione:	Art. 3 Reg. CE n° 29 del 13.01.2012	PMR:	3.166,67 €
Porre in vendita confezioni di olio di oliva senza indicare in etichetta in caratteri chiari ed indelebili le denominazioni previste				
Pagamento:	Tesoreria dello Stato	Ricorso:	Min. Pol. Agr. ICQRF	Min: 1.600,00 € Max: 9.500,00 €
Sanzione prevista dall'art. 3 comma 1° del D.L.vo 23.05.2016 n° 103. Le denominazioni previste sono: per l'olio extravergine di oliva "olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici; per l'olio di oliva vergine: "olio di oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici"; olio di oliva composti di olii di oliva raffinati e da oli di oliva vergine: "olio contenente esclusivamente olii di oliva che hanno subito un processo di raffinazione e olii ottenuti direttamente dalle olive"; olio di sansa di oliva:" olio contenente esclusivamente olii derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l'estrazione dell'olio di oliva e olii ottenuti direttamente dalle olive oppure olio contenente olii provenienti dal trattamento della sansa di oliva e olii ottenuti direttamente dalle olive".				
13	Violazione:	Art. 4-1° c. Reg. CE n° 29 del 13.01.2012	PMR:	4.000,00 €
Non indicare nell'etichetta degli oli di oliva vergine o extravergine, la designazione dell'origine o indicarla difformemente a quanto previsto dall'art. 4 del Reg. CE 29/2012				
Pagamento:	Tesoreria dello Stato	Ricorso:	Min. Pol. Agr. ICQRF	Min: 2.000,00 € Max: 12.000,00 €
Sanzione prevista dall'art. 4 comma 1° del D.L.vo 23.05.2016 n° 103. Vedi parte narrativa. Ai fini del Regolamento CE 29/2012, per «designazione dell'origine» si intende l'indicazione di un nome geografico sull'imballaggio o sull'etichetta ad esso acclusa. La designazione dell'origine che indica uno Stato membro o l'Unione corrisponde alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l'olio. Qualora le olive siano state raccolte in uno Stato membro o un paese terzo diverso da quello in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l'olio, la designazione dell'origine reca la dicitura seguente: «Olio (extra) vergine di oliva ottenuto [nell'Unione o in (denominazione dello Stato membro interessato)] da olive raccolte (nell'Unione), in (denominazione dello Stato membro o del paese terzo interessato)».				
14	Violazione:	Art. 4-2° c. Reg. CE n° 29 del 13.01.2012	PMR:	4.000,00 €
Indicare nell'etichetta delle confezioni di olio la denominazione di origine senza che questa sia tra quelle previste				
Pagamento:	Tesoreria dello Stato	Ricorso:	Min. Pol. Agr. ICQRF	Min: 2.000,00 € Max: 12.000,00 €
Sanzione prevista dall'art. 4 comma 1° del D.L.vo 23.05.2016 n° 103. Vedi parte narrativa.				
15	Violazione:	Art. 4-5° c. Reg. CE n° 29 del 13.01.2012	PMR:	4.000,00 €
Indicare nell'etichetta delle confezioni di olio come "OLIO ITALIANO" olio di oliva vergine o extravergine senza avere ottenuto il riconoscimento				
Pagamento:	Tesoreria dello Stato	Ricorso:	Min. Pol. Agr. ICQRF	Min: 2.000,00 € Max: 12.000,00 €
Sanzione prevista dall'art. 4 comma 1° del D.L.vo 23.05.2016 n° 103.				

16 Violazione: **Art. 4-2° c. D.L.vo 23.05.2016 n° 103** PMR: **6.000,00 €**

Utilizzare nell'etichetta dell'olio di oliva, la designazione di origine, anche con segni, figure od altro che possano evocare un'origine geografica diversa da quella effettiva

Pagamento: **Tesoreria dello Stato** Ricorso: **Min. Pol. Agr. ICQRF** Min: 3.500,00 € Max: 18.000,00 €

In violazione dei dettami di cui all'art. 4 del Regolamento CE 29/2012. Ai sensi del Decreto Prot. n.22276 del 02.12.2016- Ministero politiche agricole e forestali, il pagamento delle sanzioni irrogate, ai sensi del D.L.vo n.103-2016, è effettuato presso le locali tesorerie dello Stato, sul capo XVII, capitolo n.2474, art.12 o con IBAN IT 15M 01000 03245 139017247412.

17 Violazione: **Art. 6-1° c. D.L.vo 23.05.2016 n° 103** PMR: **3.166,67 €**

Non riportare nello stesso campo visivo principale dell'etichettatura, la denominazione di vendita e la designazione dell'origine dell'olio di oliva

Pagamento: **Tesoreria dello Stato** Ricorso: **Min. Pol. Agr. ICQRF** Min: 1.600,00 € Max: 9.500,00 €

In riferimento all'art. 4 ter del Regolamento CE 29/2012.

18 Violazione: **Art. 7-1° c. Legge 14.01.2013 n° 9** PMR: **2.666,67 €**

Proporre al consumo negli esercizi pubblici, olio di oliva senza l'indicazione del termine minimo di conservazione o con modalità diverse da quelle previste(vedasi note per la confisca)

Pagamento: **Tesoreria dello Stato** Ricorso: **Min. Pol. Agr. ICQRF** Min: 2.000,00 € Max: 8.000,00 €

Alla Sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 comma 3° della Legge 9/2013 è prevista anche la confisca del prodotto. Il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini mantengono le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione va indicato con la dicitura: "da consumarsi preferibilmente entro il" quando la data comporta l'indicazione del giorno, oppure: "da consumarsi preferibilmente entro fine" negli altri casi. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono possedere idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata, ovvero devono essere etichettati in modo da indicare almeno l'origine del prodotto ed il lotto di produzione a cui appartiene.

19 Violazione: **Art. 7-2° c. Legge 14.01.2013 n° 9** PMR: **2.000,00 €**

Proporre nei pubblici contenitori non dotati di idoneo dispositivo di protezione in modo che il contenuto non possa essere modificato o alterato dopo l'apertura (vedasi note per la confisca)

Pagamento: **Tesoreria dello Stato** Ricorso: **Min. Pol. Agr. ICQRF** Min: 1.000,00 € Max: 8.000,00 €

Pagamento su IBAN IT86T0100003245139008230100. Sanzione prevista dall'art. 7 comma 3° della Legge 9/2013. Confisca del prodotto pertanto procedere al sequestro delle bottiglie di olio non conformi. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento del contenuto originale indicato nell'etichetta.

PANE, PASTA, SFARINATI

1 Violazione: **Art. 4-2° c. D.L. 04.07.2006 n° 223** PMR: **5.164,00 €**

Attivazione di un nuovo impianto di PANIFICAZIONE senza avere presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività al comune ove ha sede l'esercizio

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 2.582,00 € Max: 15.493,00 €

Convertito in legge dalla L. 248/2006. L'esercente potrà attivare l'esercizio immediatamente a seguito della presentazione della S.C.I.A. che vale anche come notifica per la registrazione ex art. 6 del Reg. CE 852/2004 che deve corredata dall'autorizzazione della competente Autorità Sanitaria in merito ai requisiti igienico sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, nonché dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità. In caso di accertata violazione fare relazione al comune per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori accessori. Il comma 2 bis ndell'art. 4, inserito in fase di conversione, prevede che sia comunque consentita ai titolari di imprese di panificazione, l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico sanitarie.

2 Violazione: **Art. 4-2° c. D.L. 04.07.2006 n° 223** PMR: **5.164,00 €**

Trasferimento in altra località o trasformazione di un impianto di PANIFICAZIONE senza avere presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività al comune

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 2.582,00 € Max: 15.493,00 €

L'esercente potrà attivare l'esercizio immediatamente a seguito della Presentazione della S.C.I.A. che vale anche come notifica per la registrazione ex art. 6 del Reg. CE 852/2004 che deve corredata dall'autorizzazione della competente Autorità Sanitaria in merito ai requisiti igienico sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, nonché dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità. In caso di accertata violazione fare relazione al comune per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori accessori.

3 Violazione: **Art. 4 Legge Regionale 07.11.2013 n° 10** PMR: **1.333,33 €**

Responsabile dell'attività produttiva che non ottemperi all'obbligo formativo o non soddisfi alcuno dei requisiti previsti

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 1.000,00 € Max: 4.000,00 €

In caso di recidiva l'importo è raddoppiati ed in caso di recidiva reiterata il sindaco può disporre la sospensione temporanea dell'attività da tre a dieci giorni. Vedi quali sono i requisiti nella parte narrativa.

4 Violazione: **Art. 5-1°c. Legge Regionale 07.11.2013 n° 10** PMR: **1.333,33 €**

Inosservanza dell'obbligo di vendita del pane fresco entro e non oltre la giornata in cui è stato concluso il processo produttivo

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 1.000,00 € Max: 4.000,00 €

In caso di recidiva l'importo è raddoppiati ed in caso di recidiva reiterata il sindaco può disporre la sospensione temporanea dell'attività da tre a dieci giorni.

5 Violazione: **Art. 5-2°c. Legge Regionale 07.11.2013 n° 10** PMR: **1.333,33 €**

Inosservanza dell'obbligo di porre in vendita il pane congelato con la dicitura prevista

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 1.000,00 € Max: 4.000,00 €

In caso di recidiva l'importo è raddoppiati ed in caso di recidiva reiterata il sindaco può disporre la sospensione temporanea dell'attività da tre a dieci giorni. Il pane conservato deve essere posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidensi lo stato e il metodo di conservazione utilizzato, il giorno di produzione, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo.

6 Violazione: **Art. 5-3°c. Legge Regionale 07.11.2013 n° 10** PMR: **1.333,33 €**

Inosservanza dell'obbligo di esporre il pane conservato in scomparti appositamente riservati

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 1.000,00 € Max: 4.000,00 €

In caso di recidiva l'importo è raddoppiati ed in caso di recidiva reiterata il sindaco può disporre la sospensione temporanea dell'attività da tre a dieci giorni. Al momento della vendita, Il pane conservato deve essere esposto in scomparti appositamente riservati e devono essere chiaramente identificabili tramite apposite etichette, ai sensi della normativa nazionale vigente.

7 Violazione: **Art. 5-4°c. Legge Regionale 07.11.2013 n° 10** PMR: **1.333,33 €**

Omessa esposizione del pane fresco in scaffali distinti e separati dal pane ottenuto dagli intermedi di panificazione

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 1.000,00 € Max: 4.000,00 €

In caso di recidiva l'importo è raddoppiati ed in caso di recidiva reiterata il sindaco può disporre la sospensione temporanea dell'attività da tre a dieci giorni.

8 Violazione: **Art. 5-6°c. Legge Regionale 07.11.2013 n° 10** PMR: **1.333,33 €**

Omessa esposizione nella vendita di pane precotto o congelato, della etichetta prevista

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 1.000,00 € Max: 4.000,00 €

In caso di recidiva l'importo è raddoppiati ed in caso di recidiva reiterata il sindaco può disporre la sospensione temporanea dell'attività da tre a dieci giorni. E' fatto obbligo al venditore di pane precotto o congelato di esporre l'etichetta contenente la dicitura relativa all'indicazione del luogo di provenienza del prodotto e la ragione sociale del produttore.

9 Violazione: **Art. 5-7°c. Legge Regionale 07.11.2013 n° 10** PMR: **1.333,33 €**

Inosservanza del divieto di vendita del pane sfuso in aree pubbliche, in banchi di esposizione privi delle idonee caratteristiche igienico-sanitarie

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 1.000,00 € Max: 4.000,00 €

In caso di recidiva l'importo è raddoppiato ed in caso di recidiva reiterata il sindaco può disporre la sospensione temporanea dell'attività da tre a dieci giorni. È consentita la vendita di pane sfuso in aree pubbliche, nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili, purché l'esercente sia dotato di appositi banchi di esposizione con idonee caratteristiche igienico-sanitarie. In assenza di tali banchi è consentita solo la vendita di pane preconfezionato all'origine dall'impresa produttrice.

10 Violazione: **Art. 10-1°c. lett. a) Legge Regionale 07.11.2013 n° 10** PMR: **2.666,67 €**

Panificio che non svolge nel proprio ambito l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura finale

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 2.000,00 € Max: 8.000,00 €

In caso di recidiva l'importo è raddoppiato ed in caso di recidiva reiterata il sindaco può disporre la sospensione temporanea dell'attività da tre a dieci giorni.

11 Violazione: **Art. 10-1°c. lett. c) Legge Regionale 07.11.2013 n° 10** PMR: **6.666,67 €**

Mancato rispetto dei requisiti previsti nella produzione del pane fresco

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 5.000,00 € Max: 20.000,00 €

In caso di recidiva l'importo è raddoppiato ed in caso di recidiva reiterata il sindaco può disporre la sospensione temporanea dell'attività da tre a dieci giorni. Il pane fresco è il pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione, alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale.

12 Violazione: **Art. 1 Legge 18.02.1974 n° 41** PMR: **17,00 €**

Chiusura di un esercizio alla PANIFICAZIONE per oltre tre giorni senza l'autorizzazione del Sindaco

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 10,00 € Max: 51,00 €

13 Violazione: **Art. 4 Legge 18.02.1974 n° 41** PMR: **5,00 €**

Omessa esposizione all'esterno del PANIFICIO del cartello indicante il turno di chiusura

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 5,00 € Max: 15,00 €

14 Violazione: **Art. 5 Legge 18.02.1974 n° 41** PMR: **17,00 €**

Chiusura dell'esercizio alla PANIFICAZIONE in un periodo diverso da quello autorizzato o protrarre la chiusura

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 10,00 € Max: 51,00 €

15 Violazione: **O.S. emessa annualmente** PMR: **50,00 €**

Chiusura dell'esercizio di produzione e vendita di pane fresco in periodo diverso da quello autorizzato

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 25,00 € Max: 500,00 €

Il relativo provvedimento viene emanato annualmente dal Settore Autorizzazioni Commerciali e la sanzione può essere diversa. Coloro i quali non hanno presentato domanda per stabilire il turno di ferie estive hanno l'obbligo di garantire l'apertura nel mese di agosto. Sanzione prevista dall'art. 7 bis-comma 1 bis del D.L.vo 267/2000. Poiché detta norma indica che tale sanzione si applica per le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di Legge è importante indicare la fonte normativa di riferimento: Art. 50 del D.L.vo 267/2000.

16	Violazione:	<u>Art. 14 Legge 04.07.1967 n° 580</u>	PMR:	516,33 €
Vendita sfusa di PANE ottenuto da cottura di quello parzialmente cotto, surgelato o NON				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: Max: 1.549,00 €
Sanzione prevista dall'art. 44 Legge 4/7/67 n° 580. Il pane ottenuto a seguito di completamento della cottura deve essere posto in vendita previo confezionamento e deve essere apposta l'etichettatura delle indicazioni previste.				
17	Violazione:	<u>Art. 14 Legge 04.07.1967 n° 580</u>	PMR:	516,33 €
Vendita di PANE ottenuto da cottura di quello parzialmente cotto, surgelato o NON, in comparti diversi dal pane fresco				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: Max: 1.549,00 €
Sanzione prevista dall'art. 44 Legge 4/7/67 n° 580.				
18	Violazione:	<u>Art. 14 Legge 04.07.1967 n° 580</u>	PMR:	516,33 €
Vendita di PANE parzialmente cotto senza riportare sulla confezione le indicazioni prescritte .				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: Max: 1.549,00 €
Sanzione prevista dall'art. 44 Legge 4/7/67 n° 580.				
19	Violazione:	<u>Art. 14 Legge 04.07.1967 n° 580</u>	PMR:	516,33 €
Vendita di PANE ottenuto da cottura di quello parzialmente cotto, surgelato o NON, senza le indicazioni prescritte				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: Max: 1.549,00 €
Sanzione prevista dall'art. 44 Legge 4/7/67 n° 580.				
20	Violazione:	<u>Art. 16 Legge 04.07.1967 n° 580</u>	PMR:	103,00 €
Umidità contenuta nel PANE superiore a quanto consentito				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: Max: 309,00 €
Pezzature: sino a 70 g. - 39% max.; da 100 a 250 g. - 41% max.; da 300 a 500 g. - 44% max.; da 600 a 1000 g. - 48% max.; oltre i 1000 g. - 50% max.				
21	Violazione:	<u>Art. 17 Legge 04.07.1967 n° 580</u>	PMR:	103,00 €
Pane posto in vendita non in scomparti separati				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: Max: 309,00 €
22	Violazione:	<u>Art. 17 Legge 04.07.1967 n° 580</u>	PMR:	103,00 €
Pane posto in vendita senza cartello con l'indicazione del tipo di pane e del prezzo				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni	Min: Max: 309,00 €
23	Violazione:	<u>Art. 17 Legge 04.07.1967 n° 580</u>	PMR:	103,00 €
Pane con farina aventi caratteristiche diverse da quelle indicate				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni	Min: Max: 309,00 €
24	Violazione:	<u>Art. 21 Legge 04.07.1967 n° 580</u>	PMR:	103,00 €
Omessa indicazione del vegetale impiegato sul prodotto ottenuto dalla cottura di farine miscolate con SFARINATI				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: Max: 309,00 €

25	Violazione:	Art. 23 Legge 04.07.1967 n° 580	PMR:	516,33 €
Vendita di PANE a numero e non a peso				
Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni	Min: Max: 1.549,00 €
L'art. 1 lettera b) del D.P.R. n° 571/1982 prevede specificatamente che per le violazioni alle norme relative alla panificazione quando non si riferiscono all'igiene ed alla lavorazione o composizione del prodotto, l'ente competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 689/81 è la Camera di Commercio.				
26	Violazione:	Art. 25 Legge 04.07.1967 n° 580	PMR:	516,33 €
Poneva in vendita il PANE in modo promiscuo ad altri generi alimentari, senza avvalersi di apposite attrezature				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: Max: 1.549,00 €
27	Violazione:	Art. 26 Legge 04.07.1967 n° 580	PMR:	103,00 €
Recipienti utilizzati per il trasporto del PANE non conformi				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: Max: 309,00 €
I recipienti devono essere lavabili e tenuti al riparo da ogni insudiciamento.				
28	Violazione:	Art. 40 Legge 04.07.1967 n° 580	PMR:	516,33 €
Detenzione nei locali di PANIFICAZIONE sostanze il cui impiego non è consentito				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: Max: 1.549,00 €
Salvo che i locali siano adibiti anche alla produzione di pasticceria.				
29	Violazione:	Art. 3 D.P.R. 30.11.1998 n° 502	PMR:	1.032,00 €
Impiego di ingredienti estranei alla produzione del PANE				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: Max: 3.098,00 €
Consentiti: burro, olio di oliva, strutto, farina di cereali maltati, estratti di malto, alfa amilasi, beta amilasi, latte e polvere di latte, mosto di uva, zibibbo e altre uve passe, fichi, olive, anice, origano, cumino, sesamo, malto, saccarosio, destrosio, zucca, miele, semi di lino, farine di cereali maltati, estratti di malto, alfa e beta amilasi ed altri enzimi naturalmente presenti negli sfarinati utilizzati, paste acide prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti dalla legge e solo per la preparazione di pane speciale, farine pregelatinizzate di frumento, glutine, amidi alimentari, zuccheri.				
30	Violazione:	Art. 4 D.P.R. 30.11.1998 n° 502	PMR:	103,00 €
Omessa collocazione in scaffali separati del PANE speciale				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: Max: 309,00 €
Pane speciale: quello con aggiunta degli ingredienti consentiti (grassi non meno del 4,5%). Pane speciale al malto: non meno del 7% di maltosio.				
31	Violazione:	Art. 6 D.P.R. 30.11.1998 n° 502	PMR:	516,33 €
Produzione di GRISSINI con l' impiego di farine diverse da quelle previste				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: Max: 1.549,00 €
Denominazione riservata al pane formato bastoncino, preparato con farina di grano tenero con acqua, lievito, senza sale. . Possono essere usati gli ingredienti consentiti oltre a margarina, grassi alimentari industriali, olio vegetale.				
32	Violazione:	Art. 7 D.P.R. 30.11.1998 n° 502	PMR:	103,00 €
Mancato rilascio dell'elenco degli ingredienti della prima consegna del PANE fornito alle rivendite				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: Max: 309,00 €
Ogni qualvolta che vengono variati gli ingredienti del tipo di pane fornito è necessario il rilascio all'esercente del nuovo elenco.				

33	Violazione:	Art. 8 D.P.R. 30.11.1998 n° 502	PMR:	516,33 €
Omessa indicazione delle caratteristiche del LIEVITO				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: Max: 1.549,00 €
34	Violazione:	Art. 1 D.P.R. 09.02.2001 n° 187	PMR:	103,00 €
Farine di grano tenero con contenuto in ceneri superiore a quanto consentito				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: Max: 309,00 €
Tipo "00": 0,55 - tipo "0": 0,65 - tipo "1": 0,80 - tipo "2": 0,95 - "integrale" min. 1,30 max. 1,70.				
35	Violazione:	Art. 2 D.P.R. 09.02.2001 n° 187	PMR:	103,00 €
Sfarinati di semola o semolato di grano duro con contenuto in ceneri superiore a quanto consentito				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: Max: 309,00 €
Sfarinati di semola di grano duro 0,90 - semolato di grano duro min. 0,90 max. 1,35 - semola integrale di grano duro min. 1,40 max. 1,80 - farina di grano duro min. 1,36 max. 1,70.				
36	Violazione:	Art. 5 D.P.R. 09.02.2001 n° 187	PMR:	516,33 €
Sfarinati posti in vendita in imballaggi non preconfezionati chiusi all'origine				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: Max: 1.549,00 €
37	Violazione:	Art. 6 D.P.R. 09.02.2001 n° 187	PMR:	103,00 €
Pasta di semola o semolato di grano duro con contenuto in ceneri superiore a quanto consentito				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: Max: 309,00 €
Pasta semola di grano duro 0,90 - semolato di grano duro min. 0,90 max. 1,35 - semola integrale di grano duro min. 1,40 max. 1,80.				
38	Violazione:	Art. 6-1° c. D.P.R. 09.02.2001 n° 187	PMR:	516,33 €
Produzione di "PASTA DI SEMOLA (o SEMOLATO) DI GRANO DURO" ottenuta con metodi difformi da quelli previsti				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: Max: 1.549,00 €
Per essere denominati tali i prodotti devono essere ottenuti da impasti preparati esclusivamente con semola o semolato di grano duro e acqua.				
39	Violazione:	Art. 6-3° c. D.P.R. 09.02.2001 n° 187	PMR:	516,33 €
Produzione di "PASTA" in tipi e con caratteristiche diverse da quelle prescritte				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: Max: 1.549,00 €
Attraverso le analisi di laboratorio devono essere accertati i valori di umidità, ceneri, cellulosa, ecc.				
40	Violazione:	Art. 7 D.P.R. 09.02.2001 n° 187	PMR:	516,33 €
Produzione di "PASTE SPECIALI" con caratteristiche alimentari non consentiti.				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: Max: 1.549,00 €
Devono essere prodotte solo con semola e devono essere poste in commercio col la dicitura "PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO" seguita dalla specificazione degli ingredienti aggiunti in ordine decrescente di quantità. Sono consentiti tutti gli ingredienti alimentari diversi dagli sfarinati di grano tenero. La pasta con l'uovo deve essere posta in commercio con la dicitura "PASTA ALL'UOVO".				

41	Violazione:	<u>Art. 9-4° c. D.P.R. 09.02.2001 n° 187</u>	PMR:	516,33 €
Paste alimentari fresche poste in vendita allo stato sfuso conservate a temperatura superiore a quello consentito				
	Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente
Min: Max: 1.549,00 €				
	Sanzione prevista dall'art. 44 1° c. lettera c Legge 4/7/67 n° 580. La temperatura prevista non deve essere superiore a +4° con tolleranza di 2°; nel corso del trasporto tale tolleranza è elevata a 3°.			
42	Violazione:	<u>Art. 11-1° c. D.P.R. 09.02.2001 n° 187</u>	PMR:	103,00 €
Detenzione e vendita di PASTE con caratteristiche diverse da quelle stabilite				
	Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente
Min: Max: 309,00 €				
	Per l'etichettatura del pane e della pasta, si osservano le disposizioni del D.L.vo 109/92, con eccezione del termine minimo di conservazione del pane fresco.			
43	Violazione:	<u>Art. 5 lettera D) Legge 30.04.1962 n° 283</u>	PMR:	
Detenere o vendere SFARINATI, PANE o PASTA alterati o invasi da parassiti				
	Pagamento:		Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA
Min: Max:				
	Arresto da tre mesi ad 1 anno o ammenda da € 2.582,00 a € 46.481,00.			
44	Violazione:	<u>Art. 5 lettera D) Legge 30.04.1962 n° 283</u>	PMR:	
Impiego nella panificazione o pastificazione di SFARINATI alterati o invasi da parassiti				
	Pagamento:		Ricorso:	AUTORITA' GIUDIZIARIA
Min: Max:				
	Arresto da tre mesi ad 1 anno o ammenda da € 2.582,00 a € 46.481,00.			
45	Violazione:	<u>Art. 12-1° c. Legge 25.10.1978 n° 690</u>	PMR:	103,30 €
Vendita di confezioni di PASTE secche in pezzature diverse da quelle prescritte				
	Pagamento:	Agenzia Entrate Riscossione	Ricorso:	C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni
Min: 51,65 € Max: 516,46 €				
RISO				
1	Violazione:	<u>Art. 3-4° c. D.L.vo 04.08.2017 n°131</u>	PMR:	
Nome della varietà di riso greggio utilizzato sulla confezione e non presente nella denominazione dell'alimento				
	Pagamento:	Tesoreria dello Stato	Ricorso:	Min. Pol. Agr. ICQRF
Min: 600,00 € Max: 3.500,00 €				
	PMR € 1.166,67	>> entro 5 gg € 816,67		
	Sanzione prevista art 9/1° comma D.L.vo 04/08/2017 n°131. Per riso greggio si intende : il seme della pianta di riso (<i>Oryza sativa, L.</i>) ancora rivestito dalle glumelle denominate «lolla».			
2	Violazione:	<u>Art. 4-2° c. D.L.vo 04.08.2017 n°131 in rel. Allegato 4</u>	PMR:	
Porre in vendita o immettere sul mercato un prodotto con il nome RISO con caratteristiche qualitative diverse da quelle previste dall'allegato 4.				
	Pagamento:	Tesoreria dello Stato	Ricorso:	Min. Pol. Agr. ICQRF
Min: 1.000,00 € Max: 5.000,00 €				
	PMR € 1.666,67	>> entro 5 gg € 1166,67		
	Sanzione prevista Art 9/3° comma D.L.vo 04/08/2017 n°131. Si riferisce ai valori massimi ammessi(grani rotti, danneggiati, striati, immaturi, pigmentati, ecc) espressi in percentuale, nelle caratteristiche qualitative per il riso e il riso parboiled. Le percentuali sono riportate nell'allegato 4 della legge mentre per le definizioni di grani riportati tra parentesi vedasi l'allegato 1.			

3 Violazione: **Art. 5 c. 2,3,4,5 D.L.vo 04.08.2017 n°131** PMR:

Porre in vendita qualità di riso con caratteristiche diverse, o con denominazione che non riportano il tipo di lavorazione o il trattamento subito

Pagamento: **Tesoreria dello Stato** Ricorso: **Min. Pol. Agr. ICQRF** Min: 1.000,00 € Max: 5.000,00 €

PMR € 1.666,67 >> entro 5 gg € 1166,67

Sanzione prevista art 9/2° comma D.L.vo 04/08/2017 n°131. Non possono essere attribuite denominazioni di cui all'allegato 2(varietà di riso :Arborio, Roma o Baldo, Carnaroli, Ribe,Vialone nano, S. Andrea) se non hanno le caratteristiche previste o non sono riferite alla varietà di riso descritta nel registro istituito presso l'Ente Nazionale Risi. Nella denominazione della varietà del riso citate deve figurare: a)l'indicazione «semilavorato» o «integrale» o «semigreggio»; se la lavorazione subita è riferita al riso greggio o semigreggio, b) il tipo di trattamento subito.

4 Violazione: **Art. 9-4° c. D.L.vo 04.08.2017 n°131** PMR:

Designazione e presentazione del prodotto con segni raffiguranti marchi che possono indurre in errore circa l'origine e la qualità merceologica del riso

Pagamento: **Tesoreria dello Stato** Ricorso: **Min. Pol. Agr. ICQRF** Min: 2.000,00 € Max: 8.000,00 €

PMR € 2.666,67 >> entro 5 gg € 1866,67

SUCCHI DI FRUTTA

1 Violazione: **Art. 4 D.L.vo. 21.05.2004 n° 151** PMR: **3.000,00 €**

Denominare quali succhi di frutta e simili prodotti non conformi

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 3.000,00 € Max: 9.000,00 €

Succo di frutta, concentrato, disidratato o in polvere e nettare di frutta. Frutto: fresco o conservato col freddo; purea di frutta: prodotto fermentabile, ma non fermentato senza eliminare il succo; purea di frutta concentrata: purea di frutta con eliminazione fisica di una determinata parte dell'acqua di costituzione.

2 Violazione: **Art. 4-2° c. D.L.vo. 21.05.2004 n° 151** PMR: **2.000,00 €**

Non riportare sull'etichetta l'eventuale dicitura "zuccherato o con aggiunta di zuccheri"

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 2.000,00 € Max: 6.000,00 €

Tale indicazione è necessaria se sono stati aggiunti zuccheri ai succhi di frutta.

3 Violazione: **Art. 4-2° c. D.L.vo. 21.05.2004 n° 151** PMR: **2.000,00 €**

Non indicare sullo stesso campo visivo della denominazione di vendita dei nettari di frutta la percentuale minima

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 2.000,00 € Max: 6.000,00 €

Deve essere indicata la % minima di frutta contenuta nel volume del prodotto finale. Essa deve essere almeno del 50% per: mele, pere, pesche, ananas; almeno del 40% per: albicocche, fragole, more, ciliegie e mirtilli; almeno del 25% per: banane, limoni, papai, manghi, litchi.

4 Violazione: **Art. 6-2° c. D.L.vo. 21.05.2004 n° 151** PMR: **3.000,00 €**

Aggiungere ai succhi di frutta sostanze non consentite o vietate

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 3.000,00 € Max: 9.000,00 €

Le sostanze consentite sono: vitamine e Salì minerali, polpa, zuccheri diversi dai succhi di pera e di uva, succo di limone e concentrato di limone ed additivi consentiti.

5 Violazione: **Art. 15 Reg. UE n°1169/2011 in relaz. all'art. 7 Reg.to. **note** PMR:

Confezioni di succhi di frutta e simili con indicazioni riportate non in lingua italiana

Pagamento: **Tesoreria dello Stato** Ricorso: **ICQRF Competente** Min: 3.000,00 € Max: 24.000,00 €

PMR € 6000,00 **>> entro 5 gg € 4200,00** **Microimpresa: € 2000,00** **>> entro 5 gg € 1400,00**

**Citare nelle note del verbale di contestazione la "Circolare Ministeriale Miaaf prot. N. 391 del 08-05-2018" la quale precisa che la sanzione prevista dall'art. 3 del D.L.vo 15/12/2017 n° 231 è applicabile, anche nei casi in cui l'etichettatura, non sia in lingua italiana.

6 Violazione: **Art. 22 Reg. UE n°1169 del 25.10.2011** PMR:

Non indicare in etichetta la specie della frutta utilizzata

Pagamento: **Tesoreria dello Stato** Ricorso: **ICQRF Competente** Min: 1.000,00 € Max: 8.000,00 €

PMR € 2000,00 **>> entro 5 gg € 1400,00** **Microimpresa: € 666,00** **>> entro 5 gg € 466,20**

Sanzione prevista per il Soggetto responsabile dall'art 11 D.L.vo 15/12/2017 n° 231. In relazione all'art. 4-6° c. del D.L.vo 151/2004. Nel caso di utilizzo di un unico frutto può essere indicato solo il nome della specie; se due o più specie la denominazione di vendita è completata dall'indicazione in ordine decrescente della frutta utilizzata; nel caso di almeno tre frutti tale indicazione può essere sostituita dalla dicitura "più frutti" o dal numero delle specie di frutta utilizzate.

SURGELATI

1 Violazione: **Art. 6 Reg. CE. 29.04.2004 n° 852** PMR: **3.000,00 €**

Omessa notifica per la registrazione delle imprese di trasporto di alimenti

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 1.500,00 € Max: 9.000,00 €

Sono compresi i trasporti intesi come impresa commerciale che gestisce l'attività di trasporto di alimenti e non più riferiti al singolo automezzo, pertanto questa deve provvedere alla D.I.A.P. inerente la notifica per la registrazione dell'impresa indicando gli automezzi, la classe, il tipo e la targa.

2 Violazione: **Art. 4 D.L.vo. 27.01.1992 n° 110** PMR: **1.032,00 €**

Non mantenere gli alimenti surgelati destinati alla vendita in frigoriferi a temperatura costante di -18°C

Pagamento: **Agenzia Entrate Riscossione** Ricorso: **C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni** Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €

Sono consentite fluttuazioni per breve tempo per un massimo di 3°C.

3 Violazione: **Art. 7 D.L.vo 27.01.1992 n° 110** PMR: **1.032,00 €**

Vendita di alimenti surgelati allo stato sfuso e non in confezioni originali sigillate

Pagamento: **Agenzia Entrate Riscossione** Ricorso: **C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni** Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €

4 Violazione: **Art. 8 D.L.vo 27.01.1992 n° 110** PMR: **1.548,00 €**

Omessa indicazione delle informazioni prescritte sulla etichetta di un prodotto surgelato

Pagamento: **Agenzia Entrate Riscossione** Ricorso: **C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni** Min: 774,00 € Max: 4.648,00 €

Oltre a quanto previsto dal D.L.vo 109/92, la denominazione merceologica con la parola SURGELATO, massa nominale del prodotto in g. o Kg., termine minimo di conservazione, istruzioni per la conservazione e per lo scongelamento, il lotto di fabbricazione e la data di confezionamento, se carne devono riportare a stampa il bollo previsto VS.

5 Violazione: **Art.11 D.L.vo 27.01.1992 n° 110** PMR: **1.032,00 €**

Alimenti surgelati riposti in banchi espositori oltre la linea di massimo carico

Pagamento: **Agenzia Entrate Riscossione** Ricorso: **C.C.I.A.A. Ufficio Sanzioni** Min: 516,00 € Max: 3.098,00 €

In relazione Art 3 D.M. 25/09/1995 n°493. I banchi espositori, se aperti, devono portare nell'interno una chiara indicazione della linea di massimo carico, che non deve essere superata dagli alimenti surgelati in essi contenuti ed essere muniti di un termometro facilmente visibile, che indichi la temperatura al punto di aerazione al livello della linea di carico massimo.

UOVA

1	Violazione: <u>Art. 37- 2°c. lett. b) Legge 07.07.2009 n° 88</u>	PMR: 400,00 €
Vendita di uova di gallina mescolate con quelle di altre specie		
Pagamento:	Tesoreria dello Stato	Ricorso: Min. Pol. Agr. ICQRF
		Min: 200,00 € Max: 1.200,00 €
2	Violazione: <u>Art. 37 - 2°c. lett. h) Legge 07.07.2009 n° 88</u>	PMR: 1.500,00 €
Produttore di uova di gallina che in un mercato pubblico locale, vende uova prive del codice del produttore.		
Pagamento:	Tesoreria dello Stato	Ricorso: Min. Pol. Agr. ICQRF
		Min: 750,00 € Max: 4.500,00 €
In relazione all'art. 2 del D.M. 11.12.2009 del Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Sono esonerate dagli obblighi sulle norme di commercializzazione, le uova vendute direttamente dal produttore al consumatore finale anche: a) nel luogo di produzione o b) nell'ambito della «regione di produzione», o nella «vendita porta a porta», in tali casi, le uova non sono classificate in base alla qualità e al peso. Le uova, vendute in un mercato pubblico locale, devono comunque essere marchiate con il codice del produttore, ad eccezione di quelle provenienti da produttori aventi fino a 50 galline ovaiole ed a condizione che il nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita o comunicati all'acquirente nel caso di vendita porta a porta.		
3	Violazione: <u>Art. 37- 2°c. lett. h) Legge 07.07.2009 n°88</u>	PMR: 1.500,00 €
Uova di gallina di cat. A confezionate da Centro di imballaggio, senza prima apporre, la stampigliatura del codice del produttore		
Pagamento:	Tesoreria dello Stato	Ricorso: Min. Pol. Agr. ICQRF
		Min: 750,00 € Max: 4.500,00 €
In relazione all'allegato VII parte VI punto III del Reg. UE n. 1308/2013, le uova contenute nella confezione devono essere stampigliate sul guscio con un codice che identifica il produttore e il sistema di allevamento delle ovaiole (esempio: 3IT001TO036, dove il numero 3 identifica il sistema di allevamento in gabbia, IT identifica lo stato italiano, 001 e' il codice Istat del comune di Torino, TO e' la sigla della provincia e 036 e' un numero progressivo che identifica l'allevamento). A tal fine si precisa che il numero 1 identifica l'allevamento «All'aperto», il numero 2 l'allevamento «A terra», il numero 3 l'allevamento «In gabbie» e il numero 0 la «Produzione biologica». La timbratura delle uova con il codice del produttore puo' essere effettuata sia presso l'azienda di produzione sia presso il centro d'imballaggio che effettua la classificazione.		
4	Violazione: <u>Art. 12 Reg. CE 589/2008 del 23.06.2008</u>	PMR: 300,00 €
Vendita di uova di gallina confezionate senza le informazioni o fornite diversamente da quanto previsto (incomplete, non facilmente visibili o chiaramente leggibili)		
Pagamento:	Tesoreria dello Stato	Ricorso: Min. Pol. Agr. ICQRF
		Min: 150,00 € Max: 900,00 €
Sanzione prevista dall'art. 37 c. 2 lett. e) punto 4 Legge n. 88 del 07.07.2009. La violazione esclude gli imballaggi di trasporto usati per raggiungere i centri di raccolta o di imballaggio. Sulla superficie esterna degli imballaggi , devono essere riportate le seguenti informazioni 1) per le uova di cat. A: a) il codice del centro di imballaggio accompagnato da una spiegazione fornita sulla superficie esterna dell'imballaggio o al suo interno; b) la categoria di qualità con la dicitura «categoria A» o con la lettera «A», da sola o abbinata alla dicitura «fresche»; c) la categoria di peso indicate dalle lettere o diciture corrispondenti oppure da una combinazione di entrambe, con l'eventuale aggiunta delle fasce di peso. Esse sono: (a) XL — grandissime: peso pari o superiore a 73 g; b) L — grandi: peso pari o superiore a 63 g e inferiore a 73 g; c) M — medie: peso pari o superiore a 53 g e inferiore a 63 g; d) S — piccole: peso inferiore a 53 g.; d) il termine minimo di conservazione, con la dicitura: «da consumarsi preferibilmente entro il...», quando la data comporta l'indicazione del giorno, «da consumarsi preferibilmente entro fine...», negli altri casi; e) la dicitura «uova lavate» per le uova lavate; f) come condizione particolare di conservazione , un'indicazione che raccomandi ai consumatori di tenere le uova al fresco dopo l'acquisto; g) l'indicazione del metodo di allevamento: per quello tradizionale «Uova da allevamento all'aperto» «Uova da allevamento a terra» «Uova da allevamento in gabbie» ; per quello di produzione biologica, le diciture "biologico". 2) per le uova di cat. B :a) il codice del centro di imballaggio; b) la categoria di qualità con la dicitura «categoria B» o con la lettera «B»; c) la data di imballaggio.		
5	Violazione: <u>Art. 14 Reg. CE 589/2008 del 23.06.2008</u>	PMR: 300,00 €
Vendita di uova di cat. A "extra" o "extra fresche" senza le informazioni previste sull'imballaggio o con tali diciture oltre il termine consentito		
Pagamento:	Tesoreria dello Stato	Ricorso: Min. Pol. Agr. ICQRF
		Min: 150,00 € Max: 900,00 €
Sanzione prevista dall'art. 37 c. 2 lett. e punto 4 Legge n. 88 del 07.07.2009. Le diciture «extra» o «extra fresche» possono essere utilizzate come indicazione supplementare della qualità uova della categoria A fino al nono giorno successivo alla data di deposizione e pertanto il loro utilizzo sugli imballaggi è consentito a patto che riportino in modo facilmente visibile e chiaramente leggibile "la data di deposizione e il termine di nove giorni". La data di deposizione deve essere indicata anche sulle uova e può essere apposta direttamente dal produttore. Dopo tale termine le uova devono essere ritirate dagli scaffali di vendita al pubblico oppure deve essere rimossa la dicitura «Extra».		

6 Violazione:

Art. 16 Reg. 589/2008 del 23.06.2008

PMR: **300,00 €**

Porre in commercio uova di gallina SFUSE senza le informazioni o fornite diversamente da quanto previsto (incomplete, non facilmente visibili o chiaramente leggibili)

Pagamento:

Tesoreria dello Stato

Ricorso:

Min. Pol. Agr. ICQRF

Min: 150,00 €

Max: 900,00 €

Sanzione prevista dall'art. 37 c. 2 lett. e) punto 4 Legge n. 88 del 07.07.2009 . Le informazioni, devono essere fornite in modo tale che risultino facilmente visibili e chiaramente leggibili per il consumatore e sono le seguenti: a) la categoria di qualità; b) la categoria di peso; c) un'indicazione del metodo di allevamento; d) una spiegazione del significato del codice del produttore; e) il termine minimo di conservazione. Le caratteristiche di queste informazioni sono identiche a quelle riportate per le uova vendute in imballaggi. Le diciture «extra» o «extra fresche» qualora utilizzate come indicazione supplementare della qualità uova della categoria A possono essere utilizzate fino al nono giorno successivo alla data di deposizione e pertanto oltre ad essere apposte in modo facilmente visibile e chiaramente leggibile lo devono essere anche "la data di deposizione e il termine di nove giorni". La data di deposizione deve essere indicata anche sulle uova e può essere apposta direttamente dal produttore. Dopo tale termine le uova devono essere ritirate dalla esposizione di vendita al pubblico oppure deve essere rimossa la dicitura «Extra».

VINI, MOSTI, ACETI

1 Violazione:

Art. 9-1° parag. Reg. UE n°1169 del 25.10.2011

PMR:

Recipienti di vini aromatizzati senza le indicazioni obbligatorie

Pagamento:

Tesoreria dello Stato

Ricorso:

ICQRF Competente

Min: 3.000,00 €

Max: 24.000,00 €

PMR € 6000,00

>> entro 5 gg € 4200,00

Microimpresa: € 2000,00

>> entro 5 gg € 1400,00

Sanzione prevista dall'art 5/2° co. del D.L.vo 15/12/2017 n° 231. Indicazioni: denominazione (vino aromatizzato, aromatizzato all'uovo, vino chinato, vermouth, aperitivo a base di vino), la capacita', la gradazione alcoolica e zuccherina, nome o ragione sociale e indirizzo dell'imbottigliatore.

2 Violazione:

Art. 74-2° c. Legge 12.12.2016 n° 238

PMR: **4.000,00 €**

Produrre, vendere, porre in vendita o comunque distribuire per il consumo vini a DO o IG che non rispettano i requisiti previsti dai disciplinari di produzione

Pagamento:

Tesoreria dello Stato

Ricorso:

Min. Pol. Agr. ICQRF

Min: 2.000,00 €

Max: 20.000,00 €

La sanzione si applica a chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini a DO o IG che non rispettano i requisiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Se il quantitativo di prodotto oggetto di irregolarità è superiore a 100 ettolitri, l'importo della predetta sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiato e comporta anche la pubblicazione, a spese del trasgressore, del provvedimento sanzionatorio in due giornali tra i piu' diffusi nella regione, dei quali uno quotidiano e uno tecnico. Qualora la mancata rispondenza al disciplinare si riferisca a lievi differenze, risultanti dall'analisi, non superiori a 0,5 per cento in volume per il titolo alcolometrico, a 0,5 grammi per litro (g/l) per l'acidità totale e a 1 g/l per l'estratto non riduttore, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.500 euro.

3 Violazione:

Art. 74-3° c. Legge 12.12.2016 n° 238

PMR: **4.000,00 €**

Usurpare, imitare o evocare una denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio, anche se l'origine vera del prodotto e' indicata

Pagamento:

Tesoreria dello Stato

Ricorso:

Min. Pol. Agr. ICQRF

Min: 2.000,00 €

Max: 13.000,00 €

Salvo l'applicazione delle norme penali vigenti, la sanzione si applica nei confronti di chiunque nella designazione e presentazione dei vini a DOP e IGP usurpa, imita o evoca una denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio, anche se l'origine vera del prodotto è indicata, o se la denominazione protetta è una traduzione non consentita o è accompagnata da espressioni quali gusto, uso, sistema, genere, tipo, metodo o simili, ovvero impiega accrescitrivi, diminutivi o altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni illustrate o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente.

4	Violazione:	Art. 74-5° c. Legge 12.12.2016 n° 238	PMR:	2.000,00 €
Utilizzare sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità, nell'informazione ai consumatori indicazioni non consentite o false (vedi note)				
Pagamento:	Tesoreria dello Stato	Ricorso:	Min. Pol. Agr. ICQRF	Min: 1.000,00 € Max: 10.000,00 €
Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione si applica a chiunque utilizza sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità, nell'informazione ai consumatori o sui documenti relativi ai vini a DOP e IGP indicazioni non consentite, false o ingannevoli relative alla provenienza, alle menzioni geografiche aggiuntive, alle menzioni tradizionali protette, alle sottozone, al vitigno, all'annata e alle altre caratteristiche definite nei disciplinari è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. La stessa sanzione si applica a chi utilizza contenitori non conformi a quanto prescritto nei disciplinari di produzione o impiega contenitori che possono indurre in errore sull'origine nonché a chi menziona nell'etichettatura medaglie o riconoscimenti di concorsi enologici per partite di prodotti vinicoli che non ne hanno i requisiti.				

5	Violazione:	Art. 74-8° c. Legge 12.12.2016 n° 238	PMR:	16.666,67 €
Immettere al consumo vini a denominazione protetta non apponendo sui recipienti i prescritti contrassegni o in alternativa il numero di lotto, ove previsti				

Pagamento:	Tesoreria dello Stato	Ricorso:	Min. Pol. Agr. ICQRF	Min: 10.000,00 € Max: 50.000,00 €
Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione si applica a chiunque immette al consumo vini a denominazione protetta non apponendo sui recipienti i prescritti contrassegni o in alternativa il numero di lotto, di cui all'articolo 48, commi 6 e 7, ove previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. La medesima sanzione si applica qualora i contrassegni non siano stati apposti con le modalità previste dalla presente legge. Qualora la violazione riguardi l'omessa apposizione di marchi o codici di identificazione previsti dalle norme emanate per l'utilizzo del sistema di controllo e di tracciabilità con mezzi informatici.				

6	Violazione:	Art. 74-9° c. Legge 12.12.2016 n° 238	PMR:	2.000,00 €
Adottare DO o IG come ditta, ragione o denominazione sociale, ovvero le utilizza in associazione ai termini «cantina», «fattoria» e simili				

Pagamento:	Tesoreria dello Stato	Ricorso:	Min. Pol. Agr. ICQRF	Min: 1.000,00 € Max: 10.000,00 €
Salvo che il fatto costituisca reato e salvo l'applicazione dell'art. 44, commi 3, 4 e 5, la sanzione si applica a chiunque adotta DO o IG come ditta, ragione o denominazione sociale, ovvero le utilizza in associazione ai termini «cantina», «fattoria» e simili, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.				

7	Violazione:	Art. 74-14° c. Legge 12.12.2016 n° 238	PMR:	300,00 €
Porre in vendita, in contenitori, vini diversi da quelli per i quali tali contenitori sono riservati				

Pagamento:	Tesoreria dello Stato	Ricorso:	Min. Pol. Agr. ICQRF	Min: 150,00 € Max: 1.500,00 €
Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione a chiunque pone in vendita, in contenitori di cui all'art. 47, vini diversi da quelli per i quali tali contenitori sono riservati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria.				

8	Violazione:	Art. 74-15° c. Legge 12.12.2016 n° 238	PMR:	3.000,00 €
Porre in vendita, bevande diverse da quelle previste (vedi note) utilizzando denominazioni o raffigurazioni che comunque richiamano la vite, l'uva, il mosto o il vino				

Pagamento:	Tesoreria dello Stato	Ricorso:	Min. Pol. Agr. ICQRF	Min: 1.500,00 € Max: 15.000,00 €
Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione si applica a chiunque pone in vendita bevande diverse da quelle indicate dall'art. 43/2° c. ovvero le bevande spiritose a base di prodotti vitivinicoli previste dal regolamento (CE) n.110/2008 e i prodotti vitivinicoli aromatizzati, il mosto cotto o il vino cotto e le bevande a base di mosto cotto o vino cotto comprese nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali istituito ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo 30 aprile 1998, n. 173, utilizzando nell'etichettatura, designazione, presentazione e pubblicità della bevanda denominazioni o raffigurazioni che comunque richiamano la vite, l'uva, il mosto o il vino e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria.				

ZUCCHERO

1	Violazione:	Art. 2-2°c. lett. a) D.L.vo 20.02.2004 n° 51	PMR:	2.000,00 €
Utilizzo di denominazioni di zuccheri per prodotti che possono indurre in errore il consumatore				

Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: 2.000,00 € Max: 6.000,00 €
------------	--------------------------	----------	--------------------------	---------------------------------

Si intendono le specificazioni sulla natura e sull'identità del prodotto.

2 Violazione: **Art. 2-2°c. lett. b) D.L.vo 20.02.2004 n° 51** PMR: **3.000,00 €**

Commercializzazione di zucchero con caratteristiche di composizione difformi da quelle prescritte

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 3.000,00 € Max: 9.000,00 €

Zucchero: di fabbrica, bianco, raffinato, liquido, liquido invertito; sciroppo: di zucchero, di glucosio, di glucosio disidratato; destrosio: monoidrato, anidro, fruttosio .

3 Violazione: **Art. 23 Reg. UE n°1169 del 25.10.2011** PMR:

Zucchero preconfezionato in cui non è indicata la quantità netta

Pagamento: **Tesoreria dello Stato** Ricorso: **ICQRF Competente** Min: 1.000,00 € Max: 8.000,00 €

PMR € 2000,00 **>> entro 5 gg € 1400,00** **Microimpresa: € 666,00** **>> entro 5 gg € 466,20**

Sanzione prevista dall'art 11 D.L.vo 15/12/2017 n° 231. Per le bustine di zucchero con peso inferiore ai 20 grammi non occorre tale indicazione (art. 2 lettera e D.L.vo 51/2004).

4 Violazione: **Art. 2-2°c. lett. f) D.L.vo 20.02.2004 n° 51** PMR: **2.000,00 €**

Vendita o somministrazione di zucchero non preconfezionato all'origine

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 2.000,00 € Max: 6.000,00 €

Si intende che nelle attività di somministrazione (bar e ristoranti) lo zucchero deve essere servito esclusivamente in bustine sigillate o in dispenser.

ALIMENTARI DIVERSI

1 Violazione: **Art. 2 Legge 17.10.1967 n° 1008** PMR: **516,33 €**

Vendita di miscela di mandorle amare allo stato sfuso

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 309,00 € Max: 1.549,00 €

E' consentita la vendita al dettaglio di una miscela di mandorle dolci e mare purchè quest'ultime non siano presenti in misura superiore al 5%. La confezione deve essere chiusa all'origine con etichetta contenente la dizione "contiene mandorle amare in misura non superiore al 5% riferito al peso".

2 Violazione: **Art. 9-1° parag. Reg. UE n°1169 del 25.10.2011** PMR:

Omessa indicazione delle informazioni previste sui contenitori dei pomodori conservati

Pagamento: **Tesoreria dello Stato** Ricorso: **ICQRF Competente** Min: 3.000,00 € Max: 24.000,00 €

PMR € 6000,00 **>> entro 5 gg € 4200,00** **Microimpresa: € 2000,00** **>> entro 5 gg € 1400,00**

Sanzione prevista dall'art 5/2° co. del D.L.vo 15/12/2017 n° 231. Oltre a quanto previsto dalla stessa legge, deve apparire: pelati, semiconcentrato di pomodoro, concentrato di pomodoro, doppio concentrato di pomodoro, triplo concentrato di pomodoro, sestuplo concentrato di pomodoro.

TRASPORTO ALIMENTARI

1 Violazione: **Art. 6 Reg. CE. 29.04.2004 n° 852** PMR: **3.000,00 €**

Omessa notifica per la registrazione delle imprese di trasporto di alimenti

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 1.500,00 € Max: 9.000,00 €

Sono compresi i trasporti intesi come impresa commerciale che gestisce l'attività di trasporto di alimenti e non più riferiti al singolo automezzo, pertanto questa deve provvedere alla S.C.I.A. inerente la notifica per la registrazione dell'impresa indicando gli automezzi, la classe, il tipo e la targa.

2 Violazione: [Art. 6-5° D.L.vo. 06.11.2007 n° 193](#) PMR: **1.000,00 €**

Vani di carico dei veicoli o contenitori utilizzati per il trasporto dei prodotti alimentari non mantenuti puliti

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €

INDICARE SUL VERBALE "IN RELAZIONE AL REG. CE 852/2004 ALLEGATO II CAPIT. IV PUNTO 1". Gli stessi devono essere sottoposti a regolare manutenzione al fine di evitare contaminazione.

3 Violazione: [Art. 6-5° D.L.vo. 06.11.2007 n° 193](#) PMR: **1.000,00 €**

Vani di carico dei veicoli e/o contenitori utilizzati per trasportare qualsiasi materiale diverso dai prodotti alimentari quando questi possono risultare contaminati

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €

INDICARE SUL VERBALE "IN RELAZIONE AL REG. CE 852/2004 ALLEGATO II CAPIT. IV PUNTO 2".

4 Violazione: [Art. 6-5° D.L.vo. 06.11.2007 n° 193](#) PMR: **1.000,00 €**

Veicoli e/o contenitori adibiti al trasporto di altra merce diversa dai prodotti alimentari senza separare in maniera efficace i vari prodotti

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €

INDICARE SUL VERBALE "IN RELAZIONE AL REG. CE 852/2004 ALLEGATO II CAPIT. IV PUNTO 3". Si deve provvedere alla separazione anche in caso del trasporto promiscuo di differenti tipi di prodotti alimentari.

5 Violazione: [Art. 51 D.P.R. 26.03.1980 n° 327](#) PMR: **258,00 €**

Mancato rispetto delle temperature da osservare durante il trasporto degli alimentari

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: **774,00 €**

Gelati alla frutta e succhi di frutta congelati: -7°C; altri gelati: -12°C; pesce congelato, surgelato e altri surgelati: -15°C; carne congelata e altri alimenti congelati: -7°C; latte pastorizzato in confezioni e panna: +9°C; burro, yogurt, latte fermentato e formaggi freschi: +14°C; carne: +10°C; pollame, conigli e selvaggina: +8°C.

REGOLAMENTI: D'IGIENE e CE N°852/2004

REGOLAMENTO LOCALE D'IGIENE

1 Violazione: Delibera G.C. n° 5098/94 del 29.11.1994 PMR: **166,67 €**
Inosservanza di ordinanza sindacale emessa in attuazione di norme di legge o del Regolamento Locale d'Igiene

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 150,00 € Max: 500,00 €

Si riferisce alle ordinanze sindacali emesse in conformità del Regolamento Locale d'Igiene approvato con delibera consigliare n° 172 del 9.5.94 (vedi anche Delibera G.C. n° 5098/94 del 29.11.1994).

2 Violazione: Art. 1.4.19 Regolamento Locale d'Igiene PMR: **50,00 €**
Omessa denuncia del proprietario (o detentore) di un animale capace di trasmettere la rabbia che morsica una persona

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 50,00 € Max: 150,00 €

La denuncia deve essere fatta dal medico curante che ha assistito la persona morsicata.

3 Violazione: Art. 2.6.1 Regolamento Locale d'Igiene PMR: **100,00 €**
Iniziare, modificare o ampliare un'attività di PRODUZIONE DI BENI o istituire DEPOSITI di materiali senza avere presentato la S.C.I.A.

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 100,00 € Max: 300,00 €

L'art. 3 della L.R. n° 8 del 2.4.2007, aveva abolito il nulla osta sostituendolo con la D.I.A.P., attualmente S.C.I.A.. Si riferisce ad: attività artigianali e depositi ingrosso (anche spedizionieri) SENZA NULLA OSTA D'ESERCIZIO. La Giunta Comunale, con provvedimento n° P.G. 1185.020/98 del 24.2.1998, ha interpretato che detto N.O.E., valido anche come comunicazione per i dettami dell'art. 48 del D.P.R. 303/56 (attualmente abrogato), sia necessario per le attività di Lavaumido, Autolavaggio, Autofficina (auto-moto), Verniciatura,Elettrauto,Eliografia, Fotolito, Litografia,Linotipia, Serigrafia, Spurgo pozzi (con utilizzo depositi di automezzi), Laboratorio Fotografico (con camera oscura per sviluppo e stampa), Laboratorio Odontotecnico, Trasporto Rifiuti (con utilizzo deposito mezzi), Stoccaggio Rifiuti e Residui, indifferentemente dal numero dei dipendenti, mentre per le attività di Gommista, Pelletteria, Calzolaio,Sarto, Corniciaio, Laboratorio di Pellicceria, Legatoria, Laboratorio Biologico e Laboratorio di Analisi Cliniche è necessario sono quando l'attività viene svolta con più di tre dipendenti, intesi come addetti, eventualmente incluso il titolare.

4 Violazione: Art. 3.1.4 Regolamento Locale d'Igiene PMR: **100,00 €**
Adibire o utilizzare immobili o parti di essi ad ATTIVITA' LAVORATIVE o esercitare DEPOSITI di materiali senza avere presentato la S.C.I.A.

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 100,00 € Max: 300,00 €

L'art. 3 della L.R. n° 8 del 2.4.2007, aveva abolito il nulla osta sostituendolo con la D.I.A.P., attualmente S.C.I.A.. Si riferisce ad: attività artigianali e depositi ingrosso (anche spedizionieri) SENZA NULLA OSTA D'ESERCIZIO. La Giunta Comunale, con provvedimento n° P.G. 1185.020/98 del 24.2.1998, ha interpretato che detto N.O.E., valido anche come comunicazione per i dettami dell'art. 48 del D.P.R. 303/56 (attualmente abrogato), sia necessario per le attività di Lavaumido, Autolavaggio, Autofficina (auto-moto), Verniciatura,Elettrauto,Eliografia, Fotolito, Litografia,Linotipia, Serigrafia, Spurgo pozzi (con utilizzo depositi di automezzi), Laboratorio Fotografico (con camera oscura per sviluppo e stampa), Laboratorio Odontotecnico, Trasporto Rifiuti (con utilizzo deposito mezzi), Stoccaggio Rifiuti e Residui, indifferentemente dal numero dei dipendenti, mentre per le attività di Gommista, Pelletteria, Calzolaio,Sarto, Corniciaio, Laboratorio di Pellicceria, Legatoria, Laboratorio Biologico e Laboratorio di Analisi Cliniche è necessario sono quando l'attività viene svolta con più di tre dipendenti, intesi come addetti, eventualmente incluso il titolare.

5 Violazione: Art. 3.4.40 Regolamento Locale d'Igiene PMR: **50,00 €**
Fabbricato sprovvisto di un locale deposito destinato solo ad accogliere i contenitori dei rifiuti solidi urbani

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 50,00 € Max: 150,00 €

Detto deposito deve essere facilmente accessibile. I contenitori devono essere integri e atti al trasporto dei rifiuti al punto di prelievo.

6	Violazione:	<u>Art. 3.4.41 Regolamento Locale d'Igiene</u>	PMR:	50,00 €
---	-------------	---	------	----------------

Locale destinato ai contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi non conforme alle disposizioni

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 50,00 € Max: 150,00 €

Altezza minima 2 metri, e non inferiore a mq. 21, la porta metallica con dimensioni minime di m. 0,90x1,80, pavimenti e pareti lisce, impermeabili e lavabili, torrino esalatore a m. 10 dal più vicino locale abitabile, allacciamento a una presa d'acqua con relativa lancia, scarichi sifonati dell'acqua, con accorgimenti tali da assicurare un'adeguate difesa antimurina e antinsetti.

7	Violazione:	<u>Art. 3.4.42 Regolamento Locale d'Igiene</u>	PMR:	50,00 €
---	-------------	---	------	----------------

Omesso lavaggio, disinfezione e disinfestazione dei cassoni raccoglitori di immondizie

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 50,00 € Max: 150,00 €

Il lavaggio deve essere effettuato a scadenza quindicinale.

8	Violazione:	<u>Art. 3.4.42 Regolamento Locale d'Igiene</u>	PMR:	50,00 €
---	-------------	---	------	----------------

Collocare cassoni raccoglitori di immondizie ad una distanza inferiore a m. 10 dal più vicini locale abitato

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 50,00 € Max: 150,00 €

9	Violazione:	<u>Art. 6 Reg. CE 29.04.2004 n° 852</u>	PMR:	3.000,00 €
---	-------------	--	------	-------------------

Attivare un deposito all'ingrosso di sostanze alimentari, senza avere presentato la notifica per la registrazione

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 1.500,00 € Max: 9.000,00 €

Da presentarsi mediante la Dichiarzione di Inizio Attività Produttiva presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive Sanzione prevista dall'art. 6-3° comma del D.L.vo 193/2007.

10	Violazione:	<u>Art. 4.6.2 Regolamento Locale d'Igiene</u>	PMR:	50,00 €
----	-------------	--	------	----------------

Locali adibiti a deposito all' ingrosso di sostanze alimentari non conformi ai requisiti richiesti

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 50,00 € Max: 150,00 €

11	Violazione:	<u>Art. 4.6.3 Regolamento Locale d'Igiene</u>	PMR:	50,00 €
----	-------------	--	------	----------------

Deposito all'ingrosso non dotato di refrigerazione idonea al mantenimento dei prodotti alimentari

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 50,00 € Max: 150,00 €

Le celle frigorifere superiori a l. 1.500 devono essere dotate di termoregistrazione e i tracciati devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza per almeno un anno.

AMBULANTI - Regolamenti

1	Violazione:	<u>Art. 6 Reg. CE. 29.04.2004 n° 852</u>	PMR:	3.000,00 €
---	-------------	---	------	-------------------

Omessa registrazione all'A.T.S. per deposito di alimenti da vendersi in forma ambulante

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 1.500,00 € Max: 9.000,00 €

Sanzione prevista dall'art. 6/3° comma del D.L.vo 193/2007 A seguito dell'abolizione dell'autorizzazione sanitaria intervenuta a norma dell'art. 5 della L.R. 8/2007 e dell'abrogazione dell'art. 2 della Legge 283/62 è STATA ATTUATA LA REGISTRAZIONE A NORMA DELL'ART. 6 DEL REG. CE 852/2004, PERTANTO L'AUT. SAN. DAL 7.4.2007 E' SOSTITUITA DALLA NUOVA INCOMBENZA.

2 Violazione: **Art. 6 Reg. CE. 29.04.2004 n° 852** PMR: **3.000,00 €**

Omessa registrazione all'A.T.S. per l'autonegozio adibito alla vendita di alimenti

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 1.500,00 € Max: 9.000,00 €

Sanzione prevista dall'art. 6/3° comma del D.L.vo 193/2007. A seguito dell'abolizione dell'autorizzazione sanitaria intervenuta a norma dell'art. 5 della L.R. 8/2007 e dell'abrogazione dell'art. 2 della Legge 283/62 è STATA ATTUATA LA REGISTRAZIONE A NORMA DELL'ART. 6 DEL REG. CE 852/2004, PERTANTO L'AUT. SAN. DAL 7.4.2007 E' SOSTITUITA DALLA NUOVA INCOMBENZA.

3 Violazione: **Art. 6-5° c. D.L.vo 06.11.2007 n° 193** PMR: **1.000,00 €**

Prodotti alimentari collocati in modo non adeguato onde evitare i rischi di contaminazione

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €

INDICARE SUL VERBALE "IN RELAZIONE AL REG. CE 852/2004 ALLEGATO II CAPIT. III PUNTO H".

4 Violazione: **Art. 4.4.4 Regolamento Locale d'Igiene** PMR: **50,00 €**

Uso di banco di vendita mobile senza i requisiti previsti

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 50,00 € Max: 150,00 €

La tenda o altra copertura deve avere un'altezza minima di 2 metri, la plancia deve essere dotata lungo i tre lati di una protezione di altezza di 30 cm. dal piano vendita.

5 Violazione: **Art. 4.4.5 Regolamento Locale d'Igiene** PMR: **50,00 €**

Prodotti deperibili sprovvisti di involucri o contenitori atti a proteggere gli alimenti dagli agenti atmosferici

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 50,00 € Max: 150,00 €

Proteggere i prodotti dall'impoverimento, insudiciamento, contaminazione da parte di insetti, dal contatto con il pubblico - sono esclusi i prodotti ortofrutticoli freschi.

6 Violazione: **Art. 4.3.15 Regolamento Locale d'Igiene** PMR: **50,00 €**

Titolare di chiosco che non utilizza, nella somministrazione di anguria a fette e bibite, solo oggetti monouso

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 50,00 € Max: 150,00 €

Riguarda le posate, i piatti, i bicchieri, ecc..

DISTRIBUTORI AUTOMATICI - Regolamenti

1 Violazione: **Art. 6 Reg. CE. 29.04.2004 n° 852** PMR: **3.000,00 €**

Omessa notifica per la registrazione di un distributore automatico di vendita di alimenti e/o bevande

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 1.500,00 € Max: 9.000,00 €

Sanzione prevista dall'art. 6-3° comma del D.L.vo 193/2007. Vedi Allegato II Capitolo V del Reg. CE 852/2004.

2 Violazione: **Art. 6-5° c. D.L.vo 06.11.2007 n° 193** PMR: **1.000,00 €**

Superfici in contatto con il cibo in materiale non idoneo o in non buone condizioni di pulizia

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €

INDICARE SUL VERBALE "IN RELAZIONE AL REG. CE 852/2004 ALLEGATO II CAPIT. III PUNTO 2".

3	Violazione:	<u>Art. 4.7.2 Regolamento Locale d'Igiene</u>	PMR:	50,00 €
Mancata consegna di una copia della chiave per l'apertura del distributore automatico alla Ditta locataria				

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 50,00 € Max: 150,00 €

Il possesso della chiave deve garantire l'apertura del distributore per il prelievo dei campioni di alimenti.

ESERCIZI COMMERCIALI - Regolamenti

1	Violazione:	<u>Art. 6 Reg. CE. 29.04.2004 n° 852</u>	PMR:	3.000,00 €
Omessa registrazione all'A.T.S. per un esercizio di vendita di alimenti e/o bevande				

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 1.500,00 € Max: 9.000,00 €

Sanzione prevista dall'art. 6-3° comma del D.L.vo 193/2007. DAL 1 GENNAIO 2007 E' STATO ATTUATA LA REGISTRAZIONE A NORMA DELL'ART. 6 DEL REG. CE 852/2004, PERTANTO IL NULLA OSTA IGIENICO SANITARIO DA TALE DATA E' SOSTITUITO DALLA NUOVA INCOMBENZA. L'esercente deve presentare una Dichiarazione di Inizio Attività inerente la notifica per la registrazione.

2	Violazione:	<u>Art. 6 Reg. CE. 29.04.2004 n° 852</u>	PMR:	1.000,00 €
Omessa notifica per l'aggiornamento in caso di modifiche ai locali di un'attività di vendita di alimenti già registrata				

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €

Sanzione prevista dall'art. 6-3° comma del D.L.vo 193/2007. Si applica quando un'attività che esegua una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti che sia già registrata che non comunichi eventuali aggiornamenti della registrazione.

3	Violazione:	<u>Art. 6 Reg. CE. 29.04.2004 n° 852</u>	PMR:	1.000,00 €
Omessa notifica per l'aggiornamento in caso di modifiche della titolarità di un'attività di vendita di alimenti già registrata				

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €

Sanzione prevista dall'art. 6-3° comma del D.L.vo 193/2007. Si applica nel caso di subingresso per: compravendita, affittanza d'azienda, donazione, successione, fusione, reintestazione o altre cause che modifichano la titolarità dell'esercizio con ad esempio la cessione di quote con modifica della denominazione sociale mentre non è necessaria per il cambio di amministratore (società di capitali), variazione del consiglio di amministrazione (società di capitali) o cessione di quote se non cambia la denominazione della società.

4	Violazione:	<u>Art. 6-5° c. D.L.vo 6.11.2007 n° 193</u>	PMR:	1.000,00 €
Materiali apparecchiature ed attrezzature che vengono a contatto con gli alimenti, non efficacemente puliti				

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €

INDICARE SUL VERBALE "IN RELAZIONE AL REG. CE 852/2004 ALLEGATO II CAPIT. V PUNTO 1 LETT.a).

5	Violazione:	<u>Art. 4.3.2 Regolamento Locale d'Igiene</u>	PMR:	50,00 €
Esercizio commerciale con caratteristiche strutturali diverse a quanto previsto				

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 50,00 € Max: 150,00 €

Gli esercizi di vendita devono essere composti almeno da: un locale di vendita con superficie calpestabile di almeno mq. 8, con spazi per la circolazione della clientela di larghezza utile non inferiore a cm. 100; un vano contiguo, in rapporto diretto con il locale di vendita e munito di lavabo con acqua potabile corrente calda e fredda; un servizio igienico funzionalmente collegato, costituito da locale WC con vano antistante ad uso esclusivo degli addetti.

6	Violazione:	<u>Art. 4.3.3 Regolamento Locale d'Igiene</u>	PMR:	50,00 €
Esercizio commerciale con armadi o vetrine a temperatura controllata sprovvisti di termometro				

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 50,00 € Max: 150,00 €

Vale per quegli alimenti in cui sia espressamente prevista una determinata temperatura di conservazione. Il termometro deve essere inoltre visibile.

7	Violazione:	<u>Art. 4.3.4 Regolamento Locale d'Igiene</u>	PMR:	50,00 €
Vetrine di custodia e esposizione di derrate vendute sfuse sprovviste di dispositivi per evitare inquinamento				

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 50,00 € Max: 150,00 €

Non devono essere apribili dalla parte dell'acquirente e devono garantire le condizioni di una corretta conservazione.

8	Violazione:	<u>Art. 4.3.5 Regolamento Locale d'Igiene</u>	PMR:	50,00 €
Esercizio commerciale con contenitori per la raccolta dei rifiuti non conformi e/o non tenuti in luogo appartato				

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 50,00 € Max: 150,00 €

I contenitori devono essere: lavabili, disinfezionabili e muniti di sacco impermeabile, con coperchio a perfetta tenuta e sistema di apertura NON manuale; a sacco a perdere con struttura rigida di supporto, adeguatamente coperti con apertura NON manuale.

9	Violazione:	<u>Art. 4.3.6 Regolamento Locale d'Igiene</u>	PMR:	50,00 €
Detenzione di animali o elementi estranei che pregiudicano la salubrità degli alimenti in esercizio commerciale				

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 50,00 € Max: 150,00 €

10	Violazione:	<u>Art. 4.3.9 Regolamento Locale d'Igiene</u>	PMR:	50,00 €
Avvolgere sostanze alimentari con fogli di carta o altro materiale non conformi alle norme relative all'alimento avvolto				

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 50,00 € Max: 150,00 €

11	Violazione:	<u>Art. 4.3.11 Regolamento Locale d'Igiene</u>	PMR:	50,00 €
Omessa esposizione dei cartelli indicanti il divieto per l'acquirente di toccare o scegliere la merce esposta in negozio				

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 50,00 € Max: 150,00 €

Si riferisce alla merce senza involucro ad eccezione di quei prodotti che devono essere sbucciati o cotti prima di essere consumati.

12	Violazione:	<u>Art. 4.3.10 Regolamento Locale d'Igiene</u>	PMR:	50,00 €
Vendita di alimenti NON confezionati senza adottare accorgimenti per evitare il contatto con le mani				

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 50,00 € Max: 150,00 €

Qualora il personale maneggi gli alimenti e il denaro, la vendita di prodotti non preconfezionati, ad eccezione della frutta e verdura fresca che non sia stata sbucciata, tagliata dovrà essere effettuata ricorrendo all'uso di idonei strumenti.

GELATI - Regolamenti

1	Violazione:	<u>Art. 6 Reg. CE 29.04.2004 n° 852</u>	PMR:	1.000,00 €
---	-------------	--	------	-------------------

Omessa notifica per la registrazione per la produzione di gelati mediante presentazione della S.C.I.A.

Pagamento: **A.T.S. Competente** Ricorso: **A.T.S. Competente** Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €

Sanzione prevista dall'art. 6/3° comma del D.L.vo 193/2007. La norma si riferisce a quei pubblici esercizi già in possesso dell'autorizzazione sanitaria a' sensi dell'abrogato 'art. 2 della legge 283/62 o già registrati.

2	Violazione:	<u>Art. 4.12.4 Regolamento Locale d'Igiene</u>	PMR:	50,00 €
---	-------------	---	------	----------------

Titolare di P.E. che omette di comunicare al'A.T.S. l'installazione di macchine per produrre gelati

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 50,00 € Max: 150,00 €

3	Violazione:	<u>Art. 4.12.4 Regolamento Locale d'Igiene</u>	PMR:	50,00 €
---	-------------	---	------	----------------

Inosservanza dei requisiti di legge nell'installazione di macchinari per produzione di gelati in P.E.

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 50,00 € Max: 150,00 €

Apposito e idoneo vano per la conservazione di materie prime, per la preparazione e per il caricamento delle macchine; attrezzature per i trattamenti giornalieri di pulizia; idonea superficie, non esposta al sole, per collocare la macchina; ugello terminale protetto da cappuccio da rimuovere al momento dell'erogazione.

4	Violazione:	<u>Art. 4.12.11 Regolamento Locale d'Igiene</u>	PMR:	50,00 €
---	-------------	--	------	----------------

Vendita di gelati con banchi non idonei e comunque non separati da altri generi

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 50,00 € Max: 150,00 €

I banchi devono essere ritenuti idonei dal Servizio n. 1 dell'A.T.S.

5	Violazione:	<u>Art. 4.12.11 Regolamento Locale d'Igiene</u>	PMR:	50,00 €
---	-------------	--	------	----------------

Mancata conservazione al riparo dalla polvere delle cialde e dei contenitori di gelato

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 50,00 € Max: 150,00 €

6	Violazione:	<u>Art. 4.12.11 Regolamento Locale d'Igiene</u>	PMR:	50,00 €
---	-------------	--	------	----------------

Mancata conservazione del gelato pronto per la distribuzione in contenitori a temperatura non inferiore a 0°C

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 50,00 € Max: 150,00 €

7	Violazione:	<u>Art. 4.12.13 Regolamento Locale d'Igiene</u>	PMR:	50,00 €
---	-------------	--	------	----------------

Uso di contenitori per la vendita ambulante di gelati preconfezionati NON idonei

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 50,00 € Max: 150,00 €

Solo se commessa nel territorio del Comune di Milano. I contenitori devono essere di acciaio inossidabile o altro idoneo materiale, tenuti costantemente puliti ed idonei a conservare i gelati alla temperatura di - 15° C.

LABORATORI - Regolamenti

1	Violazione:	<u>Art. 3.4.44 Regolamento Locale d'Igiene</u>	PMR:	50,00 €
---	-------------	---	------	----------------

Laboratorio sprovvisto di contenitore e di apposito spazio per conservare i rifiuti solidi soggetti a rapida putresc.

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 50,00 € Max: 150,00 €

La norma si riferisce anche ai pubblici esercizi, negozi di generi alimentari, mense per collettività (pescherie, ristoranti, tavole calde, trattorie e simili).

2	Violazione:	<u>Art. 4.2.2 Regolamento Locale d'Igiene</u>	PMR:	50,00 €
Laboratorio di produzione artigianali di alimenti con caratteristiche dei locali non conformi alle norme				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 50,00 € Max: 150,00 €

In particolare le pareti devono essere intonacate e rivestite per almeno 2 metri con materiali di colore chiaro, impermeabili, lavabili e disinfettabili. I soffitti devono essere di materiale idoneo e i pavimenti devono avere una superficie unita e impermeabile. Gli spigoli tra pavimento e parete e tra parete e parete devono avere sagoma curva.

3	Violazione:	<u>Art. 4.2.4 Regolamento Locale d'Igiene</u>	PMR:	50,00 €
Laboratorio artigianale di produzione alimenti con destinazione dei locali e attrezzature non conformi alle norme				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 50,00 € Max: 150,00 €

Un locale per la produzione; uno per deposito di materie prime; servizi igienici adeguati; spogliatoio con armadietti metallici a doppio scomparto; numero di docce adeguate.

4	Violazione:	<u>Art. 4.2.5 Regolamento Locale d'Igiene</u>	PMR:	50,00 €
Artigiano che effettua la vendita al dettaglio in un locale NON esclusivo e separato dal laboratorio				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 50,00 € Max: 150,00 €

Il locale deve essere esclusivamente destinato alla vendita al dettaglio e non deve essere separato dal laboratorio.

5	Violazione:	<u>Art. 4.2.10 Regolamento Locale d'Igiene</u>	PMR:	50,00 €
Laboratorio artigianale di produzione alimenti con servizi igienici non conformi alle norme				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 50,00 € Max: 150,00 €

Porta con ritorno automatico privo di maniglia; pareti fino a 2 m. con materiale impermeabile; carta igienica in contenitore protettivo; l'erogazione dell'acqua potabile e lo scarico WC con comandi non manuali e non a gomito; collocazione di appositi contenitori per rifiuti con coperchio a tenuta azionato a pedale.

6	Violazione:	<u>Art. 6-5° c. D.L.vo 6.11.2007 n° 193</u>	PMR:	1.000,00 €
Materiali apparecchiature ed attrezzature che vengono a contatto con gli alimenti, non efficacemente puliti				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €

INDICARE SUL VERBALE "IN RELAZIONE AL REG. CE 852/2004 ALLEGATO II CAPIT. V PUNTO 1 LETT. a).

LAVANDERIE - Reg. Locale d'Igiene

1	Violazione:	<u>Art. 3.12.1 Regolamento Locale d'Igiene</u>	PMR:	50,00 €
Lavanderia aperta al pubblico (umido /a secco) sprovvista della Segnalazione Certificata di Inizio Attività				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 50,00 € Max: 150,00 €

L'art. 3 della Legge Regionale 2 aprile 2007 n° 8 già aveva abolito il nulla osta per l'esercizio di attività lavorative e depositi, sostituendolo con la Dichiarazione di Inizio Attività Produttive, che attualmente in ragione della modifica di cui all'art. 19 della Legge 241/2001, è stata sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) che si dovrà presentare presso gli uffici comunali competenti per la specifica materia.

ORTOFRUTTICOLI - Reg. Locale d'Igiene

1	Violazione:	<u>Art. 4.13.1 Regolamento Locale d'Igiene</u>	PMR:	50,00 €
Vendita di frutta, legumi, erbaggi, bulbi, radici e simili, guasti, fermentati, invasi da parassiti o comunque alterati				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 50,00 € Max: 150,00 €

2	Violazione:	<u>Art. 4.13.3 Regolamento Locale d'Igiene</u>	PMR:	50,00 €
Porre in vendita prodotti ortofrutticoli senza averli puliti dalla terra e da scorie o da foglie in marcescenza				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 50,00 € Max: 150,00 €
3 Violazione:				
<u>Art. 4.13.3 Regolamento Locale d'Igiene</u> PMR: 50,00 €				
Lavaggio di prodotti ortofrutticoli in acque non dichiarate potabili ai sensi del D.P.R. 236/88				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 50,00 € Max: 150,00 €
4	Violazione:	<u>Art. 4.13.3 Regolamento Locale d'Igiene</u>	PMR:	50,00 €
Incartare prodotti ortofrutticoli con carta usata, stampata o non rispondente ai requisiti del D.M. 21.3.73				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 50,00 € Max: 150,00 €
5	Violazione:	<u>Art. 4.13.5 Regolamento Locale d'Igiene</u>	PMR:	50,00 €
Vendita di funghi freschi senza aver ottenuto la prescritta certificazione di controllo da parte dell'A.T.S.				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 50,00 € Max: 150,00 €
Vale per i funghi freschi spontanei. Vedi anche la disciplina sui funghi (alimentari).				
6	Violazione:	<u>Art. 4.13.5 Regolamento Locale d'Igiene</u>	PMR:	50,00 €
Ometteva di esporre separatamente le specie di funghi freschi spontanei in vendita				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 50,00 € Max: 150,00 €
Vedi anche la disciplina sui funghi (alimentari).				
7	Violazione:	<u>Art. 4.13.5 Regolamento Locale d'Igiene</u>	PMR:	50,00 €
Venditore al dettaglio di funghi che omeste di apporre sul contenitore il cartello indicante la denominazione				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 50,00 € Max: 150,00 €
Vale per i funghi freschi spontanei. Vedi anche la disciplina sui funghi (alimentari).				
8	Violazione:	<u>Art. 4.13.6 Regolamento Locale d'Igiene</u>	PMR:	50,00 €
Vendita di funghi freschi coltivati in confezioni non sigillate senza aver acquisito la dichiarazione di controllo				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 50,00 € Max: 150,00 €
Vedi anche la disciplina sui funghi (alimentari).				
9	Violazione:	<u>Art. 4.13.7 Regolamento Locale d'Igiene</u>	PMR:	50,00 €
Ometteva di indicare in etichetta le informazioni previste sulle confezioni di funghi conservati (condizionati)				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 50,00 € Max: 150,00 €
Nome scientifico e il nome in italiano della o delle specie, le rispettive quantità in ordine decrescente, la dicitura "coltivato" se è tale e "importato" se di importazione. Vedi anche la disciplina sui funghi (alimentari).				

10 Violazione: **Art. 4.13.8 Regolamento Locale d'Igiene** PMR: **50,00 €**

Contenitori di funghi secchi che non permettono la visibilità esterna del prodotto

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 50,00 € Max: 150,00 €

Sulle confezioni deve essere indicato anche il nome scientifico, il nome italiano, ove previsto, del fungo contenuto e il numero di partita. Vedi anche la disciplina sui funghi (alimentari).

11 Violazione: **Art. 4.13.8 Regolamento Locale d'Igiene** PMR: **50,00 €**

Confezioni di funghi secchi appartenenti a diverse specie non previste dalla legge.

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 50,00 € Max: 150,00 €

Sulle confezioni deve essere indicato anche il nome scientifico, il nome italiano, ove previsto, del fungo contenuto e il numero di partita. Vedi anche la disciplina sui funghi (alimentari).

12 Violazione: **Art. 4.13.11 Regolamento Locale d'Igiene** PMR: **50,00 €**

Raffigurazioni di specie di funghi diverse da quelle contenute sulle confezioni e nella pubblicità

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 50,00 € Max: 150,00 €

Vedi anche la disciplina sui funghi (alimentari).

PANE - Reg. Locale d'Igiene

1 Violazione: **Art. 4.10.2 Regolamento Locale d'Igiene** PMR: **50,00 €**

Omessa conservazione del pane al riparo della polvere e dal contatto degli acquirenti

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 50,00 € Max: 150,00 €

2 Violazione: **Art. 4.10.3 Regolamento Locale d'Igiene** PMR: **50,00 €**

Utilizzo diverso di scaffali, scansie o vetrine adibite alla vendita di pane o mancata separazione

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 50,00 € Max: 150,00 €

Anche la bilancia deve essere riservata alla sola pesatura del pane, oppure questo deve essere sempre pesato avvolto in adatto involucro.

3 Violazione: **Art. 4.10.4 Regolamento Locale d'Igiene** PMR: **50,00 €**

Utilizzo di automezzi per il trasporto di pane NON muniti di idonea separazione dall'abitacolo di guida

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 50,00 € Max: 150,00 €

Vedi anche l'art. 43 del DPR 327/80.

4 Violazione: **Art. 4.10.5 Regolamento Locale d'Igiene** PMR: **50,00 €**

Utilizzo di contenitori non idonei (rigidi, di materiale lavabile e dotati di coperchio)

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 50,00 € Max: 150,00 €

Devono comunque essere conformi ai requisiti previsti dal D.M. 21.3.73 e successive integrazioni e/o modifiche. Vedi anche le norme della legge 580/67.

5 Violazione: **Art. 4.10.7 Regolamento Locale d'Igiene** PMR: **50,00 €**

Vendita di pane grattugiato NON in confezione sigillata o NON preparato al momento della richiesta

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 50,00 € Max: 150,00 €

SOMMINISTRAZIONE - Regolamenti

1	Violazione:	<u>Art. 6-5° c. D.L.vo 6.11.2007 n° 193</u>	PMR:	1.000,00 €
Materiali apparecchiature ed attrezzature che vengono a contatto con gli alimenti, non efficacemente puliti				
Pagamento:	A.T.S. Competente	Ricorso:	A.T.S. Competente	Min: 500,00 € Max: 3.000,00 €
INDICARE SUL VERBALE "IN RELAZIONE AL REG. CE 852/2004 ALLEGATO II CAPIT. V PUNTO 1 LETT. a).				
2	Violazione:	<u>Art. 4.5.6 Regolamento Locale d'Igiene</u>	PMR:	50,00 €
Esercizio di somministrazione di alimenti privo dei servizi igienici riservati al pubblico previsti dalle norme				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 50,00 € Max: 150,00 €
E' previsto un servizio igienico ogni 60 mq. Con arrotandamento per eccesso. Con più di un servizio, nei locali ove si somministrano pasti, deve essere prevista la separazione per sessi e almeno uno deve essere conforme al DPR 348/78 (mutilati ed invalidi).				
3	Violazione:	<u>Art. 4.5.6 Regolamento Locale d'Igiene</u>	PMR:	50,00 €
Mancata esposizione del cartello indicante il divieto di introdurre animali in esercizio di somministrazione di alimenti				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 50,00 € Max: 150,00 €
Il divieto non vale per i cani guida per ciechi. Si riferisce agli esercizi con locali destinati alla preparazione di alimenti. Dove vi è la sola somministrazione il divieto è a discrezione dell'esercente.				
4	Violazione:	<u>Art. 4.5.6 Regolamento Locale d'Igiene</u>	PMR:	50,00 €
Locale di preparazione alimenti non munito di idonei contenitori solidi per rifiuti				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 50,00 € Max: 150,00 €
I contenitori devono essere di tipo lavabile e disinsettabile, con coperchio a perfetta tenuta e sistema di apertura non manuale.				
5	Violazione:	<u>Art. 4.5.7 Regolamento Locale d'Igiene</u>	PMR:	50,00 €
Bar e tavole fredde mancanti dei requisiti strutturali				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 50,00 € Max: 150,00 €
E' previsto un servizio igienico riservato al pubblico fino a 60 mq. E un ulteriore servizio per i locali con metratura superiore.				
6	Violazione:	<u>Art. 4.5.8 Regolamento Locale d'Igiene</u>	PMR:	50,00 €
Nelle pizzerie la zona per la cottura non separata dalla zona di somministrazione come indicato in aut. Sanitaria o sulla registrazione				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 50,00 € Max: 150,00 €
7	Violazione:	<u>Art. 4.5.9 Regolamento Locale d'Igiene</u>	PMR:	50,00 €
Impianti di cottura negli esercizi di somministrazione installati in modo non conforme				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 50,00 € Max: 150,00 €
Le cucine ed i forni devono essere provvisti di idoneo impianto fumario per la captazione e l'allontanamento di fumi e gas in canne regolamentari e sufficienti.				
8	Violazione:	<u>Art. 4.5.10 Regolamento Locale d'Igiene</u>	PMR:	50,00 €
Area esterna adibita alla somministrazione sprovvista di adeguata protezione da inquinamento e insudiciamento				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 50,00 € Max: 150,00 €
Protezioni da effettuarsi con tettoie e teli, tali da consentire una facile ed adeguata pulizia.				

9	Violazione:	<u>Art. 4.5.10 Regolamento Locale d'Igiene</u>	PMR:	50,00 €
Mancata segnalazione all'A.T.S. dell'estensione su area esterna in attività già in corso				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 50,00 € Max: 150,00 €
10	Violazione:	<u>Art. 4.5.10 Regolamento Locale d'Igiene</u>	PMR:	50,00 €
Esposizione su area esterna di alimenti crudi o cotti in contenitori aperti e non protetti o non separati da fonti di contaminazione				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 50,00 € Max: 150,00 €
Devono inoltre essere rispettate le temperature di legge.				
11	Violazione:	<u>Art. 4.5.12 Regolamento Locale d'Igiene</u>	PMR:	50,00 €
Unità terminali di distribuzione senza i requisiti previsti				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 50,00 € Max: 150,00 €
In queste unità sono compresi anche i cosiddetti "Fast Food".				
12	Violazione:	<u>Art. 4.5.13 Regolamento Locale d'Igiene</u>	PMR:	50,00 €
Diverso utilizzo alimentare dell'olio usato per frittura o mancato ricambio di olio esausto in relazione all'uso				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 50,00 € Max: 150,00 €
13	Violazione:	<u>Art. 4.5.13 Regolamento Locale d'Igiene</u>	PMR:	50,00 €
Omessa copertura delle friggitrici nel periodo di non utilizzo dell'olio				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 50,00 € Max: 150,00 €
14	Violazione:	<u>Art. 4.5.14 Regolamento Locale d'Igiene</u>	PMR:	50,00 €
Somministrazione di bevande NON diluite al momento dell'impiego, con acqua potabile, gassata o minerale				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 50,00 € Max: 150,00 €
15	Violazione:	<u>Art. 4.5.14 Regolamento Locale d'Igiene</u>	PMR:	50,00 €
Prodotti in vendita NON protetti dal contatto col pubblico, dalla polvere e dagli insetti				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 50,00 € Max: 150,00 €
16	Violazione:	<u>Art. 4.5.14 Regolamento Locale d'Igiene</u>	PMR:	50,00 €
Omessa tenuta di un solo contenitore aperto per uso estemporaneo di latte, da riporre in frigorifero dopo l'uso				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 50,00 € Max: 150,00 €
17	Violazione:	<u>Art. 4.5.14 Regolamento Locale d'Igiene</u>	PMR:	50,00 €
Preparazione di spremute di frutta o frullati NON alla presenza del cliente				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 50,00 € Max: 150,00 €
Quando sono preparate in precedenza, devono essere adeguatamente protette utilizzando prodotti maturi e ben lavati.				

18 Violazione: **Art. 4.5.14 Regolamento Locale d'Igiene** PMR: **50,00 €**

Mancata protezione dal pubblico in appositi contenitori o vetrine refrigerate dei prodotti non confezionati

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 50,00 € Max: 150,00 €

Si riferisce alla pasticceria, dolciumi, zucchero, panini, tramezzini, toast e simili, Devono essere conservati a secondo dell'alimento, in contenitori o vetrine refrigerate e PRESI OBBLIGATORIAMENTE CON PINZE O ALTRO MATERIALE IDONEO.

19 Violazione: **Art. 4.5.14 Regolamento Locale d'Igiene** PMR: **50,00 €**

Mancata specifica autorizzazione per la cottura di brioche e analoghi da impasti congelati

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 50,00 € Max: 150,00 €

L'autorizzazione si ottiene dopo verifica delle idoneità sia delle modalità di conservazione sia delle apparecchiature frigorifere.

20 Violazione: **Art. 4.5.17 Regolamento Locale d'Igiene** PMR: **50,00 €**

Attività di somministrazione in occasioni di feste popolari con condizioni igieniche non conformi alle norme

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 50,00 € Max: 150,00 €

21 Violazione: **Art. 4.5.19 Regolamento Locale d'Igiene** PMR: **50,00 €**

Mancato riconoscimento d'idoneità da parte del Servizio n. 1 per i locali utilizzati per il solo consumo di pasti

Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 50,00 € Max: 150,00 €


Si riferisce ai locali ubicati in insediamenti produttivi di qualsiasi tipo, scuole e altre collettività, il riconoscimento deve essere certificato.

MERCATI COMUNALI COPERTI

I mercati comunali coperti sono edifici pubblici dotati di posteggi per la vendita al minuto.

I mercati comunali coperti sono 23:

- 21 specializzati nell'offerta di generi alimentari (prodotti esclusivamente di non propria produzione, prodotti esclusivamente di propria produzione, prodotti di entrambe le tipologie) e di largo consumo;
- 2 di fiori recisi.



Per esercitare il commercio nel mercato è necessario essere in possesso della concessione di posteggio, rilasciata dall'amministrazione comunale.

Sulla concessione vengono indicate le tipologie di prodotti che possono essere vendute presso gli spazi assegnati ai singoli operatori.

In aggiunta il Settore Commercio – Ufficio Mercati Comunali Coperti, richiede la presentazione di una Segnalazione Certificata d'Inizio Attività relativa all'attività svolta.

I subentri nelle attività site all'interno dei mercati comunali coperti, devono essere autorizzati dal Settore Commercio.

Il commerciante-concessionario è considerato ad ogni effetto come incaricato di attività di servizio pubblico.

L'attività di vendita è regolamentata dall'amministrazione comunale che, al fine di ottenere la più ampia varietà merceologica, stabilisce la tipologia delle concessioni da rilasciare e disciplina gli orari di esercizio.

Con Delibera Comunale del 29/12/2017 sono state approvate le Linee indirizzo per il miglioramento dei Mercati Comunali Coperti. Stante il calo di interesse della collettività verso tali realtà, il progressivo degrado delle strutture mercatali e la contrazione delle risorse economiche pubbliche da dedicare agli interventi manutentivi, l'Amministrazione intende promuovere la "trasformazione evolutiva" del concetto di mercato, facendo sì che i Mercati Comunali Coperti (MCC) possano diventare punto di scambio non solo di merci, ma anche di idee e di relazioni, attraverso forme di ibridazione tra attività commerciali classiche – comunque prevalenti – e attività con finalità sociali, culturali, aggregative e ricreative, anche di tipo occasionale o temporaneo, che possano favorire, inoltre, lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e dell'occupazione.

MERCATI COMUNALI COPERTI

1	Violazione: <u>Art. 7-2° c. Regolamento Mercati Comunali Coperti</u>	PMR:	154,00 €
Vendita di derrate e generi non specificate nell'atto di concessione			
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO
Min: 77,00 € Max: 500,00 €			
2	Violazione: <u>Art. 11 Regolamento Mercati Comunali Coperti</u>	PMR:	154,00 €
Assenza ingiustificata del titolare e/o presenza di persone non autorizzate			
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO
Min: 77,00 € Max: 500,00 €			
3	Violazione: <u>Art. 12-1° c. Regolamento Mercati Comunali Coperti</u>	PMR:	50,00 €
Mancato pagamento del canone di concessione entro i primi 5 giorni di ogni trimestre			
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO
Min: 25,00 € Max: 250,00 €			
4	Violazione: <u>Art. 14 Regolamento Mercati Comunali Coperti</u>	PMR:	40,00 €
Omessa esposizione della targa approvata con le indicazioni prescritte (Ditta, ragione sociale, ente concessionario)			
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO
Min: 25,00 € Max: 120,00 €			
La targa deve essere apposta nella parte anteriore di ciascun posteggio.			
5	Violazione: <u>Art. 15 Regolamento Mercati Comunali Coperti</u>	PMR:	40,00 €
Presenza nel posteggio di derrate e attrezzi non necessarie alla vendita di generi autorizzati			
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO
Min: 25,00 € Max: 120,00 €			
6	Violazione: <u>Art. 16 Regolamento Mercati Comunali Coperti</u>	PMR:	50,00 €
Inosservanza dell' orario di apertura al pubblico nei mercati comunali coperti			
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO
Min: 25,00 € Max: 250,00 €			
7	Violazione: <u>Art. 19 Regolamento Mercati Comunali Coperti</u>	PMR:	50,00 €
Inosservanza alla disciplina di vendita			
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO
Min: 25,00 € Max: 250,00 €			
Mancato approntamento del posteggio all'ora stabilita; Impropria conservazione e esposizione delle merci; Omessa apposizione del cartellino con prezzo e qualita'; Mancata esposizione delle licenze e atto di concessione; Impropria tenuta degli strumenti di pesatura; Comportamento sgarbato o rifiuto di vendita delle merci; Esposizione disordinata o artificiosa delle derrate.			
8	Violazione: <u>Art. 20 Regolamento Mercati Comunali Coperti</u>	PMR:	50,00 €
Inosservanza alla disciplina relativa al mantenimento del posteggio			
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO
Min: 25,00 € Max: 250,00 €			
Ingombro dei luoghi di passaggio riservati al pubblico; Distribuz. non autorizz. di volantini e altri oggetti e affissione abusiva di amnifesti; Comportamenti contrari all'ordine, disciplina, decoro; Esposiz. di tabelle e cartelli diversi da quelli autorizzati; Distribuzione di regali o forme reclamistiche non autorizzate.			
9	Violazione: <u>Art. 21-1° c. Regolamento Mercati Comunali Coperti</u>	PMR:	154,00 €
Inosservanza Coperti prezzi massimi di vendita stabiliti nelle ordinanze sindacali			
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO
Min: 77,00 € Max: 500,00 €			

10	Violazione: <u>Art. 21-1° c. Regolamento Mercati Comunali Coperti</u>	PMR: 154,00 €
Mancanza Coperti prodotti indicati nelle ordinanze sindacali nelle qualità e marche indicate		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 77,00 € Max: 500,00 €
11	Violazione: <u>Art. 21-1° c. Regolamento Mercati Comunali Coperti</u>	PMR: 50,00 €
Mancata collocazione di generi in listino nella parte centrale dei banchi in esposizione		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 25,00 € Max: 250,00 €
12	Violazione: <u>Art. 21-2° c. Regolamento Mercati Comunali Coperti</u>	PMR: 50,00 €
Mancata riduzione del prezzo di almeno il 5% per le derrate e altri generi di uguale tipo praticati nei negozi		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 25,00 € Max: 250,00 €
13	Violazione: <u>Art. 21-3° c. Regolamento Mercati Comunali Coperti</u>	PMR: 50,00 €
Mancata esibizione dei documenti di acquisto delle merci poste in vendita al personale incaricato		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 25,00 € Max: 250,00 €
14	Violazione: <u>Art. 22 Regolamento Mercati Comunali Coperti</u>	PMR: 102,00 €
Inosservanza alla disciplina antincendio ed alla fornitura di energia elettrica		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 51,00 € Max: 500,00 €
Tenuta di materiale infiammabile estraneo al commercio; Accensione di fuochi all'interno o adiacenze del mercato; Effettuazione di nuove derivazioni di energia elettrica o attacchi agli impianti, aggiunta di lampade o apparecchiature senza autorizzazione.		
15	Violazione: <u>Art. 23 Regolamento Mercati Comunali Coperti</u>	PMR: 50,00 €
Mancanza o insufficienza igiene nei posteggi e omesso sgombero dei rifiuti		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 25,00 € Max: 250,00 €
I rifiuti dovranno essere raccolti in appositi recipienti.		
16	Violazione: <u>Art. 24-1° c. Regolamento Mercati Comunali Coperti</u>	PMR: 50,00 €
Introduzione Coperti autorizzata all'interno dei mercati di veicoli per trasporto di persone o merci		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 25,00 € Max: 250,00 €
17	Violazione: <u>Art. 24-2° c. Regolamento Mercati Comunali Coperti</u>	PMR: 40,00 €
Introduzione Coperti nel recinto del mercato		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 25,00 € Max: 120,00 €
Anche se muniti di museruola e tenuti al guinzaglio.		

ORTOMERCATO

Norme particolari previste dal Regolamento del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di Milano

Il Regolamento del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di Milano, disciplina il commercio all'ingrosso esercitato nei rispettivi punti vendita nonché nelle aree del mercato ortofrutticolo.

In particolare si prevede che il punto di vendita è costituito dall'area assegnata, come individuato e descritto dall'atto di assegnazione.

L'assegnazione del punto di vendita comprende l'uso delle relative adiacenze e pertinenze; per adiacenze si intendono la platea, aderente al posteggio e le aree aderenti antistanti e retrostanti, eventualmente disponibili, destinate, secondo la regolamentazione interna, alla sosta dei mezzi e delle merci in attesa di carico e scarico.

Per pertinenze si intendono i beni, le strutture e le dotazioni specificatamente e stabilmente destinate al servizio dei punti di vendita, a norma dell'art. 817 del C.C.

Le adiacenze e le pertinenze dei punti di vendita debbono essere individuate e descritte nella lettera di assegnazione.

L'uso del punto di vendita comporta l'obbligo del soggetto autorizzato a corrispondere all'Ente Gestore, nei modi e nei termini indicati nell'atto di assegnazione, il corrispettivo che l'Ente Gestore stesso determina a norma delle vigenti disposizioni di legge ed in relazione alle spese di funzionamento del mercato ed ai suoi servizi, oltreché alle spese di ammortamento, miglioramento ed adeguamento dei relativi impianti.

L'assegnatario che non sia titolare, in virtù di diritto di superficie, di un punto di vendita, è tenuto a corrispondere il canone relativo all'uso del punto di vendita assegnatogli oltre alle spese necessarie al funzionamento del mercato ed ai suoi servizi.

Il mancato versamento, o il versamento solo parziale, delle somme di cui ai commi precedenti, comporta, previa diffida, sospensione dell'attività nel mercato per un periodo superiore a 3 (tre) giorni e fino a 3 (tre) mesi, con chiusura del punto di vendita, sentito il parere della Commissione di Mercato e, nel caso di persistente morosità, anche parziale, la revoca dell'assegnazione.

Il punto di vendita deve essere gestito dall'intestatario dell'assegnazione il quale, se persona fisica, può farsi rappresentare temporaneamente da parenti entro il 3° grado, dal coniuge o da dipendenti regolarmente assunti; se Società di persone o di capitali, il legale rappresentante della stessa può farsi rappresentare temporaneamente dai propri soci, nel caso di società di persone o da dipendenti regolarmente assunti dalla Società.

Il titolare dell'assegnazione rimane in ogni caso responsabile dell'opera dei suoi sostituti i quali debbono, comunque, devono essere in possesso dei requisiti prescritti dall'Ente Gestore ed essere preventivamente autorizzati per iscritto a rappresentare l'assegnatario dal Direttore del Mercato.

La procura deve risultare da atto registrato e depositato presso l'Ente Gestore.

La sostituzione non autorizzata nella gestione del punto di vendita comporta la sospensione da ogni attività del mercato per un periodo superiore a 3 (tre) giorni e fino a 3 (tre) mesi, con chiusura del punto di vendita; in caso di recidiva possono essere assunte sanzioni più gravi

Le sostituzioni temporanee superiori a 30 (trenta) giorni e le rappresentanze nella gestione dei punti di vendita rispettivamente non autorizzate o non comunicate alla Direzione del Mercato, mediante deposito, comportano la diffida nel caso della prima verificazione; la sospensione fino a 3 (tre) giorni nel caso di recidiva; la commissione della sospensione sino a 3 (tre) mesi nel caso di recidiva reiterata, avuto riguardo alla durata dell'assegnazione, salvo l'applicazione delle sanzioni più gravi previste dalle norme di legge e di Regolamento per ipotesi di maggiore gravità I punti di vendita, con le relative adiacenze e pertinenze ed i magazzini debbono essere usati esclusivamente per l'attività di vendita e per l'amministrazione dell'azienda.

Non è consentito installare nei punti di vendita, nelle relative adiacenze e nei magazzini, impianti ed attrezzature di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Ente Gestore.

Durante le ore di chiusura del mercato, nessuno deve rimanere nei punti di vendita, nelle relative adiacenze o nei magazzini, salvo speciale permesso scritto che potrà essere rilasciato dal Direttore del Mercato, in conformità alle direttive al riguardo impartite dall'Ente Gestore.

La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione della sospensione da ogni attività

nel mercato per un periodo massimo di 3 (tre) giorni, con chiusura del punto di vendita; in caso di recidiva possono essere assunte sanzioni più gravi, fermo restando quanto previsto dal regolamento stesso.

Possono altresì accedere al mercato, seppure limitatamente agli spazi all'uopo destinati, quanti debbano prendere parte alle operazioni di trasporto delle merci.

L'ingresso e la circolazione dei veicoli sono regolati in base alle direttive dell'Ente Gestore.

Le operazioni di carico e scarico delle merci sono regolate da appositi ordini di servizio della Direzione del Mercato.

È vietato ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione.

Nelle aree del Mercato la circolazione veicolare è regolata dalle norme del Codice della Strada e dalle ordinanze emesse dalla competente Autorità.

Nel mercato è vietato:

- a. ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
- b. guidare carrelli a timone stando seduti sul carrello stesso;
- c. introdurre cani od altri animali non inerenti le attività di mercato, salvo che non vengano tenuti rinchiusi negli automezzi a scopo di custodia;
- d. gettare derrate avariate od altro al di fuori dei recipienti o spazi appositamente destinati, ovvero raccogliere da detti recipienti o spazi quanto in essi contenuto;
- e. attirare gli acquirenti con grida e schiamazzi;
- f. sollecitare offerte o curare raccolte e sottoscrizioni, quale che sia il progetto beneficiario;
- g. tenere un comportamento che possa disturbare l'ordinato e disciplinato funzionamento del mercato o le contrattazioni;
- h. l'ingresso di minori di anni 14 durante gli orari di contrattazione; quando il mercato è aperto ai consumatori, i minori debbono essere accompagnati;
- I. alle organizzazioni sindacali delle categorie operanti nel mercato di apporre avvisi fuori dagli appositi albi

Nell'orario e con le modalità stabiliti dall'Ente Gestore sono ammessi al mercato, per almeno 2 (due) ore giornaliere, anche i consumatori per le operazioni di acquisto.

Modalità operative

In virtù di quanto sopra esposto si ritiene opportuno adottare le seguenti modalità operative nelle giornate in cui viene consentito l'accesso ai consumatori per la vendita al dettaglio, consistenti nell'applicazione della normativa più coerente in relazione alle singole aree del mercato ortofrutticolo.

Tipologia degli spazi

Negli spazi assegnati agli operatori commerciali per la vendita all'ingrosso e nei loro confronti:

- Si prosegue ad utilizzare lo strumento normativo consistente Regolamento del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di Milano e le eventuali violazioni verranno punite con le sanzioni previste dallo stesso regolamento.

Nelle aree comuni, coperte e scoperte, nelle aree riservate alla circolazione ed sosta dei veicoli, ivi comprese quelle del carico e dello scarico delle merci e più in generale tutte le aree esterne agli spazi assegnati agli operatori per la vendita all'ingrosso:

- Si applica la Sezione III della Legge Regionale 6/2010, che disciplina l'attività di commercio su aree pubbliche nel territorio regionale, pertanto l'eventuale svolgimento dell'attività di commercio sarà ritenuta abusiva e si applicherà il disposto di cui all'art. 21 comma 3^o del citato testo normativo con la sanzione pecuniaria da Euro 1500,00 a Euro 9000,00, corrispondente al P.M.R. previsto dall'art. 16 comma 1^o della legge 689/81 in Euro 3000,00 nonché la sanzione accessoria della confisca delle merci e delle attrezzature con il propedeutico sequestro delle stesse.

Modalità di esposizione dei prezzi

Come già accennato nella parte narrativa si ritiene che nelle giornate e negli orari nei quali i consumatori finali hanno titolo ad accedere al mercato ortofrutticolo i prodotti esposti per vendita debbano recare in modo visibile i seguenti prezzi:

Prodotti preconfezionati venduti unitariamente:

- I prodotti preconfezionati all'origine devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalita' idonee allo scopo e per l'eventuale omessa indicazione dei prezzi sarà contestata la violazione di cui all'art. 14 del D. L.vo 114/98 con la sanzione prevista dall'art. 22 comma 3[^] P.M.R. euro 1032,00.

Prodotti rivenduti allo stato sfuso:

- I prodotti rivenduti allo stato sfuso devono indicare il prezzo per unità di misura e l'eventuale omessa indicazione di tale informazione al consumatore sarà oggetto di contestazione della violazione di cui all'art. 17 del D.L.vo 206/2005 con la sanzione prevista dall'art. 22 comma 3[^] del D.L.vo 114/98- P.M.R. Euro 1032,00.

Prodotti venduti a cassetta:

- In considerazione che per la tipologia dei prodotti, nell'ambito della scelta imprenditoriale dell'operatore, possono essere venduti generalmente anche a cassetta, questi devono recare almeno l'indicazione del prezzo di vendita per collo.

REGOLAMENTO MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO

- 1 Violazione: **Art. 5/8°c. Regol. Mercato ortofrutticolo all'ingrosso** PMR: **50,00 €**
Vendita di prodotti non contemplati nel Regolamento Mercato Ortofrutticolo (cioè diversi da quelli agricolo- alimentari e vitivinicoli)
Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 25,00 € Max: 250,00 €
- 2 Violazione: **Art. 7-1°c. Regol. Mercato ortofrutticolo all'ingrosso** PMR: **50,00 €**
Gestione del posteggio da parte di persone estranee e comunque non autorizzate
Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 25,00 € Max: 250,00 €

Il punto vendita deve essere gestito dal titolare della concessione che può, previa autorizzazione del direttore del mercato, farsi rappresentare eccezionalmente e temporaneamente da un proprio delegato o da un proprio familiare se l'assegnatario è un produttore agricolo. Può anche farsi coadiuvare da personale dipendente notificandone alla Direzione del Mercato le generalità e l'indirizzo.
- 3 Violazione: **Art. 7/6°c. Regol. Mercato ortofrutticolo all'ingrosso** PMR: **50,00 €**
Utilizzo improprio del punto Ortofrutticolo di vendita, anche parzialmente
Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 25,00 € Max: 250,00 €

Il punto vendita e le relative adiacenze e pertinenze, nonché i magazzini devono essere utilizzati esclusivamente per l'attività di vendita e per l'amministrazione dell'azienda
- 4 Violazione: **Art. 7/7°c. Regol. Mercato ortofrutticolo all'ingrosso** PMR: **50,00 €**
Installazioni d'impianti e modifiche non autorizzate nel punto vendita
Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 25,00 € Max: 250,00 €
- 5 Violazione: **Art. 7/8°c. Regol. Mercato ortofrutticolo all'ingrosso** PMR: **50,00 €**
Non manteneva il punto vendita sgombro da oggetti o masserizie non utili allo svolgimento dell'attività oggetto della concessione
Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 25,00 € Max: 250,00 €

l'assegnatario deve curare che il proprio punto di vendita e le relative adiacenze e pertinenze siano costantemente tenute sgombre da oggetti o masserizie non utili allo svolgimento dell'attività oggetto della concessione
- 6 Violazione: **Art. 7/8°c. Regol. Mercato ortofrutticolo all'ingrosso** PMR: **50,00 €**
Mancata pulizia del punto vendita, adiacenze e pertinenze o abbandono di rifiuti
Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 25,00 € Max: 250,00 €

I rifiuti devono essere raccolti in recipienti idonei ed avviati al successivo trattamento nel rigoroso rispetto delle prescrizioni dell'ente.
- 7 Violazione: **Art. 7/9°c. Regol. Mercato ortofrutticolo all'ingrosso** PMR: **50,00 €**
Indicazioni o insegne non conformi alle forme stabilite dall'Ente gestore
Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 25,00 € Max: 250,00 €

Il punto vendita è identificato da apposite insegne, secondo le modalità stabilite dall'Ente gestore
- 8 Violazione: **Art. 9/13°c. Regol. Mercato ortofrutticolo all'ingrosso** PMR: **50,00 €**
Coadiuvatore non in possesso della tessera di riconoscimento che autorizza l'ingresso al mercato
Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 25,00 € Max: 250,00 €

9	Violazione: <u>Art. 10/4°c. Regol. Mercato ortofrutticolo all'ingrosso</u>	PMR:	50,00 €
Ingombro dei luoghi di passaggio ed ostacolo alla circolazione			
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO
		Min: 25,00 €	Max: 250,00 €
10	Violazione: <u>Art. 9/3°c. Regol. Mercato ortofrutticolo all'ingrosso</u>	PMR:	50,00 €
Per avere effettuato l'accesso al mercato senza essere in possesso di idonea tessera rilasciata dall'Ente gestore			
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO
		Min: 25,00 €	Max: 250,00 €
L'accesso al mercato è consentito esclusivamente ai titolari di idonea tessera di riconoscimento rilasciata dall'Ente gestore previa verifica del possesso delle qualificazioni richieste.			
11	Violazione: <u>Art. 9/6°c. Regol. Mercato ortofrutticolo all'ingrosso</u>	PMR:	50,00 €
Presenza di consumatori per gli acquisti al dettaglio in orario non consentito			
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO
		Min: 25,00 €	Max: 250,00 €
12	Violazione: <u>Art. 9/7°c. Regol. Mercato ortofrutticolo all'ingrosso</u>	PMR:	50,00 €
Effettuare vendite in maniera difforme da quelle previste			
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO
		Min: 25,00 €	Max: 250,00 €
13	Violazione: <u>Art. 9/8°c. Regol. Mercato ortofrutticolo all'ingrosso</u>	PMR:	50,00 €
Produttore che vende prodotti diversi da quelli di produzione propria o dei soci			
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO
		Min: 25,00 €	Max: 250,00 €
14	Violazione: <u>Art. 10-1°c. Regol. Mercato ortofrutticolo all'ingrosso</u>	PMR:	50,00 €
Presenza nel mercato senza tessera di ammissione o in orari non consentiti			
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO
		Min: 25,00 €	Max: 250,00 €
15	Violazione: <u>Art.10/1°c. Regol. Mercato ortofrutticolo all'ingrosso</u>	PMR:	50,00 €
Consumatore che effettua l'ingresso al mercato senza rispettare gli orari			
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO
		Min: 25,00 €	Max: 250,00 €
Lunedì 5.00-10.00 15.00-17.00 martedì 5.00-10.00 mercoledì 5.00-10.00 giovedì 5.00-10.00 Venerdì 5.00-10.00 15.00-17.00 sabato 5.00-10.00 INGRESSO AL PUBBLICO sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00			
16	Violazione: <u>Art.11/1°c. Regol. Mercato ortofrutticolo all'ingrosso</u>	PMR:	50,00 €
Effettuare operazioni di vendita in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti dall'Ente gestore			
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO
		Min: 25,00 €	Max: 250,00 €
17	Violazione: <u>Art.11/4°c. Regol. Mercato ortofrutticolo all'ingrosso</u>	PMR:	50,00 €
Esposizione delle merci non ripartita in distinte cataste secondo le diverse tipologie, qualità e provenienza che caratterizzano il prodotto			
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO
		Min: 25,00 €	Max: 250,00 €

REGOLAMENTO POLIZIA URBANA

1	Violazione:	<u>Art. 9 Regolamento Polizia Urbana</u>	PMR:	50,00 €
Esposizione non autorizzata di merci all'esterno dell'esercizio				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 25,00 € Max: 250,00 €
2	Violazione:	<u>Art. 29 Regolamento Polizia Urbana</u>	PMR:	40,00 €
Divieto di salire sui monumenti, inferriate, cancellate, colonne dei fanali pubbl., alberi, pali, assiti e muri				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 25,00 € Max: 120,00 €
3	Violazione:	<u>Art. 40 Regolamento Polizia Urbana</u>	PMR:	50,00 €
Esercitare senza autorizzazione nei pubblici uffici attività commerciali o offrire servizi				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 25,00 € Max: 180,00 €
4	Violazione:	<u>Art. 88 Regolamento Polizia Urbana</u>	PMR:	50,00 €
Omessa manutenzione alle insegne, serramenti, ecc.				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 25,00 € Max: 180,00 €
5	Violazione:	<u>Art. 83 Regolamento Polizia Urbana</u>	PMR:	50,00 €
Causare disturbo mediante rumori nelle case, in particolare nelle ore notturne - dalle ore 22.00 alle ore 8.00				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 25,00 € Max: 180,00 €
6	Violazione:	<u>Art. 101 Regolamento Polizia Urbana</u>	PMR:	154,00 €
Esercizio di mestieri incomodi o rumorosi dalle ore 19.00 alle ore 7.00				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 77,00 € Max: 500,00 €
Nei mesi da Ottobre a Aprile; nei restanti mesi: dalle ore 20.00 alle ore 6.00.				
7	Violazione:	<u>Art. 102 Regolamento Polizia Urbana</u>	PMR:	50,00 €
Utilizzo di combustibili che provocano fumi, polveri o odori insalubri o molesti				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 25,00 € Max: 250,00 €
Per i fatti occasionali, se invece si tratta di fatti a carattere permanente, la sanzione è di € 102,00.				
8	Violazione:	<u>Art. 111 Regolamento Polizia Urbana</u>	PMR:	50,00 €
Venditore ambulante che provoca disturbo con grida e schiamazzi o insistenti offerte di merce				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 25,00 € Max: 180,00 €
Solo se è commessa nel territorio del Comune di Milano.				
9	Violazione:	<u>O. S. P.G. n° 9.188.522/02 del 10.07.2002</u>	PMR:	154,00 €
Utilizzo di impianti di amplificazione per l'esercizio di attività musicali degli artisti di strada				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 77,00 € Max: 500,00 €
Sanzione prevista dall'art. 101 del Regolamento di Polizia Urbana. Tale divieto vale nelle aree pedonali di Piazza Duomo, Corso Vittorio Emanuele e via Dante.				

Regolamento Comunale sulla Pubblicità

Il Consiglio Comunale ha approvato con la Deliberazione nr. 23 del 11 marzo 2021 il REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE DI CONCESSIONE DEI MERCATI che disciplina l'applicazione del canone unico patrimoniale per le occupazioni suolo pubblico ed attività di diffusione pubblicitaria e di pubbliche affissioni di cui alla Legge n. 160/2019. Il canone unico patrimoniale sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, il diritto sulle pubbliche affissioni nonché il canone di cui all'articolo 27, commi 7- 8, del codice della strada, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Nel Prontuario Commerciale verranno evidenziate soprattutto quelle norme cogenti direttamente interessate all'aspetto commerciale.

L'Autorizzazione

L'installazione di mezzi pubblicitari e l'esecuzione della pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari e per pubbliche affissioni è consentita previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione o di autorizzazione. Chiunque intenda effettuare tali attività deve presentare domanda secondo la modulistica e la modalità predisposta dai competenti uffici.

Per la diffusione di messaggi pubblicitari, nei casi non soggetti ad autorizzazione o concessione espressa, l'istanza è presentata con SCIA, nelle modalità di cui all'allegato A del regolamento.

La domanda va presentata in tempo utile al fine di consentire la corretta istruttoria e conclusione del procedimento nei termini individuati di conclusione del procedimento.

Per le affissioni la richiesta deve pervenire almeno 20 giorni lavorativi prima della data prevista per l'affissione. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona ma pervenga per corrispondenza, via fax o a mezzo Posta Elettronica Certificata, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi.

Per la diffusione dei messaggi pubblicitari la richiesta deve pervenire 30 giorni prima della data prevista per la pubblicità non superiore a tre mesi e 90 giorni prima della data prevista per la pubblicità per tutte le altre tipologie di impianto ad eccezione dei gonfaloni e degli striscioni, per i quali valgono le disposizioni di cui sono soggetto ad autorizzazione espressa.

La diffusione dei messaggi pubblicitari è soggetta ad autorizzazione o concessione espressa. Per le tipologie non soggette ad autorizzazione e/o concessione espressa, la domanda è sostituita da SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla legge, ad eccezione delle vetrofanie di misura inferiore al mezzo metro quadro.

La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (es.: gli stadi, gli impianti sportivi, i cinema, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali) se non visibile dalla pubblica via non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma è tenuta alla presentazione di apposita comunicazione annuale ed al relativo pagamento dell'imposta, ove non esente. La SCIA deve attestare la conformità ai Regolamenti di riferimento.

La domanda e/o la SCIA deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. e non può riguardare contestualmente più di 25 impianti.

Tale limite è derogabile esclusivamente per i seguenti mezzi pubblicitari:

- gonfaloni, per i quali il limite è 150;

- targhe su palo, per le quali è possibile richiedere, in un'unica istanza, fino ad un massimo di 50 impianti, recanti il medesimo periodo di esposizione;
- insegne, per le quali il limite è 50;
- taxi, per i quali il limite è 300;
- se previsto in contratti o convenzioni stipulati con il Comune.

L'autorizzazione è personale e non cedibile, salvo espressa autorizzazione del competente settore.

La pubblicità effettuata in ambito ferroviario, ove sia visibile da vie e spazi pubblici è soggetta ad autorizzazione.

La pubblicità effettuata in assenza della prescritta autorizzazione è abusiva e come tale sanzionata ai sensi di legge.

La concessione espressa di occupazione di suolo pubblico o area pubblica è condizione per il rilascio dell'autorizzazione ad effettuare pubblicità su suolo pubblico e su ponteggi di cantiere o cesate.

L'autorizzazione pubblicitaria decade qualora la concessione stessa manchi o sia stata revocata.

Forme varie di Pubblicità

Pubblicità effettuata mediante veicoli

Sui veicoli è autorizzata l'apposizione di pubblicità non luminosa (a norma dell'art. 57 del Regolamento di esecuzione del vigente C.d.S.) unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a cm. 3 rispetto alla superficie del veicolo.

Sulle autovetture ad uso privato è ammessa unicamente l'esposizione del marchio e della ragione sociale, dell'indirizzo e dell'oggetto dell'attività dalla ditta a cui appartiene il veicolo.

E' anche autorizzabile la pubblicità non luminosa su veicoli adibiti al trasporto pubblico.

La pubblicità non luminosa per conto terzi sui veicoli adibiti al trasporto di linea è autorizzata unicamente alle condizioni stabilite dal regolamento sulla pubblicità.

La pubblicità non luminosa può essere autorizzata sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente su effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli e se realizzati tramite l'applicazione di pellicola sul lunotto posteriore del veicolo della misura di cm 100 x 12 oppure che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superficie del veicolo ad esclusione di quelle vetrate.

I cosiddetti "veicoli a vela" sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal settore pubblicità con l'unica prescrizione che devono sempre essere circolanti. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata d'efficacia.

Pubblicità Fonica

La pubblicità fonica nei centri abitati è vietata. E' ammessa unicamente all'esterno di questi dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.

In tutti i casi la pubblicità fonica non può superare i limiti previsti dalla legge.

Volantinaggio e Pubblicità Commerciale

Per il volantinaggio è sufficiente la presentazione di una dichiarazione al settore pubblicità ed a seguito del pagamento dell'imposta viene rilasciata l'autorizzazione.

Il volantinaggio è consentito su tutto il territorio urbano solo nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario.

Pubblicità effettuata da Teatri

La pubblicità nei teatri, con esclusione del Teatro alla Scala, può essere effettuata per conto terzi esclusivamente su un impianto riservando fino al 30% per la promozione relativa agli spettacoli, fino al 50% per la pubblicità per conto terzi (sponsorizzazione) ed il rimanente 20% sarà facoltà del gestore concederlo all'amministrazione comunale per le comunicazioni istituzionali. Nel caso in cui non si intenda concedere al comune tali spazi, vi sarà il vincolo all'utilizzo di tale porzione di impianto per la sola programmazione dell'attività teatrale.

Pubblicità effettuata su vetrine

E' consentita l'apposizione di messaggi a contenuto pubblicitario sulle vetrine di negozi a condizione che gli stessi siano inerenti l'attività economica esercitata all'interno di tali locali o che riguardino la promozione di vendite in periodi speciali, cartelli/stendardi di affittasi/vendesi compresi.

Per tali messaggi pubblicitari sufficiente la presentazione di una dichiarazione al settore pubblicità ed a seguito del pagamento dell'imposta viene rilasciata l'autorizzazione.

Pubblicità all'interno di stazioni di servizio carburante

L'installazione di impianti pubblicitari o insegne di esercizio all'interno delle stazioni di servizio di carburante può essere autorizzata a condizione che gli stessi non siano collocati in corrispondenza degli accessi degli stessi e che la superficie complessiva di tali impianti non sia superiore al 20% dell'area occupata dalla stazione di servizio.

Insegne di Esercizio e Targhe Professionali

Tipologie

Si definiscono insegne di esercizio i manufatti di proprietà privata (opachi luminosi o illuminati da faretti), installati nella sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie della stessa, recanti scritte e complementati da simboli, marchi e denominazione dell'azienda.

Le insegne di esercizio si distinguono, secondo la loro collocazione in:

- Insegne frontali del tipo monofacciale;
- Insegna su tetto o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività cui si riferiscono;
- Insegna collocata su supporto proprio;
- Insegna a bandiera

Sono equiparate alle insegne di esercizio anche le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono.

Rientrano nel novero delle insegne di esercizio anche le seguenti tipologie:

- Avvisi al pubblico superiori al metro quadro, quando sono installati nella sede dell'attività;
- Targa professionale: manufatti rigidi, opachi, monofacciali, di superficie non superiore a 100 cm quadri installati all'ingresso della sede dell'attività alla quale si riferisce;
- Stendardo (se utilizzato come insegna dell'esercizio): manufatti bifacciali opachi, bidimensionali, realizzati in stoffe e privo di rigidezza;
- Vetrofanie: manufatto in pellicola adesiva da apporre su vetrina;
- Pubblicità effettuata con veicoli (in conto proprio): manufatti monofacciali non luminosi installati su autovetture ad uso privato ed a titolo non oneroso, utilizzate per il trasporto di persone o cose dell'attività cui si riferiscono.

Limitazioni e divieti

Il regolamento stabilisce le modalità di installazione delle insegne di esercizio nonché alcuni divieti cui si rimanda per una più ampia lettura.

Modalità di installazione delle targhe professionali

L'installazione di targhe professionali, è ammessa, previa SCIA al Settore competente e autocertificazione del richiedente attestante la regolare iscrizione dell'Ordine o Collegio:

- a. su facciata, purché contenuta nella bugna, se esistente;
- b. in apposito porta targhe se esistente;
- c. all'interno della porta a vetri dell'ingresso;
- d. su cancellata, nei casi di mancanza di altra posizione idonea.

Le targhe professionali devono essere realizzate in ottone, acciaio, cristallo, pietra o comunque altro materiale pregiato consono al rivestimento dell'edificio.

L'installazione delle targhe professionali deve avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla SCIA

REGOLAMENTO SULLA PUBBLICITA'

- 1 Violazione: **Art 22/3° comma sezione I regolamento C.U.P.** PMR: **231,33 €**
Diffusione di messaggi pubblicitari e per pubbliche affissioni effettuate senza concessione
- Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: Max:
- Sanzione prevista dall'art. 24 del D.L.vo 507/93 in relazione all'art. 37 del regolamento.
- 2 Violazione: **Art. 22 comma 3sezione I Regolamento C.U.P.** PMR: **231,33 €**
Occupazione abusiva di suolo pubblico e contestuale abusiva diffusione di messaggi pubblicitari e/o pubbliche affissioni
- Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: Max:
- Si applica in caso di pubblicità abusiva con installazione che ha comportato una occupazione di suolo pubblico abusiva, contestualmente alla violazione prevista dall'art 4 del regolamento. La sanzione viene ricalcolata con cadenza biennale in riferimento agli aggiornamenti istat delle infrazioni del codice della strada. Seguiranno le notifiche per il recupero delle indennità e pr la sanzione maggiorata del 30%, calcolata dal settore finazne e tributi del Comune di Milano in riferimento alle lettere "A" e "B" dell'art 22 regolamento CUP.
- 3 Violazione: **Art. 12 Reg. Comunale sulla Pubblicità** PMR: **412,00 €**
Inosservanza delle prescrizioni per l'installazione di teli pubblicitari su ponteggi
- Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 206,00 € Max: 1.549,00 €
- Sanzione prevista dall'art. 24 del D.L.vo 507/93 in relazione all'art. 37 del regolamento. La durata dell'autorizzazione sin intende limitata alla durata del cantiere.
- 4 Violazione: **Art. 13 Reg. Comunale sulla Pubblicità** PMR: **412,00 €**
Pubblicità non luminosa effettuata sui veicoli in violazione delle condizioni previste dal regolamento
- Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 206,00 € Max: 1.549,00 €
- Sanzione prevista dall'art. 24 del D.L.vo 507/93 in relazione all'art. 37 del regolamento. Si intendono le condizioni cui si devono attenere i concessionari autorizzati che sono riportate all'art 13 del regolamento.
- 5 Violazione: **Art. 13 Reg. Comunale sulla Pubblicità** PMR: **412,00 €**
Inosservanza del divieto di effettuare pubblicità non luminosa effettuata sui veicoli in sosta
- Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 206,00 € Max: 1.549,00 €
- Sanzione prevista dall'art. 24 del D.L.vo 507/93 in relazione all'art. 37 del regolamento. I veicoli "a vela" devono sempre essere autorizzati e devono essere circolanti. Su detti veicoli in sosta la pubblicità deve essere rimossa ovvero coperta in modo tale che ne sia privata di efficacia.
- 6 Violazione: **Art. 13 Reg. Comunale sulla Pubblicità** PMR: **412,00 €**
Attività di volantinaggio non autorizzato
- Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 206,00 € Max: 1.549,00 €
- Sanzione prevista dall'art. 24 del D.L.vo 507/93 in relazione all'art. 37 del regolamento. L'attività di volantinaggio viene autorizzata a seguito del pagamento della relativa imposta.
- 7 Violazione: **Art. 13 Reg. Comunale sulla Pubblicità** PMR: **412,00 €**
Attività di volantinaggio autorizzata svolta senza la consegna direttamente nelle mani del destinatario
- Pagamento: **COMUNE** Ricorso: **SINDACO** Min: 206,00 € Max: 1.549,00 €
- Sanzione prevista dall'art. 24 del D.L.vo 507/93 in relazione all'art. 37 del regolamento. Il volantinaggio è consentito unicamente nelle forme che prevedono la consegna direttamente nelle mani del destinatario.

8	Violazione:	<u>Art. 13 Reg. Comunale sulla Pubblicità</u>	PMR:	412,00 €
Inosservanza del divieto della distribuzione di adesivi				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 206,00 € Max: 1.549,00 €
Sanzione prevista dall'art. 24 del D.L.vo 507/93 in relazione all'art. 37 del regolamento. Il divieto vale anche quando ciò avvenga direttamente nelle mani del destinatario.				
9	Violazione:	<u>Art. 13 Reg. Comunale sulla Pubblicità</u>	PMR:	412,00 €
Inosservanza del divieto di effettuare pubblicità fonica nel centro abitato				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 206,00 € Max: 1.549,00 €
Sanzione prevista dall'art. 24 del D.L.vo 507/93 in relazione all'art. 37 del regolamento. Fuori dal centro abitato la pubblicità fonica è ammessa unicamente dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30.				
10	Violazione:	<u>Art. 13 Reg. Comunale sulla Pubblicità</u>	PMR:	412,00 €
Apposizione di messaggi a contenuto pubblicitario sulle vetrine senza autorizzazione				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 206,00 € Max: 1.549,00 €
Sanzione prevista dall'art. 24 del D.L.vo 507/93 in relazione all'art. 37 del regolamento. L'autorizzazione viene rilasciata a seguito del pagamento della relativa imposta e sono consentite le apposizioni di messaggi pubblicitari sulle vetrine di negozi a condizione che gli stessi siano inerenti l'attività economica esercitata all'interno di tali locali o che riguardino la promozione di vendite in periodi speciali, cartelli, standardi di affittasi/vendesi compresi.				
11	Violazione:	<u>Art. 17 Reg. Comunale sulla Pubblicità</u>	PMR:	412,00 €
Installazione di targhe di esercizio, targhe professionali e altri assimilabili senza autorizzazione				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 206,00 € Max: 1.549,00 €
Sanzione prevista dall'art. 24 del D.L.vo 507/93 in relazione all'art. 37 del regolamento.				
12	Violazione:	<u>Art. 17 Reg. Comunale sulla Pubblicità</u>	PMR:	412,00 €
Installazione di targhe di esercizio con modalità difformi a quanto consentito od con inosservanza alle limitazioni e divieti				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 206,00 € Max: 1.549,00 €
Sanzione prevista dall'art. 24 del D.L.vo 507/93 in relazione all'art. 37 del regolamento.				
13	Violazione:	<u>Art. 19 Reg. Comunale sulla Pubblicità</u>	PMR:	412,00 €
Installazione di targhe professionali con modalità difformi a quanto consentito od con inosservanza alle limitazioni e divieti				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 206,00 € Max: 1.549,00 €
Sanzione prevista dall'art. 24 del D.L.vo 507/93 in relazione all'art. 37 del regolamento.				

REGOLAMENTO RIFIUTI, TUTELA DEL DECORO e DELL'IGIENE

1	Violazione:	<u>Art. 4 Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro</u>	PMR:	50,00 €
Inosservanza dell'ordinanza sindacale che disciplina le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 25,00 € Max: 154,00 €
L'Ordinanza Sindacale n° 38/2014, atti n. P.G 366481/2014, stabilisce le modalità di conferimento ed il ritiro dei rifiuti solidi urbani.				
2	Violazione:	<u>Art. 5-1°c. Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro</u>	PMR:	50,00 €
Non conferire rifiuti urbani non ingombranti e speciali in sacchi a perdere				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 25,00 € Max: 154,00 €
3	Violazione:	<u>Art. 5-2°c. Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro</u>	PMR:	50,00 €
Non conferire rifiuti urbani negli appositi sacchi o cassonetti posizionati su area privata o pubblica				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 25,00 € Max: 154,00 €
4	Violazione:	<u>Art. 5-3°c. Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro</u>	PMR:	50,00 €
Conferire assieme ai rifiuti urbani quelli ingombranti, pericolosi, speciali, allo stato liquido o di grosse dimensioni				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 25,00 € Max: 154,00 €
5	Violazione:	<u>Art. 5-4°c. Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro</u>	PMR:	50,00 €
Posizionare i rifiuti ad una distanza superiore a quella consentita e fuori dagli orari previsti				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 25,00 € Max: 154,00 €
Sul marciapiede o all'interno della proprietà, o in caso contrario ad una distanza non superiore dall'ingresso dello stabile a piano strada negli orari.				
6	Violazione:	<u>Art. 5-10°c. Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro</u>	PMR:	50,00 €
Incenerimento dei rifiuti all'aperto				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 25,00 € Max: 154,00 €
7	Violazione:	<u>Art. 7-1°c. Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro</u>	PMR:	206,00 €
Abbandono sui marciapiedi e strade di rifiuti ingombranti e pneumatici Mobili, materassi ecc.				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 103,00 € Max: 619,00 €
8	Violazione:	<u>Art. 8 Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro</u>	PMR:	206,00 €
Abbandono di beni durevoli su marciapiedi e strade				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 103,00 € Max: 619,00 €
Frigoriferi, congelatori, televisori, computers, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria. I rivenditori hanno l'obbligo di smaltire tali rifiuti ai centri di raccolta tramite l'AMSA.				

9	Violazione: <u>Art. 9 Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro</u>	PMR: 206,00 €
Abbandono di rifiuti pericolosi o smaltimento degli stessi fuori delle strutture dell' AMSA		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 103,00 € Max: 619,00 €
10	Violazione: <u>Art. 10-1°c. Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro</u>	PMR: 50,00 €
Omessa separazione dei rifiuti umidi prodotti presso le mense, esercizi di somministrazione e commerciali nonché nelle aree in cui vengono svolti i mercati		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 25,00 € Max: 154,00 €
11	Violazione: <u>Art. 10-3°c. Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro</u>	PMR: 50,00 €
Mancato conferimento dei rifiuti organici umidi in appositi sacchi o contenitori rigidi		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 25,00 € Max: 154,00 €
Tali contenitori devono impedire la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti o liquidi putrescibili.		
12	Violazione: <u>Art. 11-1°c. Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro</u>	PMR: 50,00 €
Mancato conferimento dei rifiuti urbani vegetali nei contenitori previsti ** note		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 25,00 € Max: 154,00 €
Per rifiuti urbani vegetali, si intendono ad esempio i residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati, nonché quelli derivanti da sostituzioni di piante e fiori sulle sepolture private dei cimiteri.		
13	Violazione: <u>Art. 14 Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro</u>	PMR: 50,00 €
Mancato conferimento dei rifiuti speciali assimilati negli appositi contenitori		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 25,00 € Max: 154,00 €
14	Violazione: <u>Art. 19-2°c. Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro</u>	PMR: 50,00 €
Introduzione nei cestini portarifiuti di rifiuti prodotti all'interno degli stabili o di grosse dimensioni		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 25,00 € Max: 154,00 €
15	Violazione: <u>Art. 19-3°c. Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro</u>	PMR: 206,00 €
Danneggiare, rimuovere, ribaltare, scrivere o affigere materiale di qualsiasi natura sui cestini portarifiuti		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 103,00 € Max: 619,00 €
16	Violazione: <u>Art. 20 Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro</u>	PMR: 450,00 €
Imbrattare suolo pubblico con rifiuti urbani e assimilati		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 25,00 € Max: 500,00 €
Dal 05/11/2008 la sanzione in misura ridotta è stata determinata in € 450,00.		
17	Violazione: <u>Art. 20 Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro</u>	PMR: 450,00 €
Imbrattare suolo pubblico con rifiuti speciali e pericolosi		
Pagamento:	COMUNE	Ricorso: SINDACO Min: 25,00 € Max: 500,00 €
Dal 05/11/2008 la sanzione in misura ridotta è stata determinata in € 450,00.		

18	Violazione: <u>Art. 21-1°c. Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro</u>	PMR:	50,00 €
Scarico abusivo su area privata con rifiuti urbani e assimilati			
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO
		Min: 25,00 €	Max: 154,00 €
19	Violazione: <u>Art. 21-1°c. Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro</u>	PMR:	206,00 €
Scarico abusivo su area privata con rifiuti speciali e pericolosi			
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO
		Min: 103,00 €	Max: 619,00 €
20	Violazione: <u>Art. 22-1°c. Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro</u>	PMR:	50,00 €
Omessa pulizia delle aree di vendita dei mercati settimanali scoperti			
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO
		Min: 25,00 €	Max: 154,00 €
21	Violazione: <u>Art. 22-1°c. Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro</u>	PMR:	50,00 €
Omessa raccolta dei rifiuti in modo ordinato e differenziato, secondo le disposizioni previste nelle aree di vendita dei mercati settimanali scoperti			
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO
		Min: 25,00 €	Max: 154,00 €
In relazione all'art. 22 comma 2 ^a del Regolamento.			
22	Violazione: <u>Art. 22-2°c. Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro</u>	PMR:	50,00 €
Omesso sgombero del posteggio entro un'ora dall'orario di chiusura			
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO
		Min: 25,00 €	Max: 154,00 €
23	Violazione: <u>Art. 22-3°c. Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro</u>	PMR:	50,00 €
Omesso conferirimento al termine del mercato delle cassette di legno e/o di plastica in modo non ordinato e cartoni non ripiegati			
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO
		Min: 25,00 €	Max: 154,00 €
24	Violazione: <u>Art. 23-1°c. Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro</u>	PMR:	50,00 €
Mancata pulizia delle aree pubbliche in concessione a attività commerciali e/o di somministrazione			
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO
		Min: 25,00 €	Max: 154,00 €
25	Violazione: <u>Art. 24-1°c. Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro</u>	PMR:	50,00 €
Omessa pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti			
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO
		Min: 25,00 €	Max: 154,00 €
26	Violazione: <u>Art. 26 Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro</u>	PMR:	50,00 €
Omessa consegna del volantino nelle mani del destinatario			
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO
		Min: 25,00 €	Max: 154,00 €
27	Violazione: <u>Art. 26 Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro</u>	PMR:	206,00 €
Distribuzione massiccia di volantini su manufatti, veicoli in sosta su suolo pubblico			
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO
		Min: 103,00 €	Max: 619,00 €

28	Violazione: <u>Art. 27 Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro</u>	PMR:	50,00 €
	Omessa pulizia dell'area dopo l'operazione di carico e scarico merci		
	Pagamento: COMUNE Ricorso: SINDACO	Min: 25,00 €	Max: 154,00 €
29	Violazione: <u>Art. 28 Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro</u>	PMR:	50,00 €
	Introduzione in pozzetti, caditoie e fontane di rifiuti urbani e assimilati		
	Pagamento: COMUNE Ricorso: SINDACO	Min: 25,00 €	Max: 154,00 €
30	Violazione: <u>Art. 28 Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro</u>	PMR:	206,00 €
	Introduzione in pozzetti, caditoie e fontane di rifiuti speciali e/o pericolosi		
	Pagamento: COMUNE Ricorso: SINDACO	Min: 103,00 €	Max: 619,00 €
31	Violazione: <u>Art. 30-2°c. Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro</u>	PMR:	50,00 €
	Obbligo dei proprietari o conduttori di animali di munirsi di attrezzatura idonea per raccogliere gli escrementi		
	Pagamento: COMUNE Ricorso: SINDACO	Min: 25,00 €	Max: 154,00 €
32	Violazione: <u>Art. 30-3°c. Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro</u>	PMR:	50,00 €
	Obbligo dei proprietari o conduttori di animali di raccogliere gli escrementi		
	Pagamento: COMUNE Ricorso: SINDACO	Min: 25,00 €	Max: 154,00 €
33	Violazione: <u>Art. 31 Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro</u>	PMR:	206,00 €
	Omessa pulizia delle aree pubbliche occupata con cantieri edili		
	Pagamento: COMUNE Ricorso: SINDACO	Min: 103,00 €	Max: 619,00 €
34	Violazione: <u>Art. 32 Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro</u>	PMR:	206,00 €
	Abbandono di carcasse e veicoli a motore, rimorchi e simili		
	Pagamento: COMUNE Ricorso: SINDACO	Min: 103,00 €	Max: 619,00 €
35	Violazione: <u>Art. 33 Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro</u>	PMR:	206,00 €
	Mancato smaltimento di materiale edile proveniente da ristrutturazioni e demolizioni negli appositi punti di raccolta		
	Pagamento: COMUNE Ricorso: SINDACO	Min: 103,00 €	Max: 619,00 €
36	Violazione: <u>Art. 35 Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro</u>	PMR:	206,00 €
	Imbrattamento e deturpamento dei muri, segnaletica e manufatti presenti nelle aree pubbliche		
	Pagamento: COMUNE Ricorso: SINDACO	Min: 103,00 €	Max: 619,00 €
37	Violazione: <u>Art. 36-1°c. Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro</u>	PMR:	50,00 €
	Omesso sgombero della neve dai marciapiedi per uno spazio pari a 2 metri antistante l'immobile		
	Pagamento: COMUNE Ricorso: SINDACO	Min: 25,00 €	Max: 154,00 €
38	Violazione: <u>Art. 36-2°c. Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro</u>	PMR:	50,00 €
	Ostruzione degli scarichi o dei pozzi stradali con la neve rimossa		
	Pagamento: COMUNE Ricorso: SINDACO	Min: 25,00 €	Max: 154,00 €

39	Violazione:	<u>Art. 37-1°c. Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro</u>	PMR:	206,00 €
Chiunque pone sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale è responsabile della loro manutenzione e pulizia				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 103,00 € Max: 619,00 €
Fioriere, vasi ecc.				
40	Violazione:	<u>Art. 37-2°c. Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro</u>	PMR:	206,00 €
Mancata rimozione da parte del responsabile dei manufatti rotti o inutilizzabili				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 103,00 € Max: 619,00 €
41	Violazione:	<u>Art. 192-1°c. D.L.vo. 03.04.2006 n° 152</u>	PMR:	600,00 €
Abbandono, deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 300,00 € Max: 3.000,00 €
Comma modificato dall'art. 34 del D.L.vo 3.12.2010 n° 205.				
42	Violazione:	<u>Art. 192-1°c. D.L.vo. 03.04.2006 n° 152</u>	PMR:	600,00 €
Inosservanza al divieto di immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 300,00 € Max: 3.000,00 €
Comma modificato dall'art. 34 del D.L.vo 3.12.2010 n° 205.				
43	Violazione:	<u>Art. 192-2°c. D.L.vo. 03.04.2006 n° 152</u>	PMR:	600,00 €
Immissione nelle acque superficiali o sotterranee				
Pagamento:	COMUNE	Ricorso:	SINDACO	Min: 300,00 € Max: 3.000,00 €
Comma modificato dall'art. 34 del D.L.vo 3.12.2010 n° 205.				

Disposizioni Operative COMMERCIO SU AREA PRIVATA

CONTROLLO ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREA PRIVATA

Richiesta documentazione:

- Segnalazione Certificata di Inizio Attività Produttiva (s. v. mq. 250)
- Autorizzazione per medie strutture di vendita (s.v. mq. 2.500)
- Autorizzazione per grandi strutture di vendita (s.v. oltre mq. 2.500)
- Scontrino fiscale

Se il nominativo riportato sull'autorizzazione/SCIA corrisponde a quello riportato sullo scontrino fiscale l'attività dal punto di vista amministrativo può essere considerata regolare, se invece dallo scontrino fiscale risulta titolare persona diversa da quella presente sulla documentazione presentata, l'attività in questione potrebbe essere stata oggetto di variazione di titolarità, cessione o affittanza.

In questo caso è necessario accertare che il nuovo titolare abbia i requisiti previsti dall'art. 71 del D.L.vo 59/2010:

- MORALI se trattasi di vendita di prodotti del settore non alimentare
- MORALI e PROFESSIONALI se trattasi di vendita di prodotti del settore alimentare

Se trattasi di società i requisiti professionali previsti devono essere posseduti dal legale rappresentante o dalla persona incaricata di gestire l'attività (PREPOSTO)

Questi requisiti sono accertati direttamente dall'ufficio competente a ricevere la comunicazione di subentro.

Per il settore alimentare, sulla documentazione di cui sopra, inviata per il subentro nell'attività, deve essere compilata l'apposita scheda con l'autocertificazione del possesso anche dei requisiti professionali

Per gli esercizi di vicinato, l'invio della SCIA consente l'immediato esercizio dell'attività sia per l'apertura che per il trasferimento di sede, che per l'ampliamento.

Violazioni e sanzioni (P.M.R.)

Esercizio di vicinato funzionante senza S.C.I.A.	Art. 65 D.L.vo 59/10 in rif. Art. 7/2° D.L.vo 114/98 euro 5.164,00
Media struttura di vendita senza autorizzazione	Art. 8 D.L.vo 114/98 euro 5.164,00
Grande struttura di vendita senza autorizzazione	Art. 9 D.L.vo 114/98 euro 5.164,00
Titolare di esercizio di vendita senza requisiti – SCIA inefficace	Art. 65/1 D.L.vo 59/10 euro 5.164,00
Subentro attività senza comunicazione	Art.26/5 D.L.vo 114/98 euro 1.032,00

Per queste violazioni il soggetto competente a ricevere i rapporti e gli scritti difensivi è il Sindaco mentre le somme delle sanzioni sono inviate al comune e devono essere pagate entro 60 gg dall'avvenuto contesto o notifica.

NON VI E' PIU' L'OBBLIGO DELL'ESPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Se trattasi di attività di vendita di prodotti alimentari, i locali devono essere sanitariamente idonei e deve essere stata presentata la S.C.I.A. di notifica per la registrazione a norma del Reg. CE 852/2004 oppure, se l'attività è preesistente al 1.1.2007, la parte deve essere in possesso del nulla-osta igienico sanitario. Giova precisare che se l'autorizzazione è stata rilasciata prima di agosto 1996, non troveremo il nulla osta igienico in quanto a quel tempo veniva effettuata una visita da parte del personale sanitario ma non veniva rilasciato l'atto sanitario esplicito.

Violazioni e sanzioni :

Esercizio di vendita non registrato	Art. 6 Reg. CE n° 852/2004 euro 3000,00
Mancata comunicazione di subentro nell'attività già registrata	Art. 6/3° c. D.L.vo 193/2007 euro 1000,00

Gli addetti agli esercizi di vendita di prodotti alimentari hanno l'obbligo di indossare una sopraveste di colore chiaro ed un idoneo copricapo che ne contenga la capigliatura

Personale che non indossa idoneo copricapo o idonea sopravesteArt. 6 comma 5^o D.L.vo 193/2007 in rel. All. II Cap. VIII punto 1) Reg. CE 852/2004 euro 1000,00

L'organo competente a ricevere il rapporto e gli scritti difensivi è l'A.T.S. competente per territorio e le sanzioni devono essere pagate entro gg. 60 dall'avvenuto contesto o notifica

PUBBLICITA' dei PREZZI

Le merci esposte per la vendita, nelle vetrine esterne, nelle immediate adiacenze e all'ingresso dei locali, devono indicare in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita, mediate l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

Negli esercizi organizzati con il sistema del libero servizio (supermercati, grandi magazzini ecc.) l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del cartello del prezzo.

Per la vendita dei prodotti alimentari, se tali prodotti vengono venduti in quantità diversa dall'unità di misura (es. kg. 5 di arance euro 5) sul cartello del prezzo deve figurare anche il prezzo del prodotto per unità di misura (es. il prezzo al kg)

Violazioni e sanzioni :

Prodotti esposti senza indicazione del prezzo	Art. 14/1 D.L.vo 114/98 euro 1.032,00
Prodotti esposti in esercizi con vendita del libero servizio senza indicazione del prezzo	Art. 14/2 D.L.vo 114/98 euro 1.032,00
Prodotti con prezzo di vendita già impresso in maniera non chiara e poco visibile	Art. 14/3 D.L.vo 114/98 euro 1.032,00
Prodotti alimentari venduti in quantità diversa dall'unità di misura senza indicare il prezzo per tale unità.	Art. 17 D.L.vo 206/05 euro 1.032,00
Prodotti alimentari venduti sfusi senza che sulla bilancia sia impostata la tara	Art. 515 C.P. frode quantitativa in commercio
Tara non visibile da parte dell'acquirente	Art. 2/2 Legge 441/81 euro 172,00 (comp.C.C.I.A.A.)

Per le violazioni riferite all'omessa esposizione dei prezzi, il soggetto competente a ricevere i rapporti e gli scritti difensivi è il Sindaco mentre le somme delle sanzioni sono inviate al comune e devono essere pagate entro 60 gg dall'avvenuto contesto o notifica.

ORARI e TURNI di CHIUSURA

Gli esercizi di vendita al dettaglio, possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana senza limitazioni di orari di apertura e chiusura, ma gli esercenti hanno comunque l'obbligo di comunicare al Comune ed all'utenza, mediante l'esposizione del cartello orario, gli orari effettivamente praticati.

Controllare ove è posto il cartello orario, che deve essere visibile per chi transita sulla pubblica via e se riporta le indicazioni previste in modo veritiero.

Violazioni e sanzioni:

Esercizio di vicinato con cartello orario non esposto o esposto in modo non visibile dall'esterno	Art. 103-16 co. Legge Reg. 6/2010 euro 66,67
Media struttura di vendita con cartello orario non esposto o esposto in modo non visibile dall'esterno	Art. 103-16 co. Legge Reg. 6/2010 euro 1000,00
Grande struttura di vendita con cartello orario non esposto o esposto in modo non visibile dall'esterno	Art. 103-16 co. Legge Reg. 6/2010 euro 3333,33

Per queste violazioni il soggetto competente a ricevere i rapporti e gli scritti difensivi è il Sindaco mentre le somme delle sanzioni sono inviate al comune e devono essere pagate entro 60 gg dall'avvenuto contesto o notifica.

Disposizioni Operative

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Disposizioni Operative

Documentazione: Autorizzazione commerciale, rilasciata a persone fisiche o giuridiche (incluse le società di capitali)

1) Autorizzazione TIPO A:

abilità ad operare su posteggi fissi che possono essere diversi giorno per giorno (M.S.S.) o su posteggio isolato. Rilasciata dal Sindaco del comune ove ha sede il posteggio, abilita anche al commercio in forma itinerante ma solo nei giorni in cui l'esercente NON è titolare di posteggio, all'interno del territorio della regione cui appartiene il comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Nell'autorizzazione sono indicate le località ed i giorni nei quali il titolare è concessionario di posteggio nonché, nel caso di MSS, la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento e il numero del posteggio (es. MSS PAPINIANO martedì posteggio A5 - ovvero fila A posteggio n. 5)

2) Autorizzazione TIPO B: abilità al commercio in forma esclusivamente **itinerante** ed anche alla vendita al domicilio del consumatore o nei locali in cui egli si trovi per motivi di lavoro, studio, cura o svago. Rilasciata dal comune ove ha la residenza il richiedente ovvero dal Comune ove il richiedente intenda esercitare l'attività.

Le autorizzazioni per il commercio su area pubblica non soggiacciono al regime di SCIA, sono ESPRESSAMENTE rilasciate dal comune ma può capitare che operatori ITINERANTI provenienti da altro comune vi presentino la SCIA in luogo dell'autorizzazione, tale SCIA verrà ritenuta valida ad eccezione dei casi in cui potremo verificare l'eventuale chiusura negativa da parte del comune al quale è stata inoltrata.

DOCUMENTAZIONE da richiedere al momento del controllo:

- Autorizzazione;
- Scontrino fiscale;
- Carta d'esercizio (ad eccezione dei soli posteggi isolati)
- Attestazione annuale in corso di validità;

Verificare la corrispondenza tra la titolarità dell'autorizzazione e quanto emerge dallo scontrino fiscale, in caso di discrepanza accertare che non vi sia stato un subentro nell'attività e **richiedere in visione**:

- a) Comunicazione di subingresso all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione, in assenza;
- b) Contratto di compravendita o affittanza dell'attività tra il vecchio titolare e quello nuovo (abilità all'esercizio dell'attività per 4 mesi dalla data di stipula, trascorsi i 4 mesi l'operatore DEVE avere inoltrato la comunicazione di subingresso, in caso contrario l'attività è svolta SENZA titolo autorizzativo);
- c) Attestato dei requisiti professionali se trattasi di vendita di prodotti del settore alimentare;

L'autorizzazione in originale deve essere sul posto in cui opera il commerciante ed esibita per il controllo

ORARI DI VENDITA

Mercati settimanali scoperti e posteggi isolati: Vedi capitolo specifico orari e turni di chiusura

Commercio in forma itinerante: (art. 8 O.S P.G. 78193/2013)

Tali operatori possono svolgere la propria attività tutti i giorni senza alcuna limitazione oraria, salvo eventuali provvedimenti di limitazione adottati dal Sindaco.

VIOLAZIONI e SANZIONI (art. 27 Legge regionale 2 febbraio 2010 n° 6)

La Legge Regionale 3/2011 ha modificato la L.R. 6/2010 introducendo il sequestro ai fini della confisca delle merci e delle attrezzature ai sensi dell' 27 comma 6° bis.

Esercitare il commercio su aree pubbliche senza autorizzazione	Art. 21/3° comma con la sanzione prevista dall'art. 27-5° co. L.R. 6/2010 p.m.r. euro 3000,00	Sindaco/ sequestro ai fini della confisca
Esercitare il commercio su aree pubbliche in luoghi diversi da quelli previsti in autorizzazione	Art. 21/3° comma con la sanzione prevista dall'art. 27/5° comma L.R. 6/2010 p.m.r. euro 3000,00	Sindaco/ sequestro ai fini della confisca
Esercitare il commercio su aree pubbliche senza i requisiti morali	Art. 20. L.R. 6/2010 Non è prevista sanzione	Comunicazione al settore commercio per avvio procedimento ai fini della revoca dell'autorizzazione
Esercitare la somministrazione su aree pubbliche senza i requisiti professionali	Art. 20/6° comma L.R. 6/2010 (non è prevista sanzione)	Comunicazione al settore commercio per avvio procedimento ai fini della revoca dell'autorizzazione
Commercio su aree pubbliche di prodotti del settore (alimentare/non alimentare) non compresi nell'autorizzazione	Art. 21/3°comma con la sanzione prevista dall'art. 27-5° co. L.R. 6/2010 p.m.r. euro 3000,00	Sindaco/ sequestro ai fini della confisca dei prodotti non compresi
Esercitare il commercio su aree pubbliche in violazione delle limitazioni stabiliti.	Art. 22/2°comma L.R. 6/2010 con la sanzione prevista dall'art. 27/6° comma L.R. 6/2010 p.m.r. euro 1000,00	Sindaco/ sequestro ai fini della confisca
Omessa comunicazione di subentro nell'attività all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione	Art. 25/5°comma con la sanzione prevista dall'art. 27/5°comma L.R. 6/2010 p.m.r. euro 3000,00	Sindaco/ sequestro ai fini della confisca
Sulle fiere vendita di prodotti diversi da quelli consentiti dal disciplinare della singola fiera	Art 36 Reg. Commercio Area Pubblica p.m.r. euro 160.00	Sindaco
Mancato sgombero delle attrezzature entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita nei mercati	Art. 9 Reg. Commercio Area Pubblica p.m.r. euro 160,00	Sindaco
Effettuare il commercio itinerante durante un mercato o una fiera ad una distanza inferiore a m.500	Art. 22/7°comma L.R. 6/2010 con la sanzione prevista dall'art. 27/6° co. L.R. 6/2010 p.m.r. euro 1000,00	Sindaco/ sequestro ai fini della confisca
Somministrazione ambulante di bevande alcoliche	Art. 87 R.D. 773/31 p.m.r. euro 1.032,00	Prefetto / Agenzia delle Entrate Riscossione
Vendita ambulante di preziosi	Art. 127 R.D. 773/31 p.m.r. euro 1.032,00	Prefetto / Agenzia delle Entrate Riscossione
Vendita di strumenti da taglio senza licenza Questura	Art. 37 R.D. 773/31 Sanzione Art. 17 T.U.L.P.S.	A.G.
Occupazione di suolo pubblico oltre al posteggio concesso (posteggio extra mercato)	Art 22 comma 3 lettera C Reg. CUP Sezione I p.m.r. € 231,33	Sindaco
Occupazione suolo pubblico nelle Fiere o nei posteggi extra mercato eccedente o difforme rispetto a quanto concesso	Art 22 comma 3 lettera C Reg. CUP Sezione I p.m.r. € 231,33	Sindaco
Occupazione di suolo pubblico nei mercati settimanali oltre 1/3 rispetto a quanto autorizzato	Art 27/6 LR 6/2010 p.m.r. € 1000.00	Sindaco

Maggiore occupazione di suolo pubblico oltre al posteggio concesso inferiore ad 1/3 rispetto a quanto autorizzato(SOLO M.S.S.) Si applica solo ai banchi vendita.	Art 16/3° comma punto 2 Reg. CUP Sezione II p.m.r. € 231,33	Sindaco
Maggiore/abusiva occupazione di suolo pubblico inferiore ad 1/3 rispetto quanto autorizzato(SOLO M.S.S.) Si applica ai banchi diversi dai banchi vendita: RACCOLTA FONDI, PROPAGANDA ELETTORALE, ECC	Art 22/3° comma lettera C Reg. CUP Sezione I p.m.r. € 231,33	Sindaco
Titolare di posteggio che effettua il commercio itinerante nei giorni e nelle ore in cui è concessionario del posteggio	Art. 22/8° comma con la sanzione prevista dall'art. 27-5°co. L.R. 6/2010 p.m.r. euro 3000,00	Sindaco/ sequestro ai fini della confisca
Non attenersi alle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali	Art. 22/1 Reg. rifiuti e tutela decoro p.m.r. euro 50,00	Sindaco

Il divieto di somministrazione di bevande alcoliche, si estende anche alla vendita di bevande alcoliche in recipienti chiusi che siano diversi da quelli previsti dall'art. 176 comma 1 del R..D. del 6/5/1940 n. 635, ovvero: recipienti chiusi con capacità inferiore a l. 0,200 per le bevande alcoliche oltre i 21 gradi, ed a l. 0,33 per le altre.

E' consentita la vendita in forma ambulante del pane, ma solo preconfezionato, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle speciali previste dalla legge n. 580/67 (LR 10/2013).

SOSPENSIONI e REVOCHES (art. 7 commi 3 e 4 Legge Regionale 3 febbraio 2010 n° 6)

In caso di particolare gravità, o di recidiva, il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Si considera di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) L'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

L'autorizzazione è revocata:

- a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) nel caso di decadenza della concessione di posteggio per mancato utilizzo dello stesso in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti previsti;
- d) qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non superiore comunque a tre mesi;
- e) In caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione.

PUBBLICITA' dei PREZZI

Tutti i prodotti esposti per la vendita su aree pubbliche sia su posteggi che in forma itinerante devono avere il relativo cartellino del prezzo anche per unità di misura.

Prodotti esposti per la vendita sprovvisti del cartellino del prezzo	Art. 14 D.L.vo 114/98 p.m.r. euro 1.032,00	Sindaco
--	---	---------

Prodotti alimentari esposti per la vendita senza esporre il prezzo per unità di misura	Art. 17 D.L.vo 206/2005 pmr. Euro 1.032,00	Sindaco
--	---	---------

Limiti e divieti del commercio su aree pubbliche.

Il titolare di autorizzazione con posteggi, può effettuare il commercio in forma itinerante solamente nei giorni in cui non è concessionario di posteggio.

Durante lo svolgimento di un mercato, l'attività in forma itinerante può essere svolta nelle aree circostanti oltre una distanza non inferiore a m. 500.

Il commercio in forma itinerante può essere vietato, tramite apposita ordinanza motivata in determinate aree cittadine, situazioni previste dalle norme vigenti.(es: Municipio 1, Area San Siro nelle giornate oggetto di eventi sportivi e musicali) A Milano il commercio itinerante è vietato nella zona di decentramento 1, in tutte le vie indicate nell'OSPG 78193/13 integrata dall'OSPG 662913/15 e per 300 metri nelle vie direttamente confluenti a quelli vietate, nell'area circostante San Siro come definita dall'OSPG 680907/2015 e in tutte le zone individuate dalla Determinazione Dirigenziale n 2865 del 22/04/2021.

Tale commercio è consentito per il tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, e comunque per non più di due ore nello stesso punto; l'operatore trascorse le due ore deve spostarsi ad almeno mt. 100 dal precedente punto.

PROCEDURE SEQUESTRO MERCE/MEZZI

- E' NECESSARIO PRIMA DI PROCEDERE ALLA CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONI CHE INTEGRINO IL SEQUESTRO DELLA MERCE E/O DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA **ACCERTARE LA VENDITA DA PARTE DELL'OPERATORE ATTENZIONATO** (mediante fotografie, video ecc. Sul V.d.C annoteremo ad esempio "vendita accertata alle ore 09.00 di un mazzo di rose al corrispettivo di € 10.00 a cliente generalizzato in separati atti – effettuati rilievi fotografici". I rilievi fotografici dovranno essere fatti stampare dal Laboratorio Radio del RRM).
- Nella contestazione delle violazioni che prevedono il sequestro del mezzo indicare:
 - A. **TRASGRESSORE**: colui che al momento del controllo esercita l'attività (titolare, dipendente, collaboratore);
 - B. **OBBLIGATO IN SOLIDO**: il titolare dell'autorizzazione;
 - C. **COOBBLIGATO IN SOLIDO**: il proprietario del mezzo;
Gli atti redatti andranno notificati a tutti i soggetti sopracitati.
- Quando si effettua il sequestro del mezzo **DEVE ESSERE FATTO INTERVENIRE UN CARRO ATM**, è necessario compilare il verbale di sequestro del mezzo e anche il **DEP**, sul quale andrà indicata la dicitura **NO SIVES**; questo perché trattandosi di sequestro ai fini della confisca il mezzo **NON DEVE essere affidato ad un custode acquirente**. Il carro attrezzi deve essere scortato presso il deposito ATM assegnato dove si consegnerà il DEP e il Verbale di sequestro che dovrà essere timbrato dal personale ATM quale custode.
- I veicoli targati che possono essere sottoposti al sequestro ai fini della confisca sono **SOLO quelli immatricolati come VEICOLI AD USO SPECIALE** (cfr. gli autonegozi). Tutti gli altri veicoli, APECAR, AUTOCARRI, ECC non devono essere sottoposti a sequestro in quanto ritenuti, proprio per la loro tipologia di immatricolazione, "naturalmente" adibiti al trasporto e non all'attività di vendita; questa circostanza causerebbe la mancata convalida del sequestro. Nel caso di violazioni che comportino il

sequestro ai fini della confisca, commesse attraverso l'utilizzo di tali veicoli, procedere solo al sequestro della merce, con le medesime modalità sopra descritte (accertare la vendita, generalizzare acquirente, effettuare rilievi fotografici).

- Per mera precisione si sottolinea che tutti gli altri mezzi **non targati**, street food, tricicli, carretti ecc. vengono sottoposti al sequestro.

Disposizioni Operative SOMMINISTRAZIONE di Alimenti e Bevande

CONTROLLO ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Documentazione

Autorizzazione amministrativa: valida per la somministrazione dei prodotti elencati nell'autorizzazione sanitaria (rilasciata prima dell'anno 2007) o nella notifica per la registrazione all'autorità sanitaria ex art. 6 Reg. CE 852/2004). Nelle zone non soggette a tutela, l'attività può essere iniziata mediante la presentazione della S.C.I.A.

Documentazione da richiedere in visione:

- SCIA;
- Scontrino fiscale;
- Manuale di autocontrollo HACCP;
- Eventuale Valutazione previsionale di Impatto acustico;

La corrispondenza tra l'intestatario della SCIA ed i dati riportati sullo scontrino fiscale conferma la regolarità della gestione a livello autorizzativo.

In caso di discrepanza, richiedere in visione:

- SCIA di subingresso nell'attività;
- Eventuale contratto/attestazione notarile cessione o affittanza d'azienda
- Requisiti professionali;

Nel caso la parte non fosse in possesso dei titoli di cui sopra, contestare:

Art. 66 Legge regionale n. 6/2010 sprovvisto dei requisiti professionali Con la sanzione prevista dall'art.17 bis co.1 del R.D. 773/31	V.d.c. euro 1.032,00	Sindaco
Art. 69-3° comma Legge regionale n. 6/2010 sprovvisto autorizzazione. Con la sanzione prevista dall'art.17 bis co. 1del R.D. 773/31	V.d.c euro 1.032,00	Sindaco
Art. 75 Legge regionale n° 6/2010 per mancata comunicazione di subentro nell'attività. Con la sanzione prevista dall'art.17 bis co.3 del R.D. 773/31	V.d.c. euro 308,00	Sindaco

Aspetti sanitari

I Pubblici Esercizi attivati dopo il 2007 devono essere registrate presso l'autorità competente (ATS) a norma dell'art. 6 del Reg. CE 852/2004, tale registrazione avviene contestualmente con l'invio della SCIA;

I Pubblici Esercizi avviati prima del 2007 sono muniti di Autorizzazione Sanitaria rilasciata da ATS;

In caso di inosservanza, contestare:

Art. 6 Reg. CE n. 852/04 sanzione prevista dall'art. 6/3° co. D.L.vo 193/2007 euro 3.000,00
(fare relazione all'A.T.S. Competente per l'adozione dei provvedimenti accessori)

In caso di subingresso in attività di somministrazione, laddove non sia stata inviata la SCIA di subingresso per la regolarità amministrativa, si configura anche la violazione a livello sanitario per la mancata notifica dell’aggiornamento nella titolarità.

In caso di inosservanza, contestare:

Art. 6/3° co. D.L.vo 193/2007 per mancata notifica per l’aggiornamento in attività già registrata	p.m.r. euro 1000,00	A.T.S. Competente
---	------------------------	-------------------

Orari

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono rimanere aperti tutti i giorni della settimana senza limitazione oraria, con il solo obbligo dell’esposizione del cartello orario e la comunicazione degli stessi al comune.

Cartello orario

Ogni esercizio deve avere esposto il cartello orario, ove siano indicati gli orari effettivamente osservati e l’eventuale turno di chiusura settimanale.

Questo cartello deve essere posto in modo che sia visibile sia dall’interno che dall’esterno dei locali dell’esercizio.

In caso di inosservanza, contestare:

Art. 108 comma 2 Legge Regionale n° 6/2010 sprovvisto cartello orario o posto in luogo non visibile dall’esterno	p.m.r euro 308,00	SINDACO
---	-------------------	---------

Ampliamento di superficie

L’eventuale ampliamento della superficie di somministrazione, deve risultare sulla piantina planimetrica dell’autorizzazione sanitaria o atto sanitario e deve essere comunicato al comune, in caso di inosservanza contestare:

Art.71 Legge regionale n° 6/2010 Mancata comunicazione dell’ampliamento della superficie di somministrazione, sanzione prevista dall’art. 17bis co. 3 del R.D. 773/31	p.m.r euro 308,00	SINDACO
---	-------------------	---------

In caso di modifica dei locali è necessario comunicare l’aggiornamento:

Art. 6/3° comma D.L.vo 193/2007 per mancata comunicazione di aggiornamento della modifica ai locali	V.d.c euro 1000,00	A.T.S. Competente
Art. 6/3° comma D.L.vo 193/2007 per mancata comunicazione della variazione del ciclo produttivo	V.d.c euro 1000,00	A.T.S. Competente

Giochi leciti in esercizio di somministrazione

L’autorizzazione di Pubblico Esercizio, à norma dell’art. 74 della Legge Regionale n° 6/2010 e della nuova formulazione dell’art. 86-3° comma del T.U.L.P.S. abilita all’installazione dei giochi leciti d’azzardo di cui all’art. 110 comma 6 T.U.L.P.S. (**NEW SLOT- NON VLT**) (vedi anche capitolo specifico Disciplina dei Giochi leciti).

Orari per lo svolgimento dei giochi

Per quanto riguarda gli apparecchi di cui all'art 110 comma 6 T.U.L.P.S., gli orari di funzionamento sono stabiliti dall'O.S. 63/2014 e s.m.i. e sono i seguenti: 09.00/12.00 – 18.00/23.00

Per carte, biliardo, bocce, flipper, videogiochi, giochi di società (monopoli, risiko, scacchi, dama ecc.) mezz'ora prima della chiusura dell'attività di somministrazione.

Se queste attività si protraggono oltre tali orari, contestare:

SLOT: Punto 2 OS 63/2014 PG 625214 modificata ed integrata OS 65/2014	Mancato rispetto orari di funzionamento apparecchi ex art 110/6 TULPS p.m.r. € 450.00	COMUNE/SINDACO
Per carte, biliardo, bocce, flipper, videogiochi, giochi di società: Art 13/3 OSPG 78193/2013	Mancato rispetto orari per il gioco delle carte , biliardo, bocce, flipper, videogiochi, giochi di società. p.m.r. € 50.00	COMUNE/SINDACO

CIRCOLI PRIVATI

Documentazione

Per queste attività non è previsto alcun regime autorizzatorio, salvo che per la somministrazione di alimenti e bevande e la presenza di video-giochi, quindi se all'interno vengono svolte una o tutte queste attività anche i circoli privati devono avere:

Somministrazione di alimenti e bevande

SCIA per la somministrazione AI SOLI SOCI

I requisiti professionali non sono richiesti a meno che l'attività di somministrazione non sia affidata a soggetto esterno al circolo, in quel caso sono obbligatori.

In caso di inosservanza, contestare:

Art. 2 D.P.R. n° 235/01 per omessa SCIA di somministrazione ai soci (circoli affiliati a circuiti nazionali)	p.m.r. euro 5000,00	SINDACO
Art. 3 D.P.R. n° 235/01 omessa SCIA di somministrazione ai soci (silenzio – assenso di 45 giorni) (circoli non affiliati a circuiti nazionali)	p.m.r. euro 5000,00	SINDACO

Autorizzazione sanitaria dei locali per i circoli in funzione prima del 2007, mentre quelli dopo tale data devono avere provveduto alla notifica per la registrazione all'A.T.S. competente per territorio, ove vi è la preparazione e/o la manipolazione di alimenti e/o bevande, a cui obbligatoriamente deve essere allegata la piantina planimetrica con la disposizione dei locali e l'uso degli stessi.

Art. 6 Reg. CE n. 852/04 sanzione prevista dall'art. 6/3° comma D.L.vo 193/2007 (mancata notifica per la registrazione sanitaria) euro 3.000,00 (fare relazione all'A.T.S. competente per l'adozione dei provvedimenti accessori)
--

Se è cambiato il nominativo del responsabile, oppure il processo produttivo, contestare:

Art. 6/3° co. D.L.vo 193/2007 (mancata notifica per l'aggiornamento in attività già registrata) euro 1.000,00	Fare relazione all'A.T.S. per l'adozione dei provvedimenti accessori
---	--

Giochi leciti e apparecchi da gioco in circoli privati

Nei circoli in cui si svolge la somministrazione di alimenti e bevande, la presenza di giochi leciti deve essere autorizzata ai sensi dell'art. 86 T.U.L.P.S. (SCIA)

Disposizioni Operative ATTIVITA' RICETTIVE OSPITALITA' nelle ATTIVITA' AGRITURISTICHE

CONTROLLO ATTIVITA' RICETTIVE:

Documentazione occorrente per le Attività Ricettive Alberghiere:

- Segnalazione Certificata di Inizio Attività da inoltrare allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune; tra le informazioni riportate nella S.C.I.A. rivestono particolare importanza: il numero delle camere/appartamenti, la capienza (espressa in posti letto), la classificazione (espressa in stelle) e l'avvenuto assolvimento degli adempimenti in materia di prevenzione incendi (nel caso di capienza superiore ai 25 posti letto). In caso di servizio congiunto di somministrazione occorre osservare le disposizioni contenute nella normativa di riferimento (LR 6/2010 - inoltro S.C.I.A. al comune per esercizio interno a favore degli alloggiati; registrazione alla autorità sanitaria per l'assolvimento degli adempimenti in ordine a quanto prescritto dal Regolamento CE 852/2004). Le attività avviate prima della D.G.R. X/1062 del 22/12/2010, potrebbero operare tuttora in ragione di Licenza di Esercizio.

Documentazione occorrente per le attività ricettive extra alberghiere (Ostelli per la Gioventù - Case per ferie – Bed & Breakfast – CAV – Locande – Foresterie Lombarde – Locazioni per finalità turistiche):

- Segnalazione Certificata di Inizio Attività da inoltrare allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune, con indicazione della capienza espressa in posti letto, il numero delle camere/unità abitative e l'avvenuto assolvimento degli adempimenti in materia di prevenzione incendi incendi (nel caso di capienza superiore ai 25 posti letto); nel caso di B&B la modulistica in uso prevede l'inoltro alla autorità sanitaria per l'assolvimento degli adempimenti in ordine a quanto prescritto dal Regolamento CE 852/2004. Per gli ostelli per la gioventù in caso di servizio congiunto di somministrazione occorre osservare le disposizioni contenute nella normativa di riferimento (LR 6/2010 - inoltro S.C.I.A. al comune per esercizio interno a favore degli alloggiati; registrazione alla autorità sanitaria per l'assolvimento degli adempimenti in ordine a quanto prescritto dal Regolamento CE 852/2004).

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività viene inoltrata dal titolare dell'impresa (o dal privato nei casi consentiti) che gestisce l'attività. Pertanto, al fine di verificare l'idoneità della conduzione, è necessario che i dati riportati nella SCIA (che costituisce il titolo amministrativo) siano quelli dell'impresa (o del privato nei casi consentiti). Non è previsto l'obbligo di esposizione del titolo.

Violazioni e sanzioni (P.M.R.)

Attività ricettiva (alberghiera e non alberghiera) esecitata senza inoltrare la S.C.I.A:
art. 39 Legge Regionale 27/2015 - € 4.000,00; Proventi: Comune; Scritti difensivi: Sindaco.

Altre disposizioni:

- I prezzi massimi praticati devono essere esposti nei locali di ricevimento ed essere redatti, oltre che in lingua italiana, in altre due lingue.
- Laddove stabilito, esporre il contrassegno della categoria o della classificazione attribuita.

Violazioni e sanzioni (P.M.R.)

Omessa esposizione delle tariffe massime praticate nei locali di ricevimento:
art. 40, comma settimo Legge Regionale 27/2015 - € 1.666,67;
Proventi: Città Metropolitana di Milano; Scritti difensivi: Città Metropolitana di Milano
Omessa esposizione del contrassegno o della classificazione attribuita (laddove previsto):
art. 40, comma quinto Legge Regionale 27/2015 - € 1.666,67;
Proventi: Città Metropolitana di Milano; Scritti difensivi: Città Metropolitana di Milano

Documentazione occorrente per ospitalità in attività agrituristiche:

- Segnalazione Certificata di Inizio Attività da inoltrare allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune, Rivestono praticolare importanza: il certificato di connessione con l'azienda agricola, il numero delle camere/unità abitative, la capienza (espressa in ospiti giornalieri), il numero delle piazzole (spazi aperti attrezzati) e la relativa capienza (espressa in ospiti giornalieri), l'avvenuto assolvimento degli adempimenti in materia di prevenzione incendi (nel caso di capienza superiore ai 25 posti letto). In caso di somministrazione pasti occorre osservare le disposizioni contenute nella normativa di riferimento (inoltro alla autorità sanitaria per l'assolvimento degli adempimenti in ordine a quanto prescritto dal Regolamento CE 852/2004).

La normativa di settore prescrive l'esposizione al pubblico del titolo abilitante (S.C.I.A.), l'esposizione delle tariffe praticate e l'esposizione della segnaletica che identifica la struttura.

Violazioni e sanzioni (P.M.R.)

Avvio di attività agrituristica senza aver presentato la S.C.I.A. al comune:

art. 153, primo comma, Legge Regionale 31/2008 - € 2.000,00;

Proventi: Comune; Scritti difensivi: Sindaco;

Utilizzo del termine "Agriturismo" senza essere in possesso dei requisiti prescritti (es: certificato di connessione ad azienda agricola):

art. 162, terzo comma, Legge Regionale 31/2008 - € 3333,33;

Proventi: Comune; Scritti difensivi: Sindaco;

Omessa esposizione della S.C.I.A. o delle tariffe praticate:

art. 157, primo comma, Legge Regionale 31/2008 (sanzione prevista dall'art. 162, tredicesimo comma):

€ 33,33; Proventi: Comune; Scritti difensivi: Sindaco;

Omessa esposizione della segnaletica o esposizione di segnaletica difforme:

art. 158, quarto comma, Legge Regionale 31/2008 - € 66,67;

Proventi: Comune; Scritti difensivi: Sindaco;

Comunicazione dei dati degli alloggiati (nelle attività ricettive) e degli ospiti delle attività agrituristiche:

Obbligo (ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma) di comunicazione alla Questura, ai sensi di quanto disposto dall'art. 109, comma terzo del RD 773/31 (entro le 24 ore con modalità telematica; entro 6 ore in caso di soggiorni inferiori alle ventiquattro ore); alloggio od ospitalità esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purchè munito della fotografia del titolare.

In caso di accertata inosservanza (trattandosi di violazione sanzionata ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 R.D. 773/31 – arresto o ammenda) si dovrà inoltrare Comunicazione di Notizia di Reato alla competente A.G..